Biblioteca Generale
"L. Barone"

F.M.
Mon.
04
31

INV. 50515

Facoltà di Economia
Sapienza Università di Roma

Digitized by Google

FiH.
Hou.
04
31

Digitized by Google

Digitized by Google

CODICE DI COMMERCIO

CON NOTE

Digitized by Google

L'Editore intende valersi dei diritti accordatigli dalla Legge dei 22 maggio 1840
sulla Proprietà Letteraria.

Digitized by Google

CODICE DI COMMERCIO

COLLE NOTE

Tratte dalle Disposizioni Legislative e dalle Massime della Giurisprudenza Francese

DAL 1791 AL 1842

NUOVA COMPILAZIONE

PER CURA DI UN AVVOCATO TOSCANO

opera contenente

I Discorsi pronunziati al Corpo Legislativo sul Codice di Commercio.
Il Testo del Codice di Commercio nella traduzione autentica eseguita per ordine del Governo del già Regno d'Italia.
La indicazione degli Articoli concordanti, aboliti, o modificati del Codici di Commercio
NAPOLETANO e PONTIFICIO.
Le note legislative, giurisprudenziali e dottrinali, ordinate e classificate sotto ciascun Articolo del Codice.
La Legge francese de' 28 Maggio 1838 sui Fallimenti.
Le Leggi sull'Arresto personale de'15 Germ. Anno VI, e de'17 Aprile 1832, con note.
Un Formulario.
Una Biblioteca consultiva del Diritto Commerciale, contenente la indicazione di 2800 opere.
Un Indice analitico del Codice di Commercio.

FIRENZE

FELICE LE MONNIER, EDITORE

1844

Digitized by Google

Digitized by Google

PREFAZIONE DEL COMPILATORE

Il Codice di Commercio Francese è la sola legge quasi comune ai varj stati italiani. Il Governo Napoleonico, riunita la Italia, aveva voluto fosse regolata con leggi uniformi, ed i Codici francesi erano pur divenuti Codici italiani. Alla Restaurazione fu cancellata la legislazione francese quasi triste memoria di conquista; le antiche leggi dei diversi stati ebbero vigore novello; furono aggiunte poche sparse disposizioni dirette a supplire la mancanza delli statuti municipali, che soli non furono ripristinati, e vennero in alcuni luoghi conservate alcune parti della legislazione che si aboliva. Tra queste fu quasi dovunque mantenuto il Codice di Commercio.

Ma se alla Restaurazione le leggi francesi erano riguardate come vituperevole memoria di conquista, era però sentito dai governi e dai governati qual vantaggio avesse portato la codificazione delle leggi e statuti, ed era negli uni volontà, negli altri speranza che ove cessassero una volta i moti insoliti che avevano fin allora agitata l'Europa, primo frutto della pace sarebbe stato quello di far risentire anche alla Italia il vantaggio della codificazione. E forse se si fosse dato mano a formare Codici destinati a regolare la universa Penisola, la patria dei Paoli e degli Scevola, anzi che piegarsi ad imitare, potrebbe mostrare agli altri popoli un tipo legislativo, ed avrebbe una seconda volta il primato nella scienza del diritto.

La Italia, quale la costituì politicamente la Restaurazione, sembrava atta più di ogni altro paese alla formazione di codici il più possibile perfetti. — La divisione dei suoi governi costituisce tanti piccoli centri dai quali meglio è dato studiare i bisogni dei popoli, di quello che per avventura non possa farsi da un centro solo. La moltiplicità delli stati esige moltiplicità di uomini in cariche identiche. I giureconsulti impiegati nei diversi governi devono necessariamente esser forniti delle cognizioni opportune a chi voglia dettar leggi; la costoro riunione avrebbe perciò formata un' assemblea legislativa la più atta alla formazione dei codici.

V'era più; i meglio valenti degli antichi governi avevano ottenuto posto nel governo del sommo conquistatore, ed avevano così riunita la esperienza acquistata nelle cariche avute in piccoli stati, coll' ampiezza di vedute che nei governi più vasti si acquista. Costoro avrebbero forse avuta attitudine per il non facile lavoro, ed avrebbero dati codici che oltre ai vantaggi della maggior perfezione, avrebbero riuniti i moltissimi che sarebbero derivati da una legge comune regolatrice dei comuni diritti ed interessi.

Ma ciò non accadde: non solo mancò il pensiero di un'unica legislazione, ma neppure si perfezionarono e codificarono le legislazioni parziali. Venne una scissura di scuole, infausto tra i tanti infausti doni oltramontani: alcuno credè e sostenne essere i codici un frutto necessario della civiltà novella, essere utili al comune dei cittadini, per offrire loro il mezzo di studiare ed agevolmente conoscere i loro diritti e le norme regolatrici le transizioni loro: essere una necessità dell'epoca nostra, dac-

chè tra i varj milioni di abitanti che occupano l'Europa, il numero più forte è regolato da codici: non doversi temere che fossero per arrecar danno alla scienza: lo studio del romano diritto non andrebbe negletto: ciò esser accaduto alla promulgazione del codice francese, perchè la necessità d'innovare, e di cancellare quanto v'era di vecchio, era dalla rivoluzione ridotta all'esagerazione: la Francia stessa esser tornata tosto sulla buona via: niuno impugnare adesso la necessità di conservare lo studio dei frammenti romani: esser tempo di pace, di pacifiche e mature, non di esagerate riforme: doversi anzi bene sperare per la scienza dacchè i codici valevano a ritornarla ai principj generali, ed a togliere quanto d'incerto, di contradittorio e di non applicabile ai tempi nostri si ritrova nel romano diritto. Altri diversamente pensarono, e questi si distinsero in due classi: furono nella prima alcuni d'ingegno vigoroso e potente, ammiratori caldissimi ed affezionati alla dottrina delle collezioni Giustinianee, i quali furono avversi ai codici, perchè temerono che facessero disprezzare le vere fonti del diritto, e che la sorgente gioventù, contenta di conoscere quanto in essi si contenesse, più non curasse la vera scienza che crederono con i codici dover andare perduta. — Altri, ingegni di minor conto, amanti di cose oltramontane, e dediti all'imitare più che al pensare, e perciò imitatori del cattivo (e ve ne sono pur tanti!), fecero eco a questa voce, e giacchè udivano dai primi che i codici manderebbero in fasci la scienza, furono oppugnatori dei codici, per farsi credere sostenitori e conoscitori profondi della scienza.

Questa disparità di opinioni prevalse sul desiderio universale che si pronunciava per la codificazione, e valse, in alcuni luoghi, a ritardarla, in altri a lasciarne tuttora vivissimo il desiderio.

Non così accadde del Codice di Commercio a noi salvato e conservato. Se l'Italia della Restaurazione aveva aborrito dal ritenere le leggi del caduto dominio, non seppe però respingere da sè il Codice di Commercio, che sebbene venuto dall'estero, poteva riguardarsi come una compilazione di leggi italiane. — Il Consolato del mare (1), li Statuti di Genova, Siena e Firenze, le Consuetudini Venete e Napoletane, avevano costituito un diritto quasi comune alle nazioni commercianti sorto dalla Italia, un tempo sopra le altre per eccellenza commerciante. Coteste leggi e consuetudini fuse nelle ordinanze con le quali Colbert dette nuovo impulso alle industrie francesi, ebbero in seguito nuovo ordine e supplemento nel Codice di Commercio ordinato da Napoleone. Coll'adozione di quello in Italia, tornavano le leggi italiane, più corrette ed ampliate, a regolare la loro patria di origine.

Questa nazionalità del Codice di Commercio, acquistata anche con una esistenza di ben sette lustri, in un tempo in cui è così vivo il desiderio per la codificazione, ed il vantaggio che la sua quasi universale adozione ha recato alle industrie nostre, devono renderlo a noi carissimo, ed invitarci ad illustrarlo e renderlo viepiù utile con ogni maniera di studj.

Fatto nostro il Codice di Commercio, nostra pur diveniva la giurisprudenza francese che si era formata su di esso. Non si può studiare con frutto la legge, in specie per li esercenti, senza vederne l'applicazione nello studio delle Decisioni (2); nè mai s'invoca nella pratica l'applicazione di un articolo di essa ai casi ricor-

(1) Non ostante le varie opinioni sulla patria origine del Consolato del mare, è certo che in Italia è stato riguardato come legge italiana.

(2) Ha detto con molta verità il sig. Ledrù-Rollin: « Sans la connaissance approfondie des arrêts, pas » de jurisconsultes. Aussi le jeune homme qui en- » tre dans la carrière du Droit ne saurait-il trop tôt » se les rendre familiers. Théorie et pratique, telle » doit être sa devise, et pour lui la lecture d'un » recueil d'arrêts est une pratique anticipée; c'est » l'application de la doctrine, la traduction des prin- » cipes en actes. »

renti con tanta efficacia, come quando si può additare una decisione che ad un identico lo abbia egualmente applicato.

Il Sirey in Francia volendo rendere l'uso delle decisioni più utile alla pratica, dispose le Massime della giurisprudenza sotto ciascuno Articolo al quale si riferivano, facilitando così lo studio e l'applicazione del testo. Il suo Codice di Commercio colle note giurisprudenziali voltato in italiano ebbe tra noi quell'accoglienza che pur meritava. Il lavoro del Sirey ha suggerita l'idea del presente. — Le varie edizioni italiane dell'opera sua comprendevano la giurisprudenza dal 1791 fino al 1828; in questa nuova compilazione si è aggiunta la giurisprudenza dal 1828 al 1842, e si sono altresì raccolte con diligenza tutte quelle decisioni non comprese nella collezione del Sirey che pur si trovavano in varie altre collezioni. Tutto ciò è valso ad accrescere e completare la raccolta delle decisioni commerciali, in specie per il Commercio Marittimo, che nel Sirey è quasi privo di note. Le Massime hanno avuto sotto ciascuno Articolo un ordine, e sono state corredate d'indici sommarj onde facilitare l'uso pratico del libro. Il testo è stato riportato nella traduzione officiale ordinata per il già Regno d'Italia, ed è stato preceduto dai Motivi, onde si potesse agevolmente conoscere lo spirito delle disposizioni senza sussidio di altri libri. Per renderlo di utilità più generale in Italia, vi sono stati accennati in margine al testo li articoli concordanti, abolitio modificati, dei Codici Napoletano e Pontificio; vi è stata posta a modo di giunta la Legge moderna francese sui Fallimenti (del 1838), perchè in parte può servire all'interpretazione del Terzo Libro; e perchè valga a questo scopo, si è avuto cura di notare nel testo tra noi vigente, qual è l'Articolo corrispondente di cotesta legge nuova onde poterlo ritrovare agevolmente. E vi sono state pur riportate le Leggi Francesi sull'Arresto personale, colla relativa giurisprudenza.

L'antica traduzione del Sirey era corredata dell'indicazione alla fine di ciascun Libro di un piccol numero di opere da consultarsi. In luogo di questa scarsa indicazione abbiam voluto raccogliere un numero maggiore di opere, e farne una *Biblioteca consultiva del diritto commerciale*. Essa merita principalmente il compatimento del pubblico. Il Pardessus ne gettò i fondamenti corredando con essa il suo Corso di Diritto Commerciale (1); egli dovè confessare quante fossero le difficoltà da superare in un lavoro siffatto; molto più dovremo confessare ciò noi situati in un centro tanto diverso da quello nel quale si trovava il Pardessus, e così privi dei mezzi necessarj a compire siffatti lavori, e delle tante cognizioni del professore francese (2).

L'ordine adottato in cotesta Biblioteca è diverso da quello tenuto dal Pardessus. Ciò non è derivato da vana presunzione di far meglio, ma bensì dall'aver creduto che l'ordine buono per un libro scientifico non convenisse troppo ad un libro destinato alla pratica, e che si dovesse in questo dare

(1) La Biblioteca del Pardessus comprende 2126 opere; la nostra 2800.

(2) Il Pardessus disse con rara modestia nella prefazione alla sua Biblioteca: « La bienveillance avec » laquelle mes essais ont été accueillis jusqu'à présent » a pu seulement me faire oublier que mes forces n'é» taient point en proportion avec la difficulté de l'entre» prise. » Egli trovò tante difficoltà nel suo lavoro, che nelle successive edizioni del suo Corso (sono fin oggi 6) non ha ristampata la Biblioteca. — Anche il Dupin nella sua Biblioteca chiede grazia al pubblico dichiarando quali fatiche esigono simili lavori. « Si l'on pense à l'étendue et à la difficulté d'un tel » travail, qui comprend aujourd'hui l'indication de » plus de 3700 articles, à l'attention minutieuse qu'il » impose, aux vérifications multipliées qu'il exige, » on nous saura quelque gré du temps, des peines » et des soins qu'il nous a coûtés. La seule correc» tion des épreuves est un travail immense pour la » patience et le temps qu'il nous a fallu y consa» crer. » — Quanto alla revisione delle stampe, abbiamo avuta l'assistenza di persona che si è gratuitamente prestata, e che riunisce la cognizione delle lingue vive e morte ad una rara capacità in ogni genere di studj. Ci duole che la sua modestia non abbia acconsentito a farsi qui nominare.

Digitized by Google

un ordine più conveniente alli studj pratici ai quali è consecrato il volume.

La Italia dopo le opere degli Stracca, degli Ansaldi, dei Casaregi, degli Azuni e dei Baldasseroni non ha dato altri lavori ragguardevoli sul Diritto Commerciale (1). La tendenza gigante alle industrie, le modificazioni che esse hanno ricevute dai nuovi trovati, il moto commerciale dell' epoca nostra, fanno di esso il ramo più interessante delle leggi. — Nonostante tutti li sforzi delle estere nazioni, e della nostra, forse nè i Codici commerciali di Napoli, Spagna, Olanda e Sardegna, nè le modificazioni fatte recentemente in Francia al Codice Francese, son valse a dare un perfetto corpo di leggi commerciali. E nonostante i moltissimi scrittori sul Diritto Commerciale, rimangono forse nuove vie da calcarsi, e molto a dirsi su di esso. È da desiderarsi che siano calcate da ingegno italiano il quale riporti il diritto commerciale al livello dei bisogni dell' epoca nostra. — Possa questo debole lavoro servire in parte di materiale agli studj per qualche nuova collezione, o per qualche trattato degno della nazione nostra.

(1) Meritano però onorevole menzione i lavori dei sigg. Marrè e Cesarini (Vedi Biblioteca Consultiva ai num. 215, 242). A quest' ultimo ha reso le dovute lodi il sig. Mittermajer in un articolo inserito nella *Revue de Législation* diretta da Duvergier et Carette, fascicolo di Novembre 1843.

Digitized by Google

MOTIVI

DEL

CODICE DI COMMERCIO

OVVERO

DISCORSI PRONUNZIATI

al Corpo Legislativo di Francia dagli Oratori del Consiglio di Stato e del Tribunato intorno al progetto della nuova Legislazione Commerciale.

Traduzione conforme a quella eseguita a Milano nel 1809.

Digitized by Google

Digitized by Google

PREFAZIONE DEL TRADUTTORE MILANESE

Il commercio, ossia quel mutuo concambio de' prodotti territoriali e industriali che si opera tra gl' individui di una medesima nazione, e tra questi individui e quelli di altre nazioni, che animandone e facilitandone la circolazione ed il movimento, ne accresce la consumazione e ne moltiplica la riproduzione, il commercio è stato meritamente riguardato come il principal elemento della ricchezza, potenza, e grandezza degli stati. Tiro, e Cartagine, e Atene, e Marsiglia fra le antiche repubbliche; Venezia, e Pisa, e Livorno, e Genova fra le repubbliche italiane de' bassi tempi; e fra li moderni stati la gran Brettagna, l' Olanda, la Francia, il Portogallo ed altre nazioni dell' Europa, ne fanno chiara ed illustre testimonianza.

Quindi i più savj legislatori di quelle antiche e moderne nazioni, penetrati di questa grande verità, le provide lor cure rivolgeano all' avanzamento e prosperità sì dell' interno che dell' esterno commercio, non già per vincolarne ed incepparne il libero corso con leggi proibitive (le quali, benchè abbiano imposto a non pochi principi col vano timore di non patir carestia, massimamente delle derrate di prima necessità, producevano però in sostanza lo effetto contrario, poichè generandosi per la mancanza della concorrenza straniera un funesto ristagno delle merci sovrabbondanti, e diminuendosi perciò la consumazione e la massa delle riproduzioni, ne veniva un totale scoraggiamento dell' agricoltura e dell' industria, e quindi la decadenza del commercio, e l' impoverimento reale dello stato); ma bensì per dirigerne e tutelarne con savj provvedimenti le operazioni, per attemperare e sottomettere le transazioni de' commercianti a principj invariabili di giustizia e di equità, ed assicurarne il pieno e religioso adempimento; infine, per proteggere e difendere la lealtà e la buona fede, contro le insidie dalla fraude e dall' inganno tramate.

A questo salutare scopo miravano le celebri ordinazioni o regolamenti del 1673, e del 1681 emanati in Francia sotto il regno di Lodovico XIV, e meditati e preparati sotto la influenza dell' immortale suo ministro Colbert. E tal era lo spirito di sapienza e di moderazione che brillava in coteste ordinazioni, e in quella principalmente del 1681 risguardante il commercio marittimo, che furono dalle altre colte nazioni quasi per un tacito consentimento adottate, e formarono, per così dire, il comun diritto commerciale dell' Europa.

Ma come le leggi promulgate in un tempo e per dati bisogni della società, non sempre sian buone, o convenir possano intieramente ad altri tempi, e per altre esigenze e relazioni sociali, così le ordinazioni degli anni 1673 e 1681, ottime per lo stato della Francia sotto il dominio di Lodovico XIV, sufficienti non erano per avventura allo stato della Francia governata da Napoleone. Però che all' epoca di Lodovico era il commercio ancora nella sua infanzia, e appena cominciava a sorgere la marittima navigazione; limitate quindi le imprese e speculazioni commerciali, perchè pochi coloro che alla mercatura si appigliavano: e benchè quel principe molto avesse operato con le arti della guerra e della pace onde sollevare al paro della politica potenza il terrestre e marittimo commercio della Francia,

Digitized by Google

questo era però lontano ancora da quel grado di consistenza, di floridezza, e di splendore, che col solo progresso de' tempi ha potuto acquistare.

Quindi sebbene i regolamenti del 1673 e 1681, abbiano servito di tipo e di modello al nuovo Codice Commerciale dell'impero francese, questo Codice però vuol essere da noi risguardato come il compimento e perfezionamento di quelli. Le variazioni, e le aggiunte introdottevi dal legislatore erano consigliate per una parte dalla progressiva estensione ed attività ricevuta dal commercio, e reclamate per l'altra dalla necessità di prevenire e sbarbicare gli abusi e disordini, che inseparabili dall'istesso suo ingrandimento, lo avevano finora travagliato ed oppresso. I doveri de'commercianti, e degli agenti nel commercio impiegati, sono stati nel nuovo Codice con maggiore precisione determinati: più ben dirette le commerciali associazioni: la lettera di cambio meglio regolata nella sua forma e ne'suoi effetti: le marittime transazioni moderate dai precetti della giustizia e dalle massime della ragion naturale: la procedura de'fallimenti sottoposta a norme più semplici, più celeri, più uniformi, e conciliata con le cautele opportune per la guarenzia e indennità dei creditori, co' riguardi dovuti al fallito innocente e sventurato, e colla severa ed inesorabile punizion de' colpevoli; la giurisdizione commerciale, infine, resa più certa e più costante con la definizione e classificazione degli atti di commercio.

Ma per quanto il legislatore abbia procacciato di sancire con chiarezza o con precisione le disposizioni del nuovo Codice, di estenderle dove i bisogni del commercio il richiedevano; e di sgombrarle da quelle dubbiezze ed oscurità che presentavano in qualche parte le ordinazioni di Lodovico XIV, non è però da dirsi, che la nuova legislazione commerciale sia un'opera talmente compiuta e perfetta, che spenta omai sia e distrutta ogni fonte di dissidio e di controversia tra i negozianti; imperciocchè un Codice di leggi non può che stabilire i principj, e le regole generali delle azioni de' cittadini, e ripugnerebbe a' suoi essenziali attributi il discendere alle singole specie de'casi particolari, e impossibile altronde sarebbe all'umana prudenza di tutte prevederle e calcolarle, varia ed infinita essendo la combinazione dei fatti e delle circostanze che vi danno luogo.

E di qui si ripete la origine e necessità della interpretazione ed applicazione delle leggi, che consiste nel sapere penetrare il vero senso e spirito della legge, conoscerne la estensione e i rapporti, e giudicare della convenienza, o della disconvenienza della medesima ai singoli casi occorrenti. Or quale più luminosa e sicura norma d' interpretare le leggi, quanto lo studio e la cognizione dei motivi che le hanno dettate, degli inconvenienti a cui esse rimediano, dell' utilità che ne può ridondare ai cittadini ed allo stato, della loro relazione con le antiche leggi, e dei cambiamenti che vi hanno introdotto? E tale appunto è il soggetto ed il fine dei discorsi pronunziati al corpo legislativo di Francia dagli Oratori del consiglio di stato e del tribunato intorno alle diverse materie del Codice Commerciale, e di cui offro la traduzione italiana al pubblico.

Avv. B. T.

DISCORSI

DEGLI

ORATORI DEL CONSIGLIO DI STATO

Discorso pronunciato al Corpo Legislativo dal signor Regnauld *de Saint-Jean d'Angély, nella seduta del 1 settembre 1807.*

Signori:

Un secolo e mezzo è trascorso, da poi che un esperto e intraprendente ministro gettò le prime fondamenta della ricchezza commerciale della Francia, e rivolse l'attività e l'industria di una nazione omai sì grande, sebbene ancor nell'aurora di sua potenza, verso le manifatture sino allora quasi sconosciute, verso le arti quasi interamente neglette, verso le marittime spedizioni su' nostri lidi medesimi abbandonate ai nostri vicini, verso le vaste operazioni di commercio coi due mondi, di cui l'Olanda e l'Inghilterra usurpato avevano il monopolio.

Non bastava lo avere sviluppati e posti in chiaro giorno i principj generali del commercio, lo avere, colla creazione di grandi compagnie, offerto agl' individui molti esempj degni d'essere imitati, lo aver diretta l'industria verso la manipolazione delle materie prime, indigene o esotiche; non bastava in fine lo aver impresso un gran movimento nella nazione: egli era pur necessario di stabilir delle norme per le azioni degl'individui, era d'uopo piegare alla capacità di tutti i commercianti i principj fondamentali della professione che si voleva mettere in fiore; da questi principj bisognava dedurne le conseguenze più importanti ed applicarle alle transazioni più comuni ed abituali; conveniva finalmente dare una legislazione civile all'interno e marittimo commercio, la quale fosse adattata a tutti i loro bisogni.

Comparve il Regolamento del commercio, e qualche anno dopo, il Regolamento della marina.

La Francia certamente comprenderà sempre tra i suoi più belli monumenti di legislazione queste due opere preparate, pubblicate sotto l'influenza del genio di Colbert, e risultati felici dello studio e delle meditazioni dei più valenti giurisconsulti, e dell'esperienza dei più celebri negozianti.

Ma queste leggi, o signori, o non potevano più convenire, o sufficienti non erano al commercio dell' Impero Francese.

Dopo la loro pubblicazione, si è quasi raddoppiata la superficie territoriale della Francia; intieri stati nel mezzogiorno, vaste provincie nel settentrione dilatarono la estensione delle sue marittime frontiere, accrebbero il numero dei suoi fiumi e canali navigabili, moltiplicarono la varietà immensa delle sue terrestri produzioni, e la diversità ognor crescente de' suoi prodotti industriali.

Da un altro lato, cominciando dal dominio degli ultimi re, discendendo quindi all'interregno che prese il nome di *rivoluzione*, e fermando in fine il nostro sguardo sulla dinastia che sorge per oscurare tutta la gloria, e riparare ai mali tutti di queste ultime epoche, i costumi della nazione in generale, i costumi del commercio in particolare hanno subito grandi cambiamenti; e questi costumi non hanno ancor preso un carattere di consistenza.

Importa sommamente di afferrarli in questi momenti d'oscillazione, di fissarli sovra buone ed onorevoli abitudini, di dirigerli, di ricondurli, osiam dirlo, verso quella lealtà e quella buona fede, che nelle nostre grandi piazze di commercio ebbero l'antica lor culla, e di cui esse offrono ancora nobili modelli.

Importa sommamente di rifondere in un sistema comune gli usi e la giurisprudenza della metropoli e de'paesi riuniti, di distruggere l'influenza di que'decreti e regolamenti emanati da' parlamenti, che formavano una seconda legislazione nel seno istesso della legislazione primitiva; di cancellare ogni vestigio delle regole stabilite da'locali statuti e dalle leggi municipali, primo beneficio ed ultimo inconveniente dell'antica nostra legislazione civile.

Importa sommamente che le leggi commerciali della Francia siano del pari adattate al commercio di consumazione delle vaste città, al commercio speculatore dei grandi emporj, al commercio industriale delle grandi fab-

Digitized by Google

briche, all'immensa navigazione de' grandi porti, al cabotaggio attivo delle più picciole rade, ai mercanti di tele di Courtrai, di Gand, di Bretagna, di Maine e Loire, ed ai fabbricatori di sete di Genova, Lione e Tours; a quelli che fanno tesser le lane ad Elboeuf, Sedan, Louviers, Verviers, ed a quelli che fanno tessere il cotone a Tarare, Roueu, Alençon, Parigi, Troyes.

Egli è finalmente di somma importanza, che il Codice di Commercio dell'Impero francese sia edificato sovra principj che gli preparino un'influenza universale, sovra principj che vengano adottati da tutte le nazioni commercianti, sovra principj che armonizzino con quelle grandi commerciali abitudini che abbracciano e sottomettono i due emisferi.

Appena l'Imperatore prese le redini del governo, ch'egli aveva già sentite e sviluppate le verità che vi sono per me accennate. Una commissione fu nominata sin dal 13 germile anno 9 onde preparasse un progetto di Codice di Commercio; nè un anno ancora era trascorso, ed era il 13 frimale anno 10, quando i membri di questa commissione, i sigg. Vignon, Boursier, Legras, Vital, Roux, Coulomb e Mourgues, presentarono al governo l'utile risultato dell'opera che li raccomanda alla pubblica riconoscenza.

Ma quest'opera ancor non era che il frutto dei pensieri e delle meditazioni di un piccol numero d'uomini. L'Imperatore volle d'altri lumi munirsi e circondarsi; volle interrogare e raccogliere, dirò così, l'opinion generale del commercio e de' magistrati, ed ordinò di sottomettere il progetto all'esame ed alle riflessioni de' consigli o Camere di commercio, de' tribunali commerciali e de' tribunali d'appello.

Tutti hanno esposto le loro osservazioni, e i redattori del Codice, dopo aver presentata l'analisi ragionata di questa lunga collezione, fecero utili correzioni e notabili cambiamenti al loro primo lavoro.

Per tal modo il Codice di Commercio fu mandato e sottoposto alla regolare discussione del Consiglio di Stato, mentre l'Imperatore portava le sue aquile trionfanti nell'ultimo settentrione.

La vittoria offriva in dono il Codice Napoleone ai Polacchi ritolti alla servitù, e dalle sponde della Vistola la sapienza dirigeva i calcoli di una nuova legge destinata a dare il Codice Commerciale all'Europa.

La redazione, la pubblicazione di questo Codice occupava tutto il pensiero dell'Imperatore; le principali sue disposizioni erano sì presenti al di lui spirito, che nel giorno dopo il di lui ritorno nella capitale volle che in sua presenza fossero richiamato a nuova discussione, ad una certa revision generale, di cui vi farem conoscere, o signori, la influenza e i risultati quando discuteremo i diversi titoli che vi saranno da noi presentati.

I primi compilatori avean distribuito il Codice di Commercio in tre soli libri, di cui l'ultimo trattava a un tempo la materia dei fallimenti e della giurisdizione dei tribunali commerciali; colla distribuzione del terzo libro in due parti, il Codice di Commercio vi sarà esposto in quattro grandi divisioni.

La prima comprende le leggi che regolano il commercio in generale;

La seconda abbraccia le leggi particolari al commercio marittimo;

La terza tratterà la materia dei fallimenti e delle *bancarotte;*

La quarta si occuperà della competenza de' tribunali negli affari di commercio e della forma di procedere nei diversi casi.

Già voi potete scorgere, o signori, che tale classificazione assicura al nuovo Codice di Commercio un primo vantaggio sopra il regolamento del 1673.

Difatti il commerciante era costretto di ricorrere al regolamento della marina del 1681, per rintracciarvi, le regole relative al commercio marittimo, che trovar non poteva nel regolamento del 1673.

Nel regolamento del 1681 queste regole si vedevan confuse con disposizioni, di cui le une erano di competenza della pubblica amministrazione, come l'istruzione e l'esame de' navigatori: le altre competevano all'organizzazione militare della marina, come le attribuzioni del grande ammiraglio; esse trovavansi frammiste con oggetti di cui gli uni appartengono al Codice Civile, e sono stati regolati nella sua redazione, come il titolo dei testamenti per mare; gli altri risguardano la polizia, come la stazione de' bastimenti nelle rade e nei porti, o l'alta politica o diritto pubblico, come il diritto d'entrarvi, di soggiornarvi, d'importarvi le derrate e mercanzie.

Nel codice che vi sarà sottomesso, o signori, ogni commerciante, ogni agente di commercio ravviserà l'intero sistema della legislazione cui la sua professione il subordina; troverà le regole delle obbligazioni personali; le regole delle obbligazioni sinallagmatiche o reciproche, le regole pei casi d'inadempimento delle obbligazioni personali o reciproche, vale a dire, pei casi di fallimento o *bancarotta;* in fine le regole di giurisdizione, di competenza, e di procedura.

In altra occasione, e forse presto, o signori, le altre disposizioni del regolamento della marina verranno anch'esse assoggettate ad un utile revisione. Ben presto il genio vendicatore del diritto delle genti sul continente, vendicherà ancora il diritto delle genti sui mari; e il mondo, l'Impero Francese almeno, gli sarà debitore del benefizio di un atto di navigazione, che invano l'istigazione di ministri impudenti farà infrangere e dilacerare da un popolo di pirati.

Nel general sistema della legge vedrete, o

signori, che si sono imposte strette obbligazioni, prescritte regole severe, sanzionate pene rigorose, limitati alcuni diritti attribuiti dal Codice Napoleone.

Ma questa austerità legislativa ci parve un contrappeso necessario alla degradazione e rilasciamento della morale nelle classi commercianti.

Prima del 1789, indipendentemente dai tre grandi ordini in cui era classificato il popolo francese, ogni ordine era pur suddiviso in gradi, in ranghi, in professioni; ogni frazione del gran corpo sociale avea il suo piano distinto, il suo gradino assegnato, il suo circolo tracciato dalla legge, dall'uso, o dall'opinione.

Ma in quell'epoca di gloria e di mali ad un tempo, quando la ragione di un gran numero di cittadini tentò senza successo ciò che la volontà di un solo fece dappoi senza sforzo; in quell'epoca dell'umiliazione e della vendetta di tutte le vanità, le classi tutte furono o abbassate o innalzate sul medesimo piano, spezzati i vincoli di tutte le corporazioni, distrutti e cancellati i limiti di tutte le professioni: i Francesi credendosi dapprincipio uguali innanti alla legge, ben presto si sentirono uguali nella miseria, e divennero alfine uguali sotto il terrore.

In quell'epoca ogni cittadino isolato dal timore, ed incalzato dal bisogno cercò i mezzi della sua sussistenza nella sola professione che potesse procacciarne in un tempo di ricchezza nominale e individuale, di povertà effettiva e generale.

Tutti furono commercianti; ogni casa divenne un magazzino, ogni quartiere aperto sulla strada diventò una bottega, che decorati dalla speranza e alimentati da dispendiosi imprestiti, venivano tantosto chiusi da un fallimento scandaloso, facendo per tal modo succedere l'ignoranza o la mala fede, l'imperizia, o l'improbità.

Ma dopo che la società si è sopra novelle basi ristabilita, dopo che l'ordine va ripigliando il perduto impero, ognuno o si è restituito all'antica sua condizione, od ha ripresa la sua natia professione, od è entrato in una nuova carriera; in una parola, i cittadini si sono quasi per sè stessi classificati sotto l'impulso insensibile della mano che li dirige.

Tuttavolta le vestigia del male non sono ancor cancellate, nè disseccate le sue sorgenti.

La ricchezza non è peranco discesa al suo vero valore, e l'onore non ha ancora ricuperato la sua giusta estimazione.

Non regnano ancor generalmente l'ordine e l'economia, queste due fonti d'ogni prosperità in una casa di commercio, ed assai poco ancora si osservano soprattutto nelle grandi città. Il lusso de' magazzini e delle botteghe, degli appartamenti e degli individui porta ancor l'impronta di troppi commercianti, e il luogo usurpa della scrupolosa vigilanza, della probità modesta, dell'esatta fedeltà, che faceano un tempo del compratore una pratica, e della pratica un amico.

Si son veduti de'commercianti senza libri, dei libri senza esattezza e regolarità, e assai sovente de' libri dove l'apparente esattezza di un anno non era che la frode effettiva d'una settimana, delle scritture disposte per nascondere la mala fede ai creditori, o l'improbità involare alla giustizia.

Si è veduto il fallimento annoverato fra i mezzi d'arricchirsi; si son vedute delle donne divenire doviziose col prezzo della rovina dei creditori de' loro mariti, e con una macchinata separazion di ben assicurarsi in prevenzione i mezzi di conservare il godimento di un lusso colpevole pagato colla miseria di molte famiglie.

E gli stessi costumi sono stati, sono ancor troppo indulgenti per così fatti disordini; insufficienti sono le leggi contro sì gravi delitti; l'Imperatore il riconobbe con rammarico, con dolore; ei volle apportar al male un rimedio pronto ed efficace.

Di qui, o signori, la severità delle disposizioni che ravviserete nel Codice di Commercio sopra la tenuta dei libri, sopra le separazioni di beni tra conjugi, sui vantaggi indiretti a favor delle donne maritate, su gli stessi fallimenti di cui può essere riconosciuta l'innocenza, sulle *bancarotte* che la trascuratezza ha fatto allignare, su quelle che la frode avea preparato.

La probità rassicurata farà plauso al rigor delle regole che verranno stabilite; la mala fede fuggirà spaventata; taluno comincerà coll'adempir per timore a'suoi doveri, cui presto s'uniformerà per abitudine e terminerà col piacer di adempirli. Dal seno di buone leggi risorgeranno i buoni costumi.

Queste, o signori, sono le osservazioni che abbiamo creduto necessario di esporvi intorno alla classificazione generale delle materie, all'intiero sistema del Codice di Commercio, ed ai principj che ne han guidata la redazione.

Vi presentiamo oggi i sette primi titoli del libro primo; gli altri vi saranno in breve sottoposti, ed un'ultima legge fisserà l'epoca dell'attivazione di tutto il Codice, di cui niuna parte avrà una distinta o successiva esecuzione.

Nel principio del libro I, sotto il titolo delle *Disposizioni generali*, i redattori avean poste delle regole, stabilite delle definizioni, di cui alcune ci parvero meramente teoriche e superflue, altre si credettero suscettibili di occupare un luogo diverso.

Quindi non credemmo necessario il dire, *che in Francia ogni individuo ha diritto di fare il commercio;* ma di determinare invece il carattere con cui si riconosce un commerciante, di spiegare quali persone possano, e come pos-

sano divenirlo, e ne abbiam composto un primo titolo *de' Commercianti.*

Immediatamente dopo, per istabilire le basi della giurisdizion commerciale, avevamo determinato quali erano gli atti di commercio. Ma la loro nomenclatura fu poscia confinata sotto il titolo *della Competenza e della Giurisdizione.*

Come ella dovrà esercitarsi e su quelli che abbracceranno la professione di commerciante, e su gli atti di commercio intrapresi da qualsivoglia persona; come la giurisdizione risulterà ad un tempo e dalla qualità della persona e dalla natura del contratto; su questi e simili oggetti la legge sarà chiara nelle sue definizioni, e facile nella sua applicazione.

Parlando de' commercianti, era ben necessario parlar delle donne maritate e dei minori.

Il Regolamento del 1763 erasi pochissimo occupato di queste due classi d' individui; troppo facilmente un minore, una donna maritata possono compromettere, l' uno il suo patrimonio, l' altra le proprie fortune e quelle insieme di suo marito.

Ambidue non potranno più dedicarsi al commercio, senz' essere preventivamente autorizzate, il minore da' suoi parenti dove ne abbia; la moglie dal suo marito, ancorchè fosse separata di beni.

Il minore, e la donna maritata potranno in questo caso obbligare o vendere i loro beni immobili, a meno che questi non siano stati stipulati dotali, stipulazione che conserverà alle donne i privilegi attribuiti dal Codice Napoleone.

Il secondo titolo tratta *della tenuta dei Libri*, le cui regole erano stabilite dal titolo III del Regolamento del 1763.

Quelle che vengono da noi prescritte sono più rigorose e insieme più estese.

Il Regolamento non ingiugneva al commerciante d'iscrivere sul libro giornale, che quanto è relativo al suo *negozio, le sue lettere di cambio ec.*

Si è sentita la insufficienza di questa misura: la coscienza del negoziante dev' essere interamente riposta ne' suoi libri; da questi libri la coscienza del giudice debb' esser certa di riconoscer quella del negoziante.

Molto quindi si è richiesto dal commerciante su questo punto essenziale.

L' art. 8 del Codice gl' ingiunge d' iscrivere: 1° tutto quello che riceve e paga a qualsivoglia titolo, e per conseguenza anche la dote della moglie, i proventi delle successioni e donazioni, e tutte le somme provenienti da cause estranee al negozio.

2° Ogni accettazione o girata di cambiali, perciocchè queste accettazioni e girate hanno spesso costituito una ragguardevole porzione delle passività di un fallito, senza essere iscritte ne' suoi libri, e senza poterne rinvenir altre tracce che nelle annotazioni passeggiere degli agenti di cambio, o nelle incerte nozioni delle operazioni e fraudolenti circolazioni che venivano praticate.

L' inventario ordinato dal Regolamento del 1673 era un atto isolato non sottoposto alla trascrizione sopra un apposito registro, nè aveva luogo che ogni biennio. D' ora innanzi l' inventario dovrà formarsi annualmente, e la copia del medesimo sovra un particolare registro potrà guarantirne l' autenticità.

Il titolo III contempla *le Società.*

Pare che il regolamento non avesse riconosciuto che due sole specie di società; la società generale, e la società di accomandita, ed eran anco mal precisate le regole di questa ultima.

I redattori del Codice due altre ne avevano aggiunte, la società anonima o per azioni, e la società di partecipazione; e venivano per tal modo a riconoscerne di quattro specie.

Ad esempio del Codice Civile, noi le abbiam ridotte alle tre prime (*art.* 19), poichè la società di partecipazione non è in sostanza che un atto passaggiero, una convenzione che si applica ad un solo oggetto, e non riposa sovra l' istesse basi, nè può avere le conseguenze medesime delle tre altre specie di associazione.

Abbiam procurato di caratterizzare con esattezza i differenti contratti di società.

Poche difficoltà ha offerto la definizione della società generale o in nome collettivo; essa è generalmente conosciuta e adottata.

Ma se da una parte importava di favorire la società di accomandita, che permette ad ogni capitalista di associarsi alla sorte del commercio, che porge un alimento alla circolazione e ne accresce l' attività, che moltiplica i vincoli sociali con una comunanza d' interessi fra il proprietario di fondi ed il fabbricatore, tra il capitalista e l' armatore, tra i primi personaggi dello stato e il più modesto negoziante; importava dall' altra parte di prevenire e toglier di mezzo le speculazioni fraudolenti tentate audacemente sotto un nome incognito, all' ombra del quale imprendevansi le più azzardose operazioni di commercio, di banca o di agiotaggio, e che in caso di cattivo successo era abbandonato all'oscura ignominia di una bancarotta premeditata.

L' interdizione d' ogni amministrazione agli accomandanti sotto pena di assoluta solidarietà, la pubblicità e l' affissione del contratto sociale onde sia nota la somma conferita o promessa dall' accomandante, e quindi la misura delle risorse e del credito dell' accomandatario, forman le regole principali dalla legge stabilite.

Le società anonime o per azioni dovettero pur fissare l' attenzione dei redattori del Codice.

Sono esse un mezzo efficace per favorire le grandi imprese, per attirare in Francia i fondi stranieri, per associare la mediocrità medesima, e sin quasi la povertà, ai profitti delle grandi speculazioni, per estendere il credito pubblico ed aumentar la massa circolante nel commercio. Ma pur troppo molte associazioni o mal combinate nella loro origine, o mal diretto nelle loro operazioni, han compromessa la fortuna degli azionisti e degli amministratori, alterato momentaneamente il credito generale, posta in pericolo la pubblica tranquillità.

È stato quindi riconosciuto, 1° che niuna società di questo genere dovesse sussistere se non dietro un atto pubblico ed autentico; 2° che fosse necessario l'intervento del governo per verificare preventivamente, su quali basi vogliansi dirigere le operazioni della società, e quali possano esserne le conseguenze.

Con tali precauzioni, con quelle della pubblicità comune a tutte le specie di associazioni, gli amministratori della società anonima o per azioni agiranno con sicurezza per loro stessi e per gli azionisti, nè più saranno esposti a que' ricorsi di garanzia, a quelle azioni solidarie che han turbata la quiete, distrutta l'opulenza, e malmenato il credito degli uomini più onorati.

Se, nelle società in cotal guisa organizzate, e sottoposte a regole precise che offrono tutti i mezzi per raggiungere il bene e tutte le garanzie per evitar il male, si suscitassero litigj e controversie, la legge togliendone ai tribunali la cognizione, vuole che vengano definite e giudicate da arbitri; e indipendentemente dalle disposizioni del Codice di procedura civile sui compromessi, stabilisce un metodo particolare che assicura una celere spedizion degli affari, e distrugge ogni fonte di discordia tra gl'individui e le famiglie.

Il titolo IV che tratta *delle Separazioni di beni*, aggiunge utili e severe disposizioni alle precauzioni già prese dal Codice di procedura civile nell'art. 865, e seguenti.

Ma il Codice di procedura non provvede che alla solennità, alla pubblicità ed all'esecuzion reale delle separazioni pronunziate in giudizio dopo il matrimonio.

Il Codice di Commercio spinge la sua previdenza anche sopra le conseguenze che possono derivare, qualora l'uomo già commerciante contragga matrimonio con separazione di beni o sotto il regime dotale, o qualora l'uomo già separato di beni od ammogliato sotto il regime dotale abbracci in seguito la professione di commerciante.

In queste due ipotesi, la legge esige la pubblicazione ed affission del contratto matrimoniale, ed associa il notaro che lo riceve all'obbligo di adempiere le formalità ch'ella prescrive.

Finalmente il Codice assoggetta alle medesimo regole ogni commerciante, che all'epoca della sua promulgazione si trovasse nell'una o nell'altra delle accennate ipotesi, accordandogli il termine d'un anno per l'adempimento delle ordinate formalità.

Per tal modo scomparirà la fraude delle concertate separazioni; per tal modo cesserà nelle donne quell'isolamento d'interessi, quel sentimento di egoismo, che le rende quasi estranee nella casa de' lor mariti, che le lascia indifferenti sulla prosperità dei loro affari, che più oltre talor progredendo divien nel seno di un florido stabilimento un vampiro distruggitore, il quale per saziare una vile avarizia e contentare un lusso sfrenato e rovinoso, va succhiando a poco a poco i capitali destinati a vivificare un commercio che languisce per difetto d'alimento, e cade e precipita con ignominia e con iscandalo.

Dopo di aver parlato dei commercianti e delle regole ed obbligazioni loro imposte dalla generale sicurezza, doveva il codice occuparsi *degli agenti impiegati nel commercio.*

Una legge ha già consacrata la esistenza *degli Agenti di cambio* o *Sensali*, mediatori utili sempre, e talvolta necessarj nelle piazze o porti di commercio.

Il titolo V. del libro 1° aggiunge nuove disposizioni a quelle della legge già emanata, ed il titolo VI. tratta *de' Commissionarj*, di cui veruna legge non aveva ancor parlato.

E primieramente le funzioni degli agenti di cambio e de' sensali sono più particolarmente determinate e circoscritte, e i loro doveri più positivamente consacrati.

I sensali interpreti e regolatori di bastimenti, creati dapprima col Regolamento pella marina, vengono ricondotti alle vere loro funzioni da cui sono ormai esclusi i sensali di trasporto, che in alcuni luoghi vi si erano per errore associati.

Gli agenti di cambio ed i sensali sono obbligati a tener dei libri, e registrarvi tutte le loro operazioni: il segreto dimandato sovente per prudenza, ma più sovente ingiunto per mala fede, non sarà giammai tradito dalla indiscretezza, ma potrà essere svelato dalla giustizia.

Nissun agente di cambio, nissun sensale potrà fare operazioni di commercio o di banca per conto proprio. Cesseranno per tal modo gli abusi di confidenza, rarissimi al certo, ma i di cui tristi esempj hanno richiamata la previdenza del legislatore.

Nissun agente di cambio o sensale potrà farsi garante dell'esecuzion de' contratti perfezionati colla sua mediazione. Così non si vedranno più bancarotte di agenti o sensali, che non sien riconosciute colpevoli, e menino all'infamia ed al gastigo.

Oltre queste regole applicabili alle transa-

zioni generali del commercio, il governo provvederà con particolari regolamenti alla negoziazione degli effetti pubblici, regolamenti che compieranno il beneficio della legge o faran cessare tutte le incertezze dei tribunali su questa materia:

Il titolo *de'Commissionarj* determina i loro doveri, o ne stabilisce i diritti; consacra gli usi più accreditati, e i voti de' più savj negozianti.

Il commissionario che riceve delle mercanzie potrà ormai fare con sicurezza delle anticipazioni sulle medesime, qualora o le conservi ne' suoi magazzini, o col mezzo di lettera di porto o di polizza di carico comprovi la spedizione che glie n'è fatta. La legge gli assicura un giusto privilegio, ed anima e favorisce in cotal guisa il coltivatore, il negoziante, ed il consumatore. I commissionarj di trasporti per terra e per acqua, i condottieri trovano nelle sezioni II e III del medesimo titolo tutti i principj che sono loro applicabili, e i tribunali delle regole precise e universali, in luogo d' una incerta e variante giurisprudenza.

Finalmente il titolo VII, l'ultimo che per ora vi presentiamo, o signori, determina le forme ed il modo con cui le compre e vendite possono commercialmente stabilirsi e comprovarsi.

Esso toglie le passate incertezze sulla valutazione della testimonianza isolata di un agente intermedio del commercio, d'un agente di cambio o sensale; rimette alla giudiziosa autorità de' tribunali la facoltà d'investigare e discoprire la verità nelle corrispondenze e ne' libri delle parti, ed in tutti i casi, e qualunque sia la somma, anche coll' ammissione della prova testimoniale.

Or io, o signori, vi ho fatto una rapida esposizione de' principj che han guidata la redazione dell' intiero Codice; voi avete riconosciuto, che le disposizioni particolari per me analizzate sono conseguenze immediate o rimote di questi principj, dai quali procederanno pur quelle che alla vostra penetrazione verranno in seguito presentate; e la Francia avrà un altro Codice, che a guisa del Codice Napoleone potrà mostrar con orgoglio ed offrire in benefizio a' suoi vicini ed alleati.

Ella il potrà, poichè questo secondo Codice porterà, come il primo, l'impronta del genio sotto la cui ispirazione fu concepito, discusso, disteso; perchè vi si ravviserà quel bisogno dell'ordine, quel sentimento del giusto, quel rispetto delle proprietà che segnalano tutti gli atti della legislazione, del governo, o dell'amministrazione di S. M.

La riconoscenza de' Francesi non porrà in obblio che nell' auge di tanta gloria militare S. M. preparava i monumenti di una gloria assai più durevole, e sebben meno splendida, più cara forse al suo cuore. Ella non dimenticherà, che sul campo di battaglia, dove l'augusta sua testa esposta a tanti perigli dirigeva la sorte de' combattimenti e i destini dell' Europa, S. M. concepiva nel tempo stesso e progettava leggi ed istituzioni per il *Popolo grande e buono*, fiero di possedere un monarca sì grande per l'universo e sì buono pe' suoi sudditi, i quali non vogliono ormai più esaltarlo che col loro amore, nè ricompensarlo che colla loro felicità.

Discorso pronunciato al Corpo Legislativo il dì 2 agosto 1807 dal sig. Begouen *intorno al titolo VIII, libro I del Codice di Commercio.*

Signori:

Sua Maestà l'Imperatore e Re ci ha commesso di presentarvi il titolo VIII del libro primo del progetto del Codice di Commercio, intorno alla *Lettera di Cambio* ed *al Vaglia* o *Pagherò all'ordine*.

Non può pronunziarsi la parola *Lettera di Cambio*, senza tosto associarvi l'idea del commercio, senza richiamare la sua influenza sulla felicità de' popoli, e sulla prosperità, ricchezza e potenza degli stati.

Il commercio, che mercè la distribuzion del lavoro, combatte e disperde l'ozio corruttor dei costumi, che incoraggisce l'industria somministrando le materie prime alle manifatture, o la vendita procacciando de' loro prodotti; che fa prosperare l'agricoltura, animando la riproduzione colla consumazione; che ha creata la navigazione per cui si è ingrandito il mondo; che ha apportata la civilizzazione in tutte le parti del globo, e riunito e collegate l'una all' altra tutte le nazioni della terra.

Il commercio, l'importanza del quale profondamente sentita dettò all'uomo nell'istoria il più grande, all'eroe pacificator dell'Europa, queste memorabili parole, *che la pace generale è l'oggetto di tutti i suoi voti, ma ch'ei vuole la Francia arricchita dal commercio e dalle colonie;* il commercio, io dico, è debitore alla lettera di cambio de' suoi maggiori progressi e degl' immensi sviluppi che ha da alcuni secoli acquistato.

Nei tempi ancora in cui i popoli erano giunti a dare la forma di moneta ai preziosi metalli, le spese ed i pericoli del trasporto, indispensabile per soddisfare alle compere o permute fatte al di fuori, rendevano il commercio nell' interno da gravissimi ostacoli inviluppato, e riusciva pressochè impraticabile all' estero.

La lettera di cambio fu inventata.

Questo avvenimento, che nella storia del commercio segna un' epoca quasi paragona-

bile a quella della scoperta della bussola e dell'America, fece scomparire tutti gli ostacoli. La lettera di cambio ha disotterrato i capitali mobiliari, ne ha facilitato la circolazione e la disponibilità, ha creato una somma immensa di credito: il commercio allora non conobbe più altri limiti che quelli del mondo intero.

Ossia che l'Europa sia debitrice di sì bella ed utile invenzione al genio commerciale degli ebrei cacciati di Francia e rifugiatisi in Lombardia, ossia che debba essa attribuirsi ai Fiorentini espulsi dalla patria per conseguenza delle intestine lor divisioni, e ricoveratisi in Francia, questo contratto sì conciso nella sua redazione, sì energico nelle sue espressioni, sì semplice nel suo oggetto, sì fecondo di risultati occupa fra le carte di credito il primo ordine.

Perciò la lettera di cambio ha fermata l'attenzione de' più distinti giurisconsulti. Esercitarono questi la loro sagacità nell'esaminare scrupolosamente l'essenza di un tal contratto, e dall'analisi che ne fecero, trovarono in esso riuniti il contratto di mandato e il contratto di permuta o vendita.

Dalla natura di questi contratti derivano tutti i principj e tutte le regole stabilite dal legislatore intorno alla lettera di cambio.

Le principali sono:

Che quegli al di cui ordine è tratta la lettera di cambio, può trasferirne la proprietà col mezzo di una gira fatta regolarmente, senza che sia necessaria la notificazione del trasporto;

Che il traente ed i giranti sono tenuti di garantire il pagamento della lettera alla sua scadenza, ed a vicenda il possessore debbe presentarsi entro lo stesso termine di scadenza per esigerne il pagamento;

Che il presentatore il quale in mancanza di pagamento ha fatto entro l'epoca della scadenza gli atti prescritti dalla legge, può esercitare il suo regresso, cioè domandare il suo rimborso da' giranti, dal traente e dal datore d'*avallo*, se ve ne abbia, poichè tutti quelli che hanno firmata la lettera di cambio restano solidamente garanti gli uni verso gli altri, e quindi solidamente obbligati al rimborso.

Tutti i commentatori hanno pure pensato che il trasporto di danaro da un luogo all'altro fosse del carattere essenziale della lettera di cambio, cioè, che la cambiale deve pagarsi in un luogo diverso da quello d'onde fu tratta.

Il Regolamento del 1673 non aveva espressamente dichiarato questo principio; ma l'unanime opinione de' giurisconsulti servì su tal punto di norma alla giurisprudenza; e sebbene parecchie camere e tribunali di commercio, e qualche tribunal civile avessero esternato il voto di far cedere un tal principio alle viste d'utilità, di comodo e di facilitazione dell'interno commercio, all'incontro si è creduto di doverlo consacrare con una disposizion testuale; e si è riconosciuto che questo contratto, che la legge copre di una sì particolare protezione, dovesse pur essere rivestito di forme e di un carattere che eminentemente il distinguano da ogn'altro effetto commerciabile.

Ora io deggio, o signori, farvi parola di un piccol numero di cambiamenti fatti al Regolamento, cambiamenti suggeriti dall'esperienza di un secolo, e reclamati o dalla giustizia o da' bisogni del commercio; voi ravviserete in primo luogo quello che venne apportato alle disposizioni dell'articolo 16 titolo 5 del Regolamento del 1673.

Questo articolo assolveva il presentator negligente dalla perdita di azione contro di esso pronunciata dall'articolo 15, sia verso i giranti che verso il traente, e conseguentemente poneva questi ultimi in obbligo di provare in caso di negativa da parte del presentatore, che quelli su cui era tratta la cambiale, avevano provvista di fondi alla scadenza.

All'incontro dalle disposizioni degli articoli 117 e 168 del progetto di Codice risulta, che in caso di protesto fatto dal presentatore dopo la scadenza dei prescritti termini, la perdita di azione per lui incorsa è fatale e irreparabile riguardo ai giranti.

A dimostrare la giustizia di tale disposizione basta il riflettere, che se per una parte il traente contrae l'obbligo di assicurare alla scadenza la provvista de' fondi nel luogo in cui deve pagarsi la lettera, il presentatore dal canto suo incontra l'obbligo non men rigoroso di presentarsi nella stessa epoca per ricevere il suo pagamento.

Dall'unione e complesso di queste due obbligazioni nascono i diritti di tutti quelli che hanno sottoscritta la cambiale.

Se il protesto è stato fatto in tempo utile, il presentatore esercita il suo regresso contro i giranti ed il traente ne' modi e termini prefiniti.

All'opposto, se il protesto fosse ritardato, il presentatore perderebbe ogni azione e contro il traente e contro i giranti, come era stato espressamente dichiarato dall'articolo 15 del Regolamento.

Ciò malgrado, egli è però conforme alla giustizia che il presentatore abbia ognor salvo il suo regresso verso il traente, quando questi non provi che quegli su cui era tratta la lettera di cambio gli era debitore di qualche somma, o avesse avuto provvista di fondi nel tempo in cui avrebbe dovuto protestarsi la lettera.

Nulla poteva prescriversi di più giusto in favor del presentatore, perocchè il traente nel rilasciare la lettera di cambio ne ha da esso ricevuto il corrispondente valore, o si è as-

sunta l'obbligazion personale di garantirgliene il rimborso alla scadenza presso quegli sul quale era tratta la cambiale. S'egli ha mancato alla sua promessa, il presentatore non potè cagionargli verun pregiudizio ritardando il protesto, e sarebbe altronde somma ingiustizia che il traente approfittasse della perdita di azione pronunciata contro il presentatore, ed il valor della cambiale ch'egli avrebbe ricevuto senza rimborsarlo, diverrebbe dal canto suo un vero furto.

Lo stesso però non può dirsi dei giranti, e s'egli è giusto, se tale è l'espressione ed il voto della legge, che il traente sia liberato giustificando d'aver fatto provvista di fondi, ne viene di legittima e rigorosa conseguenza che anche i giranti, senza esser astretti alla medesima prova, debbano ritenersi legalmente liberati, perchè essi acquistando la cambiale ne hanno pagato il valore.

Perchè la garanzia solidale dei giranti col traente cessa dal giorno in cui il presentatore ha incorsa la perdita d'azione dalla legge comminata per non aver adempinto l'espresso obbligo che aveva di presentarsi alla scadenza.

Perchè non dee dipendere dal presentatore di peggiorar col fatto proprio la condizione dei giranti, protraendo ulteriormente la loro garanzia; protrazione che sarebbe seguita da un aumento di rischj, poichè i loro cedenti e il traente medesimo potrebbero, durante quest'intervallo, esser caduti in fallimento.

Perchè ingiusto sarebbe che il girante, dopo aver soddisfatta la lettera e adempito a tutte le sue obbligazioni, venisse indi esposto a doverla pagar di nuovo, mentre il presentatore, che è il solo negligente e colpevole, ne sortirebbe scevro ed illeso.

In fine, perchè non avvi alcuna ragione di far risorgere a danno dei giranti il titolo del presentatore già perento colla perdita d'azione contro di esso pronunciata, o di ristabilire a suo favore la solidarietà de' giranti già estinta col terminare della loro obbligazione.

Un'altra notabile disposizione della nuova legge si è l'abrogazione di ogni termine di grazia, di favore, d'uso o consuetudine locale per il pagamento delle lettere di cambio.

Il Regolamento del 1673 accordava dieci giorni al presentatore onde far il protesto per mancanza di pagamento; ma essendosi con una dichiarazione del Re attribuito al pagator della cambiale il diritto di esigere egli pure il termine dei dieci giorni per soddisfarla, n'era perciò risultata una vera e assoluta estensione del termine di scadenza espresso dalla lettera di cambio, in guisa che il presentatore non potea validamente protestarla che nell'ultimo de' giorni chiamati *di grazia*. La vera scadenza della lettera era quindi fissata a quest'ultimo giorno. Esisteva dunque una manifesta discordanza fra l'espressione del contratto, e l'intenzione de' contraenti.

Nè ciò poteva tornar di vantaggio all'uno o all'altro di essi, perciocchè il presentatore, come il pagator d'una cambiale tratta a sessanta giorni di data, sapean del pari, l'uno, che non era in obbligo di presentarla, l'altro che non era tenuto a pagarla nè poteva subirne il protesto che nel settantesimo giorno. Questa specie d'inganno od illusione nell'espressioni della lettera era quindi senza oggetto, ed erronea è l'opinione di alcuni commentatori che i pretesi dieci giorni di grazia fossero vantaggiosi per il commercio, ed egualmente favorevoli ai presentatori, al traente, ed all'accettante o debitor della lettera. Nel fatto, nulla di più insignificante ed inutile per gli uni e per gli altri.

La legge prescrive all'articolo 161 che il presentatore debba esigere il pagamento della lettera nell'istesso giorno della sua scadenza espressa; e l'articolo 162 vuole che il protesto per mancanza di pagamento debba esser fatto nel giorno seguente alla scadenza, e se tal giorno è un giorno di feria legale, nel giorno successivo.

Parecchi tribunali e camere di commercio avrebbero desiderato che si fossero accordati tre giorni per il protesto. Ma per quanto peso abbia una tale opinione, e qualunque sia la confidenza ch'ella ispira, si è creduto di dover resistere al loro voto, che parve meno il frutto della riflessione che quello dell'abitudine e dell'imperio delle parole.

Difatti abbiam or ora osservato, che illusorio diveniva il termine di grazia per fare il protesto, siccome quello che a rigor parlando restava sempre in arbitrio del trattario o pagator della lettera, e che il solo giorno in cui dovesse esser fatto il protesto era quello istesso della reale scadenza della lettera medesima. La nuova legge, che prescrive doversi fare il protesto nel giorno successivo alla scadenza, accorda adunque un giorno di più, e per conseguenza una maggiore facilitazione.

Una considerazione altronde convincente e decisiva, o che importa principalmente al commercio, si è che il giorno della scadenza e quello in cui deve eseguirsi il protesto vengano stabilmente determinati, nè possano esser variati dall'arbitrio del presentatore.

Se questi potesse a suo capriccio restringere o estendere il termine di scadenza colla facoltà di far protestare la cambiale o prima o dopo lo stesso termine, il traente e i giranti verrebbero di frequente esposti ad esser vittime della compiacenza da lui avuta nel differire il protesto, o per dir meglio, l'uso non mancherebbe di stabilir per massima di non doversi fare il protesto che nell'ultimo giorno, e si ricadrebbe per tal modo sotto l'antico sistema.

L'articolo 145 del progetto offre una disposizione essenziale sovra un punto, che il Regolamento del 1673 aveva rimesso nei ter-

mini del diritto comune, e su cui era estremamente variante la giurisprudenza dei tribunali.

Il legislatore ha creduto necessario di provvedervi.

Dichiara quest'articolo, che quegli che paga una cambiale alla sua scadenza e senz' opposizione, *si presume* validamente liberato.

Molti giudicati delle corti avean deciso diversamente, ed eran divisi d'opinione molti celebri giurisconsulti.

Pothier, Jousse ed altri partendo dal principio, che nissuno può trasmettere ad altri maggiori diritti di quelli ch' egli stesso non abbia, sostennero che non è valido il pagamento qualora non sia fatto al vero creditore, e che per conseguenza, chi pagava una cambiale sull' appoggio d'un falso titolo o di un ordine mentito non poteva esser liberato verso il vero proprietario della lettera.

Ma questi principj, ma queste regole di diritto, da cui non fia mai che si receda negli affari civili ordinarj, saranno forse applicabili al proposito nostro?

Potrà mai essere subordinata alle stesse regole la lettera di cambio, questa sorta di moneta impressa col conio del commercio, spinta nella circolazion generale, che scorre con incredibile rapidità tante cittadi e paesi, che in sì poco tempo diviene la proprietà di un sì gran numero d'individui, incogniti e per il nome e per le firme a colui ch' è in dover di pagarla o alla sua scadenza, o nel giorno, o nello stesso momento in cui gli sarà presentata?

Per l'intera e completa applicazione di cotesti principj non basterebbe esiger la prova della sincerità del titolo o dell' ultimo ordine di pagamento, ma converrebbe eziandio prescriver quella di tutte le gire rimontando d'ordine in ordine fino al primo girante.

Erigendosi in legge positiva un tal sistema, quasi impossibile riescirebbe il pagamento delle lettere di cambio, e ne sarebbe distrutta la circolazione.

Ma siccome non può dall' altra parte dissimularsi, che una disposizione la quale dichiarasse senza limitazione liberato validamente chi senza opposizione paga una lettera di cambio alla sua scadenza, verrebbe altresì accompagnata da inconvenienti; che una somigliante disposizione dispensar potrebbe il pagator della cambiale da qualunque precauzione; che assimilerebbe in certo modo la lettera di cambio ad ogn' altro effetto negoziabile; che potrebbe suscitar motivi d' inammissibilità contro il vero proprietario, insuperabili eziandio ne' casi di collusione tra il presentatore ed il pagator della lettera, o di una eccessiva negligenza prossima al dolo ed alla collusione; per queste considerazioni la legge ha voluto soltanto dichiarare, che il pagator della cambiale *si presume* validamente liberato. La presunzione legale militerà quindi in suo favore, ed all' attore incomberà la prova dei fatti de' quali pretendesse incolparlo, e renderlo risponsabile del pagamento. I tribunali faranno giustizia.

Il progetto di Codice non si diparte dal Regolamento del 1673, sul proposito del ricambio e dei conti di ritorno.

Il principio del Regolamento era intieramente sviluppato dall' articolo 5 del titolo VI così concepito.

« Venendo protestata la lettera di cambio » non sarà dovuto ricambio dal traente, che » per il luogo in cui egli avrà rimessa la cam» biale, e non per gli altri luoghi in cui la » medesima fosse stata negoziata; salva al » presentatore l' azione contro i giranti, se» condo il rispettivo loro ordine, pel paga» mento del ricambio dei luoghi in cui essi avranno negoziata la lettera. »

Questo principio non ha sofferto alterazione dal progetto di legge, ed ha ricevuto soltanto uno sviluppo maggiore dagli articoli 179, 180, 181, 182 e 183.

Rigorosamente si avrebbe potuto considerare, che il traente col rimettere nella circolazione del commercio una lettera ad ordine o cambiale, si presume aver egli realmente accordata una facoltà indefinita di negoziarla in qualunque luogo; che i ricambj non sono occasionati se non da una sua mancanza all' obbligo di far la provvista de' fondi alla scadenza; e che per conseguenza sopra lui solo dovrebbe ricadere il peso di tutti i ricambj accumulati.

Ma se, ben ponderata ogni cosa, poteva riconoscersi giusta una tale misura, troppo severa però ci parve questa giustizia; e siccome ciascun girante ha ricavato un utile reale dalla facoltà di negoziare la lettera in ogni luogo di suo piacimento, così più provvida ci è sembrata, più moderata e più equa la disposizione adottata, la quale è altronde conforme all' uso più generale del commercio di Europa, ed all' antico nostro Regolamento.

A fianco della lettera di cambio, e parallela dirò così alla medesima, cammina e circola un'altra specie di effetto commerciale, di cui l' uso si è moltiplicato ed esteso segnatamente dopo l' epoca del 1673; voglio dire dei *Vaglia* o *Pagherò all' ordine*.

Il principal carattere di differenza fra questi due effetti si è, che la lettera di cambio non può esser tratta che da un luogo sopra un altro, dove all' incontro il vaglia o pagherò all' ordine è pagabile d'ordinario nel luogo medesimo in cui è stato rilasciato; cosicchè non vi è per il vaglia, come per la lettera di cambio, rimessa di danaro di piazza in piazza. Questa differenza per altro viene in certo modo a svanire in alcune circostanze,

quando cioè il vaglia si dichiara pagabile in un domicilio estero, in luogo della residenza di colui che lo ha emesso.

Nel resto il vaglia, come la lettera di cambio, circola nel commercio per mezzo della gira; questa ne trasferisce egualmente la proprietà senza formalità alcuna, e senza notificazion della cessione; coloro che lo firmano sono obbligati in solido gli uni verso gli altri, come quelli che sottoscrivono una cambiale; il presentatore è vincolato agli stessi doveri ed obbligazioni, e sottoposto alle pene medesime; in mancanza di pagamento, egli avrà pure il diritto di prendere del danaro a ricambio sulla piazza, e di esercitare di girante in girante la rivalsa sul luoghi in cui è stato negoziato il vaglia.

Tali sono le disposizioni dell' articolo 187 sez. II.

Queste disposizioni sono una seqnela necessaria dell' indole e delle funzioni di somiglianti effetti, divenuti di cotant' uso nelle operazioni commerciali, e che unitamente alle cambiali si diffondono per tutti i rami del commercio, mentre provvedono a tutti i suoi bisogni ed occorrenze.

Per ultimo, o signori, il Regolamento all' articolo 21 tit. *delle Lettere e Biglietti* aveva fissata a cinque anni la prescrizione delle azioni relative alle lettere di cambio, senza far menzione del vaglia o semplice biglietto a ordine, il che ne rimetteva la prescrizione ne' termini del diritto comune, cioè ad anni trenta.

Ma si è considerato che la rapidità del corso degli affari commerciali, considerazione che indusse certamente il legislatore del 1637 a ristringere ad anni cinque la prescrizione in materia di cambiali, giustificava la convenienza e l' utilità della stessa disposizione anche riguardo al vaglia o biglietto ad ordine. Ella è una giusta conseguenza della rassomiglianza delle funzioni e dell' uso cui servono queste due specie di effetti commerciali.

Tali, o signori, sono i motivi del progetto di legge che viene a voi sottomesso; e noi vogliam lusingarci che saranno sufficienti per ottenergli i vostri suffragi, e suggellarlo colla vostra approvazione.

Discorso pronunciato al corpo legislativo il dì 8 settembre 1807 dal sig. Begouen *intorno ai primi otto Titoli del libro VIII inclusivamente del libro II del Codice di Commercio.*

Signori:

Per ordine di Sua Maestà l'Imperatore e Re vi presentiamo il secondo libro del Codice di Commercio.

Abbraccia questo libro tutte le marittime transazioni, e sottentra in questa parte al Regolamento del 1681.

Annunziandovi, o signori, che noi separammo da questo bel Regolamento tutto ciò ch' è di pertinenza dell' amministrazione della polizia e del diritto pubblico, e che credemmo non dovere far parte del Codice di Commercio marittimo; che nel resto lasciammo intatti i principj tutti consacrati dal Regolamento in materia di convenzioni marittime; che nullaltro noi ci permettemmo fuorchè un piccol numero di cangiamenti, o giustificati da quei medesimi che nel lasso d' un secolo già si sono introdotti nel commercio e nella navigazione, o reclamati dalla più evidente giustizia: egli è, credo io, annunziarvi che l' amor dell' ordine, il rispetto dovuto alla saggezza de' nostri antenati, ed una giusta circospezione furono scorta al nostro lavoro, e che quella confidenza, con cui sottomettiamo al vostro esame l' attual progetto di legge, ci viene ispirata dall' ammirazion nostra per il Regolamento medesimo che ci serve d' appoggio.

Eredi, se così possiam dire, di un tanto deposito di lumi e di cognizioni, abbiam creduto che classificandone le disposizioni con metodo facile e regolare, sviluppandole da ogni incertezza e oscurità, adattandole viepiù, s' è possibile, alla capacità d' ogni uomo di buona fede e di retto senso, gli era rendere un segnalato servigio alla navigazione ed al commercio, comunicare alla legislazione che ne regge gl' interessi, una nuova forza e sicurezza colla stessa sua semplicità, e compier le viste quanto estese, altrettanto profonde dell' Imperatore.

Quanti secoli sono trascorsi prima d' avere raccolti sì ricchi materiali, prima d' esser giunti a sì felici risultati! E qual offre imponente spettacolo il corso progressivo della marittima legislazione!

Il coraggio, il bisogno, la povertà, lo stesso amor del saccheggio e della depredazione inventarono la navigazione presso gli antichi. Ma questa sorgente si è ora depurata, ed alle rapine succedettero utili comunicazioni, ed un commercio regolare, fondato sopra una reciproca fede.

I Fenicj compaiono tra i primi su questa gran scena, fra tutte le nazioni si distinguono per le loro corse marittime, per l' estensione delle loro imprese, per la grandezza e potenza delle colonie da essi fondate.

In tempi in cui l' Oceano non ancor esisteva per il commercio, i bastimenti di Tiro coprivano il Mediterraneo, le sue leggi marittime si trapiantarono a Rodi ed a Cartagine.

Sotto il nome di leggi Rodie, i Romani ammirandone la sapienza le adottarono.

A quell' epoca esse dier norma al mondo commerciante; ma la invasione de' Barbari e la conseguente distruzione del Romano impero

Digitized by Google

lo fece, per dir così, scomparire, e cadere nella più profonda dimenticanza.

Sol verso il duodecimo secolo ricomparve in Europa l'alba di una marittima legislazione.

Nacque allora il *Consolato del Mare*, cui le commercianti nazioni tosto affrettaronsi di adottare.

In un'epoca a noi più vicina Wisbury, Bruxelles, Lubecca, Amsterdam, Anversa vanno fastose de' lor marittimi regolamenti; la Guienna rivendica i *Giudicati d' Oleron*; o Roano, questa capitale industriosa della fertil Neustria, cita con orgoglio il *Guidone del Mare*.

In queste ricche e feconde sorgenti attinsero i redattori del Regolamento del 1681 que' principj d' equità e di sapienza, che caratterizzano le lor opere; e grande sventura è certamente che sieno andati dispersi i processi verbali di una legge sì bella, da' quali noi pure avremmo potuto ricavare utili materiali e luminose notizie.

Avrebbero essi contribuito ai soccorsi che ci hanno procacciato e le osservazioni dei dotti giurisconsulti che commentarono il Regolamento, e il prezioso lavoro de' primi commissarj cui, son pochi anni, fu dato dal governo l'incarico di preparare il Codice di Commercio, incarico che hanno sì degnamente adempiuto.

Che che ne sia, basta dire, o signori, che il Regolamento del 1681 fu quasi sempre la nostra guida, perchè sia giustificato in gran parte il progetto che vi è sottoposto.

Gli otto primi titoli ch' oggi noi vi apportiamo, vi convinceranno della verità di quest' asserzione.

I nuovi articoli tendenti a determinare e regolare i diritti o i doveri de' proprietarj de' bastimenti, i privilegi de' creditori, le obbligazioni e le funzioni del capitano, la sorte degli equipaggi, sono, a riserva di pochissime eccezioni, in perfetta armonia colle antiche disposizioni.

Trovammo nondimeno necessarie alcune addizioni, ed anche qualche modificazione.

Giudicammo, per esempio, opportuno di determinare con maggior dettaglio l' ordine dei privilegi, come si credette indispensabile il prescrivere delle cautele, che il legislatore del 1681 avea trascurate, all' oggetto di comprovare l' esistenza e la legittimità de' crediti privilegiati; e ciò era tantopiù essenziale, in quanto che tali crediti possono talora assorbire il pegno comune dei creditori ordinarj: ecco lo scopo dei nove paragrafi dell' art. 192.

Il Regolamento prescriveva, che gli interessati nel bastimento di cui si fosse sequestrata una porzione al momento in cui era pronto a far vela, non potessero porlo in viaggio se non prestando cauzione fino alla concorrenza del prezzo di stima della porzion sequestrata. Erano essi bensì autorizzati a far *assicurare* questa porzione, e contrarre imprestito a cambio marittimo onde pagar il premio dell' assicurazione; ma non potevano rimborsarsi del contratto prestito che sul solo profitto del ritorno.

Quindi l' obbligo della cauzione imposta ai comproprietarj del bastimento per garantir il valore della porzion sequestrata, parve visibilmente onerosa e poco conforme alla giustizia.

Il creditor sequestrante non poteva esiger maggiori diritti di quelli che al suo debitore appartenevano; questi non poteva avere co' suoi comproprietarj che de' conti da liquidare; giammai poteva da essi pretender cauzione della sua porzione nel bastimento; giammai sottrarla, fin che durava la comunione, agli eventi e pericoli della navigazione, se non mediante un' assicurazione estranea del tutto agli altri comproprietarj.

Come dunque il creditore che sottentra in suo luogo, poteva esser ammesso a rigettare su questi comproprietarj i pericoli della navigazione, dietro la semplice autorizzazione di farsi assicurare per loro conto?

Egli è certo difatti, che secondo il testo e lo spirito del Regolamento, tale assicurazione doveva esser fatta per conto dei comproprietarj, mentre questi eran tenuti di dar cauzione sino alla concorrenza della porzione sequestrata.

Egli è altresì evidente, che il rimborso del costo o premio d' assicurazione, delegato a favor de' comproprietarj sul *profitto del ritorno*, poteva riuscire spesse volte illusorio, potendo non di rado avvenire, che non vi abbia nè ritorno, nè profitto.

Voleva adunque la giustizia, che si permettesse al comproprietarj di porre in viaggio il bastimento, di cui si fosse sequestrata una parte nel momento ch' era pronto a far vela, coll' obbligo di render conto della porzion medesima al creditor sequestrante, e quindi di prestar cauzione.

Ma nel trattare di questo argomento, risultati di maggiore importanza ci attendevano.

Noi dovemmo esaminare, s' era dell' interesse generale della navigazione e della cosa pubblica l' autorizzare il sequestro d' una nave nell' istante in cui trovasi pronta a far vela, se l' interesse di un solo, di quegli cioè che trascurò sino a questo punto di spiegar le sue pretese o i suoi diritti, poteva incagliar le speculazioni de' caricatori, compromettere le lor fortune, frustrar le speranze de' suoi comproprietarj, render vana fors' anche la più ben calcolata impresa: e noi giungemmo ad una soluzion negativa, e riconoscemmo doversi preservar da sequestro il bastimento pronto a far vela, e la legislazione di varie commercianti nazioni correva pure in appoggio della nostra opinione e della relativa disposizione stabilita dall' articolo 215.

L'attività della navigazione, l'interesse dei terzi, il favor del commercio giustificano agli occhi nostri il temporaneo e leggier sagrifizio del diritto talora incerto di un creditor negligente.

Una sola eccezione ci parve giusta, e fu pronunciata. Essa riguarda i debiti contratti pel viaggio del bastimento. Dove supporsi che senza questi debiti il bastimento non avrebbe potuto mettersi in istato di veleggiare; bisogna dunque pagarli, od anche in questo caso una cauzione può nelle disposizioni del progetto garantire dal sequestro e conciliar tutti gl'interessi.

I doveri e le funzioni del capitano hanno pure richiamata tutta l'attenzione e la vigilanza della legge: e quanto non sono importanti queste funzioni, e sacri questi doveri!

Il capitano è il mandatario de' padroni del bastimento; fuori degli avvenimenti di forza maggiore, egli è risponsabile verso i caricatori delle mercanzie state caricate sul bastimento; è risponsabile dell'equipaggio verso lo stato; nel viaggio marittimo è quasi solo incaricato di tutti questi interessi; sotto questi rapporti acquistan pregio le sue funzioni, mentre si accresce la sua risponsabilità. Perciò si riconobbe, o signori, la giustizia di renderlo garante d'ogni colpa anche leggiere commessa nell'esercizio delle suo funzioni: Tale infatti è la disposizione dell'articolo 221, la quale unita a qualche favorevole modificazione, coincide altrondo colle regole generali relative alle obbligazioni d'ogni procuratore stipendiato.

Passando a parlare de' marinari, voi vedrete certamente con interesse, o signori, che l'articolo 252 ha migliorata la loro sorte nel caso in cui essendo arruolati a mese per un viaggio determinato, il viaggio già incominciato venga interrotto per fatto de' proprietarj o del capitano.

Il Regolamento del 1681 titolo dell'*Arruolamenta, art.* 3, conteneva su tal proposito disposizioni fra loro discordi, e tali che il marinaio arruolato a mese veniva talora esposto a conseguir minori salarj quando l'interruzione accadeva dopo incominciato il via ggio che quando aveva luogo prima del viaggio.

Il paragrafo 4 dell'articolo 252 del progetto toglie una simile contraddizione, o cancella il torto fatto a' marinari. Essi conseguiranno la metà dei loro salarj per resto della durata presunta del viaggio, e le spese inoltre del ritorno alle loro case. Questa disposizione concilia quanto prescrive in loro favore l'umanità e la giustizia, coi giusti riguardi dovuti all'interesse dei proprietarj de' bastimenti, che non può in simili casi andar disgiunto dall'interesse medesimo della navigazione.

L'addizione fatta all'articolo 298 del progetto offre il soggetto di qualche esame.

Suppone questo articolo che il capitano sia stato costretto di vendere delle mercanzie onde provvedere ai bisogni indispensabili del bastimento, e prescrivo che, *se il bastimento si perde, il capitano terrà conto delle mercanzie secondo il prezzo al quale egli le avrà vendute, ritenendo il nolo dichiarato dalle polizze di carico.*

Il Regolamento nulla aveva disposto per il caso della perdita del bastimento. I commentatori professavano una dottrina contradittoria: nelle merci vendute prima della perdita e per provvedere ai bisogni del bastimento, gli uni riconoscevano il soggetto forzato di un contratto di cambio marittimo, e ne ricusavano il pagamento; gli altri accordavano un tal pagamento, riguardando come salvate le mercanzie, mentre queste si eran vendute pria che il bastimento sofferto avesse alcun sinistro evento. Convenne su tal punto determinarsi. Parve giusto il riflesso, che le merci vendute per sovvenire ai bisogni del bastimento costituivano un titolo di credito a favore del loro proprietario; che il pericolo di queste merci era cessato: che il capitano e i proprietarj del bastimento incaricati di provvedere a' suoi bisogni avean contratto un debito personale, convertendo le mercanzie nell'adempimento di un loro dovere personale; che in simil circostanza non potrebbe presumersi nè supporsi un contratto di cambio marittimo, attesa la sua specialità; che sarebbe una stravaganza il considerare come perdute le mercanzie vendute prima della perdita del bastimento, mentr'esse avrebber potuto salvarsi nella circostanza medesima del naufragio; che finalmente, se il capitano non dovesse rimborsare il valor delle vendute merci al proprietario di esse, vorrebbe questi ingiustamente spogliato senza poter esercitare verun regresso contro i suoi assicuratori, i quali non sarebbero tenuti al rimborso, poichè al tempo del naufragio niun oggetto di pericolo vi sarebbe stato a bordo del bastimento.

Questi riflessi han dettato la disposizione espressa nel secondo paragrafo dell'art. 298.

Sostituendo negli articoli 306, 307, e 308 il deposito delle merci in terza mano, ed il privilegio del capitano sulle medesime pel pagamento del suo nolo, alla facoltà di sequestrarle e pignorarle attribuita dal Regolamento, noi adottammo una misura che sembra più consentanea alle forme conciliatrici del commercio.

Codesta misura tende a conservare gl'interessi del capitano, che ha il diritto d'essere soddisfatto del nolo prima di spogliarsi irrevocabilmente del suo pegno; e provvede nel tempo stesso alla sicurezza di quello cui sono le mercanzie indirizzate, e che prima di pagare il nolo, ha diritto di riconoscere dal canto suo lo stato delle mercanzie da consegnarsegli.

Questi sono, o signori, i cambiamenti

principali fatti al Regolamento del 1681 cogli otto primi titoli della legge attuale.

Le modificazioni di minor importanza, le trasposizioni, e le differenze di semplice redazione si giustificano da per sè stesse, e la loro utilità, benchè meramente secondaria, non isfuggirà alla vostra sapienza.

Adottando un tal progetto, voi seconderete le viste paterne e le benefiche intenzioni dell' Eroe che gode d' intrecciare all' ulivo della pace, gli allori colti in guerra, e che *per la sola prosperità de' suoi popoli e per quella del commercio* imprende a rigenerare tutta la commerciale legislazione, ed a combatter per la libertà de' mari.

Discorso pronunciato al Corpo Legislativo il dì 8 settembre 1807 dal sig. Corvetto *intorno ai Titoli IX e X, libro II del Codice di Commercio.*

Signori:

I contratti di cambio marittimo, e le assicurazioni formano il soggetto de' titoli 9 e 10 del libro che viene a voi sottoposto.

Questi contratti sotto molti rapporti si rassomigliano.

Nell' uno, dice un illustre scrittore, *i rischi marittimi sono sopportati dal sovventore; nell' altro, dall' assicuratore.*

Nell' uno, il cambio nautico è il prezzo del pericolo; nell' altro, il premio d' assicurazione costituisce il prezzo de' rischi marittimi

La misura di un tal peso e di un tal premio è più o men alta, secondo la natura dei pericoli.

Quest' analogia fra i due contratti influisce sulla loro essenza. Ne' loro effetti son essi regolati dai medesimi principj; nè l' uno nè l' altro potrebbero essere mezzi di acquistare; hanno ambidue per base un pericolo reale; non hanno per oggetto che di liberare il debitore a cambio marittimo dalla restituzione della somma imprestata, e d' indennizzare l' assicurato di una perdita intrinseca e reale in caso di cattivo evento: contribuiscono per ciò, benchè in proporzione assai diversa, alla prosperità del commercio marittimo.

Colla scorta di questi principj voi giugnerete a calcolare, o signori, e ad apprezzare il progetto risguardante i due contratti che ci occupano. Quivi pure il Regolamento del 1681 diresse e rischiarò i nostri travagli; e la cura nostra or limiteremo ad indicarvi i casi rarissimi, in cui ci parve necessario di supplirne o modificarne le disposizioni.

Scorrendo rapidamente una materia, i principj della quale sono stati sviluppati da tanti dotti giureconsulti, e da tanti commercianti illuminati, me felice se potrò con la brevità conciliarela necessaria chiarezza e precisione.

L' articolo 311 determina le formalità a cui debbono i contratti di cambio marittimo assoggettarsi tanto in Francia che nell' estero: importava di supplire in questa parte al silenzio del Regolamento.

Essendo privilegiato il contratto di cambio marittimo, l' esistenza ed il termine del medesimo voglion essere comprovati in modo di non esporre gli ordinarj creditori a divenir le vittime d' una collusiva supposizione; con l' iscrizione del contratto ne' registri della cancelleria del tribunale di commercio in Francia, ed in paese estero coll' intervento del magistrato del luogo, si verrà ad ottenere uno scopo così giusto e salutare. Egli è questo un altro supplemento introdotto dall' articolo 312. La pratica anteriore prevenne anche su tal proposito la disposizion della legge, e l' interesse del commercio ed il voto de' più illuminati scrittori ne riclamavano l'adozione.

Ma è necessario per quest' effetto, che il contratto di cambio marittimo, sia fatto *ad ordine*; senza di che l' acquirente non sarebbe che un puro cessionario, e diverrebbe risponsabile di tutte le eccezioni che potevano opporsi al suo cedente.

Si è qui agitata un' importantissima questione. La gira produce un' azione di garanzia; il girante che garantisce il contratto o biglietto di cambio marittimo sarà egli risponsabile ancora del profitto marittimo? L' obbligazione del girante è indefinita; il profitto marittimo non costituisce che l' accessorio della somma prestata; la garanzia deve quindi estendersi anche sul profitto marittimo.

Noi non abbiamo adottata questa opinione. Non si contende che la gira si risolva in una vera fidejussione, e faccia luogo all' azione di garanzia; ma qui trattasi di esaminare, fino a qual segno abbia ad estendersi siffatta garanzia. Or, questa debb' essere limitata alla somma che si riceve; il sovventore a cambio marittimo ha girato il suo biglietto, vale a dire, ne ha fatto il trasporto per una somma uguale a quella sovvenuta da lui medesimo, e espressa nel testo del biglietto. È giusto, è nell' ordine e natura delle cose ch' egli presti garanzia sino a questa somma; ma perchè sarà egli obbligato a prestarla per una somma maggiore? Quale indennità gli verrà accordata per questa nuova garanzia? Garante per la somma da lui ricevuta, ei lo diverrebbe pure, e senza motivo, del 25 o 30 per 100 di profitto marittimo, che più non gli è devoluto. L' equità e la giustizia rifuggono da questa idea.

Ma adottando tale opinione, credemmo conveniente di lasciare alle parti la facoltà di una convenzione contraria; perocchè egli è bene a presumersi che il girante, correndo maggiori rischj, non mancherà di stipulare in suo favore un' indennità proporzionata all' estension convenzionale della sua garanzia.

L' articolo 3 del Regolamento vietava *di prender danaro a cambio marittimo sul corpo e*

chiglia del bastimento, o *sulle mercanzie del suo carico per una somma maggiore del loro valore, sotto pena, in caso di frode, d' essere costretto al pagamento delle somme intiere; non ostante la perdita o la presa del bastimento.*

Era incompleta la redazione di questo articolo, poichè non v'era ragione di non applicare anche al caso della perdita o preda delle mercanzie la disposizion concernente la perdita o preda del bastimento. Ell'era equivoca, perchè dalla sola opinion de' commentatori si giudicava, se *le somme intiere* comprendessero o no *i profitti marittimi*. Ella non conciliava gl'interessi del sovventore, mentre in caso di frode, facilmente se ne sarebbe fatto derivare la nullità del contratto.

Queste considerazioni ci hanno portato ad una redazione a nostro credere più esatta. L'articolo 316 del progetto sanziona la nullità del contratto, *qualunque sia l' oggetto* a cui l' imprestito è obbligato; ma questa nullità non può essere dichiarata che *sopra domanda* del sovventore.

La generica espressione degli oggetti ai quali è obbligato il prestito abbraccia, secondo la differenza dei casi, o la totalità o parte del bastimento o delle mercanzie. Il contratto dichiarato nullo non ha potuto produrre effetto alcuno, nè in conseguenza verun profitto marittimo. L'azione accordata al sovventore è una sequela naturale de' principj applicabili a questa specie di contratto, ed una nuova garanzia de' suoi veraci interessi. Difatti trattandosi di frode, non del contraente fraudolento ma del solo sovventore, potrebbe essa allegarsi, coll'obbligo di provarla; e se il sovventore preferisce di non promuovere una tale azione, di cui potrebb' essere difficile la procedura ed incerto il risultato, come e con qual ragione contrastargliene la facoltà? Nella contraria supposizione ei verrebbe senz' eccezione condannato alle incertezze di una lite che potrebbe in danno suo convertirsi, e sotto l' apparente favor della legge vedrebbesi talora gravemente compromesso o rovinato ne' suoi interessi.

Vero è bensì che il sovventore non riclamando la nullità d' un contratto fraudolento, potrebbe, nel caso dell' arrivo del bastimento o delle merci, riscuoter le somme prestate o il profitto marittimo, comunque non avesse corso un rischio proporzionato dal canto suo; ma questo favore viene per una parte accordato al sovventore per le cose dette di sopra, ed è ben dovuta per l'altra una tale punizione al sovvenuto che trovasi in frode. Quest' ultimo ripete anzi un vantaggio da tal sorta di transazione, poichè sfugge col pagamento l' ignominia d' una lite ed il pericolo d' una condanna penale.

La spiegazione da me data all' articolo 316 m' impone il dovere di giustificar le disposizioni dell' articolo 318, che senza riguardo alla domanda del sovventore ristabilisce la pena di nullità, ogniqualvolta il prestito sia stato assicurato sovra alcuno degli oggetti proibiti dalla legge.

Sensibile è la differenza fra i due casi. Il sovvenuto è il solo colpevole nel caso dell'articolo 316. Quivi all' incontro il sovventore è di lui complice, mentre o l' uno o l' altro conoscevano la disposizion proibitiva della legge.

Per verità il solo sovventore è punito in questo caso, perocchè non ritrae alcun interesse dal danaro sovvenuto, mentre intanto il debitore lo ha converso in suo utile. Ma il mezzo più sicuro di prevenire i prestiti proibiti è quello appunto di punire i sovventori; nè più imprestiti si troveranno, ogni qualvolta imprestando non vi sarà che occasione di perdere.

L' articolo 319 generalizza la proibizione parziale del Regolamento pe' prestiti a cambio marittimo su gli stipendj de' marinari. Siami permesso l' entrare in qualche dettaglio.

Si comprende, dicono i commentatori del Regolamento, *di quale pericolosa influenza sarebbe il permettere a' marinari di prendere a prestito sui loro stipendj, poichè il guadagno del loro stipendio gl' impegna, quanto il timor della morte, alla conservazione del bastimento.* Or non sarebbe forse inconseguente l' indebolir questo motivo, diminuendo quasi della metà, come permettevalo il Regolamento, l' interesse del marinaio alla conservazione del bastimento?

Ma conviene consultare l' esperienza, ed ascendere a certi principj.

I contratti di cambio marittimo sono certamente necessarj; ma in generale essi sono onerosi. Il profitto marittimo che vi si stipula, oltrepassa non solo ogni ordinario interesse, ma ancora ogni premio di assicurazione, e sebbene possa esser giusto un tal interesse, non riesce però meno oppressivo e funesto a chi prende a cambio marittimo, qualora egli non abbia in vista una speculazione bastantemente lucrativa e grandiosa per fargli sperare un beneficio straordinario. Ora, è forza il confessare che un semplice marinaio giammai può trovarsi in simil caso; e quando anche realmente vi si trovasse, qual somma potrebbe mai ritrarre il marinaio da un prestito a cambio marittimo, non avente per base che alcuna cosa anche di meno della metà de' piccioli suoi stipendj? Ei soggiacerebbe a tutti gl' inconvenienti d' un imprestito oneroso, senza poterne giammai risentire i vantaggi.

Ma v'è ancor di più: l' articolo 4 del regolamento proibisce i prestiti a cambio marittimo *sul nolo da farsi del bastimento;* e penetrando nello spirito generale di questa bell' opera, noi iscorgiamo che i redattori della medesima hanno dovunque richiesto un

Digitized by Google

rischio realmente esistente come base del contratto di cambio marittimo o dell'assicurazione. Di qui nasce la riduzione ed anche l'annullamento di questi contratti in caso di frode, tuttavolta che il rischio fosse stato calcolato oltre la sua realità; di qui la proibizione di prestare sovra profitti sperabili; di qui l'obbligo imposto a chi riceve a cambio ed all'assicurato di provar la esistenza di un rischio proporzionato all'imprestito od all'assicurazione.

Quindi ne siegue, che ogn'imprestito o assicurazione che non avesse per oggetto un rischio verace, si risolverebbe in sostanza in una semplice scommessa. Il sovvenitore e l'assicuratore farebbero scommessa che il bastimento arriverà a buon porto; il sovvenuto e l'assicurato scommetterebbero il contrario. Con tal sistema tutto cadrebbe in disordine. In veco d'interessare i cittadini alla navigazion felice d'un bastimento, si aprirebbe l'adito al conflitto d'interessi contraddittorj; l'assicurato avrebbe tutto a guadagnare della perdita del bastimento; corrispondendo un debil premio, ei riscuoterebbe tutto l'importo dell'assicurazione; e chi riceve a cambio marittimo verrebbe, in caso di perdita, a sottrarsi perfino dal pagamento d'ogni premio. È facile il sentire gl'inconvenienti di un simile sistema; e se qualche esempio potesse anco allegarsi in favor del medesimo, noi non esiteremmo a rispondere, che non in Francia, nè in un soggetto di sì grave importanza vorrà la legislazione naturalizzare il furore del giuoco e la immoralità delle scommesse.

Or non rimane che di applicare questi principj all'oggetto che ci trattiene. Lo stipendio del marinaio dipende dall'arrivo del bastimento e dalla durata del servizio; non è quindi che un lucro sperato; esso non esiste, non ha esistito, non costituisce un vero rischio al tempo del contratto, ed è anche impossibile il prevedere fino a qual segno potrà verificarsi in progresso.

Niuna differenza vuol farsi in tal caso fra il nolo futuro del bastimento ed il salario sperabile dal marinaio; e se era precetto dello stesso Regolamento, che il *nolo da farsi* non desse mai soggetto di prestito a cambio marittimo, come potrem noi rifiutarci all'esatta conseguenza di un principio generalmente riconosciuto, allorchè trattasi di applicarlo con assai più di ragione agli stipendj de' marinaj, l'interesse de' quali non saprebb' essere abbastanza vincolato alla conservazione del bastimento?

Un'altra interessante osservazione ci offre l'articolo 331 ed ultimo del titolo riguardante i contratti di cambio marittimo.

Essendovi cambio marittimo ed assicurazione sullo stesso bastimento o sul medesimo carico, l'articolo 331 stabilisce tra il sovvenitore e l'assicuratore una concorrenza sul prodotto degli effetti salvati dal naufragio, ed accorda anzi alcun vantaggio a quest'ultimo, dove il Regolamento attribuiva invece un privilegio al sovvenitore a cambio marittimo.

Giova osservare, che all'epoca del Regolamento del 1681 il contratto di cambio marittimo era assai più esteso e molto più utile che non lo è a' giorni nostri. Essendosi migliorato dopo quell'epoca il sistema delle assicurazioni, cambiarono interamente i rapporti del commercio marittimo. Sarebbe presentemente impossibile di far prosperare un gran commercio senz'assicurazioni, come impossibile sarebbe di farlo lungamente sussistere coi soli contratti di cambio marittimo. È dunque cessata la ragione della preferenza già accordata a quest'ultima specie di contratto, e fu quindi forza il ritornare per una via quasi opposta a quel medesimo sistema di equità che il Regolamento avea introdotto in tempi e sotto rapporti assai diversi.

Ma eccomi giunto, o signori, al contratto di assicurazione, ed io tocco ormai quasi la meta delle osservazioni che dovevansi per me a voi sottoporre.

Egli è dulce il riposare per un istante la stanca mente sovra questo bel contratto, frutto prezioso del genio, e primo garante del marittimo commercio.

Gl'incerti eventi della navigazione inceppavano un tal commercio. Comparve il sistema delle assicurazioni, che ha consultato le stagioni, che ha spinto i suoi sguardi sul mare, che ha interrogato questo terribile elemento, che ne ha giudicata e bilanciata la incostanza, che ne ha presentite le burrasche, che ha spiata la politica, che ha riconosciuti i porti e le coste dei due mondi, che ogni cosa ha sottomesso a dotti calcoli e a teorie approssimative, che ha detto al negoziante industrioso ed all'intrepido navigatore: sì, vi sono dei disastri su cui l'umanità non ha che a gemere; ma quanto a voi ed alla vostra fortuna, andate, superate i mari, spiegate la vostra attività e l'industria vostra: io mi addosso i vostri pericoli. Allora, se è permesso il dirlo, o signori, le quattro parti del mondo si sono ravvicinate.

Tale è il contratto d'assicurazione. Delineandone le disposizioni, con quanto piacere non ci siam noi circoscritti al bel sistema del Regolamento! Sotto questo rapporto, esso forma quasi il comun diritto delle nazioni.

Poche modificazioni ci parvero necessarie, nè io vi accennerò che le più importanti.

Coll'art. 332 abbiam prescritta l'indicazione del giorno in cui viene acconsentito e firmato il contratto di assicurazione, come pure la dichiarazione se prima o dopo il mezzo giorno è stato sottoscritto: nuovo sono queste disposizioni, ma pur non meno indispensabili.

Generalmente sentita è la utilità di esprimer la data del contratto. Le assicurazioni le quali abbracciando tutto il rischio del basti-

mento o del carico, sono anche anteriori a quelle che pel medesimo rischio potrebbero successivamente farsi, inutil rendono l'effetto di queste ultime. Sarebbe anzi necessario il determinare l'epoca del contratto, il punto fisso, l'ora istessa di quest'epoca, all'oggetto di provvedere per il caso in cui potrebb'esservi presunzione della notizia dell'arrivo o della perdita del bastimento al tempo dell'assicurazione, e in generale per regolare i diritti di tutti i creditori che potessero aver interesse sia nel bastimento, sia negli oggetti assicurati.

Questo ragionamento ci avrebbe indotto ad impor l'obbligo dell'indicazione dell'ora precisa in cui verrebbe stipulato il contratto. Ma la stretta severità dei principj dovette qui piegare e transigere colle forme piane e facili del commercio. Non si potrebbe esigere nella pratica una precision maggiore di quella da noi richiesta.

Nell'articolo 334 abbiam dichiarato, che l'assicurazione può avere per oggetto qualunque cosa o valore suscettibile di stima in danaro e sottoposto ai rischi della navigazione.

Codesta disposizione in tal modo espressa ci parve meglio corrispondente allo spirito degli articoli 9 e 10 del Regolamento, i quali permettevano l'assicurazione della libertà degli uomini, e quella vietavano della loro vita. La libertà difatti è bensì suscettibile di stima in danaro; ma non può esserlo in verun modo la vita dell'uomo. Un'eccezione per altro a questo secondo principio noi la troviamo negli schiavi della Guinea, la vita de' quali è apprezzabile in danaro, benchè essi pure sien uomini: e l'applicazione che venne lor fatta della romana giurisprudenza non è spinta all'eccesso di negar loro quest'ultima qualità. Vietando in generale le assicurazioni sopra la vita degli uomini, il Regolamento o sembrava presupporre che i negri nol fossero, o autorizzare le assicurazioni sulla lor vita. La dichiarazione del progetto toglie ogni equivoco.

L'art. 348 è puro meritevole, o signori, di fermare la vostra attenzione. *Qualunque reticenza*, dic'egli, *qualunque falsa dichiarazione per parte dell'assicurato, qualunque differenza fra il contratto di assicurazione e la polizza di carico, che diminuissero l'idea del rischio o ne cangiassero il soggetto, rendono nulla l'assicurazione.*

L'assicurazione è nulla anche nel caso in cui la reticenza, e la falsa dichiarazione, o la differenza non avessero influito sul danno o sulla perdita dell'oggetto assicurato.

Questa disposizione, comunque nuova, non è tanto un'ampliazione fatta al Regolamento, quanto una ricapitolazione de' principj che eransi già in esso consacrati. La sperienza intanto ha dimostrato che codesto articolo, principalmente col disposto del secondo paragrafo, poteva metter fine a non pochi dibattimenti e speziose discussioni che assoldarono talvolta i tribunali di commercio.

L'assicuratore ha il dritto di riconoscere tutta l'estensione dei rischi che gli vien proposto di assumere: tacergli o dissimulargli qualche circostanza che immutar potesse il soggetto di questi rischi o impicciolirne l'idea, sarebbe un fargli sopportare degli accidenti, cui o non intendeva forse assoggettarsi, o vi si sarebbe esposto sotto condizioni diverse; sarebbe insomma un ingannarlo.

Verrebbe in allora a mancare quel mutuo consentimento che solo può dar anima ad un contratto. Il consenso dell'assicurato volgerebbe sopra di un oggetto, quello dell'assicuratore sovra di un altro; le due volontà dirette in una ragion divergente non potrebbero incontrarsi nè combaciarsi; nè v'ha però che la sola riunione delle due volontà che costituir possa il vero contratto.

Da questi principj deriva necessariamente la seconda parte della disposizione. Non avendo esistito il contratto, niuna conseguenza, nissun effetto potè risultarne. È quindi indifferente per l'assicuratore che perisca o non perisca il bastimento, ovvero che la perdita del medesimo si ripeta da un accidente, sul quale la reticenza o la falsa dichiarazione non avessero punto influito; e l'assicuratore sarebbe sempre ammesso a rispondere, ch'egli ha assicurato *quel dato rischio*, e che questo non si è verificato.

E qui hanno fine, o signori, i cambiamenti e le innovazioni, che apportato abbiamo al Regolamento del 1681, il quale nel resto appoggia e giustifica sufficientemente il progetto nostro in tutte quelle parti che trovansi in armonia e consonanza con quello; sicchè le disposizioni susseguenti del progetto medesimo non potrebbero offrire che l'argomento di una sterile, e inutilmente prolungata discussione.

Vogliamo sperar quindi, o signori, che giudicherete degna dei vostri suffragj codesta interessante porzione del Codice marittimo.

Discorso pronunciato al Corpo Legislativo il dì 8 settembre 1808 dal sig. Consigliere di stato Maret *intorno ai Titoli XI, XII, XIII e XIV, libro II del Codice di Commercio.*

Signori:

Presentiamo alla vostra sanzione gli ultimi titoli del secondo libro del Codice di commercio, risguardanti *le Transazioni marittime.* Trattasi in questi titoli delle Avarie, del Getto, del Contributo, della Prescrizione e dei motivi d'inammissibilità di azione.

Voi riconoscerete in essi lo spirito, e più sovente ancora le stesse espressioni del Rego-

lamento del 1681. Divenuto questo la legislazione marittima dell'Europa, pochissimi cambiamenti potè introdurvi la legge attuale, e solo alcune addizioni rese necessarie dall'esperienza. Quindi essa in certo modo è piuttosto una nuova redazione del Regolamento del 1681 che una legge novella.

Abbiamo incominciato dalla definizione dell'avaria in genere; poi abbiam distinte e classificate le differenti specie di avarie; a ciascheduna specie abbiamo applicata la disposizione che le conviene; abbiamo per fine stabilite le eccezioni, dichiarate le cause di inammissibilità d'azione.

Un cosiffatto metodo indicato dall'analisi delle idee ci è parso dovesse vantaggiosamente tener luogo di quello tenuto dal Regolamento, dove gli articoli 1° e 2° danno delle definizioni, l'articolo 3° dispone, gli articoli 4°, 5°, e 6° contengono altre definizioni, e rendono per tal modo difficile ed imbarazzante l'ordine del Titolo VII.

Abbiamo detto che alcuni cangiamenti ed aggiunte trovammo indispensabile di apportare al Regolamento.

La disposizione dell'art. 6° del Regolamento: *le spese dello scarico del bastimento per entrare in un seno o fiume sono avarie grosse o comuni*, ci parve esigesse una spiegazione. Abbiamo esaminato se vi fosse avaria *grossa* o *comune* sia nel caso di naufragio o di preda, sia nel caso che il bastimento, giunto nella rada del porto di sua destinazione, trovasi inabilitato ad entrar in un seno, in un porto, in un fiume senza prima scaricare, com'è di pratica, una porzione delle mercanzie nei battelli. Ci convincemmo che il Regolamento lasciava in tal proposito un'incertezza ch'era d'uopo appianare e distruggere, e la legge dichiara doversi siffatte spese riputare avarie comuni, solo allor quando il bastimento trovisi costretto di approdare o per cagion di tempesta o per lo inseguimento del nimico. E la ragione di tal distinzione si è che si tratta in questo caso della comune salvezza del bastimento e delle merci del suo carico mentre nell'altra supposizione le spese occasionate non riguardano se non l'interesse di coloro ai quali appartengono le mercanzie poste sui battelli.

L'art. 8° del Regolamento stabiliva, che le spese di pilotaggio e rimorchio per entrare ne' seni e fiumi, o per uscirne erano *piccole avarie*. La legge attuale ha dichiarato all'incontro, che *le spese del pilotaggio, rimorchio*, ec, non sono *avarie*, *ma sono semplici spese a carico del bastimento*. (art. 406.)

Imperocchè è evidente per la natura delle cose, che non si trattando ivi che di mere spese di navigazione, le quali si potevano prevedere e calcolare dapprima, non dovevano per ciò come *avarie* in verun modo riputarsi; perchè le spese straordinarie, cui desse luogo la necessità della navigazione, sono state previste dal legislatore nel § 7 dell'articolo 400, e quanto alle ordinarie, più semplice e natural cosa era di calcolarle nel nolo, come nella ler sede più conveniente. Del rimanente la legge con questa disposizione non ha fatto altro che confermare e sancire ciò che l'uso e la consuetudine avea di già introdotto; ed infatti non si fanno mai entrare simili spese ne' conti delle avarie, ma soglionsi le medesime contemplare nella polizza di carico mediante una certa somma convenuta col capitano del bastimento.

L'articolo 407 parla di quelli che sono tenuti del risarcimento de' danni cagionati per l'urto de' bastimenti. Gli articoli 10 e 11 del Regolamento contemplavano due casi, il primo, quando all'urto ha dato luogo la colpa o la mancanza di taluno de' capitani; il secondo, quando cade dubbio intorno alle cagioni dell'urto. Vi ha pure un terzo caso, quando cioè l'urto sia stato l'effetto dell'azzardo, non imputabile alla volontà, nè alla imperizia, nè alla negligenza di veruno; e di questo fortuito accidente, abbenchè qualcuno ne possa risentir danno, nissuno però debba esserne risponsabile. Alle disposizioni del Regolamento la legge ha dovuto perciò aggiungere, che accadendo urto di bastimenti, e l'accidente sia stato meramente fortuito, il bastimento che lo ha sofferto abbia pur anco a sopportarne il danno senz'alcun diritto di ripetizione verso il bastimento illeso.

Dopo di avere definita l'avaria in genere, classificate le differenti spezie di avario, applicata a ciascheduna spezie la conveniente disposizione, e stabilite l'eccezioni, siamo discesi alla questione, se sarà sempre ammissibile una dimanda per causa di avaria. Ed abbiamo riconosciuta la utilità di non ammetterla, ogni qualvolta per godere il frutto di questa dimanda, avessero a sostenersi dispendj maggiori del compenso che si otterrebbe coll'accordato risarcimento del danno. Questo principio per altro non domina che per il caso in cui la intenzion delle parti fosse stata nascosta dal loro silenzio.

Tali sono i motivi che hanno consigliato alcuni cambiamenti ed aggiunte al titolo del Regolamento sopra le avarie. Niuna essenziale modificazione ha offerto la legge intorno ai titoli del *getto e contributo*, e dei *motivi d'inammissibilità di azione*. E parlando del titolo delle prescrizioni, vi abbiam distinto ciò che riguarda l'azione di abbandono, dall'azione proveniente da un contratto di cambio marittimo, e quella derivante da una polizza di assicurazione.

A tenore dell'articolo 373 l'azione di abbandono riman prescritta nel termine di sei mesi, incominciando dal giorno della ricevuta notizia della perdita degli effetti assicurati; della quale disposizione vi fece conoscere i motivi l'oratore che mi ha preceduto su questa tribuna.

L'azione procedente da un contratto di cambio marittimo o da una polizza di assicurazione è prescritta nel termine d cinque anni computabili dalla data del contratto. Il commercio reclamava in proposito una modificazione dell'articolo 48° del Regolamento, il quale comecchè stabiliva tanta varietà di prescrizioni, di numerose controversie e litigi venia accompagnato nell'esecuzione.

Ma se contro i negozianti che trascurano di valersi de' lor diritti, doveva il freno opporsi della prescrizione, giustizia però voleva, e l'artic. 434 ha dichiarato, che la medesima non potesse decorrere, qualunque volta vi fosse stata cedola, obbligazione, approvazione di conto, o giudiziale interpellazione.

Il libro di cui vi abbiamo fatto conoscere le disposizioni, mette compimento, o signori, al Codice di Commercio. Come i Regolamenti di Luigi XIV, a cui sottentra, gli è desso circondato de' trofei della vittoria, e prendendo degno posto fralle leggi, vien a dar norma alle commerciali transazioni di un popolo, che le relazioni sue di qualunque genere ha cotanto accresciute ed estese e coll'armi, e colle politiche negoziazioni, e più ancora per quella influenza che un Grand' Uomo spande ed esercita sulle nazioni vicine del suo impero, allorchè le une il vollero legislatore, e protettore il proclamarono le altre.

Per conseguenza di questo accrescimento di commerciali rapporti fra il popolo francese e gli altri popoli dell'Europa, l'azione del Codice non verrà ristretta entro i soli confini della Francia, ma potrà servire ancora di legge comune pei popoli collocati dai loro interessi e bisogni nel nostro sistema di federazione e d'alleanza. E questa fu la mira dell'augusto nostro Imperatore, allorchè intese che le disposizioni del Codice di Commercio si conciliassero e possibilmente armonizzassero coll'altre commerciali legislazioni d'Europa; allorchè volle che tutti gl' interessi si spiassero e interregassero; allorchè, affidata al sapere di dotti uomini la primiera redazione del Codice, ne commise poscia l'esame e la discussione alle Corti di Cassazione e d'Appello, a' tribunali, alle camere ed ai consigli di Commercio. E, convien pur dirlo, codesta discussione procacciò onore non poco a quelli che vi preser parte, animati essendo dal solo sentimento di migliorare e perfezionare un' opera già per se stessa commendevolissima.

I risultati di questa luminosa discussione formavano immensa raccolta, cui dieder mano i ministri della giustizia e dell'interno, bisognava analizzare e confrontare le osservazioni che conteneva, e approfittare di questo complesso di lumi onde apportare alla prima redazione del Codice i cambiamenti che i bisogni del commercio e il nazionale interesse esigevano. La commissione istituita nell'anno 9, adempiuto il suo incarico, già si tenea per disciolta; i sigg. Gorneau, Legras, e Vital Roux membri della medesima, giureconsulti e negozianti illuminati, pieni di zelo, e forti pel loro attaccamento all'Imperatore, sollecitano dai ministri di Sua Maestà il permesso d'imprendere a loro spese la revisione del Codice; i ministri ve li autorizzano e incoraggiscono; tosto essi con ardore si accingono a questo nuovo lavoro; ai lumi proprj aggiungon quelli dei sigg. Vignon e Boursier, e quelli che si trovano sparsi negli autori francesi e nelle leggi degli altri europei; indi erigon se stessi giudici imparziali di un'opera a cui aveano in sì gran parte contribuito, e pongono così l'Imperatore in stato di ordinare nell'anno XI la stampa del Codice di Commercio riveduto, che ha poi servito di base alle meditazioni del ministro dell'interno ed alle discussioni del consiglio di stato.

Che se il sentimento della riconoscenza c'induce a fare onorevole menzione di coloro che si sono in particolar modo impegnati nel secondare e compiere i voti dell'Imperatore e del Commercio, ci fia altresì permesso di esprimere, o signori, l'istesso sentimento a quelli di voi, che hanno illuminato colle lor cognizioni le corti, i tribunali e le camere di Commercio di cui fan parte. E da codesta riunione di lumi nacque il Codice del Commercio, che, non l'opera di veruno in particolare, ma è una specie di nazional monumento innalzato dal concorso di tutti gli uomini illustri dell'impero.

Discorso pronunciato al Corpo Legislativo il 31 agosto 1807 dal sig. Segur, *intorno al libro III del Codice di Commercio.*

Signori:

L'Imperatore ha ristabilita e spinta al più alto grado la riputazione dell'armi nostre, ha fatto rinascere la giustizia nel seno delle nostre leggi, e restituito l'ordine nella nostra amministrazione: ma ciò ancor non basta; ei vuole rigenerare la pubblica morale, ben sapendo che senza di questa non v'ha reale grandezza, non solida potenza, non prosperità durevole per le nazioni che mandano il maggior splendore: ricolmi di gloria abbastanza, non abbisogniamo or noi che di costumi.

In cotal vista ci commette egli di presentarvi una legge severa, il cui titolo solo basta a farvene sentire la importanza; legge *sui Fallimenti e sulle Bancarotte.*

Questa legge repressiva è sventuratamente divenuta un pubblico bisogno: la generale indignazione l'appella, il voto universale l'attende, la reclamano gli onesti negozianti della Francia; e al comun grido ha fatto eco la indefessa vigilanza del nostro Sovrano, che solea finor prevenire, non che secondare i voti tutti del popolo francese.

Ma voi il sapete al par di noi, o signori: colui che non verrà giammai obbliato e che nulla ha obbliato giammai, si è da parecchi anni incessantemente occupato di questa interessante parte della legislazione.

Già un progetto di Codice commerciale da valenti uomini compilato nell'anno IX conteneva salutari rimedj contro i mali che si deploravano, e sembrava offrisse un bastante freno per arrestare lo scandalo pubblico di quelle audaci e ripetute bancarotte, che tanti colpevoli lasciavano senza ignominia, e tante vittime senza risorse e senza vendetta: la voce pubblica intanto maggiore severità dimandava.

Ma niuno sa meglio dell' Imperatore quanta rapidità si ricerchi per far grandi conquiste, e quanta lentezza per compor buone leggi: quanto più gravi sono i mali, tanto più deve il legislator diffidare dell' indignazione che gl' ispirano. Un atto di amministrazione può essere rigoroso senza pericolo, perocchè quest' atto non è che temporaneo: ma la legge è per sempre; ella deve, non ad una sola, ma a tutte le circostanze applicarsi, non ad una capitale dove la morale è dal lusso corrotta, ma all'estension delle provincie d'un immenso impero dove sono ancora venerati e rispettati i buoni costumi; questa legge deve incoraggiare la probità, soccorrere all' infortunio, correggere la prodigalità e gastigare il delitto; ella debb'esser indulgente per gli uni, inflessibile per gli altri, giusta per tutti.

Per meglio conoscere la verità, l' Imperatore volle circondarci di lumi; sottoposto il progetto del Codice all'esame di tutte le camere e tribunali di Commercio, di tutte le corti e tribunali della Francia, le loro osservazioni vennero date alla pubblica luce. Dietro queste osservazioni venne il Codice modificato dai primi compilatori; ed il consiglio di stato obbedendo agli ordini di S. M. si è applicato da alcuni anni nell'analisi e nel confronto del progetto e delle osservazioni cogli antichi regolamenti e leggi delle nazioni più commercianti d' Europa.

Noi possiamo in oggi offrirvi il risultato di codesta operazione, e ve l'offriamo con quella confidenza ch'è il frutto di lunghe discussioni illustrate dall'esperienza degli onesti negozianti e de' valenti magistrati della patria nostra.

Particolarmente incaricato di presentarvi il terzo libro di questo Codice, che tratta *dei Fallimenti e delle Bancarotte*, con quella rapidità che più mi fia possibile m' accingo io a svilupparvene il sistema, e a darvi conto dei motivi che ce lo han fatto adottare.

Per rimediare ai disordini che da qualche tempo hanno sì scandalosamente disonorato ed invilito il commercio in Francia, bisognava incominciare dall'investigarne le veraci cause, e due sono le principali. La prima si ripete dalla rivoluzione, la quale col violento suo moto mettendo a scompiglio e uomini e fortune e classi, offrendo alle speranze come ai timori più sregolati delle incertezze senza limiti e degli abissi interminabili, al danaro sostituendo una carta la cui forzata circolazione e rapido decadimento distrusse ogni valor fisso, e tolse ogni credito alle persone; la rivoluzione, io dico, ha aperto un libero campo ai calcoli della cupidigia, ed alle speculazioni della mala fede.

I fallimenti, lungi di essere cagion d' infamia, divenuti erano un mezzo d' arricchimento, di cui appena si cercava coprire la rea sorgente, e se codeste numerose bancarotte non eran pur sempre l' opera della fraude, per lo meno erano esse l' effetto dell' ignoranza, perocchè tutti vollero esercitare il commercio senza conoscere gli estremi ch' esige una tal professione.

Il rimedio al male per me descritto sta nel tempo; già se ne risentono i salutari effetti; il ritorno della pubblica tranquillità, la saggia fermezza del governo, la sparizione della carta monetata, il risorgimento del credito vanno a poco a poco rimettendo le cose nell' ordinario loro corso, e gli uomini nel lor ordine naturale; fugge e dileguasi l' infame traffico usuraio; si classifican le professioni; i legami si ristringono, e l'onor nazionale ben presto finirà di dissipare e distruggere i funesti avanzi di quella lagrimevole anarchia.

Quindi, o signori, questa prima causa dei disordini del nostro commercio non potè che influir debolmente sul travaglio di cui eravamo incaricati, poich' ella è per così dire sparita da per sè stessa.

La seconda più durevole causa del flagello delle bancarotte nasce dall' imperfezione delle leggi.

Non pretendiamo noi qui di attenuare la giusta estimazione dovuta alle ordinazioni di Luigi XIV, ed alle immortali operazioni di Colbert. Il Regolamento del 1673 era una savia legge e sufficiente pel tempo in cui fu emanato, perocchè in allora cominciava appena la Francia ad occuparsi di commercio, e questo era, per così dire, alla sua culla, ed ogni istituzione vuol essere nel suo nascere da norme semplici condotta e regolata. Una debolissima porzione del popolo francese si applicava al commercio, puri ed illibati erano i costumi de' negozianti, lento il corso degli affari, e limitato quello delle specolazioni. Ma dopo quest' epoca il commercio, mercè i suoi rapidi progressi, ha portato una rivoluzione nei costumi degli uomini e nei destini degli stati; e trasportando lo scettro del dominio là dove inalzava la potenza del credito, divenne l' un degli oggetti principali dello studio de' legislatori e l' ambizione de' popoli.

Codesta estensione, importanza o attività del commercio esigono ora una legislazione più antiveggente e che offra più sicuri mezzi di

guarenzia. Basta la riflessione per farlo sentire, od una trista esperienza per dimostrarlo.

Le antiche nostre leggi si contentarono di prescrivere al debitor fallito delle semplici formalità, ch' ei poteva senza alcun suo danno trascurare; nel di lui arresto personale stava la sola guarenzia de' creditori.

Le transazioni si compivano senz' alcuna sorveglianza della pubblica autorità, la quale non si mostrava che per sanzionare de' contratti carpiti dalla mala fede, o strappati alla disperazione.

Il fallimento che si riguardava come una sventura, finchè non era scoperta la frode, lasciava il fallito indipendente nell' amministrazione de' suoi beni.

La non curanza de' creditori sfornitl di appoggio e di guida li poneva nella coattiva dipendenza dal debitore.

I sindaci scelti ne' primi istanti del fallimento, talora da supposti creditori, spesse volte da amici o parenti del fallito, quasi sempre da un picciol numero di creditori che veniano disinteressati a spese degli assenti, sapevano mascherare le dilapidazioni del fallito, e la verace situazione del fallimento, e gli scoraggiti creditori costringeano a rovinosi concordati, il cui effetto era di sottrarre all' infamia il fallito, di rapire alle di lui vittime i tre quarti della loro proprietà, e di lasciar al debitore i mezzi di scialacquare pubblicamente in un lusso insultante.

Se per la renitenza di qualche creditore inasprito inutile fosse riuscito ogni accomodamento, si diveniva allora alla unione o concorso de' creditori tutti; ma le liquidazioni eran commesse a uomini che avevano interesse di perpetuarle, e che non venivano da veruna autorità sorvegliati; e i creditori stanchi di tante e interminabili lentezze finiano rinunziando ad una speranza che non poteva realizzarsi da un equo e giusto riparto.

Non io parlerò de' diritti diversi e molte volte opposti de' creditori, non delle ragioni delle donne, che dopo essere state complici del lusso e de' disordini de' lor mariti, prestando il loro nome sapevano ad ogni giudiziale persecuzione involare le spoglie rapite alle lor vittime: un oratore di me più dotto ed eloquente si è preso l'assunto di mostrarvi le lacune delle leggi nostre su questa materia, e le misure che noi credemmo di adottare onde metter un argine a somiglianti abusi.

L' ordine pubblico non era meglio assicurato della privata proprietà. La legge non conosceva che l' infortunio, o la fraude; si presumeva l' infortunio, la frode bisognava provarla, e questa prova doveva il creditore a sue spese fornirla. Or egli era ben naturale che il creditore si occupasse, più che della sua vendetta, della sua proprietà; quindi malgrado la severità della legge contro i dolosi fallimenti, nulla iscoraggiava cotanto ed avviliva i creditori quanto la impunità de' falliti.

Dopo avervi esposto, o signori, il fedel quadro degli abusi esistenti, quadro di cui non cred' io potersi la realità contrastare, ragion vuole ch'io vi sviluppi oramai il sistema della nuova per noi proposta legge, affin di mettervi a segno di giudicare, s' ella offra, siccome osiam lusingarcene, un sufficiente rimedio ai descritti disordini, una protezion vigilante ai creditori, un freno terribile contro la fraude e la mala condotta, ed una solida guarenzia per l' ordine pubblico.

Il legislatore nell' occuparsi di una legge sì grave, tosto si vede astretto fra due scogli ch' ei deve del pari scansare; quello d' esser troppo severo contro l' infortunio, o indulgente troppo per la mala fede: quindi la prima questione che ci ha trattenuti, e la cui soluzione serve di base all' intiero sistema della legge, è la seguente:

Un negoziante che mancando a' suoi impegni fallisce, dovrà egli presumersi fraudolente, ovvero considerarsi come infelice, fintanto che dalla disamina di tutti i suoi libri e di tutti i crediti non siasi riconosciuta e scoperta la verità?

Noi vi abbiamo dimostrati gli abusi derivati dalle antiche leggi, le quali riguardando il fallito come uno sventurato e lasciandolo nella libera amministrazion de' suoi beni, gli conservavano una quasi totale impunità, e sempre i creditori costringevano a sottoscrivere a suo piacimento la propria assoluzione e la loro rovina.

Da un altro lato, troppo rigoroso sarebbe stato il considerare ogni fallimento come un delitto, trascinando innanzi a' tribunali criminali qualunque negoziante, cui o la sventura de' tempi o la forza della circostanze avesser posto nella impossibilità di adempiere alle sue obbligazioni.

Il fallimento moltissime volte ha un naufragio di cui la sola fortuna è colpa; come l' oceano, ha il commercio le sue tempeste; gli avvenimenti del mondo, i movimenti della politica, la guerra, la pace, la carestia, la stessa abbondanza, son cagione d' inaspettati cambiamenti e di subitanee crisi nel commercio, e fanno le più savie combinazioni andare a vôto; non di rado, insomma, un negoziante dalla sua istessa confidenza tradito, e da più fallimenti oppresso ad un tempo, trovasi costretto pur troppo di dover mancare a quegli impegni ch' ei pure teneasi certo di poter osservare.

Sì giuste e sì possenti considerazioni debbono, o signori, altamente fissare l' attenzion del legislatore, e premunirlo, e allontanarlo del pari da una severità troppo inflessibile, e da una troppo pericolosa indulgenza.

Credemmo quindi doversi considerare il fallito, non come reo nè come innocente, ma

come un debitore, la cui condotta reclama una rigorosa disamina, ed una solida guarenzia.

Evvi delitto, poichè vi è stata violazione d'obbligazione e di proprietà; e chi lo ha commesso può esservi stato indotto o da mero infortunio, o da negligenza, o da mala fede.

Se per infortunio, il fallito debb' essere protetto, se per negligenza, vuol esser corretto, se per dolo o mala fede, dev' essere abbandonato a tutta la severità della criminale giustizia.

L' infortunio deve dimostrarsi dal fallito, la negligenza provarsi dai creditori o dal pubblico ministero, la frode perseguirsi e punirsi dal magistrato.

In tutti i casi debb' essere interdetta al fallito ogni amministrazion de' suoi beni, i quali sono ormai divenuti pegno e proprietà de' suoi creditori; e intanto conserverà egli la sua personale libertà, in quanto l' esame della di lui condotta offra una sufficiente presunzione della propria innocenza.

I creditori del fallito, finchè incogniti, non sono verificati; fintanto che i creditori assenti non siano messi in istato di far valere i proprj diritti, l' amministrazione delle sue sostanze, l' esame delle sue carte, la condotta dei suoi affari debbono affidarsi a persone disinteressate, elette dal tribunale di commercio, e da un giudice del medesimo sorvegliate. Tostochè siano conosciuti i creditori, devono essi pure intervenire ed aver parte nella scelta degli agenti incaricati dei loro interessi; sono eglino istrutti del progresso e dei dettagli tutti dell' amministrazione del fallimento; il giudice delegato sollecita la loro unione e verificazione; nissuna transazione o concordato può conchiudersi col debitore, se non è approvato dalla pluralità dei suffragi combinata con una maggiorità in somme corrispondenti ai tre quarti de' loro crediti.

Non intervenendo alcun trattato o concordato, i creditori radunati e debitamente verificati, istruiti dei conti resi da un' imparziale amministrazione, procedono alla nomina dei sindaci, che sorvegliati dal giudice delegato e dall' autorità del tribunale formano una pronta liquidazione e stabiliscono equo ripartizioni de' beni del fallito.

Durante il corso di queste operazioni, il giudice delegato, gli agenti e i sindaci sono tenuti di rappresentare al magistrato di sicurezza tutte le circostanze del fallimento; il giudice delegato può inoltre assumere di propria autorità le necessarie informazioni, ed apparendogli qualche indizio o di negligenza o di frode, chiamare il fallito al tribunale correzionale o tradurlo innanzi al tribunal criminale.

Tale, o signori, è lo spirito generale del sistema di legge, che S. M. ci ha ordinato di sottoporvi; gli utili suoi risultati saranno a creder nostro:

1. D'offrire al creditori una solida guarenzia, ed un' attiva e sorvegliante protezione, e la certezza inoltre o di metter fine ai loro affari con un giusto concordato, o di ottenere una pronta liquidazione dei beni del fallito, e la conseguente indennità dei loro interessi;

2. Di reprimere il lusso scandaloso e l'imprudenza di azzardose speculazioni, coprendo d' ignominia il nome di fallito, e minacciando pene correzionali al fallimento prodotto da negligenza o mala condotta.

3. Di assicurare una giusta punizione alla mala fede, e di atterrirla con utili esempj.

4. Finalmente di offrire all'onesto ma sventurato negoziante i mezzi di sottrarsi alla incerta e crudele situazione in cui le antiche leggi l' abbandonavano, e risarcire almen la perdità delle sue fortune colla conservazione dell' onor suo; perocchè lo stesso rigor della legge porge una salva-guardia certa alla probità, ed ogni negoziante, cui la forza delle circostanze ridotto avesse alla necessità di mancare a' propri impegni, non verrà più confuso coll' imprudente che ha avventurato il danaro de' suoi creditori, nè col truffatore che lo ha rubato. Il probo ma sfortunato commerciante, dopo aver subito tutto il rigor delle forme e procedure di cui ho indicato il complesso, dopo aver visto sottoporre ad una sorveglianza sì attiva, sì rigida e sì imparziale i suoi beni, i suoi crediti, le sue carte e la stessa di lui condotta; ed operare la liquidazione delle sue sostanze, senzachè gli agenti, i sindaci, i commissarj, i creditori, il pubblico ministero vi abbiano scorta la minima cagion di tradurlo innanzi ai tribunali, il commerciante, io dico, potrà altamente reclamare la stima e la commiserazione pubblica, e serbare eziandio, dove gli si appresentino i mezzi di compier tutte le sue obbligazioni, la speranza d'ottenere una riabilitazione tanto più onorevole, quanto più resa difficile dal legislatore.

Dopo aversi sviluppato, o signori, lo spirito della nuova legge, io vado ora a proseguirne il corso, e ad esporvi succintamente i motivi delle principali disposizioni ch' ella contiene.

Non vi parlerò delle disposizioni generali poste a fronte della legge, perocchè l' esposizione per me fattavi del sistema che le ha dettate, vi avrà, io spero, bastantemente chiariti della distinzione che credemmo necessario d' introdurre tra il fallimento, la bancarotta e la bancarotta fraudolente.

Il capitolo primo comprende le disposizioni che i redattori del progetto di Codice, e le Camere e i tribunali di commercio trovarono utile di aggiungere alle disposizioni del Regolamento del 1673, sia per determinare con maggiore precisione l'epoca dell' apertura del fallimento, sia per prevenire e toglier di mezzo ogn'atto frodolento, che il negoziante che prevede il suo fallimento, tentato sarebbe di porre in essere nei dieci giorni che lo precedono.

L'articolo 442 dove particolarmente richiamare la vostra attenzione; esso dichiara che il fallito, contando dal giorno del fallimento, è spogliato *ipso jure* dell'amministrazione di tutti i suoi beni. Questa sola disposizione, o signori, basterebbe per avventura a mettere un freno allo scandalo che più vi ha colpiti nei fallimenti, e ad offrire a' creditori una fondata speranza di non vedersi sottratto o disperso ciò che l'infortunio, o l'altrui colpa ha potuto conservar loro d'intatto.

Voi ravviserete nel capitolo secondo con qual cura vegli la legge per la prontezza dell'apposizione de' sigilli, precauzion salutare senza cui verrebbe la sorte dei creditori troppo facilmente compromessa.

Dopo d'avere spogliato il fallito dell'amministrazione de' suoi beni: ed apposto il suggello sovra le sue carte ed effetti, era d'uopo primieramente assicurarsi della persona del debitore fintantochè non venga a riconoscersi, se innocente, o imprudente, o colpevole egli sia; e provvedere in secondo luogo all'amministrazione de' suoi beni, dal cui dominio essendo egli per così dire decaduto, debbono ormai servire di pegno ai creditori che ancor non sono palesi. Per lo addietro, i primi che si presentavano sedicenti creditori, devenivano alla nomina de' sindaci; ed io credo d'avervi dimostrato quanto questo primo inconveniente sia stato favorevolo alla mala fede, e funesto per le sue vittime.

L'amministrazione temporanea de' beni del fallito voleva essere affidata a uomini imparziali, ad agenti nominati dal tribunale di Commercio, e nella difficoltà di adottare un più savio spediente che maggior sicurezza offrisse all'ordine pubblico ed al privato interesse, credemmo di dover sottomettere questi agenti alla immediata sorveglianza di un commissario scelto tra i giudici del tribunal commerciale. Ed era sì generalmente sentito il bisogno di una tale sorveglianza, che allorquando i redattori del progetto del Codice proposero di stabilire per la procedura dei fallimenti un procuratore del governo presso i tribunali di Commercio, la maggior parte delle camere commerciali approvarono un tale stabilimento, che presentava per altro un palpabile inconveniente: l'influenza di una simile magistratura sopra tribunali composti di negozianti sfigurava la loro istituzione; ed è altronde superfluo il dimostrare quanto fora pericoloso il rivestir costantemente gli stessi uomini di sì delicate funzioni, esponendoli di continuo ai lacci della seduzione ed alla diffidenza ispirata dall'infortunio.

La durata dell'amministrazione degli agenti è fissata a quindici giorni, nè può essere estesa più oltre. Sufficiente ci parve questo termine per riconoscere un notabil numero di legittimi creditori; e conosciuti che sieno gli è giusto di chiamarli essi pure all'ispezione ed amministrazione de' loro affari. L'oggetto del capitolo IV è di regolare le funzioni degli agenti; ed il contegno che serbar debbono per rispetto al fallito. Quasi tutte le disposizioni in detto capitolo contenute tendono ad assicurare la pronta disamina de' libri ed effetti del fallito, ed a riconoscere s'ei debba o no esser posto in libertà provvisionale, o chiamato innanzi agli agenti per dare gli schiarimenti necessarj sulla situazione de' suoi affari. Possono gli agenti ricevere le somme al fallito dovute, e vendere le derrate soggette a prossimo deperimento; nè furono omesse le necessarie cautele sia per la custodia e sicurezza delle somme percette, sia per ristringere gli attributi di cotesta interinale amministrazione alle sole misure di un'urgente necessità.

Il bilancio forma l'oggetto del capitolo V. Tutto era stato previsto dalle antiche leggi e consuetudini su tal proposito; e null'altro vi abbiamo aggiunto dal canto nostro, se si eccettua la facoltà attribuita al giudice commissario d'interrogare tutti gl'individui che potrebbero somministrargli utili indicazioni intorno alla formazione o rettificazion del bilancio.

Il capitolo VI riguarda la nomina dei sindaci provvisionali. I creditori conosciuti, dopo che sonosi riuniti in un certo numero, propongono una lista tripla del numero de' sindaci provvisionali che credono potersi destinare: su questa lista il tribunale procede alla nomina de' medesimi. Siffatta disposizione era per nostro avviso la sola che conciliar potesse il diritto e l'interesse dei creditori con la certezza di una buona scelta. Fatta la nomina de' sindaci provvisionali, gli agenti cessano dalle lor funzioni, o questi intanto avranno diritto ad una indennità, in quanto non siano del numero de' creditori; per lo che possiam esser certi che gli agenti verranno sempre scelti dal tribunale tra i creditori, se si fa eccezione dei casi rarissimi in cui lo stesso tribunale avesse fondati motivi per sospettare o dubitare della veracità de' titoli dei primi creditori che si fossero appalesati all'atto del fallimento.

E noi insistiamo su tal punto, perocchè l'apparente complicazione del sistema che crea gli agenti e i sindaci provvisionali e i sindaci definitivi, scomparir deve nell'esecuzione della legge, essendo piucchè probabile che le scelte del tribunale ispireranno una giusta confidenza a' creditori, e che gli stessi individui i quali siano stati agenti del fallimento, verranno quasi sempre confermati come sindaci provvisionali, e potranno ancor divenire, ove sia luogo, sindaci definitivi.

I sindaci provvisionali devono procedere diligentemente alla rimozion de' suggelli ed alla confezion dell'inventario, le quali operazioni formano il soggetto del capitolo VII. Ivi fu consegnata la importante disposizione che obbliga gli agenti ed i sindaci a metter sott'occhio del magistrato di sicurezza (cioè del re-

gio procuratore presso il tribunale di prima istanza del circondario) tutte le indicazioni che valgano a fargli conoscere le circostanze del fallimento; e questa severa misura sarà lo spavento del delitto e la salvaguardia dell' innocenza.

Voi rimarcherete altresì in detto capitolo la disposizione che ordina il versamento di tutte le somme riscosse dagli agenti o sindaci nella cassa di ammortizzazione; e penserete pur meco che assicurata verrà la prontezza delle liquidazioni, quando niuno potrà più avere interesse di prolungarne la durata.

La verificazione de'crediti vien sottoposta a formalità consecrate dall'unanime approvazione delle Camere di commercio, e la sorveglianza del commissario che noi v'abbiam aggiunta potrà ridonare una compiuta sicurezza e fiducia su questo interessante oggetto; e gli esami che la legge autorizza, e la esibizion de'registri ordinata in certi casi rassicurar debbono ogni legittimo creditore, e dissipare in proposito qualunque tema d'errore o di frode. I creditori debitamente riconosciuti e verificati si adunano e ricevono i conti dei sindaci provvisionali; essi possono col loro debitore entrare in trattativa, la quale per altro non può aver luogo che mediante il concorso di un numero di creditori componenti la maggiorità, e rappresentanti inoltre pei loro titoli i tre quarti della totalità delle somme dovute. E questo giudicammo il mezzo più valevole ad imporre freno ed ostacolo non solo ai rovinosi concordati che la collusione di pochi rilevanti creditori sapeva ottenere dalla pluralità, allorquando alla sola preponderanza de'crediti si avea riguardo, ma eziandio a que' trattati non meno svantaggiosi che dalla maggiorità de'piccoli creditori poteansi conchiudere contro il voto e l'interesse di quelli a cui più ragguardevoli somme competevano: con tale misura ci lusinghiamo d'aver adempiuto a quanto dalla giustizia e dall'ordine si reclamava. Nè il concordato può esser valido se non sia stato omologato dal tribunale; omologazione che non verrà giammai accordata qualora militi una prevenzione di mala condotta e di frode contro il fallito.

Non intervenendo concordato, i creditori devengono ad un contratto di unione, e procedono alla nomina de'sindaci definitivi, i quali sotto la sorveglianza del commissario e l'autorità del tribunale sono incaricati di rettificare, ove sia d'uopo, il bilancio, amministrare il fallimento, riscuotere, vendere e procedere alla liquidazione della massa creditrice secondo l'ordine delle diverse specie di crediti.

E qui rilevandoci dal dovere di esporvi i motivi di una legge severa, dopo tante misure dettate da una saggia diffidenza e da un rigor necessario, possiamo ormai favellarvi di quella che l'infortunio ispira alla umanità.

Voi vedrete pur contemplate in questo capitolo le disposizioni regolatrici de'sussidj che la massa de'creditori, riescito infruttuoso il concordato, somministrar deve al fallito; sussidj che dovranno essere proporzionati a' suoi bisogni, alla condizion sua, e particolarmente alla condotta per lui tenuta ed al maggiore o minor detrimento ch'egli avrà cagionato a'suoi creditori. I vostri sentimenti son troppo conformi ai nostri per temere che una misura di beneficenza moderata dalla giustizia non venga suggellata co'vostri suffragj.

Il mio collega sig. Treilhard vi svilupperà i motivi delle disposizioni comprese ne'capitoli IX, X, e XI, risguardanti le diverse qualità de'crediti.

Passo al titolo II del progetto di legge che determina le forme da osservarsi per la cessione de'beni; ma siccome le disposizioni contenutevi sono state intieramente desunte dal Codice di procedura civile, così esso non ricerca alcuna particolare riflessione.

Il titolo III contempla un' innovazione importante, e degna perciò di fissare l'attenzion vostra.

La rivendicazione era da molto tempo in uso nella Francia, ed il favore accordato al venditore di ricuperare la sua mercanzia ogniqualvolta poteva provarne la identità o che non fossero stati alterati i colli o le corde in cui trovavasi involta, non vedeasi regolato da veruna legge, e variava secondo le diverse località: codest'uso era origine di moltissime controversie, ed in ogni fallimento un soggetto perpetuo delle lagnanze de'creditori i quali mal potevano sopportare un simil privilegio, e come ingiusto il riguardavano. I redattori del progetto di codice avevano soppressa e vietata ogni qualunque rivendicazione; vi aderirono col lor silenzio la maggior parte delle camere e tribunali di commercio; alcuni motivarono cotesta loro adesione, altri votarono pel mantenimento della rivendicazione appoggiandosi principalmente sulla ragione, che non conveniva di abrogare senza necessità un uso anticamente introdotto e radicato in Francia, ed in altri stati ancora osservato.

Dopo un profondo e maturo esame si è riconosciuto che l'uso della rivendicazione era una sorgente di liti ed un'arme per la frode; che la sapienza del legislatore invan potrebbe regolare un uso che non è basato sul diritto nè sulla equità, ed il cui massimo inconveniente era di lasciar la sorte de'creditori in balìa della volontà del fallito, il qual poteva a suo capriccio favorir l'uno e sagrificar l'altro, sia conservando sia allerando e corrompendo i segni che dimostrar possono la identità delle merci, sia ritardando oppur affrettando la vendita di quelle che gli fossero state consegnate. Per queste considerazioni giudicammo di non doversi permettere che la rivendicazione delle mercanzie consegnate a titolo di deposito, di quelle che trovansi per viaggio,

o che non abbiano ancor subita alcuna confusione ne'magazzini del compratore. La rivendicazione vien pure autorizzata per le rimesse di effetti commerciabili non ancora scaduti, o già scaduti ma non per anche pagati, semprechè tali rimesse siano state fatte dal proprietario col semplice mandato di farne l'esigenza e custodirne il valore a sua disposizione.

Con una decisione di simil natura verrà reso, io spero, un'essenzial servizio al commercio, distrutta la fonte di cotanti litigj, e adempito il voto della maggior parte delle camere e tribunali commerciali di cui si è consultata l'opinione.

Il titolo IV relativo alle *bancarotte* presenta un capitolo apposito sulla *bancarotta semplice;* e già pare dimostrato che venendo da voi sancite le disposizioni in esso contemplate, sarà posto un efficacissimo freno contro lo scandalo ch'eccitava l'indignazion generale; perocchè la frode (nè giova il dissimularlo) non è la cagion più comune del disordine delle bancarotte; ma l'ignoranza, ma il lusso, ma l'imprudenza e l'inconsideratezza, che impuni per l'antica legge si lasciavano, ne sono le vere sorgenti: dove non era palese o dimostrato il dolo, si riconosceva la innocenza, e se poteva esser punito il delitto, niuna legge però reprimeva la immorale condotta. Ma la legge attuale assoggetta a correzionali gastighi il negoziante che abbia sostenute delle spese eccessive, e che malgrado l'evidente pericolo della di lui situazione abbia con incaute specolazioni compromesso la fortuna de'suoi creditori: ei potrà pure esser accusato come reo di bancarotta qualor non abbia tenuto i suoi libri o registri colla dovuta esattezza e regolarità, e adempito non abbia alle formalità che gli prescrive la legge. La taccia di reo di bancarotta che gli fa paventare la nuova legge fia senza dubbio un valido e possente freno, il qual se non vale ad atterrir quei malvagi indomabili e nati solo per il delitto, potrà almen preservare da un precipizio funesto i deboli che sono dovunque in maggior numero.

Con piena fiducia vi proponiamo noi dunque una siffatta misura, la quale verrà ad essere nella sua esecuzione più preservatrice che rigorosa, e che affidata alla religione di giudici imparziali e rispettabili, ci parve l'un de'mezzi più efficaci per ristabilir l'ordine e rigenerare i costumi.

Il capitolo II di questo titolo, concernente la *bancarotta dolosa* o *fraudolente*, non fa che sviluppare con maggior dettaglio le disposizioni già contemplate sovra l'istessa materia nel Regolamento del 1673.

I casi in questo capitolo previsti reclamavano tutto il rigore e l'inflessibilità della legge; nè vi sono osservazioni da fare, dove non potè esservi soggetto di disparere.

Oggetto del capitolo III è d'impedire che l'interesse individuale non venga sacrificato alle cure della pubblica vendetta, e che la procedura correzionale o criminale non ritardi il corso delle liquidazioni, nè porti nocumento all'interesse de'creditori.

Il titolo V determina le formalità che debbono osservarsi dal fallito onde ottenere la propria riabilitazione, la quale quanto più dalla legge è resa difficile, vieppiù onorevole riuscirà per chi la consegue: l'uomo che vuol ricuperar l'onor suo, deve stargli a cuore che più nissuno abbia da dubitare della di lui innocenza, e la buona fede non può mai temere la luce.

Eccovi esposto, o signori, cotesto nuovo sistema di legislazione, e sviluppati i motivi che ne han dettate le disposizioni. Noi ve ne facemmo ravvisare e sentire la importanza, e vogliam riprometterci che riconoscendone voi pure la utilità con l'adottarlo, avrete così compiuto le savie, giuste e benefiche viste del Monarca che abbatter vuole e distruggere tutti i vizj e disordini della società, siccome tutti ha vinti e debellati i suoi nemici, che ha segnato il principio del suo regno illustre col trionfo sull'anarchia, e che vuol mettere il colmo alla sua celebrità ed alla riconoscenza nostra, restituendo al credito la perduta possanza e splendore, al commercio la buona fede, e la nostra felicità innalzando al par della sua gloria.

Discorso del sig. Treilhard *sul capitoli IX, X, XI, del Titolo I lib. III del Codice di Commercio, relativo ai Fallimenti.*

Signori:

L'oratore del governo che mi precedette su questa tribuna vi ha esposto il complesso della legge intorno a'fallimenti; ed il modo con cui ha disimpegnata la sua missione vi fa certamente increscere ch'ei mi abbia lasciato qualch'altra cosa a soggiungere; ma 'l rincrescimento vostro minore diverrà in pensando che di pochi oggetti mi resta favellarvi.

Già voi avete osservato che dal primo istante in cui scoppia il fallimento si prendono le necessarie misure per assicurarsi della persona e de'beni del fallito; della persona per rispondere dei delitti; dei beni per soddisfare e indennizzare i creditori.

Ogni cosa vien sottoposta alla sorveglianza di un commissario, il cui carattere guarentisce la scelta degli agenti e de'sindaci, una rigorosa ricognizione e verificazione de'crediti, una vendita pronta e dispendiosa poco, e tutto quello infine che nella comune sventura può recare sollievo e consolazione.

Or io deggio intrattenervi *dei diritti dei creditori, delle distribuzioni da farsi tra di loro, della liquidazione de' beni mobili, e finalmente del modo di vendere i beni stabili del fallito;* le

quali cose formano il soggetto de' capitoli IX, X, e XI, del primo titolo del libro III.

Darò principio da quello che risguarda i creditori in generale, e finirò colla esposizione dei diritti competenti alle donne maritate sopra i beni del marito in caso di fallimento.

Nel progetto di Codice non s'è mai perduto di vista il gran principio che bisogna essere economo del tempo e delle procedure; ed in materia commerciale principalmente è desiderabile e necessaria una pronta ricupera de' fondi, ed un tardo pagamento non è giammai un pagamento completo.

Furon quindi prese le convenienti misure affinchè le prime ricupere o esazioni venissero sollecitamente impiegate nell'estinzione de' crediti privilegiati; imperciocchè il privilegio attribuisce un diritto di prelazione ne' pagamenti, e quand' esso sia una volta riconosciuto o aggiudicato, niuno può aver il diritto di ritardarlo, e nascendo qualche difficoltà intorno alla sussistenza del privilegio medesimo, al solo giudice appartiene il risolverla e definirla. Ogni creditore ha un ovidente interesse e quindi il diritto di chiamare a discussione e di ribattere una pretension di privilegio, la quale se venisse accordata potrebbe bene spesso sfornir d'ogni speranza d'indennità li semplici creditori chirografarj.

Nella classe de' privilegiati era indispensabile di collocare il creditore garantito da un pegno; ma era pur dovere l'accordare alla massa creditrice la facoltà di ritirar questo pegno, indennizzando chi n'era in possesso col rimborso del suo credito: nè altra cosa in fatti potea pretendersi da un tal creditore, e quando il valor del pegno superasse la entità del di lui credito, cotesto eccesso cederebbe a benefizio della massa.

Voi vedrete facilmente, o signori, che le osservazioni mie si restringono ad alcune regole particolari agli oggetti di commercio, giacchè la natura del progetto di legge non comportava che si esponessero i principj costitutivi de' privilegj, come quelli che dal Codice Napoleone sono già stati con la debita esattezza determinati.

Il medesimo riflesso vale altresì per le altre specie di crediti, per esempio per le ipoteche; conciossiachè il predetto Codice abbraccia tutte le regole generali che han relazione a questa materia, e qui non si tratta se non di alcune particolari difficoltà che ponno insorgere e che importava di appianare.

Voi ben sapete che il creditore ipotecario ha il beneficio di preferenza sul prezzo dell'immobile vincolato al suo credito, e questa preferenza non toglie od esclude l'esercizio de' suoi diritti sovra gli altri beni e sostanze del debitore.

Chiunque siasi obbligato personalmente è tenuto ad adempire alle contratte obbligazioni sotto la responsabilità di tutti i suoi beni sian mobili o immobili, i quali sono ormai divenuti il comun pegno de' suoi creditori; tale è la precisa disposizione degli articoli 2092 e 2093 del Codice Napoleone, che pur non sono che la espressione delle necessarie conseguenze di una obbligazione che si è contratta; or come mai la persona obbligatasi potrebb'ella sfuggirne lo adempimento, fintantochè restino in di lui potere beni e sostanze?

Dunque il vincolo speciale di un immobile ad un debito, attribuisce al creditore un diritto di preferenza sovra il prezzo dello stesso immobile, senzachè sia perciò leso in minima parte il diritto generale ch'ei serba sovra ogni altra sostanza del debitore.

Da ciò s'inferisce che il creditor ipotecario, il qual non possa essere in tutto o in parte soddisfatto col prezzo dello stabile ipotecatogli, dee venire in concorso degli altri creditori sopra il prezzo degli altri beni onde ottenere il rimborso di quanto gli rimane ancor dovuto.

Ma qui insorge una difficoltà: quando il primo in ordine d'ipoteca avesse conseguito una parte del suo credito mediante l'anteriore distribuzione del prezzo de' beni mobili, e che il valore dell'immobile ipotecatogli fosse più che sufficiente per compiere ed integrare il suo rimborso, l'eccesso di valore che ne risulta cederà egli a profitto del creditor secondo per ordine d'ipoteche, oppur la massa de' creditori chirografarj avrà ella diritto di ricuperare sull'eccesso medesimo i proventi mobiliari ricevuti dal primo creditore in conto del suo credito?

Il progetto che vi è sottomesso offre in proposito qualche deroga alla pratica antecedente di una gran parte della Francia.

Abbiam considerato che il prodotto dei beni mobili rilasciato al creditor poziore in ipoteca non fosse che una specie di anticipazione fattagli dalla massa chirografaria, anticipazione di cui doveva essa rimborsarsi sul valore dello stabile ipotecato, riconosciuto più che bastante per saldare il pagamento del primo creditore.

Nell'antico sistema delle ipoteche, quando cioè queste eran occulte ed acquisite da chiunque munito di titolo autentico o di giudicato, il creditore poteva in buona fede risguardar l'immobile del debitore come un pegno e guarenzia certa del suo pagamento, comunque a dir vero cotesta sua speranza venia spesse volte delusa e tradita per la successiva scoperta di molti altri creditori che a lui eran rimasti sin allora incogniti: e questo era un vizio radicale del sistema che per buona ventura più non esiste.

Nel primiero ordine di cose, duro ed ingiusto fors'anche sarebbe stato di togliere ad un tal creditore il prezzo dell'immobile datogli in pegno, sotto il pretesto che il creditor precedente fosse stato in tutto o in parte soddisfatto con il prezzo de' beni mobili; perocchè nulla poteva renderlo cognito di questa poziore ipo-

teca, e doveva perciò vivere nella fiducia che l'immobile ipotecatogli fosse un certo mallevadore del suo pagamento.

Ma lo stesso non possiam dire del sistema attuale; ora l'ipoteca è speciale e pubblica; il creditore non ha diritto che sopra l'immobile specialmente ipotecatogli in forza di autentico titolo, e previo l'obbligo di un'iscrizione che rende tutta la pubblicità al suo diritto, ed insieme avverte chiunque potesse avervi interesse che il pegno è già assorbito in tutto od in parte da quel creditore.

Quindi il creditore che sovraggiunge più tardi non può più farsi illusione, poichè quando lo stabile sia manifestamente obbligato per crediti equivalenti al suo prezzo, a somma imprudenza dovrebbe ascriversi colui che volesse tuttavia accettarlo in ipoteca, il che per altro ben di rado accadrà.

Un tal cambiamento nella legislazione dovette importarne un altro nel regolamento dei diritti de'creditori in materia di fallimento.

Il secondo creditore non poteva calcolare l'efficacia del suo pegno se non dopo l'integrale pagamento del primo sull'oggetto medesimo; ei non ha quindi ragion di lagnarsi se limitato viene e ridotto l'esercizio de'suoi diritti a quello che può sopravanzare, prelevato un tal pagamento.

Queste sono le regole stabilite nel progetto, regole che mentre vanno d'accordo con l'equità naturale, non distruggono nè diminuiscono in verun modo le legittime speranze de'creditori posteriori; e mettono ad un tempo in salvo le ragioni de'creditori chirografarj, che in un fallimento sono pur quasi sempre i più interessanti e i più sgraziati.

Determinando i diritti dei creditori ipotecarj non potevano omettersi quelli appartenenti alle altre classi di creditori; ed era pur mestieri il prendere gli opportuni provvedimenti onde pronte fossero le ripartizioni fra i creditori medesimi, nè alcun pagamento si effettuasse se non sotto la sorveglianza del commissario, dietro l'esibizione de'titoli creditorj e coll'obbligo di valide e corrispondenti ricevute: di questi oggetti si tiene proposito nel capitolo X.

Una sola disposizione di questo capitolo può richiedere qualche breve spiegazione, ed è quella dell'articolo 127 che permette all'unione de'creditori di negoziare ed alienare i diritti e le azioni del fallito di cui non si fosse per anche ricuperato l'importare.

Spesse volte ne'fallimenti trovansi de'crediti di difficile riscossione, sia perchè controversi di lor natura, sia per la poca solvibilità del debitore. Troppo tempo e dispendio occorrerebbe per conseguire una simigliante esazione, la quale altronde è anche soventemente incerta, e meglio al privato individuo conviene il procedere di tal modo, che non ad un'amministrazione, la quale spenderebbe sovente assai più di quello che riscuotere e ricuperar non potrebbe; ed il massimo interesse dei creditori richiede che le operazioni all'amministrazione commesse siano nel minor tempo possibile compiute, e ch'ella abbia quindi la facoltà di alienare que'crediti o diritti del fallito, de'quali troppo lunga o difficile riescirebbe la riscossione.

Ma come potrebbe con la regola anche l'abuso intromettersi, così per prevenirlo fu stabilito non potersi dall'unione trattare per la vendita dei diritti o azioni del fallito se non mediante l'autorizzazione del tribunale commerciale, e se non vi sia debitamente chiamato il fallito, il quale trovandosi vincolato a'suoi creditori finchè insoddisfatti rimangono, ha tutto l'interesse di opporsi ad ogni transazione avantaggiosa che potesse da essi conchiudersi.

Non dirò che una parola intorno al capitolo XI risguardante *il modo di vendere li beni stabili del fallito.*

Cotesti beni dovranno alienarsi coll'autorizzazione del commissario, e colle solennità prescritte dal Codice Napoleone per la vendita dei beni de'minori, il che indica che celere ed economica sarà questa operazione, per lo addietro sì lenta e dispendiosa tanto.

Ma l'interesse ispirato da'creditori mal avventurati ha pur fatto adottare una nuova cautela onde assicurarsi che gli stabili venduti verran portati al loro giusto valore. Qualunque creditore, dentro otto giorni dopo l'aggiudicazione del fondo, avrà il diritto di fare una maggiore offerta di prezzo. Siccome però conveniva per altra parte circoscrivere l'esercizio di questa facoltà onde non distogliere ed allontanare gli acquirenti colla prospettiva di somiglianti offerte, che solo di vane contese e litigi sarebber sorgente, così dalla legge fu dichiarato, che ammessa non verrebbe la maggior offerta quando fosse inferiore alla decima parte del prezzo dell'aggiudicazione.

Ma io m'affretto di venire all'ultimo oggetto di cui mi resta ancor intrattenervi, voglio dire *dei diritti delle mogli* in caso di fallimento.

Egli è certo pur troppo che la maggior parte dei fallimenti che hanno travagliato e malmenato il Commercio in questi ultimi tempi, originati furono massimamente o da grave imprudenza e trascuratezza, o da orribili dissipazioni.

Troppo si è negletta o dimenticata la massima che la prosperità del commercio è necessariamente fondata sopra l'economia, sull'ordine (senza di cui non può esservi economia), e sovra la buona fede.

Il vero credito è unicamente basato sull'opinione che ciascuno ispira della sua buona condotta e intelligenza. E quai sono infatti coloro che tanta riputazione procacciaronsi nel commercio, e la cui firma sola, sin alle

estremità del globo rispettata, eseguire faceva ogni ordine e commissione da lor data con tale puntualità ed esattezza, di cui non sempre ponno ripromettersi gli stessi principi?

Semplici particolari di oscura origine furon quelli che mercè il lor lungo e indefesso travaglio e i felici concetti e le sagge combinazioni e le meditazioni profonde sulla lor situazione, e segnatamente per la costanto loro modestia ed inalterabile lealtà giunsero a cattivarsi la confidenza di tutte le civilizzate nazioni.

Lungi da me il pensiero che questi sì commendevoli uomini or più non abbiano successori! ma finalmente, che mai veggiam noi d'ordinario?

Uomini che inesperti s'appigliano alla profession del commercio con una leggerezza e incostanza che ributta, che v'introducono un'avidità incompatibile con la delicatezza e coll'onore, che credono acquistarsi del credito coprendo una privazion reale di mezzi sotto le fallaci apparenze di un'opulenza chimerica, che cominciano col rovinarsi onde poter poscia trascinar seco loro altri imprudenti nell'abisso.

Ben io so che le leggi sole non vagliono per avventura a frenare, a reprimere intieramente somiglianti disordini, e che dove l'opulenza sfornita di merito arriva pur anche ad ottenere e considerazioni e riguardi, cui invan s'argomenta di giugnere il merito da opulenza scompagnato, pochi certamente hanno la forza di resistere al torrente che li strascina.

Ma questo è appunto il male cui vuolsi trovare ed apportare rimedio; e qual mezzo più efficace per rinvenirlo, se non è quello d'impegnare alla buona condotta del marito l'interesse medesimo della moglie, e di chiamare in tutela e sussidio de'costumi l'influenza di un sesso, la quale non fia mai per esser pericolosa, dove non vengano da esso sconosciute o dimenticate quelle virtù che pur formano le sue più durevoli attrattive?

Con questo spirito sono state meditate ed estese le disposizioni risguardanti i diritti delle mogli. Pur troppo il commerciante, sia per illudere altrui con l'apparenza di mentite attività, sia per preparare da lungi il mezzo di sottrarre le sue sostanze all'azione de'suoi legittimi creditori, sapea spesso riconoscere e confessare una dote ch'ei pure realmente non riceveva.

Dal canto proprio il marito prometteva alla moglie dei lucri od utili proporzionati a quella dote ch'ei non doveva conseguire, e non di rado ancora acquistava beni stabili in nome della moglie, che venivano poscia pagati col danaro di lui proprio, o per dir meglio, con quello de'suoi creditori.

Quindi venendosi ad una dolosa separazione di beni, e falsi atti simulandosi, i mobili, le gioje, l'argenteria ed ogni cosa cadeva in proprietà della moglie; ed all'occasione di una crisi spesso da lungo tempo premeditata, con la fittizia sua dote, co'suoi vantaggi matrimoniali, colle indennità pretese per debiti da lei non soddisfatti, co'suoi mentiti acquisti la moglie veniva ogni sostanza del marito ad assorbire.

Gl'infelici creditori eran quindi condannati a vivere i lor giorni nelle privazioni e nelle lagrime, mentre l'arricchita moglie gli scorrea tranquillamente nella mollezza e nell'ozio. Le arti tutte concorrevano a gara per l'ornamento e decorazione del palagio da lei abitato, un numeroso corteggio sapea prevenir le sue brame e lusingar il suo gusto e i suoi capricci; e quand'ella pur degnasse alcuna volta qualche debil sussidio compartire a pochi sventurati (il che faceva, non per sentimento di beneficenza, perocchè questa con la truffería e col furto non alberga, ma nella mira soltanto di far tacere colle benedizioni di que'pochi da lei soccorsi le maledizioni della moltitudine), cotesti pretesi atti d'umanità erano poi con fasto divulgati e fin nell'estere corti decantati da officiosi e compri scrittori.

Egli è omai tempo di porre un termine a tanto scandalo. E quale istante fora mai più propizio di questo onde frenarlo con maggior successo?

Mentre il sovrano offre egli stesso nella sua vita privata l'esempio vivo di tutte virtù civili e domestiche, mentre veglia indefessamente per istabilire un ordin severo e rigoroso in tutte le parti di un'immensa amministrazione, non è egli in diritto d'aspettarsi che gl'individui cittadini, ricondotti alla pratica delle modeste virtù ed all'abito di una vita onesta e regolata, verranno oggimai a rinforzare ed assodare la sconvolta ed allarmata società, ed a preparare per sè medesimi, per le loro famiglie degli agi e godimenti durevoli, i quali comecchè fondati sopra puri e savj calcoli, non fiano giammai sturbati da verun rimorso!

Ma io vengo alle disposizioni regolatrici de'diritti delle mogli.

La moglie del fallito potrà ricuperare tutto quello che avesse realmente conferito al marito, e nulla più. Ecco la base degli articoli che vi sono proposti.

Quindi saranno dalla moglie ricuperati tutti i beni stabili da lei portati in dote o ad essa pervenuti per titolo di successione o donazione; come potrà altresì riprendere i gioielli, diamanti e vasellame che le fossero stati donati per contratto di matrimonio o sopravvenuti per successione, purchè la moglie ne giustifichi la proprietà per mezzo di stati legalmente formati e di buoni e leali inventarj. Queste azioni di ricupera non potranno però esercitarsi dalla moglie, se non salvo il peso dei debiti ed ipoteche di cui i beni saranno gravati, sia che vi si fosse la moglie volonta-

riamente obbligata, sia che vi fosse stata condannata giudizialmente.

Sotto qualunque regime sia stato conchiuso il contratto di matrimonio, la legge presumo che tutti li beni mobili senza eccezione appartengano al marito. Per tal modo le ragioni de'legittimi creditori non verranno più deluse colla esibizione di atti supposti e fraudolenti, all'ombra de'quali trasmettevasi alla moglie una proprietà che non gli era dovuta.

Indarno pure la moglie reclamerebbe una indennizzazione per pretesi debiti pagati in liberazione del di lei marito, quando non giustificasse per via di legali documenti la provenienza dei denari cui pretende d'aver impiegato a quest'uso. Infatti non sarebbe egli vergognoso per la moglie come per il marito, che quella avesse a pretender la ricupera di danari di cui fosse ancor incognita l'origine?

Per gli stessi motivi tutti i pretesi acquisti della moglie si considerano come fatti dal marito e pagati co'suoi danari.

Con quanto scandalo non poche donne maritate senza beni di fortuna o senza dote reale trovansi elle, sotto il velo di pretesi acquisti, in attuale possesso delle sostanze tutte di un marito ancor debitore di parecchi milioni verso i suoi creditori!

Finalmente, o signori, la moglie di un negoziante non avrà ipoteca nè pei danari o effetti mobili da lei portati in dote, nè pel rinvestimento de'suoi beni alienati durante il matrimonio, nè per l'indennità dei debiti da essa contratti in concorso del marito, se non se sopra li beni immobili che al marito stesso appartenevano al tempo del conchiuso matrimonio.

I beni che il marito avesse acquistato dappoi, non potevano esserlo che a spese e col denaro de'suoi creditori; or somma ingiustizia sarebbe che la moglie del fallito sperimentar potesse su questi beni le ragioni sue proprie, ed avesse così a sortir trionfante da una catastrofe di cui ella fu pur sovente la prima e rea cagione.

Vedrete altresì, o signori, che nel caso di fallimento non potranno più dalla moglie ripetersi i lucri o vantaggi stati a lei promessi dal marito nel contratto nuziale. Sarà quindi tolto e distrutto l'un de'mezzi principali che già servivano a preparare la rovina de'creditori, i quali con dispetto e dolore miravano una donna notoriamente sfornita d'ogni ben di fortuna godersi tranquillamente il frutto dell'immense sostanze di cui eran quelli ingiustamente spogliati.

Quello che si è detto riguardo alle donne, il cui marito era commerciante al tempo della celebrazione del matrimonio, deve eziandio applicarsi a quelle che avessero sposato figli di negozianti, i quali non avendo al tempo dello contratte nozze veruno stato o profession determinata, fossero successivamente divenuti eglino stessi commercianti.

Imperciocchè egli è manifesto e sensibile per sè medesimo, che codesti figli di negozianti, affin di sottrarsi alla giusta severità delle regole da noi stabilite, s'ammoglierebbero senza dichiarare nel contratto di matrimonio quella professione che pure intendessero di assumere, e che effettivamente abbracciassero in seguito.

Questo riflesso però non è applicabile per la moglie, il cui marito avesse avuto all'epoca della celebrazion delle nozze qualche determinata professione diversa da quella di negoziante: la moglie in tal caso dee godere di tutt'i diritti ipotecarj che dal Codice Napoleone le sono attribuiti, poichè non avendo sposato un individuo negoziante, l'union coniugale erasi formata sotto il regime di una legge diversa. Ma siccome dall'altra parte si potrebbe anco di questa eccezione abusar facilmente, così fu dichiarato che la moglie non potrà reclamare il benefizio della medesima, se non qualora il di lei marito non abbia esercitato il commercio nell'anno susseguente alla celebrazione del matrimonio.

Reputo superfluo ed inutile di trattenere l'attenzion vostra sugli articoli del progetto, per disposizione de'quali una moglie che trafugato avesse o distratto o nascosto degli effetti di commercio, oppur che fosse direttamente intervenuta ad atti fatti dal marito in frode de'suoi creditori, potrà essere convenuta siccome complice di bancarotta dolosa.

Or io, o signori, vi ho messo in cognizione di tutta quella parte del progetto di legge di cui affidata mi venne la esposizione o lo sviluppo. Lo spirito di giustizia ne ha dettate le disposizioni, ed il profondo senso d'indignazione da cui non valo schermirsi contro le frodi e i ladroneccl, non hanno alterata giammai la calma del magistrato che medita sulla legge.

La moglie che non sarà complice delle frodi del marito, potrà conseguire e ricuperare ogni cosa che sia riconosciuta di sua proprietà; ella otterrà quest'atto di giustizia dalla massa sfortunata de'creditori, i quali non avranno omai più nulla a ripeter da lei. Ma la moglie crederassi perciò esente e libera da qualunque obbligazione? Potrebbe mai ella senza una segreta inquietudine gioire del frutto delle sue sostanze, mentre tanti infelici languirebbero negli stenti o nelle miserie per sola colpa di colui di cui essa è pur compagna e sposa? E non sentirebb'ella nel profondo del suo cuore quella voce che di continuo gli griderebbe: la legge ti restituiva le tue sostanze, ma di tutte accettarle tel proibiva l'onore; quel sagrifizio che comandar non ti poteva la legge, doveva la umanità ispirartelo; se tu non offendesti la legge, hai però dimostro che sei priva di sensibilità, e che non sapesti coglier le occasioni di distinguerti ed onorarti coll'esercizio della beneficenza.

Questa voce, non possiamo dubitarne, o signori, non verrà sempre soffocata; noi vedremo ancora (oso assicurarlo) delle anime forti in mezzo ad uno stato d'umiliazione crearsi dei titoli alla vera gloria. Felici que' figli, che costretti di gemere sulle colpe o gli errori d'un padre, potranno sempre richiamar con orgoglio la dolce rimembranza di colei da cui ricevettero il giorno!

Discorso pronunciato al Corpo Legislativo il dì 3 settembre 1807 dal sig. Maret *intorno al libro IV del Codice di Commercio.*

Signori:

Per ordine di S. M. sottomettiamo alla vostra sanzione il quarto libro del Codice di Commercio, concernente la *Giurisdizione Commerciale.*

Tratta questo libro della organizzazione dei Tribunali di Commercio, della loro competenza, e della forma di procedere avanti a'medesimi, ed avanti alle Corti d'Appello.

L'organizzazione de' tribunali commerciali poco si discosta da quella che già trovasi da parecchi anni stabilita. Essi saranno composti di presidenti, di giudici, e di supplenti. La determinazione sia del numero de'giudici, sia di quello dei Tribunali, sia de'luoghi di loro residenza parve estranea agli attributi della legge, mentre il solo governo può ben calcolare ed apprezzare i bisogni delle diverse località. Nè temer dobbiamo ch'egli diminuir voglia il numero attuale di questi Tribunali, il cui bisogno ed utilità sono per la massima parte giustificati dall'istessa antica loro esistenza: il governo altronde conosce appieno i servigj ch'essi hanno reso al Commercio, e può quindi far buon conto di quelli che ancor saranno per prestargli.

Qualunque individuo francese ch' eserciti Commercio, viene in oggi chiamato all'elezione dei giudici, la quale sarà unicamente affidata a negozianti capi delle più antiche case, e commendevoli per fama di probità, di ordine, e d'economia. I nomi loro verranno iscritti sopra una lista di notabili, redatta dai prefetti, ed approvata dal ministro dell'interno. Questa misura garantir debbe la continuazione dello buone scelte.

La questione, se i presidenti ed i giudici potessero essere indefinitamente rieletti, è stata negativamente decisa. La legge dispone che non potranno essi rieleggersi, se non dopo un anno d'intervallo. Non abbiamo dissimulato che la legge con una simigliante disposizione verrebbe talora a privar pel corso di un anno un tribunale di uno o più de'suoi più distinti membri; non abbiam dissimulato, che un tribunale molto a noi vicino, dove la probità e i lumi da lungo tempo presiedono, potrebbe più vivamente risentirsi di una cotal privazione: ma dovevansi perciò mettere altri giudici, probi del pari ed illuminati, in istato d'aver a soffrire dall'accidente di una non rielezione? Conciossiachè (nè qui giova il tacerlo) se autorizzata venisse la rielezione senza un dato tempo d'intervallo, ogni giudice che non la ottenesse, si reputerebbe offeso nell'onor proprio. Or come la legge vorrà ella porre in tale situazione coloro che abbandonano i lor personali interessi per assumere un penoso o gratuito servizio? Che se la perpetuità delle funzioni ne'tribunali civili e criminali potea riputarsi un benefizio per la universalità dei cittadini, era però più consentaneo all'interesse del commercio che i negozianti venissero con ordine progressivo chiamati a giudicare i lor pari. Or dunque la legge ha dovuto pronunziare e statuire per l'interesse solo del commercio e per quello de'commercianti che sono dalla pubblica estimazione chiamati alla funzione di giudici.

Lo stesso interesse del commercio esige una prontezza di decisioni, ed una rapidità nell'esecuzione; semplice debb'essere la forma di procedere sì in prima istanza che in appello; il fatto vuol essere esposto con una certa schiettezza e semplicità, e per quanto è possibile, dalle parti medesime, affinchè il giudice sia meglio in grado di poter conoscere ed apprezzare la loro buona fede. Con questa vista sono stati redatti i titoli III e IV del libro che imprendiamo ad esaminare; per questa vista l'articolo 643 titolo IV inibisce alle corti d'appello di ammettere eccezioni, od accordare sospensioni all' esecuzione provvisoria delle sentenze de'tribunali di commercio, quand'anco impugnate venissero per titolo d'incompetenza; per cotal vista vien interdetto dall'articolo 623 il ministero de' patrocinatori (la quale disposizione, sebben già sancita dall'articolo 414 del Codice di procedura civile, riceve ora dal menzionato articolo l'opportuna norma di esecuzione); con questa vista finalmente l'art. 521 stabilisce per la sola città di Parigi (1) delle guardie di commercio incaricate della esecuzione delle sentenze importanti l'arresto personale: e con simil disposizione la legge non fa che ridonare la vita ad una istituzione desiderata cotanto ed invocata dal Commercio di Parigi, perocchè, siffatte guardie, senza impiegar mezzi troppo duri ed oppressivi, sapeano procacciare una sufficiente securità nell'esecuzione de'giudicati.

L'organizzazione de' Tribunali Commerciali, e la forma di procedere avanti i medesimi, costituivano la parte facile e piana della legge di cui vi esponiamo i motivi. Più im-

(1) Nel regno d' Italia lo stabilimento delle guardie di Commercio viene esteso alle due città di Milano e di Venezia. Ved. la trad. off. del Codice di Commercio all' art. cit.

portaoti questioni ha offerto il titolo II che determina la competenza di questi tribunali.

Dopo la promulgazione del Regolamento del 1673, e segnatamente dopo l'epoca del 1789, il commercio è omai divenuto la professione di moltissimi francesi. La sola nostra volontà ci attribuisce il diritto di esercitare il Commercio; altri si dedica abitualmente al traffico ed alla negoziazione, altri addivieno accidentalmente a qualche atto che sotto certi rapporti sorte la natura di un vero atto di Commercio. Si era quindi conchiuso, che la competenza de' tribunali commerciali dovesse determinarsi dal fatto che dà luogo alla controversia, o perciò se questo fatto riguardasse un atto di Commercio, l'individuo che per qualunque motivo, e qualunque sia la di lui condizione, lo avesse intrapreso, dovesse andar soggetto alla giurisdizione del Tribunal Commerciale; che dalla definizione degli atti di Commercio avesse a desumersi invariabilmente la competenza di cotesti Tribunali; che passando in seguito al riconoscimento e nomenclatura degli atti di Commercio, dovessero come tali dichiararsi ogni traffico o negozio di derrate e di mercanzie, qualunque firma e sottoscrizione di cambiali o di biglietti all'ordine, ogni impresa di manifatture, ec. ec. Per tal modo la competenza sarebbe stata indistintamente determinata dal solo fatto.

Ma la rigorosa applicazione di un tal principio sembrava presentar gravi inconvenienti, perciocchè ogni francese ch'esercitasse qualche atto di traffico più o meno esteso, verrebbe per questo solo fatto ad essere sottoposto alla giurisdizione de'Tribunali Commerciali.

Un magistrato, per esempio, compra delle derrate per l'uso della propria famiglia, ma qualche sua particolare circostanza lo induce a venderne una porzione. Ora stando al principio che la competenza deve dal fatto determinarsi, siccome nella nostra specie vi è stata e compra e vendita, e quindi traffico di derrate, così il giudizio delle contestazioni insorte circa la vendita fatta dal Magistrato dovrebbe appartenere al Tribunale di Commercio. Ma pur l'atto di questo Magistrato, considerato in sè medesimo, non costituisce un vero atto Commerciale, ma piuttosto un mero atto civile, che in caso di controversia dee chiamare i contraenti innanzi al Tribunali Civili.

La legge adunque non ha potuto ammettere il principio nella sua generalità, ma ha dovuto invece considerare che l'individuo non negoziante, l'esercente una professione civile o militare, che il capitalista, il quale fa acquisto di merci o derrate oltra i suoi reali bisogni, esercita in simil caso un atto Commerciale di sua natura, poichè la quantità della merce comperata dimostra o almen fa presumere l'intenzione di rivenderla; il che appunto costituisce il caratteristico del traffico. Ma siccome in questa ipotesi non v'ha che la presunzione del traffico, perocchè il fatto ch'egli abbia comperato oltre a'suoi veri bisogni non è per anco riconosciuto, così la legge ha dovuto riputare soltanto e presumere. cotesta compra come un atto di Commercio, lasciando ai Giudici l'esame ed ispezione del fatto, o le conseguenze che se ne possono rilevare.

Ma se la legge ha dovuto dire, *il tal atto si reputa un fatto di commercio*, non ve ne hanno forse di quelli i quali lo siano sì manifestamente, e per natura loro, che non faccia d'uopo d'alcuno esame per qualificarli come atti commerciali? Sì certamente, ma la legge non li dichiara tali se non per riflesso alla condizione delle persone che contrattano. Egli è certo difatti e costante, che le obbligazioni e transazioni fra negozianti, mercanti o banchieri sono veri e positivi atti di commercio, purchè non trattisi di derrate e mercanzie comperate per loro uso particolare di famiglia, nel qual caso, non più in qualità di negozianti, ma come semplici cittadini contratterebbero.

Da queste considerazioni si deduce, che la competenza de' tribunali di Commercio vuol essere determinata, sia dalla natura dell'atto su cui verserà la contestazione, sia dalla condizione o qualità delle persone.

Quindi i tribunali di Commercio conosceranno, 1° di tutte le controversie relative alle obbligazioni, e contrattazioni tra negozianti, mercanti e banchieri; 2° delle controversie relative agli atti di commercio insorte fra ogni sorta di persone; e la legge defluisce in seguito quali debbansi riputare atti di commercio.

Sarebbe superfluo l'intrattenervi con dettaglio di queste definizioni contenute negli articoli 628 e 629; la loro chiarezza sembra dispensarcene, o noi passiamo agli articoli 632 e 633, che hanno relazione con quanto dispone l'articolo 628 intorno alla lettera di cambio.

Giova qui richiamare la disposizione dell'articolo 112, con cui sono riputate come semplici promesse tutte le lettere di cambio contenenti supposizione sia di nome, sia di qualità, sia di domicilio, sia de'luoghi d'onde esse sono tratte, o nei quali sono pagabili. I motivi di questo articolo sono, che alcune circostanze immutano talvolta la natura dell'obbligazione sottoscritta con il titolo di *cambiale*, ma che trattandosi in tal caso di una semplice obbligazione civile, deve spettarne l'esame e la cognizione ai tribunali civili; conseguentemente l'articolo 632 prescrive che il tribunale di Commercio, dietro istanza del reo convenuto, sia tenuto di rimetter l'affare al Tribunal Civile.

Ma può avvenire che la lettera di cambio, considerata come semplice promessa a'termini dell'articolo 112, sia nel tempo stesso firmata da individui negozianti e da individui non negozianti: in questo caso l'articolo 633 dichiara

competerne al Tribunal di Commercio la cognizione, ma ch'ei non possa pronunziare l'arresto personale contro gli individui non negozianti, a meno ch'essi non si siano obbligati in occasione di operazioni di commercio, traffico, cambio, banca o mediazione; conciossia chè in quest'ultima supposizione (salvo il caso d'obbligazione commerciale) si verifichi il concorso di una obbligazione civile per parte del sottoscritto non negoziante, e di una obbligazione commerciale dal canto del soscrittore negoziante, per cui ci è parso conveniente che quest'ultimo dovesse chiamar l'altro avanti i Giudici di Commercio.

Gli stessi articoli 632 e 633, di cui abbiam or ora riportate le disposizioni, concernenti le cambiali come semplici promesse reputate, determinano pure la competenza de' Tribunali di Commercio per ciò che riguarda i biglietti *all'ordine*.

Alcuni avean domandato che tanto per la giurisdizione, quanto per l'arresto personale, venisse il biglietto *all'ordine* interamente assimilato alla lettera di cambio, qualunque fossero le persone che lo avessero sottoscritto.

Ma dopo lunghe discussioni, le ragioni addotte in sostegno d'una siffatta opinione parvero più speciose che giuste, e conseguentemente al principj osservati nel determinare la competenza de' Tribunali di Commercio, furono stabilite le seguenti regole:

Il biglietto all'ordine sottoscritto da individui non negozianti, e che non abbia causa da operazioni di commercio, traffico, cambio, banca o senseria, è una obbligazione civile la quale non può essere di competenza de' Tribunali Commerciali.

Il biglietto all'ordine firmato e da individui negozianti e da individui non negozianti produce ad un tempo un'obbligazione commerciale per gli uni, ed un'obbligazione civile per gli altri: ora l'interesse del commercio esige in simil caso che ai Tribunali Commerciali abbia ad appartenere la cognizione ed il giudizio delle controversie che indi si suscitassero; ma non perciò vuolsi ad essi attribuire eziandio la facoltà di pronunziare l'arresto personale contro gl'individui non negozianti, qualora questi non siansi obbligati in occasione di operazioni di commercio, traffico, cambio, banca o senseria.

L'applicazione di questi principj tende ad assicurare al Commercio tutto quello che il vero suo interesse poteva dimandar dalla legge; l'oltrepassarne la meta sarebbe un mettere gl'individui non negozianti in istato di non poter più valersi di un biglietto, il quale, usato con moderazione, può riescir loro utilissimo nelle transazioni civili; sarebbe un estendere la facoltà di assoggettarsi all'arresto personale, laddove è anzi dell'interesse dello Stato e conforme ai nostri costumi che sia essa limitata e circoscritta: questa facoltà inoltre avrebbe comunicata una diversa direzione agl'imprestiti contratti per oggetti meramente civili, direzione contraria all'interesse delle famiglie, poichè avrebbe viemaggiormente facilitata la mobilità ed instabilità delle fortune immobiliari.

Egli è dunque per una considerazione di ordine pubblico che la legge non ha voluto assimigliare intieramente alla lettera di cambio il biglietto ad ordine, ma ella seppe nel tempo stesso conciliare l'interesse particolare del Commercio, il quale fu sempre lo scopo che procurato abbiam di raggiungere.

In vista quindi dell'interesse commerciale, la legge dispone all'articolo 635 che i Tribunali di Commercio giudicheranno inappellabilmente di ogni istanza il cui capitale non eccederà il valore di mille franchi (1), siccome pure di quelle domande in cui le parti dipendenti da cotesti Tribunali avessero dichiarato di voler esser giudicate definitivamente ed inappellabilmente.

In vista di tal interesse la legge accorda a' Tribunali di Commercio un'autorità ed azione estesissima ne' fallimenti; per esempio, il giudizio delle opposizioni promesse contro il concordato, quando però le ragioni dell'opponente siano fondate sovr'atti od operazioni la cui ricognizione è dalla legge attribuita ai Tribunali medesimi; l'omologazione del trattato o concordato tra il fallito ed i suoi creditori, ec.

In vista di tale interesse i Tribunali di Commercio conosceranno pure delle azioni intentate contro gli agenti, *commessi* de'mercanti o loro subalterni per fatto solamente del traffico del mercante a cui sono addetti; siccome giudicheranno altresì de' biglietti emessi dai ricevitori, pagatori, esattori, ed altri contabili del danaro pubblico.

Per tal interesse finalmente i biglietti sottoscritti da un negoziante si considerano emessi per conto del suo negozio, e quelli de'ricevitori, pagatori, esattori, ed altri pubblici contabili si reputano rilasciati per conto della loro gestione, quando non vi sia formalmente enunciata un'altra causa.

Ci rimane a parlarvi, o signori, della disposizione della legge che eccettua dalla competenza de'Tribunali Commerciali le azioni promosse contro un proprietario, coltivatore o vignajuolo per vendita di derrate provenienti dal suo fondo. Ma una siffatta disposizione trovasi già giustificata per sè medesima, conciossiachè le vendite di coteste derrate non possano in verun modo assimilarsi, nè abbiano alcuna analogia con quelle che si fanno da un negoziante.

---

(1) E di 1200 lire nel Regno d'Italia. Ved. Traduz. off. del Cod. di Comm. cit. art.

DISCORSI

DEGLI

ORATORI DEL TRIBUNATO

Discorso pronunziato dal sig. Jard Panvilliers, *Oratore del Tribunato, alla seduta del Corpo Legislativo il dì 10 settembre 1807, intorno ai sette primi titoli del libro primo del Codice di Commercio.*

Signori:

Nel tempo che s'ignoravano ancora in Francia i vantaggi dell'unità del potere esecutivo, già si sentivano ed apprezzavano quelli dell'unità della Legislazione, e dell'uniformità di un sistema di pesi e misure per tutto l'impero: ma affin di ricondurre gli spiriti alla brama di un tal cambiamento, sarebbe stato necessario che le alte e generose idee, primiere motrici della rivoluzione, vinto avessero e superato i pregiudizj che tenevano ancora servi gli abitanti d'ogni provincia delle leggi e consuetudini, sotto la cui influenza eran da lungo tempo accostumati a vivere. Pure l'infinita varietà dei pesi e misure praticate, non solo nello stesso distretto, ma eziandio nella medesima città, l'imbarazzo e confusione che cagionava nelle commerciali transazioni, le moltiplici controversie di cui era sorgente, e i mezzi di frodo che apprestava alla gente di mala fede, non tardarono a far comprendere e sentire generalmente la utilità di un sistema uniforme in questa materia: quindi l'introduzione di un tal sistema dee meritamente risguardarsi come uno de' primarj beneficj che la rivoluzione abbia procacciato ai Francesi e particolarmente a coloro che s'appigliano alla professione del Commercio; e se esso incontra tuttavia qualche difficoltà nella pratica, ciò avviene assai meno per l'effetto di una resistenza che gli si opponga, che per la forza delle antiche abitudini che l'uso novello ed i progressi dell'istruzione fiaccheranno certamente e distruggeranno col tempo.

La uniformità delle leggi in materia di commercio, formava l'oggetto del voto generale della nazione, assai pria che lo divenisse quella della civile legislazione; però che l'impero di simiglianti leggi estendendosi alle contestazioni di un maggior numero d'individui di differenti paesi, la diversità o discordanza delle loro disposizioni nelle varie piazze di commercio, intorno a casi od obbligazioni perfettamente simili, era origine di molto più gravi inconvenienti, poichè induceva sovente in errori pregiudizievoli a' lor interessi gli stessi negozianti regnicoli i quali non sempre potevano essere istrutti delle altrui leggi.

Era quindi necessario di eliminare cotesle differenze di principj o di pratiche locali che alla sola mala fede potevano esser giovevoli; di levare dallo spirito de' negozianti ogn'inquietudine, e diffidenza per le loro transazioni, soggettando a regole semplici ed uniformi la giurisprudenza de' Tribunali chiamati alla decisione delle lor controversie; di mettere queste regole in armonia con lo stato a cui s'è innalzato il commercio della Francia dopo gl'impulsi comunicatigli dal gran Colbert, facendone una professione onorevole del pari che vantaggiosa; di adattarle e appropriarle ai nuovi bisogni del commercio medesimo per l'incremento che ha ricevuto dai progressi della nostra industria e dal perfezionamento delle arti, e per quella che deve ancora procacciargli la forza del potere nazionale diretta dal genio dell'Eroe cui la Francia ha affidato i proprj destini: il dirò io? era d'uopo ridonar vita e vigore a quelle leggi repressive che il rilassamento e la corruzione della pubblica morale avea fatto cadere in disuso, imprimendo loro il grado di severità necessaria per metter fine ai disordini che una smodata ed insaziabile cupidigia e la passione d'un lusso sfrenato avean introdotto in una professione, la quale non può onorevolmente sostenersi se non mediante una saggia economia ed un rispetto religioso pei principj della buona fede.

All'uomo incomparabile, che pare sia stato creato dalla provvidenza per innalzare la Fran-

cia al più alto grado di gloria e di prosperità, era dato l'arricchirla di questo novello benefizio; e in quale più propizia circostanza potea mai egli offerirglielo, quanto nell'istante medesimo in cui, estinta appena la face della guerra continentale, ei seppe e per l'ascendente del suo genio, e per la forza delle sue armi, stabilire fra la Nazione francese e le altre Potenze saldi vincoli di amicizia e rapporti vantaggiosi egualmente all'interesse di tutte, e tendenti necessariamente a favorire ed estendere le commerciali nostre relazioni!

Mentr'egli pugnava per la libertà dei mari o quindi per quella del commercio (però che l'Inghilterra, nè voi lo ignorate, o signori, per sostenere e perpetuare il suo monopolio universale riacceso avea la guerra sul continente;) mentre, io dico, l'Eroe della Francia imprendea la difesa della causa comune delle nazioni, e perfin di quelle ch'eransi armate contro di lui, ei s'applicava nel dare l'ultima mano al Codice commerciale, per la cui concezione avea tutti i lumi dell'esperienza raunato a consiglio. Così, in mezzo al tumulto dell'armi, ei volgeva le sue meditazioni intorno a quelle leggi che sotto il regno della pace dovevano regolare l'esercizio dei diritti di cui i suoi trionfi ci assicuravano la conservazione e il godimento.

Il Codice a cui S. M. ha impresso quel carattere di grandezza che contrassegna tutti gli atti cui ella ha presieduto, sarà, come il Codice Napoleone, un eterno monumento della profondità delle sue viste legislative, del suo rispetto pei principj dell'equità, della costante sua cura nel rislringere e rassodare i legami della morale, e nell'imporre un giusto freno alle passioni degli uomini.

Il Tribunato s'ascrive ad onore l'aver preso una parte attiva in siffatto lavoro che deve far epoca nel regno più glorioso che abbia giammai illustrata la Francia. Ma dopo che dalle profonde discussioni e da quelle dotte conferenze, ove non ha mai rivalizzata altra passione che quella del bene, ei riconobbe che l'attual progetto di legge è ben degno della Nazion Francese e del suo augusto Capo; dopo che uno tra i più distinti oratori del consiglio di stato vi ha con pari chiarezza ed eloquenza sviluppate le disposizioni di questo progetto, non rimarrebbe omai più al Tribunato che di esprimere il suo voto di adozione, se non fosse pure suo dovere di esporvene i motivi: e tale appunto è l'incarico ch'io debbo adempire nell'esporvi i principj stabiliti ne' sette primi titoli del progetto di Codice Commerciale che vien ora sottoposto alla vostra deliberazione.

Voi comprenderete agevolmente, o signori, le mutazioni ed i miglioramenti che un tal progetto apportar debbe alle disposizioni del Regolamento del 1673, senzachè sia necessario d'indicarveli particolarmente.

Il titolo I, dopo di avere definito ciò che costituisce la qualità o condizione di Commerciante, determina la formalità che dal minore emancipato, e dalla donna soggetta alla podestà del marito, hanno ad osservarsi per essere autorizzati a negoziare o trafficare in loro proprio e particolar nome, ed a contrarre obbligazioni per oggetto di Commercio.

Queste formalità sono, per rispetto al minore, ch'ei debba ottenere il previo consentimento di coloro, sotto l'autorità o direzione de'quali vien posto dalla legge civile; e quanto alla moglie ch'ella riporti il consenso del proprio marito. Ottenuto un tal consenso ambidue possono obbligarsi per fatti relativi al loro traffico; anzi la moglie rende pure obbligato il marito, quando siavi comunione di beni fra loro; ambidue possono impegnare ed ipotecare i loro immobili ed anco alienarli (salve però le eccezioni) secondo le formalità prescritte e ne'casi determinati dal Codice Napoleone per l'alienazione dei beni de'minori e dei beni dotali delle mogli.

Mentre quindi nelle loro commerciali obbligazioni la legge accorda al minore ed alla donna maritata tutta la latitudine necessaria per formarsi un certo credito, e provvedere insieme alla garanzia di quelli che possono seco loro contrattare, ella mantiene però nel tempo stesso tutte quelle cautele conservatrici che dal Codice Napoleone sono state consacrate, ond'essi non siano vittime della loro propria inesperienza.

Il titolo II ingiugne ad ogni negoziante l'obbligo indispensabile di tenere tre differenti registri, vale a dire 1. un libro giornale in cui siano inscritti giorno per giorno i suoi debiti e crediti, le operazioni del suo Commercio, le sue negoziazioni, accettazioni o girate di cambiali, e generalmente tutto quello ch'egli riceve e paga per qualsivoglia titolo: questo libro deve inoltre indicare mese per mese le somme impiegate per le spese della sua casa; 2. un libro in cui siano copiate le lettere ch'egli spedisce; 3. infine, un registro particolare per l'inscrizione dell'inventario ch'egli è in obbligo di fare annualmente de'suoi effetti mobili e immobili, e delle sue attività e passività.

Or coteste formalità, per quante incomode appajano e troppo minute, si sono però rese indispensabili onde porre un freno al disordini che nel commercio s'introdussero: il dovere d'adempirle istruendo ad ogni momento l'onesto negoziante della verace sua posizione, impedirà altresì ch'ei possa ingannarsi sulle di lui reali facoltà, qualora l'esito delle sue speculazioni corrisposto non abbia alle di lui aspettative, e lo avvertirà pure di fermarsi in tempo per metter in salvo il proprio onore, e per non trascinare nella sua rovina coloro che potessero aver fidanza in lui. Ed avvenendo fallimento gioveranno eziandio simiglianti formalità a discernere il negoziante onesto e sventurato dallo sconsigliato che avrà agito senza

Digitized by Google

prudenza nè giudizio, e dal malvagio che avrà ordito un doloso fallimento: anzi l'omissione o la inesattezza de'registri somministrerà un sufficiente motivo di prevenzione contro l'individuo che ne sarà colpevole; e nissun commerciante potrà omai ragionevolmente lagnarsi di essere astretto ad un dovere che ha per iscopo di restituir l'ordine ne'propri affari, d'illuminare la giustizia sulla di lui condotta, e di giustificarlo ancora, ove fia d'uopo, in faccia alla pubblica opinione.

La legge prescrive inoltre le forme di cui voglion essere rivestiti i libri di Commercio onde illusorie non divengano le sovr' indicate solennità.

Essendo gli affari di Commercio l'oggetto più comune delle società, ed offrendo un tal contratto ogni mezzo per accrescere e dilatare tutte le speculazioni e per formare delle imprese ch'esigano fondi o capitali superiori alle facoltà di un solo particolare, era quindi indispensabile che il Codice Commerciale, senza derogare a'generali principj stabiliti in proposito e dal Codice Napoleone, e dal Regolamento del 1673, determinasse le regole principali intorno alla costituzione ed amministrazione delle società: tale appunto è lo scopo delle disposizioni del titolo III del progetto.

Si riconoscono in questo titolo tre spezie di società Commerciali, vale a dire: *la società in nome collettivo*, che si contrae fra due o più persone: che ha per oggetto d'intraprendere il commercio sotto una ragione sociale: e che induce obbligazione solidale per tutti i socj nominati nell'atto di società.

La società di accomandita, o sia quella che vien contratta fra uno o più socj solidali, ed uno o più socj semplici capitalisti i quali non possono amministrare, non hanno risponsabilità, e ad altro non sono sottoposti che alla perdita de'capitali che han conferito o doveano conferire in società.

Finalmente *la società anonima*, che viene qualificata colla sola indicazione dell'oggetto della sua intrapresa; il cui fondo o capitale è diviso in azioni o frazioni di azione di un egual valore; che viene amministrata da procuratori temporanei, e risponsabili soltanto dell'adempimento dell'assunto mandato; e che non assoggetta i socj se non alla perdita della quota del rispettivo interesse nella società.

Osserverete, o signori, che la esposta definizione della società anonima diversifica essenzialmente da quelle che gli si erano date nel commentario del Regolamento del 1673; ma comprenderete altresì facilmente che la definizione per noi adottata è insiem più giusta ed esatta, e che la denominazione di società di *partecipazione*, di cui parleremo in appresso, conviene assai meglio a quelle società che il commentatore avea qualificate *anonime*.

Qualunque individuo ha diritto di formare a suo piacimento le prime due specie di società, semprechè si uniformi alle regole dalla legge prescritte e per l'una e per l'altra, e rimetta un estratto dell'atto di associazione entro i quindici giorni dopò la sua data alla Cancelleria del Tribunale di Commercio del circondario dov'è stabilita la Casa della società Commerciale, ond'esservi trascritto sopra un registro particolare, ed affisso per lo spazio di tre mesi nella sala delle udienze.

Questa precauzione basterà ad illuminare e dirigere la confidenza dei negozianti, facendo lor conoscere i membri della società con cui avessero a contrattare, ed istruendoli delle condizioni e della durata delle loro obbligazioni.

Ma non può tenersi lo stesso ragionamento per rispetto alla società anonima. Coloro che la compongono non essendo palesi al pubblico, e le operazioni sociali abbracciando necessariamente un maggior numero d'interessi, e potendo essa nelle circostanze difficili compromettere talvolta, se non la pubblica tranquillità, il credito almeno di moltissimi individui, la società anonima perciò non voleva nè doveva esistere se non mediante l'autorizzazione del Governo. Era questa una condizione reclamata non meno dall'interesse generale del commercio, che dall'interesse particolare dei socj ed azionisti; e la legge per assicurarne lo adempimento vuole che l'atto del governo, con cui si autorizza la società anonima, sia pubblicato nella sala d'udienza del tribunale unitamente al contratto sociale.

Per ultimo la legge riconosce una quarta specie di società, detta *società commerciale di partecipazione;* ma come questa associazione non è che momentanea, non ha per iscopo che una sola o poche determinate operazioni, ed è regolata dalla sola convenzion delle parti, così ella non viene sottoposta alle formalità prescritte per l'altre società, le quali altronde hanno tutte il comun vantaggio di rimettere al giudizio di arbitri le loro controversie, quelle cioè che insorgono tra i membri di una medesima società e per motivo di questa, però ch'egli importa assaissimo all'interesse del commercio, e de' socj sovrattutto, che simiglianti controversie non vadano soggette all'istruzione ed alle lungherie di un processo ordinario; e molto più sollecita sia una decisione pronunziata da arbitri scelti dalle parti, e assai più ponderata per la facilità che hanno gli stessi arbitri di raccogliere e premunirsi di tutte le nozioni necessarie a determinare la loro opinione, ed accompagnata sempre da quel carattere di conciliazione valevole a calmare gli odj e i dissapori tra gli individui che finiscono con ubbidire spontaneamente ai principj della giustizia. E avvegnachè le disposizioni del Codice di procedura civile sui compromessi non siano bastevoli nè possano intieramente applicarsi al giudizio delle controversie di cui trattasi, la sezione II, del titolo III, del sottopostovi progetto, stabilisce

altre norme particolari, che mentre si reputarono opportunissime all'oggetto che si aveva di mira, trovansi altronde in perfetta armonia e co'principj già consacrati su tale materia, e con le massime della equità.

Nel presentarvi il libro III del Codice di Commercio, uno degli oratori del Consiglio di Stato vi ha con molta energia delineato il quadro delle scandalose collusioni ed insidie poste in opra da taluni commercianti, infami artefici di fallimenti premeditati, i quali o con false ricognizioni di fittizie doti, o con fraudolente separazioni di beni tramanò i mezzi di deludere i lor creditori. Cotesti abusi, con tanta impudenza rinnovellatisi da qualche tempo, hanno eccitata l'indignazione di tutti i buoni, o la pubblica opinione reclama altamente i mezzi di prevenirli o di reprimerli.

Di questi mezzi vi occuperete, o signori, allorquando avrete a deliberare intorno alle disposizioni del libro III. Nell'odierna seduta vi proponiamo l'adozione delle misure che si giudicarono valevoli a prevenire i mali cui si tratta di rimediare: le quali misure consistono nell'ordinata pubblicità sia di ogni contratto di matrimonio fra conjugi di cui uno sia commerciante, sia di qualsivoglia domanda per separazione di persona o di beni, sia di ogni sentenza che l'avrà pronunziata fra gli sposi medesimi; il che avrà luogo, quand'anche il matrimonio o la separazione fosse anteriore all'epoca in cui l'uno de'conjugi assunse la professione del commercio.

Vero è che ad onta di questa pubblicità si troveranno pur anche di quegli impudenti, che in caso di fallimento, o procurato per dolo, o cagionato da lor negligenza, per involare i proprj beni all'azione de'creditori sapranno riconoscere a favore delle lor mogli e confessare delle doti assai più ragguardevoli di quelle che non avessero realmente conseguito. Ma quando siffatte ricognizioni siano per pubblica fama giudicate manifestamente erronee e fallaci, insorgerà contro il negoziante che ne fosse l'autore una prevenzione sfavorevole ch'ecciterà una giusta diffidenza nell'animo di tutti quelli che potessero seco lui contrattare, ed in ogni caso si verrà per lo meno a conoscere fin a qual segno egli trovasi obbligato verso la propria moglie: da questo punto le insidie da lui tese cesseranno di essere pericolose; e quelli che pur v'inciampassero non potranno omai più accusar la legge di non aver apprestato loro i mezzi onde scoprirle. Ne duole certamente d'esser costretti a devenire a simili precauzioni contro gli abusi di una professione nella quale campeggiar sola dovrebbe la buona fede, ed in cui può esser sovente di pregiudizio anche a coloro che per eccellenza possiedono questa virtù il far palese lo stato reale delle loro fortune; ma una funesta esperienza ne ha pur dimostrato la necessità, ed ogni onesto commerciante farà sicuramente plauso ad una misura che tende a metterli in guardia contro le insidie della mala fede.

Dopo di avere, per così dire, organizzato lo stato del commercio con definire le regole e formalità cui sono astretti coloro che a siffatta professione s'appigliano, la legge dovea pur determinare gli attributi e precisare i doveri degli agenti intermedj del commercio: le disposizioni relative a quest'oggetto sono contemplate dal titolo V, che tratta delle *borse di commercio, degli agenti di cambio e sensali.*

Cotesti agenti sono pubblici ufficiali nominati dal governo, ed autorizzati ad interporsi tra i negozianti d'ogni genere per facilitare le loro operazioni di cambio o di commercio. Malgrado le disposizioni di alcune leggi, le funzioni di tali agenti erano state per lungo tempo indistinte e confuse: ma la legge che vi è sottomessa le circoscrive e determina in modo positivo, e gli agenti di cambio avranno specialmente ed esclusivamente il diritto di trattare le negoziazioni degli effetti pubblici, e di altri che potranno essere indicati nelle tabelle mercantili, di fare per conto altrui le negoziazioni delle cambiali o biglietti all'ordine, e di stabilire il corso di questi effetti, e quello non meno delle materie metalliche cadenti in contrattazione.

Le attribuzioni di ogni classe di sensali sono indicate dalla denominazione del ramo di commercio per cui vengono impiegati, e sono circoscritte in modo che lo stesso individuo non possa cumularne l'esercizio contemporaneo, fuorch'egli non vi sia stato specialmente autorizzato nell'atto di sua nomina. Venendo questi diversi agenti instituiti dal governo, e dovendo essi prestare per l'altrui guarentigia una cauzione proporzionata alla importanza delle loro funzioni, era perciò di giustizia e dell'interesse pubblico che avessero il diritto di esercitarle esclusivamente.

La legge altronde rende onorifica la loro professione, inibendone l'esercizio a coloro che essendo falliti non fossero stati riabilitati, e spinge ancora la previdenza fino a toglier loro la possibilità di trovarsi in simil caso di esclusione, poichè interdice all'agente di cambio ed al sensale, sotto pena d'irrevocabile destituzione, di fare operazioni di commercio o di banca per conto proprio, come pure di rendersi garante della esecuzion de'contratti perfezionati colla sua mediazione.

La intera e piena confidenza che vuolsi nell'agente riporre da coloro che della sua mediazione si valgono, rendeva necessaria una somigliante misura; perocchè diversamente, potendo egli con un'azardosa o mal riuscita impresa compromettere facilmente le proprie sostanze, verrebbe del pari a recar danno all'interesse de'suoi clienti: e questo appunto è il male cui la legge ha voluto con un'apposita disposizione soccorrere, disposizione che

taluni agenti troveranno forse troppo rigorosa e severa, ma che verrà suggellata dal suffragio di tutti i probi ed onesti, e che si rende quanto mai necessaria in oggi in cui il furore del giuoco degli effetti pubblici, mentr' è cagione della rovina di tanti particolari, non apporta verun utile per il governo, nè pei possessori di rendite sullo stato, il quale le considera come una proprietà reale o permanente.

La responsabilità cui non temono d'esporsi alcuni agenti di cambio per l'attrattiva di un più o men rilevante emolumento ritraibile da una contrattazione in cui il venditore ed il compratore negoziano effetti pubblici che non possiedono, e che sovente non potrebbero realizzare neppur col decuplo delle loro reali sostanze, tende non solo a recar pregiudizio all'interesse degli stessi agenti e talvolta al loro onor personale, ma a nuocere eziandio alla riputazione di quelli fra i loro colleghi che onesti e probi, hanno moltissimo a cuore il serbarla intatta. Giova però sperare, che il timore d'essere in caso di fallimento irremissibilmente perseguitati come rei di bancarotta, varrà omai a rattener nel dovere coloro che, sordi ai lor veraci interessi, non cessarono sin qui di assumersi impegni cotanto pericolosi; e che gli uomini imprudenti od incostanti, i quali nell'impotenza di rinvenir solvibili mallevadori, mendicarono dagl'Inglesi quella mania funesta che volgarmente appellasi *agiotaggio*, rinunzieranno una volta a questo infame non men che periglioso giuoco, per consacrarsi a più onorate ed insiem più utili professioni.

Havvi un'altra specie di agenti, intorno a cui il Regolamento del 1673 non conteneva che disposizioni insufficienti, almeno nello stato attuale della società, in cui per l'aumento ed estensione del Commercio hanno essi acquistato assai maggiore importanza e utilità, voglio dire dei *commissionarj* in generale. I doveri o i diritti di questi sono determinati dal titolo XIII, del libro III del Codice Napoleone. Ma siccome a favorire le commerciali operazioni ponno essere di non poco giovamento le anticipazioni ch'essi fanno del proprio sulle mercanzie che lor vengono spedite da altri luoghi, il progetto della legge attuale attribuisce inoltre ai commissionarj un privilegio sul valore delle stesse mercanzie pel rimborso delle fatte anticipazioni, degli interessi e delle spese incontrate; eccettuando però da cotesta disposizione le mercanzie che vengono ad essi consegnate o depositate da un individuo residente nel luogo del loro domicilio, e per cui i commissionarj non si fossero uniformati alle prescrizioni del Codice Napoleone per gl'imprestiti assicurati con pegno.

Altre particolari disposizioni concorrono a determinare gli obblighi de'commissionarj pel trasporti per terra e per acqua, e tolgono ogni differenza e incertezza di giurisprudenza intorno alla entità o quota della guarenzia a cui erano obbligati gli stessi commissionarj in caso di perdita delle mercanzie ed effetti, del cui trasporto veniano incaricati. Cotesta guarenzia verrà ormai estesa alla totalità del valor delle merci, qualor non vi abbia stipulazione contraria nella lettera di porto o accidente di forza irresistibile, e salvo il regresso del commissionario contro il condottiere, i cui doveri sono egualmente dal progetto regolati.

Finalmente il titolo VII determina le diverse specie delle prove con cui possono giustificarsi le compere e le vendite; e addita l'ordine nel quale voglion essere ammesse, sia quando concorrono simultaneamente, sia quando l'una concorra o militi in mancanza dell'altra; e attribuisce inoltre ai tribunali la facoltà di ammettere la prova testimoniale, la quale per moltissimi casi anco di grave importanza (siccome avviene nelle compre e vendite di derrate territoriali e di bestiami, nelle fiere e mercati) è pur la sola che si possa far valere: e l'interesse medesimo del commercio esigeva che si lasciasse in proposito una certa latitudine all'arbitrio de'giudici, di cui non dee temersi che abusino senza trarsi addosso la pubblica riprensione e quella del governo, quand'anche la fama di probità che ha loro conciliato il suffragio e la scelta de'commercianti, non offrisse un sufficiente sospetto contro la loro delicatezza e integrità.

Tali sono, o signori, le disposizioni dei sette primi titoli del Codice di Commercio che vien sottomesso alla deliberazione vostra: esse presentano sagge regole di condotta per la buona fede, e misure opportune per prevenire ogni frode nell'esercizio della professione la più importante per la pubblica prosperità. E voi già siete in grado di giudicare ch'elle trovansi in perfetto accordo colle altre sottopostevi parti del Codice, e che il loro complesso ed unione va a formare un corpo di leggi atte a restituire l'ordine nelle commerciali relazioni.

Possano i principj della morale, necessario supplemento anche delle più savie leggi, venire in sussidio di quelle ch'ora noi vi proponiamo! Possa lo spirito di una buona economia, la prudenza delle speculazioni, e la sperienza degli affari prendere il loco e della sfrenata passione del lusso, e della insaziabile ingordigia di rapide e colossali ricchezze, e di quelle audaci e temerarie imprese che furon cagione di cotanti disordini nel commercio! Allor questa professione, già per sè stessa onorevole, rifiorirà sotto il possente influsso del Genio che veglia sui destini dell'Impero, poichè la sola buona fede sarà norma alle sue operazioni nell'interno; allora essa racquisterà l'antico suo splendore, perchè rivestendosi di quelle virtù che a lei son proprie potrà meritarsi la confidenza delle nazioni, con cui

verrà un giorno a ripigliare, mercè la pace del continente, le antiche sue relazioni; allora la certezza di que' lucri e benefizj, ch'ella non terrà più celati poichè saranno il frutto di savie e legittime speculazioni; allora finalmente godrà di quelle considerazioni e riguardi dovuti ad una delle primarie fonti della ricchezza dello stato, che contaminata non sia da vizj contrarj ai principj dell' onore e della probità.

Il tribunato vota per l' adozione del progetto di legge su cui siete per deliberare.

Il Corpo Legislativo delibera e adotta il progetto di legge concernente i sette primi titoli del libro I *del Codice di Commercio, colla pluralità di* 228 *suffragi sopra* 12.

Discorso pronunciato dal sig. Duvérier *Oratore del Tribunato nella seduta del Corpo Legislativo del dì* 11 *settembre* 1807, *intorno al titolo VIII. del libro primo del Codice di Commercio.*

Signori:

È mio incarico di esporre al corpo legislativo i motivi che hanno determinata l'opinione del tribunato intorno al progetto di legge intitolato: *Codice di Commercio, libro* I, *titolo* VIII.

Questa parte del Codice Commerciale abbraccia tutte le disposizioni relative alla lettera di cambio, ed al biglietto o pagherò all'ordine.

La lettera di cambio è figlia e madre del Commercio; senza Commercio non vi sarebbe lettera di cambio, nè senza la lettera di cambio il Commercio avrebbe nei tempi moderni sorpassati i progressi che si ammirarono nelle antiche età. E di quanta meraviglia non ci colpirebbero in oggi quegli antichi fondatori del Commercio e Egizj, e Fenicj, ed Arabi, e Cartaginesi, e Greci, e Marsigliesi, se Tiro avesse spedite o tratte delle cambiali sovra Menfi, Alessandria sovra Cartagino, Atene sopra Marsiglia!

In que' tempi si correva al Commercio come alle conquiste; tutte le spedizioni speculative erano imprese eroiche di pazienza, di coraggio e di audace temerità, di cui il toson d'oro fu l'allegoria, l'esempio ed il precetto.

Al tempo de' primi concambj delle cose, e quando i metalli divennero il segno rappresentativo o l' universale compensatore delle compre e vendite reciproche, il trasporto delle mercanzie e del danaro difficultava e comprimeva le speculazioni, ritardava le commerciali imprese, e le speranze distruggea de' negozianti.

L' ignoranza o la impotenza de' mezzi di trasporto, l'incoltura de' terreni e la selvatichezza degli uomini abbandonavano i preziosi carichi alla certa depredazione de' barbari, sovrani vagabondi degli immensi diserti che separavano le isolate abitazioni.

L'ardire e il genio del Commercio crearono la navigazione: la navigazione progrediva lentamente attraverso i secoli, quando finalmente fu inventata la bussola, oltrepassato il capo delle tempeste, scoperto il nuovo-mondo.

Immensi oceani allora domandarono più vasti e più solidi navigli alla scossa ed esaltata industria; ed il trasporto delle merci men dispendioso divenne, e più facile e più sicuro.

La lettera di cambio ha superati i più possenti ostacoli, sottraendo da ogni periglio e ritardo i trasporti del danaro sia per terra che per mare.

Molto si è disputato sull' invenzione della lettera di cambio, come su quella della stampa e della polvere da fuoco.

L'istoria degli Ebrei cacciati di Francia sotto Dagoberto e ricoveratisi in Lombardia, da dove spedivano poi ai loro amici *delle lettere in istile conciso* onde ritirare il danaro da essi lasciato in Francia, non è un argomento soddisfacente. Che se per far passare il denaro in Lombardia bastato fosse ai loro amici di rinviarvi *altre lettere in istil conciso*, noi potremmo in ciò ravvisare la immagine della lettera di cambio.

Ma chi mai non iscorge che l'origine della lettera di cambio non da altro vuolsi ripetere che da' progressi felici dello stesso Commercio, da relazioni già stabilite, da interessi già bilanciati, da valori già vicendevolmente acquistati o depositati, e fra lontane piazze già creditrici e debitrici le une delle altre?

L'uso delle cambiali non era per certo conosciuto in que' secoli di barbarie che oppressero e travagliarono l' Europa dopo il bel secolo di Carlomagno, allorquando alcuni sventurati senza domicilio, adescati da un giornaliero e misero traffico, veniano ad un tempo e protetti e traditi e riscattati e depredati da' superbi signori de' castelli forti, usurpatori dell'altrui territorio, dominatori e tiranni de' ponti, de' passaggi, e delle pubbliche strade.

E che importa altronde l'epoca o la origine delle società al legislatore, cui è affidata la composizione del Codice sociale di un popolo giunto all' ultimo grado d' incivilimento e di splendore?

Noi sappiamo però del certo che la legge più antica, in cui parlisi realmente di lettere cambiali, ell'è l'ordinazione di Luigi XI dell'anno 1462, la quale permetteva ad ogni persona di qualsivoglia stato o condizione di dare, ricevere ed inviare per mezzo di cambiali e per oggetti di Commercio il proprio danaro in qualsiasi paese, eccettuata la Inghilterra.

Da questa ordinazione si scorge che l' uso delle lettere di cambio, e quello eziandio de' protesti in caso di non effettuato pagamento, erasi digià introdotto nelle fiere di Pé-

zenas, di Montignac, di Ginevra, di Bourges ed altre fiere frequentate del regno.

In seguito, e fino all'ordinazione e Regolamento del 1673, l'esperienza e la necessità stabilirono alcune regole e massime che ricevute furono e consecrate dalla buona fede del commercio.

Non possiamo ammirare abbastanza, pel tempo in cui venne promulgata, la saviezza e previdenza della legge del 1673.

Nel capitolo destinato alle lettere di cambio, e composto di soli trentotto articoli, noi riscontriamo circa alla natura della cambiale, agli effetti che produce, ed alle obbligazioni che ne derivano le istesse disposizioni generali, che ancora in oggi si osservano, e che sono state quasi interamente adottate benchè meglio sviluppate dal progetto di legge a voi sottomesso.

Quindi il Regolamento del 1673 stabilisce una forma della lettera di cambio, quale esiste anco in oggi, col solo obbligo di enunciarvi il nome di chi trae la lettera, il nome di quegli a cui vantaggio è tratta, la somma da pagarsi, l'epoca del pagamento, ed il valore ch'è stato somministrato.

Prescrive il modo o sia la forma dell'accettazione, la necessità del protesto in mancanza di pagamento, le formalità da osservarsi per renderlo valido, la facoltà del terzo di pagare la cambiale in vece del trattario (il che da noi si appella pagamento *per intervento*, *o per onore di firma*), e la surroga legale del terzo interveniente in luogo e stato del proprietario della lettera.

Fissa i termini per l'accettazione e pagamento quali ancor si conservano: i diritti che in mancanza di pagamento competono al proprietario o presentatore della cambiale sia contro il traente, sia contro colui che l'ha pagata innanzi alla scadenza (1), sia contro il girante: i termini per agire o procedere contro di essi: la perdita di azione in che incorre il presentatore mancando di fare il protesto, salvo però l'obbligo al traente ed ai giranti di provare che v'era provvista di fondi alla scadenza, e salvo inoltre il caso in cui tale provvista si fosse verificata dopo spirati i termini.

Determina le formalità che vogliono osservarsi per esigere il pagamento di una lettera di cambio stata perduta o smarrita; e non essendosi agito pel pagamento, prefinisce il termine entro il quale la prescrizione produce la liberazione di quelli che hanno tratte, girate e garantite con ldeiussione le lettere di cambio.

Stabilisce le forme, le condizioni e gli effetti delle gire, vietando di *antidatarle* sotto pena di falso.

E negli ultimi sette titoli determina la forma, le condizioni e gli effetti del semplice biglietto di cambio o sia promessa di lettera cambiale, modo particolare di obbligazione commerciale che la nuova legge non ammette; infine le obbligazioni e gli effetti dell'avvallo, forma particolare conservata dalla nuova legge e diretta ad assicurare il pagamento di una lettera di cambio, oppure ad accettarla per intervento.

Coteste regole generali (e con piacere il ripeto), variabili e incostanti ne' secoli 15° e 16°, e sparse in qualche isolato regolamento e negli esempj e documenti di un commercio nascente, debole ed incerto, vennero diligentemente raccolte verso la metà del 17° secolo, redatte con precisione e chiarezza, e consecrate dal Regolamento del 1673.

E in progresso di tempo l'esperienza ne ha talmente dimostrata la utilità e la saviezza, che cento trent'anni dopo, ed a riserva di pochissimi cambiamenti, il progetto proposto può ancor darne la più onorevole conferma.

Dopo tuttociò, potrebbe per avventura dubitarsi della necessità di una nuova legge.

Ma tre importanti cause la rendeano indispensabile:

1° La necessità di abrogare due disposizioni che l'esperienza avea dimostrato l'una ingiusta, e l'altra nociva alla celerità delle commerciali operazioni;

2° La necessità di connettere e riordinare quelle regole che si combaciano e generano a vicenda, di cui l'una è l'emanazione e la conseguenza dell'altra, e che il Regolamento del 1673, chiaro altronde e sovente anche troppo preciso, avea lasciate interamente confuse;

3° La necessità finalmente di apportare a queste regole i convenienti sviluppi omessi dal Regolamento del 1673, e sì indispensabili per rendere e più certa e più facile l'esecuzion della legge, e per appianare e toglier di mezzo le difficoltà ed incertezze che la differenza degli usi, de' luoghi, delle opinioni e de' giudicati ad ogni istante suscitava.

Le disposizioni abrogate sono: 1° quella che assoggettava i giranti, i quali approfittar volevano della perdita di azione pronunziata contro il presentatore che non aveva entro i prescritti termini protestata la cambiale, all'obbligo di provare che v'era provvista di fondi alla scadenza; 2° quella che, unitamente ad una successiva dichiarazione del re, aveva prorogata di dieci giorni, chiamati *giorni di grazia*, la scadenza di tutte le lettere di cambio che non era stata determinata con una espressa stipulazione.

A questo proposito, l'oratore del consiglio di stato si istruito della materia e pei suoi studj e per la sua esperienza vi ha spiegato, o

(1) Nella lingua del foro commerciale di Francia, dicesi *Escompteur* colui che paga una cambiale prima della scadenza, e che per questo titolo ritrae a suo profitto lo *sconto* di un tanto sul valore espresso nella stessa cambiale in pura perdita del presentatore.

signori, i motivi di simili cambiamenti con tanta logica e chiarezza, che ogni mio sforzo non fora qui che una debole ripetizione quanto per me penosa, altrettanto inutile per voi.

Soltanto vi farò osservare una importantissima omissione del progetto di legge, la quale per le sue ragionevoli conseguenze equivale ad una formale abrogazione: voglio dire dei *biglietti di cambio*, ossiano promesse di lettere cambiali.

Il Regolamento del 1673 consecrava sei appositi articoli nel definire le regole de' biglietti di cambio, così detti perchè erano fatti in vista di lettere cambiali o già emesse, o da emettersi.

Questi biglietti assomiglianti in certo modo alle stesse lettere di cambio erano negoziabili col mezzo *dell' ordine*, *colla gira* e nella mancanza di pagamento non venivano giammai sottoposti alle formalità del protesto ed agli effetti della guarenzia.

Non recherà certamente sorpresa, che malgrado l' unanime accordo dei commentatori nel magnificare la utilità dei biglietti di cambio per la circolazione del commercio, ne sia però derivato un effetto contrario nell' uso pratico; conciossiachè tali biglietti siano andati a poco a poco negletti, e riescano presentemente quasi dappertutto estranei alle commerciali operazioni, appunto perchè niuna forza aggiungono nè alcun movimento al commercio.

Dei biglietti di cambio non ha quindi fatto menzione il progetto di legge; e dal suo silenzio, da cui non fia mai che si desuma la intenzion di escluderli e proscriverli, non altro potrà argomentarsi se non che siano essi collocati nella classe delle semplici promesse o biglietti ordinarj, di cui la forza e gli effetti vengono determinati dal modo o forma colla quale sono concepiti ed estesi.

In ogni produzione dello spirito umano l'ordine ed il metodo voglion essere sottoposti alle regole severe dell' analisi, che è il tipo della perfezione ed il pegno di un buon successo.

Il nuovo progetto di legge lascerà nulla a desiderare quanto all' ordine: la lettera di cambio camminerà nella legge, siccome corre e cammina nel commercio; le regole che devono dirigerla la seguiranno a passo a passo dal primo sino all' ultimo momento della sua esistenza.

Dopo le forme che danno origine e dimostrano la esistenza della cambiale viene la *provvista de' fondi* che sola può legittimarla.

Chiunque tragga una lettera di cambio e ne riceva il valore, dispone ingiustamente dell' altrui proprietà, qualora non abbia rimesso o non sia in istato di rimettere incontanente l' istesso valore a quegli a cui ne ha commesso il rimborso.

La lettera cambiale è in corso; ella trovasi in potere del presentatore che ne ha soddisfatto il prezzo; nella sua breve durata tutta la di lei forza dipende dall' *accettazione*, cioè dall' obbligazione di pagarla che dee assumersi colui sul quale è tratta.

E qui la legge circoscrive le norme dell' accettazione, e del protesto in mancanza di accettazione; determina, cioè, le formalità necessarie per comprovare che la lettera di cambio fu presentata, ma che ne venne ricusata l' accettazione.

Mancando l' accettazione, la lettera di cambio muore, e priva così di movimento e di vita vien riportata indietro a chi le ha dato nascimento, cioè al traente che deve rimborsarla sul fatto.

Ma essa può riprodursi a nuova vita, quando un terzo o debitore o amico del traente offrasi di accettarla in luogo del primo trattario.

E qui hanno luogo naturalmente le regole dell' accettazione *per onore di firma* o sia *per intervento*, totalmente omesse dal Regolamento del 1673.

La lettera di cambio accettata, e libera nel movimento che riceve e comunica, circola e vola di mano in mano per la via della gira che si moltiplica all' infinito.

Ogni gira accrescendo la solidità della cambiale ne accresce la forza, poichè ciascun girante contrae in solido con l' accettante e col traente l' obbligazione di pagarla.

E nuova forza ancora può essa acquistare mediante la formalità dell' *avallo*, il quale altro non è che una sicurtà o guarenzia pel pagamento della cambiale, prestata da una terza persona la quale non è nè traente, nè accettante, nè girante.

Guidata per tal modo da norme che ne dirigono il corso e ne rischiarano i progressi, la lettera di cambio perviene alla sua meta, vale a dire, alla sua scadenza.

Cotesta meta non può essere oltrepassata: i giorni di grazia sono aboliti, e il termine della scadenza, in qualunque giorno sia stato fissato dalla lettera di cambio, è il punto irrevocabile del pagamento che deve effettuarsi sia dall' accettante, sia da ogni altro che intervenga per l' onor della firma del traente.

E qui s' intromettono naturalmente le regole del pagamento per intervento.

Se la cambiale è pagata, non esiste più. Se non viene pagata, bisogna farla protestare, e procedere contro tutti quelli che sono mallevadori in solido del suo valore.

Quindi il progetto di legge riceve il suo compimento e perfezione dalle formalità che vogliono osservarsi per la validità del protesto, per la validità delle azioni promosse contro i debitori solidali della cambiale, per la validità dell' azione di guarenzia che ogni girante può esercitare e contro il traente e contro i giranti precedenti.

Digitized by Google

Questa regolare connessione di precetti successivi e derivanti gli uni dagli altri, quest'ordine o metodo in ogni cosa sì necessario, ora per noi vieppiù indispensabile, o signori, quanto che il merito principale del progetto di legge (come già vel feci osservare) egli è quello di avere, per tutti gl' incidenti commerciali che nascer ponno da una lettera cambiale, stabilite e col maggior dettaglio sviluppate regole chiare e precise, là dove il Regolamento non avea lasciato che oscurità ed incertezze, rese ognor più complicate dalla discrepanza degli usi locali o delle giudiziali decisioni.

Nè io anderò riempiendo il mio discorso della inutile nomenclatura di somiglianti regole di dettaglio, le quali sono abbastanza giustificate dall' equità che lo ha suggerite, e dalla commerciale sicurezza che lo ha comandate.

Per esempio, tutte le regole intorno alla certezza ed alla validità del pagamento di una lettera cambiale si ristringevano dal Regolamento del 1673 a quella sola espressa nell'art. 19 del medesimo, dove prescrivesi che la lettera di cambio smarrita, e pagabile al presentatore o per suo *ordine*, non potrà essere pagata che per decreto del giudice e mediante fidejussione.

Nasceva però il dubbio, se la somma espressa nella cambiale potesse o no soddisfarsi in qualsivoglia specie o valor equivalente.

Bisognava quindi stabilire la regola che ogni lettera di cambio debb' essere pagata colla medesima moneta in essa dichiarata.

Quindi una cambiale tratta sovra Parigi in tanti scudi o piastre, e dal trattario accettata in piastre, sarebbe rigorosamente da pagarsi in piastre, poichè tale è nel caso la convenzione di tutte le parti.

Dichiarando che chi paga una lettera cambiale alla sua scadenza si presume validamente liberato, bisognava pur soggiungere ch' ei non potrebbe pagarla prima della scadenza medesima senza farsi risponsabile del pagamento, e che per naturale conseguenza il presentatore non possa venir costretto a ricevere il pagamento innanzi alla scadenza.

Bisognava prevedere o stabilire la validità del pagamento fatto sopra una seconda, terza o quarta lettera che annulli l'effetto delle precedenti, o dichiarare invalido all' opposto il pagamento eseguitosi senza ritirare la lettera che contiene l' accettazione.

Bisognava contemplare i casi rari in cui può esser ammessa opposizione al pagamento di una cambiale, e determinare le formalità necessarie per assicurare e convalidare il pagamento d' ogni lettera di cambio smarrita o perduta.

Bisognava esprimere quali sono, per rispetto al presentatore, al traente ed a'giranti, le conseguenze del pagamento fatto a conto di una cambiale.

Per ultimo, il silenzio del Regolamento del 1673 e l' uso dei giorni di grazia pareva che lasciassero ai giudici la facoltà di accordare delle proroghe pel pagamento delle lettere di cambio.

Ma gli era pur d' uopo sopprimere e vietare espressamente una simigliante facoltà, se non volea lasciarsi imperfetto il sistema di celerità e di sicurezza delle commerciali operazioni, e se non si volea che arbitraria ed incerta fosse l' abolizione de' giorni di grazia.

L' istesso ragionamento si vuol tenere per tutti li paragrafi di questa prima sezione del titolo VIII intieramente dedicata alle lettere di cambio. La sola di lei lettura basta a convincerne della cura ed attenzione con cui la sapienza medesima ne ha dettate, classificato e redatte le disposizioni tutte.

La sezione seconda composta di due soli articoli dimostra quale sia la forma valida del *biglietto* o *pagherò all' ordine*, ed accomuna a questo effetto commerciale tutte le regole delle cambiali ch' esser possono applicabili al medesimo.

Difatti, se si eccettua la rimessa da piazza a piazza e l' accettazione, di cui non è suscettibile il biglietto all' ordine, però che questo vuol essere pagato nel medesimo luogo da colui che lo ha sottoscritto, il biglietto di cui trattasi viene per tutto il rimanente assimilato alla lettera di cambio.

Comuni quindi alle cambiali ed a'biglietti all' ordine sono le disposizioni che riguardano la scadenza, la girata, la solidarietà, l' *avallo*, il pagamento, il pagamento per onor di firma o sia per intervento, il protesto, i doveri o i diritti del presentatore, il ricambio o gl' interessi.

Finalmente la sezione terza ed ultima, composta di un solo articolo, stabilisce in favore di tutti indistintamente i debitori solidali di lettere cambiali e di biglietti all'ordine la prescrizione di cinque anni per il pagamento delle stesse lettere e biglietti, qualora entro il detto termine non siasi promossa istanza giudiziale per parte del creditore. Ai pretesi debitori è però imposto l' obbligo di asserire con giuramento che non sono più obbligati, ed alle lor vedove, eredi o aventi causa di dichiarare che credono in buona fede nulla più essere dovuto dai loro autori.

Tale è appunto la savia o provvida dottrina del Regolamento del 1673, espressa in termini letterali dal nuovo progetto.

E questo progetto, intorno a cui siete per deliberare, o Signori, non è già un prodotto di quelle profonde meditazioni che combinano insieme e le massime della morale e i precetti della religione e le regole della politica, onde formarne le leggi fondamentali di un gran

popolo. Ma egli è un regolamento destinato per quella classe di cittadini, le cui operazioni e travagli procacciano un eminente vantaggio all'intero corpo sociale; egli è un Codice distinto dal Codice generale, che le rimembranze dell'esperienza e i calcoli della saviezza rendono commendevole ed apprezzabile per tutte le classi, e degno non meno della vostra approvazione.

Per tal modo va edificandosi il tempio di Temi, di cui il Codice Napoleone sarà il santuario, e che dall'Eroe vincitore, pacificatore, e legislatore, viene anteposto ai trofei di tutte le vittorie che il fanno immortale.

Felici coloro che sotto l'influsso celeste del più gran Genio sono chiamati a dare compimento e perfezione a questo maestoso monumento, innalzato alla sua gloria, alla felicità ed all'ammirazione dei posteri!

Il progetto di legge è adottato dal Tribunato.

Il corpo Legislativo delibera intorno al progetto, e lo converte in legge con la pluralità di 233 voti sopra 8.

Discorso pronunciato al Corpo Legislativo nella seduta del 15 settembre 1807 dal sig. Perrier *Oratore del Tribunato intorno ai titoli I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII. del libro II del Codice di Commercio.*

Signori:

Abbiam l'onore di presentare al Corpo Legislativo i voti del Tribunato intorno al secondo libro del Codice di Commercio.

Questo libro forma per se solo il quadro del Codice marittimo.

Voi ben sapete, o signori, di quanto gli uomini siano debitori alla navigazione. Intimamente legata al Commercio, l'una e l'altro avrebber certamente formata la felicità e prosperità del mondo, se gli odj e le gelosie abusato non avessero dei loro mezzi.

Fin dai primordj della navigazione furono i legislatori costretti d'imporre un freno contro la licenza e la forza, di cui i mari sembran pur essere per fatal destino il teatro.

Le più antiche leggi marittime sono attribuite al popolo di Rodi; serviron queste di norma ai navigatori del Mediterraneo, infino a quando Roma nella sua grandezza e possanza combatteva e debellava i pirati, e nella di lei decadenza e ruina il Codice delle sue leggi tramandava alla venerazione de' secoli. Sepolte le Rodiane leggi in una lunga notte di barbarie e d'ignoranza, qualche lampo di ordine e di civilizzazione scintillò in progresso di tempo ne' regolamenti particolari di alcune provincie o città, le quali, e per la fisica loro situazione, e per la imperiosa ed irresistibile necessità, erano costrette di cercare nella incostanza de' mari la propria sussistenza.

Il ristauratore delle lettere, Francesco I non trascurò la legislazione dei mari; egli ordinò la revisione del Regolamento del 1400, che fu il primo corpo delle nostre leggi marittime.

Fino all'epoca di quel principe tutte queste leggi non provvedevano che per la polizia e l'interesse della navigazione delle coste; l'Oceano rimaneva ancora nel silenzio della sua creazione.

A un tratto lo spirito umano uscì dal suo letargo, e tre grandiose scoperte quasi fra loro contemporanee, l'invenzione della stampa, della polvere da fuoco, e della bussola produssero la più memorabile rivoluzione nel mondo.

Coi grandi avvenimenti la suprema provvidenza procrea eziandio i grandi uomini: la sua giustizia concede alle rive del Mediterraneo, antica culla della navigazione, il navigatore destinato a discoprire un altro mondo: comparve l'immortal Colombo, e la Spagna ricevette da lui un nuovo emisfero.

La scoperta dell'America accrebbe e dilatò i confini del mondo, ed il Commercio chiamò in suo ajuto le arti tutte e le scienze pel buon successo di una navigazione, che alla curiosità, alla brama delle ricchezze, all'ambizione ed alla gloria offriva un'immensa interminabile carriera.

Verso la metà del decimosettimo secolo Colbert invitò presso di sè i negozianti istruiti nel Commercio marittimo; ad essi venne confidato l'esclusivo privilegio di questo novello ramo; essi sostennero le spese del periglioso esperimento, e l'invidia non mancò di calunniare i lor sagrifizj onde usurparsi il merito delle loro imprese.

Un Codice di leggi marittime fu il prodotto degl'impulsi dati da Colbert alle grandi speculazioni oltramarine.

Il Regolamento del 1681 fu l'opera delle cognizioni pratiche, della teoria delle leggi civili e della combinazione de' varj usi e consuetudini marittime, di cui gli antichi e moderni popoli navigatori avean fornito chiari e luminosi esempj. Questo Regolamento fu meritamente risguardato siccome un capo d'opera dell'umana prudenza, però che la Francia lo ricevette con trasporto di riconoscenza, e le nazioni dell'Europa facendo plauso alla sua saggezza lo citarono come il diritto pubblico de' popoli navigatori.

E da quell'epoca in poi voi ben sapete, o signori, quanta possanza marittima e Commerciale acquistato avesse la Francia, malgrado la perdita de' suoi possedimenti nell'America settentrionale.

La compagnia delle Indie Orientali oltrepassato aveva il Capo di Buona Speranza; Pondichery sorgeva dalle infeconde sabbie del Coromandel, e Lorient dalle sue fangose paludi; Marsiglia diveniva il magazzino e l'emporio dell'antico mondo; e Dupleix avrebbe

dato alla sua patria l'Imperio dell'Indostan, se gli odiosi raggiri provocato non avessero il suo richiamo.

Nell'istesso tempo le Antille prosperavano sotto il regime proibitivo delle *lettere patenti* del 1717; le naturali relazioni di quelle isole co'nostri possessi continentali dell'America, e gl'immensi capitali impiegati nell'agricoltura moltiplicavano i prodotti di una terra incolta e deserta, il gusto sempre crescente dell'Europa per le derrate di questi paesi, le nostre importazioni sempre superiori a'nostri consumi, l'attività della pesca e del cabotaggio, l'esito avventuroso della guerra del 1777, la libertà dell'America, tutto insomma concorreva malgrado gli errori degli uomini, a sollevare il Commercio e la navigazione francese al più alto grado di potenza, di perfezione e di utilità.

Da quel punto si riconobbe che il tempo e l'immutabil corso delle umane cose avevano offuscate ed affievolite alcune disposizioni del Regolamento del 1681; altre ancora vennero poscia dalla rivoluzione cancellate.

Ma qual monarca avrebbe mai ordinato di por mano ad un tal monumento, se non colui che ha ristabilita la sociale armonia e concordia, che ha risospinti i confini dell'Impero oltr'alle conquiste di Carlomagno, che ha preseduto a quelle sagge discussioni che il Codice Giustinianeo fusero e amalgamarono co'moderni statuti e consuetudini, che ha dato al continente una pace fondata su' principj della generosità e della moderazione, e che sul campo istesso di battaglia ha dichiarato essere le colonie ed il Commercio lo scopo primario delle sue cure e de'suoi perigli?

Questo benefico pensamento diede origine al Codice di Commercio, di cui il corpo legislativo ha già sancito il primo libro.

Gli oratori del governo vi hanno sviluppato i motivi del secondo libro. Se il testo letterale del Regolamento del 1681 ha pur dovuto immutarsi, lo spirito del medesimo però conservasi intatto ancora; con maggiore analogia vien trattato e distribuito l'ordine delle materie, e vi si ravvisa generalmente quella chiarezza che distingue le opere de'giurisconsulti creati dalla meditazione e dallo studio, e degli amministratori edotti dall'esperienza.

Avrete osservato, o signori, che il primo articolo dichiara *mobili le navi e gli altri bastimenti di mare.*

Quest'assoluta disposizione annichila ogni vecchia eccezione locale in proposito, e riesce sott'ogni rapporto favorevole per il commercio, che ama in tutto la precisione dell'ordine. Il commercio farà non minor plauso alla classificazione dei varj privilegi competenti sopra tal genere di mobili, il cui valore ed importanza non ne permettono la trasmissione a favore del creditore, se non mediante l'osservanza delle formalità specialmente determinate dalla legge per il sequestro e la vendita de'bastimenti. Ma pur l'interesse medesimo del commercio, dello stato, e degli assenti, esigeva in simil caso che il rispetto dovuto alle ragioni de'privati cedesse al bene generale: quindi la facoltà di prestare cauzione può impedire il sequestro di un bastimento, quando il capitano trovisi già munito delle sue spedizioni pel viaggio.

Se i proprietarj de'bastimenti sono civilmente risponsabili dei fatti del capitano, cessa però l'effetto della risponsabilità medesima con l'abbandono del bastimento e del nolo; i proprietarj in tal caso hanno un immediato regresso contro il capitano, secondo le diverse loro convenzioni di comproprietà o di salarj, convenzioni che, in mancanza di contrarie stipulazioni, sono dal diritto comune regolate.

La proprietà è certamente meritevole di tutta la protezione e guarenzia della legge; la legge deve quindi con maggiore diligenza ed esattezza circoscrivere i doveri del capitano.

La salute e la vita dell'equipaggio e dei passeggeri, e le sostanze di tutti gl'interessati nel bastimento e nel suo carico riposano sulla fede del capitano; egli è l'assoluto padrone della propria condotta sul mare; dipende la comune salvezza dalla sua vigilanza e fermezza, dalla fiducia per lui ispirata, e dalla prontezza nell'obbedire ai suoi comandi. Quindi ei risponde d'ogni sua benchè menoma azione, qualora dai processi verbali ch'ei dee consegnare al suo arrivo vi si discopra alcun carattere di *colpa anco leggiera*, al privato interesse o all'ordine pubblico dannosa. Dovunque poi il capitano trovasi in presenza de'proprietarj, nulla da lui può farsi senza loro espressa commissione od assenso; lontano da essi, egli diviene il comun mandatario de'proprietarj e de'caricatori; ed in ogni caso deve sottoporre al suo arrivo tutti i fatti e circostanze del viaggio alla censura del magistrato ed all'azion delle leggi.

Il titolo V è una rettificazione o miglioramento alle disposizioni dell'antico regolamento; giustizia vien fatta a'marinaj, quando, o prima o dopo intrapreso il viaggio marittimo, venga esso interrotto per fatto de' proprietarj o del capitano. Questo titolo è meritamente entrato in tutti i dettagli di una generosa sollecitudine per una classe di uomini che menano la loro vita fra le privazioni ed i perigli, e che pel loro coraggio e pazienza, per la loro audacia e docilità hanno diritto alla pubblica stima ed attaccamento.

Colla più scrupolosa previdenza veglia eziandio la legge per l'interesse dei terzi, de'caricatori cioè o noleggiatori de'bastimenti; le convenzioni di questi coi proprietarj o col capitano dovranno sempre estendersi in iscritto, ed in ogni loro parte eseguirsi, a riserva degli accidenti di forza irresistibile intorno a cui

la legge provvede non meno per l'interesse comune delle parti.

La legge conserva l'antica forma della *polizza di carico (connaissement)*. Questo contratto nelle sue espressioni semplicissimo abbraccia ad un tempo e obbligazioni comuni ed interessi opposti; è desso, per così dire, la lettera cambiale de'mari; null'altra forma può supplirlo o sostituirsegli.

Il nolo è il prezzo o mercede convenuta nel trasporto delle mercanzie in un determinato luogo, salvo i rischj e gli accidenti di mare; il capitano ed il noleggiatore incontrano delle risponsabilità che servono poi di base alle condizioni tra gli assicurati e gli assicuratori.

Egli era però d'uopo dilucidare un punto che dal Regolamento del 1681 erasi lasciato dubbioso ed incerto.

Il nolo è dovuto *per le mercanzie che il capitano sia stato costretto a vendere per sovvenire al bisogno di vittovaglie, rispalmatura ed altre necessità indispensabili del bastimento; il capitano però è in obbligo di tener conto delle dette mercanzie, cioè:*

Secondo il prezzo a cui le avrà vendute se il bastimento si perde;

E se questo giugne a buon porto, secondo il prezzo a cui la restante mercanzia od altra d'identica qualità sarà venduta al luogo dello scarico.

Tale è la spiegazione di cui pare suscettibile l'articolo 298; la riflessione dimostra che la sua apparente severità non è che un avvertimento ai capitani di raddoppiare di cure e di attività onde mettere le lor navi in istato di veleggiare sicuramente. Nè questa disposizione inquietar debbe la buona fede e la buona condotta; essa non porge che un utile freno contro la depravazione e la immoralità: che se altronde il testo della legge potesse suscitar questioni e litigi, l'occhio vigile ed illuminato de'Tribunali saprebbe sempre distinguere la innocenza o l'infortunio dalle insidie, dal dolo e dalle criminose speculazioni.

Le nostre osservazioni e i vostri suffragi saranno appo il Governo un pegno della nostra costante unione in cospirare alla prosperità o felicità della patria. Tal è il sentimento di cui è compreso il Tribunato nel proporre al Corpo Legislativo l'adozione al progetto di legge, e voi riconoscerete semprepiù la giustizia di questo voto dai luminosi dettagli che dagli oratori del Tribunato vi verran sottoposti intorno ai titoli susseguenti del libro II del Codice Commerciale.

Discorso pronunciato al Corpo Legislativo il dì 15 settembre 1807 dal sig. Challan *Oratore del Tribunato, intorno ai titoli IX e X, del libro II del Codice di Commercio.*

Signori:

Se le transazioni commerciali voglion essere sottoposte a regole atte a prevenire le frodi ed a mettere al sicuro la buona fede, quanto più non dovranno con rigore assoggettarvisi que'contratti i cui reciproci effetti dipendono da un incerto avvenimento!

Il calcolo delle probabilità non può certo prevedere tutti i capricci della sorte; ma la legge secondando le combinazioni di quelli che pur vi si avventurano, può giustamente obbligarli a stabilire sovra basi invariabili le convenzioni loro, od in difetto di queste, imporre certe condizioni, o restringere eziandio gli stessi loro contratti dichiarando illeciti e nulli quelli che offrissero facil adito alla fraude ed all'inganno.

La necessità del progetto di legge già vi è stata dimostrata dal sig. Consigliere di stato Corvetto, nè altro io aggiungerovvi per meglio convincervene; schiverò anzi, per quanto mi fia possibile, d'entrare nei dettagli già per lui sottopostivi, comunque non di rado sarò costretto ad avvicinarmene, poichè l'ordine delle istesse materie genera necessariamente la medesima serie d'idee.

E primieramente voi avrete riconosciuta la giustizia e convenienza che il *contratto di cambio marittimo* divenga talmente autentico, che più non siavi bisogno di ricorrere alla prova testimoniale, quasi sempre incerta: esso dovrà dunque estendersi per iscritto. D'altronde la legge, nell'imporre quest'obbligo, non ha punto richiesto il concorso di pubblici uffiziali, ed approva non meno che il contratto possa redigersi per privata scrittura.

Essendo privilegiato il contratto di cambio marittimo, e potendo ogni privilegio essere di pregiudizio ai terzi, la legge ha quindi prescritto che avesse il contratto medesimo a registrarsi, entro i dieci giorni dalla sua data, presso il tribunale di Commercio, ed in paese estero presso la magistratura del luogo.

Alcuni temevano a prima vista che simigliante pubblicità non frammettesse ostacolo alla buona volontà de'sovvenitori poco ambiziosi d'esser conosciuti; e cotesta lor tema appoggiavano a quo'medesimi ragionamenti già posti altra volta in campo contra la pubblicità delle ipoteche. Ma nella tesi nostra ha fatto peso la considerazione, che puramente mobiliari essendo gli oggetti vincolati al prestito, potrebbero facilmente essere offerti per guarenzia di più sovvenitori ad un tempo, e così procacciare al sovvenuto delle somme

esuberanti il valore di un pegno già diviso e smembrato, benchè come integro rappresentato a ciascheduno de' sovvenitori. Si è quindi sentita la necessità di conservare la integrità degli effetti cui il prestito è vincolato, e con l'articolo 316 si è disposto che ogni imprestito a cambio marittimo, fatto per una somma eccedente il loro valore, può essere dichiarato nullo sopra dimanda del sovvenitore che provi esservi stata frode per parte del sovvenuto. E questa facoltà venne al sovvenitore attribuita, affinch' egli non sia deluso e danneggiato da quegli che avesse esagerato il valore del pegno.

Ma se, com' è stato previsto dall' articolo 318, l' imprestito venisse assicurato sopra oggetti proibiti, il sovventore allora ed il sovvenuto essendo ambidue in contravvenzione, il contratto diverrebbe *ipso jure* nullo o per l' uno e per l' altro.

Nè bastava inoltre che la legge vegliasse e provvedesse per la sicurezza del sovvenitore, ma le era pur d' uopo impedire che alcuni individui, o incalzati dal bisogno, o affidati troppo alla speranza di un lucro considerevole arrischiar potessero i fondi destinati per le prime loro necessità.

Quindi la proibizione di fare alcun prestito a cambio marittimo su gli stipendj dei marinaj od altra gente di mare. Permettevalo il Regolamento del 1681, ma fin d' allora se ne sentivano gl' inconvenienti, poichè simile facoltà de' marinari venia da quello ristretta alla sola metà de' loro salarj, e richiedeasi inoltre l' espresso consentimento del capitano: sembrò quindi più conveniente proscrivere affatto cotal sorta di prestiti, siccome quelli che lungi d' essere necessarj, riuscivano per l' ordinario e pericolosi e rovinosi.

Dico pericolosi, però che gl'imprestiti tanto a cambio marittimo, quanto per via di assicurazione potrebbero rendere meno attente o veglianti le persone dell' equipaggio, le quali non avrebbono più il medesimo interesse per la conservazione del bastimento.

Dico rovinosi, sia a cagione del prezzo che il sovvenitore mette al suo danaro, sia perchè il marinajo, quanto più ne riceve prima del suo imbarco, tanto più è spinto a dissiparne, ed a consumare così tutti i suoi salarj e profitti prima di averseli guadagnati.

Non sono finalmente necessarj, perchè vi sono altri mezzi men dispendiosi onde provvedere a' bisogni de' marinaj, potendo l' istesso armatore o il capitano sovvenire alle poche anticipazioni che il loro imbarco, oppur qualche fortuito accidente rendesse indispensabili.

Ma non si comprenderanno forse al agevolmente i motivi che hanno indotto la proibizione del prestito a cambio marittimo sul nolo del bastimento e sul profitto sperabile dalle mercanzie.

Per convincersi della giustizia di un tal divieto, gli è d' uopo far attenzione alla natura di amendue questi profitti.

Il nolo è un profitto incerto che sarà il prezzo di una felice navigazione, o, se così sia lecito esprimermi, il frutto civile del bastimento, il quale trovasi già vincolato ad un' azione privilegiata competente per quegli imprestiti che il capitano è autorizzato a contrarre anche senza il consentimento de' proprietarj; di più, essendo il nolo già sottoposto a privilegio, esso non può più formare il soggetto di un contratto a cambio marittimo per parte di coloro che hanno de' diritti alla proprietà del bastimento, oppure a quella delle mercanzie. Rispetto poi ai lucri o profitti sperabili dalle merci, essendo vietato ogn' imprestito a cambio marittimo per somme eccedenti il valore degli oggetti su cui il medesimo è assicurato, nè potendo altronde conoscersi l' importanza o valore de' profitti se non se dopo compiuto il viaggio del bastimento, ne segue, che, o si piglia ad imprestito nell' atto della partenza del bastimento, e in tal caso non si conoscono ancora gli oggetti da cui debb' essere garantito il prestito; o vuolsi attendere il ritorno del bastimento, e allora essendo cessato ogni rischio o sinistro di mare, non v' è quindi più motivo di prestare a cambio marittimo.

Non mi fermerò su gli altri patti o stipulazioni cui può dar luogo il contratto di cambio marittimo, conciossiachè gli articoli risguardanti i contratti di assicurazione offrano la definizione e scioglimento d' ogni dubbio o difficoltà che potesse pur insorgere nell' applicazione. Quest' ultimo contratto, contemplato dal titolo X, è fondato anch' esso, come quello di cambio marittimo, sui rischj o sinistri eventi di mare cui una cosa può andar soggetta. Con questo atto l' assicuratore si obbliga di tenere indenne l' assicurato della perdita eventuale del bastimento e del suo carico, mediante una data somma o mercede che l' istesso assicurato promette di corrispondere all' assicuratore per prezzo de' rischj e sinistri di mare che si assumono da quest' ultimo.

Da questa definizione si scorge, quanto possano variare le convenzioni o stipulazioni comprese ne' contratti di assicurazione, o quindi la necessità di stenderli in iscritto, come i contratti di cambio marittimo; il legislatore però non volle assoggettarli, come quelli di cambio, alla solennità della iscrizione ne' registri della magistratura, poichè il contratto di assicurazione è meramente sinallagmatico per riguardo alle parti contraenti, e non può altronde nuocere all' interesse de' terzi.

Sebbene poi fra tutte le transazioni di marittimo commercio il contratto di assicura-

zione sia quello cui le leggi e la pratica abbian accordata la massima latitudine ed ampiezza, nulladimeno per renderlo perfetto e compiuto fa mestieri non solo che vi siano le cose le quali ne formino l'oggetto, e che queste cose sieno o possano essere soggette ai rischj e alle perdite di cui l'assicuratore promette la indennità, ma si ricerca eziandio che somiglianti rischj sieno ignorati al tempo della stipulazione del contratto. Questi principj sono sviluppati dalla prima sezione del titolo X, la quale assegna per ciascun d'essi delle regole atte a conservarli, non meno che a sopire le controversie che in caso di sinistro evento potrebbero suscitarsi tra l'assicuratore e l'assicurato. La legge prevede eziandio il caso di fallimento dell'assicuratore o dell'assicurato: vero è che questa crisi assoggetterà e l'uno e l'altro alle regole generali in proposito stabilite; ma siccome in mezzo alle dispute agitate da un concorso di creditori non decidono siffatte regole, quale esser debba la sorte dell'assicurazione e del suo premio o mercede, e siccome altronde l'istessa natura della cosa reclama un urgente provvedimento, così fu di tutta necessità che la legge dichiarasse in simil caso la espressa sua intenzione, autorizzando lo scioglimento del contratto, quando il contraente, leso col fallimento, non preferisse di esigere una sicurtà dal fallito.

È inutilissimo il ridirvi, o signori, le cagioni per cui vietate furono le assicurazioni fatte sovra il profitto sperabile dalle mercanzie, sul nolo, e sugli stipendj de' marinari; le quali ragioni vi sono già state per me accennate in proposito de' contratti di cambio marittimo. Parecchi tribunali e camere di commercio avvertirono anzi opportunamente, che se da questa proibizione può ridondare qualche utile allo straniero, simil vantaggio però non fora giammai paragonabile alla sicurezza che dal divieto deriva.

Dopo di avere nella prima sezione stabilita la forma e regolate le condizioni del contratto, il progetto di legge determina nella seconda e circoscrive le obbligazioni vicendevoli dell'assicuratore e dell'assicurato.

L'articolo 349, primo di questa sezione, fissa la indennizzazione all'assicuratore dovuta, nel caso che il viaggio del bastimento venisse, prima della sua partenza, interrotto e distolto.

Questo articolo non abbisogna di spiegazione; ma quello che lo segue, e che annovera le varie circostanze in cui i danni e le perdite sono a rischio e pericolo degli assicuratori, è meritevole di tutta l'attenzion vostra. Se queste circostanze son troppe, almeno potranno esse con facilità riconoscersi, a riserva però di una sola di cui non è sì agevole il fissar l'epoca, dopo che un nemico, che non occorre nominare, si fa trastullo di violare e conculcare il diritto delle genti, segnando con la pirateria e col ladroneccio il principio delle sue ostilità.

Sarebbe impossibile d'inserire in una legge generale una particolare disposizione che desse in proposito qualche certezza agli armatori e capitani; ma nell'istesso modo con cui nei trattati di pace si determina il tempo della cessazione delle ostilità fra le potenze belligeranti, giova credere che S. M. l'Imperatore e Re, che con paterna sollecitudine invigila per la prosperità e ben essere di tutti, troverà senza dubbio conveniente di proclamare con apposito manifesto l'istante in cui i rischj e perigli della guerra han dovuto aver principio ne' diversi mari; cosicchè, qualunque siasi la fissazione del tempo, il sovrano saprà toglier di mezzo ogni litigio, od obbligare se non altro i tribunali a pronunciare in un modo stabile ed uniforme.

L'articolo 28 del Regolamento della marina ammetteva le assicurazioni sopra le colpe e prevaricazioni del capitano, conosciute nella nautica giurisprudenza sotto il nome di *Baratteria*.

Alcuni volevano proscritte simiglianti assicurazioni, come quelle che tendono in certo modo ad autorizzare un delitto ed a metterlo al sicuro, e si appoggiavano sull'autorità di parecchi celebri commentatori e sul regolamento di Anversa che dichiara nulle le anzidette assicurazioni. Malgrado però queste autorità, essendo state le assicurazioni medesime ammesse e riconosciute dalla consuetudine e dalla pratica di molti paesi, si è quindi creduto di doverle anco in oggi conservare. Risguardandole altronde siccome una riprova della fiducia che l'assicuratore ripone nella probità e intelligenza del capitano, si è conchiuso che le assicurazioni come le baratterie nulla avessero di contrario ai buoni costumi; e facendole nel resto dipendere dalla sola espressa convenzion delle parti, vennero così a riunirsi e conciliarsi le divergenti opinioni.

Essendo tutte le altre disposizioni di questa sezione conformi all'antico Regolamento, e perciò a voi non ignote, non ci rimane, più dunque che d'intrattenervi di quelle contemplate dalla sezione terza.

L'abbandono o cessione che i proprietarj fanno in giudizio degli oggetti ch'essi han fatto assicurare sul bastimento, oppure dello stesso bastimento, non va esente da inconvenienti; era dunque necessario che la legge dichiarasse e precisasse i casi e le epoche in cui gli effetti assicurati potranno essere abbandonati o ceduti.

Per distinguere i casi si è raccolto tutto quello che l'antico regolamento e la pratica consuetudine ci hanno insegnato finora; le epoche sono state determinate e fissate nel giorno della ricevuta notizia della perdita o

preda del bastimento, ed in ragione della distanza dond' è venuta la notizia medesima. Indi si è riserbata agli assicuratori la prova contraria de' fatti allegati per dar luogo all' abbandono; e quantunque gli avvisi o notizie intorno alla sorte del bastimento o delle contenutevi merci debbano essere all' assicuratore notificate dentro tre giorni dalla loro ricevuta, tuttavia l' abbandono non potrà mai farsi se non dopo lo spazio di sei mesi per lo meno.

Che se all' incontro niuna notizia esistesse del bastimento, i termini onde procedere all'abbandono comincerebbero a decorrere dal giorno della partenza del bastimento stesso; e questi termini sono prolungati ad un anno per viaggi ordinarj, e ad anni due per quelli di lungo corso.

L'osservanza di tutte queste formalità vuol essere pure appoggiata ed avvalorata dalla buona fede, e per giustificarla, dee l'assicurato specificare nell' atto di abbandono tutte le assicurazioni fatte, tutto il denaro preso a cambio marittimo, tutte in somma le obbligazioni per lui contratte; e in caso di fraudolenti dichiarazioni, vien egli privato dei vantaggi dell'assicurazione, e condannato al rimborso delle somme prese a cambio, nonostante la perdita o preda del bastimento.

L' assicuratore dal canto suo, benchè ammesso alla prova dei fatti contrarj a quegli prodotti negli attestati giustificativi del carico e della perdita, è però tenuto a soddisfare preventivamente la somma assicurata, salvo al medesimo il diritto di esigere cauzione dall' assicurato.

Qualunque poi sia il diritto competente all' assicurato di devenire all' abbandono, egli è però sempre obbligato, in caso di naufragio o di arenamento con rottura, di procurare il recuperamento degli effetti naufragati.

In caso di preda, se l' assicurato non ha potuto darne avviso all' assicuratore, può egli stesso transigere pel riscatto degli effetti; ma in questa ipotesi l' assicuratore ha la scelta o di accettare la transazione, o di rinunziarvi ne' termini stabiliti.

Nell'avervi sottoposte le principali disposizioni dei titoli IX, e X, del secondo libro del Codice Commerciale, avrete in esse riconosciuto una gran parte di quelle del Regolamento del 1681, riprodotte e migliorate con alcune aggiunte o modificazioni rese necessarie dalle varie e molteplici combinazioni del commercio, e dagli sforzi dell' interesse individuale sempre inteso a farsi indipendente dall' autorità delle leggi.

Ma quello che non sarà certo sfuggito alla penetrazione vostra si è, che queste disposizioni non apportano verun ostacolo o nocumento alle imprese e speculazioni commerciali che la teoria combinata con l' esperienza possono al genio ispirare.

E queste diverse considerazioni inducono le sezioni riunite del tribunato a proporvi l'adozione del progetto di legge.

Discorso al Corpo Legislativo nella seduta del 15 settembre 1807 dal sig. Jusé Oratore del Tribunato intorno ai titoli XI, XII, XIII e XIV, del libro II del Codice di Commercio.

SIGNORI:

Il progetto di legge di cui dobbiamo parlarvi mette compimento e perfezione al vasto piano del Codice Commerciale. I titoli XI, XII, XIII, XIV, ed ultimo, del secondo libro, pronunziano sopra le *avarie*, sul *getto* e *contributo*, sulle *prescrizioni*, e sui *motivi d' inammissibilità* delle azioni procedenti dalle transazioni del commercio marittimo.

Le *avarie*, il *getto* ed il *contributo* richiamarono tutta l'attenzione de' dotti compilatori del Regolamento del 1681, e, mercè la esattezza delle loro definizioni e la equità delle decisioni loro, la francese giurisprudenza era su tale proposito divenuta una guida certa, ed apprezzata, e generalmente seguita. E l'avere in questa parte servito di modello e di base al nuovo Codice, egli è certamente il più bello e solenne omaggio che mai poteasi a quel Regolamento tributare. Ma già voi tutti omai conoscete, di quanto questa grand'opera sia stata per noi perfezionata; conciossiachè, per servirci della felice espressione di un ministro di sua maestà, *sia migliorata da questo principe ogni cosa che creata non sia dalla sua mano, e le forme istitutrici imitate dai passati governi lasciano scorgere agevolmente la superiorità del suo* (1).

Il novello Codice altronde consacra solennemente il rispetto alle private convenzioni dovuto, e solo nella loro mancanza vien egli a determinare e stabilire l' indole delle *avarie*.

In caso di getto, l'antico Regolamento esimeva dal *contributo* gli stipendj de' marinaj. Il nostro articolo 419 non si tace su questo punto, se non perchè gli articoli 258, 259, 260, e precipuamente l'articolo 428 hanno già prese le necessarie cautele per la guarenzia e indennità di simili stipendj.

L' articolo 420, coll' aggiuntavi espressione — *o dichiarazione del capitano*, estende la disposizione del Regolamento, che pareva dichiarasse null' altro poter supplire alla *polizza di carico*. E le frodi che potessero per avventura temersi da simigliauti dichiarazioni del capitano, verranno probabilmente prevenute e sventate dagli stessi pericoli cui saranno sottoposti coloro, che proprietarj di preziose merci o imballate od incassate, fossero per urgenti circostanze costretti di gettarle in mare prima

---

(1) Rapporto fatto all' Imperatore dal ministro del tesoro pubblico nell' agosto 1807.

d'essersi potuto rilevarne uno stato o esibizione dettagliata.

Il titolo delle *prescrizioni*, e quello del *motivi d' inammissibilità di azione*, compilati con una chiarezza e precisione che non offriva l' antico Regolamento, ridonano alle *polizze o contratti di assicurazione* quel favore che da molto tempo e sì giustamente invidiavano ai *contratti di cambio marittimo;* e concorrono altronde ad imprimere e vivificare nelle commerciali operazioni quel movimento ed attività che loro è cotanto indispensabile.

E mentre noi facciamo plauso ad una sì bella e provida legge, esprimiamo pure i nostri fervidi voti, perchè la pubblica amministrazione voglia co'provvedimenti, che sono in suo potere, dirigerne e consolidarne l' andamento ed i progressi; e perchè gli sventurati, dalle procelle gettati sulle coste di questo vasto impero, possano trovar porto e salvezza nella possente protezione di S. M. I., ed il massimo de' nomi divenga omai il rifugio e l' asilo dell' infortunio.

Il Tribunato raccomanda presso del Corpo Legislativo il progetto di legge comprendente i quattro ultimi titoli del secondo libro del Codice di Commercio.

Discorso pronunciato dal Sig. Fréville *oratore del Tribunato nella seduta del Corpo Legislativo del 12 settembre 1807 intorno al libro III del Codice di Commercio.*

Signori:

Già voi avete classificati i diversi agenti del commercio, determinati i rapporti che debbono fra loro esistere, e prescritti segnatamente i doveri cui sono essi tenuti.

Ieri il vostro assenso ha consecrata la legge tendente a regolare l' esercizio del più bel diritto che la natura delle cose abbia accordato al negoziante, il diritto di creare quella moneta di cui nissuno fu inventore, perchè fu dovunque il prodotto necessario della civilizzazione giunta a un certo grado di maturità; quella moneta, io dico, sì atta a duplicare l' impiego degli stessi capitali fecondandoli ad un tempo e col travaglio e col credito, a congiungere e facilitare l' una coll' altra tutte le operazioni dell' industria e del commercio, ed a mettere per così dire in società le ricchezze di tutti i paesi civilizzati onde accrescerle e moltiplicarle con vicendevoli profitti.

Ma indarno, o signori, avreste voi adottate le disposizioni più ben ponderate per fare regnar l' ordine nelle commerciali operazioni e per assicurare al credito l' uso più agevole de' mezzi che sono in suo potere, se codesta prima parte del nuovo Codice non venisse del pari fortificata e vigorosamente sancita dalla legge sui fallimenti; allora quest' opera, cui si è dato sì avventuroso cominciamento, conterrebbe in sè medesima un principio di sterilità e di languore; il commercio ricevendo il vano benefizio di misure insufficienti chiuderebbe ognora nel proprio seno il germe della sua dissoluzione e ruina; la fraude e l' avarizia serberebbero ancor le armi onde mover disastrosa guerra al travaglio ed alla buona fede; le più oneste imprese sarebbero ognora minacciate da quella infame speculazione, con cui tutti si affrontano gli azzardi senza incorrere verun periglio; che spinge con vani prestigi la confidenza tant' oltre, ch' essa più non osi tornare addietro; che tende in fine ad assicurarsi una immensa preda a spese della probità laboriosa e della paziente economia, le quali già eransi con lodevole perseveranza utilmente applicate alla riproduzione de' capitali, che è copiosa sorgente di prosperità.

Che se l' evidenza fa risaltare a tutti gli occhi la funesta influenza dei fallimenti, ella addita non meno e rischiara il punto di vista sotto cui vuolsi il fallimento stesso considerare, quella circostanza, cioè, che previene la pubblica autorità esservi per avventura alcuna bancarotta a punirsi. Troppo erasi preteso sostenere, che non si trattasse in simil caso se non d'interessi privati fatti unicamente per essere discussi tra il debitore ed i suoi creditori: ma la società generale non vi è dessa forse sotto gravissimi rapporti interessata? Il fallimento considerato per sè stesso e indipendentemente dalle circostanze valevoli o ad escusarlo, oppure a caratterizzarlo, come colposo e delittuoso, non è forse una di quelle crisi che arrecano alterazione e nocumento alla circolazione? E la legge potrebb'ella mai negligere la censura e disamina del fallimento, senza incoraggiare con una sì fatale indifferenza tutte le bancarotte o generate da mala condotta, o meditate dall' inganno e dalla frode? E come mai un simile stato di disordine non verrebb'egli ad intaccare essenzialmente il pubblico costume, e ad arrestare lo sviluppo e propagazione della nazionale ricchezza, diminuendo nell' interno l'energia del travaglio e la fecondità dell'industria, e rallentando al di fuori quei nodi con cui il credito dee ravvicinare e congiugnere le nostre operazioni con quelle del commercio straniero?

Ma voi punto non esitate, o signori, sulla risposta provocata da queste diverse questioni, le quali tutte ci guidano a riconoscere, che se non vuolsi dal Legislatore omettere veruna cautela onde assicurare ai creditori l'esercizio de'loro diritti nel modo più pronto ed efficace, egli è spinto non meno dai più importanti e sacri motivi a preservare da ogni attentato i grandi interessi della società, ed a sottoporre alla vigilanza del pubblico ministero tutti gl'indizj che rivelar possono la necessità di correggere o di punire.

Digitized by Google

Egli è indispensabile il rimontare a siffatto considerazioni di un ordine superiore per comprendere ed abbracciare in ogni sua estensione il sistema della propostavi legge: da questa sfera noi la vedremo svilupparsi sotto il triplice aspetto dell'interesse della società, dell'interesse de'creditori, e dell'interesse dell'onesto negoziante che fallisce; e seguendo la direzione e l'armonia di questi varj interessi attraverso la serie degli articoli che li confondono o li separano, io m'attenterò di farvi conoscere ed apprezzare i motivi principali che determinarono l'approvazione del Tribunato, il quale ha fatto del Codice di Commercio e spezialmente del terzo libro l'oggetto della sua più seria occupazione, siccome potrà appien persuadervene quello de'miei colleghi che si è assunto l'impegno di favellarvi dei tre ultimi capi del titolo primo, e dei titoli secondo e terzo. E poi che questa parte del progetto trovasi in relazione e contatto colla civile legislazione, essa richiede perciò tutta la dottrina ed abilità di un osservatore cui ignote non sieno le due regioni, affine di riconoscerne e fissarne i limiti rispettivi.

Attenendomi ai punti principali che vi ho indicati, io reputerommi più fedele al mio incarico e men lontano dall'aspettazion vostra, che s'io pretendessi ripigliare da capo l'analisi progressiva dei diversi capitoli che un illustre oratore vi ha esposta con tanta precisione, mentr'egli stava con sì commovente eloquenza e sì distinto talento perorando la causa de'costumi.

Esigendo l'interesse della società che sia sottoposta ad esame la condotta di ogni commerciante che fallisce, egli era essenziale che l'intervento della pubblica autorità incominciasse sin dal primo istante del fallimento: quindi il Tribunale di Commercio, colla istessa sentenza che ordina l'apposizione de'sigilli, prenderà una di quelle misure lasciate in suo arbitrio onde assicurarsi della persona del fallito.

Sarebbe abusare di una massima troppo rispettabile, se contro tale precauzione objettar si volesse che la innocenza sempre presumesi: però che questo principio è verissimo bensì riguardo al cittadino che non sorte dalla posizion comune a tutti, ma cessa di essere applicabile ad una crisi, com'è il fallimento, che tende ad arrestare o distruggere l'effetto delle leggi protettrici delle obbligazioni contratte fra i privati cittadini.

Per meglio sentir la forza di questo riflesso, giovi osservare che la carriera del commercio è aperta indistintamente a tutti coloro che pur volessero percorrerla. Or la legge presume che tutti sien forniti delle cognizioni e qualità necessarie per partecipare utilmente al gran moto della ricchezza pubblica; ma quando un individuo della professione commerciale venisse col proprio fallimento a tradire codesta presunzione generale, egli è evidente e indispensabile che la legge, non avendo potuto esiger da lui altra garanzia della sua condotta, debba fargliene rendere formal conto, acciocchè un tale esempio divenga un certo quale mallevadore per quelli che nella medesima professione sono impegnati.

Taluno avea preteso, che nel caso in cui il fallito non sia vittima innocente dell'infortunio, i torti da lui fatti o le frodi da lui praticate tendono a recar danno ai soli suoi creditori, e che però nissuna azione vorrebb'esser diretta contro di lui se provocata non sia dagli stessi creditori. Ma questa dottrina conviene assai meglio allo stato primiero e infantile della società, che non sia compatibile colle massime e principj che la reggono nell'età della ragione. Nella prima ipotesi il delitto riguardasi come la causa particolare dell'individuo che ne soffre; ma quando la politica associazione sia giunta ad un stato di maturità e di perfezione, ella riconosce in ogni azione nociva ad alcuno de'suoi membri una vera offesa contro sè stessa.

Ogni creditore avrà certamente, come i sindaci del fallimento, il diritto di far tradurre il fallito innanzi al Tribunale di Polizia Correzionale, oppur di denunziarlo al procurator generale presso la corte di giustizia criminale. Ma quanto gli era giusto e necessario il conservare quest'azione privata, altrettanto impossibile era di fidare esclusivamente sulla forza ed energia della medesima, conciossiachè in moltissime occasioni verrebbe quella a risolversi in una semplice minaccia, oppuro anderebbe talmente degenerando che più non fora che un mezzo di ottenere condizioni men gravose dal fallito.

E per non dover calcolare sulla efficacia di simili azioni private, havvi, o signori, un'altra ragione di cui dobbiamo felicitarci per la nazione cui abbiamo l'onore di appartenere. Essendosi eretto in magistratura il dovere di rintracciare e perseguitare i delitti, l'opinione pubblica poco inver si mostra favorevole alle private denunzie, e minaccerebbe sempre la sua disapprovazione a quel creditore, che non contento di vegliare e provvedere al proprio interesse pecuniario volesse anco incaricarsi di tradurre il fallito avanti i Tribunali: all'incontro, il magistrato cui è commesso un sì rigoroso ministero, perderebbe la stima de'suoi concittadini, se pur fosse capace di trascurarlo. Queste riflessioni sono avvalorate da una imponente autorità: la parte pubblica, dice Montesquieu, veglia per li cittadini, e quand'essa agisce, e'sono tranquilli.

Ma facilmente comprenderete, o signori, che indarno potrebbe giugnersi all'angurata meta, se la legge limitata si fosse ad accordare al pubblico ministero il diritto di procedere

ex officio; però che questo vago attributo riescirebbe tanto meno e provido e tranquillizzante, quanto che ivi trattasi di delitti che dal grido universale mal saprebbero manifestarsi, e che dalla sola accortezza e sagacità del magistrato ponno essere discoverti, per cui gli si volea conferire non la semplice facoltà, ma imporgli espressamente il dovere d'investigarli e perseguitarli.

Quindi l'ingiunzione fatta ai diversi agenti e sindaci preposti all'amministrazione del fallimento di dovere, entro i primi otto giorni dalle assunte funzioni, presentare al magistrato di sicurezza del circondario « una me» meria o quadro sommario dello stato ap» parente del fallimento, delle sue principali » cagioni e circostanze, e dei caratteri che vi » si presentano. »

La legge spinge più oltre la sua virtuosa sollecitudine: emergendo alcun sospetto di bancarotta, il giudice del Tribunale di Commercio che esercita le funzioni di commissario del fallimento è tenuto di opporsi ad ogni sorta di trattato o concordato tra il fallito e i suoi creditori.

Che se pure il commissario mancato avesse di vigilanza, se li agenti e sindaci non avessero somministrate esatte indicazioni al magistrato di sicurezza, o s'anco le avessero del tutto trascurate, non temiate perciò che il colpevole di bancarotta abbia a girne impunito ed illeso.

Ogni fallimento va necessariamente a riuscire in un concordato, oppure nell'unione o concorso de' creditori: nell'uno o nell'altro caso il fallito trovasi in presenza di una specie di giurì composto di pari suoi, ed alla cui elezione partecipò egli stesso prima della cessazione de'suoi pagamenti; voglio dire del Tribunale di Commercio. Or questo può dichiarar escusabile il fallito e meritevole d'essere riabilitato sia con omologare il concordato, sia dopo aver udita la relazione del giudice commissario intorno all'unione de'creditori: ma quando non si accordasse una simile dichiarazione, o ricusata fosse la omologazione del concordato, militerebbe allora una prevenzione e sospetto di bancarotta contro il fallito, che verrebbe quindi rimesso *de jure* innanzi al magistrato di sicurezza.

Il fallito, benchè dichiarato escusabile, non potrà però comparire alla borsa; così lo esigevano e il rispetto dovuto all'altrui proprietà, e gli antichi venerabili costumi del commercio, e l'interesse medesimo della riabilitazione.

Il reo di semplice bancarotta vien punito di prigionia, che potrà da un mese prolungarsi fino ad anni due: questa pena trovasi in giusta proporzione co'maggiori o minori gradi di colpa del delinquente.

Il reo di bancarotta dolosa e i suoi complici sono colpiti dalle pene sancite nel Codice penale; elle sono men rigorose ma assai meglio ponderate e distribuite di quelle che il Regolamento del 1673 aveva desunte da altre più antiche leggi.

Signori, per quanto sia da rispettarsi il principio delle diverse disposizioni che tendono a far trionfare ne' fallimenti il grande interesse della società, pur voi avreste giusta ragion di dolervi se potesse da ciò derivare il menomo imbarazzo o lentezza a danno dei creditori: ma qualunque sieno i procedimenti che riescir possano indispensabili nel proposito, tutte le operazioni amministrative e tutte le civili azioni seguiranno regolarmente il corso loro senza essere in verun modo deviate o ritardate.

Nè mi basta che i vostri animi riposino tranquilli su questo punto, ma spero anche convincervi che l'attuale progetto di legge, comecchè abbia rivolto ogni cura per l'interesse de' creditori, sia quindi per divenire vieppiù meritevole della vostra approvazione.

Non può non destare grave sorpresa, ove si pigli ad esaminare la situazione in che eran posti i creditori rispetto alla persona del fallito; imperocchè le sostanze che gli appartenevano, quantunque dovessero omai riguardarsi come proprietà degli stessi creditori, egli solo però ne serbava il tranquillo possesso finchè non gli fosse piaciuto di commetterlo nelle lor mani; egli solo provocava la loro unione o concorso, e da lui solo dipendeva la cessione o spropriazione de' suoi beni.

Degnatevi di fissare un istante lo sguardo vostro su le immense spoglie che un fallito di mala fede, premeditato da lungo tempo il proprio fallimento, sapea usurparsi a danno di creditori da un interesse passeggiero improvvisamente riuniti, e per disparate viste e per mutui sospetti discordi sovente, ignari affatto della verace situazione del loro debitore, e sottoposti a tutti gli ostacoli e difficoltà in cui dovea pure invilupparli l'imperfettissimo loro concorso: agevolmente allora comprenderete come i vocaboli di *trattato* e *concordato* introdottisi nella lingua de' fallimenti, dipingessero al vivo la intera fiducia di un assediato, che sicuro de' proprj mezzi di difesa, e quelli dell'offesa, e dell'attacco impunemente dispregiando, a'suoi inermi e deboli nemici imponea facilmente la legge. E un simile stato di cose non è egli bastevole a disegnarvi la lunga istoria de' dolosi fallimenti, o de'concordati vergognosi e funesti che n'eran la ratifica?

Ma oggimai, cominciando dal giorno del fallimento, il negoziante che mancato abbia all'adempimento de' suoi impegni rimane *ipso jure* spogliato dell'amministrazione dei suoi beni, la quale, essendo ancora incerti i creditori, viene dal tribunale di commercio sotto la sorveglianza di uno de' suoi membri affidata a determinati agenti scelti spezialmente

per ciascun affare, la cui commissione è limitata alle sole operazioni di urgente necessità, e finisce dopo brevissima durata, sì tosto che il giudice commissario dietro la scorta di un bilancio o di qualsivoglia altra indicazione abbia potuto discoprire e riunire insieme i presuntivi creditori. E questi entrano immediatamente nel diritto di proporre una lista tripla del numero de'sindaci provvisionali che trovano conveniente di destinare; il tribunale li elegge, e sottoposti alla sua autorità e sorvegliati dal giudice commissario procedono agli atti di conservazione, alle vendite, alle ricupere ed esazioni necessarie, ed alla verificazione de' crediti. Giunto il fallimento a questo segno, tutto può essere composto e definito con un concordato che sia approvato dalla pluralità de' creditori, che rappresenti ad un tempo i tre quarti de' crediti chirografarj; e riescendo esso infruttuoso, i creditori debitamente riconosciuti e verificati procedono direttamente alla nomina de' sindaci definitivi, che divengono allora i rappresentanti del concorso ed agiscono in suo nome.

Vedete, o signori, con quale sagacità e delicatezza proceda la legge: finchè occulti sono i creditori il tribunale di commercio nomina degli agenti a suo arbitrio rivocabili, e passa indi a scegliere i sindaci provvisionali tra i candidati proposti da'creditori presuntivi, i quali, tostochè siano accertati e riconosciuti, consumano per se stessi l' elezione de' sindaci definitivi. Era impossibile di provveder meglio ai bisogni dell' urgenza, e di seguire con maggior esattezza la gradazione de' diritti di proprietà.

I creditori del fallito non fiano più un aggregato inoperoso, inerte e costretto di cedere suo malgrado all' impulso prepotente del debitore; ma i loro affari si troveranno di qui innanzi già predisposti anche prima che siensi riuniti; essi formeranno un corpo morale regolarmente costituito; il loro contegno, le loro azioni saranno altrettanto sicure e ben dirette, quantoerano state incerte e mal regolate finora; potranno essi invocare ad ogn' istante l' assistenza e concorsodel giudice commissario,onde rimovere qualsivoglia ostacolo e raggiugnere quella meta cui hanno pur diritto di aspirare.

Nell' aver procacciato d' indicarvi i caratteri che distinguono la nuova situazione de'creditori, togliendoli da quello stato d'impotenza a cui eran condannati, io ben posso risparmiarvi più lunghi dettagli intorno alle disposizioni tendenti sia ad accelerare l'apposizione de' sigilli, sia ad annullare gli atti fraudolenti anteriori al fallimento; sulle regole che ne determinano e fissano l' apertura; sopra la formazione del bilancio, la rimozione de'suggelli e l' inventario; infine sulle misure adottate per conciliare i diritti de' creditori o negligenti o incogniti con la celerità richiesta da questo genere di liquidazione.

Ora vi siete convinti, o signori, che per assicurare la pubblica vendetta la legge non ha imposto verun ostacolo ai creditori, e che lungi d' inciampare in simil errore ha loro apprestato tutti i mezzi di cui erano sprovvisti sin ora, onde far valere le loro ragioni: ma sarebb'egli mai possibile di ottenere cotanti vantaggi senza l' intero sagrifizio dell' interesse del fallito? *

Voi sentite e meco dividete l' impazienza con cui attendevo l' istante d' inoltrarmi in questa ricerca. La giustizia per certo, benchè in aspetto severa e inesorabile, ha pur diritto a tutta la nostra venerazione, la quale vieppiù s' accresce, allorchè minacciando con una mano la frode, la miriamo tergere con l'altra le lagrime della umanità; e la giustizia affratellata con l' umanità dirige la vostra sollecitudine e i passi vostri verso l'asilo dove l'onesto e sventurato fallito, del cui solo interesse ci occupiamo, sta raccogliendo le sue forze ed all'infortunio suo tristemente pensando. Osiamo interrogarlo della cagion che lo avvilisce ed opprime; forse la perdita delle sue sostanze? A tal dimanda egli risponde col sorriso amaro dello sdegno. Forse la tema dell'opinione che va a formarsi sul conto suo? Uno sguardo riconoscente ci dice che abbiam penetrato il segreto del suo cuore: più ei conosce il mondo, meno trovasi rassicurato dalla interna sua testimonianza; egli ben vede di avere contro di sè e la probità che non sa tollerare la minim' ombra di sospetto nell' oggetto della sua stima, e la malvagità pronta sempre a calunniare l' uomo onesto per rendere l' istessa onestà problematica, e per sino la indifferenza medesima, che prestando orecchio a tutto e nulla approfondendo giammai, sa più sovente ripetere una pungente accusa che non una fredda apologia; per cui quell' infelice addolorato grida: Perchè non mi vien concesso d' aver rifugio appresso a' giudici, di sottoporre ai loro occhi il fedel quadro dell'intera mia vita, e ritornarmi poscia nel seno de' miei concittadini colla dichiarazion solenne della mia innocenza!

La Legge ha ascoltato il voto della virtù sventurata e languente, e per essa non meno che per la società è stata introdotta quella serie di ricerche e disamine di cui ho procurato di riprodurvi fedelmente il complesso. Ora siami permesso, o signori, di trattenere per qualche istante la vostra attenzione sui riguardi concessi al fallito, che oppresso dai colpi della sorte, è nel tempo stesso rispettabile per la sua integrità e buona fede.

Occorrendo di doversi mettere in sicuro la persona del fallito, dee lasciarsi al tribunale di commercio la scelta della forma più mite di custodia. Appena eseguita l'apposizione dei suggelli, lo stesso tribunale è autorizzato ad accordargli un salvocondotto; il fallito vien chiamato inoltre a tutte quelle operazioni in

cui può avere qualche suo interesse da conservare, ed in suo favore unicamente viene mantenuto il concordato, il quale ha ora totalmente cambiato di carattere. Infatti nell'antica legislazione era il concordato una transazione resa necessaria dalle impotenze dei creditori; ma essendo in oggi le sostanze tutte del fallito costituite in pegno e sicurezza dei creditori stessi, il concordato viene a vestire l'indole di una vera remissione dal canto loro, e quando essi pur non credessero di concederla al fallito, avrebbe questi il diritto di reclamare, e il tribunale di commercio di accordargli de'sussidj proporzionati al bisogno ed all'estensione della sua famiglia, al maggiore o minor danno che avrà cagionato a'suoi creditori, ed all'opinione che avrà ispirato circa la sua buona fede.

Ma tutti questi riguardi nulla sono in paragone del vantaggio assai più prezioso che la legge assicura all'onesto negoziante fallito, il bene, cioè, la soddisfazione d'essere giudicato; egli non più sarà costretto a valersi di sole prove negative in suo favore, come sarebbero il silenzio dei creditori o de' sindaci, e l'inazione del magistrato di sicurezza; e voi già avete osservato, che il tribunale di commercio è in debito di pronunziare sia con un formale rifiuto, sia con una dichiarazione positiva, se il fallito è scusabile e quindi meritevole di essere riabilitato.

E quali mezzi non avrebb'egli in poter suo onde procacciarsi la propria riabilitazione? La pubblica estimazione, sgombra da ogni incertezza sulla di lui integrità e buona fede, verrà ad apprestargli i soccorsi all'infortunio dovuti; i suoi creditori nulla porranno in obblio per favorire ed accelerare quelle operazioni il cui frutto viene loro riservato; e il fallito toccherà finalmente la meta della sua nobile ambizione.

Egli avrebbe a vile una riabilitazione, la quale altro non fosse che una vana formalità, e solo mostrerebbesi ardente in desiderare, ed ambizioso di conseguir quella, che vie maggior pregio acquista per ciascuna delle condizioni che debbono precederla; e allora il negoziante probo ed onesto, che noi seguitato abbiamo attraverso gli esperimenti ch'egli aveva a sostenere, ripiglierà con onore il suo posto fra'suoi eguali: ma io m'inganno, o signori; un giusto rispetto romperebbe l'uguaglianza in favore di quegli la cui probità è stata posta al crogiuolo dell'infortunio.

La legge è in pace verso il fallito, che consapevole della propria buona fede nulla ha da rimproverare a sè medesimo; ma la legge doveva più oltre progredire, e la sperienza consigliava, ed esigeva la ragione, e la giustizia riclamava ch'ella venisse con ingegnosa distinzione a locare in una classe particolare que' commercianti che fossero per grave loro colpa e negligenza caduti nello stato di semplice bancarotta; e ciò per sottrarli al pericolo di un troppo severo castigo, o per non confondere cogli innocenti i falliti meritevoli di riprensiva coercizione, e per meglio assicurare la punizione di quelli che sono di dolosa bancarotta contaminati. Questo concetto, che dimostra appieno la cognizione del cuore umano, è ben degno de'vostri applausi, perocchè verranno per tal modo a rendersi isolati i rei di doloso fallimento, e ad appalesarsi soli al cospetto della pubblica indignazione, e sulle colpevoli loro teste noi non avremo che a chiamare l'obbrobrio ed il castigo.

Or, s'io ho bene afferrato il sistema della nuova legge, se ve ne ho fatto con esattezza conoscere i rapporti e le combinazioni, voi giugnerete a comprendere di leggieri, com'essa concilii nel modo più sicuro e soddisfacente l'interesse della società e quindi del commercio, l'interesse de' creditori, e l'interesse dell'onesto ma sventurato fallito. Ma camminando a un sì felice scopo avrem noi evitato di scostarci soverchiamente dalle antiche tracce dei nostri padri?

Come dello spirito di conservazione, così dobbiamo diffidare di quello delle innovazioni, le quali, più che altrove, possono riescire funeste in uno stato, che fu teatro d'interne violente agitazioni fatte per lasciar dietro lunghe rimembranze. Non sono quindi da disprezzarsi i timori e le inquietudini da simile origine derivanti, inquietudini che nelle attuali circostanze specialmente troppo sarebbe malagevole il dissipare.

Convien certo rispingere da noi quella innovazione, che i consigli sdegnando e le tracce dell'esperienza, affetta un'opposta direzione, o prende uno slancio temerario senz'aver pria del suo corso prefinita la meta.

Ma non men che da questa, dobbiamo pure guardarci da quell'altra innovazione, con cui si trascura di fare attenta considerazione alle leggi ed ai costumi pubblici, affine di mantenere quella essenziale armonia che dee regnar fra loro; e mentre stassi addormentato il legislatore, ecco scomporsi tutti i legami e relazioni sociali, e la regola divenir debole ed impotente ch'era dianzi efficace e vigorosa, e dannose riuscire le disposizioni più provide e vantaggiose; e come ogni cosa, fuorchè la legge, trovasi immutata, lo stato viene a risentire i funesti effetti della innovazione del disordine: ed ecco in qual modo un popolo trovasi costretto di retrocedere, solo per non essersi curato di progredire.

Fra queste due innovazioni si colloca la sapienza; che lontana da ogni pericoloso tentativo, e la cura assumendosi di una continua osservazione, fu vista in tutte l'epoche memorabili ispirare ai monarchi degni del trono la brama di stabilire un felice accordo fra lo stato della legislazione, e la situazione de' popoli che furono chiamati a governare. E come

Digitized by Google

potrei io citarvi Carlomagno e i suoi capitolari, S. Luigi ed i suoi stabilimenti, Lodovico XIV e le sue belle ordinazioni, dopo che un più augusto nome tutto riempie di sè stesso il pensier vostro, dopo che avete decorato di questo splendido nome quell' istesso Codice, che vi recate a gran ventura l' aver sancito co' vostri suffragj? E sotto un regno glorioso tutte le civili instruzioni non debbon elleno partecipare del suo splendore? E qual epoca più avventurosa di questa potea mai segnarsi per il perfezionamento della commerciale legislazion de' Francesi?

Inesatto però ed ingiusto non meno io sarei, se volessi da ciò conchiudere che abbiano a lasciarsi obbliate e derelitte le massime ed i principj che dettarono il Regolamento del 1673; imperciocchè scorrendo il titolo comunque brevissimo dei fallimenti, voi pur vi avrete ravvisato, o signori, la intenzione fortemente espressa dal legislatore di secondare con ogni mezzo i creditori nell' esercizio dei loro diritti, e la severa disposizione che minaccia la pena di morte ai colpevoli di bancarotta frodolenta ed a' loro complici. Ma sebbene l' onere fosse in ogni tempo una legge nazionale della Francia, la sperienza ha tuttavia dimostrato che i principj del Regolamento del 1673 richiedevano una più precisa applicazione ed un più esteso sviluppo, onde produr potessero i buoni effetti di cui erano suscettibili: ed infatti, parecchi anni prima della rivoluzione si riconobbe indispensabile una revisione e riforma di questo regolamento, ed il governo avea già incaricata un' apposita commissione di presentarglieno il progetto. E il saggio Colbert pur troppo sentiva anch' egli la necessità di seguire il corso del tempo e della civile società, e di giovarsi dei suoi progressi, allor quando dirigea la compilazione di un tanto regolamento che forma uno de' più bei monumenti del suo brillante ministero; e noi pure tiriam profitto da quest' opera, siccome anche quel gran ministro si valse di tutte le buone ed utili idee, delle quali già travedeasi il germe prima dell' epoca sua, e segnatamente ne' fasti del gran precursore di Lodovico XIV, Richelieu.

Trattasi in oggi, o signori, non solo di migliorare una parte della nostra legislazione, ma di stendere eziandio e rassodare l' impero della pubblica morale, la quale, benchè avvalorata sia e da' precetti della religione, e dalla voce della coscienza e dalle dimostrazioni del raziocinio e per fino dagli omaggi dell' impostura, riceve anco dalla legge un possente sussidio ed appoggio, da quelle leggi sovrattutto che a caratterizzare impreudono ed a punire le azioni riprensibili ed altrui nocive: e tale non è forse una delle mire principali del progetto, intorno a cui siete chiamati a deliberare? Non fia che ne dubitiamo: esso impedirà il ritorno di que' tempi in cui sospeso, per così dire, era il dominio de' costumi, in cui la impudenza della comuno bruttura ed il silenzio delle leggi gettavano nelle più dolorose angosce l' onorata integrità e delicatezza del giudice, che temeva del pari o di assolvere il delitto, o d' insultare all' infortunio.

Il commercio sentirà tutto il pregio del benefizio che gli viene compartito e vie maggiore diverrà la sua gratitudine e riconoscenza, in pensando con quanta cura la legge siasi sforzata di rimovere ogni cagione che potesse o turbare o distruggere le suo massime ed opinioni, compromettere la sua lealtà o buona fede, nuocere in fine a' bei destini che lo attendono.

E potrei io mostrarne l' infallibile presagio, senza richiamare alla memoria tutto quello che si è fatto per accrescere la interna prosperità della patria, per estendere dovunque la fama e lo splendore del nome francese; senza ripetere, come andava perfezionandosi ogni ramo della pubblica amministrazione mentre illustri trionfi anniversarj veniano a oltrepassare la gloria di quelle istesse vittorie, che negli anni antecedenti stancata avevano l' ammirazione dell' Europa; come l' imperatore stava meditando gli alti concetti che dovevano imprimere al Codice di Commercio un carattere degno del suo regno, mentr' egli confondea co' limiti del gran ducato di Polonia i confini della federazione del Reno, coperta dalla inviolabile sua protezione. Che s' egli è pur vero, che gli stati federati offrano aperto un vasto campo al genio ed all' attività del commercio francese, fia altresì permesso il dire, che quel medesimo trattato, che richiedea vent' anni sono tutta l' abilità e prudenza del ministro di Francia a Pietroburgo onde preparare nuove commerciali relazioni fra due remote potenze, attualmente si risolverebbe quasi in un semplice atto di buon vicinato; ma che lo spirito della legislazione, la gloria dell' armi ed il fermo proposito di vendicare la libertà de' mari verranno oggimai ad esercitar la più possente influenza sulla prosperità e floridezza del nostro commercio: noi avremo per motivo di speranza la saviezza del nuovo Codice, il volo delle aquile imperiali per augure, e il genio di Napoleone per mallevadore.

Osiam credere, o signori, che i suffragj vostri confermeranno i motivi che hanno determinato il voto delle sezioni del tribunato per l' adozione del progetto di legge, di cui un altro oratore sta per compier la esposizione.

Digitized by Google

Discorso del sig. Tarrible *oratore del Tribunato sui Cap. IX, X, XI, del lib. III del Codice di Commercio.*

Signori:

I fallimenti e le bancarotte formano ancor argomento del discorso ch'io sono per pronunziarvi.

Al solo nome di bancarotta l'indignazione vostra sempre rinascente pare che imponga a coloro, che su questa tribuna compajono, il dovere di scongiurare cotesto flagello distruggitore del commercio: sì, io dovrei chiamare il vituperio sulla leggerezza e la inconseguenza di quegli uomini, che privi di cognizioni e di esperienza osano avventurarsi a speculazioni o difficili o temerarie, le quali mentre tradiscono la loro ignoranza, assorbono in un istante ed ingojansi quo' capitali che solo una saggia e lenta industria avrebbe fatto fruttificare; dovrei più forte innalzar la mia voce contro quello spirito di vanità e di ostentazione, che l'altrui confidenza usurpandosi sotto le fallaci sembianze dell'opulenza, disperde rapidamente ed annichila e la propria sussistenza, o quella insieme di molti ingannati creditori; dovrei in fine segnar col marchio di un'eterna riprovazione quelle arpie ancor più ree, che di lontano meditando l'infame progetto di fabbricare sulle altrui ruine la lor fortuna, tendono continue insidie all'onestà ed alla buona fede, o la santità delle leggi profanando osano le rapite spoglie coprire col velo di legittimi contratti, e farne impudente scialacquo sotto gli occhi stessi delle innocenti vittime, di cui deridono la disperazione e le lagrime.

Nullo argomento più degno fora dell'eloquenza dell'oratore probo ed onorato, nullo più conveniente a quella censoria magistratura ch'esercitar debbono innanzi a voi, o signori, coloro che son chiamati a discutere e ragionare de' progetti di legge tendenti a consolidare o rigenerare il pubblico costume.

Ma quest'onorevole incarico già fu degnamente adempito da altri assai più di me facondi, e presentandovi gli stessi quadri, temerei d'indebolire le profonde impressioni che negli animi vostri ha prodotta la dipintura pur troppo vera dei disordini e de' vizj non dico dei commercianti, ma dei corruttori del commercio.

In più angusto cerchio mi ristringerò io dunque, o signori, e limiteronmi a favellarvi delle disposizioni contemplate ne' capitoli IX, X, e XI, che dal mio collega indicati furonvi come soggetto del mio discorso.

Avete veduto, o signori, con quanta sollecitudine il progetto di legge abbia provvisto alla conservazione ed all'amministrazione de' beni del fallito; non minore saviezza voi ravviserete nelle disposizioni de' capitoli IX, X, e XI, che dichiarano lo scopo e le forme della cessione de' beni per parte del fallito, il modo da osservarsi per la vendita de' medesimi, ed il regolamento o graduazione dei diritti e' varj creditori.

Dal primo istante del fallimento la legge spoglia il fallito dell'amministrazione di tutti i suoi beni, e la commette nelle mani di agenti appositi, i quali sotto la sorveglianza de' tribunali son rivestiti della facoltà di alienare gli stessi beni e di riceverne il prodotto.

Si domanderà forse, qual esser possa in simile circostanza lo scopo di una cessione od abbandono per parte del debitore già spogliato delle sue sostanze.

Lo scopo della cessione de' beni non è di accrescere i diritti e le ragioni de' creditori, però che questi diritti godono di tutta quella integrità e sicurezza, che mai potea desiderarsi; ma di apportare bensì qualche sollievo alla triste situazione del debitore che se ne dimostra meritevole.

La cessione de' beni è un *misero* benefizio, *miserabile auxilium, flebile adjutorium*, secondo la frase delle leggi romane; essa ha per oggetto di conservare al debitore di buona fede la propria libertà personale, fatto ch'egli abbia l'abbandono di ogni sua sostanza ai creditori.

La cessione de' beni è volontaria o giudiziale.

La cessione volontaria si opera col concordato, e gli effetti della medesima sono unicamente determinati dalle convenzioni delle parti.

La cessione giudiziale non estingue i diritti dei creditori o sui beni esistenti del debitore, o su quelli che acquistar potesse in futuro; essa non ha altro effetto se non quello di restituirgli ed assicurargli la sua libertà.

Il benefizio della cessione è una grazia, che la legge non accorda che ai debitori sventurati, non la concede agli stranieri, ai depositarj, ai tutori, amministratori ed altre persone risponsabili, e la niega a' rei di stellionato, di bancarotta dolosa, ed ai condannati per delitto di furto, o di truffa.

Le solennità della cessione giudiziale sono conformi a quelle già prescritte dal Codice di procedura civile, onde io stimo inutile il favellarvene di proposito.

Ottenga il fallito, o non ottenga il benefizio della cessione, i di lui beni, già rimessi nelle mani de' creditori, sono venduti colle medesime forme determinate per le vendite fatte dall'unione de' creditori.

Le merci, e gli altri effetti mobili del fallito ponno essere venduti al pubblico incanto, potranno anche alienarsi privatamente e per accollo, mediante però l'autorizzazione del tribunale: e quest'ultimo modo di vendita, alle leggi civili incognito, è stato introdotto affine di semplificare ed accelerare le operazioni del fallimento.

Digitized by Google

Ma i beni immobili essendo oggetti di maggior pregio e valore, la loro vendita maggiore solennità richiedeva. Il progetto quindi applica per simile vendita le formalità determinate dal Codice Napoleone, e dal Codice di procedura civile per l'alienazione dei beni de' minori: havvi però una sola differenza, il cui fine è di procacciare con maggiore certezza l'innalzamento del prezzo al vero valor dell'immobile, e secondo la quale, la maggiore offerta di prezzo, ammessa negli otto giorni successivi all'aggiudicazione, potrà essere limitata al solo decimo del prezzo principale di aggiudicazione, dove all'opposto nella vendita de' beni stabili del minore, codesta maggior offerta debb' essere uguale al quarto del detto prezzo.

Dopo di aver definito il modo della vendita de' beni del fallito, la legge doveva pure occuparsi della distribuzione del prezzo ritrattone tra li diversi creditori; e di qui discende il regolamento e graduazione de' varj diritti che loro possono appartenere.

E sebbene queste graduazioni siano già state dal Codice Napoleone determinate, stimarono però opportuno gli autori del progetto di richiamarne alcune, di apportare maggiore sviluppo ad altre, e d'introdurre per certe altre alcune modificazioni volute dall'interesse del commercio.

Scorrendo rapidamente le disposizioni del progetto in proposito, fisserò principalmente la vostra attenzione su quelle che mi parranno più degno di occuparla.

La regola fondamentale della legge civile per rispetto ai beni mobili è la distribuzione del loro prezzo fra tutti i creditori indistintamente; ma pure la stessa legge attribuisce una prelazione ai creditori privilegiati.

Questa regola, e questa eccezione sono parimente conservate e riconosciute dal progetto della legge commerciale, e l'articolo 533 vuole espressamente che i creditori, i quali giustificano un privilegio sopra i beni mobili, siano soddisfatti coi primi denari entrati in cassa.

Cotesti privilegj altri esser non possono se non se quelli, che il Codice Napoleone ha definiti e classificati sotto li seguenti due titoli; — *Privilegj generali sopra i mobili;—Privilegj sopra determinati mobili.* —

Ma simiglianti privilegj godranno essi de' loro rispettivi vantaggi nella distribuzione del prezzo dei beni mobili di un fallito?

Quell' istesso principio di umanità e di giustizia, che accordò ad essi la preminenza ne' casi ordinarj, dee pur loro mantenerla nel caso presente.

Il privilegio del venditore sopra gli effetti mobili da esso venduti, e non pagati, è il solo che sia sembrato suscettibile di alcune modificazioni, lo scopo e gli effetti delle quali non si possono ben comprendere, se non confrontando il privilegio tal quale è stabilito dal Codice Napoleone, con quello che viene conservato nel progetto.

Secondo il Codice Napoleone, il venditore ha due vantaggi: la preferenza sul prezzo degli effetti mobili da lui venduti, e che sono ancora in possesso del debitore; il diritto inoltre di rivendicarli in natura quando si trovino nelle mani del compratore, e nello stato medesimo in cui gli vennero consegnati: il primo di questi vantaggi procaccia al venditore il prezzo del mobile venduto; il secondo glie ne restituisce la proprietà.

Il progetto del Codice commerciale attribuisce soltanto al venditore il diritto di rivendicare le mercanzie da esso vendute e consegnate a credito, e non glielo accorda che alle seguenti condizioni:

1° Che il debitore si trovi in istato di fallimento;

2° Che le merci spedite si trovino ancora per via, e non siano state depositate ne' magazzini del fallito, o del commissionario incaricato di venderle per conto suo;

3° Che le stesse mercanzie, prima d'essere depositate ne' magazzini, non siano state vendute sopra fatture;

4° Che non abbiano sofferto alcuna mutazione nè alterazione nella loro qualità, quantità, e negli involti in cui erano contenute.

Rinnendosi e verificandosi tutte queste condizioni, il venditore col mezzo della rivendicazione ricupera in natura la proprietà delle merci spedite.

Mancando una sola di esse, cessa l'azione di rivendicazione, e con questa sparisce del pari ogni preferenza del venditore sul prodotto ricavato dalla rivendita di tali mercanzie.

Quest' ultima conseguenza, almeno per riguardo alla porzion mobiliare del fallito consistente in mercanzie, viene implicitamente desunta dal progetto, il quale non accorda che la sola rivendicazione di simili oggetti, senza contemplare veruna prelazione sul loro prezzo; conseguenza, che resta poi evidentemente dimostrata e posta in chiaro dalle dotte discussioni, che hanno fissato questo punto di legislazione, e che tutte concorrono nello stabilire, che dall' istante in cui è cessato il diritto di rivendicazione, il valore delle merci, che trovansi in possesso del fallito, debba essere indistintamente ripartito fra tutti i creditori, senz' alcuna preferenza a favore del venditore.

Se la cosa fosse altrimenti, lo scopo avuto in vista colla limitazione e restrizione delle rivendicazioni rimarrebbe deluso, però che il venditore, cui venisse ricusata la restituzione della sua mercanzia in natura, verrebbe ad ottenere l'equivalente con la ripetizione esclusiva del prezzo di essa; cosicchè la rivendicazione sussisterebbe in certo modo anche dopo la sua cessazione, ed altro non farebbe che cambiar di oggetto.

Del resto, la rivendicazione, da usi e consuetudini locali introdotta nel commercio, presentava per lo addietro tante variazioni, ed incertezze, e difficoltà, che hanno fatto sentire la necessità di riordinarla o sottometterla ad una legge uniforme.

Le disposizioni dal progetto offerte son fondate sul principio che la vendita susseguita dalla tradizione importa la traslazione della proprietà; sull'equità, che non tollera che il venditore ed il creditore, i quali hanno confidato chi la propria merce, e chi il proprio danaro al fallito per dare alimento al suo traffico, vengano esposti all'incertezza, od anche al pericolo di essere danneggiati; infine sopra l'umanità, che nel comune naufragio del fallimento riclama un eguale interesse per tutti.

Il progetto conserva pure l'uso di altre rivendicazioni, posate sull'indelebile fondamento della proprietà ben verificata.

Quindi la rivendicazione delle mercanzie depositate presso il fallito, sia per essere consegnate ad un terzo, sia per essere vendute per conto del deponente;

Quindi la rivendicazione del prezzo di dette mercanzie vendute conformemente al mandato, quando però lo stesso prezzo non sia stato ricevuto nè negoziato dal fallito;

Quindi finalmente la rivendicazione delle rimesse in effetti di commercio non pagati, che si troveranno in natura nel portafoglio del fallito, qualora dal mandato speciale che le accompagna, o dai registri del fallito si rilevi, che siffatte rimesse siano state fatte per la sola utilità del proprietario degli effetti.

Qualunque domanda di privilegio o di rivendicazione può essere dai sindaci ammessa, salva l'approvazione del giudice commissario; e in caso di controversia debb'essere giudicata dal tribunale.

Non parlo del diritto che ha il creditore per titolo di un'obbligazione solidale di più coobbligati falliti, di partecipare alle distribuzioni di tutte le masse sino all'intiero suo pagamento; non dell'obbligo imposto al creditore garantito da pegno, di soffrire ch'esso sia venduto o ritirato a vantaggio della massa creditrice, e di accontentarsi del rimborso del proprio credito sul prezzo ritrattone, qualora sia sufficiente; non del diritto del fidejussore di sottentrare in luogo e stato del creditore da lui soddisfatto: però che somiglianti disposizioni, basate sui principj elementari ed immutabili del diritto civile, sono ad ogni materia e ad ogni caso applicabili. M'affretto io dunque di ragionarvi dei diritti de' creditori ipotecarj, e delle ragioni delle mogli, i quali diritti o ragioni sono stati circoscritti e determinati con una chiarezza o moralità degne egualmente de' vostri suffragi.

Tutti i beni mobili ed immobili di un debitore sono il pegno de' suoi creditori.

Il creditore ipotecario ha sopra il chirografario il vantaggio di avere assicurato, per quanto la umana prudenza il permetteva, il rimborso del suo credito sopra il valore di un fondo stabile, il quale non può mai essere sottratto all'esercizio delle sue azioni. Ma, non ostante questa guarenzia, potrà egli concorrere coi creditori chirografarj ed aver parte nella distribuzione del prezzo de' beni mobili?

Tale questione era un soggetto di controversia nell'antica giurisprudenza: il Codice Napoleone non ce ne offre una soluzion positiva; ma il progetto la decide con altrettanta chiarezza che precisione.

La distribuzione del prezzo de' beni di un debitore non può essere variata a capriccio, nè per volontà di un solo creditore, ma debb'essere regolata dalle massime di giustizia e di equità, e sottoposta ad un ordine fisso ed invariabile.

Quando il creditore tiene in suo potere un mezzo di rimborso, che offra tutte le probabilità di un buon successo, non dev'essergli più lecito di preferirne un altro che nuocere potrebbe agl'interessi di una classe diversa di creditori.

L'articolo 535 ha fatto un'applicazione di questo principio al creditore garantito da pegno, il quale non viene iscritto nella massa creditrice che per memoria.

L'ipoteca competente al creditore sovra un immobile del debitore è un pegno non meno solido ed efficace del pegno mobiliare.

Che se qualche ombra d'incertezza sulla riuscita futura dell'ordine ipotecario non permettesse di escludere un tal creditore dal riparto attuale del prezzo dei mobili, egli è però giusto che la quota a lui corrisposta sia riversibile alla massa, quando il fatto dimostri che il suo credito può essere intieramente soddisfatto col prezzo dell'immobile ipotecato.

Quando la distribuzione del prezzo degli immobili precedesse, oppure si facesse contemporaneamente a quella del prezzo de' mobili, i soli creditori ipotecarj, non soddisfatti pienamente sul prezzo degli immobili, avrebbero diritto di concorrere coi creditori chirografarj sul prezzo dei mobili, in proporzione di quanto rimane loro dovuto.

Troppo evidente è la giustizia di questa regola. I creditori ipotecarj, i quali hanno conseguito l'intiero loro pagamento, sono soddisfatti, e più non hanno il titolo di creditori; quelli, che hanno ricevuta una sola porzione del loro credito, non conservano il titolo di creditori che per la quota che resta ancor loro dovuta; e quelli, che non ebbero veruna parte nella distribuzione del prezzo degli immobili, rimangono tuttavia investiti di tutti i loro diritti.

In tal caso quindi, i creditori pienamente rimborsati sono esclusi dalla distribuzione del prezzo de' mobili; i creditori soddisfatti sol-

Digitized by Google

tanto in parte, vi concorrono in proporzione del residuo loro dovuto; e i creditori non graduati utilmente nell'ordine ipotecario vi sono ammessi per la totalità dei loro crediti.

Tutto può e debb'essere subordinato egualmente a questa regola semplice e luminosa, quando per l'azzardo delle circostanze la distribuzione del prezzo dei beni mobili precedere dovesse quella degli immobili. Tutti i creditori ipotecarj avranno diritto di parteciparvi unitamente ai chirografarj; ma venendosi poi al riparto del prezzo degli immobili, dovranno essi rifondere nella massa mobiliare o la totalità delle somme che ne avranno percepite, quando l'importo del loro credito ipotecario sia stato utilmente graduato nella massa immobiliare, oppure una quota proporzionale delle somme medesime, qualora l'utile graduazione del credito non sia stata che parziale.

Verranno per tal modo a scomparire tutte le controversie o difficoltà, ch'erano per lo passato suscitate dal simultaneo concorso dei creditori ipotecarj e chirografarj alla subastazione di un patrimonio.

I diritti delle donne maritate occuparono particolarmente il pensiero ed il cuore degli autori del Codice Napoleone; traevano essi la loro sorgente da quella savia ed illuminata protezione di cui l'uomo compiacesi circondar la sua compagna, e dalla gratitudine e riconoscenza da lui dovuta alle tenere ed amorevoli premure ch'ella non cessa di prodigargli in contraccambio: codesti diritti furono con religioso interesse considerati ed accolti.

La moglie potè quindi ricevere ogni sorta di donazioni; essa venne associata a tutti gli utili senz'essere sottoposta a veruna perdita; la più viva sollecitudine provvide ed invigilò per la conservazione delle di lei sostanze: questi favori erano ad un tempo un omaggio tributato alla santità del matrimonio, ed un giusto guiderdone degli austeri e sacri doveri, che un tal nodo impone a colei che riunisce la duplice qualità di sposa e di madre.

Perchè mai i vizj corrompitori della primitiva semplicità del commercio debbono apportare in oggi la dura necessità di privare le mogli de'commercianti di una porzion de'vantaggi che loro si erano con tanta profusione accordati?

Perchè il lusso sfrenato di talune di esse, e le smoderate spese, e la troppa facilità di cooperare allo insidie tese in altrui danno, deggion ora costringere il legislatore a mostrarsi severo, quando pure non vorrebb'essere che generoso?

Ma questo istesso legislatore, mentre si arma di un rigore necessario, non cesserà di esser giusto.

La moglie del commerciante non avrà ipoteca per la sua dote e per le sue ricupere mobiliari, se non sopra gl'immobili che al marito appartenevano al tempo della celebrazione del matrimonio.

La moglie, che si unisce con un negoziante, si unisce pure alla sua fortuna; essa può riporre la sua guarenzia negl'immobili che il marito possiede in tal istante, e che non sono ancor confusi nel vortice del traffico commerciale; ma non può fidare che incerte speranze sopra i fondi attuali del commercio, e sulle molteplici e rapide metamorfosi cui sono per destino sottoposti.

E benchè questi fondi vengano poscia convertiti in novelle merci, o in manifatture, o in beni stabili, essi rimangono però sempre i mallevadori della fede commerciale, ed il sacro pegno de'creditori. La moglie, più intimamente legata alla sorte del debitore che non a quella dei creditori, ha il massimo interesse di rendere florido e vantaggioso il traffico di suo marito, con cui dee dividerne i lucri; ma quando l'evento le sue speranze deluda, essa non può separare la propria causa da quella del marito, e cercare un esclusivo rifugio nelle reliquie di un patrimonio che da soli prosperi successi acquistar potea verace consistenza, e che illusorio e chimerico riesce, allorquando i debiti ogni valor reale assorbono.

Meno poi, nel disastro di un fallimento, potrà la moglie prevalersi dei vantaggi, che la sconsigliata magnificenza del marito le avesse prodigalizzati. Imperciocchè, se la legge ha voluto dall'un canto favorire la moglie, rivocando i vantaggi da lei procurati al marito, essa non dovea sopportare dall'altro lato, che gli avanzi di una fortuna smunta ed esausta si trasformassero in un lucro scandaloso per la moglie; la legge deve rigettare le pretese di un'avida moglie, che dopo essersi associata al dubbio esito del traffico di suo marito, volesse sull'appoggio di un titolo, divenuto odioso appunto perchè lucrativo, rapirsi il pegno inviolabile de'creditori.

La moglie del fallito adunque non solo sarà privata di tutti i vantaggi a lei fatti dal marito, ma neppure avrà alcun diritto sui beni che avesse acquistati durante il matrimonio, nè per ragione dei debiti che avesse pagati in liberazione di suo marito, quando ella non giustifichi la legittima provenienza del denaro in tali acquisti o pagamenti convertito; in mancanza di che la legge presume, che il denaro così impiegato appartenga al marito, e che tanto gli acquisti quanto i pagamenti debbano quindi cedere a vantaggio de' suoi creditori.

Nè le mogli de'negozianti menino querela di questo rigore della legge, rigore che non è nuovo in oggi, e che tende altronde a metterc al coperto i loro più cari interessi.

La romana legge aveva pure stabilita la medesima presunzione, come quella che è diretta a rimovere ogni sospetto ingiurioso alla

delicatezza di una sposa: *Evitandi autem turpis quæstus gratia circa uxorem, hoc videtur Quintus Mucius probasse.*

Gli antichi tribunali l'avevano ammessa per gli stessi motivi, e trovandosi confermata dalla nuova legge, essa porrà in salvo l'onore della moglie, liberandola da quelle ricerche e perquisizioni che potrebbero talora macchiarla di funesti sospetti, e provvederà non meno alla di lei tranquillità, però che togliendosi una somigliante presunzione, sarebbe spesso necessario d'investigare nella loro sorgente le circostanze di un pagamento o di un acquisto, e questo esame potrebbe squarciare il velo misterioso sotto cui sarebbesi coperta una rea frode.

Queste diverse disposizioni non riguardando che la moglie di un negoziante fallito, era d'uopo prevenire e togliere di mezzo le restrizioni troppo giudaiche che avrebbero potuto inferirsene. Quindi il progetto parifica alla donna, che sposa un uomo attualmente commerciante, quella che si marita con un figlio di negoziante che divenisse poscia negoziante egli stesso, oppure con un uomo, che estraneo al commercio nel tempo della celebrazione del matrimonio, abbracciasse poi una tale professione nell'anno successivo alla stessa celebrazione.

E quivi hanno termine le principali modificazioni apportate alla legge civile per ciò che riguarda i diritti delle mogli de' commercianti.

Mentre gli affari del negoziante si manterranno in uno stato di prosperità o di equilibrio, mentre le di lui sostanze basteranno a far fronte a tutte le sue obbligazioni, la moglie posta sotto l'egida delle leggi generali godrà della pienezza de' diritti che il Codice Napoleone le attribuisce.

Le modificazioni di cui parliamo, unicamente destinate a servir di freno e di rimedio al fallimento, non avranno il loro effetto, se non qualora il fallimento stesso si realizzasse, ed avvenendo anche una tal crisi, la proprietà delle donne maritate non verrà in alcun modo lesa od intaccata.

Le mogli de' commercianti falliti ripiglieranno quindi in natura e gli immobili che avranno portato in dote od altrimenti, e quelli che lor saranno pervenuti per successione e donazione.

Ripiglieranno similmente in natura gli immobili da esse acquistati ed in nome loro coi denari provenienti dalle dette successioni o donazioni, purchè cotesta provenienza sia con atto autentico giustificata, e ne' contratti di acquisto sia espressamente stipulata la dichiarazione dell'impiego dello stesso danaro; questi beni però saranno da essa ricuperati col peso dei debiti e delle ipoteche di cui si trovassero aggravati da parte loro.

Ripiglieranno quegli abiti e quelle biancherie di loro uso, che loro saranno dai sindaci accordati, come pure i gioielli, diamanti e vasellame, che giustificheranno essere stati loro donati per contratto di matrimonio, ovvero pervenuti per titolo di successione.

Finalmente, le mogli esercitando la ricupera delle somme di denaro che fossero loro dovute per causa di restituzione di dote, di rinvestimento de' loro beni alienati, o per la indennità dei debiti che avessero contratti in concorso de' loro mariti, avranno per questi titoli un'ipoteca legale sopra gli immobili appartenenti al marito nel tempo della celebrazione del matrimonio, non già su quelli che egli avesse acquistato posteriormente.

Eccovi, o signori, le disposizioni relative ai diritti de' varj creditori nel fallimento; esse assegueranno una giusta misura a questi diritti, e comunicheranno loro tutta la forza ed efficacia di cui sono suscettibili.

Possano elle compiere i voti del genio immortale che le ha concepite! Possano specialmente le donne de' commercianti ricevere e seguire con docilità le lezioni dell'esperienza e della saviezza! Possano elle cercare nella semplicità, nel decoro, nella moderazione, nell'economia, nell'applicazione totale ai loro doveri la verace gloria del loro sesso, e contribuire per tal modo anch'esse a ridonare al commercio il suo splendore e prosperità!

Discorso pronunziato al Corpo Legislativo il dì 14 settembre 1807 dal sig. Gillet *(de Seine-et-Oise) oratore del Tribunato, intorno al libro IV del Codice di Commercio.*

Signori:

Evvi per il commercio un asilo necessario senza il quale non potrebbe aver fiducia nelle proprie forze, nè farle concorrere alla pubblica prosperità: gli è quello di una giurisdizione particolare. Fra individui che sono in frequente comunicazione per mezzo del credito, ma più frequentemente divisi da lunghe distanze, rendesi indispensabile una giustizia distributiva, semplice come le loro obbligazioni, e pronta e rapida come il moto dei loro affari.

In prova di questo principio potremmo citare le legislazioni di Atene e di Roma; ma senza ricorrere a lontani e stranieri esempj chiunque voglia esaminare il corso del commercio della Francia, vedrà la legislazione commerciale seguire costantemente le sue tracce ed associarsi a' suoi progressi.

Ne' tempi del governo feudale, quando il commercio, errante, incerto e precario, non aveva ancora stabili magazzini, le fiere di Bric e di Sciampagna erano i luoghi più frequentati di traffico; la loro prosperità era dovuta ad alcuni privilegj che si erano ad esse

attribuiti, e che Filippo di Valois confermò poi con l'editto del 1349, dichiarando, « che alle » guardie della fiera appartenesse il conoscere » e giudicare dei casi e contratti avvenuti nelle » dette fiere. » E tanta era la necessità ed importanza diquesta disposizione, che giunse colla sola forza della ragione a superare tutte le gelosie di potere in quel tempo sì moltiplicate: « per ciò si concordarono, dice lo stesso » editto, e prelati, e principi, e baroni, e cri» stiani e miscredenti, assoggettandosi alla giu» risdizione di queste fiere, e prestandovi ub» bidienza. »

Nel secolo susseguente, quando la vicina Italia chiamò il commercio dalle sponde della Marna a quelle del Rodano, le fiere di Sciampagna trasferite in Lione vi trasferirono ancora la loro giurisdizione, e si vide sorgere ad un tempo tra i Lionesi l'industria, ed il tribunale di conservazione.

Giunse l'epoca memorabile del secolo sedicesimo, quella in cui il commercio doveva svilupparsi con tutte le arti favorevoli alla civilizzazione. I negozianti accresciuti e moltiplicati furon meno erranti ed incerti, e la commerciale giurisdizione dilatossi dal canto suo e divenne più permanente; e stabilitasi successivamente in Tolosa, in Roano, in Parigi, in Bordò, in Tours, in Orleans, in Poitiers, finalmente andò a piantar base in tutte le metropoli e capitali e città di commercio dov'era una residenza regia, siccome può rilevarsi da un editto del mese di decembre 1566. La maggior parte di queste istituzioni erano dovute al cancelliere l'Hopital, e mentre illustrarono la sua amministrazione, resero sè stesse illustri dell'esser nate sotto gli auspicj di un tanto magistrato (1).

Nel gran secolo di Lodovico XIV l'istessa mano che fondò le manifatture, che creò delle compagnie per il traffico straniero, che comunicò dovunque al Commercio una nuova forza ed attività, temette di lasciare imperfetta la sua opera, se non si fosse del pari applicata a rassodare le basi della giurisdizione commerciale. Comparve il Regolamento del 1673; esso divenne per il monarca un novello titolo di gloria, e per il ministero di Colbert un nuovo diritto all'ammirazione della posterità.

Ma un periodo più illustre di tutti quelli, che lo hanno preceduto finora, è incominciato per la Francia; la spada di Napoleone il Grande ha troncato il nodo fatale che teneva vincolati i popoli del continente al giogo dei tiranni de' mari. Il Commercio, oppresso da molto tempo, è ormai pronto a risorgere più indipendente e più forte, ed è pur giunto, o signori, il momento di dare anche alle giurisdizioni commerciali una più vasta e più attiva organizzazione.

A quattro possono ridursi i principj essenziali di siffatte giurisdizioni, principj che le distinguono da tutte le altre.

1. Esperienza dei giudici nelle operazioni del Commercio;
2. Semplicità nei dibattimenti fra le parti;
3. Procedura pronta e spedita;
4. Rapidità nell'esecuzione delle sentenze.

Questi principj, che noi riscontriamo pure nell'editto del 1349 e nel Regolamento del 1673, sono stati diligentemente conservati nel progetto di legge a voi sottomesso; e le modificazioni da esso apportate alle leggi precedenti tendono a migliorarne le disposizioni ne' loro dettagli, siccome basterà a convincerne il breve esame ch'io son per farvi.

Generalmente la giurisdizione de'Tribunali di Commercio non aveva per lo addietro pressochè nissuna connessione e rapporto con le altre istituzioni giudiziali, e per ben conoscere l'estensione che ciascuno di essi abbracciava, era d'uopo ricorrere al titolo della sua creazione. L'articolo 616 del progetto offre un sistema più facile a comprendersi: il circondario di ciascun tribunale di Commercio avrà d'or innanzi gli stessi limiti di quello de'Tribunali Civili.

Il numero di cinque giudici stabiliti dalle passate leggi era troppo uniforme per trovarsi in una certa proporzione con la ineguaglianza de' circondarj; nell'uno, questo numero era eccessivo, nell'altro, era insufficiente: l'articolo 617 lascia su tal punto una latitudine, che provvederà meglio ai bisogni e differenze locali.

L'editto del 1563, riprodotto poscia col Regolamento del 1673, chiamava tutti i *notabili* all'elezione dei giudici consoli; la legge del 16 agosto 1790 vi ammetteva tutti i negozianti: quindi nel primo sistema potevano concorrere degli elettori che non fossero commercianti, e nel secondo concorrevano come tali anche i commercianti che non erano notabili; confusione imprudente, in cui il negoziante probo e sperimentato venia posto a livello di colui che non aveva alcun titolo alla pubblica confidenza. Il progetto degli articoli 618 e 619 prescrive una forma più atta a far prevalere i sentimenti d'onore, e per avere diritto all'elezione de' giudici sarà oggimai necessaria l'unione delle due qualità di notabile e di Commerciante (1).

(1) Le lettere patenti di quel secolo sono le prime che hanno conferito ai giudici di Commercio il titolo di *Consoli*: questa denominazione è stata presa dalle città marittime e commerciali dell'Italia.

(1) Per la forma dell'elezione dei giudici de'Tribunali Commerciali nel regno d'Italia, la traduzione officiale del Codice di Commercio all'art. 618 si riporta al prescritto dagli articoli 137, 138, e 139 del regolamento organico della giustizia civile e punitiva 13 giugno 1806, di cui ecco il tenore:

Art. 137. « I giudici de' tribunali di Commercio

L'articolo 620 respira l'istessa saviezza, ed esigendo che il presidente del Tribunale abbia ad essere scelto tra i giudici più anziani, appresta una nuova guarenzia alle parti, ed ai giudici un motivo di emulazione che li renderà vieppiù zelanti.

L'articolo 623 non permette, che lo stesso individuo possa essere rieletto presidente o giudice, se non dopo un anno d'intervallo; provida disposizione, che tende a conservare ai tribunali di Commercio il carattere che loro conviene. I giudici non vi sono, nè debbono esservi considerati, che come eguali chiamati temporaneamente a giudicare delle controversie insorte tra i loro eguali; ed alterata sarebbe la istituzione di cotesti Tribunali, se la permanenza de' medesimi individui nella carica di giudice disponesse il pubblico a confondere le loro funzioni con quelle delle civili magistrature: ed infatti, o si considera l'ottenuta elezione di giudice come un onore, e conviene facilitarne l'adito a tutti quelli che ne son degni; o si considera come un peso, e sarebbe disconveniente che chi è capace di sopportarlo, nella vista di liberarne sè medesimo, si avvezzasse a rigettarlo sempre su gli stessi individui.

Da quale autorità dovrà essere ricevuto il giuramento de' giudici di Commercio? Siffatta questione era il soggetto di gravissime dispute nell' antico nostro ordine giudiziale, e gli usi variavano su tal punto secondo le diverse località. Si riconobbe però conveniente che le corti d'appello, come giurisdizioni superiori, fossero depositarie di un tal giuramento; e questa massima era già passata in diritto comune nel nostro nuov'ordine di cose: ma da ciò derivava un trasiocamento talvolta considerevole, di cui era troppo duro far sopportare le lungherie e le spese a negozianti ed a funzionarj gratuiti. Il ripiego adottato dall'articolo 629 mantiene la regola e toglie gl' inconvenienti.

Tali sono le misure prese per l'istituzione de' giudici di commercio.

Riguardo ai dibattimenti delle parti, il vecchio editto del 1349 aveva espresso benissimo, come dovessero essere semplici, prescrivendo che *si assolvessero le parti da ogni incidente dilatorio, e quand' anche esse ne facessero formale istanza*, non fossero meno obbligate *di procedere sul merito principale*. Di qui la inutilità d'impiegare per la loro difesa il ministero de' patrocinatori, massima che viene pure consacrata dall'articolo 627 del progetto; e difatti le questioni che si agitano innanzi ai tribunali di commercio, volgono meno sulla legge, che sul fatto, il quale debb'essere rappresentato e discusso senza studio e senz' arte.

Non vi parlo, o signori, delle forme di procedere, poichè queste sono state determinate dal Codice giudiziario, e le sue disposizioni formano già parte della francese legislazione.

Il progetto nulla provvede in proposito, se non per ciò che riguarda le appellazioni. Si sa, che in ogni tempo l'appellazione fu uno de' mezzi famigliari posti in opera dai litiganti onde ritardare l'esecuzione delle sentenze. Vero è che quelle dei tribunali commerciali essendo esecutive provvisionalmente, le parti saranno generalmente meno tentate ad interporne l'appello; ma quando venissero impugnate per titolo d'incompetenza, non dovrà forse ammettersi la parte a farne sospendere l'effetto? Tale era per lo passato uno de' principali pretesti per ottenere la sospensione delle sentenze, e lo spirito ingegnoso dei debitori di mala fede non mancherebbe di valersi anche in oggi di questa risorsa. Ma essa è stata loro tolta dall'articolo 647, temperando però il rigore di un tal divieto coi riguardi che la giustizia potesse comandare.

Il ristabilimento delle guardie di commercio indicato dall'articolo 625 è un'altra misura che contribuisce al medesimo scopo: in questo articolo, come in quelli del titolo ultimo, vedrete che lo spirito del progetto tende costantemente ad assicurare ai giudicati quella rapida esecuzione, che forma uno de' più preziosi attributi della giurisdizion commerciale.

Vi ho accennato, signori, quali fra le disposizioni del progetto sono dirette a perfezionarne la organizzazione ed agevolarne il movimento e l'azione; il mio collega vi svilupperà i cambiamenti più importanti, che sono stati introdotti per riguardo all'estensione della sua competenza ed alle materie su cui debb' essere esercitata.

» sono nominati sopra la lista tripla della sezione dei » commercianti di ciascun collegio dipartimentale. Le » liste sono composte di negozianti, banchieri e ma» nifatturieri, che da cinque anni almeno siano domi» ciliati ed esercitino il Commercio nel luogo di re» sidenza del tribunale. »

Art. 138. « Sono parimente nominati sopra liste » triple come sopra i mercanti o negozianti che uniti » al giudice di pace, giudicano le cause indicate nel» l'art. 24 (Art. 24. Ne' luoghi ove non risiede tribu» nale di commercio o tribunale civile che ne faccia » le funzioni, le cause ch'emergono per contratti se» guiti nelle pubbliche fiere e mercati, si giudicano » dal competente giudice di pace, unito a due mer» canti o negozianti, purchè l'istanza venga proposta » durante la stessa fiera o mercato, e si trovino an» cora in luogo tanto l'attore quanto il reo). »

Art. 139. « I commercianti, che fanno parte delle » sezioni di commercio presso la Corte d'appello, » sono scelti nel comune di residenza della corte ri» spettiva fra gl' individui che compongono la sezione » de' commercianti del collegio dipartimentale. »

Discorso del sig. Delpierre *(des Vosges) Oratore del Tribunato.*

Signori:

La Francia riconobbe da lungo tempo, che il commercio abbisognava di una legislazione particolare, i cui principj fossero più rigidi e severi, che nol sono quelli della legge che i generali interessi della società dirige e governa. Il Regolamento del 1673 avea compiutamente ordinato fra noi cotesto indispensabile regime di eccezione: ma qual ch'ella fosse la importanza, che il legislatore avesse in quell'epoca attaccata al commercio, pure agevolmente si scorge, esser egli stato dalle nazionali abitudini e pregiudizj signoreggiato. Allora il sistema delle corporazioni e de'privilegj abbracciava tutte le condizioni e tutte le professioni e tutte le arti, e divenut'era in certo modo il principal motore della monarchia. I primi due ordini dello stato rilasciavano la mercatura ed il traffico al terz'ordine, e abbandonavangli con aria di dispregio una fonte di ricchezze, che dovevano ben presto innalzarlo al par di essi. In tale situazione di cose, in tale disposizione di spiriti, l'autorità della legge commerciale dovette limitarsi alla comunità ossia corpo dei mercanti, fuori di cui qualunque altro mercimonio era interdetto; e da questa limitazione derivò quella giurisdizione *personale*, che non le cose, ma i nomi, non le realità, ma le mere apparenze aveva per base. Angusto certamente e ristretto era un simil piano; ma il legislatore del sedicesimo secolo come avrebbe dato al commercio un'organizzazione più ampia e più degna di lui, senza urtare e ferire e l'orgoglio dei potenti e i pregiudizj della moltitudine, e senza sconvolgere e rovesciare fors'anco la costituzion dello stato? L'odierno progetto all'incontro, scevro da ogni ostacolo, poggia sovra basi più estese e più solide: l'altiera e superba opinione, che riguardava come ignobile o vile la condizione di negoziante, è stata profondamente estirpata dalla Francia per l'effetto di una crisi somigliante a quella che già da due secoli la distrusse in Inghilterra. Il favore distinto del sovrano, e lo spirito delle leggi nostre, e la pubblica considerazione assegnano al commercio uno de'primarj gradi fra le professioni cui possano i Francesi appigliarsi; il Codice, che deve regolarlo, non sarà contaminato da quelle massime erronee che richiamar potrebbero su di esso un ingiusto e pericoloso disprezzo; ma occupandosi di un interesse universale e di prim'ordine, ravviserà nel popolo francese non più delle classi, le une superbe, umiliate e depresse le altre, ma la intera massa de'cittadini, ai quali la legge politica apre indistintamente ogni via di utilità o di gloria; e per indicare all'individuo il tribunale che dee giudicarlo, la legge non lo interrogherà più di quello ch'ei sia, ma bensì di quello ch'ei faccia: principio, che mentre santifica la dignità dell'uomo, consolida ad un tempo ed assicura la retta amministrazione della giustizia. E per verità, la qualità delle persone non può essere mai la misura della qualità delle loro azioni; la natura de'fatti all'opposto è una ed immutabile. Dalla prima teoria nasce una giurisdizione dubbia ed imperfetta, che arreca ostacolo e molestia al commercio; deriva dalla seconda un'autorità positiva ed indeclinabile che l'aiuta e la rinforza: l'una tende a riempire di quistioni, e dispute di competenza l'adito di que'tribunali che sono istituiti per giudicare con prontezza e celerità; l'altra tende a rimoverne tutte l'eccezioni dilatorie, e ad afferrare immediatamente la difficoltà.

Ella è massima incontrovertibile, che allo sviluppo ed alla prosperità del commercio rendesi necessaria una grande libertà di azione, e principalmente una piena ed intera sicurezza: ora, l'individuo che di spontaneo moto si getta nella sfera delle commerciali operazioni, ne romperebbe la catena, se non vi si annodasse come ad una delle sue anella; ivi tutte le combinazioni e tutti i fatti trovansi in una reciproca dipendenza ed in uno stato perenne di azione e di reazione. Qualunque sia la professione che eserciti, o la condizione cui appartenga, il cittadino entra nella classe dei negozianti tostochè o compra, o vende, o negozia al loro modo: quindi la giurisdizione *reale* stabilita dal titolo II del libro IV del nuovo Codice, per abbracciare una innumerevole quantità di atti commerciali che dalla sola giurisdizione *personale* mal si potrebbero comprendere, appresterà al commercio più forti motivi di confidenza e di sicurtà, ed ai suoi tribunali un corso più celere ed un'azione più energica; dall'un canto il timore di una istantanea e inevitabile pena allontanerà dall'esercizio del mercimonio quella torma di furfanti, che sol per vivere di cavilli e prolazioni giudiziali mercanteggiano; dall'altro lato, la speme di una pronta giustizia vi chiamerà tutti gli uomini industriosi e probi, pei quali le rigorose e severe discipline sono meno un soggetto d'inquietudine che un motivo di tranquillità.

Gettiamo un guardo su la situazione presente della società, alle cui tendenze e bisogni deve ogni savia legge corrispondere e provvedere; vedremo un immenso numero d'individui rivolgere ad utili imprese quell'attività ed energia, di cui la rivoluzione ha dovunque animato il principio. Nelle campagne, nelle città, nelle frontiere, nelle marittime spiagge ognuno ha colta l'occasione di ristabilire o di promovere la propria fortuna; chi ha fondi o capitali disponibili, medita una lucrosa ope-

razione; lo spirito di speculazione, fin ora ristretto in una sola classe di cittadini, ha invaso dirò così tutta la nazione: ed in simile stato di cose sarebbe assai fallace consiglio di voler derivare l'autorità de' tribunali di Commercio da un segno pubblico, com'è la tenuta abituale di una banca o il rilascio annuale di una patente. Imperocchè la legge poteva senza gravi inconvenienti ristringere in sì angusti confini la lor giurisdizione, quando il regime delle corporazioni, sostenuto dall'opinione o dal costume, concentrò quasi tutti gli atti commerciali nelle sole professioni autorizzate ad esercitarli; ma dopo che il principio della libera concorrenza, divenuto l'anima dell'industria nostra, ha ridestato una generale emulazione per il commercio, ed eccitato in tutti gli spiriti il genio dell'invenzione, delle imprese, e degli affari, ragion pur vuole che il legislatore comunichi alla commerciale giurisdizione una forza ed estensione maggiore. E se il commercio ha reso opulenti e floridi piccioli stati e deboli città, quanto non promett'egli ad un vasto imperio che riunisce ad un tempo un governo saggio e vigoroso, un suolo fertile e ricco quanto basta per dare alimento a'suoi abitatori ed alle sue fabbriche, ed un popolo di cui l'attività e il valore possono coprire il globo de'suoi magazzini durante la pace, e de' suoi trofei durante la guerra?

Ma la cura principale, onde far contribuire allo sviluppo del Commercio tante risorse e tante forze, consiste nel sapere prudentemente regolare l'amministrazione della giustizia che gli è propria: i principj della medesima saranno desunti dalla stessa natura delle cose, e costituiranno un potere, che interrogando i fatti per esercitare la sua azione, verrà a prevenire così e le erronee applicazioni e le mendaci eccezioni. E per dare all'amministrazione della giustizia commerciale una forma ancor più stabile e compiuta, il titolo II del libro IV consolida il principio della giurisdizione reale in quello della disposizione dell'antico regolamento, che sulla qualità delle persone fondava l'autorità de' giudici consoli, e consacra un sistema misto, in virtù del quale i negozianti, mercanti e banchieri di professione verranno sempre sottoposti alla giurisdizione de' tribunali di Commercio per le rispettive loro obbligazioni e negozj, mentre gli altri cittadini non vi saranno soggetti che per gli atti reputati commerciali, a cui essi avranno partecipato.

Quando fosse pur vero, che la legge avesse potuto, mediante la sola indicazione de' fatti, contemplare implicitamente tutti i mercanti, negozianti e banchieri, sarebbe sempre saggio consiglio quello di evitare una innovazione rigida troppo e precipitosa, d'introdurre nuove idee col favor delle antiche, ed assicurare con una prudente transazione il buon successo di una utile riforma: ed il concorso di due mezzi tendenti al medesimo scopo non solo è stato ammesso in vista di simili considerazioni, ma si riconobbe anche necessario per conciliare sotto alcuni rapporti l'interesse del commercio con quello della società. Quando imprendesi a disporre e coordinare gli oggetti diversi che formano la materia delle leggi, si giunge facilmente a comprendere che non tutti possono contribuire ad una misura uniforme, nè essere regolati da un solo principio assoluto; parlando, per esempio, di quelli che sottoscrivono un biglietto all'ordine, bisognava certamente distinguere l'individuo negoziante dal non negoziante; era d'uopo dare a questo ultimo uno schermo contro i suoi bisogni o passioni, vietargli di procacciarsi delle risorse o de'godimenti effimeri col prezzo della propria libertà, e conservare con tal divieto l'uso delle civili convenzioni, ed il dolce e pacifico impero della legge comune.

Ed è qui che dobbiam parlare brevemente dello scopo di questo contratto, delle combinazioni di cui può essere suscettibile, e degli effetti che nascono nelle varie sue modificazioni.

Dopo le molte perdite, che il commercio francese ha sofferto da quindici anni, sia la sequela della nostra rivoluzione, sia per l'effetto della guerra marittima e de' britannici ladronecci, il primo pensiere del legislatore che procura di ricomporne e vivificarne gli elementi, è di attrarre nel proprio stato i capitali che gli sono necessarj per ristabilire le sue imprese sì nell'interno che nell'esterno: ora, qual è il miglior mezzo di eccitar coloro che possiedono specie numerarie ad offrirle all'industria commerciale? Quello di semplificare le forme dell'imprestito e del rimborso. L'uso de' contratti civili va forse soggetto a troppe difficoltà e lentezze per potere procacciare delle risorse all'industrioso artigiano, o all'esperto negoziante, che ha bisogno di avere incontanente de' capitali a sua disposizione: d'altronde i manifatturieri e commerciauti non sempre possono offrire beni immobili in ipoteca a favore de'lor sovventori, poichè le proprietà della maggior parte di essi non consistono d'ordinario che nel loro travaglio, nella loro buona condotta e nel loro talento. Conviene quindi trovare per questa classe preziosa che impiega le braccia del povero, che mette in opra i prodotti della nostra agricoltura, ed esporta quelli delle nostre fabbriche, convien, dico, trovare un mezzo d'imprestito che si concilj coll'indole de' loro bisogni, e colla qualità de'loro beni. Nel *biglietto all'ordine* noi abbiamo un tal mezzo: e se il commerciante impegna la propria libertà personale al sovventore che viene in di lui sussidio, ciò torna in suo proprio utile, poichè quanto più forte è la guarenzia da lui offerta al capitalista, tanto meno gravose saranno le condizioni del servigio ch'ei ne ottiene; quindi l'impiego del biglietto all'ordine avrà il doppio vantaggio di promuovere l'industria nazionale, e di ridurre il

Digitized by Google

prezzo del denaro. Ma il contratto non solo è destinato a produrre questi due effetti già per se stessi importantissimi; esso potrà essere negoziato; ed aumentando perciò la somma de' valori posti in circolazione, verrà così a rendere meno necessarie e meno preziose le specie numerarie, e tenderà quindi doppiamente a diminuire l'interesse del denaro. Il biglietto all'ordine è dunque un vero benefizio per il commercio, è l'utile accessorio della lettera di cambio, è il compimento del sistema ingegnoso e fecondo degli effetti negoziabili. Senza sforzi, senza imbarazzo, il biglietto all'ordine crea in ogni piazza una specie di banca di circolazione molto più stabile e sicura di quelle banche collettive di circolazione, le cui risorse sono spesso illusorie, e l'amministrazione dispendiosa sempre, e talor anco infedele.

Che se l'avarizia può alcuna volta rivolgere a danno dell'industria un mezzo creato solo per secondarla, sarà questo un male certamente, ma che non si giugnerà a prevenire stando ai soli termini dell'attuale legislazione. Questa vile passione, che s'insinua e diffonde nei tempi di calamità, verrà estirpata col mezzo il più sicuro, colla pubblica prosperità, che il capo dell'Impero sparge su tutte le parti di esso.

Veggiamo ora, per quali motivi il progetto ammette nel biglietto all'ordine il doppio simultaneo carattere civile e commerciale. Questo mescuglio delle due qualità in un medesimo contratto, l'una delle quali è assicurata sui beni e sulla personale libertà di que' che lo hanno sottoscritto, e l'altra sui beni solamente, offre a prima giunta un'idea di contradizione; ma esaminando bene la cosa, si viene a comprendere, che senza il concorso di firme di valori disuguali, il biglietto all'ordine non conseguirebbe che un solo de' fini propostisi dalla legge. Infatti il contratto non tanto ha per oggetto di agevolare la sovvenzione de' capitali alle manifatture ed al commercio, quanto di divenire un effetto negoziabile: ora il biglietto non verrebbe giammai posto in circolazione, quando il primo creditore, che sarà sempre o un proprietario od un capitalista, dovesse, passandolo all'ordine di un terzo, esporsi all'evento dell'arresto personale; è d'uopo dunque, ch'egli possa spogliarsene senz'alcun suo pericolo, e circolarlo nella piazza a solo rischio del negoziante che lo avrà rilasciato in suo favore: il primo ne sarà mallevadore sui proprj beni, ed il secondo sulla propria libertà personale, e l'unione di queste due guarenzie accorderà sempre al biglietto all'ordine un grado di credito sufficiente per essere apprezzato e ricercato dal commercio.

Il biglietto all'ordine considerato nella sua forma puramente civile, circolerà dentro una sfera meno estesa; ma anche per questo rapporto esso faciliterà il pagamento delle somme dovute dai coloni a' proprietarj, e da questi ultimi ai somministratori consueti delle loro case; e farà pure ufficio di moneta in moltissime altre circostanze, che nel gran moto della società rinascon tuttora, ed in cui i valori negoziabili producono sovente lo stesso effetto dei pagamenti in vere specie numerarie.

Le controversie che dal semplice biglietto all'ordine insorger potessero saranno giudicate dai tribunali ordinarj; conciossiachè questo biglietto altra cosa realmente non sia, che un obbligo o cedola con maggiore celerità trasmissibile ad altrui, al qual obbligo però la legge non può nè deve togliere il suo primitivo carattere civile, esimendolo dalle formalità del trasporto.

Quando il biglietto all'ordine fosse sottoscritto alternativamente da individui negozianti, e da individui non negozianti, gli uni e gli altri saranno, in caso di controversia, sottoposti egualmente al giudizio de' tribunali di Commercio, i quali potranno pronunziare contro i primi l'arresto personale, ed ordinare l'esecuzione o pignoramento dei mobili contro i secondi. Era conveniente infatti di attribuire alla medesima autorità il diritto di proferire queste due specie di sentenze sopra una materia di sua natura indivisibile, e siccome nelle cause miste l'oggetto di maggiore importanza trae sempre seco quello di minore entità, così era anche giusto il deferire ai soli tribunali commerciali la cognizione di simiglianti vertenze.

Il motivo delle altre attribuzioni date ai tribunali di Commercio dagli articoli 635 e 636, è ancora più evidente. L'articolo 638 ha per oggetto di preservare dalla giurisdizione dei tribunali di Commercio, primieramente i proprietarj e coltivatori per la vendita annuale delle loro derrate, ed in secondo luogo tutti indistintamente gl'individui anche negozianti per pagamento di derrate e mercanzie comprate per loro uso e consumo privato. E benchè dai termini con cui è concepito l'articolo 632, questi atti siano implicitamente eccettuati da quelli che la legge reputa commerciali, gli autori del progetto hanno però creduto di doverli distinguere con un'espressa disposizione, quanto basta chiara per dirigere e rassicurare in questa parte ogni cittadino.

Il tribunato, o signori, dopo aver attentamente esaminato il titolo IV, del libro IV, del Codice di Commercio, di cui almeno quanto ai punti principali mi sono studiato di svilupparvi la teoria, rimase pienamente convinto che i principj e le viste che hanno diretta l'organizzazione della giurisdizion commerciale, sono perfettamente consentanee allo stato politico e morale della nazione, ai bisogni del commercio, all'interesse de' cittadini, ed ai principj immutabili del Codice Napoleone. Il tribunato ha quindi proposta l'adozione di questo, e degli altri tre titoli componenti il quarto ed ultimo libro del Codice.

CODICE DI COMMERCIO

COLLE NOTE

TRATTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E DALLE MASSIME DELLA GIURISPRUDENZA FRANCESE
DAL 1800 AL 1840

Digitized by Google

Digitized by Google

AVVERTIMENTO

Il Compilatore ha procurato di non omettere alcuna massima interessante, e di correggere sul testo francese le moltissime scorrezioni delle traduzioni precedenti.

Tutte le massime di giurisprudenza, raccolte sotto ciascun articolo del Codice, sono estratte fedelmente dalle raccolte generali di leggi e decisioni, alle quali rinviano. A queste massime è stata mantenuta la redazione che resulta dalla decisione. — L'esattezza è stata preferita anche nella traduzione ad un diverso giro di periodo, e alla maggiore eleganza di lingua.

Il rinvio delle note al testo delle decisioni è trascritto sotto ciascuna nota con lettere iniziali e numeri, come appresso:

CC.	significa Decisione della corte di Cassazione.
Angers, Parigi ec.	Decisione della Corte Reale di Angers, Parigi ec.
S.	Raccolta generale delle leggi e decisioni cominciata dal Sirey e seguitata dai Sigg. Devilleneuve e Carette.— Dei numeri posti dopo tale indicazione, il primo indica il volume, il secondo la parte del volume, il terzo la pagina — così, *S.* 10. 1. 150 significa, *Raccolta del Sirey, t.* 10, *parte* 1. *pag.* 150.
G. di Bruxelles	Giornale di Giurisprudenza di Bruxelles; quindi — *G. di Bruxelles* 1832. 1. 20, significa *Giornale di Bruxelles anno* 1832, *parte* 1. *pag.* 20.
P. 1. *V... T...*	Pasicrisia, o Raccolta generale delle Decisioni di Francia e del Belgio, prima serie; quindi — *P.* 1. *V.* 2. *T.* 1. significa *Pasicrisia, prima serie, volume* 2, *Tom.* 1. La seconda serie verrà indicata con un 2. — Così — *P.* 2. *V.* 1. *T.* 2. significa *Pasicrisia, seconda serie, volume* 1, *Tom.* 2.
DR.	Dalloz, Repertorio di Giurisprudenza.
DP.	Dalloz, Raccolta periodica.—Così — D. P. 1830. significa *Dalloz, Raccolta periodica, anno* 1830.
MC.	Memoriale del Commercio compilato da Lainné e Clairfond. — Così, M. C. 1. 1. 20 significa *Memoriale del Commercio, Tomo* 1, *parte* 1, *pagina* 20.

La cognizione di tali opere è d'altronde così comune, che ci dispensa da ulteriori spiegazioni.

Avvertiamo chi possiede il *Journal du Palais di Ledru Rollin*, che può trovare in quello il testo delle note citate, valendosi della data delle Decisioni.

Digitized by Google

Le altre abbreviature che potrebbero incontrare difficoltà nell'intelligenza, sono le seguenti:

Ord. Fran.	Ordinanza Francese
L. Fran.	Legge Francese
V.	Vedi

Le note del Compilatore Italiano verranno indicate con un (*); quelle del *Devilleneuve* con un *D.*

Le abbreviature degli autori citati nelle note potranno facilmente intendersi, ricorrendo alla *Biblioteca Consultiva di Diritto Commerciale*, che verrà collocata in fondo del libro.

Le concordanti dei Codici Pontificio e Napoletano sono riportate in margine di ciascun articolo. — Le abbreviature sono le seguenti:

P.	Regolamento Pontificio; e così *P. 4.* significa Regolamento Pontificio Art. *4.* L'aggiunta della lettera *m*, indica che l'articolo è modificato; quella della lettera *a*, che è abolito.
N.	Codice di Commercio Napoletano. Gli altri segni devono intendersi com'è detto di sopra per il Pontificio.

Digitized by Google

CODICE DI COMMERCIO [1]

LIBRO PRIMO

Del Commercio in generale.

TITOLO I.

Dei Commercianti.

Art. 1. — Commercianti sono coloro, i quali si occupano in operazioni di Commercio, e ne fanno la loro abitual professione. N. 2. P. 1.

Articolo I.

INDICE SOMMARIO

Abitudine 1. 1 bis. 2. 4. 14.
Agricoltore 37. 59.
Albergatori, Albergo, 18. 19. 60.
Armatore 13.
Artigiani 46, 47.
Assicurazioni 20. 62.
Atti di Comm. 1. 4. 68.
—Giudiciali 5. 6. 7. 8.
Ballerina 42.
Barcajolo 49.
Bestiami 27.
Biglietti 2. 3. bis 3 16.
Caffettiere 25.
Calzolajo 61.
Carradore 48.
Cassaaione 5. 9.
Cessione 11.
Commercianti 1.
Commesso 28. 66.
Conciatore 35.
Cottimante 39.
Danaro pubblico 58.
Dogane 31.
Effetti di Comm. 3.
— Pubblici 23. 54.
Eredi 32.
Fallimento 2. 29. 40. 58.
Farmacista 20. 63.
Fattura 4.
Fornajo 64
Funzion. Pubb. 40.
Gabin. di Lett. 56.
Gioco 56.
Gioje 24.
Giardiniere 55.
Immobili 44. 45.
Impresario 43. 69.
Intraprenditore. 26. 29.
Lavoranti di Salnitro 61.
Libri 59.
Liquaristi 41.
Lotteria 22.
Macellaro 35.
Maestro di Posta 38. 50.
Magnano 21.
Manifattura 14.
Marinari 65.
Mugnajo 33.
Notaro 12. 57.
Operajo 47.
Oro 24.
Patente 31. 67.
Pegno 53.
Proprietario 68.
Prova 1.
Qualificaaiane 5. 7. 8. 10. 37.
Restauratore 17.
Sentenza 9. 10.
Stabilim. d'Indus. 15. 16
Traffico anteriore 11.
Vendita di Tabacco 51.

§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Quali persone sieno negozianti.*
§ 3. *Quali persone non sieno negozianti.*

§ 1. Generalità.

1. — Trattandosi di provare che alcuno appartiene alla classe dei commercianti, non è necessario che la prova da farsi cada su quegli atti indicati dagli Art. 632, 633, del Codice di Commercio; basta provare che egli ha fatto *abitualmente* degli atti di commercio.

C. C. 9 Febbraio 1813. *S.* 13 1. 426.

(*) L'abitudine di fare atti di Commercio, perchè possa valere a far qualificare alcuno come negoziante, dev'essere preordinata a procurarsi dei lucri. *Orillard, Della Competenza dei Tribunali di Commercio. n.* 144. Parigi 1811.

1. *bis.* Commerciante non è colui che fa qualche operazione di Commercio, ma chi fa del commercio la sua professione *abituale* e *notoria.*

Parigi 27 *Agosto* 1840. *M. C.* 4. 2. 526.
Bastia 19. *Novembre* 1840. *M. C.* 5. 2. 318.

(*) Pochi atti di Commercio possono essere sufficienti a sottoporre alcuno alla giurisdizione commerciale, ma non a qualificarlo negoziante. *Rogron*, art. 1. — V. gli Art. 632 e 633, e le note ivi riportate. — V. infra n. 4.

---

(1) Il Codice di Commercio fu reso esecutivo:
— in Francia nel Genn. 1808. Vedi *Decreto de'* 15 *Settem.* 1807, *S.* 7. 2. 634.
— in Toscana nel 25 Dicembre 1808. Vedi *Decreto della Giunta del* 21 *Ottobre* 1808. *Bullettino delle leggi T.* 10. *p.* 389, e mantenuto nella sua integrità anche dopo la Restaurazione colla *Legge del* 15 *Novembre* 1814 *art.* 2. *Leggi del Granducato di Toscana.* V. 2. p 3.
— in Napoli nel 1 Gennaio 1809. Vedi *Bullettino delle Leggi del Regno di Napoli anno* 1808. 1. 2. p. 607. Quello attualmente vigente, che è il Francese riveduto, e modificato, fu reso esecutivo il 1 Settembre 1819 col *Decreto del* 26 *Marzo* 1819. che è riportato in fronte al Codice stampato in Napoli.
— negli Stati Pontifici fu adottato nell'occupazione francese, e ritenuto dopo la restaurazione con decreto de' 5 Luglio 1815. Quello attualmente vigente è il Francese, riveduto e modificato, e reso esecutivo coll'editto del 1 Giugno 1821 sotto il titolo di « *Regolamento provvisorio di Commercio, da osservarsi in tutto lo stato Pontificio fino alla pubblicazione ed attivazione del nuovo Codice di Commercio.* »
— Le disposizioni del Codice Civile formano il diritto comune per le convenzioni fatte in materia di Commercio, o non regolate da disposizioni particolari.
Roma 11 *Ottobre* 1808. *S.* 7. 2. 10.
CC. 5. *Febbraio* 1812. *S.* 12. 1. 228.
— Vedi le note all'Art. 18, e Art. 1, e 1832 del Codice Civile.

Digitized by Google

2. — Niuno può esser dichiarato fallito come negoziante, se non ha fatto *abitualmente* degli atti di commercio. — Poco importa che abbia firmati dei biglietti, e che sia stato qualificato come commerciante in alcune sentenze proferite contro di esso.

C. C. 15 *Maggio* 1815. *S.* 15. 1. 356.

(*) V. Note al n. 1.

3. — L'emissione e l'accettazione di effetti di commercio, anche numerosi, non può, nella mancanza di altri fatti costituenti la professione di negoziante, stabilire l'esistenza di essa.

Bruxelles 18 *Genn.* 1832. *G. di Bruxelles* 1832. 1. 24.

3 *bis*. — E ciò ha luogo ancorchè nel biglietto fosse detto « *per uso del mio Commercio*, » quando il possessore non provi che la causa era veramente commerciale.

Bastia 19 *Novembre* 1840. *M. C.* 5.2.318.

(*) V. le osservazioni del redattore del Memoriale di Commercio.

4. — Gli atti di Commercio transitorj non bastano per far ritenere commerciante colui che li ha posti in essere. Especialmente il solo fatto di avere un individuo nello spazio di molti anni spacciata qualche fattura stampata ove sia espressa la qualità di negoziante, non è prova sufficiente che quest'individuo rivesta effettivamente tal qualità.

Bruxelles 18 *Genn.* 1832. *G. di Bruxelles* 1832. 1. 24.

(*) V. Belloni, *Dec. Rot. Gen. D.* 139. n. 6.

5. — L'individuo non negoziante che vien qualificato per negoziante dal suo avversario nell'atto della dimanda, e nelle qualificazioni della sentenza, senza opposizione per parte sua, non può proporre come mezzo di Cassazione l'incompetenza del Tribunale di Commercio fondata sopra la sua qualità di non negoziante.

C. C. 7 *Marzo* 1821. *S.* 22. 1. 272.

(*) Ma la dimanda o sentenza contenente tal qualificazione, non gioverebbe ai terzi per provare che egli è negoziante. *Orillard*, n. 157.

6. — A maggior ragione colui, il quale in in una citazione notificata a sua istanza prende la qualità di negoziante, riconosce con ciò la competenza dei Tribunali di Commercio a suo riguardo, nè può in seguito impugnarla.

Parigi 11 *Germin an.* 11. *S.* 3. 2. 381.

(*) Se la qualificazione di Commerciante fosse data per errore del procuratore, la parte così qualificata dovrebbe disapprovare giudicialmente il fatto di lui; diversamente non potrebbe declinare dalla Giurisdizione Commerciale. *Orillard*, n. 155.

7. —.... Deciso però che per quanto un individuo si sia qualificato negoziante, non ne viene la conseguenza, che l'esecuzione delle sue obbligazioni debba esser chiesta avanti i Tribunali di Commercio, se in realtà egli non è tale. In tal caso i Tribunali debbono anticipatamente verificare la professione del reo convenuto.

Torino 20 *Maggio* 1807. *S.* 7. 2. 672.

Orleans 15 *Marzo* 1839. *M. C.* 3. 295.

8. — Deciso ugualmente, che quando in una causa tra due contendenti, l'uno abbia qualificato l'altro come negoziante, negli atti della procedura, fatti ad istanza dell'altro, non ne segue per parte di questi, una confessione di tal qualità, che gl'impedisca in seguito di negarne l'esistenza.

Bruxelles 10 *Gen.* 1832. *G. di Bruxelles* 1832. 1. 24.

(*) L'attore può impugnare la qualificazione di negoziante, presa dal reo convenuto, quando questi non sia veramente tale. *Orillard*, n. 156.

9. — Colui il quale vien rinviato avanti i tribunali di Giurisdizione Commerciale con sentenza passata in stato di cosa giudicata, non può, contro una sentenza posteriore che lo condanni in merito, e con arresto personale, ricorrere in Cassazione, deducendo come mezzo, che i termini della legge non permettono di qualificarlo come negoziante. (C. Civ. 1357).

C. C. 7 *Agosto* 1827. *S.* 28. 1. 140.

10. — In egual modo, è sufficientemente motivata una sentenza la quale decida che, consta *dai risultati del processo* che un individuo si è dato abitualmente ad operazioni di Commercio: non è necessario che la sentenza indichi i fatti sui quali basa questa decisione.

C. C. 28 *Maggio* 1828. *S.* 28. 1. 26.

11. — Quell'individuo il quale, dopo avere esercitato per molto tempo la professione di negoziante, cede il suo traffico, deve sempre considerarsi come negoziante, se continua a fare atti di Commercio, benchè questi atti non costituiscano *per sè stessi* l'esercizio abituale di atti di Commercio, nel senso dell'Articolo 1 del Codice di Commercio.

C. C. 1 *Aprile* 1829. *S.* 29. 1. 209.

§ 2. Quali persone sieno Negozianti.

12. — Quegli che si dedica abitualmente ad atti di Commercio può, quand'anche non ne faccia la sua professione, esser dichiarato commerciante, e come tale in stato di fallimento. Specialmente il notaro che si applichi abitualmente ad operazioni di banca.

C. C. 28 *Maggio* 1828. *S.* 28. 1. 269.

(*) V. Numero 57 infra.

13. — È negoziante un Armatore di Bastimenti.

Parigi 1 *Agosto* 1810 *S.* 14. 2. 146.

14. — Il proprietario di una manifattura in attività, che la dirige e fa frequenti operazioni di commercio.

Parigi 9 *Gennaio* 1813. *S.* 16. 2. 70.

(*) Concorda *Dageville, art.* 1.

15. — I proprietarj di stabilimenti d'indicazione sono commercianti, e sottoposti alla

Giurisdizione commerciale per i contratti da essi fatti con i terzi: ancorchè nell'atto si sieno diversamente qualificati, questa qualifica non vincola la parte colla quale hanno contratto.

Montpellier 26 *Gennaio* 1832. *S.* 33. 2. 491.

16. — *Idem*... I semplici biglietti da essi sottoscritti, si reputano fatti per il loro stabilimento, se non v'è enunciata altra causa, e li rendono sottoposti alla giurisdizione commerciale, e passibili dell'arresto personale.

Parigi 6 *Dicembre* 1814. *S.* 16. 2. 54.

C. C. 18 *Novembre* 1813. *S.* 16. 1. 51.

(*) V. Art. 638.

17. — Il restauratore di una società particolare, che fornisce le derrate che vi si consumano, può esser riguardato come negoziante.

Bruxelles 23 *Aprile* 1832. *G. di Bruxelles* 1832. 2. 268.

18. — Un Albergatore è negoziante, e può essere posto in stato di fallimento, quando i suoi debiti son relativi alla sua professione.

Bourges 19 *Dicembre* 1823. *S.* 25. 2. 122.

Treves 19 *Aprile* 1809. *S.* 9. 2. 408.

— Contra — *Colmar* 6 *Dicembre* 1815. *S.* 16. 1. 185.

19. — La donna che possiede in proprio nome una locanda è mercantessa. —

Parigi 21 *Novembre* 1812. *S.* 13. 2. 269.

(*) Vedi Art. 632 alle parole *Albergatrice, Donna.*

20. — I membri di una società a premio contro gl'incendj ed i rischi di mare devono essere reputati negozianti. Quindi possono esser perseguitati come bancarottieri.

Parigi 1 *Aprile* 1830. *S.* 30. 1. 380.

21. — Il Magnano o fabbricante di serrature, il quale abitualmente compra del ferro per rivenderlo dopo averlo lavorato, ancorchè lo lavori per delle intraprese o delle commissioni, è reputato commerciante.

C. C. 5 *Marzo* 1812. *S.* 13. 1. 187.

22. — Il rappresentante una impresa di lotteria. Se è una donna, essa è mercantessa pubblica, ed in questo caso può alienare tale impresa.

Parigi 26 *Aprile* 1811. *S.* 11. 2. 369.

23. — Colui che compra degli effetti pubblici per negoziarli, è commerciante.

C. C. 29 *Giugno* 1808. *S.* 8. 1. 428.

C. C. 13 *Febbraio* 1806. *S.* 6. 1. 220.

24. — Colui che compra gioielli ed opere d'oro e d'argento, colla intenzione di rifonderli e cavarne così un guadagno, dee riputarsi fabbricante o mercante d'oro e d'argento; egli non può negare tal qualità sul pretesto di non aver presa la patente; è perciò tenuto ad avere un registro ed inscriverci le compre e le vendite in conformità dell'Art. 74, e sotto le pene dell'Art. VIII della legge 19 Brumaio Anno VI. Poco importa per altro ch'ei sappia scrivere.

C. C. 21 *Marzo* 1823. *S.* 23. 1. 248.

25. — Un Caffettiere è negoziante, e sottoposto perciò all'arresto personale.

Roano 4 *Decembre* 1818. *S* 19. 2. 828.

26. — L'intraprenditore del servizio pubblico delle pompe funebri, a causa delle forniture che gli si fanno relativamente alla sua intrapresa, si reputa che abbia comprato per rivendere.

C. C. 9 *Gennaio* 1810. *S.* 10. 1. 125.

27. — Colui il quale acquista dei bestiami per ingrassarli nelle pasture, delle quali è proprietario o fittaiuolo, per rivenderli, è negoziante, e può quindi esser dichiarato in stato di fallimento.

Caen 14 *Gennaio* 1840. *S.* 40. 2. 201.

28. — Il commesso di una casa di Commercio, il quale fa citare per un oggetto relativo al commercio della casa che serve, è reputato commerciante. Egli non può dispensarsi dal mostrare che ha una patente: in mancanza di questa prova dev'essere necessariamente condannato alla multa.

C. C. 22 *Luglio* 1807. *S.* 8. 1. 284.

29. — L'intraprenditore a cottimo delle spese necessarie per lo stabilimento di un culto nuovo, può essere ritenuto negoziante, e come tale dichiarato in stato di fallimento, ove sospenda i pagamenti.

Parigi 15 *Aprile* 1834. *S.* 34. 2. 414.

30. — Un Farmacista è negoziante.

Nîmes 27 *Maggio* 1829. *S.* 30. 2. 212.

(*) V. n. 63.

31. — Colui che interviene in una controversia in materia di dogane, e rivendica delle mercanzie come a sè appartenenti e da esso comprate per rivenderle, dev'esser reputato negoziante, e dichiarata inammissibile la sua dimanda se non giustifica di aver patente.

C. C. 8 *Termid.* an. 8. *S.* 1. 2. 262.

32. — La vedova e gli eredi di un negoziante, quantunque non esercitino il commercio, sono reputati negozianti, quanto alla giurisdizione dei Tribunali di Commercio, per gl'impegni commerciali di colui che rappresentano.

C. C. 23 *pratile an.* 12. *S.* 3. 1. 341.

C. C. 20 *frimaio an.* 13. *S.* 5. 1. 152.

(*) Concorda *Vincent*, T. 1. p. 116.

33. — Un Mugnaio che compra abitualmente grani per rivenderli, dee reputarsi commerciante.

Angers 11 *Dicembre* 1823. *S.* 24 2. 86.

C. C. 25 *Gennaio* 1818. *D. A.* 2. 703.

(*) *N. secus* se egli si limita a convertire in farina il grano che gli è confidato. *Pardessus. n.* 11.

34. — È commerciante un Macellaro.

Aix 15 *Gennaio* 1825. *D. P.* 25. 2. 223.

35. — È commerciante un Conciatore.

C. C. 27 *Gennaio* 1815. *D. A.* 10. 749.

36. — Gli agricoltori, i quali fanno un commercio di grani e di bestiame, indipendente dalla cultura delle loro terre, sono reputati negozianti, ed obbligati a prendere patente.

C. C. 3 *Fiorile anno* 6. *S.* 2. 1. 142.

(*) Concorda *Rogron*, nota all' art. 1.

37. — Colui che ha acquistato un taglio di legname, qualificandosi nell' atto di acquisto *mercante di vino*, non può declinare la competenza dei Tribunali Civili, e dimandare di esser rinviato avanti il Tribunale di Commercio deducendo la sua qualità di *mercante di legname*, quando non consta dall' atto che abbia comprato per rivendere.

Poitiers 18 *Maggio* 1832. *S.* 33. 2. 491.

38. — Un Maestro di Posta, socio in una intrapresa di vetture pubbliche, può essere dichiarato negoziante.

C. C. 6 *Luglio* 1836. *S.* 36. 1. 694.

(*) V. n. 50. infra.

39. — Il Cottimante di strade è negoziante.

Torino 17 *Gennaio* 1807. *S.* 8. 2. 52.

40. — Il Funzionario pubblico, il quale si dedica frequentemente ad operazioni commerciali, egli è soggetto alle leggi sui fallimenti.

Bruxelles 25 *Gennaio* 1809. *S.* 9. 2 296.

41. — Un venditore di liquori è commerciante.

C. C. 23 *Aprile* 1813. *S.* 16. 1. 165.

42. — Una Ballerina che ha contratti degl' impegni con un Impresario, e che non gli adempie, può esser condannata coll' arresto personale.

Parigi 13 *Maggio* 1808. *S.* 8. 2. 256.

43. — Gli artisti che contrattano con un Impresario devono considerarsi come concorrenti all' esecuzione di una intrapresa commerciale. Quindi l' attore il quale manca ai suoi obblighi, può esser convenuto avanti i Tribunali di Commercio, e condannato con arresto personale.

Parigi 11 *Luglio* 1825. *S.* 26. 2. 96.

§ 3. Quali persone non sieno Negozianti.

44. — Colui che abitualmente compra dei beni stabili per rivenderli, non è negoziante.

Parigi 14 *Maggio* 1812. *S.* 12. 2. 339.

Bourges 4 *Ottobre* 1829. *S.* 30. 2. 84.

Orleans 15 *Marzo* 1839. *M. C.* 3. 2. 95.

45. — Colui che acquista dei terreni per inalzarvi delle fabbriche e rivenderle, non può esser ritenuto negoziante... neppure di fronte agli operaj e fornitori che ne hanno fatta la costruzione.

Lione 26 *Febbraio* 1829. *S.* 29 2. 119.

C. C. 28 *Brumaio anno* 13. *S.* 7. 2. 1205.

(*) La ragione delle due decisioni che sopra si è che gl' immobili non si riguardano come mercanzie *Dageville*, *Art.* 1. *Pardessus*, *C.* 1. p. 7.

46. — L' Artigiano il quale lavora unicamente per commissione, e non fa del suo stato un oggetto di speculazione, non è negoziante.

Lett. di S. E. il Gran Giudice 7 *Aprile* 1811. *S.* 11. 2. 352.

(*) Questa disposizione è da intendersi colla seguente distinzione. O l' artigiano fornisce la materia ed il lavoro, ed in tal caso è commerciante: o somministra l' opera sola, e tutt' al più impiega di proprio alcun che di secondario, come il sarto che somministra il refe ec., ed in tal caso non deve reputarsi commerciante. *Vincent*, *Leg. Comm. T. I*, *p.* 144. *Carré*, *leggi dell' Organizzazione e delle Competenze*, *T. II*, *p.* 542. *Azuni*, *Diz. lett. Commerciante*, *n.* 14. *Orillard*, *n.* 153. *Molinier*, *Corso di Diritto Commerc. n.* 112. *Parigi* 1841. *V. n. seguente.*

47. — L' operaio il quale s' impegna a lavorare per altri ricevendo il materiale, e si obbliga a restituirlo dopo averlo lavorato, non fa un atto di commercio.

Roma 5 *Novembre* 1811. *S.* 12. 2. 165.

48. — Un Carradore non è reputato negoziante.

Amiens 4 *Aprile* 1826. *S.* 27. 2. 169.

— Contra — *Torino* 3 *Ottob.* 1810. *S.* 11. 2. 173.

(*) V. la nota al n. 46. sup.

49. — I Barcaioli per il transito dei fiumi che hanno la barca in affitto, non sono intraprenditori di trasporti per acqua, nè soggetti alla Giurisdizione dei Tribunali di Commercio; essi son semplici preposti del Governo.

Nimes 13 *Aprile* 1812. *S.* 14. 2. 103.

(*) V. Art. 107. 98.

50. — Un Maestro di Posta è un commissionato del governo, nè v' è ragione per qualificarlo negoziante.

Bruxelles 11 *Gennaio* 1808. *S.* 8. 2. 95.

(*) V. n. 38. sup.

51. — I lavoranti di salnitro incaricati di fabbricarlo per conto del Governo, debbono piuttosto reputarsi agenti dell' amministrazione che commercianti: essi non sono come i fabbricanti liberi muniti di semplice licenza. La regola riceve applicazione almeno quando si tratta di determinare se la mancanza di pagamento delle loro accettazioni costituisca un fallimento semplice, o una bancarotta.

Angers 28 *Gennaio* 1824. *S.* 24. 2. 167.

52. — Coloro i quali smerciano tabacchi ancorchè vendano delle pipe e degli acciarini. Essi sono semplici preposti del governo

Bruxelles 5 *Maggio* 1813. *S.* 14. 2. 190.

Bruxelles 6 *Marzo* 1813. *S.* 14. 2. 191.

(*) V. *Molinier*, *n.* 131.

53. — Coloro che imprestano sopra pegno, ancorchè sieno patentati, non sono negozianti.

Bruxelles 4 *Giugno* 1807. *S.* 7. 2. 312.

54. — Colui che fa abitualmente alla borsa dei contratti a termine sugli effetti pubblici, non è commerciante.

Parigi 15 *Aprile* 1809. *S.* 16. 2. 73.

55. — Il Giardiniere che fa piantagioni di alberi, e che si limita a fare soltanto vendita degli alberi stessi provenienti dal suo campo, non è negoziante.

Colmar 17 *Giugno* 1809. *S.* 14. 370.

56. — I proprietarj di un gabinetto di lettura, di casini di gioco di biliardo, o di carte ec, non possono esser ritenuti commercianti, neppure sotto il rapporto delle forniture che hanno fatto agli associati nel proprio locale. Non possono quindi esser dichiarati falliti se cessano i pagamenti.

Grenoble 12 *Decembre* 1829. *S.* 33. 2. 19.

57. — Un Notaro il quale ha fatti solamente degli atti di commercio isolati e di poca entità non deve essere reputato negoziante, e non può perciò esser dichiarato in istato di fallimento. Per costituire la qualità di commerciante è necessaria la *pratica abituale* degli atti di commercio.

Bordeaux 30 *Aprile* 1840. *S.* 40. 2. 429.

(*) Questa decisione non è contraria al disposto di quella riportata al n. 12; la diversità di decidere deriva dalle circostanze di fatto, come si rileva anche dai termini della massima riportata qui sopra. *Orillard, loc cit. n.* 137, 145. *Molinier, n.* 135.

58. — Un percettore di denaro pubblico non è negoziante, e non può esser dichiarato in stato di fallimento, benchè sia sottoposto al Tribunale di Commercio per i biglietti che sottoscrive.

Parigi 25 *Luglio* 1811. *S.* 11. 2. 397.

59. — Un proprietario coltivatore che fa delle compre per rivendere, non può esser dichiarato negoziante solo perchè si è ricusato di esibire al *maire* i propri libri, onde provare che egli ha raccolto tutto il grano e vino che ha venduto, ma si richiede di più la dichiarazione personale, e la pubblica notorietà.

Ord. Fr. 20 *Ottobre* 1819. *S.* 20. 2. 69.

60. — Un Albergatore non è negoziante *propriamente detto* nel senso del decreto del 17 Marzo 1808, e non è compreso nell'eccezione fatta a tal decreto.

C. C. 5 *Decembre* 1815. *S.* 16. 1. 185.

(*) V. n. 18. 19. sup.

60 bis. — *Idem* di chi tiene uno stabilimento di educazione.

Parigi 19 *Marzo* 1815. *S.* 16. 2 55.

Parigi 19. *Marzo* 1831. *S.* 31. 2. 306.

Parigi 16 *Genn.* 1835. *S.* 35. 2. 199.

(*) Concorda. *Pardessus, T.* 1. *n.* 15. — *Vincent, T.* 1. *p.* 133. — *Molinier, n.* 127. —

61. — Un Calzolaio non è negoziante: almeno egli non è sottoposto alla giurisdizione dei Tribunali di Commercio, a motivo della sua garanzia posta in un biglietto ad ordine, la di cui causa è estranea al suo mestiere.

Colmar 22 *Novembre* 1811. *S.* 14. 2. 148.

(*) V. *Molinier, n.* 115. 116. 117.

62. — Il direttore di una compagnia di assicurazione reciproca contro gl'incendj, nonpuò esser considerato come commerciante, o come direttore d'agenzia; egli non è sottoposto alla giurisdizione dei Tribunali di Commercio, per i biglietti da esso sottoscritti.

Roano 9 *Ottobre* 1820. *S.* 22. 2 225.

— ... Lo stesso si dica dei membri che la compongono.

Douai 4 *Decembre* 1820. *S.* 21. 2. 250.

63. — Un Farmacista non è negoziante... non è perciò necessario che il notaro effettui il deposito del suo contratto di matrimonio nei luoghi indicati dall'Art. 67 del Codice di Commercio.

Montpellier 19 *Febbr.* 1836. *S.* 36. 2. 366.

(*) V. n. 30 sup.

64. — Un Fornaio non è commerciante propriamente detto nel senso del decreto de' 17 Marzo 1808.

C. C. 28 *Febbraio* 1811. *S.* 11. 1. 234.

65. — Gli uomini di mare i quali comandano dei bastimenti o barche che fanno il piccolo cabotaggio o la pesca, non sono reputati commercianti, ed obbligati al diritto di patente.

Decreto Fr. 25 *Ottobre* 1808. *S.* 6. 2. 480.

66. — I semplici gerenti di una casa di commercio non sono soggetti a patente.

Ord. Fr. 20 *Gennaio* 1819. *S.* 19. 1. 300.

67. — Allorchè un negoziante intenta un'azione per un fatto di commercio anteriore all'anno nel quale agisce in giudizio, senza fare menzione della patente della quale dev'esser munito per l'anno presente, non si può esentarlo dalla multa sotto pretesto che era patentato all'epoca dell'atto commerciale che è il fondamento della sua azione.

C. C. Termid. anno 9. *S.* 7. 2. 1096.

68. — Il proprietario di bevande ritratte dalla sua raccolta, il quale vende queste bevande e ne compra delle altre per proprio consumo, non fa con ciò un atto di commercio: egli non può somigliarsi ai mercanti in grosso dei quali parla l'articolo 98 della legge 28 Aprile 1816, nè va soggetto ad ammenda per mancanza di licenza.

C. C. 14 *Gennaio* 1820. *S.* 20 1. 90.

(*) *Molinier, n.* 120.

69. — Un Impresario, non è per tal sua qualità commerciante, nè sottoposto all'arresto personale.

Parigi 26 *Pluv. anno* 6. *S* 2. 2. 307.

(*) V. n 18. sup.

Digitized by Google

N. 6. P. 2. ART. 2. — Qualsisia minore, dell'uno e dell'altro sesso, emancipato, e giunto all'età di diciotto anni compiti, che voglia usare della facoltà accordatagli dall'articolo 487 del Codice Napoleone d'impegnarsi nel commercio, non potrà cominciarne le operazioni, nè esser considerato maggiore quanto agli impegni da lui contratti in fatto di commercio, quando: 1° non ne sia stato preventivamente autorizzato da suo padre o da sua madre; in caso di morte, interdizione, ed assenza del padre, ed in mancanza di amendue, da una deliberazione del consiglio di famiglia, *omologata* dal tribunale civile, o quando: 2° l'atto di tale autorizzazione non sia stato già registrato ed affisso al Tribunale di Commercio del luogo, dove il minore vuole stabilire il suo domicilio.

N. 2 P. 3. ART. 3. — La disposizione dell'articolo precedente si dee altresì applicare ai minori non commercianti, in quanto a quelle operazioni, che sono dichiarate atti di Commercio secondo il disposto degli articoli 632 e 633.

Articolo 2.

INDICE SOMMARIO

Bancarotta 1.	Qualificazione 6.
Eccezione 6.	Società 3. 4.
Moglie 5.	Specificazione 2.

1. — Il minore che ha fatte operazioni di commercio, non può esser chiamato in giudizio, nè condannato come bancarottiere, se non sono state osservate le formalità che prescrive il Codice di Commercio perchè il minore possa esercitare la mercatura.

C. C. 2 *Decembre* 1826. *S.* 27. 1. 206.

(*) L'autorizzazione concessa al minore dev'essere speciale ad operazioni commerciali. — Essendovi dubbio sulla qualità del credito, è onere dei creditori provare che era per operazioni di commercio. *Codice di Commercio Art.* 638. *Delvincourt, Instit. nota alla p.* 4 *Pardessus, p.* 1. *Tit.* 2. *C.* 1. *Sez.* 3. *Art.* 71. *Marré, n.* 56.

2. — La legge non esige, per la validità dell'autorizzazione di fare il commercio data al minore emancipato, che essa contenga la specificazione del genere particolare di commercio accordato.

Caen 11 *Agosto* 1828. *S.* 30. 2. 323.

(*) Ma quando l'autorizzazione è speciale ad un ramo di commercio, il minore non può validamente intraprenderne uno diverso. *Dageville*, art. 2

3. — Il minore emancipato autorizzato ad esercitare il commercio può validamente contrarre una società con i terzi.

Caen 11 *Agosto* 1828. *S.* 30. 2. 323.

(*) Contra *Malepeyre, Traité des Societés n.* 16.

4. — L'autorizzazione generale di commerciare data da un padre al suo figlio minore, non conferisce al primo diritto di contrarre egli stesso una società di commercio col minore: in questo caso è d'uopo ricorrere al consiglio di famiglia. La società contratta colla sola autorizzazione del padre è essenzialmente nulla per riguardo al minore, anche in faccia ai terzi. Specialmente quando apparisce che l'autorizzazione generale di commerciare, fu data dal padre colla mira di stipulare col minore l'atto di società.

Douai 21 *Giugno* 1827. *S.* 28. 2. 38.

5. — Il consenso del marito non basta per autorizzare la donna maritata minore, a fare il commercio. È d'uopo inoltre che la moglie abbia l'autorizzazione dei suoi parenti, conforme all'Art. 2 del Codice di Commercio.

Tolosa 26 *Maggio* 1821. *S.* 22. 2. 36.

(*) Una Decis. della *Corte di Grenoble* del 17 Febbraio 1826. S. 26. 2. 250., ha stabilito il contrario. Nel foro però è prevalsa la massima trascritta di sopra. *Duranton*, t. 2. n. 476. *Vazeille*, t. 2. p. 70. n. 330. *Delvincourt, Instit. Comm.* t. 2. p. 7. nota 8. *Pardessus*, n. 63. *Dalloz, Verb. Mariage* p. 153. citati tutti da *Orillard*, n. 168. *in nota.* Il *Devilleneuve* solo è dell'opinione della *Corte di Grenoble. V. Dizionario di Giurisp. Comm. Lett. Donna n.* 3.

6. — Colui il quale qualificandosi commerciante ha sottoscritta una cambiale, non può opporre la sua minore età per dispensarsi dal pagare un terzo possessore di buona fede.

Parigi 24 *Nev. anno* 9. *S.* 1. 2. 610.

— V. Art. 114. Cod. di Com. 478-1125-1308. Cod. Civ.

Articolo 3.

— Un'Attrice non è commerciante di fronte ai terzi con i quali contrae degl'impegni estranei alla sua professione; quindi dev'esserle

ART. 4. — La moglie non può esercitare pubblicamente la mercatura senza il consenso di suo marito. N. 8. P. 4 m

ART. 5. — Esercitando la moglie pubblicamente la mercatura può, senza P. 9. N. 5. m.

accordata la restituzione in intiero contro tali impegni contratti nella sua minore età.

Parigi 28 *novembre* 1834. *S.* 35. 2. 12.

(*) Le formalità volute dagli Art. 2 e 3 sono necessarie anche per gli atti di commercio transitorj; quel minore il quale, nella mancanza di esse, si fosse impegnato per fatti commerciali, non sarebbe neppure sottoposto ai Tribunali di Commercio. *Vincent, p.* 233. *T. I. Dageville, Art.* 3. *Orillard, n.* 164.

Articolo 4.

INDICE SOMMARIO

Biglietto ad ordine 4. 5.	Garanzia 7.
Cambiale 6. 7	Procura 3. 4. 5.
Commercio separato 1.	Scienza 2. 3.

1. — La regola che *la moglie segue la condizione del marito*, non opera quest'effetto per fare che essa sia reputata mercantessa, nel senso dell'Art. 1326 del Codice Civile. — La moglie non è reputata mercantessa per effetto delle sue obbligazioni, che nel caso preveduto dagli Art. 4 e 5 del Codice di Commercio, allorchè fa un Commercio separato col consenso del marito.

C. C. 6 *Maggio* 1816. *S.* 16. 1. 227.

C. C. 12 *Gennaio* 1814. *S.* 14. 1. 33.

2. — La moglie può essere reputata mercantessa pubblica senza l'autorizzazione espressa di suo marito: basta, per ritenerla tale, che faccia il commercio con scienza del marito, e senza che egli vi si opponga.

C. C. 14 *Novembre* 1820. *S.* 21. 1. 312.

C. C. 27 *Marzo* 1832. *S.* 32. 1. 365.

(*) V. *Vincent, T.* 1. *p.* 228. *Pardessus*, n. 63.

3. — Il consenso tacito del marito perchè la moglie eserciti la mercatura, può indursi dall'esistenza di una procura lasciata ad essa per amministrare i suoi beni ed interessi.

Parigi 5 *Marzo* 1835. *S.* 35. 2. 137.

4. — La moglie che ha ricevuto dal marito una procura generale, non è perciò autorizzata a fare il trasferimento di un biglietto ad ordine appartenente al marito.

Bruxelles 13 *Febbraio* 1809. *S.* 10. 2. 531.

5. — Per sottoscrivere un biglietto a ordine la donna maritata ha bisogno di una autorizzazione espressa e speciale. Quest'autorizzazione non resulta dalla procura generale con la quale il marito autorizza sua moglie a *vendere, o ipotecare i loro beni, a trattare con tutti i creditori, e ad obbligarlo unitamente e solidalmente con essa*, nè dall'avere il marito pagato degli acconti sull'ammontare del biglietto.

Poitiers 5 *Piov. an.* 13. *S.* 5. 2 81.

6. — Il fatto di avere la moglie tratte delle lettere di cambio sopra il marito, non è prova del consenso di questi perchè ella possa esercitare la mercatura.

Parigi 12 *Gennaio* 1815. *S.* 16. 2. 75.

7. — La moglie la quale all'oggetto di garantire il marito accetta una cambiale, è di fronte ad esso sufficientemente autorizzata ad obbligarsi, allorchè la cambiale è tratta dal marito stesso.

Caen 1 *Agosto* 1814. *S.* 14. 2. 399.

(*) Le questioni più interessanti a conoscersi su questo articolo sono le seguenti

Quando il marito è minore e la moglie maggiore chi supplirà al consenso maritale del quale il primo è incapace? *Duranton, C.* 2. n. 478. e *Rogron*, note all'Art. 4 pensano che sia necessaria l'autorizzazione giudiciale. *Vazeille, Dalloz*, e *Orillard*, n. 167 credono che basti l'autorizzazione dei parenti della donna.

— La specie inversa è esaminata sopra all'Art. 2 nota 3.

— Se i coniugi fossero ambedue minori ricorrerebbe per ambedue l'applicazione dell'Art. 2 Codice di Commercio.

— Se il marito si rifiutasse dall'accordare alla moglie il permesso di esercitare il commercio potrebbe esservi giudicialmente costretto? *Pardessus*, n. 63 è per la negativa. *Vincent*, e *Locré* sono di contraria opinione, dedotta dalle discussioni del Consiglio di Stato. *Orillard*, n. 170 concorda, con questi ultimi, ma crede che l'opposizione del marito debba esser manifestamente ingiusta per poter essere disapprovata dal Giudice.

— Nell'assenza del marito le operazioni commerciali della donna si hanno per fatte senza il consenso di esso. *Dageville*, Art. 4.

— Il marito può revocare il consenso accordato perchè la moglie eserciti la mercatura. *Dageville*, Art. 4. Ma se la revoca è arbitraria, la moglie potrà validamente opporsi. *Marré*, n. 59.

Articolo 5.

INDICE SOMMARIO

Analfabeto 6.	Comunione 10. 11. 13.
Arresto pers. 10. 12.	Diritto scritto 9.
Autorizzazione 4.	Fallito 2.
Bilancio 2.	Lucri 8.
Cambiale 11.	Marito 3. 4. 5. 6. 9. 10. 12. 13.
Cassazione 1.	Procura 7.
Commercio 3.	Regime Dotale 8.

1. — La questione tendente a determinare se una moglie debba riguardarsi come detta-

altra autorizzazione del marito, obbligarsi per ciò che riguarda il suo traffico: ed in tal caso ella obbliga pure il marito quando sono in istato di comunione di beni fra loro.

Non può reputarsi pubblica mercantessa, quando non fa che vendere a minuto le mercanzie che formano il soggetto del commercio del di lei marito; nè dee tenersi per tale, se ella non fa un commercio separato.

N 7. m P. 6. m ART. 6. — I minori autorizzati, come è detto sopra, a fare i mercanti, possono impegnare, ed ipotecare i loro stabili.

Eglino possono pure alienargli, ma a norma delle formalità prescritte dagli articoli 457, e seguenti del Codice Napoleone.

---

gliatrice delle mercanzie del marito, o come esercente un commercio separato, e ritenerla perciò mercantessa pubblica, è una questione di fatto, la di cui risoluzione non dà luogo a cassazione.

C. C. 27 *Marzo* 1832. *S.* 32. 1. 365.

2. — La moglie di un commerciante fallito la quale dettaglia solamente le mercaozie del commercio del marito, non può essere posta in stato di fallimento ancorchè abbia firmato e consegnato, o commesso il bilancio.

Parigi 7 *Febbraio* 1835. *S.* 35. 2. 512.

3. — La donna maritata, qualunque parte prenda nel commercio del marito, non è perciò reputata mercantessa pubblica nel senso dell'art. 5 del Codice di Commercio; ella è tale quando fa un commercio separato: in questo solo caso le obbligazioni che ella sottoscrive sono valide, benchè non rivestite di un *buono*, o di un *approvato* di sua mano, esprimente per esteso in lettere la somma o la quantità della cosa. (*Art.* 1326 *Cod. Civ.*)

C. C. 1 *Maggio* 1820. *S.* 20. 1. 415.

4. — La moglie che non è mercantessa pubblica non può col solo suo nome obbligare il marito; poco importa che essa si occupi dei dettagli del di lui commercio. Sarebbe però diverso il caso in cui ella fosse incaricata della gestione della casa di commercio del marito, o di un ramo delle sue operazioni, perchè allora obbligherebbe il marito per tutti gli atti della sua gestione e vi sarebbe per parte di esso sufficientemente autorizzata.

Bruxelles 12 *Vent. anno* 2. *S.* 7. 2. 969.

5. — Il marito commerciante è tenuto delle obbligazioni commerciali contratte da sua moglie, quando è notorio che costei, senza esser mercantessa pubblica, amministrava il traffico del marito.

C. C. 25 *Gennaio* 1821. *S.* 21. 1. 177.

6. — Quando la moglie di un negoziante analfabeta, è nell'abitudine di fare gli affari del marito e di firmare per lui, il viglietto o la gira sottoscritta da essa, *per suo marito*, obbliga costui verso il terzo di buona fede.

Angers 27 *Gennaio* 1819. *S.* 20. 2. 148.

7. — La moglie, la quale ha una procura generale del marito, trasferisce validamente ad un terzo, in virtù di questa procura, la proprietà dei biglietti commerciali appartenenti al marito, *se il trasferimento ha luogo per il pagamento di un debito di quest'ultimo*. In questo caso il trasferimento non eccede i limiti di una semplice amministrazione.

Bruxelles 21 *Decembre* 1809. *S.* 17. 2. 988.

(*) V. Art. 4. nota 4 e Art. 220. C. C.

8. — In generale, i lucri resultanti dal lavoro e dalla industria della donna maritata sotto il regime dotale, appartengono al marito. Quindi la donna, maritata sotto questo regime, che nel dettagliare gli oggetti del commercio di suo marito ne ha riportati dei lucri, col mezzo dei quali ha fatti acquisti, è reputata avere acquistato con i denari e per conto del marito. Non così per gli acquisti senza frode, fatti dopo che coll'autorizzazione del marito ha continuato il commercio essa sola, e per conto suo particolare.

Tolosa 2 *Agosto* 1825. *S.* 26. 2. 21.

9. — La donna maritata in paese di diritto scritto senza convenzioni matrimoniali, non può obbligare il marito per gli atti del di lei negoziato, ancorchè questi sieno posti in essere nella casa maritale.

Nîmes 17 *Giugno* 1809. *S.* 10. 2. 558.

10. — Il marito non commerciante, non è tenuto coll'*arresto personale* per le obbligazioni commerciali contratte da sua moglie mercantessa pubblica ed avente seco lui comunione di beni.

Lione 26 *Giugno* 1822. *S.* 23. 288.

11. — La moglie che s'immischia nel commercio del marito non ha perciò solo il diritto, siccome la mercantessa pubblica, di emettere ed accogliere delle lettere di cambio le quali obblighino il marito, ancorchè vi sia comunione di beni tra essi, se d'altronde il marito non l'ha espressamente autorizzata, e se non è pro-

ART. 7. — Le mercantesse pubbliche possono egualmente impegnare, ipotecare ed alienare i loro stabili. N. 11 P. 6. m

Se peraltro sieno maritate nel sistema di *Regolamento dotale*, i loro beni, che a forma delle convenzioni saranno dotali, non possono essere ipotecati, nè alienati, se non nei casi prescritti, e nei modi ordinati dal Codice Napoleone.

TITOLO II.

Dei libri di Commercio.

ART. 8. — Qualsisia commerciante è tenuto ad avere un libro ad uso di giornale, che giorno per giorno presenti il suo stato attivo e passivo, le operazioni del suo commercio, i suoi negoziati, le accettazioni o gire degli effetti, e generalmente tutto ciò ch'ei riceve e paga sotto qualsivo- N. 16 m

---

vato che le cambiali sieno state emesse per causa del commercio di cui s'immischiava la moglie, e che la comunione ne abbia profittato.

Bruxelles 27 *Febbraio* 1809. *S.* 9. 2. 209.

12. — Il marito sottoposto per legge al pagamento dei debiti contratti dalla moglie, che è con esso in comunione di beni, e che esercita il commercio coll'autorizzazione di esso non è sottoposto, per tali debiti all'arresto personale, com'è la moglie.

Parigi 7 *Agosto* 1832. *S.* 33. 2 52.

Lione 26 *Giugno* 1822. *S.* 23. 2. 288.

13. — Quando due coniugi sono in comunione, il commercio di dettaglio che fa la moglie alla vista e saputa di suo marito, ed anche in casa di esso, obbliga quest'ultimo: ancorchè per parte sua non vi sia stata autorizzazione espressa, che vi sia stato qualche segno di disapprovazione, e che difatto il marito non risiedesse nel luogo del commercio quando l'obbligazione fu posta in essere.

In tal caso il marito è tenuto come capo della comunione, o come mandante?

C. C. 1 *Marzo* 1826. *S.* 26. 1. 323.

(*) La decisione ritiene che sia tenuto come mandante, e che la moglie debba considerarsi quasi *institrix* di esso. *Toullier*, t. 12. n. 253. pensa che sia tenuto perchè: *partecipando dei benefizi, è giusto che partecipi dei danni.*

— V. Art. 4. sup. = 220 inf. e le note; 1988. n. 1. e 2. del Codice Civile; e la Legge del 15 Germ. Ann. 6. Tit. 2. Art. 3. Vedi una dissertazione del sig. Tieriet, M. C. 3. 1. 179.

Articolo 7.

1. — (*Lucri*) La moglie mercantessa pubblica può, senza autorizzazione, vendere uno stabile comprato anche a rendita vitalizia, con i benefizj, e con i prodotti del suo commercio.

C. C. 8 *Settembre* 1841. *S.* 15. 1. 93.

(*) V. su questa decisione *Dageville*, note all'Art. 7.

2. — (*Dote*) Secondo lo statuto di Normandia, la moglie, mercantessa pubblica, non poteva alienare le sue doti per fatti di commercio. (Art. 126. 127. dello statuto).

— *Egualmente* il Codice Civile non permette che la donna maritata, sotto il regime dotale, possa alienare lo stabile dotale per fatti di commercio (Art. 220. 1554. 1558. C. C.).

C. C. 19 *Decembre* 1810. *S.* 11. 1. 39.

(*) Questa sentenza ne cassò una in senso contrario della *Corte di Roano* 16 *Luglio* 1807. *S.* 7. 2. 191.

Articolo 8.

INDICE SOMMARIO

Atti notariali 3.	Figlio 6.
Bollo 1 2.	Lettere missive 2.
Cambia monete 7.	Operazioni per i terzi 4.
Creditori 5.	Rivendicazione 6.
Fallito 5.	

1. — I libri di commercio sono sottoposti al Bollo, Vedi *Leggi Franc.* 17, 18 *Febb.*

glia titolo; e faccia apparire mese per mese la somma della spesa pel mantenimento della propria casa; il tutto indipendentemente dagli altri libri, che si usano nel commercio, ma che non sono indispensabili.

Egli è obbligato a tenere raccolti in fasci ordinati le lettere di commissione ch'ei riceve, ed il copia lettere di quelle che spedisce.

N. 16.m P. 8. ART. 9. — Esso è pure tenuto a fare ogni anno, per scrittura privata un inventario dei suoi effetti sì mobili che immobili, come del suo stato attivo e passivo, ed annualmente a copiarlo sopra un registro speciale a ciò destinato.

N. 18.m — 19. P. 9. ART. 10. — Tanto al giornale quanto al libro degli inventarj dovrà una volta l'anno apporsi il *visto;* e saranno inoltre sottoscritti con firma e cifra.

Il copia lettere non è soggetto a questa formalità.

Tutti i predetti libri dovran tenersi per ordine di data, senza lasciarne alcuna porzione in bianco, e senza lacune, o traslocazioni al margine.

10, 17 *Giugno* 1791, 9 *vendemm.* e 2 *fiorile anno* 6, 13 *brumale* e 6 *pratile anno* 7.

(*) — Queste leggi sono state abolite colla disposizione seguente.

Legge del 20 Luglio 1837 Art. 4. (M. C. 1. 1. 264.) « A datare dal 1 Genn. 1838. verranno » aggiunti tre centesimi addizionali alla con- » tribuzione delle patenti, per tenere luogo » del Diritto di bollo dei libri di Commercio » che ne rimarranno esenti. »

2. — Gli avvisi stampati che circolano sotto la forma di lettere missive, sono sottoposti al bollo.

C. C. 12 *Sett.* 1809. *S.* 10. 1. 86.

3. — I Libri di un commerciante debbono contenere tutte le sue negoziazioni, ed anco quelle che sarebbero estranee al suo commercio benchè fossero provate da atti notariali.

C. C. 25 *Nevoso anno* 10. *S.* 2. 1. 207.

(*) *Conc. Rogron, e Sautayra,* all'Art. 8.

Quindi nonostante la prova resultante da atto pubblico, il commerciante può essere obbligato per un fatto di commercio ad esibire i propri libri. *Jousse, nota* 1. *sull'Art.* 10. *del Titolo* 3. *dell'ordinanza del* 1673. *Pardessus, V.* 1. *n.* 259. *Toullier, T.* 8. *n.* 373.

Purchè colui che chiede l'esibizione dichiari di prestarvi fede. *Jousse, Toullier, loc. cit.*

Questa dichiarazione però è subordinata alla condizione che i libri sieno regolari. *Toullier, n.* 380.

4. — I Negozianti sono obbligati a registrare sopra i loro libri le operazioni che fanno per conto di un terzo, come quelle che fanno per conto proprio. — In mancanza di ciò non hanno diritto a lamentarsi se i giudici ritengono come non giustificato il resultato delle operazioni che sostengono aver fatto per questo terzo, e se determinano essi medesimi questo resultato senza aver riguardo alle allegazioni del mandatario.

C. C. 25 *Dicembre* 1835. *S.* 36. 1. 205.

5. — I Creditori negozianti di un fallito decadono dai loro crediti contro di esso allorchè non hanno tenuti i libri di commercio che l'art. 6. Tit. 3. dell'ordinanza del 1673 impone loro di tenere, soprattutto se sono sospetti di frode, per aver variato il titolo costitutivo, l'ammontare del loro credito, e gli elementi dei quali si compone.

C. C. 11 *Fiorile anno* 12. *S.* 5. 1. 16.

6. — Il figlio che dimora nella casa del padre e vi fa un commercio separato, non può in caso di fallimento di questi rivendicare alcuno degli oggetti sequestrati nella casa di lui se non prova la sua proprietà con i libri e registri che era in dovere di tenere per la sua qualità di negoziante.

G. di Bruxelles 23 *Pratile Ann.* 13. *S.* 5. 2. 623.

7. — Quel cambia-monete che ha scontato su una gira falsa un biglietto all'ordine della Banca d'Inghilterra (detta *bank post bill*), può esser tenuto alla restituzione del biglietto o al valore di esso verso il proprietario a cui questo biglietto è stato rubato, e che ne intenta la rivendicazione, particolarmente quando il cambista per mancanza di registro si è posto fuori di stato di giustificare la persona del Cedente.

Parigi 6 *Dicembre* 1821. *S.* 22. 2. 63.

ART. 11. — I libri prescritti dagli articoli 8, e 9, come necessarj ad aversi, saranno numerati, firmati, e cifrati, e muniti del *visto* o di uno dei Giudici dei Tribunali di Commercio, o del *Maire*, o d'alcuno de' di lui Aggiunti, nel modo ordinario, e senza spese. Questi libri poi dovranno conservarsi dai commercianti pel corso di dieci anni. N. 8. 20 P. 10. 10

ART. 12. — I libri di commercio tenuti regolarmente possono essere ammessi dal Giudice per far prova tra i commercianti, in fatto di commercio. N. 24 m P. 11.

Articolo 11.

1. —(*Prova—Decennio*). I libri dei Commercianti debbono essere ammessi a far prova tra negozianti anche dopo dieci anni; poco importa che la legge imponga l' obbligo di conservarli per soli 10 anni.

Roano 10 *Novembre* 1817. *S.* 18. 2. 58.

(*) V. *Horson, quest.* 4.

2. —(*Decennio*) Il giudice può esigere da un commerciante l'esibizione dei libri anche dopo dieci anni, quando è provato che egli gli possiede tuttavia.

Caen 24 *Giugno* 1828. *S.* 30. 2. 157.

(*) V. *Dageville*, nota all' Art. 11.

3. —(*Commissionato Vendita*) I registri di un commissionato fanno fede in faccia al terzo di una vendita di mercanzie depositate fatta senza trasportarle, cioè senza tradizione vera e reale.

Parigi 8 *Decembre* 1808. *S.* 9. 2. 27.

(*) V. Art. 137. e le note. V. Art. 14. 17. Cod. di Com. — 1329. 1330. Cod. Civ.

Articolo 12.

(*) La prova resultante dai libri di commercio, è comune tanto ai libri che la legge vuole che sieno tenuti dai negozianti, quanto dagli altri libri secondarj non prescritti espressamente, purchè però sieno regolarmente tenuti ed esenti dai vizj rammentati dall' Art. 10. *Pardessus*, *T.* 2. *n.* 258. *Rogron*, *Art.* 12. *V. Belloni, Decis.* 173. *n.* 12, *Decis.* 38. *n.* 1.

1. — (*Regolarità*) Affinchè un negoziante possa produrre i propri libri in giudizio, e desumerne una prova a proprio favore su ciò che contengono, devono necessariamente esser tenuti nelle forme prescritte dal Cod. di Com.

Bruxelles 17 *Luglio*, 31 *Ottobre* 1829. *G. di Bruxelles* 1829. 2. 268., 1830. 1. 7.

2. —(*Irregolarità*)... Ma l'irregolarità dei libri di commercio non può essere invocata se non che dai terzi, e non dalle parti che hanno tenuti i libri stessi.

C. C. 7 *Marzo* 1837. *S.* 37. 1. 940.

3. —(*Prova*) I libri di commercio dell' attore non possono servire di principio di prova scritta contro quegli dal quale non sono presentati.

Parigi 26 *Novembre* 1836. *S.* 37. 2. 31.

4. —(*Non commerciante*) I libri di un commerciante non possono servire di principio di prova in scritto contro un non commerciante.

C. C. 30 *Aprile* 1838. *S.* 38. 1. 437.

(*) I libri dei commercianti non fanno prova contro i non commercianti. Di fronte a questi ultimi valgono le disposizioni del Diritto Comune per le quali non è permesso ad alcuno di crearsi le prove.

Il favore del commercio però ha fatto stabilire che quando sono in regola, scritti giorno per giorno, senza spazj in bianco o cassature, quando il negoziante è di conosciuta probità, quando la partita in essi registrata è provata da altre congetture, come, l'abitudine del debitore di servirsi a quella bottega, quando le partite sono di piccola somma, e datate entro l'anno dalla dimanda, in tal caso stabiliscono una fortissima presunzione contro il reo convenuto, anche non commerciante, presunzione che può divenire una prova ove sia supplita col giuramento dell'attore: *Pardessus*, *n.* 257. *Duranton*, *T.* 13. *n.* 342. *Toullier*, *T.* 8. *n.* 382. e *seg.* Ciò starebbe contro la massima stabilita nella decisione trascritta — Il *Devilleneuve* annotandola, crede che la limitazione che sopra sia ristretta alle sole forniture fatte dal commerciante al non commerciante; nel caso della decisione riportata si trattava di provare una cessione.

5. —(*Interessi*) I giudici i quali, regolando un conto di più anni tra negozianti, non ammettono nè il sistema d imputazione a scalare per ciascun pagamento, nè il sistema d'imputazione ad ogni fine di anno, com'è d'uso per i conti correnti, ed in seguito non permettono che gl'interessi sieno aggiunti al capitale per produrre essi stessi interessi, non contravvengono ad alcuna legge espressa: se v'è uso in contrario, quest'uso non ha forza di legge.

C. C. 10 *Novembre* 1818. *S.* 19. 1. 423.

N. 26 m P. 12. ART. 13. — Quando gl'individui addetti al commercio non avranno osservato le formalità sopra enunciate riguardo ai libri che debbon tenere, non potranno presentarli in giudizio, o trarne prova a loro vantaggio; senza pregiudizio però di quanto sarà ordinato nel libro, in cui si parla dei *Fallimenti*, e delle *Bancherotte*.

N. 21. P. 13. ART. 14. — Non può essere ordinata in giudizio la comunicazione dei libri, e degl'inventarj, se non per affari di successione, di comunione, divisione di società, od in caso di fallimento.

N. 24 m P. 14. ART. 15. — Nel corso d'una contesa può essere ordinata dal Giudice, anco d'uffizio, la esibizione dei libri, affine di estrarne quello che riguarda la controversia.

Articolo 13.

1. — (*Biglietto—Fallito.*) Quegli che ha posti in essere dei biglietti *valuta in conto* può invocare i libri del fallito, a di cui vantaggio sono stati fatti i biglietti, per dimostrare che sono puramente effetti di credito, fatti per compiacenza, e ciò ancorchè i libri del fallito non fossero nè bollati nè regolari nè vidimati. Gli altri creditori non potrebbero pretendere, che le enunciazioni di questi libri non possono esser loro opposte, quando non provano che queste sono state fatte in frode dei loro diritti.

Roano 23 *Maggio* 1825. *S.* 26. 2. 6.

(*) V. Art. 587.

2. — (*Società.*) Le regole generali sulla facoltà di chiedere la presentazione dei registri in materia di società commerciale, non sono applicabili in materia di società civile e non commerciale.

C. C. 7 *Febbraio* 1826. *S.* 27. 1. 137.

(*) V. Art. 440. 463.

Articolo 14.

1. — (*Estratto.*) Non si può esigere la comunicazione dei libri di un commerciante, fuori dei casi previsti dall'Art. 14. del Codice di commercio, vale a dire quando si tratti di affari relativi a successione, comunione, divisione di società, e fallimento. — In ogni altro caso i giudici possono solamente ordinare che ne venga fatto un estratto nella parte riguardante la questione, conforme all'Art. 15.

Bruxelles 23 *Marzo* 1824. *S.* 25. 2. 378.

Aix 5 *Aprile* 1832. *S.* 35. 2. 23.

(*) Chi chiede l'esibizione dei libri deve provarne l'esistenza; diversamente non potrebbe essere ammesso al giuramento decisorio in caso di rifiuto dell'intimato. *Toullier*, *T.* 8. *n.* 378. Quando però non si trattasse del giornale; mentre la mancanza di questo costituirebbe il commerciante in mala fede, e potrebbe deferirsi il giuramento decisorio al suo avversario — *ivi n.* 379.

— Chi dimanda l'esibizione dei libri, in casi diversi da quelli previsti dall'Art. 14., deve indicare la data della partita che intende verificare, altrimenti la sua dimanda dev'essere rigettata. *Toullier*, *T.* 8. *n.* 378.

2. — (*Imprestito.*).... Non possono ordinarla in una questione ove si trattasse di stabilire tra negozianti un imprestito di denaro o l'esistenza della relativa ipoteca.

Bruxelles 23 *Marzo* 1824. *S.* 25. 2. 378.

Articolo 15.

INDICE SOMMARIO

Compulsoire 6.	Giudice 1. 2.
Cambiale 4.	Multa 2.
Cassazione 7.	Prova Testimoniale 3.
Cauzione 5.	

1. — Nelle controversie tra negozianti è in arbitrio del giudice di ordinare l'esibizione dei libri di una delle parti, anche quando l'altra parte l'ha dimandata offrendo di prestarci fede.

C. C. 20 *Agosto* 1818. *S.* 19. 1. 236.

(*) V. Articolo 17. nota n. 3. e la nota al n. 1. dell'Art. 14.

2. — L'esibizione dei libri di un commerciante, chiesta dal giudice nella pendenza di un giudizio, può essere accompagnata dalla comminazione di una multa in caso di rifiuto.

Caen 24 *Giugno* 1828. *S.* 30. 2. 157.

3. — Il deposito di un oggetto di commercio fatto da un negoziante nelle mani di un altro negoziante può non essere una operazione commerciale; e in tal caso se si tratta di un valore superiore a 150 franchi il deponente non può essere ammesso a provare per testimoni il deposito, nè pretendere l'esibizione dei libri del depositario.

Bourges 17 *Agosto* 1822. *S.* 23. 2. 306.

ART. 16.* — Nel caso che i libri, la esibizione dei quali si offre, ed è domandata ovvero ordinata, trovinsi in luoghi lontani dal tribunale, presso cui verte l'affare, i Giudici possono commetterne la richiesta al tribunale di commercio del luogo, dove si trovano, o delegare un Giudice di pace, perchè ne prenda cognizione, formi un processo verbale del contenuto, e lo rimetta al tribunale, che dee giudicar dell'affare. N. 4 P. 15.

ART. 17. — Se la parte, ai libri della quale si offre di prestar fede, ricusa di presentarli, il Giudice può deferire il giuramento all'altra parte. N. 24 m P. 16.

---

4. — In materia di lettere di cambio, e per conoscerne la causa reale, i giudici di appello possono ordinare l'esibizione del libro del mercante a profitto del quale queste lettere sono state sottoscritte, ancorchè la parte avversa non abbia dichiarato in prima istanza di volervi prestar fede.

C. C. 20 *Giugno* 1810. *S.* 10. 1. 313.

5. — La parte condannata al pagamento di una certa somma per residuo di conto, la quale, appellando, dimanda la verificazione dei libri di commercio della parte avversaria, può essere preliminarmente obbligata a dar cauzione dell'ammontare della condanna; soprattutto quando i giudici hanno motivo sufficiente di credere che la vendita di alcuni beni fatta dalla parte condannata sia stata colla mira di sottrarsi alle condanne da lei incorse.

C. C. 19 *Aprile* 1820. *S.* 20. 1. 377.

6. — La verificazione, ordinata con sentenza del Tribunale di Commercio, e fatta dal giudice delegato, dei libri di un negoziante, non può assimilarsi a quell'atto (*compulsoire*), col quale s'intima il notaro a rilasciare copia degli atti che ha rogato, fatto secondo le regole determinate dal Codice di Procedura. In conseguenza una tal verificazione non è nulla, ancorchè una delle parti non vi sia stata nè presente nè debitamente chiamata, e la sentenza che l'aveva ordinata portasse, che si farebbe presenti le parti, e debitamente chiamate.

Parigi 28 *Agosto* 1813. *S.* 14. 2. 261.

7. — Nelle controversie tra negozianti, è lasciato alla discrezione del giudice di ordinare l'esibizione dei libri di una delle parti, anche quando l'altra parte l'ha dimandata, offrendo di prestarvi fede — Quindi il rigetto della dimanda non può dar luogo a cassazione.

C. C. 20 *Agosto* 1818. *S.* 19. 1. 236.
C. C. 4 *Febbraio* 1828. *S.* 28. 1. 99.
C. C. 18 *Decembre* 1828. *S.* 28. 1. 303.
C. C. 13 *Agosto* 1833. *S.* 33. 1. 614.
C. C. 18 *Gennaio* 1832. *S.* 33. 1. 74.
Bruxelles 4 *Ottobre* 1833. *G. di Bruxelles* 1823. 2. 287.

Articolo 17.

1. — (*Successori*). Si reputa aver prestato giuramento colui, il quale dopo essersi offerto pronto a prestarlo ed avere ottenuta una sentenza nella quale gli viene ingiunto l'obbligo di deferirlo, muore senza avere esternata una variazione di volontà. — I successori suoi acquistano il benefizio della condanna pronunziata coll'ordine di giurare.

Douai 26 *Maggio* 1814. *S.* 15. 2. 234.

2. — (*Appello*). Ogni negoziante deve produrre i suoi registri, allorchè la parte avversa offre prestarvi fede. Questa offerta di prestarvi fede può aver luogo nel giudizio di appello ancorchè non sia stata fatta in prima istanza.

C. C. 25 *Nevoso anno* 10. *S.* 2. 1. 207.

3. — (*Rendimento di Conti*). Allorchè per regolare un conto, il giudice ha ordinata la comunicazione del giornale di colui cui si rende il conto, al qual giornale ha dichiarato referirsi quegli che lo rende; se colui cui il conto è reso si rifiuta alla comunicazione ordinata, il conto dev'essere ammesso tal quale è presentato da chi lo rende.

Parigi 29 *Gennaio* 1818. *S.* 18. 2. 296.

(*) V. Art. 15. n. 1. Art. 14. n. 1.

TITOLO III.

Delle Società.

SEZIONE I. — *Delle varie Società, e loro regolamenti.*

N. 27. P. 17. ART. 18. — Il contratto di società è regolato dal diritto civile, dalle leggi particolari al commercio, e dalle convenzioni delle parti.

N. 28 m P. 18. ART. 19. — La legge riconosce tre specie di società per ragione di Commercio:
La società in nome collettivo;
La società in accomandita.
La società anonima.

Articolo 18.

(*) Dal combinato disposto degli Articoli 18. del Cod. di Comm., e 1873. del Codice Civile, resulta che il contratto di società è regolato:

I. Dal diritto Civile. — In fatti « il diritto » civile estende il suo potere sulle società di » commercio in tutti quei casi nei quali le sue » disposizioni non sono contrarie *in verun mo-* » *do* alle leggi ed agli usi del commercio. » *Art.* 1873 *del Cod. Civ.* —

II. Dal diritto commerciale — Le regole e forme tracciate dal diritto commerciale, sono negli articoli seguenti.

III. Dalle consuetudini ed usi commerciali. —Gli usi e consuetudini, per regola di diritto comune, fanno legge — *C. Civ. Art.* 1873. *L.* 35. *e* 36. *Dig. de Legibus. L.* 3. *Cod. quae sit longa Consuet.* — E più specialmente nelle materie commerciali. — *Casareg., Dis.* 76. *n.* 16., *Disc.* 144. *n.* 38., *Disc.* 199. *n.* 65. *Baldasseroni, Diz. par. Uso. Pardessus, T.* 1. *in princ. Delamarre et Poitvin, Traité du Droit de Commission. Paris.* 1841. *T.* 1. *p.* 639 —

IV. Dalle convenzioni delle parti — È lecito alle parti regolare a piacer loro il contratto di società, quando i fatti non sieno contrarj alle disposizioni generali o speciali delle leggi. *Sautayra*, e *Rogron*, *Art.* 18.

— V. le note che precedono l'articolo 1. sull'applicazione delle leggi civili agli affari di commercio — e V. *Baldasseroni, par. Società* § 2.

1. — (*Mandato.*) Il mandato dei socj, *salvi gli usi in contrario*, è regolato dalle leggi romane, e dal Cod. Civile. —

C. C. 15 *Gennaio* 1812. *S.* 12. 1. 113.

2. — (*Interpretazione*) Ai giudici del merito appartiene il dritto d'interpretare le clausole del contratto di società, e di determinarne la natura.

C. C. 2 *Febbraio* 1808. *S.* 8. 1. 183.

3. — (*Cassazione.*) Non v'è luogo ad annullare una decisione la quale, dall'esame delle clausole dell'atto, qualifica società in accomandita un atto contenente di fatto una società generale; soprattutto se si tratta di una società formata ad un'epoca in cui la legge non avea determinati i caratteri di ciascuna specie di società.

C. C. 2 *Febbraio* 1808. *S.* 8. 1. 183.

(*) V. su questa decis *Merlin*, *Mot société.*

4. — (*Patto Matrimoniale.*) — Allorchè una società di commercio è stata stipulata nel contratto di matrimonio, la società ha il carattere di patto matrimoniale, e non può più finire per la sola volontà degli sposi associati.

Nîmes 25 *Frimajo an.* 12. *S.* 4. 2. 532.

5. — (*Liquidazione.*) Quando una società di commercio è cessata per essere spirato il tempo della durata convenuta, la sua liquidazione è un'operazione di società da farsi nelle forme commerciali, e non una divisione della cosa comune da farsi nelle forme civili.

Bruxelles 22 *Giugno* 1808. *S.* 8. 2. 277.

Articolo 19.

INDICE SOMMARIO

Carattere distintivo 1.	Immobili 9.
Cessione 3.	Nullità 5. 6. 7. 8.
Coltivatori 11.	Scambi Milit. 4. 5. 6. 7. 8.
Commercio particolare 10.	Società Comm. 2. 3.
Commesso 12.	Società Civ. 6. 10. 11. 12.
Comunione 10.	Stamperia. 2.

§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Di alcune società commerciali.*
§ 3. *Di alcune società non commerciali.*

§ 1. Generalità.

1. — Il carattere distintivo delle società commerciali consiste nell'avere per oggetto operazioni commerciali, non già nell'avere le

ART. 20. — La *Società in nome collettivo* è quella che si forma fra due o più persone, e che ha per oggetto il commerciare sotto una ditta sociale. N. 29. P. 19.

forme delle società stabilite dal Codice di Commercio.

C. C. 23 *Agosto* 1820. *S.* 21. 1. 372.
C. C. 7 *Febbraio* 1826. *S.* 27. 1. 137.
Parigi 11 *Decembre* 1830. S. 31. 2. 282.
Rennes 13 *Giugno* 1833. *S.* 34. 2. 122.
C. C. 15 *Aprile* 1831. *S.* 34. 1. 650.

Decis. del Cons. 7 *Giugno* 1836. *Macarel, Jurisprudence Administrative Anno* 1836. *p.* 264.

— Contra — *Bordeaux*, 22 *Giugno* 1833. *S.* 33. 2. 547.

(*) Questa decisione contraria non distrugge la massima oramai sanzionata da tante decisioni, dal Consiglio di stato, e da tutti gli autori nella materia. *V. Duvergier, des Societés Cap. ultimo. Malepeyre, T.* 1. *cap.* 1. *Devilleneuve, Dictionn. mot societé n.* 7.

§ 2. Di alcune società commerciali.

2. — Una convenzione colla quale un individuo somministra dei capitali ad un altro, onde erigere una Stamperia, a condizione di stare a parte dei benefizj, costituisce una società commerciale.

Bruxelles 10 *Maggio* 1827. *G. di Bruxelles* 1827. 2. 169.

3. — La cessione fatta da un membro di una società commerciale ad un terzo, di porzione del suo interesse in questa società, costituisce di per sè una società particolare tra il cedente ed il cessionario. Quindi le difficoltà che insorgono per questa cessione, devono decidersi dagli arbitri.

Bordeaux 8 *Febbraio* 1833. *S.* 33. 2. 307.

4. — Le società di assicurazione per gli scambi nella milizia, hanno il carattere di società commerciali.

Grenoble 19 *Luglio* 1830. *S.* 31. 2. 89.

5. — .... Ma son nulle ove sieno costituite senza l'autorizzazione del governo.

Roano 3 *Aprile* 1829. *S.* 31. 2. 131.

6. — .... E nulli sono egualmente gl'impegni contratti con esse, come contrari alle leggi ed all'ordin pubblico.

C. C. 5 *Marzo* 1833. *S.* 33. 1. 269.

7. — .... Tal nullità è assoluta, ed opponibile anche ai terzi cessionarj di buona fede.

Bordeaux 25 *Novembre* 1831. *S.* 32. 2. 304.
C. C. 11 *Aprile* 1827. *S.* 27. 1. 131..

8. — .... *Deciso in senso contrario*, che gl'impegni contratti verso una tal società, sono validi benchè non sia autorizzata dal governo.

Parigi 5 *Agosto* 1831. *S.* 31. 2. 463.
Grenoble 21 *Gennaio* 1835. *S.* 35. 2. 310.
C. C. 10 *Maggio* 1832. *S.* 33. 1. 765.
Bourges 18 *Marzo* 1833. *S.* 33. 2. 633.
Bourges 20 *Agosto* 1830. *S.* 33. 2. 631.

§ 3. Di alcune società non commerciali.

9. — Una società formata da vari particolari per la vendita dei beni immobili dei quali sono già proprietarj, ha il carattere di una società civile e non di società commerciale. Quindi i socj, relativamente agli affari della società, sono sottoposti alla giurisdizione civile.

Parigi 8 *Dicembre* 1830. *S.* 31. 2. 282.

(*) Vedi Articoli 1. e 632. alla parola *Immobili*.

10. — La convenzione colla quale due individui pongono in comune una somma di denaro, per goderne alternativamente in un tempo determinato, e ciascuno per il proprio commercio particolare, non costituisce una società commerciale. Quindi, le questioni che emergono tra le parti sul capitale comune, non sono della competenza degli arbitri.

C. C. 4 *Luglio* 1826. *S.* 27. 1. 64.

11. — La convenzione colla quale due coltivatori si associano per allevare una greggia, non costituisce una società di Commercio.

Bruxelles 23 *Febbraio* 1822. *G. di Bruxelles* 1822. 1. 166.

12. — Il commesso di una casa di Commercio che ha un interesse nella medesima non è un socio; ha però diritto a dimandare comunicazione dei libri e registri della casa onde verificare la sincerità dei conti da essa presentati sui lucri ai quali ha diritto di partecipare. Il suo principale non dev'esser creduto sulla sua semplice parola come si pratica con i domestici (*C. C. Art.* 17. 819.)

Parigi 7 *Marzo* 1835. *S.* 35. 2. 235.
Roano 6 *Aprile* 1811. *S.* 12. 2. 33.
Bruxelles 31 *Maggio* 1834. *G. di Bruxelles* 1834. 2. 273.
C. C. 31 *maggio* 1831. *S.* 31. 1. 249.

(*) V. Art. 51. alla parola *Società*.

Articolo 20.

1. — (*Cassazione*) Una società commerciale avente per oggetto l'intrapresa di un genere particolare d'industria, può essere considerata come una società in partecipazione anzichè come una società in nome collettivo. — In qualunque modo venga determinata, la decisione dei giudici del merito su questo proposito, non potrebbe censurarsi avanti la cassazione.

C. C. 7 *Decembre* 1836. *S.* 37. 1. 650.

N. 30. P. 20. **ART. 21. — I nomi soli dei socj possono far parte della ditta sociale.**

2. — (*Cassazione*) La questione tendente a determinare se un' associazione commerciale costituisca una semplice società in partecipazione, o una vera società di commercio, è una questione di fatto esclusivamente devoluta al criterio dei giudici del merito, la di cui valutazione non può dare adito a ricorso in cassazione.

C. C. 8 *Gennaio* 1840. *S.* 40. 1. 19.

— Questa decisione nella quale la Corte persiste in una massima già adottata in altre decisioni, sebbene in modo meno esplicito, e meno formale, dev' essere raccomandata all'attenzione dei commercianti e soprattutto dei terzi, i quali non saranno mai abbastanza cauti, contraendo con una società non rettamente definita dagli atti intervenuti tra i socj, ed ai quali il potere discretivo dei giudici può, senza violare alcuna legge, attribuire un carattere diverso da quello che sembravano avere. *Vedi Decis. del* 5 *Luglio* 1825. (*S.* 26. 1. 413.) 30. *Aprile* 1828. (*S.* 28. 1. 418) e specialmente quella riportata di sopra n. 1. — *D.* —

(*) È da desiderarsi che l' esempio della Corte di Cassazione di Francia non venga seguito altrove. I caratteri distintivi delle varie società commerciali son tracciati dal Codice di Commercio. Ora quando nell' esistenza dei caratteri di una specie di società, i giudici di appello ritengono che ne esista una specie diversa v' è manifesta violazione di legge, ed è perciò aperta la via al ricorso in cassazione. La stessa Corte di cassazione francese aveva deciso diversamente nella sentenza del 4 Dicembre 1839 riportata nel M. C. 4. 2. 229. e trascritta infra all' *Art.* 47.

Vedasi quanto dice in proposito il signor Lainné *M. C.* 1. 2. 345.

3. — (*Operai*). Una società tra operai che non si applica che ad un oggetto unico, ad una sola operazione determinata, non può esser considerata come una società in nome collettivo. Essa è semplicemente una società in partecipazione, non soggetta alle formalità prescritte dall' articolo 42 del Codice di Commercio.

Poitiers 17 *Maggio* 1825. *S.* 26. 2. 77.

4. — (*Commercio di vino*). Una società che ha per oggetto l' esercizio del commercio di vino, acquavite, ed altri liquori sotto una ragione sociale non può esser caratterizzata per una società in partecipazione; è una vera società in nome collettivo.

Bruxelles 3 *Maggio* 1823. *G. di Bruxelles* 1823. 2. 59.

— Contra *Bruxelles* 27 *Novembre* 1830. *G. di Bruxelles* 1831. 2. 107.

Articolo 21.

INDICE SOMMARIO

Commesso 5.	Separazione 8.
Ditta Sociale 2. 3. 4.	Penalità 8.
Insegna 1.	Pubblicità 6.
Nome 7.	Solidarietà 8.

1. — Uno stabilimento commerciale, in possesso d' una ragion commerciale e d' una insegna qualunque, può pretendere che un' altro stabilimento posteriore e della stessa natura, cambi una ragion commerciale ed una insegna che facessero confondere i due stabilimenti; sopra tutto se già la identità della insegna ha prodotto dispregi e discussioni tra li medesimi.

Aix 8 *Gennaio* 1821. *S.* 21. 2. 222.

(*) V. Art. 544. del Codice Civile e le note, nei *Codici Annotati*.

2. — Il nome di un individuo adoprato come *ditta sociale* di una casa di commercio, non può dopo la morte di quest' individuo essere ritenuto come ragione sociale da chi subentra nello stabilimento (*Locré*, *Art.* 21. *Dageville*, ivi).

In specie. Il nome del marito impiegato come ragione sociale di una casa di commercio di proprietà di esso e della moglie, non può dopo la morte del primo, ed il passaggio della moglie alle seconde nozze, esser preso dagli sposi per *ditta* della società formata dai nuovi sposi per la continuazione del medesimo stabilimento commerciale.

C. C. 4 *Aprile* 1838. *S.* 38. 1. 304.

3. — ...E ciò ha luogo ancorchè esistesse un figlio del primo letto.

C. C. 28 *Marzo* 1838. *M. C.* 2. 2. 352.

4. — Sebbene le società in nome collettivo abbiano per carattere che, *i nomi dei socj possono soli far parte della ditta sociale*, non ne consegue che debba reputarsi socio, e come tale tenuto per le obbligazioni contratte dalla società, quegli il quale dopo essersi ritirato dalla società ha lasciato che il suo nome continuasse a figurare nella ragione sociale: su ciò i tribunali devono apprezzare l' influenza che ha avuto sui terzi la simulazione della ragione sociale.

Aix 16 *Gennaio* 1840. *S.* 40. 2. 465.

5. — Un commesso interessato non è un socio.

Roano 6 *Aprile* 1811. *S.* 12. 2. 34.

C. C. 31 *Maggio* 1831. *S.* 31. 1. 249.

(*) V. Art. 19. n. 12.

6. — Quando non sono state adempite le

ART. 22. — I socj in nome collettivo indicati nell'istrumento di società sono solidali per tutti gl'impegni della società, ancorchè un solo di essi ne abbia segnato l'atto, purchè ciò sia eseguito in nome della ditta sociale. N. 31. P. 21.

formalità volute dal Codice per la pubblicazione di un atto di società, se morendo un socio, il superstite continua senza opposizione a valersi della ragione sociale, gli eredi del predefuoto sono tenuti per le obbligazioni in tal modo contratte..

Nantes (*Tribunale di Commercio*) 14 *Febbraio* 1838. *M. C.* 2. 2. 68.

(*) Conc. *Horson*, *T. I. p.* 20.

7. — Il nome o il titolo di una società fa parte del suo attivo, e come tale dev'essere compreso negli oggetti da dividersi fra i socj all'atto dello scioglimento della società. Non è permesso ad una parte de'socj, che formino un nuovo stabilimento, di appropriarsi questo titolo, a pregiudizio di quelli che restano estranei al suddetto.

Roano 15 *Marzo* 1827. *S.* 27. 2. 161.

(*) V. *Horson quest.* 7. 8. — L'Articolo 25 ha reso comune il disposto di questa massima alla società in accomandita.

8. — Non rintracciandosi all'Art. 21 del Codice di Commercio niuna disposizione penale contro coloro i quali avessero contravvenuto alla regola che esso consacra, e specialmente contro coloro i quali, sebbene estranei alla società avessero però tollerato che il nome loro figurasse nella ragione sociale, le conseguenze di tale infrazione sono apprezzabili dai tribunali, i quali devono considerare in special modo qual è stata l'influenza che la simulazione della ragione sociale ha avuto sopra i terzi.

Così colui il quale, antico socio della casa fallita, si è separato dai suoi consocj da molti anni, ha fatto pubblicare varj atti relativi alla sua dimissione, ha inviate ai suoi corrispondenti delle circolari dirette a far conoscere che rimaneva estraneo alle operazioni sociali per il progresso del tempo, che non è concorso agli atti che stabilivano la nuova società, i quali hanno avuto la regolare pubblicità, che non ha partecipato in alcun modo agli atti della nuova società, e contro il quale non v'è presunzione alcuna di dolo o di frode, costui, non deve considerarsi come responsabile solidale delle obbligazioni della società fallita, per quanto il suo nome faccia parte della ragione sociale.

Aix 16 *Gennaio* 1840. *M. C.* 4. 2. 412.

Articolo 22.

INDICE SOMMARIO

Abbandono 41.
Amministratore 1. 2. 3. 5.
Assoluzione 46.
Atto giudiciale 21.
Azione 21. 44.
Biglietti 17. 50.
Cassazione 21 bis.
Citazione 47. 48. 52.
Commercio separato 31 bis.
Concordato 35. 52.
Condonazione 34. 35. 36.
Confusione 29.
Compre 23.
Contumacia 21.
Debiti personali 16. 18.
Delegazione 22.
Dissoluzione 4. 5. 45. 50.
Espropriazione 27.
Gira 24.
Immobili 23. 31. 37.
Imprestito 18.
Imputabilità 46.
Innovazione 28.
Interessi 6. 7. 8. 30.
Ipoteca 25. 26.
Fallimento 34. 35. 36 39. 41. 45.
Falso 20.
Firma sociale 1. 9. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 19. 20. 23. 24.
Locazione 5. 30.
Moglie 26.
Notificazione 52. 53.
Obblighi personali 34. 35. 43. 45.
Omologazione 52.
Prelazione 29. 38 39. 43.
Quota sociale 27. 31. 33. 41.
Responsabilità 9.
Società nuova 40.
Socio 10. 18. 19. 31. bis. 45. 67.
Socio liquidatore 15. 44.
Solidarietà 10. 11. 12. 15. 17. 32. 33 bis. 37.
Spese 3.
Vendita 31.

§ 1. *Dei poteri degli amministratori della Società in nome collettivo.*

§ 2. *Dei poteri e degli obblighi dei singoli Socj.*

§ 3. *Della natura della solidarietà tra i socj, e dell'estensione delle loro responsabilità.*

§ 4. *Del modo di chiamare in giudizio la Società, e di varj casi di scioglimento della medesima.*

§ 1. Dei poteri degli amministratori della società in nome collettivo.

1. — Un agente generale stabilito da'socj per le compre obbliga tutti i socj, relativamente alle medesime, quantunque la società non abbia data la firma che ad un solo tra essi, e che l'agente non la rappresenti.

C. C. 23 *Aprile anno* 13. *S.* 7. 1. 1202.

(*) V. *Felicio*, *cap.* 30. *n.* 30. *Zanchio*, *p.* 2. *cap.* 10. *n.* 15.

2. — Le spese fatte dall'amministratore di una società, nell'interesse della medesima e senza opposizione dei socj, sono a carico della società, benchè non sieno state espressamente autorizzate.

Parigi 3 *Gennaio* 1831. *S.* 32. 2. 394.

— Appariva con evidenza nella specie decisa che le spese avevano profittato alla società, e sotto questo rapporto la decisione è esatta — Ma se le spese fossero state inutili o di pura perdita per la società, non si sarebbe potuto decidere così, senza abbandonare all'arbitrio del gerente la fortuna dei socj. — *D.* —

3. — L'amministratore di una società in nome collettivo, può, di per sè e senza l'assenso dei suoi consocj, sciogliere validamente una società in partecipazione, che ha contratta nella sua qualità di gerente con un terzo, allorchè consta che lo scioglimento anzichè doversi considerare come opera della mala fede, è stato occasionato da circostanze imperiose ed in specie dall'impossibilità in cui si è trovata la società in nome collettivo di somministrare la somma che doveva esser versata in quella di partecipazione.

C. C. 18 *Luglio* 1832. *S.* 33. 1. 476.

4. — Gli amministratori delle società in nome collettivo, hanno facoltà di accordare ad alcun socio di sciogliersi dalla società, quando ne sieno specialmente autorizzati dall'assemblea generale. I socj così eliminati sono liberi da ogni responsabilità, ed obbligazione solidale verso gli altri socj, nè questi potrebbero pretendere che la solidarietà tra essi, costituisca un diritto personale in ogni singolo socio al quale debba egli solo rinunziare.

C. C. 5 *Luglio* 1837. *S.* 37. 1. 765.

5. — Se un socio amministratore stipula un fitto per un tempo che oltrepassi in durata il bisogno della società, può, avvenendo la dissoluzione della società prima dello spirare del fitto, esser condannato a pagare del proprio il tempo che rimane a decorrere.

C. C. 7 *Marzo* 1837. *S.* 37. 1. 940.

6. — Quando uno stabilimento di proprietà di vari socj, è amministrato da qualcuno di essi per loro conto particolare, a condizione che ciascun anno versino una somma determinata nella cassa sociale a titolo di *benefizi*, la somma annua della quale son debitori i gerenti, è dovuta da essi più in qualità di socj che in qualità di *mutuatarj*. Quindi gl'interessi decorrono di pieno diritto, e senza dimanda, dal dì della scadenza — È questo un caso in cui si applica il disposto dell'Art. 1846 del Cod. Civile.

Grenoble 4 *Marzo* 1826. *S.* 27. 2. 105.

7. — Quando l'amministratore di una società non può giustificare l'impiego dei fondi sociali, si presume che gli abbia presi dalla cassa sociale per suo profitto particolare. È perciò debitore degl'interessi, indipendentemente da ogni dimanda giudiciale.

C. C. 22 *Marzo* 1813. *S.* 13. 1. 386.

8. — Gl'interessi dovuti ad un socio amministratore per le anticipazioni fatte alla società mentre era in vita, non decorrono altrimenti se, avvenuto lo scioglimento, trascura di render conto della sua amministrazione già ad esso richiesto, (e ciò ancorchè gl'interessi fossero stati stipulati nell'atto di società). E tali interessi cominciano nuovamente a decorrere dal giorno in cui l'amministratore ha posto in mora i suoi consocj per ricevere il conto ed approvarlo.

C. C. 21 *Giugno* 1819. *S.* 19. 1. 411.

9. — L'amministratore (non socio) di una società che sottoscrive nella ragione sociale, senza notare che fa ciò *per procura*, può in caso di fallimento della casa di commercio esser condannato a pagare l'ammontare delle obbligazioni da esso sottoscritte nel nome sociale; deve in questo caso riguardarsi come socio di fronte ai terzi in quantochè è causa che essi l'hanno creduto socio. Non può però ritenersi tale in questo senso, che egli possa esser dichiarato fallito anch'esso ed ottenere un concordato: non è realmente che un imprudente il quale subisce la pena civile della sua imprudenza ai termini dell'Art. 1383 del Cod. Civile. —

Parigi 3 *Marzo* 1831. *S.* 31. 2. 93.

§ 2. Dei poteri e degli obblighi dei singoli socj.

10. — Sotto l'impero dell'ordinanza del 1673 i socj possono essere tenuti solidalmente per le obbligazioni contratte da uno di essi, ancorchè non vi sia stata la firma nel nome della società, se d'altronde risulta dai fatti, e dalle circostanze della causa, che l'obbligazione è stata fatta per conto di essa.

C. C. 30 *Luglio* 1810. *S.* 7. 1. 91.

11. — Una obbligazione firmata da un socio *in nome collettivo* obbliga solidariamente gli altri socj benchè non sia firmata nella ragione sociale, quando si provi che tale obbligazione è stata contratta per conto della società. L'Art. 22 del Codice di Commercio non toglie al creditore la facoltà di provare che l'impegno sebbene rivestito solamente della firma di un socio è stato scritto nell'interesse della società.

Bordeaux 30 *Maggio* 1834. *S.* 34. 2. 469.

(*) Concorda *Malepeyre*, *n.* 39.

12. — Nelle società commerciali, sieno o no legalmente pubblicate, le obbligazioni firmate da un socio *nel suo nome individuale*, senza aggiungervi la ragione sociale, e senza niuna menzione atta a far supporre che le obbligazioni sieno state contratte nell'interesse della società, non obbligano gli altri socj.... a meno che i terzi creditori non giungano a provare che i denari furono versati nella società. —

C. C. 23 *Frimaio anno* 13. *S.* 5. 2. 675.
C. C. 30 *Luglio* 1810. *S.* 11. 1. 91.
C. C. 28 *Agosto* 1828. *S.* 29. 1. 38.
C. C. 17 *Marzo* 1834. *S.* 34. 1. 237.
C. C. 14 *Maggio* 1834. *S.* 34. 1. 838.
(*) V. *Zanchio*, *p.* 2. *cap.* 10. *n.* 52.

13. — Allorchè un socio non ha aggiunto al suo nome le parole, *e compagni*, si può provare con degli atti, colle circostanze di fatto ec. che egli ha firmato per la società.

C. C. 23 *Frimaio ann.* 13. *S.* 1. 2. 675.

Digitized by Google

14. — In materia commerciale, il socio il quale firma come capo della società, è riputato firmare sotto la ragion sociale e per conseguenza obbliga la società stessa.

C. C. 23 *Aprile* 1816 *S.* 16. 1. 275.

(*) V. *Felicio*, *Cap.* 24. *n.* 20. 21.

15. — Le obbligazioni sottoscritte dal *socio liquidatore* di una società in nome collettivo, benchè non sieno sottoscritte per la ditta sociale, obbligano la società, quando consti d'altronde che tali impegni sieno stati contratti nell'interesse e per conto della società stessa.

C. C. 19 *Novembre* 1835. *S.* 36. 1. 132.

— Questa decisione conferma novamente un principio di giurisprudenza costante. — *V. Jurisprud. du XIX. Siècle. v. Société* (*en général*) § 4. e, *Sociétés commerciales.* § 6. 8. anche T. 34. 1. 237. 838. e 2. 469. La firma nel nome della ragione sociale è effettivamente l'espressione compendiata del mandato generale che il soscrivente ha ricevuto dai socj, ed obbliga perciò ciascuno di loro come se avesse sottoscritto egli stesso. Ma questo modo di far constare del mandato dei socj, non è talmente assoluto da escludere, nella mancanza di esso, l'idea di mandato speciale espresso o tacito per una operazione determinata, anche indipendente dalla società, come allorchè si tratti di una società disciolta. In tal caso non vi è che un mandato ordinario che ai termini del diritto comune obblighi tutti i mandanti. — E per tenerli responsabili tutta la difficoltà sta nella prova da farsi che il liquidatore il quale ha contratto con la sua firma personale, aveva realmente ricevuto mandato di contrarre per conto della società. — Allorchè tal prova è stata posta in essere, è inevitabile la condanna solidale del mandante. — È però sempre da ritenersi che il mandato tacito dei socj non si presume facilmente, ma vi occorrono prove positive. — *D.*

16. — Gl'impegni contratti da un socio sotto la firma o ragione sociale, obbligano solidalmente tutti i socj, anche quando quest'impegni avessero per sola causa i debiti personali del socio soscrivente; e sebbene il terzo avesse avuto la scienza di questa circostanza, ciò nonostante è sempre creditore della società.

C. C. 11 *Maggio* 1836. *S.* 36. 1. 711.

17. — ...*Deciso però* che gl'impegni sottoscritti da un socio in nome suo individuale, senza aggiungervi la ragione sociale, e senza alcuna menzione diretta a far supporre che l'impegno sia stato contratto nell'interesse della società, non obbliga gli altri socj... se i terzi creditori non provano che i denari sieno stati realmente versati nella società.

Il principio è applicabile ancorchè si tratti di recapiti, ed il soscrivente non eserciti un commercio diverso da quello della società. La regola che presume fatti per il proprio commercio i biglietti sottoscritti da un commerciante, quando non v'è enunciata altra causa, riguarda esclusivamente la competenza.

C. C. 17 *Marzo* 1834. *S.* 34. 1. 237.

C. C. 14 *Maggio* 1834. *S.* 34. 1. 838.

18. — ...*Deciso ancora* che il socio il quale prende in prestito una somma in nome proprio e senza mandato per farlo, non obbliga gli altri socj, benchè la somma sia stata versata nella cassa sociale, quando tal versamento ha avuto luogo per conto particolare del socio mutuatario e per liberarlo da un suo debito verso la società. Non può dirsi in tal caso che la somma sia stata impiegata a vantaggio della società nel senso dell'Art. 1864 del Codice Civile.

Quando è giustificato che un imprestito non è stato fatto nell'interesse e per conto di una società, le dichiarazioni contrarie del socio mutuatario ed anche di altro socio che agisca di concerto con esso non giovano al terzo creditore contro gli altri socj, ma gli giovano unicamente contro i confitenti.

C. C. 13 *Maggio* 1835. *S.* 35. 1. 854.

(*) La questione tendente a determinare quando un socio obblighi i suoi consocj, e se per obbligarli sia necessario che firmi in nome sociale, può esser agevolmente risoluta colla seguente distinzione: — O i socj hanno fatta e *pubblicata* la convenzione di dare ad uno o più tra essi la firma sociale, o hanno omesso questo patto speciale. Nel primo caso, la società non è obbligata se non che dagl'impegni muniti della firma di quei socj che avevano ricevuti i poteri di emetterla. Essi obbligano la società per qualunque atto posto in essere da essi, ancorchè ciò sia avvenuto con opposizione degli altri. Quanto agli altri socj qualunque sia la qualità da essi presa gl'impegni loro non obbligano la società se non in quanto sia provato ad evidenza che l'operazione fu a profitto della medesima. V. sup. n. 13.

Quando poi niun socio in particolare fu incaricato del diritto esclusivo di firmare, allora ogni socio obbliga gli altri, purchè firmi sotto la ragione sociale. E ciò perchè non avendo i socj ristretti i poteri in alcuno di loro, si presume che si sieno costituiti mandatarj gli uni degli altri, ed abbiano tacitamente convenuto di approvare ciò che ciascuno di loro facesse in nome comune.

19. — Il contratto di società non può essere in alcun caso invocato contro i membri di una compagnia per il pagamento di un buono sottoscritto da un Socio, quando non vi sia l'addizione delle parole *e compagni.*

C. C. 23 *frim. an.* 13. *S.* 5. 2. 675.

(*) Salva la prova per parte del possessore

che l'ammontare di esso fu versato nella cassa sociale per conto della società.

20. — Nel caso in cui ciascuno de'socj abbia la firma sociale, l'uso che un socio fa di questa firma durante il tempo della società, formando delle tratte nel suo interesse personale, non costituisce, nè ha il carattere di un delitto di falso.

Vi è però falsità, se il socio abusa della firma, dopo lo scioglimento della società.

C. C. 16 *Ottobre* 1806. *S.* 6. 2. 582.

21. — Un socio può, nel suo solo nome, agire per l'annullamento di una sentenza proferita in contumacia contro la società, ed in contradittorio con essa.

C. C. 30 *ventoso an.* 11. *S.* 16. 1. 167.

22. — Un socio non può, in pregiudizio dei suoi consocj, delegare ad un suo creditore personale delle somme dovute alla società dal governo.

Parigi 16 *Decembre* 1809. *S.* 10. 2. 198.

23. — Allorchè una società commerciale ha per oggetto la compra e la rivendita di stabili, la vendita di uno stabile fatta sotto la ragione sociale da un socio solo, è valida, tanto per parte degli altri socj, quanto per la sua propria.

C. C. 10 *Marzo* 1818. *S.* 19. 1. 204.

(*) V. Art. 48 e le note.

24. — La gira fatta da un socio sotto la firma sociale obbliga la società; a meno che non sia provato che una stipulazione espressa avesse tolto a questo socio il diritto di amministrare.

Bruxelles 27 *Luglio* 1830. G. di *Bruxelles* 1830. 2. 200.

25. — Il diritto che ha ciascun socio sopra i beni sociali non è un diritto di proprietà tale che gli accordi facoltà d'infliggervi un'ipoteca.

Parigi 25 *Marzo* 1811. *S.* 11. 2. 428.

26. — ...Quindi l'ipoteca legale della moglie non investe i beni della società della quale faceva parte il marito (Cod. Civ. 1860, 1872, 2135.)

Tolosa 31 *Luglio* 1820. *S.* 25. 2. 363.

27. — La quota sociale di un socio può essere espropriata e venduta nelle forme prescritte dall'Art. 636 e seguenti del Codice di Procedura, per l'espropriazione e vendita delle *rendite costituite.*

Parigi 13 *Agosto* 1834. *S.* 34. 2. 671.

28. — La proibizione comminata ad ogni socio o comunista di fare senza il consenso dei suoi consocj o comunisti alcuna innovazione sulla cosa comune (*Cod. Civ. Art.* 1859), non si applica se non che a quei cambiamenti che tendessero ad alterare la natura di questa cosa, e non a quelli i quali conservando alla cosa il suo stato e la sua destinazione, non hanno per oggetto se non che di facilitare per uno dei socj o comunisti l'uso che ha diritto di farne, senza nocere ai diritti degli altri socj o comunisti.

Tolosa 30 *Maggio* 1828. *S.* 28. 2. 274.

29. — I creditori di una società hanno sull'attivo sociale un privilegio che dà loro diritto di esser pagati prima dei creditori personali dei socj. Ma se dopo la dissoluzione della società uno dei socj, eletto liquidatore, ha confuso l'attivo sociale col suo proprio senza che i creditori della società abbiano dimandato la separazione degli attivi respettivi, il privilegio di questi creditori è estinto colla confusione.

Grenoble 1 *Giugno* 1831. *S.* 32. 2. 591.

(*) V. su tal questione M. C. T. 4. 2. 51.

30. — L'Art. 1846 del Codice Civile, il quale stabilisce che le somme dovute da un socio alla società son fruttifere *de jure*, dal giorno in cui ne cade l'esazione, può estendersi al caso in cui il socio sia debitore di prezzo di un fitto che gli è stato ceduto dalla società.

Grenoble 4 *Marzo* 1826. *S.* 27. 2. 15.

(*) Sulla prima parte della massima concordano, *Duranton*, *T.* 17 *n.* 398; *Favard*, *parola* SOCIETA', *cap.* 2. *Sez.* 4. §. 1. *Art.* 2. *Malepeyre*, *n.* 65.

31. — Quel socio il quale vende un immobile della società, tanto in nome suo personale quanto come mandatario del suo socio, vende validamente la sua metà, per quanto la vendita possa essere nulla per la metà dell'altro socio.

C. C. 3 *Agosto* 1819. *S.* 19. 1. 359.

31 bis. — Può un socio, dopo essersi ritirato dalla società, intraprendere a proprio esclusivo vantaggio il commercio che formava il subietto della società, quando l'esercizio di tale industria è libero ed aperto a tutti. Nè può ingiungersi la proibizione per patto, quando non è d'uso nel luogo ove la società è stata formata e sciolta.

Il socio rimasto in possesso del traffico sociale non può ammettersi a provare col mezzo di testimoni, che indipendentemente dalla soscrizione dello statuto sociale, era stato convenuto verbalmente che al socio il quale fosse uscito dalla società s'interdiceva il diritto di stabilire nel medesimo luogo un ramo d'industria eguale a quello che aveva formato soggetto della società, continuata poi dal socio rimasto.

Bruxelles 13 *Luglio* 1832. G. di *Bruxelles* 1832. 2. 21.

§ 3. Della natura della solidarietà tra i socj, e dell'estensione della loro responsabilità.

32. — La solidarietà ha luogo di pieno dritto tra mercanti, i quali comprano in comune

una mercanzia riguardante il loro commercio. Cod. Civ. Art. 1202.

Parigi 3 *Febbrajo* 1809. *S.* 9. 2. 242.

(*) V. Art. 46. e *Leg.* 2. *Dig. de duob. reis etc.*

33. — La solidarietà non ha luogo tra i socj (anche commercianti) per l'esecuzione degl'impegni respettivi degli uni verso gli altri, e notabilmente per rimborso delle somme anticipate da un socio oltre la sua quota sociale.

C. C. 9 *Novembre* 1831. *S.* 32. 1. 10.

33 bis. — In ogni società commerciale, diversa dalla società anonima e dall'accomandita, i socj sono tenuti solidalmente per gl'impegni contratti nell'interesse della società, a meno che questa regola non sia stata derogata da una convenzione espressa.

Bordeaux 32 *Agosto* 1831. *S.* 33. 2. 19.

34. — I socj d'uno stabilimento commerciale, sebbene obbligati sulla totalità dei loro beni tanto sociali, quanto personali o estrasociali, non sono obbligati che *jure societatis*. Dal che ne consegue che se la società fallisce e per concordato venga ad essi fatta una condonazione nella loro qualità di socj, questa gli libera tanto di fronte ai loro fondi sociali, come per i proprj mezzi personali. Non può dirsi che quanto a quest' ultimi vi occorra una dichiarazione espressa. La condonazione generica libera per gli uni e per gli altri, salva una riserva in contrario.

C. C. 3 *Giugno* 1818. *S.* 18. 1. 277.

35. — I creditori di una società commerciale, non hanno dopo il fallimento di essa due azioni, l'una *jure sociali*, l'altra *jure singulari*. Dopo avere mediante un concordato omologato, condonato alla massa una parte dei loro crediti, non possono presentarsi alla massa particolare di alcuno tra i socj, e nonostante l'avvenuta condonazione, prendersi un reparto, indipendente dalle somme alle quali hanno ridotti i crediti loro nel concordato sociale. — Nè varia la regola se nel rapporto che ha preceduto il concordato, sia stata fatta menzione dell'attivo individuale di ciascun socio. Le obbligazioni resultanti dal concordato nascono dalle disposizioni espresse di esso, e non dalle interpretazioni da darsi al rapporto che lo ha preceduto.

Parigi 18 *Febbraio* 1817. *S.* 17. 2. 265.

36. — Dopo il fallimento di una società commerciale, la condonazione di un credito fatta ad un socio non giova agli altri socj.

C. C. 22 *Aprile* 1818. *S.* 19. 1. 179.

(*) V. Art. 1234. n. 2. 1285. Cod. Civ.

37. — Coloro che si associano per comprare, e per rivendere degli stabili, non sono per questo fatto solo, tenuti solidalmente in faccia a tutti, ed a ciascuno dei venditori o acquirenti. Questa è una società straordinaria, a cui non può applicarsi la disposizione dell'Art. 7. del tit. 4. dell'ordinanza del 1673 relativa alle società di commercio.

C. C. 28 *brum. an.* 13. *S.* 7. 2. 1205.

(*) V. *Art.* 632 parola: *immobili*, e *Articolo* 1. *id.*

38. — I beni che compongono lo stato attivo di una società sono obbligati per privilegio al pagamento de'creditori della società, in esclusione de'creditori particolari de'socj.

Parigi 10 *Dicembre* 1814. *S.* 15. 2. 79.

39. — In caso di fallimento di un socio pei suoi affari personali ed anteriori alla società, i suoi creditori diretti non hanno alcun dritto sulle rate dei di lui consocj, quando consta in fatto, che il socio fallito ha conservato il suo patrimonio particolare e personale distinto dal fondo sociale.

C. C. 13 *Marzo* 1823. *S.* 23. 1. 343.

40. — Allorchè, allo scioglimento di una società di commercio, se ne forma una novella tra i componenti l'antica ed i nuovi socj, costoro sono tenuti personalmente e solidalmente per gli obblighi contratti dalla prima società, se questa non ha liquidato, e se vi è stata confusione dell'una con l'altra.

C. C. 25 *fior. an.* 13. *S.* 16. 1. 169.

41. — Allorchè per disimpegnarsi de'loro creditori, due socj falliti hanno abbandonato la quota sociale ed il loro avere particolare, quegli de'due che aveva più fondi e che ha fatto un abbandono più considerabile, non è perciò divenuto creditore del suo socio, per ragione di ciò che ha abbandonato di più.

Rennes 24 *Febbraio* 1808. *S.* 9. 2. 210.

Rennes 5 *Aprile* 1809. *S.* 9. 2. 211.

43. — Allorchè un negoziante fa il commercio in due modi, cioè, una specie di negozio nel nome proprio ed individuale, ed un'altra specie di negozio in nome collettivo con un socio, i creditori della sua casa di commercio in nome individuale non hanno alcun privilegio sul suo avere, in preferenza a' creditori della casa di commercio in nome collettivo.

C. C. 28 *Ottobre* 1814. *S.* 15. 1. 78.

44. — I creditori di una società in nome collettivo non son tenuti dopo la sua liquidazione di dirigere le azioni loro contro i liquidatori; essi hanno il diritto di perseguitare direttamente ciascuno dei socj.

Tolosa 7 *Agosto* 1834. *S.* 36. 2. 183.

45. — Allorquando, avvenuta la dissoluzione di una società commerciale, i creditori renunziano alla solidarietà contro i socj, e reclamano da ciascuno la sua quota personale di debiti, non è permesso ad un socio provocare la dichiarazione di fallimento della società in pregiudizio dei suoi consocj che hanno pagata la loro quota. In questa specie, ogni socio è

N. 38.
P. 22. ART. 23. — La *società in accomandita* si stabilisce fra uno o più socj mallevadori e solidali, ed uno o più socj semplici datori di fondi, che diconsi *accomandanti*, o *socj in accomandita*.

Si amministra questa sotto un nome sociale, che necessariamente debbe esser quello di uno o più dei socj mallevadori e solidali.

---

tenuto per un debito personale e non più sociale.

C. C. 8 *Agosto* 1820. *S* 22. 1. 251.
Lione 11 *Agosto* 1819. *S.* 20. 2. 89.

46. — Il tribunale può dichiarare non esser luogo a procedere contro i membri di una società imputati per una contravvenzione commessa nell' interesse della società, ancorchè la contravvenzione sia riconosciuta costante, quando può presumersi che sia stata operata da un solo socio, morto posteriormente, e non consti della cooperazione degli altri socj. Il tribunale repressivo può bensì, a titolo di riparazione civile ordinare la distruzione dei lavori che costituivano la contravvenzione, e condannare gl' imputati nelle spese.

C. C. 2 *Aprile* 1830. *S.* 30. 1. 379.

§ 4. Del modo di chiamare in giudizio la Società, e varj casi di scioglimento della medesima.

47. — Allorchè si cita uno stabilimento pubblico, e una società di commercio, non è necessario che la citazione contenga i nomi degli intraprenditori o socj.

C. C. Novembre 1808. *S.* 9. 1. 40.

48. — Una citazione è validamente notificata ad una società in nome collettivo con una sola copia; non è necessario rilasciare tante copie, quanti sono i socj.

Pau 19 *Febbrajo* 1811. *S.* 12. 2. 12.

49. — Allorchè i componenti di una società sono stati condannati al pagamento di una somma sborsata per la loro società, se v'ha luogo ad agire contro un particolare per far dichiarare la sentenza a lui comune come consocio; non sono i suoi giudici naturali che debbono decidere la quistione di sapere, se egli è socio; sono invece i giudici del luogo, dove la società fu stabilita.

C. C. 14 *Marzo* 1810. *S.* 10. 1. 250.

50. — Si presume che una società di commercio esista finchè la dissoluzione non sia constatata coll' adempimento delle forme volute dall' Articolo 46 del Codice di Commercio. Quindi il socio ritirato di fatto, ma senza che la dissoluzione della società sia stata pubblicata a suo riguardo, è sempre tenuto di fronte ai terzi, per il pagamento dei biglietti sottoscritti, sotto la ragione sociale, dalla società in epoca posteriore al suo ritiro.

Lione 11 *Maggio* 1832. *S.* 32. 2. 505.

51. — Quando in uno statuto sociale è stato convenuto che i socj i quali volessero alienare le loro azioni dovessero avvertirne i membri del comitato *in giorno di adunanza*, onde la società potesse esercitare, entro un termine determinato, il diritto di retratto, se lo avesse trovato conveniente, può dirsi non essere adempiuto lo scopo di questa clausula con la notificazione fatta, sia al ricevitore della società, sia al segretario, individualmente.

C. C. 17 *Aprile* 1834. *S.* 34. 1. 276.

52. — I giudici i quali si ricusano di omologare, per malversazione o frode commessa da due falliti socj in nome collettivo, il concordato ottenuto dalla società, possono ricusarsi egualmente dall' omologare il concordato particolare che ciascuno dei socj ha ottenuto personalmente, allorchè i fatti di malversazione o frode sono comuni ai due socj.

C. C. 2 *Agosto* 1832. *S.* 33. 1. 331.

53. — Quando i membri di una società commerciale sono stati nominati individualmente in una causa senza indicazione del corpo morale al quale appartengono, ogni notificazione al domicilio, è fatta regolarmente quando è eseguita al domicilio individuale; è inutile che sia fatta al domicilio della ragione sociale.

C. C. 27 *Febbraio* 1815. *S.* 15. 1. 188.
(*) V. Art. 1862. Cod. Civ.

Articolo 23.

1. — (*Imprestito.*) Colui il quale, sotto titolo d' imprestito, ha somministrato de' fondi ad una casa di commercio, con stipulare un interesse determinato, deve essere riputato socio accomandante, e non semplice imprestatore, se oltre l' interesse convenuto, s' è riservata una quota ne' beneficj presunti farsi, il diritto di prendere comunicazione de' registri, quello d' assistere agli inventarj, ed altre prerogative di questo genere le quali regolarmente non appartengono ad un socio. —

Parigi 10 *Agosto* 1807. *S.* 7. 2. 1203.

(*) *Contra*, quando non vi sieno tali riservi. V. una decisione della *Corte di Liegi* 6 *Luglio* 1821 *citata da Rogron, in nota all' Articolo* 23.

2. — (*Solidarietà.*) Quando in un atto di società commerciale che presenta un capo visibile amministratore dell' intrapresa, si tro-

ART. 24. — Allorchè vi sono molti socj solidali e nominati, sia che tutti insieme amministrino, sia che uno o più agisca per tutti, la società è ad un tempo stesso società in nome collettivo riguardo a loro, e società in accomandita rispetto ai semplici datori dei fondi. N. 39. P. 23.

ART. 25. — Il nome d'un socio accomandante non può far parte della ragione sociale. N. 43. P. 24.

ART. 26. — Il socio accomandante non può esser soggetto ad altra per- N. 40. P. 25.

vasse una clausula generale la quale dichiarasse che la società è in semplice accomandita *per tutti* i socj senza distinzione, il patto non terrebbe perchè contrario all'essenza dell'accomandita: il gerente sarebbe tenuto indefinitamente, ma gli altri socj non potrebbero perciò riguardarsi come solidali.

Parigi 8 *Pratile an.* 10. *S.* 2. 2. 192.

3. — (*Quota sociale.*) Gli accomandanti non possono liberarsi dall'intiero versamento della loro quota di fronte ai terzi, abbandonando le somme parziali che hanno somministrate alla società. — E ciò ha luogo ancorchè fosse stato stipulato nell'atto sociale, che gli accomandati i quali non effettuassero i loro pagamenti ad epoche fisse fossero decaduti dai loro diritti, ed i pagamenti da essi fatti rimanessero a benefizio della società a titolo d'indennità.

Lione 31 *Gennaio* 1841. *M. C.* 5. 2. 25.

(*) V. La questione trattata dal sig. *Leblond*, *M. C.* 1. 2. 105.

4. — (*Eccezioni.*) Gli accomandanti non hanno diritto di fare ai creditori della società delle opposizioni ed eccezioni, tratte da dei fatti di dolo o frode dell'amministratore.

Lione 31 *Gennaio* 1840. *M. C.* 5. 2. 25.

5. — (*Carattere distintivo.*) Non come società in accomandita, ma come società ordinaria deve considerarsi un'associazione fra due negozianti, nel cui contratto è detto: 1° che gli affari sociali saranno regolati da uno dei socj solamente, sotto la ragione « *tali, e compagni;* » 2° che l'altro socio potrà, quando lo crederà a proposito, ed in seguito di una nuova convenzione, unire la sua firma a quella del primo; 3° che questo stesso socio potrà cedere il suo interesse ad un terzo, e che il suo cessionario prenderà parte all'amministrazione della società; 4° che ciascuno de' socj sopporterà le perdite in proporzione della sua quota; 5° infine che la società sarà disciolta per la morte del socio gerente, e che continuerà cogli eredi del socio non gerente.

I creditori di sì fatta società, i quali hanno contrattato col socio gerente, hanno azione contro il socio non gerente, ancorchè non abbiano trattato seco.

C. C. 28 *Maggio* 1806. *S.* 6. 1. 314.

Articolo 24.

1. — (*Corsa.*) Le società per la corsa, se non vi sono convenzioni in contrario, si reputano in accomandita, tanto se gl'interessati siensi associati per quote fisse, quanto se per azioni.

Decreto F. 2. *Pratile an.* 11. *Art.* 1.

2. — (*Ipoteca.*) L'amministratore di una società in accomandita non può vendere nè ipotecare l'immobile sociale, quando gli statuti non gliene conferiscono espressamente il diritto.

Douai 27 *Novembre* 1839. *M. C.* 5. 2. 71. confermata dalla *C. C.* 21 *Aprile* 1841. *M. C.* 5. 2. 377.

Articolo 25.

(*) Se una società in accomandita si compone di due soli socj colla ditta *N. e Compagno*, si potrà arguire che le parole, e *Compagno*, includano nella ditta sociale il nome dell'altro socio e lo renda perciò responsabile indefinitamente? Risol. negativamente da *Pardessus*, *T.* 4. *n.* 1032. *Rogron*, *all' Art.* 25. *Locré*, *ivi*. *Malepeyre*, *n.* 39. contra l'annotatore del *Vincent*, *T.* 1. *p.* 317. e *Sautayra*, *Art.* 25. V. inoltre su tal questione *Horson*, *Q.* 7. e 8. *Fremery*, *C* 5. *Merlin*, *mot Société*, *Sez.* 2. § 3. *Art.* 2.

Articolo 26.

INDICE SOMMARIO

Accomandante 1. 2. 3. 4.	Clausula 6.
Atto sociale 3. 6.	Creditori 5. 6.
Arbitri 5.	Interessi 1. 2.
Azione 5.	Ipoteca 4.
Carattere distintivo 2.	Sentenza 4.

1. — Gli accomandanti, i quali hanno conseguiti gl'interessi ed i lucri per la quota loro prima del fallimento della società, non sono tenuti a versarli novamente nella massa del fallimento. — Essi non son tenuti a perdite che oltrepassino l'ammontare della loro quota.

C. C. 14 *Febbraio* 1810. *S.* 11. 1. 105.

(*) È conforme a questa decisione il parere

N 41. m
P. 96.

dita che fino alla concorrenza dei fondi, i quali ha messo, o dovea mettere, in società.

ART. 27. — Il socio accomandante non può agire, nè essere impiegato negli affari della società, neppure in forza di procura.

---

emesso nella discussione del codice dal Consiglio di Stato. V. *Locré*, *Art.* 26. *e seg. Dageville*, *ivi. Merlin*, *mot Société*, *Sez.* 6. § 11.

Però la causa avanti la corte di Parigi era stata decisa come appresso.

2. — Le società in accomandita differiscono dalle società anonime o compagnie di banca, relativamente alla sorte del dividendo, o divisione de' beneficj. Una società in accomandita non è realmente in profitto e perdita, che allo spirare della società: ogni divisione di beneficj è dunque essenzialmente provvisoria, e soggetta ad essere rimessa in massa. Quindi il socio accomandante, il quale, prima dello scioglimento della società ha ritirate delle somme a titolo di beneficj, è tenuto, nel caso che la società venga a fallire, di render conto ai creditori delle somme che ha ritirate, benchè ciò avesse eseguito in virtù di una clausula dell'atto di società.

Parigi 11 *Febbraio* 1811. *S.* 16. 2. 77.

(*) V. su tale questione controversa tuttora, *Locré*, *Art.* 26. — *Delvincourt*, *T.* 2. *p.* 5. *ediz. di Parigi. Paillet*, *nota* 2. *all' Articolo* 26. *Persil*, *nota all' Art.* 26.. *Malepeyre*, *n.* 257. *Pardessus*, *n.* 1035. *Fremery*, *cap.* 8. *Cesarini*, *Tom.* 2. *cap. VI. n.* 17. 18.

3. — Il socio accomandante, la cui quota sociale non è stata menzionata nell'atto di società reso pubblico, non può esser considerato come socio in nome collettivo, e come tale soggetto alle perdite, al di là de' fondi da lui versati nella società.

Douai 8 *Gennaio* 1814. *S.* 12. 2. 77.

4. — Le sentenze proferite contro la società non producono ipoteca sui beni del socio accomandante.

Parigi 5 *Pratile an.* 11. *S.* 16. 2. 79.

5. — I creditori di una società in accomandita hanno, dopo la dissoluzione per fallimento della società, un'azione diretta e personale contro i socj accomandanti per il pagamento dei debiti fino alla concorrenza della quota loro. In tal caso i creditori devono fare la dimanda avanti i tribunali di commercio e non avanti gli arbitri, perchè non agiscono come surrogati ai diritti dell'amministratore, nè con azione sociale.

Parigi 23 *Febbraio* 1833. *S.* 33. 2. 303.

(*) Questa decisione, alla quale è conforme l'opinione di *Pardessus*, *n.* 1034. *Merlin quest. verb. Société* § 2. *Malepeyre*, *n.* 224, è stata decisa in senso contrario dalla stessa *Corte di Par.* nel 21 *Ag.* 1833. *S.* 33. 2. 510, la quale ha ritenuto che i creditori, sperimentando le loro azioni contro gli accomandanti, non fanno che rappresentare l'accomandatario, attenendosi così all'opinione di *Rogron*, *Art.* 26. e ad un voto emesso dall'ordine degli Avvocati di Parigi. V. *M. C.* 4. 2. 106. e *Art.* 1166. *del Codice Civile.*

6. — Quando in una clausula dell'atto costitutivo di una società in accomandita per azioni al latore, è stato convenuto che ogni socio avesse la facoltà di ritirarsi dalla società perdendo una parte della somma per la quale ha sottoscritto, questa stipulazione ha effetto anche a riguardo dei creditori della società, cosicchè non possono, in caso di fallimento della medesima, forzare gli accomandanti al pagamento del totale dell'azione.

Parigi 31 *Marzo* 1832. *S.* 32. 2. 541.

Articolo 27.

INDICE SOMMARIO

Atti di sorveglianza 1.	Operazioni Comm. 1.
— di amministrazione 2.	Quota di Lucri 3.
Cassa 7. 8.	Solidarietà 1.
Commissione 5.	Transazioni 4.
Deliberazioni 3.	Vendite 5.
Gestore 2. 6. 8. 9.	

§ 1. *Quali operazioni possano fare gli accomandanti senza divenire socj solidali.*

§ 2. *Quali atti rendano gli accomandanti socj solidali.*

§ 1. Quali operazioni possano fare gli accomandanti senza divenire socj solidali.

1. — Il socio accomandante può, senza rendersi solidale, esercitare degli atti di sorveglianza, e dare delle istruzioni sull'amministrazione dei socj gerenti (V. *Pardessus*, *T.* 4. *n.* 1030 *e seg. Malepeyre*, *n.* 215 *e seg. Devilleneuve*, *dictionnaire.* V. *Société en commandite n.* 25.)

La qualità di socio accomandante non si oppone perchè questo socio possa fare delle operazioni commerciali coll'amministratore della società per conto suo particolare. (V. *Pardessus. T.* 4. § 1030.)

Bordeaux 29 *Agosto* 1838. *S.* 39. 2. 43.
Bordeaux 16 *Aprile* 1832. S. 32. 2. 133.

2. — La variazione del gestore di una società in accomandita, eseguita da una parte soltanto dei socj accomandanti, non costituisce necessariamente per essi un atto di ammini-

Digitized by Google

ART. 28. — In caso di contravvenzione al divieto espresso nell' articolo precedente, il socio accomandante è solidalmente, insiem coi socj in nome collettivo, obbligato per tutti i debiti e impegni della società. N. 41. m P. 27.

strazione, che gli renda solidariamente responsabili degl'impegni della società, benchè questo cambiamento non abbia avuto luogo in assemblea generale, come voleva l'atto sociale, e non abbia avuta la pubblicità prescritta dal Codice di Commercio.

Non sono atti di amministrazione per gli accomandanti: — 1. La facoltà concessa al gerente di negoziare nuove azioni, esonerandolo da ogni responsabilità per questo fatto, purchè la vendita abbia luogo ad un prezzo determinato. — 2. La procura conferita ad uno di essi per negoziare le azioni in unione al gestore.

C. C. 26 *Maggio* 1835. *S.* 36. 1. 40.

3. — È concesso al socio accomandante di pattuire che egli prenderà parte alle deliberazioni sociali allorchè debba cambiarsi il sistema delle operazioni della società. — Tal clausula non è incompatibile colla qualità di accomandante, nè rende il socio indefinitamente responsabile.

Parigi 23 *Luglio* 1828. *S.* 29. 2. 136.

...Lo stesso dee dirsi del patto che, sciolta la società, l'accomandante avrà una quota proporzionale nei profitti e nelle perdite. — *ivi* —

(*) V. *Persil*, *Art.* 27.

4. — Non sono atti di amministrazione le transazioni passate tra gli accomandanti e la società. *Gli Articoli* 27 *e* 28 *non si applicano se non agli atti che potessero fare i socj accomandanti rappresentando come gestori la società, anche per procura.*

Parere del Consiglio di Stato 29 *Aprile*, *e* 17 *Maggio* 1809. *S.* 9. 2. 381. — V. *le note all' Art.* 23.

(*) V. *Rogron*, *Art.* 27. *Persil*, *ivi.*

5. — Non s'immischiano nell'amministrazione quegli accomandanti i quali, divenuti soscrittori di azioni a titolo di cauzione, sono incaricati di vendere in provincia ad un prezzo determinato le mercanzie ad essi inviate dal gerente, e di render conto del ricevuto alla società.

Parigi 5 *Maggio* 1841. *M. C.* 5. 2. 284.

(*) Concordano, *Pardessus*, n. 1030. *Malepeyre*, 154.

6. — Non s'intrudono nella gestione ai termini dell'Art. 27 del Codice di Commercio quegli accomandanti i quali riuniti in assemblea generale con i creditori della società, ed all'oggetto di evitare le rovine dell'intrapresa, decidono che in progresso la società verrà amministrata da un sol gerente, anzichè da due, e designano colui il quale ad esclusione dell'altro ne amministrerà in avvenire gli affari.

Parigi 5 *Maggio* 1835. *M. C.* 5. 2. 284.

§ 2. Quali atti rendano gli accomandanti socj solidali.

7. — Dee riguardarsi come gerente quell'accomandante il quale tiene la cassa e si riserba l'ispezione degli affari sociali, la cognizione delle deliberazioni, ed il voto nelle medesime.

Parigi 16 *Aprile* 1808. *S.* 8. 2. 223.
C. C. 28 *Maggio* 1806. *S.* 1. 1. 314.
C. C. 16 *Germ. an.* 14. *S.* 1. 1. 274.
— Quindi:

8. — Ancorchè una società sia qualificata accomandita, essa dev'essere reputata generale, pura e semplice, allorchè i pretesi accomandanti si sono riserbati l'amministrazione della cassa sociale, e l'ispezione dei libri, con reciproca sorveglianza.

Parigi 16 *Maggio* 1808. *S.* 8. 2. 223.

9. — Le deliberazioni colle quali i socj accomandanti riuniti in consiglio di sorveglianza estendono o restringono i poteri del gestore, costituiscono degli atti d'immistione nell'amministrazione della società, e rendono questi socj solidariamente responsabili dei debiti sociali anche quando il gestore avesse proseguito a trattare egli solo con i terzi, e per quanto questi atti rientrino nei limiti dei poteri confidati al consiglio di sorveglianza dagli statuti sociali.

Parigi 26 *Marzo* 1840. *S.* 40. 2. 250.

Articolo 28.

INDICE SOMMARIO

Amministrazione 1. 2. 3. 5.	Scioglimento 4.
Commissario 4.	Solidarietà 2.
Consocj 2.	Sindaci 6.
Gestione 5.	Voce deliberativa 3.

1. — Il socio accomandante che ha amministrato, dev'esser reputato socio puro e semplice.

C. C. 27 *Fiorile an.* 13. *S.* 5. 2. 676.

(*) V. *Ansaldo*, *de Comm. D.* 98. *n* 60. *Casareg. Disc.* 29. *n.* 27. *Zanchio P. I. cap. IX n.* 64. 65.

2. — ...ed è tenuto solidalmente per gl'impegni della società, non solamente di fronte ai terzi, ma anche di fronte ai suoi consocj ed allo stesso accomandatario.

Parigi 9 *Gennaio* 1836. *S.* 36. 2. 133.

N. 48. m P. 28. **ART. 29.** — La *società anonima* non esiste sotto un nome sociale: essa non è designata dal nome di alcuno dei socj.

N. 48. P. 29. **ART. 30.** — Prende questa le sue qualifiche dall'oggetto della sua impresa.

N. 50. P. 30. **ART. 31.** — Essa è amministrata da commissionati temporarj amovibili, socj, o non socj, salariati, o gratuiti.

— Questa soluzione è contraria alla dottrina professata da *Pardessus*, *Tit.* 4. *numero* 1038. — *Malepeyre*, *n.* 167. — D.

(*) V. nel senso della nota del Devilleneuve una consultazione dell'Avv. *Roger*, *M. C.* 2. 2. 450. e *Dageville*, *Art.* 28. *Bravard*, *p.* 59.

3. — Una società qualificata in accomandita e relativa ad un solo oggetto d'intrapresa, può essere considerata come società ordinaria, ancorchè vi sia un principale gerente, se gli altri socj sono stati incaricati dell'amministrazione interna e della sorveglianza dell'intrapresa con voce deliberativa.

C. C. 16 *Germ. an.* 11. *S.* 3. 1. 274.

4. — Se, sciolta una società in accomandita, ed accaduta la dimissione dei socj amministratori, un socio accomandante è nominato dai suoi consocj commissario per amministrare provvisoriamente il fondo sociale, fino alla liquidazione o nuova riorganizzazione, questo socio accomandante che ha operato in virtù del mandato conferitole non può essere considerato come intruso nella gestione e negli affari sociali, contro la proibizione fatta agli accomandanti dall'Art. 27 del Codice di Commercio sotto pena di essere obbligato solidalmente al pagamento dei debiti sociali.

Parigi, 23 *Feb.* 1829. *S.* 29. 2 204.

5. — Perchè un accomandante sia obbligato in solido per causa di immistione, bisogna che gli atti qualificati di gestione ne abbiano chiaramente il carattere, nè possano avere altra causa.

Douai 8 *Gennaio* 1814. *S.* 16. 2. 77.

6. — I sindaci di una società in stato di fallimento hanno qualità per intentare una azione in responsabilità contro gli accomandanti, resultante dall'essersi essi intrusi nella gestione: questo diritto non appartiene solamente ai creditori della società *ut singuli*.

Parigi 5 *Maggio* 1841. *M. C.* 5. 2. 283.

(*) L'intrusione di un accomandante nella gestione può provarsi con testimoni. Non osta a ciò il contenuto dell'Art. 41. *Rogron*, *Articolo* 28. *Dageville* e *Sautayra*, *ivi*. *Pardessus*, *T.* 5. *p.* 128. *Loeré*, *Art.* 41. *Persil*, *Art.* 27. *Cesarini*, *T.* 2. *cap.* 5. *n.* 25.

(*) Sono interessantissime a conoscersi su questo articolo le seguenti questioni.

L'accomandante non commerciante, che si intrude nell'amministrazione e diviene perciò responsabile di fronte ai terzi, non acquista con tal fatto la qualità di negoziante? *Persil*, *Art.* 28. *Pardessus*, *n.* 1037. *T.* 4. *Malepeyre*, *n.* 221.

L'accomandante che per atti di gestione è rimasto obbligato di fronte ai terzi per i debiti sociali, ha il regresso contro gli altri socj per il rimborso di quanto ha pagato fino alla concorrenza della loro quota sociale? *Persil*, *ivi*, *Pardessus*, *ivi*. —

L'accomandante divenuto socio responsabile per violazione dell'Art. 28, è tenuto egualmente per i debiti anteriori come per quelli posteriori alla sua immistione? Per risolvere questa questione occorre distinguere:

O i debiti anteriori erano pagati, ed in tal caso egli non è tenuto; o non erano pagati ed allora potrà esser costretto a dimetterli. — *Persil*, *ivi*. — *Malepeyre*, *n.* 258, 259.

Articolo 29.

1. — (*Carattere commerciale.*) Non è reputata società commerciale ciascuna società anonima, ma perchè essa sia tale, conviene che abbia per oggetto un'intrapresa di commercio.

CC. 23 *Agosto* 1820. *S.* 21. 1. 372.

(*) V. *Malepeyre*, *n.* 271, e la nota al numero seguente.

2. — (*Miniera.*) Una società formata tra non commercianti per l'estrazione dei prodotti di una miniera, è essenzialmente una società civile. Essa non può esser reputata società commerciale anonima, quand'anche procedesse in alcune cose come le società anonime.

CC. 7 *Febb.* 1826. *S.* 27. 1. 137.

(*) V. Art. 19 e 37, e le note ivi riportate. V. *Vincent. L.* 4. *Cap.* 4. *n.* 15.

Articolo 31.

1. — (*Revocabilità del mandato.*) In una società per azioni, i poteri del socio il quale ha l'amministrazione della società, sono revocabili a volontà, ammenochè il suo mandato non faccia parte del contratto di società.

Bruxelles 9 *Maggio* 1808. *S.* 9. 2. 16.

(*) V. *Malepeyre*, *n.* 343. Mancando di-

ART. 32. — Gli amministratori non sono responsabili che della esecuzione degli ordini ricevuti. N. 51. P. 31.

Per ragione di detta amministrazione eglino non contraggono alcuna obbligazione personale nè solidale relativamente agl'impegni della società.

ART. 33. — I socj non sono soggetti ad altra perdita, che della somma del loro interesse nella società. N. 46. 49. P. 35.

ART. 34. — Il capitale della società anonima si divide in azioni, ed anche in porzioni d' azione di egual valore. N. 52. P. 56.

---

sposizioni speciali nello statuto sui poteri dei Socj si deve ricorrere alle regole generali del mandato. *Persil, Art.* 31. *n.* 1.

2. — (*Lavori preparatorj.*) Il consiglio di amministrazione di una Società anonima autorizzato a stare in giudizio, transigere e compromettere, eccede i suoi poteri ponendo a carico degli azionisti le spese per lavori preparatorj fatti prima che l'ordinanza reale abbia approvata la Società.

C. C. 1 *Aprile* 1834. *S.* 34 1. 794.

Articolo 32.

1. — (*Arresto.*) Gli amministratori, mandatarj, e agenti di una Società anonima, qual'è la compagnia delle assicurazioni marittime di Parigi, non sono soggetti all'arresto per il pagamento di somme assicurate dalla Compagnia.

C. C. 23 *Maggio* 1836. *S.* 26. 1. 400.

2. — (*Procuratore.*) Il direttore di una Società anonima, che conferisce mandato ad un procuratore legale per assistere la Società in una causa, non contrae con ciò obbligazione personale per il pagamento delle spese; il procuratore ha unicamente azione contro la Società.

C. C. 6 *Maggio* 1835. *S.* 35. 1. 325.

(*) Mancando convenzioni espresse negli statuti circa i poteri degli amministratori, il mandato loro si regola secondo le norme del dritto civile. *Cod. Civile Art.* 1984. e *seg. Dageville e Rogron, Art.* 32

Articolo 33.

1. — (*Debiti sociali.*) Il socio di una Società anonima non è tenuto dei debiti contratti da altro socio in nome del quale esiste la Società, quando tali debiti non sono stati contratti nel nome e per interesse della medesima.

Parigi 18 *Febb.* 1808. *S.* 8. 2. 129.

2. — (. . . . .) *Giudicato in senso contrario*, che un socio di una Società anonima può essere obbligato al pagamento di un recapito sottoscritto dal suo consocio nel nome individuale di quest'ultimo.

C. C. 28 *Germinale Ann.* 12. *S.* 5. 1. 33.

(*) V. su tal questione le note all'Articolo 22. §. 1., *Malepeyre*, *n.* 280.

Articolo 34.

INDICE SOMMARIO

Aggiudicatario 2.	Cessione 6.
Armatore 3.	Comproprietario 6.
Azioni mobili 1.	Debiti sociali 2.
Azionista 5.	Perdite 5.
Aumento di azioni 4.	

1. — Le azioni o interessi, in una Società o intrapresa per l'escavazione delle mine, saranno ritenute come mobili in conformità dell'Art. 529 del Codice Civile.

Legge Franc. 21 *Aprile* 1810. *Art.* 8. *S.* 10. 2. 177.

(*) Le azioni delle Società anonime per regola generale sono mobili. Possono però esser rese immobili dalla volontà del Legislatore, come fu eseguito p. es. per quelle della banca di Francia col Decreto 16, Genn. 1808. *Dageville*, *Art.* 34.

2. — L'aggiudicatario delle azioni di una Società non può, per veruna clausola dell'aggiudicazione, essere dispensato dal pagamento dei debiti della Società. *L.* 52. e 67. *ff. pro socio.*

C. C. 23 *vent. an.* 8. *S.* 1. 1. 287.

3. — Gli armatori, i quali hanno venduto delle azioni su di un bastimento armato in corso, non possono dispensarsi di restituire il prezzo di queste azioni, allorchè cambiano il destino del bastimento, spedendolo con lettere di marca o di una natura diversa all'armamento in corso.

Bordeaux 12 *fior. an.* 9. *S.* 1. 2. 703.

4. — Il valore delle azioni componenti il capitale di una Società anonima può essere aumentato in seguito di una deliberazione presa dagli amministratori. In questo caso, ogni azionista è tenuto di sottoscrivere per l'aumento, se non ama meglio ritirarsi dal-

N. 45.49 P. 34. ART. 35. — L' azione può essere stabilita sotto la forma d' un' *obbligazione al possessore.*

In questo caso la cessione si fa con la tradizione del documento.

N. 48 49. P. 35 ART. 36. — La proprietà delle azioni può stabilirsi mediante l' inscrizione sui registri della società.

Allora la cessione si fa mediante una dichiarazione del trasporto, inscritta sui registri e firmata da chi ne fa la traslazione, o da chi sia di ciò incaricato per mezzo di special procura.

N. 52 P. 56. ART. 37. — La società anonima non può esistere senza l' autorizzazione del

---

l'intrapresa, rinunciando i fondi da esso versati a profitto della Società.

Nîmes 3 *fruttid. an.* 12. *S.* 4. 2. 549.

(*) V. *Persil, Art.* 34. *n.* 5.

5. — L'azione in una intrapresa commerciale, qual'è la ricostruzione di un teatro, può secondo le circostanze esser considerata come un semplice imprestito e non come un interesse sociale; in questo caso l'azionista ha diritto di esigere il rimborso del capitale della sua azione senza esser tenuto di contribuire alle perdite dell'intrapresa.

C. C. 10 *Maggio* 1837. *S.* 37. 1. 1009.

6. — Allorchè per un contratto d'associazione, i fondi della Società sono divisi in azioni, con facoltà a ciascun socio di cedere a chi gli piacerà quel numero delle sue azioni che crederà a proposito, i cessionarj d' azioni divengono per ciò solo comproprietarj di fondi sociali, e membri della Società.

C. C. 1 *vent. an.* 10. *S.* 7 2. 770.

(*) V. Art. 529 del Codice Civile.

Articolo 37.

INDICE SOMMARIO

Autorizzazione 3.	Indennità 4.
Azioni 8.	Ordine Pubblico 2. 6.
Brevetti d'invenz. 1.	Responsabilità 5.
Cassazione 7.	Revoca 4.
Cessione 8.	Usura 2.

1. — La necessità dell'autorizzazione del Governo per la costituzione delle Società per azioni che hanno per oggetto l'esercizio di un brevetto d'invenzione, non si applica se non che alle Società anonime, e non mai alle Società in accomandita (*Decreto del* 25 *Novembre* 1806.)

Parigi 27 *Marzo* 1840. *S.* 40. 2. 447.

Parigi 15 *Luglio* 1839. *S.* 39. 2. 430.

2. — L'Articolo 37. del Cod. di Comm. che conferisce al Re il diritto di autorizzare le Società anonime, non gli conferisce però il diritto di autorizzare una Società che avesse per oggetto delle speculazioni contrarie ad una legge d'ordine pubblico, e più specialmente macchiate d' usura.

C. C. 21 *Maggio* 1834. *S.* 34. 1. 206.

3. — Quando un regio motuproprio che autorizza una Società anonima a costituirsi, fissa al giorno in cui è data, il principio della Società, aggiungendo, *senza pregiudizio delle convenzioni particolari dei socj tra loro*, i giudici possono decidere che anche a riguardo dei socj tra loro il motuproprio deroga alla clausula dell'atto sociale il quale fissava ad un tempo anteriore il principio della Società.

C. C. 1 *Aprile* 1834. *S.* 34. 1. 794.

4. — La riserva fatta dal governo autorizzando una Società anonima di revocare l'autorizzazione in caso di non esecuzione o violazione degli statuti, non toglie ai terzi il diritto di chiedere avanti i tribunali la riparazione del pregiudizio che possono aver risentito per tale inesecuzione o violazione.

Parigi 6 *Febb.* 1833. *S.* 33. 2. 136.

5. — Ogni compagnia, la quale non può offrire per garanzia della confidenza pubblica un capitale certo, libero e superiore, o almeno eguale a tutti gli obblighi che la Società può contrarre ed a tutti i rischi che può correre, deve restare sotto la condizione comune della responsabilità solidale e della persona, in tutto il rigore del dritto commerciale, e non può ottenere l'autorizzazione di costituirsi in Società anonima.

Dissertazione. S. 17. 2. 213.

(*) V. Art. 22., e le note.

6. — Non è permesso alle Società anonime derogare alle stipulazioni dei loro statuti che hanno per oggetto l'ordine pubblico e l'interesse dei terzi.

C. C. 16 *Luglio* 1838. *MC.* 3. 2. 47.

7. — Gli statuti di una Società anonima sebbene pubblicati ed inseriti nel bullettino delle Leggi coll' ordinanza di autorizzazione, non possono considerarsi come Leggi generali la di cui violazione possa aprire la via alla Cassazione.

C. C. 25 *Febb.* 1826. *S.* 27. 1. 131.

8. — Colui il quale ha acquistato per compra o per cessione delle azioni in una Società

Governo, che dee pure approvar l'atto, in vigor del quale essa viene costituita. Questa approvazione debbe esser fatta nella forma prescritta pei regolamenti di pubblica amministrazione.

ART. 38. — Il capitale delle società in accomandita potrà eziandio esser diviso in azioni, senza alcun' altra deroga alle regole stabilite per questa specie di società. N. 44. P. 37

---

anonima *in progetto*, ma nel pieno esercizio, sebbene non autorizzata dal Governo, non può in caso di rifiuto d'autorizzazione, o per posteriore scioglimento della Società, dimandare la resilizione o nullità della cessione, allorchè la mancanza di autorizzazione era notoria all'epoca della vendita o cessione stessa.

Lione 12 *Giugno* 1827. *S.* 27. 2. 186.

(*) *V. Malepeyre*, *n.* 281.

— Le leggi sulla Banca di Francia qui trascritte da Sirey, verranno da noi solamente indicate, non potendo esse applicarsi alle altre banche d'Italia, le quali son regolate da statuti loro proprj.

Decreto del 24 *Germinale. An.* 11. *S.* 3. 2. 129.

Decreto del 25 *Vendemm. An.* 12. *S.* 4. 2. 605.

Regol. del 31 *Decembre* 1807. *S.* 8. 2 14.

Decreto del 16 *Genn.* 1808. *S.* 8. 2. 124.

Decreto del 18 *Marzo* 1808. *S.* 10. 2. 497.

Parere del Consiglio di Stato, 25 *Marzo*, 1 *Aprile* 1809. *S.* 9. 2. 291.

Istruzione del 10 *Maggio* 1811. *S* 13. 2. 246.

Decreto del 22 *Aprile* 1816. *S.* 16. 2. 321.

— Per ciò che riguarda le forme da seguirsi per chiedere l'autorizzazione del Governo. *V. Decreto del* 16 *Genn.* 1808.

Articolo 38.

1. — (*Azioni al portatore.*) Nelle Società in accomandita il capitale sociale può essere validamente diviso in azioni al portatore.

Parigi 7 *Febb.* 1834. *S.* 32. 2. 257.

(*) *V. Rogron*, *nota all'Art.* 38.

2. — (*Società per azioni.*) Con queste parole, *intrapresa per azioni*, la Legge del 1791 ed il Decreto del 1806, non hanno designato che le Società anonime, dette perciò Società per azioni.

Parigi 13 *Luglio* 1839. *M. C.* 4. 2 251.

3. — (*Tradizione.*) Il capitale di una Società in accomandita può, come nelle anonime, esser diviso in azioni al portatore, cessibili colla semplice tradizione del titolo.

Decis. del Trib. di Comm. di Parigi Agosto 1830. *citate da Paillet*, *nota* 5. *all'Art.* 23.

4. — (*Recesso.*) Quando da una clausula di uno statuto di una Società in accomandita per azioni al portatore, è stato stipulato che ciascun socio avesse la facoltà di ritirarsi dalla Società perdendo una parte del capitale per il quale aveva firmato, tale stipulazione sorte il suo effetto anche di fronte ai creditori della Società, di modo che non possono, in caso di fallimento della medesima, forzare gli accomandanti al pagamento integrale della loro azione.

Parigi 31 *Maggio* 1832. *S.* 32. 2. 541.

5. — (*Titolo-Proprietà.*) Colui il quale ha prese delle azioni al portatore in una Società commerciale, cessa di esserne proprietario di fronte alla Società ogni qualvolta non ha da esibire il titolo. Nè potrebbe, allegando la perdita di esso, agire contro la Società, sia per farsi dichiarare proprietario delle azioni, sia per chiedere il pagamento degl'interessi e frutti, neppure condizionalmente e dando cauzione. Egli non avrebbe azione se non che provando l'annullamento del titolo.

Parigi 23 *Luglio* 1826. *S.* 37. 2. 103.

(*) Il disposto di quest'Articolo è stato soggetto di forti dispute. Nel 1838 fu presentato un progetto di Legge diretto a sopprimere le Società in accomandita per azioni al portatore. Può vedersi tal progetto ed il rapporto del Sig. Legentil nel *Monitore*, 24 e 25 *Aprile* 1838. Ma il progetto non fu approvato dalle Camere, e la legislazione del Codice di Commercio su questa materia non fu alterata. Vedansi su tal proposito gli scritti dati in luce in quella circostanza e specialmente quelli del Sig. *Wolowschi*, nella *Revue de Législation*, *T.* 7. *p.* 180. 258. *Malepeyre*, *Des sociétés en commandite. Laviron*, *observations sur les sociétés commerciales. Fremery*, *Etudes*, *Cap. X. Horson*, *Quest.* 14 e Opuscolo. *D'une nouvelle Législation sur les sociétés de commerce.*

N. 32. F. 38. **ART. 39. — Della società in nome collettivo, ed in accomandita debbe costare per atto pubblico, o per privata scrittura, coerentemente, in quest' ultimo caso, all' articolo 1325 del Codice Napoleone.**

Articolo 39.

INDICE SOMMARIO

Accomandita 3.
Atto sinallamatico 16.
Bancarotta 2.
Divisione 6.
Documenti 12.
Doppio originale 16.
Esecuzione 13.
Fatti 12.
Non commerciante 15.
Presunzioni 9.
Prova 14. 15.
— Scritta 1. 2. 3. 7. 8. 10. 11.
Pubblicità 10.
Registro 4.
Scioglimento 8.
Società civile 8.
— collettiva 5. 7.
— nuova 14.

§ 1. *Della Legislazione anteriore al Codice di Commercio sulla prova delle società.*
§ 2. *Dei casi nei quali le società devono essere provate per iscritto.*
§ 3. *Dei casi nei quali la prova delle società può essere costituita indipendentemente dalla prova scritta.*
§ 4. *Del modo di redigere in scritto la prova delle società.*

§ 1. Della Legislazione anteriore al Codice di Commercio sulla prova delle società.

1. — Anteriormente al Cod. Civile e di Commercio, una Società poteva altrimenti esser provata che con iscrittura.

L'Art. 1. tit. 4. dell'ordinanza del 1673, il quale richiedeva la prova scritta, era caduto in disuso.

C. C. 18 *Febb.* 1818. *S.* 19. 1. 139.

2. — Perchè una Corte di giustizia criminale possa dare a qualcuno la qualità di membro di una Società di commercio, e condannarlo come bancarottiere fraudolente, non è assolutamente necessario, che tal qualità apparisca da un atto di società redatto per iscritto, ne' termini che esige l'ordinanza del 1673; basta a questo riguardo che l'esistenza della Società sia stabilita per mezzo di una delle prove che la Legge non proibisce in materia ordinaria.

C. C. 11 Aprile 1806. *S.* 6. 2. 894.

3. — L'articolo 1° del tit. 4. dell'ordinanza del 1673, il quale ordina che ogni Società generale o in accomandita sia redatta per iscritto, non si oppone, onde la prova testimoniale, tanto di una Società generale o in nome collettivo, che di una Società anonima, sia ammessa tra socj allorchè vi esistono de' principii di prova per iscritto.

C. C. 16 *Aprile* 1806. *S.* 7. 2 1204.

(*) V. La decisione annullata. *S.* 5. 2. 596. V. *Art.* 41. *infra*, e *Merlin*, nelle conclusioni riportate nel *Rep.* verb. *Société.*

4. — Una Società, di cui non esiste atto redatto in iscritto, può essere provata con altri titoli.

Perchè una Società sia obbligatoria, non è assolutamente necessario che l'atto di Società sia stato registrato e pubblicato nella forma prescritta dall'ordinanza del 1673. Gli articoli 2 e 3 del titolo 4 dell'ordinanza, i quali prescrivono questa formalità a pena di nullità, sono stati abrogati dall'uso.

La necessità di un atto autentico o sotto firma privata, per comprovare l'esistenza di una Società, non riguarda che i socj fra loro, e non può essere opposta ad un creditore il quale ha contrattato sulla fede di una Società pubblicamente conosciuta.

C. C. 22 *Messid. An.* 9. *S.* 2. 1. 11.

§ 2. Dei casi nei quali le società devono esser provate per scritto.

5. — Una Società il cui oggetto non è una o molte operazioni commerciali, ma che abbraccia in un ramo particolare d'industria tutti gli affari che possono presentarsi, costituisce una Società in nome collettivo e non una Società in partecipazione . . . . tale sarebbe una Società per il commercio di una specie di animali. L'esistenza di questa Società non può perciò esser provata con testimoni, ma dev'essere constatata per scritto.

Bordeaux 5 *Maggio* 1829. *S.* 29. 2. 352.
Grenoble 9 *Luglio* 1831. *S.* 32. 2. 373.

6. — Tra i creditori di un commerciante in nome proprio, ed i creditori dello stesso commerciante, come membro di una Società, allorchè per sapere se vi è luogo alla divisione delle masse, si esamina se vi è stata realmente Società, il fatto della Società non può risultare che da una scrittura regolare.

Roano 6 *Aprile* 1811. *S.* 12. 2. 33.

7. — Una Società per l'intrapresa di un'agenzia di cambi colla comunione della proprietà della taberna ove si esercita, ha il carattere di una Società ordinaria, non di una Società in

partecipazione; quindi non può essere constatata se non che per atto pubblico o privato.

C. C. 31 *Maggio* 1831. *S.* 31. 1. 249.

§ 3. **Dei casi nei quali la prova delle società può esser costituita indipendentemente dalla prova scritta.**

8.—La scrittura non è dell'essenza del contratto di Società; essa non è richiesta che per la prova. Quindi per aver diritto a prevalersi di una Società il di cui fondo sociale sia al di sotto i 150 franchi, non è assolutamente necessario di presentare un contratto di società firmato da tutte le parti.

L'atto, col quale una persona s'impegna a dare ad un altro una certa somma, perchè consenta allo scioglimento di una Società che si dice esistere tra esse, prova tra le parti l'esistenza della Società, e non può essere annullato come un contratto per falsa causa, solo perchè la Società non è stata ridotta in iscrittura.

Parigi 17 *Aprile* 1807. *S.* 7. 2. 1204.

9.—L'esistenza ed il contenuto di una clausula di un atto di Società, possono, nella mancanza dell'atto, essere stabilite con semplici presunzioni, quando v'è principio di prova scritta.

C. C. 17 *Aprile* 1834. *S.* 34. 1. 276.

(*) V. n. 12. infra, e V. *Malepeyre, n.* 273. *Merlin, Rep.* V. *Société. Sez.* 3. § 2. *Art.* 2. *n.* 2. *Pardessus, Art.* 107. e *Locré, Art.* 42. *Paillet, Art.* 39.

10.—La disposizione dell'art. 1834 Cod. Civ. il quale prescrive che ogni Società deve essere redatta per iscritto, allorchè il suo oggetto è di valore di più di 150 franchi, non si applica alle Società di commercio.

Le disposizioni di questa natura non riguardano che i socj tra loro. Nell'interesse de' terzi, basta che la Società, sotto la cui fede hanno questi ultimi contrattato, sia stata pubblicamente conosciuta.

C. C. 23 *Novembre* 1812. *S.* 16. 1. 171.

(*) V. *Pardessus, n.* 1005. *Persil, all'Artic.* 39. *n.* 209. *Favard, Société, cap.* 3. *Sez.* 2. *n.* 3.

11.—Gli articoli 1834, 1836 del Codice Civile i quali prescrivono che ciascuna Società o proroga di Società non commerciale, il di cui oggetto oltrepassa il valore di 150 franchi, sia provata per iscritto, non derogano in alcun modo alle prescrizioni degli Art. 1107, 1347 circa la prova delle convenzioni. Così l'esistenza e la proroga di tali Società possono, come ogni altra convenzione, provarsi con testimoni quando v'è principio di prova scritta.

C. C. 12 *Decembre* 1825. *S.* 26. 1. 102.

(*) V. *Art.* 41. *n.* 3.

12.—Si può provare la qualità di socio in una intrapresa commerciale a riguardo dei terzi, con un complesso di fatti e documenti.

Lione 30 *Giugno* 1827. *S.* 28. 2. 123.

(*) V. *Pardessus, n.* 1009. *Malepeyre p.* 116.—Quindi ai socj che negassero la loro qualità potrebbe esser deferito il giuramento suppletorio, le posizioni, e costretti all'esibizione dei libri. *Pothier, Société, n.* 81. *Duranton, T.* 17. *n.* 336.

13.—Allorchè un atto sotto firma privata, contenente lo scioglimento di Società, è stato eseguito, questa esecuzione, indipendentemente da ogni altra circostanza, assicura all'atto una data certa, nel senso dell'art. 1328 del Codice Civile.

Parigi 11 *Gennaio* 1810. *S.* 14. 2. 149.

14.—L'esistenza d'una Società commerciale, e la qualità di liquidatore d'una Società precedente data ad uno de' socj, possono esser provate diversamente che con atto di Società regolare, segnatamente in riguardo ai terzi, i quali avendo contrattato con il liquidatore, come membro della Società nuova, e come liquidatore della vecchia, domandano la nullità della loro obbligazione, contrastando l'esistenza della Società, e la qualità del liquidatore.

Tolosa 15 *Maggio* 1821. *S.* 22. 2. 57.

15.—Una Società di cui non esiste atto in iscritto, può esser provata con altri titoli, anche tra socio e socio non commerciante.

Torino 10 *Aprile* 1811. *S.* 13. 2. 352. 6.
Bruxelles 28 *Febbraio* 1810. *S.* 14. 2. 93.
(*) V. Art. 41. infra.

§ 4. **Del modo di redigere in iscritto la prova delle società.**

16.—L'articolo 1325 del Codice Civile, il quale dispone che gli atti sinallammatici sotto firma privata debbono esser fatti in tanti originali quante sono le parti che vi hanno un interesse distinto, nel caso di Società in accomandita, dev'essere inteso in questo senso, che sieno sufficienti due originali; l'uno per i socj gerenti, l'altro per gli accomandanti. Non v'è altra distinzione d'interessi se non che quella tra gerenti e accomandanti; l'interesse dei gerenti tra loro è interesse comune nel senso della legge. Lo stesso si dica degli accomandanti tra loro.

C. C. 20 *Dicembre* 1830. *S.* 31. 1. 39.

N. 53. P. 39. ART. 40. — Le società anonime non possono farsi che per atto pubblico.

N. 33. P. 40. ART. 41. — Non può essere ammessa alcuna prova per via di testimonj in opposizione, o al di là del contenuto negli atti della società, nè sopra quanto possa allegarsi come stato detto prima dell'atto, in tempo del medesimo o dopo, quando pur si trattasse d'una somma minore di centocinquanta franchi.

N. 34. 36. P. 41. ART. 42. L'estratto degli atti di società in nome collettivo, ed in accomandita, dentro lo spazio di quindici giorni dalla loro data, debbe essere

---

Articolo 41.

1. — (*Prova scritta.*) La prova testimoniale non è ammissibile per istabilire lo scioglimento di una Società commerciale provata per iscritto, e di cui il termine non è ancora spirato.

Bordeaux 25 *Decembre* 1827. *S.* 28. 2. 77.

(*) V. *Devilleneuve, Dict.* V. *Société, n.* 44.

2. — (*Prova.*) L'esistenza di una Società di commercio diversa da quella in partecipazione non può esser provata, nell'interesse dei socj, con testimoni, neppure con un principio di prova scritta.

Parigi 29 *Gennaio* 1841. *M. C.* 5. 2. 452.

3. — (*Società civile.*) Le regole generali sull'ammissibilità della prova testimoniale e sulla facoltà di chiedere l'esibizione dei registri in materia di Società commerciale, non sono applicabili in materia di Società civile e non commerciale.

C. C. 7 *Febbraio* 1826. *S.* 27. 1. 137.

(*) V. Art. 39. n. 11.

4. — (*Erede.*) La prova testimoniale di una Società commerciale circa la quale non esiste alcuno scritto, è ammissibile quando è dimandata non dai socj stessi, e nella veduta di farne dichiarare la validità, ma dall'erede di un socio e nello scopo unico di constatarne l'esistenza materiale, onde giungere alla prova contro l'altro socio, che egli ha dilapidata la successione di un suo consocio predefunto.

Bruxelles 18 *Decembre* 1828. *G. di Bruxelles* 1829. 2. 3. 13.

(*) V. *Persil, Art.* 41. *n.* 3.

5. — (*Delitto.*) La prova di una Società di commercio può farsi con testimoni quando non ha per oggetto di far dichiarare la validità della Società per trarne un'azione puramente civile contro alcuno dei suoi membri, ma di constatare l'esistenza di certi effetti o valori provenienti dalla Società per trarne un'azione in restituzione derivante da un delitto o quasi delitto, come lo spoglio della successione di quel socio al quale appartenevano tali valori.

C. C. 18 *Decembre* 1828. *S.* 30. 1. 112.

(*) È ammissibile la prova testimoniale diretta a far constare che un socio accomandante si è intruso nell'amministrazione ed è caduto sotto la censura dell'Art. 28. *Locré, Dageville, Art.* 41.

Articolo 42.

INDICE SOMMARIO

Accomandante 24.
Agente di cambio 7.
Amministratore 29.
Arbitri 11. 18.
Arresto personale 28.
Atto autentico. 1.
— Nuovo. 13.
Brevetti d'invenzione 17.
Cerziorazione 4.
Comunione 16.
Continuazione. 24.
Convenzione 14. 15.
Creditori. 20. 23. 25. 26. 27.
Debitore forestiere 28.
Diligenze 8 bis.
Esecuzione 6. 9. 10. 14.
Giornali 2.
Inserzione 2. 4. 5. 12.
Ipoteca 22.
Moglie 20. 21. 23.
Notaro 1. 8.
Nullità. 3. 5. 6. 9. 10. 13. 14.
Pubblicazione. 3. 7. 8. 16. 19.
Responsabilità 8. 24.
Ritiro 19. 29.
Sequestro 21.
Vendita 11. 12.

§ 1. *Del modo di adempiere le formalità volute dall'art.* 42 *del Codice di Commercio, e delle persone che devono eseguirle.*
§ 2. *Dell' effetto dell' omessa pubblicazione per ciò che concerne l'interesse dei socj tra loro.*
§ 3. *Dell' effetto dell' omissione della pubblicazione per ciò che concerne i terzi.*

§ 1. Del modo di adempiere le formalità volute dall'art. 42 del Codice di Commercio, e delle persone che devono eseguirle.

(*) Il disposto dell'art. 42. è stato esteso con il Decreto del 12 Febbraio 1814, il quale creduto incostituzionale fu confermato colla legge del 31 Marzo 1833. Essa dispone al § 2. quanto appresso.

» Ciascun anno nei primi quindici giorni » di Gennaio, i Tribunali di commercio do- » vranno indicare nel capo luogo del loro » circondario, ed in mancanza di questo nella » città la più vicina, uno o più giornali ove » dovranno essere inseriti, quindici giorni dopo » la data, gli estratti delle scritte di Società » in nome collettivo o in accomandita, rego- » lando altresì la tariffa per la stampa di tali

consegnato alla cancelleria del tribunale di commercio del circondario, in cui è stabilita la casa di commercio sociale, perchè sia trascritto nel registro, ed affisso per tre mesi nella sala dell'udienze.

Qualora tal società abbia più case di commercio in diversi circondarj, la

---

» estratti. — Tale inserzione verrà giustifi-
» cata con un esemplare del giornale certi-
» ficato conforme dallo stampatore, legalizzato
» dal *Maire*, e registrato entro tre mesi dalla
» data. »

— Le Società commerciali essendo sottoposte a varie formalità, p. es. la pubblicazione, non possono cominciare ad aver vita se non che dopo l'adempimento di tali formalità destinate a pubblicarle. Le parti possono però convenire che incomincino ad esistere ad un'epoca posteriore, o subordinarne la esistenza ad una condizione purchè questa non dipenda dalla volontà dei contraenti, mentre allora sarebbe nulla. *Malepeyre*, *p.* 29. *Favard*, *verb. Société*, Cap. 1. Sez. 2. § 3. n 3. *Cod. Civ. Art.* 1174. 1843.

— Per determinare se un atto di Società costituita tra un francese ed uno straniero per l'intrapresa di uno stabilimento situato fuori del regno, debba essere a pena di nullità sottoposta alle formalità volute dagli articoli 42, 43 del Codice di Commercio, si deve stare alle leggi del luogo ov'è situata la Società. Quindi dovranno essere eseguite tali formalità secondo che sono richieste o no dalle leggi di quel luogo.

Consultazione del Sig. Garbé. M. C. 4. 2. 153.

1. — Quando una scritta di Società in nome collettivo o di accomandita, stipulata per atto privato, è stata deposta presso un notaro da tutti gl'interessati, tal deposito dà all'atto il carattere di autentico; quindi non è necessario che l'estratto da deporsi alla cancelleria del Tribunale di commercio sia sottoscritto dai socj, ma basta che lo sia dal notaro.

Bruxelles 13 *Febbraio* 1830. *G. di Bruxelles* 1830. 1. 251.

2. — Non è necessario che gli estratti degli atti di Società in nome collettivo o in accomandita sieno inseriti in tutti i giornali della località designata dal Tribunale di commercio. Basta che l'inserzione abbia luogo in uno dei giornali.

Rennes 22 *Giugno* 1837. *S.* 37. 2. 441.

3. — L'atto di Società commerciale pubblicato tardi, o sia dopo i quindici giorni, è nullo, come se mancasse assolutamente della formalità della pubblicazione prescritta dall'articolo 42. del Codice di Commercio. La nullità è siffattamente assoluta, che non è sanata dall'esecuzione volontaria data al contratto di Società.

Lione 4 *Luglio* 1827. *S.* 27. 2. 183.

4. — Gli atti di Società in accomandita son nulli, se l'estratto non è stato inserito nei giornali designati dal Tribunale di commercio, entro quindici giorni dalla data loro. Ed egualmente son nulli se tale inserzione non è giustificata con un esemplare del giornale certificato per vero dallo stampatore, legalizzato dal *Maire* e registrato entro tre mesi dalla data.

Bordeaux 18 *Giugno* 1839. *M. C.* 4. 2. 356.

5. — In termini di Società commerciale, l'omissione del registro entro i tre mesi di un esemplare del giornale che contiene l'inserzione dell'estratto dello statuto, trae seco la nullità dell'atto.

Questa nullità essendo d'ordine pubblico, non si cuopre coll'esistenza dell'atto di Società.

Bordeaux 5 *Febbraio* 1841. *M. C.* 5. 2. 442.

C. C. 30 *Gennaio* 1839. *M. C.* 4. 2. 262.

6. — L'inosservanza degli art. 42, 43, e 44 del Codice di Commercio produce delle nullità assolute non suscettibili di esser sanate coll'esecuzione volontaria data al contratto di Società.

In specie, resultando una nullità dall'omissione del nome dell'amministratore nell'estratto trascritto alla Cancelleria, il deposito posteriore dell'atto intiero non supplisce a questa omissione quando non consta che fosse stato dopo affisso nella sala delle udienze.

Bruxelles 7 *Giugno* 1834. *G. di Bruxelles* 1834. 473.

7. — Le Società aventi per scopo l'esercizio della professione e la divisione dei benefizj degli agenti di cambio, sono proibite, e quando fosser permesse, dovrebbero esser soggette alla pubblicazione voluta per le Società commerciali.

Parigi 11 *Luglio* 1836. *S.* 36. 2. 395.

— V. nel Tom. 31. 1. 249. una sentenza della Corte di Parigi, che senza neppure pronunziarsi sulla legalità di una tal Società ha giudicato che ella avrebbe il carattere di una Società ordinaria, non il carattere di una Società in partecipazione, e che quindi non può esser constatata se non che per atto scritto. — D. —

8. — Un notaro che nell'estratto di una scritta sociale, fatta a rogito suo e da esso debitamente consegnata per esser pubblicata in conformità dell'art. 42. del Codice di commercio, ha omesso di enunciare certe clausule dell'atto (nella specie una clausula relativa alla firma sociale), è responsabile delle conseguenze di tale omissione . . . . molto più quando si è

consegna, trascrizione, ed affissione di questo estratto saranno fatte nel tribunale di commercio di ciaschedun circondario.

officiosamente incaricato di rimettere egli stesso l'estratto al Cancelliere del Tribunale di commercio.

Douai 21 *Novembre* 1840. *S.* 40. 2. 497.

8 *bis.*—La Società costituita per l'intrapresa del servizio delle diligenze non è una Società in partecipazione, ma una Società in nome collettivo, ancorchè i socj non abbiano adottata veruna ragione sociale.

Quindi una tal Società è nulla, mancando l'adempimento di una delle formalità prescritte dall'art. 42. del Codice di Commercio.

Caen 13 *Gennajo* 1841. *M. C.* 5. 2. 377.

(*) V. Pardessus n. 1046.

§ 2. Dell' effetto dell' omessa pubblicazione per ciò che concerne l' interesse dei socj tra loro.

9.—La nullità d'un atto di Società commerciale derivante dal non aver esso ricevuta la pubblicità voluta dalla legge è sanata, quanto ai socj, dall'esecuzione accompagnata da ricognizioni, e dichiarazioni giudiciarie.

C. C. 25 *Luglio* 1825. *S.* 26. 1. 403.

(*) Con una Decisione del 9 Decembre 1829 la Corte di Parigi ha rigettata questa opinione della Corte Suprema, dicendo che l'Art. 1338 del Codice Civile il quale dispone che l'esecuzione dell'atto sana le nullità, non è applicabile ad una nullità che, come quella esaminata da quest'articolo, è di ordine pubblico, mentre la formalità ricercata è nell'interesse dei terzi. Ma la cassazione ha persistito nella sua opinione in due decisioni 6 Giugno 1831 e 24 Luglio 1841. — V. Rogron Art. 42.

10.—La nullità di un atto di Società (in nome collettivo o in accomandita) desunta dal non avere l'atto ricevuta la pubblicità voluta dalla legge, può (tra i socj) essere sanata coll'esecuzione data al contratto.

Bruxelles 16 *Gennaio* 1830. *S.* 30. 2. 130.

C. C. 21 *Febbraio* 1832 *S.* 32. 1. 541.

(*) V. In senso contrario una Decisione della stessa Corte di Bruxelles 13 *Febbraio* 1830. *S.* 30. 2. 130.

11.—L'atto costitutivo di una Società commerciale, benchè non sia stato pubblicato in conformità dell'art. 42. Cod. di Commercio, ha sempre, riguardo ai socj, per i fatti posti in essere prima della dimanda in nullità, il suo carattere di atto sociale, di modo che la cognizione delle contestazioni che possono sorgere su tali fatti appartiene esclusivamente alla giurisdizione degli arbitri

C. C. 13 *Giugno* 1832. *S.* 32. 1. 520.

(*) V. *Persil, Art.* 42. *n.* 2.

12.—La nullità risultante dalla mancanza di adempimento delle formalità di trascrizione, e di affisso di un atto di Società commerciale, nei quindici giorni della sua data, ai termini dell'art. 42. del Codice di Commercio, e del decreto del 12 Febbraio 1814, non è talmente assoluta o d'interesse pubblico, che i socj non possano sanarla, nè col loro silenzio, nè eogli atti di esecuzione o di conferma . . . specialmente se il socio, il quale propone la nullità, lo avesse precedentemente egli stesso fatto trascrivere ed affiggere.

Grenoble 21 *Luglio* 1823. *S.* 24. 2. 34.

(*) V. *Horson, Q.* 19. *Persil, Art.* 42. *n.* 4.

13.—Una Società può opporre a' suoi consocj la nullità del contratto di Società, risultante dalla inosservanza delle formalità volute dall'art. 42. del Codice di Commercio.

In tal caso, e quantunque il contratto sia dichiarato nullo, i socj si devono scambievolmente render conto delle operazioni fatte sino al giorno della domanda di nullità.

C. C. 2 *Luglio* 1817. *S.* 20. 1. 504.

(*) La nullità derivante dalla mancanza di pubblicità non può esser dichiarata *ex officio* dal Giudice. *Persil, Art.* 42. *n.* 3.

14.—Quando in un atto di Società commerciale è stato convenuto che in caso di scioglimento per qualsivoglia cagione, uno dei socj pagherà all'altro una somma di . . . . . a titolo d'indennità, questa convenzione deve ricevere il suo effetto nel caso previsto di scioglimento anche allorquando l'atto di Società fosse nullo a principio per mancanza di pubblicazione in conformità del Codice di Commercio . . . . ; molto più se in fatto e nonostante la mancanza di pubblicazione l'atto ha avuta la sua esecuzione.

Lione 27 *Febbraio* 1828. *S.* 29. 2. 59.

(*) V. *Persil, Art.* 42. *n.* 6.

15.—Quando le parti formano le basi di una Società commerciale, obbligandosi di fare stendere sul tenore di esse un nuovo atto che sia in armonia colla legge e che fissi la ragione sociale, l'atto contenente tali convenzioni può essere, a richiesta di una delle parti, annullato per difetto di trascrizione e d'affisso, a' termini dell'articolo 42 del Codice di Commercio; in guisa tale da non avere effetto nè come atto di Società, nè come promessa di contrarre Società.

Bourges 2 *Giugno* 1821. *S.* 23. 2. 28.

16.—Per quanto un atto di Società sia stato dichiarato nullo per l'omissione della pubblicazione nelle forme volute dalla legge, se però è riconosciuto che la convenzione delle parti ebbe per resultato di stabilire tra loro una comunione d'interessi, ciascuno può reclamare la sua porzione di ciò che entrò nella comunione.

Digitized by Google

Queste formalità saranno osservate sotto pena di nullità a danno degli interessati, ma il difetto di una di esse non potrà essere opposto dai socj contro dei terzi.

Il suo diritto non si limita solamente a riprendere la sua quota e dividere i benefizj.

Rennes 26 *Agosto* 1837. *S.* 38. 2. 519.

17. — La nullità pronunziata per mancanza di pubblicità di una Società formata per l'intrapresa di un brevetto d'invenzione conferito da un socio, distrugge tutti i diritti dei consocj sul brevetto, e ne rende all'inventore la libera disponibilità.

Parigi 17 *Febbraio* 1837. *S.* 38. 2. 119.

18. — La nullità di una Società commerciale resultante dalla mancanza di pubblicazione del suo statuto, non ha effetto retroattivo sui fatti compiti, ma può sempre opporsi tra gl'interessati riguardo alla clausula della scritta sociale la quale stabilisca che le contestazioni tra i socj saranno giudicate dagli arbitri necessarj. Fino a che non sia sopravvenuto alcun atto di ratifica o d'adesione su questa questione di competenza, ogni socio è ammissibile a declinare la giurisdizione degli arbitri necessarj, e a dimandare il suo rinvio avanti i tribunali ordinarj.

Douai 27 *Novembre* 1839, 29 *Gennaio* 1840. *S.* 40. 2. 206. 207.

19. — La nullità di un atto di Società commerciale per mancanza di pubblicazione legale reclamata da uno dei socj, trae seco la nullità della clausula di disdetta stipulata nell'atto, per il caso in cui uno dei socj volesse ritrarsi dalla Società prima del termine convenuto.

Parigi 23 *Decembre* 1831. *S.* 32. 2. 57.

§ 3. Dell'effetto dell'omissione della pubblicazione per ciò che concerne i terzi.

20. — Non è lecito opporre ai creditori personali di un socio l'esistenza di una Società non pubblicata, per quanto essi fossero realmente scienti della esistenza di essa.

Nella specie, i creditori di una Società non pubblicata com'esige l'art. 42 del Codice di Commercio, non possono opporre alla moglie di un socio, che chiede pagamento dei suoi crediti contro il marito sull'attivo sociale, la scienza che aveva dell'esistenza della Società contratta da suo marito. Quindi la moglie può validamente sperimentare le sue azioni in concorso con i creditori della Società.

Parigi 15 *Aprile* 1839. *M. C.* 4. 2. 68.

21. — . . . . E sequestrare le merci di proprietà della Società che fossero nel domicilio del marito, senza che i creditori possano opporsi.

Parigi 4 *Marzo* 1840. *M. C.* 4. 2. 178.

22. — La nullità pronunziata dall'art. 42 del Codice di Commercio, se fa cadere l'atto di Società per l'avvenire, lascia almeno sussistere per il passato una comunione d'interessi e non può reagire sopra i fatti compiti. Quindi l'ipoteca accordata per conto proprio, prima della dimanda di nullità, dal gerente di una Società non pubblicata, non può dichiararsi valida, perchè essendo nulla la Società, e l'immobile conferito dal gerente non avendo cessato di appartenergli, potesse egli gravarlo validamente d'ipoteca.

Douai 27 *Novembre* 1839. *M. C.* 5. 2. 71.

23. — La moglie creditrice del marito può dimandare la nullità della Società costituita da questi con i terzi e non pubblicata, per quanto essa ne conoscesse l'esistenza, e sperimentare le sue azioni su quella parte di attivo sociale spettante a suo marito.

Ed i creditori possono alla lor volta prevalersi contro la moglie dell'esistenza della Società, e venire in concorrenza con essa sulla parte del marito per la totalità dei loro crediti.

Roano 10 *Decembre* 1839. *M. C.* 4. 2. 116.

24. — La continuazione di una Società in accomandita, dopo che è decorso il tempo per il quale era stata formata, e per quanto sia stata proseguita senza l'adempimento delle formalità legali prescritte per la pubblicazione, non produce l'effetto di cambiare la qualità dei socj: quindi non rende il socio accomandante solidariamente responsabile di fronte ai terzi per gl'impegni della Società, se l'accomandante non ha posto in essere alcun atto d'immistione.

Parigi 17 *Aprile* 1839. *M. C.* 4. 2. 42.

25. — Non è lecito opporre ai creditori personali di un socio l'esistenza di una Società non pubblicata, per quanto essi fossero realmente scienti della esistenza di essa.

Roano 15 *Aprile* 1839. *M. C.* 4. 2. 68.

26 — Sino a qual punto è necessario che una Società commerciale sia resa pubblica, perchè i terzi possano prevalersi della sua esistenza?

In caso di concorrenza tra i creditori diretti di un commerciante, e i creditori di una Società commerciale della quale costui è membro, l'attivo del debitor fallito dev'essere attribuito con preferenza ai creditori diretti, quando l'atto di Società non ha data certa, e non è stato reso pubblico nella forma prescritta dall'articolo 42 Cod. Com.

La pretesa esistenza della Società non può recar pregiudizio ai diritti de'creditori diretti.

C. C. 13 *Febbraio* 1821. *S.* 22. 2. 330.

(*) V. *Art.* 64.

N. 35. — P. 42. ART. 43. — L'estratto dee contenere

I nomi, cognomi, qualità, e luogo di dimora dei socj non azionarj, o accomandanti;

La ragione di commercio della società;

L'indicazione di quegli fra i socj che sono autorizzati a dirigere, amministrare e firmare per la società;

L'ammontare della somma ricevuta, o da riceversi in conto di azioni, od in accomandita;

L'epoca in cui dovrà principiare la società, e quella in cui dee finire.

N. 2. P. 43. ART. 44. — L'estratto degli atti di società, per quel che riguarda gli atti pubblici, dee firmarsi dai notari, e per quegli di scrittura privata, da tutti i socj quando la società sia in nome collettivo, e dai socj solidali o direttori, quando essa sia in accomandita, e divisa o no per azioni.

N. 51. P. 44. ART. 45. — L'atto del Governo, il quale autorizza la società anonima, dovrà restare affisso con l'atto della associazione, e pel medesimo tempo.

---

27. — Il creditore personale di un socio può dimandare la nullità della Società, per mancanza di pubblicazione nelle forme prescritte dall'Art. 42 Cod. di Comm, ed esercitare i suoi diritti sulla quota di attivo sociale appartenente al suo debitore.

Ed i creditori sociali possono valersi dell'esistenza notoria di questa Società, ed esercitare i diritti relativi ai loro crediti sull'attivo che la compone.

Nel conflitto di questi due ordini d'interessi, il creditore personale del socio, ed i creditori della Società, devono esser collocati in concorso, ed in proporzione all'ammontare dei loro crediti sulla parte dell'attivo spettante al debitore comune, senza pregiudizio dei diritti esclusivi dei creditori della Società sul resto della massa sociale.

Roano 10 *Decembre* 1839. *S.* 40. 2. 118.

(*) V. In senso contrario *C. C.* 13 *Febbraio* 1821. *S.* 22. 1. 330., e la nota del Sirey a questa decisione.

28. — Per autorizzare l'arresto di un debitore forestiere, per interesse di una Società, non è necessario che la Società sia regolarmente pubblicata; basta che egli avesse la scienza della sua esistenza.

C. C. 27 *Novembre* 1839. *M. C.* 4. 2. 492.

29. — L'amministratore di una Società in nome collettivo che trasmette la sua qualità di amministratore ad un terzo, e fa pubblicare un estratto dell'atto che constata il suo ritiro, può nonostante considerarsi come tenuto per gl'impegni posteriori a questo fatto, se l'estratto pubblicato non indichi il cambiamento della ragione sociale, se l'atto relativo al suo ritiro non dice che egli cessa di esser socio in nome collettivo, e se non v'è dissoluzione o liquidazione della Società.

C. C. 1 *Luglio* 1841. *S.* 41. 1. 855.

— È costante regola di giurisprudenza che il ritiro di un socio legalmente pubblicato vale a liberarlo da ogni responsabilità per i debiti posteriormente contratti. (*Lione* 14 *Maggio* 1832. *S.* 32. 2. 505. — *CC.* 5 *Luglio* 1837. *S.* 37. 1. 765 *V. Pardessus*, *n.* 1088. *e il Dizionario del Contenzioso commerciale*, *parola Società. n.* 302.) Ma è evidentemente chiaro che non potrebbe equipararsi ad un ritiro effettivo una semplice dimissione di funzioni la quale non è incompatibile colla continuazione della qualità di socio. — D. —

(*) V. su questo articolo *Fremery*, *cap.* 7. *Horson*, *Quest.* 17. 18. 19.

Articoli 43. 44.

(*Pena.*) La pena di nullità comminata dall'art. 42 del Codice di Commercio non è ristretta alla mancanza di adempimento delle forme prescritte dallo stesso articolo, ma si applica egualmente all'inosservanza di quelle prescritte dagli art. 43 e 44.

Bruxelles 13 *Febbraio* 1830. *S.* 30. 2. 131.

ART. 46. — Di ogni continuazione di una società, dopo spirato il termine convenuto, dovrà costare per mezzo di una dichiarazione dei consocj. N. 37. P. 45

Una tale dichiarazione, non meno che qualunque atto che porti seco lo scioglimento della società prima del termine prescritto alla sua durata dall'atto che la stabilisce, come pure qualsisia cangiamento e dimissione di socj,

---

Articolo 46.

INDICE SOMMARIO

Continuazione 3. 7. 8.
Creditori 2.
Data certa 2.
Dissoluzione 1. 4 5 8
Lavori pubblici 7.
Pubblicazione 1. 1 bis. 4. 5. 6. 9
Sentenza 8.
Solidarietà 1. 4 9

1. — L'obbligo di pubblicare ogni nuova stipulazione o clausula tra socj commercianti (Cod. di Comm. Art. 46) non deve intendersi in questo senso, che ogni nuova clausula sia sottoposta alla pubblicità. Bisogna che la clausula nuova sia del numero di quelle che poste nell'atto di Società devono essere pubblicate per estratto. Così l'atto col quale i membri di una Società commerciale cambiano il modo di divisione dei benefizj della Società, non è sottomesso alle formalità di pubblicazione, perchè fa menzione della rata dei benefizj di ciascun socio, nè si trova nel numero delle enunciazioni che deve contenere l'estratto di cui parla l'art. 43 del Cod. di Comm.

C. C. 21 *Febbraio* 1832. *S.* 32. 1. 544.

(*) V. *Dageville, Art.* 46.

1 *bis.* — L'ingiunzione prescritta dall'Articolo 46 del Cod. di Comm. di pubblicare la dissoluzione della Società in nome collettivo o in accomandita, allorchè tal dissoluzione ha luogo prima del termine stabilito per la durata della Società, è applicabile anche allorquando essa non è stata pubblicata all'epoca della sua formazione originaria. E mancando la pubblicazione, tanto in questo, come nell'altro caso in cui la Società sia pubblicata, ciascun socio è sottoposto a tutti gl'impegni contratti sotto la ragione sociale dopo la dissoluzione di essa.

C. C. 9 *Luglio* 1833. *S.* 33. 4. 538.

2. — L'atto sotto firma privata contenente lo scioglimento di una Società, ha data certa in faccia ai creditori personali di uno dei socj: in questo caso i creditori sono gli aventi causa dal loro debitore.

C. C. 12 *Luglio* 1825. *S.* 27. 1. 87.

3. — La Società contratta sotto la ditta, *vedova tale e figlio*, tra la vedova ed i figli di un negoziante, i quali hanno continuato senza interruzione, senz'inventario, e senza preliminare liquidazione, il commercio che il negoziante faceva sotto la ragione di *un tale e compagni*, e che hanno inoltre pagati de' debiti da lui contratti sotto questa ragione, non può per tali fatti reputarsi una continuazione della Società primitiva, e restare sottoposta alle stesse azioni. Queste azioni debbono essere intentate, come le azioni ordinarie, contro gli eredi detentori della successione.

Agen 4 *Agosto* 1807. *S.* 7. 2. 1201.

4. — Qualunque fosse la buona fede dei socj, non si può opporre ai terzi l'atto di dissoluzione di una Società, la di cui pubblicazione è stata eseguita in un Tribunale diverso da quello indicato dalla legge. Così il socio il quale si è ritirato, con quell'atto, è tenuto in solido con il suo exsocio per le obbligazioni contratte da questi dopo la dissoluzione della Società, allorchè questi impegni, benchè contratti sotto una diversa ragione sociale, hanno avuto per causa delle forniture impiegate a vantaggio dello stabilimento.

C. C. 29 *Gennaio* 1838. *M. C.* 2. 2. 214.

5. — Quando una Società di commercio è fatta per tre, sei o nove anni, se uno de' socj si ritira avanti la decorrenza dei nove anni, dee render pubblico il suo ritiro; diversamente si presume non aver cessato d'essere socio.

Tuttavolta la pubblicità non è di rigore se non riguardo ai terzi o al pubblico: l'interesse privato de' contraenti si regola colle clausule del contratto, sopra tutto quando esse hanno avuta una esecuzione.

Colmar 2 *Agosto* 1817. *S.* 19. 2. 163.

6. — Il ritiro di socj ed i cangiamenti fatti all'atto di Società sotto l'impero del Codice di Commercio, debbono essere resi pubblici nella forma prescritta dall'art. 42 e seg. benchè la Società rimonti ad un'epoca anteriore al Cod. di Commercio.

Colmar 2 *Agosto* 1817. *S.* 19. 2. 163.

7. — Una Società contratta per un'operazione da compiersi in un dato tempo, deve durare insino a che l'operazione sia terminata, se la considerazione del tempo è stata principalmente presa di mira dai socj. — Una Società contratta per eseguire dei lavori pubblici, secondo un dato piano, non è disciolta pel solo motivo che il Governo cangia di piano, e forma in conseguenza un nuovo contratto, quando i lavori sono sempre gli stessi, e quando d'altronde apparisce che i socj gli hanno voluti continuare in comune.

Bruxelles 13 *Gennaio* 1810. *S.* 10. 2. 215.

8. — Quando una Sentenza ha ritenuto in fatto, che un individuo membro di una Socie-

qualsisia nuova stipulazione o clausula, e qualunque innovazione riguardante la società, sono soggette alle formalità prescritte negli articoli 42, 43, e 44.

In caso di omissione di tale formalità, vi sarà luogo ad applicare le disposizioni penali espresse nell' Articolo 42, § 3.

N 56. P 46. ART. 47. — Indipendentemente dalle tre nominate specie di società, la legge riconosce le *associazioni commerciali per partecipazione*.

---

tà sciolta, il quale ne ha costituita una seconda sotto la medesima ragione sociale, ha procurato con tutto lo zelo di tenere i terzi nella persuasione che fosse la continuazione della prima, questa sentenza può togliere il diritto di prevalersi di questa dissoluzione.

C. C. 16 *Maggio* 1838. *M. C.* 2. 2. 461.

9. — Quando lo scioglimento di una Società commerciale non è stato pubblicato secondo le forme prescritte dall'articolo 46 del Codice di Commercio, non può essere opposto ai terzi, malgrado la buona fede dei socj. Perciò i socj restano obbligati solidariamente per gl'impegni contratti con i terzi. E ciò ha luogo ancorchè tali impegni sieno stati contratti da un socio sotto una ragione diversa dalla ragione sociale. Si procede diversamente, e si può opporre ai terzi la dissoluzione, quando essi ne avevano la scienza, per quanto non fosse stata pubblicata.

C. C. 29 *Gennaio* 1838. *S.* 38. 1. 612.

— È principio ormai fissato dalla Giurisprudenza, e che non può esser revocato in dubbio, la dissoluzione di una Società commerciale, non pubblicata in conformità della legge, non potersi opporre ai terzi, e conseguentemente i socj rimanere obbligati in solido verso di essi per gl'impegni contratti sotto la ragione sociale. (V. Som. 32. 2 505. e 33. 1. 538.) Nel caso della decisione sopra riportata, le obbligazioni contratte da un socio a favore dei terzi non erano sotto la ragione sociale: nulladimeno la Corte di Cassazione ha dichiarato che obbligassero anche l'altro socio, ritenendo in fatto che esse erano state volte a profitto della Società. Ciò era stato deciso da tre Sentenze inserite nel Som. 29. 1. 38, e 34. 1. 237. e 838. — D. —

(*) V. su quest'articolo *Codice Civile*, *Articolo* 1866.

Articoli 47. 48.

Amministratore 16 17.
Anticipazioni 28. 30.
Azioni 10. 29.
Bagni pubblici 9
Battello a vapore 14.
Benefizj 5.
Bosco 26.
Capitale sociale 10
Cassazione 1. 2.
Commissionato 29.
Comunione 3. 6 13
Confisca 31.
Creditori 15. 16 17. 27.
Debiti 18.
Divisione 11.
Fondo sociale 15
Miniera 8
Operai 4.
Partecipazione 3 4. 6 29.
Proprietà 17. 29. 30
Quota sociale 27.
Rivendicazione 5.
Rivendita di tabacco 12.
Separazione di patrim 16.
Socio 18. 19. 28.
Solidarietà 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Teatro 13.
Trasporti 14.
Usi commerciali 2
Vini 7. 7 bis.

§ 1. *Dell' indole delle società in partecipazione, e di alcune società di tale specie.*

§ 2. *Di alcune società che non appartengono alla specie di quelle in partecipazione.*

§ 3. *Dei diritti e dei doveri dei socj in partecipazione; dei diritti sugli oggetti sociali, e di alcuni modi con i quali termina questa società.*

§ 1. Dell'indole delle società in partecipazione, e di alcune società di tale specie.

1. — La questione tendente a determinare se una convenzione costituisca una Società in partecipazione non è nei poteri arbitrarj dei giudici del merito. Appartiene alla Corte di Cassazione deciderla con i fatti constatati nella decisione deferita alla sua censura.

C. C. 4 *Decembre* 1839. *M. C.* 4 2. 229.

(*) V. Art. 20, nota n. 2.

2. — Quella Sentenza la quale dichiara, che mediante gli usi del commercio in materia di partecipazione, il debito e credito sopra i libri mutui non costituiscono necessariamente una vendita, ma una menzione diretta a regolarizzare la scrittura, a constatare le anticipazioni del remittente, ed a servire così di base per il calcolo dei benefizj e delle perdite che possono resultare ulteriormente dalla vendita, sfugge alla censura della Corte di Cassazione.

C. C. 7 *Agosto* 1838. *M. C.* 2. 2. 399.

3. — Le operazioni di commercio che abbracciano una serie di operazioni sopra certe specie di merci, e che stabiliscono tra i socj una comunione d'interessi continui, non costituiscono una Società in partecipazione, mentre tale specie di Società non può essere relativa che ad una o molte operazioni determinate di commercio il di cui subietto esiste al momento della convenzione.

Grenoble 9 *Luglio* 1831. *S.* 32. 2. 373.

ART. 48. — Queste associazioni riguardano una o più operazioni di commercio: hanno luogo per gli oggetti, nelle forme, con le proporzioni d'interesse, e con i patti convenuti fra i partecipanti. N. 57. P. 47.

4. — È Società in partecipazione e non in nome collettivo quella costituita tra operai, e relativa ad un solo oggetto di speculazione.

Poitiers 11 *Maggio* 1825. *S.* 26. 2. 77.

5. — È lecito ai giudici di appello dichiarare sulle circostanze di fatto che una Società in partecipazione, costituita tra due negoziaoti che risiedono in due città diverse, non ha per oggetto che i benefizj o perdite resultanti dalla vendita delle merci spedite da uno di essi. Così il remittente rimanendo proprietario delle merci dell'altro socio, il quale non è che un semplice preposto interessato alla vendita, può essere ammesso, in caso di fallimento del secondo, a riveodicare le merci depositate nel magazzioo del fallito.

C. C. 7 *Agosto* 1838. *M. C.* 2. 2. 399.

6. — La convenzione di comprare in comune certi oggetti posti in vendita, basta per costituire uoa Società in partecipazione, sia che i partecipanti debbano rivendere in comune le merci, sia che debbano dividersele dopo la vendita.

C. C. 4 *Decembre* 1839. *M. C.* 4. 2. 229.

(*) V. n. 11. *infra*

7. — Può considerarsi come Società in partecipazione l'atto col quale due individui si associano per tre anoi per fare il commercio dei vini, e convengono che uno fornirà i vioi e gli acquisterà sui luoghi, e l'altro fornirà i magazzini, attenderà alla vendita, e pagherà i diritti, mediante divisione dei benefizj.

Bruxelles 27 *Novembre* 1830. *S.* 31. 2. 64.

7 *bis*. — . . . . Non così quando manca la fissazione di un tempo limitato, ed il commercio dei vini è fatto sotto una ragione sociale.

Bruxelles 3 *Maggio* 1823. *G. di Bruxelles* 1823. 2. 59.

(*) Infatti è carattere sostanziale delle Società in partecipazione quello di essere relative ad una operazione sola, e non prolungarsi oltre quella. *Dageville, Art.* 48.

8. — L'esercizio di una miniera può esser considerato come uoa operazione di commercio nel senso dell'art. 48 del Cod. di Comm. e quindi come capace di formare l'oggetto di un'associazione in partecipazione. Poco importa che uo tale esercizio possa avere una durata senza termine: non avendo la legge definito cosa intenda per operazione, le sue disposizioni non debbono essere ristrette ai semplici atti, l'esecuzione dei quali non comprenderebbe che un certo spazio di tempo.

C. C. 30 *Aprile* 1828. *S.* 28. 1. 420.

9. — L'associazione formata per l'esercizio di uoo stabilimento di bagni pubblici costituisce una Società in partecipazioo, e quindi non soggetta alla pubblicità prescritta per le altre Società.

C. C. 5 *Luglio* 1825. *S.* 26. 1. 413.

10. — Il capitale di una Società in partecipazione non può esser diviso in azioni.

Amiens 28 *Marzo* 1838. *M. C.* 2. 2. 112.

11. — Non si possono considerare come socj in partecipazioo quei commercianti i quali si riuniscono per comprare insieme una quantità di merci e per dividersele immediatamente dopo la consegna.

Orléans 12 *Decembre* 1837. *M. C.* 2. 2. 76.

(*) V. n. 6. *supra*.

§ 2. Di alcune società che non appartengono alla specie di quelle in partecipazione.

12. — Una convenzione colla quale il proprietario di una rivendita di Tabacco ne confida la gestione ad uo terzo per un certo tempo, a condizione che questi anticipi le somme opportune alla gestioo della riveodita, costituisce un maodato salariato, e non una Società in partecipazione.

Bordeaux 7 *Giugno* 1836. *S.* 37. 2. 365.

13. — L'intrapresa di un ramo di commercio che stabilisce tra i socj una comunione d'interessi contioua, come quella dell'impresa di un teatro, non può formar subietto di una Società in partecipazioo.

Parigi 29 *Gennaio* 1841. *M. C.* 5. 2. 452.

14. — Una intrapresa per il trasporto dei viaggiatori mediante un battello a vapore costituita da molti anni, e che di sua natura richiede delle operazioni successive e moltiplicate, non può esser considerata come una semplice società in partecipazioo.

Bordeaux 31 *Agosto* 1831. *S.* 32. 2. 19.

(*) V. Art. 50. n. 3.

§ 3. Dei diritti e dei doveri dei socj in partecipazione; del diritto sugli oggetti sociali, e dei modi coi quali termina la società.

15. — La Società in partecipazione forma un ente morale distinto e separato da ciascuno degl'individui che la compongono. Il fondo sociale è perciò il pegno dei creditori della Società, con prelazione ai creditori personali di ciascun socio, anche dell'amministratore. Questi non possono esercitare diritti sul fondo sociale se non dopo che i creditori della Società banoo ottenuto il total pagamento dei loro crediti.

Bordeaux 2 *Aprile* 1832. *S.* 32. 2. 327.

Parigi 22 *Novembre* 1834. *S.* 35. 2. 69.

(*) V. i numeri seguenti.

16.— . . . . *Deciso però* che una Società in partecipazione non può essere considerata come un ente morale distinto dagli individui che lo compongono. In tale associazione non v'è differenza tra la Società ed il socio gerente che la rappresenta essenzialmente di fronte ai terzi. Avvenendo il fallimento del socio gerente, i creditori della Società non possono dimandare la separazione del patrimonio della Società dal patrimonio personale del fallito per esser pagati sul primo, ad esclusione di tutti gli altri creditori particolari di esso.

C. C. 19 *Marzo* 1838. *M. C.* 2. 2. 336.

17.—In una Società in partecipazione, la proprietà degli oggetti posti in Società risiede nel socio amministratore; i creditori della Società ed i socj stessi non hanno privilegio, o prelazione alcuna sui creditori del socio amministratore . . . . . E quanto agli oggetti da essi portati in società, gli uni e gli altri concorrono per contributo sopra tutto l'avere del socio, e tanto sopra quello che esiste in Società come sopra gli altri suoi beni.

Parigi 19 *Aprile*, 9 *Agosto* 1831. *S.* 31. 2. 202. 259.

C. C 2 *Giugno* 1834. *S.* 34. 1. 603.

C. C. 19 *Marzo* 1838. *S.* 38. 1. 343.

— *Quid* nel caso in cui tali oggetti, p. e. degl'immobili, fossero stati portati da un socio non gerente? Questo socio sarebb'egli spogliato della proprietà degl'immobili, talmente che i suoi creditori personali non potessero perseguitarli nelle mani del socio gerente? Prendendo in tutta la sua generalità il principio emesso nelle trascritte decisioni, sembrerebbe che la questione dovesse risolversi affermativamente, ma ci sembra che ciò sarebbe un oltrepassare i veri termini della decisione che non dev'essere applicata oltre la specie contemplata. —D —

18.—Il socio parziale e secreto non può esser tenuto per i debiti contratti dal socio, sotto il nome del quale la Società è stata conosciuta, allorchè questi debiti non sieno stati contratti in nome della Società, e per suo interesse.

Parigi 18 *Febbraio* 1808. *S.* 8. 2. 129.

19.—Ma il socio parziale e secreto può essere condannato per ragione del contratto del suo socio, allorchè la causa dell'obbligazione è stata di suo profitto.

C. C. 28 *Germin. an.* 12. *S.* 5. 1. 65.

20.—Deciso che i membri di una Società in partecipazione non sono tenuti solidalmente per gli obblighi contratti da uno de' socj, anche per conto della Società.

C. C. 9 *Gennaio* 1821. *S.* 22. 1. 77.

Bruxelles 12 *Gennaio* 1822. *G. di Bruxelles* 1822. 1. 132.

21.— . . . . . Salve però le convenzioni in contrario.

Parigi 22 *Novembre* 1834. *S.* 35. 2 69.

Orléans 12 *Decembre* 1837. *M. C.* 2. 2. 76.

C. C. 8 *Gennaio* 1840. *M. C.* 5. 2. 44.

22.—Tutti i socj in partecipazione sono solidalmente tenuti per gli obblighi contratti da uno di essi, anche nel nome proprio solamente, allorchè l'obbligo è stato contratto nell'interesse della Società.

C. C. 26 *Marzo* 1817. *S.* 18. 1. 53.

Haia 12 *Gennaio* 1825. *G. di Bruxelles* 1826. 2. 275.

Bordeaux 31 *Agosto* 1831. *S.* 32. 2. 109.

23.—I socj in partecipazione son tenuti in solido al pagamento dei debiti della Società, *allorchè si sono obbligati in comune, coll'istesso atto*, e *senza divisione d'interessi tra loro.*

Bordeaux 19 *Luglio* 1830. *S.* 31. 2. 75.

(*) V. in questo senso una consultazione nel *Mem. di Comm.* 3. 2. 359.

24.—Contra, quando non sia pattuita la solidarietà.

Parigi 22 *Novembre* 1834. *S.* 35. 2. 69.

25.—*Egualmente.* Non esiste alcuna solidarietà nè attiva nè passiva tra i socj in partecipazione. Rimane obbligato quel solo tra essi che pone in essere la contrattazione con i terzi, ed egli solo ha personalità per chiederne l'esecuzione. Gli altri socj, i quali non hanno contratto, non hanno azione di fronte ai terzi; ed egualmente non sono tenuti ex contractu nè in solido nè per la loro parte sociale degl'impegni contratti da uno di loro. Sono però tenuti, quanto alla lor quota sociale, quando la cosa che ha formato subietto della contrattazione è stata volta a vantaggio della Società.

Bruxelles 18 *Novembre* 1815. *G. di Bruxelles* 1815. 2. 318.

Bruxelles 28 *Luglio* 1830. *G. di Bruxelles* 1830. 2. 243.

26.—Fra i socj in partecipazione non ha luogo la solidarietà per gl'impegni contratti da uno di essi anteriormente alla Società, ancorchè l'oggetto di quest'impegni divenga il subietto di essa. Così il terzo che si associa all'acquirente di un taglio di Bosco per mandare ad esecuzione il tagliamento e la vendita, non è tenuto solidariamente pel prezzo non ancora pagato del taglio: egli non è tenuto che proporzionalmente alla parte che prende nel tagliamento e vendita.

C. C. 7 *Marzo* 1827. *S.* 27 1. 340.

27.—I creditori di una Società in partecipazione hanno un'azione diretta contro ciascuno dei partecipanti (diverso dal socio gerente) per la loro quota e porzione.

Quest'azione però non può essere esercitata se non che dopo la liquidazione della So-

ART. 49. — Le associazioni per partecipazione possono essere comprovate dalla esibizione dei libri, del carteggio, e dai testimonj, quando il tribunale giudichi che la prova testimoniale sia ammissibile. N. 58 P. 48.

cietà ed in caso d'insufficienza del capitale sociale.

Parigi 22 *Novembre* 1834. *S.* 35. 2. 69.

28. — Il socio in partecipazione, che si è obbligato ad anticipare i fondi necessarj all'operazione sociale, è tenuto in conseguenza ad adempiere le obbligazioni che il suo consocio ha dovuto necessariamente contrarre nell'interesse della Società.

Parigi 25 *Agosto* 1825. *S.* 26. 2. 61.

29. — In una Società in partecipazione per la vendita di merci costituita tra il remittente le merci ed il commissionato al quale son dirette, se questi non ha conferita niuna quota di fondi, la proprietà delle merci costituenti l'oggetto della Società continua a risiedere intieramente nel socio remittente, a meno che il consocio commissionato non dovesse riguardarsi come gerente della Società. Quindi se questo socio fallisce, il remittente ha diritto di rivendicare la totalità delle merci come sua proprietà, coll'onere però di conferire nel patrimonio del fallito i lucri che potranno derivare dall'operazione, se ve ne saranno.

C. C. 7 *Agosto* 1838. *S.* 38. 1. 691.

30. — In una Società in partecipazione di beneficj, colui il quale somministra i fondi al socio che ha l'agenzia o direzione, è proprietario delle mercanzie, ed anche del prezzo delle vendite di queste mercanzie, fino alla concorrenza delle anticipazioni fatte. Permettendo, che l'agente della Società esiga il prezzo delle mercanzie che rivende, il datore de'fondi fa con ciò delle nuove anticipazioni, le quali rimangono comprese nell'obbligo contratto, di anticipazioni da farsi in denari all'istesso agente della Società.

Bruxelles 15 *Marzo* 1808. *S.* 8. 2. 200.

31. — La confisca e la vendita di una nave pongon fine alla partecipazione formata tra gli armatori; il gerente cessa a tale epoca di aver capacità di disporre dell'indennità che può ritrarsi senza il consenso ed a pregiudizio dei suoi consocj in partecipazione.

C. C. 17 *Aprile* 1838. *M. C.* 2. 2. 348.

Articolo 49.

INDICE SOMMARIO

Cassazione 4.	Presunzione 6.
Confessione 2.	Prova scritta 1. 5
Dissoluzione 6.	Socio 3.
Doppio originale 7.	Testimonj 3. 5. 6.

1. — Le Società in partecipazione non sono sottoposte alla formalità della Scrittura. Esse possono altrimenti esser provate che col contratto di Società.

C. C. 28 *Germin. an.* 12. *S.* 5. 1. 65.

Colmar 21 *Maggio* 1813. *S.* 13. 2. 154.

(*) La prova delle Società in partecipazione può esser costituita, indipendentemente dallo scritto, non tanto nell interesse dei socj, quanto ancora di fronte ai terzi. *Dageville*, *Art.* 49. V. *infra* n. 8.

2. — Si possono provare colla confessione delle parti.

Colmar 21 *Maggio* 1813. *S.* 14. 2. 154.

3. — ... con la prova testimoniale, e non solamente ad oggetto di stabilire l'esistenza della Società, ma ancora per provare che tali, o tali altri contratti fatti da un socio, sono stati eseguiti per conto della Società, e non per suo proprio conto.

Parigi 19 *Aprile* 1833. *S.* 33. 2. 290.

Parigi 15 *Maggio* 1811. *S.* 14. 2. 146.

4. — A questo riguardo i giudici hanno la facoltà di ammettere quella prova che giudicheranno convenevole, per istabilire l'esistenza della Società. Non appartiene alla Corte di Cassazione di valutare il merito de'fatti che hanno determinato i primi giudici.

C. C. 26 *Marzo* 1817. *S.* 18. 1. 53.

5. — . . . . Nè a porre in essere questo genere di prova è necessario un principio di prova scritta.

Bruxelles 15 *Febbraio* 1822. *G. di Bruxelles* 1822. 1. 211.

6. — La dissoluzione di una Società in partecipazione può essere provata con tutti quei generi di prove che la legge ammette per constatare la sua esistenza, cioè, in mancanza di convenzione scritta, colla prova testimoniale o con semplici presunzioni ancorchè la Società fosse stata formata con atto privato.

C. C. 10 *Gennaio* 1831. *S.* 32. 1. 207.

7. — L'articolo 1325 Codice Civile, sulla necessità degli originali, delle scritture doppie, triple ec. per comprovare le convenzioni sinallagmatiche sotto firma privata, è applicabile anche alle materie commerciali, specialmente ad una Società in partecipazione.

Colmar 28 *Agosto* 1816. *S.* 17. 2. 408.

(*) V. Contra *sup.* n. 1.

Digitized by Google

N. 49 P. 59 **ART. 50. — Le società commerciali per partecipazione non sono soggette alle formalità richieste per altre società.**

SEZIONE II. — *Dei litigi fra i socj, e della maniera di deciderli.*

N. 60. P. 50.m. **ART. 51. — Ogni questione, che nasca fra i socj, relativa agl'interessi della società, sarà decisa da arbitri.**

Articolo 50.

1. — (*Arbitri.*) Ancorchè le Società in partecipazione non sieno sottoposte alle formalità prescritte per le altre Società, le controversie che sorgono tra socj debbono essere giudicate da arbitri.

Bruxelles 27 *Decembre* 1810. *S.* 11. 2. 298.

2. — (*Giudici locali.*) Una Società in partecipazione non è riputata avere un luogo fisso o uno stabilimento. Essa non è dunque compresa nell'art. 59 del Cod. di Procedura, il quale, in materia di Società, attribuisce la congnizione delle controversie ai giudici del luogo, in cui la Società è stabilita. Il principio è soprattutto applicabile al caso, nel quale si tratti del conto di un'operazione terminata.

C. C. 14 *Marzo* 1810. *S.* 10. 1. 207.

C. C. 28 *Maggio* 1817. *S.* 17. 1. 254.

3. — (*Operai.*) Per determinare la specie di una Società, si deve considerare l'oggetto per il quale è stata contratta, qualunque siano le clausole e stipulazioni inserite nell'atto che la costituisce. Quindi, una Società tra operai, che si applica ad un solo oggetto, ad una sola operazione determinata, non può essere riguardata come una Società in nome collettivo: essa è solo una Società in partecipazione, non soggetta alle formalità prescritte dall'articolo 42 del Cod. di Comm.

Poitiers 11 *Maggio* 1825. *S.* 26. 2. 77.

4. — (*Pesca.*) La Società costituita per un termine di 5 anni ed avente per oggetto la pesca del merluzzo, ed il cabotaggio in generale, non può esser considerata come una Società in partecipazione; quindi è soggetta alle formalità prescritte a pena di nullità per le Società in nome collettivo ed in accomandita.

Amiens 28 *Marzo* 1838. *M. C.* 2. 2. 112.

(*) V. Art. 42.

Articolo 51. (1)

INDICE SOMMARIO

Amichev. compos. 57. 60.
Appello 71. 108.
Arbitramento necessario 57
— volontario 57.
Arbitri 12. 22. 27. 33. 36. 60.
Arresto pers. 86. 87. 88. 89.
Assicurazione 46.
Astensione 126.
Atto suppletorio 23.
Cessione 26. 50.
Cessionario 48. 49. 50.
Commerciante 39.
Commesso 31. 32.
Commissionato 16.
Competenza 45. 79. 80. 81.
Compromesso 52. 59.
Computo di voti 60.
Comunione 19.
Confusione d'interessi 61
Conteggio 67.
Conto sociale 21.
Creditori 15. 51.
Cursore 98.
Danni e interessi 18. 34.
Data 96. 103.
Deposito 102.
Desistenza 76.
Dimissione 105 106 107. 108 126.
Domicilio 45,
— della società 23.
Eccesso di poteri 69.
Errori 36.
Esistenza della società. 8. 24. 33 74.
Exequatur 83.
Fallimento 37.
Forestiere 44
Giudice 40 41. 42. 43.
Inappellabilità. 3. 56.
Incidente 82. 104.
Incompetenza 1.
Interpretazione 27.
Interlocuzione 77. 78.
Legge 92.
Liquidatore 20.
Liquidazione 10. 21. 30
Lodo 36.
Matrimonio 58
Morte 95.
Nomina 4. 45. 46. 47. 48. 52. 53. 115
Non commerciante 2.
Notificazione 98.
Nullità 5. 73. 76. 85. 113. 114.
Numero di arbitri 52
Onorarj 132 a 140.
Pena 84.
Petitorio 70
Possessorio 70.
Poteri 65.
Pronuncia 64.
— ulteriore 63.
Proroga 116. 117. 118. 119. 122. 123. 124. 130.
Prova testimoniale 127.
Pubblicità 5.
Questioni dipendenti 59. 77.
Rendimento di conti 33 54.
Revoca 120. 128. 129
Ricusa 68. 83. 121. 127.
Scioglimento 10. 11. 20 22. 24. 29. 34. 38 66. 72. 74.
Scissura 81. 97.
Sensali 17.
Società 2. 8
— Anonima 23.
— Civile 28 66.
— Leonina 14.
— in partecip. 25. 65.
Socio 4 6 12. 37. 47. 48. 49. 54.
Stato 58.
Surroga 43. 105.
Termine della società 9
Termini 78. 90. 91. 92 93. 94 95. 99. 100. 101. 104. 109. 110 111. 112. 113. 114. 115.
Terzo arbitro. 62. 81. 130.
Transazione 13.
Tribunali Civili 1. 3. 13. 82.
— di Commercio 2. 4. 5. 7. 9. 10. 16. 17. 18. 28. 46
Ultima istanza 55.
Validità 14. 75.

§ 1. *Generalità.*

§ 2. *Dei casi nei quali non si fa luogo al giudizio arbitramentale.*

---

(1) Per quanto in Toscana l'Arbitramento *necessario* sia abolito, ciò non per tanto abbiamo creduto utile riportare tutte le massime relative alla materia, sì perchè la maggior parte di esse è comune al *volontario*, sì perchè è stato nostro intendimento compilare un libro che servisse di manuale del diritto Commerciale in tutta l'Italia; quindi questa materia è sempre interessante per quelli Stati ove l'Arbitramento *necessario* è tuttora nelle disposizioni del Diritto vigente.

§ 3. *Dei casi nei quali è luogo alla competenza degli arbitri.*
§ 4. *Della nomina degli arbitri. — Dell'arbitramento volontario e necessario.*
§ 5. *Della estensione dei poteri degli arbitri.*
§ 6. *Della durata dei poteri degli arbitri. — Surroga. — Proroga. — Astensione. — Dimissione. — Revoca. — Ricusa.*
§ 7. *Degli onorarj degli arbitri.*

§ 1. Generalità.

1. — L'art. 51 del Cod. di Comm. non è così assoluto, che i Tribunali Civili non possano validamente pronunciare su contestazioni fra socj, quando esse sono loro sottoposte, e quando alcuna delle parti non declini dalla loro competenza; i Tribunali Civili non sono obbligati in questo caso a dichiararsi incompetenti di ufficio.
C. C. 9 *Aprile* 1827. *S.* 27. 1. 328.
(*) V. infra n. 27.

2. — Non spetta ai Tribunali di Commercio giudicare su le controversie che si elevano per motivo di società, se queste controversie non sono tra socj stessi, ma insorgono tra socj e persone non negozianti. — In tale caso i soli Tribunali Civili sono competenti.
Parigi 19 *Marzo* 1811. *S.* 11. 2. 156.

§ 2. Dei casi nei quali non si fa luogo al giudizio arbitramentale.

3. — Un Tribunale di prima istanza può pronunciare inappellabilmente su di una questione di Società, se tal questione si è elevata accessoriamente ad una dimanda principale minore di 1000 franchi.
C. C. 1 *Nov. an.* 9. *S.* 1. 1. 381.

4. — Il Tribunale di Commercio investito di una dimanda per la nomina degli arbitri intentata dal liquidatore della Società contro un terzo qualificato socio, ma che impugna questa qualità, è solo competente per esaminare se gli appartiene; nè deve rinviare avanti gli arbitri se non che dopo la soluzione affermativa di tal questione.
Parigi 18 *Decembre* 1835. *S.* 36. 2. 94.

5. — La nullità proveniente dalla omessa pubblicità di un atto di Società è assoluta e di ordine pubblico. — Gli atti di esecuzione, se ne esistono, costituiscono una semplice comunione d'interessi commerciali, ed il regolamento di tali interessi non può essere sottoposto alla giurisdizione degli arbitri necessarj, ma a quella dei Tribunali di Commercio, anche allorquando l'atto sociale avesse attribuito ad arbitri la cognizione di tali contestazioni. La giurisdizione degli arbitri non sarebbe competente, se non in quanto fosse stata espressamente riconosciuta con un atto che tenesse luogo di compromesso.
Douai 29 *Gennaio* 1840. *M. C.* 4. 2. 157.
(*) V. *Pardessus, n.* 1007. *Locré, t.* 1. *p.* 169. *Horson, Q.* 17. 18. 19.

6. — La regola che attribuisce agli arbitri la cognizione di ogni contestazione tra i socj e per causa della Società, è inapplicabile quando la questione verte circa il determinare se una delle parti ha o non ha il carattere di socio.
C. C. 17 *Aprile* 1834. *S.* 34. 1. 276.

7. — Quel socio che ha proceduto innanzi al Tribunal di Commercio sul merito di controversie relative alla liquidazione della Società, non è ammissibile a domandare d'esser rinviato avanti gli arbitri.
C. C. 22 *Term. an.* 11. *S.* 7. 1. 372.

8. — La regola che attribuisce agli arbitri la cognizione di ogni contestazione tra i socj, *e per causa della Società*, non si applica al caso in cui la contestazione cada *sull'esistenza, la durata e l'estensione* della Società. In questo caso deve conoscerne il Tribunale di Commercio.
Lione 30 *Luglio* 1832. *S.* 33. 2. 104.
C. C. 16 *Novembre* 1835. *S.* 36. 1. 387.
C. C. 30 *Novembre* 1823. *S.* 26. 1. 185.
(*) V. infra n. 14, e 24.

9. — Il determinare a quale epoca abbia fine una Società, entra nelle attribuzioni del Tribunale di Commercio e non in quelle degli arbitri.
Lione 8 *Luglio* 1840. *S.* 41. 2. 13.
(*) V. *Malepeyre, n.* 450 *e seg.*

10. — La dimanda per lo scioglimento di una Società che non ha limiti di durata dev'esser intentata avanti i tribunali ordinarj e non avanti gli arbitri; ma gli arbitri devono conoscere ciò che riguarda la sua liquidazione.
Lione 22 *Agosto* 1825. *S.* 24. 2. 374.
Colmar 14 *Luglio* 1810. *M. C.* 4. 2. 302.

11. — La domanda di scioglimento d'una Società commerciale non è una contestazione tra socj nel senso dell'art. 51 Cod. di Comm.; essa deve esser portata innanzi al Tribunale di Commercio, e non innanzi agli arbitri.
Lione 18 *Maggio* 1823. *S.* 24. 2. 221.
C. C. 30 *Novembre* 1825. *S.* 26. 1. 185.

12. — Le controversie tra socj non possono esser giudicate che dagli arbitri, anche quando trattasi di Società contratta sotto l'impero di leggi che nol richiedevano.
Torino 8 *Luglio* 1809. *S.* 10. 2. 44.

13. — Allorchè individui socj fra i quali esistono più pendenze giudiciarie connesse, tanto in materia civile, quanto in materia commerciale, convengono, mediante transazione, di sottoporre tutte le loro contestazioni alla giurisdizione civile, questa transazione è valida, e deve aver effetto. Invano si opporrebbe

l'art. 51 del Cod di Comm., il quale vuole che ogni contestazione tra socj, e per ragione della Società, sia giudicata da arbitri.

C. C. 20 *Aprile* 1823. *S.* 26. 1. 133.

14. — Gli arbitri di commercio nominati a'termini dell'Articolo 51 per giudicare ogni controversia tra i socj e per motivo della Società, non sono competenti per decidere sulla questione di sapere, se la Società riunisce o non riunisce le condizioni richieste per la sua validità. Essi non possono specialmente decidere, se la Società è o non è una Società leonina, nel senso dell'art. 1855, Cod. Civ. A questo riguardo l'incompetenza degli arbitri è assoluta, e può proporsi in ogni stato di causa.

Treves 5 *Febbraio* 1810. *S.* 14. 2. 154.

15. — La disposizione di un atto di Società portante che tutte le contestazioni tra i socj saranno giudicate dagli arbitri, non è applicabile all'azione intentata contro la Società da un socio nella sua qualità *di creditore*: quest'azione dev'essere sperimentata avanti la giurisdizione ordinaria.

Bordeaux 31 *Agosto* 1831. *S.* 32. 2. 19.
Bordeaux 22 *Giugno* 1833. *S.* 33. 2. 548.

16. — ..... In specie il socio, che in qualità di commissionato è stato incaricato del deposito e della vendita dei prodotti della Società, è sottoposto alla giurisdizione dei Tribunali di Commercio e non degli arbitri necessarj, quanto alle contestazioni che si elevano circa le somme delle quali può esser passibile per le vendite di merci da esso eseguite per conto della Società.

C. C. 3 *Aprile* 1838. *S.* 38. 1. 414.
Bordeaux 31 *Agosto* 1831. *S.* 32. 2. 19.

17. — La convenzione passata tra due sensali di assicurazione, colla quale si obbligano a dividere i diritti di senseria delle loro operazioni respettive, può riguardarsi come mancante del carattere di Società, e solamente come semplice impegno commerciale; quindi le difficoltà sopraggiunte per l'esecuzione di una tal convenzione sono della competenza dei Tribunali di Commercio, e non degli arbitri necessarj.

C. C. 29 *Novembre* 1831. *S.* 33. 1. 304.

18. — Un'azione per danni e interessi intentata da uno o molti azionisti di una Società anonima contro gli antichi amministratori di questa Società per atti da essi fatti nel loro interesse personale, e che avessero loro pregiudicato, non costituisce un'azione sociale nel senso dell'art. 51 del Cod. di Comm. Quindi una tale azione dev'essere intentata avanti i Tribunali di Commercio, non avanti gli arbitri.

Parigi 31 *Gennaio* 1833. *S.* 33. 2. 291.

19. — La convenzione mediante la quale due persone mettono in comune una somma di denaro per servirsene alternativamente durante un tempo determinato, e ciascuna pel suo commercio particolare, non costituisce una Società commerciale. Quindi le contestazioni che sorgono tra le parti rapporto alla somma comune non debbono essere soggette ad arbitri necessarj.

C. C. 4 *Luglio* 1826. *S.* 27. 1. 64.

20. — In materia di Società da sciogliersi e liquidarsi sta al Tribunale di Commercio il pronunciare lo scioglimento; è però di competenza degli arbitri il nominare il liquidatore, ed il valutare il merito della liquidazione.

Lione 22 *Agosto* 1823. *S.* 25. 2. 371.

21. — Non può sottoporsi agli arbitri necessarj la dimanda intentata da un socio contro il suo consocio per il pagamento del reliquato del conto sociale liquidato all'amichevole tra le parti, ancorchè, attesi i reclami del reo convenuto, dovesse verificarsi se esistano o no nel conto errori di partite doppie.

Colmar 31 *Decembre* 1839. *M. C.* 4. 2. 268.

§ 3. Dei casi nei quali è luogo alla competenza degli arbitri.

22. — Per quanto gli arbitri necessarj in materia di Società commerciale non sieno competenti per statuire sopra una dimanda di scioglimento di una Società, possono però pronunziare sulla questione tendente a determinare se questa Società è stata sciolta ad un'epoca data, o col consenso delle parti, allorchè tal questione gli è sottoposta dai socj stessi nel corso dell'arbitramento.

C. C. 10 *Gennaio* 1831. *S.* 32. 1. 207.

23. — Allorchè in una deliberazione presa dagli azionisti di una Società anonima, è stato stabilito che in caso di controversia tra gli amministratori e gli azionisti, queste controversie dovranno esser decise da arbitri scelti dalle parti o dal Tribunal di Commercio del luogo in cui insorgono, non si può considerare come un cangiamento a questa disposizione, la sopravvenienza di un atto suppletorio posteriore, il quale stabilisca che la Società ha la sua sede in un tal o tal altro luogo determinato. Questa menzione non può sola aver l'effetto d'invertere l'ordine delle giurisdizioni fissate con la prima deliberazione.

C. C. 19 *Febbraio* 1817. *S.* 18. 1. 18.

24. — La dimanda avanzata da un socio per la resoluzione del contratto sociale attesa l'inesecuzione delle convenzioni, perchè p. e. il suo consocio non avesse effettuato il versamento della sua quota, dev'esser presentata al tribunale degli arbitri.

Ma non dovrebbe dirsi lo stesso della contestazione colla quale venisse posta in dubbio la esistenza della Società.

C. C. 1 *Agosto* 1839. *S.* 39. 2. 965.

(*) V. 8 14. *sup.*

25. — Le contestazioni che sorgono tra i partecipanti per compre eseguite in comune e costituenti una Società in partecipazione, sono della competenza degli arbitri.

C. C. 4 *Decembre* 1839. *M. C.* 4. 2. 229.
C. C 28 *Marzo* 1815. *S.* 15. 1. 154.
Torino 26 *Febbraio* 1814. *S.* 16. 2. 80.
Bordeaux 4 *Luglio* 1831. *S.* 31. 2. 338.

26. — La cessione fatta da un socio di una Società commerciale ad un terzo di una porzione dell'interesse che egli ha nella Società, costituisce una nuova Società particolare tra il cedente ed il cessionario. Quindi le difficoltà che nascono per questa Società devono essere sottoposte agli arbitri.

Bordeaux 8 *Febbraio* 1833. *S.* 33. 2. 307.
(*) V. *Orillard*, n. 450.

27. — L'art. 51 del Codice di Commercio, il quale prescrive che « ogni controversia tra socj sarà giudicata da arbitri » deve essere inteso in un senso assoluto ed imperativo; dimodochè i tribunali di commercio non possono, anche col consenso delle parti, conoscere delle questioni tra socj, benchè si tratti di una Società commerciale in partecipazione. Essi debbono rinviare d'officio innanzi gli arbitri.

C. C. 7 *Gennaio* 1818. *S.* 18. 1. 129.

28. — Una Società costituita per la costruzione di un mercato, è una Società civile e non una Società commerciale, e ciò ancorchè sia divisa in azioni. Quindi le contestazioni che si elevano tra i socj non sono della competenza dei Tribunali di Commercio.

Parigi 11 *Decembre* 1830. *S.* 31. 2. 282.

29. — La domanda di scioglimento d'una Società commerciale (non potendo esser valutata che dietro l'esame de'motivi che ciascun socio attinge ne'fatti, e nelle circostanze della Società) è necessariamente una controversia fra i socj per motivo della Società, nel senso dell'art. 51 del Codice di Commercio; per lo che dev'esser giudicata, non dal tribunale, ordinario, ma da arbitri.

Lione 21 *Aprile* 1823. *S.* 23. 2. 257.

30. — Le controversie che sopravvengono tra due socj per preteso errore nella liquidazione della loro Società (commerciale), debbono esser dedotte innanzi gli arbitri.

Colmar 24 *Agosto* 1808. *S.* 7. 2. 1203.

31. — Un commesso interessato nei benefizj del suo principale, dev'essere equiparato ad un socio in ciò che riguarda il suo emolumento: dimodochè le contestazioni che sorgono su ciò devono esser sottoposte ad arbitri.

Lione 27 *Agosto* 1835. *S.* 37. 2. 113
(*) V. Art. 19, alla parola *Commesso*.

32. — Contra —
Lione 30 *Maggio* 1838. *S.* 38. 2. 126.
C. C. 31 *Maggio* 1831. *S.* 31. 1. 249.

33. — Le contestazioni, che si elevano per una Società commerciale che non ha esistenza legale, ma solo una esistenza di fatto, debbono essere sottoposte ad arbitri.

Roano 10 *Gennaio* 1810. *M. C.* 4. 2. 358.

34. — Le contestazioni che sorgono tra i socj commercianti sopra la validità della dissoluzione della Società e sopra i danni e interessi reclamati da quel socio che attacca questa dissoluzione, costituisce una contestazione per causa della Società nel senso dell'art. 51 Cod. di Comm., e deve perciò essere rinviata avanti gli arbitri.

Parigi 28 *Febbraio* 1829. *S.* 29. 2. 228.
Lione 18 *Maggio* 1823. *S.* 21. 2. 221.

35. — Il Tribunale di Commercio è incompetente per statuire sopra una dimanda di revisione di conti tra i socj. — Deve rinviare le parti avanti gli arbitri.

Parigi 25 *Febbraio* 1829. *S.* 29. 2. 130.

36. — L'azione per correzione d'errori o omissioni, che sono avvenute in una sentenza di arbitri in materia di commercio, deve essere intentata, non innanzi al Tribunale di Commercio, ma innanzi l'arbitro autore di questa sentenza.

C. C. 28 *Marzo* 1815. *S.* 15. 1. 154.

37. — La regola che attribuisce agli arbitri la cognizione delle contestazioni tra i socj commercianti non è alterata dal fallimento di un socio.

Il Tribunale di Commercio investito delle operazioni del fallimento, è incompetente per conoscere tali contestazioni.

Bordeaux 4 *Luglio* 1831. *S.* 31. 2. 339.
Parigi 7 *Agosto* 1833. *S.* 33. 2. 513.

38. — Le contestazioni che sorgono tra i socj dopo la dissoluzione della Società, per un regolamento provvisorio, stabilito dopo la dissoluzione definitiva e divisione della Società, è sottoposta ad arbitramento necessario.

Douai 27 *Luglio* 1837. *S.* 38. 2. 268.

§ 4. Della nomina degli arbitri. — Dell'arbitramento volontario e necessario.

39. — I negozianti non possono ricusarsi dal disimpegnare le funzioni di arbitri in quelle materie commerciali nelle quali la legge ordina di ricorrere agli arbitri. Tale onere è inerente alla qualità di commerciante.

Bruxelles 22 *Agosto* 1810. *S.* 14. 2. 43.

40. — Un giudice può essere scelto per arbitro anche in cause sottoposte alla giurisdizione del Tribunale al quale appartiene.

Treves 24 *Giugno* 1812. *S.* 13. 2. 200.
Agen 5 *Gennaio* 1825. *S.* 26. 2. 258.

41. — Il giudice di pace, avanti il quale ricorsero le parti per conciliarsi, può essere da esse scelto arbitro delle loro controversie.

Colmar 21 *Decembre* 1813. *S.* 14. 2. 290.

42. — *Deciso però* che un giudice di pace

Digitized by Google

è affatto incapace di essere arbitro *salariato* ..... almeno nelle cause ad esso sottoposte come giudice di pace.

Parigi 14 *Maggio* 1829. *S.* 29. 2 153.

43. — Il giudice non può surrogare con una nomina d'ufficio gli arbitri scelti dalle parti, finchè questi arbitri non sono stati posti legalmente in mora con una intimazione ad adempiere le loro funzioni.

C. C. 1 *Brumaio anno* 9. *S.* 7. 2. 1061.

44. — Uno straniero non può esser nominato arbitro, quando si tratta di arbitramento necessario: quanto a ciò, egli è colpito di incapacità assoluta.

C. C. 5 *Flor. anno* 5. *S.* 1. 1. 104.

Parigi 3 *Marzo* 1828. *S.* 28. 2. 118.

45. — La clausula di un contratto colla quale le parti convengono che le difficoltà che insorgeranno sull'esecuzione delle loro convenzioni saranno decise da arbitri domiciliati in una tal città designata, è attributiva di giurisdizione nel tribunale di cotesta città per la nomina degli arbitri. — La parte contro la quale s'intenta la dimanda per la nomina di arbitri, non può pretendere che questa debba esser fatta dai giudici del suo domicilio.

Parigi 6 *Febbraio* 1833. *S.* 33. 1. 737.

46. — In materia di contratti di assicurazione contenenti la clausula di sottoporsi alla decisione degli arbitri in caso di contestazioni o di difficoltà, la nomina di questi arbitri, mancando le parti di designarli, appartiene al Tribunale di Commercio e non al Tribunale ordinario. E può venire eletto anche un membro dello stesso Tribunale di Commercio.

Bruxelles 16 *Aprile* 1831. *G. di Bruxelles* 1831. 1. 136.

47. — Nelle contestazioni tra i socj, ciascun socio non ha singolarmente il diritto di nominare un arbitro: tutti i socj animati da un medesimo interesse non devono nominare che un arbitro, ed appartiene ai Tribunali, in caso di contestazione su tal rapporto, dichiarare la identità d'interessi, e di forzare i socj, tra i quali esiste, ad intendersi tra loro per la nomina del medesimo.

C. C. 21 *Aprile* 1840. *S.* 40. 1. 577.

(*) V. *Pardessus*, *n.* 1412. *Horson*, *Q.* 5., *M. C.* 4. 2. 507.

48. — Il diritto di nominare un arbitro per statuire sopra contestazioni tra i socj dev'essere esercitato in concorso tra il socio ed il cessionario parziale dei suoi diritti, e non dal socio coll'esclusione del cessionario.

Parigi 11 *Aprile* 1835. *S.* 35. 2. 262.

49. — Il diritto di nominare un arbitro per la liquidazione di una Società già sciolta appartiene al cessionario del socio, come sarebbe appartenuta a quest'ultimo se non vi fosse stata cessione.

Parigi 1 *Aprile* 1835. *S.* 35. 2. 261.

50. — *Giudicato diversamente.* Non è cessibile il diritto dei socj tra loro di essere giudicati dagli arbitri; è un diritto unito alla persona dei socj. Quindi se il gerente di una Società cede a profitto di un terzo un credito dovuto alla massa sociale da un socio, il cessionario non può reclamare gli arbitri.

Roano 27 *Giugno* 1828. *S.* 29. 2. 242.

51. — I creditori personali di un socio possono, in caso di morte del loro debitore, e come esercenti i suoi diritti, provocare la liquidazione della Società. A questo riguardo devono procedere avanti gli arbitri necessarj come i socj stessi.

Parigi 3 *Giugno* 1834. *S.* 34. 2. 440.

52. — Nel caso di compromesso tra socj, debbono esser nominati due arbitri solamente, e non tre: l'art. 429 Cod. di Proc., che permette di nominare tre arbitri, dispone intorno ad arbitri periti, non intorno ad arbitri giudici.

Bordeaux 25 *Novembre* 1827. *S.* 28. 2. 77.

53. — Allorchè è stato convenuto tra socj, che gli arbitri sarebbero scelti in una classe di commercianti designata, uno di essi non può scegliere il suo in altra classe.

Il rifiuto dalla parte di uno de'socj di scegliere il suo arbitro, non autorizza i tribunali a conoscere del merito.

Parigi 6 *Agosto* 1810. *S.* 6. 2. 82.

54. — Colui il quale effettuando il versamento di una somma di denaro in una Società non tratta che con un solo socio, non può pretendere di esser membro di essa, nè intimare perciò gli altri socj a nominare gli arbitri, ed a render conto.

C. C. 8 *Aprile* 1840. *M. C.* 5. 2. 128.

55. — Il consenso dato dalle parti, affinchè gli arbitri di commercio giudichino in ultima istanza, non può esser rivocato da una di esse.

C. C. 8 *Ottobre* 1806. *S.* 16. 1. 452.

(*) V. la decisione annullata. *S.* 3. 2. 583.

56. — Gli arbitri necessarj divengono amichevoli compositori, o arbitri volontarj solo perchè le parti gli danno il potere di giudicare inappellabilmente?

Ris. per l'aff. tom. 25. 1. 398. — 28. 2. 255. per la negat. t. 14. 1. 4. — 28. 1. 300. — 29. 1. 184. — 2. 76. 83. — 30. 2. 144. — 32. 1. 241.

(*) V. *Art.* 52. *n.* 2, 53 a 56.

57. — La qualità di amichevoli compositori conferita agli arbitri fa degenerare l'arbitramento necessario in arbitramento volontario.

Parigi 15 *Febbraio* 1840. *M. C.* 4. 2. 213.

Tolosa 7 *Aprile* 1840. *M. C.* 4. 2. 494.

§ 5. Della estensione dei poteri degli arbitri.

58. — Gli arbitri non possono decidere sopra questioni di stato civile, in specie sulla validità di un matrimonio.

C. C. 6 *Piovoso ann.* 11. *S.* 3. 1. 351.

59. — Gli arbitri non commettono eccesso di potere pronunziando sopra una questione che non è espressamente enunciata nel compromesso, se tal questione è un seguito ed una dependenza necessaria di quelle che vi sono prevedute.

Aix 3 *Febbraio* 1817. *S.* 17. 2. 415.

60. — Gli arbitri amichevoli compositori sono competenti per statuire sopra le difficoltà elevate avanti di essi rapporto al modo di contare i voti nelle deliberazioni. È un accessorio ed una conseguenza della loro ingerenza principale.

Lione 21 *Marzo* 1838. *S.* 39. 2. 39.

61. — Allorchè in una contestazione tra socj sottoposti ad arbitri, gl'interessi di molti socj si trovano confusi sopra ciascun capo della contestazione, ciascun arbitro ha sempre diritto a deliberare sopra tutte le questioni della causa, salve le convenzioni speciali delle parti.

Lione 21 *Marzo* 1838. *S.* 39. 2. 39.

62. — Dall'essere obbligato il terzo arbitro di riunirsi agli arbitri e di conferire con loro, non ne segue che egli sia obbligato di deliberare la sentenza e pronunziarla con essi. Tuttochè egli si è assicurato che gli arbitri persistono ciascuno nella loro prima opinione, può deliberare egli solo, e solo pronunziare la sentenza.

Nè varia la massima, sieno gli arbitri volontarj o necessarj. Gli Articoli 51, 60 e 61 del Codice di Commercio, nè alcuna altra disposizione di quel Codice, non impongono agli arbitri giudici nominati in materia commerciale il dovere di adottare un altro modo di procedere, e di conformarsi a quello prescritto ai giudici ordinarj dagli Art. 116, 117 e 118 Cod. di Proced. civile.

C. C. 26 *Maggio* 1829. *S.* 29. 1. 227.

63. — Allorchè alcuni arbitri sono stati investiti in un compromesso del potere di giudicare *ogni contestazione nata o da nascere tra le parti per causa di una società esistita tra esse*, possono, dopo avere proferito un primo lodo sopra le difficoltà che erano state loro sottoposte, statuire con un lodo ulteriore sopra nuove contestazioni, purchè il secondo lodo sia proferito entro i termini stabiliti nel compromesso; in tal caso i poteri degli arbitri non sono cessati col primo lodo.

C. C. 21 *Novembre* 1832. *S.* 33. 1. 65.

64. — Rinviando innanzi gli arbitri le controversie tra socj, i Tribunali di Commercio non possono restringere gli arbitri alle funzioni di semplici relatori. In conseguenza, costoro debbono giudicar la causa, ancorchè il Tribunale non abbia loro dimandato che un rapporto, e siasi riservato il diritto di pronunziare ulteriormente.

Parigi 5 *Luglio* 1810. *S.* 14. 2. 141.

65. — La competenza degli arbitri necessarj si estende anche alle questioni che insorgono sull'appreziazione di un contratto particolare stipulato tra i socj, quando tal contratto non è che un mezzo di esecuzione della stessa convenzione sociale, come, p. e., il mandato dato ad uno dei partecipanti di rincarare solo per conto della Società, onde evitare il calore degl'incanti.

C. C. 4 *Decembre* 1839. *M. C.* 4. 2. 229.

66. — Quando una Società civile è stata sciolta per morte di uno dei socj, la giurisdizione degli arbitri creata coll'atto di Società si trova senza poteri per pronunziare sulle difficoltà sopraggiunte dopo la dissoluzione.

C. C. 15 *Aprile* 1834. *S.* 34. 1. 650.

67. — Gli arbitri, dopo avere statuito sopra le vertenze del litigio ad esse sottoposto, ed averle risolute in modo che non rimanga se non che a regolare aritmeticamente i calcoli che ne resultano per determinare il reciproco dare e avere delle parti, possono rinviare le medesime avanti un notaro onde precisare il conto. Essi non delegano con ciò i loro poteri.

C. C. 26 *Giugno* 1833. *S.* 33. 1. 603.

68. — Per quanto gli arbitri non possano statuire di per sè sulla ricusa proposta contro di loro, non ne segue che debbano soprassedere quanto alla pronunzia sul merito quando viene loro notificata una ricusa. In questo caso, ed in specie quando credessero la ricusa tardiva e non fondata sopra una causa sopravvenuta dopo il compromesso, possono, non tenendo conto della ricusa, passare oltre al giudizio del merito, poichè il loro procedere oltre non fa ostacolo al giudizio di ricusa avanti i giudici che debbono conoscerne, o quando questa venga ammessa, perchè il lodo sia come non avvenuto.

C. C. 1 *Febbraio* 1837. *S.* 37. 1. 537.

69. — Gli arbitri non possono statuire sopra il vizio di eccesso di potere rimproverato al lodo da essi proferito.

Bruxelles 8 *Fruttidoro an.* 10. *S.* 4. 2. 391.

(*) V. *Art.* 52. *n.* 41.

70. — Quando il reo convenuto in una dimanda di *possessorio*, oppone il suo diritto di proprietà, e le parti convengono di rimettere la questione ad arbitri, accordando loro poteri per statuire *sopra tutte le vertenze che li tengono divisi*, l'arbitro ha potere di statuire tanto sul petitorio quanto sul possessorio.

Bordeaux 13 *Luglio* 1830. *S.* 30. 2. 363.

71. — Quando in appello le parti rennnziano all'effetto della sentenza di prima istanza, e nominano degli arbitri per giudicare la contestazione, deve ritenersi che il compromesso verte sul merito primitivo della controversia e non sui motivi dell'appello.

C. C. 17 *Luglio* 1817. *S.* 18. 1. 331.

72. — La clausula così concepita « *sopravvenendo alcune difficoltà sulla esecuzione del presente contratto, dovranno deferirsi a due amici comuni* » non comprende il caso in cui si tratti di determinare la resoluzione del contratto.

Parigi 29 *Novembre* 1808. *S.* 9. 2. 28.

73. — Gli arbitri investiti del diritto di giudicare sulle contestazioni relative alla esecuzione di un contratto, non hanno potere per decidere sopra la dimanda di nullità del medesimo.

C. C. 2 *Maggio* 1832. *S.* 32. 1. 346.

74. — Gli arbitri nominati per pronunziare sulle vertenze che potrebbero nascere *tra i socj*, hanno potere per pronunziare sulla dissoluzione della Società per inesecuzione degl'impegni di uno dei socj verso gli altri, p. es. per fatto di cattiva gestione o amministrazione; ciò non è pronunziare sull'*esistenza* stessa della Società o sulla validità dell'atto che la costituisce.

C. C. 30 *Novembre* 1825. *S.* 26. 1. 185.

C. C. 12 *Agosto* 1828. *S.* 29. 1. 32.

C. C. 6 *Luglio* 1829. *S.* 30. 1. 307.

75. — Gli arbitri ai quali è stato deferito il diritto di giudicare non solamente delle difficoltà sull'applicazione, esecuzione o inesecuzione di un atto, ma anche sopra tutto ciò che vi si potrà referire, sono competenti per pronunziare sulla validità o invalidità della convenzione.

Parigi 18 *Maggio* 1833. *S.* 33. 2. 310.

76. — Gli arbitri investiti in virtù della clausula di un atto della cognizione di difficoltà relative all'effetto e all'esecuzione dell'atto, non devono abbandonare la pronunzia perchè una delle parti fosse comparsa avanti i Tribunali per ottenere la nullità della convenzione.

Parigi 18 *Maggio* 1833. *S.* 33. 2. 310.

77. — Gli arbitri, i quali hanno ricevuto facoltà di giudicare con un solo e medesimo giudizio tutte le contestazioni enunciate nel compromesso, non eccedono il loro mandato allorchè, giudicando definitivamente sopra qualcuno dei punti, interloquiscono sopra altri.

Agen 11 *Febbraio* 1806. *S.* 7. 2. 787.

78. — Se gli arbitri entro i termini assegnati nel compromesso, giudicano definitivamente una parte del litigio ed interloquiscono sopra un'altra rinviando la decisione di questa ad un termine al di là del compromesso, il vizio di questa pronunzia interlocutoria non si estende alla definitiva. Questa non potrebbe venire annullata, se non in quanto nel compromesso fosse dichiarato espressamente che le parti volevano che fosse giudicato sopra *tutte* le contestazioni entro un'epoca determinata.

Limoges 6 *Novembre* 1815. *S.* 16. 1. 113.

79. — Gli arbitri possono conoscere della propria competenza benchè non espressamente autorizzati dal compromesso. Essi non eccedono in ciò i limiti del medesimo. Il diritto di giudicare la propria competenza è la conseguenza naturale del carattere di giudici, del quale le parti gli hanno investiti.

C. C. 28 *Luglio* 1818. *S.* 19. 1. 22.

80. — Deciso in senso contrario.

Torino 25 *Gennaio* 1813. *S.* 14. 2. 24.

Parigi 25 *Marzo* 1808. *S.* 9. 2. 188.

81. — Così quando gli arbitri discordano d'opinione sulla loro competenza, non spetta al terzo arbitro egualmente incompetente a ciò il deliberare sulla scissura degli altri due. In tal caso spetta ai giudici ordinarj privatamente far cessare la scissura determinando in un modo preciso l'estensione ed i limiti del potere dato agli arbitri.

Parigi 13 *Decembre* 1808. *S.* 9. 2. 189.

82. — Ogni incidente sopra arbitramento volontario anche in materia commerciale, in specie la dimanda in ricusa di un arbitro, dev'essere portata avanti il Tribunale Civile.

Metz 12 *Marzo* 1818. *S.* 19. 2. 103.

83. — Gli arbitri ricusati che giudicano sulla ricusa, eccedono i loro poteri, la decisione ed ogni sua conseguenza sono colpite di nullità. In tal caso le parti devono provvedersi per via di opposizione all'ordinanza d'*exequatur*, in conformità dell'art. 1028 del Codice di Procedura.

Parigi 17 *Maggio* 1813. *S.* 14. 2. 247.

C. C. 1 *Giugno* 1812. *S.* 12. 1. 349.

84. — Quando le parti hanno acconsentito con un compromesso di devenire passibili di una pena nel caso in cui ritardassero il giudizio arbitramentale, gli arbitri possono senza eccesso di potere giudicare la contestazione che si eleva su questa clausula.

C. C. 22 *Luglio* 1809. *S.* 9. 1. 394.

85. — Se in un arbitraggio rimesso alla decisione di un solo arbitro, un terzo che questi si era aggiunto vi ha partecipato prendendo parte alla decisione definitiva, l'arbitraggio è nullo.

Liegi 22 *Luglio* 1831. *G. del Belgio* 1832. 3. 283.

§ 6. Della durata dei poteri degli arbitri. — Surroga. — Proroga. — Astensione. — Dimissione. — Revoca. — Ricusa.

86 — Sotto l'impero dell'ordinanza del 1673 era principio ricevuto che l'arresto personale non poteva esser pronunciato tra i socj.

C. C. 1 *Aprile* 1817. *S.* 18. 1. 9.

87. — *Ai termini del Codice di Commercio*, gli arbitri necessarj, nominati per decidere le controversie relative ad una Società di commercio, sono competenti per pro-

nunziare l'arresto personale come per deliberare sul merito.

C. C. 5 *Novembre* 1811. *S.* 12. 1. 18.

(*) V. la decisione annullata. *S.* 9. 2. 239.

88. — ... Anche quando le parti hanno volontariamente modificato l'arbitramento necessario, autorizzando gli arbitri a decidere inappellabilmente.

Parigi 20 *Marzo* 1812. *S.* 12. 2. 322.

(*) V. *Carré*, n. 3327-3334. Contra, *Pardessus*, n. 1404.

89-90. — Mancando le parti di stabilire i termini del compromesso, spetta al Tribunale il determinarli.

Limoges 21 *Maggio* 1817. *S.* 17. 2. 271.

91. — Quando la decisione che ha nominati gli arbitri, ha omesso di fissare il termine del compromesso, possono fissarlo gli arbitri stessi.

Grenoble 12 *Agosto* 1826. *S.* 30. 2. 126.

92. — La durata dei poteri degli arbitri deve essere regolata dalla legge in vigore all'epoca in cui l'arbitraggio ha avuto luogo, e non da quella in vigore all'epoca in cui furono nominati gli arbitri.

In specie, sebbene gli arbitri sieno stati nominati sotto l'impero del Codice di Commercio, la durata dei loro poteri dee valutarsi secondo l'ordinanza del 1673, quando sono stati chiamati in luogo e vece di altri arbitri nominati sotto l'impero di questa ordinanza.

C. C. 3 *Agosto* 1825. *S.* 26. 1. 96.

93. — Un compromesso non ha durata oltre i tre mesi dalla sua data, salve le proroghe espresse (Cod. di Proced. 1007-1012). Nè si valuta l'epoca dell'accettazione degli arbitri. Nè che sieno stati nominati altri arbitri per la ricusa dei primi. Quindi un lodo proferito da arbitri nominati in mancanza dei precedenti, dopo decorsi tre mesi dalla sua data, è nullo, e non obbligatorio. Molto più se i nuovi arbitri fossero stati nominati senza la presenza, citazione, e concorso di tutte le parti. La facoltà di nominarli non dispensa il giudice dal citare le parti.

C. C. 10 *Novembre* 1829. *S.* 30. 1. 36.

94. — La clausula del compromesso nella quale le parti liberano gli arbitri dall'obbligo di pronunziare nei termini stabiliti dalla legge, e stabiliscono la durata del loro mandato fino a perfetta definizione, non impedisce che l'arbitramento spiri tre mesi dopo la data del compromesso.

Tolosa 13 *Decembre* 1833. *S* 34. 2. 249.

95. — La morte d'uno degli arbitri non fa cessare il compromesso. Se gli arbitri fosser stati scelti dalle parti, non si può solamente rimpiazzare l'arbitro defunto, ma debbono rinnuovarsi tutti gli arbitri.

Bruxelles 30 *Maggio* 1810. *S.* 16. 2. 81.

96. — La dichiarazione, fatta dagli arbitri nel lodo, dell'epoca nella quale gli sono stati consegnati i documenti, fa fede della data di tal consegna.

Torino 8 *Marzo* 1811. *S.* 11. 2. 409.

97. — Quando gli arbitri nominati discordano di opinione, i loro poteri cessano se i loro rapporti respettivi non son deposti entro il termine fissato; in tal caso si deve provvedere alla nomina non del terzo arbitro, ma di nuovi arbitri.

Bruxelles 1 *Maggio* 1830. *G. di Bruxelles* 1830. 2. 96.

98. — Quando i giudici, regolando i termini per un arbitramento forzato, hanno detto che debba decorrere dal giorno della notificazione della sentenza agli arbitri, *commettendola a tale effetto ad un dato cursore*, la notificazione fatta da un cursore diverso non fa decorrere questi termini, ed il lodo proferito dopo la decorrenza non è nullo.

Bruxelles 31 *Ottobre* 1823. *G. di Bruxelles* 1823. 2. 201.

99. — I termini commessi agli arbitri per pronunziare il lodo non decorrono che dal giorno della consegna dei documenti.

Torino 8 *Marzo* 1811. *S.* 11 2. 409.

100. — Il giorno della data del compromesso non è compreso nel termine stabilito per la sua durata. Così un compromesso del 31 Gennaio, col termine di sei mesi, spira il 31 Luglio successivo, e non il 30.

Agen 8 *Novembre* 1830. *S.* 31. 2. 98.

101. — Per regola generale, il termine di un arbitramento decretato in un giudizio contradittorio decorre dal dì della proferita sentenza. Se la sentenza dichiara che dovrà decorrere dal dì della notificazione, questa disposizione è valida ad operare una deroga alla regola generale; ma si torna al diritto comune se vi è proroga di termine in una seconda sentenza senza che l'eccezione sia stata formalmente ripetuta.

Tolosa 1 *Agosto* 1823. *S.* 21. 2. 163.

102. — È valido un giudizio arbitramentale la di cui data rimonti ad un'epoca anteriore allo spirare del compromesso, ancorchè il deposito alla cancelleria ed il registro non abbiano avuto luogo che dopo spirato il termine.

C. C. 9 *Gennaio* 1812. *S.* 12. 5. 149.

103. — Trattandosi di determinare se una decisione arbitramentale è stata proferita entro i tre mesi dal dì del compromesso, l'errore di data del compromesso non è una causa di nullità quando quest'errore può venire rettificato col mezzo di fatti e circostanze che abbiano relazione colla sua vera data, cioè allorchè la data di esso si trova necessariamente stabilita da questi fatti e circostanze.

C. C. 21 *Agosto* 1829. *S.* 30. 1. 353.

104. — La parte che col fatto proprio, ed

elevando degl'incidenti mal fondati, impedisce agli arbitri di pronunziare entro i termini del compromesso, non può in seguito elevare l'eccezione della decorrenza dei termini. Non può contare nei termini del compromesso il tempo decorso per l'esaurimento di tali incidenti.

Metz 12 *Maggio* 1818. *S.* 19. 2. 103.

105. — Dall'avere stabilito in un compromesso che in caso di dimissione di un arbitro verrà provveduto a surrogarlo, non ne consegue che la dimissione e la surroga possano aver luogo dopo che le operazioni dell'arbitramento sono principiate. A tal epoca l'arbitro deve proseguire le sue funzioni; diversamente il compromesso perde ogni effetto posteriore alla dimissione.

Parigi 8 *Maggio* 1824. *S.* 25. 2. 170.

106. — Quando un arbitro, dopo avere cominciate le operazioni e manifestata una opinione contraria a quella dell'altro arbitro, si ricusa di constatare la discordanza con un processo verbale, non opera con ciò una dimissione che ponga fine al compromesso. La proibizione di dimettersi autorizza in tal caso l'altro arbitro a continuare le sue operazioni nel senso dell'arbitraggio.

C. C. 18 *Maggio* 1814. *S.* 15. 1. 28.

107. — Deve riguardarsi come dimesso quell'arbitro che accetta da una parte la facoltà di citare l'altra per la conciliazione avanti il giudice di pace sulle difficoltà che formano il subietto del compromesso.

Bruxelles 4 *Fruttidoro an.* 12. *S.* 5. 2. 533.

108. — Se dopo un compromesso sopra l'effetto di una sentenza suscettibile di appello, uno degli arbitri *nominati* esclusivamente si dimette, se la parte alla quale la sentenza recava gravarne ne interpone appello, e se quest'appello si trova interposto entro i tre mesi dalla notificazione della sentenza, l'intimato non può eccepire che la dimissione non notificata non bastava per annullare il compromesso, che esistendo il compromesso non poteva interporsi appello, e che perciò la sentenza appellata era passata in cosa giudicata.

C. C. 24 *Decembre* 1817. *S.* 18. 1. 141.

109. — La missione degli arbitri nominati per giudicare le contestazioni tra i socj è limitata ad un termine di rigore, ed il lodo è nullo se vien proferito fuori della dilazione accordata.

La dilazione stabilita per il lodo degli arbitri decorre dal giorno della loro nomina, e non da quello della notificazione dell'atto che la contiene.

Bruxelles 24 *Giugno* 1824. *G. di Bruxelles* 1824. 2. 182.

110. — L'articolo 1012 del Codice di Procedura, il quale dispone che il compromesso termina entro i tre mesi in mancanza di speciali convenzioni sulla durata, non si applica all'arbitramento in materia commerciale.

Bruxelles 1 *Marzo* 1810. *S.* 12. 2. 386.

111. — Giudicato in senso contrario.

Limoges 21 *Maggio* 1817. *S.* 17. 2. 271.

Bourges 19 *Febbraio* 1825. *S.* 26. 2. 72.

112. — La disposizione dell'art. 1012 del Codice di Procedura che dichiara spirato il compromesso decorsi tre mesi dalla data, in mancanza di speciali convenzioni sui termini, non è applicabile al compromesso col quale sia stato nominato un arbitro per pronunziare sulle difficoltà che potrebbero elevarsi indipendentemente dall'esecuzione dell'atto. In tal caso la dilazione di tre mesi non comincia a decorrere che dall'epoca nella quale son nate le difficoltà.

Lione 26 *Aprile* 1826. *S.* 28. 2. 14.

113. — In materia di arbitramento forzato non è nullo di pieno diritto il lodo proferito dopo il termine stabilito nella decisione o compromesso che ha nominati gli arbitri; esso è solamente annullabile.

Riom 25 *Aprile* 1820. *S.* 22. 2. 38.

114. — I poteri degli arbitri cessano *ipso jure*, spirato il termine stabilito per proferire il lodo, ed il lodo proferito dopo la decorrenza del termine, senza il consenso delle parti, è nullo.

Bruxelles 28 *Luglio* 1830. *G. di Bruxelles* 1830. 2. 213.

115. — Allorchè un arbitramento necessario è spirato per la decorrenza del termine nel quale doveva esser deciso, i giudici possono nominare gli stessi arbitri se le parti non ne concordano altri. Su questa questione, e per sapere se le parti convengono di nuovi arbitri, i giudici non son tenuti ad osservare alcun termine.

C. C. 14 *Giugno* 1831. *S.* 31. 1. 219. e V. Tom. 23. 2. 213. — 27. 1. 241., 2. 144.

116. — Quando gli arbitri necessarj non hanno proferito il lodo entro i termini assegnati, la proroga dei loro poteri non può esser fatta che da tutte le parti. Il Tribunale non può ordinarla sulla dimanda di una parte ed in contradittorio dell'altra

Tolosa 12 *Aprile* 1823. *S.* 23. 2. 213.

117. — ..... Quando anche gli arbitri consentissero la proroga.

Bordeaux 28 *Giugno* 1818. *S.* 18. 2. 241.

118. — È tacitamente prorogato il termine agli arbitri da quello dei litiganti, il quale, nel caso in cui avendo mancato le parti di precisarlo continui la procedura avanti gli arbitri, dopo spirati i tre mesi. Quindi non può più attaccare il lodo perchè proferito dopo la decorrenza dei tre mesi.

C. C. 12 *Maggio* 1828. *S.* 28. 1 202.

119. — La parte che prosegue a procedere avanti gli arbitri necessarj dopo la decorrenza del termine fissato dal giudice, o dal compro-

messo, e fino alla pubblicazione del lodo, non può attaccare in seguito il lodo stesso perchè proferito dopo spirato il compromesso. Egli ha tacitamente prorogati i poteri degli arbitri.

Bordeaux 3 *Febbraio* 1823. *S.* 23. 2. 220.

120. — Gli arbitri *necessarj* nominati in seguito di una decisione del Tribunale di commercio, non sono revocabili come gli arbitri volontarj.

C. C. 13 *Fruttid. an.* 8. *S.* 1. 1. 339.

121. — Gli arbitri *necessarj* come i giudici ordinarj, non possono essere ricusati che per le cause enunciate nell'articolo 378 del Codice di Procedura.

Bourges 8 *Febbraio* 1832. *S.* 32. 1. 672.

122. — Se può rilevarsi che gli arbitri *necessarj* non possano pronunziare entro i termini di rigore, i Tribunali possono surrogarli senza il consenso delle parti tutte, quando sono investiti del diritto di nominare gli arbitri in luogo delle parti stesse. In altri termini, il potere di nominare gli arbitri comprende il potere di prorogare i termini dell'arbitramento.

C. C. 14 *Giugno* 1830. *S.* 30. 1. 207.

123. — Quando gli arbitri *necessarj* non hanno deciso entro il termine stabilito, i giudici non possono prorogare il termine se non che col consenso di tutte le parti.

Colmar 17 *Luglio* 1832. *S.* 32. 2. 619.

124. — I termini stabiliti dal Tribunale di Commercio per il lodo che devono proferire gli arbitri *necessarj*, può esser prorogato dallo stesso Tribunale sulla dimanda di una delle parti fatta *prima della decorrenza dei medesimi*, ed in contradittorio dell'altra parte. Non è come della proroga di un arbitramento volontario.

C. C. 28 *Marzo* 1827. *S.* 27. 1. 241.

Lione 11 *Marzo* 1826. *S* 27. 2. 144.

125. — Se gli arbitri di una delle parti compromittenti si dimettono, gli arbitri dell'altra non possono giudicare prima che sieno surrogati i dimessi.

C. C. 3 *Messidoro anno* 10. *S.* 2. 2. 443.

126. — Quando gli arbitri nominati col compromesso si sono astenuti, ed i termini del compromesso sono decorsi, ogni contestazione attribuita nel medesimo agli arbitri torna essenzialmente nelle attribuzioni dei giudici ordinarj.

C. C. 6 *Novembre* 1809. *S.* 10. 1. 38.

127. — I giudici possono rigettare la dimanda di prova testimoniale dei fatti sui quali è motivata la ricusa, quando non ne esiste alcun principio di prova scritta.

C. C. 8 *Febbraio* 1832. *S.* 32. 1. 672.

128. — È valida la revoca degli arbitri fatta col mezzo di lettera missiva. La legge de' 16-24 Agosto 1790, Tit. 1, Art 3, la quale stabilisce che i compromessi devono avere esecuzione finchè una delle parti abbia fatto *notificare* agli arbitri che non vuol più stare all'arbitramento, non ha inteso stabilire una forma particolare di revoca.

C. C. 23 *Piov. an.* 12. *S.* 4. 1. 681.

129. — Il Tribunale non è tenuto a far conto di una revoca di arbitri non registrata.

C. C. 3 *Giugno* 1808. *S.* 8. 1. 314.

130. — Quando gli arbitri dichiarano che sono in scissura sopra un punto della contestazione, e nominano un terzo arbitro per toglierе la scissura, conservano il loro carattere fino alla pronunzia che verrà emessa dal terzo arbitro; ed i loro poteri rimanendo così prorogati, possono venir ricusati, nei casi preveduti dalla legge, finchè il terzo arbitro non ha proferito il suo lodo.

C. C. 16 *Decembre* 1828. *S.* 29. 1. 296.

§ 7. Degli onorarj degli arbitri.

131. — Non è causa di ricusa il fatto di un arbitro necessario che ha ricevuti prima della nomina, da una delle parti, gli onorarj di un affare precedente nel quale era stato nominato arbitro.

C. C. 8 *Febbraio* 1832. *S.* 32. 1. 672.

132. — Il mandato conferito ad arbitri *volontarj* non è di sua natura gratuito, ma dà diritto agli onorarj (*C. Civ.* 1986).

Bordeaux 14 *Gennaio* 1826. *S.* 26. 2. 217.

133. — Gli arbitri nominati in materia commerciale per sentire le parti, verificare i conti ec. hanno diritto agli onorarj per i lavori dei quali sono incaricati.

Montpellier 24 *Agosto* 1821. *S.* 29. 2. 232.

134. — L'azione degli arbitri per il pagamento dei loro onorarj è solidale contro ciascuna delle parti che gli ha nominati (*C. C.* 2002).

Bordeaux 14 *Gennaio* 1826. *S.* 26. 2. 217.

(*) *Duranton*, *Tom.* 5. *n.* 203.

135. — ..... Anche per il rimborso delle spese da essi anticipate (*Cod. Civ.* 1202. 2002).

C. C. 17 *Novembre* 1830. *S.* 31. 1. 28.

136. — Gli arbitri non hanno diritto di tassare a loro piacere gli onorarj, ancorchè il compromesso gli concedesse di tassare le spese; queste spese devono intendersi ristrette a quelle della procedura.

Caen 9 *Giugno* 1837. *S.* 37. 2. 400.

(*) Quando gli arbitri hanno diritto agli onorarj, non possono ritenere i documenti relativi alla lite, in pegno di ciò che è loro dovuto. *Vatimesnil*, n. 277. *Devillenenve*, *Dictionnaire*, n. 254. E nemmeno lo stesso lodo. *ivi.*

137. — Gli arbitri non possono valersi di una propria intimazione, emanata in virtù del lodo da essi proferito, per ottenere il pagamento dei loro onorarj tassati e liquidati nel lodo stesso; è necessario che ricorrano ai Tribunali (*Cod. Civ.* 1986).

Bordeaux 14 *Gennaio* 1826. *S.* 26. 2. 217.

N 683. P 51 m

ART. 52. — Dalla sentenza degli arbitri vi sarà luogo all'appello o al ricorso in via di cassazione, se non vi abbiano le parti rinunziato formalmente. L'appello si porterà avanti la respettiva corte.

138. — Gli arbitri, allo effetto di conseguire i loro onorarj, non possono, come gli uffiziali ministeriali per le spese loro, intentare l'azione avanti il Tribunale ove hanno esercitate le loro funzioni; così l'azione degli arbitri nominati in una causa in appello, non può essere intentata *de plano* avanti il Tribunale di appello. (*Cod. di Proc.* 60 e 464.)

Lione 30 *Agosto* 1828. *S.* 29. 2. 145.

139. — Il Tribunale di Commercio è competente per conoscere di una dimanda per il pagamento di spese ed onorarj di un arbitro avanti il quale ha rinviate le parti. Ma in caso di condanna non può accordarsi l'arresto personale. (*C. di Proc.* 60. 429. *C. di Comm.* 621. 632. *C. Civ.* 2063.)

Parigi 12 *Luglio* 1826. *S.* 27. 2. 129.

140. — Gli arbitri *necessarj* in materia di Società possono esigere gli onorarj dalle parti che gli hanno sottoposto il litigio? *Risoluta affermativamente.*

Bordeaux 28 *Novembre* 1838. *S.* 39. 2. 348.

(*) Conc. *Chauveau, Comm. du Tarif. T.* 2. p. 309. *n.* 36. V. La nota del D. a questa decisione.

— ..... *Negativamente.*

C. C. 17 *Novembre* 1830. *S.* 31. 1. 28.

Lione 2 *Agosto* 1831. *S.* 33. 2. 250. (1)

(*) Conc. *Merlin, Arbitrage, n.* 30. *Carré, Proc. Civ. n.* 3331. *Montgalvy, T.* 2. *n.* 454. *Vatimesnil, n.* 275.

Articolo 52.

INDICE SOMMARIO

Amichevoli Compositori 6. 53. 54. 55. 56.
Appellabilità 42. 45. 57.
Appello 1. 5. 7. 33. 51. 61.
Applicazione 14.
Arbitri necessarj. 1. 2. 3 5. 8. 11. 12. 15. 16. 44. 46. 62. 84.
— Volontarj 23.
Azione contro i giudici 74.
Cassazione 3. 4. 5. 15. 49. 66 a 70.
Decorrenza dei termini 15.
Eccesso di potere 7. 11. 41. 50. 61.
Esecuzione del lodo 18.
Errore 43
Exequatur 1. 11. 16. 17. 21. 22. 23. 24. 26. 27. 28. 29. 30. 32. 49. 51.
Giudici 48.
Giustificazione dei titoli 31.
Inappellabilità 32. 34. 38 44. 45. 47. 60. 61. 65.
Incidente 39. 40.
Incompetenza 29.
Menzione 45.
Minori 37.
Nomina 58. 59.
Nullità. 8. 9. 15. 16. 42.
Omissioni 30. 31.
Proroga 10
Redenzione 28
Renunzia all' appello. 8. 2. 3. 19. 28 40. 47. 53. 63.
— alla opposizione 24. 25. 26.
Revoca 45.
Riserva 33.
Ritrattazione 71. 72.
Sentenza dei Tribunali esteri 35.
Sindaci 60.
Termini 20. 57.
Terzo 27.
Terzo arbitro. 38.
Tribunale di Commercio 16. 23.

§ 1. *Della opposizione alla ordinanza di* exequatur.

§ 2. *Dell' appello.*

§ 3. *Del ricorso in Cassazione.*

§ 4. *Del ricorso in Ritrattazione.*

§ 5. *Dell' azione civile contro i Giudici.*

§ 1. Della opposizione alla ordinanza d' exequatur.

1. — I lodi degli arbitri *necessarj* non possono essere impugnati colla opposizione alla ordinanza di *exequatur*: le sole vie concesse sono l'appello o il ricorso in Cassazione, secondo le circostanze

Bourges 19 *Febbraio* 1825. *S.* 26. 2. 72.

Tolosa 7 *Aprile* 1840 *M. C.* 4. 2. 494.

Parigi 18 *Agosto* 1840. *M. C.* 4. 2. 411.

C. C. 1 *Agosto* 1839. *S.* 39. 1. 965.

C. C. 16 *Febbraio* 1839. *M. C.* 5. 2. 236.

(*) V. In questo senso *Pardessus, n.* 1417. *Merlin, Questions,* Verb. *Arbitres* § 4 *n.* 3. *Favard, T.* 1. *p.* 210.

2. — ..... Molto più quando le parti avessero rennnziato all'appello; questa renunzia non fa degenerare l'arbitramento *necessario* in *volontario.* (*Cod. di Comm.* 51. 52. *Cod. di Proc.* 1028.)

Limoges 14 *Febbraio* 1835. *S.* 35. 2. 238.

C. C. 10 *Febbraio* 1835. *S.* 35. 1. 889.

C. C. 7 *Marzo* 1832. *S.* 32. 1. 241.

Tolosa 30 *Maggio* 1833. *S.* 34. 2. 202.

C. C. 21 *Nevoso anno* 11. *S.* 7. 1. 1055.

(*) V. Articolo 51. n. 56.

3. — In materia di arbitraggio *necessario*, non sono ammissibili le parti a fare opposizione alla ordinanza di *exequatur*, ancorchè tale opposizione fosse fondata sulla incompetenza o eccesso di potere degli arbitri, ed il compromesso comprendesse la renunzia all'appello, o al ricorso in Cassazione. In ogni caso se i giudici che hanno conosciuto della opposizione hanno dichiarato che gli arbitri non avevano commesso alcun eccesso di potere, non vi è luogo ad esaminare il motivo di cassazione desunto dall'essere stata dichiarata inammissibile la opposizione stessa.

C. C. 1 *Agosto* 1839. *M. C.* 4. 2. 221.

4. — Contra —

Lione 14 *Luglio* 1828. *S.* 29. 2. 83.

5. — Id. ..... L'Art. 1028 del Cod. di Procedura che accorda il ricorso, per via di azione principale, contro i lodi degli arbitri proferiti nei casi prevedati da questo articolo, non è applicabile che agli arbitramenti *volontarj* in

Digitized by Google

materia civile, e non agli arbitramenti *necessarj* in materia commerciale. Quindi i lodi proferiti in materia di Commercio, non possono essere attaccati che per via di appello, o di ricorso in Cassazione, secondo le circostanze.

Torino 8 *Marzo* 1811. *S.* 11. 2. 409.
Rennes 26 *Luglio* 1810. *S.* 12. 2. 409.
Bourges 19 *Febbraio* 1825. *S.* 26. 2. 72.
Tolosa 20 *Marzo* 1833. *S.* 34. 2. 201.

6. — ..... A meno che nel compromesso non fossero stati costituiti amichevoli compositori con facoltà di giudicare senza appello nè ricorso in Cassazione.

C. C. 1 *Maggio* 1822. *S.* 23. 1. 56.
Poitiers 13 *Maggio* 1818. *S.* 18. 2. 241.
C. C. 16 *Luglio* 1817. *S.* 17. 1. 305.
C. C. 6 *Aprile* 1818. *S.* 18. 1. 326.
Parigi 6 *Agosto* 1824. *S.* 25. 2. 335.
Lione 25 *Maggio* 1825. *S.* 25. 2. 25.
Bruxelles 11 *Aprile* 1829. *G. di Bruxelles* 1829. 1. 277.
Bruxelles 1 *Maggio* 1829. *G. del Belgio* 1831. 2. 28.

7. — .... Ancorchè la opposizione fosse fondata sopra un eccesso di potere dal lato degli arbitri, benchè vi sia renunzia all'appello ed al ricorso in Cassazione.

Parigi 4 *Decembre* 1828. *S.* 29 2. 76.

8. — L'Articolo 1028 del Codice di Procedura, che accorda l'azione di nullità contro i lodi di arbitri *volontarj*, proferiti dopo la decorrenza dei termini del compromesso, non è applicabile al lodo di arbitri commerciali *necessarj*, proferito dopo la decorrenza dei termini stabiliti dal giudice o dalle parti.

Bordeaux 3 *Febbraio* 1823. *S.* 23. 2. 220.

9. — Contra —
Tolosa 1 *Agosto* 1823. *S.* 24. 2. 163.

10. — ..... Su tal rapporto non vi è proroga tacita di poteri desunta dal silenzio delle parti, o presunzione di consenso per parte di esse.

C. C. 22 *Aprile* 1823. *S.* 23. 1. 228.
Angers 23 *Giugno* 1823. *S.* 24. 2. 205.

11. — L'azione per nullità, intentata colla opposizione alla ordinanza di *exequatur* dei lodi, ed ammessa *per eccesso di potere*, in materia di arbitramento *volontario* dall' Art. 1028 del Cod. di Procedura, non è applicabile all' arbitramento *necessario*, se non in quanto le parti hanno renunziato a tutte le vie legali, stabilite per provvedersi contro le decisioni dei Tribunali ordinarj; non basterebbe che le parti avessero rinunziato alla via ordinaria dell'appello, e del ricorso in Cassazione.

C. C. 7 *Marzo* 1832. *S.* 32. 1. 241.

— Questa decisione consacra nella materia un sistema spedito ed esatto che, bisogna confessarlo, sarebbe stato difficile trovare nelle precedenti decisioni della Corte di Cassazione. — Per regola generale, dopo questa decisione la via di azione in nullità aperta dall'Art. 1028 del Codice di Procedura non esiste in materia di arbitramento *necessario*, neppure per eccesso di potere, e ciò ancorchè vi sia stata renunzia alle due vie ordinarie di ricorso, quelle dell'appello e del ricorso in Cassazione.

Ma le parti non rimangono perciò prive di rimedj contro gli eccessi di potere che possono venir commessi dagli arbitri; la Cassazione decide che rimane loro una via per far conoscere tali eccessi. Qual'è questa via? La decisione non la indica testualmente; ma parlando delle vie legali alle quali le parti non hanno renunziato, è evidente che si referisce a quelle menzionate nella specie dai difensori, vale a dire, l'azion civile contro i giudici, la opposizione del terzo, e l'appello per incompetenza.

Può accadere per altro che le parti abbiano renunziato anche a queste vie di ricorso straordinario; allora la Corte di Cassazione decide che l'azione in nullità sarebbe ammissibile. Ma convien confessare che questa decisione ha l'apparenza di esser fondata meno sopra una disposizione legale che sopra la necessità, non rimanendo alcuna via di ricorso quando a tutte hanno le parti renunziato. Sembrerebbe forse più razionale e più legale considerare la renunzia ai ricorsi in via straordinaria come nulla o inefficace nel caso di eccesso di potere degli arbitri, mentre tale eccesso di potere è una specie di *dolo* commesso a pregiudizio delle parti, e le leggi come i buoni costumi ostano ad ogni convenzione relativa al dolo futuro. *Nec conveniri potest antecessum ut ne dolo praestetur. Legge* 23 *ff. de regulis juris.* — D —

— V. Contra.
Parigi 16 *Agosto* 1832. *S.* 32. 2. 545.

12. — Contra (alla massima di n. 1. e seguenti).

Aix 6 *Marzo* 1829. *S.* 29. 2. 303.
Aix 31 *Maggio* 1833. *S.* 34. 2. 201.
Parigi 9 *Maggio* 1833. *S.* 34. 2. 201.
Parigi 16 *Agosto* 1832. *S.* 32. 2. 545.

13. — ..... In specie se hanno pronunziato scorsi i termini del compromesso.

C. C. 7 *Frimaio anno* 8. *S.* 7. 2. 1072.
Parigi 6 *Agosto* 1824. *S* 25. 2. 335.

14. — Le disposizioni del Cod di Procedura sono applicabili ai Tribunali di Commercio quando non v'è stato derogato dal Codice Commerciale, in specie per ciò che riguarda gli Art. 1012. 1028. sull'arbitramento.

C. C. 22 *Aprile* 1823. *S.* 23. 1. 228.
C. C. 2 *Maggio* 1827. *S.* 27. 1. 290.

15. — L'azione per nullità stabilita dall'Art. 1028 del Cod. di Proced. Civ. deve (per eccezione) essere esercitata, in caso *di arbitra-*

Digitized by Google

mento necessario per Società commerciale, come in caso di *arbitramento volontario*..... se con un compromesso gli arbitri necessarj sono stati costituiti amichevoli compositori, per giudicare senza regole di diritto nè di forma, senz'appello e senza cassazione.

Poitiers 13 *Marzo* 1818. *S.* 18. 2. 201.

C. C. 16 *Luglio* 1817. *S.* 17. 1. 305.

C. C. 6 *Aprile* 1818. *S.* 18 1. 326.

C. C. 1 *Maggio* 1822. *S.* 23. 1. 56.

16. — In altri termini, l'art. 1028 del Cod. di Proc. Civ. non è applicabile ai Tribunali di Commercio: essi non sono giudici delle nullità che viziano la sentenza degli arbitri di commercio. Quindi la legge non ammette nè opposizione all'ordinanza di *exequatur*, nè azione di nullità: il solo mezzo stabilito è o l'appello, o il ricorso per annullamento.

Rennes 25 *Luglio* 1809. *S.* 12. 2. 404.

C. C. 26 *Maggio* 1813. *S.* 14. 1. 4.

C. C. 30 *Decembre* 1812. *S.* 15. 1. 115.

17. — La opposizione concessa dall'Art. 1028 del Codice di Procedura, è regolare per quanto diretta contro il lodo, anzichè contro l'ordinanza di *exequatur*.

Roma 5 *Ottobre* 1810. *S.* 11. 2. 465.

18. — La opposizione alla ordinanza di *exequatur* sospende l'esecuzione del lodo.

Bruxelles 4 *Maggio* 1809. *S.* 10. 2. 568.

Parigi 9 *Novembre* 1812. *S.* 13. 2. 115.

19. — ..... Ancorchè nel compromesso vi fosse la rinunzia all'appello ed al ricorso in Cassazione.

Roma 5 *Ottobre* 1810. *S.* 11. 2. 465.

(*) V. *Carré*, n. 3386.

20. — La opposizione concessa dall'Art. 1028 del Cod. di Proced. contro i lodi degli arbitri, non ha un tempo determinato; quindi può aver luogo, alla pari dell'azione di nullità che precede, entro i termini stabiliti per qualunque azione ordinaria.

Parigi 17 *Maggio* 1813. *S.* 14. 2. 247.

(*) *Montgalvy*, *n.* 486.

21. — L'opposizione alla ordinanza di *exequatur* non può intentarsi con atto da procuratore a procuratore. È necessaria l'intimazione alla parte.

Rennes 13 *Maggio* 1812. *S.* 15. 2. 101.

22. — I giudici di Commercio che a tenore dell'art. 61 del Cod. di Commercio hanno reso esecutorio un lodo in materia di Società, sono competenti per statuire sull'opposizione formata alla ordinanza di *exequatur*. Non sono obbligati di rinviare al Tribunale Civile.

Genova 24 *Ottobre* 1809. *S.* 14. 2. 171.

23. — Quando un lodo è stato proferito da arbitri *volontarj* in materia di Società commerciale, la ordinanza d'*exequatur* deve essere rilasciata dal presidente del Tribunale di Commercio; quindi avanti di esso dev'essere sperimentata l'azione di nullità contro il lodo.

Poitiers 13 *Marzo* 1818 *S.* 18. 2. 201.

24. — Le parti non possono renunziare anticipatamente a provvedersi contro il lodo in via di opposizione alla ordinanza di *exequatur nei casi preveduti dall'art.* 1028 *del Cod. di Proc.* La nullità di tal renunzia è assoluta e di ordine pubblico: non può venire sanata col consenso delle parti.

C. C. 21 *Giugno* 1831. *S.* 31. 1. 290.

Pau 3 *Luglio* 1833. *S.* 34. 2. 34.

Grenoble 14 *Agosto* 1834. *S.* 35. 2. 202.

Pau 26 *Marzo* 1836. *S.* 36. 2. 431.

(*) V. *Carré*, *n.* 3374. *Favard*, Verb. *Arbitrage*, *Sez.* 1. § 4. *n.* 4. *Vatimesnil*, *n.* 304.

25. — Tal renunzia è nulla, particolarmente quando la disputa verte sopra una questione di stato non suscettibile di arbitramento.

Bastia 22 *Marzo* 1831. *S.* 32. 2. 579.

26. — I giudici possono di ufficio dichiarare la inammissibilità della opposizione intentata contro la ordinanza di *exequatur*, quando le parti vi avevano espressamente renunziato nel compromesso.

Montpellier 8 *Luglio* 1828. *S.* 28. 2. 348.

27. — Un terzo, che non era parte nella istanza avanzata agli arbitri, non è ammissibile a fare opposizione alla ordinanza di *exequatur* del lodo, o a dimandarne la nullità.

Aix 3 *Febbraio* 1817. *S.* 17. 2 415.

(*) V. *Carré*, *n.* 3367. *Montgalvy*, *n.* 382. *Merson*, *p.* 103. *Devilleneuve*, *Dict.* parola *Arbitrage*, *n.* 221.

28. — Non si può intentare un'azione di nullità contro la ordinanza di *exequatur* di un lodo per inosservanza delle forme che l'art. 141 Cod. di Proced. prescrive per la redazione delle sentenze in generale. Le parti non possono in tal caso sperimentare altra via oltre quella dell'appello o della Cassazione, quando non vi abbiano renunziato. (*C. di Proc.* 1028.)

Nîmes 22 *Luglio* 1833. *S* 34. 2. 203.

29. — Quando gli arbitri hanno rigettata la opposizione d'incompetenza dedotta da una delle parti, essa può ricorrere per via di opposizione alla ordinanza di *exequatur* del decreto incidente che ha proferito sulla competenza, senza aspettare il lodo sul merito.

Bruxelles 3 *Aprile* 1830. *G. di Bruxelles* 1830. 1. 403.

30. — Non può formare motivo di opposizione contro la ordinanza di *exequatur* di un lodo, l'avere gli arbitri omesso di pronunziare su qualche punto della controversia ad essi sottoposta.

Tolosa 3 *Giugno* 1828. *S.* 29. 2. 340.

31. — Non è nullo quel lodo nel quale gli arbitri non hanno statuito sopra tutti i punti della controversia, o non hanno adempiuta la loro missione ..... in specie se è derivato ciò da colpa delle parti che non hanno prodotti i documenti giustificativi i loro titoli.

Agen 5 *Gennaio* 1825. *S.* 26. 2. 258

C. C. 30 *Decembre* 1834. *S.* 35. 1. 191.

32. — La ordinanza di *exequatur* proferita per un lodo di arbitri non è una *sentenza*; quindi non può ammettersi l'appello; i motivi che le parti vogliono dedurre contro la medesima, devono esser sottoposti ad un Tribunale di Prima Istanza, con azione speciale.

C. C. 26 *Vendem. an.* 12. *S.* 4. 2. 43.
Douai 15 *Maggio* 1833. *S.* 33. 2. 568.
Poitiers 9 *Marzo* 1830. *S.* 30. 2. 145.
Bourges 30 *Marzo* 1830. *S.* 30. 2. 132.
(*) V. su questo § art. 51. n. 83.

§ 2. Dell' appello.

33. — I lodi degli arbitri di commercio sono soggetti all'appello, ancorchè non sia stato riservato nel compromesso.

C. C. 21 *nov. an.* 9. *S.* 2. 1. 437.

34. — Gli arbitri *necessarj*, in materia di Società commerciale, sono giudici inappellabili delle controversie il cui oggetto non eccede 1000 fr.

Lione 21 *Marzo* 1823. *S.* 23. 2. 247.

35. — L'ordinanza del 1629, art. 121, la quale autorizza il Francese *a far discuter di nuovo le sue ragioni come intiere innanzi a'suoi giudici naturali, non ostante le sentenze proferite in paese straniero*, è o nò applicabile ai lodi degli arbitri proferiti, tanto in materia ordinaria, che in materia di Commercio?

C. C. 31 *Luglio* 1815. *S.* 15. 1. 369.

36. — Quando una sentenza pronuncia in ultima istanza sul merito, la disposizione che ordina l'arresto personale non può esser impugnata per la via dell'appello, ancorchè i giudici o gli arbitri abbiano emesso decisione finale sul merito in virtù di convenzione fatta dalle parti.

C. C. 5 *Novembre* 1811. *S* 11. 1. 18.
(*) V. art. 1010, 1023, Cod. di Proc. Civ.

37. — Id. ..... Se d'altronde gli arbitri non hanno pronunciato come amichevoli compositori, e fuori dei termini fissati dal compromesso.

Parigi 6 *Agosto* 1824. *S.* 25. 2 335.
Lione 25 *Maggio* 1825. *S.* 25. 2. 335.

38. — Allorchè i socj hanno convenuto che le difficoltà che potessero sorgere tra loro debbano essere giudicate da arbitri in ultima istanza e senz'appello, questa renunzia all'appello non deve applicarsi se non che alla decisione degli arbitri stessi; non può essere estesa alla decisione del terzo arbitro nominato dal Tribunale di Commercio per conciliare la discordanza possibile degli altri.

Douai 27 *Luglio* 1837. *S.* 38. 2. 268.

—Questa soluzione non è ammissibile se non che in materia di arbitramento *necessario*. Fuori di questo caso non è possibile di capire come le condizioni dell'arbitramento non debbano estendersi al terzo arbitro. — D —

39. — Per quanto gli arbitri abbiano ricevuta facoltà di giudicare inappellabilmente, sopraggiungendo un incidente nel corso dell'arbitramento, i giudici ai quali è devoluta la cognizione di questo incidente non possono deciderlo inappellabilmente.

C. C. 22 *Fruttidoro an.* 13. *S.* 6. 1. 71.

40. — Quando sul compromesso che contiene renunzia all'appello, si eleva tra le parti una contestazione relativa alla formazione del Tribunale arbitramentale, la sentenza che interviene su quest'incidente è soggetta all'appello: non è questo il caso di applicare la clausola del compromesso che interdice la facoltà di appellare.

C. C. 15 *Luglio* 1818. *S.* 19. 1. 1.

41. — Se gli arbitri eccedono i loro poteri dichiarandosi giudici in ultima istanza, il lodo dev'essere attaccato per azion principale di nullità avanti un Tribunale di Prima Istanza.

C. C. 6 *Aprile* 1806. *S.* 6 1. 599.
C. C. 5 *Novembre* 1811. *S.* 12. 1. 18.

42. — La regola che sottopone all'appello ogni sentenza definitiva sulla competenza, ancorchè il merito della lite sia di quantità inappellabile, si estende alle sentenze proferite sull'azione di nullità da un lodo attaccato come emanato senza compromesso.

Limoges 14 *Febbraio* 1835. *S.* 35. 2. 238.

43. — Quando indipendentemente dal rimprovero fatto agli arbitri, di aver pronunziato sopra cose non demandate alla loro cognizione (ciò che darebbe luogo solamente alla *opposizione* alla *ordinanza* di *exequatur*), il lodo da essi proferito è redarguito di *errore* sui capi sottoposti alla loro cognizione, il soccombente ha diritto ad *appellare* dal medesimo.

Tolosa 5 *Marzo* 1825. *S.* 27. 2. 153.

44. — In materia di arbitramento *necessario* tra socj che hanno renunziato all'appello, non può intentarsi questo rimedio neppure per uno dei motivi di nullità rammentati dall'art. 1028 del Cod. di Proced.

C. C. 12 *Agosto* 1834. *S.* 35. 1. 206.

45. — Un negoziante che ha nominati gli arbitri per decidere una controversia tra esso ed il suo consocio, ed ha permesso che gli arbitri giudicassero in ultima istanza, non può revocare questo consenso.

C. C. 8 *Ottobre* 1806. *S.* 6. 1. 452.

46. — Nell'arbitramento *necessario*, gli arbitri possono far parola nel lodo che le parti hanno voluto essere giudicate inappellabilmente.

Bruxelles 18 *Ottobre* 1820. *G. di Bruxelles* 1820. 2. 223.

47. — Quando in uno statuto di una Società di Commercio, i socj hanno convenuto che in caso di contestazioni dovessero queste sottoporsi ad arbitri la di cui decisione non

potesse venire attaccata per la via di appello, quello tra le parti che in luogo di seguire questo modo di procedura ha intimato il suo socio avanti il Tribunale di Commercio per la liquidazione della Società, non può più invocare la rinunzia all'appello stipulata nell'atto di associazione come motivi d'inammissibilità dell'appello interposto dal suo avversario dal lodo degli arbitri, ai quali il Tribunale avea inviata la contestazione.

Bruxelles 4 *Marzo* 1817. *G. di Bruxelles* 1817. 1. 229.

48. — Per quanto le parti nel compromesso potessero designare per giudici di appello del lodo da proferirsi, i giudici di un dato territorio francese, non ne segue che possano egualmente designare per tali quelli di un Tribunale, che per la sua istituzione non fosse giudice di appello per il valore litigioso. Così in un compromesso di materia eccedente i 1000 franchi, le parti non possono convenire che l'appello sia deferito a dei giudici di circondario.

Torino 9 *Luglio* 1818. *S.* 12. 2. 413.

49. — Sotto lo impero del Codice di Procedura (francese), i lodi proferiti in virtù di un compromesso che si sostiene nullo, non sono deferibili avanti la corte di Cassazione. In tal caso non vi è che la via di opposizione alla ordinanza di *exequatur* avanti il Tribunale che li ha proferiti.

C. C. 18 *Decembre* 1810 *S.* 11. 1. 86.

50. — Quando gli arbitri hanno poteri di pronunziare in ultima istanza, la via di appello è interdetta anche *per eccesso di potere* che si voglia commesso dal terzo arbitro.

C. C. 10 *Febbraio* 1835. *S.* 35. 1. 889.

51. — *Contra.* I lodi degli arbitri amichevoli compositori non sono suscettibili di appello. — Non così però se il compromesso contiene riserva espressa di appellare.

Bourges 24 *Maggio* 1837. *S.* 37. 2. 420.

Aix 12 *Agosto* 1836. *S.* 37. 2. 420.

Grenoble 23 *Giugno* 1820. *S.* 37. 2. 420.

52. — Si può appellare da un lodo prima che sia emanata la ordinanza di *exequatur*. Non così della opposizione che non può intentarsi se non che dopo la ordinanza di *exequatur*.

Aix 22 *Maggio* 1828. *S.* 28 2. 269.

53. — La qualifica di *amichevoli compositori* data agli arbitri nel compromesso non importa renunzia alla facoltà di appellare dal lodo. Gli amichevoli compositori son dispensati da giudicare secondo le regole di diritto; ma non possono giudicare senz'appello ed in ultima istanza senza una facoltà espressa accordata dal compromesso.

Bordeaux 13 *Gennaio* 1827. *S.* 27. 2. 65.

Tolosa 5 *Marzo* 1825. *S.* 27. 2. 153.

Metz 22 *Giugno* 1818. *S.* 19. 2. 21.

Rouen 22 *Aprile* 1834 *S.* 34. 2. 599.

(*) V. nel senso di questa decisione *Carré*, *Compét. Civ.* T. 5. p. 511. *Goubeau de la Bilennerie*, T. 2. p. 257.

Contra. — *Favard*, v. *Arbitrage*, Sez. 1. § 4. *n.* 2. *Carré*, *Proc. n.* 3296. *Thomine Desmasures*, *n.* 1223. 1215. *Montgalvy*, *n.* 521. *Vatimesnil*, *Arbit. n.* 250. e la decisione seguente.

54. — Giudicato al contrario, che l'*amichevole composizione* è cosa diversa dall'*arbitramento ordinario*. Quindi le parti che sull'altare di pace convengono di stare alla decisione di un terzo che eleggono amichevole compositore, senza che sia obbligato di seguire le forme giudiciarie, dichiarano abbastanza che renunziano all'appello dal lodo che verrà proferito.

Nîmes 9 *Gennaio* 1813. *S.* 13. 2. 284.

55. — ..... Ancorchè gli atti posteriori al compromesso offrissero qualche indizio di riserva all'appello.

Nancy 26 *Decembre* 1825 *S.* 26. 2. 151.

56. — ..... E quando il compromesso contenesse la riserva della facoltà di appellare. Tal riserva è senza effetto.

Grenoble 19 *Gennaio* 1835. *S.* 35. 2. 522.

57. — Il lodo è sottoposto all'appello, sebbene il compromesso lo escludesse, quando l'autore del compromesso è morto ed ha lasciati degli eredi minori prima che il lodo stesso sia stato proferito ed abbia acquistato il carattere di cosa giudicata; poco importa che l'arbitramento sia volontario, necessario, o misto.

Lione 21 *Aprile* 1823. *S.* 23. 2. 257.

58 — Quando due contraenti stipulando un contratto hanno convenuto che, *avvenendo litigj dovranno terminarsi all'amichevole da due amici comuni respettivamente nominati da loro, i quali pronunzieranno definitivamente e senza appello*, se avviene che le parti vengano a contestazioni, e non si accordino sulla nomina di due amici comuni..... può il tribunale nominare gli arbitri..... ma questi arbitri nominati dai giudici non potranno pronunziare inappellabilmente. La inappellabilità era stata stipulata in favore di quei soli arbitri che le parti avevano scelti. Gli arbitri scelti dai giudici non sono regolati dal compromesso, ma dalla legge; quindi non possono giudicare inappellabilmente.

Bordeaux 20 *Febbraio* 1827. *S.* 27. 2. 88.

59. — *Giudicato in senso diverso*, che allorquando tra socj è stato convenuto che in caso di contestazioni sarebbero sottoposte ad arbitri che giudicherebbero senz'appello e come *amichevoli compositori*, la convenzione sulla natura ed estensione dei poteri degli arbitri ha effetto, ancorchè gli arbitri sieno in seguito nominati dal tribunale di ufficio e non dalle parti volontariamente.

C. C. 15 *Luglio* 1818. *S.* 19. 1. 1.

60. — La clausola dell'atto di Società, la quale sottopone ad arbitri inappellabili le controversie tra socj, è obbligatoria per i sindaci rappresentanti uno de'socj falliti, come lo sarebbe pel socio medesimo. Quindi l'appello dal lodo non è ricevibile dalla parte dei sindaci, ancorchè il compromesso il quale nomina gli arbitri, non contenga alcuna rinuncia all'appello, e la sentenza intervenuta non sia qualificata inappellabile.

Parigi 20 *Giugno* 1817. *S.* 18. 2. 95.

61. — Il lodo (inappellabile per stipulazione delle parti) quantunque proferito fuori dei termini del compromesso, non può essere impugnato col mezzo dell'appello (come una sentenza ordinaria per incompetenza). In questo caso la parte che è rimasta soccombente dovrebbe provvedersi col mezzo dell'azione principale, innanzi al Tribunale di Prima Istanza.

C. C. 5 *Novembre* 1811. *S.* 12. 1. 18.

62. — Gli arbitri *necessarj* non perdono la loro qualità di giudici: essi non divengono arbitri *compromissarj*, sol perchè hanno ricevuto dalle parti la facoltà di decidere inappellabilmente.

C. C. 26 *Maggio* 1813. *S.* 14. 1. 4.

(*) V. Art. 51 n. 56. 57.

63. — La clausula dell'atto sociale nella quale si dichiari, che il lodo degli arbitri che pronunzieranno sopra le contestazioni tra i socj sarà in ultima istanza e senz'appello, non è applicabile al caso in cui un arbitramento non sia quello convenuto nella scritta sociale, ma altro arbitramento convenuto, dopo la dissoluzione della Società per morte di uno dei socj, tra quello che sopravvive e gli eredi del defunto. Se in questo secondo arbitramento non è stato renunziato all'appello, il lodo può essere attaccato per questa via nonostante le convenzioni dell'atto sociale.

C. C. 16 *Marzo* 1836. *S.* 36. 1. 173.

— La corte di Parigi ha giudicato che la clausula di un atto di Società, colla quale i socj si sottomettano ad esser giudicati in ultima istanza dagli arbitri, è obbligatoria anche per gli eredi minori del socio (V. T. 36. 2 169. V. T. 40. 2. 301.) — La decisione riportata di sopra non contraria questa soluzione, poichè la Corte di Cassazione parte da questo fatto dichiarato dai giudici del merito, che non si trattava di arbitramento convenuto nell'atto sociale, ma di un arbitramento che gli era stato sostituito; il quale perciò doveva essere regolato dai principj generali i quali, nella mancanza di renunzia, lasciano aperto l'adito all'appello contro i lodi degli arbitri come contro le decisioni dei tribunali. — D —

64. — L'appello da una sentenza d'arbitri *necessarj* deve esser portato davanti la Corte Reale sotto la giurisdizione della quale si trova il tribunale che ha nominato gli arbitri, benchè la sentenza arbitramentale sia stata depositata alla cancelleria d'un tribunale dipendente dalla giurisdizione di un'altra corte.

Caen 21 *Maggio* 1827. *S.* 28. 2. 129.

65. — Non si può interporre appello da un lodo proferito da arbitri di commercio, allorchè questo lodo è qualificato inappellabile. In tal caso non vi è luogo che al ricorso per annullamento. (Cod. di Proc. art. 453.)

C. C. 21 *Messid. an.* 12. *S.* 4. 2. 162.

(*) V. su questo § Art. 51. n. 71. 108.

§ 3. Del ricorso in Cassazione.

66. — I lodi degli arbitri *necessarj* costituiti giudici inappellabili sono suscettibili di ricorso in Cassazione.

C. C. 18 *Luglio* 1832. *S.* 33. 1. 478.

67. — Una Società di assicurazione mutua contro gl'incendj non è una Società commerciale: quindi gli arbitri nominati per decidere delle contestazioni elevate tra i membri di una tal Società, non hanno il carattere di arbitri *necessarj*: e la sentenza che pronunziano non può essere attaccata per la via della Cassazione, ancorchè sia stata proferita in ultima istanza.

C. C. 15 *Luglio* 1829. *S.* 29. 1. 315.

68. — L'incompetenza desunta dall'avere un tribunale (in luogo degli arbitri), ed in seguito una Corte Reale, decisa una vertenza tra socj, e per causa di Società, non può essere proposta come mezzo di ricorso in Cassazione se non è stata dedotta avanti la Corte Reale.

C. C. 5 *Luglio* 1837. *S.* 37. 1. 765.

69. — Non può desumersi un motivo di Cassazione dall'avere il tribunale, in un giudizio di contestazione tra socj commercianti, nominati tre arbitri anzichè due, sebbene non vi sia divisione d'opinioni; nè può questo motivo essere presentato come causa di nullità del lodo, allorchè le parti sono comparse avanti tali arbitri senza protesta, e vi hanno discusso il merito.

C. C. 23 *Luglio* 1833 *S.* 33. 1. 877.

70. — La decisione che annulla un lodo perchè proferito fuori dei termini del compromesso, essendo fondata sulla valutazione dei fatti, non può esser deferita alla corte di Cassazione.

C. C. 23 *Giugno* 1819. *S.* 20. 1. 35.

(*) V. su questo § supra n. 3. 4. 5. 15.

§ 4. Del ricorso in Ritrattazione.

71. — Sotto l'impero delle nuove leggi, si può ricorrere in ritrattazione da un lodo di arbitri *necessarj*. In tal caso la ritrattazione dev'essere sperimentata non avanti gli arbitri, ma avanti la Corte che avrebbe conosciuto dell'appello. (Cod. di Proc. 480. 490. 1026. 1027.)

Lione 31 *Agosto* 1825. *S.* 26. 2. 198.

N. 659 P. 52. ART. 53. — La nomina degli arbitri si fa
Per atto di scrittura privata,
Per atto rogato da un notaro,
Per atto stragiudiciale,
Per consenso dato in giudizio.

N. 661. P. 53. ART. 54. — Nell'atto che si nominano gli arbitri, si fissa dalle parti il termine dentro il quale si dovrà proferire la sentenza; e quando esse non si accordino, spetta ai Giudici il regolarlo.

---

72. — L'articolo 1027. del Cod. di Proc. il quale relativamente all'arbitramento in generale restringe i motivi di ricorso per ritrattazione, non si applica che all'arbitramento *volontario*. Non così dell'arbitramento *necessario*: in esso gli arbitri rivestendo la qualità di giudici, i casi di ritrattazione son regolati dall'Art. 480. Quindi nell'arbitramento *necessario* i vizj di forma, e *l'ultra petita*, possono dar luogo al ricorso in ritrattazione.
Lione 31 *Agosto* 1825. *S.* 26. 2. 198.

§ 5. **Dell'Azione civile contro i Giudici.**

73. — Si può sperimentare l'azione civile per indennità contro gli arbitri come contro tutti gli altri giudici, nei casi di ragione.
C. C. 7 *Maggio* 1817. *S.* 17. 1. 247.
(*) Gli arbitri i quali senza motivo ed improvvisamente, ricusassero di giudicare dopo avere accettata la missione ad essi affidata, sarebbero tenuti dei danni ed interessi. *Merson*, *n.* 52. *Pouret*, *n.* 593. *Vatimesnil*, *n.* 198. *Devilleneuve*, *Dict.* parola *Arbitrage forcé*, *n.* 47. 96. *Montgalvy*, *n.* 208.

Articolo 53.

(*) V. Articolo 51. § 4. Art. 55. del Cod. di Comm. e le note. — Art. 1005. 1006. del Cod. di Procedura.

Articolo 54.

INDICE SOMMARIO

Arbitri necessarj 1. 5. 6.	Interpellazione 3. 4.
Cassazione 7.	Proroga 3. 4. 5.
Decorrenza 2.	— Tacita 6. 7.
Dichiarazione 2.	Termine 1. 2. 4. 5.

1. — Gli Articoli 1007 e 1012 Cod di Proc. i quali prescrivono che la missione degli arbitri non dura che tre mesi, allorchè il termine non è stato fissato dalle parti, non sono applicabili agli arbitri nominati dai commercianti socj; per giudicare delle controversie relative ad una Società di commercio. In questo caso la parte la quale vuole sollecitare la decisione della causa, può indirizzarsi al tribunale, affinchè fissi agli arbitri il termine in cui debbono proferire la loro sentenza.
Bruxelles 1 *Marzo* 1810. *S.* 10. 2. 396.
Limoges 21 *Maggio* 1817. *S.* 17. 2. 271.

2. — Il termine accordato agli arbitri a proferire la loro sentenza, non decorre che dal giorno in cui sono state loro rimesse le produzioni.
La dichiarazione fatta nel lodo dell'epoca in cui è stata fatta la esibizione delle produzioni, fa fede della data di tal' esibizione.
Torino 8 *Marzo* 1811. *S.* 11. 2. 409.

3. — Quando gli arbitri *necessarj* non avevano pronunziato nel termine fissato, i giudici potevano (secondo l'ordinanza del 1673) prorogare i loro poteri sulla domanda di una delle parti, e ooostante la opposizione dell'altra.
Sotto l'impero del Codice di Commercio, quando gli arbitri *necessarj* non hanno giudicato nel termine fissato, può il tribunale prorogare i loro poteri sulla domanda di una delle parti, e non ostante l'opposizione dell'altra? (Risol. aff. colla decisione d'appello.)
C. C. 3 *Agosto* 1825. *S.* 26. 1. 96.

4. — Deciso in senso contrario . . . . . Allorchè gli arbitri *necessarj* non hanno deciso nel termine che loro era stato accordato, i giudici non possono prorogare questa dilazione se non che col consenso reciproco delle due parti.
Colmar 17 *Luglio* 1832. *S.* 32. 2. 649.

— Vedi nel medesimo senso decisioni di *Bordeaux* e *Tolosa*, T. 18. 2. 243. — 23. 2. 213. ed una consultazione del Sig. *Pardessus* inserita nel Tom. 18. 2. 243. — In senso contrario, una consultazione del Sig. *Locré*, *ibid.* — È stato giudicato dalla Corte di Cassazione e da quella di Lione, che la proroga dei poteri degli arbitri poteva essere pronunziata malgrado l'opposizione di una delle parti, allorchè la dimanda di proroga era fatta prima dello spirare del termine assegnato. V. Tom. 26. 1. 96. — 27. 1. 211. — e 2. 141. — D —

5. — Deciso però che . . . . . Il termine fissato dal Tribunale di Commercio per il giudi-

ART. 55. — In caso che uno o più fra i Socj ricusi di nominare gli arbitri, allora il Tribunal di Commercio ne farà la nomina *ex officio*. N. 668. P. 54.

zio da proferirsi da arbitri *necessarj* può esser prorogato dal Tribunale sulla dimanda di una delle parti fatta *anteriormente alla scadenza di questo termine*, e malgrado la opposizione dell'altra parte. Non è come di una proroga in materia di arbitramento *volontario*.

Lione 11 *Marzo* 1826. *S.* 27. 2. 144.
C. C. 28 *Marzo* 1827. *S.* 27. 1. 241.

6. — La proroga del potere degli arbitri (anche *necessarj*) può aver luogo tacitamente. Specialmente essa risulta dalla comparsa delle parti davanti gli arbitri, e dal rilascio di documenti o memorie dopo la scadenza del termine.

Bordeaux 9 *Febbraio* 1827. *S.* 27. 2. 190.
(*) V. Art. 51. alla parola *Proroga*.

7. — Quindi . . . . . Non può esser motivo di cassazione l'avere il Tribunale prorogati i poteri degli arbitri dopo che era spirato il termine dell'arbitramento, quando le parti sono comparse ed hanno avanti di essi discusso il merito, senza protesta.

C. C. 23 *Luglio* 1833. *S.* 33. 1. 878.

8. — Se gli arbitri *necessarj*, nel nominare un terzo arbitro, hanno fissato un termine nel quale dovrà pronunziare, e questo termine oltrepassa quello nel quale devono proferire il lodo eglino stessi, la nomina del terzo arbitro fatta così, implica necessariamente, secondo l'economia della legge, la proroga dell'arbitramento sino allo spirare de' poteri del terzo arbitro.

C. C. 17 *Marzo* 1824. *S.* 24. 1. 421.
(*) V. su questo Articolo, Art. 51. sup. alla parola *Proroga*. Art. 52. n. 8. 9. 10. 11.

Articolo 55.

INDICE SOMMARIO

Amichevoli compositori 4. 7.
Nomina d'uffizio 1. 2. 2 bis 3. 4.
— di un socio 2. 3. 4. 5.
Numero 6.
Opposizione 5.
Ricusa 8.
Terzo arbitro 6.

1. — In materia di commercio, se le parti non si accordano sulla scelta degli arbitri, il Tribunale li nomina d'officio.

Roano 10 *Settembre* 1813. *S.* 15. 2. 118.

2. — Il rifiuto di un socio di scegliere un arbitro, non autorizza il Tribunale a procedere alla nomina d'ufficio nell'interesse di *tutti* i socj. Deve limitarsi a nominarne uno per quello che si è ricusato.

Metz 11 *Gennaio* 1833. *S.* 34. 2. 560.
Lione 28 *Agosto* 1824. *S.* 25 2. 36.
Bordeaux 25 *Novembre* 1827. *S.* 28. 1. 277.

2 bis . . . . Nè reode nulla la nomina fatta dall'altro arbitro.

Bordeaux 25 *Novembre* 1827. *S.* 28. 1. 277.
C. C. 5 *Giugno* 1815. *S.* 15. 1. 384.
C. C. 9 *Aprile* 1816. *S.* 17. 1. 135.

3. — *Deciso in senso contrario*, se tra i socj che sono in giudizio innanzi un Tribunale di Commercio, a motivo della loro Società, gli uni propongono di nominare i loro arbitri, e gli altri dichiarano di non volerli nominare, la nomina che il Tribunale deve in tal caso fare d'officio, non può esser ristretta ai soli arbitri dei socj che si ricusano di nominare, ma deve riguardare tutti gli arbitri ai quali la decisione della controversia è sottomessa.

Montpellier 8 *Luglio* 1813. *S.* 14. 2. 248.

4. — Sebbene, in tesi generale, il rifiuto di uno dei socj di nominare il suo arbitro non può privare l'altro del diritto di scegliere il suo, per modo che il Tribunale non deve intervenire di uffizio se non che per la nomina dell'arbitro della parte dissidente, non è però così quando le contestazioni sociali, sono sottomesse ad arbitri *amichevoli compositori* il di cui lodo non sia passibile di alcun ricorso. In tal caso se una delle parti si ricusa dal designare il suo arbitro, la designazione fatta dall'altra parte dev'essere considerata come non avvenuta, ed i due arbitri sono nominati di uffizio dal Tribunale.

Bordeaux 30 *Marzo* 1841. *M. C.* 5. 2. 363.
(*) V. però Art. 52. n. 58.

5. — La sentenza in contumacia che nomina d'officio un arbitro per un socio, è suscettibile di opposizione; la parte per la quale questa nomina è stata fatta, conserva sempre il diritto di nominare un arbitro a sua scelta.

Parigi 25 *Marzo* 1813. *S.* 16. 2. 86.

6. — Gli arbitri nominati d'officio dal Tribunale di Commercio possono esser in numero pari, salvo a nominare un terzo arbitro in caso di parità di voti.

Torino 26 *Febbraio* 1814. *S.* 16. 2. 80.

7. — Si reputano amichevoli compositori quegli arbitri di commercio i quali, sebbene nominati dal Tribunale, hanno ricevuto facoltà dalle parti di giudicare inappellabilmente, o è stata loro da esse prorogata la giurisdizione. I loro poteri terminano per altro in tutti quei modi con i quali spirano quelli degli arbitri ordinarj, in specie per la morte di una delle parti.

Parigi 25 *Decembre* 1807. *S.* 7. 2. 788.

8. — I Tribunali di Commercio sono competenti per deliberare su i motivi di ricusa

N. 665. P. 55. ART. 56. — Le parti consegnano le loro scritture e i documenti agli arbitri senza alcuna formalità giudiciária.

N. 666. P. 56. ART. 57. — Chi dei socj tarda a rimettere la scrittura e documenti, sarà intimato a farlo dentro i dieci giorni.

N. 667. P. 57. ART. 58. — Gli arbitri possono, secondo l'esigenza dei casi, prolungare il tempo fissato alla presentazione dei documenti.

N. 668. P. 58. ART. 59. — Se non vi è innovazione circa il fissato termine, ed è spirato il tempo di nuovo stabilito, gli arbitri giudicano sulle sole scritture e documenti che sono stati loro consegnati.

N. 673 — 674. P. 59. ART. 60. — In caso di scissura, gli arbitri nominano un nuovo arbitro, quando ei non sia già stato nominato nel compromesso; e se nella scelta

---

diretti contro gli arbitri nominati con loro sentenza.

Parigi 30 *Decembre* 1813. *S.* 14. 2. 301.

(*) V. Art. 51. n. 120.

Articolo 56.

— Benchè in generale gli arbitri *necessarj* facenti le veci del Tribunale di Commercio sieno obbligati, in caso d'interrogatorj, di conformarsi alle disposizioni del Codice di Procedura alla materia, nulladimeno possono dispensarsi dall'osservare queste formalità se le parti dichiarano di renunziarvi. Così sono validi gl'interrogatorj fatti in questa ipotesi, sebbene non siano stati ordinati con un decreto preventivo degli arbitri, e che non sia stata fatta veruna citazione ai testimoni o ai litiganti . . . . se d'altronde la udizione dei testimoni ha avuto luogo in presenza delle parti, e previo il giuramento.

Riom 23 *Gennaio* 1829. *S.* 31. 2. 195.

(*) V. Art. 1016 del Cod. di Proced.

Articolo 57.

— La intimazione che dev'esser fatta ai termini dell'Art. 57 del Codice di Commercio al socio ritardatario a consegnare i suoi documenti agli arbitri, e produrli entro 10 giorni, è sufficientemente supplita dalla notificazione che gli è fatta della istanza presentata agli arbitri, e diretta ad ottenere che nella mancanza di tali documenti sia proceduto in conformità dell'Art. 59.

C. C. 21 *Gennaio* 1840. *S.* 40. 1. 103.

(*) V. Art. 1009 del Cod. di Proced., e Art. 58. 59. success.

Articolo 58.

(*) V. Art. 51, alla parola *Proroga*, e Art. 57.

Articolo 59.

— Il Tribunale di Commercio rinviando avanti gli arbitri una questione tra socj, non può ordinare che le parti debbano rimettere in un tempo determinato, sotto pena di danni ed interessi per ogni giorno di ritardo, i libri, carte e documenti della causa.

Metz 11 *Gennaio* 1833. *S.* 34. 2. 560.

Articolo 60.

INDICE SOMMARIO

Cessione 36.
Comparsa volontaria 21.
Compensazione 36.
Competenza 17.
Conferimento 27. 28. 29. 31. 38. 40. 41.
Consultore 18.
Corte Reale 17.
Credito 36.
Data 39.
Deroga 2.
Dissenso 6.
Errore 33.
Exequatur 12.
Firma 42. 43.
Giuramento 22.
Lodo 12.
Modificazioni 30.
Motivi 41.
Nomina 1. 2. 13.
Nullità 7. 8. 9. 10. 11. 45. 46.
Parere 23. 24. 25. 26. 28. 29. 30. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Poteri 20.
Procedura 15.
Processo verbale 6.
Proroga 28.
Ricusa 14.
Rifiuto 38.
Scissura 3. 4. 5. 12. 15. 26.
Servitù 32.
Surroga 47.
Termine 18. 19. 20.
Tribunale 1. 2. 13.

§ 1. *Quando abbia luogo, e come debba farsi la nomina del terzo arbitro.*

§ 2. *Durata dei poteri del terzo arbitro.*

§ 3. *Del modo di decidere, e della procedura del terzo arbitro.*

§ 1. Quando abbia luogo, e come debba farsi la nomina del terzo arbitro.

1. — Il terzo arbitro da nominarsi in caso di scissura, dev'esser nominato concordemente dai due arbitri. Se non si trovano concordi in questa nomina non possono rimettersene alla

eglino pur discordano, il nuovo arbitro è nominato dal Tribunale di Commercio.

---

sorte, ma deve nominare il presidente del Tribunale.

Aix 2 *Agosto* 1826. *S.* 27. 2. 205.

2. — Le parti possono con particolar convenzione derogare all'Art. 60 del Cod. di Comm. che in materia di arbitramento *necessario*, e nel caso in cui gli arbitri sieno discordi sulla scelta del terzo arbitro, ne attribuisce la nomina al Tribunale di Commercio. Esse possono specialmente convenire che il terzo arbitro sarà nominato dal Tribunale Civile.

Parigi 6 *Agosto* 1829. *S.* 30. 2. 123.

3. — Perchè vi sia *scissura* tra gli arbitri da dar luogo alla decisione del terzo arbitro, non è necessario che la divisione siasi distintamente manifestata su tutti i punti del litigio: basta che vi sia circa un punto al quale gli altri erano subordinati.

C. C. 10 *Febbraio* 1835. *S.* 35. 1. 889.

4. — Quando tre arbitri si trovano divisi due contro uno, non si può dire che vi sia discrepanza, e necessità di aggiungere un terzo arbitro: ancorchè i due arbitri che adottano la stessa opinione sieno stati nominati da due parti aventi un interesse comune.

C. C. 23 *Novembre* 1821. *S.* 25. 1. 170.

Tolosa 9 *Agosto* 1833. *S.* 34. 2. 272.

5. — Id. . . . . quando quattro arbitri si trovano divisi, tre contro uno, non si può dire che vi sia divisione e necessità di nominare il terzo arbitro ancorchè i tre arbitri che adottano la stessa opinione sieno stati nominati dalle parti che avevano un interesse comune.

Tolosa 9 *Agosto* 1833. *S.* 34. 2. 272.

6. — La disposizione dell'Art. 1017 del Codice di Procedura Civile non è applicabile alle materie di commercio. In conseguenza, la nomina di un terzo arbitro è valida, sebbene non sia stato compilato processo verbale del dissenso de'due arbitri.

Parigi 8 *Aprile* 1809. *S.* 12. 2. 355.

(*) — *Contra* — *Carré*, *T.* 3. *n.* 3353. *della Proc. Merson*, *Arbitrage forcé*, *p.* 39.

7. — La inosservanza dell'Art. 1017 del Codice di Procedura non importa nullità . . . . . In qualunque caso la nullità sarebbe sanata colla comparsa ulteriore delle due parti avanti i tre arbitri riuniti.

Bordeaux 9 *Marzo* 1830. *S.* 30. 2. 372.

8. — *Giudicato ancora* . . . . . che non v'è nullità . . . . . se d'altronde il dissenso degli arbitri resulta da atti della procedura.

Torino 11 *Gennaio* 1806. *S.* 6. 2. 907.

9. — Id. . . . . o se uno degli arbitri ha ricusato di concorrere a constatare la discordanza, mentre d'altro lato sia stabilita in modo irrefragabile.

C. C. 18 *Maggio* 1814. *S.* 15. 1. 28.

10. — Id. . . . . o ancora se il dissenso è legalmente stabilito dal lodo; esso non dev'essere firmato che dal terzo arbitro, e da quello della parte che ha riportata vittoria.

C. C. 3 *Gennaio* 1826. *S.* 26. 1. 281.

11. — . . . . . Finalmente la nullità non può più essere invocata quando v'è stata la nomina del terzo arbitro.

C. C. 5 *Decembre* 1810. *S.* 11. 1. 135.

12. — L'atto col quale gli arbitri dichiarano che son divisi di parere e nominano il terzo arbitro, non è un lodo propriamente detto: quindi può ricevere esecuzione indipendentemente dalla ordinanza di *exequatur*.

C. C. 23 *Maggio* 1837. *S* 37. 1. 377.

13. — Nel caso di due arbitramenti successivi, più o meno perfetti, stabiliti in diversi luoghi, basta che le parti sieno comparse innanzi i loro arbitri novellamente nominati, e che costoro sieno legalmente aditi, o in pieno esercizio, perchè la nomina del terzo arbitro, nel caso di discrepanza, debba esser devoluta al Tribunale del domicilio degli arbitri. Poco importa che vi sieno state sentenze, o decisioni, che dispongano sul primo arbitramento.

C. C. 14 *Febbraio* 1826. *S.* 26. 1. 289.

(*) V. Art. 1018 Cod. di Proc.

14. — Prima del Codice di Procedura, e sotto la legge del 23 vendemiale an. 4, si poteva recusare perentoriamente il terzo arbitro, il quale era stato nominato dal Tribunale di Commercio, conformemente all'Art. 11, tit. 4 della ordinanza del 1673, per decidere sulla parità di voti tra gli arbitri rispettivi de'due socj.

C. C. 13 *Germ. an.* 12. *S.* 4. 1. 255

15. — Quando gli arbitri devono pronunziare sopra una questione complessa che abbracci la procedura ed il merito: p. e. allorchè devono decidere preliminarmente se il processo è sufficientemente completo, ed in caso di affermativa giudicare il merito, se uno tra essi dichiara che non è sufficientemente istruito, e se l'altro decide il contrario, e conseguentemente si pronunzia sul merito, in tal caso v'è divisione che autorizza la nomina del terzo arbitro. In tal caso il terzo arbitro stesso può giudicare il merito, adottando il parere di quello che si è pronunziato sul medesimo; invano si direbbe che essendosi l'altro astenuto non v'è divisione sul merito del litigio.

C. C. 23 *Maggio* 1827. *S.* 37. 1. 377.

16. — Colui che è stato consultore di una

delle parti, non può essere terzo arbitro in un arbitramento *necessario*.

C. C. 16 *Brum an.* 6. *S.* 1. 1. 118.

17. — Allorquando la Corte Reale annullando una sentenza ha rinviate le parti avanti gli arbitri, se accade che vi sia scissura tra di essi, la nomina del terzo arbitro (anche in materia d'arbitramento *necessario*) appartiene alla Corte, e non al Tribunale; si riguarda come una esecuzione della sentenza nel senso dell'Art. 472 del Cod. di Proced.

Grenoble 5 *Decembre* 1826. *S.* 27. 2. 215.

§ 2. **Durata dei poteri del terzo arbitro.**

18. — L'Art. 1018 del Cod. di Proc. il quale vuole che il terzo arbitro giudichi a pena di nullità entro un mese dalla sua accettazione, non è applicabile all'arbitramento *necessario*.

Bordeaux 3 *Febbraio* 1823. *S.* 23. 2. 220.

Parigi 19 *Gennaio* 1820. *S.* 25. 2. 345.

19. — *Deciso in senso contrario.*

Parigi 30 *Novembre* 1811. *S.* 14. 2. 21.

20. — Per quanto il terzo arbitro non decida entro un mese dalla sua accettazione, i suoi poteri non cessano di pieno diritto in modo che ogni decisione ulteriore proferita da esso sia colpita di nullità. V'è in tal caso luogo unicamente alla revoca del terzo arbitro.

Roano 21 *Decembre* 1808. *S.* 9. 2. 64.

21. — Le parti che compariscono volontariamente avanti il terzo arbitro dopo decorsi i termini del compromesso, sanano questo vizio, e prorogano anche la giurisdizione degli altri arbitri.

C. C. 27 *Gennaio* 1826. *S.* 26. 1. 381.

§ 3. **Del modo di procedere e di decidere del terzo arbitro.**

22. — Il giuramento deferito in un lodo non può essere ricevuto dal solo terzo arbitro nell'assenza degli altri e senza esservi stati neppure citati. *Risol. dalla Corte Reale solamente.*

C. C. 3 *Luglio* 1834. *S.* 34. 1. 568.

23. — Il parere emesso da ogni arbitro, indipendentemente dalla scissura dichiarata tra loro, è fatto di diritto delle parti in questo senso, che uno degli arbitri non può in assenza dell'altro variare quel primo parere. Il terzo arbitro è tenuto a seguire l'uno o l'altro parere emesso congiuntamente dagli arbitri.

Grenoble 12 *Agosto* 1826. *S.* 30. 4. 126.

(*) V. *Dizionario del Contenzioso*, parola *Terzo Arbitro n.* 50. *Montgalvy*, *n.* 348. *Vatimesnil*, *Encycl.* parola *Arbitro*, *n.* 209. e *seg. Favard*, *T.* 1. *p.* 201. *Carré*, *n.* 4346.

24. — . . . . . Ma l'arbitro potrebbe cambiare o modificare il suo parere nella deliberazione anche col terzo arbitro. In tal caso non è vero che il suo parere sia fatto di diritto delle parti.

Lione 14 *Luglio* 1828. *S.* 29. 2. 83.

25. — Il lodo del terzo arbitro non è nullo solo perchè uno degli arbitri in scissura avesse omesso di redigere il suo parere per scritto, se d'altronde il lodo constata che il terzo arbitro ha avuto cognizione del parere di ciascuno degli arbitri.

C. C. 30 *Decembre* 1834 *S.* 35. 1. 542.

26. — In materia di arbitramento, onde possa dirsi che v'è disparere che autorizzi il terzo arbitro a pronunziare, è necessario che i due arbitri abbiano redatto ciascuno il loro parere, sicchè il terzo arbitro possa adottare l'uno o l'altro. Però se un solo arbitro ha fatto il processo verbale del suo sentimento, e l'altro arbitro si è limitato a dichiarare, che nello stato delle cose il suo parere era che le parti dovessero prorogare i termini per venire ad un accomodamento, non può dirsi esservi divisione che autorizzi il terzo arbitro a pronunziare.

Lo stesso deve dirsi ancorchè gli arbitri fossero stati costituiti amichevoli compositori e dispensati dal seguire le formalità tracciate dal Codice di Procedura.

Tolosa 5 *Marzo* 1829. *S.* 30. 2. 167.

Poitiers 13 *Marzo* 1818. *S.* 18. 2. 201.

27. — Il lodo del terzo arbitro autorizzato al pari degli altri arbitri a giudicare come *amichevoli compositori con esenzione dalle forme giudiciali, e senza dettaglio della operazione*, non può essere annullato solo perchè il terzo arbitro non ha conferito con gli arbitri scindenti, o perchè il lodo non fa menzione di questa formalità. . . . . Questa massima si applica in specie al caso in cui si tratti piuttosto di una perizia per la stima di beni indivisi, che d'arbitramento vero e proprio avente per oggetto un litigio.

C. C. 18 *Febbraio* 1835. *S.* 35. 1. 802.

28. — Gli Art. 1017 e 1018 del Codice di Procedura civile, i quali prescrivono che gli arbitri discordanti debbono redigere, ciascuno separatamente, il loro parere distinto e motivato, e che il terzo arbitro, dopo aver conferito con questi ultimi, deve conformarsi al parere di uno di essi, non si applicano agli arbitramenti in materia commerciale. In questo caso gli arbitri discordanti ed il terzo arbitro possono deliberare e decidere in comune, a maggioranza di voti, ed in forma di tribunale.

Parigi 22 *Maggio* 1813. *S.* 14 2. 118.

29. — Il terzo arbitro in un compromesso *necessario* deve giudicare come il terzo arbitro in un compromesso *volontario*: il lodo dee farsi dal terzo arbitro, adottando uno de' pareri emesso separatamente dagli arbitri, e non

Digitized by Google

da essi e dal terzo arbitro uniti ed a maggioranza di voti.

Metz 12 *Maggio* 1819. *S.* 20. 2. 62.

30. — Quando il terzo arbitro pronuncia anche di concerto con uno dei due arbitri divisi, ma in assenza del secondo, è imperiosamente obbligato di conformarsi al parere di uno dei due arbitri. Nè potrebbe dirsi che il lodo, essendo proferito in tal caso dalla maggiorità, v'era facoltà di allontanarsi dai primi pareri e modificarli.

Parigi 2 *Decembre* 1829. *S.* 30. 2. 116.

31. — Il terzo arbitro chiamato in caso di scissura deve giudicare con quelli arbitri che sono concordi di parere; non può giudicar separato da essi, altro che nel caso in cui tutti gli arbitri divisi avessero egualmente ricusato di riunirsi.

C. C. 29 *Marzo* 1827. *S.* 27. 1. 430.

32. — Il terzo arbitro chiamato per togliere una scissura, deve a pena di nullità adottare puramente e semplicemente uno dei pareri degli altri arbitri: non può adottare una opinione intermedia anche allorquando i pareri degli arbitri scindenti non differisse che dal più al meno.

Così quando in una contestazione relativa all'estensione di un diritto di passo, uno dei due arbitri è di parere che il passo dovesse essere *con carro* o *carretta*, e l'altro pensa che non sia che un semplice passo *per la persona*, il terzo arbitro non può decidere che il passo debba esercitarsi, *a piedi*, *ed a cavallo*.

Caen 9 *Giugno* 1837. *S.* 37. 2. 400.

33. — Il terzo arbitro obbligato a conformarsi al parere di uno degli altri due, può rettificare gli errori di calcolo nel parere che adotta.

C. C. 28 *Gennaio* 1835. *S.* 35. 1. 533.

34. — L'Art. 1018 del Codice di Procedura che impone al terzo arbitro l'obbligo di conformarsi ad uno dei pareri degli altri arbitri, dev'essere inteso in questo senso, che il terzo arbitro adottando l'opinione di uno degli arbitri non è obbligato ad adoprare le medesime espressioni. Basta che la disposizione sia la stessa.

Parigi 19 *Novembre* 1817. *S* 18. 2. 169.

35. — Per quanto il terzo arbitro sia tenuto di conformarsi ad uno dei pareri degli altri arbitri, non ne segue che egli sia obbligato (essendo molti i casi della contestazione) di adottare il parere di uno degli arbitri sopra tutti i capi: può bene adottare sopra un capo il parere di un arbitro, e sopra un altro quello di altro arbitro. Ciascun capo costituisce una decisione distinta.

Tolosa 6 *Agosto* 1827. *S.* 28. 2. 197.

C. C. 11 *Febbraio* 1824. *S.* 25. 1. 209.

C. C. 17 *Novembre* 1830. *S.* 31. 1. 146.

36. — *Così*, ed in specie quando dei due arbitri, l'uno crede che una somma reclamata da una delle parti debba subire una certa diminuzione, e che in seguito di compensazione debba esser ridotta ad una certa somma, ed il secondo arbitro è di parere che il defalcò da operarsi è di somma maggiore: il terzo arbitro nominato per togliere la scissura può senza violare la regola che gli prescrive di uniformarsi al parere di uno degli arbitri, adottare il defalco proposto dal primo arbitro rigettando la compensazione per la quale egli aveva ammessa la riduzione.

Così ancorchè i due arbitri sieno in scissura sul determinare quale delle parti debba attribuirsi la proprietà di un credito del quale una di esse è cessionaria, e quali sono i gravami della cessione, il terzo arbitro può seguire il parere di un arbitro quanto alla proprietà del credito, ed il parere dell'altro quanto agli oneri.

C C. 3 *Luglio* 1834. *S.* 34. 1. 568.

37. — Quando la legge ordina al terzo arbitro di stare al parere di uno degli arbitri, non intende confondere ciò che è disposizione ed esecuzione, principio e corollario, nel parere da adottarsi. Se pertanto l'arbitro di cui egli segue il parere, dopo aver proferito un savio principio fondamentale, ne ha dedotte false conseguenze, il terzo arbitro può rettificare le conseguenze nel senso del principio adottato.

C. C. 1 *Agosto* 1825. *S.* 25. 1. 410.

38. — Quando il terzo arbitro ha conferito con gli arbitri scindenti sul punto in discordia, se uno di essi si ricusa di redigere e deporre il suo parere motivato, questo rifiuto non osta affinchè il lodo non possa essere proferito dal terzo arbitro, e dall'altro di concorde opinione. (*Cod. di Proc.* 1017. 1018.)

C. C. 10 *Febbraio* 1835. *S.* 35. 1. 889.

39. — I pareri degli arbitri scindenti devono essere datati, sotto pena di nullità del lodo proferito dal terzo arbitro; questa data è necessaria per stabilire che i pareri sono stati emessi prima della decorrenza dei termini stabiliti per l'emanazione del lodo; deve resultare dall'atto stesso, e non può esser provata con presunzioni.

Parigi 16 *Agosto* 1832. *S.* 32. 2. 545.

40. — Il terzo arbitro che ha conferito cogli arbitri scindenti secondo il voto dell'Art. 1018 del Codice di Procedura non è obbligato a conferire di nuovo con essi, se dopo la prima conferenza le parti son comparse avanti ad esso non per discutere i loro interessi, ma per tentare una transazione.

C. C. 11 *Febbraio* 1824. *S.* 25. 1. 211.

41. — Il terzo arbitro che ai termini dell'Art. 1018 del Cod. di Proced. *non può pronunziare che dopo aver conferito con gli arbitri scindenti*, non è obbligato di discu-

Digitized by Google

N 671 m
P 60.

ART. 61. — La sentenza degli arbitri deve essere motivata.

Deve depositarsi nella cancelleria del Tribunale di Commercio.

Essa è posta in esecuzione senza modificazione alcuna, ed è trascritta sopra i registri, in vigore d'un ordine del Presidente del Tribunale, che deve rilasciarlo puro e sèmplice, nel termine di tre giorni dal deposito fatto della sentenza stessa nella cancelleria.

---

tere l'affare *simultaneamente* con i due arbitri; basta che gli abbia intesi anche *separatamente*.

Parigi 15 *Novembre* 1814. *S.* 15. 2. 107.

42. — Quando v'è scissura tra due arbitri, ed un terzo viene nominato per togliere la scissura, egli deve firmare il lodo a pena di nullità.

Parigi 17 *Febbraio* 1808 *S.* 8. 2. 189.

43. — È valido il lodo proferito dal terzo arbitro ed uno dei due in presenza dell'altro, ancorchè questi ricusi di prender parte al giudizio e di firmare.

Torino 11 *Gennaio* 1806. *S.* 6 2. 907.

44. — Il terzo arbitro nominato in caso di scissura, motiva sufficientemente la sua opinione dichiarando di aderire al parere di un arbitro, quando il parere da esso adottato è sufficientemente motivato dall'arbitro stesso.

Roano 26 *Novembre* 1828. *S.* 30. 2. 136.

45. — Il lodo proferito da un terzo arbitro ed un arbitro, senza il concorso dei tre altri arbitri, non è nullo *ipso jure*, ma annullabile; non è nullo in questo senso che debba riguardarsi come mai esistito. Dal che ne segue, che non attaccato nei termini legali, acquista l'autorità di cosa giudicata.

Colmar 23 *Gennaio* 1817. *S.* 18. 2. 52.

46. — Quando un terzo arbitro, anzichè adottare puramente e semplicemente il parere di uno degli arbitri lo modifica, la nullità che deriva da questa circostanza non può esser proposta dalla parte a profitto della quale è fatta la modificazione. Mancando essa d'interesse non può essere ascoltata.

Limoges 11 *Febbraio* 1824. *S.* 25. 1. 209.

C. C. 29 *Marzo* 1827. *S.* 27. 1. 430.

47. — Allorchè per la scissura degli arbitri di commercio e la nomina del terzo arbitro, accade che uno degli arbitri cessa ed è rimpiazzato, il terzo arbitro non può pronunciare che dopo la decisione dell'arbitro che ha rimpiazzato il precedente.

Parigi 14 *Gennaio* 1808. *S.* 8. 2. 71.

(*) V. su questo Articolo, le note all'Art. 51. n. 62. 81. 130, ed all'Articolo 52. n. 38.

Articolo 61.

INDICE SOMMARIO

Arbitri necessari 1. 2. 3.
— volontarj 1. 2. 3. 4. 5.
Deposito 7.
Exequatur 1. 2. 3. 4. 6.
Nullità 7.
Tribunali Civili 1. 2. 3
— di Commercio 1. 2. 3. 6.

1. — Gli arbitri *necessarj* in materia di Società, ai quali le parti hanno concesso il potere di decidere come *amichevoli compositori, ed in ultima istanza*, divengono arbitri *volontarj*. Quindi il lodo che vien proferito dev'essere depositato alla cancelleria del Tribunale Civile, e non alla cancelleria del Tribunale di Commercio; e l'ordinanza d'*exequatur* dev'essere rilasciata dal presidente del primo, e non del secondo Tribunale.

Bordeaux 4 *Marzo* 1828 *S.* 28. 2. 329.

Lione 21 *Marzo* 1838. *S.* 39. 2. 39.

Parigi 15 *Febbraio* 1840. *M. C.* 4. 2. 213.

C. C. 4 *Maggio* 1830. *S.* 30. 1. 164

2. — *Deciso in senso contrario*. Benchè gli arbitri nominati per decidere una contestazione tra i socj abbiano ricevuto per consenso delle parti facoltà di giudicare come amichevoli compositori, il lodo dev'essere egualmente depositato, non alla cancelleria del Tribunale Civile, ma a quella del Tribunale di Commercio, e reso esecutorio dal presidente di questo Tribunale.

C. C. 16 *Gennaio* 1823. *S.* 30. 1. 319.

Parigi 18 *Aprile* 1833. *S.* 33. 2. 226.

Bourges 28 *Decembre* 1839. *S.* 40. 2. 541.

3. — *Id.* . . . . L'arbitramento *necessario* non degenera in arbitramento *volontario* solo perchè le parti hanno renunziato ad ogni mezzo di ricorso contro il lodo da pronunziarsi, ed hanno dispensati gli arbitri da ogni formalità giudiciaria. Appartiene quindi al presidente del Tribunale di Commercio il rendere esecutorio il lodo.

C. C. 21 *Novembre* 1832. *S.* 33. 1. 65.

C. C. 10 *Febbraio* 1835. *S.* 35. 1. 889.

— La soluzione di tal questione dipende dal determinare se l'arbitramento necessario degeneri in arbitramento volontario allorchè gli arbitri sono stati costituiti amichevoli compositori. Ma sopra tal questione la giurisprudenza è tuttora indecisa. Vedi *Cass.*

Digitized by Google

ART. 62. — Le premesse disposizioni sono comuni alle vedove, eredi ed interessati negli affari dei socj. N. 61. — 678. P. 61.

ART. 63. — Se i minori hanno parte in qualche litigio insorto in una società di Commercio, il tutore non potrà rinunziare alla facoltà di appellare alla sentenza degli arbitri. N. 633. P. 62.

---

29 *Aprile* 1837. — 37. 1. 278. — 15 *Maggio* 1838. — 38. 1. 398. e le autorità e decisioni indicate in nota; e *Cassaz.* 16 *Gennaio* 1823., 4 *Maggio* 1830. — *S.* 1. 164. 319. — 32. 2. 65. — D —

(*) Vedi Art. 51. n. 56. Art. 52. n. 2. *sup.*

4 — Allorchè un lodo d'arbitri non è stato proferito fra socj e per motivo della Società, il giudice civile e non il giudice di commercio è competente per pronunciare la ordinanza di *exequatur*, ancorchè l'arbitramento abbia avuto per oggetto delle operazioni commerciali tra negozianti.

Parigi 6 *Marzo* 1811. *S.* 12 2. 32.

Riom 26 *Gennaio* 1810. *S.* 12. 2. 432.

5. — Allorchè un lodo arbitrale è stato emanato da arbitri *volontarj* in materia di Società commerciale, spetta al Presidente del Tribunal di Commercio a fare la ordinanza di *exequatur*. Ed innanzi al Tribunal di Commercio dev'esser prodotta l'azione di nullità contro il lodo.

Poitiers 13 *Marzo* 1818. *S.* 18. 2. 201.

6. — I giudici di commercio, i quali per effetto dell'Art. 61 del Codice di Commercio, hanno reso esecutorio un lodo in materia di Società, sono competenti per deliberare sull'opposizione formata alla ordinanza di esecuzione. Non son tenuti di rinviare le parti al Tribunale Civile.

Genova 21 *Ottobre* 1809. *S.* 14. 2. 171.

7. — In materia commerciale, la mancanza del deposito alla Cancelleria, di una sentenza arbitrale nei tre giorni dalla sua data, non produce nullità.

Parigi 22 *Maggio* 1813. *S.* 14. 2. 118.

Articolo 62.

— La clausula di un atto di Società commerciale con la quale i socj si sottopongono ad esser giudicati inappellabilmente dagli arbitri, è obbligatoria anche per gli eredi minori dei socj: qui non si applica la regola che il compromesso finisce colla morte di una delle parti allorchè tutti gli eredi non sono maggiori: questa regola dev'essere ristretta all'arbitramento volontario.

C. C. 9 *Maggio* 1837. *S.* 37. 1. 369.

Parigi 27 *Aprile* 1840. *S.* 40. 2. 301.

— Questa questione importante quanto difficile era stata già risoluta nel medesimo modo da varie decisioni della Corte di Parigi, (*V. Giurisp. del XIX Secolo*, *v. Compromesso*, *n.* 48., *e Tom.* 36. 2. 169.) in senso contrario da una decisione della Corte di Lione (*Ibid. v. Arbitramento*, *n.* 123.) Nella specie giudicata dalla Corte di Cassazione, il sig. *Pardessus* aveva scritta una consultazione egualmente in senso contrario alla sopra trascritta decisione, le ragioni della quale consultazione sono riportate sommariamente nella sentenza. Egli aveva già emessa opinione conforme nel suo *Corso di Diritto Commerciale*, *Tom.* 4. *n.* 1002. opinione che è stata adottata anche dai sigg. *Montgalvy* e *Germain*, *Trattato dell'Arbitramento*. *Tom.* 2, *n.* 518. *Malepeyre et Jourdain*, *Trattato delle Società commerciali pag.* 371, *e* 372. Questi autori sostenendo che gli eredi minori di un socio in materia commerciale sono sottoposti alla Giurisdizione degli arbitri come v'erano sottoposti i loro autori, credono che la clausula dell'atto sociale o del compromesso che conferisce agli arbitri il potere di giudicare in ultima istanza, sia senza effetto rapporto all'erede minore, e che ad esso non sia tolto il diritto di appellare dal lodo. Questa dottrina, che ha il grave inconveniente di rendere inefficace in moltissimi casi una clausula che poteva essere stata uno dei motivi che avesse dominato l'atto di Società, è stata rigettata, e secondo noi con ragione, dalla Corte di Cassazione. E in favore di quest'ultima opinione si pronunzia il sig. *Vatimesnil* in un articolo osservabilissimo del terzo fascicolo dell'*Enciclopedia del diritto*, *dei sig. Sebire e Carteret*, *v. Arbitramento n.* 143 *e seguenti*.

(*) V nel senso della decisione trascritta M. C. 4. 2. 385. ov'è riportata una consultazione dell'avv. *Cabantous*.

Articolo 63.

— Quantunque i socj abbiano convenuto che in caso di scioglimento di Società gl'immobili sociali sarebber posti all'incanto tra essi, nulladimeno, se vi sono dei minori nel tempo di questo scioglimento, l'incanto deve esser fatto nelle forme prescritte dal Cod. Civ. Art. 460, 1686 e 1687.

Roano 26 *Giugno* 1806. *S.* 7. 2. 1023.

Digitized by Google

N. 62. P. 63. ART. 64. — Qualunque azione contro i socj non liquidatarj, e loro vedove, eredi, o interessati in causa, rimane prescritta nello spazio di cinque anni dopo il fine o scioglimento della società, quando l'atto di società che ne indica la durata, o l'atto di scioglimento, sia stato affisso e registrato a norma delle disposizioni degli Articoli 42, 43, 44, e 46, e quando, adempite le prescritte formalità, la prescrizione non sia stata interrotta a loro riguardo da qualche istanza giudiciaria.

TITOLO IV.

Delle Separazioni dei beni.

N. 668. P. a ART. 65. — Ogni domanda per separazione di beni sarà fatta, promossa e decisa ai termini di quanto è prescritto dal Codice Napoleone, Lib. III. Tit. V. Cap. II. Sez. III., e dal Codice di Procedura Civile Part. 2ª Lib. I. Tit. VIII.

N. 669. P. a ART. 66. — Qualsisia giudizio, che determinerà separazione di corpo o divorzio fra due conjugi, l'uno de' quali sia commerciante, sarà

Articolo 64.

1. — (*Ritiro*) La prescrizione di 5 anni stabilita dall'Art. 64 del Codice di Commercio dopo la dissoluzione della Società a favore di ciascun socio (non liquidatore) decorrente dalla dissoluzione della Società resa pubblica nelle forme volute dalla legge (Cod. di Com. art. 42 e seg.) si applica egualmente al socio che si è ritirato dalla Società e decorre dall'epoca del suo ritiro, se è stato reso pubblico nelle forme volute per la dissoluzione.

C. C. 7 Giugno 1830. *S.* 30. 1. 294.

2. — (*Creditori*) La prescrizione di 5 anni stabilita dall'Art. 64 del Codice di Commercio in favore dei socj non liquidatori, si applica, non solo alle azioni dei socj tra loro, ma anche alle azioni dei creditori della Società contro i socj. *In specie.* I creditori i quali entro i 5 anni dall'epoca della dissoluzione della Società non hanno dimandato ad un socio accomandante la restituzione dell'ammontare dell'accomandita da esso incassata all'epoca della dissoluzione della Società, hanno perduto il diritto di chiedere alcuna somma contro questo socio, per quanto non abbiano potuto conoscere l'utile di questa restituzione se non che per l'avvenimento della liquidazione terminata oltre i cinque anni della dissoluzione.

C. C. 24 *Luglio* 1835. *S.* 36. 1. 121.

(*) La prescrizione voluta dall'Art. 64 è comune anche ai minori. *C. C.* 2278. *Merlin, Repertorio, par. Società, p.* 348. *Pardessus, n.* 1089. *Dizionario del Conten. n.* 226.

Se non v'era alcun socio liquidatore, tutti i socj sono incaricati della liquidazione, e niuno di essi può prevalersi della prescrizione dei 5 anni. *Dizionario del Conten. n.* 229.

Articolo 65.

(*) V. Art. 1441 e seguenti del Cod. Civ. — Art. 865 e seguenti del Cod di Proced. Civile. — Art. 4. 5. 7. del Cod. di Commercio, sup.

Articolo 66.

INDICE SOMMARIO

Affissione 7.	Intervento 8.
Bancarotta 5.	Nullità 2.
Compra 6. 8.	Opposizione del terzo 3. 4.
Formalità 5. 6.	Termine 1. 2.

1. — L'Articolo 872 Cod. di Proc. Civ., deroga all'Artic. 1444 Cod. Civ.; per conseguenza, non è necessario eseguire la separazione de' beni ne' quindici giorni dalla sentenza che la pronunzia: il termine dell'esecuzione è fissato ad un anno.

Limoges 24 *Decembre* 1844. *S.* 44. 2. 12.

2. — *Giudicato in senso contrario.* È

soggetto alle formalità prescritte dall'Art. 872 del Codice di Procedura civile; in mancanza di che i creditori saranno sempre ammessi ad opporvisi relativamente ai proprj interessi, e ad impugnare qualsivoglia liquidazione ne sia succeduta.

ART. 67. — Ogni contratto matrimoniale fra sposi, uno de'quali sia commerciante, nello spazio di un mese dal giorno della data, sarà trasmesso in estratto alle cancellerie, ed alle camere indicate nell'Articolo 872 del N. 12 m P. a

---

nulla e senza effetto la separazione di beni che non ha avuta esecuzione, o che non è stata seguita dalle procedure necessarie ne'13 giorni della pronunzia. L'Art 872 Cod. di Proc. non ha derogato all'Art. 1444 Cod. Civ. (V. gli art. cit. nei Codici annotati).

Tal nullità può esser opposta in appello, benchè non sia stata opposta innanzi ai primi giudici. Questa non è una nullità di forma che rimanga sanata col silenzio delle parti ai termini dell'Art. 173 del Cod. di Proc.

Può esser opposta anche dopo la morte del marito sopravvenuta durante il giudizio: questa morte non ha cangiato la natura dell'azione intentata, quantunque la moglie abbia cangiato di qualità, divenendo vedova.

C. C. 11 *Giugno* 1818. *S.* 18. 1. 285.

3. — Non col mezzo della semplice opposizione, ma con l'opposizione *del terzo*, un creditore, il quale non è stato chiamato nel giudizio, può impedire l'effetto della separazione di beni.

Colmar 31 *Agosto* 1811. *S.* 16. 2. 89.

4. — Per formare opposizione *del terzo* alla sentenza che liquida i beni che riprende la moglie, i creditori del marito hanno un solo anno di tempo, al quale l'Art. 872 del Codice di Procedura ha ristretto il diritto d'impugnare la sentenza di separazione di beni.

C. C. 4 *Decembre* 1815. *S.* 16. 1. 65.

(*) V. Art. 872 Cod. di Proc. Civ. — 1445 Cod. Civ.

5. — Le formalità prescritte dal Codice di Commercio per la pubblicità della separazione de'beni, non si applicano alle separazioni giudiziarie, soprattutto se la separazione è stata pronunciata ed eseguita prima del Codice.

In ogni caso la sola inosservanza delle formalità prescritte non dà il carattere di bancarotta fraudolenta al fallimento dello sposo che le ha trascurate. (V. Art. 69.)

C. C. 9 *Settembre* 1813. *S.* 13. 1. 467.

6. — La moglie la quale compra dei beni di suo marito per atto sotto firma privata ed in virtù di una sentenza di separazione di beni, che non è stata letta alla udienza del Tribunal di Commercio, nè affissa alla tabella del Tribunale medesimo, non può opporre questa vendita ai creditori del marito, ancorchè il suo contratto di matrimonio porti la clausola di *non comunione:* questo non è il caso di applicare l'Art. 1595, n. 2. Cod. Civ.

Parigi 18 *Marzo* 1814. *S.* 16. 2. 90.

7. — L'oggetto degli Articoli 872 Cod. di Proc., e 1445 Cod. Civ. (il quale ordina l'affissione dello estratto della sentenza di separazione di beni sopra una tabella a ciò destinata) è adempito, anche quando l'avviso è stato semplicemente affisso ne'luoghi prescritti.

L'affisso della sentenza di separazione di beni non è *un atto di esecuzione*, ma una semplice formalità, la quale può esser adempiuta prima della notificazione della Sentenza.

Torino 4 *Gennaio* 1811. *S.* 16. 2. 91.

8. — L'acquirente di uno stabile dotale può intervenire nel giudizio di separazione di beni istituito contro il marito, ed il di cui effetto fosse di dare alla moglie il dritto di revocare la alienazione della sua dote, siccome egli potrebbe impugnare col mezzo dell'opposizione del terzo la sentenza di separazione, allorchè non fosse stato chiamato nel tempo della sua emanazione.

C. C. 28 *Giugno* 1810. *S.* 11. 1. 28.

Articolo 67.

INDICE SOMMARIO

Affissione 1.	Estratto 2. 3.
Camera dei Procuratori 3. 4.	Farmacista 6.
	Notaro 2.
Commerciante 2.	Registro 5.

1. — L'obbligo nei notari di fare affiggere un estratto dei contratti di matrimonio da essi rogati, tra persone una delle quali è commerciante, *nella sala di udienza dei Tribunali di Prima Istanza e di Commercio del domicilio del Marito*, e, *se non vi è Tribunale di Commercio, nella sala della casa comunale*, dev'essere intesa in questo senso, che mancando il Tribunale di Commercio, l'affissione non solamente debba aver luogo nella casa comunale, ma anche nella sala d'udienza del Tribunale di Prima Istanza. Poco importa che il domicilio del marito non sia nel luogo stesso ove risiede il Tribunale.

Bourges 13 *Giugno* 1826. *S.* 29. 1. 33.

Codice di Procedura Civile, per essere esposto nella tavoletta, in conformità dell'articolo predetto.

Questo estratto enuncierà se gli sposi sono maritati in comunione, se sono separati di beni, e se hanno contrattato sotto il regolamento dotale.

N. 13. P. 2 ART. — 68. Il notaro, che avrà ricevuto il contratto matrimoniale, sarà tenuto a farne la trasmissione ordinata dall'articolo precedente, sotto pena di cento franchi, ed anche di destituzione, e di responsabilità presso i creditori, quando si provi che la omissione sia effetto di una collusione.

N. 14. P. 2 ART. 69. — Qualunque degli sposi, separato di beni, o maritato sotto il regolamento dotale, che dopo il suo matrimonio abbraccerà la professione di commerciante, sarà obbligato a fare una simile trasmissione nel termine di un mese dal giorno in cui avrà aperto il suo traffico, sotto pena, in caso di fallimento, di esser punito come fallito dolosamente.

---

2. — Il notaro che ha ricevuto un contratto di matrimonio, è tenuto sotto pena di ammenda di rimetterne un estratto nei luoghi indicati dall'Art. 67 Cod. di Comm., quando nel contratto uno dei contraenti si è qualificato commerciante benchè in realtà non lo sia.

Colmar 4 *Maggio* 1829. *S.* 30. 2. 82.

3. — L'estratto del contratto nuziale di un negoziante deve esser depositato dal notaro alla cancelleria delle camere de' patrocinatori e notariale del capo-luogo del distretto, quando non ve ne sono nel luogo del domicilio del marito? (*Non deciso dalla Corte Suprema, ma resoluta negativamente dalla decisione denunziata.*)

C. C. 10 *Decembre* 1822. *S.* 23. 1. 136.

4. — Le inserzioni prescritte dagli Art. 872 Cod. di Proc. e 67 del Cod. di Comm. di un estratto di tutte le sentenze di separazione di beni e di ogni contratto di matrimonio dei commercianti, non devono aver luogo alle camere dei notari e dei patrocinatori, se non che quando queste camere hanno un locale speciale destinato alle loro sedute, e nel quale esista una lista destinata a ricevere queste inserzioni.

Colmar 10 *Giugno* 1834. *S.* 35. 2. 40.

(*) V. la disapprovazione di questa massima nella nota del *Devilleneuve* a questa decisione.

5. — I diritti di registro debbono esser percetti sul deposito de' contratti di matrimonio dei negozianti: essi debbono esser anticipati da notari.

Ministeriale 27 *Giugno* 1809. *S.* 9. 2. 112.

6. — I farmacisti non sono commercianti ..... quindi non è necessario che i notari effettuino il deposito nei luoghi designati dall'Art. 67 del Codice di Commercio dell'estratto dei loro contratti di matrimonio.

Montpellier 19 *Febbraio* 1836. *S.* 36. 2. 366.

(*) Vedi Art. 1, alla parola *Farmacista*, e su questo articolo, l'Art. 872 del Codice di Procedura.

Articolo 68.

1. — (*Multa*) L'Art. 10 della legge del 16 Giugno 1824 che riduce a 20 franchi le multe di 100 franchi comminate dalla legge sul bollo, il registro ed il notariato, si applica all'ammenda di 100 franchi comminata dall'Art. 68 del Codice di Commercio contro i notari che trascurano di fare affiggere nei luoghi e nel modo prescritto gli estratti dei contratti di matrimonio passati tra persone una delle quali sia commerciante.

C. C. 27 *Agosto* 1828. *S.* 29. 1. 33.

Colmar 4 *Maggio* 1829. *S.* 30. 2. 83.

2. — (*Appello*) L'Articolo 53 della legge del 23 Ventoso anno 11 portante che « ogni sospensione, destituzione, condanna di ammenda e danni e interessi, devono pronunziarsi contro i notari dal Trib. Civ. . . . . che le sentenze saranno soggette all'appello » deve esser inteso in questo senso, che l'appello è ammissibile ancorchè si tratti di meno di 1000 franchi. A tal riguardo vi è deroga al dritto comune.

C. C. 16 *Maggio* 1825. *S.* 26. 1. 225.

Articolo 69.

— Gli Articoli 69 e 70 non hanno altro oggetto se non che la pubblicità delle separazioni convenzionali, e non quella delle separazioni giudiziarie, e molto meno delle separazioni giudiziarie esistenti avanti la pubblicazione del Codice, e che avesser ricevuto per la esecuzione loro tutta la pubblicità che le leggi antiche esigevano.

C. C. 9 *Settembre* 1813. *S.* 11. 1. 520.

ART. 70. — Sotto le medesime pene, dentro l'anno dalla pubblicazione della presente legge, farà la stessa trasmissione qualsisia sposo separato di beni, o maritato sotto il regolamento dotale, il quale nell'epoca della detta pubblicazione eserciterà la professione di commerciante. N. 8. P. a

TITOLO V.

Delle Borse di Commercio, Agenti di cambio, e Sensali.

SEZIONE I. — *Delle Borse di Commercio.*

ART. 71. — La borsa di commercio è quella riunione formata, sotto l'autorità del Governo, dai commercianti, capitani di nave, agenti di cambio e sensali. N. 66. P. 66.

ART. 72. — Il risultato delle negoziazioni e delle transazioni che si fanno nella borsa, stabilisce il corso del cambio delle mercanzie, delle assicurazioni, del noleggio, del prezzo dei trasporti per terra o per acqua, degli effetti pubblici, ed altri, il corso dei quali è suscettibile di esser notato. N. 67. P. 67.

ART. 73. — Questi diversi corsi sono stabiliti dagli agenti di cambio, e sensali, nella forma prescritta dai regolamenti di polizia generali, e particolari. N. 68. P. 68.

SEZIONE II. — *Degli Agenti di cambio e Sensali.*

ART. 74. — Per gli atti di commercio la legge riconosce degli agenti intermediarj: cioè gli agenti di cambio, ed i sensali. N. 69. P. 69.

Articoli 71. 72. 73.

(*) V. Legge del 28 Vendemm. ann. 4.— Legge del 28 Vendemm. ann. 9. — Legge de' 27 Pratile ann. 10. — Art. 614 infra.

Articoli 74. 75.

INDICE SOMMARIO

Assoluzione 3. Commesso 2.
Autorizzazione 1. Nullità 5.
Commercio 4. 5. Società 6.

1. — Niuno può, senza l'autorizzazione del Governo, far le funzioni di mezzano di cambj, o di sensale di commercio.

Deliberaz. de' consoli F. 27 *Prat. an.* 10. *S.* 2. 2. 206.

2. — Il commesso di una casa di commercio o di un banchiere, il quale negozia gli effetti appartenenti al suo principale, non può essere considerato come un terzo che s'immischi clandestinamente nelle funzioni di mezzano di cambj o di sensale; egli tratta in luogo e vece del suo principale, nè può conseguentemente per tali fatti esser passibile di alcuna pena. Su ciò il Codice di Commercio che non riconosce per agenti intermediarj se non che i mezzani di cambj ed i sensali, non ha derogato al Decreto de' 27 Pratile anno 10.

C. C. 8 *Giugno* 1832. *S.* 32. 1. 736.

3. — I semplici particolari i quali hanno esercitato le funzioni di agenti di cambio, possono venire assoluti dalle pene della trasgres-

N. 70. P. 70 ART. 75. — Di questi ve ne sono in tutte le città, dove è una borsa di Commercio.

Essi sono nominati dall' Imperatore.

N. 71. P. 71. ART. 76. — I soli agenti di cambio, constituiti nel modo prescritto dalla legge, hanno il diritto di fare le negoziazioni degli effetti pubblici e di altri suscettibili di essere notati; di fare per conto altrui le negoziazioni delle lettere di cambio, de' biglietti, e di altre carte commerciabili di ogni specie, e stabilirne il corso.

Gli agenti di cambio potranno concordare, unitamente ai sensali di mercanzie, le negoziazioni e senserie delle vendite o compre delle materie metalliche. Eglino soli hanno il diritto di stabilirne il corso.

---

sione alla legge, quando la organizzazione degli agenti di cambio non è stata completa nella città ove esercitarono illegalmente tal professione, e quando il numero di quelli stabiliti è insufficiente per il servizio locale.

Douai 12 *Settembre* 1829. *S.* 29. 2. 287.

4. — I mezzani di cambj, ed i sensali, non possono esercitare il commercio per proprio loro conto.

Legge F. 4 *Term. anno* 3, *art.* 12.

5. — Le operazioni di commercio o di banca, che gli agenti per i cambj, ed i sensali fanno per proprio conto ed in contravvenzione alle leggi, non sono nulle. Le obbligazioni di quelli che hanno contratto con loro per tali operazioni debbono essere eseguite.

C. C. 15 *Marzo* 1810. *S.* 10. 1. 240.

C. C. 18 *Decembre* 1828. *S.* 29. 1. 62.

Bordeaux 19 *Aprile* 1836. *S.* 36. 2. 421.

6. — La Società costituita per l'esercizio dei profitti e perdite di un'agenzia di mezzano di cambj è nulla.

Parigi 2 *Gennaio* 1838. *S.* 38. 2. 83.

Trib. della Senna 25 *Luglio* 1835. *S.* 36. 2. 395.

(*) Contra *Mollot*, n. 284.

Articolo 76.

1. — (*Procura*) Un sensale, sebbene di sua natura semplice intermediario tra il venditore ed il compratore di recapiti, può però avere *procura* dal venditore per ricevere il prezzo di quelli da esso venduti. Se perciò il venditore gli ha trasmessi i recapiti colla dichiarazione di *valuta ricevuta contanti*, il compratore è pienamente liberato. Niun uso contrario può opporsi onde non sia riconosciuta costante tale liberazione.

Bruxelles 31 *Luglio* 1811. *S.* 12. 2. 103.

2. — (*Interdetto*) Quel mezzano di cambj il quale, senza autorizzazione del giudice, negozia de'capitali appartenenti ad un interdetto, rimane per tal fatto responsabile, come ogni altra persona che senza mandato s'ingerisce nell'amministrazione de'beni di un incapace. In conseguenza egli è obbligato a dar conto de'fondi negoziati, abbenchè abbia regolarmente agito, e che non gli si possa rimproverare nè dolo, nè frode.

C. C. 3 *Brum. an.* 11. *S.* 3. 1. 38.

3. — (*Commissione a comprare*) Allorchè colui il quale ha incaricato un mezzano di cambj di acquistare in suo nome degli effetti pubblici, è in mora a riceverli, il mezzano che gli ha rivenduti per pagare i primi venditori, ha un diritto esperibile contro il suo cliente per ottenere la diversità tra il prezzo di compra e quello di rivendita.

Parigi 9 *Giugno* 1836. *S.* 37. 2. 85.

4. — (*Commissione a vendere*) Allorchè colui che ha incaricato un mezzano di cambj di vendere in suo nome degli effetti pubblici, è in ritardo di consegnare questi effetti, il mezzano il quale ne ha comprati degli altri per adempiere a'suoi obblighi, ha, come ogni altro mandatario, il suo ricorso di garanzia contro il suo committente; ma in questo caso il mezzano non può astringerlo con l'arresto personale.

Parigi 13 *Frutt. an.* 13. *S.* 3. 2. 276.

5. — (*Creditori*) Un mezzano il quale ha ricevuto degli effetti di commercio per negoziarli, non può in pregiudizio della massa dei creditori, ed allorchè colui da cui ha avuti i biglietti è fallito, ritenerne l'ammontare per pagarsi di ciò che gli è dovuto.

Parigi 24 *Maggio* 1808. *S.* 8. 2. 197.

(*) V. Art. 78 e 85.

— Il deposto dei sensali, circa i contratti posti in essere a loro mediazione, merita piena fede. *Stracca, de Proxenetis p.* 1. *Quaest.* 13. *n.* 33. *Genua, de Scriptura Priv. Lib.* 1. *Tit. de Lib. Proxen. n.* 10. *Ansaldo, de Comm. Disc.* 67. *n.* 18. *Casareg. de Comm. Disc.* 110. *n.* 4. *e* 5. *Rot. Gen. Dec.* 110. *n.* 6. *Rot. Flor.*

Digitized by Google

ART. 77. — Vi sono dei sensali di mercanzie, N. 72. P. 72.
Ve ne sono delle assicurazioni,
Degli interpreti e conduttori di navi,
Di trasporto per terra e per acqua.

ART. 78. — I soli sensali di mercanzie costituiti nella maniera prescritta dalla legge hanno il diritto di far senseria sulle mercanzie, e di stabilirne il corso: eglino inoltre insiem con gli agenti di cambio trattano le negoziazioni delle materie metalliche. N. 73. P. 73.

---

in Thes. Ombros. T. 2. *D.* 30. *n.* 66. *T.* 7. *Dec.* 36. *n.* 33. e *seg.*; ma non è di tal forza da distruggere il diritto alla prova contraria. *Azuni, Diz. verb. Sensale.* § 13.

Articolo 78.

INDICE SOMMARIO

Commissionati 1.	Privilegio 7.
Esercizio fraudolente 5.	Prossenetico. 2. 3. 8.
Mandatario 8.	Testimoni 4.
Negozianti. 4.	Vendite 3.
Pene 1.	— all'incanto 6.

1. — Le pene pronunziate dall'Art. 8 della Legge del 9 Ventoso anno 9, contro coloro i quali senza averne il diritto s'intrudono nelle funzioni di sensali di commercio, sono applicabili ai commissionati, i quali in una città ov'è una borsa, s'intromettono nelle compre e vendite di merci tra negozianti della medesima città.

Bruxelles 31 *Decembre* 1825. *G. di Bruxelles* 1826. 1. 74.

2. 3. — I sensali possono ripetere i diritti di prossenetico sulla resoluzione dei contratti, come sulle vendite e rivendite.

Parigi 10 *Novembre* 1812. *S.* 13. 2. 303.

4. — I negozianti per conto dei quali hanno avuto luogo delle operazioni di prossenetico clandestino, possono essere sentiti *come testimonj a carico* contro l'individuo che ha interposta la illecita mediazione. Non possono essere ricusati dal prevenuto come complici.

C. C. 9 *Marzo* 1820. *S.* 22. 1. 226.

(*) V. *Pardessus*, n. 125.

5. — L'intervento in una vendita pubblica di mercanzie, di persone annunciate sotto la qualità di direttori della vendita, e che tengono dei libri o notamenti de'prezzi, basta per stabilire la prevenzione di un esercizio fraudolento dello ufficio di sensale.

C. C. 13 *Vent. an.* 11. *S.* 20. 1. 477.

6. — I sensali di commercio possono in qualunque caso procedere alla vendita a pubblico incanto delle mercanzie enunciate nelle note decretate dai Tribunali di Commercio, ad esclusione de'commissarj stimatori; ancorchè la vendita abbia luogo in sequela di pignoramento.

C. C. 10 *Giugno* 1823. *S.* 23. 1. 287.

7. — Il privilegio de'sensali nominati dal Governo non è limitato alle operazioni che si fanno alla borsa, ma si estende a tutte le operazioni di senseria che si fanno in tutta la estensione della piazza ove sono proposti. Veruno individuo, neppure il negoziante commissionato, può entrare in concorrenza con questi sensali.

C. C. 14 *Agosto* 1818. *S.* 18. 1. 321.

8. — Il sensale di commercio può reclamare il suo diritto di prossenetico contro colui che lo adopra, ancorchè quest'ultimo agisca semplicemente come mandatario.

Parigi 10 *Novembre* 1812. *S.* 13. 2. 302.

(*) Sul modo di regolare il diritto nei sensali a conseguire il prossenetico quando hanno riuniti i consensi, ma per fatto delle parti il contratto non è stato posto in essere; e quando hanno incominciata la trattativa di un affare che poi è stato ultimato da altri, vedasi *Stracca, de Proxen. parte ultima Partic.* 1. *n.* 10. *Ansaldo, de Commercio Disc.* 80. *n.* 26. *Mantica, de Tacit. et Ambig. Lib.* 26. *Tit.* 8. *n.* 28. *Gibalin. de Univ. Negociat. Lib.* 1. *Cap.* 3. *Art.* 4. § *Voluerunt. Calvino, de Aequitate Lib.* 2. *Cap.* 146. *n.* 18. *Azuni, alla parola Sensale*, e la normalissima *Decisione in Thes. Ombros. Tom.* 9. *Decis.* 21.

E come non sia dovuto loro alcuno prossenetico quando non hanno riuniti i consensi, vedasi *Costantino, ad Stat. Urbis Annot.* 17. *Art.* 1. *n.* 25. *Zacchia, de Salario Quaest.* 83. *n.* 11. *Savelli, Pratica*, § *Sensali n.* 9. *Gibalin, loc. cit. Marquardo, de Jure Mercat. Lib.* 1. *C.* 8. *n.* 55. *Turre, de Cambiis, Disp.* 1. *Quaest.* 1. *n.* 8.

N. 74 P. 74. ART. 79. — I sensali di assicurazioni fanno la redazione dei contratti o polizze di assicurazione unitamente ai notari: essi ne autenticano la verità con la loro firma, e certificano il prezzo convenuto per le assicurazioni in tutti i viaggi di mare, o di fiume.

N. 75 P. 75. ART. 80. I sensali interpreti, o conduttori di navi, fanno i mediatori dei noleggi: essi soli di più, in caso di controversie portate innanzi ai tribunali, hanno il diritto di tradurre le dichiarazioni, contratti di noleggio, polizze di carico, scritture ed atti di commercio che debban tradursi, e di stabilire finalmente il corso del noleggio.

Negli affari contenziosi di commercio, e per servizio delle dogane, eglino soli serviranno d'interpreti a tutti i forestieri, padroni di nave, mercanti, equipaggi di vascelli, ed altre persone di mare.

Articolo 79.

1. — (*Notari*) I notari hanno con i sensali di assicurazioni il diritto di occuparsi di tutte le operazioni di senseria necessarie onde pervenire alla conclusione del contratto di sicurtà; il loro diritto non si residua alla sola redazione della polizza.

C. C. 7 Febbraio 1833. *S.* 33. 1. 202.

Aix 23 *Gennaio* 1832. *S.* 32. 2. 207.

2. — (*Notari*) Il diritto conferito ai notari di redigere le polizze di sicurtà, in concorso con i sensali, deve intendersi in questo senso, che essi possano come i sensali redigere tali contratti nella forma di atti privati; non sono tenuti di redigerli secondo le regole del notariato.

C. C. 7 Febbraio 1833. *S.* 33. 1. 202.

3. — (*Responsabilità*) Il sensale colla interposizione del quale è stata presa una assicurazione, e che ha trascurato di eseguire presso gli assicuratori l'ordine dato dagli assicurati di stornare la sicurtà, è tenuto a garantire l'assicurato dal pagamento del premio reclamato dagli assicuratori.

Trib. di Marsiglia 22 *Settembre* 1832. *G. di Giurisprudenza di Marsiglia V.* 11. 1. 281.

Articolo 80.

1. — (*Privilegio*) Il privilegio dei sensali marittimi non si restringe agli atti enumerati nell'Art. 80. Cod. di Comm.; così quegli che senza esser sensale marittimo serve di guida ai capitani mercanti, s'occupa di redigere le dichiarazioni alla dogana, alla gabella, ec. fa dei rapporti di avarie, contratti di noleggio, e manifesti, incorre nelle pene pronunziate dalla Leg. 28 Ventoso anno 9, e dal Decreto 27 Pratile anno 10, contro quelli che si mischiano nelle funzioni de' sensali; poco importa che gli atti sien firmati dai capitani.

Roano 6 *Giugno* 1828. *S.* 28. 2. 266.

2. — (*Privilegio*) Il privilegio dei sensali interpreti consistente nel diritto di servire come turcimanni ad ogni forestiere avanti ogni amministrazione francese, è mantenuto nonostante ogni uso in contrario, nè è stato ristretto dal Codice di Commercio. Così tal privilegio deve oggi essere esercitato non solo alla dogana, ma anche alle gabelle (*octroi*), ed all'uffizio dei tributi (*contributions*).

C. C. 19 *Febbraio* 1831. *S.* 31. 1. 82.

3. — (*Proibizione*) L'Articolo 11 tit. 7, Lib. 1, della ordinanza del 1681 che proibiva sotto pena di 30 lire di ammenda ai sensali marittimi, di andare incontro alle navi per attirarsi i capitani, non essendo stata abrogata da veruna legge posteriore, è tuttora in vigore.

Roano 8 *Giugno* 1821. *S.* 25. 2. 321.

4. — (*Responsabilità*) I doveri e la responsabilità dei sensali marittimi, di fronte ai caricatori, cessano dal momento in cui la nave ha levata l'ancora.

Bordeaux 2 *Giugno* 1829. *S.* 29. 2. 267.

5. — (*Rifacimento di spese*) L'armatore di una nave non può rifiutarsi dal rimborsare al sensale che ha impiegato per la spedizione della nave, le spese di dogana anticipate da questi al di là di quelle autorizzate dalle leggi e regolamenti sulle dogane, se queste spese straordinarie sono consacrate dall'uso del commercio, e se d'altronde l'armatore ha rimborsato in precedenza altre spese di tal natura allo stesso sensale.

Bordeaux 19 *Luglio* 1831. *S.* 33. 2. 46.

(*) La traduzione fatta da un sensale interprete non è autentica; ma fa fede soltanto fino a provar in contrario. *Mollot, n.* 567.

ART. 81. — Un medesimo individuo, quando ne sia autorizzato per un atto del governo, può cumulativamente esercitare le funzioni di agente di cambio, di sensale di mercanzie e di assicurazioni, di interprete, e di conduttore di navi. N. 76 m P. 76

ART. 82. — I sensali di trasporto per terra e per acqua, instituiti che siano secondo i termini della legge, hanno essi soli il diritto di fare il sensale dei trasporti per terra e per acqua nei luoghi dove eglino sono stabiliti; non possono però in verun caso, e sotto qualsisia pretesto, riunire le funzioni di sensali di mercanzie, d'assicurazioni o di sensali conduttori di navi, enunciate negli articoli 78, 79 e 80. N. 77. P. 77.

ART. 83. — I falliti non possono essere agenti di cambio, nè sensali, quando non siano riabilitati. N. 78. P. 78

ART. 84. — Gli agenti di cambio, e i sensali debbono avere un libro della precisa forma, che vien prescritta nell'Art. 11. N. 79 m P. 79.

Sono essi tenuti a registrarvi giorno per giorno, e per ordine di data, senza cancellature, interlinee, trasposizioni, abbreviature o cifre, tutte le condizioni delle vendite, assicurazioni, negoziati, e generalmente ogni e qualunque operazione fatta per loro mezzo.

ART. 85. — Un agente di cambio o sensale non può in verun caso, o sotto qualsiasi pretesto, fare operazioni di commercio, o di banca, per suo conto. N. 81. m P. 80.

Sotto nome suo proprio, o sotto nome interposto, non può altresì prendere

---

Articolo 82.

— Colui il quale è condannato correzionalmente per fatto di prossenetico clandestino, è perciò solo in stato di mala fede, quindi inammissibile al benefizio di cessione di beni. Su ciò l'Art. 575 del Codice di Commercio non è limitativo, non è che indicativo dei casi nei quali la mala fede *presunta* del debitore debba farlo escludere dal benefizio di cessione, senza esame della buona o cattiva fede *reale*.

Parigi 17 *Gennaio* 1823. *S.* 25. 2. 130.

Articolo 84.

— È reo di falso quel mezzano di cambj, o sensale, il quale in modo pregiudicevole ad un terzo antidata sul suo registro una vendita fatta, o supposta, colla sua mediazione.

C. C. 11 *Fruttidoro anno* 13. *S.* 6. 2. 620.

Articolo 85.

INDICE SOMMARIO

Anticipazione 8.
Appello 5.
Approvazione 3.
Azioni giudiciarie 10. 11.
Commercianti 1.
Commissionaio 7.
Deposito 9.
Destituzione 4. 5
Nome 2. 3.
Nullità 6.
Pena 2.
Ufficiali pubblici 9.

1. — I mezzani di cambj non possono esser banchieri, negozianti, o mercanti, nè loro socj. Non possono quindi tener registri o cassa di banchieri, negozianti o mercanti.

Deliber. de' Consoli F. 26 *Prat. an.* 10. *S.* 2. 2. 206.

(*) V. Art. 74. n. 6.

2. — I sensali di commercio che fanno dei negoziati, per interposta persona, sono punibili di ammenda, e di destituzione, perchè imprestano i loro nomi a delle persone non commissionate.

C. C. 9 *Gennaio* 1823. *S.* 23. 1. 332.

3. — Il sensale, col solo commettere che fa ed approvare il particolare non commissionato, il quale tratta e conchiude delle vendite di mercanzie, gli presta realmente il suo nome.

C. C. 4 *messid. an.* 11. *S.* 3. 2. 424.

4. — La destituzione da proferirsi contro i sensali di commercio che imprestano il loro nome a degli individui non rivestiti di tal qualità, è una vera pena, e dev'essere pronunziata dal Tribunale che ha conosciuta la contravvenzione.

C. C. 9 *Gennaio* 1823. *S.* 23. 1. 332.

interesse in veruna impresa commerciale, nè direttamente, nè indirettamente.

Non può ricevere nè pagare per conto dei suoi committenti.

N. 81 m P. 81. ART. 86. — Non può farsi mallevadore della esecuzione dei contratti nei quali si intromette.

N. 81 m P. 82. ART. 87. — Qualunque siasi contravvenzione alle disposizioni enunciate nei

---

5. — ..... Queste pene non possono essere comminate in appello, se i primi giudici hanno omesso di pronunziarle, e se non ne è stato dedotto un motivo di appello dal lato del pubblico ministero.

Aix 9 *Gennaio* 1830. *S.* 30. 2. 308.

6. — Le operazioni dei mezzani di cambj fatte contro la legge che gli proibisce di *ricevere* per i loro committenti, non sono *nulle* relativamente ai *terzi* che avessero di fatto pagati dei denari nelle mani loro per prezzo della negoziazione di un effetto fatta a profitto loro dall'agente di cambio; esse possono solamente sottoporre il mezzano ad una responsabilità più o meno estesa di fronte al committente. Quindi la negoziazione ed il pagamento del prezzo di essa devono avere ambedue effetto.

C. C. 15 *Marzo* 1810. *S.* 10. 1. 240.

Bruxelles 31 *Luglio* 1811. *S.* 12. 2. 103.

C. C. 18 *Decembre* 1828. *S.* 29. 1. 62.

7. — Il sensale di commercio che agisce come commissionato, non può prevalersi della sua qualità di sensale per liberarsi dai suoi impegni personali sotto pretesto che la legge proibisce ai sensali ogni operazione di commercio, e gli proibisce d'interessarsi direttamente o indirettamente in ogni operazione commerciale.

Bordeaux 23 *Novembre* 1832. *S.* 33. 2. 490.

8. — Quando un mezzano di cambj in una contrattazione di effetti pubblici con dilazione, ha fatte delle anticipazioni per il suo cliente, questi non può excipere da tal circostanza per liberarsi dal suo impegno.

Parigi 9 *Giugno* 1836. *S.* 37. 2. 85.

9. — Il privilegio sopra il deposito degli ufficiali pubblici non esiste che per i crediti resultanti dall'esercizio stesso delle loro funzioni. Quindi allorchè un sensale incaricato di vendere delle merci, ne riscuote il prezzo, il commerciante che l'ha impiegato in questa operazione non ha privilegio sulla mallevadoria per il rimborso del prezzo. Il sensale incassando il prezzo fa un atto di commissionato e non di sensale.

Parigi 14 *Maggio* 1832. *S.* 32. 2. 526.

10. — Un sensale non può nè dimandare in suo nome il pagamento del prezzo delle mercanzie vendute ad un terzo colla sua mediazione, nè rivendicare tali mercanzie in mancanza di pagamento. Queste due azioni non appartengono che al proprietario.

C. C. 2 *Brum. an.* 13. *S.* 7. 2. 1188.

11. — I mezzani di cambj *hanno qualità* per intentare in proprio nome delle azioni ne' Tribunali, per causa delle negoziazioni da essi fatte pe' loro clienti innominati.

I mezzani di cambj sono personalmente *responsabili* del pagamento *del prezzo* degli effetti pubblici che hanno comprato pe' loro clienti, o della differenza resultante dalle rivendite fatte per loro conto, in mancanza del pagamento del prezzo.

Se gli effetti comprati dai mezzani di cambj non sono pagati da' loro clienti, questa mancanza di pagamento, di cui sono responsabili, (essendo una conseguenza dell'esercizio delle loro funzioni) costituisce un fatto, pel quale si ha privilegio su i fondi della loro cauzione. V. Art. 87.

Le vendite di effetti pubblici, il cui prezzo non è pagato, e di cui la consegna non si effettua nell'intervallo di una borsa all'altra, non debbono, per ciò solo, esser considerate come contratti a *respiro* del genere di quelli che sono proibiti dagli antichi regolamenti, e dagli Art. 421 e 422. del Cod. Pen.

Parigi 29 *Maggio* 1810. *S.* 11. 2. 23.

V. Art. 90. n. 1. e 2.

Articolo 86.

— La disposizione dell'Art. 86 del Codice di Commercio che proibisce al mezzano di cambj di rimanere garante delle contrattazioni nelle quali s'intromette, non si applica se non che alle contrattazioni fatte direttamente con un terzo dal cliente del mezzano di cambj, e non alle anticipazioni che quest'ultimo fa al suo cliente in una contrattazione conclusa in suo nome.

Parigi 9 *Giugno* 1836. *S.* 37. 2. 85.

Parigi 14 *Novembre* 1836. *S.* 37. 2. 328.

Articolo 87.

INDICE SOMMARIO

Azioni giudiciarie 3.	Deposito 1. 4. 5. 6.
Competenza 2.	Destituzione 2.
Conciliazione 1.	Restituzione 4. 5.

1. — Il deposito dei mezzani di cambj e sensali è specialmente soggetto alla garanzia

due precedenti Articoli porta seco la pena di destituzione, e più una multa, che sarà decretata dal tribunale di polizia correzionale, non maggiore di tremila franchi, senza pregiudizio delle ragioni che possano avere le parti per i loro danni e interessi.

ART. 88. — Qualunque agente di cambio o sensale stato destituito in virtù dell'Articolo precedente, non può esser riabilitato alle sue funzioni. N. 85. P. 83.

ART. 89. — In caso di fallimento, ogni agente di cambio o sensale è sottoposto al processo, come fallito dolosamente. N. 86.m P. 84.

ART. 90. — A tutto ciò che riguarda la negoziazione e trasmissione di pro- N. 1 P. 85.

---

delle condanne in cui possono incorrere per effetto dell'esercizio delle loro funzioni.

Le controversie tra i mezzani sono principalmente discusse col mezzo della conciliazione innanzi ai sindaci ed aggiunti: in caso di non conciliazione, il sindaco rinvia innanzi i Tribunali di Commercio, se si tratta di interessi civili, ed al commissario del governo presso il Tribunale di prima Istanza, se si tratta di un fatto di polizia e di contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti.

Delib. del 29 *Germ. an.* 9. *S.* 1. 2. 518.

2. — La destituzione da pronunciarsi contro i sensali di commercio che prestano il loro nome a persone non commissionate, è una vera pena: ella può e dee pronunciarsi dal Tribunale investito della contravvenzione.

C. C. 9 *Gennaio* 1823. *S.* 23. 1. 332.

3. — Il mezzano di cambj, il quale dimette il cliente per cui ha comprate delle rendite, può agire *in nome proprio* contro il venditore che è in ritardo a consegnarle. (V. Articolo 85, n. 10. 11.) La mancanza di consegna per parte di un mezzano di cambio delle rendite che si è obbligato di consegnare, costituisce un fatto responsabile, e dà luogo al privilegio sul deposito, quando anche il mezzano in ritardo di consegnare abbia contrattato, non col suo proprio cliente, ma con un altro agente di cambio, o col cliente di quest' ultimo.

Delib. de' 29 *Germin. an.* 9.

Parigi 29 *Messid. an.* 12. *S.* 14. 2. 152.

4. — La mancanza di restituzione, per parte di un mezzano di cambj, de' fondi che ha ricevuti da un terzo, per una operazione confidata più alla *persona* che al mezzano, e particolarmente per farne smercio alla borsa, a profitto comune, non costituisce un fatto che porti responsabilità e che dia luogo al privilegio sul deposito.

Delib. de' 29 *Germin. an.* 9.

Parigi 19 *Decembre* 1811. *S.* 14. 2. 160.

(*) V. Art. 85. n. 9.

5. — La mancanza di consegna, per parte di un mezzano di cambj, degli effetti che ha venduti, costituisce un fatto responsabile, e dà luogo al privilegio sul suo deposito.

Parigi 29 *Messid. an.* 12. *S.* 7. 2. 774.

6. — Il mezzano di cambj o sensale, il quale ha rinunziato al suo impiego, non deve riprendere il suo deposito che quando non esiste alcuna dimanda al Tribunale di Commercio relativa ai fatti della sua commissione.

Let. del Min. di Gius. 28 *Prat. an.* 10. *S.* 3. 2. 28.

Articolo 89.

— I creditori di un mezzano di cambj fallito sono tenuti di produrre la loro dimanda innanzi al Tribunale che si è adito per il fallimento, quantunque i loro crediti resultino da fatti implicanti responsabilità, e questi fatti non sieno reputati atti di commercio.

Parigi 23 *Aprile* 1811. *S.* 11. 2. 370.

(*) V. Art. 595.

Articolo 90.

INDICE SOMMARIO

Consolidati 3. 4. 5.	Mora 3
Effetti pubblici 3.	Nullità 5.
Giuochi di borsa 6.	Vendita 3.
Interdetti 2.	— a respiro 1. 5.

1. — I contratti a *respiro* di effetti pubblici, sono proibiti e nulli (e non suscettibili di esser ratificati), se non vi è il deposito degli effetti, o dei titoli ..... specialmente se queste operazioni non sono che delle speculazioni sull'alto e basso, o veri giuochi di borsa, non offrendo guadagno o perdita se non sulle differenze tra il prezzo della rivendita e quello della compra.

Il mezzano di cambj che serve d'interposto a tali contratti, non ha azione civile per reclamare il pagamento delle somme che avesse anticipate pel suo cliente.

C. C. 4 *Agosto* 1821. *S.* 21. 1. 409.

C. C. 11 *Agosto* 1821. *S.* 21. 1. 414.

prietà degli effetti pubblici sarà provveduto con dei regolamenti di pubblica amministrazione.

TITOLO VI.

Dei Commissionati.

SEZIONE II. — *Dei Commissionati in generale.*

N 87 P 86. ART. 91. — Il commissionato è quegli che agisce, in nome proprio, o sotto un nome sociale, per conto di un committente.

2. — Le disposizioni della legge del 24 marzo 1806, relative al trasferimento delle iscrizioni del 5 per cento consolidato appartenenti ai minori o interdetti, sono rese applicabili ai minori o interdetti proprietarj di azioni della banca di Francia, quante volte non avessero se non un'azione, o un dritto su molte azioni, non eccedente in totalità un' azione intiera.

Decreto de' 25 *Settembre* 1813. *S.* 16. 2. 64.

3 — Un contratto a termine, o vendita di effetti pubblici, è considerato come non avvenuto, se la consegna delle rendite proposte, non effettuandosi all'epoca stipulata, il compratore non mette in mora il venditore per la consegna, e se dipoi non ne fa seguire la ricompra in danno di quest'ultimo, dal sindaco dei mezzani di cambj.

Parigi 7 *Marzo* 1811. *S.* 11. 2. 457.

4. — La legge dell'8 nevoso an. 6, la quale ha proibito ogni opposizione sulle inscrizioni del terzo consolidato, ha, con ciò solo, soppresso sugli effetti di tal natura i privilegj e le ipoteche riservate coll'art. 66. della legge del 24 agosto 1793.

Parigi 12 *Vent. an.* 12. *S.* 7. 2. 1229.

(*) V. *Cod. Pen. annotato, Art.* 421 e 422.

5. — Ancorchè un contratto a *respiro* di effetti pubblici sia nullo, colui che, avendo comprato a *respiro* degli effetti pubblici ha approvata e ratificata la sua compra dopo effettuata la consegna, non è in seguito ammissibile a proporne la nullità.

C. C. 23 *Flor. an.* 9. *S.* 7. 2. 933.

(*) V. Art. 85.

6. — Quali sono le regole legislative o regolamentarie sulla borsa, i giuochi di borsa, ed i contratti a termine, riputati agiotaggi?

È vero che per la validità delle vendite di effetti pubblici, non basti che il venditore possa provare che gli effetti pubblici venduti erano a sua disposizione al tempo della convenzione, o che hanno dovuto trovarvisi al tempo della consegna? che bisogna ancora 1° che all'epoca della vendita, il venditore sia attualmente proprietario libero degli effetti venduti; 2° che faccia all'istante il deposito del suo titolo di proprietà attuale?

Decis. del Consig. di Stato. S. 24. 2. 325.

Articolo 91.

INDICE SOMMARIO

Commesso 3.	Invio 5.
Commissionato 1.	Lettere 7. 8.
Competenza 7. 8.	Mercante straniero 2.
Fondi 4.	Responsabilità 2. 3.
Gerente 1.	Rifiuto 6.

1. — Il gerente del mio commissionato non può dirsi mio commissionato.

C. C. 11 *Vendem. an.* 7. *S.* 1. 1. 163.

(*) *L.* 20. *Dig. pro Socio.* — *L* 47. § 1. *Dig. de Reg. Juris. Rot. Gen. D.* 27. *n.* 1.

2. — Il commissionato che accompagna un mercante straniero per assisterlo nell'acquisto di alcune mercanzie, può in certi casi essere reputato *compratore principale*, ed essere solidamente responsabile del prezzo delle compre fatte dal mercante straniero, quando il prezzo non è stato pagato a contanti.

C. C. 25 *Novembre* 1829. *S.* 29. 1. 402.

3. — Il negoziante che permette ad uno dei suoi commessi di depositare e vendere nei suoi magazzini delle merci per conto di un terzo, si rende con ciò responsabile verso il proprietario, tanto delle mercanzie che del prezzo che se ne ritrae. In conseguenza egli è tenuto, se il suo preposto fallisce, a restituire le merci, o pagarne il prezzo.

Bruxelles 10 *Gennaio* 1811. *S.* 11. 2. 332.

— È questa una massima stabilita sui fatti e circostanze della causa. Non potrebbe farsene una regola generale, mentre la qualità di preposto di un commerciante non è ostativa

ART. 92. — I doveri, e diritti del commissionato che agisce a nome di un committente, sono determinati dal Codice Napoleone, lib. III. Titolo XIII. N. 88 P. 87

all'esercizio di un commercio per conto proprio. — D — P. 1. T. 2. V. 3. p. 502.

(*) V. *Cod. Civ. Art* 1998. *L.* 5. § 11. 12. *Dig. de Instit. Act. L.* 1. § 7. *Dig. de Exercit. Act.*

4. — Il commissionato che ha ritenuto in suo potere i fondi del mandante, senza darne avviso ad esso, non può pretendere di esserne depositario ai termini della legge del 13 germin. an. 4. Art. 12.

C. C. 11 *Vend. an.* 7. *S.* 1. 1. 163.

5. — Allorchè un negoziante riceve delle mercanzie, che la lettera di vettura che le accompagna indica dover esser rimesse ad un'altra persona qualunque, si obbliga, con ciò solo, d'invigilare egli stesso affinchè un tal invio si eseguisca convenevolmente. Se ritiene le mercanzie nel suo magazzino, senza spedirle di nuovo a chi di diritto, egli si rende indefinitivamente responsabile di tutte le conseguenze dell'indebita ritenzione.

Parigi 9 *Fruttid. an.* 13. *S.* 7. 2. 1186.

6. — Il negoziante il quale ha data una commissione, e che è tardi servito, non può lagnarsi del ritardo e dispensarsi dal pagare le mercanzie, sotto pretesto che colui che le avea ordinate non ha voluto riceverle, quando ne ha disposto senza attendere gli ordini di colui che gli avea fatto tardi l'invio.

Liegi 4 *Aprile* 1808. *S.* 12. 2. 208.

7. — Allorchè un commissionato ha fatto, ad uno de' suoi corrispondenti in altra città, delle proposizioni di affari commerciali per mezzo di lettere, e questi ha accettate le proposizioni, e quindi fatte delle consegne, la convenzione si reputa fatta, ed il pagamento deve aver luogo nella città, dove le offerte sono state accettate.

Metz 30 *Novembre* 1808. *S.* 7. 2. 885.

8. — *Contra.* Non può considerarsi come promessa di vendita attributiva di giurisdizione nel Tribunale del luogo ov' essa è stata fatta, l'offerta pura e semplice di procurare una certa merce ad un prezzo determinato.

C. C. 24 *Vend. an.* 5. *P.* 1. *V.* 1. *p.* 103.

Articolo 92.

INDICE SOMMARIO

Anticipazioni 7. 10.
Assicurazioni 4.
Avaria 6.
Azioni recursorie 12.
Cambiale 1. 2.
Capitano 4. 7.
Conto corrente 1. 4.
Invio 8.
Mandato 1. 2. 6.
Noleggio 5.
Responsabilità 3. 4. 5. 8. 9. 14.
Rimborso 10.
Salario 13.
Spedizionieri 14.
Terzo destinatario 11.
Trasporto 5.

1. — L'inesecuzione, o *esecuzione dannosa* di un mandato accettato, dà luogo ai danni e interessi contra il mandatario, quando vi è colpa grave per parte sua; poco importa che non sia stato salariato.

Quindi un negoziante il quale ha promesso di far accettare una cambiale, e che trascura di ottenere questa accettazione, diviene responsabile pel traente in caso di fallimento.

Aix 23 *Aprile* 1813. *S.* 13. 2. 277.

(*) Conc. *Duranton, T.* 18. *n.* 241. *ediz. di Parigi.*

2. — Colui che riceve delle cambiali per riscuoterne il valore a profitto del proprietario, e che ne distrae in altro uso i fondi, è colpevole di abuso di mandato, e non di violato deposito. (V. *Cas.* 7. *Termid. an.* 8. — 18 *Novembre* 1813. — 12 *Maggio* 1814. — *Art.* 408. *del Cod. Pen.* — *Legge del* 28 *Aprile* 1832.)

Il mandatario il quale ha distratti i fondi che era stato incaricato di riscuotere, non è perciò sottoposto alle pene correzionali, se il mandato era puramente gratuito e non salariato.

C. C. 20 *Maggio* 1814. *S.* 14. 1. 149.

(*) V. Art. 1984. del Cod. Civile.

3. — Il commissionato o remittente che trascura di profittare di una occasione favorevole e sicura che gli è offerta per effettuare il trasporto ad esso affidato, e che sapeva esposto a degli spogli per le ostilità esistenti, si rende responsabile dei danni ed interessi.

Aja 27 *Gennaio* 1816. *P.* 2. *V.* 2. *T.* 1. *p.* 29.

4. — Il commissionato che ha ricevuto da un capitano l'ordine di fare assicurare la sua nave, e che eseguisce in parte solamente gli ordini ricevuti, è in colpa se non previene il suo committente, nel più breve termine possibile, che egli è nella impossibilità di completare l'assicurazione ad esso commessa; e conseguentemente, in caso di perdita, egli è responsabile per l'intiero ammontare della sicurtà.

Ma il capitano committente non può essere ammesso ad esigere dal suo commissionato l'ammontare della sicurtà, se anch'esso è in colpa ed ha aumentato il risico, prolungando oltre il bisogno la sua navigazione ed il suo soggiorno nel porto di approdo ove la nave è perita per un oragano sopraggiunto.

Aix 12 *Maggio* 1841. *G. di Marsiglia* 21. 1. 50.

5. — Il commissionato il quale avendo già noleggiata una nave per spedire delle merci, uniformandosi agli ordini del suo committente, riceve un contr'ordine, deve sospendere la esecuzione; se la consuma, rimane per conto di lui.

C. C. 24 *Decembre* 1817. *S.* 18. 1. 225.

N. 89. P. 88 ART. 93. — Ogni commissionato, che ha fatto delle anticipazioni sopra mercanzie state ad esso spedite da un'altra piazza perchè siano vendute a conto

6. — Il commissionario intermediario al quale era stato conferito il mandato di esercitare un regresso contro il vettore nel caso in cui le merci fossero avariate, se riceve tali merci senza veruna protesta, è garante o responsabile, di fronte al commissionario remittente, delle avarie che esistono al momento dell'arrivo delle merci al loro destino, sia perchè l'omesso reclamo fa presumere che le abbia ricevute in buono stato, sia perchè si è reso trasgressore del ricevuto mandato.

Colmar 13 *Maggio* 1833. *S.* 34. 2. 117.

7. — I commissionati o consegnatarj che nel luogo del destino hanno fatte delle anticipazioni al capitano sulle merci che hanno ricevute e vendute per suo ordine, non hanno azione per il rimborso contro i caricatori indicati nella polizza di carico, se questi ultimi, anzichè essere remittenti, hanno agito semplicemente come commissionati del capitano, e se questi era il solo proprietario delle merci.

Trib. di Marsiglia 2 *Ottobre* 1832. *G. di Marsiglia* 13. 1. 242.

8. — Il venditore il quale spedisce delle merci ad un commissionato ad esso designato dal compratore, ma che trascura d'indicare al commissionato il compratore delle merci, può esser dichiarato egli solo responsabile del ritardo che l'invio delle merci ha provato dal lato del commissionario, e della perdita che ne resulta in seguito di un avvenimento di forza maggiore.

C. C. 8 *Marzo* 1827. *S.* 27. 1. 165.

9. — Il commissionato al quale sono stati consegnati degli effetti per farli trasportare in un luogo designato, è responsabile fino a che gli effetti sieno pervenuti al loro destino. Questa responsabilità non cessa anche allorquando il commissionato indicasse la persona alla quale sono stati diretti tali oggetti.

Bordeaux 3 *Fruttidoro ann.* 8. *S.* 1. 2. 689.

10. — Il committente può esser condannato al rimborso delle anticipazioni fatte dal commissionato per la esecuzione della commissione.

C. C. 15 *Febbraio* 1830. *S.* 30. 1. 235.

11. — Colui il quale ha *spedite* ad un primo commissionato delle merci, con ordine di farle passare ad altro commissionato *per conto di un terzo*, si presume aver riconosciuto che questo terzo destinatario sia il *proprietario* della merce, e possa disporne a suo grado. Quindi se accade che il primo commissionato, anzichè rinviarle al secondo, invia le merci in altre mani; e se in seguito il remittente non ritrova le merci per esercitarvi quei diritti che gli spettano, non ha azione contro il commissionato. Il commissionato non deve render conto di un mandato, che gli è stato dato per *conto del terzo destinatario*, al *remittente*, ma al *destinatario* stesso. Specialmente quando il *destinatario* non si lamenta, e sembra soddisfatto delle disposizioni prese dal commissionato.

C. C. 20 *Giugno* 1826. *S.* 26. 1. 430.

12. — Quando mediante un'azione intentata contro un commissionato, sono state dirette diverse azioni recursorie contro altri sotto-commissionati, i giudici sono obbligati a decidere sopra ciascuna dimanda, e nell'ordine in cui sono intentate; non possono limitarsi a condannare l'ultimo sotto-commissionato verso il committente, attore principale.

C. C. 2 *Decembre* 1833. *S.* 34. 1. 135.

13. — L'opera d'un banchiere non è riputata gratuita, se non vi è stipulazione espressa; la sua responsabilità è dunque regolata dall'Art. 1992 del Cod. Civ. relativo al mandatario salariato.

Parigi 24 *Luglio* 1809. *S.* 14. 2. 169.

(*) Questa decisione è basata sul principio, che in materia di commercio il mandato non è mai gratuito.

14. — Allorchè uno spedizioniere è da molto tempo in corrispondenza con altro spedizioniere, e che ha con esso un conto corrente, e questo conto corrente sembra costituirlo debitore, può essere dichiarato responsabile del suo rifiuto d'incaricarsi di un trasporto di merci del quale è incaricato dal suo corrispondente, e quindi del ritardo o non arrivo delle merci.

Parigi 21 *Decembre* 1836. *S.* 37. 2. 308.

Articolo 93.

INDICE SOMMARIO

Anticipazioni 2. 3. 4. 5. 6. 7 bis. 8. 10 ter. 13. 19. 21. 24
Atto scritto 7.
Azione 44.
Biglietto all'ordine 22. 23.
Cambiali 9. 10. 17. 21.
Collocazione 22.
Commesso 18.
Competenza 10. 43.
Consegna 25. 26.
Deposito 27.
Diritto di Commissione 7 bis.
Domicilio 16. 36. 39.
Eccesso di mandato 25 bis
Fallimento 11. 20. 21. 22. 23. 25.
Interessi 18.
Non negoziante 1.
Opposizione 15.
Pena 45.
Piazza 33. 37. 38. 39. 41. 42.
Polizza di carico 32. 33. 34. 35 36.
Possesso 12 27. 29 30 36.
Privilegio 2. 5 8. 10 bis. 10 ter. 13 24. 27. 28. 29. 31. 35.
Remittente 34.
Restituzione 19.
Rivendicazione 21.
Spedizione 5.
— Marittima 16. 41.
Surroga 8. 10.
Vendite 3. 4. 13. 14. 15. 20. 24. 31. 36.
Venditore 24.

di un committente, gode privilegio per il rimborso delle sue anticipazioni, interessi o spese, sopra il valore delle mercanzie, qualora esse si trovino

§ 1. *Dei diritti e dei doveri dei commissionati per il conseguimento del privilegio accordato loro dall'Art. 93 del Cod. di Comm., e della estensione di esso.*
§ 2. *Del privilegio nascente dal possesso delle merci.*
§ 3. *Del privilegio resultante dall'invio e possesso della polizza di carico.*
§ 4. *Della intelligenza da darsi alla parola* piazza *adoprata dall'Art. 93 del Codice di Commercio.*
§ 5. *Regole diverse relative ai commissionati.*

§ 1. Dei diritti e dei doveri dei commissionati per il conseguimento del privilegio accordato loro dall'Art. 93 del Cod. di Comm., e della estensione di esso.

1. — Il privilegio che l'Art. 93 del Codice di Commercio accorda al commissionato che ha fatto delle anticipazioni sulle mercanzie, è dovuto ad ogni persona, anche *non negoziante*, che ha ricevute dal suo debitore delle mercanzie in deposito per rivenderle a conto di quest'ultimo, e ritenerne il prezzo pel suo credito, quantunque l'esistenza di questo credito abbia *preceduto* la spedizione delle mercanzie.

C. C. 23 *Aprile* 1816. *S.* 16. 1. 175.

(*) V. *Favard, verb. Commissionato n.* 4.

2. — Il privilegio accordato al commissionato sulle mercanzie che possiede, per le anticipazioni da esso fatte per conto del suo committente, non è ristretto alle anticipazioni che derivano dalla consegna. Si estende a tutte le valute qualunque uscite dalle mani del commissionato a profitto del committente.

C. C. 23 *Luglio* 1817. *S.* 18. 1. 46.
C. C. 23 *Giugno* 1830. *S.* 30 1. 254.
C. C. 29 *Aprile* 1833. *S.* 33. 1. 431.
Roano 29 *Novembre* 1838. *S.* 39. 2. 33.

2. bis — Così tal privilegio può estendersi a delle operazioni di banca o di commercio affatto distinte dalle operazioni di commissione.

C. C. 23 *Giugno* 1830. *S.* 30 1. 254.

3. — Il commissionato a cui son state date delle mercanzie con promessa di fargliele vendere, acquista un privilegio, se fa delle anticipazioni di fondi.

Roano 20 *Aprile* 1810. *S.* 11. 2. 113.
C. C. 22 *Luglio* 1817. *S.* 18. 1. 46.

4. — Allorchè dopo aver vendute le merci che gli erano state inviate per tale oggetto, ed averne rimesso il prezzo al suo committente, il commissionato si trova, per l'annullamento della vendita, obbligato a rimborsare al terzo acquirente il prezzo di vendita; la somma, della quale si trova allora creditore del suo committente, dev'essere reputata anticipazione nel senso dell'Art. 93 del Codice di Commercio: quindi ha privilegio su questa somma per le merci prima vendute.

C. C. 8 *Giugno* 1829. *S.* 30. 1. 330.

5. — Esiste privilegio a favore del commissionato, ancorchè le merci non sieno state *ad esso spedite direttamente* dal venditore, e non le abbia ricevute se non che dopo un ordine trasmesso posteriormente dal venditore che le ha ad esso consegnate.

C. C. 8 *Giugno* 1829. *S.* 30. 1. 330.
C. C. 1 *Decembre* 1840. *S.* 41. 1. 161.

(*) V. *Lainné, Comm. sui Fallimenti, Art.* 472. e *seg.*

6. — Le anticipazioni fatte dal commissionato al committente, tostochè son riconosciute da quest'ultimo, costituiscono un debito che è liquido anche prima che il commissionato sia liberato dagli altri obblighi che gl'incombevano in ordine alla commissione.

Bordeaux 11 *Agosto* 1829. *S.* 30. 2. 135.

7. — Perchè il commissionato, che ha fatte delle anticipazioni sopra merci ad esso spedite, possa esercitare un privilegio sopra queste merci ai termini dell'Art. 93 del Codice di Commercio, non vi è necessità che esista un atto scritto, conforme agli Articoli 2074 del Cod. Civile, e 95 Cod. di Commercio.

Roano 14 *Decembre* 1838. *S.* 39. 2. 239

7 bis. — Il privilegio accordato al commissionato per il rimborso delle sue anticipazioni, interessi e spese, non si estende al diritto di commissione ad esso dovuto.

Bruxelles 23 *Febbraio* 1828. *G. di Bruxelles* 1828. 2. 286.

8. — Il commissionato che riceve delle mercanzie per conto d'un committente, se anticipa le spese di vettura, e quelle dovute al commissionato speditore, pel rimborso di queste anticipazioni ha il medesimo privilegio che avrebbero avuto il vettore ed il commissionato speditore. In questo caso la surroga è di diritto.

C. C. 7 *Decembre* 1826. *S.* 27. 1. 292.

9. — Il privilegio del commissionato per le fatte anticipazioni dev'essere esercitato anche contro il possessore delle cambiali tratte dal committente sopra di esso, e da esso accettate..... allorchè al momento dell'accettazione le merci consegnate erano assorbite dall'ammontare delle anticipazioni: salvo però al possessore delle tratte accettate il suo regresso di diritto contro l'accettante.

Tolosa 20 *Marzo* 1830. *S.* 30. 2. 348

10. — Allorchè un negoziante ha pagate

a sua disposizione, nei suoi magazzini, o in un pubblico deposito, ovvero qualora egli possa, prima che le medesime siano giunte, provare

delle cambiali di un altro negoziante, per conto del quale ha ricevute delle mercanzie da vendere; se accade che non possa rimborsarsi sul prezzo delle mercanzie, e che debba intentare un'azione per rimborso, può produrre la sua azione innanzi ai giudici del suo proprio domicilio, come giudici del luogo in cui dovea esser pagato delle sue anticipazioni, appropriandosi il prezzo delle mercanzie depositate.

C. C. 19 *Gennaio* 1814. *S.* 14. 1. 209.

C. C. 17 *Novembre* 1812.

10 bis. — Quel commerciante, il quale nella sua propria città anticipa dei denari sopra merci consegnate ad esso per procurarne la vendita, non ha privilegio (se non v'è convenzione scritta) per tali anticipazioni: non come commissionario, poichè non v'era spedizione da una piazza diversa; non come pignoratario, poichè non v'era convenzione scritta.

Aix 4 *Luglio* 1810. *S.* 12. 2. 31.

10 ter. — Il privilegio del commissionato per le sue anticipazioni, ha luogo ancorchè le anticipazioni non sieno state fatte al proprietario remittente delle merci, ma ad un terzo che se ne è incaricato come proprietario.

Bruxelles 25 *Aprile* 1821. *G. di Bruxelles* 1821. 1. 194.

11. — Il privilegio di un commissionato non è del numero di quelli, che la legge dichiara non potersi acquistare valevolmente ne'10 giorni che precedono il fallimento.

Rennes 13 *Giugno* 1818. *S.* 18. 2. 278.

(*) V. Art. 106.

12. — Il privilegio del commissionato per le sue anticipazioni sulle mercanzie formanti il suo pegno, sussiste fino a tanto che queste mercanzie rimangono in suo possesso, sia che le detenga egli medesimo, sia che le ritenga col mezzo d'impiegati intermedj di sua scelta.

C. C. 7 *Giugno* 1825. *S.* 25. 1. 365.

13. — Allorchè dopo aver vendute le merci che gli erano state inviate a quest'effetto, ed averne trasmesso il prezzo al committente, il commissionato, in seguito di un annullamento della vendita, si trova obbligato di rimborsare ai terzi acquirenti il prezzo di vendita; questo prezzo di cui resta creditore del committente, dev'essere reputato un'anticipazione nel senso dell'Art. 93 del Cod. di Comm., ed è per esso esercibile il privilegio sulle merci vendute.

Douai 2 *Aprile* 1828. *S.* 29. 2. 87.

14. — Il privilegio accordato al commissionato per le anticipazioni che ha fatte sulle merci ad esso consegnate, può essere sperimentato sul prezzo che proviene dalla vendita di esse, benchè questa vendita sia stata eseguita dal committente stesso e non dal commissionato.

Parigi 1 *Marzo* 1832. *S.* 32. 2. 392.

15. — Allorchè le merci spedite ad un commissionato sono state vendute, egli può opporsi alla consegna delle medesime fino a che non è stato rimborsato delle sue anticipazioni.

Nancy 14 *Decembre* 1838. *S.* 39. 2. 239.

16. — Il commissionato, il quale ha fatte delle anticipazioni sopra delle merci destinate ad una spedizione marittima, e che devono esser trasportate sopra la di lui nave al luogo del loro destino per non essere vendute se non che a condizione del rimborso delle anticipazioni, ha privilegio sopra tali merci ai termini dell'Art. 93 del Codice di Commercio, fino a che rimangono a sua disposizione sopra la di lui nave, o nelle mani di un suo mandatario. Poco importa che il remittente ed il commissionato abbiano il loro domicilio nella medesima città, che una parte delle merci vi sia stata comprata, e che il commissionato non abbia neppur esso mandato di venderle nel luogo del loro destino.

C. C. 16 *Decembre* 1835. *S.* 36. 1. 50.

17. — Allorchè un venditore di merci avvisa l'acquirente di avergli inviate le merci da lui comprate, coll'indirizzo ad un commissionato in nome del quale è fatta la bulletta di transito, e che nel tempo stesso trae su questo commissionato per il prezzo delle merci spedite; se accade che la lettera d'avviso sia rimessa dall'acquirente al commissionato, e questi paghi la tratta relativa, e frattanto le merci sieno state inviate a persona diversa, il venditore di esse può esser condannato a rimborsare l'ammontare della tratta al commissionato che l'ha pagata. In questo caso l'azione del commissionato non può considerarsi come l'esercizio di un privilegio che fosse soggetto alle condizioni imposte dall'Art. 93 del Cod. di Comm.

C. C. 7 *Decembre* 1829. *S.* 30. 1. 17.

18. — Le anticipazioni che fa ad una Società di commercio il negoziante che essa ha scelto per suo fattore o commissionato, non sono di pieno diritto produttive d'interessi; gli interessi non sono dovuti che dal giorno della domanda fatta in giudizio per recuperare il credito. (Legge 38. ff. pro socio. — Legge del 2 Ottobre 1789. — Cod. Civ. Art. 1846.)

C. C. 3 *Vend. an.* 9. *S.* 3. 1. 50.

19. — Un commissionato di trasporti, il quale, ricevendo delle mercanzie per spedirle, fa delle anticipazioni al proprietario, e ne ri-

per mezzo di polizza di carico o di lettera di vettura la spedizione che glie ne è stata fatta.

ceve il rimborso da'suoi corrispondenti, a cui le ha spedite, è tenuto alla restituzione verso di essi, se le merci non sono del valore sufficiente a cuoprire le anticipazioni e le spese.

Parigi 15 *Giugno* 1808. *S.* 8. 2. 221.

20. — Il commissionato, il quale incaricato di comprar delle mercanzie per conto del suo committente, le compra nel suo nome proprio, e le paga col proprio danaro, è surrogato di pieno diritto nel posto e luogo del venditore. In conseguenza, se il committente fallisce dopo che gli sono state spedite le mercanzie, il commissionato può rivendicarle come farebbe il venditore.

Roano 4 *Gennaio* 1825. *S.* 25. 2. 179.

C. C. 14 *Novembre* 1810. *S.* 11. 1. 37.

(*) V. *Favard*, *verb. Fallimento* § 13. *n.* 2, *Merlin*, *Rep. verb. Rivendicazione*, e vedi una dissertazione del *Sirey* inserita nel V. 11. 1. 131.

21. — Quantunque il commissionato e consegnatario che ha accettato delle cambiali tratte sopra di lui dal remittente, sia fallito, e non abbia quindi potuto quietanzare le cambiali alla loro scadenza, ha nonostante il privilegio sulle mercanzie consegnate per queste cambiali, se il traente o remittente, avendole negoziate, ne ha ritirato l'ammontare. Si suppone in questo caso che il commissionato accettante ne abbia fatta l'anticipazione. Quindi il consegnatario non può rivendicar le mercanzie a pregiudizio del privilegio del commissionato.

C. C. 4 *Luglio* 1826. *S.* 27. 1. 90.

22. — Il commissionato che in pagamento delle merci da esso vendute, senza garanzia verso il committente, ha ricevuto dall'acquirente dei biglietti al suo ordine e ne ha anticipato l'ammontare al committente, può in caso di fallimento del compratore e del committente chieder collocazione nella massa di ambedue.

Roano 28 *Giugno* 1828. *S.* 29. 2. 210.

23. — Il commissionato che all'epoca del fallimento del compratore, e dopo avere anticipato al suo committente l'ammontare del prezzo di vendita, ha portato a debito nel conto del committente i biglietti che egli, commissionato, aveva ricevuto al suo ordine dal compratore, non ha con ciò renunziato alla proprietà di tali biglietti.

Roano 28 *Giugno* 1828. *S.* 29. 2. 210.

24. — Il venditore non può esercitare la rivendicazione delle merci vendute, in caso di fallimento del compratore, a pregiudizio del privilegio competente al commissionato per le anticipazioni fatte sopra tali merci. Il venditore è tenuto a rimborsare l'ammontare di tali anticipazioni prima di esercitare la rivendicazione.

C. C. 8 *Giugno* 1829. *S.* 30. 1. 330.

25. — Colui che ha comprato delle mercanzie per un commerciante, non è tenuto di farne la consegna, se non gli si pagano tutte le anticipazioni che ha fatte a cagione del suo mandato, ancorchè il commerciante sia fallito, e che la maggior parte de'suoi creditori gli abbia accordato un rilascio.

In questo caso, se il mandatario ha spedita una parte delle mercanzie al suo committente, e se in seguito ha firmato l'accordo, non si presume avere accordato un rilascio che per le merci spedite.

Bruxelles 13 *Giugno* 1810. *S.* 11. 2. 117.

25 bis. — Il privilegio del commissionato per le sue anticipazioni, non si estingue solo perchè egli abbia ecceduto i limiti del suo mandato, vendendo le merci al di sotto del prezzo indicato dal committente.

Bruxelles 15 *Giugno* 1822. *G. di Bruxelles* 1822. 2. 150.

26. — Il commissionato o consegnatario non può reclamare il privilegio che gli accorda l'Articolo 93 del Codice di Commercio per le anticipazioni da esso fatte sopra le merci consegnate in sue mani, allorchè questa consegna è stata fatta da una casa di commercio diversa da quella per la quale ha fatte le anticipazioni.

C. C. 11 *Luglio* 1837. *S.* 37. 1. 785.

§ 2. Del privilegio nascente dal possesso delle merci.

27. — I commissionati depositarj hanno un privilegio su le mercanzie immesse ne'loro magazzini, per tutte le anticipazioni che hanno indistintamente fatte sulla fede del deposito.

C. C. 23 *Luglio* 1817. *S.* 18. 1. 46.

28. — Allorchè le mercanzie sono nelle mani del mandatario del commerciante, ed alla disposizione di questo commerciante, questi dee ritenersi come possessore di quelle, nel senso degli Articoli 93 e 577 del Codice di Commercio, relativi al privilegio della rivendicazione.

In conseguenza il commissionato, cui sono state spedite delle mercanzie, e che ha fatte delle anticipazioni su di queste mercanzie, è riputato *possederle* nel senso degli Articoli 93 e 577, ancorchè non sieno entrate ne'suoi magazzini, quando però sono entrate ne'magazzini di un terzo che le ha ricevute in nome e per conto del commissionato; in tal caso quest'ultimo

ha un privilegio sulle mercanzie, ed il venditore non pagato non può più rivendicarle.

Genova 12 *Luglio* 1813. *S.* 14. 2. 150.

Torino 16 *Decembre* 1806. *S.* 7. 2. 1005.

C. C. 1 *Decembre* 1840. *S.* 41. 1. 161.

C. C. 7 *Giugno* 1825. *S.* 25. 1. 365.

(*) V. *Persil, Dei Commissionati, Art.* 93. *n.* 15.

29. — Il privilegio del commissionato, per le sue anticipazioni sulle mercanzie formanti il suo pegno, sussiste finchè le mercanzie restano in possesso di lui, o che egli stesso le detenga per mezzo d'impiegati frapposti a sua scelta.

C. C. 7 *Giugno* 1825. *S.* 25. 1. 365.

30. — L'acquirente d'una balla di mercanzie, il quale spedisce questa balla per conto d'un terzo, è riputato possederla nel senso dell'Articolo 2102 Cod. Civ. finchè la mercanzia è arrivata al suo destino. E ciò perchè il possesso rammentato dall'Art. 2102 è un possesso di diritto, non un possesso di fatto.

Torino 16 *Decembre* 1806. *S.* 6. 2. 657.

— Oggi il privilegio ed il diritto di rivendicazione generalmente accordato dall'Articolo 2102 del Cod. Civ. al venditore di mobili non pagati, non hanno più luogo in materia commerciale secondo l'Art. 550 del Cod. di Comm. *nuovo*. V. in rapporto alla legislazione anteriore alla nuova legge sui fallimenti. *Cas.* 23 *Decembre* 1829. — D — P. 1. T. 1. V. 2. p. 19.

31. — Quegli che ha fatte delle anticipazioni su mercanzie che era incaricato di vendere, ma che si trovavano nei magazzini d'un terzo dimorante nel medesimo luogo, e al quale eran state spedite, dev'esser considerato come semplice mandatario del proprietario delle mercanzie, e non come commissionato nel senso dell'Art. 93 Cod. di Comm. In conseguenza egli non può reclamare, per le sue anticipazioni, il privilegio stabilito da quest'Articolo.

C. C. 6 *Novembre* 1827. *S.* 28. 1. 167.

§ 3. Del privilegio resultante dall'invio e possesso della polizza di carico.

32. — Sotto l'antica legislazione, la polizza di carico non era un titolo sufficiente nelle mani del depositario o commissionato, per produrre pegno e dargli privilegio sulle mercanzie in cammino, per anticipazioni da lui fatte al suo committente.

C. C. 3 *Brum. an.* 12. *S.* 16. 1. 214.

(*) L'Art. 93 del Cod. di Comm. sta direttamente contro la decisione sopra riportata. — V. — D — P. 1. T. 1. V. 3. p. 194.

33. — Dalle frasi dell'Art. 101 del Cod. di Comm. per cui *la polizza di condotta forma un contratto tra lo spedizioniere ed il vettore, ovvero tra quello che spedisce, il commissionato ed il vettore*, non ne segue che il commissionato caricatore, che ha fatte delle anticipazioni allo spedizioniere, abbia (solo perchè la polizza di condotta gli dà il diritto di esigere dal consegnatario il rimborso di tali anticipazioni) privilegio sulle merci per il rimborso, quando si tratta di merci, e di spedizioniere residente nel luogo ove risiede il commissionato caricatore. In tal caso quest'ultimo non ha privilegio che per le *spese di vettura e spese accessorie;* le anticipazioni che egli ha fatte allo spedizioniere non possono conferirgli il privilegio stabilito dall'Articolo 93 del Cod. di Comm., mentre quest'Articolo non dispone se non che relativamente al commissionato che ha fatte delle anticipazioni sulle merci ad esso spedite da altra piazza per essere vendute.

C. C. 6 *Novembre* 1827. *S.* 28. 1. 67.

C. C. 9 *Aprile* 1829. *S.* 29. 1. 188.

34. — Il commissionato che sulla fede di una polizza di carico passata al suo ordine dal compratore, ha fatto per questo compratore delle anticipazioni sulle mercanzie portate dalla polizza di carico, ha privilegio su queste medesime mercanzie per il rimborso delle sue anticipazioni anche in faccia al venditore o speditore originario non pagato, e che eserciti la rivendicazione. Il compratore dee in questo caso esser considerato, rapporto al commissionato, come il vero speditore.

Roano 18 *Luglio* 1827. *S.* 28. 2. 72.

Douai 2 *Aprile* 1828. *S.* 29. 2. 87.

35. — Il privilegio accordato dall'Art. 93 del Codice di Commercio al commissionato che ha fatte delle anticipazioni sopra le merci ad esso destinate, può essere reclamato da quello, che senza essere il destinatario primitivo, ha fatte delle anticipazioni sulla rimessa della polizza all'ordine girata a suo profitto dal compratore.

Parigi 31 *Luglio* 1835. *S.* 35. 2. 519.

Nancy 14 *Decembre* 1838. *S.* 39. 2. 239.

36. — Il privilegio stabilito dall'Art. 93 del Cod. di Comm. in favore del commissionato per le anticipazioni da esso fatte, ha luogo ancorchè le merci non sieno state spedite *direttamente ad esso* dal punto di partenza originario, se però era possessore della polizza quando fece tali anticipazioni: il possesso della polizza equivale alla spedizione della merce.

Douai 2 *Aprile* 1828. *S.* 29. 2. 87.

C. C. 8 *Giugno* 1829. *S.* 30. 1. 330

36 bis. — ... E nulla rileva che la consegna della polizza sia stata fatta al commissionato nel luogo del suo domicilio dal possessore di essa che si trovava momentaneamente in tal luogo.

La parola *residente* impiegata dall'Articolo 95. del Codice di Commercio deve inten-

dersi di residenza *fissa*, vale a dire di un *domicilio*, non di una dimora accidentale.

Perchè il commissionato abbia diritto al privilegio per le anticipazioni da esso fatte sopra una polizza di carico, non è assolutamente necessario che abbia avuto un mandato di vendere le merci alle quali si referisce la polizza.

Aix 25 *Agosto* 1831. *S.* 33. 2. 162.
Roano 29 *Novembre* 1838. *S.* 39. 2. 33.
Nancy 14 *Decembre* 1838. *S.* 39. 2. 239.
— *Contra.*
Roano 15 *Giugno* 1825. *S.* 27. 2. 99.

§ 4. **Della intelligenza da darsi alla parola PIAZZA adoprata dall' Art. 93 del Codice di Commercio.**

37. — La parola *piazza* nell'Articolo 93 del Codice di Commercio, che accorda il privilegio al commissionato per le anticipazioni da esso fatte sopra le merci che gli sono state spedite *da un'altra piazza*, non designa specialmente una piazza di commercio, ma s'intende di un altro luogo qualunque.

C. C. 6 *Marzo* 1833. *S.* 33. 1. 182.

38. — Il commissionato ha privilegio sulle merci speditegli da un'altra piazza, benchè il committente risieda nello stesso luogo del commissionato. L'Art. 95, che nega il privilegio al commissionato residente nello stesso luogo del committente, non deve intendersi che per il caso in cui le merci non sieno state spedite da un'altra piazza.

Bordeaux 24 *Decembre* 1824. *S.* 25. 2. 103.

39. — Il commissionato ha un privilegio sulle merci che gli sono dirette da una piazza diversa da quella della sua residenza, pel pagamento delle anticipazioni da esso fatte per tali merci. In questo caso poco importa la circostanza che il committente, pel quale le merci sono destinate, abiti il medesimo luogo del commissionato: l'Art. 93 Cod. di Comm. che ricusa il privilegio per questa circostanza non è relativo che agl' imprestiti fatti da mercanti ad altri mercanti del medesimo luogo, su merci uscite dai magazzini degli uni, per entrar ne' magazzini degli altri, onde servir loro di pegno.

C. C. 7 *Decembre* 1826. *S.* 27. 1. 292.

40. — Il commissionato, il quale ha fatte delle anticipazioni sulle merci che è incaricato di vendere, ha privilegio sopra queste merci ancorchè risieda nel medesimo luogo del committente, se le merci sono spedite da questi in un luogo diverso ad un terzo che le ha ricevute e vendute a nome del commissionato.

C. C. 1 *Luglio* 1841. *S.* 41. 1. 625.

— Gli autori professano contraria opinione, e ritengono generalmente che il privilegio accordato dall'Art. 93, a vantaggio del commissionato, non esista che nel caso in cui esso ed il committente abbiano una diversa residenza, mentre quando l'hanno comune sono tenuti a conformarsi alle regole del diritto civile sul contratto di pegno, dalle quali per la sola lontananza reciproca possono essere liberati. V. *Pardessus*, *n.* 1203. *Delvincourt*, *Instit. de D. Comm. T.* 1. *p.* 53. e *T.* 2. *p.* 81. *Locré*, *sull'Art.* 95. Ma una diversa sentenza è prevalsa nel foro. La C. di Cassaz. ha giudicato il 7 Decembre 1826 (S. 27. 1. 292 sup n. 39.) che il commissionato ha un privilegio sulle merci che gli vengono dirette da un paese diverso da quello di sua residenza, per il pagamento delle anticipazioni che ha sborsate su queste merci, ancorchè risieda nello stesso luogo del committente. — Nel caso in esame le merci anzichè essere spedite da un luogo diverso da quello di residenza del commissionato, erano spedite da quest'ultimo luogo ad un altro e ad un terzo che rappresentava il commissionato; una tal circostanza anzichè esercitare influenza veruna sulla decisione della Corte ed indurla a variare la Giurisprudenza, era al contrario una ragione di più per mantenerla, mentre la spedizione fatta ad un terzo, rappresentante il commissionato, doveva considerarsi come fatta al commissionato stesso, com'era stato deciso in varie sentenze, ed in specie da quella recente della Corte di Cassazione 1 *Decembre* 1840. *S.* 41. 1. 161. — V. anche in uniformità della massima stabilita di sopra, *Decis. di Bordeaux del* 21 *Luglio* 1834. *S.* 34. 2. 533. ed il rigetto del 16 *Decembre* 1835. *S.* 36. 1. 50. — D. —

41. — Il commissionato, che ha fatte delle anticipazioni sopra le merci destinate ad una spedizione marittima e che devono esser vendute in un luogo lontano, è in diritto di reclamare per le sue anticipazioni il privilegio stabilito dall'Art. 93 Cod. di Comm. benchè le merci non sieno state spedite ad esso da un'altra piazza, ma però sieno state in suo potere, o consegnate nelle mani di un suo mandatario nel luogo del loro destino, fino al rimborso delle anticipazioni; mentre questa circostanza equivale alla condizione voluta dalla legge per l'esistenza del privilegio.

Bordeaux 21 *Luglio* 1834. *S.* 34. 2. 533.

42. — Due comuni distinte, come Parigi e La Villette, non possono esser considerate come una sola e medesima piazza di commercio, qualunque sia la prossimità loro. Quindi il commissionato il quale abita una di queste due comuni, che ha fatte delle anticipazioni sopra merci ad esso spedite dall'altra comune, può reclamare il privilegio stabilito dall'Art. 93. Cod. di Comm.

Parigi 1 *Marzo* 1832. *S.* 32. 2. 392.

§ 5. **Regole diverse relative ai commissionali.**

43. — Il commissionato, il quale è stato estraneo alla vendita delle merci, e che si

N. 90 P. 89 ART. 94. — Se le mercanzie sono state vendute e consegnate per conto del committente, il commissionato può rimborsarsi della somma a cui ammontano le sue anticipazioni, interessi e spese, sopra il retratto della vendita, a preferenza di tutti i creditori del committente.

N. 94 P. 90. ART. 95. — Qualunque imprestito, anticipazione, o pagamento, che potesse esser fatto sopra mercanzie depositate o consegnate da un individuo residente nel luogo in cui dimora il commissionato, non dà al medesimo, nè al depositario, privilegio alcuno, se non in quanto egli si sia conformato alle disposizioni prescritte nel Codice Napoleone, Libro III, Titolo XVII, per gl' imprestiti su pegni, o contratti di pegno.

SEZIONE II. — *Dei Commissionati di trasporti per terra e per acqua.*

N. 95. P. 91 ART. 96. — Il commissionato, che s' incarica di un trasporto per terra o per acqua, è tenuto di scrivere nel suo giornale la dichiarazione della natura e quantità delle mercanzie, e del valore di esse, se ne è richiesto.

è incaricato di spedirle solamente a' compratori, non può esser citato innanzi al Tribunale del luogo della consegna di queste merci. Non è ad esso applicabile veruna delle disposizioni dell'Art. 420 del Cod. di Proc. Civ.

Montpellier 22 *Gennaio* 1811. *S.* 14. 2. 364.

44. — I fornitori che hanno contrattato sulle loro forniture con un commissionato, non hanno azione personale contro il committente: poco importa che costui sia stato conosciuto dai terzi al momento della operazione.

Roano 12 *Aprile* 1826. *S.* 26. 2. 314.

45. — Il commissionato che ha ricevute delle merci ad esso dirette senza polizza di condotta che indicasse un loro ulteriore destino, non può sottrarsi dalle pene che ha incorse verso il fisco per l'inadempimento di certe forme da adempiersi prima di riceverle, provando con lettere missive, da esso non esibite all' epoca della formazione del processo verbale fatto contro di lui, che queste merci non gli erano state dirette per conto proprio, ma per respingerle in luogo più lontano.

C. C. 18 *Luglio* 1806. *S.* 7. 2. 832.

Articolo 94.

— Il commissionato rivendicando delle merci che aveva acquistate, e spedite sulla dimanda di un commerciante, in seguito fallito, non può reclamare contro la massa del fallimento una indennità maggiore di quella che potrebbe pretendere il venditore medesimo, sia per le sue anticipazioni, spese ed onorarj, sia per la differenza che può esistere fra il prezzo delle merci da lui ritirato nel rivenderle, e quello che aveva impiegato per acquistarle. Ma di più ancora, egli deve indennizzare l'attivo del fallito d'ogni anticipazione per nolo, vetture ec. fatta per causa delle merci rivendicate.

C. C. 21 *Febbraio* 1828. *S.* 28. 1. 191.

(*) V. Art. 93 supra.

Articolo 95.

— Non vi è luogo a cassazione d'una decisione, la quale stabilisce in punto di fatto che non è abbastanza provato, che certe merci per le quali un commissionato ha fatte delle anticipazioni, di cui reclama il rimborso, sieno state presso di lui depositate.

C. C. 16 *Vend. an.* 14. *S.* 6. 2. 147.

V. Art. 93. sup.

Articolo 96.

1. — (*Registri*) Gl'intraprenditori di diligenze sono responsabili, in caso di perdita di un collo di merci inscritto sui loro registri, dell'intiero valore degli oggetti che contiene, benchè questo valore non sia stato constatato da veruna dichiarazione speciale oltre il registro. In tal caso il valore degli oggetti perduti può essere stabilito dal proprietario o remittente col mezzo dei suoi registri, o di qualun-

ART. 97. — Esso è garante dell'arrivo delle mercanzie ed effetti, nel termine stabilito dalla lettera di carico, eccettuati i casi di forza superiore legalmente provata. N. 72. P. 72.

que altro documento, la di cui valutazione è rimessa al prudente arbitrio del giudice.

C. C. 13 *Vendemm. an.* 10. *S.* 2. 1. 72.
C. C. 6 *Febbraio* 1809. *S.* 9. 1. 173.
C. C. 16 *Aprile* 1828. *S.* 29. 1. 163.
C. C. 18 *Giugno* 1833. *S.* 33. 1. 705.
Lione 6 *Marzo* 1821. *S.* 21. 2. 225.
Bruxelles 28 *Aprile* 1810. *S.* 11. 2. 21.
Parigi 15 *Luglio* 1834. *S.* 34. 2. 482.
Grenoble 29 *Agosto* 1833. *S.* 34. 2. 622.
Parigi 7 *Luglio* 1832. *S.* 32. 2. 469.

(*) Ciò deve intendersi per il caso in cui non vi sia veruna convenzione speciale, mentre non è impedito stipulare, che la prova del valore degli oggetti debba farsi indipendentemente da ciò che è scritto nel registro dell'intraprenditore. V. *Vanhuffel, Trattato del contratto di locazione e deposito applicato ai vetturini*, (Parigi 1841) p. 13 a 46, e 70 a 74. *Persil, Dei Commissionati*, *Art.* 96. *n.* 5.

2. — (*Valore*) Un negoziante che spedisce delle merci, senza dichiararne il valore, allo spedizioniere incaricato del trasporto, non può, avvenendo la perdita delle merci, pretendere che per determinarne il valore si debba aver ricorso ai suoi libri di commercio. È in arbitrio dei giudici stabilire sui fatti e circostanze del processo quel valore, indipendentemente dai libri del negoziante.

Parigi 3 *Marzo* 1831. *S.* 33. 2. 186.
(*) *Vanhuffel, p.* 13 *a* 46.

Articolo 97.

Arrivo 1.
Azione 4.
Commissionato intermedio 5. 6.
Consegna 1. 2. 7.
Danni e interessi 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Forza maggiore 14. 15.
Indennità 9. 10. 13
Indirizzo 2. 4.
Merci 10.
Responsabilità 1. 3. 4. 7.
Ritenzione 10. 11. 12. 13.
Vettura 9. 12.
Vigilanza 3.

1. — Un commissionato, al quale sono confidati degli effetti per farli trasportare in un luogo designato, è responsabile finchè gli effetti non son pervenuti al destino loro.

Tale responsabilità cessa, se il commissionato indica la persona a cui gli effetti son stati diretti, e se questa persona conviene di averli ricevuti.

Un commissionato può esser costretto di ritenere per suo conto le merci comprate per conto di un terzo, allorchè queste merci non sono della qualità richiesta.

Bordeaux 3 *Frutt. an.* 8. *S.* 1. 2. 689.

2. — Il commissionato di trasporti è responsabile degli oggetti che gli sono confidati, anche allorquando l'insufficienza dell'indirizzo l'avesse posto nell'impossibilità di scuoprire il destinatario. In questo caso è in colpa, circa i fatti dei quali è responsabile, se non trovando la persona il di cui nome è indicato nella lettera di vettura, consegna gli effetti a persona diversa dal vero destinatario.

C. C. 25 *Aprile* 1837. *S.* 37. 1. 401.

3. — Allorchè delle casse di merci sono state consegnate ad un commissionato di trasporti, per farle pervenire ad un luogo convenuto, il commissionato deve invigilare egli stesso, affinchè sieno rimesse alla casa di commercio indicata nella lettera di vettura per riceverle.

Se queste sono state rimesse ad altra casa, pel fatto o per la negligenza del vetturale, il commissionato risponde della mancanza o del ritardo della consegna.

Parigi 9 *Frutt. an.* 13. *S.* 7. 2. 1184.

4. — Il commissionato di trasporti è responsabile della erronea direzione data alle merci che ha l'incarico di trasportare; ma l'azione che resulta da questa responsabilità appartiene esclusivamente al proprietario, e non può essere esercitata dal venditore.

Colmar 18 *Decembre* 1812. *S.* 16. 2. 88.

5. — Il commissionato o vettore incaricato del trasporto di merci, può, quando non gli sia stato espressamente proibito, incaricare per via un altro commissionato di rimettere le merci al loro destino; però sotto la garanzia propria per i fatti del commissionato intermedio da esso prescelto.

C. C. 1 *Agosto* 1820. *S.* 21. 1. 301.

6. — Colui il quale si è incaricato di far pervenire delle merci ad un luogo determinato, è responsabile del fatto dei commissionati intermedj, in specie se non ha fatto partire in tempo le merci.

Parigi 5 *Marzo* 1812. *S.* 13. 2. 17

7. — Colui il quale è incaricato di spedire delle merci in un breve termine, ha eseguito il suo mandato allorchè le ha consegnate ad uno spedizioniere. Non è responsabile presso il mandante del ritardo che ha avuto luogo per colpa dello spedizioniere.

Metz 16 *Febbraio* 1816. *S.* 19. 2. 68.

8. — Il destinatario di merci, che per ritardo nel trasporto è stato privato del diritto di rinviare in una dilazione determinata le merci al remittente, non può prevalersi di ciò, per reclamare contro il commissionato di tra-

N. 97
P. 93.

ART. 98. Esso è garante delle avarie o perdite delle mercanzie ed effetti, qualora non esista stipulazione contraria nella lettera di carico, o forza superiore.

---

sporti, i danni ed interessi di gran rilevanza, se non ha fatto conoscere il diritto che si era riserbato. Sono danni ed interessi che non hanno potuto esser preveduti indipendentemente dal contratto.

Douai 21 *Giugno* 1837. *S.* 38. 2. 61.

9. — L'indennizzazione d'uso fissata dalla lettera di vettura per cagion di ritardo, non deve intendersi che nel caso d'un leggiero ritardo, il quale può anche non essere il fatto del vetturale. Non si può considerare questa indennizzazione, come equivalente dei *danni e interessi*, in caso di ritardo e di perdita considerevole, cagionati da una negligenza grave da parte del commissionato

Metz 16 *Febbraio* 1816. *S.* 19. 2. 68.

Douai 21 *Giugno* 1837. *S.* 38. 2. 60

C. C. 6 *Decembre* 1814. *S.* 15. 1. 177.

(*) V. n. 12. inf.

10. — Un commissionato di trasporti può, in caso di ritardo nell'arrivo delle merci ad esso confidate, esser condannato a ritenere per conto proprio queste merci ed a pagarne l'intiero valore a titolo di danni ed interessi. Almeno nel silenzio della legge sul modo di stabilire la indennità dovuta dai commissionati per il ritardo nella spedizione, i giudici hanno il potere di decidere sovranamente sull'apprezzazione.

C. C. 3 *Agosto* 1835. *S.* 35. 1. 817.

11. — Un commissionato di trasporti può, in caso di ritardo nell'arrivo delle merci che gli sono state confidate, esser condannato a ritenere tali merci per conto suo e pagarne il valore a titolo di danni ed interessi ..... a meno che il pregiudizio arrecato dal ritardo non possa riputarsi diversamente.

Douai 24 *Giugno* 1837. *S.* 38. 2. 60.

12. — Il commissionato di vetture non può essere obbligato a ritenere per conto proprio le merci a titolo d'indennità e di danni e interessi ai quali è tenuto per cagione di ritardo. Quando il ritardo proviene da colpa del commissionato, ed è durato molti mesi, la indennità non può essere ristretta ad una diminuzione nel prezzo di vettura, ancorchè nella polizza di condotta si fosse dichiarato tale dover essere la pena del ritardo. Tal convenzione deve intendersi per un ritardo poco considerevole e non imputabile al commissionato. Indipendentemente da questo caso, la indennità si misura sul danno sofferto.

Pau 13 *Febbraio* 1813. *S.* 14. 2. 206.

(*) V. n. 9. sup.

13. — I commissionati di trasporti che hanno trascurato d'inviare in tempo utile al loro destino le merci ad essi confidate, non possono considerarsi per questo solo fatto come acquirenti delle medesime, e tenuti perciò a pagarne il valore a prezzo di fattura. Perciò se le merci sono rifiutate e rinviate al remittente, questi non ha diritto che ad una indennità consistente nella differenza tra il prezzo di fattura ed il valore plateale delle merci nel giorno della consegna.

Parigi 11 *Luglio* 1835. *S.* 35. 2. 489.

14. — La sola presenza di truppe straniere in un luogo ove le merci sono state perdute non può allegarsi come caso fortuito, o forza maggiore, quando non erano state usate le misure convenienti per provvedere alla sicurezza delle merci. In tal caso il commissionato incaricato del trasporto non è liberato dalla responsabilità verso il proprietario.

Parigi (*Trib. di Comm.*) 9 *Gennaio* 1815. *S.* 16. 2. 64.

15. — I commissionati ed i vettori sono responsabili, fuori dei casi di forza maggiore, del ritardo nell'arrivo delle merci, il trasporto delle quali è ad essi affidato. La forza maggiore dev'essere constatata nel momento e nel luogo ove si manifesta, e non con dei certificati ottenuti dopo l'avvenimento, e dopo l'iniziamento della causa.

Colmar 6 *Gennaio* 1815. *S.* 16. 2. 286.

Articolo 98.

INDICE SOMMARIO

Arresto personale 16.
Accettaz. di mandato 6.
Avaria 13.
Barca 13.
Colpa 3. 4.
Competenza 5.
Consegna 5. 9.
Danaro 12.
Diritt. dei Procacci 2. 3. 4.
Incendio 11. 15.
Materie infiamm. 14 15.
Polizza di condotta 1.
Recognizione 5.
Registri 11.
Stima 8.
Valore 7. 8. 9. 10.
Verificazione 1.

1. — Il commissionato di trasporti è tenuto a verificare, sotto pena di responsabilità, se gli effetti di cui intraprende il trasporto sono della quantità e qualità enunciata nella polizza di condotta. Non gli basterebbe di provare che egli ha fedelmente trasportato e consegnato ciò che avea ricevuto. La polizza di condotta lo costituisce nell'obbligo di consegnare tutto ciò che vi è enunciato, senza che gli sia lecito di esciperc dell'errore commesso ne' magazzini del luogo della partenza.

C. C. 20 *Marzo* 1818. *S.* 18. 1. 366.

(*) V. *Vanhuffel*, p. 70 a 74.

Digitized by Google

2. — I direttori de' procacci sono responsabili personalmente della perdita degli oggetti che loro sono stati confidati, se tal perdita non è accaduta per caso fortuito.

Parigi 19 *Aprile* 1809. *S.* 9. 2. 394.

3. — Essi sono responsabili degli accidenti avvenuti per caso fortuito, allorchè questi casi fortuiti hanno avuto luogo per mancanza di precauzione da loro parte.

C. C. 2 *Termid. an.* 8. *S.* 1. 1. 315.

4. — I direttori de' procacci hanno il regresso contro i conduttori, allorchè la perdita deriva da colpa o da negligenza di questi ultimi.

Parigi 19 *Aprile* 1809. *S.* 9. 2. 394.

5. — Un involto legato con funi, messo alla diligenza di *Strasbourg* per esser portato a *Basilea*, non può esser consegnato, nell'arrivo all'officina di Colmar, ad una persona che si presenti sotto il nome di quella designata nel foglio d'invio, ma non munita della recognizione dell'uffizio di *Strasbourg*.

La recognizione è il titolo del reclamante: essa fa fede in suo favore, ancorchè non sia d'accordo col foglio dell'uffizio de' procacci.

I Tribunali di Commercio sono competenti per pronunziare su tali reclami.

Colmar 22 *Novembre* 1814. *S.* 15. 2. 135.

6. — Il commissionato di trasporti, a cui si annunzia una spedizione di merci, e che dopo aver ricevute delle buone lettere di vettura, le ritiene, e non fa conoscere la sua intenzione di non volersene incaricare, dimostra per ciò solo di accettare il mandato. — Egli risponde per conseguenza della perdita delle merci.

Rennes 2 *Luglio* 1811. *S.* 13. 2. 103.

7. — L'Articolo 62 della Legge de' 21-23 luglio 1793 è modificato dagli Articoli 1784 e 1785 del Cod. Civ.

In altri termini: i direttori dei procacci debbono pagare l'intero valore reale degli effetti perduti.

C. C. 13 *Vendem. an.* 10. *S.* 2. 1. 72.

C. C. 6 *Febbraio* 1809. *S.* 9. 1. 173.

8. — Allorchè degli effetti confidati ad un commissionato di trasporti sono perduti, la garanzia del commissionato si estende all'intero valore degli effetti, quantunque non vi sia stata stima nel tempo del caricamento. Quindi i giudici possono riportarsi ad una stima posteriore fatta di buona fede dal reclamante, e non vi è luogo all'applicazione dell'Art. 62 della Legge de' 21-23 Luglio 1793, la quale fissa a 150 fr. l'indennizzazione dovuta da coloro che sono incaricati de' regj procacci, per ogni oggetto perduto, la stima del quale è divenuta impossibile.

Roano 20 *Febbraio* 1816. *S.* 16. 2. 108.

9. — Allorchè un baule è stato confidato ad un commissionato di trasporti, senza aggiungervi lo stato descrittivo degli oggetti che contiene, questo commissionato risponde dell'intero valore degli oggetti perduti per sua colpa o negligenza. Egli non può prevalersi della Legge de' 21-23 luglio 1793 relativa alle poste o procacci pubblici, la quale in tali circostanze non rende i postiglioni e vetturali responsabili che fino alla concorrenza di 150 franchi.

Parigi 1 *Germ. an.* 13. *S.* 5. 2. 564.

(*) V. *Vanhuffel*, p. 66 a 70.

10. — Bisogna accettare la dichiarazione de' viaggiatori sull'importare degli oggetti perduti, allorchè è impossibile di comprovarlo diversamente.

Parigi 19 *Aprile* 1809. *S.* 9. 2. 594.

11. — Il viaggiatore il quale ha fatto notare su i registri de' procacci una valigia, senza indicare gli oggetti che vi sono contenuti, non può, in caso di perdita della stessa, reclamare una somma di danaro che dice avervi rinchiusa.

Bruxelles 28 *Aprile* 1810. *S.* 11. 2. 21.

12. — È dovuta dal direttore de' procacci un'indennizzazione ai viaggiatori, il di cui sacco da notte è stato perduto per fatto del conduttore, ancorchè questo sacco non sia stato notato ne' registri della direzione.

C. C. 19 *Frim. an.* 7. *S.* 1. 1. 196.

13. — Allorchè una cassa di merci è avariata, perchè la vettura de' procacci è caduta nel fiume al momento di esser tratta in una barca per tragittarla, vi è luogo a responsabilità. In questo caso il procaccia è responsabile verso il proprietario, ancorchè abbia ricevute le mercanzie, ma con riserva. L'appaltatore della barca è responsabile in faccia al procaccia, ancorchè l'accidente sia provenuto da un atto di compiacenza del barcaiolo per i conduttori della diligenza.

Parigi 31 *Agosto* 1808. *S.* 8. 2. 278.

14. — Il commissionato di trasporti è responsabile dell'incendio di merci le quali erangli state affidate per trasportarle, allorchè questo incendio è stato cagionato da materie infiammabili caricate nella stessa vettura. Il commissionato non può esonerarsi dalla garanzia allegando non aver egli fornito l'intero carico della vettura, e che per conseguenza ignorava la natura degli oggetti forniti dagli altri spedizionieri: egli ha mancato per non essersene informato.

Parigi 29 *Aprile* 1819 *S.* 20. 2. 249.

15. — Il commissionato di trasporti il quale, dovendo spedire delle merci per conto altrui, ha unito al carico una cassa contenente dell'acido nitrico e degli olj a vernice, è responsabile dell'incendio delle merci cagionato dal contatto degli acidi. In questo

N. 98. P. 94. ART. 99. — Esso è pure garante di tutto ciò che vien fatto dal commissionato intermediario, al quale egli indirizza le mercanzie.

N. 99. P. 95. ART. 100. — Qualora non esista un patto in contrario, la mercanzia uscita dal magazzino del venditore, o di chi la spedisce, viaggia a rischio e pericolo di quello a cui essa appartiene, salvo il regresso contro il commissionato ed il vettore incaricato del trasporto.

---

caso *vi è colpa e negligenza* imputabile al commissionato.

Parigi 1 *Frim. an.* 14. *S.* 7. 2. 1184.

16. — Le condanne pronunziate contro i commissionati di trasporti portano arresto personale.

Parigi 1 *Germ. an.* 13. *S.* 5. 2. 564.

(*) V. *Butteau*, p. 104.

Articolo 99.

1. — (*Responsabilità*) Il commissionato di trasporti, il quale si è incaricato di far pervenire degli oggetti ad un luogo determinato, è responsabile del fatto de'commissionati intermedj, soprattutto se non li ha spediti nel termine fissato.

Parigi 5 *Marzo* 1812. *S.* 13. 2. 17.

2. — (*Responsabilità*) Il commissionato, o il vettore incaricato di un trasporto di merci, possono, se tal facoltà non è stata loro interdetta con espresso patto, incaricare per strada un altro commissionato di portar le mercanzie al loro destino; ma però sotto la garanzia del fatto del commissionato intermedio che essi impiegano.

C. C. 1 *Agosto* 1820. *S.* 21. 1. 301.

3. — (*Responsabilità*) I commissionati di trasporto non son liberati da ogni responsabilità verso il proprietario, che quando possono fargli conoscere positivamente il vetturale a cui han confidate le sue mercanzie, e metterlo nello stato di ricorrere direttamente contro questo vetturale.

Poitiers 30 *Termid. an.* 11. *S.* 3. 2. 493.

4. — (*Commissionato Intermedio*). Il vettore che si è assunto l'incarico di trasportare le merci da una città ad un'altra, e di consegnarle in quest'ultima città ad altro vettore perchè sieno trasportate al luogo del loro destino, non è responsabile della perdita delle merci avvenuta sotto la custodia del secondo vettore.

Parigi 3 *Marzo* 1831. *S.* 33. 2. 186.

(*) Infatti un commissionato designato dal remittente le merci, non è un commissionato intermedio. *Pardessus*, *n.* 567. *Diz. del Contenzioso*, *verb. Commissionato di trasporti*, *n* 9.

La responsabilità imposta dall'Art. 99 ai commissionati di trasporti per terra e per acqua, non pesa egualmente sopra un commissionato che s'incarichi di una spedizione per mare. *Horson*, *Quest.* 54.

Articolo 100.

INDICE SOMMARIO

Azione 5.	Domicilio 1.
Cassazione 6.	Falsa direzione 5.
Commissionato 6.	Forza maggiore 3.
Competenza 1.	Indirizzo 3.
Consegna 1. 6.	Perdita 4.
— a bordo 2.	Rimborso 6.

1. — Ai termini dell'Art. 100 del Cod. di Comm., sebbene le mercanzie viaggino a rischio del compratore, non ne segue che la consegna si reputi fatta al domicilio del venditore dal momento della partenza. Quindi il compratore non può esser convenuto per il pagamento del prezzo avanti il Tribunale del domicilio del venditore, sotto pretesto che la consegna ha avuto luogo in questo domicilio, e che per conseguenza il pagamento che attribuisce competenza ha dovuto farsi nel luogo medesimo.

C. C. 14 *Novembre* 1821. *S.* 22. 1. 152.

(*) V. *Dageville e Locré*, *all'Art.* 100.

2. — Le merci vendute consegnabili sul bordo di una nave, si considerano consegnate dal momento in cui dopo essere state pesate e misurate sono state caricate a bordo della nave, ancorchè il capitano non avesse firmata la polizza. In tal caso ogni perdita che possa aver luogo anche prima che il legno abbia sciolte le vele, è a carico del compratore.

C. C. 2 *Agosto* 1841. *S.* 41. 1. 853.

3. — Il venditore che spedisce delle merci ad un commissionato destinatogli dal compratore, ma che trascura d'indicare al commissionato il compratore delle merci, può esser dichiarato solo responsabile del ritardo che ha provato l'invio delle merci per parte del commissionato, e della perdita che ne è avvenuta in seguito di un avvenimento di forza maggiore.

C. C. 8 *Marzo* 1827. *S.* 27. 1. 165.

4. — In caso di perdita delle mercanzie, colui che le spedisce ha azione contro l'intraprenditore de'trasporti incaricato del loro invio, se non è provato che le mercanzie son

ART. 101. — La lettera di carico forma un contratto tra chi spedisce ed il vettore, ovvero tra quello che spedisce, il commissionato, ed il vettore. N. 100. P. 96.

ART. 102. — La lettera di carico deve essere munita di sua data. N. 101. P. 97.

Deve essa esprimere:

La natura e il peso, o la quantità degli oggetti da trasportarsi;

Il termine dentro il quale deve effettuarsi il trasporto.

---

perite per conto di colui a cui erano state spedite.

Pau 16 *Decembre* 1814. *S.* 16. 2. 62.

5. — Il commissionato di trasporti è responsabile della falsa direzione che han potuto prender le mercanzie, di cui ha intrapreso la spedizione: ma l'azione nascente da questa responsabilità appartiene al proprietario, e non può esser esercitata dal venditore.

Colmar 18 *Decembre* 1812. *S.* 16. 2. 88.

6. — Colui che ha spedito ad un primo commissionato delle merci con ordine di farle passare ad un altro commissionato per conto di un terzo, si presume che sappia che questo terzo destinatario è il proprietario delle merci, e che può disporne a suo piacere. Se adunque accade che il primo commissionato invece di rimettere al secondo rimette le merci in altre mani, e se perciò il remittente non trova le merci per esercitarvi il diritto di rimborso che gli spetta, non ha azione contro il commissionato. Questi deve dar conto non al remittente ma al destinatario, specialmente quando il destinatario non si lagna e sembra soddisfatto dell'operato del commissionato.

Una pronunzia in questi termini, se non è conforme al voto della Legge, è almeno esente da violazione espressa, e non è soggetta a cassazione.

C. C. 20 *Giugno* 1826. *S.* 25. 1. 430.

Articolo 101.

1. — (*Proprietario*) L'Articolo 101 deve esser inteso in questo senso, cioè che vi è anche contratto tra il vetturale ed il proprietario delle mercanzie mandante di colui che spedisce, del quale il commissionato diventa mandatario surrogato.

C. C. Reg. dei giudici 8 *Luglio* 1811. *S.* 15. 1. 15.

2. — (*Gira*) Una polizza di condotta può validamente essere trasmessa ad altri col mezzo della gira.

Lione 10 *Gennaio* 1826. *S.* 26. 2. 176.

(*) Arg. dall'Art. 578 del Cod. di Comm. V. *Pardessus, n.* 54. *Azuni, Diz. verb. Vetturale*, § 5.

La gira però non ha altro effetto oltre quello di una cessione ordinaria. *Vanhuffel*, p. 108.

3. — (*Destinatario*) Il destinatario che riceve delle merci ad esso spedite, deve ritenersi per tal fatto obbligato, a pagare le spese della vettura. Quindi il commissionato che è rimasto portatore della polizza di condotta, ha diritto di reclamare contro di esso il pagamento di queste spese, malgrado che egli attesti senza giustificarlo, di avere pagato lo stesso vettore.

C. C. 20 *Giugno* 1834. *S.* 34. 1. 631.

4. — (*Commiss. Interm.*) La polizza di condotta stabilisce sufficientemente la prova che colui il quale l'ha firmata si è incaricato del trasporto. E ciò è da ritenersi anche per il caso in cui il soscrivente della polizza sia un commissionato intermedio che pretenda non aver fatto che consegnare al vettore la così detta *falsa polizza di condotta* per essere rimborsato sopra *buone polizze*. La polizza di condotta per essere obbligatoria non deve di necessità contenere tutte le forme prescritte dall'Art. 102.

Bruxelles 30 *Agosto* 1814. *G. di Bruxelles* 1814. 2. 43.

(*) La *falsa polizza* è una copia della polizza vera. *Vanhuffel, p.* 115.

5. — (*Credito*) La polizza di condotta, nelle mani del vettore e del commissionato che ha pagato il prezzo del trasporto, forma un credito commerciale a carico di colui a cui è fatta la spedizione, se gli oggetti trasportati sono destinati al suo commercio.

Bruxelles 22 *Decembre* 1821. *G. di Bruxelles* 1821. 2. 288.

Articolo 102.

1. — (*Formalità*) La polizza di condotta per essere obbligatoria non abbisogna che contenga necessariamente tutte le formalità prescritte dall'Art. 102 del Cod. di Comm.

Bruxelles 30 *Agosto* 1814. *G. di Bruxelles* 1814. 2. 43.

(*) *Vanhuffel*, p. 115. *Baldasseroni*, Diz. v. *Vettura*, § 9.

2. — (*Commesso*) Il commesso di uno spe-

Essa indica ancora:

(Se pure vi è un commissionato, per di cui intromissione si eseguisce il trasporto) il nome, e domicilio del medesimo;

Il nome della persona, a cui è diretta la mercanzia;

Il nome ed il domicilio del vettore.

Essa enuncia:

Il prezzo della vettura;

L'indennizzazione dovuta per causa di ritardo.

Essa è firmata da quello che spedisce, e dal commissionato.

Essa indica in margine le marche ed i numeri degli oggetti che devono esser trasportati.

La lettera di carico è copiata dal commissionato, senza intervalli ed interruzioni, sopra un registro numerato, e munito di firma e cifra in ogni foglio.

SEZIONE III. — *Del Vettore.*

N.102.m P. 97. ART. 103. — Il vettore è garante della perdita degli oggetti trasportati, eccettuati i casi di forza maggiore.

Egli è garante inoltre delle avarie, ad eccezione di quelle che provengono da vizio inerente alla cosa medesima, o da forza maggiore.

N. 103. P. 99. ART. 104. — Se per effetto di forza maggiore il trasporto non è stato ef-

---

dizioniere che per molti anni ha firmato per il suo committente delle polizze di condotta, si reputa mandatario dello spedizioniere, nè questi può disapprovare il fatto di lui, di fronte ai terzi di buona fede.

Bruxelles 30 *Agosto* 1814. *P.* 2. *V.* 1. *P.* 1. *p.* 216.

3. — (*Danni*) Una polizza di condotta non è contratto tra il vetturale e lo spedizioniere che per li ritardi ed i casi ordinarj: se vi è ritardo assai lungo e molto dannoso, vi è luogo ai danni ed interessi, oltre i defalchi e le indennizzazioni convenute colla polizza di condotta.

C. C. 6 *Decembre* 1814. *S.* 15. 1. 177.

4. — (*Bollo*) Le polizze di condotta, polizze di carico, contratti di noleggio, polizze di sicurtà, continuano ad esser soggette al bollo dimensionale, salvo alle parti la facoltà di servirsi di quella dimension di carta bollata che giudicheranno convenevole, senz'essere obbligati d'impiegare esclusivamente a quest'uso della carta bollata da un franco.

I proprietarj i quali fanno trasportare dai loro proprj domestici o fittuarj i prodotti delle raccolte, non sono tenuti a provvedersi di polizze di carico bollate.

Decreto de' 3 *Gennaio* 1809. *S.* 9. 2. 73.

Articoli 103-104.

INDICE SOMMARIO

Colpa 2.	Inservienti 3. 4.
Danni 12. 13.	Mostra 7.
Dichiarazioni 6.	Polizza di condotta 6.
Diligenze 12. 13.	Registro 4. 5.
Forza maggiore 1. 2.	Regresso 11.
Furto 1.	Responsabilità 3. 4. 7.
Indennità 8. 9. 10.	Ricevimento 6.

1. — Non cessa la responsabilità del vettore per la perdita delle merci ad esso consegnate, perchè gli sieno state rubate di notte con effrazione, quando dal fatto non resulta che vi sia stato avvenimento di forza maggiore.

Parigi 3 *Marzo* 1831. *S.* 33. 2. 186.

2. — Il vettore non cessa di essere responsabile della perdita delle merci, anche avvenuta per caso fortuito, e malgrado che non vi sia stata per parte sua nè imprudenza nè incuria, nè negligenza, se non quando giustifica che non era in suo potere di prevenire e di evitare gli effetti dell'avvenimento che ha cagionato la perdita.

Anche nel caso in cui vi sia semplice negligenza da imputarsi al vettore, e l'autore di-

fettuato nel termine convenuto, non vi è luogo alla indennizzazione contro il vettore per causa di ritardo.

---

retto ed immediato del danno sia riconosciuto e designato con sentenza passata in stato di cosa giudicata, il proprietario delle mercanzie può nondimeno esercitare la sua azione direttamente contro il vettore, e questi non può forzare il proprietario a dirigersi contro l'autore principale del danno.

Metz 18 *Gennaio* 1815. *S.* 19. 2. 78.

3. — I vetturali non sono responsabili degli involti che sono rimessi direttamente, non già ad essi, ma ai loro inservienti non destinati a riceverli.

C. C. 5 *Marzo* 1811. *S.* 11. 1. 178.

4. — .... Specialmente se questi involti non sono notati nei loro registri.

C. C. 29 *Marzo* 1814. *S.* 14. 1. 102.

5. — Benchè la Legge imponga l'obbligo ai procacci e direttori di diligenze di registrare ciò che trasportano, è onere però dei viaggiatori o remittenti, di chiedere la registratura. La sola mancanza di essa basta perchè i procacci non sieno responsabili degli effetti perduti.

C. C. 6 *Febbraio* 1809. *S.* 9. 1. 173.

— *Contra.*

Parigi 19 *Aprile* 1809. *S.* 9. 2. 394.

C. C. 9 *Novembre* 1829. *S.* 29. 1. 411.

6. — Le disposizioni del Cod. Civ. sulla responsabilità dei vettori, possono esser applicate anche a colui che avesse dichiarato colla sua lettera di vettura di non esser tenuto per causa *di scolo* o *frattura.*

La responsabilità non cessa, allorchè il depositario ha ricevuti gli oggetti trasportati, e la lettera di vettura, senza reclamo alcuno al momento della recezione e dell'esame degli oggetti trasportati.

C. C. 21 *Gennaio* 1807. *S.* 7. 1. 138.

7. — Il vetturale che incaricato del trasporto di una certa quantità di vino o liquori, ha ricevuto nel medesimo tempo le bottiglie che servono di saggio, è responsabile dell'identità di questi vini, o liquori, colla mostra della quale è portatore.

Metz 20 *Agosto* 1827. *S.* 27. 2. 179.

8. — Allorchè nonostante l'avaria che han sofferto alcune mercanzie nel trasporto, esse sono ancora suscettibili di esser poste in commercio, il proprietario non può ricusarsi di riceverle e lasciarle per conto del vettore.

Egli ha solamente diritto ad una indennizzazione proporzionata al danno.

Metz 18 *Gennaio* 1813. *S.* 19. 2. 78.

9. — Uno spedizioniere, quando tardino a giungere le merci ad esso consegnate, può essere condannato a ritenere per conto proprio le merci, e pagarne il valore a titolo di danni ed interessi. È almeno certo che nel silenzio della Legge sul modo di fissare l'indennità dovuta dai commissionati per il ritardo della spedizione, i giudici possono apprezzarla a loro arbitrio.

C. C. 3 *Agosto* 1835. *S.* 35. 1. 817.

— La Corte di Parigi nella decisione riportata nel T. 35. 2. 489. ha adottato in tale questione una contraria opinione. Ha giudicato, in circostanze quasi simili a quelle della specie esaminata nella soprascritta decisione, che in caso di rifiuto del compratore a ricevere le merci, per il ritardato arrivo, il remittente non aveva diritto se non che ad una indennità consistente nella diversità tra il prezzo della fattura ed il valore reale delle merci nel giorno della consegna, e che non può obbligarsi il commissionato a prendere per conto proprio le merci. Così hanno deciso le Corti di Pau e di Metz. V. Tom. 14. 2 206. e 19. 2. 78. Per altro, di fronte alla dichiarazione della Corte di Cassazione che « la Legge » ha lasciato ai Tribunali la cura di determi- » nare in che debba consistere l'indennità do- » vuta al remittente » è facile rilevare che, qualunque sia la decisione dei giudici su tal questione, non rimane aperta via a dimandare la Cassazione.

Osserviamo però che, astrazion fatta dalle convenzioni o circostanze particolari, ci sembra che il sistema prescelto dalle Corti di Parigi, di Pau, e di Metz, dovrebbe essere adottato di preferenza a quello eletto dalla Corte di Nimes nella sentenza che formava il subietto del ricorso. Effettivamente tutto ciò che può ragionevolmente esigere il remittente, si è di essere indennizzato in modo da non provare alcun danno, perdita, o diminuzione nei vantaggi che doveva ritrarre dalla operazione. Ora quando gli viene abbonata la differenza tra il valore venale attuale delle merci ed il prezzo che doveva ritrarne secondo la fattura, egli è indennizzato. Perchè dovrebbe potere esigere un altro modo di riparazione? Che se al contrario si lasciano le merci per conto del commissionato, questi potrà provarne un danno senza profitto alcuno per il remittente; sì perchè queste merci possono essere di tal natura che non possano essere spacciate se non che da chi è commerciante o da chi esercita un commercio determinato; sì perchè nel maggior numero di casi le spese che può necessitare la vendita delle merci, assorbiranno, o diminuiranno notabilmente la somma per la quale le merci saranno state rilasciate al commissionato. Nel sistema delle Corti di Parigi, di Pau e di Metz non nasce alcuno di tali inconve-

N. 105. P. 100. **ART. 105. — La ricevuta degli oggetti trasportati, ed il pagamento del prezzo della vettura, estinguono ogni azione contro il vettore.**

nienti. Questo sistema concilia meglio tutte l'esigenze dell'equità, e questa è una ragione per adottarlo a preferenza dell'altro.

(*) V. su tal questione, *Pardessus*, n. 542 e seg. *Vanhuffel*, p. 101 e seg.

10. — Non possono accordarsi danni ed interessi ad un vetturale, la vettura ed i cavalli del quale son stati trattenuti perchè ha mancato di far deposito o di dar cauzione pel diritto che ricusava di pagare.

C. C. 23 *Mess. an.* 10. *S.* 7. 2. 1256.

11. — Colui che è rimasto soccombente nell'azione intentata contro il vettore per avaria di mercanzie, può in seguito, e per lo stesso motivo, esercitare il suo regresso contro coloro che le hanno spedite.

Aix 15 *Gennaio* 1813. *S.* 16. 2. 65.

(*) V. Art. 98 e le note, 1782, 1784, e 2102 n° 6. Cod. Civ.

12. — L'intraprenditore delle diligenze il quale traversa una città senza fermarsi all'uffizio che vi ha stabilito, è responsabile dei danni ed interessi verso colui che ha deposta una somma di denaro in questo uffizio per essere spedita ad un terzo.

Saulieu (*Trib. di Comm.*) 3 *Giugno* 1841. *M C.* 5. 2. 311.

13. — Il direttore dell'uffizio è egualmente passibile dei danni ed interessi, se non ha fatto tutto ciò che doveva perchè la diligenza si fermasse al suo uffizio.

Stessa decisione.

(*) La prova del deposito o della consegna degli oggetti al vettore, è sottoposta alle regole ordinarie sull'ammissione della prova testimoniale. *Duvergier*, *Locazione*, *T.* 2. *n.* 321. *Duranton*, *T.* 13. *n.* 514. *Augier*, *Encyclopéd. des Juges de Paix* (suppl.) *v. Voiturier*, *n.* 8. *Carou*, *Jurisd. des Juges de paix*, *T.* 1. *n.* 158.

Provata la consegna, il valore degli oggetti consegnati ai vettori può essere stabilito con ogni mezzo di prova. *Duvergier*, *T.* 2. *n.* 322. *Duranton*, *T.* 2. *n.* 243.

Articolo 105.

INDICE SOMMARIO

Agente intermedio 4. 5.
Arrivo 1.
Avarie 2. 5.
Commissionato 1
Consegna 7.
Dimanda 3.
Furto 4.
Prova 7.
Polizza di condotta 7.
Ricevimento 2.
Viaggiatore 6.

1. — L'Art. 105 del Codice di Commercio il quale dispone che il vettore è liberato da ogni azione dopo il ricevimento degli oggetti trasportati ed il pagamento del prezzo del trasporto, non può essere invocato dal commissionato che si è incaricato di fare operare il trasporto, allorchè le merci che gli sono state affidate non son giunte al loro destino; per esempio, allorchè vi è stata permuta o sostituzione di merci per via.

Aix 15 *Luglio* 1825. *S.* 27. 2. 57.

Parigi 18 *Decembre* 1830. *S.* 31. 2. 224.

2. — La semplice recezione delle merci fatta dal destinatario, non accompagnata dal pagamento del prezzo di trasporto, non gli fa perdere il regresso contro il vettore per le avarie sofferte dalle merci stesse.

Bordeaux 5 *Luglio* 1839. *S.* 41. 2. 186.

(*) Conc. *Pardessus*, n. 547. *Rogron*, Articolo 105.

3. — Le disposizioni dell'Art. 105 del Cod. di Comm. non possono essere invocate dall'intraprenditore, benchè il destinatario abbia ricevuta la somma di denaro, e ne abbia pagato il porto, se prima di questa recezione il remittente ha intentato una dimanda per danni ed interessi contra l'intraprenditore.

Saulieu (*Trib. di Comm.*) 3 *Giugno* 1841. *M. C*, 5. 2. 311.

4. — L'Art. 105 del Cod. di Comm. che dichiara estinta ogni azione contro il vettore dopo il ricevimento delle merci (con pagamento del prezzo della vettura), e l'Art. 108 del medesimo Codice che dichiara prescritte in 6 mesi tutte le azioni contro il commissionato ed il vettore, si applicano anche al caso in cui la perdita o la mancanza delle merci provenga da furto commesso da agenti intermedj adoperati dal vettore. Le parole *senza pregiudizio dei casi di frode* o *d'infedeltà* colle quali termina l'Art. 108, non si applicano che al commissionato o vetturale che avesser commesso personalmente la frode o l'infedeltà.

Lione 29 *Maggio* 1826. *S.* 26. 1. 443.

5. — Il commissionato intermediario al quale era stato dato il mandato d'intentare un ricorso contro il vettore nel caso in cui le merci fossero avariate, se riceve delle merci senza protesta, è garante o responsabile di fronte al commissionato remittente delle avarie che esistono al momento dell'arrivo delle merci al loro destino, sia perchè nella mancanza di ogni reclamo da parte sua si reputa che le abbia ricevute in buono stato, sia perchè si è reso colpevole d'inesecuzione del mandato ricevuto.

Colmar 13 *Maggio* 1833. *S.* 34. 2. 117.

C. C. 18 *Aprile* 1831. *S.* 31. 1. 283.

ART. 106. — In caso di rifiuto o controversia intorno al ricevimento degli oggetti trasportati, sarà verificato e provato lo stato di essi per mezzo di periti nominati dal Presidente del Tribunal di Commercio, o in di lui mancanza, dal Giudice di pace, in forza di un ordine in piè della dimanda che glie ne sarà fatta. N 105. P 101

6. — L'Art. 105 del Codice di Commercio, il quale dispone che « la ricevuta degli oggetti trasportati, ed il pagamento del prezzo della vettura estinguono ogni azione contro il vettore » è applicabile al viaggiatore che accompagna i suoi oggetti in una diligenza, allorchè una parte di questi oggetti sono perduti.

C. C. 9 *Novembre* 1829. *S.* 29. 1. 411.

7. — La consegna delle merci fatta dal vettore al destinatario, non costituisce in favore di quest'ultimo una prova nè una presunzione del pagamento delle spese di vettura; tal prova non può emergere se non che dall'esibizione della polizza di vettura, o dalla quietanza ad esso data dal vettore, o dal commissionato.

C. C. 20 *Giugno* 1831. *S.* 31. 1. 631.

Articolo 106.

INDICE SOMMARIO

Attestato 5.
Avaria 10.
Campione 11.
Commissionato 14.
Competenza 6.
Compra 8.
Compratore 3. 4.
Consegna 10.
Deposito 1.
Difetto 12.
Equipollenti 2.
Forma 2. 3.
Giurisdizione 6.
Periti 4. 13. 16.
Privilegio 7. 15.
Prova 12.
Ricevimento 1.
Scaricamento 9.
Uso 11.
Vendita 14.
Venditore 3. 4.
Verificazione 15. 16.

1. — Il commissionato pei trasporti, il quale non trova il destinatario delle merci che si era assunto trasportare, deve, per esonerarsi da ogni responsabilità, depositare quelle merci in un luogo di pubblico deposito, con le forme che l'Art. 106 del Codice di Commercio ha tracciate per il caso in cui vi sia questione sul ricevimento degli oggetti trasportati.

C. C. 25 *Aprile* 1837. *S.* 37. 1. 401.

2. — L'Art. 106 del Codice di Commercio, il quale dispone che in caso di rifiuto o contestazione per la recezione degli oggetti trasportati, il loro stato debba essere verificato e constatato da periti nominati da un giudice.... non impone una forma di verificazione o constatazione talmente necessaria o assoluta, che tale verificazione o constatazione non possa aver luogo, almeno provvisoriamente, in altra forma equivalente, p. e. facendo prima compilare dal *maire* del luogo un processo verbale dello stato degli oggetti trasportati, e procedendo in seguito a farne eseguire l'opportuna verificazione e constatazione da dei periti nominati in conformità della Legge.

In ogni caso, non essendovi prescrizione di termine stabilito per la verificazione e constatazione delle merci trasportate, basta che il processo verbale sia fatto prima della dimanda avanzata dal destinatario contro il commissionato o vettore.

C. C. 18 *Aprile* 1831. *S.* 31. 1. 283.

3. — Il compratore, ancorchè abbia ricevuto dal vettore le merci ad esso inviate senza alcuna protesta, può sempre obbligare il venditore a riprenderle, quando stà in fatto che tali oggetti non sono conformi a quelli dimandati. Le formalità prescritte dall'Art. 106 del Cod. di Comm. per constatare lo stato delle merci all'epoca del loro arrivo sono stabilite unicamente per liberare il vettore da ogni responsabilità per le avarie che potessero essere avvenute nel viaggio.

Roano 20 *Decembre* 1826. *S.* 27. 2. 112.

Parigi 1 *Marzo* 1834. *S.* 34. 2. 393.

4. — La disposizione dell'Art. 106 del Cod. di Comm. che vuole che in caso di contestazione sullo stato degli oggetti trasportati, questo stato sia verificato e constatato da periti, si referisce unicamente alla responsabilità dei vettori: essa non è applicabile alla garanzia che il venditore deve al compratore. Questi può dunque domandare una diminuzione di prezzo per i vizj delle merci, quantunque non abbia fatto stendere processo verbale del loro stato.

Lione 20 *Decembre* 1826. *S.* 27. 2. 112.

5. — I certificati o attestati rilasciati da terzi chiamati al ricevimento delle merci, non posson supplire al processo verbale dei periti richiesto dall'Art. 106 del Codice di Commercio all'effetto di constatare il cattivo stato di queste merci.

Bordeaux 10 *Febbraio* 1826. *S.* 26. 2. 207.

6. — L'Art. 106 del Cod. di Comm. il quale ordina che in caso di rifiuto o di contestazione per il ricevimento degli oggetti trasportati da un vettore, lo stato di essi dev'essere verificato e constatato da periti nominati dal presidente del Tribunale di Commercio, o in mancanza di esso dal giudice di pace del luogo ove sono le merci, non è attributivo di giurisdizione quanto al giudizio delle contestazioni insorte tra il vettore ed il destinatario. Tali contestazioni possono esser portate avanti il Tribunale competente, dietro le regole stabilite dall'Art. 420 del Cod. di Proced. e non avanti il Tribunale del luogo ove sono le merci.

Caen 28 *Gennaio* 1829 *S.* 30. 2. 373.

N. 106. P. 102. Può essere ordinato il deposito, o sequestro dei medesimi oggetti, ed in seguito il trasporto di essi in un pubblico deposito.

Può esserne anche ordinata la vendita in favore del vettore, fino alla concorrenza del prezzo della vettura.

ART. 107. — Le disposizioni contenute nel presente Titolo sono comuni ancora ai padroni di battelli, impresarj di diligenze e pubbliche vetture.

---

7. — Il privilegio stabilito dalli Art. 2102 n. 6 del Codice Civile, 93 e 106 del Codice di Commercio a profitto dei *vettori*, non ha luogo se non sopra la cosa *trasportata*, o *il prezzo di vendita* che la rappresenta; non può essere esercitato dai sotto-intraprenditori di trasporto sul prezzo di vettura dovuto all'intraprenditore principale.

C. C. 18 *Maggio* 1831. *S.* 31. 1. 221.

(*) Il privilegio del vettore sussiste anche quando non ha più il possesso degli oggetti trasportati da esso, fino a che tali oggetti rimangono nel medesimo stato e ne riman certa la identità; a meno però che il consegnatario non fosse un negoziante, e la merce trasportata fosse riposta nei magazzini. *Cod. C.* 2102. *Troplong*, *Hypoth. T.* 1. — *Pardessus*, *T.* 4. *n.* 363. — Contra — *Persil*, *Art.* 2102. § 6. *n.* 12. — *Delvincourt*, *T.* 5. *p.* 212. Questo privilegio non si estende alle somme dovute per i trasporti precedenti. *Troplong*, *Hypoth. T.* 1. *n.* 207.

8. — Si possono validamente comprare da un vetturale le merci del suo carico, quando la vendita è stata annunziata pubblicamente col permesso del sindaco.

Colmar 27 *Maggio* 1809. *S.* 7. 2. 1247.

9. — Allorchè il proprietario cangia il luogo del destino primitivo della sua merce, il vetturale può reclamare il pagamento del trasporto innanzi al Tribunale del luogo dov'è stato obbligato di scaricarla.

Il luogo dov'è obbligato di *scaricare* è tra lui ed il proprietario, come sarebbe il luogo della consegna tra il venditore e il compratore.

Treves 26 *Febbraio* 1810. *S.* 10. 2. 223.

10. — Il commissionsto che dopo avere compito una parte del trasporto, vuole agire in rilevazione, nel caso di perdita o avaria delle merci, contro il commissionato o vettore che si è sostituito per terminare questo trasporto, deve provare che le perdite o avarie sono state causate per colpa di quest'ultimo e non per sua propria.

La presunzione della consegna delle merci in buono stato che ha luogo tra il remittente ed il commissionato, non esiste tra quest'ultimo ed il vettore.

C. C. 18 *Aprile* 1831. *S.* 31. 1. 283.

11. — Le contrattazioni commerciali operate tra negozianti si presumono fatte secondo gli usi della piazza ove vengono poste in essere. Così quando in tal piazza è d'uso che il ricevimento anche senza riserva, nè protesto, di certe merci vendute *sul campione*, non privi il compratore della facoltà di far verificare se le merci sono conformi *al campione*, non si può opporre al compratore la recezione delle merci, come un fatto che gli sia d'ostacolo a reclamare in seguito la verificazione delle medesime.

C. C. 22 *Novembre* 1832. *S.* 32. 1. 849.

12. — Il compratore che domanda la risoluzione della vendita per difetto delle mercanzie vendute, può provare il difetto con tutti i mezzi proprj a dimostrarlo agli occhi de' giudici, senz'esser soggetto a seguir le forme rigorose prescritte dal Codice di Commercio per provare le avarie sopravvenute alle mercanzie nel trasporto.

C. C. 24 *Luglio* 1821. *S.* 22. 1. 341.

13. — Il vettore conserva il suo privilegio sulle cose trasportate anche dopo la consegna che ne ha fatta, abbenchè il proprietario sia fallito, ed abbia fatto un accordo co'suoi creditori.

Parigi 2 *Agosto* 1809. *S.* 10 2. 168.

14. — Il commissionato il quale ha fatte delle anticipazioni ai proprietarj delle mercanzie che l'hanno depositate presso di lui, può, con una sentenza pronunziata sulla sua dimanda, esser autorizzato a vender queste mercanzie, per rimborsarsi sul prezzo delle anticipazioni fatte.

Parigi 13 *Marzo* 1815. *S.* 16. 2. 57.

15. — In caso di assenza del presidente del Tribunale di Commercio, la nomina dei periti per la verificazione delle merci che un destinatario si ricusa di ricevere, può farsi dal giudice più anziano del Tribunale anzichè dal giudice di pace.

Colmar 24 *Decembre* 1833. *S.* 34. 2. 649.

16. — All'effetto di verificare lo stato delle merci che un destinatario si ricusa di ricevere, basta la nomina di un sol perito.

Colmar 24 *Decembre* 1833. *S.* 34. 2. 649.

Articolo 107.

1. — (*Competenza*) I piloti locali sono sottoposti al Tribunal di Commercio del porto, in ciò che riguarda i loro diritti di pilotaggio, indennità e salarj; all'ufficiale capo de' movi-

ART. 108. — Qualsivoglia azione contro il commissionato o vettore, per motivo di perdita o avaria delle mercanzie, è prescritta dopo sei mesi, per le spedizioni fatte nell'interno della Francia, e dopo un anno per quelle che sono fatte per uno stato estero: il tutto da incominciare a N. 107. P. 103.

menti marittimi, allorchè si tratta d'infliggere loro delle pene correzionali, come la prigione e l'interdizione per meno di un mese; ai tribunali di polizia correzionali ed alle corti criminali, in materia di multe e d'ogni altra pena afflittiva.

Decreto F. de' 12 *Decembre* 1806. *S.* 6. 2. 512.

2. — (*Cabotaggio*) Ogni cabotaggio è interdetto ai bastimenti esteri, se non è stato loro accordato un permesso espresso. Il cabotaggio, o trasporto da un porto di Francia ad un altro, non può in generale farsi che per mezzo di bastimenti francesi, o regolarmente riguardati tali, perchè comandati da uffiziali francesi, e di cui tre quarti dell'equipaggio sieno ugualmente francesi.

Let. del min. delle fin. 2 *Luglio* 1810. *S.* 10. 2. 398.

3. — (*Pilota*) L'obbligo di aver un pilota, imposto ai capitani e padroni di bastimenti di una portata maggiore di quindici tonnellate, i quali navigano sulla Senna, nelle acque di *Quillebeuf*, riguarda indistintamente ogni naviglio al disopra di quindici tonnellate, ancorchè si tratti di bastimenti che non navigano al largo, ma sulle coste, e di piccoli legni, i di cui conduttori abitano vicino allo scoglio e discendono abitualmente la Senna.

C. C. 20 *Mess. an.* 11. *S.* 3. 1. 375.

4. — (*Pilota*) Un pilota locale è un agente dell'amministrazione, essenzialmente tenuto di conformarsi alle regole ed alle istruzioni che ha ricevute dall'amministrazione. Non può dunque esser citato innanzi all'autorità giudiziaria per una dimanda di danni ed interessi, a motivo delle sue funzioni.

Decreto F. de' 23 *Aprile* 1807. *S.* 14. 2. 412.

Articolo 108.

INDICE SOMMARIO

Colpa 6.
Commissione 14.
Compratore 12. 13.
Decorrenza 4. 7.
Estero 5.
Mancanza d'invio 8. 9.
Non commerciante 1.
Perdita 2.
Prova 2 bis.
Reclamo 3.
Ritardo 11.
Terzo 10.
Tribunale di Comm. 14.

1. — La prescrizione stabilita dall'Art. 108 in favore dei commissionati di trasporti è soltanto applicabile alle materie commerciali. — Essa non può essere opposta ad un particolare non commerciante il quale reclami degli effetti stati da esso consegnati per il trasporto.

(*) *V. Troplong, Locazione, n.* 928. *Zachariae, T.* 3. *p.* 44. — *Contra* — *Duvergier T.* 2. *n.* 332. *Foucher, Comm. sulla legge del* 25 *Maggio* 1838, *n.* 97. 98.

2. — La prescrizione di 6 mesi stabilita dall'Art. 108 del Codice di Commercio in favore del commissionario e del vettore per la perdita o avaria delle merci che sono state ad esso affidate, non può essere invocata da essi se non che giustificando di avere spedito o posto in viaggio le merci; in caso contrario l'azione che può intentarsi contro di essi è sottoposta alla prescrizione ordinaria.

C. C. 21 *Gennaio* 1839. *S.* 39. 1. 489.

— Ciò avviene in quanto che la prescrizione eccezionale di sei mesi è accordata dalla Legge unicamente per i rischi che corre la merce nel suo trasporto. Se non v'è stato trasporto, o se non può giustificarsi l'invio o spedizione, il che produce lo stesso effetto, il commissionato o vettore rimane un semplice depositario; nè può quindi invocare altra prescrizione oltre quella relativa al deposito. Ciò resulta positivamente dalla discussione dell'Art. 108 al consiglio di Stato. « La prescrizione stabilita da questo Articolo, diceva Regnault de Saint-Jean-d'Angely, non fa cessare la responsabilità per mancanza d'invio, ma solo la responsabilità per le perdite o avarie. » Su di che il sig. *Locré* (*Spirito del Cod. di Comm.* T. 1. p. 136.) fa osservare che in conseguenza di questa osservazione il testo dell'Art. 108 ha formalmente espressa questa limitazione. — D —

2 bis — I commissionati di trasporti possono invocare la prescrizione stabilita dall'Articolo 108 del Cod. di Comm., senza esser tenuti a provare la perdita delle mercanzie: basta che non vi sia da parte loro frode, nè infedeltà.

C. C. 8 *Marzo* 1819. *S.* 19. 1. 333.

3. — Gli effetti confidati alle vetture o procacci, che non sono reclamati ne' 6 mesi dopo l'arrivo al loro destino, sono venduti al pubblico incanto a petizione dell'uffizio del registro.

Decreto F. de' 13 *Agosto* 1810. *S.* 11. 2. 7.

(*) A chi appartengono gli effetti e tutti gli oggetti mobili rimasti senza padrone negli uffici delle vetture pubbliche, carri ec.?

Quali sono le formalità da adempirsi a tal riguardo?

Dissertazione. S. 8. 2. 7.

decorrere, nei casi di perdita, dal giorno in cui avrebbe dovuto effettuarsi il trasporto delle mercanzie; e nei casi di avaria, dal giorno in cui sarà stata fatta la consegna delle mercanzie medesime; senza pregiudizio dei casi di frode o d'infedeltà.

---

4. — La prescrizione di 6 mesi o di un anno stabilita dall'Art. 108 del Cod. di Comm. in favore dei commissionati e vettori in caso di perdita o avaria delle merci che sono state loro confidate, decorre a partire *dal giorno stesso*, non solamente tra il proprietario delle merci ed il commissionato primo incaricato del trasporto loro, ma ben anche tra questo commissionato e quelli che ha egli stesso incaricati, e contro i quali potrebbe esercitare l'azione in rilevazione. Nè varia la regola quando l'azione del principale sia stata introdotta ad epoca talmente vicina allo spirare del termine, che non rimanga più al reo convenuto il tempo opportuno per esercitare l'azione di rilevazione, prima dello spirare di questo termine.

C. C. 6 *Decembre* 1830. *S.* 31. 1. 35.

5. — L'azione del commissionato incaricato del trasporto nell'interno, di merci destinate per l'estero, si prescrive in sei mesi, e non in un anno.

In altri termini: Una spedizione fatta all'estero deve reputarsi spedizione nell'interno, nel senso dell'Art. 108 del Cod. di Comm., relativamente al commissionato che ha effettuato il trasporto delle merci nell'interno del paese solamente.

Bruxelles 31 *Agosto* 1814. *P.* 2. *V.* 1. *T.* 1. *p.* 224.

6. — Un semplice fallo commesso da un commissionato nella spedizione di merci, p. e. la mancanza di precauzione sufficiente nell'imballaggio, non impedisce il corso della prescrizione: essa non può assimilarsi alla frode o alla infedeltà.

Bruxelles 31 *Agosto* 1814. *P.* 2. *V.* 1. *P.* 1. *p.* 224.

7. — Quando più sono stati i commissionati incaricati successivamente e per distanze diverse di una spedizione all'estero, *il giorno della consegna delle merci*, a contare dal quale comincia per i casi di avaria la prescrizione stabilita dall'Art. 108 del Cod. di Comm., è quello in cui la merce è stata consegnata da un commissionato ad un altro, e non quello in cui è pervenuta e consegnata al suo destino finale.

Bruxelles 31 *Agosto* 1814. *P* 2. *V.* 1. *T.* 1. *p.* 224.

8. — La prescrizione di sei mesi, stabilita in favore del commissionato e del vettore dall'Art. 108 del Codice di Commercio per i casi di perdita, o di avaria delle merci, non si applica al caso di mancanza d'invio.

Liegi 20 *Aprile* 1814. *P.* 2. *V.* 1. *T.* 1. *p.* 224.

(*) V. *Locrè, Légis. Civ. et Comm. T.* 11. *p.* 119. *Ediz. Belg. — Comm. sull'Art.* 108. *T.* 10. *p.* 30.

9. — V'è mancanza d'invio quando il vettore non prova l'invio eseguito dal commissionato intermediario al quale ha dirette le merci.

Liegi 20 *Aprile* 1814. *P.* 2. *V.* 1. *T.* 1. *p.* 224.

10. — L'Articolo 108 del Codice di Commercio, che dichiara prescritta entro sei mesi ogni azione contro il commissionato o vettore per la *perdita* o *avaria* delle merci, si applica al caso in cui il commissionato o vettore abbia confidate le merci ad un terzo, che non ne ha fatta la consegna al destinatario.

C. C. 18 *Giugno* 1827. *S.* 27. 1. 460.

Nîmes 20 *Febbraio* 1828. *S.* 28. 2. 215.

Parigi 3 *Agosto* 1829. *S.* 29. 2. 254.

11. — La prescrizione stabilita dall'Articolo 108 del Codice di Commercio in caso di *perdita* o *avaria* di merci trasportate, è inapplicabile all'azione intentata *per ritardo* nel trasporto delle merci.

Montpellier 27 *Agosto* 1830. *S.* 31. 2. 99.

12. — L'eccezione di prescrizione stabilita dall'Art. 108 del Cod. di Comm. per l'avaria delle merci vendute, non è applicabile al compratore che reclama dal venditore un'indennità per i vizj esistenti nelle merci. L'Art. 108 riguarda unicamente il commissionato ed il vetturale.

Bordeaux 25 *Aprile* 1828. *S.* 28. 2. 258.

13. — L'azione che appartiene al committente, o al compratore, contro il commissionato o speditore, per obbligarlo a riprendere le merci che ha spedite, quando non son conformi alla domanda che ne è stata fatta, non è soggetta che alle prescrizioni, o perdite ordinarie di diritto. Non si applicano a questo caso le prescrizioni o perdite pronunciate dagli Art. 105, 106, e 108 del Cod. di Comm. riguardo al commissionato e al vetturale, quando non si tratta che del trasporto di mercanzie, nè i motivi d'inammissibilità pronunciati dagli Art. 435 e 436 del medesimo Cod. in favore de'capitani di nave, degli assicuratori, e dei noleggiatori, in caso di danni o avarie delle mercanzie trasportate.

Aix 15 *Luglio* 1825. *S.* 27. 2. 57.

Digitized by Google

14. — La prescrizione di sei mesi, e quella di un anno, autorizzate dagli Art. 2271 e 2272 del Cod. Civ. non si applicano al diritto di commissione.

Il commissionato patentato può, in caso di controversia a questo proposito, citare il suo committente innanzi il Tribunale di Commercio.

Aix 29 *Ottobre* 1813. *S.* 16. 2. 66.

APPENDICE AL LIBRO I, TITOLO VI,

DEI COMMISSIONATI [1]

Dei Commissionati ad acquistare ed a vendere, e del diritto di Commissione.

INDICE SOMMARIO

Biglietti 13. 14.
Collocazione 12.
Commissionato 7.
Decorrenza 11.
Fallimento 3. 5. 12.
Mercante straniero 6.
Prescrizione 17.
Prezzo 8. 9.
Qualità 1.
Registri 15.
Rivendicazione 4. 5
Società 7.
Surroga 3. 4.
Star del eredere 16.
Termine 10. 11.
Uso 11.
Vendita 14. 15.

§ 1. *Dei Commissionati a comprare.*
§ 2. *Dei Commissionati a vendere.*
§ 3. *Del diritto di Commissione.*

§ 1. Dei Commissionati a comprare.

1. — Un commissionato può essere obbligato a ritenere per conto proprio le merci comprate per conto di un terzo quando tali merci non sono della qualità ricercata.

Bordeaux 3 *Fruttidoro an.* 8. *S.* 1. 2. 689.

2. 3. — Il commissionato il quale, incaricato di comprare le merci per conto del suo committente, le compra in suo nome personale e le paga con i proprj denari, è surrogato di pieno diritto in luogo e vece del venditore. Quindi se il committente fallisce dopo che le merci gli sono state spedite, il commissionato può rivendicarle nei casi e nei modi che sarebbero competuti al venditore.

C. C. 14 *Novembre* 1810. *S.* 11. 1. 37.
Roano 4 *Gennaio* 1825. *S.* 25. 2. 199.

4. — Quando un commissionato, avvenendo il fallimento del suo committente, rivendica le merci ad esso spedite, e pagate con i suoi proprj denari, egli invoca virtualmente il benefizio della surroga accordato dall' Art. 1251 del Cod. Civ.; così la questione di surroga legale può essere agitata avanti la Corte di Cassazione, ancorchè non lo sia stata avanti i giudici di appello.

C. C. 14 *Novembre* 1810. *S.* 11. 1. 37.

5. — Il commissionato, il quale rivendica le merci che aveva comprate e spedite mediante la dimanda di un commerciante che è posteriormente fallito, non può, come non lo potrebbe lo stesso venditore, reclamare una indennità contro il fallito, sia per le sue anticipazioni, spese, ed onorarj, sia per la differenza che può esistere tra il prezzo da esso ritratto dalle merci col rivenderle ed il prezzo di acquisto. Inoltre deve indennizzare l'attivo del fallito per ogni anticipazione relativa a spese, porto ec. fatte per le merci rivendicate.

C. C. 21 *Febbraio* 1828. *S.* 28. 1. 191.

6. — Il commissionato che accompagna un mercante straniero per aiutarlo a comprare delle merci, può in certi casi essere riguardato come acquirente principale, e dichiarato solidalmente responsabile del prezzo delle compre fatte dal mercante straniero, quando il prezzo non è stato pagato a contanti.

C. C. 25 *Novembre* 1829. *S.* 29. 1. 402.

§ 2. Dei Commissionati a vendere.

7. — Il liquidatore di una Società commerciale alla quale è stato dato il mandato di vendere delle merci, non sta di pieno diritto alla pari del commissionato del committente, in luogo e vece della Società disciolta. Non può quindi vendere le merci senza un nuovo mandato.

C. C. 11 *Vendemm. an.* 7. *S.* 1. 1. 163.

8. — Il commissionato a vendere, che non ha avuto alcun limite di prezzo, soddisfa ai suoi obblighi, in mancanza di prova contraria, abbonando il prezzo medio che dice di aver ricevuto dalla vendita delle merci ad esso confidate.

Bruxelles 18 *Giugno* 1817. *G. di Bruxelles* 1818. 2. 92.

(1) Crediamo opportuno di riportare in *Appendice* le seguenti massime che non avrebbero avuta idonea collocazione sotto niuno degli articoli relativi ai *Commissionati*. Non abbiamo voluto tralasciarle, perchè sebbene la Commissione a comprare e vendere si regoli colle disposizioni generali sul Mandato, tuttavia una raccolta di casi speciali in questa materia non ci è sembrata superflua in questo Libro, ove appunto si è avuto in mira di riunire le massime delle decisioni perchè possa vedersi l' applicazione dei principj generali ai singoli casi.

9. — Il commissionato salariato che vende in nome proprio le merci del suo committente, è responsabile del prezzo che i compratori (che egli non ha fatto conoscere) sono in mora di pagare.

Bruxelles 7 *Ottobre* 1818. *S.* 1818. 2. 120.

10. — Il commissionato incaricato di vendere delle merci per conto del suo committente, non è realmente debitore di quest'ultimo per le vendite che ha annunziate, se non che dal giorno della scadenza del termine accordato al compratore.

Trib. di Marsiglia 13 *Ottobre* 1833. *G. di Marsiglia*, 14. 1. 79.

11. — Se, mediante l'uso del luogo ove è stata operata la vendita, il termine accordato al compratore per il pagamento del prezzo è ordinariamente prolungato per una nuova dilazione di grazia, il commissionato non può reputarsi debitore del committente se non che dopo decorsa questa nuova dilazione, ed incassato il prezzo. Nè varia la regola per essere stato pattuito lo *star del credere*. In tale circostanza il committente, che prima della decorrenza delle dilazioni ed incasso del prezzo, fa procedere contro il suo commissionato all'arresto personale, è passibile dei danni ed interessi.

Trib. di Marsiglia 16 *Ottobre* 1833. *G. di Marsiglia*, 14. 1. 79.

12. — Il commissionato che in pagamento delle merci da esso vendute, senza garanzia verso il committente, ha ricevuto dal compratore dei biglietti passati al suo ordine e ne ha anticipato l'ammontare al committente, ha diritto, in caso di fallimento del compratore e del committente, di farsi collocare creditore nelle due masse.

Roano 28 *Giugno* 1828. *S.* 29. 2. 210.

13. — Il commissionato il quale, avvenuto il fallimento del compratore, e dopo avere anticipato al suo committente il prezzo di vendita, ha portato a suo debito nel conto del committente i biglietti che esso commissionario aveva ricevuto al suo ordine dal compratore, non dee ritenersi aver renunziato alla proprietà di tali biglietti.

Roano 28 *Giugno* 1828. *S.* 29. 2. 210.

14. — Quando un commissionato ha firmato delle accettazioni per esser pagato col prodotto delle merci consegnate, se accade che le merci non possano esser vendute al prezzo fissato, e che colui il quale le ha consegnate non faccia i fondi, il commissionato può dimandare che le merci sieno vendute al prezzo corrente da un sensale; e l'autorizzazione di vendita è valida, sebbene non sentite nè chiamate le parti, se v'è urgenza, e se la parte interessata è stata sufficientemente avvertita anticipatamente.

Parigi 13 *Marzo* 1815. *S.* 16. 2. 57.

(*) V. *Pardessus*, *n.* 131. 270 e 566.

15. — I registri di un commissionato fanno fede, riguardo ai terzi, di una vendita di merci fatta senza traslocamento, vale a dire senza tradizione reale ed apparente.

Parigi 8 *Decembre* 1808. *S.* 9. 2. 27.

§ 3. Del diritto di Commissione.

16. — La stipulazione dello *star del credere* a profitto del commissionato non lo rende proprietario delle merci; lo costituisce solamente garante della solvibilità dei compratori. Quindi il committente dev'essere considerato sempre creditore dei compratori, ed in diritto, avvenendo il fallimento del commissionato, di esigere da essi il pagamento del prezzo dovuto.

Tolosa 7 *Febbraio* 1825. *S.* 25. 2. 354.

17. — La prescrizione di 6 mesi, e quella di un anno, stabilite dagli Art. 2271 e 2272 del Cod. Civile, non si applicano ai diritti di commissione.

Aix 29 *Ottobre* 1813. *S.* 16. 2. 66.

Digitized by Google

TITOLO VII.

Delle Compre e Vendite.

ART. 109. — Le compre e vendite si provano: N. 108. P. 104.
Per mezzo di atti pubblici,
Per mezzo di private scritture,
Col registro, o nota di un agente di cambio, o sensale, debitamente firmata dalle parti,

---

Articolo 109.

INDICE SOMMARIO

Atto privato 3. 2 bis.
Buono 2.
Competenza 4. 5. 6. 6 bis. 7.
Consegna 15.
Croce 1 ter.
Data 1 bis. 2 bis.
Deposito 26.
Doppio Originale 1.
Fallimento 9. 27.
Fatture 3.
Frode 16. 18.
Frutti 17.
Lettere missive 7 bis. 8.
Non commerciante 24.
Pagamento 22.
Presunzioni 25.
Prova testimoniale 11. 12. 13. 14. 19. 20. 21. 23.
Registri 3. 10.
Rendita 27.
Simulazione 16.
Vendita 26.

§ 1. *Della prova delle vendite resultante dagli atti privati.*
§ 2. *Della prova delle vendite resultante dalle fatture.*
§ 3. *Della prova delle vendite resultante dal carteggio.*
§ 4. *Della prova delle vendite resultante dai registri.*
§ 5. *Della prova delle vendite col mezzo dei testimoni.*

§ 1. Della prova delle vendite resultante dagli atti privati.

1. — L'Art. 1325 del Cod. Civ. il quale prescrive che gli atti privati, contenenti delle convenzioni sinallagmatiche, debbono esser fatti in tanti originali quante sono le parti che vi hanno un interesse distinto, non è applicabile alle materie commerciali.

Treves 30 *Maggio* 1810. *S.* 7. 2. 924.

1 bis. — L'Art. 1328 del C. Civ. a tenore del quale gli atti privati non hanno data certa di fronte ai terzi se non che in certe circostanze in esso determinate, non è rigorosamente applicabile in materia di commercio. Così la sincerità della data di un atto privato di commercio può essere stabilita con semplici presunzioni, con documenti, fatti, e circostanze della causa.

C. C. 17 *Luglio* 1837. *S.* 37. 1. 1022.

1 ter. — La prova di una vendita verbale non può resultare da una croce apposta in un atto privato, nè dalla esecuzione di esso. Un tale atto non può autorizzare ad un'azione per danni ed interessi.

Parigi 20 *Agosto* 1808. *S.* 8. 2. 284.

2. — Una recognizione di forniture è valida senza il *buono* o approvato.

C. C. 17 *Novembre* 1820. *S.* 21. 1. 248.

2 bis. — In materia di commercio gli atti privati, ancorchè non abbiano data certa, possono produrre effetto a riguardo de' terzi, soprattutto quando vi è prova d'un principio di esecuzione.

Parigi 12 *Aprile* 1811. *S.* 12. 2. 76.

§ 2. Della prova delle vendite resultante dalle fatture.

3. — Le fatture dei commercianti non fanno prova, quanto ai terzi, delle compre e delle vendite che intraprendono, se non in quanto sono state regolarmente registrate su i libri delle parti.

Parigi 1 *Marzo* 1828. *S.* 28. 2. 150.

(*) Le fatture non provano le vendite, spedizioni, e depositi, se non in quanto sono state accettate, ma non è necessario che l'accettazione sia scritta. Quest'accettazione può essere provata con i testimonj. Può egualmente essere stabilita da presunzioni, la di cui apprezziazione è lasciata alla saviezza dei giudici. *Pardessus*, T. 2. n. 284. *Devilleneuve*, *Diz. Par. Fattura n.* 2.

4. — La dichiarazione contenuta in una fattura che accompagna delle merci, che il prezzo ne sarà pagato al domicilio del venditore, è attributiva di giurisdizione al Tribunale di Commercio di questo domicilio, se il compratore ha ricevute le merci nella totalità o in parte senza elevare reclamo contro questa dichiarazione della fattura.

Limoges 4 *Aprile* 1838. *S.* 38. 2. 469.
Douai 13 *Decembre* 1837. *S.* 38. 2. 469.
Douai 8 *Febbraio* 1836 *S.* 38. 2. 468.
Bordeaux 31 *Luglio* 1839. *S.* 40. 2. 32.

Con una fattura accettata,
Con la corrispondenza,
Per mezzo delle partite dei libri,

---

5. — Lo stesso deve dirsi ancorchè il prezzo dovesse essere fornito in tratte sopra un'altra piazza.

Colmar 18 *Luglio* 1832. *S.* 35. 2 207.
Lione 19 *Agosto* 1831. *S.* 35. 2. 207.

6. — Poco importa che in seguito il compratore abbia ricusato una parte delle merci quando son giunte ad esso, perchè non erano conformi alla convenzione..... E poco importa che il venditore abbia fatta una tratta pagabile al domicilio del compratore: non resulta in alcun modo da ciò che il luogo del pagamento enunciato nella fattura sia stato cambiato per il caso in cui la tratta non fosse stata pagata.

Roano 19 *Gennaio* 1839. *S.* 39. 2. 287.
Roano 8 *Giugno* 1838. *S.* 39. 2. 288.

6 bis — Giudicato al contrario, che la dichiarazione nella fattura delle merci vendute, che il prezzo verrà pagato al domicilio del venditore, non è attributiva di giurisdizione al Tribunale di Commercio di questo domicilio, anche allorquando questa fattura fosse stata ricevuta dal compratore senza elevare alcun reclamo contro queste enunciazioni.

Tolosa 24 *Maggio* 1839. *S.* 39. 2. 472.

7. — ..... E ciò ha luogo ancorchè le merci sieno state ricusate dal compratore.

Limoges 15 *Marzo* 1838. *S.* 38. 2. 474.

§ 3. Della prova delle vendite resultante dal carteggio.

7 bis. — In materia commerciale una lettera missiva può essere invocata da un terzo, come elemento di prova contro quello che l'ha scritta.

C. C. 24 *Luglio* 1821. *S.* 1. 22. 341.

(*) Literae mercatorum habent vim publicorum documentorum. *Dec. Rot. Gen.* 142.

8. — Le lettere missive scritte a delle terze persone, o da terze persone, non debbono esser prodotte in giudizio, anche in materia commerciale.

Roma 4 *Decembre* 1810. *S.* 13. 2. 87.

9. — Una vendita si reputa posteriore al fallimento, quando la lettera del venditore, contenente l'accettazione della commissione, e l'avviso che va a spedire le mercanzie, è arrivata al domicilio del fallito dopo l'apertura del fallimento.

Caen 2 *Agosto* 1820. *S.* 22. 2. 25.

§ 4. Della prova delle vendite resultante dai registri.

10. — I registri d'un commissionato fanno fede a riguardo de' terzi di una vendita di mercanzie depositate, fatta senza trasportarle, cioè senza tradizione reale ed apparente.

Parigi 8 *Decembre* 1808. *S.* 9. 2. 27.

(*) V. Gli Articoli 12. 13. 14. 15. sup, e le note.

§ 5. Della prova delle vendite col mezzo dei testimoni.

11. — In materia commerciale, la prova testimoniale è ammissibile contro, ed oltre il contenuto degli atti.

C. C. 11 *Giugno* 1835. *S.* 35. 1. 623.
— *Contra*
Angers 4 *Giugno* 1829. *S.* 30. 2. 202.

(*) V. infra n. 16.

12. — La prova testimoniale è ammissibile in materia di commercio, anche fuori i casi preveduti dall'Art. 1341 Cod. Civ. e dagli Articoli 49 e 109 del Cod. di Comm.

C. C. 11 *Novembre* 1813. *S.* 15. 1. 197.
C. C. 1 *Agosto* 1810. *S.* 13. 1. 453.
Bordeaux 15 *Marzo* 1825. *S.* 25. 2. 289.

(*) *Toullier*, *T.* 9. *n.* 231.

13. — La prova testimoniale per obbligazione commerciale è ammissibile, ancorchè si tratti di una somma eccedente 150 fr.

C. C. 3 *Prat. an.* 9. *S.* 1. 2. 666.
Colmar 19 *Nev. an.* 13. *S.* 5. 2. 666.

14. — In materia commerciale, la prova testimoniale, e per conseguenza le presunzioni, è ammissibile, a meno della disposizione espressa che esiga un atto scritto, e che escluda la prova testimoniale. Nella specie, colui il quale si è obbligato in scritto in una operazione di banca o di cambio, può provare la sua liberazione, con testimoni, con la esibizione de' suoi registri, e con presunzioni.

C. C. 24 *Marzo* 1825. *S.* 25. 1. 42.

15. — La consegna di merci date per far fronte ad un resto di un conto liquidato, può provarsi in materia commerciale con testimoni, ancorchè il valore delle merci oltrepassi i 150 franchi.

Liegi 25 *Febbraio* 1822. *G. del Belgio* 1825. 3. 247.

16. — L'Art. 1341 Cod. Civ. il quale proibi-

Digitized by Google

E per mezzo della prova testimoniale, nei casi in cui il Tribunale crederà opportuno di ammetterla.

---

sce la prova testimoniale contro ed oltre il contenuto negli atti, non esclude la prova locale de'fatti di frode o simulazione. Quindi le parti stesse posson provar con testimoni, specialmente in materia di commercio, che la causa enunciata in una transazione è simulata, e che la causa reale è illecita.

C. C. 4 *Gennaio* 1808. *S.* 8. 1. 249.

(*) Conc. *Toullier, T.* 9. *n.* 167. *e seg. Duranton, T.* 13. *n.* 333.

17. — Una stipulazione sui frutti di un capitale non può esser provata per mezzo di testimoni, nè per mezzo de'libri e registri del creditore, anche in materia commerciale; per quest'oggetto vi bisogna una scrittura nel senso dell'Art. 1907 Cod. Civ.: tale Articolo non fa alcuna distinzione tra negozianti e semplici particolari.

Rennes 19 *Aprile* 1811. *S.* 13. 2. 116.

18. — La prova testimoniale del dolo e della frode non è ammissibile *contro una scrittura*, anche in materia di vendita commerciale, se non vi è principio di prova scritta, o gravi presunzioni resultanti da fatti già provati.

Parigi 11 *Luglio* 1812. *S.* 13. 2. 25.

19. — La prova per testimoni del pagamento di una somma minore di 150 franchi, in conto d'una somma più forte dovuta per convenzione scritta, può esser ammessa, almeno in materia commerciale.

C. C. 19 *Maggio* 1810. *S.* 10. 1. 318.

20. — La prova testimoniale non è ammissibile per stabilire il pagamento di 700 franchi dovuti per causa di cambiale e condanna.

C. C. 3 *Febbraio* 1812. *S.* 12. 1. 228.

21. — In materia commerciale, la prova testimoniale è ammissibile per istabilire che le mercanzie che si trovano nei magazzini d'un negoziante vi son state poste da un altro negoziante provvisoriamente, e a titolo di locazione: che quindi questi ne è il solo proprietario..... anche allorquando il valor di queste mercanzie eccedesse 150 fr.

C. C. 15 *Maggio* 1827. *S.* 27. 1. 288.

22. — Si può avanti i Tribunali di Commercio provare con testimoni che il compratore ed il venditore, all'epoca di una vendita di merci, hanno convenuto che una parte determinata del prezzo di compra, che la fattura dichiara dover esser pagato per intiero a contanti, sarebbe stata pagata ad un terzo designato.

C. C. 12 *Febbraio* 1822. — 15 *Gennaio* 1825. — 13 *Marzo* 1828. — *G. di Bruxelles* 1822. 1. 49.; 1825. 2. 259.; 1828. 1. 352.

23. — La prova testimoniale può esser ammessa per stabilire il pagamento d'un debito eccedente 150 fr., se questo debito ha un'origine commerciale, quando anche fosse riconosciuto da una sentenza definitiva.

C. C. 14 *Febbraio* 1827. *S.* 27. 1. 187.

24. — La regola che la prova testimoniale è ammissibile in materia di commercio, all'effetto di stabilire le vendite e le compre, qualunque sia il valore della contestazione, è applicabile anche ai casi in cui la prova è offerta in via d'eccezione contro uno non commerciante, attore davanti al Tribunale di Commercio.

Agen 6 *Gennaio* 1828. *S.* 28. 2. 224.

25. — In materia non commerciale, le semplici congetture o presunzioni non possono essere ammesse contro, ed oltre il contenuto negli atti.

C. C. 15 *Vend. an.* 14. *S.* 6. 616.

26. — La prova testimoniale non è ammissibile, neppure in materia commerciale, all'effetto di stabilire che una vendita di mercanzie legalmente constatata non è in realtà che un deposito o un pegno.

Parigi 15 *Marzo* 1828. *S.* 28. 2. 156.

27. — Sebbene la cessione di una rendita sullo stato che un terzo vuol rivendicare nel fallimento di un sensale di cambj, sia fatta in nome di questo sensale, i giudici possono, fondandosi sopra semplici presunzioni, decidere che il documento appartiene al terzo che esercita la rivendicazione, perchè comprata per conto, e col denaro suo.

C. C. 23 *Luglio* 1833. *S.* 33. 1. 679.

TITOLO VIII.

Della Cambiale, del Biglietto a ordine, e della Prescrizione.

SEZIONE I. — *Della Cambiale.*

§ 1. — DELLA FORMA DELLA CAMBIALE.

N. 109. P. 105. ART. 110. — La lettera di cambio è tratta da un luogo ad un altro.
Essa è munita di data.
Essa enuncia
La somma da pagarsi,
Il nome della persona che deve pagare,
L'epoca ed il luogo in cui deve esser fatto il pagamento,
La valuta data in contanti, in mercanzia, in conto, o in qualunque altra maniera.
Essa è all'ordine di un terzo, o del traente medesimo.
Essa esprimerà inoltre se è la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, etc.

Articolo 110.

INDICE SOMMARIO

Accettante 48.
Arresto personale 15.
Biglietto all'ordine 18.
Causa 51 a 56.
Competenza 5. 6. 9. 39.
Copie 62.
Data 18. 19. 19 bis 20. 26.
— Domicilio 29. 30.
Gira 7. 11. 14. 26. 33. 37. 43.
Incompetenza 32. 49.
Interdetto 20.
Libri 55 bis.
Ordine 59. 60.
— del traente 22. 23. 24.
Pagherò 25.
Piazza 2.
Portatore 57. 60.
Prescrizione 8. 28.
Prima 63.
Questione di fatto 10. 13.
Requisiti della Cambiali 21. 23. 24.
Rinnovazione 28.
Rimessa 2.
— da piazza a piazza 7. 8. 9. 10. 16. 25.
Simulazione di luogo 17.
Traente 48.
Traffico di banca 2.
Tratta da piazza a piazza 1. 3. 4. 11. 12. 13. 14.
Valuta 31. 32. 33. 34. 35. 37. 43. 46. 47. 48. 49. 58.
— in conto 40.
— in me medesimo 36. 43. 44.
— Intesa 38. 39.
— ricevuta 41. 42. 43. 58.

§ 1. *Della rimessa da piazza a piazza.*
§ 2. *Della indicazione della data.*
§ 3. *Della indicazione del nome di chi deve pagare.*
§ 4. *Della indicazione dell'epoca del pagamento.*
§ 5. *Della indicazione del luogo del pagamento.*
§ 6. *Della indicazione della valuta.*
§ 7. *Della espressione* « all'Ordine. »
§ 8. *Della prima, seconda e terza.*

§ 1. Della rimessa da piazza a piazza.

1. — Per formare una cambiale, bisogna che il cambio sia reale ed effettivo, cioè che la cambiale sia tratta da una piazza per essere pagata in un'altra. Non basta l'intenzione delle parti, perchè gli effetti sottoscritti siano lettere di cambio, quand'anche esse gli abbiano qualificati per tali, e si sieno sottoposte alla giurisdizione commerciale.

C. C. 8 *Brum. an.* 14. *S.* 6. 2. 618.

(*) Conc. *Baldasseroni, del Cambio* P. 1. Art. 1. e 2. *Pothier, del Cambio* T. 3. § 1. n. 30. *Strickio, Disputatio XVIII. De Cambialium litterarum acceptatione.*

2. — *Piazza* nel frasario commerciale e tra negozianti si chiama il luogo ove si tiene la banca, ove si fa traffico di denaro. *Rimessa* s'intende egualmente del commercio di denaro da città a città e da *piazza a piazza.* Il *traffico* di banca consiste in tratte e rimesse di denaro. Così non v'è rimessa da piazza a piazza, ai termini dell'Art. 632 del Cod. di Comm., nel fatto di un coltivatore il quale nella sua comune rurale sottoscriva all'ordine di un notaro, datore di valori, un effetto pagabile in una città anche di commercio. Esso non costituisce che una semplice *obbligazione per imprestito tra particolari* sotto forma di biglietto all'ordine a domicilio indicato. Da ciò ne segue, che secondo l'Art. 636 il Tribu-

nale di Commercio non è competente per conoscerne.

Lione 21 *Giugno* 1826. *S.* 27. 2. 256.

(*) V. *Nouguier, p.* 11. *ediz. Belg.*

3. — Una cambiale non dev'esser considerata se non che qual semplice promessa, quando non è tratta da una piazza di commercio sopra altra piazza di commercio, ma da una città sopra un villaggio; però questa eccezione non può essere opposta al terzo portatore.

Tolosa 1 *Febbraio* 1840. *M. C.* 4. 2. 260.

(*) V. su questa decisione una dissertazione del sig. *Thieriot, M. C.* 4 2. 441. *e* V. *Locré, Spirito del Cod. di Comm. nota all'Art.* 110. e *Legislaz. Commerciale*, T. 2. p. 37. *Merlin, Addizioni alla parola* Lettera e Biglietto di Cambio, § 2. *Nouguier*, L. 3. Cap. 1. Sez. 1. n. 3. *Despreaux, Traité de la Comp.* n. 418. *Persil, sull'Art.* 110. *Il Boucher* (*delle Carte di Credito, ec.* Cap. 35.) crede che onde possa dirsi esservi rimessa da piazza a piazza, la distanza dal luogo donde una cambiale è tratta a quello ove dev'essere pagata debba essere di un giorno di cammino, che secondo l'Art. 165 del Cod. di Comm. equivale a due miriametri e mezzo o cinque leghe. V. *Orillard*, n. 395, e *Persil, sull'Art.* 110, i quali ritengono con i più, che la valutazione della distanza sia rimessa all'arbitrio del giudice.

4. — *Deciso al contrario che* — Non è necessario per la perfezione di una cambiale, che il luogo donde essa è tratta, o quello sul quale è tratta, sia una piazza di commercio; basta che sia tratta da un luogo sopra un altro.

Grenoble 25 *Agosto* 1838. *S.* 39. 2. 163.

— V. in questo senso *Pardessus, Diritto Comm.* Tom. 2. n. 332. *Persil, sull' Articolo* 110. n. 4. V. anche *Dizionario del Contenz. v. Cambiale*, n. 18. Una decisione della Corte di Lione del 21 Giugno 1826 (T. 27. 2. 256 sup. n. 2) spiega così questa espressione dell'Art. 632 del Cod. di Comm. « *Rimessa di denaro da piazza a piazza* » dedotta nel caso in esame all'appoggio del sistema contrario a quello adottato dalla decisione: *Piazza* in termine commerciale e tra negozianti si dice del luogo ove si tiene la banca, ove si fanno operazioni in denaro. *Rimessa* s'intende del commercio di denaro da città a città, da piazza a piazza. Basandosi sopra tali definizioni, la Corte di Lione decide che non vi è *rimessa da piazza a piazza* ai termini dell'Art. 632 del Codice di Commercio nel fatto di un coltivatore, il quale nella sua residenza rurale sottoscrive all'ordine di un notaro datore dei valori un recapito pagabile in una città anche di commercio; che tale obbligazione è un semplice mutuo tra particolari sotto forma di biglietto all'ordine, a domicilio determinato, e così il Tribunale di Commercio non è competente per conoscerne. — D. —

5. — Allorchè un biglietto a domicilio è pagabile in un luogo diverso da quello donde è tratto, ed ha perciò il carattere di una rimessa da piazza a piazza, questo biglietto ha il carattere di lettera di cambio, talmente che i Tribunali di Commercio sono competenti per conoscerne, ancorchè le parti non siano nè banchieri, nè negozianti.

Bruxelles 17 *Febbraio* 1807. *S.* 7. 2. 702.

(*) V. *Locré, sull'Art.* 118. *Proc. Verb. del* 28 *Febbraio* 1807. *Orillard, n.* 448.

6. — Il debitore di una cambiale è passibile della giurisdizione commerciale, sebbene la cambiale non fosse il resultato di una operazione di commercio, quando è tratta da un luogo sopra un altro.

Pau 11 *Novembre* 1834. *S.* 35. 2. 167.

(*) *Orillard*, n. 377. *Pothier, del Cambio* n. 174. *Molinier*, n. 55. e V. Art. 632 infra.

7. — Si deve considerare come lettera di cambio, e per conseguenza suscettibile di ricevere l'applicazione del favore di cui godono le cambiali, 1° una tratta la quale, fatta su di un'altra piazza, fosse indicata, nell'accettazione di colui che deve soddisfarla, come pagabile nella città o piazza del traente; 2° una tratta la quale, essendo fatta all'ordine del traente, e passata da lui all'ordine di un terzo per mezzo di gira regolare, fosse, per mancanza di pagamento, protestata a richiesta del possessore; mentre se la gira fosse irregolare, il possessore essendo un mandatario, sarebbe giusto il dire che giammai vi è stato contratto di cambio.

Decis. del Gran Giudice 31 *Ottobre* 1808. *S.* 9. 2. 13.

(*) V. *Pardessus, Corso di D. Comm.* n. 332. *Dalloz, Rep. v. Effetti di Commercio. Nouguier*, L. 3. Cap. 1. Sez. 1. n. 18. *Orillard*, n. 396.

8. — Sotto l'impero dell'ordinanza del 1673 un recapito negoziabile che contenga rimessa da piazza a piazza non aveva il carattere di cambiale se il traente ed il trattario erano una medesima persona. Quindi tal recapito non era sottoposto alla prescrizione quinquennale.

C. C. 1 *Termidoro an.* 11. *S.* 3. 1. 366.

(*) Tal questione è al sommo controversa tra gli scrittori e nei tribunali. V. in favore di questa decisione, *Pardessus, Contratto di Cambio* n. 76. *Corso di Dir. Comm.* n. 335. *Favard de Laglande*, v. *Cambiale. Vincent*, T. 2. p. 368. Così pure *La Serra* e *Jousse*, commentando l'ordinanza; *Devilleneuve, Diz. del Cont.* v. *Cambiale* n. 5. e nella nota a questa decisione. V. anche *Decisione di Tolosa* 22 *Luglio* 1825. *Grenoble* 3 *Febb.* 1836. — Contra — *Horson*, *Q.* 51. *Persil, sull'Art.* 110. *Becane, Quest.: e Decis. di Nîmes* 30 *Messidoro an.* 14 *e* 22 *Giugno* 1829. *C. C.* 1 *Maggio* 1809. *Tolosa* 3 *Decembre* 1829. *Lione* 16 *Agosto* 1837.

9. — Giudicato in senso contrario quanto alla competenza commerciale.

Trib. di Comm. di Parigi 4 *Novembre* 1806. *S.* 8. 2. 53.

Nîmes 30 *Messid. an.* 14. *S.* 4. 2. 629.

C. C. 1 *Maggio* 1809. *S.* 9. 1. 174.

(*) V. *Orillard*, n. 401.

10. — 11. — Una cambiale all'ordine di se stesso non essendo perfetta se non che quando il traente vi ha apposta la gira, non può reputarsi tratta da un luogo sopra un altro, nè contenere rimessa da piazza a piazza, se questa gira è datata dal luogo stesso o dal circondario del luogo ove la cambiale dev'essere pagata.

Tolosa 20 *Giugno e* 4 *Luglio* 1835. *S.* 36. 2. 100.

(*) Vedi una dissertazione del sig. *Jacobè de Haut*, *M. C.* 5. 2. 437.

12. — Una cambiale non è tratta da un luogo sopra un altro nel senso della legge, allorchè il traente ed il trattario abitano e sono indicati della medesima città; poco importa che uno sia nell'interno della città e l'altro al di fuori (in un castello del distretto).

Bordeaux 11 *Giugno* 1830. *S.* 30. 2. 303.

13. — Una cambiale all'ordine di se stesso non essendo perfetta che mediante la gira del traente, non deve reputarsi tratta da un luogo sopra un altro, nè contenere rimessa da piazza a piazza se questa gira è datata dal luogo ove la cambiale dev'essere pagata, ancorchè la cambiale stessa sia datata da un luogo diverso..... Almeno la sentenza che decide così, sulla valutazione di circostanze che nel caso avessero fatto ostacolo alla rimessa da piazza a piazza, sfugge alla censura della Corte di Cassazione.

C. C. 10 *Luglio* 1839. *S.* 39. 1. 737.

(*) Vedi la disapprovazione di questa massima nella nota del *Devilleneuve* a questa decisione.

14. — Una cambiale all'ordine di sè stesso non può riguardarsi come tratta da un luogo sopra un altro, nè contenere una rimessa da piazza a piazza, se la gira che la rende perfetta è datata dal luogo medesimo ove la cambiale dev'essere pagata. Lo stesso dee dirsi quando una prima gira in bianco fosse firmata nel luogo stesso ove la lettera era stata tratta.

Montpellier 19 *Marzo* 1836. *S.* 40. 2. 58.

Parigi 6 *Novembre* 1840. *S.* 41. 2. 120.

— Contra. —

Montpellier 15 *Novembre* 1839. *S.* 40. 2. 58.

15. — .....Quindi per un recapito di simil genere non può pronunziarsi l'arresto personale.

Parigi 27 *Ottobre* 1841. *S.* 41. 2. 628.

(*) V. Sup. n. 12.

16. — Una cambiale all'ordine del traente non contiene rimessa da piazza a piazza benchè sia tratta da un luogo sopra un altro, se la gira (che la rende perfetta) è datata dal luogo stesso ov'è pagabile.

C. C. 28 *Febbraio* 1810. *S.* 10. 1. 289.

Tolosa 6 *Marzo* 1830. *S.* 30. 2. 160.

17. — La finzione del luogo donde una cambiale è tratta ha per oggetto di farla reputare semplice promessa, ancorchè in realtà questa cambiale sia stata tratta da un luogo sopra un altro.

Metz 1 *Decembre* 1836. *S.* 37. 2. 238.

(*) V. Art. 113 infra.

§ 2. Della indicazione della data.

18. — Dopo il Codice di Commercio, come sotto l'impero dell'ordinanza del 1673, la mancanza di data in una lettera di cambio non ne porta la nullità, allorchè la circostanza della data, ad un epoca o ad un'altra, non è di natura da cambiare il dritto.

Nîmes 5 *Luglio* 1819. *S.* 19. 2. 294.

19. — ..... Id. per un biglietto all'ordine.

C. C. 12 *Aprile* 1821. *S.* 22. 1. 168.

(*) Questa massima non è pacifica tra gli scrittori. V. *Pardessus*, *Contratto di Cambio n.* 73. *Corso di D. Comm. n.* 333. *Nouguier*, L. 3. C. 1. Sez. 2. *Orillard*, *n.* 397.

19 bis — La data di una cambiale deve reputarsi certa. Però i terzi possono, senza inscriverla in falso, dimostrare che questa data non è reale.

C. C. 13 *Marzo* 1809. *Dalloz*, *Rep. Met.* T. 6. 559.

20. — Le cambiali sottoscritte da un individuo sottoposto ad un consulente giudiciario, ma datate di un'epoca anteriore alla dazione di questo consulente, hanno, di fronte ai terzi portatori di buona fede, data certa; essi non possono obbligarsi a provare la sincerità della data.

Parigi 20 *Aprile* 1831. *S.* 31. 2. 288.

Bourges 4 *Gennaio* 1831. *S.* 31. 2. 288.

— Contra. —

Parigi 10 *Maggio* 1810. *S.* 14. 2. 266.

C. C. 9 *Luglio* 1816. *S.* 17. 1. 150.

Roano 22 *Luglio* 1828. *S.* 29. 2. 208.

(*) V. infra n. 26.

§ 3. Della indicazione del nome di chi deve pagare.

21. — Sotto il Codice di Commercio, non vi sono lettere di cambio senza il concorso di tre persone distinte e reali; in altri termini, non si può trarre sopra se medesimo.

Tolosa 22 *Luglio* 1825. *S.* 25. 2. 292.

(*) V. sopra n. 1.

22. — Una cambiale scritta all'ordine del traente non diviene perfetta, che quando il traente l'ha ceduta ad un terzo.

Decis. del gran giudice, 31 *Ottobre* 1808. *S.* 9. 2. 13.

23. — Ancorchè una lettera di cambio, per essere perfetta, debba presentare il concorso di tre persone, le cambiali all'ordine del traente stesso sono valide, siccome lo sono quelle all'ordine di un terzo. Nel primo caso, colui al quale l'ordine è passato è riputato la terza persona.

C. C. 10 *Mess. an.* 11. *S.* 3. 1. 370.

24. — Quando una lettera di cambio è stata sottoscritta da un traente a suo ordine, e per valore presso di lui, così che vi sia il doppio vizio di mancanza di una terza persona, e di mancanza d'indicazione del valore, accadendo che il traente passi l'effetto ad un terzo senza indicare i valori avuti, uno de'due vizj è corretto dalla gira che allora si confonde con l'effetto. In questo caso vi è bastantemente l'indicazione d'una terza persona. Tuttavia non vi è ancora indicazione del valore avuto. Ma se in questo caso il portatore passa l'effetto ad un altro, con indicazione della valuta avuta, questo terzo portatore può egli dirsi portatore d'una lettera di cambio valida, ed avente pieno effetto? Può egli dirsi che il precedente portatore ha avuto un mandato per negoziare una lettera di cambio?

Lione 22 *Marzo* 1825. *S.* 26. 2. 131.

25. — Allorchè una cambiale contiene rimessa da piazza a piazza, ed è fatta fra un traente, ed uno che ha somministrato il valore, con indicazione d'un trattario, essa ha il carattere d'una lettera di cambio, ancorchè il traente si sia valso della parola *pagherò*. L'obbligazione che impone a sè stesso il traente di pagar egli medesimo, nel tempo che indica un trattario come un altro pagatore, fa solamente che in luogo d'un pagatore ve ne sono due: il che non toglie all'effetto il suo carattere di lettera di cambio.

C. C. 14 *Maggio* 1828. *S.* 28. 1. 272.

26. — Una cambiale tratta all'ordine del traente stesso, e girata poi da questi ad un terzo, è valida e regolare come cambiale, ancorchè la gira non abbia data.

Parigi 30 *Agosto* 1836. *S.* 37. 2. 368.

§ 4. Della indicazione dell' epoca del pagamento.

27. — È della essenza della cambiale, che essa contenga la precisa indicazione dell'epoca del pagamento. Quindi un mandato all'ordine col quale una persona ne incarica un'altra di pagare ad un terzo, in un altro luogo, una somma di..... dopo la morte di un individuo designato, non può considerarsi come cambiale, perchè non indica il giorno nel quale dovrà esserne fatto il pagamento. È una semplice promessa della competenza dei Tribunali civili.

Tolosa 6 *Gennaio* 1837. *S.* 37. 2. 239.

28. — L'obbligazione sottoscritta in forma di cambiale non ha il carattere di vera cambiale, quando il soscrivente si è riservata la facoltà di rinnovarla alla scadenza anzichè pagarla, il che fa sì che non abbia una scadenza certa e determinata. Quindi tale obbligazione non è sottoposta alla prescrizione di 5 anni.

Parigi 2 *Febbraio* 1830. *S.* 30. 2. 173.

(*) La mancanza dell'epoca del pagamento renderebbe la cambiale esigibile immediatamente, stante la regola: *quoties in obligationibus dies non ponitur, presenti die pecunia debetur. L.* 41. § 1. *Dig. de Verborum obligatio:. Orillard, n.* 401.

§ 5. Della indicazione del luogo del pagamento.

29. — Stipulare in un effetto non commerciale, che sarà pagabile in un dato luogo, non è fare in questo luogo una elezione di domicilio da produrre giurisdizione.

La facoltà accordata in materia di commercio, di far citare un debitore al luogo dove il pagamento avrebbe dovuto esser fatto, non può estendersi alle materie civili.

C. C. 29 *Ottobre* 1810 *S.* 10. 1. 378.

Colmar 9 *Luglio* 1806. *S.* 6. 2. 989.

(*) V. ancora le note sull'Art. 642.

30. — L'indicazione del domicilio pel pagamento di un effetto di commercio, conferisce giurisdizione al giudice del luogo indicato.

C. C. 1 *Prat. an.* 10. *S.* 2. 1. 321.

(*) La indicazione del luogo del pagamento può farsi tanto sulla cambiale quanto nell'accettazione. *Pardessus, n.* 337. *Devilleneuve, Diz.* v. *Cambiale, n.* 28. *Nouguier, L.* 3. *C.* 1. *Sez.* 6.

§ 6. Della indicazione della valuta.

31. — Non vi è veramente nè lettera di cambio di una specie qualunque, nè biglietto ad ordine, nell'effetto che in verun modo indica esservi stati valori dati. In questo caso il Tribunale di Commercio deve accogliere la declinatoria proposta dal convenuto, se non è commerciante, quand'anche l'effetto fosse munito di firme commerciali.

Tolosa 2 *Maggio* 1826. *S.* 26. 2. 289.

32 — Un effetto qualificato lettera di cambio, se non spiega il valor somministrato secondo che vuole l'Art. 110 del Cod. di Commercio, non ha la forma esteriore di una cambiale. Un tal effetto non è riputato nè anche una semplice promessa. Quindi le contestazioni per il pagamento di una tal lettera di cambio non sono di competenza de' Tribunali di Commercio, se d'altronde non si tratta d'operazione di commercio o tra commercianti. Essendo l'incompetenza *ratione mate-*

riae, può esser proposta in tutti gli stati della causa, ed anche per la prima volta in appello.

Caen 31 *Gennaio* 1826. *S.* 26. 2 315.

33. — 34. — Dal non esser spiegato nella cambiale la natura del valore somministrato, non ne segue che tali cambiali sieno nulle o senza effetto obbligatorio; ne segue solamente che il portatore deve mettere in essere quali sono le valute contate.

C. C. 30 *Agosto* 1826. *S.* 27. 1. 155.

35. — Un biglietto all'ordine che non spieghi il valore somministrato, è nullo come effetto di commercio, ma non è nullo come obbligazione civile.

Bourges 12 *Febbraio* 1825. *S.* 25. 2. 355.

36 — Vi è indicazione sufficiente della valuta somministrata con queste espressioni, *valuta in me medesimo*, se la cambiale è all'ordine del traente, e se d'altronde è stata girata con l'indicazione della valuta ricevuta.

Torino 31 *Marzo* 1813. *S.* 14. 2. 181.

37. — Una cambiale, o tratta all'ordine del traente medesimo, è regolare e valida, come lettera di cambio, benchè essa non spieghi la specie del valor contato, che nella gira fatta dal traente.

Parigi 6 *Luglio* 1826. *S.* 27. 2. 204.

38. — In un biglietto ad ordine, o in una cambiale, le parole *valuta intesa tra noi*, non sono l'equivalente di *valuta in conto*; esse non enunciano abbastanza che l'effetto sottoscritto sia causato da una valuta realmente somministrata.

In conseguenza, un effetto con questa causale non ha il carattere di un effetto di commercio negoziabile; esso non contiene che un'obbligazione assoluta, ed il possessore è un semplice cessionario sottoposto alle stesse eccezioni opponibili al cedente.

C. C. 19 *Giugno* 1810. *S.* 10. 1. 374.

39. — ..... Non è che una obbligazione civile della competenza dei Tribunali civili, ad esclusione di quelli di Commercio.

Metz 18 *Gennaio* 1833. *S.* 34. 2. 559.

40. — L'espressione *valuta in conto*, apposta in una cambiale, equivale all'espressione, *valuta ricevuta in denaro*, per ciò che riguarda l'obbligo di esprimere la valuta sotto pena di nullità.

È parimente così, quando si tratta di determinare l'estensione dell'obbligo del traente, in faccia a colui che ha dato la valuta? L'effetto con tal causale, prova mai che il traente è debitore della somma, ovvero che il traente può esigere un conto all'appoggio della cambiale?

Il traente che si è obbligato, *valuta in conto*, non ha egli nel titolo stesso un dritto a domandare l'esibizione de'libri di commercio di colui che ha data la valuta? Siffatto dritto convenzionale non eccede forse il potere che è in generale rimesso all'arbitrio dei giudici, a'termini degli Art. 15 e 17 Codice di Commercio?

Se i giudici han sotto gli occhi la prova che la cambiale ha avuto per causa la rimessa e la rinnovazione di precedenti cambiali, tutte le prove da farsi sono a carico del traente.

C. C. 20 *Agosto* 1818. *S.* 19. 1. 236.

41. — L'effetto commerciale, colla clausula di *valuta ricevuta*, senza altra designazione, non può essere considerato come biglietto a ordine, nè anche come cambiale, malgrado che contenga questa ultima qualificazione.

Colmar 25 *Marzo* 1814. *S.* 16. 2. 92.

42. — Sotto l'impero dell'antica legislazione, la clausula *valuta ricevuta* valeva quietanza per colui all'ordine del quale le lettere di cambio erano state tratte, e lo dispensava da ogni altra prova di aver dato realmente i fondi. Siffatte espressioni di *valuta ricevuta* aveano lo stesso senso di *valuta ricevuta contante*, e differivano dalle altre espressioni, *valuta in conto* o *valuta intesa*.

Bruxelles 28 *Term. an.* 11. *S.* 4. 2. 399.

43. — Le cambiali tratte all'ordine di sè medesimo, sono perfezionate colla gira, e fanno una cosa con questa; esse non possono esprimere (nella gira) che il terzo all'ordine del quale sono pagabili, e la valuta somministrata da questo terzo. Quindi, una cambiale non è nulla sol perchè la valuta somministrata è indicata nel corpo della lettera, *valuta in me medesimo*; nè anche perchè, nella prima gira, viene indicata, *valuta ricevuta in contante*: in questo caso la seconda gira fatta dal mandatario del traente è anche riputata fatta dal traente stesso, e fa egualmente una sola cosa col corpo della cambiale.

C. C. 20 *Gennaio* 1814. *S.* 14. 1. 195.

44. — Per la validità di una cambiale tratta da una persona a suo ordine, *valuta in sè medesimo*, basta che la gira che fa, esprima la valuta somministrata dal prenditore.

C. C. 2 *Prat. an.* 13. *S.* 5. 1. 381.

45. — 46. — Quando una cambiale non enuncia il valore dato, non vale, relativamente a colui all'ordine di cui è sottoscritta, come cambiale; ma vale o può valere a suo riguardo come procura ad effetto di completare la cambiale con una gira regolare verso un terzo datore di valori.

Tolosa 4 *Giugno* 1825. *S.* 25. 2. 308.

(*) V. *Heinecci Elem. Juris. Camb. Cap.* 4. § 14., *v.* n. 57. infra.

47. — Un viglietto ad ordine, che non enuncia i valori somministrati, è nullo come effetto di commercio; ma non è nullo come obbligazione civile.

Bourges 12 *Febbraio* 1825. *S.* 25. 2. 355.

48. — L'accettante di una cambiale non ha qualità per opporre al terzo possessore la mancanza di una sufficiente enunciazione del valore dato, o nella lettera, o nella gira. L'eccezione appartiene al solo traente.

Parigi 22 *Dicembre* 1825. *S.* 26. 2. 304.

49. — Un recapito qualificato cambiale, se non enuncia i valori somministrati, secondo il voto dell'Art. 110 del Codice di Commercio, non ha la forma esteriore di una lettera di cambio. Un tale recapito nemmeno è riputato semplice promessa. Quindi le contestazioni per il pagamento di una tale cambiale non sono della competenza dei Tribunali di Commercio, se d'altronde non si tratta di operazione di commercio, o tra commercianti. La incompetenza essendo *ratione materiae* può essere proposta in ogni stato di causa, anche per la prima volta in appello.

Caen 31 *Gennaio* 1826. *S.* 26. 2. 315.

50. — La causa illecita di un recapito mercantile non può essere invocata contro il terzo portatore di buona fede, ma può esserlo contro colui che ha conosciuta l'illegalità della causa.

C. C. 26 *Gennaio* 1809. *S.* 9. 1. 268.

(*) V. *Horson*, *Quest.* 49.

51. — La mancanza di causa, o una falsa causa, in una lettera di cambio, la rende nulla fra i contraenti: poco importa che tutte le formalità prescritte dall'Art. 110 del Codice di Commercio vi siano osservate.

C. C. 20 *Novembre* 1817. *S.* 19. 1. 30.

52. — Una cambiale nella quale sia espressa una falsa causa, è sempre valida purchè ne abbia una reale.

C. C. 19 *Giugno* 1832. *S.* 32. 1. 529.
C. C. 13 *Agosto* 1806. *S.* 6. 2. 961.
C. C. 8 *Luglio* 1807. *S.* 7. 1. 371.
C. C. 2 *Decembre* 1812. *S.* 13. 1. 33.
Pau 11 *Novembre* 1834. *S.* 35. 2. 167.

53. — Quando la prova della falsità della causa enunciata in una obbligazione, non resulta che dalla confessione del debitore il quale sostiene nel tempo stesso che la obbligazione ha d'altronde una causa reale e lecita, la costui confessione non può scindersi. Lo stesso può dirsi in materia commerciale quando le circostanze della causa non dimostrino la falsità delle asserzioni del creditore.

Pau 11 *Novembre* 1834. *S.* 35. 2. 167.

54. — Il terzo possessore di una obbligazione senza causa, il quale ne ha conosciuto il vizio nel tempo della cessione, è soggetto all'eccezione della mancanza di causa, che compete all'obbligato contro il cedente.

C. C. 18 *Luglio* 1808. *S.* 8. 1. 381.

55. — Ancorchè l'obbligazione per una causa falsa sia nulla, come lo sarebbe se non vi fosse causa, non si può però annullare un' obbligazione, di cui la causa espressa è falsa, se nella verità essa ne ha una reale. Laonde l'obbligazione fatta per imprestito, sottoscritta da un mandatario che ha facoltà di porre in essere delle obbligazioni e biglietti relativi al commercio del mandante, è valevole, se risulta dalla confessione delle parti che essa ha per causa reale un saldo di conti relativo a questo commercio.

C. C. 8 *Luglio* 1807. *S.* 7. 1. 371.

55 bis. — Quando si pretende che una cambiale abbia una causa illecita, si può astringere il portatore a comparire in persona ed a produrre i suoi libri di commercio.

Colmar 25 *Maggio* 1808. *S.* 8 2. 334.

56. — È valida una cambiale fatta a favore d'un prestanome di colui che ne dà il valore. Non gli si può opporre di esser *senza causa*, *nè di contenere una stipulazione per altri*, nel senso dell'Art. 1119 del Cod. Civ.

Roano 11 *Febbraio* 1808. *S.* 7. 2. 1069.

57. — Una cambiale al portatore (cioè a dire senza indicazione di chi ha dato la valuta) è mai, agli occhi della legge, una vera lettera di cambio? La conoscenza di siffatta specie di effetto appartiene essenzialmente ai giudici di commercio? La dichiarazione del 1721, su tal questione di competenza, può servire di regola negli affari giudicati sotto il Codice di Commercio?

C. C. 17 *Agosto* 1812. *S.* 13. 1. 89.

(*) V. sup. n. 46.

58. — Sotto la nuova legislazione, una cambiale dev' essere riputata semplice promessa, solo perchè non enuncia la natura della valuta ricevuta, ancorchè siasi detto *valuta ricevuta*.

L'irregolarità che risulta da questa mancanza di enunciazione può essere opposta in ogni stato di causa. Quindi il Tribunale di Commercio deve dichiararsi incompetente per giudicare su di tale atto, ancorchè l'eccezione d'incompetenza non sia proposta, e che il possessore dell'effetto sia negoziante.

Torino 13 *Marzo* 1811. *S.* 12. 2. 74.

§ 7. Della espressione « ALL'ORDINE. »

59. — Una lettera di cambio tratta da un individuo per *valuta presso di lui*, è valida benchè essa non contenga l'espressione dell'ordine, se questa formalità si trova nella gira che il traente ha fatto della cambiale in favor d'un terzo.

Tolosa 14 *Gennaio* 1828 *S.* 28. 2. 200.

60. — Un atto d'imprestito a cambio marittimo può essere negoziato per via di gira, se si è detto *pagabile al portatore*; ciò basta perchè l'atto debba considerarsi come se fosse letteralmente all'*ordine*.

C. C. 27 *Febbraio* 1810. *S.* 10. 1. 153.

N. 110. P. 106. ART. 111. — Una lettera di cambio può esser tratta sopra un individuo, e pagabile al domicilio di un terzo.

Può essere tratta per ordine, e per conto di un terzo.

N. 111. P. 107. ART. 112. — Sono considerate come semplici promesse tutte le lettere di

§ 8. Della prima, seconda e terza.

61. — Allorchè delle lettere di cambio sono tratte in *prima*, *seconda* e *terza*, esse non sono riguardate rappresentare che un solo e medesimo valore, tostochè vi è identità di somme, di date, di scadenze, del traente, del trattario, e di chi somministra la valuta, abbenchè non siensi usate le parole solite: « *pagate con questa seconda, se non l'avete fatto colla prima.* »

Pau 26 *Novembre* 1807. *S.* 8. 2. 216.

62. — L'uso delle copie delle cambiali onde facilitarne la negoziazione, benchè non sia formalmente consacrato dalla legge, dev'esser considerato come lecito solamente perchè non è proibito.

Parigi 4 *Gennaio* 1830. *S.* 30. 2. 172.

63. — Il prenditore di una cambiale che ha ottenuta la *prima* e *seconda*, ed ha trasmessa l'una e l'altra rivestite della gira, avvenendo il caso in cui il suo cessionario giri, con frode, a due diverse persone queste due copie, non rimane responsabile verso il portatore della seconda.... quando questa seconda contiene l'espressa menzione che *non dovrà pagarsi se non che in mancanza di pagamento della prima* Avvertito da questa dichiarazione, deve il portatore della *seconda* usare la diligenza di ritirare la prima dalle mani del suo cedente.

C. C. 4 *Aprile* 1832. *S.* 32. 1. 292.

Articolo 111.

1. — (*Regresso*) Il portatore di una cambiale tratta per conto ed ordine di un terzo, non ha azione personale contro il terzo datore di ordini.

C. C. 27 *Agosto* 1832. *S.* 32. 1. 561.

Parigi 9 *Marzo* 1832. *S.* 32. 2. 538.

(*) V. su tal questione una dissertazione fatta da *Pardessus* e *Locré*, *S.* 19. 2. 363. V. *Pardessus*, *Corso di D. Commerciale* n. 580. *Vincent*, *T.* 2. *L.* 7. *C.* 8. *n.* 15.

2. — (*Responsabilità*) Colui che trae una cambiale per ordine o conto altrui è personalmente obbligato a questo titolo verso il portatore, benchè non abbia ricevuto valori, ed il recapito dichiari che i valori sono stati somministrati *al datore d'ordine* stesso.

C. C. 4 *Maggio* 1831. *S.* 31. 1. 199.

(*) V. *Persil, sull'Art.* 111. ed il suo annotatore nell'*ediz. Belg.* — *Horson, Q.* 69.

3. — (*Responsabilità*) Nelle cambiali tratte d'ordine e per conto di un terzo, il traente è solo obbligato direttamente verso i terzi. Questi non hanno contro il datore di ordini un azione personale nascente dal contratto di cambio. Non possono agire se non che come surrogati nei diritti del traente loro debitore ed esercitare l'azione del mandato.

C. C. 19 *Decembre* 1821. *S.* 22. 1. 40.

Roano 1 *Maggio* 1822 *S.* 22. 2. 212.

C. C. 1 *Decembre* 1824. *S.* 25. 1. 136.

Pau 8 *Luglio* 1826. *S.* 28. 2. 232.

Parigi 9 *Marzo* 1832. *S.* 32. 2. 538.

4. — (*Compra*) Un negoziante il quale incarica un commissionato di comprare per suo conto, e di trarre sopra un terzo delle cambiali in pagamento delle mercanzie, non è riputato essere egli stesso il traente, di modo che possa essere utilmente chiamato in garanzia nel termine fissato dalle leggi di commercio a riguardo de' traenti. Al contrario, come semplice obbligato, è tenuto di rimborsare al venditore il prezzo delle mercanzie, in caso di protesto o di non pagamento delle cambiali; quantunque non siasi agito contro di lui nel tempo prescritto per l'azione in garanzia contro i traenti ed i giranti.

C. C. 16 *Agosto* 1809. *S.* 9. 1. 407.

5. — (*Accettazione per conto ec.*) Colui sul quale è stata tratta una cambiale d'ordine e per conto di un terzo, può dopo averne avvisato il traente accettare soltanto per conto di questi e non del datore d'ordini: l'accettazione del trattario così ristretta non è sottoposta alla formalità preventiva di un protesto per constatare il rifiuto d'accettazione per conto del datore d'ordini.

C. C. 22 *Decembre* 1835. *S.* 36. 1. 300.

(*) V. gli Art. 115 e 117 infra.

Articolo 112.

INDICE SOMMARIO

Arresto pers. 32.
Commercianti 19.
Competenza 9. 19. 20. 24. 31.
Debito civile 9.
Falso 2. 4. 5. 6.
Figlio 3.
Libri 8
Prenditore 7.
Prescrizione 7.
Presunzioni 28. 31.
Prova testim. 29. 30.
Responsabilità 5.
Scrocchio 3.
Simulazione 22.
— di domicilio 11.
— di luogo 12. 13. 14. 15. 16. 18. 20. 20 bis. 21. 23. 24. 25. 27. 28.
— di nome. 1. 2. 5. 6.
— di valuta 10. 22.
Terzo possessore 10. 17. 20. 20 bis. 21. 24.

1. — La cambiale, la quale contiene simu-

cambio contenenti una supposizione o di nome, o di qualità, o di domicilio, ovvero dei luoghi dai quali esse son tratte, o di quelli in cui son pagabili.

---

lazione, o supposizione di nome, e di luogo, è riputata semplice promessa.

Colmar 15 *Giugno* 1816. *S.* 16. 2. 110.

2. — Allorchè taluno per accreditare una cambiale vi suppone un traente, o de'giranti, i quali o non esistono, o non vi sono in alcun modo intervenuti, la firma, o la fa firmare co'loro pretesi nomi, e la mette in seguito in commercio rivestita della sua propria firma, sia come accettante, sia come girante, egli commette una falsità della competenza delle corti speciali.

Si deve ancora perseguitare e punire come colpevole di tentativo di falso di scrittura colui il quale, nel disegno di far circolare delle simili cambiali, ha fatto stampare de' modelli sulle tratte originali de'banchieri, delle quali si propone d'imitare i nomi, e di contraffare le firme.

C. C. 4 *Settembre* 1807. *S.* 9. 1. 90.

3. — Il figlio di un commerciante, il quale abitualmente scrive lettere per suo padre e firma per lui col suo consenso, se viene a scrivere, e firmare per suo padre, a sua insaputa, e per procurare un credito a sè stesso (talmente che i terzi che gli fanno credito rimangono privi della garanzia del padre), commette una semplice scroccheria, e non una falsità caratterizzata.

C. C. 26 *Marzo* 1813. *S.* 13. 1. 255.

4. — Il delitto di falso per la falsificazione della firma apposta a dei biglietti o cambiali, non è attenuato dalla circostanza che il biglietto poteva essere annullato, per causa della minore età dell'accettante.

C. C. 21 *Aprile* 1812. *S.* 13. 1. 79.

5. — Colui che dà degli effetti di commercio con firme false, ma senza mettervi il suo avallo o la sua gira, ne rimane responsabile.

C. C. 18 *Febbraio* 1792. *S.* 1. 1. 1.

6. — Colui, il quale trae delle cambiali sotto un nome supposto, e le fa circolare con la sua accettazione o la sua gira, si rende colpevole di falso caratterizzato. Ma l'uso abusivo introdotto in tale materia può rendere scusabile il delitto.

C. C. 10 *Settembre* 1807. *S.* 8. 1. 170.

7. — In materia di cambiali, l'eccezione di simulazione per supposizione di nome, di qualità, di domicilio, di piazza, è proponibile da quello stesso a profitto del quale una semplice promessa ha ricevuta la forma d'una cambiale. La regola ha luogo specialmente nel caso in cui si tratti di rigettare la prescrizione di 5 anni applicabile alle cambiali, non alle semplici promesse. Una tal decisione proferita da una Corte Reale non apre l'adito alla cassazione.

C. C. 22 *Giugno* 1825. *S.* 26. 1. 64.

8. — In materia di cambiali sottoscritte a favore di un mercante, e per conoscerne la causa reale, i giudici possono ordinare l'esibizione de'libri del mercante, e su di semplici presunzioni ordinare la riduzione del valore espresso nelle cambiali.

Possono ordinar d'officio questa esibizione?

L'omissione dell'offerta di prestarvi fede, può essere riparata nel giudizio d'appello?

C. C. 20 *Giugno* 1810. *S.* 10. 1. 313.

9. — Il debitore di un debito puramente civile, il quale sottoscrive una cambiale in favore del suo creditore, e converte il debito primitivo in un debito commerciale, non può contradire in seguito questo titolo, come contenente supposizione, e così sottrarsi alla giurisdizione commerciale.

Colmar 22 *Novembre* 1815. *S.* 16. 2. 68.

10. — La supposizione di valuta è una nullità opponibile in materia di cambiali, nello stesso modo delle supposizioni di nome, di qualità, di domicilio e di luogo, di cui parla l'Art. 112. Cod. di Comm. Ed a questo proposito il terzo possessore di lettere simulate non può in verun modo invocare la sua qualità di terzo, e la buona fede del commercio, se ha avuto conoscenza della simulazione.

C. C. 25 *Gennaio* 1815. *S.* 17. 1. 137

(*) La supposizione di valuta della quale parla questa decisione consisteva nella mancanza di una valuta reale, e nella enunciazione di una valuta supposta posta sulla cambiale; ed infatti questo è il solo caso in cui vi sia supposizione di valuta. Quando una valuta esiste, per quanto sia diversa da quella enunciata nella cambiale, non può dirsi esistere la supposizione. V. *Locré, sull'Art.* 112. *Vincent. L.* 8. *T.* 11. *n.* 2. *Persil, Art.* 112. *n.* 7. *Orillard, n.* 383. *Horson, Q.* 52. *Merlin, Rep.* V. *Cambiale* § 2. n. 2. bis v. sup. Art. 110. nota n. 52.

11. — Allorchè l'accettante si obbliga di pagare a domicilio in un luogo dove non ha domicilio reale, siffatta enunciazione relativa al domicilio non è una supposizione, ma una elezione di domicilio; ed in questo caso la cambiale non è riputata semplice promessa nel senso dell'Art. 112.

Torino 31 *Marzo* 1813. *S.* 14. 2. 181.

(*) V. *Merlin, Rep. v. Cambiale. Nouguier,* n. 68.

12. — Sotto l'impero della ordinanza del 1673

le cambiali che contenevano supposizione di luogo non erano, come sotto il Cod. di Comm, reputate semplici promesse. Eran perciò sottoposte alla formalità del protesto, e si prescrivevano in 5 anni.

C. C. 5 *Luglio* 1836. *S.* 36. 1. 663.

13. — Può esservi supposizione di luogo in una cambiale ancorchè vi sia rimessa da piazza a piazza La supposizione del luogo donde una cambiale è stata tratta produce l'effetto, che debba ritenersi come semplice promessa, ancorchè in realtà la cambiale sia stata tratta da un luogo sopra un altro.

Metz 1 *Decembre* 1836. *S.* 37. 2. 238.

14. — Il recapito che ha la forma della cambiale, ma che in realtà non è stato tratto *da piazza a piazza*, e contiene una supposizione di luogo, non vale se non che come semplice promessa, e può opporsi tale eccezione, se non al terzo portatore, almeno però a quello a di cui profitto è sottoscritto il recapito.

L'eccezione è proponibile dal trattario nonostante la sua accettazione. La prova di supposizione di luogo può esser fatta per mezzo di testimonj.

C. C. 22 *Giugno* 1825. *S.* 26. 1. 64.

Parigi 22 *Maggio* 1828. *S.* 28. 2. 230.

Bordeaux 21 *Febbraio* 1831. *S.* 31. 2. 140.

15. — Una cambiale tratta da una piazza sopra un'altra non dev'essere riputata semplice promessa, perchè è stata accettata nel luogo stesso dond'era tratta.

Torino 29 *Agosto* 1807. *S.* 8. 2. 79.

16. — In materia di cambiali, la supposizione del luogo tra il traente e l'accettante non può opporsi al terzo possessore di buona fede, specialmente se l'eccezione è proposta dall'accettante, il quale è egli stesso l'autore della supposizione.

Bruxelles 20 *Agosto* 1816. *S.* 14. 2 177.

(*) V. *Fournel, Osserv. sul Cod. di Comm. Art.* 137. *Merlin, Rep. par. Cambiale. Desprèaux, n.* 494. *Dalloz, Dei recapiti mercantili Sez.* 1. *Art.* 1. § 10. *n.* 4. *Vincent, Lib* 8. *Cap.* 11. *n.* 3. *Pardessus, Corso ec. n.* 460. *Delvincourt, Istituz. di Diritto Comm. L.* 1. *T.* 8 *C.* 1. *Persil, p.* 53. *ediz. Belg. in nota. Orillard, n.* 385.

17. — La gira ad un biglietto ad ordine, supponendolo ridotto al carattere ed all'effetto di semplice promessa, opererebbe egualmente trasmissione della proprietà del biglietto a vantaggio del possessore, almeno a titolo di cessionario? (*Ris. aff.*)

Il possessore di un tal biglietto, per mezzo *dell'ordine*, potrebbe reclamarne il pagamento a titolo di terzo possessore? Potrebbe riguardare il possessore come suo obbligato diretto? Sarebbe egli al coperto delle eccezioni che il sottoscrittore potrebbe opporre al datore dei valori, specialmente per mancanza di valori effettivamente dati? (Non espr. ris.)

C. C. 18 *Gennaio* 1825. *S.* 25. 1. 181.

18. — L'Art. 112. del Cod. di Comm. che dichiara semplici promesse le cambiali contenenti supposizione di luogo, non è applicabile al caso in cui si tratti di cambiali sottoscritte prima del Codice, e passate all'ordine di un terzo possessore.

Bruxelles 18 *Giugno* 1808. *S.* 8. 2. 241.

19. — Sebbene una cambiale possa reputarsi semplice promessa, non ne segue che il Tribunale di Commercio sia incompetente, se d'altronde i traenti ed i possessori sono tutti negozianti.

Torino 1 *Agosto* 1811. *S.* 12. 2. 262.

20. — La cambiale la quale contiene simulazione di rimessa di danaro da un luogo all'altro, è riputata semplice promessa, e per questa sola circostanza è della competenza dei tribunali civili, anche quando n'è reclamato il pagamento da un terzo possessore, se però costui ha avuto conoscenza della simulazione.

C. C. 26 *Decembre* 1808. *S.* 9. 1. 181.

Parigi 9 *Decembre* 1808. *S.* 9. 2. 25.

(*) Ed i Tribunali di Commercio devono dichiararsi incompetenti anche di uffizio. *Merlin*, V. *Cambiale* § 2. *Persil, sull'Art.* 112. *n.* 6. e V. *Orillard, n.* 384. V. *Art.* 636 e 637 infra.

20 bis — Il traente di una cambiale non può opporre al terzo possessore la supposizione di luogo della quale il terzo possessore non ha avuto conoscenza.

C. C. 18 *Marzo* 1819. *S.* 20. 1. 69.

21. — La cambiale contenente supposizione di luogo è ritenuta semplice promessa, anche riguardo al terzo possessore, se questi ha conosciuta la simulazione.

Parigi 22 *Maggio* 1828. *S.* 28. 2. 230.

22. — In materia di cambiali, la eccezione di simulazione (con supposizione di nome, qualità, domicilio, piazza) è proponibile da quello stesso a di cui vantaggio una semplice promessa ha ricevuta la forma di una cambiale. La regola ha luogo singolarmente nel caso in cui si tratti di respingere la prescrizione di cinque anni (applicabile alle cambiali, non alle semplici promesse).

Tale decisione proferita da una Corte Reale, non dà adito a cassazione.

Gli effetti negoziabili che hanno la forma e tutti i caratteri esteriori di una cambiale, ma che nella realtà contengono supposizione di nome, qualità, domicilio, o piazza, non valgono che come semplici promesse, ancorchè questi effetti siano stati sottoscritti prima del Codice di Commercio e sotto l'impero dell'ordinanza del 1673.

C. C. 22 *Giugno* 1825. *S.* 26. 1. 64.

Bordeaux 21 *Febbraio* 1831. *S.* 31. 2. 140.

Agen 19 *Decembre* 1836. *S.* 37. 2. 244.

ART. 113. — La firma di una lettera di cambio, fatta da donne sì maritate che fanciulle, non negozianti, nè pubbliche mercantesse, non vale a loro riguardo, che in linea di semplice promessa. N. 113. P. 108.

23. — L'eccezione di simulazione di luogo tra un debitore ed un creditore è opponibile al cessionario, se si tratta di un titolo ordinario, ma non è opponibile al terzo possessore di buona fede, se si tratta di un effetto commerciale.

C. C. 27 *Febbraio* 1810. *S.* 10 1. 183.

24. — Il terzo possessore di una cambiale contenente supposizione di luogo, non può, quantunque di buona fede, impedire che il Tribunale di Commercio vegga in quest'atto una semplice promessa, e si dichiari incompetente.

Bruxelles 7 *Ottobre* 1811. *S.* 12. 2. 135.

25. — L'eccezione di supposizione di luogo può essere opposta dallo scrivente di un effetto, ancorchè questo effetto presenti tutte le forme esteriori di una cambiale.

Bruxelles 27 *Marzo* 1810. *S.* 16. 2 110.

26. — 27. — La eccezione di simulazione di luogo, che fa degenerare la cambiale in semplice promessa, può essere opposta dallo stesso soscrivente al beneficiario della cambiale.

Agen 19 *Decembre* 1836. *S.* 37. 2. 244.

— Una decisione della Corte di Bordeaux del 21 Febbraio 1831 (S. 31. 2 140.) ha giudicato che anche il trattario può, nonostante la sua accettazione, opporre la eccezione della simulazione di luogo, e la Corte di Cassazione con una decisione del 2 Giugno 1825 (S. 26. 1. 64.) ha deciso che le eccezioni di simulazione, in generale possono venire opposte anche da quello a profitto del quale è stata firmata la cambiale. Ora colla decisione sopra raccolta si può riguardare come costante, che in materia di cambiali ogni autore della simulazione può opporre la eccezione che essa produce, alla pari di ogni altra persona. Però la giurisprudenza ha egualmente stabilito che tale eccezione non è opponibile ai terzi portatori, a meno che non sieno stati scienti della simulazione. V. *Jurisprud. du XIX Siècle*, *Verb. Lettre de Change*, *n.* 52 e *seg.* — D. —

28. — In materia di cambiali, i giudici possono presumere la simulazione o la mancanza di rimessa da piazza a piazza da semplici congetture, ancorchè si tratti di somma al di sopra di 150 fr.

C. C. 1 *Agosto* 1810. *S.* 13. 1. 453.

29. — I giudici, i quali permettono la prova della supposizione di luogo (in materia di cambiali), non possono escludere la prova testimoniale, nè la prova risultante da semplici presunzioni; essi dunque non possono restringere l'attore a provare la supposizione per iscritto.

Bruxelles 3 *Luglio* 1812. *S.* 14. 2. 45.

(*) V. su tal questione tuttora controversa tra gli scrittori, *Nouguier*, *n.* 72 *e seg.* *Merlin*, *Rep.* V. *Cambiale*. *Locré nota sull'Articolo* 110. *Pardessus*, *n.* 459. *Horson*, *Q.* 46. *Persil*, *Art.* 112. *n.* 8. e le decisioni riportate nel *Sirey*, *Tom.* 10. 2. 394. — 13. 1. 453. — 31. 2. 140.

30. — La prova testimoniale è, ovvero no, ammissibile per stabilire il fatto della supposizione di luogo donde la lettera di cambio è stata tratta?

Riom 21 *Novembre* 1816. *S.* 18. 2. 8.

31. — Una cambiale simulata, senza che vi sia cambio da piazza a piazza, e per mascherare una semplice promessa, non è della competenza de'Tribunali di Commercio; di modo che debbono rimetterla a chi spetta, dopo aver verificata la simulazione.

In tal caso, i giudici di commercio possono presumere la simulazione da semplici congetture, come p. e. se il traente non è negoziante, e se non ha il suo domicilio nel luogo da cui la cambiale è tratta.

Bruxelles 28 *Giugno* 1810. *S.* 10. 2. 394.

32. — L'arresto personale non può pronunziarsi per atti che hanno la forma esteriore di cambiali, se non vi è realmente cambio da piazza a piazza.

C. C. 2 *Vend. an.* 10. *S.* 2. 1. 34.

Articolo 113.

INDICE SOMMARIO

Arresto personale 2.
Biglietto ad ordine 4.
Buono 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9.
Competenza 1. 12.
Frode 3.
Gira 2.
Moglie 5.
Solidarietà 9. 10. 11.
Promessa 6. 8.
Testimone 11.
Trib. di Comm. 1. 12.

1. — La donna non mercantessa pubblica che ha firmata una cambiale, non è per questo fatto sottoposta alla giurisdizione commerciale.

Riom 8 *Aprile* 1840. *S.* 40. 2. 268.

2. — L'Articolo 113 del Codice di Commercio, il quale dispone che la firma delle donne, non mercantesse pubbliche, apposta alle cambiali, non vale a loro riguardo che qual semplice promessa, non ha altro oggetto oltre quello di sottrarre le donne all'arresto personale; questa disposizione non toglie alla cambiale il suo carattere commerciale. Quindi la gira sottoscritta da una donna non mercantessa pubblica, per garanzia del pagamento di

una cambiale, è valida sebbene non rivestita di un *buono* o approvato in tutte lettere scritto di mano della donna. (*Cod Civile, Art.* 1326.)

Riom 23 *Gennaio* 1829. *S.* 32. 2. 98.

3. — *Contra* — Quando la donna non è mercantessa pubblica, tutti gli effetti di commercio sottoscritti da lei non possono esser considerati che come semplici promesse. Se dunque un semplice biglietto all'ordine, sottoscritto da una donna non mercantessa, *non* è *scritto di suo carattere*, dev'esser supplito a ciò con un *buono* o *approvato* scritto con tutte le lettere, a'termini dell'Art. 1326 del Cod. Civ.: un *buono*, o *approvato* in cifre non basterebbe. Poco importa d'altronde che la donna non opponga la frode o la mala fede.

C. C. 20 *Maggio* 1801 *S.* 24. 1. 122.
Gournay 26 *Maggio* 1823. *S.* 24. 1. 122.
Parigi 20 *Marzo* 1830 *S.* 31. 2. 174.

4. — L'approvazione della donna, per esteso, prescritta dall'Art. 1326 del Cod. Civ. è richiesta, anche quando si tratti di cauzione ad un'obbligazione regolare, ed ancorchè tale obbligazione abbia luogo per mezzo di un biglietto ad ordine. Se è vero che siffatta approvazione non è richiesta per le gire, non bisogna perciò conchiudere lo stesso per una obbligazione solidale, specialmente quando è sottoscritta da donna che non è mercantessa pubblica.

Nancy 9 *Marzo* 1818. *S.* 18. 2. 274.

5. — La moglie di un mercante segue la condizione del marito, per ciò che riguarda l'approvazione de'biglietti ordinata dall'Articolo 1326 Cod. Civ. In altri termini: l'eccezione stabilita dalla disposizione finale dell'Articolo 1326. Codice Civile pel caso in cui la promessa sotto firma privata sia fatta da mercanti ec., si applica necessariamente alle loro mogli.

Douai 16 *Agosto* 1813. *S.* 14. 2. 260.

6. — La firma di una donna, la quale non è mercantessa, per obbligazione solidale di un biglietto ad ordine non scritto da lei, non è valida, se non vi è *buono* o *approvato* di suo carattere; poco importa che il biglietto ad ordine sia scritto e firmato dal suo marito mercante a favore di un altro mercante.

Allorchè la legge (Art. 1326, Cod. Civ.) parla di una promessa fatta da una sola persona, intende di una promessa unilaterale, e non di una promessa sottoscritta da meno di due persone.

C. C. 6 *Maggio* 1816. *S.* 16. 1. 227.

7. — L'accettazione di una cambiale fatta da una donna non mercantessa, vale forse, riguardo a lei, come semplice promessa, quando non porta un *buono* o *approvato* nella forma prescritta dall'Art. 1326. Cod. Civ.?

C. C. 28 *Aprile* 1819. *S.* 20. 1. 33.

8-9. — L'Art. 1326. Cod. Civ. si applica al biglietto sottoscritto solidalmente da un marito e dalla moglie: quindi il biglietto è nullo in quanto alla moglie, se la somma non è da lei approvata, ancorchè il biglietto sia stato scritto di mano del marito obbligato in solido.

Poco importa che consti aver la moglie riconosciuta l'obbligazione che si addossava, e che non vi sia stata frode.

C. C. 8 *Agosto* 1815. *S.* 16. 1. 97.

10. — Il principio consacrato dall'Art. 187 Cod. di Comm. « che la solidarietà per un bi- » glietto ad ordine o cambiale è sottoposta » alle regole particolari alle cambiali » non è applicabile, quando trattasi di solidarietà convenuta da una mercantessa pubblica.

C. C. 6 *Maggio* 1816. *S.* 16. 1. 227.

11. — Quando una donna ha firmata una cambiale immediatamente sotto un bollo del marito destinato a far le veci della firma, ella non può pretendere di aver firmato il recapito come semplice testimone del bollo, e perciò di non essere tenuta personalmente; ..... in specie allorquando sulla stessa cambiale la firma di due testimonj chiamati per attestare l'apposizione del bollo del marito si trova sotto una indicazione così concepita *presenti alla soscrizione*.

Bruxelles 13 *Novembre* 1830. *S* 31. 2. 63.

12. — Benchè la firma delle donne non commercianti, apposta alle cambiali o biglietti all'ordine che hanno per oggetto una operazione commerciale, non valga che qual semplice promessa (Cod. di Comm. Articolo 113), queste donne sono nonostante sottoposte al Tribunale di Commercio; non si può a tal riguardo estendere al caso dell'Art. 113 la liberazione dalla giurisdizione commerciale pronunziata dall'Art. 636 per il caso dell'Articolo 112 relativo alle supposizioni di luogo, di persona ec. La competenza commerciale esiste a più forte ragione se nel recapito vi sono firme di commercianti.

C. C. 26 *Giugno* 1839. *S.* 39. 1. 878.
Limoges 19 *Maggio* 1813. *S.* 16. 2. 69.
Aix 22 *Febbraio* 1822. *S.* 23 2. 74.
Montpellier 20 *Gennaio* 1835 *S.* 35. 2. 336.

(*) Conc. *Merlin*, *Rep. verb. Cambiale* § 3. *n.* 5. *Carré*, *Comp. Civ. n.* 592. *Devilleneuve*, *Diz. del Contenz.* v. *Cambiale n.* 425. v. *Biglietto all'Ordine n.* 10. 11.

— Contra —

Parigi 16 *Agosto* 1811. *S.* 11. 2. 455.
Bordeaux 11 *Agosto* 1826. *S.* 27. 2. 111.
Limoges 16 *Febbraio* 1835. *S.* 35. 2. 277.

(*) Concorda *Delvincourt*, T. 2. p. 95. *Nouguier*, num. 36. *Pardessus*, *Corso ec.* n. 1318 1319. V. su tal questione *Orillard*, n. 386 e *seguenti*, e gli autori ivi citati. *Persil*, *sull'Art.* 113. *Desprèaux*, n. 467. V. Art. 2 e le note.

ART. 114. — Le lettere di cambio sottoscritte da minori non negozianti, son nulle riguardo ad essi, salvi i respettivi diritti delle parti, in conformità dell' articolo 1312 del Codice Napoleonico. N. 113. P. 108.

§ II. DELLA PROVVISTA.

ART. 115. — La provvista dei fondi deve esser fatta dal traente, o da quello per di cui conto sarà stata tratta la lettera di cambio, senza che perciò il traente cessi di essere personalmente obbligato. N. 114. P. 109.

Articolo 115.

INDICE SOMMARIO

Accettante 10. 11. 12.
Buono a domicilio 4. 5.
Datore di ordini 6. 7.
Fallimento 10. 15.
Portatore 16.
Protesto 3.
Prove 14.
Provvisione 3. 11. 12.
Responsabilità 1. 2. 6. 7. 8.
Traente 2 bis. 2 ter.
— per conto 1. 2. 8. 9 10. 11. 12. 13.

1. — Quest'Articolo è stato modificato come segue: « La provvisione deve esser fatta dal » traente, o da quello per cui conto la cam- » biale sarà tratta, senza che il traente per » conto altrui cessi di essere personalmente » obbligato *verso i giranti* e *il possessore* » *solamente.* »

Legge 19 *Marzo* 1817. *S.* 17. 2. 378.

2. — *Quindi* — Colui, il quale ha tratto una cambiale per ordine, e per conto d'altri, non è tenuto verso l'accettante.

Legge Franc. 19 *Marzo* 1817. *S.* 17. 2 378.

(*) La Legge del 19 Marzo 1817 fu diretta appunto a togliere il dubbio se il traente per conto di un terzo fosse tenuto a fare la provvisione, o in caso di fallimento del dator di ordini, a rendere indenne l'accettante; e fu dichiarato che l'accettante dovendo riconoscere come vero traente il datore di ordini, doveva riconoscere esso solo come debitore, e non aveva alcun regresso contro il traente *per conto.* — V. i motivi di questa Legge nel *Sirey.* V. *Nouguier, n.* 90.

2 bis. — Il possessore di una cambiale ha l'azione contro il traente, quantunque non siasi fatto alcun protesto, se coosta d'altronde che non siavi stata mai provvisione in mano di quello che dovea pagare.

C. C. 25 *Agosto* 1813. *S.* 15. 1. 131.

2 ter. — Il traente di una cambiale ne rimane garante, finchè non prova che vi era provvista di fondi presso il trattario al momento della scadenza.

Parigi 18 *Novembre* 1813. *S.* 16. 2. 100.
C. C. 7 *Febbraio* 1816. *S.* 16. 1. 363.

3. — Ancorchè il possessore di una cambiale non avesse fatto il protesto che tre anni dopo la scadenza, conservava la sua azione (egualmente che l'accettante) contro i giranti, i quali non giustificavano che vi era stata provvista di fondi alla scadenza.

C. C. 2 *Prat. an.* 10. *S.* 2. 1. 339.

(*) V. Art. 121 e seg.

3 bis. — Quando una cambiale è pagabile fuori del domicilio del trattario, ed il protesto ne è fatto tardivamente, il traente, per evitare l'azione di regresso, deve provare non solo che v'era provvisione nelle mani del trattario, ma che la provvisione esisteva nel luogo ove la cambiale doveva esser pagata.

Parigi 17 *Maggio* 1811. *S.* 12. 2. 13.
Aix 11 *Dicembre* 1838. *S.* 39. 2. 377.
— Contra —
C. C. 24 *Febbraio* 1812. *S.* 12. 1. 137.
Roano 12 *Marzo* 1813. *S.* 13. 2. 257.

4. — Il possessore di un *buono a domicilio* ha l'azione contro il traente, quando la gira che ha trasmesso il *buono* al possessore è posteriore alla scadenza, e il traente provi che prima della gira avea egli fornito i fondi al domicilio eletto.

C. C. 28 *Novembre* 1821. *S.* 22. 1. 170.

5. — L'Articolo 16 Titolo 5 dell'ordinanza del 1673, il quale rende i terzi e giranti delle cambiali responsabili in tutti i casi, se non provano la provvisione alla scadenza, non si applica ai *buoni* a domicilio.

C. C. 1 *Settembre* 1807. *S.* 7. 2. 752.

6. — Colui che ha fatto trarre per conto suo una cambiale, è obbligato personalmente verso il terzo possessore, soprattutto quando il suo nome è indicato con delle lettere iniziali nella cambiale.

Parigi 31 *Agosto* 1819. *S.* 19. 2. 263.

7. — Quegli per ordine e conto del quale è tratta una cambiale, non è obbligato personalmente verso il latore. Il lator non ha azione contro il dator d'ordine che come surrogato ai diritti del traente.

C. C. 19 *Dicembre* 1821. *S.* 22. 1. 40.
Roano 1 *Maggio* 1822. *S.* 22. 2. 212.

8. — Quando una cambiale è stata sottoscritta per ordine e per conto d'un terzo, il

N. 115. P. 110. **ART. 116. — Esiste provvista di fondi, se alla scadenza della lettera di cambio**

traente che mette la sua firma, che dichiara aver ricevuti i valori, è il solo obbligato direttamente verso il possessore. Questi non ha contro il datore dell'ordine un'azione diretta derivante dal contratto di cambio, egli non può esercitare che l'azione di mandato per surroga al traente suo garante.

Pau 8 *Luglio* 1826. *S.* 28. 2 232.

Parigi 15 *Luglio* 1822. *S.* 25. 1. 136.

(*) E ciò ancorchè il prenditore avesse la scienza che l'operazione era fatta per conto di un terzo. *Rogron*, Art. 115.

9. — Il traente per conto d'altri non è obbligato personalmente verso il trattario, allorchè risulta dalle circostanze o anche dalla corrispondenza tra il trattario e colui pel conto del quale la cambiale è stata tratta, che il trattario ha riconosciuto di aver per debitore questo ultimo, ed ha discaricato da ogni garanzia il traente apparente.

C. C. 1 *Dicembre* 1818 *S.* 19. 1. 285.

10. — Il traente e l'accettante di una cambiale per conto altrui sono l'uno al pari dell'altro ed al medesimo titolo mandatari del datore d'ordini. Quindi avvenendo il fallimento del datore d'ordini, se hanno concorso l'uno e l'altro al pagamento della cambiale, devono essere ammessi in concorso nella massa del fallimento per la rata da ciascuno di essi sborsata. Non è vero che il traente abbia un diritto di prelazione sull'accettante.

C. C. 23 *Dicembre* 1834. *S.* 35 1. 198.

11. — Il traente per conto d'altri è obbligato personalmente verso il trattario, siccome lo è egualmente verso i terzi possessori: quindi il trattario può costringerlo a far la provvisione o a giustificarla.

Quid, se in scritture particolari il trattario avesse portata l'operazione a conto del mandante?

C. C. 27 *Aprile* 1812. *S.* 13 1. 290.

(*) V. le disposizioni della nuova Legge del 1817. sup. n. 1. 2.

12. — Un negoziante, il quale ha tratto una cambiale per conto d'altri, è personalmente obbligato, non solo verso il prenditore ed i giranti, ma ancora verso il trattario che ha puramente e semplicemente accettato, a far la provvisione, allorchè questa provvisione non è stata fatta da colui per conto del quale la lettera di cambio è stata tratta.

C. C. 25 *Maggio* 1814. *S.* 14. 1. 282.

(*) V. Dissertazione in senso contrario. *S.* 14. 1. 282. e sup. n. 1. 2. 11.

13. — Sotto l'impero del Codice di Commercio, come sotto quello della Legge de' 19 Marzo 1817, il traente per conto d'altri non era obbligato personalmente che verso i giranti ed i terzi possessori; non era obbligato verso l'accettante, se resultava dalla sua corrispondenza con quest'ultimo, che egli non avea inteso obbligarsi a suo riguardo.

Roano 22 *Maggio* 1817. *S.* 18 2. 359.

Roano 8 *Agosto* 1815. *S.* 15. 2. 273

14. — Le disposizioni dell'Art. 1318 del Codice Civile e delle Leggi Romane, sull'effetto delle scritture private contro i titoli, non sono applicabili alle prove commerciali sulla *provvisione* fatta dal traente presso il trattario.

C. C. 3 *Dicembre* 1806. *S.* 7. 1. 15.

(*) V. Art. 117 e 118.

15. — Il fallimento del trattario prima dell'epoca della scadenza della cambiale distrugge la provvisione che v'esisteva avanti.

Parigi 18 *Novembre* 1813. *S.* 16. 2. 100.

Parigi 7 *Febbraio* 1816. *S.* 16. 1. 363.

16. — ..... Ma il possessore conserva il suo ricorso contro il traente, nonostante la tardività del protesto.

Bordeaux 10 *Febbraio* 1821. *S.* 24. 2. 119.

Parigi 12 *Agosto* 1837. *S.* 38. 2. 195

(*) V. inf. Art. 162 e seg.

Articolo 116.

INDICE SOMMARIO

Accettazione 10.	Fallimento 1. 8. 9. 11. 12. 13. 14.
Cambiale 4.	Merci 5.
Cassazione 7.	Prelazione 8. 9. 12. 14.
Credito 5. 4.	Protesto 6. 11.
Decadenza 1.	Provvisione 8. 9. 11. 12. 14.
Domicilio 6	Scadenza 13. 14.
Esigibilità 2.	

§ 1. *Della provvisione.*

§ 2. *Dei diritti sulla provvisione.*

§ 1. Della Provvisione.

1. — La regola, che il portatore di una cambiale non protestata è decaduto dal suo regresso contro il traente quando questi giustifica che esisteva la provvisione alla scadenza, suppone che tal provvisione fosse reale, disponibile ed esigibile al momento stesso della scadenza. Non v'è provvisione nel senso della legge, nè perciò decadenza da opporre al portatore, se all'epoca della scadenza della tratta il trattario era fallito: poco importa che la dichiarazione di fallimento fosse fatta con una sentenza posteriore alla scadenza.

Montpellier 30 *Luglio* 1840. *S.* 41. 2. 581.

C. C. 30 *Marzo* 1841. *S.* 41. 1. 299.

— La giurisprudenza della C. di Cassazione e delle Corti Reali è su tal questione unifor-

quello su cui è data è debitore del traente, o di quello per di cui conto essa è stata tratta, di una somma almeno eguale all'importare della lettera.

---

me. V. *le Decisioni della Corte di Cassazione 7 Febbraio* 1816. *S.* 16. 1. 363. — 30 *Luglio* 1832. — *S.* 32 1. 657. — *Corte di Parigi* 18 *Novembre* 1813. — *S.* 16. 2. 100. — 12 *Agosto* 1837. — *S.* 38. 2 195. — *Corte di Bordeaux* 10 *Febbraio* 1824. — *S.* 24. 2. 119. — La stessa dottrina è professata da *Pardessus*, *T.* 2. *n.* 393. e *Vincent*, *T.* 2 *p.* 336. Di fronte a tante autorità noi esitiamo ad approvare questa dottrina, o almeno crediamo che non debba essere generalizzata in modo assoluto. L'Articolo 163 del Codice di Commercio stabilisce chiaramente che « il portatore non è dispensato dal protesto per mancanza di pagamento, nè dal protesto per mancanza di accettazione, nè per morte o fallimento di quegli sul quale la cambiale è tratta. » Non può volgersi in dubbio che il fallimento sia un ostacolo al pagamento, ma non prova l'inesistenza della provvisione; non impedisce (specialmente quando non è dichiarato) che la tratta possa essere pagata. Ciò resulta positivamente dall'Art. 447 del Cod. di Comm. *nuovo* che convalida in un modo generale i pagamenti fatti dal fallito per debiti scaduti, e senza frode, prima della dichiarazione di fallimento e dopo la cessazione dei pagamenti. Ciò resulta in modo anche più formale dall'Art. 449, che è speciale alle cambiali, il quale vuole che nel caso in cui le cambiali fossero state pagate dopo il termine al quale si è referita la cessazione dei pagamenti, e prima della sentenza che ha dichiarato il fallimento, possa intentarsi un'azione per restituzione della somma non contro il portatore pagato, ma contro colui per cui conto era stata rilasciata la tratta, e ciò nel solo caso in cui questi avesse avuto cognizione della cessazione dei pagamenti. Or basta che il portatore possa essere pagato dal trattario che ha ricevuta una provvisione, perchè debba dimandare il pagamento e protestare se non lo riceve. E poichè può conseguirsi il pagamento, la dimanda ed il protesto non debbono considerarsi come atti inutili. Da ciò ci sembra doversene trarre questa necessaria conseguenza, che colui il quale avrebbe potuto esser pagato dal fallito che aveva provvisione, non possa, ove non abbia fatto verun tentativo constatato da un protesto regolare ed opportuno, ricorrere contro il traente e far sopportare a quest'ultimo la pena della propria negligenza. — D. —

(*) V. Art. 163 e 170 infra.

2. — Vi è provvisione nelle mani del trattario ed è consegnita dal portatore allorquando alla scadenza della cambiale esso trattario è debitore di somme verso il traente, benchè il debito non sia ancora esigibile; la esigibilità della provvisione al momento della scadenza della tratta non è una condizione della sua esistenza.

C. C. 1 *Febbraio* 1836. *S.* 36. 1. 230.

3. — Vi è provvisione, nel senso dell'Articolo 116 Cod. di Comm., dalla parte di colui pel quale si è fatta una tratta, per ciò solo che ha accreditato il trattario dell'ammontare della tratta, e che il trattario dall'altra parte gliene ha dato debito.

C. C. 1 *Dicembre* 1818. *S.* 19. 1. 285.

(*) *Conc. Pardessus*, *n.* 174. *Persil, sull'Art.* 116 *n.* 5.

4. — Non vi è provvisione nel senso dell'Art. 116 Cod di Comm. per parte del traente di una cambiale, solo perchè egli ha precedentemente accettato alla scoperta una cambiale tratta da quegli sul quale trasse egli medesimo..... allorchè la cambiale accettata non scade che posteriormente a quella tratta dall'accettante.

Parigi 20 *Maggio* 1828. *S.* 26. 2. 244.

5. — Le merci consegnate dal traente al trattario per esser vendute, costituiscono una provvisione a profitto del portatore affetta al pagamento della cambiale, come lo sarebbe una consegna di denaro, e ciò ancorchè la tratta non contenga una speciale indicazione su tal riguardo. Poco importa poi che le merci non fossero vendute all'epoca della scadenza delle cambiali. Il diritto di prolazione del portatore esiste egualmente tanto sulle merci quanto sul prezzo di esse.

C. C. 3 *Agosto* 1835. *S.* 35. 1. 866.

(*) Infatti tutte le somme o valori che sono in mano del trattario costituiscono una provvisione purchè tali valori sieno disponibili, ed i diritti del traente sui medesimi sieno certi, cioè non possano essere opposte eccezioni, p. e. di liquidazioni di conti, di compensazioni ec. *Diz. del Cont.* v. *Cambiale n.* 116. *Locré, sull'Art.* 116. *Pardessus, Cambio. T.* 1. *p.* 87. V. *Nouguier*, *n.* 86 e 88.

6. — Allorchè il possessore di una cambiale pagabile ad un diverso domicilio da quello del trattario, ha trascurato di presentarsi, e di fare il protesto alla scadenza, è decaduto da ogni azione contro il traente, se questi giustifica che il trattario gli dovea l'ammontare della cambiale nel giorno della scadenza. Il traente non è obbligato di giustificare che vi

sia stata provvista di fondi al domicilio del terzo indicato pel pagamento.

C. C. 24 *Febbraio* 1842. *S.* 42. 1. 137.

(*) V. la decisione annullata. *S.* 42. 2. 13. V. ancora la decisione della Corte in grado di rinvio, la quale ha giudicato nel senso della Corte di Cassazione. *Roano* 31 *Marzo* 1843. *S.* 43. 2. 257.

7. — Quando mediante i resultati del processo è stato giudicato che alla scadenza di una cambiale il trattario non aveva fondi del traente, la decisione non è suscettibile di ricorso in Cassazione.

C. C. 23 *Febbraio* 1831. *S.* 31. 1. 122.

(*) V. anche Tom. 10. 1. 236. — 14. 2. 335. — 18. 1. 386.

§ 2. Dei diritti sulla provvisione.

8. — La provvisione che esiste in mano del trattario all'epoca della trasmissione della cambiale, è acquistata dal prenditore o portatore della cambiale, dimodochè se il traente fallisce anche prima dell'accettazione, o scadenza della cambiale, la provvisione è sempre proprietà del portatore in preferenza ai creditori del fallito.

Parigi 11 *Fruttidoro an.* 8. *S.* 1. 2. 211.
C. C. 28 *Giugno* 1825. *S.* 25. 1. 401.
Lione 22 *Marzo* 1825. *S.* 26. 2. 131.
Aix 9 *Luglio* 1830. *S.* 30. 2. 35.
Parigi 31 *Dicembre* 1827. *S.* 30. 2. 46.
Parigi 19 *Maggio* 1830. *S.* 30. 2. 348.
C. C. 15 *Febbraio* 1832. *S.* 32 1. 178.
Parigi 6 *Dicembre* 1831. *S.* 32. 2. 48.
C. C. 23 *Agosto* 1830 *S.* 30. 1. 389.
Poitiers 25 *Luglio* 1832. *S.* 33 2. 561.
Nîmes 13 *Luglio* 1835. *S.* 35. 2. 328.

(*) V. Art. 136 infra. *Vincent*, *T.* 2. *p.* 357. *Favard*, *Rep.* v. *Cambiale*. *Pardessus*, *Corso ec. n.* 415 e 416.

9. — 10. — *Contra* — La provvisione fatta presso il trattario o pagatore di una cambiale, non è irrevocabilmente affetta al pagamento della cambiale, se non quando è stata accettata dal trattario. Se il traente fallisce prima dell'accettazione della cambiale, la provvisione deve essere compresa nell'attivo del fallimento.

Tolosa 17 *Aprile* 1821. *S.* 22. 2. 2.
Parigi 4 *Febbraio* 1822. *S.* 23. 3. 203.
Parigi 16 *Giugno* 1828. *S.* 28. 2. 213.

(*) V. *Horson*, *Q.* 61. *Fremery*, *p.* 131. *Boulay-Paty*, *dei Fallimenti*. *T.* 2. *p.* 31. *Bravard*, *n.* 81.

11. — Il fallimento del trattario, prima della scadenza, distrugge la provvisione che esisteva prima: in tal caso il possessore conserva la sua azione contro il traente nonostante la tardanza del protesto.

Bordeaux 10 *Febbraio* 1824. *S.* 24. 2. 119.
Parigi 12 *Agosto* 1837. *S.* 38. 2. 195.

(*) Conc. *Pardessus*, *n.* 393. *Vincent*, *T.* 2. *p* 336. *Locré*, *sull'Art.* 116. *p.* 375. — *Contra* — *Horson*, *Q.* 58 *e seg.* *Fremery*, *Etudes ec. p.* 109.

12. — La provvisione che il traente di una cambiale deposita presso il pagatore per servire al pagamento della sua tratta, è devoluta al possessore dal giorno medesimo della consegna della cambiale..... se però la provvisione esistente al tempo della confezione della tratta ha potuto esser presa in considerazione dal datore dei valori. Questa provvisione non entra dunque nell'attivo del traente fallito.

C. C. 28 *Giugno* 1825. *S.* 25. 1. 401.

13. — Le somme o valori inviati dal traente di una cambiale al domicilio indicato per servire in pagamento della tratta, sono la proprietà del possessore..... quando anche queste somme o valori non sono arrivati al domicilio indicato se non posteriormente alla scadenza dell'effetto, e dopo il protesto; quando anche esse non consistessero solo che in biglietti non ancora scaduti. Se dunque il traente fallisce, i sindaci non possono rivendicare i valori o biglietti di cui si tratta.

Lione 22 *Marzo* 1825. *S.* 26. 2. 131.

14. — La provvisione di una cambiale è acquistata al portatore e rimane sua esclusiva proprietà malgrado il fallimento del traente seguito prima della scadenza, ancorchè la provvisione non fosse stata specialmente affetta al portatore della cambiale stessa, se il traente prima del suo fallimento, e facendo al trattario l'invio della provvisione, gli avesse scritto che era destinata a pagare quella data cambiale. Lo stesso dee dirsi sia che la provvisione esistesse al momento in cui fu posta in essere la cambiale, sia che il trattario l'avesse ricevuta in epoca più tarda, ed anche posteriormente al fallimento del traente ed alla scadenza della tratta.

Alençon (*Trib. Civ.*) 26 *Novembre* 1833. *S.* 35. 2. 429.
C. C. 3 *Febbraio* 1835. *S.* 35. 1 96.
C. C. 15 *Febbraio* 1832. *S.* 32. 1. 178.
C. C. 7 *Decembre* 1835. *S.* 35. 1. 897.

(*) V. *Pardessus*, *n.* 391. *e seg.* *Favard*, *Repert.* v. *Cambiale*, *Sez.* 2. § 2. *n.* 4. *Vincent*, *T.* 2. *p.* 362 *Dizionario del Contenzioso*, v. *Cambiale n.* 121. 122. *e* v. *Gira n.* 14. *Horson*, *Q.* 61. *e seg.* *Fremery*, *p.* 131. *Boulay-Paty*, *dei Fallimenti*. *T.* 2. *p.* 31. *Nonguier*, *n.* 95. *Bravard*, *n.* 81.

15. — L'accettante di una cambiale non può rifiutarsi al pagamento sotto pretesto che all'epoca dell'accettazione non vi era provvisione. Di fronte al portatore l'accettazione prova la provvisione.

Aix 9 *Febbraio* 1815. *S.* 16. 2. 91.

Digitized by Google

ART. 117. — L' accettazione suppone la provvista. N. 116. P. 111.
Essa ne stabilisce la prova, per ciò che riguarda i giranti.
Vi esista o no l'accettazione, il traente solo è tenuto di provare in caso di negativa, che quelli, su i quali la lettera era stata tratta, avevano provvista di fondi alla scadenza; altrimenti egli è tenuto a garantirla, benchè il protesto sia stato fatto dopo i termini stabiliti.

§ III. — DELL' ACCETTAZIONE.

ART. 118. — Il traente ed i giranti di una lettera di cambio sono garanti solidalmente dell' accettazione della medesima, e del pagamento alla scadenza. N. 117. P. 112.

Articolo 117.

INDICE SOMMARIO

Accettazione 6.	Prova 1. 2. 3.
Pagamento 1.	Provvisione 4. 5. 8.
Presunzione 3. 4. 5.	Radiazione 6.
Protesto 5. 8.	Traente 7.

1. — L'accettante di una cambiale non può rifiutarsi al pagamento sotto pretesto che all'epoca dell'accettazione non vi era provvisione. Di fronte al portatore l'accettazione prova la provvisione.
Aix 9 *Febbraio* 1815. *S.* 16. 2. 94.

2. — La provvisione è sufficientemente provata col solo fatto dell'accettazione della cambiale o biglietto.
Parigi 8 *Germ. an.* 13. *S.* 5. 2. 649.

3. — *Giudicato però* che l'accettazione di una cambiale non prova per se sola l'esistenza della provvisione alla scadenza: non è che una semplice presunzione.
Bruxelles 21 *Marzo* 1810. *S.* 10. 2. 257.

4. — L'accettazione non è prova di provvisione a riguardo del traente, il quale ha tratto per conto d'altri. Se dunque il traente è chiamato in giudizio per la mancanza di pagamento, non ha azione contro l'accettante che quando prova contro di lui l'esistenza della provvisione.
C. C. 25 *Giugno* 1812. *S.* 13. 1. 277.

5. — L'accettazione di una cambiale non dispensa il traente di provare che vi era provvisione alla scadenza. Il traente è tenuto di fare una tal prova, anche quando il protesto non è stato fatto nel termine della Legge.
Bruxelles 21 *Marzo* 1810. *S.* 10. 2. 286.

6. — Il trattario al quale il traente invia una cambiale *prima* onde l'accetti, non può, dopo avere scritto al traente che l'accetta, e la ritiene a disposizione del portatore della *seconda*, radiare la sua accettazione, e rifiutarsi alla scadenza di pagare il portatore col pretesto di non avere avuta provvisione. Il trattario è considerato in questo caso come un depositario della cambiale verso il terzo portatore, e deve quindi conservarla intatta.
C. C. 20 *Aprile* 1837. *S.* 37. 1. 442.

7. — Dopo il Codice di Commercio, di cui gli Art. 117 e 168 hanno abrogato l'Art. 16 del Tit. 5 dell'ordinanza del 1673, l'obbligo di giustificare la provvisione alla scadenza non è imposto che al solo traente; il girante ne è dispensato, sia che la cambiale sia stata accettata, sia che non vi sia stata accettazione.
C. C. 21 *Giugno* 1810. *S.* 10. 1. 323.
(*) V. Art. 121.

8. — Sotto l'impero dell'ordinanza del commercio, *i giranti delle cambiali* non potevano prevalersi contro il possessore della mancanza di protesto, se non provavano che vi era provvisione alla scadenza.
C. C. 9 *Prat. an.* 12. *S.* 4. 2. 141.
(*) V. Art. 136 e seg.

Articolo 118.

INDICE SOMMARIO

Cessione 2.	Mallevadore 3. 5. 10.
Datore di ordini 8. 9.	Mancanza di causa 4.
Fallimento 8. 9.	Quietanza 1.
Garanzia 6. 7. 11.	Rimessa da piazza a piazza 2.
Gira 6. 7. 10.	
Girante 12.	Traente 11.

1. — La rimessa, o quietanza convenzionale, a profitto del traente di una cambiale, libera tutti i giranti, ammenochè a riguardo dei giranti il creditore non abbia espressamente riservati i suoi dritti.
C. C. 12 *Frim. an.* 10. *S.* 2. 1. 99.
(*) V. Art. 168.

2. — Il girante di un mandato, sotto la forma di cambiale, non può essere dispensato da ogni specie di garanzia, sotto il pretesto che l'effetto girato non contenendo alcuna rimessa da piazza a piazza, non è una vera

Digitized by Google

cambiale che dia luogo a garanzia. In questo caso il mandato produce l'effetto di una cessione ordinaria, la quale obbliga il cedente a garantire l'esistenza del debito al tempo del trasferimento, e per conseguenza il girante è tenuto di giustificare la provvisione de' fondi alla scadenza.

C. C. 16 *Piov. an.* 13. *S.* 5. 1. 189.

3. — La regola stabilita dall'Art. 2037 del Codice Civile per il caso in cui il creditore abbia arrecato danno al mallevadore, diminuendo i diritti, ipoteche e privilegj del credito (supposto che potesse applicarsi alla obbligazione solidale, come alla semplice cauzione), cessa di essere applicabile, quando il creditore è portatore di una cambiale, ed esercita il suo regresso contro il traente, ed ogni qualvolta il portatore ha prestato il consenso per la radiazione di una iscrizione ipotecaria presa da lui, ma non ha fatto perdere al traente veruna sicurezza commerciale, nè ha trascurato veruna delle procedure o formalità che gl'imponeva la sua qualità di portatore della cambiale ai termini degl'Articoli 118, 161, 162 e 164 del Cod. di Comm.

C. C. 17 *Gennaio* 1831. *S.* 31. 1. 98.

4. — Il soscrivente dei biglietti *all'ordine per valuta d'immobili* non può opporre al terzo portatore la nullità della vendita di quegl'immobili il cui prezzo forma la causa dei biglietti, e ricusarsi con ciò dal pagarne l'ammontare. Nè potrebbe opporre esser sufficientemente dichiarato nei biglietti che se la vendita fosse stata nulla, non se ne dovesse il prezzo per mancanza di causa. Il terzo portatore non deve occuparsi di vedere se la causa espressa è stata o no validamente somministrata.

Bourges 6 *Agosto* 1825. 26. 2. 209.

Parigi 6 *Febbraio* 1830. *S.* 30. 2. 370.

5. — Il portatore o prenditore di una cambiale, l'accettazione della quale gli è stata garantita da un terzo, non è decaduto dal suo diritto contro questi solamente per non aver presentata la tratta per l'accettazione, sia immediatamente, sia entro un termine stabilito, se questa condizione non è stata espressamente stipulata ..... a meno che non sia provato che l'uso particolare del commercio è d'irrogare la pena della decadenza alla inosservanza di tal formalità. Indipendentemente da ciò, non può dirsi che la garanzia per l'accettazione contenga un mandato necessario di presentare il recapito entro un termine qualunque.

Parigi 14 *Marzo* 1836. *S.* 36 2. 325.

6. — Il banchiere commissionato, il quale gira una tratta per conto del suo committente, ed in seguito del mandato di quest'ultimo, non è obbligato ad alcuna garanzia della tratta verso il mandante.

C. C. 12 *Frutt. an.* 10. *S.* 2. 2. 431.

(*) V. Art. 115.

7. — *Giudicato dopo il Codice di Commercio*, che la gira di un commissionato a favore del committente, porta seco garanzia come ogni altra gira, se non vi è convenzione espressa di non garanzia, sia dalla parte del committente, sia dalla parte del commissionato.

La convenzione di non garanzia delle gire non può indursi dalla modicità del dritto di commissione.

Parigi 31 *Gennaio* 1812. *S.* 12. 2. 393.

8. — Quando il traente e l'accettante di una cambiale tratta per conto di un terzo, hanno concorso ambedue al pagamento della cambiale, devono, in caso di fallimento del dator di ordini, essere ammessi in concorso in questo fallimento; il traente non ha in ciò alcuna prelazione.

C. C. 27 *Agosto* 1832. *S.* 32. 1. 561.

(*) V. Art. 140.

9. — I terzi portatori di cambiali tratte per conto altrui, non hanno azione diretta contro il datore di ordini (1); non possono neppure ricorrere contro di esso, come surrogati ai diritti del traente, *allorchè questi è fallito*; in tal caso il credito del traente contro il datore di ordini appartiene alla massa del fallimento del traente; i terzi portatori non hanno diritto se non che ad esser collocati come gli altri creditori.

C. C. 27 *Agosto* 1832. *S.* 32. 1. 561.

(1) Questa prima parte della decisione, conforme alla giurisprudenza anteriore della Corte di Cassazione e di molte Corti Reali, non incontra difficoltà nella specie giudicata. Ma i terzi portatori che si appoggiavano sopra un motivo della decisione della Corte di Cassazione del 19 Dicembre 1821, la quale dichiara espressamente che il terzo portatore può agire contro il dator d'ordini come surrogato al traente, pretendevano essere ammessi di preferenza agli altri creditori del traente nel fallimento del dator di ordini: questa pretensione, che ha fatto l'oggetto principale della difficoltà, è stata respinta, e così è stata spiegata in senso restrittivo la parola *surroga* che contiene la decisione del 1821. — D. —

10. — La gira di una cambiale non è che la cessione del credito con garanzia: laonde il girante è il fidejussore solidale del debitor principale. In conseguenza, se in una transazione il possessore libera l'accettante della cambiale, egli perde il suo regresso contro i giranti.

Parigi 10 *nev. an.* 13. *S.* 5. 2. 601.

(*) V. Art. 164.

11. — Il traente di una cambiale non sodisfatta può essere chiamato in garanzia da colui, sul quale è stata fatta una rivalsa.

Parigi 2 *Giugno* 1808. *S.* 8. 2. 212.

(*) V. Art. 164.

Digitized by Google

ART. 119. — Il rifiuto di accettazione è provato da un atto, che si chiama protesto per mancanza di accettazione. N. 118. P. 113.

ART. 120. — In forza della notificazione del protesto per mancanza di accettazione, il traente ed i giranti sono respettivamente tenuti di prestar cauzione, per assicurare il pagamento della cambiale alla sua scadenza, o di effettuarne il rimborso, colle spese del protesto, e del ricambio. N. 119. P. 114.

La cauzione tanto del traente quanto del girante non è solidale che per quello, in favore del quale è stata prestata.

---

12. — Sotto l'impero dell'ordinanza del 1673 i giranti d'una cambiale erano obbligati alla garanzia, come i traenti, quando non provavano l'esistenza della provvisione dei fondi tra le mani di colui, aul quale la cambiale era tratta.

Non vi era distinzione a tal riguardo tra i giranti che aveano solo firmato per la garanzia dell'effetto, ed i giranti che aveano somministrata la valuta.

C. C. 14 *Term. an.* 11. *S.* 3. 2. 359.

Articolo 119.

1. — (*Accettazione. Protesto*) Il trattario cui è stata tratta una cambiale per conto di un terzo, può, dopo averne reso informato il traente, accettarla per conto di quest'ultimo anzichè per il datore d'ordine. L'accettazione del trattario ristretta in questi termini non è sottoposta alla formalità preventiva del protesto che constati il rifiuto d'accettazione per il datore d'ordine.

Parigi 11 *Aprile* 1834. *S.* 34. 2. 389.

2. — (*Regresso*) Il possessore di una cambiale, pagabile *a giorno fisso*, conserva il suo regresso contro i giranti, ancorchè non lo faccia protestare per *mancanza di accettazione*, nonostante qualunque raccomandazione che gliene fosse fatta.

Bruxelles 20 *Aprile* 1811. *S* 11. 2. 414.

(*) V. Art. 156, 162, 163, 173.

3. — (*Responsabilità*) La trasmissione di una cambiale, con ordini di *fare accettare* e *far protestare in caso di bisogno*, impone al portatore l'obbligo di presentare all'accettazione, di modo che in caso di non presentazione, egli diviene responsabile della mancanza di pagamento alla scadenza, specialmente quando non v'era provvisione all'epoca nella quale gli era stata raccomandata la presentazione per l'accettazione.

Rennes 21 *Giugno* 1841. *S.* 41. 2. 542.

(*) Conc. *Pardessus*, *n.* 583. *Nouguier*, *T.* 1. *p.* 220. *Diz. del Contenzioso*, *v. Cambiale n.* 151.

4. — (*Regresso*) Il portatore o prenditore di una cambiale al quale è stata garantita da un terzo l'accettazione, non ha perduto il suo regresso contro questo terzo, solo perchè non ha presentata la tratta per l'accettazione o *immediatamente*, o in una *dilazione determinata*, se questa condizione non è stata espressamente stipulata ..... a meno che non sia stabilito che l'uso particolare del commercio si è di unire la pena della decadenza alla inosservanza di questa formalità. Indipendentemente da ciò, la garanzia per l'accettazione non potrebbe riguardarsi come un mandato forzato di presentare la cambiale all'accettazione entro un termine qualunque.

Bordeaux 23 *Febbraio* 1836. *S.* 36. 2. 325.

5. — (*Presentazione*) Il mandato dato al portatore di una cambiale di presentarla per l'accettazione del trattario, non include l'obbligo di presentarla immediatamente e prima del giorno della scadenza. Quindi esso portatore può esser dichiarato libero da ogni conseguenza resultante dalla mancanza di presentazione immediata.

C. C. 5 *Novembre* 1835. *S.* 36. 1. 103.

6. — (*Firma denegata*) L'Art. 213. Cod. di Proc. Civ., che permette di condannare ai danni ed interessi colui il quale ha denegato il suo scritto e la sua firma, è applicabile a colui che ha fatto tal denegazione relativamente ad una cambiale.

Parigi 21 *Novembre* 1812. *S.* 14. 2. 336.

Articolo 120.

— Il diritto conferito al portatore di una cambiale di esigere, in caso di non accettazione del trattario, garanzia per sicurezza del pagamento alla scadenza, o il rimborso immediato della tratta, può essere esercitato dal venditore a profitto del quale è stata rilasciata una cambiale in pagamento del prezzo di vendita, come dal portatore di ogni altra cambiale. E questo diritto esiste, qualunque sieno le stipulazioni dell'atto di vendita relative all'epoca della esigibilità del prezzo ed ai diversi casi di risoluzione della vendita.

Bordeaux 10 *Aprile* 1832. *S.* 32. 2. 341.

Digitized by Google

N. 120. P. 115 ART. 121. — Quello che accetta una cambiale contrae l'obbligo di pagarne l'importare.

L'accettante non può esser restituito in intiero contro la sua accettazione, quando ancora il traente fosse fallito prima della di lui accettazione, senza che egli ne avesse cognizione,

N. 121. P. 116. ART. 122. — L'accettazione di una cambiale deve esser sottoscritta.

L'accettazione viene espressa colla parola *accettato*.

Essa è munita di data, se la lettera è a uno o più giorni, o mesi *vista*.

Ed, in quest'ultimo caso, la mancanza della data dell'accettazione rende

---

Articolo 121.

INDICE SOMMARIO

Accettazione *allo scoperto* 8.
Agente del governo 6.
Gira irregolare 7.
Interdetto 4.
Nullità 4.
— di gira 2. 5.
Provvisione 1.
Terzo possessore 3.
Valuta in conto 3.

1. — L'accettante di una cambiale non può ricusarsi al pagamento, sotto pretesto che all'epoca dell'accettazione non vi era presso di lui provvista di fondi.

Aix 9 *Febbraio* 1815. *S.* 16. 2. 94.

2. — L'accettante di una cambiale, il quale ha interesse a far annullare il trasferimento che se n'è fatto, non può agire contro il possessore prima della scadenza; egli può solo per eccezione chiedere la nullità del trasferimento, allorchè la dimanda del pagamento è diretta contro di lui.

Bruxelles 20 *Gennaio* 1808. *S.* 8. 2. 173.

3. — L'accettante di una cambiale non può escipere, contro il terzo possessore in favore del quale l'ordine è passato, che quest'ordine abbia per causale *valuta in conto*, per dispensarsi di pagarne l'ammontare alla scadenza finchè sia fatto il conto tra il terzo possessore e colui che ne ha passato l'ordine.

C. C. 10 *Piov. an.* 13. *S.* 7. 2. 1086.

4. — La nullità dell'accettazione di una cambiale, desunta dalla mancanza di capacità dell'accettante (interdetto o provveduto di consulente giudiciario) può opporsi anche al terzo portatore di buonafede.

Orléans 3 *Luglio* 1835. *S.* 35. 2. 417.

5. — L'accettante di una cambiale può, egualmente che un terzo creditore, escipere l'irregolarità della gira, per sostenere che l'effetto non ha cessato di essere la proprietà del primo girante, e che vi sono de'conti da fare con lui.

Bruxelles 30 *Giugno* 1810. *S.* 12. 2. 237.

6. — Delle cambiali tratte sul tesoro pubblico dagli agenti del Governo alle colonie, non sono obbligatorie pel Governo prima dell'accettazione del ministro del tesoro pubblico.

Dissert. Officiale 18 *Gennaio* 1807. *S.* 8. 2. 12.

(*) V. Art. 148.

7. — Quando una cambiale all'ordine del traente non ha che una gira irregolare, non essendo valida che come procura a riscuotere, il possessore non può esigerne il pagamento dall'accettante che per conto del traente. Se dunque il traente non ha fatta provvista alla scadenza, o se è fallito, il possessore si trova, come il traente medesimo, senza diritto per esigere il pagamento.

Parigi 22 *Aprile* 1828. *S.* 28. 1. 209.

8. — L'accettazione di cambiali *allo scoperto* non costituisce l'accettante, fino a che non ha pagato, creditore del traente nell'interesse del quale ha accettato, ancorchè l'ammontare delle accettazioni sia entrato in un conto corrente. Fino al pagamento effettivo egli non ha che un credito eventuale, dimodochè se il traente è anch'esso creditore dell'accettante per somme liquide ed esigibili, può dimandare il pagamento attuale del suo credito, specialmente offrendo cauzione o consegna, senza che questi sia ammissibile ad opporre, come suscettibile di operare una compensazione, il credito resultante a suo favore dall'accettazione.

C. C. 20 *Dicembre* 1837 *S.* 38. 1. 46.

Articolo 122.

INDICE SOMMARIO

Accettazione semplice 9.
Approvazione per esteso 6. 7. 8. 11.
Buono 9. 10.
Dichiarazione 5.
Donna 11.
Garanzia 3.
Indicaz. di pagam. 1.
Lettera missiva 12 a 18.
Mancanza di firma 2.
Salarj 7.
Visto 4.

§ 1. *Dei varj modi e forme dell'accettazione.*
§ 2. *Dell'accettazione per lettera missiva.*

§ 1. Dei varj modi e forme dell'accettazione.

1. — Una semplice indicazione di pagamento, senza firma, su di una cambiale, non costi-

Digitized by Google

esigibile la lettera nel termine ivi espresso a contar dal giorno della sua data.

---

tuisce un'accettazione valida, qualunque sia l'uso della piazza.

C. C. 28 *Dicembre* 1824. *S.* 25. 1. 286.

2. — La mancanza della firma nell'accettazione (o del visto) in una cambiale, porta seco in tutti i casi la nullità dell'accettazione, ancorchè venga allegato che l'accettante era solito di non firmare le sue accettazioni.

Il giuramento decisorio non può essere deferito sulla questione dell'accettazione, per supplire alla mancanza di un'accettazione valevole scritta per esteso.

Torino 14 *Maggio* 1810. *S.* 11. 2. 50.

3. — Colui il quale, per modo di garanzia solidale, si è impegnato d'accettare le tratte di un terzo sino alla concorrenza del suo debito verso il possessore, può essere mai costretto ad accettare prima che sia liquidato il debito?

C. C. 22 *Vent. an.* 12. *S.* 1. 1. 258.

4. — La parola *visto* scritta sulla cambiale, con la data, e firmata dalla mano di colui sul quale era tratta, può equivalere alla parola *accettato*.

Torino 8 *Novembre* 1809. *S.* 16. 2. 70.

5. — La dichiarazione del trattario, fatta alla presentazione di una duplicata informe della cambiale originale che è stata smarrita, » *che egli* ha nelle mani i fondi opportuni » per pagare la tratta, ma non può pagarla » nello stato d'imperfezione in cui si trova la » duplicata esibita » non costituisce accettazione della cambiale.

Parigi 20 *Febbraio* 1830. *S.* 30. 2. 369.

6. — Non è necessario, sotto pena di nullità, che le cambiali contengano l'approvazione per esteso della somma, ancorchè non sieno della mano del traente, e quand'anche fossero scritte da particolari non mercanti o negozianti.

C. C. 10 *Mess. an.* 11. *S.* 3. 1. 370.

7. — La dichiarazione de'22 Settembre 1733 non è applicabile ai biglietti che non portano la causale *valuta contante*. Quindi è valevole, ancorchè non esprima la parola *buono*, nè *approvato*, l'obbligazione colla quale il padrone si obbliga di pagare al suo domestico l'ammontare de'suoi salarj.

C. C. 23 *Novembre* 1819. *S.* 13. 1. 454.

(*) V. ancora le note sull'Art. 1326 Codice Civile annotato.

8. — Per lo contrario, l'Art. 1326 Cod. Civ. sulla necessità del *buono*, o *approvato* esprimente per esteso la somma o la quantità della cosa, si applica anche ai biglietti ad ordine, allorchè non sono effetti di commercio, quantunque contengano elezione di domicilio pel pagamento, e che colui che sottoscrive abbia riconosciuto ed approvato la sua scrittura.

C. C. 27 *Gennaio* 1812. *S.* 12. 1. 244.

9. — L'accettazione posta ad una cambiale, colla sola parola *accettato* e la firma, è valevole ed obbliga l'accettante, anche quando la cambiale non vale come cambiale, ma è riputata semplice biglietto. Non è necessario che quest'accettazione contenga la parola *buono* ai termini dell'Art. 1326 Cod. Civ. In altri termini: l'approvazione prescritta dall'Art. 1326 non è necessaria in un biglietto celato sotto la forma di cambiale.

Bruxelles 11 *Gennaio* 1808. *S.* 8. 2. 95.

10. — La stessa decisione si applica ai biglietti ad ordine, come ancora alle cambiali, in quanto sono effetti di commercio.

Liège 4 *Aprile* 1813. *S.* 14. 2. 183.

11. — L'approvazione della somma per esteso, prima della firma di una donna che non è mercantessa pubblica, è necessaria in un biglietto scritto da lei insieme al suo marito mercante.

Parigi 16 *Maggio* 1812. *S.* 12. 2. 318.
Parigi 20 *Febbraio* 1815. *S.* 16. 2. 79.
Dissertazione in senso contrario. *S.* 16. 1. 98.

§ 2. Dell'accettazione per lettera missiva.

(*) È stata più volte agitata la questione se l'accettazione per lettera missiva costituisca una vera e propria accettazione. La giurisprudenza e gli autori sono concordi (meno il *Merlin*, il quale però non è assolutamente contrario ove si legga colle distinzioni seguenti) nel ritenere, che l'accettazione fatta per lettera missiva non obbliga l'accettante di fronte al portatore della cambiale, che bensì può talvolta obbligarlo di fronte al traente, quando le parole da esso adoprate sieno tali da costituire una vera e propria accettazione, e quando essa non sia sottoposta a condizioni che ne distruggano o diminuiscano l'efficacia. Le seguenti decisioni costituiscono su tal rapporto una giurisprudenza certa. Per gli autori possono consultarsi: *Rogron*, *Sautayra*, e *Castelli*, *sull'Art.* 122. *Delvincourt*, *L.* 1. *Tit.* 7. *Bravard*, *p.* 179. *ed. di Par. Diz. del Cont.* V. *Cambiale n.* 159. *Cesarini*, *Giur. Comm. C.* 13 *n.* 6. *Nouguier*, *n.* 114. *Horson*, *Q.* 62. *p.* 210.

12. — L'accettazione di una cambiale per lettera missiva non ha lo stesso effetto com-

N. 122. P. 117. ART. 123. — L'accettazione di una lettera di cambio pagabile in luogo diverso da quello della residenza dell'accettante, indica il domicilio in cui deve esserne effettuato il pagamento, e fatte le diligenze opportune.

N. 123. P. 118. ART. 124. — L'accettazione non può essere condizionale: ma può esser bensì ristretta riguardo alla somma accettata.

In questo caso il possessore della lettera di cambio è tenuto a protestarla per il di più non accettato.

---

merciale ed obbligatorio come se fosse apposta sulla cambiale stessa.

C. C. 16 *Aprile* 1823. *S.* 23. 1. 211.

13. — L'accettazione d'una cambiale non potrebbe risultare da una lettera missiva scritta dal trattario non al possessore, ma al traente.

Supponendo che la lettera missiva sia stata scritta al possessore medesimo, la promessa di pagare ch'essa contenesse, se fosse obbligatoria, avrebbe il medesimo effetto che una accettazione?

Lione 21 *Agosto* 1827. *S.* 8. 2. 6.

14. — La promessa fatta con lettera missiva, di accettar per onor di firma tratte o cambiali, se non equivale ad un'accettazione commerciale, può almeno aver l'effetto d'obbligare l'autore della promessa verso il traente delle cambiali.

C. C. 16 *Marzo* 1825. *S.* 26. 1. 28.

15. — Colui il quale, rispondendo ad una lettera, dice che *farà onore ad un mandato*, non è per ciò solo riputato di averlo accettato.

Bruxelles 23 *Dicembre* 1809. *S.* 10. 2. 273.

16 — 17. — Questi termini contenuti nella lettera di un negoziante, sul quale sono tratte delle cambiali: *le tratte riceveranno il migliore accoglimento da parte nostra*, non sono talmente chiari, che i giudici non possano, senza offrir mezzo a Cassazione, ricusare di riconoscervi un'accettazione delle cambiali.

C. C. 18 *Giugno* 1807. *S.* 7. 1. 385.

18. — L'accettazione di una cambiale per lettera missiva non sottopone l'accettante ai Tribunali di Commercio.

Parigi 22 *Marzo* 1836. *S.* 36. 2. 461.

Articolo 123.

1. — (*Domicilio eletto*) L'indicazione d'un luogo per farvi il pagamento d'un biglietto ad ordine, non porta elezione di domicilio in questo luogo: il possessore il quale vuole agire in giudizio, dee anche in questo caso citare il suo debitore in persona, o al domicilio reale.

Colmar 9 *Luglio* 1806. *S.* 6. 2. 989.

(*) V. Art. 110. V. anche le note sull'Articolo 642.

2. — (*Domicilio eletto*) L'accettante di una cambiale è validamente citato per condanna a pagamento innanzi al Tribunale del luogo, dove si è obbligato di pagare la cambiale stessa, ancorchè questo Tribunale non sia quello del suo domicilio.

C. C. 4 *Febbraio* 1808. *S.* 8. 1. 153.

Parigi 26 *Novembre* 1808. *S.* 9. 2. 22.

(*) V. Art. 140, 173, 632.

Articolo 124.

— Il portatore di una cambiale, il quale anzichè accettare il pagamento parziale offerto dal trattario, e protestare il recapito per la rimanente somma, fa il protesto per l'intiera quantità, rende con ciò libera nelle mani del trattario la provvista parziale che v'era per l'innanzi; per il che il trattario può liberamente pagare cotesta provvisione al portatore di una nuova tratta dello stesso traente, senza che il pagamento possa esser censurato dal portatore della prima cambiale.

C. C. 6 *Marzo* 1837. *S.* 37. 1. 381.

— Questa decisione ha ritenuto in uno dei suoi motivi, che nella specie giudicata non v'era l'accettazione del trattario. Ma da ciò non si dee inferirne, a parer nostro, che nel senso della decisione l'accettazione sia reputata necessaria per operare, a profitto del portatore, trasferimento di proprietà di ogni provvisione totale o parziale esistente nelle mani del trattario. Noi siamo d'avviso piuttosto che la sentenza abbia voluto con questa massima, siccome avean fatto i giudici del merito, decidere che le offerte di pagamento parziale fatte dal trattario non costituivano nella specie una accettazione; donde la illazione in diritto, che mancando l'accettazione, il trattario non era obbligato personalmente di fronte al portatore in un modo assoluto; che esso non era obbligato se non *condizionalmente*, in quanto cioè, prima della presentazione o dell'avviso della tratta, il traente non avesse disposto diversamente dei fondi che avea presso il trattario: nè ciò impedisce il trasferimento della proprietà nel portatore, nel modo inteso dalla legge e dalla giurisprudenza di preferenza ad ogni altro creditore del trattario e come l'hanno giudicato varie decisioni invocate dal ricorrente in sostegno del ricorso.

Digitized by Google

ART. 125. — Una lettera di cambio deve esser accettata nel momento in cui vien presentata, o al più tardi dentro ventiquattro ore dalla presentazione. N. 124 P. 119

Dopo ventiquattro ore, s'essa non è restituita, accettata, o non accettata, quello che l'ha ritenuta è obbligato alla refusione dei danni ed interessi a favore del possessore.

§ IV. — DELL' ACCETTAZIONE PER INTERVENTO.

ART. 126. — Nel caso di protesto per mancanza di accettazione, la lettera di cambio può essere accettata da un terzo, che intervenga per il traente, o per uno dei giranti. N. 125 P. 120

L' intervento viene espresso nell' atto di protesto; ed è firmato dall' interveniente.

ART. 127. — Questo è tenuto di notificar senza dilazione il suo intervento a quello per cui è intervenuto. N. 126 P. 121.

ART. 128. — Il possessore della lettera di cambio, nonostante qualunque accettazione per intervento, conserva tutti i suoi diritti contro il traente ed i giranti, per la mancanza di accettazione di quello sopra del quale era stata tratta la lettera. N. 127. P. 122.

§ V. — DELLA SCADENZA.

ART. 129. — La lettera di cambio può esser tratta a vista, N. 128. P. 123

Ad uno o più giorni
Ad uno o più mesi } vista,
Ad uno o più usi

Ad uno o più giorni
Ad uno o più mesi } data,
Ad uno o più usi

A giorno fisso, o a giorno determinato,
In fiera.

ART. 130. — La lettera di cambio a vista è pagabile alla sua presentazione. N. 129 P. 124.

In tale stato di cose, se il portatore ricusa il pagamento parziale che gli è offerto dal trattario allorchè questi non si era obbligato con alcuna accettazione; se ritenendo questa offerta come un rifiuto assoluto di pagamento egli fa protestare il recapito, si può a ragione concluderne che renunzia al diritto eventuale e privilegiato che avea sopra il trattario, a meno che con una intimazione a non rilasciare i fondi non manifesti una contraria volontà. Perciò il trattario può riguardarsi come libero verso il portatore dalla obbligazione personale, ma condizionale, che gl'imponeva anche a sua insaputa la cambiale; può dunque validamente pagare nelle mani di un traente, o di ogni portatore di una nuova tratta o mandato tratto da quest'ultimo. Tale ci sembra il vero senso della decisione. — D. —

Articolo 128.

(*) V. Art. 118.

Articolo 129.

(*) V. Art. 131., 132.

Articolo 130.

(*) V. Art. 160., 161.

N. 130. P. 125. ART. 131. — La scadenza di una lettera di cambio

Ad uno o più giorni
Ad uno o più mesi } vista,
Ad uno o più usi

vien determinata dalla data dell'accettazione, o da quella del protesto per mancanza di accettazione.

N. 131 P. 126 ART. 132. — L' uso è di trenta giorni, i quali decorrono dal giorno dopo la data della lettera di cambio.

I mesi son tali quali vengon fissati nel calendario gregoriano.

N. 132. P. 127. ART. 133. — La lettera di cambio pagabile in fiera è scaduta il giorno avanti quello stabilito per il termine della fiera, o il giorno della fiera medesima, se essa non dura che una giornata.

N. 133. P. 128. ART. 134. — Se la scadenza di una lettera di cambio è in un giorno di feria legale, essa è pagabile il giorno precedente.

N. 134 P. 129 ART. 135. — Sono annullate tutte le dilazioni di grazia, di favore, di uso, o di consuetudine locale per il pagamento delle lettere di cambio.

Articolo 131.

— Sotto l'impero dell'ordinanza del 1673, il possessore di cambiali pagabili a tre mesi vista, non era tenuto di presentarle prima dei 5 anni (1).

Per quanto il cambio di valute, tra un affittatore di fondi ed un traente di cambiali, fosse stato eseguito con apparente vantaggio dell'affittatore, non se ne può indurre che vi sia stata transazione sulla diversità dei valori ceduti dai traenti.

Su tali questioni i giudici non hanno un potere discrezionale. Essi debbono fare eseguire la legge o il contratto di cambio.

C. C. 27 *Febbraio* 1810. *S.* 10. 1. 151.

(1) L'Articolo 160 ha tolta di mezzo questa disputa. V. nel senso di questa decisione *Savary, Perfetto Neg. ediz. del* 1770. *T.* 2. *p.* 151. *Dupuis de la Serra, Arte delle Cambiali P.* 3. *Sez.* 1. *C.* 6. *Pothier, del Cambio n.* 143. *Jousse, Comm. all'Art.* 4. *del Tit.* 5. *dell'Ordin.* La questione è esaminata secondo l'Art. 160 da *Locré, al detto Art. Pardessus, del Cambio T.* 1. *n.* 137 *e* 244. *Persil, sull'Art.* 160.

Articolo 132.

1. — (*Termine*) Nel linguaggio legale, il termine di un mese non è sempre un periodo uniforme di trenta giorni franchi; ma bensì il tempo variabile che passa dalla parte di un mese, e l'altra corrispondente del mese seguente, in conformità del calendario gregoriano.

Parigi 9 *Agosto* 1811. *S.* 12. 1. 99.
C. C. 27 *Dicembre* 1811. *S.* 12. 1. 199.

2. — (*Termine*) Le scadenze a mese si contano dal giorno della sottoscrizione, e non per periodo mensuale, di modo che un biglietto sottoscritto nel 28 Febbraio, per esser pagato dopo sei mesi, è pagabile nel 28 del sesto mese, abbenchè bisognasse andare alla fine del mese per avere sei periodi mensuali dalla sottoscrizione del biglietto.

Orléans 3 *Marzo* 1819. *S.* 19. 2. 166.
C. C. 13 *Agosto* 1817. *S.* 17. 1. 382.
C. C. 21 *Luglio* 1818. *S.* 19. 1. 257.
C. C. 17 *Febbraio* 1818. *S.* 18. 1. 187.

Articolo 135.

— Allorchè vi era luogo ai dieci giorni di grazia pel pagamento di un effetto commerciale, il protesto non dovea esser fatto che nell'ultimo giorno di grazia. Ogni protesto fatto prima di quest'ultimo giorno era nullo e di niun effetto.

C. C. 13 *Frim. an.* 11. *S.* 3. 1. 126.

(*) V. Art. 157, 161. e v. sup. nei *Motivi* p. 12.

§ VI. — DELLA GIRA.

ART. 136. — La proprietà di una lettera di cambio si trasmette per mezzo della *gira*. N. 135. P. 130.

Articolo 136.

INDICE SOMMARIO

Avallo 38.
Arresto personale 9.
Azione crim. 6.
Cessione 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Compensazione 10. 27. 35.
Confusione 37.
Consegna 16.
Conto corrente 22.
Credito aperto 23.
Creditori 42
Decadenza 22.
Dolo 6.
Eccezioni 12.
— di pagam. 8 bis.
Fallimento 21. 35.
Forme 14. 15.
Gira in bianco 18.
— regolare 19.
Falsa 20.
Girante 19.
Giuramento 24.
Identità 36.
Imprestito 7.
Ipoteca 23. 29. 30. 31. 38 39. 40 41. 42.
Mandato. 19.
Non commerciante 1.
Notificazione 17.
Obblig. civile 2. 26.
— notariale 3. 4.
Pagamento 29. 30. 31.
— per intervento 5.
Pegno 7. 27. 28.
Prestazione 24.
Protesto 32.
Scadenza 8. 9. 10. 11. 12 13.
Sequestro 26. 34.
Terzo portatore 28.
Tradizione 18.
Traslaz. di proprietà 33. 34

§ 1. *Quali recapiti sieno suscettibili di gira.*
§ 2. *Del tempo entro il quale può farsi la gira.*
§ 3. *Delle forme della gira in generale.*
§ 4. *Dei diritti e doveri del girante.*
§ 5. *Dei diritti e doveri del giratario.*
§ 6. *Degli effetti e della estensione della gira.*

§ 1. Quali recapiti sieno suscettibili di gira.

1. — Un biglietto all'ordine sottoscritto da persona non commerciante, e per causa estranea al commercio, non cessa di avere il carattere di carta negoziabile, e trasmissibile per via di gira.

C. C. 13 *Novembre* 1821. *S.* 22 1. 55.
C. C. 28 *Novembre* 1821. *S.* 22. 1. 170.

2 — Le lettere di cambio e i biglietti all'ordine degenerati in semplici promesse civili non cessan di esser trasmissibili per la via della gira. In ogni caso l'accettazione delle cambiali a profitto del traente, o a suo ordine, rendono l'accettante non ammissibile a contestare questo modo di trasmissione.

Roano 19 *Luglio* 1826. *S.* 27. 2. 220.

3. — Una obbligazione notariale, stipulata *pagabile all'ordine*, non può, di fronte ai terzi, essere validamente trasferita, come un biglietto all'ordine, con semplice gira, e senza l'opportuna notificazione al debitore.

Lione 22 *Marzo* 1830. *S.* 31. 2. 238.

4. — *Contra.* Le cambiali ed i biglietti all'ordine possono farsi per atto notariale; e così fatti, possono cedersi colla semplice gira, senza che vi abbisogni il modo ordinario delle cessioni.

Grenoble 17 *Novembre* 1836. *S.* 37. 2. 282.

(*) V. *Duvergier, de la Vente, n.* 212.

5. — Colui che ha pagata una cambiale per intervento, non può trasmetterne la proprietà per via di gira a vantaggio di un terzo. La facoltà di trasmettere le cambiali per via di gira non appartiene che ai portatori d'ordini per conto proprio.

Parigi (*Trib. di Comm.*) 20 *Giugno* 1833. *S.* 33. 2. 338.

Parigi 30 *Luglio* 1833. *S.* 33. 2. 449.

6. — L'eccezione di dolo e di frode non dev'essere ascoltata allorchè ha per oggetto di neutralizzare o supplire il titolo per mezzo di una prova testimoniale.

Così colui il quale ha fatto un biglietto all'ordine per *valuta ricevuta contanti*, a profitto di un terzo, non può, col pretesto di non aver dato che un semplice mandato per negoziare il biglietto, e ritornargliene l'ammontare, perseguitare questo terzo correzionalmente come colpevole di abuso di confidenza perchè ricusa di rendergli conto della negoziazione del biglietto, se non prova preventivamente *per scritto* che la gira era simulata e che il possessore non era che un mandatario. La prova di tal convenzione tra il girante ed il portatore non potrebbe esser posta in essere con i testimoni, mentre la gira *valuta ricevuta contanti* è di sua natura trasmissibile di proprietà, e la prova testimoniale è inammissibile contro la presunzione legale resultante dalla medesima.

C. C. 16 *Maggio* 1829. *S.* 29. 1. 232.

7. — Colui il quale, imprestando del denaro sopra dei biglietti riceve per di più degli effetti commerciali in garanzia, se i biglietti non sono pagati, e se i valori commerciali sono girati a suo profitto, può benissimo cedere gli effetti girati, e farsene pagare l'ammontare, senza dover render conto se non che dei biglietti sottoscritti a suo profitto e rimasti in sue mani per mancanza di pagamento. Invano, quando fallisce il debitore, si pretenderebbe che il vero titolo del creditore fosse un titolo di pegno, e che questo pegno non dovesse sortire il suo effetto per la mancanza delle formalità prescritte dall'Articolo 2074 del Codice Civile. Il pegno commerciale costituito per mezzo della gira, è di specie affatto diversa

Digitized by Google

dal pegno civile; è una trasmissione di proprietà sotto condizione.

C. C. 17 *Marzo* 1829. *S.* 29. 1. 242.

§ 2. **Del tempo entro il quale può farsi la gira.**

8. — I recapiti mercantili sono suscettibili di cessione per mezzo della gira tanto prima quanto dopo la loro scadenza. La gira fatta dopo la scadenza conferisce al terzo portatore i medesimi diritti di quella eseguita prima; cosicchè il traente non può opporre a questo terzo portatore le eccezioni particolari che potrebbe opporre al cedente.

C. C. 28 *Gennaio* 1834. *S.* 34. 1. 115.
C. C. 5 *Aprile* 1826. *S.* 26. 1. 333.
C. C. 26 *Gennaio* 1833. *S.* 33. 1. 100.
Parigi 6 *Aprile* 1809. *S.* 10. 2. 45.
Parigi 7 *Gennaio* 1815. *S.* 15. 2. 83.
Parigi 31 *Agosto* 1831. *S.* 32. 1. 153.
Tolosa 26 *Luglio* 1832. *S.* 32. 2. 508.
Bruxelles 14 *Novembre* 1818. *G. di Bruxelles* 1818. 2. 212.
Bruxelles 25 *Maggio* 1819. *G. di Bruxelles* 1819. 2. 18.

8 bis. — Non può p. e. opporre la eccezione di pagamento.

Tolosa 26 *Luglio* 1832. *S.* 32. 2. 508.

9. — *id.* — Ancorchè una cambiale sia negoziata dopo la sua scadenza, essa non perde il carattere di effetto commerciale. Quindi il prenditore che ne è divenuto proprietario dopo la scadenza, può ottenere l'arresto personale contro l'*accettante*, ed anche contro il *girante* suo cedente.

Parigi 6 *Aprile* 1809. *S.* 10. 2. 45.
Parigi 31 *Agosto* 1832. *S.* 32. 2. 153.

10. — *id.* — I recapiti mercantili sono trasmissibili per via di gira anche dopo la scadenza loro. Il terzo che ne è divenuto portatore acquista validamente la delegazione senza bisogno che essa venga notificata al debitore. E questo non ha diritto di opporre al portatore di buona fede le eccezioni, ed in specie quelle di compensazione che avrebbe diritto di opporre al cedente del portatore.

Lione 1 *Decembre* 1828. *S.* 31. 2. 272.
Limoges 13 *Luglio* 1820. *S.* 21. 2. 72.
C. C. 5 *Aprile* 1826. *S.* 26. 1. 33.
Bruxelles 2 *Maggio* 1832. *G. di Bruxelles* 1832. 1. 368.

11. — *Contra* — Non è altrimenti suscettibile di gira un biglietto protestato, e prodotto in giudizio per il pagamento.

Parigi (*Trib. di Comm.*) 20 *Giugno* 1833. *S.* 33. 2. 338.

12. — La gira di un biglietto ad ordine scaduto non è un *ordine commerciale*, ma una *cessione civile*; in conseguenza il debitore può opporre al cessionario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente.

Parigi 13 *Luglio* 1809. *S.* 7. 2. 933.
C. C. 28 *Novembre* 1821. *S.* 22. 1. 170.

13. — Una cambiale scaduta, e non pagata, cessa, anche per tal circostanza, di avere il carattere di effetto commerciale: il trasferimento non può più aver luogo col mezzo della gira.

Parigi 4 *Gennaio* 1817. *S.* 18. 1. 11.

(*) V. sulla questione se possa eseguirsi la gira di una cambiale dopo la sua scadenza, *Nouguier*, *n.* 155. *Savary*, *Parere* 36 *e* 75. 2. *Quest. Pardessus*, *n.* 351. *Horson*, *Q.* 87. 88. 89. *Dalloz*, *Rep. Metod.* v. *Recapiti mercantili*. *Bornier*, *nota sull'Art.* 4. *della Ordinanza*. *Delvincourt*, *Istituz. di D. Comm.*

§ 3. **Delle forme della gira in generale.**

14. — La gira di una cambiale è regolata, quanto alla sua forma ed a suoi effetti, dalla legge del luogo ov'è fatta.

Parigi 29 *Marzo* 1836. *S.* 36. 2. 457.
Trèves 20 *Frim. an.* 14. *S.* 8. 2. 172.
Bruxelles 20 *Gennaio* 1808. *S.* 8. 2. 173.

15. — ....Così l'efficacia di una gira fatta in Inghilterra, a vantaggio di un Francese, di cambiali sottoscritte da un Inglese, ed accettate da un Inglese, dev'essere regolata secondo le leggi inglesi. E può considerarsi come traslativa di proprietà anche allorquando dovesse esserli negata tale efficacia esaminandola di fronte alle leggi francesi.

C. C. 25 *Settembre* 1829. *S.* 30. 1. 151.

(*) V. *Nouguier*, *n.* 151. *Merlin*, *Rep.* v. *Cambiale* § 2. *n.* 8. *e* v. *Protesto* § 9. *Pardessus*, *n.* 1485. *Vincent*, *Legislaz. Comm.* *T.* 2. *p.* 182.

16. — La consegna fatta ad un terzo di un biglietto all'ordine con dichiarazione che « il valore del biglietto è stato somministrato da questo terzo, e che il recapito appartiene ad esso » equivale ad una gira, in quanto che il terzo al quale il biglietto è così rimesso se ne trova investito di fronte al soscrivente, senza che sia necessario di notificare a questo la cessione.

Tolosa 28 *Marzo* 1832. *S.* 33. 2. 88.

17. — La disposizione dello statuto di Parigi, *che il trasferimento non opera se non è notificato*, non è applicabile ai biglietti ad ordine, a riguardo de'quali l'ordine stesso vale trasferimento.

Parigi 3 *Nov. an.* 10. *S.* 2. 2. 115.

18. — Colui il quale è portatore di un biglietto all'ordine in virtù di una gira in bianco, può trasmetterne la proprietà colla semplice tradizione o dono manuale, senza che debba rivestirlo della propria gira: il recapito

all'ordine rivestito di una gira in bianco è in qualche modo un recapito al portatore.

C. C. 21 *Agosto* 1837. *S.* 37. 1. 866.

§ 4. Dei diritti e doveri del girante.

19. — Colui, il quale ha apposto su di un effetto di commercio una gira regolare, ma che in realtà non ha dato che un mandato di confidenza, è ammesso a presentarsi come proprietario, non solo verso il suo mandatario immediato, ma ancora verso ogni *terzo* a cui il mandatario avesse passato l'effetto di commercio altrimenti che con un trasferimento di proprietà.

C. C. 18 *Novembre* 1812. *S.* 13. 1. 218.

20. — Il portatore il quale in buona fede ha comprata *alla borsa* una cambiale con tre gire, tra le quali le due ultime sono false, non ha diritto di esigerne il pagamento dal primo e vero girante. *In altri termini*, questo girante non è stato spogliato della sua proprietà, e questa proprietà non è stata trasmessa al portatore dell'ordine falso. Il portatore per ordine falso è privo di azione per chiedere il pagamento dell'ammontare del recapito ad esso trasferito per imprudenza del primo girante.

Bruxelles 16 *Gennaio* 1818. *G. di Bruxelles* 1818. 1. 3.

21. — La gira di una cambiale fatta a vantaggio di una società di commercio dopo il suo fallimento, e per *valuta in conto*, non ha forza per spogliare il girante, che non ha conosciuto questo stato di fallimento, a cagione della gira, della proprietà della cambiale di fronte ad un terzo portatore, quando esso girante non ne ha ricevuto il valore nè *in conto* nè in altro modo. Una tal gira non può valere che come procura.

Bruxelles 30 *Decembre* 1829. *G. di Bruxelles* 1830. 1. 138.

§ 5. Dei diritti e doveri del giratario.

22. — Il negoziante che riceve da una casa di commercio colla quale ha conto corrente aperto dei recapiti colla gira a suo vantaggio, non perde il diritto che gli dà questa gira contro i debitori di tali recapiti solamente perchè gli effetti non essendo stati pagati dal trattario, gli ha novamente posti a debito della casa di commercio, se d'altronde gli ha tenuti presso di sè. Nonostante questo *storno*, il negoziante conserva la proprietà sopra tali effetti: quindi se la casa remittente fallisce, egli non è tenuto di consegnare alla massa tali recapiti; può riscuoterli e ritenere sulle somme esatte l'intiera quantità che potrebbe essergli dovuta dalla casa di commercio.

C. C. 27 *Novembre* 1827. *S.* 29. 1. 336.

Roano 28 *Giugno* 1828. *S.* 29. 2. 210.

23. — Il terzo portatore di recapiti mercantili, creati in seguito di un *credito aperto*, rivestiti della firma del creditore, non può chiederne il pagamento personale contro il cessionario che il creditore si è ulteriormente sostituito con sottoporlo alla esecuzione del credito, allorchè d'altronde è provato che il cessionario si è liberato verso il cedente. Almeno la sentenza che decide così, interpetrando delle convenzioni, non può dar luogo a cassazione.

Nè possono tampoco reclamare il benefizio della ipoteca acconsentita per sicurezza del credito, da quello a benefizio del quale era stato *aperto*, quando è provato che questa ipoteca era unita, non a ciascuna operazione speciale, ma al solo resultato finale del conto.

C. C. 12 *Gennaio* 1837. *S.* 37. 1. 941.

24. — Quando l'accettante di una cambiale sostiene che il possessore, benchè investito con gira irregolare, non è che un presta-nome del traente, e che gli deferisce su tal fatto il giuramento, il giudice può ricusarsi di ordinare il giuramento o l'interrogatorio del possessore, quando è convinto della di lui buona fede e della sincerità della gira.

C. C. 2 *Febbraio* 1819. *S.* 19. 1. 332.

25. — La nullità d'un biglietto all'ordine, risultante dall'esser stata la firma del traente estorta con violenza, è opponibile al terzo possessore di buona fede?

C. C. 26 *Gennaio* 1819. *S.* 20. 1. 17.

26. — Le promesse di pagare fatte nella forma civile, e non colla forma degli effetti di commercio, non debbon esser pagate al possessore, benchè vi sia stata gira, se alla scadenza esistono decreti di sequestro a pregiudizio del cedente.

C. C. 11 *Aprile* 1827. *S.* 27. 1. 388.

(*) V. Art. 100.

27. — Allorchè un biglietto ad ordine è trasmesso con gira regolare, il debitore del biglietto non può opporre al terzo possessore la compensazione di ciò che gli è dovuto dal creditore a favor del quale il biglietto fu in origine sottoscritto, ancorchè il terzo possessore non possegga il biglietto che a titolo di pegno.

Parigi 12 *Maggio* 1806. *S.* 6. 2. 505.

28. — La circostanza che un primo girante di una polizza l'avesse ricevuta a solo titolo di pegno, e non a titolo di vendita, non può essere opposta al terzo portatore di buona fede.

Bruxelles 27 *Luglio* 1830. *G. di Bruxelles* 1830. 2. 200.

29. — Il soscrittore di un biglietto all'ordine, valuta *per vendita d'immobili*, non può essere obbligato al pagamento, anche riguardo al terzo portatore, allorchè ha giusta ragione di temere l'azione ipotecaria dei creditori iscritti sull'immobile ....., molto più quando l'acquirente ha pagato il suo prezzo

Digitized by Google

ai creditori collocati in ordine utile per riceverlo.

Bourges 17 *Aprile* 1832. *S.* 32. 2. 489.

— *Contra* —

Bourges 6 *Agosto* 1825. *S.* 26. 2. 209.

Parigi 6 *Febbraio* 1830. *S.* 30. 2. 370.

30. — Il soscrivente un biglietto all'ordine per *valuta d'immobili* è tenuto di pagare il terzo portatore di buona fede, malgrado la esistenza d'ipoteche sopra gl'immobili acquistati, ed anche malgrado il pagamento del prezzo che esso soscrittore acquirente avesse dovuto fare ai creditori inscritti.

C. C. 2 *Maggio* 1836. *S.* 36. 1. 475.

31. — Il soscrittore di un biglietto all'ordine *per resto di prezzo di vendita*, non può ricusarsi dal pagare il terzo portatore, fino a che non gli sieno state radiate le iscrizioni che gravano l'immobile ad esso venduto come libero da ogni gravame; tale eccezione, che poteva efficacemente opporsi al venditore, non può opporsi al terzo in favor del quale il biglietto è stato girato.

Grenoble 2 *Maggio* 1835. *S* 36. 2. 165.

C. C. 2 *Maggio* 1836. *S.* 36. 1. 475.

32. — La notificazione del protesto di un biglietto trasmesso per mezzo di gira sebbene non all'ordine, opera trasporto e possesso a profitto del terzo portatore cessionario; in questo senso, che il soscrivente del biglietto non possa opporgli la mancanza di causa di questo biglietto, e ricusarsi per ciò di pagarne l'ammontare.

Parigi 6 *Febbraio* 1830. *S.* 30. 2. 370.

§ 6. Degli effetti e della estensione della gira.

33. — La gira di un biglietto all'ordine ridotto alla qualità ed all'effetto di semplice promessa, opera la trasmissione della proprietà del biglietto a favore del possessore, almeno qual cessionario.

C. C. 18 *Gennaio* 1825. *S.* 25. 1. 181.

34. — Una cambiale regolarmente girata non appartiene più al traente, anche prima di qualunque accettazione; di modo che dopo di aver sottoscritta e girata la cambiale, i creditori del traente non possono più sequestrarne l'ammontare nelle mani dell'accettante.

Parigi 11 *Frutt. an.* 8. *S.* 1. 2. 211.

35. — Allorchè un negoziante, che ha conto corrente con altro negoziante in seguito fallito, si trova nel conto costituito debitore di una certa somma, mentre in realtà è creditore di molto più come portatore di tratte ad esso girate dal fallito le quali non sono state pagate, si opera indubitatamente una estinzione di debito apparente e di credito reale fino alla debita concorrenza. Ma l'effetto dell'estinzione di questi due debiti non è tale, che il portatore delle tratte sia obbligato di consegnare al fallimento parte di queste tratte equivalenti al suo debito estinto. Può ritenere la totalità degli effetti per utilizzarli contro gli altri soscriventi fino al suo pagamento integrale. I principj sulla compensazione sono in tal caso inapplicabili.

Bourges 11 *Febbraio* 1829. *S.* 30. 2. 38.

36. — Una gira è mai, tra il dator dell'ordine e il dator della valuta, un contratto *identico* coll'effetto girato che è regolato colle stessi leggi? V'è un contratto a parte soggetto a regole particolari? (*Res. neg.*)

Genova 17 *Agosto* 1811. *S.* 13. 2. 23.

37. — Colui il quale *ha accettata* una cambiale tratta sopra di lui, ne è divenuto *debitore*. E se avviene che la cambiale sia passata *al suo ordine* prima della *scadenza*, ne diventa allora *creditore*. Da questa doppia qualità di debitore e creditore della stessa cambiale, ne resulta una estinzione del debito per mezzo della *confusione*. Dietro di ciò, una gira fatta da questo accettante possessore, non avrebbe l'effetto di trasferire la *proprietà*, e di produrre nel novello possessore un diritto di regresso contro gli altri giranti, in mancanza di pagamento.

La decisione è la stessa, quantunque la gira litigiosa sia stata fatta ad *un banchiere*, *valuta in conto*: nè la di lui qualità, nè la natura della valuta fanno sì che la gira non venga reputata semplice *mandato*: una tal gira non ha realmente costituito il banchiere *proprietario* della cambiale e *creditore* della valuta ivi enunciata.

C. C. 14 *Fior. an.* 9. *S.* 1. 1. 429.

38. — Una obbligazione ipotecaria concessa per sicurezza di un recapito mercantile, ed a profitto dei portatori attuali, si deve ritenere come un avallo, e giova a tutti quelli che acquistano ulteriormente il recapito col mezzo della gira

C. C. 13 *Nev. an.* 13. *S.* 6. 1. 332.

39. — La ipoteca concessa per sicurezza di un credito, per il pagamento del quale sono stati dati dei biglietti all'ordine, può essere trasmessa quale accessorio del credito, colla gira dei biglietti stessi.

C. C. 21 *Febbraio* 1838. *S.* 38. 1. 208.

Bruxelles 14 *Giugno* 1819. *G. di Bruxelles* 1819. 2. 153.

(*) V. su tal questione gravissima *Troplong*, *della Vendita*, T. 2. n. 900. *Duvergier*, *ibid.* T. 2. n 212. ed in senso contrario alla decisione trascritta, una dissertazione del sig. *Doubantous*, in *S.* 38. 1. 208. V. anche le decisioni seguenti.

40. — *Giudicato egualmente che*: l'ipoteca data per garanzia del pagamento delle cambiali può essere trasferita come accessorio di esse col solo fatto della gira, di modo che il portatore delle cambiali ha diritto al benefizio

ART. 137. — La *gira* è munita di data; N. 136. P. 131.
Essa esprime la valuta somministrata.
Essa enuncia il nome di quello, al di cui ordine vien passata.

di tale ipoteca di preferenza ai giranti e loro creditori.

C. C. 11 *Luglio* 1839. *S.* 39. 1. 939.

41. — *Giudicato egualmente che:* la surroga ad una ipoteca convenzionale è validamente fatta col mezzo della trasmissione dei semplici biglietti all'ordine che enunciano la ipoteca, quando tale è stata la convenzione passata tra creditore e debitore nel contratto costitutivo l'ipoteca. I portatori dei biglietti possono adunque esercitare l'ipoteca fino alla concorrenza dei valori contenuti nei biglietti ad essi trasmessi. (*Cod. Civ.* 2127.)

Roano 9 *Marzo* 1831. *S.* 31. 2. 245.

C. C. 10 *Agosto* 1831. *S.* 31. 1. 371.

42. — *Ciò non pertanto* i terzi portatori di recapiti posti in essere in seguito di un credito aperto garantito con ipoteca, non possono di per loro reclamare il benefizio di questa ipoteca come accessorio dei recapiti ad essi trasmessi col mezzo della gira: non possono che esercitare i diritti ipotecarj del dator di credito, e cercare collocazione fino alla concorrenza soltanto della somma della quale questi si trova essere creditore.

Parigi 25 *Giugno* 1836. *S.* 36. 2. 355.

Articolo 137.

INDICE SOMMARIO

Biglietto all'ordine 17.
Cassazione 11.
Compensazione 14.
Debitore 21.
Dono 22.
Enunciazione 3.
Forme 3.
Girante 6. 7. 8. 10.
Giuramento 23. 24.
Libri 15
Ordine 23.
Presunzioni 1.
Procura 13.
Protesto 10.
Prova 6.
Referente 4. 5. 6 bis.
Somma 2.
Terzo possessore 6 ter. 7. 8.
Valuta 11. 13. 15.
— intesa 18.
— in sè med. 3. 4.
— per rimborso 19.
— per ritorno 19.
— ricevuta 9. 12. 16. 21. 22.
— ricevuta contanti 20.

§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Della Data.*
§ 3. *Della Valuta.*
§ 4. *Dell' Ordine.*

§ 1. Generalità.

1. — Le semplici presunzioni sono ammissibili per provare che la gira di un recapito mercantile è realmente estranea alla negoziazione del recapito, contro la prova scritta risultante dalla gira.

E nulla forse una gira, sol perchè non è scritta per intero di mano del girante? (*Non resoluto dalla Corte di Cassazione, ma deciso affermativamente dalla decisione impugnata.*)

C. C. 28 *Marzo* 1821. *S.* 22. 1. 17.

2. — La gira di un biglietto ad ordine non può essere dichiarata nulla, sol perchè il girante non ha marcato per esteso la somma espressa nel biglietto ad ordine non scritto di suo pugno.

C. C. 7 *Term. an.* 11. *S.* 3. 2. 352.

(*) V. *Nouguier, n.* 150. *Diz. del Contenz. n.* 64.

3. — Allorchè una cambiale perfetta è all'ordine del traente, non è necessario che la gira con la quale la trasmette ad un terzo contenga tutte le enunciazioni che si esigono dall'Articolo 137; si presume che si riferisca al contenuto della cambiale.

C. C. 2 *Prat. an.* 13. *S.* 5. 1. 381.

4. — Soprattutto se la gira si referisce alla cambiale con queste parole, *ut supra, ut retro,* e che i registri provino siffatta relazione.

Aix 9 *Febbraio* 1815. *S.* 16. 2. 94.

5. — *Giudicato in senso contrario:* Le gire, anche di effetti tratti *valuta in sè medesimo,* al proprio ordine, e regolarmente datati, debbono avere una data propria, espressa e formale; essi sono nulli, se non hanno la data che per rapporto all'effetto girato, e con queste parole, *ut retro, ut supra.*

C. C. 23 *Giugno* 1817. *S.* 18. 1. 60.

C. C. 14 *Novembre* 1821. *S.* 22. 1. 229.

§ 2. Della Data.

6. — La gira di una cambiale o di un recapito mercantile fa fede della sua data fino ad iscrizione in falso.

Bruxelles 18 *Marzo* 1830. *G. del Belgio* 1831. 3. 183.

Bruxelles 22 *Giugno* 1830. *G. del Belgio* 1830. 3. 265.

(*) V. Art. 139. n. 1.

6 bis. — La data di una gira non è sufficientemente indicata colle parole *ut supra, ut retro.*

C. C. 23 *Giugno* 1817. *S.* 18. 1. 60.

C. C. 14 *Novembre* 1821. *S.* 22. 1. 230.

(*) V. in questo senso *Pardessus, Corso, n.* 345. *Nouguier, n.* 146.

6 ter. — Una gira, sebbene mancante di data, purchè contenga il valore somministrato, può validamente trasferire la proprietà della cambiale dal girante nel giratario. È solo di fronte ai terzi che la mancanza di data fa ritenere la gira come semplice procura.

Grenoble 3 *Febbraio* 1836. *S.* 36. 2. 419.

7. — La data nella gira di una cambiale non è richiesta che nell'interesse de'giranti. Se dunque i giranti non se ne lagnaoo, non è ammissibile l'accettante a impugnare la gira, per mancanza di data o per data irregolare.

Bruxelles 20 *Agosto* 1812. *S.* 14. 2. 177.

8. — *Giudicato in senso contrario:* La regola, la quale esige che le gire irregolari non valgono che come procure, e che si possono opporre al possessore tutte le eccezioni opponibili al cedeote, si applica anche al caso in cui la gira sia irregolare per mancanza di data. È un errore il credere che la data sia soltanto necessaria nell'interesse del girante; ch'egli solo può prevalersi della omissione della data; che in conseguenza questa eccezione non appartiene nè al traente, nè all'accettante.

C. C. 29 *Marzo* 1813. *S.* 13. 1. 214.

9. — La gira senza data esseodo un semplice mandato, ancorchè sia fatta per *valuta ricevuta*, il portatore può essere dichiarato non ammissibile nella sua richiesta di pagamento dell'effetto, se il girante dichiara di non aver niente a dimandare al traente.

Colmar 13 *Giugno* 1810. *S.* 10. 2. 385.

10. — Colui il quale, in virtù di un ordine senza data, ha trasferito ad un terzo una cambiale, può richiederne il pagamento in suo nome cootro l'accettante, allorchè alla scadenza l'ha sodisfatta, in seguito di protesto per mancanza di pagamento.

Treves 27 *Aprile* 1808. *S.* 8. 2. 174.

§ 3. Della Valuta.

11. — Non vi è luogo a cassazione dalla sentenza che decide che la menzion *del valore* posta in una gira non era richiesta, a pena di nullità, avanti il 1784. In quell'epoca la giurisprudenza non era uniformemente fissata sulla necessità di esprimere il valore nelle gire.

C. C. 13 *Luglio* 1819. *S.* 20. 1. 3.

12. — Perchè la gira di un effetto commerciale ne trasferisca la proprietà, non basta che esprima *valuta ricevuta;* bisogna ancora che indichi in che questa valuta è stata somministrata.

Bruxelles 9 *Agosto* 1810. *S.* 11. 2. 116.

Bruxelles 19 *Novembre* 1812. *S.* 13. 2. 196.

C. C. 9 *Novembre* 1836. *S.* 37. 1. 143.

(*) V. *Fremery*, *Studj ec. p.* 121. 122. *Pothier*, *del Cambio*, *n.* 34. *Pardessus*, *Corso ec. V.* 2. *n.* 340. *Locré*, *sull'Art.* 110. *Persil*, *sull'Art.* 110. *n.* 20. *Vincent*, *L.* 8. *C.* 1. *n.* 15. *Favard*, *Rep. v. Cambiale Sez.* 3. § 1. *n.* 2. *Nouguier*, *n.* 31, 148. *Mittermaier e Thieriet*, *Diss. inserite nella Rivista di Legislazione di Felix*, *Serie.* 2. *T.* 4. *p.* 109. *T.* 6. (1837) *p.* 228. *e T.* 10. (1839) *p.* 192; e vedi una dotta nota del *Devilleneuve* nella *P.* 1. *V.* 7. *T.* 1. *p.* 238.

13. — La gira di una cambiale, o di un biglietto ad ordioe, non vale come trasferimento, ma come semplice procura, se non enuncia la natura della valuta somministrata..... ancorchè siasi detto *valuta ricevuta*, e che nell'uso anteriore al Cod. di Comm. bastasse una tale eounciazione.

C. C. 18 *Maggio* 1813. *S.* 13. 1. 336.

C. C. 24 *Giugno* 1812. *S.* 12. 1. 338.

14. — In conseguenza, allorchè il proprietario di un biglietto ad ordine l'ha trasmesso con una tal gira, e che io seguito è divenuto debitore di colui che ha sottoscritto il biglietto, la compensazione si opera tra loro di pieno dritto, ed il possessore del biglietto non può esigerne il pagamento.

Liège 13 *Dicembre* 1810. *S.* 11. 2. 332.

15. — La natura della valuta somministrata deve essere espressa nella gira; siffatta omissione non può essere riparata coll'esibizione de'libri di commercio.

C. C. 23 *Giugno* 1817. *S.* 18. 1. 60.

(*) V. Art. 110, 138. n. 16.

16. — Le parole *valuta ricevuta* renderebbero la gira traslativa di proprietà, se fosse d'altroode provato che una valuta è stata *realmente* somministrata al girante?

C. C. 24 *Giugno* 1812. *S.* 12. 1. 338.

17. — La gira per *valore ricevuto* può esser valida, e traslativa di proprietà, quando è apposta su di un viglietto all'ordine il quale non ha i caratteri di un recapito mercantile.

C. C. 12 *Luglio* 1820. *S.* 21. 1. 200.

18. — La gira per *valuta intesa* non può equivalere a *valuta somministrata*; quindi non è traslativa di proprietà.

Bastia 4 *Gennaio* 1832. *S.* 32. 2. 635.

19. — La gira colla causale *di valuta per rimborso*, o *valuta per ritorno*, non corrisponde che ad un semplice mandato, e non è traslativa di proprietà.

Parigi 23 *Dicembre* 1806. *S.* 6. 2. 898. e 7. 2. 1245.

(*) V. Art. 121.

20. — La gira di un viglietto all'ordine enuncia bastantemente la specie di valore somministrata, quando vi si dice: *valore ricevuto contante.*

C. C. 13 *Novembre* 1821. *S.* 22. 1. 55.

20 bis. — *Giudicato in senso contrario:* Il soscrittore d'un viglietto all'ordine, il quale in conciliazione ha riconosciuto il debito, conserva nondimeno il dritto di opporre al possessore, il quale reclama il pagamento in nome proprio, la mancanza di qualità resultante dalla irregolarità della gira. La recognizione del debito non ha coperto la mancanza di qualità.

C. C. 19 *Luglio* 1822. *S.* 23. 1. 63.

21. — Colui il quale confessa che un biglietto ad ordine è stato sottoscritto puramente nel suo interesse, e che egli ne è il debitore

ART. 138. — Se la *gira* non è conforme alle disposizioni dell' articolo precedente, non induce traslazione, e si risolve in semplice procura. N. 137. P. 132.

---

diretto, non è ammissibile ad impugnar la sua gira, perchè non enuncia la valuta ricevuta.

Nancy 22 *Giugno* 1813. *S.* 16. 2. 95.

22. — La gira di un biglietto ad ordine colla causale per *dono*, è valida. In generale, il dono con tradizione di oggetti mobili non è sottoposto alle stesse formalità prescritte per le donazioni.

Parigi 6 *Maggio* 1815. *S.* 16. 2. 67.

(*) V. Art. 138. n. 45.

23. — Ancorchè una cambiale sia stata girata per *valuta ricevuta*, se il girante sostiene che il prenditore ha assunto su di lui i rischi e pericoli, ed ha rinunciato ad ogni garanzia, può deferirgli su tal fatto il giuramento decisorio, ai termini dell'Articolo 1358 del Codice Civile, soprattutto quando non si tratta di ritardare il pagamento della cambiale.

Torino 30 *Frim. an.* 14. *S.* 6. 2. 922.

24. — Il girante di un biglietto ad ordine non può dispensarsi di prestare il giuramento decisorio che gli deferisce lo scribente del biglietto, sulla quistione se la valuta enunciata nel biglietto sia stata realmente somministrata. Gli Articoli 1358 e 1360 Cod. Civ. abbracciano nella loro generalità le materie commerciali, come le materie civili.

Bruxelles 9 *Novembre* 1809. *S.* 12. 2. 368.

§ 4. Dell' Ordine.

25. — La gira così concepita: *pagate ad un tale*, senza aggiungere o *suo ordine*, non è che una semplice procura, e non può operare la trasmissione della proprietà della tratta che ne fa l'oggetto.

Bruxelles 19 *Giugno* 1829. *G. di Bruxelles* 1829. 2. 39.

Articolo 138.

INDICE SOMMARIO

Accettante 34.
Atti giudiciali 43.
Azione 4. 5. 58.
Biglietto *all' Ordine* 35. 36. 46. 51.
Bollo 39. 57.
Cassazione 38.
Compensazione 47. 48.
Debito di giuoco 46.
Dichiarazione in fatto 53.
Donazione 45.
Eccezione 44.
— *non num. pecuniae* 3.
Fallimento 25.
Falso 12.
Garanzia 19.
Girante 13. 27. 32. 33. 34. 35. 53. 58.
Gira *per valersene* 27.
— regolarizzata 23. 24. 25. 26.
Incasso 42.
Libri 16.
Mandatario 10. 20. 21.
Mandato 3. 42.
Opposizione 10.
Portatore 31. 51.
Prestanome 43.
Presunzione 9. 9 bis.
Procura 2. 5. 6. 7. 9. 9 bis.
Protesto 20. 21.
Prova testim. 37.
Recapito litigioso 23.
Regolarità 8.
Rivendicazione 17. 18.
Somminis. di valuta 7. 14. 15. 16. 18. 19. 54.
Terzi 13. 40. 53. 54. 56.
Traente 10. 28. 31. 33. 44.
Trasferimento 1. 8. 9. 9 bis. 12. 22. 29. 38. 41. 52. 55.
Vizj intrinseci 40.

§ 1. *Della gira in bianco, e suoi effetti.*
§ 2. *Delle altre irregolarità delle gire, e loro effetti.*

§ 1. Della gira in bianco, e suoi effetti.

1. — Una gira in bianco, sotto l'impero della Ordinanza, avea il potere di rendere il prenditore proprietario dell'effetto così girato, secondo l'uso generale del commercio.

C. C. 10 *Agosto* 1814. *S.* 15. 1. 5.

2. — La gira in bianco non può valere come procura. Può valere come titolo proprio del possessore, se consta che il recapito girato in bianco fosse rimesso al possessore colla intenzione di rivestirlo di un titolo; per esempio, per servirgli di garanzia de'valori che avea somministrati al soscrittore del recapito.

C. C. 11 *Luglio* 1820. *S.* 21. 1. 190.

3. — Il portatore di un effetto commerciale, il di cui titolo non è che una gira in bianco, è reputato semplice mandatario, dimodochè non solo *i creditori del girante* posson sequestrar l'effetto, ma anche *il debitore* può opporre l'eccezione *non numeratae pecuniae*.

C. C. 9 *Giugno* 1814. *S.* 15. 1. 22.

4. — Il portatore di un biglietto ad ordine, il quale non ha altro titolo che una gira in bianco, non può dimandarne il pagamento in suo nome.

Roano 28 *Marzo* 1809. *S.* 9. 2. 412.

5. — *Giudicato in senso contrario.* La gira in bianco di un effetto commerciabile vale procura per dimandarne il pagamento.

Douai 3 *Agosto* 1814. *S.* 16. 2. 97.

6. —.... vale procura per negoziare come per riscuotere.

C. C. 12 *Agosto* 1817. *S.* 18. 1. 396.
Bruxelles 21 *Marzo* 1810. *S.* 10. 2. 257.
C. C. 20 *Gennaio* 1814. *S.* 14. 1. 295.
C. C. 20 *Febbraio* 1816. *S.* 16. 1. 149.
Parigi 29 *Febbraio* 1816. *S.* 16. 2. 58.

(*) V. infra n. 10.

7. — Id..... È anche procura data al portatore *in rem suam*, se è provato ch'egli ha somministrata la valuta.

Nîmes 19 *Febbraio* 1810. *S.* 10. 2. 221.

8. — Perchè la gira di una cambiale sia traslativa di proprietà bisogna assolutamente

Digitized by Google

che nella gira stessa si trovi la prova della sua regolarità. Niun equivalente o elemento estraneo o estrinseco alla gira può essere ammesso per provarne la regolarità. Così la gira in bianco di una cambiale non ne trasmette la proprietà al portatore, anche allorquando questi provasse averne fornito il valore. La gira in bianco non ha altro valore che di semplice procura: e ciò tanto di fronte al soscrivente, quanto di fronte al girante in bianco.

C. C. 15 *Giugno* 1831. *S.* 31. 1. 411.
C. C. 25 *Gennaio* 1832. *S.* 32. 1. 189.

9. — La massima che una gira in bianco non ha altra efficacia oltre quella di una semplice procura e non opera la traslazione del recapito, non stabilisce che una semplice presunzione che cede alla prova contraria ove si tratti di litigio vertente tra girante e portatore.

C. C. 31 *Luglio* 1833. *S.* 33. 1. 756.
C. C. 24 *Aprile* 1827. *S.* 28. 1. 212.
C. C. 17 *Decembre* 1827. *S.* 28. 1. 233.
Nîmes 23 *Agosto* 1827. *S.* 28. 2. 57.
Parigi 8 *Giugno* 1831. *S.* 32. 2. 28.

9 bis. — ..... Non così, quando la contestazione verte tra l'accettante ed il traente.

Caen 26 *Febbraio* 1827. *S.* 28. 2. 103.
C. C. 15 *Giugno* 1831. *S.* 31. 1. 411.

10. — Quando il possessore di un effetto di commercio ne reclama il pagamento in nome proprio, non avendo per titolo che una gira in bianco (semplice mandato, Art. 138. Cod. di Comm.), i traenti, gli accettanti e gli altri giranti, sono senza interesse ed inammissibili a contestare la sua qualità, a pretendere che egli è soltanto mandatario, che non può agire in nome proprio; purchè però potendo opporre al girante in bianco qualche eccezione personale, (p. e. di compensazione o liberazione) interessi loro di avere per avversario diretto questo girante in bianco, piuttostochè il possessore. Il possessore di un effetto di commercio per via di gira in bianco, se fa condannare il girante come *cedente*, può quindi agire contro i traenti, accettanti, e gli altri giranti, come se fosse possessore per via di gira regolare. Egli non è più un semplice *mandatario*.

C. C. 26 *Aprile* 1826. *S.* 26. 1. 393.

11. — La decisione de' giudici d'appello che il portatore di una cambiale ne è realmente il proprietario, è una decisione di fatto più che di diritto. In conseguenza una tal decisione non può esser annullata, ancorchè apparisca che la cambiale si trovi nelle mani del portatore per effetto di una gira in bianco.

C. C. 24 *Febbraio* 1806. *S.* 6. 2. 915.

12. — La proprietà di un recapito di commercio poteva, sotto l'impero dell'ordinanza del 1673, trasmettersi con una semplice gira in bianco.

Quegli a cui un recapito mercantile è stato ceduto mediante una gira in bianco, non commette un falso, se egli stesso copre l'ordine a suo favore.

Orléans 10 *Febbraio* 1809. *S.* 9. 2. 400.

13. — L'efficacia della gira in bianco può essere impugnata dal girante stesso come dai terzi in pregiudizio del possessore, se costui non prova in alcun modo di aver somministrata la valuta.

C. C. 27 *Vent. an.* 11. *S.* 3. 1. 65.

14. — L'irregolarità di una gira in bianco non può esser sanata per riguardo del soscrittore e dell'accettante con la prova di fatto che il portatore ha realmente data la valuta al suo cedente.

Caen 26 *Febbraio* 1827. *S.* 28. 2. 103.

15. — Il portatore di effetti di commercio girati in bianco non potrebbe esserne dichiarato proprietario, se non provasse irrefragabilmente la sincerità del trasferimento, e della valuta somministrata.

Parigi 8 *Febbraio* 1817. *S.* 17. 2. 385.

16. — *Giudicato nel senso medesimo.* Allorchè un effetto commerciale è stato girato in bianco, ogni prova estrinseca, sia della valuta contata, sia della realtà del trasferimento, è insufficiente per supplire al vizio della gira, soprattutto se il possessore non se ne appellasse che a' suoi registri, ed a quelli del girante.

Amiens 29 *Giugno* 1813. *S.* 14. 2. 74.

(*) V. Art. 137. n. 15.

17. — In tal caso, il portatore non è neanche detentore a titolo di pegno sino al rimborso; egli è soggetto all'azione di *rivendicazione* dalla parte *del terzo* che avea affidato il recapito all'autore della gira in bianco per negoziarlo.

C. C. 18 *Novembre* 1812. *S.* 13. 1. 218.

18. — Il terzo a cui una cambiale è passata in virtù di una gira in bianco, è soggetto all'azione di rivendicazione, se è provato che non ha somministrata la valuta.

C. C. 25 *Novembre* 1807. *S.* 8. 1. 23.

19. — Colui che ricevendo il valore di un recapito commerciale lo trasmette con una gira regolare, divien garante del pagamento di quest'effetto benchè egli non l'abbia ricevuto che col mezzo di gira in bianco che non trasmette la proprietà; quindi non può sottrarsi all'obbligo di rimborsare, se vi è stato protesto, pretendendo di non aver negoziato il recapito come mandatario del primo girante.

C. C. 1 *Decembre* 1829. *S.* 30. 1. 28.

20. — Sebbene il possessore di una cambiale in virtù di una gira in bianco (che non vale che come procura) dopo di aver trasmesso regolarmente il recapito ad un terzo, abbia rimborsato questo terzo dietro il protesto, non ne

segue che egli per questo rimborso, di semplice mandatario qual era in principio, diventi proprietario.

Caen 26 *Febbraio* 1827. *S.* 28. 2. 103.

Amiens 6 *Giugno* 1826. *S.* 29. 2. 223.

21. — ..... Dev'essere reputato sempre mandatario di quello che gli aveva passato il recapito con gira irregolare: nè possono essergli opposte le eccezioni e compensazioni che si opporrebbero al cedente.

Amiens 6 *Giugno* 1826. *S.* 29. 2. 223.

22. — Allorchè una cambiale è stata negoziata con una gira in bianco, l'ordine che colui a cui è stata negoziata riempie a suo favore, senza frode e senza pregiudizio de' dritti de'creditori del cedente, è valido e traslativo di proprietà.

Bruxelles 12 *Luglio* 1809. *S.* 9. 2. 399.

Orléans 10 *Febbraio* 1809. *S.* 9. 2. 400.

(*) V. *Pardessus*, *n.* 346. *Merlin*, *v. Gira. Locré*, *sull' Art.* 138. *Nouguier*, *n.* 159. v. infra n. 26.

23. — Una gira che era *in bianco* allorchè l'effetto è passato nelle mani del mandatario, o del cessionario, ma ch'è stata *riempita* prima che l'effetto diventasse litigioso, e fosse presentato per l'incasso, non è una gira in bianco nel senso della legge annullatrice; poco importa d'altronde, come e da chi la gira sia stata riempita.

Parigi 30 *Aprile* 1812. *S.* 12. 2. 422.

24. — La gira in bianco, valendo come procura per trasmettere, la trasmissione è fatta, secondo lo spirito dell'ordinanza del 1673, dal momento in cui il possessore di un effetto colla gira in bianco vi ha messo o fatto mettere un ordine regolare.

C. C. 17 *Agosto* 1807. *S.* 8. 1. 16.

25. — Allorchè l'autore di una gira in bianco è fallito prima che abbia riempiuto il bianco con una gira regolare, il possessore di effetti così girati non può più riempire il bianco con una gira valida ed efficace; la gira non può avere effetto che come gira in bianco, cioè come procura.

C. C. 18 *Novembre* 1812. *S.* 13. 1. 218.

Amiens 29 *Giugno* 1813. *S.* 14. 2 74.

(*) V. Art. 121, 138.

26. — Il possessore di una cambiale in virtù di gira in bianco (che non vale che come procura ad esigere o a negoziare) può trasmettere a sè stesso la proprietà della cambiale, riempiendo il bianco a proprio profitto, se vi è causa legittima sopravvenuta; per esempio, se il possessore è divenuto creditore del girante avanti la scadenza e l'accettazione.

C. C. 24 *Aprile* 1827. *S.* 28. 1. 212.

27. — Secondo le leggi e gli usi che regolano la banca ed il commercio, il girante di una cambiale non può esaminare a qual titolo ed a quali condizioni i recapiti colla sua firma si trovano nelle mani di un terzo legittimo possessore.

Colui al quale fosser state rimesse delle cambiali girate in bianco *per valersene*, può senza il concorso del girante in bianco sottoporle successivamente alla garanzia di uno o più pegni.

Parigi 11 *Maggio* 1810. *S.* 7. 2. 930.

28. — La gira in bianco non dà alcuna facoltà di agire contro il traente, ancorchè il possessore avesse egli stesso negoziato il biglietto colla gira in bianco, e che per mancanza di pagamento sia stato obbligato di rimborsarlo, in seguito di protesto.

Roano 23 *Febbraio* 1814. *S.* 15. 2. 86.

29 — 30. La gira in bianco che non vale come procura, è un mandato per trasmettere a titolo di proprietà; a segno tale, che se il portatore in virtù della nuova gira regolare non è pagato alla scadenza, se fa il protesto, se chiede il rimborso, questo rimborso rende proprietario lo stesso possessore che prima non era che mandatario, in virtù della gira in bianco.

Roano 24 *Febbraio* 1827. *S.* 27. 2. 413.

31. — Colui il quale dopo aver tratto all'ordine proprio una cambiale l'ha rimessa ad un terzo perchè la negoziasse, è obbligato a pagarne l'ammontare al portatore cui è stata girata dal terzo, benchè ciò sia stato eseguito con una gira in bianco del traente, e l'ordine sia stato adempiuto dal portatore stesso. Nulla conclude, se il traente non ne ha ricevuto l'ammontare dal suo mandatario.

C. C. 11 *Febbraio* 1833. *S.* 33. 1. 193.

(*) In questa decisione si dichiara implicitamente che la gira, per esser valida, basta che sia firmata dal girante; poco importa che sia scritta d'altra mano. V. sup. n. 23 e seg.

32. — Il portatore di un biglietto all'ordine per una gira in bianco (che non vale che come procura ad esigere) ha veste per chiederne il pagamento al traente anche dopo la morte del girante. Il traente non può in questo caso rifiutarsi di pagare sotto pretesto che la morte del girante abbia fatto spirare il mandato dato al possessore ..... a meno che il traente non giustifichi che egli ha pagato il recapito nelle mani del girante, o che egli ha qualche compensazione da opporgli.

C. C. 4 *Marzo* 1828. *S.* 28. 1. 189.

33. — Il traente di una cambiale non ha qualità per opporre la irregolarità delle gire, e non può dispensarsi di pagare il portatore sotto pretesto che la gira era in bianco: il portatore non è proprietario, ma mandatario. Questa eccezione non compete che ai giranti ed ai loro creditori.

C. C. 2 *Prat. an.* 13. *S.* 5. 1. 381.

34. — Lo stesso è per l'accettante di un re-

capito mercantile; l'eccezione conviene ai giranti ed ai loro creditori.

Parigi 23 *Brum. an.* 12. *S.* 4. 2. 741.

35. — Lo stesso è per lo scrivente di un biglietto ad ordine. L'eccezione appartiene ugualmente ai giranti ed ai loro creditori.

C. C. 29 *Brum. an.* 13. *S.* 5. 2. 449.

36. — *Giudicato in senso contrario.* L'eccezione di nullità di una gira di biglietto ad ordine desunta dal fatto che la gira è stata data in bianco e non ha effetto che come procura, può essere opposta ancora dallo scrivente del biglietto ad ordine.

C. C. 27 *Gennaio* 1812. *S.* 12. 1. 241.

37. — È inammissibile fra i mercanti la prova per testimoni che un effetto di commercio, benchè coperto di una semplice gira in bianco, è stato trasmesso in piena proprietà, in pagamento di merci, o per qualunque altra causa.

C. C. 17 *Decembre* 1827. *S.* 28. 1. 233.

38. — Allorchè i giudici del merito hanno deciso che la gira in bianco di un effetto commerciale non ne ha conferita *la proprietà* al portatore, costui non può produrre, come un mezzo di cassazione, che non sia stato esaminato, se, come egli pretendeva, la prova del trasferimento di proprietà sorgesse da altri titoli, come i conti, registri ec.

C. C. 8 *Gennaio* 1812. *S.* 12. 1. 30.

39. — Un biglietto commerciale che viene dall'estero può, senza esser soggetto al bollo, ricevere in Francia una gira in bianco. Una tal gira non equivale alla negoziazione che la legge proibisce, finchè il biglietto non è bollato.

C. C. 2 *Brum. an.* 10. *S.* 2. 1. 114.

§ 2. Delle altre irregolarità delle gire, e loro effetti.

40. — I vizj intrinseci di una prima gira della cambiale non possono essere opposti al terzo possessore di buona fede.

C. C. 6 *Agosto* 1807. *S.* 7. 1. 432.

41. — Una gira irregolare è una semplice procura la quale impedisce che il girante resti proprietario dell'effetto girato, anche quando in virtù della sua procura vi sia stata una gira posteriore regolarissima.

Bruxelles 30 *Giugno* 1810. *S.* 12. 2. 137.

42. — La gira irregolare, per quanto degeneri in semplice mandato, contiene però una procura tanto a negoziare il recapito quanto ad incassarlo.

Bruxelles 21 *Marzo* 1810. *S.* 10. 2. 257.

Bruxelles 4 *Marzo* 1820. *G. di Bruxelles* 1820. 2. 15.

Bruxelles 24 *Gennaio* 1824. *G. di Bruxelles* 1824. 2. 48.

Bruxelles 28 *Gennaio* 1831. *G. di Bruxelles* 1831. 1. 22.

Tolosa 28 *Maggio* 1825. *S.* 25. 2. 308.

Parigi 29 *Gennaio* 1816. *S.* 16. 2. 58.

Nîmes 19 *Febbraio* 1810. *S.* 10. 2. 221.

C. C. 20 *Gennaio* 1814. *S.* 14. 1. 195.

C. C. 20 *Febbraio* 1816. *S.* 16. 1. 149.

C. C. 12 *Agosto* 1817. *S.* 18. 1. 396.

(*) V. *Savary*, *Parere* 41. *Pardessus*, *n.* 354. *Nouguier*, *n.* 160. *Diz. del Contenz.* v. *Gira*, *n.* 74.

43. — Il portatore di un biglietto ad ordine con una gira concertata che non ne trasferisce ad esso la proprietà, può validamente dimandarne il pagamento.

In altri termini; Gli atti giudiziarj fatti a richiesta di un *prestanome* sono a vantaggio di colui, pel quale vi è prestazione di nome. Una tale specie di simulazione non essendo illecita, non deve essere inefficace. Non si può dire che essa sia una *surroga* accordata fuori dei termini della legge.

C. C. 7 *Aprile* 1813. *S.* 13. 1. 374.

44. — Il traente di un recapito commerciale dato in garanzia da un girante, il quale ne ha rimborsato l'ammontare al possessore, può opporre a questo girante tutte le eccezioni che potrebbe opporre a colui dal quale il girante ha ricevuta la carta, quando la gira che lo ha investito è irregolare, e non vale se non come semplice procura.

Bruxelles 17 *Gennaio* 1817. *S.* 21. 2. 170.

45. — La donazione di un biglietto all'ordine può essere validamente posta in essere con una gira irregolare (in quanto non esprima la valuta somministrata) allorchè il girante ha d'altronde fatto conoscere la sua volontà di trasmettere la proprietà del biglietto a colui all'ordine del quale è stato girato, sebbene quest'ultimo non gli somministrasse la valuta. In tal caso la dichiarazione del girante supplisce alla irregolarità della gira.

C. C. 25 *Gennaio* 1832 *S.* 32. 1. 189.

C. C. 12 *Decembre* 1815. *S.* 16. 1. 322.

C. C. 19 *Luglio* 1822. *S.* 23. 1. 65.

(*) V. sup. Art. 137. n. 22.

46. — La consegna di un biglietto all'ordine non ne trasferisce la proprietà se non in quanto è accompagnata dalla gira, anche allorquando il biglietto è sottoscritto da un non commerciante. Dal che ne segue, che la consegna di un biglietto senza gira, sebbene fatta in pagamento di un debito di giuoco, non costituisce un pagamento propriamente detto, poichè non vi è pagamento se non in quanto il creditore divien proprietario dell'oggetto che riceve: quindi benchè non si possano ripetere le somme pagate per debito di gioco, colui che perde e che in luogo di pagare ha solamente consegnato al vincitore un biglietto all'ordine senza farvi la gira, potrebbe reclamare o la restituzione del

Digitized by Google

ART. 139. — È proibito di mettere gli ordini in antidata, sotto pena di falsità. N. 138 P. 133.

biglietto, o le somme esatte con esso quando fosse stato pagato.

C. C. 12 *Decembre* 1815. *S.* 16. 1. 322.
C. C. 30 *Novembre* 1826. *S.* 27. 1. 66.
Nîmes 23 *Agosto* 1827. *S.* 28. 2. 57.
C. C. 17 *Luglio* 1828. *S.* 29. 1. 74.

47. — Colui che ha ricevuto, mediante un terzo, un biglietto per riscuoterne il valore *nell'interesse del proprietario*, non può compensar la somma riscossa con ciò che il terzo gli dee; soprattutto quando il biglietto è stato fatto direttamente al suo ordine dal proprietario: egli è stato realmente mandatario del proprietario, e non dell'intermediario.

C. C. 27 *Decembre* 1819. *S.* 20. 1. 143.

48. — Non si opera compensazione tra il debitore ed il portatore di un biglietto ad ordine, se questo ha per titolo una gira irregolare non traslativa di proprietà.

C. C. 10 *Settembre* 1812. *S.* 13. 1. 254.
(*) V. Art. 136.

49. — Il possessore di un recapito mercantile in virtù di una gira irregolare, può come mandatario trasmetterne egli medesimo la proprietà con una gira regolare.

Roano 19 *Luglio* 1826. *S.* 27. 2. 220.

50. — Quando il possessore di un biglietto all'ordine n'è investito con una gira irregolare, la domanda di pagamento intentata a suo proprio nome dev'esser dichiarata inammissibile per mancanza di qualità: poco importa che egli esibisca un atto di cessione separato, se questo non ha una data certa anteriore alla domanda; in tal caso, la sua qualità al momento della domanda non è giustificata.

C. C. 19 *Luglio* 1822. *S.* 23. 1. 43.

51. — Il debitore di un biglietto all'ordine chiamato in giudizio dal possessore il quale ha per titolo una gira irregolare, non è ammissibile ad opporre a questo ultimo una mancanza di qualità, soprattutto allorchè l'autore della gira irregolare riconosce non avere alcun dritto sulla proprietà del biglietto.

Colmar 11 *Marzo* 1812. *S.* 12. 2. 311.

52. — Il possessore di un effetto di commercio in virtù di gira irregolare, benchè semplice mandatario, può trasmetterne la proprietà ad un terzo in pagamento di merci che egli acquista per suo proprio conto. Basta ancora per l'efficacia della trasmissione che egli stesso abbia fatta una gira in bianco, se d'altronde ed in fatto ne ha ricevuto il valore e trasmessa la proprietà.

C. C. 17 *Decembre* 1827. *S.* 28. 1. 233.

53. — Dall'esser dichiarato in fatto che il possessore di una cambiale era terzo e legittimo possessore, non ne viene necessariamente che questo possessore debba esser considerato come proprietario della cambiale: in conseguenza il decreto che in tal caso condanna l'accettante verso il portatore, dev'esser cassato, nonostante questa dichiarazione in fatto, se è verificato che il possessore non era che il rappresentante del traente, il quale alla scadenza non aveva fatta provvista o si trovava in fallimento; segnatamente se si tratta di una cambiale all'ordine del traente, avente solamente una gira irregolare a profitto del possessore.

C. C. 22 *Aprile* 1828. *S.* 28. 1. 209.

54. — Il principio dietro il quale la gira irregolare di una cambiale non vale che come procura, cessa di ricevere la sua applicazione quando è stabilito che il terzo possessore ha veramente fornito al suo cedente il valore rappresentativo della cambiale, ed ha agito in buona fede; in tal caso la proprietà della cambiale si acquista dal terzo possessore nonostante l'irregolarità della gira.

Nîmes 23 *Agosto* 1827. *S.* 28. 2. 37.

55. — La gira, abbenchè irregolare, può nulladimeno essere traslativa di proprietà, se il girante è forzato di convenire ch'egli non ha inteso dare una procura, e che non ha alcun titolo per rivendicare il recapito. In tal caso si ritiene che abbia voluto garantirne il pagamento verso il possessore.

Parigi 20 *Marzo* 1813. *S.* 16. 2. 97.

56. — I vizj intrinseci di una gira che è materialmente regolare, posson mai esser opposti al terzo possessore di bunna fede?

C. C. 21 *Febbraio* 1814. *S.* 14. 1. 177.
(*) V. Art. 136.

57. — Quando un effetto commerciale che viene dall'estero è stato girato in Francia prima di ricevere la formalità del bollo, il possessore di questo effetto è personalmente responsabile di tale contravvenzione.

C. C. 16 *Luglio* 1806. *S.* 7. 2. 926.

58. — Da che una gira è irregolare, e non opera trasferimento, non ne segue che il girante non possa esser chiamato in giudizio per ragione della valuta che ha ricevuta.

Lione 21 *Marzo* 1811. *S.* 11. 2. 226.

Articolo 139.

1. — (*Iscrizione in falso*) Per quanto l'Articolo 139 del Codice di Commercio proibisca di antidatare le gire sotto pena di falso, non ne resulta che le gire quanto alla loro data sieno collocate nella classe degli atti autentici, e che

Digitized by Google

§ VII. DELLA SOLIDARIETÀ.

N. 139. P. 134 **ART. 140. — Tutti quelli che hanno firmata, accettata o girata una lettera di cambio, son tenuti a garantirla solidalmente a vantaggio del possessore.**

facciano fede di questa data fino ad iscrizione in falso.

Bruxelles 16 *Gennaio* 1830. *G. di Bruxelles* 1830. 1. 155.

(*) V. Art. 137. n. 6.

2. — (*Quietanza*) Vi è delitto di falso dalla parte di colui, il quale avendo in deposito una cambiale protestata per mancanza di pagamento, e che le parti interessate aveano convenuto di riguardar come nulla, ne sopprime l'espressione *per quietanza*, e sostituisce in suo luogo una gira, colla quale dà all'effetto novello vigore.

C. C. 6 *Giugno* 1807. *S.* 8. 1. 455.

3. — (*Quietanza*) — *Contra* — La sostituzione d'un ordine ad una quietanza non è un falso criminale della competenza delle corti speciali, se questa sostituzione non può nuocere ad alcuno.

C. C. 11 *Febbraio* 1808. *S.* 7. 2. 934.

4. — (*Data*) Vi è delitto di falso dalla parte di colui il quale, nell'intenzione di recar pregiudizio ad altri, riempie e mette una data anteriore sopra una cambiale a delle gire in bianco, anche quando non ne deve profittare egli stesso.

C. C. 6 *Aprile* 1809. *S.* 9. 1. 429.

(*) V. Art. 147. *Cod. Pen.*

Articolo 140.

INDICE SOMMARIO

Accettante 1. 2 bis. 12.
Competenza 1. 2. 4.
Condonazione 8. 9.
Convenzioni 5.
Debitore solidale 9.
Dolo 5.
Domicilio 1. 2. 4.
Donna 2 bis. 10. 11.
Diritto di regresso, v. Regresso.
Girante 8.
Indebito 6.
Liberazione 12.
Liquidazione 13.
Moglie 10. 11.
Non negoziante 2. 3.
Protesto nullo 6.
Regresso 5.
Rimborso 6.
Socio 13.
Valuta *appartenente al girante* 7.

1. — L'accettante di una cambiale può esser citato onde ottener la sua condanna al pagamento innanzi al Tribunal del domicilio del girante, e reciprocamente.

Parigi 14 *Ottobre* 1808. *S.* 7. 2. 1042.

(*) V. *Favard, v. Tribunale di Commercio* Sez. 2. § 2. n. 2.

2. — L'individuo non negoziante soscrittore di un biglietto ad ordine, può esser chiamato in garanzia dinanzi al Tribunal di Commercio, se il girante è soggetto alla giurisdizione di questo Tribunale.

Parigi 15 *Febbraio* 1810. *S.* 7. 2. 1231.

2 bis. — *Deciso però* che il soscrittore di un recapito *all'ordine* è tenuto solidalmente verso il portatore ancorchè non sia stata stipulata veruna solidarietà nel titolo stesso. E ciò ha luogo ancorchè l'accettante sia una donna non mercantessa pubblica.

Parigi 6 *Maggio* 1840. *M. C.* 4. 2. 318.

(*) V. *Pardessus, Corso ec. n.* 413.

3. — Allorchè in un biglietto ad ordine per *valuta ricevuta contante*, sottoscritto in un tempo istesso da un individuo mercante e da uno non mercante, la solidarietà non è stipulata, lo scrivente non mercante è egli sottoposto alla solidarietà generalmente prescritta contro coloro che sottoscrivono biglietti ad ordine e cambiali? *Ris. aff.*

(*) V. Art. 637. inf.

Parigi 16 *Maggio* 1812. *S.* 12. 2. 318.

4. — I traenti ed i giranti di una cambiale tutti obbligati in solido, sono validamente citati nella persona di uno di loro, ed innanzi al giudice del domicilio del citato. Ma i giranti così intimati nella persona di un solo, non posson prevalersi di tal domanda per esercitare il loro diritto di garanzia contro il cedente innanzi al Tribunale medesimo.

Nîmes 30 *Mess. an.* 13. *S.* 4. 2. 629.

5. — I giudici non possono rifiutare al portatore di un biglietto all'ordine il diritto di regresso contro il girante, sotto pretesto che mediante le convenzioni particolari delle parti questo ricorso non doveva aver luogo, allorchè essi giudici non segnalano veruna presunzione di dolo o di frode riconosciuta da essi grave, precisa, e concordante in appoggio della realtà di tali convenzioni.

C. C. 19 *Gennaio* 1841. *S.* 41. 1. 165.

(*) V. Art. 164, 187. inf.

6. — Il girante che ha rimborsato il portatore di una cambiale del suo ammontare, senza avvertire che il protesto era nullo, e perciò non v'era contro di esso alcuna azione in garanzia, non può in seguito e quando si accorge della nullità chiedere la restituzione della somma da esso pagata; non può in tal caso dirsi essere stato pagato un non debito.

C. C. 7 *Marzo* 1815. *S.* 15. 1. 190.

C. C. 22 *Maggio* 1833. *S.* 33. 1. 639.

7. — Le parole « *valuta ad esso appartenente* » (al cessionario) adoprate nella gira

§ VIII. — DELL' AVALLO.

ART. 141. — Il pagamento di una lettera di cambio, indipendentemente dall'accettazione, e dalla *gira*, può esser garantito dall'obbligazione di un terzo. N. 140. P. 135.

ART. 142. — Questa garanzia vien prestata da un terzo, sopra la stessa lettera, o per mezzo di un atto separato. N. 141. P. 136.

Il terzo che sta garante, è solidalmente obbligato e per l'istesse vie dei traenti e dei giranti; salve le convenzioni diverse che le parti avessero fatte.

---

di un biglietto all'ordine, non hanno per effetto necessario di esonerare il girante dalla garanzia personale resultante dalla sua gira; spetta ai giudici del merito determinare coll'apprezziazione della intenzione delle parti il vero senso di questa frase.

C. C. 12 *Agosto* 1835. *S.* 35. 1. 603.

8. — La condonazione accordata dal possessore di una cambiale a favor del traente, non giova al girante, se il possessore ha cura di farne la riserva espressa. Il girante non ha diritto a sostenere che egli è semplicemente fidejussore solidale; che non è tenuto a pagar che sussidiariamente, e che per conseguenza la sua obbligazione è cessata, quando il traente ha cessato di esser debitore.

C. C. 11 *Febbraio* 1817. *S.* 18. 1. 1.

(*) Contra — *Pothier*, *del Cambio* 122. *e delle Obbligazioni n.* 380. *Savary Par.* 91. *Merlin. Rep. v. Protesto. Persil sull' art.* 140. *ediz. Belg. in nota*, *e v. anche Delvincourt*, *Locré*, *e Pardessus.*

9. — La condonazione che il creditore fa ad uno dei debitori solidali, riservandosi tutti i suoi diritti contro gli altri, opera divisione: la obbligazione è estinta per la porzione della quale era tenuto il debitore cui la remissione è fatta; il di più resta esigibile contro gli altri debitori solidali.

C. C. 30 *Novembre* 1819. *S.* 20. 1. 115.

10. — Una donna maritata, non mercantessa pubblica, non obbliga i beni proprj accettando, in virtù di procura di suo marito, delle tratte che questi ha emesse sopra lei.

Parigi 10 *Aprile* 1810. *D. R.* 8. ec.

(*) V. Art. 4 sup.

11. — Quando un biglietto all'ordine è stato sottoscritto congiuntamente da un negoziante e da sua moglie, la moglie è obbligata solidalmente con suo marito, benchè ella non sia mercantessa pubblica, ed il viglietto sia per *valuta ricevuta contanti.*

Parigi 8 *Febbraio* 1820. *S.* 20. 2. 209.

12. — Colui il quale ha sottoscritto un biglietto unitamente ad un altro, non può esser dispensato dal pagarlo, sotto il pretesto che non ha ricevuto il danaro dall'imprestatore, e che l'obbligato con lui ha presa l'intiera somma prestata. Poco importa che chi ha imprestato convenga ancora di questo fatto: una tal confessione non sarebbe una prova che egli avesse voluto liberare colui che ha preso in prestito, e che non ha niente ricevuto, e rilasciargli il suo debito. La remissione d'un debito non resulta giammai da presunzioni le quali lasciano un dubbio sull'intenzione del creditore.

C. C. 23 *Germ. an.* 10. *S.* 7. 2. 1093.

(*) V. *L.* 6. *Cod. de non numer. pecunia.*

13. — Il socio il quale ha accettata una cambiale sopra di lui tratta dal suo consocio e scaduta dopo lo scioglimento della società, non è obbligato verso il consocio di sodisfarne l'ammontare prima che venga stabilito per mezzo di liquidazione chi è quegli dei socj che resterà creditore dell'altro.

C. C. 11 *Brum. an.* 9. *S.* 1 2. 645.

(*) V. su questo Articolo, *Cod. Civ. Art.* 1200. e 1208., e Art. 164 infra.

Articoli 141-142.

INDICE SOMMARIO

Arresto pers. 22. 23. 24.
Atto separato 1. 4. 5. 5 bis. 17.
Biglietto all'ordine 6.
Cambiali da farsi 8.
Cassazione 10.
Condizione 9.
Cauzione 20.
Donna 13. 14.
Forme 10. 11.
Fondi 19.
Garanzia semplice 2. 5 bis.
Ipoteca 3. 3 bis.
Lettera di credito 7.
Moglie 14. 23.
Non comm. 1. 6. 8. 13. 23. 24.
Obbligazione 19.
Pegno 22.
Prescrizione 1.
Protesto 4. 12. 17. 18. 19.
Solidarietà 18. 19.
Soscrizione semplice 11.
— per esteso 13. 15.
Tribunale di Comm. 5. 16.
Valuta con dichiaraz. 12.

§ 1. *Dei caratteri dell' avallo.*
§ 2. *Delle forme dell' avallo.*
§ 3. *Degli effetti dell' avallo.*

§ 1. Dei caratteri dell'avallo.

1. — Ogni garanzia di pagamento di cambiali o biglietti di cambio, costituisce un avallo o cauzione commerciale, ancorchè il

garante non sia commerciante, la garanzia sia consentita con atto separato, e designi solamente le cambiali, senza indicar la data, nè l'ammontare, nè la scadenza: in conseguenza l'azione resultante dalla cauzione è soggetta alle prescrizioni particolari stabilite tanto dall'ordinanza del 1673, quanto dal Codice di Commercio, contro le azioni relative alle lettere e biglietti di cambio.

Tolosa 23 *Marzo* 1822. *S.* 22. 2. 218.

2. — La garanzia semplice di un recapito mercantile ha minore efficacia dell'avallo, il quale contiene sostanzialmente la promessa dell'adempimento.

C. C. 15 *Termid. an.* 9. *S.* 2. 1. 17.

3. — Una obbligazione ipotecaria convenuta per la sicurezza di una cambiale ed a favore degli attuali possessori, è riputata *avallo*, e giova a tutti coloro i quali acquistan la cambiale per mezzo della gira.

C. C. 5 *Ven. an.* 13. *S.* 6. 1. 332.

3 bis. — ..... Se non vi è stipulazione in contrario.

C. C. 5 *Nev. an.* 13. *S.* 6. 1. 332.

(*) V. Art. 136. n. 38. e seguenti

4. — Colui il quale con un atto separato si è reso garante solidale per l'accettante di un recapito mercantile, non può esser considerato come datore di *avallo*; e nel caso in cui vi fosse stato protesto del recapito, la denunzia nei termini della legge non può esser richiesta a riguardo di tal cauzione, come a riguardo di un girante ordinario.

Parigi 13 *Decembre* 1813. *S.* 16. 2. 98.

5. — Non è necessario che l'*avallo* fatto con atto separato specifichi la cambiale garantita; in conseguenza l'atto col quale un terzo anche non commerciante dichiara rendersi mallevadore delle somme che un negoziante ha prestate, o potrà prestare ad un altro negoziante con *biglietti, cambiali*, o *conti correnti*, costituisce un vero *avallo*, ed il terzo il quale ha fatta una simile mallevadoria è soggetto alla giurisdizione commerciale.

C. C. 24 *Giugno* 1816. *S.* 16. 1. 409.

5 bis. — *Contra* — L'atto col quale un terzo garantisce al traente l'accettazione o il pagamento di un numero determinato di cambiali fino alla concorrenza di una somma determinata, ma senza dare alcuna designazione individuale di queste tratte, non è un avallo che giovi ai terzi portatori, ma una semplice garanzia a favore del solo traente.

Bruxelles 27 *Luglio* 1816. *P.* 2. *V.* 2. *T.* 1.

6. — Allorchè un biglietto ad ordine per valuta ricevuta contante è stato sottoscritto da una persona, la quale non era nè commerciante, nè negoziante, la garanzia di questo biglietto fatta da un individuo non mercante non può esser riputata *avallo*; essa non dà luogo nè ad una condanna in solido, nè a far decorrer gli interessi prima della dimanda giudiziaria. In questo caso si applicano le regole della garanzia ordinaria.

Parigi 25 *Maggio* 1807. *S.* 7. 2. 799.

7. — Una lettera di credito data ad un negoziante su di un altro negoziante, può esser considerata come un *avallo* anticipato dei recapiti commerciali sottoscritti in seguito dal raccomandato ..... ancorchè chi fa la cambiale non sia un negoziante, ed ancorchè non abbia dichiarato volere che il suo *avallo* si estenda a tutti i biglietti ad ordine, o a tutte le cambiali.

Bourges 23 *Agosto* 1823. *S.* 24. 2. 173.

(*) V. Articolo 122. n. 8, 168, 169, 170, e le note.

8. — La mallevadoria per cambiali *da farsi*, non ha il carattere di un avallo, nè sottopone perciò all'arresto personale ..... almeno a riguardo di un non commerciante.

Parigi 12 *Aprile* 1834. *S.* 34. 2. 296.

9. — L'avallo può essere condizionale.

Bruxelles 27 *Luglio* 1816. *P.* 2. *V.* 2. *T.* 1.

§ 2. Delle forme dell'avallo.

10. — L'avallo non è soggetto ad alcuna forma particolare: non è necessario che sia scritto in piedi o fuori del recapito: esso può esser messo a tergo, ed aver anche la forma di una gira.

A questo riguardo, la decisione de' giudici del merito non può offrire un mezzo di cassazione.

C. C. 30 *Marzo* 1819. *S.* 19. 1. 345.

(*) *Sic Pothier, del Cambio n.* 50. *Bornier, sull' Art.* 33 *della Ordin. del* 1673. *Merlin, Rep. v. Avallo. Locrè, sull' Art.* 142. *Vincent, T.* 2 *p.* 221. *Pardessus, Corso n.* 396. *Nouguier, n.* 168. *Azuni, Diz. v. Avallo n.* 5.

11. — La semplice sottoscrizione apposta sopra una cambiale da persona diversa da quella sulla quale la cambiale è tratta, basta per costituire l'avallo, ancorchè non sia accompagnata dalle parole « per avallo » o « per servire di avallo. »

Bruxelles 13 *Novembre* 1830. *S.* 31. 2. 63.

Colmar 22 *Novembre* 1811. *S.* 14. 2. 148.

(*) Ma è da osservarsi che il datore di avallo, per obbligarsi, deve avere la capacità che è necessaria per potere validamente porre in essere una cambiale. *Dalloz. v. Recapiti mercantili Sez.* 7. *n.* 1. *Persil. art.* 141. *ediz. Belg. in not. Nouguier, n.* 167.

12. — L'autore di una gira così concepita « pagate all'ordine di..... valuta *ricevuta contanti, con garanzia fino al perfetto pagamento* ..... » può, come girante ordinario, prevalersi della mancanza di protesto in tempo utile. Invano il portatore direbbe che questa

clausula *con garanzia fino a perfetto pagamento*, esprime la esenzione dal protesto, o costituisce un avallo per conto del traente.

Nîmes 22 *Giugno* 1829. *S.* 30. 2. 358.

C. C. 30 *Marzo* 1819. *S.* 19. 1. 345.

Grenoble 24 *Gennaio* 1829. *S.* 29. 2. 235.

C. C. 9 *Flor. an.* 10. *S.* 2. 2. 411.

C. C. 26 *Gennaio* 1818. *S.* 18. 1. 268.

13. — L'avallo sottoscritto da una donna non mercantessa pubblica, deve a pena di nullità essere rivestito di un *buono* o approvato dalla medesima, se il corpo dell'atto non è scritto di sua mano.

Parigi 20 *Marzo* 1830. *S.* 31. 2. 174.

— *Contra* —

C. C. 25 *Gennaio* 1814. *S.* 14. 1. 62.

(*) V. nel senso della decisione della Corte di Parigi, *Pardessus*, *T.* 2. *n.* 316. *Nouguier*, *n.* 170. *Coulon*, *Quest. di Diritto*, *T* 3. *p.* 386.

14. — Quando una donna ha firmata una cambiale immediatamente sotto un segno posto dal marito per tener luogo della sua firma, non può pretendere di avere sottoscritto il biglietto solo come testimone della firma, e di non essere perciò obbligata personalmente ..... specialmente quando sulla medesima cambiale la firma dei due testimoni chiamati per attestare l'apposizione della firma del marito si trova sotto l'indicazione così concepita « *presente alla firma.* »

Bruxelles 13 *Novembre* 1831. *S.* 31. 2. 63.

Colmar 22 *Nov.* 1811. *S.* 14. 2. 148.

15. — L'Art. 1326 Cod. Civ. sulla necessità dell'approvazione per esteso, non si applica nè ad un atto di cauzione, nè ad un avallo di biglietto ad ordine sottoscritto tra commercianti.

C. C. 25 *Maggio* 1814. *S.* 14. 1. 63.

§ 3. Degli effetti dell'Avallo.

16. — Ogni persona la quale garantisce il pagamento di una cambiale con un avallo ancorchè separato, è sottoposta al Tribunal di Commercio per causa di siffatta garanzia.

Parigi 20 *Nev. an.* 13 *S.* 6. 2. 970.

(*). . . Ancorchè avesse stipulato di non volersi obbligare con arresto personale. *Locré*, *sull'Art.* 142. V. sup. n. 5.

17. — L'avallo (separato) può essere o una garanzia, o una gira.

Nel primo caso, il datore di avallo intimato come garante al pagamento non può opporre al possessore la mancanza di denunzia del protesto in tempo utile.

Nel secondo caso, può opporre quest'eccezione, e far decadere il possessore dal suo diritto di regresso.

C. C. 9 *Fior. an.* 10. *S.* 2. 2. 411.

18. — I datori di avallo, cauzionarj del traente, non possono, come il girante, opporre la mancanza del protesto.

Allorchè un effetto è garantito da un doppio avallo, se uno dei datori di avallo paga, l'altro datore di avallo non è liberato; egli è soggetto al diritto di regresso.

C. C. 30 *Marzo* 1819. *S.* 19. 1. 345.

19. — In materia di cambiali, i datori di avallo o cauzionarj del traente sono obbligati nell'istesso modo che lo è il traente; devono quindi provare che vi era provvista di fondi alla scadenza onde poter opporre la tardanza del protesto.

Limoges 18 *Giugno* 1810. *S.* 12. 2. 381.

(*) Sulla prima parte di questa massima, V. *Pothier*, *del Cambio n.* 122. *Boucher*, *Instit. n.* 1049. *Merlin*, *Rep.* e *Quest. v. Avallo.* *Vincent*, *T.* 2. *p.* 221. *Locré*, *sull'Art.* 142. *Pardessus*, *Corso*, *T.* 2. *p.* 439 e 442. *Nouguier*, *n.* 167. — Contra — *Jousse e Bornier*, *sull'Art.* 33. *della Ordinanza del* 1673. *Savary*, *Perfetto Neg. Parere* 84. *Lib.* 3.

20. — Il dator di avallo è sempre equiparato a colui al quale presta cauzione, sia scrivente, accettante, o girante. Quindi il dator di avallo il quale riman garante per lo scrivente di un recapito mercantile, non è liberato fino che lo scrivente resta obbligato; egli non può, come il girante, escipere della mancanza del protesto in tempo utile.

Lione 1 *Luglio* 1817. *S.* 18. 2. 273.

C. C. 26 *Gennaio* 1818. *S.* 18. 1. 268.

21. — L'avallo apposto ad una cambiale non è sufficiente garanzia che impedisca al portatore della cambiale, mancando l'accettazione, di fare protestare ed esigere cauzione per sicurezza del pagamento. In tal caso, colui che ha acceduto coll'avallo è sottoposto come il traente ed i giranti all'obbligo di dare cauzione o di rimborsare l'ammontare della tratta.

Tolosa 12 *Decembre* 1827. *S.* 29. 2. 111.

(*) V. Art. 120. sup.

22. — Il dator di avallo il quale dichiara espressamente di offrir solo i suoi mobili per sicurezza dell'obbligazione che contrae, non è tenuto coll'arresto personale, come lo sarebbe il dator di avallo ordinario.

Parigi 20 *Vent. an.* 13. *S.* 6. 2. 970.

23. — La moglie che ha garantito con un avallo un biglietto sottoscritto dal marito, non è suscettibile di arresto personale, se non in quanto sia mercantessa pubblica.

Bruxelles 13 *Novembre* 1830. *S.* 31. 2. 63.

24. — Colui che accede coll'avallo, sebbene non commerciante, è sottomesso all'arresto personale se il soscrivente è anch'egli passibile di arresto personale.

Grenoble 24 *Gennaio* 1829. *S.* 29. 2. 235.

Digitized by Google

§ IX. — DEL PAGAMENTO.

N. 142. P. 137 ART. 143. — Una lettera di cambio deve pagarsi nella moneta dalla medesima indicata.

Articolo 143.

INDICE SOMMARIO

Assegnati 9.
Biglietti di banca 1.
Biglione 7.
Carta monetata 8.
Franco 5. 6.
Iscriz. ipot. 11.
Lire 6
Monete francesi 10.
— tosate 2.
Pagamento nullo 4.
Provvisione 11.
Tariffa 5.
Valor numerale 3.

1. — Il possessore di una cambiale ha dritto di esser pagato in numerario. I biglietti della banca, stabiliti per la comodità del commercio, sono atti di semplice confidenza.

Parere del Cons. di Stato 12 e 30 *Frim. an.* 14. *S.* 6. 2. 73.

2. — Le monete tosate non sono più monete; esse sono considerate come oro e argento in massa, e non sono ammesse che a peso nelle casse della tesoreria generale.

Lett. del Min. delle Finan. de' 22 *Germ. an.* 9. *de'* 5 *Fior. an.* 9.

Circolare dell'Uffizio del Registro. S. 1. 2. 560.

3. — Se vi è differenza, nel corso dei valori numerali, tra l'epoca del *contratto* e l'epoca del pagamento, la facoltà di pagare la somma numerica prestata in valori esistenti all'epoca del pagamento, si estende al caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento dovesse farsi negli istessi valori in cui ebbe luogo l'imprestito o l'impiego.

Bruxelles 27 *Novembre* 1809. *S.* 10. 2. 207.

4. — Il debitore, il quale ha fatto un pagamento nullo in carta monetata, è tenuto per gl'*interessi*, come pel *capitale*; a tal riguardo egli non può invocare la sua buona fede.

C. C. 7 *Dicembre* 1809. *S.* 10. 1. 131.

5. — Decreto il quale fissa la tariffa delle monete di 48, 24, 6 e 3 lire, in seguito del rapporto effettivo col loro valore in franchi, ed in ragione del titolo con cui sono state fabbricate, e del peso che hanno generalmente conservato.

Decreto f. 12 *Settembre* 1810. *S.* 10. 2. 371.

6. — Il possessore, il quale ha ricevuto in franchi l'ammontare del biglietto espresso in lire tornesi, è obbligato di restituire la differenza de'franchi al girante che da lui ha sol ricevuto lire tornesi.

C. C. 1 *Frim. an.* 10. *S.* 3. 2. 1.

7. — Nei pagamenti è permesso di far uso della moneta di biglione per una quarantesima parte ed i rotti.

Non è lecito servirsene, contro la volontà del creditore, al di là di una quarantesima parte, qualunque sia l'uso locale.

A tal riguardo, le regole stabilite per le casse pubbliche sono del pari regole tra particolare e particolare.

In questa quarantesima parte non bisogna adoprare le monete di dieci centesimi, la di cui fabbricazione è stata ordinata con la Legge de'13 Settembre 1807. Esse non valgono che pei rotti d'un franco, ed al di sotto.

C. C. 28 *Maggio* 1810. *S.* 10. 1. 225.

Deliberaz. del Direttorio esecut. 14 *Nev. an.* 4.

Circolare dell' Uffizio del Registro 15 *Germ. an.* 9. *S.* 1. 2. 549.

Decreto Franc. 18 *Agosto* 1810. *S.* 10. 2. 369.

8. — Sono pagabili in numerario senza riduzione, gli effetti di commercio sottoscritti in seguito di una liquidazione di Società fatta durante il corso della carta monetata, come se si trattasse della vendita fatta da un socio della sua parte del fondo sociale, o della vendita fatta ad un terzo dell'intero fondo messo in commercio.

C. C. 20 *Febbraio* 1809. *S.* 9. 1. 124.

9. — Il debitore di un biglietto ad ordine, stipulato a lungo tempo durante il corso degli assegnati, e non presentato alla scadenza, può dimandare la riduzione, quantunque non abbia rinunciato alla lunga dilazione.

C. C. 6 *Nev. an.* 12. *S.* 4. 1. 190.

10. — Se, tratta da Amburgo sopra Parigi una cambiale, il trattario non l'accetta, ed un banchiere di Parigi s'incarica, a insinuazione del traente, di estinguerla, ed all'epoca della scadenza si rivale per l'ammontare con una tratta sul traente in moneta di Amburgo, e negozia il recapito col consenso del suo committente Amburghese sulla piazza di Parigi in moneta francese; se frattanto la prima tratta spiccata da Amburgo non è presentata al banchiere di Parigi, ma viene estinta senza scienza di quest'ultimo da una terza persona, ed egli è avvertito di ciò molti anni dopo, per la dimanda di restituzione della somma fatta dal traente; in questo caso la restituzione deve farsi in moneta francese, e non in moneta di Amburgo.

C. C. 26 *Germin. an.* 13. *S.* 7. 1. 1061.

Digitized by Google

ART. 144. — Quello che paga una lettera di cambio avanti la scadenza è responsabile della validità del pagamento. N. 143. P. 138.

ART. 145. — Quello che paga una lettera di cambio alla sua scadenza, e senza opposizione, si presume validamente liberato. N. 144. P. 139.

ART. 146. — Il possessore di una lettera di cambio, prima della scadenza di essa, non può esser costretto a riceverne il pagamento. N. 145. P. 140.

ART. 147. — Il pagamento di una lettera di cambio effettuato sopra una seconda, terza, e quarta ec. è valido allorchè la seconda, terza, e quarta ec., esprime che un tal pagamento annulla l'effetto delle altre lettere. N. 146. P. 141.

ART. 148. — Quello che paga una lettera di cambio sopra una seconda, terza, quarta ec., senza ritirar quella su cui ha fatto la sua accettazione, non resta liberato di faccia al possessore della medesima. N. 147. P. 142.

---

11. — L'accettante di un biglietto ad ordine non può rifiutarsi dal pagare il terzo possessore sotto pretesto che i valori da esso avuti per provvisione erano difettosi. *In specie;* l'accettante di un biglietto all'ordine « *per valuta d'immobili venduti, a forma di un certo atto* » è tenuto a pagare il terzo possessore quando anche esistessero su tali immobili delle iscrizioni prese contro il venditore a profitto del quale erano stati originariamente accettati i biglietti, ed esistesse una promessa di quest'ultimo di far togliere tali iscrizioni.

Bourges 6 *Agosto* 1825. *S.* 26. 2. 209.

(*) V. Art. 115 e seg.; 118, n. 4.

Articolo 144.

(*) Quest'Articolo deroga espressamente alle regole della Giurisprudenza anteriore al Codice di Commercio ed al disposto della Ordinanza del 1673, per le quali era massima invalsa che il pagamento di una cambiale eseguito prima della scadenza liberava l'accettante, purchè però fosse fatto in buona fede. V. *Baldasseroni, del Cambio P.* 3. *Articolo* 18.

Articolo 145.

1. — (*Ordine falso*) Il debitore di una cambiale, il quale ne paga l'ammontare sopra un falso ordine, è validamente liberato, se ha pagato in buona fede.

Parigi 13 *Term. an.* 8. *S.* 1. 2. 649.

(*) Conc. *Diz. del Contenzioso v. Cambiale n.* 222. *Nouguier, n.* 182. *Cleirac, Cap.* 3. *n.* 4. *Toubeau, T.* 2. *p.* 246. *Bornier, p.* 541. — Contra — *Scaccia,* § 2. *Gloss.* 5. *n.* 340. *Dupuis de la Serra, C.* 13. *n.* 13. *Pothier, del Cambio n.* 168. *Rogron, Art.* 145.

2. — (*Pagamento al possessore*) Quando il debitore di una cambiale ne ha pagato l'ammontare nelle mani di colui che ne era il detentore, e gliene ha fatta la consegna, è validamente liberato. Se il creditore originario sostenesse che le cambiali non hanno cessato di appartenergli; che egli non ne ha passato l'ordine a favore di alcuno; che sol le ha consegnate ad un *depositario;* che niuno dunque ha potuto legalmente farne la consegna al debitore: gli si risponderebbe con vantaggio che, l'aver confidate queste cambiali ad un terzo, significa aver dato mandato di farne la riscossione, ovvero che, in ogni caso, il mandato di riscuotere non può essere impugnato, e che non vi è luogo a reclamo, sino a che le dette cambiali non sono prodotte.

C. C. 10 *Prat. an.* 11. *S.* 3. 1. 353

(*) Quest'Articolo è stato appunto diretto a togliere la questione, che era grandemente controversa sotto l'Ordinanza, se cioè l'accettante fosse liberato quando pagava ad un falso portatore. Le sole condizioni che esige l'Art. 145 per la liberazione dell'accettante sono, 1° Che il pagamento sia fatto alla scadenza. 2° Che sia fatto senza opposizione. *Persil, sull'Art.* 145. *ediz. Belg. in nota. Locré,* ivi; e vedi i motivi esposti dal sig. *Begouen* supra p. 13.

3. — (*Interessi*) In materia di cambiali, le offerte che non contengono gl'interessi decorsi dal dì del protesto sono insufficienti. A tal proposito l'offerta della somma precisa non può bastare.

Parigi 25 *Agosto* 1810. *S.* 14. 2. 240.

(*) V. Art. 1240. Cod. Civ.

Articolo 146.

(*) V. Art. 144.

Articolo 147.

(*) V. Art. 140. § 8.

Articolo 148.

(*) V. Art. 140.

Digitized by Google

N. 148. P. 143. ART. 149. — Non si ammette opposizione al pagamento, che nel caso di perdita della lettera di cambio, o di fallimento del possessore.

N. 149. P. 144. ART. 150. — Nel caso di perdita di una lettera di cambio non accettata, quello a cui appartiene può ripeterne il pagamento in forza di una seconda, terza, quarta ec.

N. 150. P. 145. ART. 151. — Se la lettera di cambio perduta è rivestita dell'accettazione, non se ne può esigere il pagamento in forza di una seconda, terza, quarta, ec, che per ordine del Giudice, e mediante cauzione.

N. 151. P. 146. ART. 152. — Se quello che ha perduto la lettera di cambio, tanto non accettata che accettata, non può presentare la seconda, terza, quarta ec., ha il diritto di chiedere, e di ottenerne il pagamento in forza di un ordine del Giudice, prestando cauzione, e giustificando coi suoi libri la sua proprietà.

Articolo 149.

1. — (*Sequestro*) L'Art. 149 Cod. di Comm. non ammettendo alcuna opposizione al pagamento delle cambiali e dei biglietti all'ordine, fuor del caso di perdita del recapito, o di fallimento del possessore, ne segue che il soscrittore di un biglietto all'ordine non deve ubbidire ad una sentenza che dichiara la validità di un sequestro in mano sua, praticato a pregiudizio del primo girante: una tal sentenza è senza effetto relativamente al possessore.

C. C. 5 *Aprile* 1826. *S.* 26. 1. 333.

(*) V. le note all'Art. 116. § 2.

2. — (*Sequestro*) Un sequestro fatto da un terzo creditore su colui a favor del quale il biglietto era stato in origine creato, non può impedire che ne sia fatto il rimborso al possessore.

Bruxelles 10 *Maggio* 1808. *S.* 8. 2. 337.

3. — (*Agente di cambio*) Un agente di cambio, il quale ha ricevuto dei recapiti mercantili per negoziarli, non può in pregiudizio della massa de'creditori, ed allorchè colui da cui ha avuto i biglietti è fallito, ritenerne l'ammontare per pagarsi di ciò che gli è dovuto.

Parigi 24 *Maggio* 1808. *S.* 8. 2. 197.

4. — (*Recapito notariale*) La gira di un recapito notariale, *all'ordine*, non produce i medesimi effetti della gira di un recapito mercantile; il portatore rimane sottoposto (finchè non v'è stata notificazione della gira) a tutte le eccezioni che il debitore è in diritto di opporre al creditore cedente, come p. e. l'estinzione del credito per compensazione.

Grenoble 7 *Febbraio* 1835. *S.* 35. 2. 340.

Articolo 150.

1. — (*Obbligazione notariale*) Gli Articoli 150 e seguenti Cod. di Comm. relativi ai casi di perdita di una cambiale o di un recapito mercantile, non sono applicabili al caso di perdita della matrice di una obbligazione notariale stipulata negoziabile per la via della gira. Almeno perchè il pagamento di una tale obbligazione possa esser ordinato in favore del cessionario, che non produce copia autentica del contratto, basta che questo cessionario giustifichi in qualunque modo la sua proprietà.

C. C. 13 *Marzo* 1828. *S.* 28. 1. 335.

(*) V. sui varj casi di smarrimento delle cambiali, *Baldasseroni*, *del Cambio*, *P.* 3. *Art.* 20.

2. — (*Cauzione*) L'accettante di un biglietto all'ordine dal quale il beneficiario ne reclama il pagamento dopo la scadenza, non in virtù del titolo che è smarrito e che non è stato protestato, ma in via di azione ordinaria in giudizio, non può rifiutarsi dal pagare, sul pretesto che non gli sia consegnato il titolo. Ha solo diritto di esigere cauzione; ma se non la ottiene, i giudici non possono imporre d'uffizio tale obbligo al creditore.

C. C. 8 *Aprile* 1840. *M. C.* 5. 2. 516.

(*) V. Art. 175.

Articolo 152.

1. — (*Copie*) I titoli originarj di un credito, come le cambiali, sono, in caso di perdita, sufficientemente suppliti dalle copie autentiche, e spedizioni di sentenze che ne dichiarino la esistenza? *Risoluta affermativamente in un caso in cui era provato che la mancanza delle cambiali smarrite non toglieva al debitore verun regresso contro i suoi coobbligati.*

Aix 28 *Marzo* 1832. *S.* 33. 2. 126.

Digitized by Google

ART. 153. — In caso di negativa di pagamento sulla dimanda fatta in vigore dei due Articoli precedenti, il proprietario della lettera di cambio smarrita conserva tutti i suoi diritti in forza di un atto di protesta. N. 152. P. 147.

Quest' atto deve farsi il giorno dopo la scadenza della lettera di cambio perduta. E deve notificarsi ai traenti ed ai giranti, nelle forme e termini qui sotto stabiliti per la notificazione del protesto.

ART. 154. — Il proprietario della lettera di cambio smarrita, all' effetto di procurarsene una seconda, deve indirizzarsi al suo girante immediato, il quale è tenuto prestargli il suo nome, e ad usar tutte le diligenze per agir contro il proprio suo girante, e così rimontando di girante in girante fino al traente della lettera: tutte le spese saranno a carico del proprietario della lettera smarrita. N. 153. P. 148.

ART. 155. — L'obbligo della cauzione menzionata negli Articoli 151 e 152, si estingue dopo tre anni, qualora durante questo tempo non vi siano state domande nè istanze giudiciali. N. 154. m P. 149.

---

2. — (*Cauzione*) I giudici i quali condannano il soscrivente di un recapito commerciale perduto a pagarne l'ammontare, non sono obbligati ad ordinare d'*uffizio* che il beneficiario debba dare cauzione, quando non è stata espressamente dimandata.

C. C. 3 *Maggio* 1837. *S.* 37. 1. 719.

Articolo 153.

1. — (*Protesta*) La protesta voluta dall'Articolo 153 del Codice di Commercio in caso di smarrimento di un recapito mercantile, deve sotto pena di nullità esser preceduta dall' ordinanza del giudice che autorizzi il pagamento, e dall'offerta della cauzione rammentata dagli Art. 151, 152.

C. C. 3 *Marzo* 1834. *S.* 34. 1. 220.

Lione 15 *Marzo* 1826. *S.* 26. 2. 213.

2. — *Contra* — Il portatore di un recapito mercantile smarrito, prima di avere ottenuta una ordinanza dal giudice per farsi pagare il recapito previa cauzione; in conformità dell'Articolo 152 del Codice di Commercio, può fare l'atto di protesto prescritto dall'Art. 153 per conservare in caso di rifiuto di pagamento il suo regresso contro il traente ed i giranti, salvo però l'obbligo di giustificare in seguito in giudizio la proprietà dell' effetto perduto e di dar cauzione: non è indispensabilmente necessario che tali formalità precedino l'atto di protesto.

C. C. 10 *Novembre* 1828. *S.* 29. 1. 10.

Tolosa 29 *Aprile* 1829. *S.* 29. 2. 259.

(*) V. Art. 165.

Articolo 154.

— I giranti di una cambiale perduta non possono, sulla dimanda del proprietario, ricusargli il loro nome e le loro cure per procurargliene una seconda, ancorchè non vi sia stato protesto, nè dimanda per garanzia nel termine stabilito dalla legge.

Torino 9 *Luglio* 1813. *S.* 14. 2. 257.

(*) Se però il traente si ricusasse di rilasciarne una seconda, non potrebbe esservi astretto; perchè « *nemo potest precise cogi ad factum* » ma sarebbe tenuto dei danni ed interessi. *Rogron*, *Art.* 150.

Articolo 155.

1. — (*Biglietto all'ordine*) Le disposizioni dell'Articolo 155 del Codice di Commercio che limita a tre anni la durata della garanzia che deve prestare colui che reclama il pagamento di una cambiale smarrita, si applica in egual modo allo smarrimento di un biglietto all'ordine, ancorchè questo biglietto fosse sottoscritto da uno non commerciante e per causa non commerciale: basta per l'applicazione della regola che il biglietto abbia la forma commerciale.

Pau 15 *Decembre* 1834. *S.* 35. 2. 117.

2. — (*Girante*) Il girante di una cambiale non può invocare la prescrizione stabilita in favore dei mallevadori al pagamento di essa.

C. C. 9 *Brumaio an.* 13. *S.* 7. 1. 1061. e 5. 2. 82.

(*) V. Art. 189.

N. 155. P. 150. ART. 156. — I pagamenti fatti in acconto sul valore di una lettera di cambio sono a discarico del traente, e dei giranti.

Il possessore è tenuto di far protestar la lettera di cambio per il di più non esatto.

N. 156. P. 151. ART. 157. — I Giudici non possono accordare alcuna dilazione al pagamento di una lettera di cambio.

§ X. — DEL PAGAMENTO PER INTERVENTO.

N. 157. P. 152. ART. 158. — Una lettera di cambio protestata può esser pagata da chiunque intervenga per il traente, o per uno dei giranti.

L'intervento ed il pagamento saranno provati nell'atto di protesta, o a piè dell'atto suddetto.

Articolo 156.

(*) V. Art. 173.

Articolo 157.

1. — (*Debiti commerciali*) L'art. 1244 del Cod. Civ., il quale permette ai giudici di accordare al debitore sventurato, e di buona fede, delle dilazioni moderate pel pagamento, e di soprassedere agli atti giudiziarj, non si applica ai debiti per materia commerciale.

Prima del Cod. di Comm., allorchè non si trattava di cambiali, i Tribunali potevano solamente, a'termini dell'Ordionanza del 1669, nel condannare a pagar qualche somma, accordare una dilazione di tre mesi, senza che potessero giammai rinoovarla.

Colmar 21 *Gennaio* 1806. *S.* 6. 2 974.

C. C. 22 *Giugno* 1812. *S.* 12. 1. 355.

2. — (*Falso*) Allorchè una cambiale presenta de'caratteri di falso, ed è impugnata dai traenti, se il giudice può accordare all'accettante una dilazione pel pagamento onde mettere in causa i traenti, e verificare prima di tutto il preteso falso, egli non può accordare alcuna dilazione al girante, il quale ha negoziato la cambiale verso il possessore di buoa fede che gli ha contata la valuta. Il girante è responsabile della sua negoziazione, specialmente se la gira è anteriore all'accettazione.

Bruxelles 12 *Settembre* 1812. *S.* 14. 2. 386.

(*) V. Art. 135 e le note. 1244, Cod. Civ.

3. — (*Proroga*) Il debitore il quale, in seguito di una convenzione amichevole co'suoi creditori, ha ottenuto dilazione pel pagamento delle sue obbligazioni, non può, in caso di non pagameoto della prima rata convenuta, e qualuoque sia per essere la sua posizione, ottenere proroga di dilazione dal Tribunale di Commercio.

Douai 13 *Aprile* 1814. *S.* 16. 2. 99.

4. — (*Debito non comm.*) Se un biglietto ad ordine ha per causa un debito non commerciale, il giudice può, secondo le circostanze, accordare una dilazione al debitore. Non è questo il caso di applicare l'Art. 157 Cod. di Comm.

C. C. 31 *Luglio* 1817. *S.* 18. 1. 299.

(*) V. Art. 135 del Cod. di Comm. 1148, 1244, 1900 del Cod. Civ. 122 Cod. di Proc.

Articoli 158, 159.

INDICE SOMMARIO

Accettante 2.	Rimessa da piazza a piazza 4.
Dichiarazione 6.	Sentenza 5. 9.
Frutti 4.	Surroga 5. 9 10.
Gira irregolare 11.	Traente 7.
Giranti 2. 7. 8.	Trattario 1.
Pagatore al bisogno 3.	Usciare 3.
Protesto 1. 5. 10.	Valuta ricevuta 10.
Rimborso 2.	

§ 1. *Chi possa intervenire al pagamento di una cambiale, e come debba eseguirsi l'intervento.*

§ 2. *Degli effetti dell'intervento di fronte a colui che interviene.*

§ 1. Chi possa intervenire al pagamento di una cambiale, e come debba eseguirsi l'intervento.

1. — Il trattario il quale alla presentazione della cambiale tratta su di esso ne paga l'ammontare *per intervento* e per il traente, è surrogato in tutti i diritti del portatore; oon v'è necessità in questo caso del protesto preventivo onde si operi la surroga a vantaggio di colui che paga *per intervento*. Tale formalità riguarda solo i terzi estranei al contratto di cambio.

Pau 17 *Giugno* 1840. *S.* 41. 2. 522.

(*) Il trattario *che non ha accettato* può sempre intervenire, sia per il traente, sia per alcuno dei giranti. *Diz. del Contenz. v. Cambiale n.* 255. *Locré, sull'Art.* 158 *del Cod.*

ART. 159. — Quello, che paga una lettera di cambio per intervento, subentra nei diritti del possessore, ed è obbligato agli stessi doveri riguardo alle formalità da adempirsi. N 158. P. 153.

Se il pagamento per intervento è stato effettuato per conto del traente, restano liberi tutti i giranti.

Se è fatto per conto di un girante, restano liberati tutti i giranti susseguenti.

Se vi è concorrenza per il pagamento di una lettera di cambio per intervento, deve esser preferito quello che comprende più liberazioni.

Se quello, su cui era in origine tratta la lettera di cambio, e sul quale è stato fatto il protesto per mancanza di accettazione, si presenta a pagarla, questi deve esser preferito a tutti gli altri.

---

di Comm. Persil, sull'Art. 158. *n.* 2. *e Articolo* 159. *n.* 5. *Delvincourt, Lib.* 1. *Tit.* 7. *Sez.* 2. *Pardessus, n.* 405. *Vincent, L.* 8. *C.* 6. *n.* 22-23. Non così se avesse accettato, mentre in tal caso il pagamento dovrebbe riguardarsi unicamente come l'adempimento della obbligazione da esso contratta. *Nouguier, n.* 197.

2. — Quando è stata proferita una sentenza di condanna solidale ad un tempo stesso contro i soscrittori e i giranti di un recapito mercantile, e che l'uno di questi giranti ha ugualmente ottenuta sentenza che sottopone il soscrittore alla garanzia, questo girante non può esercitare la sua azione contro il soscrittore, se non se in quanto egli lo ha rimborsato, e dichiara negli atti del giudizio (e ciò sotto pena di nullità) di aver rimborsato il terzo possessore, soprattutto se si tratta di mettere ad esecuzione l'arresto personale.

Lione 10 *Aprile* 1826. *S.* 26. 2. 212.

3. — La persona indicata *al bisogno* sopra un recapito mercantile, e che acconsente di pagare, ha diritto di avere il recapito quietanzato con il protesto debitamente registrato fatto contro il debitore principale. In tal caso, se l'usciere si presenta senza essere munito di tali documenti, o prima di aver fatto registrare il protesto, deve dimandare di nuovo pagamento al domicilio dell'indicato *al bisogno;* quest'ultimo non è obbligato ad andare in traccia dell'usciere.

Caen 1 *Febbraio* 1825. *S.* 26. 2. 108.

4. — Colui il quale dopo un protesto paga per conto di un altro un biglietto ad ordine o una cambiale che non conteneva rimessa di piazza a piazza, non può ripetere gl' interessi sulle sue anticipazioni. L'Art. 3. tit. 5. e l'Artic. 7. tit. 6. dell'Ordin. del 1673. i quali autorizzano colui che ha pagato per discarico di un altro a reclamare gl' interessi dal giorno del protesto, senza che vi sia dimanda giudiciaria, si applicano soltanto alle lettere o biglietti di cambio contenenti realmente una rimessa da piazza a piazza.

C. C. 10 *Vendem. an.* 11. *S.* 3. 1. 50.

(*) V. Art. 116. Cod. Comm., 1236. Cod. Civ.

5. — Perchè possa aver luogo la surroga ai diritti del portatore di una cambiale protestata, a profitto di colui che paga per intervento, non è necessario che il pagamento sia fatto al momento stesso del protesto. La surroga esiste benchè il pagamento non abbia avuto luogo se non che dopo un giudizio di condanna ottenuto dal portatore.

Tolosa 12 *Maggio* 1829. *S.* 30. 2. 36.

§ 2. Degli effetti dell' intervento di fronte a colui che interviene.

6. — Colui che estingue una cambiale per intervento, non è tenuto, ond'essere surrogato ne'dritti del possessore, di dichiarare nel protesto per quale persona egli intende pagare.

C. C. 9 *Dicembre* 1812. *S.* 16. 1. 208.

(*) V. Art. 116. Cod. Comm., 1236. Cod. Civ.

7. — La surroga ai diritti del portatore di una cambiale si opera a favore del terzo che paga per intervento l'ammontare della cambiale, tanto quando il pagamento è fatto per conto dell'accettante, come quando è fatto per conto del traente o di uno dei giranti; gli Articoli 158 e 159 del Codice di Commercio i quali non parlano che del traente e dei giranti, non sono tassativi.

Parigi 15 *Aprile* 1831. *S.* 31. 2. 228.

(*) V. *Toullier, Tom.* 7. *n.* 157, 158, 159.

8. — Colui ch'estingue per intervento una cambiale protestata, ha il suo regresso contro i giranti, benchè sia loro assolutamente estraneo, e che non abbia da essi ricevuto alcun'ordine a tal effetto, nè abbia loro dato alcun avviso particolare di questo pagamento.

Parigi 12 *Fior. an.* 12. *S.* 7. 2 926.

§ XI. — DEI DIRITTI, E DOVERI DEL POSSESSORE.

N.159.m P.154.m ART. 160. — Il possessore di una lettera di cambio tratta dal continente e dall' isole di Europa, e pagabile nelle possessioni europee della Francia, tanto a vista, quanto ad uno o più giorni, mesi, o usi *vista*, deve esigerne il pagamento, o l'accettazione dentro sei mesi a contare dalla sua data, sotto pena di perdere il regresso contro i giranti, e contro il traente medesimo, nel caso che questi abbia fatto provvista di fondi.

Il termine è di otto mesi per le lettere di cambio tratte dagli scali del Levante, e dalle coste settentrionali dell' Affrica, sopra le possessioni europee della Francia, e reciprocamente dal continente e dall' isole di Europa sopra gli stabilimenti francesi negli scali del Levante, e sopra le coste settentrionali dell' Affrica.

Il termine è di un anno per le lettere di cambio tratte dalle coste occidentali dell' Affrica, fino al capo di Buona-Speranza inclusivamente.

Esso è di un anno ancora per le lettere di cambio tratte dal continente, e dalle isole delle Indie occidentali sopra le possessioni europee della Francia, e reciprocamente dal continente ed isole dell' Europa sopra le possessioni, o stabilimenti francesi sulle coste occidentali dell' Affrica, nel continente, e nelle isole delle Indie occidentali.

Il termine è di due anni per le lettere di cambio tratte dal continente, e dall' isole dell' Indie orientali sopra le possessioni europee della Francia; e vicendevolmente dal continente, e dalle isole dell' Europa sopra le possessioni e stabilimenti francesi nel continente, e nelle isole delle Indie orientali.

I sopraddetti termini di otto mesi, di un anno, e di due anni, son duplicati in tempo di guerra marittima.

---

9. — Colui il quale *dopo una sentenza di condanna* ottenuta dal portatore di una cambiale, somministra ad una delle parti condannate i fondi necessarj per pagare il portatore, e si fa surrogare nei diritti di questi secondo le forme prescritte dall'Art. 1250. n. 2. del Cod. Civ., può esercitare i diritti provenienti dalla surroga contro tutti quelli che sono obbligati verso il prenditore; l'Art. 159 del Cod. di Comm. non è applicabile a questo caso.

C. C. 19 *Giugno* 1832. *S.* 32. 1. 548.

10. — Il portatore di una cambiale da esso acquistata per *valuta ricevuta* non ha azione contro il traente; ne può pretendere di averla anche allorquando avendo trasmessa la cambiale ad un terzo per via di gira regolare, l'ha in seguito pagata nelle mani di questi senza protesto. Non potrebbe considerarsi in questo caso come avente acquistato con questo rimborso la surroga stabilita dalla legge in favore del terzo che paga per intervento.

C. C. 9 *Novembre* 1836. *S.* 37. 1. 143.

11. — Sebbene colui che ha ricevuto un biglietto ad ordine con gira irregolare non sia riputato che un semplice procuratore, può nondimeno a nome proprio procedere contro il soscrittore, o i giranti anteriori, se ha dimesso il possessore al quale aveva trasmesso il biglietto.

Bourges 6 *Agosto* 1825. *S.* 26. 2. 209.

(*) V. Art. 138.

Articolo 160.

1. — (*Quest' Articolo è stato modificato dalla Legge del* 19 *Marzo* 1817, *Art.* 2, *nel modo seguente: in luogo dell' ultimo paragrafo* « i sopraddetti termini » *è stato sostituito quanto appresso:*)

« Si farà luogo ad una eguale decadenza contro il portatore di una cambiale *a vista*, ad uno o più giorni o mesi o usi *vista*, tratta dalla Francia, dalle possessioni o stabilimenti francesi, e pagabile in paese straniero

ART. 161. — Il possessore di una lettera di cambio deve esigerne il pagamento il giorno della scadenza. N. 160. P. 155.

ove egli non ne esiga il pagamento o l'accettazione nelle dilazioni prescritte di sopra per ciascuna distanza respettiva. Le rammentate dilazioni di otto mesi, di un anno, o di due anni, in caso di guerra marittima s'intenderanno raddoppiate. Queste disposizioni però non pregiudicheranno alle stipulazioni contrarie che potessero intervenire fra il prenditore il traente ed i giranti. »

L'Articolo 3 della stessa legge dispone:

« I traenti e giranti francesi di cambiali della specie designata nell'Art. 2. § 1. della presente Legge, le quali si trovassero attualmente in circolazione, non potranno farle valere in via di regresso per mancanza di pagamento, se non sono state presentate al pagamento o all'accettazione entro i termini stabiliti dall'Art. precedente, contando, per questa volta solamente, tali termini a datare da 6 mesi dopo la pubblicazione della presente Legge. »

Leg. Franc. 19 *Marzo* 1817. *S.* 17. 2. 378.

2. — Il protesto *per non pagamento* di una cambiale tratta ad un certo numero di giorni *vista*, e non accettata regolarmente, non può valere come protesto *per mancanza di accettazione*, avente l'effetto di determinare la scadenza della cambiale.

In tal caso, e se la cambiale è tratta da uno dei paesi di Europa, sui possessi Europei della Francia, il possessore ha sempre sei mesi per esigerne il pagamento o l'accettazione, senza che possa pretendersi avere egli dovuto esigere il pagamento all'epoca stessa della pretesa scadenza fissata dal suo primo protesto; può, finchè dura il termine di sei mesi, far eseguire nuovi protesti per mancanza di accettazione e di pagamento, e conservar così tutti i suoi diritti contro i giranti ed il trattario.

C. C. 28 *Dicembre* 1824. *S.* 25. 1. 285.

Articolo 161.

INDICE SOMMARIO

Atti duplicati 8.
Biglietto *all'ordine proprio* 4.
Deposito 1.
Firma in bianco 7.
Non commerciante 3. 4.
Possessore estero 2.
Procuratore 5.
Recapiti negoziabili 2.
— scaduti 2. 6. 8.
Registro 9.

1. — (*Per disposto della Legge del 6 Termid. anno 3. il trattario non ricercato per il pagamento della cambiale tratta su di esso, può liberarsi mediante il deposito della somma. — Ecco le disposizioni di quella Legge*):

Art. 1. — Ogni debitore di biglietti all'ordine, cambiali, biglietti al portatore, o altri recapiti negoziabili, per esigere i quali il portatore non si sarà presentato entro i tre giorni che seguiranno quello della scadenza, è autorizzato a depositare la somma contenuta nel recapito, nelle mani del ricevitore del registro nel circondario del luogo ove dev'essere pagato il recapito.

Art. 2. — L'atto di deposito conterrà la data del biglietto, quella della scadenza, ed il nome di colui a benefizio del quale è stato originariamente fatto.

Art. 3. — Eseguito il deposito, non rimarrà al debitore altr'onere oltre quello di consegnare l'atto di deposito e riceverne in cambio il recapito.

Art. 4. — La somma depositata sarà consegnata a colui che presenterà l'atto di deposito, senz'altra formalità oltre la consegna di tale atto, e la firma del portatore sul registro del ricevitore.

Art. 5. — Se il portatore non sa scrivere, ne verrà fatta menzione sul registro.

Art. 6. — I diritti dovuti al ricevitore del registro per tali depositi sono fissati ad uno per cento. Sono dovuti dal portatore del biglietto.

(*Con Decreto Imperiale del* 3 *Settembre* 1808 *fu stabilito che i depositi potessero eseguirsi alla banca di Francia. V. S.* 8. 2. 276.)

2. — La Legge de' 6 Termid. an. 3. si applica, 1° ai recapiti negoziabili di loro natura, qualunque sia la loro causa e l'intenzione nel negoziarli; 2° ai recapiti scaduti prima della Legge, come agli effetti che vanno a scadere; 3° ai possessori stranieri, come ai possessori del luogo.

C. C. 5 *Ottobre* 1814. *S.* 15. 1. 37.

3. — La Legge del 6 Termid. an. 3. la quale autorizza il deposito per gli effetti negoziabili, i di cui possessori non si presentino nei tre giorni dalla scadenza, si applica anche ai debitori non negozianti.

C. C. 13 *Brum. an.* 10. *S.* 2. 1. 111.

4. — ... Essa si applica ugualmente al caso di biglietti ad ordine sottoscritti da particolari non negozianti. Se il biglietto è stato fatto all'ordine di sè medesimo, poi passato ad un terzo, bisogna che l'ordine a favore di questo terzo venga menzionato nell'atto prescritto per la regolarità del deposito.

C. C. 12 *Messid. an.* 9. *S.* 2. 2. 547.

5. — Il deposito autorizzato dalla Legge de' 6 Termid. an. 3. dell'ammontare dei biglietti ad ordine, i di cui possessori non si presentano, può essere validamente fatto, a nome del debitore, da un terzo, ancorchè questo terzo non

N. 161. P. 156. **ART. 162. — La negativa di pagamento deve esser provata il giorno dopo quello della scadenza, per mezzo di un atto che si chiama *protesto per mancanza di pagamento.***

Se un tal giorno è giorno di feria legale, il protesto deve esser fatto in quello seguente.

---

fosse il suo procuratore. (*Leg. de' 6 Termid. an. 3. Art. 1.*)

C. C. 13 Germ. an. 10. S. 7. 2. 1083.

6. — La Legge de' 6 Termid. an. 3. la quale non permette al debitore di un recapito mercantile di depositare che tre giorni dopo la scadenza del recapito, non proibisce di depositare posteriormente al termine de'tre giorni.

C. C. 3 Brum. an. 8. S. 1. 1. 252.

7. — L'Art. 1° della Legge de' 6 Termid. an. 3. si applica anche alle cambiali, nelle quali la firma del traente, posta in bianco in dorso della lettera, rappresenta nel tempo stesso, e nella stessa persona, il debitore ed il creditore.

C. C. 12 Vend. an. 7. S. 1. 1. 165.

8. — Secondo la Legge de' 6 Termidoro anno 3. non v'è pena di nullità se il debitore, nel caso di un deposito di effetti negoziabili, non facesse tanti atti di deposito separati, per quanti biglietti ritiene nelle mani. Del pari non v'è pena di nullità, se il deposito fosse fatto il terzo giorno al più tardi, dopo quello della scadenza de'biglietti.

C. C. 12 Febbraio 1806. S. 6. 2. 924.

9. — È valido il deposito autorizzato dalla Legge de' 6 Termid. an. 3. ancorchè lo stesso non sia stato accompagnato da una registrazione della moneta depositata.

C. C. 15 Vent. an. 12. S. 4. 1. 288.

Articolo 162.

Ammenda 14.
Bollo 14.
Deroga 1.
Domiciliatario *al bisogno* 10.
Domicilio 10.
Effetto retroattivo 7.
Fallimento 8.
Feria 5.
Forza maggiore 9. 10
Giorno fisso 3.
Legge del luogo del contratto 2.
Legge posteriore 6.
Negoziazione tarda 11. 12. 13.
Nullità, 4.
Omiss. di bollo v. Bollo.
Ritorno senza spese 14 bis. e seg.
Scadenza 4.
— posteriore al Codice 6. 7.
Urgenza 12.
Uso 2 bis.

§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Quando debba eseguirsi il protesto.*
§ 3. *In quali casi può essere scusato il ritardo nell'eseguire il protesto.*

§ 1. Generalità.

1. — Le parti contraenti possono derogare col mezzo di speciali convenzioni alle prescrizioni del Codice di Commercio relative agli atti da porsi in essere in caso di non pagamento dei recapiti mercantili.

C. C. 20 Giugno 1827. S. 27. 1. 459.

Angers 15 Giugno 1831. S. 31. 2. 290.

C. C. 23 Decembre 1835. D. R. 36. 1. 206.

2. — Per regolare l'estensione dei diritti resultanti dal contratto di cambio, si deve consultare la legge del luogo ove il contratto stesso è stato posto in essere e non la legge del luogo ove la cambiale è pagabile. Così il portatore di una cambiale tratta di Francia sull'Inghilterra *a trenta giorni* vista, non può esigere il pagamento contro il cedente che trenta giorni dopo il protesto per mancata accettazione, ancorchè da tale protesto resulti che il trattario è sconosciuto nel luogo indicato per il pagamento, e ciò in conformità agli Art. 131 e 162 del Cod. di Comm. e contro l'uso seguito a Londra che è di esercitare il ricorso immediatamente.

Bruxelles 4 Febbraio 1815. P. 2. V. 1. T. 2. p 299.

(*) V. la nota n. 14. all'Art. 165.

§ 2. Quando debba eseguirsi il protesto.

2 bis. — L'epoca del protesto è regolata dall'uso della piazza in cui il recapito è pagabile.

Parigi 18 Novembre 1813. S. 16. 2. 100.

(*) V. Art. 165. n. 1.

3. — Una cambiale a giorno fisso dev'essere protestata nello istesso giorno della scadenza.

C. C. 7 Nev. an. 7. S. 1. 1. 187.

C. C. 6 Ottobre 1806. S. 6. 1. 457.

(*) V. Art. 131.

4. — Il protesto di un recapito *all'ordine* fatto il giorno stesso della scadenza, anzichè il dimani, è nullo.

Firenze 11 Ottobre 1811. P. 1. V. 4. T. 1. p. 184.

Agen 2 Aprile 1824. S. 24. 2. 363.

Bordeaux 10 Decembre 1832. S. 33. 2. 488.

Lione 2 Aprile 1824. S. 24. 2. 363.

(*) Conc. *Pardessus, Corso n. 420. Locré, sull'Art. 162. Vincent, Cap. 6. Nouguier, n. 244.*

5. — Il primo di Gennaio è un giorno *di feria legale*, nel senso dell'Art. 162. del Cod. di Comm. In conseguenza il protesto di reca-

piti scaduti nel 31 Decembre dee esser ritardato sino a'2 Gennaio.

Parere del Consiglio di Stato, 3 e 20 *Marzo* 1810. *S.* 10. 2. 167.

6. — In qual giorno deve esser fatto il protesto d'una cambiale scaduta dopo il 1 gennaio 1808, ma sottoscritta prima di questa epoca?

Dissertazione. *S.* 8. 2. 72.

7. — I protesti delle cambiali sottoscritte anteriormente al Cod. di Comm. debbono esser fatti alla epoca prescritta dalla ordinanza del 1673, cioè nello stesso giorno della scadenza. Applicare a tal caso gli Articoli 161 e 162 del Cod. di Comm. (i quali richieggono che il protesto debba farsi l'indomani della scadenza), sarebbe dare al Cod. un effetto retroattivo.

Bruxelles 28 *Luglio* 1810. *S.* 14. 2. 77.

8. — Il caso di fallimento autorizza il protesto dei recapiti a termine, come se fossero scaduti.

C. C. 11 *Nev. an.* 10. *S.* 2. 1. 218.

(*) V. Art. 448.

§ 3. In quali casi può essere scusato il ritardo nell'eseguire il protesto.

9. — Il caso di forza maggiore dispensa il portatore di un recapito mercantile di farne il protesto il giorno della scadenza. V'è forza maggiore, se il portatore è nell'impossibilità di far pervenire il recapito nel luogo ove dev'essere pagato.

C. C. 23 *Febbraio* 1831. *S.* 31. 1. 122.

(*) V. Art. 168. ai num. 13. 14. 15.

10 — Il protesto da farsi al domicilio dell'indicato *al bisogno* dev'esser fatto il giorno dopo la scadenza, come quello che deve farsi al domicilio del debitore principale. Per altro quando l'indicato *al bisogno* (usando del suo diritto) esige prima di pagare la consegna tanto del recapito quanto del protesto fatto contro il debitore principale, la necessità di fare registrare questo protesto può esser considerata come una forza maggiore capace di sospendere il termine legale per fare il secondo protesto al domicilio dell'indicato *al bisogno* fino dopo il registro, salvo ai giudici il potere di apprezzare la durata di questa forza maggiore.

Caen 1 *Febbraio* 1825. *S.* 26. 2. 108.

11. — Allorchè una cambiale è negoziata ad una epoca talmente vicina della sua scadenza, ch'essa non può giungere al luogo in cui deve protestarsi, senza il mezzo di un corriere straordinario, il cessionario della lettera conserva il suo regresso contro il cedente, ancorchè abbia presa la via ordinaria della posta, se apparisce che egli non ha potuto volere addossare a suo carico le spese di un corriere straordinario, nè i risici di un protesto fatto tardi, e che il cedente non ha richiesto che fosse adoprata siffatta misura dispendiosa.

Nîmes 31 *Agosto* 1809. *S.* 10. 2. 223.

12. — L'omissione del protesto in tempo utile è a carico del possessore (e non del suo cedente), ancorchè egli abbia ricevuto il recapito nel giorno stesso della scadenza, e che il luogo del pagamento fosse a 20 leghe di distanza: quando però egli conosceva la urgenza: specialmente se non vi era impossibilità assoluta di fare il protesto in tempo utile.

In tal caso non si deve presumere che il possessore abbia voluto rovesciare sul girante il rischio della omissione del protesto.

C. C. 22 *Giugno* 1810. *S.* 10. 1. 323.

13. — .....Egualmente se apparisce che il cedente ha avvertito il cessionario dell'urgenza, ed ha inteso lasciare a lui ed al possessore il risico di un protesto fatto tardi.

Nîmes 11 *Gennaio* 1810. *S.* 10. 2. 224.

(*) V. Art. 168. n. 18.

14. — Il portatore di una cambiale non può dispensarsi dal protestarla entro il termine legale, sotto pretesto che la cambiale sia in *carta libera* e vi abbisogni perciò un'ammenda che egli non si crede tenuto di anticipare. Nonostante questa circostanza, la mancanza di protesto farebbe perdere ogni diritto di regresso contro il traente, quando questi avesse fatta la provvisione presso il trattario.

C. C. 2 *Luglio* 1828. *S.* 29. 1. 112.

14 bis. — La clausula di *ritorno senza spese* apposta in una cambiale dispensa il portatore non solo dal fare il protesto alla scadenza, ma ancora dall'obbligo di ricorrere giudiciariamente contro i giranti e garanti, ed anche dal prevenirli del non pagamento entro i termini di rigore fissati dalla Legge per i casi di protesto. Il portatore è in tal caso un semplice mandatario responsabile di quelle sole colpe che ha potuto commettere.

E ciò ha luogo anche a riguardo di colui il quale con atto separato ha dichiarato rimaner garante del pagamento della cambiale come se ne fosse girante, quando la clausula di *ritorno senza spese* esisteva al momento della creazione della tratta.

Limoges 28 *Gennaio* 1835. *S.* 35. 2. 219.

15. — La clausula di *ritorno senza spese* apposta sopra una cambiale dispensa il portatore da fare il protesto per conservare il suo diritto di regresso contro i giranti; ma è tenuto ad esperimentare tal diritto entro i termini ordinarj.

Besançon 31 *Maggio* 1838. *S.* 39. 2. 492.
Angers 1 *Giugno* 1831. *S.* 31. 2. 290.
C. C. 8 *Aprile* 1834. *S.* 34. 1. 225.
Saumur 4 *Aprile* 1831. *S.* 34. 1. 225.
Agen 9 *Gennaio* 1838. *S.* 38. 2. 371.
— Contra —
Limoges 28 *Gennaio* 1835. *S.* 35. 2. 219.

N. 169. P. 157. ART. 163. — Il possessore non è sciolto dal protesto per mancanza di pagamento, nè dal protesto per mancanza di accettazione, dalla morte, o fallimento di quello, sopra il quale è stata tratta la lettera di cambio.

Nel caso di fallimento dell'accettante avanti la scadenza, il possessore può far protestare la lettera, ed agire per il regresso.

---

16. —..... Ma tal clausula non è obbligatoria se non quando fa parte integrale della cambiale.

Agen 9 *Gennaio* 1838. *S.* 38. 2. 371.
Limoges 28 *Gennaio* 1835. *S.* 35. 2. 219.
C. C. 6 *Dicembre* 1831. *S.* 31. 1. 46.
(*) V. *Diz. del Contenz. v. Protesto n.* 10.

17. — Le parole *senza spese* apposte dal traente sopra una cambiale, hanno il medesimo significato e devon produrre lo stesso effetto di quelle, *ritorno senza spese.*

Louviers (*Trib. di Comm.*) 8 *Genn.* 1833. *S.* 33. 2. 170.

18. — La condizione del *ritorno senza spese* imposta dal traente di una cambiale, è obbligatoria per tutti i giranti ancorchè non sia stata ripetuta nelle gire.

Louviers (*Trib. di Comm.*) 8 *Genn.* 1833. *S.* 33. 2. 170.
(*) *Horson.* Q. 22. e seg.

19. — . . . A meno che non vi sia deroga speciale in alcuna gira.

Angers 15 *Giugno* 1831. *S.* 31. 2. 290.
C. C. 6 *Dicembre* 1831. *S.* 32. 1. 46.

20. — La clausula di *ritorno senza spese* apposta in una cambiale è obbligatoria per il portatore della cambiale, al segno che se egli la fa protestare, le spese di protesto rimangono a suo carico: tal clausula deve intendersi nel senso di una *proibizione*, e non di una semplice *esonerazione* dal protesto.

Agen 9 *Gennaio* 1838. *S.* 38. 2. 371.
Parigi 24 *Gennaio* 1835. *S.* 35. 2. 145.
(*) V. una decisione del Tribunale di Parigi conforme riportata dal *Devilleneuve* in nota alla presente.
— Contra —
Louviers 8 *Gennaio* 1833. *S.* 33. 2. 169.
Parigi 18 *Ottobre* 1834. *S.* 35. 2. 146.

21. —..... E se la tratta vien protestata, le spese dovranno sopportarsi dal portatore ultimo.

Louviers (*Trib. di Comm.*) 8 *Genn.* 1833. *S.* 33. 2. 170.

22. — ..... Ma la clausula *ritorno senza spese* fatta in una *gira* di un recapito mercantile, non esonera il portatore, al quale è stato trasmesso il recapito con gira pura e semplice, dall'obbligo del protesto. Vi sarebbe dispensa dal protesto nel caso in cui il girante che ha stipulato il *ritorno senza spese* fosse stato prevenuto del non pagamento nel termine utile a fare il protesto.

C. C. 6 *Dicembre* 1831. *S.* 32. 1. 46.
(*) V. *Pardessus Corso n.* 425. *Nouguier n.* 55 *e seg. Horson, Q.* 22. *Dizionario del Contenzioso, v. Protesto, n.* 10. 11.

Articolo 163.

INDICE SOMMARIO

Causa non comm. 4.
Cauzione 8. 9.
Fallimento 1. 2. 3. 5. 8.
Giranti 6. 8.
Non commerc. 4.
Notorietà 3.
Provvisione 2.
Regresso 6.
Rinnovazione del protesto 7.

1. — Sotto l'ordinanza del 1673, il possessore di una cambiale non era decaduto dal suo diritto contro il traente ed i giranti per la mancanza degli atti giudiziarj nel termine della Legge, se l'accettante era fallito prima della scadenza della tratta.

Parigi 19 *Nev. an.* 12. *S.* 4. 2. 735. e 7. 2. 962.

2. — *Giudicato in contrario:* che il fallimento di colui che dovea pagar la cambiale non dispensa il possessore dal farla protestare in scadenza, sotto pena di perdere ogni diritto di garanzia contro il traente, se da sua parte vi è stata provvista di fondi.

C. C. 3 *Dicembre* 1806. *S.* 7. 1. 13.
C. C. 6 *Ottobre* 1806. *S.* 6. 1. 457.

3. — L'Art. 163 del Cod. di Comm. che autorizza il portatore di un recapito di commercio a farlo protestare prima della sua scadenza in caso di fallimento, dev'essere applicato ancorchè il fallimento non sia stato dichiarato aperto da una sentenza; basta che lo stato di fallimento sia *notorio* per la cessazione dei pagamenti.

Bordeaux 10 *Dicembre* 1832. *S.* 33. 2. 488.

4. — Il portatore di un biglietto all'ordine che non ha causa commerciale, nè firma alcuna di commerciante, non è tenuto di far protestare il biglietto prima di dimandarne il pagamento in giudizio.

Tolosa 28 *Marzo* 1832. *S.* 33. 2. 88.

5. — 6. — Il fallimento del trattario autorizza il protesto dei recapiti a termine come se fossero scaduti, e questo protesto anticipato autorizza il portatore a ricorrere immediatamente contro i giranti.

C. C. 11 *Nev. an.* 10. *S.* 2. 1. 218.*

Digitized by Google

ART. 164. — Il possessore di una lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento, può esercitare la sua azione contro i giranti: N. 163. P. 158.

O individualmente contro il traente, e ciascheduno dei giranti:

O collettivamente contro i giranti ed il traente;

L'istesso diritto esiste presso ciascun girante di fronte al traente, ed ai giranti che lo precedono.

---

7. — Colui il quale ha fatto protestare un recapito mercantile prima della sua scadenza per il fallimento del debitore, e che ha lasciati decorrere i termini contro i giranti, può rinnovare il protesto alla scadenza ed esercitare il suo regresso in virtù di questo nuovo protesto.

Orléans 10 *Febbraio* 1809. *S.* 9. 2. 400.

8. — Il *regresso* facoltativo autorizzato nel caso di fallimento dall'Art. 163 del Cod. di Comm. contro tutti i debitori obbligati in solido col fallito, ha sol per oggetto di ottener *cauzione* pel pagamento alla scadenza. Non ha per oggetto di ottener *pagamento*, siccome lo ha il regresso stabilito dall'Art. 164.

Laonde nel caso di primo protesto dopo il fallimento, e di un secondo dopo la scadenza, il termine di 15 giorni per esercitare il regresso tendente al pagamento non decorre che dalla data del secondo protesto fatto dopo la scadenza.

C. C. 16 *Maggio* 1810. *S.* 10. 1. 282.

9. — Il proprietario di varj recapiti mercantili può, in caso di protesto del primo, esiger cauzione per gli altri non scaduti.

Egli è ammesso a chieder siffatta cauzione, ancorchè durante la causa il primo recapito sia stato estinto senza riserva.

Bruxelles 3 *Gennaio* 1829. *S.* 9. 2. 293.

(*) V. Art. 120 e le note.

Articolo 164.

INDICE SOMMARIO

Arresto pers. 4.
Causa illecita 9. 10.
Condanna 1.
— individuale 2.
Concordato 7.
Declinatoria 16.
Dilazione 8.
Domicilio del trattario 12. 13. 17.
Esigibilità 5.
Girante 1. 6.
Giuoco 10.
Iscria. ipot. 5.
Novazione 8.
Protesto nullo 14.
Regresso 3.
Renunzia al regresso 11.
Rimborso 3.
Surroga 6.
Terzo 16.
Trib. civile. 14.
— del merito 16.
Usciere 6. 14.

§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Della estensione dell' azione di regresso.*
§ 3. *Dei fatti che producono la decadenza dell' azione di regresso.*
§ 4. *Dei tribunali competenti per l' esperimento dell' azione di regresso.*

§ 1. Generalità.

1. — La disposizione la quale permette al possessore di un recapito non estinto di agire contro il traente ed il girante, o collettivamente, o individualmente a sua scelta, deve esser intesa in questo senso, che il possessore può richieder la condanna del traente prima che gli atti giudiziarj sieno compiuti contro il girante ..... ancorchè fossero stati citati l'uno e l'altro nel tempo medesimo.

C. C. 27 *Giugno* 1810. *S.* 10. 1. 380.

2. — Il portatore di un biglietto all'ordine o di una cambiale il quale ha intimati congiuntamente il traente ed uno dei giranti, può elevando degl' incidenti contro quest' ultimo chiedere che sia passato oltre alla condanna contro il traente.

C. C. 27 *Giugno* 1810. *S.* 10. 1. 380.

3. — Quando è stata proferita una sentenza di condanna contro il soscrivente ed i giranti di un recapito mercantile, ed uno di questi giranti ha ottenuta anch'egli una sentenza che sottopone il soscrivente alla garanzia, questo girante non può esercitare il suo regresso contro il soscrivente se non che quando ha rimborsato, ed enuncia negli atti (e ciò a pena di nullità) di aver rimborsato il portatore. In specie quando debba procedersi all'arresto personale.

Lione 10 *Aprile* 1826. *S.* 26. 2. 212.

§ 2. Della estensione dell' azione di regresso.

4. — Il girante che è stato costretto a rimborsare la metà dell'ammontare di una cambiale, e che reagisce contro il traente, può ottener contro di lui l'arresto personale: quantunque i traenti, nel pagar metà al primo latore, abbian ottenuto liberazione o dispensa dall'arresto personale. Il girante che ha rimborsato, non agisce solamente come surrogato al latore, ma *nomine proprio*, avendo tutti i diritti di creditore in virtù di cambiale.

C. C. 11 *Febbraio* 1817. *S.* 18. 1. 1.

5. — Il creditore il quale richiede l'iscrizione per recapiti mercantili protestati, adempie il voto della legge; la parola *protestati* indica a sufficienza la esigibilità.

C. C. 23 *Luglio* 1812. *S.* 13. 1. 257.

6. — Il girante di una cambiale, il quale in mancanza di pagamento ha rimborsato il

portatore, è surrogato nei diritti di questo non solo contro i precedenti giranti, ma altresì contro ogni terzo dichiarato responsabile della mancanza di pagamento, ed in specie contro l'usciere che colla propria negligenza nell'adempiere il mandato del quale era incaricato verso il portatore avesse dato causa al non pagamento del recapito.

C. C. 9 *Marzo* 1837. *S.* 37. 1. 301.

§ 3. **Dei fatti che producono decadenza dall' azione di regresso.**

7. — Il possessore di cambiali il cui accettante è fallito, perde la sua azione contro i giranti, se accede senza riserva al concordato fatto tra l'accettante ed i suoi creditori.

Bruxelles 1 *Frim. an.* 10. *S.* 4. 2. 384.

(*) V. Art. 118. n. 10.

8. — Il possessore di una cambiale, *la cui scadenza suol divenir certa per l'accettazione*, non può rivolgersi contro il traente se alla scadenza egli ha accordata una prolungazione di termine all'accettante, facendo sostituire una seconda accettazione alla prima.

Una tal sostituzione fatta contro la volontà del traente e dei giranti opera novazione.

La prova di siffatta sostituzione così concertata tra il possessore e l'accettante, può resultare da semplici presunzioni.

La inammissibilità dell'azione, che resulta da questa novazione, può esser opposta dal traente ai possessori della tratta data per ritorno, allorchè i possessori di questa seconda tratta non fosser giranti delle prime.

C. C. 21 *Marzo* 1808. *S.* 8. 1. 245.

(*) Art. 161, 172. Il portatore perde il suo regresso se accorda dilazioni all'accettante. *Pothier, del Cambio n.* 198. *Pardessus, Corso n.* 436. *Nouguier, n.* 214.

9. — Il terzo possessore di un recapito accettato per una causa illecita non è ammesso ad agire contro il soscrittore, se ha avuta cognizione della causa illecita, anche quando non vi avesse presa parte.

C. C 25 *Marzo* 1828. *S.* 28. 1. 126.

(*) V. Art. 112. V. *Horson*, *Q.* 59.

10. — *Così*. L'Articolo 1965 del Codice Civile il quale accorda azione per i debiti di giuochi che contribuiscono alla destrezza del corpo, non è applicabile al giuoco di biliardo. (V. *Vol.* 10. 2. 367. — 24. 2. 31.)

Sono nulli i biglietti sottoscritti per debiti di giuoco; essi non costituiscono un pagamento nel senso dell'Art. 1967 del Cod Civ.

Quid se i biglietti essendo all'ordine fossero stati girati a profitto di un terzo di buona fede? La nullità di tali biglietti potrebbe essere opposta al terzo? (*Non resoluta.*)

Montpellier 4 *Luglio* 1828. *S.* 29. 2. 106.

(*) V Art. 188. n. 16. 17.

11. — La convenzione colla quale è stato stabilito tra il portatore di recapiti di commercio e quello che li ha girati ad esso, che il portatore, mancando il pagamento alla scadenza, non agirebbe contro esso girante, può essere intesa in questo senso, che il portatore è dispensato dal protesto, e dalla denunzia di protesto, non solo verso questo girante, ma ancora verso tutti i precedenti giranti e soscriventi; dimodochè questo girante al quale la mancanza di protesto e di denunzia di protesto ai soscriventi e giranti precedenti ha fatti perdere i suoi diritti di regresso contro di essi, non può recusarsi di pagare perchè il portatore avendolo posto nella impossibilità di ricorrere contro gli altri giranti, non ha più diritto a farlo contro di lui. (*Così deciso in una specie nella quale era stato ritenuto mediante fatti e circostanze, ed in specie per l'insolvenza dei giranti precedenti, che il protesto sarebbe stato inutile.*)

C. C. 23 *Dicembre* 1835. *S.* 36. 1. 138.

(*) V. su questo § Art. 171 infra.

§ 4. **Dei tribunali competenti per l' esperimento dell' azione di regresso.**

12. — Il trattario che non ha accettata la cambiale non può esser citato per la garanzia che davanti ai giudici del suo domicilio, e non del domicilio del traente o de'giranti. L'Articolo 164 Cod. di Comm. non deroga al diritto comune in materia di competenza, se non se relativamente a questi ultimi.

C. C. 21 *Marzo* 1825. *S.* 26. 1. 196.

13. — ..... La regola ha luogo ancorchè il trattario fosse debitore al traente dell'ammontare della tratta.

C. C. 5 *Aprile* 1837. *S.* 37. 1. 291.

C. C. 3 *Gennaio* 1810. *S.* 14. 2. 199.

C. C. 21 *Thermid. an.* 8. *S.* 8. 2. 180.

C. C. 22 *Frimaio an.* 9. *P.* 1. *V.* 2. *p.* 53. *Dissertazione. S.* 8. 2. 180.

14 — L'azione in garanzia di un recapito mercantile, il di cui protesto è stato dichiarato nullo per colpa dell'usciere, non può esser intentato innanzi ai giudici di commercio incidentemente alla domanda di regresso contro il girante. Non può estendersi a questo caso la disposizione dell'Art. 181 del Cod. di Proc. Civ.

C. C. 30 *Novembre* 1813. *S.* 14 1. 16.

15. — L'Art. 181 del Cod. di Proc. Civ. il quale richiede che il citato in garanzia sia tenuto ad agire innanzi al Trib. dove pende la domanda originaria, si applica ai giudizj istituiti innanzi al Trib di Comm. come a quelli instituiti innanzi ai giudici civili.

Roano 31 *Agosto* 1813. *S.* 16. 2 101.

— Similmente l'Art. 275 Cod. di Proc. è applicabile tanto ai giudizj civili, che ai commerciali. — D —

ART. 165. — Se il possessore intenta il regresso individualmente contro il suo cedente, deve fargli notificare il protesto, ed in mancanza di rimborso, farlo citare in giudizio nei quindici giorni susseguenti alla data del protesto, se questi risiede nella distanza di cinque miriametri. N. 164. P. 159.

Questo termine, riguardo al cedente domiciliato in maggior distanza di cinque miriametri dal luogo ove era pagabile la lettera di cambio, verrà aumentato di un giorno per ogni spazio di due miriametri e mezzo al di là dei cinque miriametri.

---

16. — L'Art. 181 del Cod. di Proc. Civ. non è applicabile al caso in cui un individuo il quale non avendo tratta, nè girata, nè accettata una cambiale, sia, sotto pretesto che ne debba il valore, citato in garanzia innanzi al Trib. del luogo dove pende la domanda originaria, e che non è quello del suo domicilio. Quindi per decidere se dee ammettersi o rigettarsi una declinatoria proposta dal convenuto ad una dimanda per garanzia di una cambiale, il Trib. di Comm. deve valutare il merito della eccezione.

C. C. 11 *Febbraio* 1812. *Regolam. di Giud. S.* 11. 1. 265.

17. — Allorchè una cambiale è tratta su di alcuno che è realmente debitore e che ha promesso per mezzo di lettere di estinguere qualsivoglia tratta, se accade che la cambiale non sia accettata, e che intenti azione contro il traente, il trattario può esser chiamato in garanzia innanzi al Tribunale medesimo.

C. C. 12 *Luglio* 1814 *P. 1. V. 7. T. 2. p.* 611.

(*) Le note sugli Art. 118 e 140.

Articolo 165.

INDICE SOMMARIO

Accettante 10.
Conciliazione 9.
Corrispondenza 8.
Denunz. giudiciaria 8.
Domicilio 6.
Girante 11. 12.
Intimazione 5. 7. 15.
Legge del luogo 1.
Notificazione 6.
Prova della proprietà 13.
Scadenza 1.
Sospensione d'istanza 4.
Termine 2. 3. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17.
Tratte estere 17.
Usi 2.

§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Dei diritti e doveri del portatore per ciò che riguarda la esecuzione delle formalità volute dall' Art.* 165.
§ 3. *Della estensione dei termini stabiliti dall' Art.* 165.

§ 1. Generalità.

1. — In materia di cambiali, la forma del protesto, come il tempo di farlo e denunciarlo, si regolano con la legge del luogo in cui la cambiale dee esser pagata, non colla legge del luogo d'onde la cambiale è tratta. In conseguenza, per determinare la scadenza e l'esigibilità di una cambiale tratta da Amsterdam sopra Parigi a due mesi data, si dee regolare secondo il periodo annuale nel tempo in uso a Parigi, piuttostochè secondo l'anno gregoriano in uso ad Amsterdam.

C. C. 18 *Brum. an.* 11. *S.* 3. 1. 139.

2. — L'Ordinanza del 1673 non fissando alcun termine nel quale il possessore di un biglietto a ordine protestato, e per valuta *ricevuta contante*, dee esercitar la sua azione di garanzia contro i giranti, i Tribunali non possono a tal riguardo che conformarsi agli usi stabiliti nelle diverse piazze di commercio.

C. C. 24 *Fior. an.* 13. *S.* 5. 2. 658.

3. — Il possessore di un biglietto ad ordine *valuta in mercanzie*, benchè abbia tre mesi dopo la scadenza del biglietto per fare gli atti giudiziarj contro il debitore (Art. 31. tit. 5. Ordin. del 1673.), non può pretendere che il termine prescritto per la sua azione in regresso contro i giranti cominci, in tutti i casi, a decorrer dal giorno in cui i tre mesi sono spirati. Se ha fatto un protesto, e se ha sperimentata la specie di azione in garanzia autorizzata dagli Art. 13 e 14 dell'istesso titolo, non può dispensarsi dall'intentarla ne' 15 giorni del protesto, ancorchè quest'atto sia stato fatto prima che spirassero i tre mesi.

Bruxelles 2 *Marzo* 1807. *S.* 7. 2. 989

§ 2. Dei diritti e doveri del portatore per ciò che riguarda la esecuzione delle formalità volute dall' Art. 165.

4. — La citazione fatta dal possessore di un recapito mercantile nel termine legale di 15 giorni, non può considerarsi abbandonata ed inefficace sol perchè l'attore non è comparso al giorno fissato colla citazione, ed ha lasciato il giudizio sospeso per due anni.

C. C. 28 *Luglio* 1824. *S.* 25. 1. 20.

(*) V. Art. 159. e V. *Horson*, *Quest.* 115. *Diz. del Contenz. v. Cambiale n.* 316.

5. — Il portatore di un biglietto all'ordine il quale ha adempito le formalità di protesto ed intimazione entro i termini voluti dalla legge, non può dirsi decaduto dal suo ricorso in

Digitized by Google

garanzia contro i giranti, sotto il pretesto che non ha ottenuta una sentenza sulla prima intimazione, e che la nuova è stata da esso fatta dopo i termini legali; la prima intimazione basta per conservare i diritti del portatore.

C. C. 11 *Marzo* 1835. *S.* 35. 1. 183.

6. — Allorchè il domicilio del traente e de' giranti di una cambiale non è indicato nella cambiale stessa, nè conosciuto dal possessore, questi non è perciò esonerato dall'obbligo di notificare il protesto nel termine fissato dall'Art. 13. del tit. 5. dell'Ordinanza del 1673, salvo a fare una tal denunzia *per avviso pubblico*, secondo l'Art. 9. del tit. 2. dell'Ordinanza del 1667.

C. C. 22 *Luglio* 1807. *S.* 7. 2. 1150.

7. — Il possessore di un recapito protestato deve (a pena di decadenza da ogni azione di garanzia contro il suo cedente) non solamente notificargli il protesto ne'quindici giorni, ma ancora farlo citare. La semplice notificazione ne'15 giorni non è sufficiente.

C. C. 22 *Giugno* 1812. *S.* 12. 1. 355.

(*) Conc. *Locré*, *sull'Art.* 165. *Persil*, ivi. *Pardessus*, *n.* 431. *Vincent*, *T.* 2. *p.* 327. *Merlin*, *Rep. v. Gira. Nouguier*, *n.* 212. V. infra n. 15.

8. — Un protesto non è validamente notificato col mezzo della corrispondenza. Il possessore non può dispensarsi dal fare tal denunzia giudiciariamente.

C. C. 24 *Vend. an.* 12. *S.* 4. 1. 146.

(*) Conc. *Vincent*, *Cap.* 8. *n.* 4. *Merlin*, *Rep. v. Gira n.* 6. *p.* 610. *Nouguier*, *n.* 212.

9. — Il soscrivente un biglietto all'ordine che è comparso alla conciliazione e si è opposto al pagamento del biglietto, non è più ammissibile ad escipere perchè la dimanda di pagamento non è stata preceduta dal protesto preventivo del biglietto.

Tolosa 28 *Marzo* 1832. *S.* 33. 2. 88.

10. — L'accettante di una cambiale non può profittare della circostanza che gli atti diretti contro di lui dal possessore non sono stati fatti entro i quindici giorni che sono succeduti al protesto, se consta che egli ha dispensato il possessore dall'esercitare la sua azione entro questo termine.

Bordeaux 28 *Marzo* 1828. *S.* 28. 2. 239.

(*) V. Art. 168. *n.* 18,

11. — Il girante di un recapito mercantile, il quale lo ha pagato, e che esperimenta il suo regresso, non contro il cedente immediato, ma contro un girante precedente, non ha nulladimeno che *un sol termine di* 15 *giorni*; egli non ha un termine composto di tante volte i 15 giorni, per quanti v'ha di giranti intermedj tra lui e quello contro del quale agisce.

C. C. 29 *Giugno* 1819. *S.* 19. 1. 431.

Colmar 11 *Gennaio* 1816. *S.* 17. 2. 134.

12. — Il girante di un recapito mercantile protestato, il quale ne fa il rimborso di *scambievole accordo*, e senza notificazione del protesto, può intentare la sua azione in garanzia, come se non avesse eseguito il rimborso che dopo la notificazione.

Nell'uno e nell'altro caso gli è accordato, per l'esercizio della sua azione di regresso o garanzia, prima un termine di 15 giorni, più un aumento di termine a ragione di tutte le distanze che il recapito ritornato ha percorse per operarsi il rimborso dai respettivi giranti.

C. C. 10 *Novembre* 1812. *S.* 13. 1. 252.

C. C. 9 *Marzo* 1818. *S.* 18. 1. 237.

13. — Colui il quale reclama pagamento di una cambiale esistente presso di sè, è tenuto di giustificare il suo *titolo* di proprietà, o il suo *mandato* onde agire, se è provato che alla scadenza la cambiale era nelle mani di un altro portatore, il quale ha fatto il protesto e gli atti giudiziarj occorrenti.

Non basterebbe al portatore il dire, che egli era girante, e che ha fatto il rimborso di comune accordo, senza notificazione del protesto: il rimborso in tal caso non può esser presunto.

Parigi 4 *Gennaio* 1817. *S.* 18. 2. 11.

§ 3. Della estensione dei termini stabiliti dall' Art. 165.

14. — In materia di cambiali, i termini per fare e denunziare il protesto si regolano secondo la legge del luogo ove la cambiale dev'essere pagata, e non secondo quella del luogo ov'è stata tratta.

C. C. 18 *Brumaio an.* 11. *S.* 3. 1. 139.

— « Il termine prescritto per gli usi, dice *Jousse* nel suo *Commentario sull'Art.* 5. *Tit.* 5. *della Ordinanza del* 1673, si regola secondo la legge del lungo ov'è pagabile la cambiale, e non secondo quello d'onde è tratta. » — Questa opinione, che è pur quella di *Bornier* sullo stesso Articolo; di *Dupuis*, *Cambiale C.* 12. *n.* 12. *e C.* 14. *n.* 16. di *Rousseau De Lacombe*, *v. Cambiale. Art. Pagamento n.* 5. e *Art. Protesto n.* 3. *e di Savary*, *Perfetto Negoz. P.* 1. *L.* 3. *C.* 5. è professata anche da *Voet*, che ha scritto per la nazione alla quale apparteneva specialmente il traente della cambiale esaminata nella decisione trascritta (V. *Comm. sul Tit. del Dig. de Nautico Foenore n.* 10) e da *Pothier*, *del Cambio n.* 155. Ecco i motivi sui quali quest'ultimo autore basa la sua opinione. « La cambiale, dice egli, si presume contrattata nel luogo ov'è pagabile, secondo questa regola di diritto: *Contrahisse unusquisque in eo loco intelligitur in quo ut solveret se obligavit* (*L.* 21 *ff. de Oblig. et Act.*); quindi le obbligazioni devono regolarsi secondo le leggi ed usi di quel luogo, alle quali si presume che i contraenti si sieno as-

ART. 166. — Essendo protestate le lettere di cambio, tratte dalla Francia, e pagabili fuori del territorio continentale della Francia in Europa, i traenti, ed i giranti, che risiedono in Francia, saranno convenuti nei termini qui sotto espressi. N. 165. P. 160.

Di due mesi per quelle che erano pagabili in Corsica, nell'Isola dell'Elba, o di Capraja, in Inghilterra, e negli Stati limitrofi della Francia.

Di quattro mesi per quelle che erano pagabili negli altri Stati dell'Europa.

Di sei mesi per quelle che sono pagabili nei scali del Levante, e sopra le coste settentrionali dell'Affrica.

Di un anno per quelle che erano pagabili nelle coste occidentali dell'Affrica fino al Capo di Buona-Speranza inclusivamente, e nelle Indie occidentali.

Di due anni per quelle che erano pagabili nelle Indie orientali.

Questi termini saranno osservati colle istesse proporzioni per il regresso da intentarsi contro i traenti e giranti, che risiedono nelle possessioni francesi situate fuori di Europa.

I termini indicati di sopra, di sei mesi, di un anno, di due anni, saranno duplicati in tempo di guerra marittima.

---

soggettati secondo l'altra regola: *In contractibus veniunt ea quae sunt moris et consuetudinis in regione in quae contrahitur.* » V. anche *Pardessus, del Cambio n.* 537. *Nouguier, n.* 241 e seguenti, e le conclusioni prese da *Merlin* in questa causa, *Quest. di Diritto* v. *Protesto* § 2. — D—P. 1. V. 2. p. 583. — V. sup. Art. 162. nota n. 2.

14 bis. — Il termine accordato dall'Art. 165 Cod. di Comm. ad agire per la garanzia contro il cedente di un recapito mercantile, deve esser accresciuto non solamente di un giorno per ciascuna distanza di due miriametri e mezzo, ma ancora di un giorno per la stazione, per esempio quattro chilometri, che si trova al di sopra di un numero determinato di volte de'due miriametri e mezzo.

Bordeaux 5 *Luglio* 1825. *S.* 25. 2. 201.

C. C. 19 *Luglio* 1826. *S.* 27. 1. 119.

(*) V. la sentenza d'appello. *S.* 25. 2. 204.

15. — Il girante che paga volontariamente il recapito mercantile che ha negoziato, dee, sotto pena di decadenza, agire per regresso contro il suo cedente nel termine di 15 giorni (accresciuto secondo le distanze), contando dal giorno del suo pagamento. Non se gli possono accordare altri termini per ragione degli altri giranti anteriori a lui i quali hanno pagato: un solo non può profittare dei termini di tutti.

C. C. 7 *Settembre* 1815. *S.* 16. 1. 147.

(*) Sulla prima parte di questa massima V. sup. n. 7.

16. — In caso di protesto di una cambiale, il termine per l'azione di garanzia contro il traente ed i giranti fuori la distanza di dieci leghe, a ragion di un giorno per cinque leghe, non dee esser accordato che per ciò che eccede le dieci prime leghe, per le quali l'Art. 13 del tit. 5 dell'Ordinanza del 1673 accorda 15 giorni.

Parigi 16 *Dicembre* 1806. *S.* 7. 2. 1043.

17. — L'Art. 165 Cod. di Comm. il quale fissa i termini dopo il protesto per l'azione in garanzia, applicabile nei casi delle tratte di Francia sopra Francia, non si applica al caso in cui s'è tratto da Francia all'estero e reciprocamente.

In quest'ultimo caso v'è un termine fisso regolato dall'Art. 166, e non v'è un termine proporzionale in ragione delle distanze secondo dispone l'Art. 165.

Treveri 27 *Luglio* 1810. *S.* 11. 2. 467.

Articolo 166.

— Il termine nel quale il protesto di una cambiale *pagabile in Francia* deve esser denunciato ai traenti e giranti *Francesi* residenti in paese *straniero*, non è regolato secondo la distanza esistente tra il luogo in cui la cambiale è pagabile, ed il domicilio del procurator regio presso il Tribunale dove la domanda è prodotta, ma bensì secondo la distanza del domicilio reale de' traenti e giranti, con le regole stabilite dall'Art. 166.

In altri termini: il tempo fissato dagli Articoli 165 e 166 per agire in giudizio contro i traenti ed i giranti, è applicabile alle

N. 166. P. 161. ART. 167. — Se il possessore intenta il regresso collettivamente contro i giranti ed il traente, gode, rispetto a ciascuno di essi, del termine stabilito negli articoli precedenti.

Ciascuno dei giranti ha il diritto d'intentare il medesimo regresso, o individualmente, o collettivamente nell'istesso termine.

Il termine, riguardo ad essi, incomincia a decorrere dal giorno successivo alla data della citazione giudiciale.

N. 167. P. 162. ART. 168. — Dopo la scadenza dei sopraddetti termini,

Per la presentazione della lettera di cambio a vista, ovvero ad uno, o più giorni, o mesi, o usi, *vista*,

Per il protesto in mancanza di pagamento,

Per intentar l'azione contro i giranti,

Il possessore della lettera di cambio è decaduto da ogni diritto contro i giranti.

---

cambiali pagabili in Francia, allorquando son tratte da un Francese dimorante in paese estero.

Genova 13 *Agosto* 1812. *S.* 16. 2. 4.

(*) V. Art. 160, e 165. n. 17.

Articolo 167.

— Il girante di una cambiale, il quale dopo fatto il protesto, essendo il primo chiamato in giudizio (abbenchè vi sia un altro girante dopo di lui), n'eseguisce il rimborso, ed esercita il suo regresso contro un altro girante suo cedente immediato, dee far uso della sua azione nel termine di 15 giorni a contare dal giorno del suo protesto, o almeno ne' 15 giorni da quello in cui è stato citato per il rimborso.

Non sarebbe ammesso a sostenere che la Legge accorda 15 giorni prima al possessore, poi altri 15 giorni a ciascun girante, per conchiudere che nella specie, tre termini di 15 giorni avean potuto legalmente decorrere, fino a quello in cui venner fatti gli atti giudiziarj contro il suo cedente e primo girante.

Bruxelles 7 *Gennaio* 1808. *S.* 8. 2 175.

(*) V. Art. 165. § 3.

Articolo 168.

INDICE SOMMARIO

Boschi 5.
Cambiale falsa 19.
Clausula *senza garanzia* 20.
Commissionato 8.
Conto corrente 23.
Convenzioni 18.
Credito civile 11.
Denunzia tarda 12. 17
Fallimento 2. 20. 21
Forza maggiore 13. 14. 15.
Girante 1. 2. 3. 4. 5. 10. 12. 17.
Indebito 6. 7.
Indicazione del Traente 3.
Invasione del nemico 15.
Liberazione 1.
Mandato 22
Novazione 23.
Protesto nullo 6. 7. 9.
Provvisione 16.
Responsabilità 8.
Traente supposto 4. 10.
Tribunale di Commercio 11.
§ 1. *Degli effetti della omissione del Protesto.*
§ 2. *Dei casi nei quali la omissione del protesto non pregiudica al portatore.*

§ 1. Degli effetti della omissione del Protesto.

1. — La mancanza del protesto in tempo utile libera i giranti da ogni azione dalla parte del possessore.

Parigi 18 *Novembre* 1813. *S.* 16. 2. 100.

(*) La decadenza pronunziata contro il portatore di fronte ai giranti per il non adempimento dei doveri che gli sono imposti, è una vera prescrizione che può invocarsi in ogni stato di causa. *Pardessus*, n. 434. *Nouguier*, n. 233.

2. — In mancanza di protesto ne' termini stabiliti, il possessore di un biglietto a ordine è decaduto dall'azione di garanzia contro tutti i giranti, anche contro quello a favor del quale è stato sottoscritto il biglietto: il primo girante di un biglietto a ordine non può esser paragonato, intorno a ciò, al traente di una cambiale. Poco importa che il soscrittore fosse in fallimento alla scadenza.

C. C. 17 *Gennaio* 1820. *S.* 20. 1. 138.

3. — Allorchè il possessore di un recapito mercantile ha trascurato di fare il protesto, ed ha perduto il suo regresso per l'azione solidale contro i giranti, non ha la facoltà di obbligare il suo cedente ad indicargli il traente. Può però costringerlo a giustificare l'esistenza ed il domicilio del girante precedente.

Parigi 25 *Aprile* 1808. *S* 8. 2. 191.

4. — La regola generale stabilita dall'Articolo 168 del Codice di Commercio che priva il portatore di una cambiale di ogni ricorso contro i giranti se non è protestata alla scadenza, può essere invocata, allorquando la cambiale non è stata reale nel suo principio (per avere un traente immaginario o supposto),

dai giranti che fanno conoscere il loro cedente. Invano opporrebbe il portatore che il credito non esisteva al tempo della cessione per via di gira, ed invocherebbe la garanzia di diritto stabilita dall'Art. 1693 Cod. Civ. In tal caso il primo girante cognito che ha posta in circolo la cambiale si ha per traente; e di fronte agli altri giranti vi è stato realmente credito esistente all'epoca della cessione.

Lione 20 *Marzo* 1828. *S.* 28. 2. 344.

C. C. 17 *Marzo* 1828. *S.* 29. 1. 145.

5 — Quando lo stato vende de' boschi per aggiudicazione, e si fa fare dall'aggiudicatario delle cambiali, riservandosi pienamente di far valere il titolo di aggiudicazione, se lo stima conveniente; questa clausula particolare non si referisce alla proprietà delle cambiali, e non passa ai terzi possessori mediante la gira. Se dunque le cambiali passate nelle mani dei giratarj scadono senza esser protestate in tempo, il possessore perde ogni azione contro i giranti.

C. C. 8 *Novembre* 1825. *S.* 26. 1. 167.

6. — La mancanza del protesto in tempo utile estingue talmente l'azione del possessore contro il girante, che questi può ripetere la somma sborsata, se ha pagato dopo un protesto fatto tardi, e senza sapere che era stato fatto dopo la decorrenza dei termini.

Bruxelles 28 *Luglio* 1810. *S.* 14. 2. 77.

7. — *Giudicato in senso contrario*, cioè, che colui il quale paga un effetto protestato, senza badare che il protesto è nullo, per effetto di che ogni azione in garanzia rimane estinta, dee imputare a sè stesso la propria negligenza, e non può dimandare la restituzione di ciò che ha sborsato: egli non ha pagato una somma non dovuta, ma ha solo col suo fatto rinunciato ad una eccezione cui avea acquistato diritto.

C. C. 7 *Febbraio* 1815. *S.* 15. 1. 190.

(*) Conc. *Persil*, *Art.* 168. *n.* 1. *Pardessus*, *n.* 424. *Dalloz*, *v. Recapiti mercantili. Sez.* 9. *Art.* 4. *n.* 7.

8. — Il banchiere commissionato al quale viene inviato un recapito mercantile per riscuoterne l'ammontare, è responsabile della mancanza di protesto in tempo utile, sebbene il recapito non gli sia pervenuto che il giorno posteriore alla scadenza, quando è provato che ha avuto il tempo necessario per fare eseguire il protesto.

Parigi 25 *Agosto* 1831. *S.* 31. 2. 296.

9. — Il possessore di un recapito mercantile, il quale fa eseguire un protesto nullo per sua colpa, è esposto all'opposizione del suo cedente per tal nullità, all'oggetto di farlo decadere dal suo regresso, ma non è soggetto ad alcuna altra specie di responsabilità.

C. C. 7 *Marzo* 1815. *S.* 15. 1. 190.

10 — La mancanza di protesto in tempo utile libera i giranti (ad eccezione del primo) da ogni azione per parte del possessore, anche allorquando il soscrittore e traente del recapito è un essere immaginario, o rimane sconosciuto. Ciascun girante è tenuto solamente a far conoscere il suo cedente immediato. Qui non si applica la regola che costringe ogni cedente a garantire l'esistenza del debito all'epoca della cessione.

Lione 20 *Marzo* 1828. *S.* 28. 2. 344.

11. — Una cambiale non protestata in tempo utile non degenera, per questa circostanza sola, in semplice biglietto, o credito civile, pel quale non si possa agire innanzi ai Tribunali di Commercio.

C. C. 25 *Maggio* 1824. *S.* 24. 1. 186.

C. C. 13 *Frim. an.* 9. *S.* 1. 1. 374.

(*) V. *Pothier, del Cambio n.* 159. *Pardessus, Corso Cap.* 12.

§ 2. Dei casi nei quali la omissione del protesto non pregiudica al portatore.

12. — Ancorchè il possessore di una cambiale esperimenti tardi la sua azione in garanzia contro i giranti, costoro non possono opporre la decadenza espressa nell'Art. 168 del Cod. di Comm., ove concorrano queste due circostanze, cioè mancanza di provvisione legalmente comprovata, e forza maggiore, la quale abbia fatto ostacolo alla diligenza del possessore.

Parigi 30 *Agosto* 1809. *S.* 10. 2 81.

(*) V. *Diz. del Contenzioso. v. Cambiale n.* 321. *e Pardessus*, *Corso n.* 434. *e v. infra n.* 15.

13. — Il caso di forza maggiore può, secondo l'arbitrio de' giudici, offrire un'eccezione all'Art. 168 del Cod. di Comm. il quale priva di ogni regresso contro i giranti il possessore di una cambiale, se non l'ha esibita pel pagamento o non ha fatto il protesto alla scadenza. Quindi non è vero che *la richiesta di pagamento sia a carico del possessore*, tanto rigorosamente siccome la realizzazione de' fondi è a carico de' traenti e giranti.

C. C. 28 *Marzo* 1810. *S.* 20. 2. 236.

(*) V. infra n. 15.

14. — *Giudicato in senso contrario*, cioè che se il possessore di una cambiale è stato impedito da forza maggiore di fare il protesto alla scadenza, l'accidente è a suo carico, piuttostochè a carico de' giranti; egli dunque non conserva alcun regresso contro di essi.

Parigi 12 *Marzo* 1812. *S.* 13, 2. 32.

15. — L'invasione del nemico è un caso di forza maggiore, il quale può rimettere il possessore delle cambiali o biglietti ad ordine

dalla decadenza in cui è incorso per la mancanza del protesto.

Parere del Consiglio di Stato, 25 *Gennaio* 1814. *S.* 14. 2. 335.

(*) V. sup. Art. 162. n. 9.

16. — In caso di mancanza di protesto in tempo utile di una cambiale, o di mancanza di denunzia del protesto al traente ed ai giranti, il portatore può, contro l'eccezione di decadenza da ogni azione resultante da questa eccezione, obbligare il traente ed i giranti a provare che il trattario aveva la provvisione o era debitore di alcuno di essi all'epoca in cui il protesto avrebbe dovuto essere fatto.

C. C. 23 *Thermid. an.* 10. *S.* 7. 2. 1151.

— V. tal questione trattata col diritto anteriore al Codice, in *Pothier*, *del Cambio n.* 157, e le conclusioni del *Merlin* in questa medesima causa, *Quest. di Diritto v. Protesto* § 4. La trascritta decisione è stata a torto censurata da taluno che ha creduto che stabilisse, i giranti essere come il traente obbligati a giustificare l'esistenza della provvisione alla scadenza. I fatti della causa non richiamavano il Tribunale su tal questione, poichè l'azione non era diretta contro verun girante, ma contro il traente. — D — nella P. 1. V. 2. p. 525.

(*) V. Art. 117. n. 7.

17. — *Giudicato sotto l'impero dell'ordinanza del* 1673, che nel caso del protesto fatto in tempo utile, ma tardi denunciato, il girante di una cambiale non può sottrarsi all'obbligazione di garanzia, se non giustifica la provvista dei fondi.

C. C. 1 *Frutt an.* 6. *S.* 1. 1. 151.

(*) V. Art. 117. n. 8.

18. — Benchè il protesto per mancanza di pagamento sia imperiosamente ordinato al possessore di una cambiale che vuol conservar la sua azione contro i giranti, le parti nondimeno possono derogare a questa regola con parziali convenzioni. Così quando il girante di una cambiale protestata per mancanza di accettazione, domanda che non sieno intentati degli atti, e promette di pagare alla scadenza, venuta questa, egli può esser costretto a pagare, ancorchè non sia stato fatto protesto per mancanza di pagamento: essendo in questo caso la sua promessa di pagare considerata come una dispensa lecita dal protesto, soprattutto se il traente era fallito all'epoca di questa promessa.

C. C. 20 *Giugno* 1827. *S* 27. 1. 459.

(*) *Persil*, *sull'Art.* 168. *n* 3. *Horson*, *Q.* 117. e ved. Art 162. n. 13.

19. — Il girante di una cambiale falsa è soggetto alla garanzia verso il possessore, benchè quest'ultimo non abbia fatto il protesto in tempo utile. La perdita del diritto pronunciata dall'Art. 168 Cod. di Comm. per mancanza di protesto non è applicabile che al caso in cui si tratti di un recapito mercantile realmente esistente. Essa non ha luogo nel caso in cui vi sia mancanza del recapito. In questo caso il possessore può prevalersi dell'Art. 1693 Cod. Civ. sulla garanzia civile della realtà dei crediti ceduti; soprattutto se il girante aveva indicato uno che pagherebbe *al bisogno* presso di lui nel caso del non pagamento del recapito.

Lione 15 *Marzo* 1826 *S.* 26. 2. 123.

(*) Questa sentenza è stata cassata. V. S. 29. 1. 146.

20. — Colui il quale trasmette un recapito mercantile dopo il fallimento del traente, è tenuto alla garanzia verso il suo cessionario, ancorchè abbia ceduto con la stipulazione *senza garanzia*, ed il protesto non sia stato fatto in tempo utile. La mancanza del protesto, e la clausula, *senza garanzia*, fanno sol perder la garanzia di *fatto* relativa alla *solvibilità*; ma non posson liberarlo dall'obbligazione imposta ad ogni cedente, di garantire l'esistenza del debito all'epoca del trasferimento.

C. C. 31 *Luglio* 1817. *S.* 19. 1. 68.

CC. 20 *Dicembre* 1821. *S.* 22. 1. 137.

(*) V. *Persil*, *Art.* 168. *n.* 4.

21. — Il girante di una cambiale il quale l'ha ricevuta prima del fallimento del traente, e l'ha trasmessa dopo, è tenuto alla garanzia verso il suo cessionario, benchè il protesto non sia stato fatto in tempo utile, e nonostante è privo di qualunque regresso contro il suo cedente. Il suo cedente può opporgli la decadenza resultante da mancanza di protesto; ma egli non può opporre questa decadenza al suo cessionario, ed è tenuto verso di lui, per motivo della inesistenza del suo credito, dal momento della cessione.

C. C. 20 *Dicembre* 1821. *S.* 22. 1. 137.

22. — La perdita dei diritti pronunziata dall'Art. 168 del Cod. di Comm. per mancanza di protesto e di regresso in garanzia entro un tempo determinato, non è applicabile alla specie di recapiti conosciuti in commercio sotto il nome di *mandati*; l'Articolo 168 dev'essere ristretto alle cambiali, e biglietti all'ordine.

Bordeaux 4 *Luglio* 1832 *S.* 33. 2. 55.

(*) Conc. *Rogron*, *Art.* 168.

23. — Il possessore di una cambiale protestata, il quale la passa al conto corrente del traente, non perde, per questo fatto solo, la sua azione contro l'accettante ed i giranti: egli non ha commesso novazione.

Bruxelles 18 *Luglio* 1810. *S.* 14. 2. 100.

(*) V. Art. 140 e 141 alla parola *Protesto*.

ART. 169. — I giranti, scaduti i termini suddetti, perdono similmente il diritto di agire per la garanzia contro i loro cedenti, ciascuno in ciò che lo riguarda. N. 168. P. 163.

ART. 170. — La medesima perdita di diritti ha luogo contro il possessore ed i giranti, riguardo al traente medesimo, se quest' ultimo giustifica che aveva fatto provvista, alla scadenza della lettera di cambio. N. 169. P. 164.

In questo caso, il possessore non conserva azione veruna, se non che contro quello sopra cui è stata tratta la lettera di cambio.

Articolo 169.

1. — (*Esperimento di Azione*) La decadenza comminata dall'Art. 169 del Codice di Commercio contro quel girante il quale esperimenta tardi la sua azione in garanzia, può essergli opposta dopo la difesa nel merito: questa non è una nullità di forma proponibile solamente *in limine litis*, ma una nullità fondata sopra una prescrizione che può proporsi in ogni stato di causa, ai termini dell'Art. 2224 Cod. Civ.

C. C. 29 *Giugno* 1819. *S.* 19. 1. 434.

2. — (*Surroga*) Il girante il quale non avendo esercitato in tempo utile il suo diritto di garanzia contro i precedenti giranti, ha perduto contro di essi il regresso, può agire contro di loro come cessionario del portatore in virtù di una surroga riportata mediante il pagamento da esso fatto della cambiale.

Bordeaux 21 *Dicembre* 1831. *S.* 33. 2. 127.

3. — (*Prova*) Il girante il quale ha pagato un recapito mercantile, non può esser obbligato a provare questo rimborso altrimenti che coll'esibizione del recapito che possiede.

Parigi 18 *Novembre* 1813. *S.* 16. 2 100.

(*) V. la Decis. della Cassazione in questo medesimo affare del 7 Febbraio 1816 alla stessa indicazione, e V. su quest'Articolo gli Art. 142 e 165.

Articolo 170.

INDICE SOMMARIO

Accettazione 3.
Biglietto al domicilio 9.
Cancellatura 5.
Datore di avallo 4.
Fallimento 10. 11.
Leggi Romane 6.
Mallavadore 4.
Mancanza di provv. 8.
Proroga 5.
Protesto tardo 1.
Prova 6
— testim. 7.
Scadenza 2.

§ 1. *Effetti della esistenza della provvisione, e modo di provarla.*
§ 2. *Effetti della mancanza di provvisione.*

§ 1. **Effetti della esistenza della provvisione, e modo di provarla.**

1. — Per mancanza di protesto in tempo utile, il possessore di un biglietto a ordine, pagabile al domicilio di un terzo, è decaduto dal suo regresso contro il traente, se questi giustifica che vi era provvisione di fondi alla scadenza. Cod. di Comm. Art. 170.

C. C. 31 *Luglio* 1817. *S.* 18. 1. 299.

2. — Perchè il portatore di una cambiale non protestata abbia perduta la rivalsa contro il traente, bisogna assolutamente che questi provi che vi era la provvisione *nel momento della scadenza:* non basterebbe provare che v'era nel tempo anteriore.

Bordeaux 13 *Luglio* 1831. *S.* 31. 2. 332.

3. — L'accettazione di una cambiale fatta dal trattario, non dispensa il traente, che oppone al portatore la caducità del diritto di rivalsa per mancanza di protesto, dal provare che v'era la provvisione alla scadenza.

Bordeaux 13 *Luglio* 1831. *S.* 31. 2. 332.

(*) V. Art. 118 e seg.

4. — In materia di cambiali, i datori di avallo o cauzionarj del traente sono sottoposti, siccome lo è il traente stesso, a provare che vi era provvista di fondi alla scadenza, onde poter escipere la ritardata formazione del protesto.

Limoges 18 *Giugno* 1810. *S.* 12. 2. 381.

5. — Una cancellatura fatta sull'accettazione di una cambiale operata all'effetto d'impedire gli atti contro l'accettante o trattario per mancanza di pagamento, equivale ad una prolungazione di termine. In conseguenza (e se vi è stata provvista nelle mani del trattario) il possessore non è ammesso ad esercitar la sua azione contro il traente, ancorchè il possessore abbia ottenuto dall'accettante ch'egli rifaccia la sua accettazione sulla cambiale.

Lione 25 *Giugno* 1827. *S.* 28. 2. 24.

(*) Ogni dilazione accordata dal portatore all'accettante induce decadenza. *Pothier*, *del Cambio n.* 178. *Pardessus*, *Corso n.* 436. *Nouguier*, *n.* 214.

Digitized by Google

N. 170. P. 165. ART. 171. — Gli effetti della perdita dei diritti determinata nei tre articoli precedenti cessano a vantaggio del possessore, o contro il traente, o contro quel girante, che, dopo la scadenza dei termini stabiliti per il protesto, o per la citazione giudiciale, ha ricevuto i capitali destinati al pagamento della lettera di cambio, in acconto, o in compensazione, ovvero in qualunque altra maniera.

N. 171. P. 166. ART. 172. — Indipendentemente dalle formalità prescritte per agire contro i giranti, il possessore di una lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento può, ottenendo la facoltà dal Giudice, sequestrare per modo di assicurazione gli effetti mobili dei traenti, degli accettanti e dei giranti.

---

6. — Le disposizioni delle Leggi Romane e quelle del Codice Civile non sono applicabili alle materie di commercio, per ciò che concerne le prove della provvisione di fondi. Su tal punto la legge lascia ai giudici la più grande latitudine: essi possono riferirsi alla dichiarazione o affermazione di colui, su del quale la cambiale è tratta; e, a più forte ragione, a degli scritti che vengono da lui, ancorchè tali scritti non abbiano data certa.

C. C. 3 *Dicembre* 1806. *S.* 7. 1. 15.

7. — In materia di cambiali, il traente non è ammesso a provare con testimonj la provvisione de'fondi contro il possessore negligente, specialmente se il trattario ha dichiarato all'epoca del protesto che non dovea niente al possessore, e non avea provvisione di fondi.

Bruxelles 19 *Febbraio* 1808. *S* 7. 2. 1150.

§ 2. **Effetti della mancanza di provvisione.**

8. — La mancanza di protesto non impedisce l'azione del possessore contro il traente, allorchè d'altronde è provato che non v'era provvista di fondi ai termini della legge.

(*) *C. C.* 25 *Agosto* 1813. *S.* 15. 1. 131.

V. Art. 116, 117, 188 e le note.

9. — Il possessore di un biglietto *al domicilio*, benchè non abbia fatto alcun protesto in tempo utile, non è decaduto dalla sua azione contro il soscrittore, neppure quando questi giustificasse aver fatta provvista al domicilio indicato. Non è quanto a ciò pel biglietto *al domicilio* quello che è della cambiale.

Parigi 21 *Febbraio* 1828. *S.* 28. 2. 114.

(*) V. Art. 117.

10. — Il fallimento del trattario distrugge la provvisione che esisteva nelle sue mani: in tal caso il portatore conserva il suo regresso contro il traente, ancorchè non abbia adempiuta la formalità del protesto.

Parigi 12 *Agosto* 1837. *S.* 38. 2. 195.

C. C. 30 *Luglio* 1832. *S.* 32. 1. 657.

C. C. 18 *Novembre* 1813. *S.* 16. 2. 100.

(*) V. *Pardessus, Corso T.* 2. *n.* 393. *Vincent, T.* 2. *p.* 336. V. sup. Art. 116. nota n. 1. e § 2. e le molte decisioni ivi trascritte.

11. — La regola, che il portatore di una cambiale non protestata nel termine legale ha perduta la rivalsa contro il traente, quando questi giustifichi che v'era provvisione alla scadenza, suppone che questa provvisione fosse *reale*, *disponibile* ed esigibile al giorno della scadenza. Non vi è provvisione, nel senso della legge, nè conseguente perdita di rivalsa per il portatore, se il giorno della scadenza della cambiale il trattario era fallito; poco importa che il fallimento sia stato dichiarato con sentenza posteriore di qualche giorno a quello della scadenza.

C. C. 30 *Luglio* 1832. *S.* 32. 1. 657.

(*) È da avvertirsi che la sentenza la quale dichiarò il fallimento del trattario, ne retrotrasse l'epoca a molti giorni prima della scadenza della cambiale. V. supra n. 10.

Articolo 171.

1. — (*Liberazione*) Il traente di una cambiale è debitore di garanzia al portatore, sebbene negligente, se dopo il tempo stabilito per il protesto, che è stato omesso, ha ricevuto dal trattario fallito il pagamento di un dividendo sul credito che forma provvisione, e lo ha liberato per il di più.

Aix 11 *Decembre* 1838. *S.* 39. 2. 378.

2. — (*Rivendicazione*) Il traente di una cambiale non può opporre al possessore la mancanza degli atti giudiziarj in tempo utile, allorchè dopo il protesto ha ripreso dal trattario fallito una parte delle mercanzie che formavano la provvisione de'fondi. Invano pretenderebbe compensare le mercanzie rivendicate o riprese con altre somme che il trattario prima gli doveva, non potendosi fare veruna compensazione con un fallito.

C. C. 7 *Germ. an.* 11. *S.* 3. 1. 268.

Articolo 172.

— Un Tribunal di Commercio è incompetente per ordinare il sequestro definitivo e la vendita degli effetti mobili di un debitore per

§ XII. — DEI PROTESTI.

ART. 173. — I protesti per mancanza di accettazione o di pagamento, devono esser fatti da due notari, o da un notaro e due testimonj, o da un usciere e due testimonj. N. 173. P. 167.

Il protesto deve esser fatto

Al domicilio di quello, su cui la lettera di cambio era pagabile, o al di lui ultimo domicilio conosciuto,

Al domicilio delle persone indicate dalla lettera di cambio per pagarla al bisogno,

Al domicilio del terzo, che ha accettato per intervento.

Il tutto con un solo e medesimo atto.

Nel caso di falsa indicazione del domicilio, il protesto sarà preceduto da un atto di perquisizione.

---

causa di cambiali, contro del quale il presidente dello stesso Tribunale ha di già autorizzato un sequestro conservatorio, in virtù dell'Art. 172 del Cod. di Comm.

Nîmes 4 *Gennaio* 1819. *S.* 19. 2. 320

Articolo 173.

INDICE SOMMARIO

Cambiam. di Dom. 14.
Competenza 19. 23.
Domiciliatarj *al bisogno* 2. 3. 9. 10. 11. 12. 13.
Fallimento 7.
Falsa indicazione di Domicilio 17.
Forme 1.
Legge anteriore al Cod. 1.
Luogo del pagam. 7.
Notari 6.
Notif. alla pers. 15. 16.
Onorario 5.
Protesto doppio 3.
— Nullo 6.
Terzo domiciliat. 8.
Tribunali di Comm. 19. 23.
Usciere 2. 3. 4. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Del luogo ove deve eseguirsi il protesto.*
§ 3. *Della responsabilità degli uscieri e notari in materia di protesti.*

§ 1. Generalità.

1. — L'Art. 68 del Cod. di Proc. Civ. non deroga alle leggi di Comm. sulle formalità da osservarsi pel protesto dei recapiti mercantili, senza che però si possano attaccare per nullità i protesti fatti prima de'25 Gennaio 1807 nelle forme indicate dal Cod. di Proc.

Parere del Cons. di Stato 3 e 25 *Gennaio* 1807. *S.* 7. 2. 195.

(*) Sic *Carré*, *Proced. Civ. T.* 1. *n.* 370.

2. — La persona indicata in un recapito mercantile perchè paghi *al bisogno*, e che consente a pagare, ha il diritto di esigere la consegna del recapito pagato insieme col protesto debitamente registrato, fatto contro il debitor principale. In questo caso, se l'usciere si presenta senz'esser munito di questi fogli, o prima di avere fatto rivestire il protesto della formalità della registrazione, deve andar egli a cercare il pagamento al domicilio della persona indicata, perchè paghi *al bisogno*. Questa non è tenuta di recarsi a pagare presso l'usciere.

Caen 1 *Febbraio* 1825. *S.* 26. 2. 108.

3. — La persona indicata in un effetto di commercio, perchè paghi *al bisogno*, essendo in diritto di esigere che il protesto fatto contro il debitor principale sia rivestito della registrazione, ne segue che il possessore può esser obbligato a fare due protesti successivi, l'uno contro il debitor principale, l'altro, dopo la registrazione del primo contro la persona indicata, perchè paghi *al bisogno*.

Caen 1 *Febbraio* 1825. *S.* 26. 2. 108.

4. — Non era necessario, prima del Codice di Commercio e dopo lo stabilimento del registro, che l'usciere fosse accompagnato da due testimonj, per fare la notificazione di un protesto.

C. C. 9 *Dicembre* 1812. *S.* 16. 1. 208.

5. — I protesti fatti dai notari non sono soggetti che al dritto fisso di un franco, regolato dalla Legge del 22 Frimale anno 7, non sono soggetti al nuovo dritto fisso di due franchi, al quale la Legge del 28 Aprile 1816, Articolo 43. n. 13. assoggetta in generale le citazioni ed altri atti di uscieri che non posson dar luogo al dritto proporzionale.

C. C. 1 *Marzo* 1825. *S.* 25. 1. 371.

6. — Un protesto fatto da due notari non è nullo, nè perchè, 1° l'effetto di commercio che ha dato luogo a tal atto non è presentato dai notari medesimi; nè perchè 2° hanno

presso di sè conservata la minuta del protesto.

Roano 30 *Agosto* 1813. *S.* 16. 2. 101.

§ 2. **Del luogo ove deve eseguirsi il protesto.**

7. — Allorchè una cambiale è tratta sopra un commerciante il quale ha il suo banco in un luogo e la sua residenza in un altro, se vi è stata accettazione, il protesto dee esser fatto al luogo indicato pel pagamento. Non sarebbe sufficiente che il protesto fosse fatto al luogo della residenza, quand'anche, all'epoca di tal atto, il trattario che dovrebbe pagare o accettare fosse in stato di fallimento, ed avesse chiuso il suo banco.

Bordeaux 11 *Gennaio* 1814. *S.* 15. 2. 141.

(*) Sic *Nouguier*, *n.* 243. Contra *Horson*, *Q.* 118. e seg.

8. — Il protesto di un biglietto a ordine pagabile al domicilio di un terzo, dee farsi a questo domicilio sotto pena di nullità.

C. C. 31 *Luglio* 1817. *S.* 18. 1. 299.

9. — Il portatore di un recapito mercantile non è obbligato di fare il protesto al domicilio dei pagatori *al bisogno* indicati dai giranti; vi è obbligo di protestare unicamente presso gli *al bisogno* indicati dal traente, o dall'accettante.

Parigi 19 *Maggio* 1841 *S.* 41. 2 541.

(*) Concorda *Fremery*, p. 151. — Contra — *Nouguier*, T. 1. p. 130.

10. — Il portatore di un recapito mercantile non è tenuto di far protestare al domicilio dei pagatori indicati *al bisogno*, se non in quanto questi fossero designati originariamente nel titolo. Non è obbligato di far protestare ai domicili delle persone indicate *al bisogno* dai giranti.

C. C. 24 *Marzo* 1829. *S.* 29. 1. 169.

C. C. 3 *Marzo* 1834. *S.* 34. 1. 220.

11. — *Contra* — Il protesto di un recapito di commercio dev'esser fatto tanto al domicilio dei pagatori *al bisogno* indicati dai giranti, quanto a quelli indicati dal traente o accettante.

Parigi 17 *Novembre* 1836. *S.* 37. 2. 93.

12. — *Contra* — Il portatore di un recapito mercantile non è tenuto di farlo protestare al domicilio dei pagatori *al bisogno* indicati dai giranti; non v'è obbligo di protesto se non che presso quelli indicati dal traente o dall'accettante.

Parigi 16 *Febbraio* 1837. *S.* 37. 2. 152.

13. — Il portatore di una cambiale, occorrendo il caso del protesto, non è tenuto a farlo al doppio domicilio del pagatore principale e di un altro indicato *al bisogno*, se non in quanto quest'ultimo è un terzo originariamente designato sulla cambiale o biglietto ad ordine. Sarebbe diverso il caso in cui l'*al bisogno* fosse un girante che avesse così qualificato sè stesso. La legge non ha potuto volere che un girante venisse per tal modo a cambiare la sua qualità di obbligato come girante, in quella di un amico interveniente per un terzo, ed a restringere così in un sol giorno la dilazione entro la quale il portatore potesse agire contro di lui.

C. C. 24 *Marzo* 1829. *S.* 29. 1. 169.

14. — Allorchè in un biglietto a ordine è detto, *pagabile al domicilio di tal persona dimorante in tal luogo*, l'indicazione del pagamento riguarda la persona e non il luogo; se dunque la persona indicata cangia di domicilio, il protesto è regolarmente fatto al suo domicilio novello.

C. C. 19 *Luglio* 1844. *S.* 15. 1. 9.

15. — Il protesto notificato alla *persona* del trattario senza che egli abbia protestato, anzichè *al suo domicilio* come vuole l'Art. 173 del Cod. di Comm., è valido quando da tale irregolarità non è venuto alcun danno alle persone interessate.

C. C. 20 *Gennaio* 1835. *S.* 35. 1. 9.

16. — Il protesto deve necessariamente essere notificato al domicilio del trattario: è nullo se è notificato alla persona del trattario trovata fuori del suo domicilio; l'Art. 173 del Cod. di Comm. deroga su ciò all'Art. 68 del Cod. di Proced.

Bordeaux 18 *Giugno* 1834. *S.* 34. 2. 437.

(*) Sic *Favard*, *Rep. v. Cambiale*. *Pardessus*, *n.* 421. *Nouguier*, *n.* 244.

17. — Avvenendo il caso di falsa indicazione del domicilio per il pagamento di un recapito mercantile, non basta un atto di perquisizione constatante che l'accettante non dimora o non è conosciuto nel domicilio indicato, per dispensare dal protesto. Mancando questo, il portatore perde ogni ricorso contro i giranti precedenti.

Nancy 29 *Gennaio* 1831. *S.* 31. 2. 270.

C. C. 6 *Dicembre* 1831. *S.* 32. 1. 46.

(*) Conc. *Pardessus*, *n.* 423. *Nouguier*, *n.* 246.

§ 3. **Della responsabilità degli uscieri e notari in materia di protesti.**

18. — Il cursore incaricato del protesto di una cambiale o di un biglietto all'ordine, è responsabile della nullità di questo protesto di fronte a tutti i giranti indistintamente, e non solamente di fronte a quello che lo ha incaricato del protesto; si deve ritenere, per il fatto del protesto, come mandatario necessario di tutti i giranti.

Parigi 8 *Gennaio* 1834. *S.* 34. 2. 235.

— Contra —

C. C. 10. *Agosto* 1832. *S.* 32. 1. 724.

19. — Se mancato il protesto per colpa del-

ART. 174. — L'atto di protesta contiene N. 173 P. 168

La trascrizione litterale della lettera di cambio, dell'accettazione, gire, e raccomandazioni che vi sono indicate,

L'intimazione a pagare il valore della lettera di cambio.

Esso enuncia

La presenza o l'assenza di chi deve pagare,

I motivi di negativa del pagamento, e l'impotenza o ricusa di firmare.

---

l'usciere, il possessore perde il suo regresso contro il girante, questi può agire contro di lui.

L'azione da sperimentarsi, se è incidente all'azione di regresso contro il girante, è della competenza dei Trib. di Comm.

Roano 8 *Luglio* 1811. *S.* 12. 2. 97.

— Contra — *Nouguier*, *n.* 243. *Diz. del Contenzioso v. Protesto n.* 25. *ed infra n.* 21.

20. — L'usciere il quale, incaricato del protesto di una cambiale, fa soltanto un processo verbale di perquisizione, non adempie alla prescrizione della legge, ed è responsabile della mancanza di protesto. (*Cod. di Proc. Civ. Art.* 71.)

Roano 8 *Luglio* 1811. *S.* 12. 2. 97.

(*) Conc. *Persil, sull'Art.* 175. *Nouguier, n.* 235. — Contra — *Pardessus, Corso n.* 423.

21. — Quando il protesto di un biglietto all'ordine è stato dichiarato nullo, l'usciere non è responsabile di questa nullità se non che di fronte al portatore che lo ha incaricato di protestare, e non di fronte al girante, in specie quando questi ha rimborsato il portatore senza opporre la proposta nullità.

Roano 4 *Maggio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 2. 77.

C. C. 29 *Agosto* 1832. *S.* 32. 1. 724.

— V. *Giurisprud. della Corte Reale di Roano* 1842. *p.* 282. e *Memor. di Giurisp. di Bordeaux*, ov è una decisione conforme proferita da quella Corte Reale il 3 Gennaio 1840 in causa *Fleury* ed il cursore *Biard*. — *Nota del redattore del G. di Marsilia.* Sic *Nouguier, n.* 243.

22. — ..... Quando dunque il portatore ha approvata la redazione del protesto, i giranti non possono ricorrere contro l'usciere come responsabile della nullità da esso commessa.

C. C. 29 *Agosto* 1832. *S.* 32. 1. 724.

23. — Una domanda per danni e interessi contro di un usciere per le irregolarità commesse in un atto del suo ministero, non è della competenza del Trib. di Comm., ancorchè l'atto irregolare sia il protesto di un recapito commerciale, ed ancorchè una tal domanda sia fatta accessoriamente a delle altre che sono prodotte innanzi al Trib. di Comm.

C. C. 19 *Luglio* 1814. *S.* 15. 1. 9.

C. C. 30 *Novembre* 1813. *S.* 14. 1. 16.

(*) V. su questo Art. gli Art. 119, 162, 184, 189, 488, di questo Codice.

Articolo 174.

1. — *La non visibilità* di un debitore di un recapito mercantile equivale alla sua assenza, nel senso dell'Art. 174 del Codice di Commercio. Perciò l'usciere incaricato di protestare un recapito, al quale un servo dichiari che il debitore, suo padrone, *non è visibile*, è dispensato dal presentarsi di nuovo; può fare all'istante il protesto, parlando al domestico, colle forme di diritto come se il debitore fosse assente.

C. C. 23 *Novembre* 1829. *S.* 30. 1. 113.

(*) Conc. *Nouguier*, *n.* 238.

2. — (*Dichiaraz. di assenza ec.*) Basta per la validità del protesto che l'assenza o la presenza del debitore, senza essere espressamente rammentate, si manifestino chiaramente dal contesto dell'atto.

Parigi (*Trib. di Comm.*) 17 *Febbraio* 1829. *Gazzetta dei Trib. di Comm.* 21 *Febbraio* 1829.

3. — (*Firma*) Un protesto non è nullo per mancanza di firma di colui contro il quale è fatto, benchè questi abbia ricusato di firmare, e l'atto di protesto constati al contrario che egli ha consentito di farlo senza che in realtà la sua firma vi sia stata apposta.

C. C. 14 *Dicembre* 1840. *S.* 41. 1. 71.

— L'Art. 174 Cod. di Comm. dispone che l'atto di protesto enunci la impotenza o il rifiuto di firmare; dal che ne consegue che ove manchi la impotenza o il rifiuto, si rende necessaria la firma di colui che deve pagare. « È stato fatto il dubbio, dice il sig. Locré (*Spirito del Cod. di Comm. sull'Art.* 174.) se la omissione di alcuna delle enunciazioni che esige questo Articolo desse causa alla nullità del protesto. Il Consiglio di stato non lo ha sciolto, ma fu proposto d'inserire nel Codice un Arti-

N. 175. P. 169. ART. 175. — Per la parte del possessore della lettera di cambio, niun atto può supplire a quello del protesto, eccettuato il caso previsto negl'Articoli 150 e seguenti, relativi alla perdita della lettera di cambio.

N. 175 P. 170. ART. 176. — I notari e gli uscieri, sotto pena di destituzione, e refusione di spese, danni ed interessi a favor delle parti, son tenuti a lasciar copia esatta dei protesti, e di trascriverli intieramente giorno per giorno, ed in ordine di date, in un registro particolare, numerato, munito di firma e cifra in ogni foglio, e tenuto nelle forme prescritte per i repertorj.

§ XIII. DEL RICAMBIO.

N. 176 P. 171 ART. 177. — Il ricambio s'effettua per mezzo di rivalsa.

---

colo generale sui casi nei quali s'incorresse la nullità. Quest'Articolo non v'è stato posto, nè ciò è avvenuto per dimenticanza. Si è temuto di ledere i sani principj sì spesso ripetuti nella discussione, che i Tribunali di Commercio essendo essenzialmente Tribunali di equità, verrebbero denaturati con tracciare loro delle regole troppo precise. » —D—

Articolo 175.

Condizioni 3. Deroga alle LL. sul protesto 1. Notari 5. Presunzioni 2. Prova testim. 4. 6. Uscieri 5.

1. — Si può derogare alle disposizioni del Cod. di Comm. relative al protesto delle cambiali.

Angers 15 *Giugno* 1831. *S.* 31. 2. 290.
C. C. 20 *Giugno* 1827. *S.* 27. 1. 459.
(*) Conc. *Nouguier*, *n.* 246. *Persil*, *Art.* 175. — Contra — *Pardessus*, *Corso*, *T.* 1. *p.* 433.

2. — La esistenza di un protesto non può esser ammessa da'giudici sopra semplici presunzioni: è indispensabile porla in essere con le prove scritte.

C. C. 25 *Agosto* 1813. *S.* 15. 1. 131.

3. — Il possessore di una cambiale il quale invece di farla protestare alla scadenza, promette all'accettante di non richiederne il pagamento che dopo l'avvenimento di una certa condizione, perde ogni azione contro il traente che ne ha fatti i fondi, ancorchè la condizione sembri esser stata apposta nell'interesse di quest'ultimo.

Grenoble 16 *Febbraio* 1809. *S.* 11. 2. 188.
(*) V. Art. 161. n. 2 e 3.

4. — È ammissibile la prova testimoniale per stabilire che il soscrivente o girante di una cambiale ha dispensato il portatore dal fare il protesto, e si è obbligato a rimborsargli l'ammontare della cambiale senza questa formalità. Non si procede in questo caso come in quello in cui si tratti di supplire con tal prova il protesto stesso.

C. C. 30 *Luglio* 1832. *S.* 32. 1. 657.
(*) Conc. *Nouguier*, *n.* 246.

5. — I notari e gli uscieri hanno qualità per constatare le promesse di pagamento e le dimande di esecuzione del protesto, quando il debitore al quale si attribuiscono non le ha poste in carta, e posteriormente le impugna.

Bruxelles 2 *Maggio* 1814. *P.* 2. *V.* 1. *T.* 1. *p.* 66.

6. — La prova testimoniale non è ammissibile per stabilire che il soscrivente una cambiale non protestata ha prestato il consenso affinchè non accadesse il protesto, ed ha promesso il rimborso nonostante la inosservanza di tali formalità: mentre non v'è atto che possa supplire l'atto di protesto, e perciò non lo può neppure la prova testimoniale.

C. C. 25 *Agosto* 1815. *S.* 15. 1. 131.
Parigi 23 *Febbraio* 1830. *S.* 30. 2. 349.

Articolo 176.

— Il registro de'protesti, che gli uscieri debbon tenere nella stessa forma de'repertorj ai termini dell'Art. 176 del Cod. di Comm., non è soggetto, come i repertorj, *al visto* del ricevitore del registro.

Istruzioni dell'Uffizio del Demanio dei 9 *Marzo* 1809. *S.* 10. 2. 336.

Articolo 177.

— Il ricambio si opera con una rivalsa, la quale è una novella cambiale..... ma la rivalsa non può aver luogo prima che le tratte che essa rappresenta sieno scadute.

Colmar 9 *Aprile* 1813. *S.* 16. 2. 102.
(*) V. *Persil*, *sull'Art.* 177. *n.* 3. — Il disposto dell'Articolo 177, che autorizza il portatore in caso di non pagamento della

ART. 178. — La rivalsa è una nuova lettera di cambio, per mezzo della quale il possessore si rimborsa sul traente, o sopra uno dei giranti, del valore della lettera protestata, delle spese, e del nuovo ricambio che paga. N. 177. P. 172.

ART. 179. — Per ciò che riguarda il traente, il ricambio si regola dal corso dei cambi del luogo ove la lettera era pagabile, sopra quello da cui è stata tratta. N. 178. P. 173.

Per quello poi che riguarda i giranti, il ricambio si regola dal corso del cambio del luogo ove la lettera era stata da essi rimessa, o negoziata, sopra il luogo ove si effettua il rimborso.

ART. 180. — La rivalsa è accompagnata da un conto di ritorno. N. 179. P. 174.

ART. 181. — Il conto di ritorno comprende N. 180. P. 175.

Il valore della lettera di cambio protestata,

Le spese di protesto, ed altre legittimamente fatte, come commissioni di banca, senseria, bollo, e porti di lettere.

Esso enuncia il nome di quello, su cui si fa la rivalsa, ed il prezzo del cambio al quale è negoziata.

È certificato da un agente di cambio.

Nei luoghi ove non esistono agenti di cambio, è certificato da due mercanti.

La rivalsa è accompagnata della lettera di cambio protestata, dal protesto, o da una copia autentica dell' atto di protesto.

Nel caso in cui la rivalsa si effettui sopra uno dei giranti, questa è inoltre accompagnata da un certificato che provi il corso del cambio del luogo ove la lettera era pagabile, sopra il luogo da cui essa fu tratta.

---

cambiale ad esso ceduta, a trarre nuova cambiale sul traente o suo cedente, è una conseguenza dell' Art. 164 del Cod. di Comm. per il disposto del quale il portatore ha un'azione in garanzia, e per i danni, contro il traente ed i giranti, ogni qualvolta vi sia denegazione di pagamento. L'Art. 177 regola il modo di dar vita a questo diritto quando il portatore non è rimborsato nel luogo ove era pagabile la cambiale. V. *Art.* 165. e *V. Dageville*, *Art.* 177. *Rogron*, *alla rubrica Rivalsa*, e *infra Art.* 181.

Articolo 178.

— Le spese del conto di ritorno di una tratta protestata per mancanza di pagamento, debbono restare a carico del traente; poco importa, se il debito non è commerciale, che il trattario sia debitore della somma espressa nella tratta.

C. C. 16 *Aprile* 1818. *S.* 19. 1. 176.

(*) Per il medesimo principio, il portatore non ha in questo caso azione contro il trattario che non ha accettato. V. *Cass.* 7. *Nev.An.* 7. *Liegi* 31 *Giug.* 1812. *Merlin. Rep. v. Cambiale.*

Articolo 179.

(*) V. Art. 118. n. 11.

Articolo 180.

— Un conto di ritorno isolato, ed a cui non si unisce il recapito protestato, nè l'atto di protesto, nè il certificato dell' agente di cambio, non può mai esser suscettibile di divenir materia del delitto di falso.

C. C. 30 *Agosto* 1817. *S.* 18. 1. 29.

(*) V. *Pothier*, *Del Cambio n.* 64.

Articolo 181.

— L'arresto personale può essere pronunziato per il pagamento degl' interessi e spese di un conto di ritorno di una cambiale protestata; gli uni e le altre non debbono includersi nella categoria delle spese.

C. C. 5 *Novembre* 1835. *S.* 35. 1. 103.

(*) V. su ciò che può comprendersi sotto il titolo di spese legittime, *Locrè*, *sull'Art.* 181. *Persil*, ivi. *Dageville*, ivi. *Vincent. L.* 8. *C.* 7. *n.* 18. *Dalloz*, *v. Recapiti Mercantili Sez. XI. n.* 9. *Horson*, *Q.* 129. *Boucher*, *Istit. Comm. p.* 736. sup Art. 177.

Digitized by Google

N. 181. P. 176. ART. 182. — Non possono esser fatti più conti di ritorno sopra una stessa lettera di cambio.

Questo conto di ritorno è rimborsato respettivamente da girante a girante, e definitivamente dal traente.

N. 182. P. 177. ART. 183. — I ricambj non possono esser cumulati. Ciascun girante ne deve sopportare un solo, e così pure il traente.

N. 184. P. 178. 179. m ART. 184. — I frutti sul valore della lettera di cambio, protestata per mancanza di pagamento, sono dovuti a contar dal giorno del protesto.

Articolo 183.

— Allorchè una cambiale è indicata pagabile in un paese, in cui i ricambj possono cumularsi, il girante è tenuto di sopportare molti ricambj, ancorchè la gira abbia avuto luogo in Francia, dove la legge ne proibisce il cumulo.

Genova 17 *Agosto* 1811. *S.* 13. 2. 13.

(*) V. sul cumulo dei ricambj, *Vincent*, *Tom.* 2. *p.* 317. *Pardessus, del Cambio T.* 1. *n.* 418, 419. *Diz. del Cont. v. Cambiale n.* 360, 361. *Bravard, Manuale di D. Comm. Nouguier, n.* 254 e *le note.*

Articolo 184.

INDICE SOMMARIO

Anatocismo 14.
Costituzione in mora 1. 2.
Dimanda 2. 5.
Giorno del Protesto 3. 4. 5.
Leggi Romane 12.
Non commerciante 5.
Offerta incompleta 16.
Prescrizione 17.
Stipulazione di frutti 13.
Uso 7.
Usura 6. 14.
Valutaz. di frutti 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

§ 1. *Dell' epoca dalla quale cominciano a decorrere i frutti.*
§ 2. *Del calcolo dei frutti.*
§ 3. *Della prescrizione sui frutti.*

§ 1. Dell' epoca dalla quale cominciano a decorrere i frutti.

1. — Il debitore di una somma di danaro non può, quantunque mercante, esser condannato a pagare un frutto non stipulato, se non è stato messo in mora con una dimanda giudiziaria.

Angers 29 *Maggio* 1807. *S.* 7. 2. 313.

2. — In generale, i frutti delle somme dovute non decorrono di pieno diritto dal giorno della scadenza; essi non decorrono che dal giorno della costituzione in mora, o della domanda. Il principio è vero, tanto per i recapiti mercantili che per le semplici obbligazioni.

C. C. 3 *Brum. an.* 8. *S.* 1. 1. 252.

3. — Id. ....In caso di non pagamento di un recapito commerciale, gli interessi moratorj non corrono dal giorno della scadenza, ma solamente dal giorno del protesto.

C. C. 26 *Gennaio* 1818. *S.* 18. 1. 268.

4. — ..... Tuttavolta, bisogna intender *protesto per mancanza di pagamento*, e *non protesto per mancanza di accettazione.*

C. C. 25 *Agosto* 1813. *S.* 15. 1. 131.

(*) V. le note su l'Art. 1907, Cod. Civ. annot.

5. — Gl'interessi dei biglietti all'ordine firmati dai non commercianti decorrono non dal giorno del protesto, come quelli dei biglietti all'ordine firmati da negozianti, ma solo dal giorno della dimanda.

Bordeaux 22 *Maggio* 1837. *S.* 38. 2. 123.

(*) — Contra — *Pardessus, del Cambio n.* 480.

§ 2. Del calcolo dei frutti.

6. — Per giudicare se vi è *usura*, in tal, o tal altra stipulazione d'interessi, bisogna seguir la legge in vigore nel luogo in cui il contratto è stato formato, ed ove deve ricevere la sua esecuzione, piuttostochè la legge del domicilio di colui che ha fatto l'imprestito.

Torino 28 *Fior. an.* 13. *S.* 5. 2. 537.

7. — Tra negozianti, le stipulazioni per interessi si regolano (in mancanza di legge espressa) con l'uso del commercio; non già che le stipulazioni fatte ad una ragion superiore all'uso non sieno lecite, ma lo sono in questo senso, 1° che l'interesse non può eccedere la *base* riconosciuta alla borsa ed ammessa da negozianti accreditati, 2° che le stipulazioni d'interessi per imprestito a lungo tempo son proibite.

Digione 11 *Nev. an.* 11. *S.* 3. 2. 212.

8. — Prima del Cod. Civ. non esisteva veruna legge che fissasse l'interesse commerciale, e che proibisse di stipulare al di sopra del 6 per 100; quindi i giudici non possono ridurre una stipulazione per interessi stabilita al 25 per 100 nei mesi di Nevoso e Frimale anno 4.

C. C. 11 *Aprile* 1810. *S.* 10. 1. 205.

9. — Prima della Legge de'3 Settembre 1807

ART. 185. — L' interesse delle spese del protesto, ricambio, ed altre spese legittime, non è dovuto che dal giorno della dimanda giudiciale. N. 185. P. 179.

ART. 186. — Non è dovuto il ricambio, se il conto di ritorno non è accompagnato dai certificati degli agenti di cambio, o dei commercianti, prescritti nell' articolo 181. N. 186. P. 180.

SEZIONE II. — *Del Biglietto all' ordine.*

ART. 187. — Tutte le disposizioni relative alle lettere di cambio, e concernenti: N. 187. P. 181.
La scadenza,
La gira,

(e sotto l'impero del Cod. Civ.), la regola degli interessi convenzionali era arbitraria in Francia.

Lo era del pari ne'paesi riuniti, ancorchè vi fosse esistito uno statuto locale, il quale regolasse la ragione degli interessi. Questo statuto locale era rimasto abrogato, stante la pubblicazione del Cod. Civ.

Bruxelles 10 *Gennaio* 1810. *S.* 10. 2. 343.

10. — Gli interessi convenzionali sotto l'impero del Cod. Civ., ma prima della Legge de'3 Settembre 1807, non possono in alcun modo esser ridotti sotto pretesto di usura. A tal riguardo la Legge de'3 Settembre introduce un diritto nuovo.

La ragione degli interessi non è fissata per scritto, nel senso dell'Art. 1907 del Cod. Civ., allorchè le parti cumulano nell' obbligazione scritta gli interessi colla sorte principale per farne un sol tutto.

Allorquando gli interessi eccessivi sono cumulati colla sorte principale nella obbligazione, le somme a conto non possono imputarsi sul capitale che in quanto eccedono gli interessi, giusta la regola stabilita dalla Legge.

C. C. 29 *Gennaio* 1812. *S.* 12. 1. 209.

(*) V. la decis. annullata. *S.* 10. 9. 297.

11. — Dopo il Codice, ma prima della Legge de' 3 Settembre 1807, i frutti per imprestito non si potevano stipulare arbitrariamente. Nè si potevano far loro produrre interesse d' interesse. Tali interessi contenuti nelle cambiali, son riducibili.

Limoges 10 *Marzo* 1808. *S.* 8. 2. 153.

C. C. 20 *Febbraio* 1810. *S.* 10. 1. 205.

12. — Le disposizioni delle Leggi Romane, le quali non volevano che l'interesse eccedesse il capitale, non sono state ricevute in Francia. Laonde un creditore può esigere tutti gli interessi scaduti, ancorchè questi ammontino ad una somma al di sopra del capitale.

C. C. 6 *Mess. an.* 13. *S.* 2. 5. 687.

13. — La disposizione dell'Ordinanza del 1673, la quale proibisce di stipular l'interesse dell' interesse, non è stata abrogata dalle Leggi de' 3 Ottobre 1789, 11 Aprile 1793, 5 Termid. an 4, e 5 Fruttid. anno 6.

C. C. 8 *Frim. an.* 12. *S.* 4. 1. 120.

14. — Prima della Legge de' 3 Settembre 1807, non esisteva proibizione legale, sia contro l'usura, sia contro l'anatocismo. L' Articolo 1907 Cod. Civ. non aveva in alcun modo limitato la ragion dell'interesse, nè prescritto l'interesse d'interesse.

C. C. 5 *Ottobre* 1813. *S.* 15. 1. 76.

15. — L'interesse legale è fissato al 5 per 100 in materia civile, ed al 6 per 100 in materia commerciale: il tutto senza ritenzione.

In ambedue i casi, l'interesse convenzionale non può eccedere la ragion legale.

Leg. F. 3 *Settembre* 1807. *S.* 8. 2. 18.

16. — In materia di cambiale, le offerte le quali non contengono, in quanto agli interessi, tutti quelli che son decorsi dalla data del protesto, sono invalide e nulle; l'offerta di compire ciò che manca non può esser ritenuta come sufficiente.

Parigi 25 *Agosto* 1810. *S.* 14. 2. 240.

(*) V. Art. 169. n. 2.

§ 3. **Della prescrizione sui frutti.**

17. — I frutti dei biglietti all'ordine sono soggetti alla prescrizione di cinque anni stabilita dall'Art. 2277 Cod. Civ.

Bordeaux 13 *Marzo* 1828. *S.* 28. 2. 284.

Articolo 187.

INDICE SOMMARIO

Atti di comm. 1.
Avallo 6.
Deposito 13.
Gira 5. 6.
Giranti 8.
Interessi 9.
Mandato 2.
Pagam. per interv. 9.
Provvisione 7. 8. 12. 13.
Recapito al portatore 3. 4. 11.
Regresso 6. 12.
Rimessa da piazza a piazza 5. 9.
Sequestro 10.

La solidalità,
L'avallo,
Il pagamento
Il pagamento per intervento,
Il protesto,
I doveri, e diritti del possessore,
Il ricambio, e gl' interessi, sono applicabili ai biglietti all'ordine, senza pregiudizio delle disposizioni relative ai casi previsti negli Articoli 636, 637, 638.

§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Dei diritti e doveri del possessore dei biglietti all'ordine.*

§ 1. Generalità.

1. — La legge non considera i biglietti all'ordine come atti di commercio: sono atti puramente civili, ai quali la legge ha unito qualche privilegio comune ad essi ed ai recapiti mercantili. Non si può pertanto da tali atti dedurre che taluno sia stato commerciante.

Bruxelles 23 *Luglio* 1816. *P.* 1. *V.* 2. *T.* 1. *p.* 174.

2. — Un effetto di commercio qualificato per mandato, ma avente tutti i caratteri della cambiale enunciati nell'Articolo 110 del Cod. di Comm. è una vera cambiale soggetta alle medesime regole, e portante le medesime obbligazioni che la cambiale propriamente detta.

Roano 30 *Luglio* 1825. *S.* 27. 2. 78.

3. — È valido un recapito al portatore,..... qualificato cambiale.

C. C. 17 *Agosto* 1812. *S.* 13. 1. 252.

4. — Un recapito al portatore è essenzialmente negoziabile; quindi non è soggetto che al diritto proporzionale di 50 centesimi stabilito su i recapiti di questa natura.

Su tal riguardo la Legge de' 22 Frimale anno 7 ha modificato la Legge de' 19 Settembre 1790.

Dec. del Minis. delle Fin. 10 *Maggio* 1808. *S.* 10. 2. 261.

5. — Il recapito che, mancante di rimessa da piazza a piazza, non può considerarsi cambiale, ma che riunisce d'altronde tutti i caratteri della cambiale, può essere ritenuto come un biglietto all'ordine, e la proprietà può in seguito esser trasmessa per mezzo della gira.

Bruxelles 20 *Gennaio* 1830. *G. di Bruxelles* 1830. 1. 212.

§ 2. Dei diritti e doveri del possessore dei biglietti all'ordine.

6. — Sono reputati biglietti a ordine i biglietti che hanno la parola *ordine*, quantunque sottoscritti tra particolari non negozianti, e quantunque non negoziati. In conseguenza il regresso contro il fidejussore o datore di avallo dee esser sperimentato ne' 15 giorni dal protesto, mentre hanno eguale interesse tanto colui che ha rimesso il suo avallo sopra un biglietto a ordine, quanto colui che ha girata una cambiale, ad esser prontamente avvertiti della mancanza di pagamento di tal biglietto.

C. C. 14 *Fior. an.* 10. *S.* 2. 1. 283.

(*) V. Art. 188. n. 9 e 10.

7. — L'Art. 16 del tit. 1 dell'Ordinanza del 1673, il quale rende i traenti ed i giranti responsabili in qualunque caso, se non provano la provvista dei fondi alla scadenza, non si applica ai biglietti a domicilio.

C. C. 1 *Settembre* 1807. *S.* 7. 2. 752.

8. — I giranti di biglietti a ordine non sono tenuti (come i giranti delle cambiali), sotto pena di garanzia, di provare che all'epoca della scadenza del biglietto, coloro su de' quali era tratto erano di loro debitori, o avevan provvista di fondi sufficienti per pagarlo.

C. C. 24 *Piov. an.* 3. *S.* 1. 1. 75.

9. — Colui il quale dopo un protesto paga per conto d'un altro un biglietto a ordine o una cambiale che non conteneva rimessa da piazza a piazza, non può ripetere gli interessi delle sue anticipazioni; l'Art. 3 del tit. 5, e l'Articolo 7 del tit. 6 dell'Ordinanza del 1673, i quali autorizzano colui che ha pagato per discarico di un altro a reclamare gli interessi dal giorno del protesto, senza che vi sia stata domanda giudiziaria, non si applica che alle lettere o biglietti di cambio contenenti realmente una rimessa da piazza a piazza.

C. C. 5 *Vend. an.* 11. *S.* 3. 1. 50.

(*) V. le Conclusioni di *Merlin* in questo affare. *Quest. di Diritt. v. Interessi* § 2.

10. — L'accettante di un biglietto all'ordine ed il datore di avallo non possono ricusarsi al pagamento, sotto pretesto della esistenza di un sequestro fatto nelle loro mani per conto di un creditore di uno dei giranti precedenti.

Bruxelles 4 *Marzo* 1820. *G. di Bruxelles* 1820. 2. 16.

11. — Gli effetti al portatore sono reputati la proprietà di colui che li possiede, amme-

ART. 188. — Il biglietto all'ordine è munito di data. N. 188. P. 182.

Enuncia:

La somma da pagarsi,

Il nome della persona, al di cui ordine è sottoscritto,

L'epoca nella quale deve essere effettuato il pagamento,

Il valore che è stato somministrato in effettivo contante, in mercanzie, in acconto, o in qualunque altra maniera.

---

nochè l'attore che vuol rivendicarli non giustifichi che tali effetti gli son stati rubati, o che li ha perduti, e che il portatore li ha trovati, o rubati.

C. C. 2 *Nev. an.* 12. *S.* 4. 1. 225.

12. — L'Articolo 16 del titolo 5 dell'Ordinanza del 1673, il quale, allorchè non vi è stata provvista di fondi alla scadenza, dà al possessore della cambiale il suo regresso contro i traenti ed i giranti, ancorchè non abbia fatto le sue diligenze ne'termini della legge, non si applica in materia di semplici biglietti. In ogni caso, la provvista de'fondi è sufficientemente provata pel fatto solo dell'accettazione della cambiale, o biglietto.

Parigi 8 *Germ. an.* 13. *S.* 5. 2. 649.

13. — Il debitore di un biglietto ad ordine, il quale ha fatto i fondi al luogo indicato pel pagamento, è liberato, come se avesse fatto il deposito prescritto dalla Legge de' 6 Termid. anno 4.

C. C. 4 *Frim. an.* 8. *S.* 1. 1. 266.

Articolo 188.

INDICE SOMMARIO

Arresto personale 9.
Competenza 8. 9.
Data 1.
Gira dopo la scad. 10.
Giuramento decis. 21.
Luogo del pagam. 4
Obblig. civile 11.
Ordine 2.
Prova della valuta 6.
Scadenza 3.
Scommessa 17.
Trib. di Comm. 8.
Valuta 7. 8 10. 11.
— *fissa* 19.
— *in conto* 18.
— non commerciale 5. 7.
— *numerata contanti* 20.
— *per contrattare* 13.
— *per giuoco* 16. 17.
— *per prezzo d'immobili* 14.
— *per quietanza* 15.
— *somministrata al mio bisogno* 12.

§ 1. *Della Data.*
§ 2. *Dell'Ordine.*
§ 3. *Dell'epoca e del luogo del pagamento.*
§ 4. *Della Valuta.*

§ 1. Della Data.

1. — La mancanza di data in un biglietto a ordine non ne implica la nullità, quando la data qualunque non può operar alcun cambiamento del diritto.

C. C. 12 *Aprile* 1821. *S.* 22. 1. 168.

§ 2. Dell'Ordine.

2. — Le parole *pagabile a favor di un tale*, in un bono o biglietto, non equivalgono alla parola *pagabile all'ordine* di un tale, e quindi non rendono il biglietto trasmissibile per gira. In questo caso il cessionario del biglietto è sottoposto a tutte le eccezioni, singolarmente a quella della compensazione, che possono opporsi al cedente.

Douai 24 *Ottobre* 1809. *S.* 7. 2. 929.

§ 3. Dell'epoca e del luogo del pagamento.

3. — La scadenza di un biglietto all'ordine non è sufficientemente indicata colle parole «*pagherò sempre*, e *quando*.» Queste parole non possono considerarsi come equivalenti alle altre, *pagherò a volontà*, *a presentazione*.

Parigi 29 *Aprile* 1829. *S.* 29. 2. 139.

4. — È della natura del biglietto all'ordine, che in mancanza di patto speciale, debba pagarsi nel luogo ov'è stato creato, ed ove ne è stata somministrata la valuta, specialmente quando l'accettante abitava questo luogo all'epoca della sottoscrizione del biglietto.

Bruxelles 29 *Novembre* 1828. *G. di Bruxelles* 1829. 2. 159.

§ 4. Della Valuta.

5. — Non v'è legge che restringa a valori commerciali quelli che possono formare soggetto dei biglietti all'ordine; quindi un biglietto di tal natura può avere validamente per causa «la valuta di dote e donativi matrimoniali;» ed una gira per *valuta ricevuta*, se non ne trasferisce la proprietà, ha però l'effetto di un mandato a trasmetterla con una gira regolare.

Bruxelles 1 *Febbraio* 1816. P. 2. V. 2. T. 1. p. 33.

6. — La mancanza di espressione della natura della valuta somministrata in un biglietto ad ordine, può essere supplita da prove estrinseche, prese p. e. nella enunciazione che se ne trova ne'libri di commercio.

Angers 2 *Agosto* 1816. *S.* 18. 2. 113.

7. — Ai termini dell'Ordinanza de'12 Settembre 1673 non è necessario che la valuta del biglietto ad ordine sia somministrata in

Digitized by Google

danaro, o in *mercanzie*; essa può esserlo in ogni altra maniera. Laonde non è nullo un biglietto, il quale esprima per cure, e buoni uffizj resi allo scribente.

C. C. 13 *Vent. an.* 13. *S.* 7. 2. 1246.

8. — Non può considerarsi come biglietto all'ordine il recapito il quale non enuncia *la specie* dei valori forniti, benchè sia all'ordine di un terzo. Quindi il Tribunale di Commercio è incompetente per conoscere della dimanda di pagamento di tal recapito se il reo convenuto non è commerciante, quand'anche il biglietto fosse rivestito delle firme commerciali.

C. C. 6 *Agosto* 1811. *S.* 11. 1. 341.
Bruxelles 18 *Luglio* 1810. *S.* 11. 2. 62.
Roano 1 *Agosto* 1811. *S.* 12. 2. 75.
Treves 1. *Febbraio* 1812. *S.* 16. 2. 103.
Riom 6 *Maggio* 1817. *S.* 18. 2. 127.
Tolosa 2 *Maggio* 1826. *S.* 26. 2. 289.
Tolosa 17 *Novembre* 1828. *S.* 29. 2. 117.

(*) V. in questo senso *Dupuis de la Serra*, *C.* 4. *n.* 46. *Pothier*, *del Cambio C.* 3. § 1. *n.* 34. *Merlin*, *Rep. v. Cambiale* § 4. *Savary*, *T.* 1. *p.* 146. *Jousse*, *Ord. del* 1673. *Art.* 1. *Locré*, *sull'Art.* 110. *Pardessus*, *n.* 340. *Vincent*, *T.* 2. *p.* 571. *Nouguier*, *L.* 4. *Sez.* 1.

9. — ..... Nè sottopone l'accettante all'arresto personale.

Liegi 4 *Aprile* 1813. *S.* 14. 2. 183.
C. C. 28 *Luglio* 1813. *S.* 15. 1. 126.
C. C. 28 *Novembre* 1831. *S.* 32. 1. 22.

10. — Un biglietto all'ordine il quale non enunci in che il valore è stato somministrato, è trasmissibile per mezzo della gira anche dopo la sua scadenza, senza che il portatore sia tenuto a notificare la cessione all'accettante.

Bruxelles 14 *Gennaio* 1822. *G. di Bruxelles* 1822. 1. 197.

11. — Un biglietto all'ordine che non enunci la natura dei valori somministrati è nullo come recapito mercantile, ma vale come obbligazione civile. Una obbligazione civile, per quanto non esprima la causa, ha però effetto fino a che non è provata la mancanza di causa. Tal prova è a carico del debitore, non del creditore.

C. C. 18 *Gennaio* 1825. *S.* 25. 1. 181.
Bourges 12 *Febbraio* 1825. *S.* 25. 2. 355.

(*) Conc. *Toullier*, *T.* 6. *n.* 175. *Merlin*, *Quest. v. Causa delle Obblig.* — Contra — *Duranton*, *Trattato dei Contratti T.* 1. *n.* 307.

12. — La valuta somministrata non è sufficientemente espressa, in un biglietto all'ordine, colle parole « *valuta somministrata al mio bisogno.* »

Parigi 29 *Aprile* 1829. *S.* 29. 2. 139.

13. — Un biglietto a ordine, il quale porta la clausula, *valuta per contrattare*, non ha il carattere di un recapito mercantile negoziabile. In conseguenza, lo scrivente di un biglietto a ordine, colla clausula *valuta per contrattare*, può opporre al terzo possessore le stesse eccezioni che avrebbe potuto far valere contro colui, a favor del quale avea sottoscritto il recapito.

Caen 15 *Gennaio* 1813. *S.* 14. 2. 158.

14. — De'biglietti a ordine sottoscritti, *valuta per quietanza del prezzo di una vendita di stabili*, son negoziabili nel senso dell'Articolo 31. tit. 5. dell'Ordinanza del 1673, dimodochè il possessore incorre decadenza, per mancanza di dimanda in garanzia ne'termini prescritti dall'Ordinanza.

C. C. 1 *Aprile* 1811. *S.* 11. 1. 205.

15. — Un biglietto a ordine colla causale *valuta per quietanza*, non ha il carattere di un recapito mercantile negoziabile. In conseguenza, lo scrivente di un biglietto a ordine colla causale *valuta per quietanza* del prezzo di vendita di uno stabile, può opporre al possessore le medesime eccezioni che avrebbe potuto far valere contro colui, a di cui profitto avea sottoscritto il recapito.

Bordeaux 18 *Term. an.* 8. *S.* 1. 2. 686.

16. — Sono nulli i biglietti ad ordine accettati per debiti di giuoco. (*Cod. Civ. Art.* 1965.)

C. C. 29 *Dicembre* 1814. *S.* 16. 1. 212.
C. C. 30 *Novembre* 1816. *S.* 17. 1. 66.
Montpellier 4 *Luglio* 1828. *S.* 29. 2. 106.

(*) V. Art. 165. n. 10.

17. — La scommessa che un individuo si mariterà entro un tempo determinato è contraria ai buoni costumi, e la Legge non accorda al vincitore azione per conseguirne il pagamento. Se gli scommettitori hanno fatti dei biglietti all'ordine della somma scommessa, e gli hanno consegnati ad un terzo, la consegna dei biglietti fatta al vincitore senza l'approvazione del soccombente non è tal pagamento che impedisca la ripetizione. (*Cod. Civ.* 1967.

Angers 22 *Febbraio* 1809. *P.* 1. *V.* 2. *T.* 2. *p.* 525.

(*) La seguente nota del *Devilleneuve* spiegando con molta dottrina le teorie sui debiti per giuoco, tanto secondo il Diritto Romano, quanto secondo il Diritto Francese, si è creduta dover tornare utile ai lettori. Abbiamo perciò voluto riportarla, omettendo quanto in essa si conteneva sull'antico diritto Francese, sembrandoci pura erudizione affatto inutile per noi.

— Sono antichissimi i principj che servono di base alla trascritta soluzione, e che il Codice Civile ha solo in parte raccolti. È pertanto utile tracciarne la filiazione, ed in specie le modificazioni alle diverse epoche della nostra legislazione.

Per Diritto Romano le scommesse erano

Digitized by Google

considerate come una specie di contratto; venivano designate col nome di *sponsiones*, perchè si facevano ordinariamente con reciproca promessa delle due parti, *per stipulationem et restipulationem*, a differenza degli altri contratti nei quali l'una stipulava e l'altra prometteva. (V. *Loiseau, Du Deguerpiss. L.* 4. *C.* 3. *n.* 8.) Le *sponsiones* erano di due specie: *judicialis*, e *ludrica*. La prima consisteva per parte dell'attore in un mezzo diretto ad impegnare il reo convenuto a sbrigare più presto la lite col provocarlo a depositare una certa somma da pagarsi a colui che avesse vinta la causa, oltre ciò che era il soggetto della lite. Di qui senza dubbio è venuto nel nostro antico Diritto Francese l'editto delle consegne del 1563, altrimenti detto dell'*abbreviazione delle cause*, mediante il quale ogni attore o appellante doveva consegnare una certa somma proporzionata all'importare della lite; se egli rimaneva vittorioso nella dimanda o nell'appello, il reo convenuto o l'intimato doveva sborsargli una somma eguale. (V. *Enciclopedia metod. v. Scommessa.*) Che che sia di ciò, la scommessa giudiciale, caduta in dissuetudine a Roma per la sostituzione dell'azione di calunnia, *pro decima parte litis* (V. *Instit. de pœna temere litigant.* e la *Nov.* 112. di Giustiniano. V. anche *Loiseau, loc. cit.*) è di sua natura fuori del nostro soggetto. La seconda specie di scommessa della quale vogliamo occuparci è la *sponsio ludrica*. Essa poteva definirsi « una convenzione verbale di due persone che trovandosi in contestazione sopra un fatto incerto, impegnavano una somma o altra valuta a vantaggio di colui l'opinione del quale si trovasse confermata dall'avvenimento. (V. *Danty, della prova testimoniale, con le addizioni di Boiceau sul C.* 10. *n.* 15.) Opina quest'ultimo autore *loc. cit.* che tale impegno non potesse contrarsi senza il deposito dell'oggetto, o valore promesso, presso un terzo. Ed invero tal deposito era frequentemente usitato, come può rilevarsi dalla Legge 17. ff. di *Praescrip. verbis* che ci fa conoscere come si ponessero in pegno gli anelli, quali erano i più facili a venire a mano: *si quis*, dice questa Legge § 5. *sponsionis caussa annulos acceperit, nec reddat victori, praescriptis verbis adversus eum actio competit.* La opinione più generalmente adottata si è che questo fosse uno dei modi, e che la stipulazione reciproca, vale a dire la promessa delle due parti di pagare la scommessa quando la perdessero, fosse un modo egualmente ammesso ed anche più usitato, talmente che da questo modo la scommessa aveva preso il nome di *sponsio* sotto il quale veniva designata. (V. *Loiseau*, ed *Enciclopedia metodica, loc. cit.*) Ma qualunque sia il modo col quale veniva stipulata la scommessa, la Legge 3. ff. de *Aleat.* aveva espressamente dichiarato non esser concesso di scommettere nei giuochi d'azzardo, ma che ciò non era proibito per i giuochi permessi dalla legge (quelli preordinati a far risaltare la sveltezza, la forza, il coraggio).

Nell'antica legislazione francese non v'era alcuna disposizione precisa rapporto alle scommesse. Ma la giurisprudenza aveva adottato quelle del Diritto Romano, e le aveva egualmente estese. La convenzione vi era conosciuta sotto il nome di *scommessa* (*gageure*), perchè ordinariamente, in modo diverso da ciò che era più generalmente praticato dai Romani, era accompagnata dalla consegna dell'oggetto scommesso. Ma non era il deposito del pegno quello che costituiva la validità della scommessa. Se ne faceano eziandio per semplici promesse reciproche, ed erano egualmente obbligatorie. Dice infatti *Despeisses*, P. 1. T. 10. n. 2: Le scommesse sono valide non solo allorchè la cosa scommessa è depositata nelle mani di un terzo, com'è stato giudicato dal parlamento di *Grenoble* con Decisione del 26 Novembre 1604, ma ancorchè non sia stato consegnato l'oggetto scommesso, e solo sia stato promesso di darlo, come ha giudicato il parlamento di *Bordeaux* con decisione del mese di Marzo 1609, sulla scommessa fatta di una botte di vino promessa da una delle parti quando l'altra tragittasse a noto un certo tratto di uno stagno. (V. anche in questo senso *Boiceau sur Danty loc. cit. n.* 15. *Loiseau, loc. cit. n.* 13. 14. *Ferriere, Dizionario di Pratica v. Scommessa. Enciclopedia metodica loc. cit.*) Ma fosse la scommessa posta in essere col deposito, o con semplice promessa, non era però valida che a certe condizioni. Primieramente bisognava che fosse fatta tra persone capaci di obbligarsi e che avesse unicamente per oggetto cose lecite ed oneste. « Così, dice *Despeisses*, ubi sup., le scommesse fatte nella gravidanza di donna, cioè *che una tale è incinta*, o *che farà un maschio*, son nulle, com'è stato deciso da molte Corti di Francia, il che è stato ordinato per evitare le supposizioni di parto. » Quando si trattava di un fatto, bisognava che ambedue le parti ne fossero in dubbio. Mancando una di queste condizioni la scommessa era nulla, e quello che aveva data in deposito la cosa scommessa per esser consegnata al vincitore, poteva ridomandarla. Però in caso di nullità, quando la cosa deposta era stata già consegnata al vincitore, il succombente non poteva ripeterla « perchè, dice *Despeisses*, essendovi turpitudine da ambedue le parti, *melior est conditio possidentis.* »

Quanto al giuoco, tanto in Diritto Romano quanto in Diritto Francese, è stato oggetto di disposizioni più precise. La legislazione Romana l'aveva severamente proibito. Il giureconsulto Paolo rammenta un *Senatus-consulto* che proibisce di giocar denaro a qualsivoglia giuoco, salvi quelli utili per la guerra, in quanto

abituavano ad un lodevole esercizio di corpo. *Senatus-consultum vetuit in pecuniam ludere, praeter quam si quis certet hasta, vel pilo, jaciendo, vel curriendo, vel saliendo, luctando, pugnando; quod virtutis caussa fiat.* (*L.* 2. *in fin. ff. de Aleat.*) Questo *Senatus-consulto* non si limitava a negare azione per ciò che era stato vinto al giuoco; dava anche al soccombente un'azione per repetere quello che avesse pagato. Questa Legge d'incognita data, ma riportata ai tempi di Settimio Severo, non aveva stabilito un diritto nuovo. « Avea soltanto, dice *Pothier*, *Trattato del Contratto di Giuoco*, n. 41. confermate le antiche Leggi, le quali non erano disgraziatamente che troppo male in osservanza. » Nella seconda Filippica di Cicerone n. 28. si rammenta una procedura criminale istituita contro i giuocatori d'azzardo.

Che che ne sia però, certo è che Giustiniano fu anche più severo sulle Leggi riguardanti il giuoco. Non solo proibì, com'era stato praticato nel *Senatus-consulto* rammentato dal giureconsulto Paolo, di giuocare denaro a qualsivoglia giuoco, salvi quelli diretti ad un lodevole esercizio del corpo, ma anche per questi limitò ad uno scudo d'oro per ciascuna partita, la somma che vi si poteva impiegare, mentre il *Senatus-consulto* lasciava poteri senza limiti. Aggiunse altre disposizioni all'azione in repetizione concessa al soccombente, ordinando, 1° che quest'azione non sarebbe soggetta alla prescrizione ordinaria di 50 anni alla quale andavano sottoposte le altre azioni, e che potrebbe essere esercitata per 50 anni dal soccombente o suoi eredi; 2° che nel caso in cui il soccombente trascurasse di ripetere la somma perduta al giuoco, gli ufficiali municipali della città ove la trasgressione fosse stata operata, potessero essi repeterla per impiegarla in opere di pubblica utilità. (V. *Leg.* 1. 2. 3. *Cod. de Aleat.* Si può anche consultare il *Dizionario di Polizia di de La Mare Tom.* 1. *Lib.* 3. *Tit.* 4. *Cap.* 6.)

(*Qui il Devilleneuve fa il dettaglio dell'antica Giurisprudenza Francese la quale in sostanza era conforme alla Romana, meno che non dava l'azione in repetizione al soccombente, ove non fosse stato minore. Segue il Diritto attuale Francese che crediamo utile a conoscersi.*)

Le nuove Leggi hanno mantenute le varie proibizioni di tenere case di giuoco ove si ammettono il pubblico e gli associati; e la *Legge del* 22 *Luglio* 1791, *il Decreto del* 24 *Giugno* 1806, e *gli Art.* 410, 475, 477 *del Cod. Penale* contengono su tal materia severe disposizioni. Ma non hanno dichiarate nulle le obbligazioni che hanno per causa la perdita al giuoco. Solo hanno sancita l'antica distinzione tra giuochi di azzardo, e di ginnastica (Codice Civile 1965, 1966), e si sono limitati a dichiarare non accordarsi veruna azione per i debiti contratti per giuochi di azzardo. Quindi prevedendo il caso del volontario pagamento di tali debiti, la nuova legge dichiara che non vi sarà luogo a repetizione, salvo il caso di dolo, soverchieria, e sorrocchio per parte del vincitore (Cod. Civ. 1967.). Così può dirsi nello stato attuale della legislazione, sui giuochi che rientrano nella classe di quelli che erano stati, e nel Diritto Romano, e per le antiche ordinanze, subietto di espresse proibizioni, essere oggi il subietto di una obbligazione naturale; mentre suole in Giurisprudenza chiamarsi obbligazione naturale quella per la quale la Legge non accorda azione, ma che a tenore dell'Articolo 1235 del Codice Civile toglie il diritto a ripetere quanto è stato volontariamente pagato. (Sic *Toullier*, *T.* 6. *n.* 382.) Per ciò che concerne i giuochi proprj ad esercitare alle armi, le corse a piedi o a cavallo, il corso di bighe, giuochi di palla ed altri giuochi di egual natura che attengono alla destrezza ed esercizio del corpo, i debiti provenienti da essi hanno il carattere di vere obbligazioni, di egual forza a quelle resultanti da altro contratto lecito (*Cod. Civ.* 1966.); ma per l'oggetto di prevenire gli abusi e gli eccessi dei giuochi anche allorquando sieno utili ed innocenti in sè stessi, i giudici possono, non che ridurre, rigettare la dimanda del debito intentata dal vincitore, quando questa gli sembrasse eccessiva. (V. *Chardon*, *del Dolo e della Frode*, *T.* 3 *n.* 557. *Duranton*, *T.* 18. *n.* 111.) L'equità e la ragione insegnano su tal rapporto doversi valutare l'eccesso della dimanda secondo lo stato del meno ricco tra i giuocatori, ancorchè ad esso fosse stata propizia la fortuna, ed egli avesse perciò intentata l'azione. (*Chardon*, *loc. cit.*)

Tali osservazioni possono applicarsi alla scommessa, mentre, come abbiamo avvertito, la Legge riunisce nel medesimo pensiero e colloca nella linea medesima il giuoco e la scommessa. (*Cod. Civ.* 1965.) Ed invero, diceva *Portalis* nella esposizione del titolo *sui contratti aleatori*, la scommessa, partecipando di tutti i difetti del giuoco, deve da identici principj essere regolata. (*Fenet*, *T.* 14. *p.* 542.) A norma di ciò convien dire che i debiti resultanti da scommesse produrrebbero una semplice obbligazione naturale quando la scommessa cadesse su cosa che non tendesse alla destrezza ed esercizio del corpo; e quando pure avesse avuto quest'ultimo oggetto, il debito potrebbe classarsi tra le obbligazioni civili, ma non potrebbe mai ammontare a tale che eccedesse le facoltà del meno provvisto di ricchezze tra gli scommettitori.

E si avverta poi, per primo, la scommessa non dovere avere un subietto contrario ai buoni costumi: la già trascritta decisione consacra tal principio. Nè è lecita, come non era sotto

l'antica legislazione, se trattandosi di un fatto, non fosse egualmente incerto per ambedue le parti; mancando la eguaglianza in questa circostanza, la scommessa è una frode a danno di una delle parti.

Per quanto semplici, tali principj trovano però difficoltà nella pratica applicazione. Quando, p. e. è stata intentata una dimanda giudiciale, è d'uopo determinare in qual categoria dev'essere classato il giuoco o la scommessa donde emerge il debito, per conoscere in seguito se la Legge dà o no all'attore un'azione. È questa una prima questione da risolversi; ma la soluzione qualunque di essa non potrà mai formar subietto di ricorso in Cassazione. È stata agitata avanti le Corti di Poitiers, di Grenoble, di Montpellier, e d'Angers, le quali hanno deciso il 4 Marzo 1810, 6 Dicembre 1823, 4 Giugno 1828, e 13 Agosto 1831, che il giuoco di biliardo non doveva annoverarsi tra i giuochi ginnastici. Decisioni severamente criticate da *Chardon*, *n.* 558.

Quindi nella mira di sfuggire il rigore della Legge che nega ogni azione ai giuocatori, questi si presentano in giudizio generalmente con dei biglietti o titoli nei quali non è enunciata la vera causa. Ora, il giuocatore al quale viene opposto il vizio del titolo, può egli sostenere avere il debitore novato col firmare la obbligazione, sostituendo ad un debito di giuoco un debito civile e legittimo? È stata sostenuta la questione innanzi ai Tribunali in senso affermativo, ma è stata, ed a ragione, respinta, e le obbligazioni son cadute sotto il disposto dell'Art. 1131 del Cod Civ. (*Cass.* 29 *Dicembre* 1814, 30 *Novembre* 1826, *Lione* 21 *Dicembre* 1822, *Grenoble* 6 *Dicembre* 1823, *Limoges* 8 *Gennaio* 1824, *Montpellier* 4 *Luglio* 1828.) Ma come stabilire la simulazione? Il giuocatore accettante dei recapiti potrà provare la causa reale di essi con testimonj? Per l'antica giurisprudenza l'affermativa era incontroversa; e così oggi si risolve la questione: « Ammettevasi, dice *Portalis* nei motivi, la » prova testimoniale ogni qualvolta un cittadino movesse lamento perchè una promessa » di giuoco fosse simulata sotto l'aspetto di un » mutuo. A noi non è sembrato questa giurisprudenza, tanto ai buoni costumi favorevole, doversi abbandonare, come quella che » mirabilmente è atta a prevenire i disordini » di una passione, gli eccessi della quale sono » stati accuratamente da tutti i legislatori repressi. » (V. *Fenet*, *T.* 14. *p.* 544.) Vero è che le Leggi speciali sul giuoco niuna disposizione contengono su tal rapporto; ma dobbiamo valerci delle disposizioni generali sulla causa e la prova dei contratti; e poichè la simulazione costituisce, nel caso di cui si tratta, una frode ad una Legge proibitiva, devono, per applicazione dell'Art. 1353 del Cod. Civ. ammettersi le presunzioni umane e la prova testimoniale. (V. in questo senso, *Cassazione* 29 *Dicembre* 1814, e 17 *Luglio* 1828; *Limoges* 2 *Giugno* 1819, e 8 *Gennaio* 1824; *Lione* 21 *Dicembre* 1822; *Grenoble* 6 *Dicembre* 1823. — *Merlin*, *loc. cit. n.* 4. *Toullier*, *n.* 382. *Chariou*, *n.* 561. *Duranton*, *T.* 18. *n.* 107.)

Quindi finalmente allorchè si tratta di determinare, se per il disposto dell'Art. 1967 debba rigettarsi la dimanda per repetizione di quanto è stato volontariamente pagato, si elevano gravissimi dubbj sul determinare cosa debba realmente considerarsi come pagamento suscettibile di repetizione. Ha forse la Legge voluto parlare di un semplice pagamento in specie? Non è da credersi. Non ha il Codice Civile rinnovato il disposto della Legge del 1 Marzo 1781, la quale annullava le vendite, cessioni, trasferimenti, ed ogni altro atto che avesse per causa i debiti di giuoco. Tal disposizione si considera come abrogata, nè i Tribunali potrebbero senza violazione dell'Art. 1967 dichiarare nulli gli atti di vendita o d'altro con i quali i giuocatori si fossero volontariamente liberati. Ogni transazione per mezzo della quale il debitore estingue il suo debito, è un pagamento eguale a quello eseguito in specie (sic *Chardon*, *n.* 563.); una vendita d'immobili costituirebbe quindi un pagamento contro il quale sarebbe inammissibile l'azione di repetizione. Lo stesso può dirsi del trasferimento di un credito, a condizione però che quel trasferimento sia eseguito senza garanzia; poichè se il cedente garantisce, non fa un pagamento; solo accorda un debitore di più al cessionario. (*Limoges* 2 *Giugno* 1819.)

La decisione da noi di sopra riportata decide ancora non esservi pagamento suscettibile di allontanare la repetizione, nella consegna di un recapito del valore eguale alla somma scommessa, fatta da un terzo al vincitore senza la confessione del soccombente. La decisione è basata specialmente sopra manovre fraudolenti che erano state praticate nel caso che era sottoposto al suo esame. Quindi la causa cadeva sull'applicazione della disposizione finale dell'Art. 1967, ai termini del quale la irrevocabilità dei pagamenti diretti o indiretti cessa di esistere per il giuocatore o scommettitore che gli ha ricevuti, quando il soccombente può stabilire esservi dolo, frode, o scrocchio operato a suo danno. Ma, ove pur manchi ogni specie di frode, numerose decisioni hanno stabilito non doversi valutare come un pagamento, nel senso dell'Art. 1967 del Codice Civile, la consegna di biglietti accettati per causa di giuoco. (Sic *Angers* 13 *Agosto* 1831, e le decisioni citate nella nota.) La consegna dei biglietti si riguarda in tal caso come una semplice promessa di pagare; quindi siccome la Legge nega azione per il debito di giuoco, deve pur negarla per il biglietto che

Digitized by Google

SEZIONE III. — *Della Prescrizione.*

N. 195. P. 183. ART. 189. — Qualunque azione nascente da lettera di cambio, o da biglietti all'ordine firmati da negozianti, mercanti, o banchieri, o nascente da oggetti di commercio, è prescritta dopo cinque anni a contar dal giorno del protesto, o dall'ultimo atto giudiciale, qualora non sia stata proferita condanna, o il debito non sia stato riconosciuto per atto separato.

Ciò non ostante, i pretesi debitori, essendone richiesti, saranno in obbligo di affermare con loro giuramento di non esser più debitori; e le loro vedove, eredi, o aventi causa, da loro, saranno parimente in obbligo di affermare con giuramento, che essi credono di buona fede nulla più esser dovuto.

---

ne è il rappresentante. Non così, però, quando i valori consegnati sono stati passati in conto corrente. V. *Parigi* 22 *Marzo* 1832. — D — P. 1. V. 2. T. 2. p. 525.

18. — Un debito posto in essere con un biglietto a ordine, il quale ha per causa *valuta in conto*, non può esser reputato liquido e suscettibile di compensazione, allorchè vi è sentenza che ha ordinato di procedere ad un conteggio relativamente a questo biglietto a ordine.

Parigi 23 *Aprile* 1811. *S.* 11. 2. 220.

19. — L'espressione *valuta fissa*, in un biglietto ad ordine sottoscritto durante il tempo dei *mandati*, non significava valuta in numerarin; essa designava solo una valuta in *mandati* differente da una valuta in *assegnati*.

C. C. 17 *Frim. an.* 7. *S.* 1. 1. 380.

20. — Il negoziante che ha firmato un biglietto all'ordine *per valuta ricevuta contanti*, può dimandare di essere ammesso a provare contro il beneficiario che il biglietto era stato unicamente posto in essere per recognizione di pigioni da esso dovute, e chiedere di essere rinviato avanti la Giurisdizione Civile. Questa supposizione può essere opposta ad un terzo che ne è portatore in virtù di semplice gira in bianco.

Bruxelles 27 *Febbraio* 1833. *G. del Belg.* 1833. *p.* 237.

21. — Il girante di un biglietto ad ordine non può dispensarsi di prestare il giuramento decisorio che gli deferisce lo scribente del biglietto, sulla questione di sapere se la valuta enunciata nel biglietto è stata realmente somministrata. Gli Articoli 1358 e 1360 Cod. Civ. abbracciano, nella loro generalità, tanto le materie commerciali quanto le materie civili.

Bruxelles 9 *Novembre* 1809. *S.* 22. 1. 368.

Articolo 189.

INDICE SOMMARIO

Atto separato 34. 48.
Avallo 14.
Biglietto all'ordine 8. 10. 12.
Causa non comm. 18. 24.
Citazione 45.
Coeredi 52.
Comunicazioni intercette 38.
Concordato 43.
Consegna del recapito 49. 51.
Creditori dell' accettante 54.
Dilazioni al pag. 40. 53.
Dolo 4.
Emigrati 46. 47.
Estero 1.
Fallimento 41. 42. 43. 50.
Forza maggiore 36. 39.
Giranti 50.
Impossibilità di agire 4.
Ipoteca 22.
Legge estera 1.
Mancanza di valuta 10.
Mandatario 57.
Mandato 7.
Minori 23.
Obblig. anter. al Cod. 8 9. 11. 13. 21.
Operazione comm. 15.
Presunzioni 2. 3. 56.
Protesto 28.
Prova contraria 6.
— testimoniale 54.
Recognizione 30. 31. 32. 33. 35. 44. 53. 55.
Rinunzia 5. 54.
Ricevuta 16. 17.
Rifiuto di pagam. 5.
Scadenza 26. 29.
Stato di guerra 37.
Terzo 20.
Valuta, v. Mancanza di valuta.
Vendita d' immobili 22. 22 bis.

§ 1. *Generalità.*

§ 2. *Contro quali recapiti e contro quali persone decorra la prescrizione stabilita dall' Art.* 189.

§ 3. *Del modo di computare i termini della prescrizione.*

§ 4. *Dello interrompimento della prescrizione. — Del modo di conflittare la eccezione resultante da essa.*

§ 1. Generalità.

1. — Una cambiale firmata da un estero a vantaggio di un altro estero, e stipulata pagabile nel paese dei contraenti, è regolata dalla Legge estera sebbene il pagamento ne sia reclamato in Francia da un terzo portatore fran-

cesc. Tal regola riceve particolare applicazione per ciò che riguarda la prescrizione.

Parigi 29 *Marzo* 1836. *S.* 36. 2. 457.

(*) V. *Troplong*, *Prescriptions T.* 1. *n.* 38.

2. — La prescrizione è una presunzione di pagamento. Questa presunzione è una presunzione legale; può essere distrutta con prove contrarie, ma non con semplici presunzioni.

C. C. 9 *Novembre* 1812. *S.* 13. 1. 149.

C. C. 25 *Agosto* 1813 *S.* 15. 1. 131.

Parigi 7 *Gennaio* 1815. *S.* 15. 2. 83.

C. C. 14 *Gennaio* 1818. *S.* 19. 1. 141.

C. C. 16 *Giugno* 1818. *S.* 18. 1. 289.

C. C. 18 *Gennaio* 1821. *S.* 22. 1. 57.

Grenoble 13 *Dicembre* 1828. *S.* 30. 2. 13.

C. C. 1 *Dicembre* 1829. *S.* 30. 1. 27.

C. C. 15 *Dicembre* 1829. *S.* 30. 1. 26.

(*) Conc. *Pothier*, *delle Obbligazioni P.* 3. *C.* 8. *Del Cambio*, *n.* 203. *Merlin*, *Rep. v. Prescrizione. Pardessus*, *n.* 240. *Troplong*, *delle Prescrizioni n.* 163. *Vazeille*, *T.* 2 *n.* 633. *Vincent*, *Cap.* 10. *n.* 4. *Nouguier*, *n.* 331.

3. — La prescrizione di 5 anni stabilita dall'Art. 189 del Cod. di Comm. relativamente ai recapiti mercantili, è una presunzione di pagamento, presunzione *juris*, *et de jure*, che non può esser distrutta da presunzioni contrarie.

Grenoble 13 *Dicembre* 1828. *S.* 30. 2. 13.

— È ella veramente una presunzione *juris*, *et de jure*, contro la quale non possa ammettersi alcuna specie di prova? Non è piuttosto una presunzione *juris* che dispensa il debitore dal provare la sua liberazione, ma suscettibile di essere distrutta dalla prova contraria, specialmente da una prova resultante da documento scritto? Se la prescrizione di cui si tratta formasse una presunzione *juris*, *et de jure*, come potrebbe credersi che il legislatore abbia voluto, come ha voluto di fatti, la delazione del giuramento? V. *Pothier*, *Trattato delle Obbligazioni n.* 807. *Pardessus*, *T.* 2. *p.* 190. *Vedi anche Tomo* 13. 1. 149. e 18. 1. 289. — D —

4. — La prescrizione di cinque anni, in materia di recapiti mercantili, e la presunzione legale di pagamento, su della quale è fondata, possono rendersi improponibili mercè la *prova di non pagamento*, allorchè si dimostra nel tempo stesso che il creditore è stato posto nella impossibilità di reclamare il suo pagamento, per il dolo e la frode del debitore.

C. C. 14 *Gennaio* 1818. *S.* 19. 1. 141.

C. C. 18 *Gennaio* 1821. *S.* 22. 1. 57.

5. — Il convenuto per una domanda di pagamento di una cambiale, il quale risponde di non dovere niente, non rinuncia perciò alla eccezione della prescrizione: la decisione la quale da tal risposta ne deduce una rinuncia, viola l'Art. 2221 Cod. Civ.

C. C. 19 *Aprile* 1815. *S.* 15. 1. 203.

6. — La prescrizione di cinque anni, stabilita coll'Ordinanza del 1673, non essendo che una presunzione di pagamento, il debitore può essere condannato, se vi è prova scritta e certa di non pagamento.

C. C. 25 *Agosto* 1813. *S.* 15. 1. 131.

§ 2. Contro quali recapiti e contro quali persone decorra la prescrizione stabilita dall'Articolo 189.

7. — Lo scritto col quale un proprietario incarica quegli che è delegato a ritirare le sue rendite, di pagare ad un terzo o al suo ordine una somma che egli dichiara di aver ricevuta, deve esser considerato non come una cambiale, ma come un semplice mandato. In conseguenza l'azione pel pagamento di un tal recapito non è soggetta alla prescrizione di cinque anni.

Parigi 28 *Gennaio* 1828. *S.* 28. 2. 186.

8. — La prescrizione di cinque anni stabilita dall'Art. 189 Cod. di Comm. non è applicabile al biglietto all'ordine sottoscritto anteriormente alla pubblicazione del Codice, ancorchè sieno scorsi più di cinque anni sotto l'impero del Codice, senza che sieno stati fatti degli atti.

C. C. 21 *Luglio* 1823. *S.* 24. 1. 354.

9. — *Giudicato in senso contrario.* Allorchè un biglietto ad ordine, sottoscritto prima del Codice di Commercio, è rimasto insoluto dopo la pubblicazione del Codice per cinque anni senza atti giudiziarj dopo la sua scadenza, la quistione della prescrizione quinquennale dev'essere giudicata colla Legge antica dell'epoca in cui il biglietto fu sottoscritto, e non colla Legge nuova, sotto la quale sono decorsi cinque anni senz' atti giudiziarj.

Riom 13 *Giugno* 1818. *S.* 19. 2. 293.

10. — La prescrizione di 5 anni stabilita dall'Art. 189 del Cod. di Comm. non si applica ai biglietti all'ordine i quali non esprimono in che è stata fornita la valuta.

Aix 10 *Gennaio* 1829. *G. di Bruxelles* 1827. 2. 423.

(*) Le cambiali rignardate come semplici promesse, non sono sottoposte alla prescrizione di 5 anni. *Vazeille*, *T.* 2. *n.* 636. *Horson*, *Q.* 134. *Nouguier*, *n.* 345.

11. — La prescrizione di cinque anni, stabilita dall'Art. 189 del Codice di Commercio, si applica ai biglietti ad ordine, i quali sono stati creati e scaduti sotto l'impero dell'Ordinanza del 1673, ma che sono rimasti cinque anni, senza essere prodotti in giudizio, sotto l'impero del Codice di Commercio (Cod. Civ. Art. 2281.)

Roano 31 *Dicembre* 1813. *S.* 14. 2. 101.

Parigi 2 *Maggio* 1816. *S.* 17. 2. 63.

C. C. 12 *Giugno* 1822. *S.* 22. 1. 319.

Riom 22 *Dicembre* 1820. *S.* 22. 2. 39.

C. C. 22 *Luglio* 1823. *S.* 24. 1. 354.

Digitized by Google

12. — La prescrizione di cinque anni, ammessa dall'Ordinanza del 1673 in materia di lettere o biglietti di cambio, non poteva essere estesa a'biglietti ad ordine: essi erano esigibili durante trent'anni.

Parigi 3 *Nev. an.* 10. *S.* 2. 2. 115.

Bruxelles 3 *Vent. an.* 12. *S.* 5. 2. 371.

Parigi 6 *Maggio* 1815. *S.* 16. 2. 67.

13. — La prescrizione di cinque anni, introdotta coll'Articolo 21, tit. 5 dell'Ordinanza del 1673, si applica tanto alle cambiali scadute anteriormente alla sua pubblicazione nel Belgio, che a quelle che sono scadute posteriormente.

Bruxelles 21 *Novembre* 1806. *S.* 7. 2. 211.

14. — Qualunque garanzia di pagamento di lettere e biglietti di cambio, costituisce un avallo o fidejussione commerciale, ancorchè il garante non sia commerciante, ancorchè la garanzia siasi data con atto separato, ancorchè designi soltanto le cambiali senza indicarne la data, l'ammontare, nè la scadenza. In conseguenza, l'azione risultante dalla fidejussione è soggetta alle prescrizioni particolari stabilite tanto dall'Ordinanza del 1673, quanto dal Codice di Commercio, contro le azioni relative alle lettere e biglietti di cambio.

Tolosa 23 *Marzo* 1822. *S.* 22. 2. 218.

15. — La prescrizione di cinque anni stabilita per le cambiali, non può essere invocata contro una domanda intentata tra commercianti, colla quale l'uno reclama dall'altro ciò che gli è dovuto per causa delle loro operazioni commerciali, quantunque tali operazioni siano cessate da più di cinque anni.

Roano 13 *Novembre* 1817. *S.* 18. 2. 68.

16. — La scrittura con la quale taluno riconosce aver ricevuto da un altro una cambiale pagabile in una certa epoca, con promessa di rendergliene conto, non ha il carattere di cambiale, nè di biglietto di cambio; in conseguenza non è soggetta alla prescrizione di cinque anni.

C. C. 19 *Gennaio* 1813 *S.* 13. 1. 110.

17. — La recognizione firmata da un banchiere, di aver ricevuta una tratta per effettuarne il pagamento, può essere dichiarata sottoposta alla prescrizione di 5 anni come lo sarebbe la tratta stessa ...., specialmente allorquando il creditore ha implicitamente riconosciuto il carattere commerciale dell'impegno coll'intentare la sua dimanda di pagamento avanti il Tribunale di Commercio, e chiedendo l'arresto personale.

C. C. 10 *Dicembre* 1834. *S.* 35. 1. 95.

18. — La prescrizione di 5 anni stabilita dall'Articolo 189 del Codice di Commercio non si applica ai biglietti all'ordine sottoscritti anche da dei *commercianti* ma per causa *non commerciale*.

Parigi 2 *Marzo* 1836. *S.* 37. 2. 16.

(*) Conc. *Sautayra, Art.* 189.

19. — 20. — La prescrizione di 5 anni stabilita in materia di cambiali non può opporsi dal soscrivente al terzo che, non obbligato al pagamento della cambiale, ha dimesso il portatore. In questo caso il terzo dev'essere considerato come un *negotiorum gestor*, quindi la sua azione al rimborso non è prescrivibile che in 30 anni.

C. C. 10 *Luglio* 1829. *S.* 30. 1. 77.

21. — La prescrizione di 5 anni non può invocarsi per dei recapiti mercantili scaduti prima della pubblicazione del nuovo Codice di Commercio. Questi recapiti sono sottoposti alla prescrizione di 30 anni ai termini dell'Ordinanza di Commercio del 1673, ancorchè quando fu promulgato il Cod. di Comm. mancassero più di 5 anni per il compimento della prescrizione.

C. C. 7 *Marzo* 1824. 24. 1. 331.

C. C. 20 *Aprile* 1830. *S.* 30. 1. 295.

22. — Le cambiali firmate da un acquirente d'immobili a vantaggio del debitore in pagamento del prezzo di vendita, sono sottoposte alla prescrizione di 5 anni.

Quando adunque il venditore ricevendo tali cambiali ha rilasciata quietanza del prezzo, non ha più cos'alcuna a dimandare in forza dell'atto di vendita, ed è obbligato dopo la decorrenza di 5 anni, e così dopo la prescrizione delle cambiali, di accordare all'acquirente il permesso per la radiazione della ipoteca presa sull'immobile venduto per sicurezza del pagamento.

In tal caso il venditore non può pretendere, per respingere la prescrizione quinquennale che il debito sia stato riconosciuto per atto separato (l'atto di vendita), mentre al contrario resulta che tale atto è quietanzato.

C. C. 15 *Maggio* 1839. *S.* 39. 1. 541.

— L'Art. 189 del Cod. di Commercio, mentre stabilisce la prescrizione di 5 anni, non fa alcuna distinzione tra cambiali che abbiano una causa commerciale e quelle che hanno una causa puramente civile. La emissione di una cambiale costituisce un atto di commercio indipendentemente dalla causa per la quale è firmata. E in una parola la natura del titolo che è presa di mira dall'Articolo 189, non la natura del debito. V. in questo senso *Cass.* 15. *Decembre* 1829. *T.* 30. 1. 7. — In senso contrario *Cass.* 19. *Agosto* 1811. *T.* 13. 1. 451. — D — V. sup. i num. precedenti.

22 bis. — Il pagamento di un immobile con cambiali che portano la causale per *valuta in quietanza del prezzo d'immobili*, non opera una novazione tale, che nel caso di prescrizione delle cambiali il prezzo della vendita cessi di esser dovuto.

I recapiti sottoscritti in forma di cambiali, e colla causale *valuta ricevuta in quietanza del prezzo di aggiudicazione di stabili dello*

stato (secondo la circolare dell'Amministrazione de' Demanj de' 15 Nev. anno 13.), non hanno il vero carattere di cambiali, e non sono soggetti alla prescrizione di cinque anni.

C. C. 19 *Agosto* 1811. *S.* 13. 1. 451.

23. — La prescrizione di 5 anni stabilita dall'Articolo 189 del Codice di Commercio in materia di cambiali e biglietti all'ordine, decorre del pari sì contro i minori che contro i maggiori.

Parigi 23 *Aprile* 1836. *S.* 36. 2. 258.

(*) Conc. *Pothier*, *del Cambio n.* 206. *Jousse e Bornier sull'Art.* 22 *della Ordinanza del* 1673. *Merlin*, *Rep. v. Società* § 3. *Locrè*, *sull'Art.* 189 *Cod. di Comm. Pardessus*, *del Cambio n.* 331 *e Corso n.* 210, 1090. *Vazeille*, *Prescrizioni n.* 268. *Troplong*, *Prescrizioni T.* 2. *n.* 1038.

24. — La prescrizione di 5 anni stabilita dall'Articolo 189 del Codice di Commercio è applicabile ad ogni azione relativa a cambiali, ed altri recapiti mercantili, senza distinzione *delle cause* per le quali tali effetti sieno stati sottoscritti. Così una cambiale si prescrive entro 5 anni tanto quando ha per oggetto il pagamento di un taglio di bosco, come se avesse per causa una operazione commerciale.

C. C. 3 *Aprile* 1819. *S.* 19. 1. 408.

C. C. 15 *Dicembre* 1829. *S.* 30. 1. 7.

— Contra —

C. C. 19 *Agosto* 1811. *S.* 13. 1. 451.

§ 3. Del modo di computare i termini della Prescrizione.

25. — 26. — In materia di lettere di cambio, la prescrizione stabilita coll'Articolo 21 dell'Ordinanza del 1673, comincia a decorrere dal giorno della scadenza. Non è necessario nè protesto, nè atto giuridico, per far decorrere tale prescrizione.

C. C. 31 *Luglio* 1816. *S.* 17. 1. 30.

(*) Conc. anche ai termini del Cod. di Commercio *Pardessus*, *n.* 110. *Nouguier*, *n.* 333. *Locré*, *sull'Art.* 189. *Vazeille*, *Prescrizioni T.* 2. *p.* 237. Se il giorno posteriore alla scadenza è festivo, allora la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il protesto poteva liberamente farsi. *Nouguier*, *n.* 333. *Vazeille*, *Prescrizioni n.* 328. *Troplong*, *Prescrizioni n.* 816.

27. — 28. — La prescrizione non comincia a decorrere contro una lettera di cambio *pagabile a vista* che dal giorno del protesto, il quale ne comprova la presentazione.

Nîmes 5 *Luglio* 1829. *S.* 19. 2. 291.

29. — La prescrizione di cinque anni, stabilita dall'Articolo 189 del Codice di Commercio per le cambiali e biglietti ad ordine, comincia a decorrere dal giorno seguente alla scadenza. Poco importa che vi sia stato o no protesto.

C. C. 13 *Aprile* 1818. *S.* 18. 1. 251.

§ 4. Dello interrompimento della Prescrizione. — Del modo di conflittare la eccezione resultante da essa.

30. — Quando il debitore di una cambiale ha riconosciuto il debito, questa recognizione basta per far sostituire la prescrizione trentenaria, alla quinquennale.

Colmar 29 *Aprile* 1839. *S.* 39. 2. 492.

— V. In questo senso *Cassazione* 14 *Febbraio* 1826. *S.* 26. 1. 310. 6 *Novembre* 1832. *S.* 32. 1. 824. È stato peraltro deciso che la prescrizione di 30 anni non è sostituita alla prescrizione di 5, se non in quanto la recognizione costituisca un titolo nuovo: *Cassazione* 28 *Novembre* 1831. *S.* 32. 1. 26. e 14 *Nev.* 1838. *S.* 38. 1. 708. — *Troplong*, *Prescrizioni T.* 2. *n.* 697 e 698, e *Vazeille*, *Prescrizioni Ibid. T.* 2. *n.* 628, pensano che una semplice recognizione di debito, senza novazione, non potrebbe avere efficacia di sostituire la prescrizione trentenaria a quella di cinque anni, ma ha solamente efficacia d'interrompere quest'ultima. — D —

31. — Quando il debitore di biglietti ad ordine ha fatto ulteriormente, e per la medesima somma, una ricognizione notariale, si è tolto la via ad opporre la prescrizione di cinque anni.

Invano direbbe, che la ricognizione notariale dimostra per sè stessa che il debito con biglietto è rimasto senza alcuna novazione, ed è soggetto a procedure commerciali: la obiezione non stabilirebbe che la prescrizione di cinque anni abbia dovuto conservare tutto il suo effetto, non ostante la ricognizione notariale.

Parigi 14 *Gennaio* 1825. *S.* 26. 2. 133.

32. — La prescrizione di cinque anni in materia di cambiali cessa di essere opponibile, quando il debito è stato riconosciuto, quando con lettere missive, o altri atti privati, il traente ha rinunciato ad opporre la decadenza al possessore, per mancanza di protesto in tempo utile. A tal riguardo, la valutazione dei fatti o atti che costituiscono la recognizione del debito, è intieramente nell'arbitrio dei giudici del merito, e non può dare adito a cassazione.

C. C. 14 *Febbraio* 1826. *S.* 26. 1. 310.

C. C. 9 *Agosto* 1831. *S.* 31. 1. 296.

C. C. 28 *Novembre* 1831. *S.* 32. 1. 26.

33. — Una semplice recognizione di debito, p. e. una lettera missiva colla quale il debitore dimanda una proroga, basta ad interrompere la prescrizione di 5 anni stabilita dall'Art. 189 del Cod. di Comm. in materia di cambiali e biglietti all'ordine. Non è necessario che questa recognizione resulti da un nuovo

titolo che renda la obbligazione commerciale una obbligazione civile.

Parigi 14 *Gennaio* 1825. *S.* 26. 2. 138.

Colmar 29 *Aprile* 1839. *S.* 39. 2. 492.

C. C. 16 *Dicembre* 1828. *S.* 30. 1. 115.

C. C. 1 *Marzo* 1837. *S.* 37. 1. 999.

(*) V. *Pardessus*, *Del Cambio T.* 1. *n.* 335. *Toullier*, *T.* 10 *n.* 307. *Troplong*, *Prescrizioni T.* 2. *n.* 614. *Merlin*, *Questioni Prescrizioni* § 5.—Contra *Amiens* 8 *Febbraio* 1830. *S.* 30. 2. 226. e la confermatoria della *C. di Cassaz.* 9 *Agosto* 1831. *S.* 31. 1. 297.

34. — Perchè l'*atto separato* di cui parla l'Articolo 189 del Codice di Commercio possa avere efficacia per sostituire alla prescrizione quinquennale stabilita in materia di cambiali la prescrizione trentenaria, bisogna che il debitore abbia inteso di dare al creditore con quest'atto un titolo affatto nuovo. Se è dichiarato dai giudici del merito (aventi potere di apprezzare il fatto su tal proposito) che tale intenzione non sussiste, rimane in vigore la sola prescrizione quinquennale.

C. C. 8 *Marzo* 1826. 26. 1. 310.

C. C. 28 *Novembre* 1831. *S.* 32 1. 26.

(*) Sic *Merlin*, *Rep. v. Prescrizione Sez.* 2. § 8. *n.* 10. *Locré*, *sull'Art.* 189. *Pardessus*, *n.* 240. *Troplong*, *Prescrizioni T.* 2. *p.* 536 e *seg. Vazeille*, *Prescrizioni T.* 2. *n.* 628 e 632. *Nouguier*, *n.* 339.

35. — *Giudicato egualmente* che la prescrizione trentenaria non è sostituita alla quinquennale stabilita dall'Art. 189 Cod. di Comm. se non in quanto la recognizione del debito fatta dal debitore, o uno dei suoi condebitori solidali, resulti da un nuovo titolo che cambia la obbligazione commerciale in obbligazione civile: non basta una recognizione di debito semplice.

C. C. 14 *Marzo* 1838. *S.* 38. 1. 708.

36. — La forza maggiore interrompe la prescrizione.

Parigi 30 *Agosto* 1809. *S.* 10. 1. 237.

C. C. 28 *Marzo* 1810. *S.* 10. 1. 237.

Parigi 16 *Novembre* 1814. *S.* 16. 2. 175.

C. C. 5 *Agosto* 1817. *S.* 18. 1. 386.

C. C. 9 *Aprile* 1818. *S.* 19. 1. 189.

C. C. 1 *Agosto* 1829. *D. R. T.* 29. 1. 206.

(*) Sic *Pothier*, *del Cambio Cap.* 5. *Rogue*, *T.* 2. *C.* 63. *n.* 14. *Locré*, *nota sull'Artic.* 164. *Merlin*, *Quest. v. Protesto* § 8. *Pardessus*, *n.* 426, 440.

37. — Lo stato di guerra può in certi casi sospendere il corso della prescrizione, specialmente della prescrizione quinquennale stabilita dall'Articolo 189 del Codice di Commercio.

È mai nell'attribuzione della Corte di Cassazione di esaminare se i giudici del merito hanno avuto ragione di decidere, secondo le circostanze, che lo stato di guerra avea dovuto sospendere la prescrizione?

C. C. 9 *Aprile* 1818. *S.* 19. 1. 189.

38. — La interrotta comunicazione tra il luogo ov'è domiciliato quello che deve agire, ed il luogo ov'è domiciliato il debitore contro il quale dev'essere spiegata l'azione, è una causa capace d'interrompere la prescrizione.

Parigi (*Trib. di Comm.*) 16 *Novembre* 1814. *S.* 17. 2. 107.

39. — Ai soli giudici del merito spetta il dritto di decidere se un avvenimento di forza invincibile ha potuto sospendere la prescrizione; per esempio, se la difficoltà delle comunicazioni tra il domicilio del latore di una cambiale, e quello del trattario, sia stato tale che abbia impedito di fare il protesto, o sospesa la prescrizione. La loro decisione in proposito sfugge la censura della Corte di Cassazione.

C. C. 5 *Agosto* 1817. *S.* 18. 1. 386.

40. — La dimanda di una dilazione per pagare una cambiale è una recognizione di debito, che interrompe la prescrizione dei 5 anni.

C. C. 1 *Marzo* 1837. *S.* 37. 1. 999.

(*) Conc. *Toullier*, *T.* 10. *n.* 307. *Pardessus*, *Del Cambio T.* 1. *n.* 335. *Troplong*, *Prescriz. T.* 1. *n.* 614.

41. — La prescrizione di cinque anni stabilita per le cambiali, non è interrotta dalla semplice sospensione di pagamento del fallito.

Siffatta prescrizione può essere invocata dagli eredi del debitore, ancorchè questo ultimo avesse portato il credito in questione nel suo bilancio.

Parigi 5 *Agosto* 1813. *S.* 15. 2. 123.

Tolosa 23 *Febbraio* 1827. *S.* 27. 2. 101.

42. — La prescrizione quinquennale stabilita contro ogni azione derivante da cambiali o altri recapiti mercantili, non è sospesa dal fallimento del debitore.

C. C. 23 *Febbraio* 1832. *S.* 32. 1. 537.

C. C. 14 *Febbraio* 1833. *S.* 33. 1. 844.

(*) ..... neppure di fronte ai creditori del portatore. *Vazeille*, *Prescrizioni T.* 2. *n.* 635. *Nouguier*, *n.* 340. — Contra — *Pardessus*, *n.* 240. V. infra n. 50.

43. — .....nè è interrotta dal concordato successivo .....almeno ove si tratti di creditori i quali non abbiano figurato in esso, nè siano stati ammessi al passivo del fallimento.

C. C. 14 *Febbraio* 1833. *S.* 33. 1. 844.

44. — La prescrizione di cinque anni stabilita a riguardo degli effetti di commercio, essendo fondata sopra la presunzione di pagamento, il debitore non può essere più ammesso ad opporla, s'egli ha in un modo qualunque riconosciuto di non aver pagato; ed

una tale ricognizione di non pagamento può risultare, dall'avere egli alla presentazione del biglietto ricusato di pagare, fondandosi solo sopra una opposizione al pagamento da lui emessa.

Parigi 7 *Gennaio* 1815. *S.* 15. 2. 83.

(*) Sic *Vazeille*, *Prescrizioni n.* 634.

45. — La citazione fatta alla accettante di recapiti mercantili, interrompe la prescrizione contro il mallevadore solidale, dimodochè essa non può decorrere a suo profitto, sintantochè la perenzione della citazione non è stata dimandata nè pronunziata.

Parigi 13 *Dicembre* 1813. *S.* 16. 2. 98.

46. — La prescrizione non decorre in favore degli emigrati durante la loro emigrazione contro il possessore che, semplice portatore di titoli con firma privata e senza data certa prima della emigrazione, non ne poteva in questo caso ripetere il pagamento contro lo stato rappresentante l'emigrato.

Parigi 28 *Gennaio* 1828. *S.* 28. 2. 186.

47. — L'emigrato traente di una cambiale non può opporre al suo creditore la prescrizione di 5 anni quando la cambiale è stata liquidata dallo Stato durante l'emigrazione. La sentenza di liquidazione è una vera e propria sentenza contro la quale non si può opporre che la prescrizione trentenaria.

Parigi 14 *Aprile* 1829. *S.* 29. 2. 206.

48. — La prescrizione di cinque anni, stabilita dall'Articolo 189 del Codice di Commercio, non ha luogo, se il debito è riconosciuto con un atto separato; ancorchè quest'atto fosse anteriore al recapito mercantile soggetto alla prescrizione.

C. C. 2 *Febbraio* 1819. *S.* 19. 1. 408.

49. — La prescrizione non decorre in favore di quel debitore che si è fatto consegnare il recapito per richiederne ad altri il pagamento, e che ha posto così il portatore nella impossibilità di agire.

Bordeaux 28 *Marzo* 1828. *S.* 28. 2. 239.

C. C. 3 *Gennaio* 1832. *S.* 32. 1. 352.

(*) Sic *Pardessus*, *n.* 240. *Nouguier*, *n.* 334.

50. — Una sentenza di condanna ottenuta dal possessore di una cambiale contro il traente (o contro un girante), non conserva al possessore la sua azione contro un girante che è estraneo alla sentenza. In mancanza di atti contro questo girante nei cinque anni, s'incorre la prescrizione. Invano si argomenterebbe dalla solidarietà primitiva.

La prescrizione dei cinque anni stabilita dall'Articolo 189 Codice di Commercio in materia di cambiali o di biglietti all'ordine, è essa interrotta dalla sopravvenienza del fallimento del debitore?

Tolosa 23 *Febbraio* 1827. *S.* 27. 2 101.

(*) V. *Vazeille*, *Prescrizioni*. 629. *Horson*, *Q.* 133. V. sup. n. 41 e seg.

51. — Il portatore di una cambiale non perde il suo regresso contro il traente per non avere esercitato i suoi diritti contro di esso entro cinque anni, quando è provato che nell'intervallo dei 5 anni il traente si è fatto consegnare privatamente la cambiale per esercitare le sue azioni contro l'accettante. Questa detenzione della cambiale fatta dal traente, avendo posto il portatore nella impossibilità di agire, ha sospesa la prescrizione.

C. C. 3 *Gennaio* 1832. *S.* 32. 1. 352.

52. — Lo stato d'indivisione tra coeredi non sospende il corso alla prescrizione di fronte ai crediti che possono avere personalmente contro l'eredità. In specie, non sospende la prescrizione di cinque anni in materia di cambiali.

C. C. 10 *Luglio* 1829. *S.* 30. 1. 77.

53. — Allorchè un recapito mercantile è scaduto, la dimanda di una dilazione per effettuarne il pagamento, con promessa di aggiungervi gl'interessi, non è una recognizione di debito nel senso dell'Art. 189 del Cod. di Comm.; questa dimanda non presenta che una addizione al primo titolo. Quindi l'azione in pagamento del debito rimane sottoposta alla prescrizione quinquennale. Questa prescrizione però decorre dallo spirare della dilazione.

Parigi 5 *Marzo* 1826. *S.* 26. 2. 132.

Amiens 8 *Febbraio* 1830. *S.* 30. 2. 226.

C. C. 9 *Agosto* 1831. *S.* 31. 1. 297.

V. le conclusioni del sig. *Lebeau* in quest'ultima Decis.

54. — I creditori di un individuo che ha firmati dei recapiti mercantili, non possono opporre al proprietario di questi recapiti la prescrizione incorsa a vantaggio del loro debitore, quando questi ha rinunciato a tal benefizio; questo caso non è equiparabile ad una renunzia alla prescrizione in materia civile. (*Cod. Civ.* 2225.)

Montpellier 3 *Maggio* 1841. *S.* 41. 2. 532.

55. — In materia di cambiali, la presunzione legale di pagamento che emerge dalla prescrizione di 5 anni non può essere combattuta colla prova della recognizione del debito fatta col mezzo di testimonj. L'interruzione della prescrizione non può resultare ai termini dell'Art. 189 del Cod. di Comm. che da un atto scritto.

Aix 21 *Maggio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 169.

56. — L'Articolo 21 del Titolo 5 dell'Ordinanza del 1673 non stabilisce, in materia di cambiali, una prescrizione assoluta dopo cinque anni, ma una semplice presunzione di pagamento subordinata al risultato del giuramento che la Legge autorizza a richiedere dai pretesi debitori: quindi i giudici non possono in questo caso pronunziare la prescrizione di ufizio puramente e semplicemente, poi-

chè essi metterebbero in tal modo l'attore nell'impossibilità di richiedere il giuramento.

C. C. 9 *Brum. an.* 13. *S.* 7. 2. 1061.

57. — La prescrizione quinquennale, in materia di cambiali o biglietti all'ordine, non è opponibile da quegli che pretende nel tempo stesso di non potere esser tenuto al pagamento del recapito per non averlo negoziato come mandatario di un precedente girante. Una tal difesa è esclusiva della presunzione di pagamento sulla quale riposa la prescrizione di 5 anni.

C. C. 1 *Dicembre* 1829. *S.* 30. 1. 28.

APPENDICE AL LIBRO I, TITOLO VIII,

DELLA CAMBIALE, DEL BIGLIETTO ALL'ORDINE, E DELLA PRESCRIZIONE (1)

PARTE PRIMA

Di alcune specie di recapiti mercantili, diversi dalla cambiale e dal biglietto all'ordine.

INDICE SOMMARIO

Accettazione 2.
— in bianco 26.
Arresto personale 13. 14. 15.
Atto di Commercio 5.
Biglietto a Domicilio 12. 13. 14.
— al portatore 6. 7. 8. 11.
— a piacere 27.
— di banca 19.
— di cambio 18.
— di onore 27.
Compensazione 9.
Credenziale 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Domicilio 16. 17.
Gira 12.
Girante 4.
Giurisd. Comm. 11. 15.
Mandato 1. 3.
Notificazione 16. 17.
Ordine 4.
Proprietà 10.
Rimessa da piazza a piazza 4.
Riveodicazione 8.

§ 1. *Dei Mandati di cambio.*
§ 2. *Dei Biglietti al portatore.*
§ 3. *Dei Biglietti a domicilio.*
§ 4. *Dei Biglietti di cambio.*
§ 5. *Dei Biglietti di Banca.*
§ 6. *Delle Credenziali.*
§ 7. *Di alcuni altri recapiti mercantili.*

§ 1. — Dei Mandati di cambio.

1. — Un recapito mercantile qualificato *mandato*, ma avente tutti i caratteri della cambiale enunciati nell'Art. 110 del Cod. di Comm. è una vera cambiale sottoposta alle stesse regole, e capace di produrre gli obblighi stessi della cambiale propriamente detta.

Roano 30 *Luglio* 1825. *S.* 27. 2. 78.

(1) Abbiamo ordinate in quest' appendice varie massime che non appartengono a veruno degli Articoli del Codice di Commercio, ma fanno pur parte del Diritto Cambiario. Con esse rimane completa la raccolta delle Decisioni francesi su questa materia.

2. — La pratica stabilita in alcune città di non presentare per l'accettazione le cambiali qualificate per *mandati*, è un abuso che i magistrati non debbono sanzionare, e che soprattutto non può esser opposto ai commercianti delle altre città.

C. C. 30 *Luglio* 1825. *S.* 27. 2. 78.

3. — Un *mandato* formato dalla Tesoreria generale a favore di un tale, per riscuotere una somma di denaro dal pagator generale di un dipartimento, non è un effetto di commercio; soprattutto allorchè non porta l'espressione, *pagabile all'ordine*. Per conseguenza, l'azione in garanzia non è in tal caso la stessa di quella che riguarda gli effetti di commercio.

C. C. 24 *Vent. an.* 10. *S.* 2. 2. 409.

4. — Il girante di un *mandato* sotto forma di cambiale può essere liberato da ogni garanzia perchè il recapito non contenendo veruna rimessa da piazza a piazza non è una vera cambiale che dia luogo a responsabilità. In tal caso il mandato produce l'effetto di una cessione ordinaria che obbliga il cedente a garantire l'esistenza del debito al tempo della cessione; quindi il girante è tenuto a giustificare l'esistenza della provvisione alla scadenza.

C. C. 16 *Piov. an.* 3. *S.* 5. 1. 189.

5. — I *biglietti* o *mandati all'ordine* non costituiscono, come le cambiali, atti di commercio se non che tra negozianti, o quando hanno per causa una operazione commerciale

C. C. 26 *Gennaio* 1827. *S.* 28. 1. 37.

§ 2. — Dei Biglietti al portatore.

6. — I biglietti al portatore sono validi sotto la nuova legislazione.

Nîmes 23 *Marzo* 1830. *S.* 31. 2. 344.
Bordeaux 22 *Maggio* 1840. *S.* 40. 2. 365.
C C. 10 *Novembre* 1829. *S.* 29. 1. 385.
(*) Sic *Locré*, *T.* 1. *p.* 577. *Nouguier*,

n. 334. *Pardessus*, *T.* 2. *p.* 312. *Diz. del Contenzioso*, *v. Biglietto al Portatore.*

7. — Un recapito al portatore è essenzialmente negoziabile.

Decis. Minist. 10 *Maggio* 1808. *S.* 10. 2. 264.

8. — I recapiti al portatore tratti sullo stato sono suscettibili di essere rivendicati dal possessore vero in caso di smarrimento.

Parigi 26 *Dicembre* 1822. *S.* 33. 2. 653.

9. — Il debitore di un biglietto al portatore può tutt'al più opporre la compensazione al portatore attuale, non ai portatori intermedj.

C. C. 10 *Novembre* 1829. *S.* 30. 1. 34.

10. — I recapiti al portatore sono presunti essere proprietà di quello che li possiede, a meno che chi ne chiede la rivendicazione non giustifichi che sono stati rubati, o che erano smarriti, e che se ne è impadronito il portatore.

C. C. 2 *Nevoso an.* 12. *S.* 4. 1. 225.

(*) Sic *Pardessus*, *n.* 483. *Vincent*, *T.* 2. *p.* 370. *Persil*, *sull'Art.* 188. *n.* 5. *Merlin*, *Quest. v. Rivendicazione* § 1.

11. — Una cambiale *al portatore* (vale a dire senza indicazione di un datore di valori) è una vera cambiale. La cognizione di tale specie di recapito appartiene essenzialmente ai giudici del commercio.

C. C. 17 *Agosto* 1812. *S.* 13. 1. 89.

§ 3. Dei Biglietti a domicilio.

12. — Un biglietto a domicilio può validamente trasmettersi col mezzo della gira anche dopo la scadenza.

C. C. 28 *Novembre* 1821. *S.* 22. 1. 170.

13. — Il biglietto a domicilio è di una natura diversa dalle lettere e biglietti di cambio; non dà diritto all'arresto personale del soscrivente se non ha per causa una operazione commerciale.

Colmar 14 *Gennaio* 1817. *S.* 17. 2. 125.
C. C. 31 *Luglio* 1817. *S.* 18. 1. 299.
Lione 21 *Giugno* 1826. *S.* 27. 2. 256.
Bordeaux 21 *Gennaio* 1836. *S.* 36. 2. 286.
Grenoble 3 *Febbraio* 1836. *D. R.* 36 2. 286.
Parigi 18 *Agosto* 1836. *S.* 36. 2. 453.
Lione 12 *Gennaio* 1939. *S.* 39. 2. 518.

(*) Sic *Locré*, *T.* 1. *p.* 555. *e T.* 4. *p.* 188. *Favard Rep. v. Biglietto a domicilio.*

14. — Contra —

Bruxelles 17 *Febbraio* 1807. *S.* 7. 2. 702.
C. C. 1 *Maggio* 1809. *S.* 9. 1. 174.
Bruxelles 28 *Novembre* 1812. *S.* 13. 2. 211.
Lione 8 *Agosto* 1827. *S.* 27. 2. 258.
Bourges 4 *Dicembre* 1829. *S.* 30. 2. 83.
Nîmes (*Trib. di Comm.*) 11 *Aprile* 1830. *Gazzetta dei Tribunali* 29 *Aprile* 1830.
Tolosa 14 *Maggio* 1831. *S.* 31. 2. 302.
Parigi 12 *Novembre* 1833. *S.* 33. 2. 598.

(*) Sic *Denizart*, *v. Biglietto di cambio*, *Savary*, *Lib.* 1. *C.* 4. *Parere* 3. *T.* 1. *p.* 811. *Boucher*, *Trattato delle Carte di credito.* *T.* 2 *p.* 145.

15. — In ogni caso, perchè il biglietto a domicilio porti giurisdizione commerciale, bisogna imperativamente che il luogo ov'è stato emesso, e quello ov'è pagabile, sieno piazze di commercio.

Lione 21 *Giugno* 1826. *S.* 27. 2. 256.
Lione 8 *Agosto* 1827. *S.* 27. 2. 258.
Lione 12 *Marzo* 1832. *S.* 33. 2. 272.

(*) V. Art. 632. alla parola *Biglietto a domicilio.*

16. — Può intimarsi l'accettante di un biglietto a domicilio nel luogo indicato in esso per il pagamento che si riguarda eletto anche per la dimanda giudiciale.

C. C. 4 *Febbraio* 1808. *S.* 8. 1. 153.
Parigi 2 *Giugno* 1812. *S.* 12. 2. 345.
C. C. 13 *Gennaio* 1829. *S.* 30 1. 161.
Bordeaux 4 *Febbraio* 1831. *S.* 32. 2. 411.
Parigi 8 *Gennaio* 1836. *S.* 36. 2. 367.

17. — ..... Questa elezione di domicilio però non dà diritto a poter eseguire in esso la notificazione di un atto di appello, a meno che non sia il domicilio dell'accettante.

Torino 29 *Gennaio* 1809. *e* 8 *Gennaio* 1811. *S.* 14. 2. 392.

§ 4. Dei Biglietti di cambio.

(*) Il biglietto di cambio è la promessa scritta dal prenditore di una cambiale, di pagarne la valuta ad un'epoca determinata. *Jousse*, *sulla Ordin. del* 1673. *Tit.* 5. *Art.* 27. *Vincent*, *T.* 2. *n.* 268. *Diz. del Contenzioso*, *v. Biglietto di Cambio n.* 1.

18. — Il biglietto firmato in permuta di una cambiale non è perciò un *biglietto di cambio* (come sarebbe la promessa di una cambiale); non è in sè che una obbligazione ordinaria.

Parigi 22 *Luglio* 1826. *S.* 27. 2. 187.

§ 5. Dei Biglietti di Banca.

(*) I biglietti di banca sono quelli emessi dalle banche di sconto. Sono *al portatore*, e pagabili a vista.

19. — La banca non è obbligata a pagare ai terzi portatori, qualunque sia la loro buona fede, i biglietti di banca falsi: poco importa che la imitazione sia talmente perfetta, che fosse quasi impossibile non rimanerne ingannati.

Parigi (*Trib. di Comm.*) 4 *Luglio* 1832. *S.* 32. 2. 533.

Digitized by Google

§ 6. Delle Credenziali.

20. — Una credenziale data ad un negoziante sopra altro negoziante può considerarsi come un avallo anticipato dei recapiti mercantili che verranno in seguito firmati dall'accreditato... ancorchè il datore della credenziale non sia negoziante, ed ancorchè non abbia dichiarato espressamente volere che la sua garanzia si estenda ad ogni biglietto ad ordine e ad ogni cambiale.

Bourges 23 *Agosto* 1823. *S.* 24. 2. 172.

21. — Una credenziale data ad un negoziante può riguardarsi come una garanzia non solo delle somme che gli saranno somministrate, quanto ancora di quelle precedentemente dovute dal portatore a quello sul quale è data la lettera di credito. Tutta la questione si riduce a valutare rettamente l'insieme delle clausule e delle circostanze.

Bourges 9 *Aprile* 1824. *S.* 24. 2. 371.

Una credenziale che porta *facoltà* di pagare, con *garanzia formale*, ha l'effetto di una vera fideiussione.

Bordeaux 30 *Novembre* 1830 *S.* 31. 2. 167.

22. — Quando il portatore di una credenziale, dopo averne riscosso l'ammontare, ha fatto al pagatore il versamento di varie somme, questo versamento, se il pagatore della credenziale aveva anteriormente un credito *personale* contro il portatore, deve imputarsi in questo credito prima di applicarsi al rimborso delle somme pagate per la credenziale; poco importa che al momento del pagamento vi fosse un conteggio aperto tra il pagatore ed il portatore della credenziale.

Bordeaux 30 *Novembre* 1830. *S.* 31. 2. 167.

23. — Se il datore di una credenziale si obbliga *a pagare per....* mediante una ricevuta del portatore della credenziale, basta che le anticipazioni di fondi sieno fatte sopra mandati o cambiali tratte da questi. In tal caso cessa di esser necessaria una ricevuta.

Bordeaux 30 *Novembre* 1830. *S.* 31. 2. 167.

24. — ... se il portatore della credenziale ha già un conto corrente col somministratore di fondi, non è necessario aprire un conto speciale.

Sentenza sop. cit.

25. — Colui che riman garante del prezzo di una credenziale, si obbliga di pieno diritto tanto per gl'interessi quanto per il capitale.

Bordeaux 30 *Novembre* 1830. *S.* 31. 2. 167.

§ 7. Di alcuni altri Recapiti mercantili.

26. — Una semplice accettazione *in bianco*, fatta anche da un negoziante, non può finchè rimane in tale stato aver l'effetto di una cambiale o di un biglietto all'ordine. Non ha validità in mano di un terzo, neppure come obbligazione civile; non può essere assimilata che ad una firma in carta bianca, l'impiego della quale può essere determinato da colui al quale fu consegnato.

C. C. 20 *Marzo* 1832. *S.* 33. 1. 57.

27. — (*) I biglietti *a piacere* oggi si confondono con i biglietti *a vista*. — I biglietti di onore erano quelli con i quali un *nobile* s'impegnava sul proprio onore di pagare una data somma.

Vedasi per ogni di più in questa materia il *Boucher*, *delle Carte di credito*, ed il *Nouguier*.

PARTE SECONDA

Delle Cambiali ed altri recapiti mercantili considerati nei rapporti con gli stranieri.

INDICE SOMMARIO

Arresto personale 8. 9. 10 11
Debitore diretto 7. 8. 9.
Domicilio eletto 4.
Forma 1.
Gira in bianco 11.
Inglese 3.
Legge inglese 3.
Statuto locale 1. 2. 3.
Trib. francesi 5. 6.
Validità intrinseca 2.

1. — Per giudicare della validità di una cambiale quanto alla sua forma, o di una gira, si deve riguardare la Legge del luogo ov'è stata posta in essere.

Trèves 28 *Aprile* 1809. *S.* 10. 2. 1.

C. C. 25 *Settembre* 1829. *S.* 30. 1. 151.

Parigi 29 *Marzo* 1836. *S.* 36. 2. 457.

Trèves 28 *Frim. an.* 4. *S.* 7. 2. 1042.

2. — ..... Ma quanto agli effetti si deve aver riguardo alla Legge del luogo ov'è pagabile.

Trèves 28 *Aprile* 1809. *S.* 10. 2. 1.

C. C. 10 *Agosto* 1813. *S.* 14. 1. 3.

(*) Sic *Vincent*, *T.* 2. *p.* 182. *Merlin*, *Rep. v Cambiale* § 2. *n.* 8. e *v. Protesto*. *Pardessus*, *n.* 1485. *Nouguier*, *n.* 276.

3. — ..... *Così*, una cambiale tratta da un Inglese a favore di un altro Inglese, pagabile in Inghilterra, deve, quanto alla sua esecuzione, e se il pagamento è domandato da un giratario francese, regolarsi colla legge Inglese.

Parigi 29 *Marzo* 1836. *S.* 36. 2. 457.

4. — Quando un estero si è dichiarato domiciliato in Francia in un biglietto all'ordine da esso accettato, non può opporre al terzo portatore la nullità della sua obbligazione, perchè all'epoca nella quale la contrasse era, secondo le leggi del suo paese, in età minore.

Parigi 15 *Ottobre* 1834. *S.* 34. 2. 657.

(*) — Contra — *Nouguier*, *n.* 274. *Pardessus*, *n.* 361.

5. — Un atto di commercio, una cambiale, ed in generale tutti i contratti di diritto delle genti, quando son posti in essere in Francia,

per quanto lo sieno tra stranieri, sono soggette per la esecuzione loro ai Tribunali francesi.

Parigi 10 *Novembre* 1825. *S.* 26. 2. 282.

C. C. 24 *Aprile* 1827. *S.* 28. 1. 212.

C. C. 26 *Novembre* 1828 *S.* 29. 1. 9.

—Contra— *C. C.* 6 *Febbraio* 1822. *S.* 22. 1. 203.

6. — Uno straniero che firmi in Francia un recapito mercantile a vantaggio di un altro forestiero, può essere intimato al pagamento avanti ai Tribunali francesi da un Francese divenuto portatore del recapito.

Parigi 15 *Ottobre* 1834. *S.* 34. 2. 657.

7. — Lo straniero il quale in paese estero ha firmata una cambiale o biglietto all'ordine a favore di altro straniero, può essere intimato al pagamento avanti i Tribunali francesi, se il portatore della cambiale in forza di una gira è Francese; in questo caso il forestiero è riguardato come debitore diretto del Francese. Ma questa regola sarebbe inapplicabile quando si trattasse di semplice obbligazione civile trasmessa col mezzo della cessione.

C. C. 26 *Gennaio* 1833. *S.* 33. 1. 100.

C. C. 25 *Settembre* 1829. *S.* 30. 1. 151.

8. — Gli stranieri non sono sottoposti alla giurisdizione francese, nè possono essere arrestati provvisoriamente per le obbligazioni loro possedute da un Francese, se non quando tali obbligazioni sieno contratte direttamente in favore del Francese .... (salvo il caso in cui la obbligazione sia una cambiale o altro simil recapito); se il Francese è semplice cessionario di un estero creditore originario, non può nè tradurre lo straniero debitore avanti i Tribunali francesi, nè far procedere al suo arresto provvisorio.

Parigi 27 *Marzo* 1835. *S.* 35. 2. 218.

(*) Sic *Merlin, v. Straniero* § 4. *Coin-Delisle, Commentario sull' arresto pers. p.* 100.

9. — *Giudicato in senso contrario.* Può devenirsi all'arresto provvisorio di un estero debitore di un recapito mercantile, ancorchè questo recapito sia stato posto in essere tra stranieri, e non sia divenuto che dopo proprietà di un Francese: non è necessario per autorizzare l'arresto che il recapito del quale è portatore il Francese sia stato firmato direttamente a suo vantaggio.

Caen 12 *Gennaio* 1832. *S.* 32. 2. 202.

(*) Sic *Fœlix, Comm. alla Legge del* 17 *Aprile* 1832. *n.* 9. *dell'Art.* 15.

10. — ..... Specialmente quando il titolo sia una cambiale.

Parigi 29 *Novembre* 1831. *S.* 32. 2. 54.

11. — *Giudicato egualmente* che il Francese portatore, anche in forza di semplice gira in bianco di una cambiale firmata da un estero, può dimandare l'arresto provvisorio del suo debitore; la cambiale sebbene trasmessa con gira in bianco costituisce un titolo apparente nel senso della Legge del 10 Novembre 1807.

Parigi 29 *Marzo* 1831. *S.* 32. 2. 54.

FINE DEL LIBRO PRIMO

Digitized by Google

Digitized by Google

LIBRO SECONDO

Del Commercio Marittimo.

TITOLO I.

Delle Navi ed altri Bastimenti di mare.

Art. 190. — Le Navi ed altri bastimenti di mare sono mobili. N. 196. P. 184.
Ciò non ostante, sono vincolati per il pagamento dei debiti del venditore, e specialmente per quelli che la legge dichiara privilegiati.

Art. 191. — Sono privilegiati, e nell'ordine in cui son classati, i debiti qui appresso segnati: N. 197. P. 185.

1° Le spese del giudizio, ed altre fatte per ottenere la vendita e la distribuzione del prezzo;

2° I diritti di pilotaggio, portata, cala, legatura di nave, scalo o avantiscalo;

3° Gli stipendj del custode e spese della guardia del bastimento, dal dì del suo ingresso nel porto fino alla vendita;

4° La pigione dei magazzini dove si trovano depositati i cordaggi ed altri attrezzi;

Articolo 190.

— La regola che in fatto di mobili il possesso tien luogo di titolo, si applica alle navi. *Bruxelles* 9 *Maggio* 1823. *G. di Bruxelles* 1823. 2. 57.

(*) V. però *Boulay-Paty*, *D. Marittimo*, *Tit.* 1. *Sez.* 1. *Diz. del Contenz. v. Nave n.* 44. V. su quest'Articolo l'Art. 2120 del Cod. Civ. — I piccoli legni di mare non danno privilegio ai creditori sui medesimi. *Dageville*, *Art.* 190. *Locré*, ivi.

Articolo 191.

INDICE SOMMARIO

Armatore 9.
Aumento di prezzo 5.
Autoriz. giudiciale 3.
Cambio marittimo 11.
Cappa 10 bis.
Cottimo 6. 7. 8.
Dogana 1.
Fornitore di legname 8.
Fornitura 10.
Liquidazione di conti 9.
Operai 5. 6. 7.
Premj di sicurtà 12.
Proprietario 9.
Surroga 3.
Termine di viaggio 2.
Venditore 4.
Viaggio. v. termine di viaggio.
§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Note al* § 2.
§ 3. *Note al* § 3.
§ 4. *Note al* § 6.
§ 5. *Note al* § 8.
§ 6. *Note al* § 9.
§ 7. *Note al* § 10.

§ 1. Generalità.

(*) I privilegj accordati dalla Legge sul prezzo della nave non possono esercitarsi, in caso di sinistro della medesima, sull'ammontare della sicurtà pagato dall'assicuratore al proprietario. *Delvincourt*, *T.* 1. *p.* 186. *Boulay-Paty*, *D. Marittimo*, *Tit.* 1. *Sez.* 2. *Dageville*, *Art.* 194.

§ 2. — Note al § 2.

1. — Il privilegio della dogana sugli effetti mobili dei dazianti è generale, e primeggia sul privilegio di quegli che presta a cambio marittimo, anche allorchè si tratta di diritto di dogana diverso da quelli dovuti dalla nave, o dal carico sul quale l'imprestito ha avuto luogo. *C. C.* 14 *Dicembre* 1824. *S.* 25. 1. 207.

5° Le spese per il mantenimento del bastimento, del cordaggio ed attrezzi, dal suo ultimo viaggio fino al suo arrivo in porto.

6° Gli stipendj, e l'affitto del capitano ed altri dell'equipaggio, impiegati nell'ultimo viaggio;

7° Le somme prestate al capitano per i bisogni del bastimento nel tempo dell'ultimo viaggio, ed il rimborso del prezzo delle mercanzie da lui vendute per lo stesso oggetto;

8° Le somme dovute al venditore, ai fornitori ed operanti impiegati alla costruzione, se la nave non è peranco stata in corso; e le somme dovute ai creditori per le provviste, lavori, man d'opera, risarcimenti, vettovaglie, armamento ed equipaggio, tutto prima della partenza della nave, quando abbia già navigato;

9° Le somme prestate per contratto alla grossa sul corpo del bastimento, chiglia, cordaggio, attrezzi, per risarcimento, vettovaglie, armamento ed equipaggio prima della partenza del bastimento;

10° L'importare delle prime di assicurazione fatte sopra il corpo, cordaggio, attrezzi, e sopra l'armamento ed equipaggio della nave, dovute per l'ultimo viaggio;

11° I danni e interessi dovuti ai noleggiatori per mancanza di consegna delle mercanzie, che hanno formato il carico, o per rimborso delle avarie sofferte per le dette mercanzie per colpa del capitano o dell'equipaggio.

I creditori compresi in ciaschedun numero del presente Articolo verranno in concorso ed a reparto fra loro, in caso d'insufficenza del valore.

---

§ 3. — **Note al § 3.**

(*) Il privilegio del guardiano si equipara a quello già accordato alle persone di servizio per i loro salarj dall'*Art.* 2102 *del Cod. Civ. Rogron, Art.* 191. *Boulay-Paty, T.* 1. *Sez.* 2.

§ 4. — **Note al § 6.**

2. — Quando una nave estera, partita da porto estero per giungere ad un destino determinato e tornare al luogo di partenza, eseguisce il suo ritorno in un porto intermedio della Francia ove l'equipaggio è licenziato, ne è sostituito un nuovo, e la nave, è noleggiata al governo francese per un viaggio diverso con spedizioni francesi, vi è rottura e termine del primo viaggio, ed il nuovo viaggio intrapreso dev'essere considerato non come una continuazione del primo, nè come *uno scalo*, ma come un nuovo, come *l'ultimo* viaggio. Quindi il capitano ed il nostr'uomo, soli tra i componenti l'equipaggio della prima traversata rimasti sul bastimento per il nuovo viaggio, non possono reclamare privilegio sul prezzo della nave per il pagamento dei salarj che pretendono esser loro dovuti per il primo viaggio, specialmente quando hanno ricevuti quelli del secondo senza riservi nè proteste.

Aix 21 *Novembre* 1833. *G. di Marsiglia* 14. 1. 257.

3. — Colui il quale mediante autorizzazione giudiciale paga dei debiti dichiarati dalla Legge privilegiati sulla nave e sul nolo, dev'essere surrogato nel privilegio nonostante qualunque sequestro, e senza esser tenuto di giustificare che il capitano è nella impotenza di pagarli.

In specie. Il raccomandatario della nave che nell'esistenza di un sequestro fatto in sue mani, sul nolo di cui è debitore, dimanda in giudizio la facoltà di fare su quel nolo le anticipazioni necessarie per i bisogni della nave ed il mantenimento dell'equipaggio durante la quarantina, deve ottenere tale autorizzazione con privilegio, nonostante il sequestro, e senza essere sottoposto a giustificare l'utilità e la necessità del pagamento delle spese per le quali ha somministrati i denari.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 8 *Agosto* 1832. *G. di Marsiglia* 13. 1. 245.

(*) Il privilegio per i salarj può essere, per

il combinato disposto degli Art. 271, 191 del Codice di Commercio, esercitato tanto sulla nave quanto sul nolo. *Dageville, Art.* 191. *Boulay-Paty, D. Marittimo T.* 1. *Sez.* 2.

§ 5. — Note al § 8.

4. — Il venditore di una nave perde il suo privilegio, per le somme ad esso dovute, tostochè la nave ha fatto un viaggio a nome e risico dell'acquirente senza che egli abbia fatto opposizione. In tal caso la perdita del privilegio è assoluta; il venditore non può pretendere che il suo privilegio non sia perduto se non che *di fronte agli altri creditori privilegiati*, e che egli possa primeggiare i creditori ordinarj. La legge non ammette in tal caso una classe intermedia tra i creditori privilegiati ed i non privilegiati.

C. C. 6 *Ottobre* 1809. 10. 1. 101.
C. C. 4 *Marzo* 1816. 18. 1. 41.
C. C. 2 *Aprile* 1828. 28. 1. 212.
Aix 17 *Luglio* 1828. *S.* 29. 2. 62.

5. — Gli operai che hanno ricostruita o riparata la nave, e che si sono uniformati alle formalità necessarie per la conservazione del privilegio loro, hanno diritto di ottenere collocazione sull'aumento di prezzo proveniente dalla opera loro, nè si può loro opporre la eccezione della cosa giudicata desunta da un giudizio d'ordine anteriore nel quale non hanno potuto nè dovuto figurare.

Roano 22 *Giugno* 1837. *S.* 37. 1. 776.

6. — Quando una nave è costruita da un imprenditore in appalto per un armatore il quale paga a misura della costruzione di mano in mano il prezzo dei materiali, della mano d'opera e dell'appalto, cosicchè la nave sia proprietà di questi e non dell'imprenditore, le persone che hanno dato a questo imprenditore sia de' materiali, sia la loro mano d'opera, non hanno sulla nave conseguito il privilegio stabilito dall'Art. 191. n. 8. Cod. di Comm., se è provato che essi sapevano che l'imprenditore costruiva la nave per altri, e riceveva il pagamento del lavoro e delle somministrazioni di mano a mano che progrediva la costruzione. L'Articolo 191. n. 8. suppone che le provviste della mano d'opera e delle materie sieno state fatte dal proprietario della nave, o dall'imprenditore che costruisce per sè medesimo. Questa regola si applica singolarmente al caso in cui sembra, per le circostanze, che gli operai ed i provveditori abbiano inteso di trattare coll'imprenditore, fatta astrazione da ogni garanzia sulla nave.

Caen 21 *Marzo* 1827. *S.* 28. 2. 90.

(*) Sic *Casaregi, Cons. del Mare C.* 52. *Valin, sull'Ordinanza, Tit.* 14. *Lib.* 1. *Art.* 17. *Emerigon, C.* 12. *Vinc. Lib.* 12. *T.* 3. *C.* 3. § 3. *Boulay-Paty, D. Marittimo, Tit.* 1. *Sez.* 2. *Pardessus, n.* 602. *Ansaldo, Disc.* 41. *Favard, v. Privilegio Sez.* 1. § 2. *n.* 19. *Delvincourt, T.* 2. *p.* 185. *Dageville, T.* 2. *p.* 683. Il proprietario è tenuto però in questo caso a prevenire gli artigiani che egli ha fatto un cottimo coll'intraprenditore; in caso diverso, sta a lui l'onere di provare che essi ne avevano la scienza. *Boulay-Paty, T.* 1. *Sez.* 2. *Dageville, Art.* 191. V. infra.

7. — I provveditori e gli impiegati alla costruzione di una nave non hanno privilegio su di essa, se non se quando l'intraprenditore la costruisce per sè medesimo. S'egli la costruisce a cottimo per conto di un altro, allora i provveditori e gli impiegati non hanno azione contro il proprietario che sino alla concorrenza di quanto questi può andar debitore all'intraprenditore.

Roano 13 *Maggio* 1826. *S.* 26. 2. 289.

8. — Il fornitore del legname per la costruzione di una nave ha privilegio sulla medesima, benchè sia costruita dall'intraprenditore a *cottimo* per conto di un terzo..... purchè all'epoca della costruzione non vi fossero indizj che venisse costruita a *cottimo*, ed il fornitore fosse nella persuasione che l'intraprenditore la costruisse per conto proprio.

C. C. 30 *Giugno* 1829. *S.* 29. 1. 357.
Aix 30 *Maggio* 1827. *S.* 27. 2. 190.

(*) Il creditore per prezzo di oggetti somministrati alla nave, e da essa facilmente separabili, ha privilegio su quegli oggetti. *Emerigon, Del Cambio Marittimo C.* 12. *Sez.* 6. *Pothier, Proced. Civile Parte* 4. *C.* 2. § 4. senza pregiudizio però del suo privilegio generale sulla nave. *Boulay-Paty, Diritto Marittimo, Tit.* 1. *Sez.* 2. — V. Art. 210 Infra.

9. — Il proprietario della nave che ha conservata la qualità di armatore, ha diritto esclusivo, nel luogo della sua dimora, di accordar privilegio ai fornitori di vettovaglie liquidando i conti *visti* dal capitano.

Il noleggiatore non si ritiene come *armatore*, almeno di fronte ai terzi, e non ha diritto d'impegnare la nave, anche nel luogo della dimora dei proprietarj, per ciò che riguarda le vettovaglie, quando è stato incaricato di somministrarle.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 5 *Luglio* 1825. *G. di Marsiglia* 6. 1. 163.

10. — Le forniture fatte per ordine del capitano, consistenti in alloggio, nutrimento, imbiancatura e spese di malattia, sia al capitano stesso o ai membri dell'equipaggio durante lo stanziamento della nave, danno diritto ai fornitori non tanto ad un'azione personale contro il capitano, quanto ancora ad un privilegio sulla nave. La regola però non può avere applicazione quando si tratta di denaro pre-

N. 198 P. 180. ART. 192. — Il privilegio accordato ai debiti enunciati nel precedente articolo non può esser accordato, se questi non saranno giustificati nelle forme seguenti,

1° Le spese di giudizio saranno fatte constare con gli stati delle spese decretate dai tribunali competenti:

2° I diritti di portata ed altri, dalle ricevute legali dei ricevitori:

3° I debiti segnati nel n. 1, 3, 4, 5 dell' articolo 191, saranno giustificati con delle dimostrazioni verificate dal presidente del Tribunale di Commercio:

4° Le mercedi ed affitti dell' equipaggio, per mezzo dei ruoli di armamento e disarmamento, verificati negli ufizj della iscrizione marittima:

5° Le somme prestate, ed il valore delle mercanzie vendute per il bisogno della nave nel tempo dell' ultimo viaggio, per mezzo di stati verificati dal capitano, appoggiati a dei processi verbali firmati dal capitano e dai principali dell' equipaggio, comprovanti la necessità degli imprestiti:

6° La vendita della nave, per mezzo di un atto che abbia la data certa; e le forniture per l'armamento, equipaggio, e vettovaglie della nave, saranno giustificate per mezzo di memorie, fatture, o stati muniti del *visto* del capitano, e sanzionate dall' armatore; una copia dei quali sarà depositata

---

stato al capitano per oggetto diverso dai bisogni della nave.

Marsiglia 19 *Giugno* 1835. *G. di Marsiglia* 15. 1. 296.

10bis.— Non può classarsi fra i crediti privilegiati sul prezzo della nave il diritto di cappa reclamato dal capitano.

Aix 21 *Nov.* 1833 *G. di Mars.* 14. 1. 212.

(*) Sotto questo paragrafo sono compresi tutti i crediti posti in essere per atti utili alla nave, e non specificati negli altri paragrafi di quest' Articolo. *Dageville, Art.* 191. *Boulay-Paty, D. Marittimo T.* 1. *Sez.* 2.

§ 6. — Note al § 9.

11. — Il privilegio accordato a quegli che presta a cambio marittimo sul carico della nave, non può esercitarsi a pregiudizio dei diritti di un socio in partecipazione con quegli che ha preso in prestito, ancorchè il contratto di società sotto forma privata non sia stato registrato che dopo il contratto di cambio marittimo..... soprattutto quando colle più piccole indagini quegli che ha prestato avesse potuto acquistar cognizione dell'esistenza della società, e dei diritti respettivi dei socj sul carico della nave. Almeno la sentenza che così decide sui resultati del fatto non contiene che una valutazione di fatti al coperto della cassazione.

C. C. 19 *Giugno* 1826. *S.* 27. 1. 113.

(*) Il privilegio del somministratore a cambio marittimo si esercita tanto per il capitale quanto per i frutti. *Rogron, Art.* 191.

Nel concorso di più creditori per cambio marittimo, sono preferiti quelli che hanno causa più recente. Arg. dal disposto delle *LL.* 4. 5. *ff. qui potiores in Pig.* V. *Art.* 323. *Dageville, Art.* 191. *Boulay-Paty, D. Marittimo T.* 1. *Sez.* 2. *Baldasseroni, Dizionario v. Anteriorità n.* 6. 7. *Baldasseroni, del Cambio Marittimo Vol.* 2. *Tit.* 9. § 28. *e seg. Piantanida T.* 2. *Tit.* 10. *Kurich, ad Jus Marit. Hans. Q.* 25. *p.* 880. *Casaregi, D.* 18. *n.* 14. *e seg. e* 23. *Locré, sull' Art.* 323. Le proroghe accordate dai creditori per cambio marittimo nei viaggi successivi non giovano ad essi per ottenere anteriorità. La data dei loro crediti è sempre quella della costituzione originaria del cambio marittimo. *Dageville, Articolo* 191.

§ 7. — Note al § 10.

12. — L'Art. 191. n. 10. del Cod. di Comm. che dichiarando privilegiati sul prezzo delle navi i premj di sicurtà restringe tal privilegio *ai premi dovuti per l'ultimo viaggio*, non si applica al caso in cui l'assicurazione abbia avuto luogo per un tempo limitato (*Art.* 335.); in questo caso il privilegio è dovuto per la totalità dei premj, senza distinzione di viaggi fatti, fino all'esaurimento del tempo determinato; essi devono, di fronte all'assicuratore, esser considerati come un solo e medesimo viaggio.

Roano 7 *Luglio* 1828. *S.* 29. 2. 237.

alla cancelleria del Tribunale di Commercio prima della partenza della nave, ed al più tardi dieci giorni dopo la sua partenza:

7° Le somme prestate a cambio marittimo sul corpo del bastimento, chiglia, attrezzi, arredi, armamento, e corredo prima della partenza della nave, si faranno constare per mezzo dei contratti passati per mano di notari, o atti privati, dei quali saranno depositati i duplicati alla cancelleria del Tribunale di Commercio dentro dieci giorni dalla loro data:

8° Le prime d'assicurazione si faranno constare per mezzo delle polizze, o per gli estratti dei libri dei sensali d'assicurazione:

9° I danni ed interessi dovuti agli assicuratori saranno stabiliti dalle sentenze, o dalle decisioni degli arbitri, che saranno intervenuti.

ART. 193. — I privilegj dei creditori si estinguono, N. 199 P. 187.

Indipendentemente dai mezzi generali di estinzione delle obbligazioni,

Con la vendita in giudizio fatta nelle forme stabilite dal titolo seguente;

O quando dopo una vendita volontaria la nave avrà fatto viaggio in mare una volta, sotto nome ed a rischio del compratore, e senza opposizione dalla parte dei creditori del venditore.

ART. 194. — Una nave è riputata d'aver fatto un viaggio in mare, N 200. P. 188

Allorchè la sua partenza ed il suo arrivo saranno fatti autenticare in due porti differenti, e trenta giorni dopo la partenza:

Allorchè, senza esser arrivata in un altro porto, essa si è trattenuta più di sessanta giorni fra la partenza ed il ritorno nello stesso porto: o quando la nave partita per un viaggio di lungo corso, è stata più di sessanta giorni in viaggio senza reclami per parte dei creditori del venditore.

Articolo 193.

— Per giustificare la esecuzione di un *viaggio in mare* voluto dalla Legge dopo la vendita volontaria di una nave, perchè sia liberata dai debiti del venditore, basta constatare la sua partenza ed il suo arrivo in due porti diversi, *sia pur breve la durata del tragitto*, purchè nell'eseguirlo sieno decorsi trenta giorni dalla sua partenza.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 10 *Marzo* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 248.

Articolo 194.

1. — (*Vendita*) Una nave che si trova in armamento in un porto, non può dirsi non essere in viaggio solo perchè quel porto non è quello ove ha presa bandiera. Quindi la vendita volontaria di una nave fatta in un porto ov'è armata, ma diverso da quello ove ha presa bandiera, può essere opposta ai creditori privilegiati del venditore, se d'altronde è stata inscritta sull'atto di naturalizzazione, e se è stata seguita da un viaggio in mare di una navigazione di 60 giorni sotto il nome ed a risico dell'acquirente, e senza opposizione dei creditori del venditore. Il viaggio si presume fatto per conto dell'acquirente della nave nonostante che le spedizioni prese per questo viaggio nel porto della partenza non contengano i nomi dei proprietarj, se d'altro lato tali nomi si trovano nell'atto di naturalizzazione.

Aix 22 *Dicembre* 1824. *G. di Marsiglia* 6. 1. 1.

2. — (*Assicurazione a termine*) Costituita una sicurtà a tempo determinato sopra una nave destinata a molti viaggi giornalieri in fiume o in mare, l'assicuratore ha diritto al privilegio per i premj stipulati, pagabili al terminare del tempo fissato, come se la nave non avesse fatto in un tempo più breve che un sol viaggio. I viaggi diversi fatti dalla nave entro il termine fissato della sicurtà, si considerano in questo caso come un sol viaggio fatto entro il termine più breve stabilito dall'Articolo 194.

In tali circostanze, la vendita della nave

N. 201. P. 189. ART. 195. — La vendita volontaria di una nave debbe esser fatta in scritto, e può aver luogo, o per atto pubblico o per scrittura privata.

Essa può esser fatta, o per l'intiera nave o per una porzione della medesima, sia che si trovi in porto od in viaggio.

N. 202. P. 190. ART. 196. — La vendita volontaria di una nave in viaggio non pregiudica ai creditori del venditore.

In conseguenza, nonostante la vendita, la nave, e il suo prezzo, continua ad essere il pegno dei detti creditori, che possono anche, quando lo giudichino di loro convenienza, impugnare la vendita per causa di frode.

TITOLO II.

Del Sequestro e Vendita di Navi.

N. 690. P. 191. ART. 197. — Tutti i bastimenti di mare possono essere sequestrati e venduti con autorità di giustizia, ed il privilegio dei creditori sarà purgato con le formalità seguenti.

N. 691. P. 192. ART. 198. — Non si potrà procedere al sequestro che ventiquattro ore dopo l'intimazione del pagamento.

N. 692. P. 193. ART. 199. — L'intimazione potrà esser fatta alla persona del proprietario o al suo domicilio, quando si tratta di un azione generale da esercitarsi contro di lui.

L'intimazione potrà esser fatta al capitano della nave, se il credito è del numero di quelli che sono suscettibili di privilegio sulla nave, ai termini dell'articolo 191.

---

fatta entro quel termine lascia sussistere il privilegio per i premj contro all'acquirente, per quanto la nave non abbia fatto un viaggio entro i limiti dichiarati nell'Art. 194.

Roano 26 *Maggio* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 2. 171.

Articolo 197.

— Il creditore che a titolo di pegno ha ricevuta una nave, e che figura come proprietario ed armatore di essa, non può coll'opporsi alla partenza e col far gli atti per la vendita del suo pegno impedire l'esecuzione del noleggio acconsentito dal capitano prima dell'incominciare di tali atti, e fuori dal luogo del domicilio di quel creditore armatore. Quindi i noleggiatori che hanno già caricate delle merci a bordo della nave di cui si tratta, hanno diritto di chiedere il rigetto delle opposizioni, e di ottenere che sia eseguito il viaggio per il quale il capitano ha impegnata la nave, nonostante i diritti, azioni e privilegj che il pegno conferisce al creditore.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 25 *Luglio* 1832. *G. di Marsiglia* 13. 1. 268.

(*) V. la limitazione al disposto di questo Articolo nell'Articolo 215 infra.

Articolo 198.

(*) V. Art. 551, 553 del Cod. di Proced. Franc.

ART. 200. — L'usciere dee dichiarare nel processo verbale, N. 693. P. 194.
Il nome, professione, e dimora del creditore di cui si tratta:
Il titolo, in virtù di cui egli agisce:
La somma di cui fa instanza pel pagamento:
L'elezione del domicilio fatta dal creditore nel luogo ove risiede il tribunale, presso il quale dee farsi instanza per la vendita, e nel luogo in cui la nave sequestrata è ancorata:
I nomi del proprietario, e del capitano:
Il nome, la specie, e la portata del bastimento:
Egli debbe fare la dichiarazione e descrizione delle scialuppe, battelli, cordaggi, utensili, armi, munizioni e provvisioni:
E stabilire un custode.

ART. 201. — Se il proprietario della nave sequestrata dimora nel circondario del tribunale, il sequestrante dee fargli notificare nello spazio di tre giorni la copia del processo verbale del sequestro, e farlo citare avanti il tribunale, perchè si trovi presente alla vendita delle cose sequestrate. N. 694. P. 195.

Se il proprietario non è domiciliato nel circondario del tribunale, le intimazioni e citazioni si fanno al medesimo in persona del capitano del bastimento sequestrato, ovvero, in di lui assenza, a quello che rappresenta il proprietario, o il capitano: ed il termine dei tre giorni è aumentato di un giorno in ragione di due miriametri e mezzo *(cioè cinque leghe)* di distanza dal suo domicilio.

Se egli è forestiero e fuori di Francia, le citazioni e intimazioni si fanno come è prescritto nel Codice di Procedura Civile, Art. 69.

ART. 202. — Se il sequestro ha per oggetto un bastimento, la cui portata sia più di dieci tonnellate, si farà tre volte la grida, e si denunzieranno gli oggetti in vendita. N. 695. P. 196.

Le dette gride e pubblicazioni saranno fatte consecutivamente, di otto in otto giorni alla Borsa, e nella principal piazza pubblica del luogo ove il bastimento è ancorato.

L'avviso sarà inserito in uno dei fogli pubblici stampati nel luogo ove risiede il tribunale, avanti del quale fu fatto il sequestro; e se non vi è, in uno di quelli stampati nel dipartimento.

ART. 203. — Nei due giorni che succederanno alle gride e pubblicazioni, saranno messi gli affissi, N. 696. P. 197.
All'albero del bastimento sequestrato;
Alla porta del tribunale davanti cui si procede;

Articolo 200.

— La vendita dei legni sequestrati in esecuzione delle sentenze proferite dai Tribunali di Commercio deve aver luogo innanzi ai Tribunali ordinarj.

Parere del Cons. di Stato 17 *Maggio* 1809. *S.* 10. 2. 33.

(*) Sic *Boulay-Paty*, *T.* 2. *Sez.* 8.

Sulla piazza pubblica, ed alla bocca del porto dove il bastimento è ancorato come pure alla Borsa del commercio.

N. 697. P. 198. ART. 204. — Le gride, pubblicazioni ed affissi debbono designare,

I nomi, professione e dimora dell'attore:

I titoli in virtù dei quali egli agisce:

L'importare della somma che gli è dovuta:

L'elezione di domicilio da lui fatta nel luogo dove risiede il tribunale, e nel luogo dove il bastimento è ancorato:

Il nome e domicilio del proprietario della nave sequestrata:

Il nome del bastimento, e se è armato od è per armarsi, e quello del capitano:

La portata della nave:

Il luogo dove è fermo, o per dove è in corso:

Il nome del procuratore dell'attore:

Il primo prezzo di stima:

I giorni dell'udienza nei quali si riceveranno le offerte per gl'incanti.

N. 698. P. 199. ART. 205. — Dopo la prima grida, le offerte si riceveranno nel giorno indicato nell'affisso.

Il giudice deputato per la vendita continuerà a ricevere gli aumenti di offerte dopo ciascuna grida, di otto in otto giorni, fino al giorno fissato in virtù del suo ordine.

N. 699. P. 200. ART. 206. — Dopo la terza grida, l'aggiudicazione è fatta all'ultimo e maggiore offerente, all'estinzione della candela, senza altre formalità.

Il giudice deputato può accordare una o due dilazioni, di otto giorni ciascheduna.

Esse debbono pubblicarsi ed affiggersi.

N. 700. P. 201. ART. 207. — Se il sequestro cade su delle barche, schifi ed altri bastimenti della portata di dieci tonnellate o meno, l'aggiudicazione sarà fatta all'udienza, dopo la pubblicazione sulla spiaggia per tre giorni consecutivi, con l'affisso all'albero, o in difetto di questo, in altro luogo visibile del bastimento, ed alla porta del tribunale.

Sarà osservata una dilazione di otto giorni fra la notificazione del sequestro e la vendita.

N. 701. P. 202. ART. 208. — L'aggiudicazione del bastimento fa cessare le funzioni del capitano; salvo a lui il diritto di indennizzazione contro chi di ragione.

Articolo 207.

(*) L'Articolo 207 del Codice di Commercio è destinato a regolare la vendita dei bastimenti che fanno i viaggi di mare. Il sequestro e vendita dei piccoli legni che navigano nei fiumi si regola con li Art. 620, 685 del Codice di Procedura.

Articolo 208.

(*) V. Art. 218, 221 e seguenti, infra.

Digitized by Google

ART. 209. — Gli aggiudicatarj dei legni di qualsisia portata, saranno tenuti a pagare il prezzo della loro aggiudicazione nel termine di ventiquattr'ore, o di consegnarlo senza spese alla cancelleria del Tribunale di Commercio, sotto pena dell'arresto personale. N. 702. P. 203.

In difetto di pagamento o di consegna, il bastimento sarà rimesso in vendita, e aggiudicato tre giorni dopo una nuova grida, ed unico affisso, con le spese d'incanto a carico degli aggiudicatarj, i quali saranno egualmente costretti nella persona al pagamento di ciò che mancherà per i danni, interessi, e spese.

ART. 210. — Le domande di distrazione di condominio saranno fatte e notificate alla cancelleria del tribunale, avanti l'aggiudicazione. N. 703. P. 204.

Se le domande di distrazione di condominio non sono fatte che dopo l'aggiudicazione, si convertiranno di pieno dritto in opposizione al rilascio ed erogazione delle somme provenienti dalla vendita.

ART. 211. — L'attore o l'opponente avrà tre giorni per fare le sue parti. N. 704. P. 205.

Il convenuto avrà tre giorni per contraddire.

La causa sarà portata all'udienza per mezzo di una semplice citazione.

ART. 212. — Durante soli tre giorni, dopo quello dell'aggiudicazione, saranno ricevute le opposizioni al rilascio ed erogazione del prezzo; passato questo tempo, non saranno più ammesse. N. 705. P. 206.

ART. 213. — I creditori opponenti sono tenuti a produrre alla cancelleria i loro titoli di credito nei tre giorni che seguono la citazione stata loro fatta dal creditore attore, o dal terzo sequestrante; in mancanza di che, si procederà al reparto del prezzo della vendita senza che eglino vi sieno compresi. N. 706. P. 207.

Articolo 209.

— I pagamenti fatti dagli armatori, sulla semplice quietanza del tesoriere di marina, sono validi.

Non si può opporre la nullità di siffatti pagamenti, sotto pretesto che la quietanza non sia stata trascritta su i registri dal sindaco della marina, nè da lui visitata.

Non è necessario che la quietanza sia fatta in piede di uno stato di graduazione.

C. C. 2 *Nev. an.* 10. *S.* 1. 1. 187.

(*) V. su questo Art. gli Art. 737, 744 del Cod. di Proced. Civ. — V. la Legge *sull'Arresto personale.*

Articolo 210.

(*) V. Art. 727 del *Codice di Procedura Civile.*

Articolo 211.

(*) V. Art. 99 del *Codice di Procedura Civile.*

Articolo 212.

(*) V. Art. 557 del *Codice di Procedura Civile.*

— I creditori i quali lasciano decorrere i tre giorni dalla intimazione che è fatta loro per opporsi alla distribuzione del prezzo di vendita di una nave, senza produrre i loro titoli, decadono dall'azione. Ogni produzione ulteriore, per quanto fatta prima della chiusura e distribuzione provvisoria operata dal giudice commissario, è pienamente inefficace.

Aix 17 *Luglio* 1828. *S.* 29. 2. 62.

(*) — Contra — *Boulay-Paty*, *T.* 2. *Sez.* 18.

Articolo 213.

— L'aggiudicatario di una nave estera sequestrata e venduta in Francia al pubblico incanto, il di cui prezzo rilasciato alla cassa dei depositi è divenuto oggetto di una procedura d'ordine e distribuzione, può dimandare nel giudizio di distribuzione un credito non rammentato nella cartella d'incanti, e che è stato

N. 707. P. 208. ART. 214. — La graduazione dei creditori, e la distribuzione delle somme, si fa, fra i creditori privilegiati secondo il prescritto dall'Articolo 191 del Titolo I, e fra gli altri creditori, a contribuito, e per la rata dei loro crediti.

Ogni creditore graduato lo è tanto per la sorte quanto per gl' interessi e spese.

N. 708. P. 209. ART. 215. — Il bastimento pronto a far vela non è sequestrabile, se non per ragione di debiti contratti per il viaggio che imprende; ed in quest'ultimo caso, anco la cauzione per tali debiti impedisce il sequestro.

Il bastimento si reputa pronto a far vela, quando il capitano è munito delle spedizioni opportune per il viaggio.

---

obbligato a pagare per diritto *degl' invalidi* al console della nazione alla quale apparteneva la nave, onde ottenere le spedizioni necessarie per farla navigare, e ciò sebbene avesse fatta questa dimanda solamente dopo la chiusura provvisoria dell'ordine.

Aix 31 *Novembre* 1833. *G. di Marsiglia* 14. 1. 257.

(*) *I diritti degli invalidi* sono contribuzioni che si pagano presso certe nazioni ad una cassa destinata al mantenimento degli uomini di mare divenuti inabili al lavoro.

Articolo 214.

1. — (*Intervento*) In un giudizio per la distribuzione del prezzo di una nave, nel quale non sia in causa l'armatore, non può dipendere dalla volontà del capitano il farlo intervenire, elevando una dimanda di condanna contro di esso per pagamento del reliquato del conto relativo alla gestione della nave, e chiedendo la riunione di questa dimanda col giudizio nato alla opposizione della distribuzione del prezzo.

Aix 21 *Novembre* 1833. *G. di Marsiglia* 14. 1. 257.

2. — (*Opposizione*) Nel giudizio di distribuzione del prezzo di una nave, la parte che ha interesse a contestare un privilegio accordato da una sentenza proferita da un Tribunale di Commercio nella quale non ha avuto parte, ha diritto di attaccare incidentemente questo giudizio col mezzo dell'opposizione avanti il Tribunale investito del giudizio di distribuzione, onde far valere personalmente contro il creditore, che si vale della sentenza impugnata, le eccezioni che tendono ad allontanare il privilegio da questi preteso.

Aix 31 *Novembre* 1833. *G. di Marsiglia* 14. 1. 257.

Articolo 215.

1. — (*Barche per i fiumi. Responsabilità*) Le disposizioni del Codice di Commercio relative alla proibizione di sequestrare i bastimenti pronti a far vela, sono applicabili alle barche de' fiumi. (*L.* 1. § 6. *ff. de Esercit. Actione.*).

Il noleggiatore non può esser obbligato, in caso di sequestro della barca noleggiata, a garantire i debiti, causa del sequestro, se non consta che i debiti sien contratti pel viaggio.

C. C. 25 *Ottobre* 1814. *S.* 15. 1. 107.

2. — (*Viaggio impedito*) Non si può dichiarare la nave non soggetta a sequestro, perchè pronta a far vela, quando la proibizione di consegnare le patenti di partenza è stata notificata al capitano del porto prima della consegna delle spedizioni per il viaggio.

Aix 20 *Agosto* 1819. *G. di Marsiglia* 2. 1. 268.

3. — (*Porto di armamento*) L'Articolo 215 del Codice di Commercio, il quale dichiara non soggetta a sequestro la nave pronta a far vela, è applicabile unicamente alle navi che si trovano nel porto di armamento. Quindi la nave che è in corso di viaggio, in un luogo ove doveva fare scalo, ed ove è approdata, può validamente sequestrarsi.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 12 *Marzo* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 89.

TITOLO III.

Dei Proprietarj delle Navi.

ART. 216. — Ogni proprietario di nave è civilmente responsabile dei fatti del capitano, per ciò che è relativo al legno ed alla spedizione. N. 203 P. 210.
La responsabilità cessa con l'abbandono della nave e del nolo.

Articolo 216.

INDICE SOMMARIO

Abbandono 12 a 21.
Arresto personale 1. 2.
Assicurazioni 21.
Cambio marittimo 15. 17. 20. 21.
Competenza 9.
Comproprietarj 11.
Confisca 7.
Contrabbando 5. 6. 8.
Donna 2.
Merci vendute 19.
Nolo in merci 15.
Obbligazioni illecite 6.
— per bisogni della nave 16.17.18.19.20.20 bis.
Pegno 10.
Piloto costiere 4.
Polizza di carico 3.
Renunzia 12.
Responsabilità 13.
— per l'equipaggio 14.
Tratta dei neri 7.

§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Della estensione della responsabilità dei proprietarj di navi per i fatti del capitano.*
§ 3. *Dell'abbandono della nave e del nolo. — Dei casi nei quali può eseguirsi. — Degli effetti che ne derivano.*

§ 1. **Generalità.**

(*) L'Articolo 216 è stato modificato in Francia dalla Legge del 14 Giugno 1841, (*S.* 41. 2. 504.) come appresso:

— « Ciascun proprietario di nave è civilmente responsabile dei fatti del capitano, e tenuto degl'impegni contratti da quest'ultimo per ciò che riguarda la nave e la spedizione.

Egli può sempre liberarsi da tali obblighi coll'abbandono della nave e del nolo.

Il diritto di procedere all'abbandono non si accorda a quello che è nel tempo stesso capitano e proprietario o comproprietario della nave. Quando il capitano sarà semplice comproprietario, egli non sarà responsabile degl'impegni che ha contratti per tutto ciò che è relativo alla nave ed alla spedizione, se non che nella proporzione del suo interesse. » (V. *i motivi nel luogo citato.*)

§ 2. **Della estensione della responsabilità dei proprietarj di navi per i fatti del capitano.**

1. — L'armatore è passibile di arresto personale per l'esecuzione degli obblighi contratti dal capitano, e dei quali la Legge lo chiama responsabile.

C. C. 8 *Novembre* 1832. *S.* 32. 1. 804.

2. — Le donne innutte o maritate comproprietarie di navi, che non sono ad un tempo mercantesse pubbliche, non son sottoposte all'arresto personale per la responsabilità circa gli impegni contratti dal capitano.

C. C. 24 *Gennaio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 2. 91.

3. — L'armatore o proprietario di una nave è responsabile degl'impegni resultanti da una polizza di carico firmata dal capitano, benchè tal polizza non sia firmata dal caricatore, quando l'armatore non contesta la esistenza dell'obbligo del capitano. In tal caso la mancanza di firma di questi non influisce sulla responsabilità dell'armatore.

C. C. 8 *Novembre* 1832. *S.* 32. 1. 804.

(*) Sie *Boulay-Paty sopra Emerigon*, *T.* 1. *p.* 325.

4. — L'armatore di una nave sulla quale era un piloto costiere incaricato di condurla, è responsabile del fatto di questo piloto, come di quello del capitano. *In specie*, è responsabile dei danni cagionati dall'abbordaggio della nave operato nel momento in cui era condotta dal piloto. Invano opporrebbe l'armatore che il ministero dei piloti-costieri è necessario.

Rennes 3 *Agosto* 1832. *S.* 32. 2. 547.

5. — Il proprietario di una nave è civilmente responsabile per le condanne proferite contro il capitano per contravvenzione alle Leggi doganali.

C. C. 30 *Aprile* 1830. *S.* 30. 1. 317. *e v. S.* 16. 1. 210.

6. — *Giudicato al contrario*, che il proprietario non è responsabile degli impegni illeciti contratti dal capitano nel fare il contrabbando.

Aix 30 *Dicembre* 1819. *G. di Marsiglia* 1. 1. 76.

7. — La confisca di una nave per delitto, p. e. per contravvenzione alla Legge proibitiva la tratta dei neri, non può equipararsi al caso di abbandono di preda, infrangimento o naufragio della nave, ed avere per effetto di esonerare gli armatori da ogni responsabilità civile verso l'equipaggio per i fatti del capitano.

C. C. 2 *Giugno* 1829. *S* 29. 1. 275.

8. — In caso d'introduzione fraudolenta di

mercanzie proibite eseguita dall'equipaggio di un bastimento, gli armatori di questo naviglio, i quali sono estranei a tale introduzione, non possono esser condannati solidalmente al pagamento della tripla ammenda incorsa dall'equipaggio.

C. C. 4 *Febbraio* 1813. *S.* 16. 1. 210.

9. — L'armatore intimato al pagamento di un cambio marittimo legalmente contratto dal capitano, è sottoposto alla stessa giurisdizione di questi, e può come esso tradursi davanti il Tribunale del luogo ove dee esser seguito il rimborso.

C. C. 14 *Maggio* 1833 *S.* 33. 1. 353.

10. — Sotto l'impero della Legge de' 4 Germin. an. 2, gli effetti sequestrati sopra un bastimento potevan esser ritenuti per sicurezza delle condanne pronunciate contro il capitano, nonostante la rivendicazione reclamata dai pretesi proprietarj.

C. C. 11 *Flor. an.* 9. *S.* 1. 2. 662.

11. — La responsabilità dell'armatore si estende anche ai comproprietarj. *Boulay-Paty*, *Tit.* 3. *C.* 1. Quanto alla estensione dei loro impegni, alcuni pensano che siano tenuti personalmente e solidariamente (*Boulay-Paty*, *ubi sup.*) cioè fino alla concorrenza dei contratti impegni, quand'anche oltrepassassero la porzione della loro proprietà; altri (*Dageville*) sostengono che la responsabilità del comproprietario non debba eccedere la sua porzione d'interesse. Questa opinione sembra più equa e più conforme ai principj di diritto. Se infatti il proprietario può liberarsi da ogni responsabilità coll'abbandono della nave e del nolo, il comproprietario deve egualmente liberarsi dalla sua, facendo l'abbandono della sua comproprietà sulla nave e sul nolo: donde la conseguenza necessaria, che la sua responsabilità non è impegnata oltre il valore della sua comproprietà. *Diz. del Contenz. v. Armatore*, *n.* 6. 7. — D. —

§ 3. Dell' abbandono della nave e del nolo. — Dei casi nei quali può eseguirsi. — Degli effetti che ne derivano.

12. — L'abbandono della nave e del nolo, autorizzato dall'Art. 216 del Cod. di Comm. si ammette in ogni tempo ed in ogni stato di causa, e fino a che non resulti da qualche atto emanato dal proprietario della nave, aver egli formalmente renunziato all'esercizio di un tal diritto. Una tal renunzia non può indursi da un regolamento di avarie comuni, provocato dal capitano ed eseguito nel luogo del discarico, ma fuori del luogo di dimora del proprietario della nave e senza veruna partecipazione dal lato suo. Nè può indursi dalla cognizione stragiudiciale che avesse avuta il proprietario della nave sulla dimanda per regolamento di avaria iniziata dal capitano, e dal silenzio che egli avesse conservato sul proseguimento di tali istanze.

Aix 26 *Maggio* 1825. *G. di Marsiglia* 6. 1. 61.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 30 *Giugno* 1838. *G. di Marsiglia* 9. 1. 193.

13. — L'abbandono della nave e del nolo libera il proprietario, in un modo assoluto e generale, dalla responsabilità nascente dai fatti ed impegni del capitano.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 30 *Settembre* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 276.

Aix 8 *Febbraio* 1831. *G. di Marsiglia* 12. 1. 168.

14. — L'abbandono della nave e del nolo libera il proprietario non tanto dalla responsabilità per i fatti del capitano, quanto da quella relativa ai fatti dell'equipaggio.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 15 *Ottobre* 1833. *G. di Marsiglia* 14. 1. 48.

15. — La conversione del nolo in merci, ordinata dall'armatore ed eseguita dal capitano, non impedisce all'armatore di fare l'abbandono della nave e del nolo per liberarsi dai cambj marittimi stipulati dal capitano.

Aix 8 *Febbraio* 1831. *G. di Marsiglia* 12. 1. 168.

16. — L'abbandono della nave e del nolo libera i proprietarj non solo dalla responsabilità civile relativa ai fatti, cioè alle colpe, delitti, e quasi delitti del capitano, ma anche da quelli relativi agli impegni legittimi che il capitano ha contratti nel corso del viaggio per i bisogni della nave.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 30 *Giugno* 1828. *G. di Marsiglia* 9. 1. 193.

Marsiglia 22 *Settembre* 1831. *G. di Marsiglia* 13. 1. 8.

17. — *A più forte ragione*, l'armatore può liberarsi da questa responsabilità, quando il capitano è in colpa per aver firmato un cambio marittimo per la riparazione della nave e del nolo che ha necessitato l'abbandono della nave. L'abbandono della nave e del nolo in questo caso è valido tanto di fronte al terzo portatore del contratto, quanto di fronte al somministratore primitivo.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 4 *Gennaio* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 1.

18. 19. — *Giudicato al contrario*, che l'Art. 216 del Cod. di Comm. il quale stabilisce che la responsabilità del padrone di una nave cessa con l'abbandono della nave e del nolo, non si applica agli impegni *legalmente* contratti dal capitano nell'interesse della nave. Quindi quando il capitano è stato costretto a vendere una parte del carico nel corso del viaggio per risarcire la nave, il proprietario è tenuto personalmente a favor dei caricatori

ART. 217. — I proprietarj di navi armate in guerra non saranno tuttavia responsabili dei delitti e depredazioni commesse in mare dalla gente di guerra che è sulle loro navi, e dagli equipaggi, se non fino alla concorrenza delle somme per cui essi avranno data cauzione, a meno che essi non sieno partecipanti o complici. N 205. P. 211.

ART. 218. — Il proprietario può congedare il capitano. N 205. P 212

Non vi è luogo a indennizzazione, se non vi è convenzione in scritto.

---

del prezzo delle merci vendute, nè può dispensarsi dal pagarlo con l'abbandono della nave e del nolo. (Cod. Civ. Art. 1998 e 2092.)

C. C. 16 *Luglio* 1827. *S.* 27. 1. 391.
C. C. 14 *Maggio* 1833. *S.* 33. 1. 353.
C. C. 1 *Luglio* 1834 *S.* 34. 1. 515.
Roano 23 *Marzo* 1848. *S.* 18. 2. 229.
Roano 29 *Dicembre* 1831. *S.* 32. 2. 160.

20. — Il proprietario della nave è garante verso i terzi, per le obbligazioni contratte dal capitano ne'limiti del suo mandato: per esempio, verso colui che ha imprestato a cambio marittimo al capitano per i bisogni del bastimento nel corso del suo viaggio. Non può sottrarsi a tal garanzia con l'abbandono del legno o del nolo.

Roano 23 *Marzo* 1848. *S.* 18. 2 229.

20 bis. — Prima della Legge dei 14 Giugno 1841, i proprietarj di navi non potevano liberarsi coll'abbandono della nave e del nolo dagl'impegni regolarmente contratti entro i limiti del suo mandato. L'Art. 216 era applicabile alla sola responsabilità civile resultante dai delitti e quasi delitti del capitano.

C. C. 24 *Genn.* 1842. *M. C.* 6. 2. 306.

21. — L'abbandono della nave e del nolo si estende alle assicurazioni prese dall'assicuratore sulla nave; quindi il debitore di cambio marittimo che ha fatto l'abbandono non è tenuto a dar conto al somministratore delle sicurtà prese sulla nave. L'abbandono della nave e del nolo, non può farsi dai proprietarj dopochè è stato intentato contro di loro un giudizio di vendita della nave, e ne son rimasti spogliati per le vie legali.

Aix 26 *Marzo* 1825. *G. di Marsiglia* 6. 1. 59.
Aix 25 *Gennaio* 1832. *G. di Marsiglia* 13. 1. 65.

Articolo 217.

1. — (*Insolvibilità*) Gli armatori *in corso* non son responsabili dell'insolvibilità sopraggiunta nei depositarj.

C. C. 18 *Ottobre* 1808. *S.* 9. 1. 27.

2. — (*Danni—Nullità*) Il mallevadore di un armatore *in corso* non è tenuto che pe'danni e interessi e per la multa: egli non risponde della restituzione di ciò che è stato illegalmente preso.

C. C. 18 *Nev. an.* 13. *S.* 7. 2. 818.

3. — (*Sussidj degl'Invalidi*) Il mallevadore di un armatore in corso non è di pieno diritto, e senza stipulazione espressa, responsabile verso la cassa degli uomini di mare invalidi di ciò che le spetta sul prodotto delle prede fatte dal corsaro. A questo riguardo, le disposizioni dell'Ordinanza del 1682 e della Legge de'23 Termid. an. 3. non possono esser intese che nel senso dell'Art. 7. della dichiarazione del 1 Febbraio 1650.

C. C. 26 *Agosto* 1807. *S.* 7. 2. 818.

4. — (*Nullità di preda*) Allorchè una preda è nulla ed illegale, e che per conseguenza di siffatta preda gli oggetti catturati sono perduti per caso fortuito nel porto dove son stati condotti dal corsaro catturante, una tal perdita non dee ricadere sul proprietario, ma bensì sul catturante.

C. C. 22 *Nev. an.* 10. *S.* 7. 2. 1128.

(*) V. l'Appendice a questo Libro sulle *Prede Marittime*.

Articolo 218.

INDICE SOMMARIO

Comando a tempo 1.	Indennità 3. 4. 5. 6. 8
Competenza 9.	Malversazione 8.
Comproprietà 1.	Noleggiatore 2.
Convenzioni 3. 4.	Opposizione 2.
Danni 8.	Spese di ritorno 4. 5.

1. — Un capitano di nave può esser licenziato a volontà dell'armatore, ancorchè abbia un interesse nella nave, ed il comando gli sia stato conferito per un tempo determinato.

Roano 16 *Maggio* 1838. *S.* 39. 2. 41.
Bordeaux 29 *Agosto* 1838. *S.* 39. 2. 41.

(*) V. la nota del—D.—a questa decisione.

2. — Il proprietario di una nave può licenziare il capitano designato nel contratto di noleggio, sebbene manchi ogni riserva ed opposizione del noleggiatore.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 12 *Maggio* 1826. *G. di Marsiglia* 7. 1. 135.

Digitized by Google

N. 206. P. 213. **ART. 219. — Se il capitano congedato è comproprietario della nave, egli può rinunziare alla comproprietà, ed esigere il rimborso del capitale che la rappresenta.**

L'importare di questo capitale è determinato da dei periti nominati per consenso delle parti, ovvero d'ufizio.

---

3. — Il capitano licenziato dal proprietario di una nave in virtù dell'Art. 218 del Cod. di Comm. ha diritto ad una indennità quando esiste una convenzione che constata il suo impegno, sebbene non esista alcuna convenzione scritta sulla indennità stessa.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 19 *Settembre* 1828. *G. di Marsiglia* 10. 1. 33.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 15 *Settembre* 1808. *G. di Marsiglia* 3. 1. 301.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 2 *Agosto* 1822. *G. di Marsiglia* 3. 1. 297.

4. — La licenza che il proprietario di una nave dà al capitano comandante la medesima, non attribuisce al capitano licenziato diritto a indennità, se non in quanto esista su ciò espressa stipulazione. Tale è il senso dell'Articolo 218 del Codice di Commercio. La iscrizione del capitano in questa qualità sul ruolo di equipaggio formato dal proprietario, non è riguardata come una convenzione d'indennità nel senso dell'Art. 218. Però il capitano congedato ha diritto alle spese di ritorno, ancorchè su di esse non vi fosse una stipulazione espressa.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 20 *Ottobre* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 287.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 16 *Maggio* 1831. *G. di Marsiglia* 12. 1. 217.

5. — *Deciso egualmente*. Il congedo che il proprietario di una nave dà al capitano comandante la nave, non dà al capitano congedato diritto ad una indennità, se non in quanto vi sia per questo una stipulazinne espressa: tale è il senso dell'Art. 218 Cod. di Comm. La inscrizione del capitano in questa qualità sul registro dell'equipaggio fissato dal proprietario, non prova esservi convenzione d'indennità nel senso dell'Art. 218 Codice di Comm.

Nulladimeno, il capitano congedato ha diritto alle sue spese di ritorno, quando anche su questo rapporto non vi sia stata convenzione espressa.

Aix 10 *Agosto* 1826. *S.* 27. 2. 35.

6 — Il capitano tolto di possesso dal comando della nave nel corso del viaggio dal nostromo dell'equipaggio, e che all'arrivo in un porto, che non è quello del destino, abbandona il bordo senza esser stato congedato dagli armatori, non può esigere i salarj e le indennità, se non nel luogo di ritorno, vale a dire in quello ove avea preso il comando.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 10 *Agosto* 1831. *G. di Marsiglia* 12. 1. 253.

7. — Il capitano di una nave licenziato, o privato del suo comando in paese estero dal console Francese in virtù dei poteri accordati agli agenti del governo stabiliti in paese estero dal decreto del 5 Germ. an. 12, ha diritto alle spese di ritorno, o di viaggio, quando il console gliele ha accordate nella sua decisione. L'Art. 218 Cod. di Comm. che attribuisce al proprietario della nave il diritto di licenziare il capitano senza indennità, non deroga in alcun modo al citato decreto.

C. C. 8 *Marzo* 1832. *S.* 32. 1. 256.

8. — L'armatore, che nella esistenza di un patto con il capitano, per il quale si è obbligato a non licenziarlo senza che sieno provati dei fatti di malversazione, ove lo licenzi senza provare dei fatti di quella specie, è tenuto a rifare al medesimo i danni ed interessi.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 15 *Gennaio* 1838. *G. di Marsiglia* 19. 1. 137.

9. — Il proprietario di una nave pronto a porre alla vela, volendo usare delle facoltà che gli accorda la Legge di licenziare il capitano, può investire di questa dimanda il Trib. di Comm. del luogo ove la nave è ancorata, ancorchè il capitano non vi abbia il suo domicilio.

Bruxelles 16 *Maggio* 1815. *G. di Bruxelles* 1815. 2. 3.

Articolo 219.

1. — (*Scelta*) Quando il capitano comproprietario della nave, dopo esser stato congedato, ha scelto, come ne aveva il diritto, di ritenere la sua comproprietà, ed ha ancora ottenuto un atto in giudizio di dichiarazione in proposito, non può più ritornare contro tal dichiarazione e reclamare il rimborso del capitale che rappresenta la sua comproprietà. La scelta da esso fatta è irrevocabile.

Bordeaux 10 *Febbraio* 1832. *S.* 32. 2. 607.

2. — (*Restituzione*) L'armatore non è obbligato a restituire il valore degli oggetti di armamento o altri portati al bordo dal capitano, o da lui comprati nel corso del viaggio,

ART. 220. — In tutto ciò che concerne l'interesse comune dei proprietarj di una nave, vien seguitato il consiglio della maggiorità. N. 207. P. 214.

La maggiorità si determina da una porzione d'interesse nella nave che ecceda la metà del suo valore.

L'esposizione di una nave all'incanto non può essere accordata che dietro la domanda dei proprietarj formanti insieme la metà del capitale intiero sulla nave, quando non vi sia in scritto qualche convenzione contraria.

TITOLO IV.

Del Capitano.

ART. 221. — Qualsisia capitano o padrone incaricato della guida di una nave, od altro bastimento, risponde delle sue colpe, ancor leggiere, nell'esercizio delle sue funzioni. N. 208. P. 215.

se questi non giustifica che tali oggetti, per quanto non rammentati nel libro di bordo, erano di sua proprietà.

Roano 18 *Gennaio* 1840. *G. di Marsiglia* 21. 2. 81.

Articolo 220.

Arbitri 1. 2.
Maggiorità 6.
Mandato 4.
Prova testimoniale 3.
Riparazioni 6.
Società in partecipazione 1. 2.
Variazione di viaggio 5.
Vendita 4.

1. — La comproprietà di una nave fra diversi interessati non costituisce una società commerciale sottoposta ad arbitramento necessario.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 11 *Marzo* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 222.

2. — La comproprietà di una nave non costituisce fra gli interessati una società in partecipazione che dia luogo ad un arbitramento necessario. Quindi il comproprietario intimato dal suo cointeressato avanti il Trib. di Comm. per una questione relativa all'armamento della nave, non può declinare dalla giurisdizione di questo Tribunale, e chiedere di essere rinviato davanti gli arbitri.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 31 *Maggio* 1833. *G. di Marsiglia* 13. 1. 183.

(*) V. sup. Art. 47. 48. nota n. 14.

3. — La comproprietà di una nave non può provarsi col mezzo di testimonj come una società in partecipazione.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 22 *Novembre* 1824. *G. di Marsiglia* 5. 1. 333.

4. — L'armatore che, rimborsando ad un interessato sulla nave il suo carato, ha ricevuto da questi ed accettato il mandato di vender la nave al ritorno dal viaggio che avea intrapreso onde regolare il deprezzamento resultante da questa vendita, eccede il mandato, se anzichè vender la nave all'epoca designata, fa ad essa eseguire un nuovo viaggio, e la vende dopo questo. Quindi l'armatore, come responsabile dei danni e interessi di fronte al cointeressato, si presume essersi accollato la parte di questi, nè ha più diritto di ripetere la perdita o diminuzione di valore resultante dalla vendita.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 11 *Marzo* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 222.

5. — L'armatore incaricato della gestione e amministrazione della nave, è tenuto sotto pena di responsabilità di prevenire i comproprietarj della nave di ogni variazione nel viaggio primitivo, onde essi possano far assicurare le loro proprietà per il nuovo viaggio.

Montpellier 10 *Dicembre* 1835. *S.* 39. 2. 118.

6. — L'Art. 220 del Cod. di Comm. il quale vuole che il parere della maggiorità dei proprietarj d'una nave debba seguirsi in tutto ciò che concerne l'interesse comune dei proprietarj, conferisce alla maggiorità il diritto di stabilire in massima che la nave debba ripararsi, ma non di fissare arbitrariamente la natura e l'importanza dei ripari.

Aix 23 *Febbraio* 1837. *S.* 37. 2. 270.

Articolo 221.

Amministrazione 13.
Avarie 9.
Colpe 5. 7. 9. 11.
Competenza 3.
Formalità doganali 11.
Modo di comando 12.
Mandato 6.
Naufragio 1.
Nostromo 2.
Poteri del capitano 2. 4. 8. 12.
— disciplinari 5.
Preda 10.
Sopraccarico 4.
Tribunali francesi 3.
Rendimenti di conti 13.
Vendita di merci 6.

1. — Le funzioni del capitano non cessano di pieno diritto per la perdita della nave.

Aja 5 *Novembre* 1824. *G. di Bruxelles* 1827. 3. 16.

2. — La gerarchia dei poteri a bordo di una nave mercantile è d'ordine pubblico: quindi è illecita e nulla quella convenzione colla quale si priva il capitano titolare in capo del comando della nave, e si sottopone al nostromo.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 2 *Agosto* 1827. *G. di Marsiglia* 9. 1. 38.

3. — I Tribunali Francesi non sono competenti per conoscere dei delitti commessi in pieno mare da un capitano di nave estero contro un Francese a bordo della sua nave. Tali delitti non possono giudicarsi se non che dai Tribunali del paese del quale la nave portava la bandiera.

Bordeaux 31 *Gennaio* 1838. *S.* 39. 2. 37.

4. — La convenzione colla quale il capitano di una nave mercantile promette di ubbidire ad un individuo posto sulla nave come sopraccarico per ciò che riguarda la gestione ed amministrazione del carico, e la direzione del viaggio, è lecita ed obbligatoria. Quindi se per la inesecuzione di questa convenzione si opera in mare la rottura del viaggio, il capitano è passibile dei danni ed interessi verso l'armatore. Non può dirsi di questa come di altra convenzione colla quale il capitano avesse abdicato in favore di un individuo non appartenente alla marina il comando delle manovre e la disciplina dell'equipaggio, potere che è una delegazione della autorità pubblica. Una simile convenzione sarebbe illecita e nulla.

C. C. 4 *Giugno* 1834. *S.* 35. 1. 484.

5. — I capitani delle navi di commercio sono sottoposti alla disciplina della marina militare, specialmente per ciò che riguarda la polizia dei porti e rade. Quindi son passibili delle pene disciplinarie stabilite dall'Ordinanze della Marina per le colpe da essi commesse in contravvenzione a tale Ordinanza. Queste punizioni disciplinari possono estendersi fino alla decadenza dal comando.

Ord. del Cons. di Stato 19 *Gennaio* 1836. *S.* 36. 2. 218.

6. — Il capitano di una nave incaricato di vender delle merci in un luogo designato nella fattura, ma che non trovando un prezzo assai vantaggioso in questo luogo ve le lascia in consegna solamente, può dirsi che abbia sufficientemente adempito il suo mandato quando ha potuto credere con ciò di servir meglio all'interesse del committente. Se pertanto accade che le merci sieno vendute dal consegnatario ad un prezzo inferiore a quello al quale il capitano stesso avrebbe potuto venderle nel luogo indicato per la vendita, questi non è tenuto a pagarne la differenza al mandante.

C. C. 18 *Marzo* 1835. *S.* 35. 1. 770.

7. — Le colpe commesse da un capitano di bastimento nelle sue funzioni di *comandante* del legno (come la mancanza di rapporto nelle 24 ore) non posson esser considerate come colpe del capitano nella sua qualità di *mandatario* dei proprietarj del naviglio; costoro non debbono esserne responsabili.

C. C. 1 *Settembre* 1813. *S.* 13. 1. 450.

8. — Il capitano deve esser diretto dalla sua sola volontà nella condotta della nave, dimodochè non è tenuto a seguire l'ordine che gli è dato dal caricatore, di partire quando crede che il tempo sia contrario.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 16 *Febbraio* 1826. *G. di Marsiglia* 7. 1. 56.

9. — Il capitano, che aveva a bordo delle carte e istrumenti conosciuti e usati nel porto della partenza, la di cui nave ha urtato per cagione di un errore nel quale è incorso per inesattezza della carta che ha consultata, non è responsabile delle avarie prodotte dall'urto.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 24 *Dicembre* 1832. *G. di Marsiglia* 13. 1. 337.

10. — Il capitano, o i noleggiatori di una nave non possono tenersi responsabili della perdita di essa per preda nemica, sotto pretesto che questa perdita non è stata constatata sotto le forme volute dalla Legge, quando d'altronde il fatto della preda è provato. Nello stesso caso, il proprietario della nave ed i proprietarj delle merci caricate non possono reclamare nè il nolo della nave, nè il prezzo delle merci.

C. C. 11 *Febbraio* 1836. *S.* 37. 1. 74.

11. — Il capitano che riceve un carico di merci la di cui esportazione dà luogo ad un premio a favore del caricatore, ed al quale è consegnato il *passavanti* ed il foglio d'accompagnatura prescriventi certe forme, è tenuto sotto la sua responsabilità personale ad adempiere tutte le formalità prescritte. Se per non aver osservate queste forme vien perduto il diritto al premio, il capitano è di ciò responsabile di fronte al caricatore. Poco importa che questi non abbia dato al capitano un mandato particolare di adempiere a quelle forme: basta la consegna del *passavanti*, e della carta d'accompagnatura.

Bordeaux 2 *Giugno* 1829. *S.* 29. 2. 267.

12. — Nella marina mercantile, il capitano non è obbligato quando comanda la manovra di collocarsi sulla poppa della nave. Quindi il capitano che era collocato sulla prua nel momento in cui ha dato un ordine mal inteso, ed eseguito in senso inverso dal timoniere, non è in colpa.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 22 *Dicembre* 1821. *G. di Marsiglia* 15. 1. 21.

13. — Il capitano di una nave, mandatario con cassa del suo armatore, non può esigere il pagamento dei suoi salarj prima di aver reso conto dell'amministrazione.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 18 *Marzo* 1831. *G. di Marsiglia* 12. 1. 175.

ART. 222. — Egli è responsabile delle mercanzie delle quali s' incarica. Egli ne dà una ricevuta. Questa ricevuta si dice polizza di carico. N. 209. N. 216.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 15 *Maggio* 1833. *G. di Marsiglia* 15. 1. 170.

Aix 21 *Novembre* 1833. *G. di Marsiglia* 14. 1. 257.

Articolo 222.

INDICE SOMMARIO

Avarie 3. 4. 5. 6. 10.
Avvenimenti di mare 4. 11. 13. 14.
Barili 2.
Caricamento a colletta 6.
Causa del danno 34.
Clausula *franca di danni* 24.
— *dice essere* 25. 28. 29. 30. 31. 32.
Consolato 10. 13.
Denaturazione dei colli 20. 27. 28.
Deterioramento naturale 12.
Dichiaraz. di predam. 17.
Diminuzione di nolo 12.
Facchini 22.
Gruppo 31.
Nome del consegnatario 7.
Numero 16.
Ossa 30.
Periti 34.
Peso 18. 19. 25. 26.
Polizza di carico 8. 9.
Prescrizione 7.
Presenza del capitano 18. 19.
Proteste 35.
Prova di avversità di mare 10.
Responsabilità 8.
Ricevimento 5.
Sraricamento 9.
Stivatura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 10. 15.
Trombe 13. 14 bis.

§ 1. *Della responsabilità del capitano per la stivatura delle merci che si assume trasportare.*

§ 2. *Della responsabilità del capitano per la consegna delle merci affidate alla sua custodia.*

§ 3. *Della responsabilità del capitano per i cali e avarie nelle merci affidate alla sua custodia.*

§ 1. Della responsabilità del capitano per la stivatura delle merci che si assume trasportare.

1. — I doveri del capitano quanto alla stivatura si limitano a disporre il carico in modo conveniente ad ogni specie di merce, ed a chiudere i boccaporti con cura, senza che sia obbligato ad esaminare se la merce ad esso consegnata è bene o mal condizionata.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 14 *Giugno* 1832. *G. di Marsiglia* 14. 1. 193.

2. — Benchè per le regole generali in fatto di stivatura i barili si collochino sul piano inferiore della nave, è però nell'ordine di una buona stivatura collocarli nel piano superiore quando nel carico vi sono delle merci gravi; quindi il capitano che trascura di fare eseguire questa disposizione è in colpa, e per ciò responsabile dell'avaria sofferta dalle merci contenute nei barili per il peso considerevole delle altre merci sovrapposte.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 11 *Gennaio* 1836. *G. di Marsiglia* 16. 1. 81.

3. — Il capitano che ha collocato un fardo sopra una merce sottoposta ad avariarsi, contravviene alle regole della stivatura; quindi è responsabile delle avarie risentite dalla merce.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 8 *Aprile* 1836. *G. di Marsiglia* 16. 1. 97.

4. — Il capitano non è responsabile delle avarie avvenute durante il viaggio ad una parte delle merci componenti il suo carico per la prossimità o contatto di altre merci soggette a scolo, quando è stabilito che le merci sono state caricate di mano a mano che il caricatore le inviava a bordo, e che la nave ha sofferti tali avvenimenti di mare che hanno dovuto dar causa allo scolo.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 21 *Settembre* 1840. *G. di Marsiglia* 20. 1. 136.

5. — Il ricevitore che ha assistito al discarico di quasi tutta la merce ed alla tara dei fusti nei quali si contiene, senza protestare contro il capitano per il cattivo stivaggio, non può in seguito muover lamento sul danno rinvenuto nella merce. Mancando ogni altra prova eccetto quella resultante dalla opinione congetturale di un perito, e quando si tratta di fusti di tabacco che non potevano stivarsi se non che sovrapponendo gli uni agli altri, lo sfasciamento dei fusti ed i danni che ne sono resultati, devono attribuirsi al peso che gli ultimi hanno dovuto sopportare, anzichè a cattivo stivaggio rimproverabile al capitano.

Aix 13 *Gennaio* 1841. *G. di Marsiglia* 20. 1. 102.

6. — Il capitano che carica *a colletta* non è perciò dispensato da seguire nello stivaggio del suo carico le regole ordinarie prescritte per la sicurezza delle merci ad esso affidate, qualunque sia l'ordine col quale le riceve. Quindi è responsabile del danno patito da una merce per il suo contatto con altra caricata avanti.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 3 *Settembre* 1841. *G. di Marsiglia* 21. 1. 13.

§ 2. Della responsabilità del capitano per la consegna delle merci affidate alla sua custodia.

7. — Il capitano è in colpa lata, se nel manifesto che pubblica al suo arrivo nel luogo del destino non indica il consegnatario sotto un nome esattamente conforme a quello enunciato nella polizza di carico; e se incontrando delle difficoltà a rintracciare il consegnatario sotto il nome indicato nella polizza di carico,

Digitized by Google

rilascia la merce a disposizione di una persona che non ha identità di nome con quella designata nella polizza. Però quando non può rimproverarsi al capitano verun fatto di dolo o di frode, egli può opporre la prescrizione di un anno stabilita in suo favore dall'Articolo 433 del Codice di Commercio per ogni azione diretta contro di lui dal vero consegnatario per mancanza di consegna. Questa prescrizione si applica tanto alla mancanza di consegna, quanto alla dimanda dei danni per simile omissione.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 24 *Marzo* 1832. *G. di Marsiglia* 13. 1. 204.

8. — Il capitano è obbligato ad avere al suo bordo le polizze di carico delle merci che deve consegnare, dimodochè se smarrisce o dimentica una polizza di carico, e non può perciò eseguire la consegna, è responsabile verso il caricatore della valuta della merce non consegnata, senza potersene liberare con l'offerta di consegnarla.

Aix 12 *Luglio* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 188.

9. — Il capitano di una nave (che è tenuto ad avere una polizza di carico originale delle merci caricate) non può allegare di avere ignorato il nome dei caricatori e gli obblighi che la polizza gl'imponeva. Se pertanto trascura di sbarcare le merci nel luogo del destino designato nella polizza di carico, è responsabile, come lo è il proprietario della nave, dei danni che questo fatto ha causato al destinatario.

C. C. 26 *Marzo* 1838. *S.* 38. 1. 421.

§ 3. Della responsabilità del capitano per i cali e avarie nelle merci affidate alla sua custodia.

10. — Il capitano che sbarca la merce senza la presenza del consegnatario e senza far constatare il suo arrivo in buono stato, è responsabile delle avarie riconosciute in questa merce, ed attribuite al contatto, o allo scolo di altre merci caricate sullo stesso bastimento; per quanto il suo consolato faccia menzione delle tempeste e tempo contrario, se d'altronde non giustifica l'esistenza di certi avvenimenti nel viaggio capaci di danneggiare il carico e produrre l'avaria. Questa mancanza di giustificazione dee far presumere che tale avaria sia effetto di un vizio di stivaggio, o di una mancanza di precauzione dal lato del capitano.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 30 *Marzo* 1829. *G. di Marsiglia* 10. 1. 132.

11. — Quando resulta dal consolato del capitano che la sua nave ha sofferti nella traversata dei casi straordinarj, il capitano è libero da ogni responsabilità verso il consegnatario per le mancanze riscontrate all'arrivo della nave sopra una porzione delle merci ad esso dirette.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 3 *Settembre* 1811. *G. di Marsiglia* 21. 1. 13.

12. — Allorquando una mercanzia trasportata su di una nave è sottoposta a un deterioramento naturale e inevitabile, il capitano non è responsabile della totalità del *deficit* riconosciuta all'arrivo; ancorchè avesse dichiarato all'epoca del caricamento aver ricevuto al suo bordo il peso indicato nella polizza di carico. Però vi è luogo a sottoporlo, in ragione dell'entità del *deficit*, a una diminuzione qualunque del suo nolo.

Marsiglia 4 *Maggio* 1830. *G. di Marsiglia* 12. 1. 328.

13. — Il capitano non è responsabile del *deficit* anche considerevole riconosciuto allo sbarco della merce, quando questo *deficit* non può attribuirsi che agli avvenimenti del viaggio. Ciò deve dirsi in specie per un carico di grano, quando resulta dal consolato del capitano che la sua nave ha fatto acqua per il cattivo tempo, e che il grano sortiva dalle trombe in grande abbondanza, ed in specie quando la nave non è approdata in alcun luogo. In tali circostanze il consegnatario non può dimandare d'esser dispensato dal pagare il nolo della parte che non gli è stata consegnata, e che costituisce la mancanza riconosciuta sulla quantità caricata nel luogo della partenza.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 10 *Novembre* 1828. *G. di Marsiglia* 14. 1. 26.

14. — *Giudicato però* che il capitano è responsabile, almeno in parte, della mancanza conosciuta all'epoca dello scaricamento della merce che consegna, per quanto attribuisca tal mancanza agli avvenimenti del viaggio dichiarati nel suo consolato, se d'altronde sono troppo considerevoli per poter essere attribuiti a quest'unica causa.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 9 *Gennaio* 1834. *G. di Marsiglia* 14. 1. 219.

14 bis. — *In specie giudicato*, che per quanto il calo trovato esistere in un carico di grano sia troppo rilevante per potersi giustificare colla perdita prodotta dal giuoco delle trombe, non può però tralasciarsi di valutare questa specialità a favore del capitano.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 7 *Ottobre* 1839. *G. di Marsiglia* 19. 1. 132.

15 — *Giudicato ugualmente*, che il proprietario ed il capitano generale sono tenuti dello scolo accaduto durante il viaggio, per quanto sia constatato che quest'avaria proviene dalla cattiva costruzione dei fusti, e resulti che lo stivaggio non era diretto dal capitano.

Decreto 9 *Maggio* e 1 *Giugno* 1807. *S.* 16. 2. 267.

16. — Il capitano che ricevendo le merci ha soltanto riconosciuto il numero dei colli, senza prendersi cura del peso, non è responsabile dei cali o diminuzioni riscontrati dal ricevitore.

Aix 13 *Gennaio* 1811. *G. di Marsiglia* 20. 1. 102.

17. — Quando una merce caricata a bordo di una nave è stata saccheggiata nel porto del carico per invasione nemica, il capitano che ha trascurato di avvertire il caricatore dell'avvenimento, e che non ne ha fatta dichiarazione avanti alcuna autorità, è responsabile della perdita.

Aix 8 *Agosto* 1818. *G. di Marsiglia* 8. 1. 168.

18. — Colui il quale dopo aver ricevuta una merce l'ha fatta misurare e posta nei suoi magazzini senza la presenza del capitano, non ha diritto d'intentare un ricorso contro questi per il calo che pretende esistere su questa merce.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 20 *Agosto* 1828. *G. di Marsiglia* 10. 1. 63.

19. — Un consegnatario non ha diritto di reclamare l'ammontare del calo che pretende esister nel peso di una merce ad esso consegnata dal capitano, quando tal merce è stata da esso pesata in Dogana. Perchè il capitano sia responsabile del calo, occorre che la merce sia pesata in sua presenza da un pesatore pubblico.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 19 *Maggio* 1826. *G. di Marsiglia* 8. 1. 107.

20 — Il capitano che si è imposta la legge di non denaturare i colli componenti il suo carico, sotto pena di perdere un terzo del nolo convenuto, e che ha confessato di aver ricevuti i colli *ben condizionati*, incorre nella clausula penale se all'arrivo i colli si trovano in parte disfatti senza che si possa scusare questo fatto nè colla debolezza delle corde nè per gli avvenimenti della navigazione.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 4 *Settembre* 1810. *G. di Marsiglia* 20. 1. 136.

21. — Quando il capitano impiega i facchini del suo consegnatario per il peso, la recognizione in Dogana della merce sbarcata, e per riporla nell'*entrepôt*, questi facchini devon esser considerati come suoi proprj agenti; quindi il capitano è responsabile del fatto loro, dimodochè se per colpa di essi si perde una porzione della merce sbarcata, riconosciuta e pesata in Dogana prima che ne sia seguita la consegna al ricevitore, egli è tenuto ad indennizzarne quest'ultimo.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 1 *Agosto* 1833. *G. di Marsiglia* 14. 1. 59.

22. — 23. — Il capitano che ha firmata la polizza di carico senza niuna restrizione o riserva, si è con tal fatto impegnato a consegnare una quantità di merci uguale a quella indicata nella polizza. Il peso riconosciuto dalla Dogana, sebbene verificato fuori della presenza del capitano, può essere ad esso contestato, quando ha tacitamente acconsentito di stare a quel peso, sia con l'operare il discaricamento senza ricercare l'intervento di un pubblico pesatore, sia prendendo il peso della Dogana per base del regolamento del suo nolo; quindi il capitano è tenuto verso il consegnatario del calo che si riscontra esistere tra il peso enunciato nella polizza di carico, e quello riconosciuto dalla Dogana; specialmente quando si tratta di una merce già venduta dal consegnatario col patto di consegnarla all'arrivo, per la quale è d'uso in commercio di referirsene al peso di Dogana.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 25 *Gennaio* 1833. *G. di Marsiglia* 13. 1. 254.

24. — La clausula *franca di danni e avarie*, non libera il capitano da ogni responsabilità per quei danni che possono provenire da sua colpa o negligenza.

Bordeaux (*Trib. di Comm.*) 11 *Febbraio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 2. 78.

25. — La clausula *che dice essere*, dispensa il capitano dal rispondere del peso enunciato nella polizza di carico, se non è giustificato che la merce sia stata pesata in presenza del capitano.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 5 *Gennaio* 1825. *G. di Marsiglia* 6. 1. 161.

26. — Non può esser responsabile della differenza che si riscontra tra il peso enunciato nella polizza di carico ed il peso trovato allo scaricamento, se non in quanto vi è prova di colpa o negligenza per parte sua.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 4 *Novembre* 1832. *G. di Marsiglia* 13. 1. 78.

27. — ..... Ancorchè abbia restituiti i colli in uno stato di alterazione esterna, se d'altronde non è provato che il *deficit* derivasse da una sottrazione commessa a bordo.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 19 *Febbraio* 1821. *G. di Marsiglia* 2. 1 81.

28. — Deciso però che quando un capitano, dopo aver ricevuta una merce in sacchi, si è permesso senza una espressa facoltà dai caricatori di porla al rinfuso, è responsabile di fronte ai consegnatarj, nonostante l'esistenza della clausula *che dice essere* stipulata nella polizza di carico, del *deficit* riconosciuto allo scaricamento e del quale non può indicare alcuna causa.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 11 *Novembre* 1829. *G. di Marsiglia* 11. 1. 83.

29. — Il capitano il quale ha firmato colla clausula *che dice essere*, non è responsabile della diversità di qualità.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 19 *Dicembre* 1834. *G. di Marsiglia* 15. 1. 210.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 6 *Dicembre* 1824. *G. di Marsiglia* 5. 1. 332.

30. — ..... Specialmente quando la merce è di sua natura sottoposta a deteriorazione, come le ossa degli animali ec.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 9 *Luglio* 1835. *G. di Marsiglia* 15. 1. 145.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 28 *Agosto* 1835. *G. di Marsiglia* 15. 1. 366.

N. 210 P. 217. ART. 223. — Appartiene al capitano il formare l'equipaggio del vascello, e lo scegliere ed assoldare i marinari e gli altri dell'equipaggio: allorchè però si troverà nel luogo ove sono domiciliati i proprietarj, dovrà far ciò di concerto coi medesimi.

N. 211. P. 218 ART. 224. — Il capitano tiene un registro numerato e contrassegnato da uno

---

31. — Il capitano che ha firmata la polizza di carico colla clausula *che dice essere*, è liberato da ogni responsabilità per il contenuto dei colli ad esso consegnati, specialmente quando i colli non sono stati fatti in sua presenza, e la natura del loro contenuto non è designata nella polizza di carico. In specie, dee ritenersi questa massima, ove si tratti di un gruppo marcato e consegnato al capitano, e riconosciuto all'arrivo non contener che dello stagno anzichè l'oro annunziato al ricevitore, quando resulta dalla verificazione regolare che ne viene eseguita, che questo gruppo è l'identico di quello ricevuto dal capitano nel luogo della partenza.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 19 *Gennaio* 1835. *G. di Marsiglia* 15. 1. 215.

32. — Il capitano che ha firmata la polizza di carico con la clausula *che dice essere*, non è responsabile della diminuzione proveniente da calo, specialmente quando giustifica l'esistenza di avvenimenti di mare che han potuto cagionare o aumentare il calo.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 7 *Giugno* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 241.

33. — *Giudicato ugualmente*, che il capitano può in caso di negligenza tenersi responsabile verso il consegnatario per non aver consegnata l'intiera quantità delle merci, benchè abbia firmata la polizza con la riserva, *qualità e peso a me* sconosciuti.

Bruxelles 11 *Gennaio* 1825. *G. di Bruxelles* 1825. 1. 201.

34. — In una relazione di periti sul danno risentito da una merce, deve distinguersi il fatto cognito e constatato dal perito, dalla opinione che emette sulla causa che ha prodotto il fatto. Quindi il giudice deve necessariamente, quanto alla constatazione del danno, referirsi alla dichiarazione del perito, senza che perciò sia obbligato ad ammettere la sua opinione sulla causa alla quale debba attribuirsi il danno. *In specie*, quando i periti incaricati di verificare una merce composta di un certo numero di colli, dichiarano che alcuni sono avariati, altri *intatti* ma *deteriorati* per fatto diverso dall'*avarìa di mare*, il giudice, ammettendo come costante il danno riconosciuto dai periti a tutti i colli, può allontanarsi dalla opinione loro quanto alla causa produttiva un tal danno, ed attribuirla per intiero agli avvenimenti della navigazione o fortune di mare, se è concordato che i periti hanno errato assegnandole una causa diversa.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 12 *Dicembre* 1841. *G. di Marsiglia* 21. 1. 114.

35. — Le proteste volute dagli Articoli 435 e 436 del Codice di Commercio sono unicamente applicabili al caso di danno accaduto alla merce, e non ad un calo sul numero determinato nella polizza di carico. Così il capitano che non consegna la quantità indicata nella polizza di carico, è responsabile della mancanza, per quanto il consegnatario non siasi protestato entro le 24 ore dalla recezione della quantità consegnata. In tal caso il discarico non si presume di fronte al consegnatario ultimato, fino a che non ha ricevuta la totalità della merce.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 29 *Luglio* 1839. *G. di Marsiglia* 19. 1. 130.

(*) V. Art. 435, 436, infra.

36. — Se la parte consegnata si riconosce affetta da avarie particolari, il prezzo della parte non consegnata deve regolarsi non secondo il suo valore in buono stato, ma secondo quello di tutta la merce caricata a tenore della polizza di carico, avuto riguardo allo stato d'avarìa della porzione consegnata.

Decis. sopra trascritta.

Articolo 223.

— Il capitano non è responsabile dei fatti degli uomini del suo bordo, quando questi fatti non sono relativi al servizio della nave. *In specie*, non è tenuto della perdita di una scialuppa presa a nolo dal suo nostromo, indipendentemente dall'esercizio delle sue funzioni di nostromo, e senza ordine del capitano

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 6 *Febbraio* 1832. *G di Marsiglia* 13. 1. 82.

(*) V. Art. 217, 250.

Articolo 224.

— Il registro di bordo, sebbene non tenuto giorno per giorno, ma d'altronde regolare; fa fede del suo contenuto fino a prova in contrario.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 29 *Luglio* 1825. *G. di Marsiglia* 7. 1. 260.

Digitized by Google

dei giudici del Tribunale di Commercio, o dal *Maire* o suo aggiunto, nei luoghi dove non vi sta Tribunale di Commercio.

Questo registro contiene,

Le risoluzioni prese nel tempo del viaggio:

L'esazione e le spese concernenti la nave; e generalmente tutto ciò che riguarda l'obbligo della sua carica, e quanto può dar luogo ad un rendimento di conti, ad una dimanda da farsi.

ART. 225. — Il capitano è tenuto, prima di assumere la sua carica, a far visitare il suo legno nel termine e nelle forme prescritte dai regolamenti. N. 212. P. 219.

Il processo verbale di visita sarà depositato alla cancelleria del Tribunale di Commercio, e ne sarà rilasciato un estratto al capitano.

ART. 226. — Il capitano è tenuto ad avere a bordo, N. 214. P. 220.

L'atto di proprietà del legno:

L'atto di franchigia:

La nota dell'equipaggio:

Le polizze di carico, e gli atti del nolo:

Il processo verbale della visita:

Le quietanze dei pagamenti, e le bullette di transito delle dogane.

Articolo 225.

INDICE SOMMARIO

Abbandono 4.
Certificato di visita 5. 6.
Forza maggiore 1.
Piccolo cabotaggio 2.
Presunzione *juris* 1.
Viaggi di lungo corso 2. 3.
— *di andata* 7.
— *di ritorno* 7,

1. — La responsabilità del capitano per non aver egli colposamente fatto procedere alla visita della nave prima di prendere il carico, cessa colla prova che il sinistro è stato cagionato da avvenimenti di forza maggiore: la presunzione che il sinistro sia cagionato per il cattivo stato della nave è una semplice presunzione *juris*, e non una presunzione *juris et de jure*.

C. C. 17 *Aprile* 1834. *S.* 34. 1. 233.

2. — La formalità della visita della nave prima di prendere il carico, imposta al capitano, è necessaria per i viaggi di lungo corso, non per il piccolo cabotaggio.

C. C. 17 *Aprile* 1834. *S.* 34. 1. 233.

3. — Il viaggio da Roano a Pietroburgo non è un viaggio di lungo corso. La nave destinata per un tal viaggio non è soggetta alla visita di cui parla l'Articolo 225 del Codice di Commercio.

C. C. 23 *Maggio* 1826. *S.* 26. 1. 400.

4. — L'assicurato che vuol abbandonar la nave per inabilità di essa a navigare per fortuna di mare, non è tenuto al presente di esibire un processo verbale di visita del bastimento fatto avanti la sua partenza, per constatare lo stato nel quale il bastimento si trovava. Le disposizioni della Dichiarazione del 1779 che prescrivevano questa formalità sono state abrogate dal Cod. di Comm. e dalla Legge de'15 Settembre 1807.

Bordeaux 27 *Febbraio* 1826. *S.* 26. 2. 261.

5. — Per quanto nel caso di assicurazione di una nave estera nel porto estero l'assicurato non sia obbligato, per esigere il pagamento delle avarie subite dalla nave, di esibire un certificato di visita nelle forme volute dal Codice di Commercio Francese, egli dee almeno provare, colle forme prescritte nel paese ove era la nave, che all'epoca della partenza era in buono stato per la navigazione.

Bordeaux 29 *Gennaio* 1834. *S.* 35. 2. 15.

6. — Il certificato di visita constatante il buono stato della nave sul luogo ed al momento della partenza primitiva, provano, fino a giustificazione contraria, che le avarie sofferte dalla nave sono state cagionate da fortuna di mare.

Bordeaux 7 *Maggio* 1839. *G. di Marsiglia* 19. 2. 1.

Bordeaux 20 *Agosto* 1835. *S.* 36. 2. 111.

7. — Un capitano che viaggia in lungo corso deve far visitare la sua nave, tanto prima di caricare per il viaggio di andata, quanto prima del viaggio di ritorno.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 18 *Marzo* 1822. *G. di Marsiglia* 3. 1. 110.

Articolo 226.

1. — (*Esportazione*) Decreto Fr. concernente varie disposizioni relative ai carichi di

N. 215. P. 221. ART. 227. — Il capitano è obbligato ad essere in persona nella nave, all'entrare ed uscire dai porti, scali o fiumi.

N. 216. m P. 222. ART. 228. — In caso di contravvenzione agli obblighi imposti nei quattro articoli precedenti, il capitano è responsabile di tutti gli accidenti presso gli interessati, sì sulla nave, che sul carico.

N. 217. m P. 223. ART. 229. — Il capitano è pure responsabile di tutto il danno che può derivare alle mercanzie che avesse caricate sulla tolda del suo vascello senza il consenso in scritto del caricatore.

Questa disposizione non è applicabile al piccolo carico.

N. 218 P. 224. ART. 230. — La responsabilità del capitano non cessa che per mezzo di prova d'ostacoli di forze maggiori.

N. 219. m P. 225 ART. 231. — Il capitano e gli altri dell'equipaggio che sono a bordo, o che sopra gli schifi passano a bordo per far vela, non possono essere arrestati

---

esportazioni di bastimenti a'quali sieno state accordate delle licenze.

Del 25 *Novembre* 1810.

2. — (*Provvisioni di bordo*) Gli oggetti destinati alla riparazione del bastimento nel viaggio, specialmente alcune casse di chiodi, posson esser considerati come *provvisione di bordo*, e per conseguenza il capitano non è tenuto a trascriverli sul suo manifesto come le altre mercanzie componenti il carico.

C. C. 10 *Dicembre* 1821. *S.* 22. 1. 267.

3. — (*Ruolo*) Un ruolo d'equipaggio non è nullo per la circostanza sola che gli ufiziali che lo hanno regolato non fanno menzione della loro qualità, se d'altronde siffatta qualità è ben comprovata.

C. C. 24 *Term. an.* 7. *S.* 7. 2. 1133.

Articolo 229.

1. — (*Colpa*) Vi è colpa leggera, della quale però è responsabile, in quel capitano che colloca sulla coverta delle merci suscettibili di ricevere un deterioramento, anche allorquando quegli cui appartenevano non vi si sia opposto, quando non consta d'altronde che il capitano non l'abbia informato del pericolo che vi correvano

Bruxelles 7 *Febbraio* 1829. *G. di Bruxelles* 1829. 1. 164.

2. — (*Sopraccarico*) La responsabilità stabilita dagli Articoli 229 e 421 del Codice di Commercio per le merci caricate sopra coverta senza consenso scritto del caricatore, cessa quando tal modo di caricamento è stato eseguito col concorso o senza opposizione del sopraccarico inviato dal caricatore stesso.

Aix 11 *Agosto* 1840. *G. di Marsiglia* 20. 1. 8.

3. — (*Cassero*) Il capitano che è responsabile del danno accaduto sulle merci caricate sulla coverta senza il consenso scritto del caricatore, è ugualmente tenuto per il danno avvenuto nelle merci caricate nel cassero elevato sulla coverta stessa.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 15 *Maggio* 1829. *G. di Marsiglia* 10. 1. 108.

4. — (*Cassero*) *Contra*. Il cassero che hanno alcune navi non può, quanto alla sicurezza e conservazione delle merci, assomigliarsi alla coverta. Quindi il capitano non può tenersi responsabile della perdita degli oggetti e valori posti sul cassero, come lo sarebbe di quelli posti sopra coverta.

Bordeaux 13 *Gennaio* 1841. *S.* 41. 2. 173.

Bordeaux 6 *Dicembre* 1838. *S.* 41. 2. 174.

(*) V. Art. 400 alla parola *Cassero*.

5. — (*Cabotaggio*) Il capitano che in un viaggio per il piccolo cabotaggio carica delle merci sulla coverta, contro i patti della polizza di carico, è responsabile del danno avvenuto a tali merci.

Aix 4 *Marzo* 1841. *M. C.* 5. 2. 361.

Articolo 230.

— Un capitano non può ammettersi a provare un avvenimento di forza maggiore che non ha rammentato nel consolato.

Aix 8 *Agosto* 1818. *G. di Marsiglia* 8. 1. 168.

(*) La forza maggiore non scusa il capitano dalla inesecuzione di ciò che vien prescritto negli Articoli 224, 225, 226, 227 e 229 del Codice di Commercio. *Boulay-Paty*, *Tom.* 2. *Sez.* 10.

Articolo 231.

(*) La garanzia che devono dare il capitano di una nave o le genti dell'equipaggio per sottrarsi all'arresto personale nei casi rammentati all'Art. 231 del Cod. di Comm., non si estende oltre la comparsa del debitore al termine del viaggio, ed a pagare, se esso debitore si rende disertore, o se per altra causa qua-

per debiti civili, tranne per quelli che avranno fatti per viaggio; ed ancora, in questo ultimo caso, non possono essere arrestati se danno mallevadore.

ART. 232. — Nel luogo di dimora dei proprietarj o dei loro procuratori, il capitano non può senza la loro speciale autorità far lavorare per il restauro del bastimento, comprar vele, cordaggi ed altre cose, nè prendere a quest'effetto del denaro sul corpo del vascello, e neppure noleggiarlo. N. 220. P. 226.

ART. 233. — Se il bastimento fosse noleggiato di consenso dei proprietarj, e che alcuni di essi ricusassero di contribuire alle spese necessarie per approntarlo, il capitano potrà in questo caso, ventiquattro ore dopo la citazione fatta a chi ricusa di somministrare il suo contingente, e previa l'autorizzazione giudiciale, prendere ad imprestito a cambio marittimo in conto e per l'interesse che ha sulla nave colui il quale manca al pagamento. N. 221. P. 227.

ART. 234. — Quando in tempo del viaggio vi fosse bisogno di risarcimento o di compra di vettovaglie, il capitano, dopo aver fatto constare della necessità per mezzo di un processo verbale firmato dai principali dell'equipaggio, potrà, facendosene autorizzare in Francia dal Tribunale di Commercio, ed in mancanza di questo dal giudice di pace, e presso l'estero dal console francese, o in di lui mancanza dal magistrato dei luoghi, prendere ad imprestito sullo scafo e chiglia del vascello, impegnare, o N. 222. P. 228.

---

lunque *volontaria* non torna dopo il termine del viaggio. *Pardessus*, *T.* 3. *n.* 670.

(*) V. Art. 215 sup.

Articolo 232.

— Il capitano d'una nave che si trova in luogo diverso da quello ove è domiciliato il proprietario, ha facoltà di noleggiare la nave, ancorchè per mezzo di convenzioni particolari passate fra esso ed il proprietario, gli sia stata interdetta tal facoltà. In tal caso il contratto di noleggio è valido in questo senso, che i noleggiatori i quali hanno contratto in buona fede col capitano devono ottenerne l'esecuzione nonostante l'opposizione dei proprietarj.

C. C. 12 *Febbraio* 1840. *S.* 40. 1. 225.

(*) Lo stesso dovrebbe dirsi se fosse stipulato il contratto nel luogo di dimora del proprietario. *Pardessus*, *n.* 430. *Dageville*, *T.* 2. *p.* 208.

Articolo 233.

— L'azione concessa al capitano dall'Articolo 233 del Codice di Commercio contro quei comproprietarj della nave che ricusano di contribuire alle spese necessarie per farla partire, non può esercitarsi se non che sulla porzione d'interesse che essi hanno nella nave, non già su gli altri loro beni.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 31 *Maggio* 1833. *G. di Marsiglia* 13. 1. 180.

Articolo 234.

INDICE SOMMARIO

Assicuratori 14.
Biglietto ad ordine 15.
Cambio marittimo 3. 4. 12.
Deliberaz. dell'equipaggio 8.
Formalità 5. 6. 7.
Innavigabilità 11.
Merci 3.
Oppignorazione 12.
Perizia 10.
Portatore 15.
Predamento 9.
Riparazione. 1. 2. 10.
Vendita di merci 13.

1. — (*) L'Articolo 234 è stato modificato dalla Legge del 14 Giugno 1841 come appresso. « Se nel corso del viaggio si manifesta il bisogno di risarcire la nave, o prendere viveri, il capitano, dopo averlo fatto constatare in un processo verbale firmato dai principali dell'equipaggio, potrà, facendosi autorizzare in Francia dal Tribunale di Commercio, o non essendovi dal magistrato locale, all'estero dal console francese, o non essendovi dal magistrato locale, prendere denari sul corpo e chiglia della nave, impegnare o vendere delle merci fino alla concorrenza della somma necessaria ai bisogni constatati. I proprietarj o il capitano che li rappresenta renderanno conto delle merci vendute al prezzo che avevano le merci di egual natura e qualità nel luogo del discarico della nave all'epoca del suo arrivo. Il noleggiatore unico, o i diversi caricatori

vendere delle mercanzie fino all'ammontare della somma che esigono i riconosciuti bisogni.

I proprietarj, o il capitano che gli rappresenta, conteggeranno le mercanzie vendute secondo il corso che avranno le mercanzie della medesima natura e qualità nel luogo dello scarico della nave all'epoca del suo arrivo.

---

che si troveranno d'accordo, potranno opporsi alla vendita o alla oppignorazione delle loro merci, sbarcandole o pagando il nolo in ragione della distanza percorsa per giungere al luogo del destino. Mancando il consenso di una parte dei caricatori, colui che vorrà usare la facoltà di riprendere le merci dovrà pagarne l'intiero nolo. » (*S.* 41. 2. 504.)

1 bis. — Il capitano è in colpa, se essendovi necessità di riparare la nave nel corso del viaggio, non eseguisce le riparazioni necessarie alla sicurezza della navigazione, e si limita ad impiegare dei mezzi palliativi e riconosciuti insufficienti.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 2 *Giugno* 1824. *G. di Marsiglia* 5. 1. 129.

2. — Il capitano che nel corso del viaggio fa eseguire tali riparazioni alla nave, la spesa delle quali supera o uguaglia quasi il valore della nave riparata, commette una colpa per la quale è tenuto di fronte all'armatore.

Aix 27 *Aprile* 1830. *G. di Marsiglia* 14. 1. 288.

3. — Il capitano d'una nave può prendere a cambio marittimo tanto sul corpo e chiglia del bastimento, quanto sulle merci componenti il carico.

Roano 29 *Dicembre* 1831. *S.* 32. 2. 160.

4. — L'imprestito preso dal capitano all'estero, è nullo come contratto di cambio marittimo, se preliminarmente il capitano non ha fatto constare la necessità dell'imprestito, ed ottenuta l'autorizzazione del console francese. Colui che ha imprestato non ha contro del capitano che l'azione resultante da un imprestito ordinario; e sol può reclamare la somma prestata contro l'armatore, provando che è stata impiegata a suo profitto.

Roano 28 *Novembre* 1818. *S.* 19. 2. 326.

5. — Il capitano che prende denari a cambio marittimo obbliga il proprietario della nave verso il somministratore, ancorchè non sieno state osservate le formalità prescritte dall'Art. 234 del Cod. di Comm.

La regola ha più specialmente applicazione quando il pagamento è dimandato al proprietario da un terzo giratario del contratto di cambio marittimo anzichè dal somministratore stesso del denaro.

C. C. 5 *Gennaio* 1841. *S.* 41. 1. 5.

C. C. 28 *Novembre* 1821. *S.* 22. 1. 64.

— Gli autori non si sono trovati in veruna epoca concordi nel determinare se il cambio marittimo, per il quale il capitano non avesse adempiute le formalità necessarie per constatarne la utilità e l'impiego, fosse obbligatorio di fronte al proprietario o armatore della nave. *Loccenio*, *de Jure Maritimo L.* 3. *Cap.* 8. *n.* 7. 8. *Vinnius*, *in Peckium fol.* 183. *not.* A *Casaregis*, *Discur.* 71. *n.* 15. 33. 34. sono di parere che il somministratore, per avere diritto di agire contro il capitano, debba potere provare la utilità dell'imprestito. Ma secondo *Valin*, *sull'Art.* 19. *Tit.* 1. *della Ordinanza del* 1681, le formalità contenute in quell'Articolo per lo scopo di determinare la necessità dell'imprestito, erano necessarie soltanto per sicurezza del capitano, e perchè egli potesse giustificarsi di fronte all'armatore. « Ciò non riguarda in alcun modo, soggiunge egli, il somministratore, al quale basta l'impegno del capitano per potere agire contro il proprietario per la sorte ed i frutti ..... » *Emerigon*, *del Cambio Maritt. C.* 4. *Sez.* 5. è della medesima opinione, confermata anche da una decisione dell'ammiragliato di Marsiglia del 9 Agosto 1748. In tale stato di scissura di autori così rinomati, pareva che il Codice di Commercio dovesse risolvere legislativamente la questione. Ma il Codice nulla ha risoluto, ed i dubbj esistenti sotto l'Art. 19 della Ordinanza rimangono egualmente di fronte all'Art. 234 della nuova Legge. La stessa questione si è fatta anche oggi, e la scissura non è stata soltanto tra gli autori, ma ancora tra essi e la giurisprudenza dei Tribunali, i quali egualmente non hanno giudicato con regole uniformi. *Pardessus*, *Corso n.* 910. *Dageville*, *sull'Art.* 234 *del Cod. di Comm. Montgalvy et Germain*, *Analisi ragionata del Cod. di Comm.*, *allo stesso Art. Delvincourt*, *Tom.* 2. *p* 210. *nota* 1. *Boulay-Paty*, *T.* 2. *p.* 65. *e T.* 3. *p.* 29. *e nelle sue note sopra Emerigon*, *T.* 2. *p.* 461. pensano che il cambio marittimo non obblighi l'armatore se non in quanto sieno state poste in essere, all'epoca dell'imprestito, le formalità volute dall'Articolo 234. Questa opinione è resa più valida da varie decisioni delle Corti Reali, in specie da una della *Corte di Roano del* 20 *Novembre* 1818. *S.* 19 2. 236. ed una di *Amiens* 30 *Agosto* 1836. *S.* 37. 2. 160.; ambedue sono state cassate dalle decisioni riportate di sopra. (Qui il Devilleneuve

termina coll'avvertire che pende alle Camere un progetto di Legge sulla responsabilità degli armatori di navi per gl'impegni contratti dai capitani. Questa legge è stata emanata, ed è inserita in *S.* 41. 2. 504. Può vedersi in nota agli Articoli che ha modificato, che sono, oltre il presente (v. sup. n. 1.), gli Articoli 216, 298. — D —

6. — Colui che ha fatte delle anticipazioni ad un capitano nel corso del viaggio per i bisogni della nave sopra una semplice recognizione, e senza l'osservanza delle formalità prescritte dall'Articolo 234 del Codice di Commercio, non ha diritto di esercitare la sua azione contro i proprietarj della nave per ottenerne il rimborso; egli ha una sola azione personale contro il capitano.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 28 *Agosto* 1829. *G. di Marsiglia* 11. 1. 53.

Amiens 30 *Agosto* 1836. *S.* 37. 2. 160.

7. — *Giudicato però* che il cambio marittimo fatto dal capitano obbliga il proprietario della nave di fronte al mutuante, ancorchè le forme prescritte dall'Art. 234 non sieno state osservate. Se la mancanza di adempimento di tali forme rende nullo il contratto come cambio marittimo, ciò non pertanto, la restituzione del capitale è sempre dovuta sì dal proprietario come responsabile dei fatti del capitano, come da questo, quale obbligato diretto.

C. C. 28 *Novembre* 1821. *S.* 22. 1. 64.

8. — Perchè un cambio marittimo sia valido, non occorre che la necessità del medesimo sia stata riconosciuta e deliberata dall'equipaggio: basta che la necessità delle riparazioni o delle compre dei viveri sia stata constatata con un processo verbale firmato dai principali dell'equipaggio.

Roano 29 *Dicembre* 1831. *S.* 32. 2. 160.

9. — L'Articolo 234 del Codice di Commercio che autorizza il capitano in corso di viaggio, quando è nella necessità di risarcire la nave, o di comprare delle vettovaglie, a porre in pegno, o vendere una parte del carico, non può essere applicato al caso in cui vi sia predamento della nave e rottura di viaggio, e per causa di tali avvenimenti le merci sieno state poste a terra e sottoposte all'amministrazione di un sopraccarico. In ogni caso, la facoltà concessa al capitano dal rammentato Articolo deve esser subordinata alla condizione che il cambio marittimo, la vendita, o il pegno sieno fatti per il bene e la salute comune, ed offrano un vantaggio evidente per tutti gl'interessati.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 1 *Agosto* 1831. *G. di Marsiglia* 2. 1. 309.

10. — Quando una prima perizia ha fatto conoscere nel corso del viaggio che le riparazioni da farsi per risarcire le avarie sofferte dalla nave saliranno ad una somma considerevole in rapporto della sua valuta, il capitano dee provocare una seconda perizia onde determinare se, avuto riguardo a ciò che potran costare le riparazioni, non convenga piuttosto dichiararla innavigabile, e venderla. Colui che trascurasse queste precauzioni, ed avesse preso danaro a cambio marittimo per riparare la nave, è tenuto dei danni ed interessi verso il suo armatore, sebbene l'imprestito sia stato autorizzato dal Giudice, se all'arrivo l'armatore è nella necessità di far l'abbandono della nave e del nolo perchè la valuta ne è assorbita, ed oltrepassata dall'ammontare del cambio marittimo.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 16 *Ottobre* 1829. *G. di Marsiglia* 10. 1. 274.

11. — Il capitano di una nave può prendere a cambio marittimo anche allorquando la nave è stata dichiarata innavigabile e venduta. L'innavigabilità e la vendita di essa non impediscono che il capitano non sia tenuto a vegliare alla conservazione ed al trasporto del carico, ed a pagare l'equipaggio, come alle spese necessarie per il sinistro.

Roano 29 *Dicembre* 1831. *S.* 32. 2. 160.

12. — Il capitano facoltizzato dalla Legge, per i risarcimenti o per le compre di vettovaglie durante il corso del viaggio, ad impegnare o vendere le merci del carico, può anche darle in pegno per un cambio marittimo.

Rennes 18 *Dicembre* 1832. *S.* 33. 2. 199.

13. — Colui che ha venduto nel corso del viaggio delle merci per i bisogni della nave, dee render conto al consegnatario dei lucri provenuti da questa vendita comparativamente al valore delle merci nel luogo del discarico.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 24 *Aprile* 1834. *G. di Marsiglia* 15. 1. 152.

14. — Gli assicuratori del viaggio di andata son tenuti a rimborsar gli assicurati del frutto marittimo, di un cambio marittimo contratto dal capitano anche dopo l'arrivo della nave al suo destino, ma per avarie avvenute nella traversata; nè si potrebbero recusare a ciò, opponendo che il capitano, autorizzato dall'Articolo 234 del Codice di Commercio a contrarre un cambio marittimo *durante il corso del viaggio*, non aveva facoltà di porlo in essere quando la nave era giunta al suo destino: il viaggio del quale parla l'Art. 234 non è il viaggio assicurato, ma quello che fa il bastimento fino al ritorno nel luogo della partenza. Però il rimborso dovuto dagli assicuratori dee ridursi alla tassa ordinaria del frutto per il commercio di terra, quando è provato che gli assicurati avevano dei danari liberi nel luogo ove è stato contratto il cambio marittimo.

Bordeaux 30 *Maggio* 1830. *S.* 30. 2. 325.

15. — Il beneficiario di un biglietto all'ordine, per valuta ricevuta in merci per provvi-

Digitized by Google

N. 223. P. 229. ART. 235. — Il capitano, prima della partenza da un porto estero o dalle colonie francesi per ritornare in Francia, sarà tenuto a spedire ai suoi proprietarj o loro procuratori un conto firmato da lui, contenente lo stato del suo carico, il prezzo della mercanzia del suo vascello, le somme prese ad imprestito, i nomi ed il luogo di dimora di quei che hanno prestato.

N. 224 P. 230. ART. 236. — Il capitano che senza necessità avrà preso ad imprestito del denaro sopra lo scafo, vettovaglie o equipaggio della nave, che avrà impegnato, o venduto delle mercanzie, o vettovaglie, o che avrà portato nei suoi conti delle avarie, e delle spese supposte, sarà responsabile verso l'armamento, e personalmente tenuto al rimborso del denaro o al pagamento degli oggetti, senza pregiudizio della procedura criminale, quando vi abbia luogo.

N. 225. P. 231. ART. 237. — Fuori del caso di non poter navigare, legalmente provato, il capitano non può, sotto pena di nullità della vendita, vendere la nave, senza una speciale autorizzazione dei proprietarj.

N. 226. P. 232. ART. 238. — Ogni capitano di nave, impegnato per un viaggio, è tenuto a terminarlo sotto pena di tutte le spese, danni, ed interessi, verso i proprietarj ed i noleggiatori.

N. 227. P. 233. ART. 239. — Il capitano che naviga per profitto comune sul carico, non può fare alcun traffico nè commercio per suo conto particolare, se non vi è una convenzione contraria.

N. 228. P. 234. ART. 240. — In caso di contravvenzione alle disposizioni citate nell'Articolo precedente, le mercanzie imbarcate dal capitano per suo conto particolare saranno confiscate a profitto degli altri interessati.

N. 229. P. 235. ART. 241. — Il capitano non può abbandonare la sua nave in tempo del

---

sioni della sua nave, pagabile dopo il felice arrivo al suo destino, e che ha ricevuto dallo stesso capitano un premio per far assicurare il biglietto, si dee ritenere che abbia voluto correre i rischj della navigazione: quindi avvenendo la perdita della nave senza che egli abbia effettuata la sicurtà, non ha diritto per ripetere dal capitano l'ammontare del biglietto.

Marsiglia (Trib. di Comm) 22 Febbraio 1842. G. di Marsiglia 21. 1. 175.

Articolo 237.

1. — (*Innavigabilità.—Prova*) L'innavigabilità di una nave assicurata, e le cause che la producono, possono stabilirsi con documenti diversi dalle sentenze emanate dai giudici del luogo di approdo, o dai processi verbali dell'equipaggio, quando è provata l'impossibilità di adempire queste forme. La valutazione delle circostanze che costituiscono la impossibilità, sfugge alla censura della Corte di Cassazione.

C. C. 11 Maggio 1834. S. 34. 1. 638.

2. — (*Innavigabilità.—Prova*) Non essendo determinata dalla Legge veruna forma speciale per dichiarare la innavigabilità di una nave, questa dichiarazione può considerarsi resultare implicitamente dagli atti della causa, specialmente dalla sentenza del Giudice che ha data l'autorizzazione per la vendita, ancorchè questa sentenza non contenga una espressa dichiarazione di innavigabilità.

C. C. 14 Giugno 1832. S. 32. 1. 757.

3. — (*Vendita.—Proprietario*) La vendita della nave per causa d'impotenza a navigare può esser provocata tanto dal capitano quanto dal proprietario che si trovi sui luoghi.

Marsiglia (Trib. di Comm.) 14 Marzo 1834. G. di Marsiglia 14. 1. 167.

Articolo 241.

1. — (*Responsabilità.—Pericolo*) Il disposto dell'Articolo 241 del Codice di Commercio che prescrive al capitano, in caso di abbandono della nave durante il viaggio, di salvare seco il denaro che può avere a bordo, non può ri-

viaggio, per qualunque siasi pericolo, senza il consenso degli ufiziali e principali dell'equipaggio; ed in questo caso è obbligato a porre in salvo con sè il denaro, e ciò ch'ei potrà delle mercanzie le più preziose del suo carico, sotto pena d'esserne responsabile in proprio nome.

Se gli oggetti cavati in tal modo dalla nave rimarranno perduti per qualche caso fortuito, il capitano ne resterà liberato.

ART. 242. — Il capitano è tenuto, dentro le ventiquattr'ore dal suo arrivo, di far munire del visto il suo registro, e di fare il suo rapporto. N. 230. N. 236.

Il rapporto debbe esprimere,

Il luogo e tempo della sua partenza:

La via da lui tenuta:

I rischi che ha corso:

I disordini accaduti nella nave, e tutte le circostanze degne d'osservazione del suo viaggio.

---

cevere applicazione, se non in quanto è dimostrato che il capitano era in potestà di conformarvisi. *In specie*. Quando il capitano e l'equipaggio sono obbligati da una burrasca di abbandonare precipitosamente la nave in pericolo imminente di sommergersi, il capitano non è responsabile delle somme che non ha potuto salvare, di fronte all'armatore che ne era proprietario. E lo stesso deve dirsi ancorchè il capitano non avesse rilasciata la polizza di carico dei denari ricevuti.

Aix 19 *Agosto* 1840. *G. di Marsiglia* 1840. 1. 33.

(*) Sic *Valin*, *Comm. supra la Ordinanza di Marina del* 1681 *Art.* 26. *Lib.* 2. *Tit.* 1. *Dageville*, *T.* 2 *p.* 244.

2. — (*Presunzione.—Consolato*) Si ritiene che il capitano non abbia abbandonato di pieno diritto il bastimento se non che per necessità, quando il suo consolato attesta che egli si è determinato all'abbandono per il pericolo imminente, e dopo aver deliberato con l'equipaggio. In tal circostanza si presume che il capitano, contro il quale non si eleva alcun sospetto di baratteria, abbia fatto quanto stava in lui nella situazione in cui si trovava, e deve andar esente da ogni rimprovero di colpa, benchè alcuni terzi attestino che egli avrebbe potuto manuvrare in modo da salvar la nave.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 27 *Dicembre* 1826. *G. di Marsiglia* 8. 1. 33.

3. — (*Forme*) Le formalità tracciate dal Codice di Commercio per constatare la innavigabilità di una nave, della quale l'assicurato ha fatto l'abbandono, non sono sacramentali; possono, secondo la distanza dei luoghi e la natura degli avvenimenti, essere supplite con equipollenti, in specie col rapporto di tre capitani del porto nel quale la nave si era rifugiata, benchè tali ufficiali abbiano agito senza che i magistrati gli abbiano conferita veruna facoltà in proposito.

C. C. 14 *Maggio* 1834. *S.* 35. 1. 637.

Parigi 12 *Ottobre* 1837. *S.* 38. 2. 429.

(*) Non basta il solo parere dell'equipaggio perchè il capitano possa abbandonare la nave; è indispensabile che sia constatato il pericolo, o una necessità qualunque di prendere tal determinazione. *Valin Art.* 26. *Tit. Del Capitano. Emerigon*, *T.* 1. *p.* 502.

Articolo 242.

INDICE SOMMARIO

Approdo forzato 1.	Giurisdizione francese 5.
Armatore 4.	Naufragio 1.
Bollo 6. 7.	Prova 3.
Capitano estero 5.	Rapporto 2. 6.
Consolato 3.	Responsabilità 4.
Deliberazione 2.	Termine 1.
Formalità 2.	

1. — Il termine di 24 ore imposto al capitano di bastimento per fare all'autorità civile del luogo del suo arrivo un rapporto de' fatti dettagliati nell'Articolo 242 Codice di Commercio, suppone che il legno sia entrato spontaneamente in un porto o in una rada; l'obbligazione non è del pari rigorosa, in caso di naufragio, o di approdo forzato.

C. C. 1 *Settembre* 1813. *S.* 13. 1. 450.

2. — Il disposto degli Artic. 410 e 412 del Codice di Commercio, relativo alla redazione delle deliberazioni prese in mare, e quello degli Articoli 242 e 244 dello stesso Codice, concernente il rapporto che il capitano è tenuto a fare, non sono prescritti tassativamente. Quindi può giustificarsi la mancanza della stretta osservanza di essi, colle circostanze del fatto, ed

N 231 P. 237. ART. 243. — Il rapporto si fa alla cancelleria avanti il presidente del Tribunal di Commercio.

Nei luoghi dove non vi ha Tribunale di Commercio, il rapporto si dee fare al giudice di pace del circondario.

Il giudice di pace che ha ricevuto il rapporto è tenuto ad inviarlo senza dilazione al presidente del Tribunale di Commercio il più vicino.

Nell'uno e nell'altro caso se ne fa il deposito alla cancelleria del Tribunale di Commercio.

N 232 P. 238. ART. 244. — Se il capitano approda in un porto estero, è tenuto a presentarsi al console di Francia, a fare ad esso un rapporto, e prendere da lui un certificato indicante l'epoca del suo arrivo e della sua partenza, lo stato e la natura del suo carico.

---

il ritardo alla esecuzione loro non può opporsi al capitano.

Roano 26 *Novembre* 1841. *G. di Marsiglia* 21. 2. 1.

3. — Il consolato di un capitano che fa fede relativamente ai fatti ad esso personali, fa fede egualmente dei fatti che gli sono estranei.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 9 *Luglio* 1824. *G. di Marsiglia* 6. 1. 216.

4. — Il capitano che non fa il consolato o rapporto della navigazione, non commette un fallo del quale sia responsabile l'armatore.

Aix 7 *Maggio* 1821. *G. di Marsiglia* 2. 1. 277.

5. — I capitani esteri al loro arrivo in Francia sono sempre ed obbligatamente sottoposti alla giurisdizione francese per l'adempimento delle formalità relative al rapporto di mare o consolato tracciate dagli Articoli 242 e 243 del Codice di Commercio. In tal materia i diritti ed i doveri di un capitano estero che approda in un porto di Francia con merci dirette a dei Francesi, devono valutarsi secondo i principj di reciprocità, vale a dire secondo i rapporti esistenti fra la Francia e la nazione alla quale appartiene il capitano. Quindi il rapporto di mare o consolato che il capitano estero ha fatto avanti il console della sua nazione, deve ammettersi come valido dai Tribunali Francesi come lo sarebbe nel di lui paese quello di un capitano Francese fatto avanti il console di Francia.

Aix 14 *Maggio* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 89.

6. — I rapporti dei capitani di bastimenti catturati, possono esser *visti per bollo* e *registrati a debito*, come i rapporti de'capitani di legni naufragati.

Dec. del M. delle fin. fr. 4 *Luglio* 1809. *S.* 9. 2. 312.

7. — I registri destinati per i rapporti che debbon fare i capitani di bastimenti nei casi preveduti dal Codice di Commercio, son soggetti al bollo.

Gli estratti o riassunti di questi rapporti sono esenti da ogni formalità di bollo e registro.

Dec. del M. delle fin. fr. 15 *Luglio* 1808. *S.* 10. 2. 527.

(*) V. Art. seguente.

Articolo 243.

1. — (*Prova*) Il rapporto fatto dal capitano non può considerarsi come una prova legale degli avvenimenti del suo viaggio, quando non è stato esibito il registro di bordo.

Aix 21 *Luglio* 1821. *G. di Marsiglia* 2. 1. 371.

2. — (*Prova.—Forme*) Le avarie che danno luogo alla riduzione proporzionata dei diritti di Dogana, sono validamente provate colla dichiarazione del capitano fatta nelle forme e nei termini prescritti dalle Leggi speciali de'6 e 22 Agosto 1791 (tit. 2. Art. 5 e 24.) e del 4 Germinale anno 2. tit. 3. Non vi è luogo di applicar gli Art. 242, 243 e 247 Cod. di Comm., i quali regolano in modo generale le forme e i termini della dichiarazione del capitano nel suo arrivo.

C. C. 16 *Giugno* 1823. *S.* 23. 1. 428.

Articolo 244.

— Il rapporto di mare di un capitano di nave estera che giunge in un porto francese, viene eseguito validamente avanti il console della sua nazione, senza che egli sia obbligato farlo, o reiterarlo avanti il presidente del Tribunale di Commercio. Lo stesso non può dirsi del rapporto voluto dalla Legislazione speciale delle Dogane, quando si tratta di reclamare una diminuzione di gabella sulle merci avariate. Il capitano estero è in questo caso obbligato di fare il rapporto degli avvenimenti

ART. 245. — Se nel tempo del viaggio il capitano è obbligato ad approdare in un porto francese, egli è tenuto a dichiarare al presidente del Tribunale di Commercio del luogo le cause del suo rilascio. N. 233. P. 239.

Nei luoghi dove non è Tribunale di Commercio, la dichiarazione dee farsi al giudice di pace del cantone.

Se il rilascio forzato ha luogo in un porto estero, la dichiarazione si farà al console di Francia, o in mancanza di lui al magistrato del luogo.

ART. 246. — Il capitano che ha fatto naufragio, e che si è salvato solo o con parte del suo equipaggio, è tenuto a presentarsi avanti al giudice del luogo, o in mancanza del giudice davanti a qualunque altra autorità civile, a farvi il suo rapporto, a farlo verificare da quelli del suo equipaggio che si saranno salvati, se si troveranno con lui, e ad ottenerne la copia. N. 234. P. 240.

ART. 247. — Per verificare il rapporto del capitano, il giudice procede all'esame delle persone dell'equipaggio, e, se è possibile, de' passeggieri, senza pregiudizio delle altre prove. N. 235. P. 241.

---

del suo viaggio all'amministrazione della Dogana 24 ore dopo il suo arrivo: quindi se trascura questa formalità, è responsabile di fronte ai consegnatarj della riduzione dei diritti ricusati dalla Dogana per l'omissione del debito rapporto.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 28 *Febbraio* 1837. *G. di Marsiglia* 16. 1. 113.

Articolo 246.

(*) V. Art. 242. 247.

Articolo 247.

1. — (*Controprova*) Il disposto degli Articoli 247 e 384 del Codice di Commercio, che accorda agli armatori, caricatori, assicuratori ed altri interessati la controprova sui fatti contenuti nel rapporto del capitano, non si applica che al caso in cui la contestazione sorga tra gl'interessati nella nave o nel carico ed il capitano, o tra gli assicuratori e gli assicurati; non è applicabile al caso in cui la contestazione sorga tra gl'interessati nella nave o nel carico, ed un terzo al quale venga da essi imputatn qualche danno avvenuto alla nave. In tal caso se il rapporto del capitano stabilisce che questo terzo non ha avuto causa nella perdita della nave, i giudici possono senza violare la Legge ricusarsi dall'ammettere gli armatori o assicuratori alla controprova.

C. C. 2 *Luglio* 1838. *S.* 38. 1. 679.

(*) V. una consultazione in senso contrario del sig. *Pardessus* riportata dal D. sotto questa decisione.

2. — (*Rapporto*) Il rapporto del capitano presentato in caso di avaria, sebben non verificato, nel modo che esige l'Articolo 247 Codice di Commercio, può nondimeno esser preso in grande considerazione, quando non viene invocato a favore del capitano: segnatamente nel caso in cui si tratti di stabilire la verità dell'avaria fra l'assicurato e l'assicuratore.

Bordeaux 11 *Luglio* 1826. *S.* 26. 2. 254.

3. — (*Dogana*) Perchè l'amministrazione delle Dogane non possa reclamare i diritti che le son dovuti, con pagamento o cauzione, sulle mercanzie di un bastimento, non è necessario che l'arrenamento del naviglio sia provato colla dichiarazione del capitano, debitamente certificata.

Tal dichiarazione può esser supplita con i processi verbali stesi da periti giurati, e da agenti dell'amministrazione doganale?

C. C. 2 *Aprile* 1817. *D. R.* 15. 1. 289.

4. — (*Baratteria etc.*) Le pene stabilite dalla Legge del 10 Aprile 1825 contro ogni capitano, o padrone, o pilota per delitto di baratteria, si applicano a quegli che senza esser rivestito d'alcuno di questi titoli fosse stato momentaneamente chiamato ad adempirne le funzioni ed i doveri, e si fosse in tali circostanze reso colpevole di uno dei delitti preveduti da quella Legge.

La falsa dichiarazione fatta sotto la fede del giuramento dalle genti dell'equipaggio di una nave naufragata avanti il giudice, al quale il capitano fa il rapporto sul naufragio della nave e sulle sue cause, costituisce il delitto di falsa testimonianza in materia civile.

C. C. 17 *Dicembre* 1836. *S.* 36. 1. 817.

I rapporti non verificati non sono ammessi a discarico del capitano, e non fanno fede in giudizio, tranne il caso in cui il capitano naufragato si fosse salvato solo nel luogo dove ha fatto il suo rapporto.

N. 236. P. 242.

La prova in contrario de' fatti accaduti è a peso delle parti.

ART. 248. — Fuori del caso del pericolo imminente, il capitano non può scaricare alcuna mercanzia prima di aver fatto il suo rapporto, sotto pena che si proceda straordinariamente contro di lui.

N. 237. P. 243.

ART. 249. — Quando in tempo del viaggio mancassero le vettovaglie, il capitano, previa la deliberazione dei principali dell'equipaggio, potrà costringere coloro che avranno dei viveri in proprio a metterli in comune, con obbligo di pagarne loro il valore.

TITOLO V.

Dell'ingaggio e stipendj dei Marinari, ed altri dell'Equipaggio.

N. 238. P. 244. ART. 250. — Le condizioni d'ingaggio del capitano e dell'equipaggio di una nave sono autenticate dal ruolo o dalle convenzioni delle parti.

Articolo 250.

INDICE SOMMARIO

Anticipazioni 7.	Ruolo 1.
Commissario di marina 5.	Sequestro 8.
Compensazione 3.	Sigillo 1.
Luogo dell' armamento 6.	Variazione di patti 5.
Paghe 3. 6.	Viaggio di ritorno 4.
Passeggiero 2.	

1. — Un ruolo di equipaggio può essere regolare, ancorchè non sia munito di alcun sigillo.

Decis. del Cons. delle Prede, 3 *Mess. an.* 8. *S.* 2. 2. 198.

2. — Un passeggere a bordo di una nave, anche mercantile, se turba l'ordine e la tranquillità della nave, è sottoposto come tutti gli altri dell'equipaggio alle pene correzionali stabilite dagli Art. 22. tit. 1. lib. 2. dell'Ord. del 1681.

Aix 17 *Settembre* 1827. *S.* 28. 2 33.

3. — Per regola generale, non può compensarsi il diritto di paghe che è dovuto ai marinari con ciò che essi devono all'armatore.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 15 *Luglio* 1835. *G. di Marsiglia* 15. 1. 287.

4. — Secondo il diritto comune, e mancando un ruolo d'equipaggio ed ogni altro documento provante, il marinaro che si è impegnato per il viaggio di andata, si presume di pieno diritto impegnato per il viaggio di ritorno.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 15 *Giugno* 1818. *G. di Marsiglia* 1. 1. 1.

5. — Ogni variazione o modificazione nelle convenzioni stipulate fra un capitano e le genti del suo equipaggio devono aver luogo avanti il commissario di marina; quindi quando un marinaro è stato posto sul ruolo d'equipaggio come impegnato per un salario designato, ogni riduzione di salario che egli consenta in seguito non è obbligatoria per lui, se non in quanto sia stata acconsentita in presenza del commissario di marina.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 17 *Marzo* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 198.

6. — È di regola che i salarj dovuti all'equipaggio non sono pagati nè regolati che nel luogo dell'armamento.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 19 *Giugno* 1835. *G. di Marsiglia* 15. 1. 296.

7. — È però di uso che la vigilia della partenza di una nave per un viaggio di lungo corso l'equipaggio riceva tre mesi di salarj anticipati; quando adunque il ruolo d'equipaggio non contiene alcuna deroga a quest'uso, le genti dell'equipaggio hanno diritto di esigere dal capitano l'anticipazione di tre mesi del loro salario.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 9 *Gennaio* 1835. *G. di Marsiglia* 15. 1. 78.

ART. 251. — Il capitano e gli altri dell'equipaggio non possono, sotto verun pretesto, caricare sulla nave alcuna mercanzia a loro conto, senza la permissione dei proprietarj, e senza pagarne il nolo, quando non sia convenuto diversamente nell'ingaggio. N. 239. P. 245.

ART. 252. — Se per fatto dei proprietarj, capitano o noleggiatori, il viaggio rimane interrotto prima della partenza del legno, i marinari assoldati per l'intiero viaggio od a mese, saranno pagati delle giornate da loro impiegate per equipaggiare la nave, e riterranno per indennizzazione lo ricevute anticipazioni. N. 240 m P. 246.

Se le anticipazioni non sono ancora pagate, riceveranno per indennizzazione un mese del convenuto loro stipendio.

Se l'interruzione poi accade dopo cominciato il viaggio, i marinari sono pagati dell'intiero, secondo la loro convenzione.

I marinari assoldati a mesi riceveranno i loro stipendi convenuti per il tempo che hanno servito, ed inoltre, per indennizzazione, la metà delle loro provvisioni per il restante della presunta durata del viaggio per il quale si erano ingaggiati.

I marinari assoldati per l'intiero viaggio o a mesi, riceveranno inoltre la loro condotta di ritorno fino al luogo della partenza del naviglio, in caso che il capitano, i proprietarj ed i noleggiatori, o l'ufiziale d'amministrazione, non procaccino loro l'imbarco sopra un'altra nave che torni al luogo suddetto della loro partenza.

---

8. — Le paghe e salarj dei capitani di nave sono soggetti a sequestro. Il privilegio d'insequestrabilità, stabilito dall'Ordinanza del 1 Novembre 1745 in favore dei marinari, dee esser limitato ai semplici marinari propriamente detti.

Aix 3 *Giugno* 1829. *S.* 29. 2. 203.

Aix 24 *Gennaio* 1834. *G. di Marsiglia* 14. 1. 178.

Articolo 251.

— (*Luoghi riserbati*) Quando è stato eseguito un noleggiamento in blocco per tutta la portata della nave, eccetta la camera, l'alloggiamento dell'equipaggio e gli altri luoghi destinati a ricevere le provvisioni di bordo e gli attrezzi della nave, è lecito al capitano, senza violazione del contratto, di caricare delle merci nei luoghi così riservati e perciperne il nolo. Questo diritto è consacrato dall'uso in favore dei capitani.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 25 *Maggio* 1827. *G. di Marsiglia* 8. 1 190.

Marsiglia(*Trib. di Comm.*) 6 *Giugno* 1822. *G. di Marsiglia* 4. 1. 33.

Articolo 252.

1. — (*Indivisibilità dei viaggi*) Fra i marinari e l'armatore, il viaggio intrapreso nel porto dell'armamento primitivo, ed i viaggi successivamente intrapresi in altri porti, sono indivisibili, nonostante il rinnovamento dei ruoli d'equipaggio e delle convenzioni; in questo senso, che i viaggi intrapresi dopo il primo devon riguardarsi sempre come *scali*, e quindi i marinari han sempre diritto in caso di congedo ad essere ricondotti alle loro abitazioni.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 16 *Novembre* 1826. *G. di Marsiglia* 7. 1. 335.

2. — (*Viaggio di ritorno*) Quando il viaggio incominciato è stato rotto per fatto dell'armatore, per esempio, per disarmamento della nave, le genti di mare congedate in paese straniero, o nei porti del regno, hanno diritto al pagamento del viaggio di ritorno, se l'armatore non giustifica di aver loro procurato un imbarco. Questo diritto per il ritorno appartiene loro, per quanto siensi ingaggiati sopra altra nave, ed abbian guadagnati i salarj.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 14 *Luglio* 1819. *G. di Marsiglia* 2. 1. 167.

3. — (*Amministrazione della marina*) L'azione intentata dall'amministrazione della marina contro gli armatori di una nave per il rimborso delle spese di panatiche, manteni-

N. 241. P. 247. ART. 253. — Se sopraggiunge interdizione di commercio col luogo dove era determinato il corso, o se la nave è arrestata per ordine del Governo avanti che il viaggio sia cominciato, non si dee ai marinari che il prezzo per le giornate impiegate a equipaggiare il bastimento.

N. 242. P. 248. ART. 254. — Se l'interdizione del commercio, o l'arresto della nave, accade nel corso del viaggio,

In caso d'interdizione, i marinari saranno pagati a proporzione del tempo che avranno servito:

In caso d'arresto, lo stipendio dei marinari assoldati a mesi corre loro per metà durante il tempo dell'arresto:

Ai marinari poi assoldati per l'intiero viaggio sarà pagato lo stipendio a tenore del loro arruolamento.

N. 243. P. 249. ART. 255. — Se il viaggio sarà prolungato, il prezzo degli stipendj dei marinari assoldati per l'intiero viaggio sarà aumentato a proporzione del prolungamento.

N. 244. P. 250. ART. 256. — Se lo scarico della nave si fa volontariamente in un luogo più vicino di quello che era fissato per il noleggio, i marinari non soffriranno alcuna diminuzione.

N. 245. P. 251. ART. 257. — Se i marinari sono arruolati a profitto od a noleggio, non è loro dovuta indennizzazione nè pagamento di giornate per la rottura, ritardo o prolungazione del viaggio cagionati da una forza maggiore.

Se la rottura, ritardo, o prolungazione provengono per motivo dei caricatori, le genti dell'equipaggio hanno parte alle indennizzazioni che sono aggiudicate sulla nave.

---

mento negli ospedali, e nolo di ritorno dei marinari appartenenti all'equipaggio di una nave arrestata e confiscata perchè impiegata nella tratta dei neri, è una azione *propria* e *diretta;* l'amministrazione non agisce in questo caso come surrogata nei diritti dei marinari. Quindi la sua azione non è sottoposta alla prescrizione di un anno, ma a quella di 30. *(Ord. del* 31 *Ottobre* 1784. *tit.* 14. *Art.* 16. *Decr. del* 5 *Germ. an.* 12. *Art.* 3.)

Angers 29 *Gennaio* 1830. *S.* 30. 2. 168.

4. — (*Salarj*) I salarj e panatiche di un marinaro, che il capitano giudica necessario di prendere a bordo nel corso del viaggio per rinforzare il suo equipaggio, devon portarsi in conto dell'armamento.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 15 *Luglio* 1835. *G. di Marsiglia* 15. 1. 276.

5. — (*Spese di malattia*) Il marinaro al quale il capitano, dopo la rottura volontaria del viaggio in paese estero, ha procurato il passo su di una nave per ritornare in Francia, dee considerarsi come tuttora al servizio dell'armamento, ma non giunto al porto del destino. Quindi l'armatore è tenuto a sopportare, oltre le spese del viaggio di ritorno, quelle della malattia sopraggiunta al marinaro durante la traversata, nè può esonerarsene opponendo di aver fatta una transazione con l'equipaggio nel luogo nel quale il viaggio fu rotto, se questa transazione non è stata fatta avanti l'amministrazione della marina. Lo stesso dee dirsi ancorchè l'ordine di rimpatriamento per la via di mare deliberato dal console francese contenga la designazione del commissario marittimo come incaricato di eseguire il pagamento del prezzo di trasporto nel luogo dell'armamento.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 27 *Giugno* 1832. *G. di Marsiglia* 13. 1. 263.

Articolo 257.

1. — (*Naufragio—Paghe*) Il capitano impegnato per viaggiare a partecipazione, non può in caso di naufragio aver diritto per il pagamento dei suoi salarj se non che sul nolo, e non sul prodotto di quanto è stato salvato dal mare circa il corpo e carico per cura del console di Francia nel luogo della caricazio-

Queste indennizzazioni saranno divise tra i proprietarj della nave e le genti dell'equipaggio, nella medesima proporzione che sarebbe stato diviso il noleggio.

Se l'impedimento nascerà per parte del capitano, o de' proprietarj, eglino saranno tenuti alle indennizzazioni dovute alle genti dell'equipaggio.

ART. 258. — In caso di presa, rottura, e naufragio, con la perdita intiera della nave e delle mercanzie, i marinari non possono pretendere alcuno stipendio. N. 216. P. 252.

Non sono tenuti però a restituire ciò che loro è stato anticipato in conto dei loro stipendj.

---

ne. Quindi se non è stato conseguito alcun nolo, il capitano non può pretendere alcun salario. In ugual caso di naufragio, il capitano non ha diritto sopra quanto viene estratto dal mare in concorrenza cogli assicuratori sopra corpo e carico, nè ad una indennità per le cure prestate a quest'operazione, nè al nolo fino al luogo dell'armamento, quando consta aver egli prolungato il suo soggiorno nel luogo del naufragio senza utilità per gli interessati, ed aver trascurato di profittare della gita procurata all'equipaggio per ritornare nel luogo dell'armamento.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 9 *Ottobre* 1833. *G. di Marsiglia* 15. 1. 176.

2. — (*Rischi di mare*) Quando le genti d'equipaggio di una nave sono state impegnate per viaggiare *a parte*, i rischi della navigazione gli sono comuni, dimodochè son tenuti a sopportare come gli altri interessati nella nave gli effetti degli avvenimenti di mare che hanno ritardato o prolungato senza profitto il viaggio. Così i marinari che nel corso del viaggio sono stati obbligati di fare un lungo soggiorno nel porto durante un regolamento d'avarie subito dalla nave, non hanno diritto contro il capitano, al ritorno del viaggio, a veruna indennità per il pregiudizio ad essi cagionato da questo lungo soggiorno.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 22 *Maggio* 1829. *G. di Marsiglia* 11. 1. 245.

3. — (*Capitano — Indennità*) Il capitano che si è impegnato mediante i salarj promessi e caparre anticipate di portarsi a prendere il comando di una nave in un porto diverso da quello ov'è stato contratto l'impegno, e che per un fatto indipendente da coloro che hanno contratto seco non ha potuto esercitare questo comando perchè la nave era partita dal posto ove doveva trovarsi, non può pretendere, come nel caso di rottura di viaggio, altra indennità oltre la ritensione delle anticipazioni che ha ricevute e le spese sopportate per tornare al luogo del contratto impegno.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 24 *Febbraio* 1840. *G. di Marsiglia* 20. 1. 202.

Articolo 258.

INDICE SOMMARIO

Abbandono 3.	Nolo 2.
Armatore 8.	Paghe 6.
Assicurazione 7.	Viaggio di andata 1. 3. 6.
Cambio marittimo 8.	— di ritorno 1. 6.
Ingaggio a mese 5.	— in carovana 4.

1. — Il viaggio *di andata* ed il viaggio *di ritorno*, o i diversi viaggi intermedj che fa una nave nel corso di una medesima spedizione, devono considerarsi come viaggi distinti e separati relativamente ai salarj dei marinari. Così quando la nave ha fatto felicemente il viaggio *di andata*, e molti altri viaggi intermedj, il nolo acquistato in questi viaggi è affetto per privilegio al salario dovuto ai marinari per questi medesimi viaggi, benchè la nave sia perita in uno di essi.

Roano 29 *Dicembre* 1831. *S.* 32. 2. 160.

Rennes 1 *Aprile* 1841. *S.* 41. 2. 531.

— Contra —

Bordeaux 24 *Aprile* 1834. *S.* 34. 2. 479.

— Gli autori sopra tal questione sono discordi. *Valin*, *sul l'Art.* 8. *tit.* 4. *della Ordinanza del* 1681, e l'annotatore di essa *Becane*, ritengono che l'equipaggio non abbia diritto ad alcun salario sia *per l'andata*, come *per il ritorno*. Ma *Emerigon*, *delle Assicurazioni Cap.* 1. *Sez.* 11. *T.* 2. (seguitato poi da *Locré*, *Spirito del Cod. di Comm. T.* 2. *n.* 258. *Pardessus*, *Corso n.* 681. *Boulay-Paty*, *Diritto Marittimo T.* 2. *p.* 124. *e Dageville*, *T.* 2. *p.* 312), è di contraria opinione. *Emerigon* sembra andare più lungi, ed accordare il privilegio ancora per i salarj dovuti ai marinari per il viaggio di ritorno nel quale la nave è perita; questa opinione è combattuta dal suo annotatore *Boulay-Paty*, il quale fa con ragione osservare, che il principio dal quale si stacca il privilegio è la conservazione della nave. V. *Diz. del Contenzioso*. V. *Genti dell'equipaggio*. — D —

2. — In caso di perdita della nave il diritto dei marinari impegnati per molti viaggi non è ristretto, quanto al pagamento della loro mer-

N. 247. P. 253. ART. 259. — Se qualche parte della nave è rimasta in salvo, i marinari arruolati ad intiero viaggio o a mese, saranno pagati dei loro stipendj scaduti su gli avanzi della nave che essi hanno salvati.

Se gli avanzi non bastano, o se non vi sono che delle mercanzie salvate, essi saranno sussidiariamente pagati del loro stipendio sopra il nolo.

N. 248 P. 254. ART. 260. — I marinari arruolati pel nolo, saranno pagati dei loro stipendj solamente sul nolo, in proporzione di ciò che si percipe dal capitano.

---

cede, al prodotto degli avanzi del naviglio naufragato, e al nolo delle sole mercanzie salvate; ma possono inoltre esercitarlo aul nolo acquistato dall'armatore in un viaggio al quale hanno concorso anteriormente a quello nel quale è perita la nave. L'armatore dee anche pagare le spese di ritorno della nave con gli avanzi della nave e col nolo.

Bordeaux (*Trib. di Comm*) 27 *Giugno* 1831. *G. di Bordeaux* 8. 1. 242.

3. — Nel caso di abbandono della nave e del nolo, le paghe dei marinari per il viaggio d'andata, sul quale esiste un contratto di noleggio speciale e distinto da quello relativo al viaggio di ritorno, devono, nonostante la perdita della uave avvenuta in quest'ultimo viaggio, prendersi e dedursi sul nolo guadagnato e realizzato nel primo viaggio, sebbene per stipulazione espressa dovesser pagarsi unicamente al ritorno della nave nel luogo dell'armamento. Lo atesso dee dirsi del diritto sulle spese di ritorno pagato all'equipaggio dopo il naufragio della nave.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 5 *Gennaio* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 222.

4. — I viaggi in caravana negli scali del Levante formano di fronte all'equipaggio un sol viaggio indiviaibile che si termina solo nel luogo d'armamento; quindi l'equipaggio preso per un viaggio in caravana, e che ha ricevute delle anticipazioni all'epoca della partenza, non può in caso di naufragio della nave nel tragitto all'ultimo scalo, vale a dire durante l'ultima frazione del viaggio, ripetere le paghe se non che sul prodotto degli avanzi salvati, e sul nolo delle merci ugualmente salvate, senza poter pretendere di esser pagato dall'armatore sul nolo acquistato negli scali o frazioni anteriori di viaggio.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 15 *Maggio* 1833. *G. di Marsiglia* 15. 1. 170.

5. — *Giudicato però*, che quando sono stati presi dei marinari a mese, ed eseguiti diversi viaggi nell'ultimo dei quali la nave è naufragata o predata, l'armatore è tenuto di pagare le mercedi guadagnate nei viaggi anteriori a quello nel quale è avvenuto il naufragio o predamento.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 11 *Settembre* 1823. *G. di Marsiglia* 4. 1. 302

6. — *Giudicato ugualmente*, che l'azione dei marinari sulle merci salvate in caso di naufragio non può esercitarsi se non che sulle merci che esistono a bordo nel momento del sinistro, e che sono state da quello preservate. Quindi i marinari impegnati a mese non hanno alcun diritto per il pagamento delle loro paghe sul nolo delle merci sbarcate nel corso del viaggio avanti l'avvenimento, nè sul nolo di viaggio d'andata, quando all'epoca della partenza avevan ricevuto delle anticipazioni eccedenti l'ammontare delle paghe decorse durante il viaggio, ed il naufragio è sopravvenuto al viaggio di ritorno.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 11 *Febbraio* 1831. *G. di Marsiglia* 13. 1. 73.

7. — In un viaggio d'andata e di ritorno di una nave, se vi è stata sicurtà distinta e separata per il ritorno, le paghe dell'equipaggio per l'andata sono a carico dell'armatore assicurato, benchè queste paghe nel caso di naufragio seguito d'abbandono debban prelevarsi, come le paghe del ritorno, sopra gli avanzi ed il nolo della nave appartenenti all'assicuratore.

C. C. 3 *Giugno* 1828. *S.* 28. 1. 245.

8. — Le spese di ritorno dell'equipaggio in caso di naufragio in paese estero sono a carico dell'armatore: quindi è per esso obbligatorio il cambio marittimo stipulato dal capitano per assicurar questo ritorno.

Roano 29 *Dicembre* 1831. *S.* 32. 2. 160.

Articolo 259.

— L'azione per il conseguimento delle paghe dovute ai marinari intentata dopo il naufragio della nave, è più reale che personale: qnindi quaodo è stato salvato qualche avanzo, ed il prodotto che ne è stato ritratto si trova nelle mani del console di Francia nel luogo del naufragio, il marinaro che dimanda di esser pagato su qnesto prodotto, dee indirizzarsi al funzionario che l'ha raccolto, anzichè al capitano e all'armatore.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 15 *Febbraio* 1831. *G. di Marsiglia* 13. 1. 73.

Articolo 260.

— I marinari impegnati per un viaggio *a parte* sono comproprietarj dei noli lucrati in

ART. 261. — In qualunque maniera i marinari siano stipendiati, saranno pagati delle giornate da loro impiegate a salvare gli avanzi, e gli effetti naufragati. N. 249. P. 255.

ART. 262. — Il marinaro sarà pagato dei suoi stipendj, trattato e medicato a spese della nave, quando ei si ammali in viaggio, o sia ferito per il servizio del legno. N. 250. P. 256.

ART. 263. — Il marinaro sarà trattato e curato a spese della nave, e del carico, quando sia rimasto ferito combattendo contro i nemici, ed i pirati. N. 251. P. 257.

ART. 264. — Quando il marinaro uscito dalla nave senza autorizzazione rimanga ferito in terra, le spese della sua cura e trattamento saranno a suo carico, e potrà essere ancora licenziato dal capitano. N. 254. P. 258.

I suoi stipendj, in questo caso, gli saranno pagati soltanto a proporzione del tempo in cui avrà servito.

ART. 265. — In caso di morte di un marinaro per viaggio, se egli sarà arruolato a mesi, i suoi stipendj saranno dovuti alla sua eredità, fino al giorno della sua morte. N. 255. P. 259.

Se il marinaro sarà arruolato per l'intiero viaggio, gli si dee la metà de' suoi stipendj s' egli muore nel viaggio di andata, o dentro il porto di destino.

---

tal viaggio, dimodochè la consegna della loro quota dee esser ordinata ed operata nonostante ogni sequestro intentato da dei creditori particolari del capitano, anche per cambj marittimi, e senza che siavi bisogno di citare a causa i creditori opponenti.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 17 *Maggio* 1826. *G. di Marsiglia* 7. 1. 357.

Articolo 261.

— Il capitano, contro il quale l'equipaggio ottiene, nella sua qualità di capitano, ed in luogo diverso da quello dell'armamento, una mercede per le giornate impiegate nelle riparazioni, non dee esser compreso in tali mercedi per le giornate che ha impiegate egli stesso alla direzione dei lavori. Egli ha unicamente diritto ad una riserva contro l'armatore della nave.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 24 *Dicembre* 1824. *G. di Marsiglia* 15. 1. 181.

(*) V. Art. 272. 381 infra.

Articolo 262.

1. — (*Malattia — Capitano*) Il capitano che per una grave malattia è stato posto nella necessità di lasciare il suo servizio a bordo, e che è fuori di stato di adempire la sua missione, non può invocare l'Art. 262 del Cod. di Comm. relativo alle malattie e ferite riportate per servizio della nave per reclamare l'intiero prezzo delle sue paghe, e le spese della cura, quando è provato che la sua malattia non ha per causa il servizio della nave, ma la sua intemperanza continua e volontaria.

Roano 18 *Febbraio* 1840. *G. di Marsiglia* 21. 2. 81.

2. — (*Consuetudini*) Non può limitarsi con usi contrarj, l'obbligo che hanno gli armatori di provvedere alle spese di malattia dei marinari posti a terra durante il tempo della loro dimora negli ospedali. (Dec. del 5 Germ. an. 12. Art. 3.)

Ord. del Cons. di Stato 27 *Agosto* 1839. *S.* 40. 2. 230.

Articolo 264.

— Il marinaro che in porto estero discende a terra senza permesso, e mentre la nave è per partire, si riguarda come disertore. Quindi il capitano, il quale dopo aver ricevute le sue spedizioni, e collocata la nave nella rada per porsi alla vela, abbandona questo marinaro a terra, senza farne la dichiarazione al console francese, all'autorità locale, e che si limita a fare un processo verbale dell'assenza del marinaro senza sua autorizzazione, non è in colpa, nè passibile dei danni.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 9 *Dicembre* 1833. *G. di Marsiglia* 14. 1. 33.

Articolo 265.

— Quando il capitano è morto nel corso del viaggio, il nostromo che lo ha surrogato nel viaggio ha diritto non solo alla paga, ma altresì a tutti gli altri vantaggi promessi al capitano.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 25 *Ottobre* 1820. *G. di Marsiglia* 2. 1. 1.

Gli è dovuto il totale de'suoi stipendj se egli muore nel viaggio di ritorno.

Se alcuno poi si è arruolato alla parte o a certa somma, gli è dovuta la sua intiera porzione, quando ei muoia a viaggio incominciato.

Al marinaro che rimane ucciso nel difender la nave si dee l'intiero di tutto il suo salario per il viaggio, quando il legno arrivi salvo nel porto.

N. 256. P. 260. ART. 266. — Il marinaro preso e fatto prigioniero nella nave non può pretendere cosa alcuna dal capitano, proprietarj e noleggiatori, per il pagamento del suo riscatto.

Egli è pagato dei suoi salarj, fino al giorno in cui è stato preso e fatto prigioniero.

N. 257. P. 261. ART. 267. — Il marinaro preso, e fatto schiavo, se è stato spedito per mare o per terra in servizio della nave, ha diritto all'intiero pagamento de'suoi salarj.

Egli ha diritto pure al pagamento di una indennizzazione per il suo riscatto, se la nave arriva a buon porto.

N. 258 P. 262 ART. 268. — L'indennizzazione è dovuta dai proprietarj della nave, se il marinaro è stato spedito in mare od in terra per servizio della nave.

L'indennizzazione è dovuta dai proprietarj della nave e del carico, se il marinaro è stato mandato in mare od in terra per servizio del legno, e del carico.

N. 259. P. 263. ART. 269. — Il totale dell'indennità è fissato a seicento franchi.

Il recupero e l'impiego si faranno secondo le forme stabilite dal Governo in un regolamento relativo al riscatto dei prigionieri.

N. 260 P. 264. ART. 270. — Ogni marinaro, il quale giustifichi di essere stato congedato senza legittima causa, ha diritto ad una indennizzazione contro il capitano.

L'indennizzazione è fissata al terzo del salario se il congedo ha luogo avanti che sia cominciato il viaggio.

L'indennizzazione è fissata alla totalità degli stipendj, ed alle spese del ritorno, se la dimissione ha luogo durante il corso del viaggio.

Il capitano non può in alcuno dei sopraddetti casi ripetere la somma dell'indennizzazione contro i proprietarj della nave.

Non ha luogo indennizzazione, se il marinaro è congedato prima che sia chiuso il ruolo dell'equipaggio.

Il capitano non può in qualunque caso congedare un marinaro in paesi esteri.

N. 261. P. 265. ART. 271. — La nave ed il nolo sono specialmente obbligati al salario dei marinari.

Articolo 270.

— Non si presume che i marinari abbiano renunziato al diritto di essere riposti nella loro abitazione, per avere acconsentito al patto che la nave potesse disarmarsi a volontà degli armatori.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 16 *Novembre* 1826. *G. di Marsiglia* 7. 1. 335.

Articolo 271.

— Il privilegio che la Legge accorda ai marinari per i loro salarj sul nolo, si estende, dopo la perdita della nave, al nolo acquistato ed incassato anteriormente.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 6 *Aprile* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 253.

(*) V. le note all'Art. 258 sup.

ART. 272. — Tutte le disposizioni concernenti i salarj, cure e riscatti dei marinari, sono comuni agli uffiziali ed a tutta l'altra gente dell'equipaggio. N. 262. P. 266.

TITOLO VI.

De' Contratti di Noleggio.

ART. 273. — Ogni convenzione per la locazione di un vascello, che è chiamata noleggio, deve essere ridotta in scritto. N. 263. P. 267.

Ella contiene,

Il nome e la portata del bastimento:

Il nome del capitano:

I nomi di chi dà e di chi prende a nolo:

Il luogo, ed il tempo convenuto per il carico e il discarico:

Il prezzo del nolo:

Se il nolo è totale, o parziale:

L'indennizzazione convenuta per il caso di ritardo.

Articolo 272.

INDICE SOMMARIO

Aumento di nolo 6.	Locazioni 1.
Capitano 5.	Minuta 3.
Consegnatario 6.	Noleggiatore 5.
Giuramento decisorio 2.	Prova 2. 7.
Interprete 3.	Resoluzione 7.
Leggi regolatrici 1.	Spese 4.

1. — I principj generali del Cod. Civ. in materia di locazione non si applicano ai contratti di noleggio delle navi; questi son regolati da un titolo speciale del Cod. di Comm.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 30 *Marzo* 1836. *G. di Marsiglia* 16 1. 33.

2. — Il giuramento decisorio non può deferirsi sulla esistenza di un nolo non constatato in scritto.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 7 *Marzo* 1825. *G. di Marsiglia*. 6. 1. 65.

3. — La minuta di un contratto di noleggio redatta in un semplice originale, è nulla di fronte al capitano straniero che l'ha firmata senz'assistenza di un interprete.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 9 *Dicembre* 1840. *G. di Marsiglia* 20 1. 26.

4. — L'obbligo imposto al capitano di sopportare le spese del travasamento, nel luogo di arrivo, della merce che deve consegnare, non si applica alle spese *per porla in terra*, volute dalla dogana prima del travasamento sull'altro legno.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 15 *Gennaio* 1841. *G. di Marsiglia* 20. 1. 153.

5. — In mancanza di patto contrario, la designazione speciale del capitano si riguarda di fronte al noleggiatore come una causa motrice del contratto. Così il capitano firmando il contratto di noleggio si obbliga, non tanto come mandatario dell'armatore quanto ancora in nome suo personale; ed il noleggiatore ha diritto di esigere che il contratto sia eseguito da quel capitano con il quale ha trattato. In questo caso se il capitano è congedato dall'armatore avanti che sia terminato il viaggio per il quale la nave è noleggiata, il contratto di noleggio non è più obbligatorio di fronte al noleggiatore, e la rescissione convenuta fra esso ed il capitano licenziato è valida, sebbene eseguita nel luogo di dimora dell'armatore, e senza il suo consenso.

Aix 26 *Giugno* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 211.

6. — L'aumento di nolo accordato nella polizza di carico dal caricatore al capitano oltre di quello convenuto nel contratto di noleggio, deve pagarsi dal consegnatario; questi non può ricusarsi deducendo che il caricatore avesse in ciò ecceduto il suo mandato.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 7 *Ottobre* 1839. *G. di Marsiglia* 19. 1. 132.

7. — La resoluzione di un contratto di noleggio non può indursi da circostanze di fatto: è indispensabile produrre una prova scritta di questa risoluzione; in specie, un contratto di noleggio non si suppone esser stato rescisso perchè il noleggiatore che avea noleggiata la nave per intiero non ha caricato in nome proprio e per proprio conto se non

N. 264. P. 268. ART. 274. — Quando il tempo del carico e del discarico della nave non è fissato per convenzione delle parti, si regola secondo l'uso dei luoghi.

N. 265. P. 269. ART. 275. — Se la nave è noleggiata a mesi, e se non vi è convenzione contraria, il nolo corre dal giorno in cui ha fatto vela.

N. 266. P. 270. ART. 276. — Se avanti la partenza della nave vi è interdizione di commercio col paese per il quale è destinata, le convenzioni si risolvono senza refezione di danni e interessi, per una parte e per l'altra.

Il caricatore è obbligato alle spese di carico e discarico delle sue mercanzie.

N. 267. P. 271. ART. 277. — Se lo uscire dal porto è impedito da forza maggiore per qualche tempo, le convenzioni sussistono, ed il ritardo non dà luogo ad alcuna refezione di danno e interesse.

Sussistono egualmente, e non ha luogo alcuno aumento di nolo, se la forza maggiore sopraggiunge in tempo del viaggio.

N. 268. P. 272. ART. 278. — Il caricatore può, durante il trattenimento della nave, fare scaricare le sue mercanzie a proprie spese, a condizione di ricaricarle o indennizzarne il capitano.

N. 269. P. 273. ART. 279. — In caso di blocco del porto di destino, il capitano, quando non vi sieno ordini in contrario, è obbligato a portarsi in uno dei porti vicini spettante alla medesima potenza, dove ei possa approdare.

N. 270. P. 274. ART. 280. — La nave, cordaggi e attrezzi, il nolo e le mercanzie caricate, sono respettivamente obbligate per l'esecuzione delle convenzioni delle parti.

---

che una piccola parte di merci, ed ha lasciato completare il carico da altri subnoleggiatori.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 6 *Aprile* 1825. *G. di Marsiglia* 6. 1. 92.

Articolo 274.

1. — (*Ritardo*) Quando in un contratto di noleggio è stato fissato un numero determinato di giorni di stallie in favore del caricatore per lo sbarco, il capitano non è passibile del ritardo che lo sbarco può risentire per gli ostacoli opposti ai caricatori dall'Amministrazione delle Dogane. Quindi, nonostante questi ostacoli, il capitano ha diritto alle sovrastallie al terminare dei giorni di stallie fissati dal contratto di noleggio, e computati dal momento in cui il capitano è stato in grado di operare il suo discarico.

Bruxelles 19 *Agosto* 1814. *P.* 2. *V.* 1. *T.* 1. *p.* 202.

2. — (*Termine*) Quando nella polizza di carico è stabilito un termine di 48 ore per la recezione della merce, esso equivale a due giorni di stallie.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 27 *Ottobre* 1834. *G. di Marsiglia* 14. 1. 301.

Articolo 277.

1. — (*Riparazioni*) Non è da riguardarsi come forza maggiore il bisogno di fare delle riparazioni più o meno importanti alla nave, quando la nave è stata noleggiata in un porto, ed il proprietario si è obbligato di consegnarla al noleggiatore in un tempo determinato. — Quindi se nel termine stabilito il proprietario non consegna la nave, è obbligato a rifare i danni e interessi al noleggiatore, ancorchè il ritardo derivasse dalla necessità delle riparazioni.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 12 *Maggio* 1826. *G. di Marsiglia* 7. 1. 735.

2. — (*Cholera-morbus*) Il capitano non può dimandare la resoluzione del contratto di noleggio per la sopravvenienza del *cholera-morbus* nel luogo del destino.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 7 *Settembre* 1831. *G. di Marsiglia* 12. 1. 291.

Articolo 278.

— Le crociere nei paraggi di un porto per il quale è destinata una nave, non sono una forza maggiore che operi la resoluzione del contratto di noleggio senza refusione di danni ed interessi per parte dei caricatori.

Poitiers 3 *Mess. an* 9 *S* 1. 2 550.

TITOLO VII.

Delle Polizze di Carico.

ART. 281. — La polizza di carico debbe esprimere la natura e quantità, come pure la specie o qualità degli oggetti da trasportarsi. N. 271. P. 275.

Essa specifica,

Il nome del caricatore:

Il nome e l'indirizzo di quello a cui è diretta la spedizione:

Il nome ed il domicilio del capitano:

Il nome e la portata del legno:

Il luogo della partenza, e quello per cui è destinato.

Essa annunzia pure il prezzo del nolo.

Porta in margine le marche, e i numeri degli oggetti da trasportarsi.

La polizza di carico può essere all'ordine del possessore o di altra persona indicata.

Articolo 281.

INDICE SOMMARIO

Armatore 4. 5.
Assicuratore 2. 3.
Caricamento alla balla 10.
Cassazione 7. 9
Certificato 10 bis.
Commissionato 15.
Consegna 17.
Contratto di noleggio 1.
Data 12.
Denaro 7.
Firma 1. 2. 3. 5.
Gira 11. 12.
Giratari 13.
Moneta francese 7.
Nolo 6.
Nullità 2. 5.
Ordine 12. 15. 16.
Partenza 16.
Pegno 13.
Responsabilità 4
Rivendicazione 15.
Tonnellate 10 bis.
Trasmissione del carico 11 16.
Spedizione 9.
Vendita 16.

§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Della trasmissibilità della polizza e del carico.*

§ 1. Generalità.

1. — Le polizze di carico tengon luogo di contratti di noleggio, e son valide per quanto il capitano abbia firmato il solo esemplare consegnato al caricatore.

Dec. del Con. delle Prede 8 *Messid. an.* 8. *S.* 2. 2. 498.

2. — La polizza di carico, sebbene non firmata dal caricatore ma soltanto dal capitano è valida di fronte all'assicuratore delle merci. La mancanza di firma del caricatore non importa nullità dell'atto.

Aix 30 *Luglio* 1833. *S.* 34. 2. 161.

— Contra —

Aix 30 *Gennaio* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 80.

3. — La polizza di carico non è valida di fronte agli assicuratori, se non quando è firmata dal capitano e dai caricatori, o dal capitano e due dei principali dell'equipaggio, ancorchè il caricamento fosse stato eseguito per un terzo assente; non produce nessun effetto quando è firmata dal solo capitano.

C. C. 6 *Luglio* 1829. *S.* 29. 1. 318.

4. — L'armatore o proprietario di una nave è responsabile degli impegni resultanti da una polizza di carico firmata dal capitano, benchè questa polizza di carico non sia firmata dal caricatore, quando l'armatore non impugna l'esistenza dell'obbligo del capitano. In tal caso la mancanza di firma del caricatore non influisce sulla responsabilità dell'armatore.

C. C. 8 *Novembre* 1832. *S.* 32. 1. 804.

(*) V. sup. Art. 216.

5. — La polizza di carico, sebbene non firmata dal caricatore, ha validità di fronte al proprietario o armatore della nave. La mancanza di tal firma non ne produce la nullità.

C. C. 8 *Novembre* 1832. *S.* 32. 1. 804.

6. — La mancanza di determinazione del nolo in una polizza di carico, ed anche la mancanza di ogni stipulazione a questo riguardo, non producono la nullità della polizza. In tal caso il nolo si determina secondo l'uso del commercio.

C. C. 8 *Novembre* 1832. *S.* 32. 1 804.

7. — Una polizza di carico nella quale sia dichiarato esser caricata sulla nave una somma di..... (la cifra della somma senz'altra designazione) può considerarsi come sufficientemente esprimente la natura, la quantità degli

N. 272. P. 276. **ART. 282. — Qualunque polizza di carico debbe esser fatta in quattro originali almeno,**

Uno per il caricatore:

Uno per quello a cui sono indirizzate le mercanzie:

Uno per il capitano:

---

oggetti da trasportare. Deve intendersi che la somma caricata sia una somma di danaro in moneta francese, e ciò per quanto la polizza sia stata firmata nelle Colonie; almeno la sentenza che decide così contiene una valutazione di fatti e documenti non suscettibile di essere deferita alla cassazione.

C. C. 8 *Novembre* 1832. *S.* 32. 1. 806.

8. — 9. — La realtà delle spedizioni del carico e della partenza della nave assicurata può, in caso di irregolarità della polizza di carico, stabilirsi con i fatti e documenti della causa; la valutazione dei giudici su questo riguardo non dà luogo a cassazione.

C. C. 25 *Marzo* 1835. *S.* 35. 1. 804.

10. — Quando la nave portatrice degli oggetti assicurati è stata caricata *alla balla*, la data delle polizze di carico non può bastare per determinare l'epoca della partenza.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 1 *Marzo* 1842. *G di Marsiglia* 21. 1. 166.

10 bis. — In materia di commercio marittimo per *tonnellate in uso a Londra*, deve intendersi tonnellate di *peso* e non tonnellate di *spazio*.

È ammissibile in giudizio un certificato proveniente dall'estero e diretto a provare una consuetudine.

C. C. di Bruxelles 31 *Ottobre* 1815. *P.* 2. *T.* 2. *V.* 1. *p.* 492.

§ 2. Della trasmissibilità della polizza e del carico.

11. — La negoziazione delle polizze di carico per via di gira era permessa sotto l'impero delle Ordinanze del 1673 e 1681, come lo è stata dopo la legislazione novella: l'Articolo 281 del Cod. di Comm. non è in ciò introduttivo di un diritto nuovo.

C. C. 13 *Luglio* 1819. *S.* 20. 1. 3.

12. — La proprietà di una polizza di carico può trasferirsi legalmente per mezzo di una gira; quando essa è all'ordine, fa fede della data di fronte ai terzi.

Bruxelles 27 *Luglio* 1830. *G. di Bruxelles* 1830. 2. 200.

13. — La circostanza che i primi giratarj di una polizza di carico all'ordine, l'abbiano ricevuta unicamente a titolo di pegno, non può pregiudicare ad un terzo al quale sia stata girata regolarmente, se non è provato che il girante abbia agito con frode, e che il giratario stesso vi abbia partecipato.

Bruxelles 22 *Luglio* 1830. *G. del Belgio* 1830. 3. 265.

14. — Si può validamente trasmettere la proprietà del carico di una nave anche di fronte al vero proprietario colla consegna di una polizza di carico fatta dal capitano a quello in essa designato come caricatore. Poco importa che dopo il carico sia stato spedito alla consegna del vero proprietario e sulla sua propria nave.

C. C. 11 *Giugno* 1837. *S.* 37. 1. 785.

15. — Il proprietario della merce spedita con polizza di carico ad un commissionato perchè ne operi la vendita, ha diritto di rivendicare questa polizza di carico da un terzo al quale il commissionato l'abbia consegnata in pegno di un suo debito personale, quando d'altronde la polizza di carico non era nè al portatore, nè all'ordine.

• *C. C.* 4 *Giugno* 1833. *S.* 34. 1. 659.

16. — Il possessore di una polizza di carico trasmessa per le vie dell'ordine, non ha privilegio sulle mercanzie menzionate nella polizza di carico; non ha che il diritto di chiederne giudicialmente la vendita.

C. C. 28 *Giugno* 1826. *S.* 27. 1. 208.

17. — La polizza di carico stabilisce la Legge fra il caricatore ed il capitano, e quando è all'ordine, il capitano non dee consegnar la merce se non che al portatore del duplicato della polizza di carico rivestita dell'ordine del caricatore. Il capitano non può senza contravvenire apertamente al suo mandato lasciar prendere la merce alla persona che ha avuto il permesso del discarico dalla Dogana, quando questa non possiede la polizza di carico, e non è perciò facoltizzata a rilasciare una ricevuta valida della merce dietro pagamento del nolo. Così è in colpa se eseguisce una tal consegna, ed è responsabile verso il suo mandante per i danni e interessi da questo sofferti.

Bruxelles 1 *Maggio* 1832. *G. di Bruxelles* 1832. 1. 362.

(*) V. Art. 283. n 1.

Articolo 282.

— Il capitano di una nave (che dev'essere portatore di un originale della polizza di carico delle merci caricate) non può allegare che ignorava il nome del caricatore e gli ob-

Uno per l'armatore del bastimento.

I quattro originali debbono essere firmati dal caricatore, e dal capitano dentro le ventiquattro ore dopo il carico.

Dentro il medesimo tempo il caricatore è obbligato a rimettere al capitano le ricevute delle mercanzie caricate.

ART. 283. — La polizza di carico, formata nelle predette maniere, fa fede fra tutte le parti interessate nel carico, e fra queste e gli assicuratori. N. 273. P. 277.

ART. 284. — In caso di diversità fra le polizze di un medesimo carico, si dee attendere quella che sarà nelle mani del capitano, quando sia ripiena di mano del caricatore o del suo commesso, come pure si avrà per autentica quella che, ripiena di mano del capitano, sarà presentata dal caricatore o dal ricevitore. N. 274 P. 278

ART. 285. — Qualsisia commesso o ricevitore che avrà ritirato le mercanzie N. 275. P. 279.

---

blighi ad esso imposti dalla polizza. Se perciò trascura di scaricare le merci nel luogo di destino designato nella polizza di carico, è responsabile, insieme col proprietario della nave, dei danni che questa colpa ha potuto cagionare al caricatore o destinatario.

C. C. 26 *Marzo* 1838. *S.* 38. 1. 421.

(*) V. Art. 281 supra.

Articolo 283.

1. — (*Proprietà*) Le polizze di carico e le gire di esse provano la proprietà delle mercanzie caricate non solamente tra il capitano ed i caricanti, ma ancora a riguardo de' terzi: le polizze di carico e le loro gire nel commercio marittimo sono come le lettere di vettura, le lettere di cambio, i biglietti ad ordine e gire appostevi nel commercio di terra.

Aix 26 *Agosto* 1809. *S.* 14. 2. 201.

(*) Sic *Boulay-Paty* sup. *Emerigon T.* 1. *p.* 515.

2. — (*Nolo*) Quando il contratto di noleggio presenta qualche ambiguità relativamente alla fissazione del nolo, la stipulazione chiaramente enunciata nella polizza di carico, firmata posteriormente dal caricatore nel luogo della partenza, deve solo servire di regola fra il capitano ed il consegnatario.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 18 *Giugno* 1834. *G. di Marsiglia* 15. 1. 132.

3 — 1. — (*Prova—Falso*) Benchè l'Art. 283 del Codice di Commercio disponga che la polizza di carico (distesa nella forma prescritta) fa fede contro gli assicuratori, nulladimeno la falsità del suo contenuto può esser stabilita con prove positive: e ancora con presunzioni emergenti da circostanze gravi, precise e concordi.

C. C. 15 *Febbraio* 1826. *S.* 27. 1. 127.

5 — (*Prove—Armatore*) L'enunciazione contenuta in una polizza di carico, che l'atto è stato firmato in quattro originali, fa fede contro l'armatore, e non può distruggersi col dedurre che questi non ha ricevuto l'originale che gli era destinato..... poco importa d'altronde che quest'atto non fosse notato fra i documenti di bordo.

C. C. 8 *Novembre* 1832. *S.* 32. 1. 806.

Articolo 285.

1. — (*Ricevuta*) La Legge non obbliga il capitano ad esigere dal consegnatario una ricevuta delle merci che gli consegna.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 10 *Novembre* 1824. *G. di Marsiglia* 6. 1. 225.

2. — (*Consegna*) Il capitano è obbligato, sotto la propria responsabilità personale, a consegnare la merce al compratore, portatore della polizza di carico, ancorchè il remittente gli abbia con una seconda polizza di carico, trasmessa ad un terzo, dato l'ordine di consegnare la merce a questi nel caso in cui il compratore ricusasse di accettare una cambiale tratta sopra di esso per prezzo delle merci.

Bruxelles 21 *Maggio* 1824. *G. di Bruxelles* 1824. 2. 171.

3. — (*Consegna*) Il capitano può ricusarsi di consegnare delle merci caricate al suo bordo, richieste dal caricatore prima della partenza, se questo non gli consegna tutti gli esemplari della polizza di carico che il capitano ha firmati per quella merce. Nè il caricatore può, in caso di mancanza di alcuno esemplare, supplire col dar cauzione.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 24 *Gennaio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 140.

descritte nelle polizze di carico, sarà tenuto a spedirne ricevuta al capitano che la domanderà, sotto pena di tutte le spese, danni e interessi, compresi ancora quelli che potessero derivare dal ritardo.

TITOLO VIII.

Del Nolo.

N. 276. P. 280. ART. 286. — Il prezzo della locazione di una nave od altro bastimento si chiama nolo.

Esso vien regolato dalle convenzioni delle parti.

E si prova col contratto di noleggio o con le polizze di carico.

Il nolo ha luogo per tutto il bastimento o per una sola parte, per un viaggio intiero o per un tempo determinato, a tonnellata, a quintale, per tutto il carico, o alla balla, con l'indicazione della portata del vascello.

Articolo 286.

INDICE SOMMARIO

Abbuono 17.
Avarìa e cappa 2. 6. 11.
Capitano 19.
Clausula *che dice essere* 7.
Danni 16.
Determinazione del nolo 9.
Firma 1.
Frutti 15. 16.
Insubordinazione 22.
Nolo a *peso* 4. 7. 8.
— a *tonnellate* 4.
Pagamento 19.
Peso netto 8. 10. 11.
Ragguaglio di moneta 3. 12.
Riduzione di peso 5.
Salarj e panatiche 9.
Sequestro 13.
Stivaggio 23.
Spese 18.
— di lazzeretto 20.
— di bolli 21.

1. — Non si può, dopo aver tutto fissato con un capitano di nave, rifiutarsi dal firmare il contratto di noleggio, quando non si provi che egli non abbia soddisfatto agli obblighi che si era imposti. (C. Civ. Art. 1134, 1142.)

Haja 28 *Giugno* 1814. *P.* 2. *V.* 1. *T.* 1. *p.* 126.

2. — I proprietarj di una nave, che dopo avere stipulato nel contratto di noleggio con i loro noleggiatori il dieci per cento di *avarìa e cappa*, hanno dopo con una convenzione particolare col capitano promesso a quest'ultimo, oltre i suoi salarj, dieci per cento di *avarìa e cappa sul nolo*, non possono ritenere ad esso un cinque per cento come accessorio di quella parte di nolo che spetta alla nave.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 25 *Ottobre* 1820. *G. di Marsiglia* 2. 1. 1.

3. — Quando una nave è stata noleggiata in blocco per una somma determinata in moneta che non si trova nel luogo del destino, la conversione di questa moneta dee regolarsi unicamente secondo il corso che ha nel luogo della partenza, se questo luogo è quello ove è stato stabilito anche il nolo; quindi se il capitano percepisce il suo nolo secondo una conversione più vantaggiosa per esso di quella del corso nel luogo di partenza, l'eccedente che riceve dee restituirsi al noleggiatore dal proprietario della nave.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 8 *Aprile* 1829. *G. di Marsiglia* 10. 1. 187.

4. — Il prezzo del nolo enunciato nel contratto di noleggio per certe specie di merci ad un *tanto la tonnellata*, non si dee presumere stipulato ugualmente per altre merci di ugual volume, ma di maggior peso. Dee calcolarsi avuto riguardo alla diversità di peso di tali merci con quello degli articoli specificati.

Bruxelles 19 *Agosto* 1814. *G. di Bruxelles* 1814. 2. 241.

5. — Le merci caricate in paese estero con destino per un porto di Francia, se il nolo è stipulato con la somma determinata ogni quintale, questa stipulazione dee referirsi al quintale in uso nel luogo del carico, e non al quintal decimale peso legale in Francia, quando resulta dalle circostanze che tale è stata l'intenzione delle parti.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 29 *Aprile* 1825. *G. di Marsiglia* 6. 1. 143.

6. — Quando nel contratto di noleggio re-

lativo al viaggio di andata di una nave è stato stipulato il nolo in ragione di tanto per botte *tutto compreso*, il dieci per cento d'avaria e cappa concessi dall'uso al capitano si trovano compresi in quella determinazione; dimodochè il capitano, sebbene sia al tempo stesso coarmatore proprietario della nave, non si presume che abbia renunziato al suo diritto di cappa; egli ha diritto di ritenerlo sul nolo del quale dee render conto ai mutuanti del cambio marittimo nel caso di abbandono della nave o del nolo.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 5 *Gennaio* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 222.

7. — Il nolo di una merce stipulato nel contratto di noleggio a un tanto la misura, e stabilito dopo nella polizza di carico ad una somma determinata in blocco, è dovuto al capitano a forma del patto primitivo, piuttostochè a forma della polizza, specialmente quando quest'ultimo documento è redatto in lingua non conosciuta dal capitano, e firmato da lui con la clausula *che dice essere*. Quindi le spese di misurazione occorrenti per calcolare il nolo, devon pagarsi a metà fra il capitano ed il consegnatario.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 19 *Dicembre* 1834. *G. di Marsiglia* 15. 1. 210.

8. — Quando in una polizza di carico relativa a merci provenienti dalle colonie francesi d'America si è stipulato il nolo a un tanto la libbra, dee secondo gli usi del commercio pagarsi sul peso netto d'ogni libbra di merce, senza calcolare quello de' fusti e dell'imballatura.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 13 *Settembre* 1822. *G. di Marsiglia* 3. 1. 326.

9. — Quando in un noleggiamento a mese il noleggiatore, indipendentemente dalla somma fissata per ogni mese, si è addossato i salarj e panatiche dell'equipaggio, e le altre spese della nave durante il viaggio, la quantità reale ed effettiva del nolo, sia come oggetto da dedursi sulla merce nella contribuzione alle avarie comuni, sia come elemento di contributo dal lato dell'armatore, dee determinarsi colla riunione del prezzo stipulato, e dei diversi oneri assunti dal noleggiatore.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 30 *Marzo* 1836. *G. di Marsiglia* 16. 1. 33.

10. — Per regola generale, salva convenzione contraria, il nolo dee calcolarsi sul peso lordo, e non sul peso netto della merce. Non può indursi una deroga a quest'uso dall'esser dichiarato nella polizza di carico il peso netto.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 19 *Luglio* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 172.

11. — *Giudicato però* che il nolo stipulato in una somma determinata, ogni peso convenuto di una merce specificata dee pagarsi sul peso netto.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 23 *Giugno* 1820. *G. di Marsiglia* 2. 1. 6.

12. — Quando il nolo è stato stipulato nel luogo del caricamento pagabile in una moneta avente corso nel luogo della consegna, deve pagarsi secondo il corso di quella moneta nel giorno del pagamento, e non soltanto secondo il *valore intrinseco* della moneta indicata.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 27 *Gennaio* 1832. *G. di Marsiglia* 13. 1. 80.

13. — Non può trattenersi il nolo, mentre la nave è in corso di viaggio, per crediti non appartenenti al viaggio stesso.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 24 *Settembre* 1828. *G. di Marsiglia* 10. 1. 1.

14. — Quando il carico appartiene al proprietario della nave, e non è stato determinato alcun nolo nella polizza di carico, il capitano non può, mancando una stipulazione espressa, dimandare oltre i salarj il diritto di cappa.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 15 *Luglio* 1835. *G. di Marsiglia* 15. 1. 287.

15 — I frutti del nolo non sono dovuti che dal giorno della dimanda in giudizio.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 31 *Gennaio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 137.

16. — La ricusa o il rifiuto del pagamento del nolo fatta dal consegnatario, non può dar luogo ai danni ed interessi, a favore del capitano, diversi da quelli consistenti nei frutti decorsi dopo la dimanda.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 18 *Maggio* 1832. *G. di Marsiglia* 13. 1. 141.

17. — I caricatori ai quali il capitano di una nave ha promesso un abbuono per la pronta caricazione, non hanno diritto di esigerlo se non che per prelevamento o compensazione sul nolo delle loro merci. Quindi cessando di esser dovuto il nolo per la perdita della nave e del carico, l'abbuono convenuto non è dovuto altrimenti.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 5 *Gennaio* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 222.

18. — Il capitano non può reclamare dai consegnatarj le spese cagionate alla merce da degli approdi dei quali non giustifica legalmente la necessità.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 18 *Maggio* 1832. *G. di Marsiglia* 13. 1. 141.

19. — Il capitano incaricato della condotta di una nave, ha qualità per ricevere per conto del proprietario della nave il pagamento del nolo; e questo pagamento fatto così al capitano dal consegnatario, produce lo stesso effetto come se fosse fatto al proprietario stesso.

Bruxelles 21 *Ottobre* 1829. *G. di Bruxelles* 1830. 1. 21.

N. 277. P. 281. ART. 287. — Se la nave è noleggiata per intiero, e che il noleggiatore non dia il pieno carico, il capitano non può prendere altre mercanzie senza il di lui consenso.

Il noleggiatore profitta del nolo delle mercanzie che completano il carico della nave che ha noleggiato per intiero.

N. 278. P. 282. ART. 288. — Il noleggiatore che non ha caricata la quantità delle mercanzie enunciate nel contratto di noleggio, è tenuto a pagare il nolo intiero, e per il pieno carico, a cui si è obbligato.

Se ne carica di più, paga il nolo dell'eccedente a ragguaglio del fissato nel contratto di noleggio.

Se però il noleggiatore, senza aver caricato alcuna cosa, rompe il viaggio prima della partenza, pagherà al capitano a titolo d'indennizzazione la metà del nolo convenuto per l'intiero carico che dovea fare.

Se la nave ha ricevuto una porzione del suo carico, e ciò nondimeno essa parta senza il pieno carico, si dovrà al capitano il nolo per intiero.

---

20. — Il capitano che nel contratto di noleggio si è impegnato a sbarcar la merce nel lazzeretto a proprie spese, non dee sopportare l'aumento di spese occasionato da un nuovo spurgo ordinato straordinariamente alle merci prima dell'entrata nel lazzeretto dall'Amministrazione della Sanità. Queste spese sono a carico dei consegnatarj.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 9 *Ottobre* 1835. *G. di Marsiglia* 15. 1. 350.

21. — Le spese di *bollo* e *piombi* posti dalla Dogana per viaggio, e nello scopo di garantire la identità della merce al suo arrivo al luogo del destino, mancando un patto contrario, devono essere sopportate dal caricatore e non dal commissionato remittente.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 10 *Settembre* 1841. *G. di Marsiglia* 21. 1. 17.

22. — Colui che stipula con un capitano per far passare uno o molti individui da un paese in un altro, non è responsabile degli atti di insubordinazione e di violenza esercitati dai passeggeri durante il corso della navigazione.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 5 *Maggio* 1824. *G. di Marsiglia* 5. 1. 203.

23. — A forma degli usi, ed in mancanza di stipulazioni espresse in un contratto di noleggio, le spese di stivaggio sono a carico del capitano e non dei noleggiatori.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 28 *Aprile* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 204.

Articolo 287.

1. — (*Avvallamento*) Il capitano che ha noleggiata tutta la nave ad un solo caricatore, non può approfittarsi a danno di questi del vuoto prodotto dall'avvallamento sopravvenuto alla merce dopo la partenza; dee anche indennizzare il suo noleggiatore per il ritardo interposto nel luogo d'approdo all'effetto di caricare nuova merce per strada, ancorchè pretenda che quest'approdo abbia avuto per oggetto di rinforzare la sua zavorra disequilibrata per l'avvallamento della merce.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 10 *Ottobre* 1832. *G. di Marsiglia* 13. 1. 331.

2. — (*Spese*) Quando una nave è stata noleggiata per l'intiero, con facoltà nel noleggiatore di sullocarla in parte, le spese di stivaggio delle merci che vi sono caricate sono, secondo gli usi marittimi, in mancanza delle convenzioni contrarie, a carico del noleggiatore.

Bruxelles 8 *Aprile* 1830. *G di Bruxelles* 1830. 1. 337.

Articolo 288.

1. — (*Nolo*) Quando è stato riservato a disposizione del noleggiatore ogni posto eccedente nella nave, egli è tenuto a pagarne il nolo come se la nave fosse stata caricata per intiero.

Bruxelles 17 *Gennaio* 1822. *G. di Bruxelles* 1822. 1. 136.

2. — (*Portata*) Il noleggiatore di una nave che si è obbligato a pagare il *vuoto per pieno*, non è obbligato a pagare il vuoto eccedente la capacità o portata della nave dichiarata nel contratto di noleggio.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 3 *Ottobre* 1825. *G. di Marsiglia* 6. 1. 294.

3. — (*Nolo—Vuoto per pieno*) Quando vien noleggiata una nave colla clausula *di vuoto per pieno*, il vuoto che rimane deve dividersi tra le diverse specie di merci componenti il carico designato nel contratto di noleggio, ed il

ART. 289. — Il capitano che ha dichiarato essere la nave di maggior portata di quello che non sia di fatto, è obbligato a rifare i danni e interessi al noleggiatore. N. 279. P. 283.

ART. 290. — Non si reputa esservi errore nella dichiarazione della portata di una nave, se l'errore non eccede una quarantesima parte, o se la dichiarazione è conforme al certificato dello stazatore. N. 280 P. 284

---

nolo relativo a quel vuoto deve calcolarsi secondo la tassa particolare conveniente ad ogni specie di merce. Questa regola non si applica al caso in cui il nolo sia stabilito in un modo uniforme per ogni specie di merce in ragione di un tanto il quintale.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 13 *Ottobre* 1827. *G. di Marsiglia* 9. 1. 313.

4. — (*Vuoto per pieno — Polizza*) Il capitano non può esigere dal suo noleggiatore *il vuoto per pieno*, quando ha ritratto un utile da quel vuoto con merci prese da altri noleggiatori. Lo stesso dee dirsi allorchè il capitano, ricevendo dal suo noleggiatore una quantità di merci inferiore a quella stabilita nel noleggio, ha firmata la polizza colla clausula *che dice essere*, quando d'altro lato non ha emessa alcuna riserva, nè protesta per la diversità tra la merce consegnata dal noleggiatore con la quantità per la quale questi avea preso posto nella nave.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 29 *Maggio* 1833. *G. di Marsiglia* 14. 1. 51.

5. — (*Passeggeri*) L'Art. 288 del Cod. di Comm., ai termini del quale il noleggiatore che rompe il viaggio prima della partenza senza avere nulla caricato è tenuto a pagare la metà del nolo a titolo d'indennità, si applica al caso in cui il noleggiatore che si è obbligato di far imbarcare dei passeggeri non abbia soddisfatto a quest'obbligo. È dovuta in tal caso la metà del prezzo della traversata al capitano.

Bordeaux (*Trib. di Comm.*) 25 *Febbraio* 1837. *G. di Bordeaux* 4. 1. 46.

6. — (*Imbarco—Partenza*) Quando la nave è pronta a porre alla vela, il capitano adempie tutti i suoi obblighi annunziando il giorno della partenza alle persone che debbono imbarcarsi sul suo bordo: egli può partire senza aspettarle se tardano ad imbarcarsi.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 27 *Ottobre* 1819. *G. di Marsiglia* 4. 1. 32.

Articolo 289.

1. — (*Carico*) Quel capitano il quale noleggiando la nave per il suo pieno ed intiero carico, ha denunziata nel contratto di noleggio una capacità o un tonnellaggio minore della portata reale, non può esigere dal noleggiatore che gli somministri un carico eccedente la capacità denunziata.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 23 *Settembre* 1836. *G. di Marsiglia* 16. 1. 99.

(*) Sic *Delvincourt*, *T.* 2. *p.* 282. *Dizionario del Contenzioso. v. Nolo n.* 54.

2. — (*Caricam. a colletta*) Il capitano che carica a colletta non è tenuto ai danni e interessi in ragione della insufficenza della portata della sua nave verso il noleggiatore che si presenta l'ultimo per imbarcare una merce, il numero delle casse o colli della quale non è stato designato nella polizza di carico.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 5 *Marzo* 1832. *G. di Marsiglia* 13. 1. 158.

3. — (*Danni*) Il capitano il quale riceve una quantità di merci minore di quella che avrebbe dovuto esser caricata secondo la portata da esso denunciata nel contratto di noleggio, è tenuto dei danni ed interessi verso il noleggiatore.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 7 *Febbraio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 142. e 8. 1. 341.

4. — (*Caricam. in blocco*) Il capitano che ha noleggiata la sua nave *in blocco* in tutta la sua capacità, adempie sufficientemente la sua obbligazione ricevendo il numero di tonnellate delle merci che la sua nave può contenere, quantunque esso numero sia inferiore alla portata indicata nel contratto di noleggio. Quando al contrario il capitano ha assunto l'impegno di ricevere al suo bordo una quantità determinata di merci, egli è tenuto, quando quella quantità ecceda la capacità della nave, ad indennizzare il suo noleggiatore della differenza del nolo che questi è obbligato a pagare caricando su d'altra nave il rimanente delle sue merci.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 29 *Ottobre* 1827. *G. di Marsiglia* 8. 1. 341.

Articolo 290.

— Le navi, secondo la loro costruzione e natura del loro carico, sono di una portata reale inferiore a quella enunciata nell'atto di franchigia, secondo la staza eseguita dall'Amministrazione delle Dogane: quindi per quanto una nave sia stata denunziata in un contratto di noleggio della capacità enunciata nell'atto di franchigia, si può in quanto riguarda il regolamento del nolo ammettere una capacità

N. 281 P. 285 ART. 291. — Se la nave è caricata alla balla, o sia a quintale, a tonnellata, per tutto il suo pieno, il caricatore può ritirare le sue mercanzie avanti la partenza del legno, pagando mezzo il nolo.

Egli sarà tenuto a tutte le spese di carico, come a quelle di scarico e nuovo carico delle altre mercanzie che si dovessero rimuovere, ed a rifare i danni per il ritardo.

N. 282. P. 286. ART. 292. — Il capitano può fare scaricare a terra nel luogo del carico le mercanzie trovate sul suo legno, se non gli sono state dichiarate, o prenderne il nolo al più alto prezzo che sarà pagato nel medesimo luogo per le mercanzie d'una stessa natura.

N. 283 P. 287 ART. 293. — Il caricatore, che ritira le sue mercanzie nel corso del viaggio, è tenuto a pagare il nolo per l'intiero, e tutte le spese di removimento che abbia cagionato il discarico: se le mercanzie poi sono ritirate per causa o colpa del capitano, questo allora è obbligato a tutte le spese.

N. 284 P. 288 ART. 294. — Se la nave è trattenuta durante il viaggio o nel luogo del suo discarico per causa del noleggiatore, le spese del ritardo sono a carico del noleggiatore stesso.

Se la nave noleggiata per viaggio d'andata e di ritorno, ritornerà senza carico, o con un carico incompleto, è dovuto al capitano il nolo per l'intiero, come pure ogni interesse per il ritardo.

---

minore, in specie quando si tratta di un carico di natura tale da diminuire la portata reale della nave, come sarebbe per esempio del vino.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 3 *Gennaio* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 223.

Articolo 294.

INDICE SOMMARIO

Amministrazione della Dogana 26.
Avaria 22.
Consegnatario 12. 31.
Consuetudine 7. 32.
Danni 3. 31.
Decorrenze 25.
Disponibilità 12.
Fallimento 31.
Fatto imprevedulo 16.
Garanzia 5. 15.
Giorni non feriati 10. 13. 14.
Investimento 28.
Luogo del pagamento 6.
Misura 11.
Mora 15.
Posto nel molo 9.
Pioggia 21.
Pratica 2.
Protesta 6. 27.
Quarantina 29.
Riparazioni 24.
Sbarco sullo scalo 8. 20
Sovrastallie 3 5. 15. 27. 30
Spedizioni 1. 2.
Tassa 30.
Tempo contrario 1. 25.
Termine 4. 17. 18. 19. 23
Travasamento 33.
Usi 7. 32.

§ 1. *Del ritardo interposto al caricamento della nave.*
§ 2. *Del ritardo interposto allo scaricamento della nave.*
§ 3. *Del modo di determinare i danni avvenuti per il ritardo nel caricamento e discarico della nave.*

§ 1. Del ritardo interposto al caricamento della nave.

1. — Non son dovute le sovrastallie per il trattenimento della nave, dopo la consegna delle spedizioni, per causa di tempo cattivo.

Trib. di Marsiglia 11 *Febbraio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 167.

2. — Il noleggiatore il quale si è riservato di spedire la nave nel tempo di quarantina che già percorre, o entro un termine stabilito dopo la libera pratica, nel porto donde deve effettuarsi la partenza, è tenuto per le sovrastallie dei giorni che decorrono oltre il termine fissato, senza avere date al capitano le sue spedizioni.

Trib. di Marsiglia 11 *Febbraio* 1842 *G. di Marsiglia* 21. 1. 167.

3. — Il capitano che si è obbligato col noleggiatore di andar a prendere o completare il suo carico in luogo diverso da quello designato in principio, se il carico non vi si trova, non può esigere, per il soggiorno che l'esecuzione di tal clausola l'obbliga a fare successivamente nei due porti designati, altri danni oltre il pagamento dei giorni di sovrastallie eccedenti il numero dei giorni di stallie accordati nel contratto di noleggio. Lo stesso dee dirsi ancorchè il noleggiatore avesse potuto consegnare il carico nel primo luogo designa-

to, ed avesse preferito disporne per un'altra nave.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 8 *Settembre* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 281.

4. — Quando al momento del noleggio il noleggiatore non è in possesso di tutta la merce che dee comporre il carico, la clausula di caricare *al più presto possibile* inserita nel contratto di noleggio, dee intendersi del tempo necessario perchè la merce possa giungere nel luogo dove dee esser caricata; quindi quando il tempo decorso dal principio della caricazione non è eccessivo, avuto riguardo alla capacità della nave, il capitano non ha diritto di esigere le soprastallie; ma quando il capitano reclama il compimento del carico, si deve fissare un termine decorso al quale son dovute le soprastallie.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 24 *Agosto* 1831. *G. di Marsiglia* 12. 1. 265.

5. — Il noleggiatore che è tenuto a pagare le soprastallie al capitano per non aver consegnate le merci da caricarsi nei giorni di stazione e di soprastallie determinati nel contratto di noleggio, ha diritto d'esser garantito dal venditore dal quale ha comprata questa merce, e che è in ritardo di consegnarla. Questa garanzia deve estendersi alle contro soprastallie previste, da accordarsi al consegnatario della merce per il discarico al luogo del destino, in seguito del ritardo provato al luogo di partenza.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 17 *Giugno* 1841. *G. di Marsiglia* 21. 1. 105.

6. — Le sovrastallie stipulate per pagarsi giorno per giorno devon chiedersi dal capitano a pagarsi dal caricatore nel luogo ove son dovute. Il capitano che non protesta per queste soprastallie nel luogo e nel tempo in che dovean pagarsi, non ha diritto di reclamarle dopo dai noleggiatori.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 13 *Luglio* 1827. *G. di Marsiglia* 8. 1. 255.

§ 2. Del ritardo interposto allo scaricamento della nave.

7. — In mancanza di stipulazione espressa su i giorni di stallie, il termine per eseguire lo scarico di una nave dee regolarsi secondo gli usi della piazza.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 14 *Gennaio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 132.

8. — Secondo l'uso, il capitano è tenuto per consegnare la merce di sbarcarla sullo scalo, salva convenzione espressa: quindi non può costituire in mora il consegnatario per il ricevimento se non che dopo aver posta la merce sullo scalo. E se per un avvenimento di forza maggiore, come un ordine dell'autorità, la nave non può collocarsi allo scalo subito dopo il suo arrivo, il ritardo cagionato allo scaricamento è un avvenimento fortuito, una conseguenza necessaria della navigazione, per cui il capitano non può esigere le sovrastallie dal consegnatario.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 4 *Luglio* 1832. *G. di Marsiglia* 13. 1. 44.

9. — I giorni di stallie decorrono, non dal giorno dell'arrivo, ma da quello in cui la nave ha potuto prender posto nel molo.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 4 *Luglio* 1832. *G. di Marsiglia* 13. 1. 44.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 1 *Agosto* 1832. *G. di Marsiglia* 13. 1. 249.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 16 *Gennaio* 1833. *G. di Marsiglia* 13. 1. 249.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 19 *Gennaio* 1834. *G. di Marsiglia* 14. 1. 219.

10. — In mancanza di stipulazione contraria, il capitano non ha diritto a veruna sovrastallia se lo sbarco della merce viene effettuato nel numero dei giorni non feriati stabiliti dall'uso della piazza, avuto riguardo alla portata della nave.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 3 *Settembre* 1841. *G. di Marsiglia* 21. 1. 13.

11. — Il ricevitore di un carico consegnabile in quarantina, ed il nolo del quale non può regolarsi che dopo la misurazione, in caso di ritardo da lui cagionato sia nel riceverlo sia nel misurarlo, deve sopportare in favore del capitano, oltre le sovrastallie stipulate nel contratto di noleggio al di là dei giorni di stazione, le sovrastallie decorse dopo spirati i giorni di stazione, non solo fino al giorno in cui la nave rimane scaricata, ma anche fino a quello in cui rimane compita la misurazione. Queste sovrastallie devono calcolarsi alla medesima tassa delle stallie.

Aix 1 *Febbraio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 34.

12. — Il consegnatario o suo compratore che è in ritardo sull'esecuzione dello sbarco della merce, non può addossare le soprastallie che incorre per questo ritardo sul capitano della nave da lui noleggiata per ricevere le merci per travasamento, perchè il contratto di noleggio relativo a questo non determina la dilazione entro la quale la nave noleggiata dovrà porsi a disposizione del noleggiatore, ma enuncia soltanto che il capitano s'obbliga a ricevere il carico *al più presto possibile*. Lo stesso dee dirsi quando la nave all'epoca del noleggio avea tuttora il carico del viaggio precedente, ed è stata posta a disposizione del noleggiatore dieci giorni dopo senza alcun ritardo imputabile al capitano.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 14 *Gennaio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 132.

13. — I giorni di stallie stipulati per lo

scaricamento devono intendersi, salvo un patto espresso, giorni di lavoro, e non feriati.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 16 *Gennaio* 1833. *G. di Marsiglia* 13. 1. 257.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 27 *Ottobre* 1834. *G. di Marsiglia* 14. 1. 301.

14. — Gli otto giorni di stallie accordati dall'uso della piazza di Marsiglia ai consegnatarj per il discarico delle navi di piccola portata, vale a dire al disotto di 120 tonnellate, sono giorni di lavoro o non feriati.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 12 *Ottobre* 1839. *G. di Marsiglia* 19. 1. 127.

15. — Il consegnatario intimato e posto in mora per lo scaricamento della merce ad esso diretta, è obbligato con mallevadoria a rimborsare le sovrastallie che il noleggiatore principale della nave ha pagate al capitano, e ciò sebbene il consegnatario abbia eseguito lo scaricamento prima che le soprastallie cominciassero a decorrere, quando resulta che il tempo da esso impiegato nell'eseguire lo scaricamento ha prolungata la quarantina della nave, e così dato luogo a quelle sovrastallie pagate dal noleggiatore principale.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 1 *Settembre* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 233.

16. — Lo scaricamento di una nave ritardato da un fatto indipendente dalla volontà del ricevitore e del capitano, e non preveduto nel contratto di noleggio, non dà diritto a far decorrere le sovrastallie in favor del capitano per il tempo decorso in questo ritardo.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 15 *Febbraio* 1822. *G. di Marsiglia* 3. 1. 149.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 20 *Luglio* 1827. *G. di Marsiglia* 8. 1. 253.

17. — Quando il contratto di noleggio determina un dato numero di giorni correnti in favore del consegnatario per lo sbarco, computabili dall'avviso dato dal capitano della possibilità di scaricare, il termine non decorre se non che dal giorno in cui il capitano prova di aver avvertiti i consegnatarj, e quest'avvertimento non può resultare unicamente dalla consegna fatta dal capitano del suo manifesto alla Dogana.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 19 *Dicembre* 1831. *G. di Marsiglia* 1. 1. 210.

18. — Lo stesso dee dirsi ancorchè il contratto di noleggio determini che i giorni delle stallie decorrono l'indomani del libero ingresso della nave nel porto del destino.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 5 *Novembre* 1833. *G. di Marsiglia* 11 1. 112.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 5 *Maggio* 1836. *G. di Marsiglia* 16. 1. 76.

19. — *Idem*. Se il capitano, anzichè aspettare di avere un posto allo scalo, fa sbarcare e trasportare le merci sopra un altro punto, i giorni di stallie non decorrono che da quello in cui ha presa ed eseguita questa determinazione.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 26 *Settembre* 1836. *G. di Marsiglia* 16. 1. 76.

20. — Il capitano è in obbligo di sbarcare la merce. Quindi i giorni di stazione accordati al consegnatario per eseguire lo sbarco della merce non possono decorrere che dal giorno in cui la nave è stata ammessa a prender posto allo scalo; ed il capitano è senza diritto per esigere le sovrastallie se dal giorno dell'ammissione della nave allo scalo fino all'intiero scaricamento i giorni stipulati per eseguirlo non sono decorsi.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 17 *Gennaio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 136. e 16. 1. 76.

21. — Il ritardo cagionato dalla pioggia nello sbarco di una merce dee gravare sul consegnatario e non sul capitano; quindi il capitano ha diritto in questo caso alle soprastallie.

Marsiglia (*Trib di Comm*) 17 *Novembre* 1834. *G. di Marsiglia* 15 1. 125.

22. — Quando lo sbarco è ritardato dalla necessità di far constatare l'avaria della quale è affetta la merce per colpa del capitano, questi non può prevalersi di tal circostanza per chiedere le sovrastallie.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 8 *Aprile* 1836. *G. di Marsiglia* 16. 1. 97.

23. — I giorni di stallie concessi al ricevitore per lo sbarco delle merci non decorrono se non che dal giorno in cui queste son venute libere per lo sbarco delle merci sovrapposte.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 18 *Agosto* 1834. *G. di Marsiglia* 15. 1. 130.

24. — Il capitano non ha diritto di fronte al consegnatario al pagamento delle soprastallie in ragion del ritardo che asserisce aver risentito alla recezione del suo carico nel luogo della partenza, quando è costante che questi ritardi hanno avuto per prima causa le riparazioni che il capitano ha dovuto fare alla nave, e che quanto al termine decorso dopo tali riparazioni, egli non ha fatto notificare le sue proteste al caricatore, e firmate le polizze, e regolati i conti senza riservo.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 29 *Gennaio* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 233.

25. — Nelle stallie accordate al caricatore per eseguire il caricamento, non devon contarsi i giorni entro i quali la nave è stata costretta di levar le ancore, e portarsi in alto mare per allontanarsi dalle coste.

In altri termini, il ritardo provato dal carico a bordo della nave noleggiata per causa del cattivo tempo che obbliga la nave ad uscir dalla rada, dee sopportarsi dal capitano noleggiatore, e non dal suo caricatore.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 11 *Luglio* 1834. *G. di Marsiglia* 15. 1. 127.

Digitized by Google

ART. 295. — Il capitano è tenuto alla refezione dei danni e interessi verso il noleggiatore, se per suo motivo il legno è stato trattenuto, o ritardato alla partenza in tempo del suo viaggio, o nel luogo del suo discarico. Questa refezione è regolata dai periti. N. 285. P. 289.

26. — Quando in un contratto di noleggio è stato determinato un numero di giorni di stallie in favore del caricatore per lo sbarco, il capitano non è passibile del ritardo che può esser frapposto allo scaricamento per ostacoli elevati contro il caricatore dall'Amministrazione delle Dogane. Quindi, nonostante questi ostacoli, il capitano ha diritto alle sovrastallie decorsi i giorni di stazione stabiliti nel contratto di noleggio da valutarsi dal momento in cui il capitano ha collocata la sua nave allo scalo, e si è posto in grado di eseguire lo scaricamento.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 3 *Agosto* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 24.

27. — Quando è stabilito in un contratto di noleggio, che oltre i giorni di stallie convenuti per lo scaricamento della merce caricata sopra la nave, il noleggiatore goderà un certo numero di giorni di soprastallie mediante una somma determinata per ogni giorno, il capitano è dispensato, per far decorrere le soprastallie, dal protestare e dal porre in mora.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 30 *Agosto* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 233.

28. — Il capitano non ha diritto alle soprastallie nel luogo del destino per il ritardo nello scaricamento della nave cagionato da un investimento di essa, e dalle operazioni necessarie per scagliarla.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 29 *Gennaio* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 233.

29. — Quando ai termini del contratto di noleggio il consegnatario è in obbligo di scaricare la merce durante la quarantina, il termine da computarsi per l'adempimento di quest'obbligo non deve esser quello della quarantina primitivamente fissata nel contratto di noleggio, ma di quella necessaria all'epoca dell'arrivo della nave portatrice della merce. E questa massima è applicabile sebbene il termine della quarantina stabilito dopo sia più corto di quello calcolato avanti, se d'altronde la nave giunge alla quarantina in un'epoca che dia al consegnatario un termine sufficiente per eseguire l'intiero sbarco del carico. Quindi se il consegnatario non eseguisce il discarico nel termine della quarantina così ristretto, dee sopportare le sovrastallie, e le spese di prolungamento di quarantina operate col suo ritardo.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 16 *Febbraio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 56.

§ 3. Del modo di determinare i danni avvenuti per il ritardo nel caricamento e discarico della nave.

30. — Nel determinare l'ammontare delle sovrastallie incorse nel luogo della partenza per ritardo alla spedizione della nave, il capitano non può prendere per base la tassa stabilita all'epoca del noleggio per le sovrastallie da incorrersi nel luogo del destino.

Trib. di Comm. di Marsiglia 11 *Febbraio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 164.

31. — I danni ed interessi dovuti al capitano per il ritardo che prova nel libero disponimento della sua nave per il fallimento del consegnatario, e per gli ostacoli resultanti dalla recezione del carico, devon regolarsi secondo l'uso della piazza, ed a giorni, in ragione della portata della nave, e del grado dei diversi componenti l'equipaggio.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 1 *Agosto* 1833. *G. di Marsiglia* 14. 1. 62.

32. — I patti del contratto di noleggio, quanto alla tassa delle sovrastallie decorse nel luogo del caricamento, non possono servir di regola per determinare il prezzo delle sovrastallie decorse nel luogo del discarico. Quindi quando il contratto di noleggio, determinando il numero dei giorni di stallie accordati per il discarico, non fissa il prezzo delle sovrastallie decorse oltre questa dilazione, queste devono determinarsi secondo l'uso della piazza, senza distinzione di sovrastallie e contro-sovrastallie.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 31 *Gennaio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 137.

33. — Nella determinazione delle soprastallie dovute al capitano per i giorni decorsi oltre le stallie, dee prendersi in considerazione la circostanza dell'aver dovuto il capitano consegnar la merce travasandola su d'altro bastimento anzi che deporla sullo scalo.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 14 *Gennaio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 132.

Articolo 295.

INDICE SOMMARIO

Armatore 13.
Approdo 3. 4.
Caricamento *a colletta* 2.
Colpa 3.
Convojo 8.
Dichiarazione di guerra 7.
Dilazione 10.
Dissenso dell'equipaggio 8.
Dogana 1.
Ingrandimento della nave 6.
Merci proibite 9.
Rissa 11.
Sovrastallie 4.
Termine dello scaricamento 12.
Visita di Dogana 1.

1. — I ritardi cagionati dalle visite della Dogana sono un avvenimento di forza mag-

giore che non può dar luogo alla rescissione del contratto di noleggio nè ai danni ed interessi contro il capitano.

Bruxelles 16 *Dicembre* 1830. *G. di Bruxelles* 1831. 1. 8.

2. — Quando il carico viene eseguito *a colletta*, il capitano non può ritardare indefinitamente la partenza della nave; in tal caso se la parteoza della nave è ritardata per colpa e negligenza del capitano, i caricatori hanno diritto di riprendere le loro merci franche di nolo.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 22 *Febbraio* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 97.

3. — Il capitano di una nave al quale la polizza di carico concede facoltà di fare scalo in luoghi designati e che si permette senza esservi obbligato da alcuno avvenimento del viaggio di approdare in luoghi diversi, è in colpa. Per altro, questa colpa non lo sottopone al rifacimento dei danni verso i caricatori o consegnatarj, se l'approdo nei luoghi non designati fatto nello scopo di completare il carico non gli ha fatto perdere un tempo maggiore di quello che sarebbe stato necessario per far scalo nei luoghi designati.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 24 *Marzo* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 217.

4. — Giudicato ugualmente che in tal caso le spese di sovrastallie non devono porsi a carico del capitano piuttostochè del consegnatario, ma devono repartirsi metà per ciascheduno.

Aix 23 *Dicembre* 1824. *G. di Marsiglia* 5. 1. 360.

5. — Il capitano che si è permesso di approdare in un porto senza esservi stato autorizzato nel contratto di noleggio, è tenuto dei danni e interessi a favore del suo armatore per il ritardo interposto all'arrivo della nave al luogo del suo destino.

Marsiglia (*Trib di Comm.*) 7 *Giugno* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 241.

6. — .... Lo stesso deve dirsi del capitano che si ferma per viaggio senz'altro motivo tolto quello di ingrandire la nave, ed aumentarne la capacità. Egli è passibile del rifacimento dei danni resultanti dal ritardo nell'arrivo delle merci. I caricatori che han conosciuto il lungo soggiorno della nave in un porto ove ha fatto scalo, e che non hanno protestato, han sempre diritto dopo l'arrivo nel luogo del destino di reclamare i danni ed interessi contro il capitano per il ritardo interposto, se d'altronde hanno ignorato il motivo che ha determinato la prolungazione del soggiorno.

Aix 29 *Agosto* 1828. *G. di Marsiglia* 9. 1. 261.

7. — .... Ma non si considera in colpa quello che venendo in cognizione per viaggio dell'esistenza di una dichiarazione di guerra, e della presenza di corsari nemici sul mare che egli dee traversare, fa scalo nello scopo di non esser predato. L'approdo in questo caso è un atto di prudenza e di buona amministrazione.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 29 *Agosto* 1827. *G. di Marsiglia* 9. 1. 311.

8. — Il capitano che si è impegnato di fronte al noleggiatore a partire in convojo o senza, appena ricevuto il carico non può opporre il dissenso del suo equipaggio per ricusare al noleggiatore la indennità dovuta per il ritardo alla partenza. Però l'indennità dovuta in questo caso al noleggiatore non dee esser uguale alle sovrastallie fissate nel contratto di noleggio in favore del capitano per i giorni di ritardo nel carico.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 21 *Maggio* 1829 *G. di Marsiglia* 11. 1. 250.

9. — Un capitano che ha noleggiata la sua nave e ricevuto a bordo il carico convenuto per trasportarlo in un porto designato, non può ricusarsi di porre alla vela, e dimandare la rescissione del noleggio perchè le merci caricate sono proibite nel luogo del destino, quando il noleggiatore dichiara che egli non aveva intenzione d'introdurle in contrabbando.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 19 *Settembre* 1825. *G. di Marsiglia* 7. 1. 326.

10. — Quando nel contratto di noleggio il capitano di una nave accorda una dilazione qualunque a'suoi noleggiatori per il caricamento delle merci, il capitano può godere anche esso di tal dilazione, e ricusarsi dal ricevere le merri prima della sua decorrenza.

Marsiglia (*Trib di Comm.*) 8 *Dicembre* 1819. *G. di Marsiglia* 1. 1. 65.

11. — Il capitano che ha contratto l'obbligo di partire il giorno susseguente alla ultimazione del carico, non può giustificare il suo ritardo deducendo una rissa avvenuta al suo bordo, quando consta che avrebbe potuto munirsi delle spedizioni prima di questo avvenimento. Quindi è tenuto verso il noleggiatore dei danni ed interessi cagionati dal ritardo.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 15 *Giugno* 1841. *G. di Marsiglia* 21. 1. 33.

12. — Il termine ordinario per il discarico delle navi nei porti è limitato alle ore nelle quali sono aperti gli ufizj di Dogana: quindi i capitani di navi hanno diritto d'interrompere lo scaricamento quando si serrano tali ufizj.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 19 *Gennaio* 1831. *G. di Marsiglia* 12 1. 171.

13. — L'armatore che ha elevate delle ingiuste difficoltà ed impedita la partenza della nave, è tenuto a rifare al noleggiatore i danni ed interessi cagionati da quel ritardo.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 15 *Gennaio* 1838. *G. di Marsiglia* 19. 1. 137.

Digitized by Google

ART. 296. — Se il capitano è costretto a far risarcire la nave nel tempo del viaggio, il noleggiatore è tenuto ad aspettare, od a pagare il nolo per l'intiero. N. 286. P. 290.

Nel caso che la nave non potesse essere risarcita, il capitano è obbligato a prenderne a nolo un'altra.

Se il capitano poi non avrà potuto prendere in affitto un'altra nave, non gli sarà dovuto che il nolo a proporzione del fatto viaggio.

ART. 297. — Il capitano perde il suo nolo, ed è tenuto alla refezione dei danni e interessi al noleggiatore, se questo prova che allorquando fece vela la nave, essa non era in stato di navigare. N. 287. P. 291.

La prova si ammette nonostante e contro il certificato di visita alla partenza. N. 288. P. 292.

ART. 298. — Al capitano è dovuto il nolo per le mercanzie che è stato costretto vendere per supplire alle vettovaglie, risarcimenti, ed altre occorrenze urgenti della nave, con obbligo di tener buon conto della valuta, da ragguagliarsi al prezzo cui si venderanno al luogo del suo scarico le rimanenti, od altre simili mercanzie, quando il legno giunga a buon porto.

Se poi questo si perde, il capitano renderà conto delle mercanzie sul prezzo che le ha vendute, ritenendosi peraltro il nolo convenuto a norma delle polizze di carico.

Articolo 296.

— Il disposto dell'Articolo 296 del Codice di Commercio secondo il quale il nolo, in caso di avaria, è dovuto a proporzione dell'avanzamento del viaggio, si applica solamente al caso in cui il trasporto parziale abbia prodotto qualche utilità al noleggiatore: quindi non è dovuto alcun nolo quando, essendo noleggiata per il trasporto di passeggeri, essi han dovuto tornare nel luogo della partenza, e così nè il noleggiatore, nè essi han ritratto alcun profitto dal trasporto parziale.

Parigi 10 *Febbraio* 1830. *S.* 30. 2. 321.

Articolo 297.

1. — (*Riparazione*) Il noleggiatore di una nave è liberato dal pagamento di ogni nolo quando la nave ha dovuto ricovrarsi in porto per riparare delle avarie cagionate dal suo cattivo stato al momento della partenza: poco importa che la nave abbia potuto in seguito continuare il suo viaggio, e non vi sia stato così che un semplice ritardo. Il diritto del noleggiatore non si limita in questo caso alla refezione dei danni cagionati da quel ritardo.

C. C. 9 *Aprile* 1833. *S.* 33. 1. 648.

(*) V. Art. 302, n. 3.

2. — (*Clausula eccezionale*) La clausola eccezionale inserita in una polizza di carico che libera l'armatore ed il capitano dai pericoli e fortune di mare, da quelle di una navigazione della riviera, e *dagli accidenti d'ogni specie* che possono accadere alle merci, non comprende i danni sopravvenuti per vizio o difetto della nave.

C. C. 11 *Gennaio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 2. 33.

Articolo 298.

(*) A quest'Art. è stato aggiunto quanto segue: « Salvo in questi due casi il diritto riserbato ai proprietarj di navi dal § 2 dell'Art. 216. — Quando dall'esercizio di questo diritto resulterà una perdita per i proprietarj delle merci vendute o impegnate, si repartirà *prorata* sul valore di esse e delle altre giunte al destino loro o salvate dal naufragio, dopo li avvenimenti che hanno necessitato la vendita o la oppignorazione. » *Legge del* 14 *Giugno* 1841. *S.* 41. 2. 506.

— Questi due paragrafi danno al proprietario della nave il diritto di procedere all'abbandono per esonerarsi dall'obbligo di render conto ai caricatori, della valuta delle merci venduto per i bisogni della nave nel corso del viaggio; stabilisce poi il principio del contributo tra tutti i caricatori per la riparazione del danno risentito dal proprietario delle merci vendute. — D. —

N. 289. P. 293. ART. 299. — Sopraggiungendo interdizione di commercio col paese per il quale è destinata la nave, e che questa sia obbligata a ritornare con il suo carico, il capitano non dee percipere che il nolo dell' andata, benchè il legno sia stato noleggiato per l' andata e per il ritorno.

N. 290 P. 294. ART. 300. — Se il vascello è trattenuto nel corso del suo viaggio per ordine di una potenza,

Non è dovuto alcun nolo per il tempo del suo trattenimento, quando la nave sia noleggiata a mesi, nè si può esigere aumento di nolo, quando sia noleggiata per l' intiero viaggio.

Le paghe e panatiche dell'equipaggio nell'arresto della nave sono considerate avarie.

Articolo 299.

1. — (*Nolo di ritorno*) L'Articolo 299 del Codice di Commercio, il quale nega il nolo di ritorno allorchè il naviglio non ha potuto entrare nel porto del suo destino per effetto d'interdizione di commercio, ed è stato obbligato a ritornare col suo carico, non è applicabile al caso in cui il capitano, di concerto col corrispondente incaricato di ricever le mercanzie, ha condotto il bastimento in un porto vicino, vi ha venduto il suo carico, ed è ritornato con un carico novello.

C. C. 10 *Dicembre* 1818. *S.* 19. 1. 331.

2. — (*Sospensione di viaggio*) Quando, essendosi manifestate delle ostilità con un paese diverso da quello per il quale è destinata la nave, i noleggiatori all'effetto di evitare i pericoli ai quali potrebbero esporsi le loro merci preferiscono sospendere il viaggio, devono indennizzare il capitano.

Poitiers 3 *Messid. an.* 9. *D. R.* 9. 956.

3. — (*Forza maggiore*) Il capitano di una nave il quale essendo partito da un porto ove dominava il *cholera*, si è trovato nella impossibilità di entrare tanto nel porto del suo destino, quanto in quello ove gli era stato ingiunto di far la quarantina, è costituito in caso di forza maggiore che lo libera dall'obbligo di terminare il viaggio. Quindi quando in tali circostanze il capitano ha scelto il partito di ricondurre la nave nel luogo di partenza, i caricatori son tenuti a riprender le loro merci, e pagarne il nolo convenuto.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 23 *Settembre* 1835. *G. di Marsiglia* 15. 1. 248.

4. — (*Passeggero*) Quando il proseguimento di viaggio di una nave è stato sospeso da ordini superiori, il passeggero che è sbarcato senza aspettare che cessasse l'ostacolo non può ripetere dall'armatore porzione della somma convenuta e pagata per intiero anticipatamente per la sua traversata e mantenimento a bordo durante il viaggio progettato.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 16 *Novembre* 1827. *G. di Marsiglia* 10. 1. 61.

5. — (*Termine di viaggio*) Quando una nave è noleggiata per l'andata ed il ritorno, con indicazione di molti destini successivi per il carico d'entrata, il viaggio di andata non è terminato se non che quando la nave è giunta all'ultimo dei porti destinati. Quindi l'armatore ha diritto al solo nolo d'andata, e non a quello di ritorno, nè a verun'altra indennità, se la nave, per quanto approdata in uno dei primi porti del destino e per quanto vi abbia sbarcata qualche merce, non è potuta giungere all'ultimo per un'interdizione di commercio sopraggiunta nell'intervallo, e se è stata obbligata a tornare con una parte del carico.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 6 *Agosto* 1827. *G. di Marsiglia* 9. 1. 301.

Articolo 300.

1. — (*Avarie*) L'Articolo 300 del Codice di Commercio il quale fa cessare il corso dei noli a mese durante la detenzione di una nave in corso di viaggio per ordine di una potenza, non si applica per analogia al caso di approdo necessitato per riparazioni delle avarie. Quindi mancando ogni patto nel contratto di noleggio, il nolo a mesi continua a decorrere per il tempo delle riparazioni.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 30 *Marzo* 1836. *G. di Marsiglia* 16. 1. 33.

2. — (*Agente diplomatico*) Quando un capitano estero noleggia la sua nave in un porto francese per trasferirsi in un porto estero, se l'agente diplomatico della sua nazione gli proibisce prima della partenza della nave di trasferirsi nel porto del destino, questa proibizione deve giudicarsi alla pari di una interdizione di commercio, e dà luogo alla rescissione del contratto di noleggio senza danni e interessi nè dall'una, nè dall'altra parte. In tal caso la proibizione dell'agente diplomatico dee riguardarsi come una forza maggiore che impedisca il viaggio in modo illimitato, e per tempo indefinito.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 3 *Agosto* 1821. *G. di Marsiglia* 2. 1. 261.

ART. 301. — Il capitano è pagato del nolo delle mercanzie gettate in mare per la salvezza comune, a carico dell'avaria. N. 291. P. 295.

ART. 302. — Non è dovuto alcun nolo per le mercanzie perdute per naufragio, o investimento, o predate dai corsari, ovvero dai nemici. N. 292. P. 296.

Il capitano è tenuto a restituire il nolo che gli sarà stato anticipato, se non vi è patto in contrario.

ART. 303. — Se la nave e le mercanzie sono riscattate, o se le mercanzie sono salvate dal naufragio, il capitano è pagato del nolo fino al luogo della fatta preda, o del naufragio. N. 293. P. 297.

È pagato dell'intiero nolo, quando contribuisca al riscatto, e conduca le mercanzie al luogo del suo destino.

---

3. — (*Agente del governo*) L'arresto e la detenzione di una nave estera in un porto francese, operata per un ordine emanato dal Governo come misura di alta Polizia senza motivo espresso e senza limitazione di durata, non può riguardarsi semplicemente come un fatto di forza maggiore che impedisca per un tempo soltanto l'uscita della nave, e che non cambi in niente, ai termini dell'Articolo 277 del Codice di Commercio, le convenzioni stipulate fra il capitano ed i caricatori; è al contrario un fatto che i passeggeri e caricatori non devon sopportare, e che gli autorizza a chiedere immediatamente la risoluzione del contratto di noleggio da essi stipulato, senza rimaner sottoposti ad alcuna indennità o danno di fronte al capitano.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 26 *Settembre* 1833. *G. di Marsiglia* 13. 1. 322.

4. — (*Forza maggiore*) Il capitano al quale vien fermata la nave o battello per una forza maggiore nel corso del viaggio, e che si trova così obbligato ad approdare, e nella impossibilità di condurre il carico al suo destino senza che possa prevedere quando potrà far ciò, non è in diritto di chiedere il pagamento del nolo come se la nave fosse giunta al suo destino, e forzare il noleggiatore a far eseguire il suo scaricamento sotto pena di dover rispondere dei danni ed interessi cagionati dal ritardo della nave.

Bruxelles 17 *Settembre* 1831. *G. di Bruxelles* 1831. 1. 428.

Articolo 302.

1. — (*Preda*) L'Articolo 302 del Codice di Commercio il quale stabilisce non doversi alcun nolo per le merci predate dal nemico, dee intendersi per il caso in cui il noleggiatore sia irrevocabilmente spogliato della sua merce; se al contrario la merce o il prezzo viene dal predatore restituito, il noleggiatore ha solo diritto ad una diminuzione sul nolo proporzionata al danno che gli ha cagionato la momentanea predazione.

C. C. 11 *Agosto* 1818. *S.* 19. 1. 231.

2. — (*Preda*) Il prezzo del nolo non è dovuto (salva una convenzione contraria) quando le merci sono state predate dal nemico.

C. C. 24 *Dicembre* 1791. *S.* 1. 1. 1.

3. — (*Nolo — Naufragio*) L'obbligazione firmata per prezzo di traversata sul bordo di una nave è condizionale, vale a dire subordinata all'arrivo della nave nel luogo del destino; quindi il prezzo totale della traversata cessa di esser dovuto se la nave fa naufragio durante la traversata, e se il tragitto percorso prima del naufragio non è di alcuna utilità per i passeggeri. Questo principio dee applicarsi anche al caso nel quale sia stata firmata una cambiale per prezzo della traversata, dimodochè nonostante il protesto il traente sarà dispensato dal pagarne l'ammontare al portatore.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 4 *Luglio* 1831. *G. di Marsiglia* 12. 1. 161.

4. — (*Riduzione di nolo*) Il nolo stipulato non deve subire una riduzione proporzionale quando una parte del carico è stata ritenuta nel corso del viaggio per fatto di un principe amico, e l'altra è giunta nel luogo del destino.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 8 *Agosto* 1828. *G. di Marsiglia* 9. 1. 315.

5. — (*Nolo*) Il capitano il quale per gli avvenimenti di mare è stato costretto a vendere nel corso del viaggio delle merci avariate del suo carico, non può esigere sulle medesime altro nolo oltre quello proporzionato alla distanza che hanno effettivamente percorsa.

Rennes 30 *Luglio* 1811. *G. di Marsiglia* 21. 2. 97; e 19. 1. 43.

Digitized by Google

N. 294. P. 298 ART. 304. — La contribuzione per il riscatto si fa sul prezzo corrente delle mercanzie al luogo del loro carico, dedotte le spese, e sulla metà del naviglio e del nolo.

Le paghe dei marinari non concorrono in avarìa.

N. 295. P. 299 ART. 305. — Se il ricevitore ricusa di ricevere le mercanzie, il capitano può con l'autorità del giudice farne vendere per il pagamento del suo nolo, e fare ordinare il deposito del soprappiù.

Se non bastano, egli ha il suo regresso contro il caricatore.

N. 296. P. 300. ART. 306. — Il capitano non può ritenere le mercanzie per causa di non essergli stato pagato il suo nolo.

Potrà bensì nel tempo dello scarico domandarne il deposito presso un terzo, fino a che gli sia pagato il nolo.

N. 297. P. 301. ART. 307. — Il capitano per il suo nolo è preferito su le mercanzie del suo carico per il corso di giorni quindici dopo la loro compra, quando queste non siano passate in mani terze.

N. 298 P. 302. ART. 308. — In caso di fallimento dei caricatori, o di chi reclamò prima che spirasse il termine dei quindici giorni, il capitano è privilegiato su tutti i creditori per il pagamento del suo nolo e dell'avarìe che gli sono dovute.

N. 299. P. 303 ART. 309. — Il caricatore non può in qualsisia caso domandare diminuzione sul prezzo del nolo.

N. 300. P. 304 ART. 310. — Egli non può rilasciare per il nolo le mercanzie diminuite di valore, o deteriorate per loro vizio proprio, o per caso fortuito.

Se però le botti contenenti vino, olio, miele ed altri liquidi, avranno colato fino a rimaner vuote, o quasi vuote, le botti suddette potranno esser cedute per il nolo.

Articolo 306.

1. — (*Nolo — Termine*) In generale i termini stipulati in un contratto di noleggio per il pagamento del nolo, e che oltrepassano l'epoca del discarico delle merci, non sono un ostacolo alle misure conservatorie autorizzate dall'Articolo 306 del Codice di Commercio, vale a dire al deposito delle merci in mani terze fino al pagamento del nolo. In specie, il deposito delle merci in mani terze dee essere ordinato nonostante il termine convenuto per il pagamento del nolo nel caso in cui il carico sia affetto a questo pagamento per una clausula speciale del contratto di noleggio.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 15 *Dicembre* 1826. *G. di Marsiglia* 8. 1. 43.

2. — (*Vendita*) Il capitaoo di nave, al quale non è pagato il nolo, può essere autorizzato dal Tribunale di Commercio a far vendere delle merci fino alla concorrenza di ciò che gli è dovuto, e ciò ancorchè il destinatario offra una mallevadoria per sicurezza del nolo.

Bruxelles 5 *Marzo* 1825. *G. di Bruxelles* 1825. 2. 271.

Articolo 307.

1. — (*Tradizione*) L'Articolo 307 del Codice di Commercio che accorda al capitano un privilegio per il suo nolo sulle merci del suo carico nei 15 giorni della sua consegna se non son passate in mani terze, vuol designare con queste ultime parole una tradizione reale delle merci, e non la sola trasmissione della loro proprietà ad un terzo. Quindi sebben le merci dopo la consegna sieoo state vendute ad un terzo, il capitano può entro i 15 giorni esercitare su di esse il suo privilegio se al momento della dimanda sono tuttora nelle mani di colui al quale ne ha fatta la consegna.

Bruxelles 12 *Marzo* 1823. *G. di Bruxelles* 1829. 1. 168.

2. — (*Compensazione*) Uo creditore ordinario dell'armatore non può mentre la nave è in corso di viaggio opporre una compensazione al capitano che reclama il pagamento del nolo, e farsi consegnar questo nolo col mezzo del sequestro.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 9 *Luglio* 1821. *G. di Marsiglia* 5. 1. 200.

TITOLO IX.

Dei Contratti di Cambio Marittimo.

ART. 311. — Il contratto di cambio marittimo si fa in presenza del notaro, o per scrittura privata. N. 301. P. 305.

Questo individua,

Il capitale prestato, e la somma convenuta per il profitto marittimo:

Gli oggetti su i quali l'imprestito è assicurato:

I nomi della nave, e del capitano:

Quello di chi dà e di chi prende ad imprestito:

Se l'imprestito ha luogo per un viaggio:

Per qual viaggio, e per qual tempo:

L'epoca del rimborso.

Articolo 311.

1. — (*Leggi regolatrici*) Il cambio marittimo posto in essere da un capitano di nave estero, deve regolarsi colle leggi della nazione alla quale appartiene il capitano stesso e l'armatore. Nè varia la regola per essere francese il somministratore, e l'imprestito eseguito in un porto di Francia.

Roano 21 *Agosto* 1841. *M. C.* 6. 2. 127.

(*) Non è valida la seguente convenzione. « Vi dò a cambio marittimo la somma di..... a condizione che se la nave perisce mi renderete la totalità della somma; ma se la nave giunge a buon porto, mi pagherete il mio intiero capitale col 20 per 100 d'interesse marittimo. » Una tal convenzione sarebbe usuraria dal lato del somministratore. *Emerigon*, *Tom.* 1. *Cap.* 8. *Sez.* 11.

2. — (*Mutuo*) Avvi un mutuo ordinario, anzichè un contratto marittimo, quando un capitano nel corso del viaggio prende a cambio una somma per i bisogni della sua nave, e sottoscrive una obbligazione indicante che questa somma da restituirsi alla scadenza determinata è stata somministrata a cambio marittimo con diritto sul bastimento e pagando un interesse eccedente la tassa legale del 6 per cento, ma senza indicazione di cambio marittimo, e senza alcuna precisa designazione del viaggio. Una tale obbligazione non può aver gli effetti di un contratto marittimo, in specie allorquando il mutuatario, in caso di perdita della nave, obbliga al rimborso della somma mutuata l'ammontare delle assicurazioni sul corpo.

Marsiglia 10 *Luglio* 1821. *G. di Marsiglia* 3. 1. 133.

3. — (*Biglietto—Valuta*) Un cambio marittimo in forma di biglietto commerciale è valido, sebbene la valuta non sia stata somministrata in contanti, purchè al momento della soscrizione sia stata data una valuta reale. Quindi l'ammontare di una fattura di merci vendute e consegnate contro un biglietto di cambio marittimo della stessa somma sottoscritto dal compratore, è un subietto valido e sufficiente per il contratto di cambio marittimo.

Marsiglia 13 *Agosto* 1827. *G. di Marsiglia* 10. 1. 282.

(*) *De La Porte*, *Pand. Franc. T. XX. p.* 86. *Dufour T.* 1. *p.* 421. *Emerigon C.* 9. *Sez.* 1. *Boucher Manuale T.* 2. *p.* 418. *Baldasseroni Dizionario, v. Cambio Marittimo* § XXVI.

4. — (*Viaggio interrotto*) Allorquando un contratto di cambio marittimo è fatto sul corpo di una nave per un viaggio di andata e di ritorno, il cambio marittimo stipulato *per il viaggio* è dovuto per l'intiero, quantunque il mutuatario rompa il viaggio cominciato, e non faccia ritornar la nave nel luogo della partenza. Se il cambio marittimo è stato stipulato per il viaggio di andata e ritorno *a un tanto il mese*, il mutuatario non deve che il *prorata* decorso fino al tempo nel quale egli notifica al mutuante la rottura del viaggio.

Marsiglia 18 *Giugno* 1821. *G. di Marsiglia* 2. 1. 192.

(*) Si può dare a cambio marittimo una cosa diversa dal denaro. *Pothier, del Cambio Marittimo, n.* 8. *Boulay-Paty, sopra Emerigon, T.* 2. *p.* 516. *Vincent. T.* 3. *p.* 297 *Favard, v. Cambio Marittimo* § 1.

(*) L'Articolo 311 del Codice di Commer-

N 303 P. 306. ART. 312. — Chiunque dà a cambio marittimo in Francia, è tenuto a far registrare il suo contratto alla cancelleria del Tribunale di Commercio nello spazio di dieci giorni dalla data, sotto pena di perdere il suo privilegio,

Se il contratto è fatto in paese estero, è soggetto alle formalità prescritte dall'Articolo 234.

N 304. P. 307. ART. 313. — Ogni atto di cambio marittimo può essere negoziato per mezzo della gira, se è contrattato *all' ordine.*

In questo caso, la negoziazione di quest'atto ha i medesimi effetti, e produce le medesime azioni in garanzia, che gli altri effetti di commercio.

---

cio non commina la pena della nullità contro il contratto di cambio marittimo che non contenesse tutte le enunciazioni che prescrive; quindi la omissione di alcuna di esse non lo annulla. Sono capaci di produrre questo effetto quelle sole omissioni che distruggono l'atto nella sua essenza, o ne impediscono la esecuzione. *Boulay-Paty, sopra Emerigon, T. 2. p.* 428.

5. — (*Nullità*) In tutti i casi la nullità di un contratto di cambio marittimo derivante dall'avere il capitano agito senza autorizzazione del proprietario, e dall'esservi simulazione nella indicazione delle valute fornite, non può essere invocata dal capitano che sia personalmente obbligato: in questo caso se il contratto è nullo in riguardo al proprietario, il capitano è tenuto personalmente verso il mutuante.

C. C. 17 *Febbraio* 1824. *S.* 25. 1. 243.

(*) Il cambio marittimo può tra le parti provarsi con i principj del diritto comune; ma contro i terzi non può provarsi se non che coll'atto scritto voluto dall'Articolo 311 del Codice di Commercio *Boulay-Paty, sopra Emerigon, T.* 2. *p.* 427. *e Diritto Marittimo T.* 3. *p.* 42. *Valin, sull' Articolo* 1. *dell' Ordinanza del* 1681. *Locré, Art.* 311. *Diz. del Cont. n.* 23. *Bressolles, n.* 80 *De La Porte Pand. Francesi T.* 20. *p.* 82. *Bernard Corso di D. Civile T.* 5. *p.* 117 *Baldasseroni Diz. v. Cambio Marittimo* § *XIX e seg. Azuni Diz. v. Cambio Marittimo* § 7.

Articolo 312.

— Il capitano nella sua qualità non può esser tenuto responsabile per via civile che in ragione dei reclami nascenti da un diritto reale sulla nave. In conseguenza un biglietto a cambio marittimo estraneo affatto al capitano, e che per non esser stato trascritto dal cancelliere del Tribunale di Commercio non conferisce alcun privilegio, nè diritto reale sulla nave, non autorizza il portatore che all'esercizio di una azione personale contro chi firmò la obbligazione.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 30 *Gennaio* 1833. *G. di Marsiglia* 13. 1. 58.

(*) Il registro del cambio marittimo, sebbene fatto 10 giorni dopo la sua data, conserva il privilegio del somministratore contro i creditori posteriori al registro. *Boulay-Paty, sopra Emerigon, T.* 2. *p.* 427. *Locré, T.* 3. *p.* 341. *Bressolles n.* 80.

Articolo 313.

1. — (*Atto al portatore*) Un biglietto di cambio marittimo può esser negoziato con la gira, quando sia detto *pagabile al portatore*, perchè allora è come se fosse *a ordine*. In questo caso il debitore non può opporre al cessionario alcuna delle eccezioni che esso avrebbe potuto opporre al cedente, in specie una eccezione di simulazione.

C. C. 27 *Febbraio* 1840. *S.* 40. 1. 183.

(*) Sic *Boulay-Paty, sup. Emerigon, T.* 2. *p.* 551.

(*) In un contratto di cambio marittimo, se l'*ordine* non è concepito *valuta ricevuta contanti* o *in merci*, la gira è un semplice mandato *de exigendo*, ed il portatore deve semplicemente ritenersi surrogato nei diritti del cedente. *Boulay-Paty, sup. Emerigon, T.* 2. *p.* 551.

2. — (*Portatore*) Il portatore per gira in cambio di un contratto di cambio marittimo del quale non ha pagata la valuta, non si può ritenere come terzo portatore, ma solo come mandatario di colui a vantaggio del quale è stato firmato il contratto. Quindi è passibile di tutte quelle eccezioni che si potrebbero opporre al suo mandante.

Bordeaux 5 *Febbraio* 1839. *G di Marsiglia* 19. 2. 6.

3. — (*Frutti*) Gli interessi di terra sull'ammontare di un biglietto di cambio marittimo non corrono di pieno diritto in difetto di protesta, dal giorno della sua esigibilità. In conseguenza il portatore che non ha fatto constatare alla scadenza il difetto di pagamento col mezzo del protesto, non può esigere gli interessi di terra se non che dal giorno della costituzione in mora, o della dimanda giudiciale.

ART. 314. — La garanzia per il pagamento non si estende al cambio marittimo, a meno che non sia stato espressamente convenuto in contrario. N. 305. P. 308.

ART. 315. — Gl' imprestiti a cambio marittimo possono essere assicurati, N. 306. N. 309.

Sul corpo o chiglia della nave:

Su gli attrezzi ed arredi:

Sull' armamento, e sulle vettovaglie:

Sul carico:

Sulla totalità di questi oggetti unitamente, o sopra una parte determinata di ciascheduno di essi.

ART. 316. — Qualunque imprestito a cambio marittimo fatto per una somma eccedente il valore degli oggetti su i quali è assicurato, può esser dichiarato nullo sulla domanda di chi ha dato ad imprestito, se vi è prova di frode per parte di chi l' ha ricevuto. N. 307. P. 310.

ART. 317. — Se non vi è frode, il contratto è valido fino alla concorrenza della valuta degli effetti obbligati per l'imprestito, dopo la stima che ne è fatta, o convenuta. N. 308 P. 311.

Il di più della somma presa ad imprestito è rimborsato, con più l' interesse al corso di piazza.

Questi interessi nel resto non debbono esser calcolati che unicamente sulla sorte fra i biglietti di cambio marittimo, non potendo quelli esigersi anche sull' ammontare del frutto marittimo.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 16 *Maggio* 1832. *G. di Marsiglia* 13. 1. 177.

4. — (*Protesto*) In generale il portatore di un contratto di cambio marittimo *a ordine*, e negoziato con la gira, dee farlo protestare per mancanza di pagamento entro le 24 ore della sua scadenza, e avanti d' intentare l' azione in garanzia contro i giranti precedenti. *In specie*, quando la esigibilità del contratto a cambio marittimo è cagionata da sviamento della nave, il portatore è tenuto a far protestare nel giorno successivo alla notificazione dello sviamento fatta ai giranti. Il difetto di protesto è una eccezione perentoria a favore dei giranti contro la dimanda del portatore.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 19 *Aprile* 1820. *G. di Marsiglia* 1. 1. 138.

5. — (*Portatore*) Il portatore di un biglietto di cambio marittimo firmato da un capitano di nave per cagione di una somma prestata per *due mesi obbligati*, e *due mesi a prorata*, non può avere azione contro il capitano, e sulla nave, che dopo quattro mesi, a contare dalla data della sottoscrizione del biglietto.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 6 *Luglio* 1832. *G. di Marsiglia* 13. 1. 228.

(*) Il primo cedente ed i giranti di un atto di cambio marittimo non sono tenuti a garantire il frutto marittimo. *Boulay-Paty, sup. Emerigon*, *T.* 2. *p.* 554. *Piantanida T.* 2. *p.* 336. § 116. *De La Porte Pandette Franc. T. XX. p.* 86. *Dufour T.* 1. *p.* 421. *Boucher T.* 2. *p.* 418. *Baldasseroni. Diz. v. Cambio Marittimo* § XXIV.

Articolo 315.

1. — (*Imprestito—Estensione*) L'imprestito a cambio marittimo può esser fatto dal capitano tanto con pegno sulle merci caricate, quanto sul corpo e chiglia del bastimento.

Roano 29 *Dicembre* 1831. *S.* 32. 2. 160.

2. — (*Innavigabilità*) Quest'imprestito può aver luogo anche quando il bastimento è stato dichiarato innavigabile, e venduto. L'innavigabilità e la vendita del bastimento non impediscono che il capitano sia tenuto ad invigilare sulla conservazione e trasporto del carico, ed a pagare i salarj dell'equipaggio del pari che le spese necessitate dal sinistro.

Roano 29 *Dicembre* 1831. *S.* 32. 2. 160.

(*) Tutto ciò che può essere esposto ai rischi del mare e divenire subietto di una sicurtà, può esserlo di un cambio marittimo. Ma le cose assicurate non possono essere subietto di un cambio marittimo, a meno che non abbiano un valore superiore all'assicurazione, nel qual caso il cambio marittimo è valido per l'eccedente. *Pardessus*, *n.* 893. *Favard*, *v. Cambio Marittimo* § 2. *n.* 4. *Diz. del Contenzioso*, *v. Cambio Marittimo n* 8. 9.

N. 309. P. 312. **ART. 318.** — Tutti gl' imprestiti fatti sul nolo che farà la nave, e sul profitto sperato delle mercanzie, sono proibiti.

Chi presta, in questo caso, non ha diritto che al rimborso del capitale senza veruno interesse.

N. 310. P. 313. **ART. 319.** — Non può esser fatto veruno imprestito a cambio marittimo ai marinari ed altre genti di mare sulle loro paghe, o su i loro viaggj.

N. 311. P. 314. **ART. 320.** — La nave, gli attrezzi e gli arredi, l'armamento e le vettovaglie, come anche il nolo convenuto, sono obbligati per privilegio al capitale ed interesse del denaro dato a cambio marittimo sul corpo e chiglia del bastimento.

Il carico è egualmente obbligato al capitale ed interessi del denaro dato a cambio marittimo sul carico.

Se l'imprestito è stato fatto sopra un oggetto particolare della nave o del

---

Articolo 319.

— La proibizione stabilita dall'Articolo 319 del Codice di Commercio per qualunque imprestito a cambio marittimo da farsi ai marinari o all'equipaggio sovra i loro salarj o viaggi, non è applicabile ai salarj dei capitani come alle paghe dei marinaj. *In specie*, i salarj acquistati, ossia guadagnati e realizzati dal capitano per il felice arrivo della nave, sono per accessione obbligati con gli altri suoi beni al rimborso dei biglietti di cambio marittimo da lui sottoscritti nel corso del viaggio per i bisogni della sua nave con obbligazione personale. Accade sempre così, particolarmente quando il rimborso di questi biglietti di cambio marittimo è assicurato su i salarj e diritto di condotta del capitano, in esecuzione delle condanne giudiciali pronunziate contro di lui per questa ragione, e da lui accettate col silenzio.

Aix 24 *Gennaio* 1834. *G. di Marsiglia* 14. 1. 178.

Articolo 320.

1. — (*Dogana—Privilegio*) Il privilegio della Dogana su gli effetti mobili dei contribuenti è generale, e vince il privilegio speciale del mutuante a cambio marittimo, anche allorquando si tratta di diritti di Dogane diversi da quelli dovuti dalla nave o carico su i quali il prestito ha avuto luogo. (LL. dei 22 Agosto 1791. tit. 13. Art. 22. et 4 Germ. an. 2. tit 6. Art. 4.)

C. C. 14 *Dicembre* 1824. *S.* 25. 1. 207.

2. — (*Privilegio—Estinzione*) Quando un contratto di cambio marittimo è fatto nel luogo dell'armamento della nave, e trascritto dal cancelliere del Tribunale di Commercio, ed il privilegio che ne deriva è per tal modo reso pubblico, questo privilegio può esser purgato o estinto dalla vendita volontaria della nave fatta nel luogo stesso di armamento, e seguita da un viaggio in mare o da una navigazione di 60 giorni sotto il nome e rischio dell'acquirente, e senza opposizione per la parte del mutuante.

Aix 22 *Dicembre* 1824. *G. di Marsiglia* 6. 1. 1.

3. — (*Portatore—Sequestro*) Il portatore di un contratto di cambio marittimo firmato dal capitano durante un viaggio determinato, e posto in essere per i bisogni della nave con speciale diritto su quella, può dal momento in che la nave arriva nel luogo di stazione, e avanti la scadenza del termine fissato per il pagamento, ricorrere a delle misure conservatorie, come il sequestro del nolo nelle mani dei consegnatarj del carico, per togliere che spariscano gli oggetti obbligati al privilegio del credito.

Marsiglia (*Trib. Civ.*) *G. di Marsiglia* 6. 1. 73.

4. — (*Privilegio—Società*) Il privilegio accordato al mutuante a cambio marittimo sul caricamento della nave, non può essere esercitato a pregiudizio dei diritti di un socio in partecipazione del mutuatario, ancorachè l'atto di società sotto firma privata non sia stato registrato che dopo il contratto di cambio marittimo..... soprattutto quando col mezzo di facili ricerche il mutuante fosse potuto venire in cognizione della esistenza della società e dei diritti respettivi dei socj sul carico della nave.

C. C. 19 *Giugno* 1826. *S.* 27. 1. 113.

5. — (*Azione—Capitano*) Le somministrazioni contratte dal capitano durante il viaggio non danno azione al mutuante contro il capitano e sulla nave, se non in quanto è stato loro obbligato il corpo del bastimento.

Marsiglia 11 *Aprile* 1828. *G. di Marsiglia* 9. 1. 323.

(*) Il cambio marittimo sul *corpo* e *chi-*

carico, il privilegio non ha luogo che sull'oggetto, e in proporzione della quota affetta all'imprestito.

ART. 321. — Un imprestito a cambio marittimo fatto dal capitano nel luogo ove dimorano i proprietarj della nave, senza il loro autentico consenso o il loro intervento nell'atto, non dà altra azione e privilegio, che sulla porzione spettante al capitano sul legno e sul nolo. N. 312. P. 315.

ART. 322. — Se i parzionevoli della nave, nel termine di 24 ore dalla citazione che ne sarà loro fatta, non avranno somministrato il loro contingente per renderla atta alla navigazione, le loro porzioni e rate saranno obbligate alle somme date a cambio marittimo per la riattazione e provvisioni della nave, benchè prese nel luogo della loro dimora. N. 313. P. 316.

ART. 323. — I cambj marittimi fatti per l'ultimo viaggio della nave sono pagati in preferenza di quelli fatti per il viaggio precedente, quando ancora fosse stato dichiarato che i primi si dovessero intendere continuati, o rinnovati. N. 314. P. 317.

Le somme imprestate nel corso del viaggio son preferibili a quelle che fossero state imprestate avanti la partenza della nave. E se vi sono più imprestiti fatti pendente il medesimo viaggio, l'ultimo imprestito sarà sempre preferito a quello che l'avrà preceduto.

ART. 324. — Chi dà a cambio marittimo sopra mercanzie caricate sopra una nave indicata nel contratto, non soffre la perdita delle mercanzie, benchè accaduta per fortuna di mare, quando esse sieno state caricate sopra un'altra nave, a meno che non sia legalmente provato che questo carico ha avuto luogo per una forza maggiore. N. 315. P. 318.

---

glia posa generalmente, salva convenzione contraria, sugli accessorj, attrezzi, armamento e viveri. *Valin, sull'Artic.* 2. *Tit. del Cambio Marittimo. Pardessus, T.* 2. *n.* 766. *Boulay-Paty, sopra Emerigon, T.* 2. *p.* 505.

V. Art. 191. n. 9.

Articolo 321.

1.—(*Approvazione—Responsabilità*) L'approvazione messa dal proprietario della nave in fondo dei biglietti di cambio marittimo firmati dal capitano, non rende questo proprietario personalmente obbligato verso il mutuante oltre la nave e il nolo.

Aix 26 *Maggio* 1818. *G. di Marsiglia* 2. 1. 213.

2.—(*Portatore—Intimazione*) Il comproprietario di una nave rivestito della qualità di armatore o amministratore, non può, nel luogo di dimora degli altri comproprietarj, firmare un biglietto di cambio marittimo, nè obbligar li altri interessati, senza il loro consenso, o senza l'intimazione preventiva, a pagare la porzione ad essi spettante delle somme necessarie per i bisogni della nave. Il portatore di questo biglietto a cambio marittimo non può avere azione che sulla parte del comproprietario che l'ha firmata: per conseguenza se la parte di chi lo firmò non forma la maggiorità, egli non può praticare degli atti, il resultato dei quali porterebbe alla vendita della nave.

Marsiglia 30 *Gennaio* 1833. *G. di Marsiglia* 13. 1. 58.

3.—(*Nullità*) La nullità di un imprestito a cambio marittimo derivante dall'avere il capitano agito senza autorizzazione del proprietario, e dall'esservi simulazione nella enunciazione dei valori somministrati, non può esser invocata dal capitano che si è direttamente obbligato; in tal caso l'imprestito è nullo in riguardo al proprietario, ma il capitano è tenuto personalmente verso il mutuante.

C. C. 17 *Febbraio* 1824. *S.* 25. 1. 243.

V. Art. 231 e 236.

(*) Se il proprietario è fallito, il capitano non può fare un cambio marittimo senza permesso dei sindaci. *Pardessus, T.* 3. *n.* 910.

N. 316. P. 319. ART. 325. — Se gli effetti sopra i quali ha avuto luogo il cambio marittimo sono interamente perduti, e la perdita sia accaduta per caso fortuito nel tempo e luogo del risico, la somma data a cambio marittimo non è ripetibile.

N. 317. P. 320. ART. 326. — I cali, le diminuzioni, le perdite, che accadono per vizio proprio della cosa, e i danni cagionati per colpa dei prenditori ad imprestito, non sono a carico del creditore del cambio marittimo.

N. 318. P. 321. ART. 327. — In caso di naufragio, il pagamento delle somme imprestate a cambio marittimo è ridotto al valore degli effetti salvati, e obbligati nel contratto, detratte sempre le spese del salvamento.

N. 319. P. 322. ART. 328. — Se la durata del risico non è determinata per contratto, esso corre, rispetto alla nave, agli attrezzi, arredi, armamento e provvisioni, dal giorno che la nave ha fatto vela, fino al giorno in cui è ancorata e stazionata nel porto, o luogo della sua destinazione.

Articolo 325.

1. — (*Frutto*) Il cambio marittimo essendo essenzialmente aleatorio, ne segue che il frutto non è dovuto se il somministratore non ha corso alcun rischio; per esempio, quando il mutuatario ha firmata una cambiale per il pagamento di una somma imprestata in caso della perdita della nave. In questo caso il somministratore è liberato col pagamento della cambiale da esso firmata.

Bordeaux 5 *Febbraio* 1839. *S.* 39. 2. 370.

V. *Emerigon, del Cambio Marittimo, Tit.* 1. *Sez.* 3. *Pothier, Trattato del Cambio Marittimo Art.* 2. § 3. *n.* 16. *Pardessus, Tom.* 3. *n.* 894. *Dizionario del Contenz. v. Cambio Marittimo.*

(*) ..... Però mancando stipulazione contraria in un cambio marittimo, è regola che il sopraggiungere della pace o della guerra non fa nè diminuire nè aumentare il frutto stipulato nel contratto. *Valin, sulli Art.* 7 e 27. *Tit. delle Sicurtà. Boulay-Paty, sopra Emerigon, T.* 2. *p.* 433. — Contra — *Pothier, n.* 22.

2. — (*Abbandono*) I casi di abbandono stabiliti per il contratto di assicurazione sono comuni al contratto di cambio marittimo. In conseguenza il sinistro maggiore esiste relativamente al contratto di cambio marittimo, come esiste relativamente al contratto di assicurazione per la perdita o deteriorazione dei tre quarti.

Aix 5 *Dicembre* 1827. *G. di Marsiglia* 9. 1. 289.

3. — (*Abbandono — Pagamento*) Il mutuatario per contratto di cambio marittimo è tenuto al pagamento della somma mutuata, ancorachè esso abbia fatto l'abbandono della nave, se una parte delle merci obbligate al contratto arriva al suo destino.

Bordeaux 18 *Febbraio* 1831. *G. di Bordeaux* 8. 1. 84.

Articolo 326.

(*) È lecito stipulare che il somministratore debba rimaner garante dei danni possibilmente verificabili per vizio proprio della cosa. *Boulay-Paty, sopra Emerigon, T.* 2. *p.* 538. *Bressolles, n.* 36.

Articolo 327.

— Il mutuatario a cambio marittimo di una nave naufragata o venduta per innavigabilità, non può nel conto che egli rende al mutuante del nolo, o noli guadagnati dalla nave, porre a debito le anticipazioni fatte all'equipaggio avanti la partenza.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 6 *Aprile* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 253.

(*) Nel caso dell'Articolo 327 del Codice di Commercio, che riduce il pagamento dei denari dati a cambio marittimo al valore degli effetti salvati, il prenditore è inoltre tenuto a pagare il frutto marittimo in proporzione del medesimo valore. *Pothier, n.* 48. *Boulay-Paty, sopra Emerigon, T.* 2. *p.* 577. *Bressolles, del Cambio Marittimo n.* 60.

(*) Benchè l'Articolo 327 non parli che di naufragio, è però applicabile a tutti i casi nei quali per forza maggiore, caso fortuito ec. una porzione degli oggetti affetti al cambio marittimo sia perduta ed una porzione salvàta. *Pothier, n.* 47. *Boulay-Paty, sopra Emerigon, T.* 2. *p.* 577.

Articolo 328.

(*) Non si può stipulare che il somministratore debba essere tenuto per certi rischi

Quanto alle mercanzie, il risico corre dal giorno in cui sono state caricate sulla nave, o sul navicello di trasporto, fino al giorno che vengono poste a terra.

ART. 329. — Colui che prende il danaro a cambio marittimo sopra mercanzie, non è assoluto dal pagamento per la perdita della nave e del carico, se non giustifica che la valuta di quelle che aveva a bordo per suo conto, equivaleva a quella presa ad imprestito. N. 320 P. 323.

ART. 330. — Quei che danno il danaro a cambio marittimo contribuiscono alle avarie comuni in sgravio del debitore. N. 321. P. 324.

Le avarie semplici sono eziandio a carico dei prestatori se non vi è convenzione contraria.

ART. 331. — Se sulla stessa nave e sul medesimo carico vi è cambio marittimo e assicurazione, il prodotto degli effetti salvati dal naufragio è diviso fra il creditore, per il suo capitale solamente, e l'assicuratore, per le somme assicurate a prorata del loro respettivo interesse, senza pregiudizio dei privilegi espressi nell'Articolo 191. N. 322. P. 325.

---

soltanto. *Targa, C.* 32. *n.* 137. *Boulay-Paty, sopra Emerigon, T.* 2. *p.* 534. — Contra — *Pothier, n.* 24.

(*) Il cambiamento volontario di viaggio esonera il somministratore a cambio marittimo da ogni rischio ulteriore per quanto la nave torni sulla prima via. Procedono qui le medesime regole delle assicurazioni. *Emerigon, C.* 8. *Sez.* 4. *Boulay-Paty, sopra Emerigon, T.* 2. *p.* 550. Il somministratore non è responsabile delle deviazioni. *Boulay-Paty, ivi. Pothier, n.* 18.

(*) Il prenditore a cambio marittimo il quale per causa di forza maggiore non ha potuto caricare nè eseguire il viaggio, è tenuto a pagare al somministratore il frutto di terra secondo il corso della piazza dal dì che ha preso i denari. *Boulay-Paty, sup. Emerigon, T.* 2. *p.* 321. — Contra — *Pothier, n.* 39.

(*) Appena terminato il risico decorrono l'interessi sul capitale del cambio marittimo. *Emerigon, T.* 2. *p.* 439. *Targa, C.* 33. *n.* 2. *Wolf, C.* 680. *Stypmann, p.* 392. *Loccenio, L.* 2. *p.* 994. *Boulay-Paty, sup. Emerigon, T.* 2. *p.* 441. — Contra — *Pothier, del Cambio Marittimo, n.* 251. ..... Ma perchè decorrano i frutti conviene che vi sia una dimanda giudiciale. *Boulay-Paty, sopra Emerigon, T.* 2. *p.* 442. e *D. Marittimo, T.* 3. *Sez.* 3. *T.* 9.

Articolo 330.

— Il mutuante a cambio marittimo ha un privilegio sul pegno, quantunque esso pure sia tenuto a contribuire alle avarie.

Bordeaux 18 *Febbraio* 1831. *G. di Bordeaux* 8. 1. 84.

Articolo 331.

— Allorquando la nave viene a perire posteriormente alla cessazione del rischio del mutuante a cambio marittimo, questi non può estendere il suo privilegio su le assicurazioni fatte dal proprietario, e nelle quali non è stata compresa la somma imprestata.

Aix 26 *Maggio* 1818. *G. di Marsiglia* 2. 1. 213.

TITOLO X.

Delle Assicurazioni.

SEZIONE I. — *Del Contratto di Assicurazione, della sua Forma ed Oggetto.*

N. 323. P. 326. ART. 332. — Il contratto di assicurazione è stipulato in iscritto.
Esso porta la data del giorno in cui è sottoscritto:
Enuncia se è sottoscritto prima o dopo il mezzogiorno:
Può esser fatto per sottoscrizione privata:
Non può contenere lacune in bianco.
Esso esprime,
Il nome e il domicilio di chi fa assicurare, la sua qualità di proprietario, o di commissionato:
Il nome e la descrizione della nave:
Il nome del capitano:
Il luogo dove le mercanzie sono state, o debbono essere caricate:
Il porto da cui la nave ha dovuto, o dee partire:
I porti o rade, nelle quali la nave dee caricare, o scaricare:
Quegli ne' quali essa dee entrare:
La natura, la valuta o la stima delle mercanzie e degli oggetti che si fanno assicurare:
L'epoche nelle quali il risico deve cominciare o finire:
La somma assicurata:

Articolo 332.

INDICE SOMMARIO

Amministraz. della guerra 2. 41.
Arbitri 34. 35.
Assicurato per conto 14. 15. 17. 17 bis.
Assicurazione *in quovis* 3.
— omessa 8. 10. 11.
— parziale 7.
— per conto 5.
Atto scritto 42.
Avarie 38.
Baratteria 22.
Commissionato 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 22. 24.
Compensazione 21.
Competenza amminist. 2.
Compratore 25.
Deviamento 29.
Dichiarazione 40
Garanzia 9 10.
Gestore di negozj 13
Indebito 39.
Isola Borbone 28.
Merci del debitore 19
Navi estere 1.
Originali duplicati 27.
Pagamento 4. 17. 22. 24.
— al portatore 36.
Premio 32. 33. 35
Procuratore 6.
Protesta 5.
Prova 45. 46.
— testimoniale 43.
Ratifica 18.
Reticenza 26.
Scadenza 4.
Scalo 28. 29.
Tempo del risico 37.
Tribunali francesi 12.
Vacuo (nei contratti) 44.
Valore 30. 31.
Venditore 20.
§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Della commissione ad assicurare.*
§ 3. *Della forma del contratto di assicurazione.*
§ 4. *Della dichiarazione dei porti o rade ove la nave deve entrare.*
§ 5. *Del valore delle cose assicurate.*
§ 6. *Del premio.*
§ 7. *Della sottoposizione delle controversie ad arbitri.*
§ 8. *Delle convenzioni speciali inserite nei contratti di assicurazione.*
§ 9. *Delle prove in materia di assicurazione.*

§ 1. Generalità.

1. — La dichiarazione del 1779, e in generale le disposizioni delle Leggi Francesi relative alle assicurazioni, sono applicabili alle navi forestiere armate e assicurate in un porto di Francia.

C. C. 25 *Marzo* 1806. *S.* 6. 2. 933.

2. — Un contratto passato fra l'Amministrazione della Guerra ed un particolare che si obbliga di assicurare contro i rischj del mare,

Il premio od il costo delle assicurazioni:
La remissione delle parti al giudizio degli arbitri, in caso di contrasto, quando ne sia convenuto:
E generalmente tutte le altre condizioni stipulate dalle parti.

---

pagando un premio, i trasporti dei bestiami per la provvisione delle truppe, non entra nella classe dei contratti di assicurazioni regolati dal Codice di Commercio, essendo ciò cosa di pura amministrazione. In conseguenza, tutte le contestazioni relative al suo adempimento sono di competenza amministrativa.

Ord. del C. di St. 20 *Luglio* 1837. *S.* 37. 2. 348.

3. — L'assicurazione presa *in quovis* sopra merci caricate o da caricarsi dopo una epoca determinata fino ad una altra epoca determinata, non può estendersi agli oggetti caricati avanti il primo termine o posteriormente al secondo. Una tale assicurazione non dà al contrario diritti che su gli oggetti caricati durante il tempo decorso nei due termini fissati.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 3 *Dicembre* 1823. *G. di Marsiglia* 4. 1. 352.

4. — Quantunque la polizza di sicurtà contenga un termine pel pagamento, gli assicurati non son tenuti ad aspettare la scadenza di questo termine, per far dichiarare i loro diritti dal Tribunale: in conseguenza essi possono, tostochè la perdita del naviglio è comprovata, agire contro gli assicuratori per farli condannare a pagar l'ammontare della sicurtà *nel termine fissato* dalla polizza.

C. C. 10 *Piov. an.* 12. *S.* 4. 2. 69.

§ 2. Della commissione ad assicurare.

5. — Quegli che fa assicurare una nave sotto il suo nome può esser considerato come vero assicurato, ancorchè esso dichiari di agire per ordine e per conto d'altri. In tal caso dunque l'azione di nullità dell'assicurazione formata dall'assicuratore può esser validamente diretta contro di lui..... in specie, quando tale azione ha dato luogo a delle proteste personali ad esso.

Aix 17 *Luglio* 1829. *S.* 29. 2. 346.

6. — Colui che ha firmato come procuratore una polizza di sicurtà, non può per questo titolo esser perseguitato in proprio nome.

Aja 12 *Gennaio* 1814. *P.* 2. *V.* 1. *T.* 1 *p.* 8.

7. — Il commissionato che ha ricevuto da un capitano l'ordine di far assicurare la sua nave, e che eseguisce quest'ordine solamente in parte, è in colpa se non avverte il suo committente nel termine più breve della impossibilità nella quale si trova di completare la commessa sicurtà, ed è conseguentemente responsabile, in caso di perdita, dell'ammontare della intiera sicurtà ad esso commessa. Ma il capitano committente non ha azione per esigerlo dal suo commissionato, se dal lato suo era in colpa anche egli per avere aggravato il risico subietto della sicurtà richiesta prolungando, oltre il bisogno della sua navigazione, il suo soggiorno nel porto di approdo ove è perita la nave ivi sorpresa da un oragano.

Aix 12 *Maggio* 1841. *G. di Marsiglia* 21. 1. 50.

8. — Il commissionato che è stato incaricato di ricevere delle merci, di respingerle per conto del committente, e di farle assicurare avanti il loro imbarco, è egli in colpa per aver respinte le merci senz'aver provveduto all'assicurazione quantunque elleno non fossero accompagnate dall'indicazione del loro valore? Suo dovere si era in simili circostanze, quando non avesse potuto eseguire il mandato di far assicurare quanto gli era stato concesso, di ritenere la merce e prevenirne il suo committente. In conseguenza, il fatto di aver spedite le merci senza averle fatte assicurare, obbliga il commissionato in caso di perdita a pagarne l'ammontare a titolo di danni e interessi.

Aix 23 *Giugno* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 101.

9. — L'assicurato commissionato non può rimaner libero da responsabilità per la garanzia che quel committente, che gli ha trasmesso l'ordine di far assicurare nell'interesse di un terzo, dichiara di assumere sopra di sè, quando tal garanzia non è accettata dagli assicuratori. In tali circostanze i frutti della somma che è tenuto a restituire l'assicurato commissionato, non decorrono in contemplazione della sua buona fede che dal giorno della giudiciale dimanda.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 14 *Settembre* 1841. *G. di Marsiglia* 21. 1. 42.

10. — Il commissionato che ha ricevuto il mandato di far assicurare una merce ad esso diretta, e che non eseguisce questa sicurtà perchè il committente non gli ha inviate le fatture giustificative la valuta da assicurarsi, è in colpa se all'arrivo delle fatture si trova fuori del suo domicilio, e non può per questa causa provvedere in tempo utile alla sicurtà commessa; quindi è passibile dei danni ed interessi di fronte al suo committente; ma nella valutazione di questi danni deesi aver riguardo alla colpa nella quale era lo stesso committente per non aver inviate le fatture quando dette l'ordine di eseguire l'assicurazione.

Aix 26 *Agosto* 1840. *G. di Marsiglia* 21. 1. 99.

11. — Il sensale incaricato di una sicurtà, i rischi della quale non devon decorrere se non che dal giorno della partenza della nave, e che trascura di completare la sicurtà designando tal giorno in tempo utile agli assicuratori, è responsabile verso l'assicurato della sua negligenza. In tali circostanze l'azione che compete al sensale contro l'assicurato si limita ai danni e interessi resultanti dall'inesecuzione del mandato.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 6 *Aprile* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 2. 88.

12. — L'assicuratore *per conto di chi apparterrà* si presume aver contratto non solo con il mandatario che gli presenta la polizza di sicurtà, ma anche col proprietario degli oggetti assicurati: quindi se il committente è Francese, l'assicuratore è sottoposto per l'esecuzione della sicurtà ai Tribunali Francesi, ancorchè sia estero come l'assicurato mandatario.

Aix 5 *Luglio* 1833. *S.* 35. 2. 143.

13. — Quegli che nell'assicurare dei beni che gli appartengono ne assicura altri che non gli appartengono, si reputa agire, in quanto a questi ultimi, in qualità *di negotiorum gestor* del terzo proprietario, e come tale è sottoposto alla di lui approvazione o disapprovazione. (Cod. Civ. 1119 e 1375.)

Colmar 25 *Agosto* 1826. *S.* 28. 2. 17.

14. — L'assicurato *per conto di chi apparterrà* è riguardato per rispetto all'assicuratore, essere il vero assicurato: come tale esso è soggetto personalmente a tutte le obbligazioni resultanti dalla polizza di assicurazione. In conseguenza egli dee in caso di naufragio della nave affaticarsi per ricuperare gli effetti naufragati: se vi è abbandono, è tenuto allora personalmente a render conto all'assicuratore del prodotto di ciò che è stato salvato.

Aix 17 *Luglio* 1829 *S.* 29. 2. 346.

(*) *Sic*, *Azuni*, *Diz. v. Assicurazione n.* 22. *Casaregio*, *D. q.* 2. *n.* 5. *D.* 56. *n.* 12. *Dis.* 161. *n.* 24. *Camb. istituto C.* 3. *n.* 58. *Ansaldo*, *de Commercio*, *D.* 30. *n.* 32.

15. — L'assicuratore *per conto di chi apparterrà* si reputa contrattare non solo col mandatario che gli presenta la polizza di assicurazione, ma anche col proprietario degli oggetti assicurati. In conseguenza esso è giudicabile dai tribunali francesi per le azioni nascenti dall'assicurazione, quantunque sia forestiero, come l'assicurato mandatario, se il committente è Francese. (Cod. di Comm. 332. Cod. Civ. 14.)

Aix 5 *Luglio* 1833. *S.* 34. 2. 143.

16. — In materia di sicurtà, ed in deroga alle regole del mandato, l'assicuratore per conto, o assicurato commissionato, è obbligato personalmente verso gli assicuratori. Il sensale di sicurtà che ha fatto eseguire nel nome di un individuo una assicurazione per conto, è responsabile del premio verso gli assicuratori se non giustifica di avere i poteri formali tanto dall'assicurato commissionato, quanto dagli assicurati diretti; ma non è così, nè esiste la responsabilità, quando nell'eseguire l'assicurazione è stato presentato agli assicuratori un ordine firmato dagli assicurati, ma non dall'assicurato commissionato. In questo caso gli assicuratori non possono imputare che a loro stessi il pregiudizio che risentono per non avere azione contro l'assicurato commissionato.

Bordeaux 7 *Giugno* 1836. *S.* 36 2. 757.

17. — In materia di sicurtà la finzione di diritto in virtù della quale il commissionato che fa assicurare *per conto* si considera come il vero assicurato, non sussiste se non che per quanto riguarda la formazione del contratto, per il pagamento del premio, e per tutte le eccezioni che riguardano la reticenza e le false dichiarazioni. Quando si tratta d'incassare l'ammontare della sicurtà dagli assicuratori, egli è semplice mandatario, non responsabile, dell'assicurato; quindi se gli assicuratori, dopo che è stata loro notificata la perdita, hanno pagato l'ammontare della sicurtà nelle mani del commissionato, e quando questi ne aveva già reso conto al committente, riconoscono che la perdita non è stata che il risultato di una baratteria eseguita dal committente, il commissionato riconosciuto in buona fede non è obbligato a restituire agli assicuratori la somma ricevuta.

Aix 10 *Giugno* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 81.

(*) Disapprovata dal redattore del giornale, che sostiene la giustizia della sentenza del Tribunale di Prima Istanza sulle dottrine di *Valin*, *Emerigon*, *Locré*, *Estrangin* e varj altri.

17 bis. — L'assicurato *per conto di chi apparterrà* si ritiene di fronte all'assicuratore essere il vero assicurato, e come tale è sottoposto *personalmente* a tutti gli obblighi resultanti dalle polizze di sicurtà. Quindi in caso di naufragio della nave deve dar opera alla salvazione degli oggetti naufragati: e se vi è stato abbandono, è tenuto a render conto personalmente all'assicuratore del prodotto di esse.

Bordeaux 6 *Aprile* 1830. *S.* 30. 2. 211.

18. — Quando una polizza di assicurazione è stata firmata sotto condizione che essa non sarebbe valida che dopo l'approvazione del committente dell'assicurato, la ratifica data posteriormente dal committente ed accettata dagli assicuratori ha per effetto di rendere la polizza obbligatoria contando dal giorno della sua data, e non soltanto dal giorno della accettazione della ratifica. In conseguenza la polizza firmata in una data posteriore a quella della prima, quantunque preceda anche l'ap-

Digitized by Google

provazione data a questa dal committente, dee esser stornata se questa prima cuopriva l'intiero valore degli oggetti assicurati.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*)20 *Marzo* 1832. *G. di Marsiglia* 13. 1. 91.

19. — Può il creditore far assicurare nel suo proprio interesse le mercanzie appartenenti al suo debitore? *Ris. neg.*

Aix 7 *Gennaio* 1823. *S.* 23. 2. 158.

(*) Conc. *Azuni*, *Diz. v. Assic. n.* 26. — Contra *Pardessus*, § 822.

20. — Il venditore di merci che ha promesso di farle assicurare prima di spedirle, se trascura di adempiere la sua promessa, è sottoposto a tutte le obbligazioni personali alle quali sarebbe soggetto l'assicuratore.

Bordeaux 23 *Novembre* 1830. *S.* 31. 2. 80.

21. — Allorquando quello al nome del quale è stata presa un'assicurazione per conto di un terzo, muore dopo la notificazione dell'abbandono, ma avanti che l'ammontare della perdita sia esigibile, l'assicuratore non ha il diritto di fronte al proprietario della polizza, che gli addimanda il pagamento della somma assicurata, di opporre la compensazione di ciò che gli era dovuto dall'assicurato mandatario defunto.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*)16 *Novembre* 1832. *G. di Marsiglia* 14. 1. 57.

22. — 23. — Quando l'assicurato commissionato ha ricevuto in buona fede l'ammontare della perdita pagata dall'assicuratore in sue mani, ed in seguito, elevata contro di lui da quest'ultimo una causa per baratteria, riman vincitore coll'onere però di giustificare il pagamento e la trasmissione della somma ricevuta al committente, tal giustificazione è sufficentemente adempita col mezzo del conto corrente dal quale resulta che il commissionato ha pagata la somma all'intermediario dal quale aveva ricevuto l'ordine di fare assicurare, e col conto dell'intermediario coll'assicurato dal quale resulti la compensazione di questa somma con quest'ultimo con somme anteriormente dovute ad esso intermediario.

Aix 22 *Luglio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 125.

24. — Il pagamento provvisorio delle somme assicurate eseguito nelle mani di un assicurato commissionato sotto sua personal garanzia, con riserva per parte degli assicuratori di provare fatti contrarj a quelli dedotti dall'assicurato entro un termine stabilito che questi si riserbano ancora di prorogare, gli viene definitivo, e l'assicurato commissionato è liberato dalla sua garanzia quando è decorso il termine senza che gli assicuratori abbian dimandata ed ottenuta la proroga.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 27 *Dicembre* 1839. *G. di Marsiglia* 19. 1. 82.

25. — Il compratore di un carico il quale prima dell'arrivo del bastimento revoca il contratto, e dichiara che non intende ricevere il carico per suo conto, non può appropriarselo e disporne, allorchè il legno è arrivato al suo destino, senza esser tenuto per tutte le spese, e singolarmente pel diritto di sicurtà di cui la mercanzia è stata gravata nell'intervallo.

Bruxelles 16 *Agosto* 1808. *S.* 9. 2. 5.

§ 3. Della forma del contratto di assicurazione.

26. — Quando nella polizza di sicurtà non viene enunciato nè il valore, nè la portata, nè la qualità della nave sulla quale è stata eseguita la operazione, essa non è perciò nulla..... a meno che non possa rilevarsi dalle circostanze che questa omissione costituisca una reticenza.

Bordeaux 28 *Agosto* 1829. *S.* 30. 2. 181.

(*) V. Art. 348.

27. — La polizza d'assicurazione ha i caratteri di contratto sinallagmatico, allorchè non se ne paga il prezzo in contante: dunque se è redatta sotto forma privata, dee farsi, a pena di nullità, in tanti originali per quante sono le parti aventi interesse distinto.

C. C. 19 *Dicembre* 1816. *S.* 17. 2. 255.

§ 4. Della dichiarazione dei porti o rade ove la nave deve entrare.

28. — Secondo l'uso della piazza di Bordeaux nelle stipulazioni marittime, l'isola Borbone si considera come formante un sol luogo di scalo. Quindi la facoltà accordata in un contratto di sicurtà di fare scalo all'isola Borbone non si dee intender ristretta ai soli porti dell'isola che si trovano sulla linea del viaggio assicurato, ma comprende tutti i porti in quella esistenti.

Bordeaux 30 *Aprile* 1834. *S.* 35. 2. 432.

29. — La clausula in una polizza d'assicurazione *di fare scalo*, di deviare e di retrocedere, dà al capitano il diritto di navigare a diritta e sinistra, avanti e indietro, purchè non perda giammai di vista lo scopo del viaggio assicurato: in conseguenza può deviare dalla sua strada per prendere un carico destinato al luogo del ritorno; poco importa che questo carico sia destinato poscia ad un'altra spedizione.

Aix 18 *Febbraio* 1828. *S.* 28. 2. 248.

§ 5. Del valore delle cose assicurate.

30. — Allorquando una assicurazione è presa sul corpo, l'indicazione nella polizza del valor della nave assicurata non è di tale entità per

il contratto, da annullarlo, quando questo valore si ometta.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 20 *Giugno* 1823. *G. di Marsiglia* 4. 1. 161.

(*) V. Art. 339.

31. — Il difetto di indicazione nella polizza di assicurazione sia del valore come della portata e della qualità della nave sulla quale è fatta l'assicurazione, non importa nullità..... a menochè dietro le circostanze questo difetto di indicazione non costituisca una *reticenza*.

Bordeaux 28 *Agosto* 1829. *S.* 30. 2. 181.

(*) V. Art. 348.

§ 6. Del premio.

32. — Non vi ha luogo dalla parte del governo a determinare con una misura generale per tutte le piazze di commercio, e secondo le rade e le epoche, l'ammontare de' premj da pagarsi dagli assicurati agli assicuratori in ragione dei rischi della guerra. Appartiene esclusivamente ai Tribunali il decidere di questa materia secondo i diversi casi particolari, e con tutta la celerità richiesta dalle contestazioni commerciali.

C. C. 8 *Germ. an.* 13. *S.* 5. 2. 171.

33. — Finacchè il premio è dovuto agli assicuratori, il contratto è sinalammatico, a segno che una volta stipulato non può esser rescisso che in concorso e col consenso delle due parti, una delle quali dopo aver consentita la rescissione può rivocare il suo consenso fino a che l'altra non l'ha dal canto suo esternato.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 3 *Febbraio* 1823. *G. di Marsiglia* 4 1. 77.

§ 7. Della sottoposizione delle controversie ad arbitri.

34. — In materia di assicurazione, e sotto il Codice di Procedura Civile, le sentenze arbitrali posson esser messe provvisoriamente in esecuzione, nonostante l'appello, abbenchè questa esecuzione provvisoria non sia stata ordinata colla sentenza.

Roano 3 *Novembre* 1807. *S.* 8. 2. 41.

35. — Allorquando, dietro convenzione apposta in un contratto di assicurazione che il premio sarebbe aumentato nel caso di sopravvenienza di guerra in proporzione dei rischi corsi e secondo che sarà determinato dai signori della Camera di Commercio che son pregati di incaricarsi di questa cura, le parti aggiungono: « Se sopravvengono delle contestazioni fra di noi sul fatto della presente assicurazione e dipendenza da quella, per qualunque siasi cagione, noi nomineremo degli arbitri per giudicare le nostre differenze, » non vi è adito a cassazione contro una decisione indicante che le parti hanno inteso con questa clausula di metter fuori dell'arbitramento generale il regolamento dell'aumento del premio in caso di guerra.

C. C. 14 *Gennaio* 1806. *S.* 7. 2. 1120.

§ 8. Delle convenzioni speciali inserite nei contratti di assicurazione.

(*) Il contratto di assicurazione è di stretto diritto; quindi l'interpretazione dei patti è sempre restrittiva. *Rot. Gen. Dec.* 102. *n.* 5. *D.* 129. *n.* 5. *Rocco de Assec. n.* 18. 61. *Stypmannus de Jure Mercatorum, P.* 4. *p.* 7. *n.* 420. *Casaregio de Commercio, D.* 1. *n.* 1. 20. *Azuni, Dizion. v. Assicurazione n.* 13. Le clausule apposte nelle polizze di assicurazione devono interpetrarsi secondo l'uso dei luoghi ove è stata posta in essere. *Santerna, De Assecurat. p.* 3. *n.* 1. 55. *Rocco, De Assecurat. n.* 68. *Azuni, Diz. v. Assicurazione n.* 14, *Casaregis Dis.* 1. *n.* 7.

36. — La clausula inserita nelle polizze di assicurazione ed indicante che la perdita sarà pagata all'assicurato o al portatore della polizza senza poter esigerne nè ordine nè procura, è talmente assoluta che essa deve ricevere la sua esecuzione anche dopo che la perdita è stata dichiarata, o che le avarie sono state liquidate per sentenza, e che il nome solo dell'assicurato ha figurato in essa. In conseguenza, se l'assicurato dopo aver ottenuto una sentenza che dichiara la perdita, o liquida le avarie, rimette la polizza a un terzo, questo terzo è solo adattato a ricevere e quietanzare l'ammontare della perdita o delle avarie. Per conseguenza gli assicuratori non possono opporre al terzo portatore della polizza alcuna compensazione della perdita o delle avarie colle somme che loro sarebber dovute dall'assicurato, anche avanti la sentenza dichiarativa della perdita o indicante la liquidazione dell'avaria.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 17 *Ottobre* 1823. *G. di Marsiglia* 4. 1. 294.

37. — Allorquando nella polizza di assicurazione è stato stipulato che il tempo del rischio continuerebbe durante un certo numero di giorni dopo l'arrivo della nave, questo tempo del rischio è sospeso durante il viaggio che la nave dopo il suo arrivo al porto di sua destinazione è obbligata a fare per riparare le avarie provate durante il primo viaggio. Esso non riprende il suo corso che a contare dal ritorno della nave al luogo di sua destinazione.

Bordeaux 6 *Dicembre* 1830. *S.* 31. 2. 262.

38. — L'assicuratore di una nave può, in caso di perdita totale della medesima, esser condannato a rimborsare, oltre la somma assicurata, l'ammontare delle avarie avvenute nel corso del viaggio..... quando nella polizza di assicurazione l'assicuratore ha preso a suo carico

Digitized by Google

ART. 333. — La stessa polizza può contenere diverse assicurazioni, sia a ragione delle mercanzie, sia a ragione della tassa de' premj, come pure a ragione dei diversi assicuratori. N. 324. P. 327.

ART. 334. — L'assicurazione può aver per oggetto, N. 325. P. 328.

Il corpo e la chiglia del vascello vuoto o carico, armato o non armato, solo od accompagnato:

---

tutti i pericoli generalmente di qualunque specie.

C. C. 15 *Dicembre* 1830. *S.* 31. 1. 16.

39. — *Giudicato però* che l' assicuratore è ammesso ad esperimentare l'azione di ripetizione dopo aver pagata la perdita, se il pagamento è la conseguenza di un errore.

Aix 11 *Genn.* 1826. *G. di Mars.* 7. 1. 18.

40. — La dichiarazione emessa nel fondo di una polizza autentica di assicurazione a un'epoca posteriore alla sua chiusura, l'oggetto della quale sia di sostituire una nuova vita alla prima esistenza del contratto, è valida per quelli assicuratori che l'hanno firmata, quantunque altri abbian ricusato di firmarla, e che essa non sia stata firmata dall'assicurato medesimo, se d'altronde essa è stata trascritta sul registro del sensale, e se una nota contenente la sua sussistenza è stata rimessa a ciascuno assicuratore. Una simile dichiarazione è valida quantunque non faccia menzione che essa è stata fatta in tanti originali quante sono le parti interessate.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 29 *Ottobre* 1823. *G. di Marsiglia* 5. 1. 1.

41. — Allorquando un contratto passato fra l'amministrazione della guerra ed un particolare che si obbliga pagando un premio ad assicurare contro i rischj del mare i trasporti dei bestiami per la provvisione delle truppe, indica che l'assicurazione avrà luogo sulla presentazione di una spedizione originale delle lettere di vettura del ministro speditore, questa formalità non ha per fine che di determinare il valore degli oggetti assicurati, e non di rendere l'assicurazione facoltativa.

Aix 11 *Aprile* 1837. *S.* 37. 2. 348.

§ 9. Delle prove in materia di assicurazione.

42. — Allorchè la legge richiede un atto scritto, per esempio in materia di sicurtà, se l'atto è nullo per mancanza di redazione in doppio originale, non può in verun modo servire di principio di prova scritta, nè autorizzare la prova vocale.

Aix 23 *Novembre* 1813. *S.* 14. 2. 209.

43. — La prova testimoniale non è ammissibile per stabilire l'esistenza delle convenzioni non inserite in una polizza di assicurazione.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 18 *Ottobre* 1824. *G. di Marsiglia* 5. 1. 278.

(*) V. infra Art. 344. n. 4.

44. — Il bianco che esiste nelle clausule di una polizza non la rende nulla, quando esso non cade sulle clausule essenziali di un contratto.

Aix 28 *Aprile* 1823. *G. di Marsiglia* 4. 1. 161.

45. — In una assicurazione fatta sopra casse di specie d'oro o di argento non valutate a dettaglio nella polizza, l'esistenza della assicurazione è sufficientemente provata dalle polizze indicanti la quantità di casse designate nella polizza, quantunque essa porti la clausula che il capitano non ha ereduto contar le specie.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 18 *Agosto* 1829. *G. di Marsiglia* 11. 1. 19.

46. — Gli assicuratori possono esser ammessi a provare che colui in nome del quale è fatta l'assicurazione, non è proprietario degli oggetti assicurati: e possono opporre alla dimanda di rilascio, fatta dall'assicurato a suo nome, tutte le eccezioni proponibili contro il proprietario.

Aix 7 *Gennaio* 1823. *S.* 23. 2. 158.

(*) V. Art. 384.

Articolo 334.

INDICE SOMMARIO

Cambio marittimo 1. 2. 3. 4. 5.
Causa illecita 6.
Contrabbando 6.
Interpretazione 5.
Risici 5.

1. — L'assicurazione fatta sopra una valuta ricevuta a cambio marittimo è nulla quando non vi è concordanza fra il biglietto di cambio marittimo e la polizza di assicurazione: per esempio, quando il biglietto dà diritto sulle mercanzie e vettovaglie, mentre che la polizza dichiara il diritto sul corpo, vettovaglie, ed altre cose.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 9 *Ottobre* 1829. *G. di Marsiglia* 11. 1. 45.

2. — Un contratto di cambio marittimo divenuto esigibile per il deviamento della nave, non può servire di subietto ad una assicurazione.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 9 *Dicembre* 1820. *G. di Marsiglia* 2. 1. 125.

3. — L'assicurazione presa sopra una valuta ricevuta a cambio marittimo è nulla per

Gli attrezzi ed arredi:

Gli armamenti:

Le vettovaglie:

Le somme date a cambio marittimo:

Le mercanzie del carico, come ogni altra cosa, o generi stimabili a prezzo di denaro, soggetti ai rischi della navigazione.

N. 326. P. 329. ART. 335. — L'assicurazione può esser fatta sulla totalità di questi oggetti o su di una parte, insieme o separatamente;

Può esser fatta in tempo di pace o in tempo di guerra, prima o nel tempo del viaggio della nave;

Può esser fatta per l'andata e per il ritorno, o solamente per uno dei due; per il viaggio intiero o per un tempo determinato;

Per tutti i viaggi e trasporti per mare, fiumi e canali navigabili.

N. 328 P. 330. ART. 336. — In caso di frode nella stima degli oggetti assicurati, come in caso di supposizione o di falsificazione, l'assicuratore può far procedere alla verificazione e stima degli oggetti, senza pregiudizio di qualsivoglia istanza, sia civile o criminale.

---

difetto di subietto, se essa precede la stipulazione del contratto.

Aix 2 *Febbraio* 1825. *G. di Marsiglia* 7. 1. 87.

4. — Gli assicuratori del cambio marittimo non sono tenuti oltre il capitale pagato per l'imprestito.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 7 *Novembre* 1828. *G. di Marsiglia* 9. 1. 235.

5. — Allorquando, dopo aver preso a suo carico *tutti i risici marittimi di ogni specie*, il mutuante a cambio marittimo ha fatta assicurare la somma imprestata, specificando e precisando *i* rischi dei quali sarà garante l'assicuratore, l'estensione della garanzia dell'assicuratore deve essere apprezzata secondo l'espressioni della polizza di assicurazione, e non secondo quelle del biglietto di cambio marittimo. Però la clausula *di fare scalo*, *di mutar via*, e *di tornare indietro*, inserita nella polizza di assicurazione, è obbligatoria contro l'assicuratore, quantunque essa non sia litteralmente espressa nel biglietto di cambio marittimo..... in specie nel caso nel quale si tratti di un viaggio destinato alla pesca.

Aix 18 *Febbraio* 1828. *S.* 28. 2. 248.

6. — Il contrabbando all'estero non è una causa *illecita* di obbligazione, e può per conseguenza formare valido subietto di un contratto di assicurazione.

C. C. 25 *Marzo* 1835. *S.* 35. 1. 804.

Articolo 336.

INDICE SOMMARIO

Determinazione del prezzo 3.
Dolo 1. 5.
Eccesso di valutaz. 1. 6.
Fatture 7.
Polizza 6.
Profitti sperati 8.
Prova 4.
Reducibilità 1.
Valore 4. 5. 6. 8.

1. — L'eccesso nella valutazione, quando è il resultato del dolo o della frode degli assicurati, dà luogo al totale annichilamento della assicurazione: se poi non vi è nè dolo, nè frode, deve soltanto ridursi nei giusti confini.

Aix 24 *Marzo* 1830. *S.* 30. 2. 115.

2. — L'assicurazione che comprende in pari tempo il valore reale delle merci ed il profitto da queste sperato, non è assolutamente nulla: essa è soltanto riducibile al valore reale delle merci.

Bordeaux 20 *Agosto* 1835. *S.* 36. 2. 111.

3.—4. — La clausula indicante la stima dettagliata degli oggetti assicurati, ha per effetto di dispensare gli assicurati medesimi da ogni altra prova sul valore reale di quelli oggetti, ma non ha l'altro di rendere gli assicuratori inabili a provare che la valuta è stata aumentata,

Digitized by Google

ART. 337. — I carichi fatti agli scali di Levante, alle coste d'Affrica, e in altre parti del mondo, per l'Europa, possono essere assicurati su qualunque nave, senza indicazione di essa, nè del capitano. N. 329. P. 331.

Le mercanzie medesime possono essere in tal caso assicurate senza individuazione della loro specie, e natura.

Le polizze peraltro debbono indicare quello, al quale vien fatta la spedizione, o a cui deve esser consegnata, se non vi è convenzione contraria nella polizza di assicurazione.

ART. 338. — Il prezzo di qualsisia effetto, che sia stipulato nel contratto in moneta straniera, si dee ragguagliare al prezzo della moneta di Francia, secondo il corso all'epoca della segnatura della polizza. N. 330. P. 332.

ART. 339. — Se la valuta delle mercanzie non è fissata per contratto, può essere giustificata dalle fatture o partite di libro; in difetto si farà la stima secondo il prezzo corrente nel tempo, e nel luogo del carico, compresi tutti i diritti pagati, e le spese fatte fino a bordo. N. 331. P. 333.

---

o che vi è stata sorpresa nella valuta medesima.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 31 *Gennaio* 1823. *G. di Marsiglia* 4. 1. 106.

5. — Gli assicuratori non sono autorizzati a reclamare una stima dei valori assicurati, quando il contratto è stato firmato con piena cognizione di causa senza che vi sia argomento alcuno di dolo, o frode contro gli assicurati.

Bordeaux 3 *Agosto* 1831. *G. di Bordeaux* 8. 1. 320.

6. — La valutazione data di reciproco accordo nella polizza alla merce assicurata con la clausola, *vaglia* o *non vaglia*, non priva l'assicuratore del diritto di provare che la stima convenzionale era esagerata. Quindi se resulta dalle prove somministrate dall'assicuratore che la stima convenzionale della cosa assicurata sia talmente esagerata, che tenda a far godere all'assicurato un benefizio sperato considerevole, questa esagerazione costituisce una frode alla Legge che rende nulla l'assicurazione, ancorchè per parte dell'assicurato non vi sia stata nessuna macchinazione per indurre l'assicuratore ad accordare la valutazione data nella polizza.

Aix 6 *Gennaio* 1841. *G. di Marsiglia* 20. 1. 11.

7. — Non è di regola nè d'uso che gli armatori conseguino al capitano una copia della polizza di sicurtà per istruirlo sulla stima data alla nave.

C. C. 5 *Agosto* 1839. *G. di Marsiglia* 19. 2. 10.

8. — L'assicurato può senza rimprovero di esagerazione far coprire il valor venale dell'oggetto assicurato al momento della sicurtà, vale a dire non solamente avuto riguardo al valore di acquisto, ma anche all'aumento di valore subito dall'oggetto dopo che è pervenuto nelle mani dell'assicurato.

Aix 11 *Maggio* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 102.

(*) V. su questo Art. l'Art. 348 infra.

Articolo 338.

(*) V. infra Art. 339. n. 2.

Articolo 339.

INDICE SOMMARIO

Assicuraz. contro gl'incendj 3.
Determinazione di valore 2. 5. 9. 10.
Fatture 8.
Indennità 3.
Menzione della valuta 4.
Prova della valuta 4.
Polizza 6. 7. 8.
Sicurtà successive 10.

1. — La mancanza di menzione della valuta delle merci sulla polizza di carico è un ostacolo perchè possa eseguirsi l'assicurazione, sia per una somma determinata, sia per un valore stabilito a piacere, o determinato dai periti.

Aix 23 *Giugno* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 101.

2. — Mancando una valutazione convenzionale nella polizza, il valore delle merci dev'essere determinato dal prezzo che hanno nel luogo del caricamento secondo la fattura prodotta dall'assicurato, senza riguardo all'aumento che questi ne pretendesse. Quindi la valutazione in denaro di Francia, della moneta

espressa nella fattura, dev'esser fatta secondo il corso nel luogo ed all'epoca del carico.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 27 *Agosto* 1840. *G. di Marsiglia* 20. 1. 187.

3. — L'indennità dovuta all'assicurato in caso di sinistro dev'essere di un valore eguale alla stima data nella polizza di sicurtà agli oggetti assicurati (dedotti i rimasti), ancorchè questa stima abbia avuto per base un valore di opinione e di affezione, e non unicamente il valore venale e reale.

La clausula manoscritta di una polizza di sicurtà contro gl'incendj, la quale dichiari che in caso di sinistro l'indennità sarà regolata quanto agli oggetti distrutti secondo il prezzo stabilito nell'inventario annesso alla polizza e non altrimenti, contiene una deroga alla clausula generale stampata che determina non essere assicurato che il valore venale della proprietà.

C. C. 12 *Luglio* 1837. *S.* 38. 1. 129.

4. — Il valore convenzionale dato di mano a mano nella polizza alla nave assicurata, l'esattezza del quale poteva verificarsi dall'assicuratore, dispensa l'assicurato da ogni ulteriore giustificazione in proposito, e l'assicuratore non può impugnare tal valutazione, se non che provando che era esagerata.

Aix 11 *Marzo* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 102.

(*) La stima data nella polizza si presume giusta fino a prova in contrario. *Valin, sull'Art.* 64 *della Ordinanza del* 1681. *Boulay-Paty*, *T.* 4. *p.* 397.

5. — In generale, e quando si tratta di assicurare le perdite generali o parziali dell'oggetto assicurato, l'assicuratore deve indennizzare l'assicurato secondo il valore convenzionale stipulato nella polizza di sicurtà, o in mancanza di ciò, secondo il valore nel luogo della partenza, senza riguardo al lucro o alla perdita che può resultare dal valor superiore o inferiore dell'oggetto assicurato nel luogo del destino. *In specie*, quando le merci del carico assicurato sono state vendute dal capitano nel corso di viaggio per i bisogni della nave, l'indennità dovuta per la vendita deve esser regolata secondo il valore convenzionale, o secondo il valore nel luogo della partenza, sebbene superiore alla valuta corrente in ragione della quale il capitano dee renderne conto al luogo del destino.

In tali circostanze, l'obbligo dell'assicuratore si è di risarcire l'assicurato dell'intiero ammontare del valore convenzionale, ancorchè la merce sia stata inclusa per la sua valuta corrente del giorno dell'arrivo nel regolamento d'avarie comuni fatto fra l'assicurato ed il capitano.

C. C. 9 *Febbraio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 2. 38.

6. — Quando la polizza prodotta dall'assicurato come giustificazione del carico è stata firmata dal capitano con la clausula *che dice essere*, gli assicuratori hanno diritto di esigere inoltre dall'assicurato l'esibizione delle fatture ed altri documenti proprj a constatare la qualità, quantità e valore della cosa assicurata, in specie quando la polizza di carico non è perfettamente concorde con quella di assicurazione.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 2 *Dicembre* 1834. *G. di Marsiglia* 15. 1. 185.

7. — L'assicuratore non è tenuto verso l'assicurato per la somma totale indicata nella polizza di assicurazione quando all'epoca del contratto la nave era gravata di crediti privilegiati che ne diminuivano il valore. — Quindi se è stato fatto imprestito a cambio marittimo per pagare questi crediti privilegiati, l'assicuratore ha diritto in caso di abbandono di detrarre dalla somma indicata nella polizza l'ammontare di quella data a cambio marittimo. — Poco importa in questo caso che l'imprestito sia posteriore all'assicurazione; basta che le cause di esso sieno anteriori.

Roano 14 *Maggio* 1824. *S.* 24. 2. 378.

8. — Quando sembri ai giudici esservi evidentemente errore in una polizza di assicurazione, per essere minore il valore delle mercanzie che vi si trova enunciato, di quello che l'assicurato avea intenzione di enunciare, possono, come nel caso in cui il valore non è fissato nella polizza, ordinare che il prezzo sarà determinato con la esibizione delle fatture.

C. C. 3 *Agosto* 1825. *S.* 26. 1. 136.

9. — Gli assicuratori non sono obbligati ad indennizzare l'assicurato che a proporzione del valore dell'oggetto danneggiato al momento in che il danno ha avuto luogo. Per conseguenza, gli articoli delle spese impiegate nel riparare la nave assicurata, debbono subire una riduzione proporzionale allo stato di consumo nel quale si trovavano gli oggetti assicurati al momento dell'avvenimento. Però il costo delle riparazioni fatte alla carena, o alla fodera di rame, deve esser ridotto in proporzione del suo uso anteriore, prendendo per base la sua durata ordinaria che è di cinque anni.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 5 *Settembre* 1833. *G. di Marsiglia* 15 1. 135.

10. — In caso di più sicurtà successive sopra le stesse merci, la valuta data loro in una prima polizza non influisce sulla assicurazione della polizza susseguente; quindi quando sono stati fatti due tocchi successivi sulla totalità di un carico al quale la seconda polizza riconosce un valore superiore a quello datogli dalla prima, il secondo assicuratore è tenuto, in caso di sinistro, per l'intiero ammontare della sua assicurazione, quando dopo aver detratto l'ammontare della somma assicurata nella prima assicurazione dal valor totale dato alle merci nella seconda polizza, rimane allo scoperto una

ART. 340. — Se l' assicurazione è fatta sul ritorno da un paese dove il commercio non si fa che in baratti, e che la stima delle mercanzie non resulta dalla polizza, essa sarà regolata secondo il valore di quelle che sono state date in cambio, aggiungendovi le spese del trasporto. N. 332. P. 334.

ART. 341. — Se il contratto d' assicurazione non stabilisce il tempo del risico, questo comincia e finisce nei tempi determinati all' Articolo 328 per i contratti di cambio marittimo. N. 333. P. 335.

ART. 342. — L' assicuratore può per mezzo di altri fare riassicurare gli effetti che ha assicurati. N. 334. P. 336.

L' assicurato può fare assicurare il costo dell' assicurazione.

Il premio della riassicurazione può esser minore o maggiore di quello dell' assicurazione.

---

somma almeno uguale alla seconda sicurtà. Il secondo assicuratore non potrebbe pretendere che il quantitativo di che rimane allo scoperto e che forma alimento della sua sicurtà debba calcolarsi secondo le basi di valuta stipulata nella prima assicurazione, basandosi sulla circostanza che l'abbandono fatto al primo assicuratore assorbendo una quantità di merci proporzionale alla somma assicurata secondo la valuta della prima polizza, la seconda polizza non ha di alimento se non quanto rimane allo scoperto sul valore che la prima polizza ha dato alla merce..... La regola ha luogo specialmente quando nulla essendo salvato dal naufragio, l'abbandono degli assicuratori è meramente fittizio.

C. C. 8 *Maggio* 1839. *S.* 39. 1. 358.

— È la prima volta che la Corte di Cassazione è stata richiamata a pronunziare sopra questa questione molto delicata, e facile a presentarsi nella pratica. La sua decisione motivata con ogni esattezza ci sembra risolverla in un senso perfettamente conforme alla legge ed all'equità. Noi conosciamo un solo autore che abbia esaminata la questione, il sig. *Fremery* (studj di diritto commerciale, pag. 339.) il quale emette una opinione contraria a quella adottata qui dalla Corte di Cassazione. Un autore inglese, *Williams Benecke* (trattato dei principj d'indennità in materia di assicurazioni marittime, T. 1. pag. 409. trad. di *Dubernad*), tratta e risolve nello stesso senso della riportata decisione una questione analoga. Quando, dice egli, una nave è valutata 8000 lire in una polizza sulla quale sono assicurate 6000 lire, ed è valutata 6000 lire in un'altra sulla quale sono state coperte solamente 600 lire, è stato giudicato che l'assicuratore della seconda polizza non aveva diritto di sostenere che l'assicurato avesse ricevuto l'ammontar totale del valore di questa seconda polizza dai primi assicuratori, quando era provato che il subietto della sicurtà aveva un valore uguale alla somma ricevuta e a quella dichiarata. — D —

Articolo 341.

— Gli assicuratori non possono esser responsabili dei salarj e nutrimento dell'equipaggio di una nave in stato di riparazione, se non fino a che non è risarcita, e non per il tempo posteriore durante il quale la nave continua a soggiornare nel luogo delle riparazioni.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 31 *Dicembre* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 321.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 5 *Settembre* 1833. *G. di Marsiglia* 15. 1. 135.

Articolo 342.

1. — (*Obblighi dell'assicuratore*) L'assicuratore è sottoposto di fronte al riassicuratore alle regole e decadenze alle quali è sottoposto l'assicurato di fronte all'assicuratore. In specie è tenuto a far l'abbandono al riassicuratore, entro i termini prescritti all'assicuratore primitivo dall'Articolo 373 del Codice di Commercio. La clausola di una polizza di riassicurazione la quale stabilisca, che nel caso di sinistro o di perdita saranno fatte le giustificazioni con la esibizione pura e semplice della quietanza del portatore della polizza di sicurtà, non dispensa il riassicurato dal fare l'abbandono al riassicuratore. Essa lo dispensa unicamente dal provare la perdita del carico.

Aix 4 *Maggio* 1836. *S.* 37. 2. 186.

Roano 7 *Dicembre* 1822. *S.* 24. 2. 199.

(*) V. Art. 357. 373.

2. — (*Decadenza*) In caso di naufragio o di sinistro, se il capitano non si è uniformato agli obblighi ed ai doveri prescrittigli dal Codice di Commercio negli Articoli 242, 243 e seguenti, l'assicuratore è al coperto da ogni ricorso.

Rennes 9 *Agosto* 1811. *S.* 13. 2. 227.

3. — (*Abbandono*) La clausola di una polizza di riassicurazione indicante che in caso *di sinistro* o *di perdita sarà questa giusti-*

Digitized by Google

N. 335. P. 337. ART. 343. — L'aumento del premio di assicurazione convenuto in tempo di pace per il tempo di guerra che potesse sopravvenire, la cui quota non sarà stata determinata nel contratto di sicurtà, sarà regolato dai tribunali, avuto sempre riguardo ai rischi, alle circostanze, ed alle stipulazioni di ciascheduna polizza di sicurtà.

N. 336. P. 338. ART. 344. — In caso di perdita delle mercanzie assicurate e caricate per conto del capitano sopra il vascello ch' ei comanda, il capitano stesso è tenuto a giustificare il costo delle mercanzie, e ad esibire una dichiarazione firmata da due dei principali dell' equipaggio.

---

ficata con la esibizione pura e semplice della quietanza del portatore della polizza di assicurazione, non libera il riassicurato dal fare l'abbandono al riassicuratore: essa non lo dispensa che dalla prova della perdita e del carico.

Aix 4 *Maggio* 1836. *S.* 37. 2. 186.

4. — (*Abbandono—Termine*) Il termine dell'abbandono dell'assicuratore al riassicuratore decorre, come quello dell'abbandono dell'assicurato all'assicuratore, *dal giorno cioè della ricevuta notizia della perdita*, e non *da quello nel quale l'assicurato ha fatto l'abbandono all'assicuratore.*

Il riassicurato è sottoposto per rispetto al riassicuratore alle regole e caducità alle quali è soggetto l'assicurato di fronte all'assicuratore. (Cod. di Comm. Art. 342, 373.)

Rouen 7 *Dicembre* 1822. *S.* 24. 2. 199.

Aix 4 *Maggio* 1836. *S.* 37. 2. 186.

Articolo 343.

1. — (*Aumento di premio*) L'aumento del premio stipulato in caso di guerra o di ostilità con una potenza *marittima* non è acquistato dagli assicuratori prima che si sieno realizzate le ostilità *continentali*, se d'altronde non esiste alcuna dichiarazione di guerra. Questo aumento al contrario non si acquista, fuori del caso che la dichiarazione si verifichi, che dal momento nel quale sono stati esercitati degli atti reali di ostilità *marittima*.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 8 *Agosto* 1823. *G. di Marsiglia* 11. 243.

2. — (*Aumento—Dichiarazione di guerra*) Il premio di sicurtà di un bastimento, stipulato in tempo di pace pel caso eventuale di guerra durante la navigazione del legno assicurato, è dovuto pel fatto solo della dichiarazione di guerra durante questa navigazione, ancorchè il naviglio assicurato fosse giunto al suo destino prima che la dichiarazione di guerra avesse potuto arrivarci.

C. C. 28 *Gennaio* 1807 *S.* 7. 1. 132.

3. — (*Premio—Riduzione*) La riduzione del premio convenuto pel caso nel quale la nave partisse in tempo di pace, si acquista dagli assicurati per ciò solo perchè la nave è partita dopo la cessazione delle ostilità, quantunque la notizia di tal cessazione non siasi potuta conoscere nel luogo e nel tempo della partenza della nave.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 17 *Giugno* 1825. *G. di Marsiglia* 6. 1. 154.

(*) V. Art. 332. n. 32 e 35.

Articolo 344.

1. — (*Compra—Prova*) Allorquando in una assicurazione fatta per il conto del capitano è stato stipulato che il carico sarebbe provato con le spedizioni della Dogana, si può in caso di sinistro esigere che il capitano assicurato giustifichi la compra delle merci, e produca inoltre una polizza firmata da due fra i principali dell'equipaggio, ai termini dell'Art. 344 del Cod. di Comm.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 11 *Luglio* 1821. *G. di Marsiglia* 2. 1. 184.

2. — (*Polizza—Nullità*) Quando l'assicurazione è fatta sugli oggetti caricati per conto del capitano, non è necessario sotto pena di nullità che il carico sia provato dalla polizza firmata dai principali dell'equipaggio.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 1 *Ottobre* 1833. *G. di Marsiglia* 14. 1. 116.

3. — (*Caricamento per un terzo*) L'Articolo 344 del Codice di Commercio, il quale dispone che in caso di perdita delle merci assicurate e caricate per conto del capitano sulla nave da lui comandata, questi esibisca una polizza di carico firmata da due principali dell'equipaggio, non si applica al caso in cui la merce, per quanto comprata dal capitano, sia stata assicurata e caricata per conto di un terzo. *In specie*, quando il capitano, in pagamento di una merce caricata nel suo bordo a nome del suo venditore, ha firmato all'ordine di questi dei biglietti, girati in progresso ad un terzo che ha fatto assicurare l'ammontar della merce di cui si tratta, gli assicuratori non possono dedurre che questa merce appartenesse al capitano, ed opporre al terzo assi-

Digitized by Google

ART. 345. — Ogni individuo dell'equipaggio, ed ogni passeggero, che porti da paesi stranieri delle mercanzie assicurate in Francia, è obbligato a lasciare una polizza, nei luoghi nei quali si fa il carico, nelle mani del console di Francia, ed in mancanza di esso nelle mani di un principal negoziante francese, o del magistrato del luogo. N. 337. P. 339

ART. 346. — Se l'assicuratore fallisce quando non è finito ancora il risico, l'assicurato può dimandare cauzione, o la rescissione del contratto. N. 338. P. 340

L'assicuratore ha lo stesso diritto in caso di fallimento dell'assicurato.

ART. 347. — Il contratto di assicurazione è nullo se ha per oggetto, N. 339. P. 341.

Il nolo delle mercanzie esistenti a bordo della nave:

Il profitto sperato dalle mercanzie:

Gli stipendj della gente di mare:

Le somme prestate a cambio marittimo:

I premj del nolo.

ART. 348. — Qualunque reticenza, ogni falsa dichiarazione dalla parte dell'assicurato la inosservanza delle forme prescritte dall'Art. 344 del Cod. di Comm. N. 340. P. 342

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 12 *Novembre* 1839. *G. di Marsiglia* 19. 1. 1.

Aix 30 *Gennaio* 1840. *G. di M.* 19. 1. 80.

4. — (*Prova—Cassazione*) La realtà della spedizione del carico e della partenza di una nave assicurata, può in caso d'irregolarità della polizza essere stabilita dai fatti e documenti della causa: la opinione dei giudici a questo proposito non può somministrare ricorso in Cassaz.

C. C. 25 *Marzo* 1835. S. 35. 1. 801.

(*) V. Su quest'Articolo, l'Art. 281 e seg. e V. sop. Art. 332. nota n. 43.

Articolo 346.

1. — (*Danni ed Interessi*) L'assicurato il quale dopo il fallimento dell'assicuratore non ha usato della facoltà concessagli dall'Articolo 346 del Codice di Commercio di far resilire il contratto, o dimandare cauzione, può (quantunque sia condannato a pagare il premio di assicurazione per il tempo nel quale il contratto ha continuato ad esistere dopo il fallimento) ottenere dal canto suo i danni e interessi contro gli assicuratori, sia per cagione dell'inadempimento del contratto, come anche per una nuova assicurazione che l'assicuratore avesse fatta fare degli stessi oggetti da un altro assicuratore.

C. C. 1 *Luglio* 1828. *S.* 28. 1. 219.

2. — (*Sinistro—Fallimento*) Allorchè gli oggetti assicurati sono stati catturati, e che la presunzione legale della cognizione del sinistro è acquistata, la risoluzione del contratto di sicurtà non può più domandarsi all'assicurato fallito, ancorchè egli non abbia stipulato su buone o cattive notizie.

Aix 23 *Giugno* 1813. *S.* 16. 2. 116.

Articolo 347.

1. — (*Profitto*) La sicurtà che comprende nel tempo stesso il valore reale delle merci ed il profitto da esse sperato, non è assolutamente nulla, ma è riducibile al valore reale delle merci.

Bordeaux 20 *Agosto* 1835. *S.* 36. 2. 111.

2. — (*Nolo*) Non si può validamente derogare alle disposizioni dell'Articolo 347 Codice di Commercio, il quale proibisce, sotto pena di nullità, l'assicurazione sul nolo delle merci esistenti a bordo della nave: questa disposizione è di ordine pubblico.

C. C. 5 *Giugno* 1832. *S.* 32. 1. 321.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 8 *Agosto* 1821. *G. di Marsiglia* 3. 1. 35.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 27 *Novembre* 1835. *G. di Marsiglia* 15. 1. 330.

Articolo 348.

INDICE SOMMARIO

Assicuraz. per conto 14.
Battello a vapore 6.
Capanna 25.
Cassazione 1. 2.
Circostanze essenziali 3. 4. 21.
— non dichiarate 10.
Contrabbando 2. 23.
Dichiaraz. verbali 10.
Errore comune 21.
Fatti indifferenti 11.
Fatti certi 22
Franchigia d'avaria 9.
Giorno della partenza 7.
Navigazione incomoda 12.
Nazionalità 18. 24.
Partenza 8. 26.
— di altre navi 5.
Peste 17.
Proprietà nemiche 18. 19.
Riassicurazione 12. 13.
Vizio della cosa 16.

§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Dei varj casi di reticenza.*
§ 3. *Dei casi nei quali non si verifica reticenza.*

§ 1. Generalità.

1. — La Legge lascia all'arbitrio esclusivo de'Tribunali di Commercio e delle Corti Reali

sicurato, qualsisia differenza fra il contratto d'assicurazione e la polizza di carico tendente a diminuire l'opinione del risico, od a cangiarne il soggetto, rende nulla l'assicurazione.

La sicurtà è nulla, anche nel caso in cui la reticenza, la falsa dichiarazione, o la differenza, non abbiano contribuito al danno o alla perdita dell'oggetto assicurato.

---

la valutazione del carattere dei fatti costituenti la reticenza o falsa dichiarazione per parte dell'assicurato, la quale, dietro l'Articolo 348 Codice di Commercio, annulla il contratto di assicurazione. La decisione de'giudici su questo rapporto non può offrire alcun mezzo di cassazione.

C. C. 21 *Dicembre* 1826. *S.* 27. 1. 372.
C. C. 21 *Febbraio* 1835. *S.* 35. 1. 179.

2. — *Id.* Nella mancanza di disposizioni legali sul modo di intendere le espressioni dell'Articolo 348 del Codice di Commercio sulla *reticenza di natura tale da diminuire l'opinione del risico*, la decisione dei giudici del merito su tal rapporto sfugge alla censura della Corte di Cassazione.

Così la sentenza che decida non doversi riguardare come risico di mare il contrabbando all'estero, la reticenza del quale debba trar seco la nullità del contratto di assicurazione, non può sotto questo rapporto esser sottoposta alla censura della Cassazione.

C. C. 25 *Marzo* 1835. *S.* 35. 1. 804.

§ 2. Dei varj casi di reticenza.

3. — L'assicurazione è nulla, allorchè l'assicurato ha taciuto una circostanza *essenziale*.

Bordeaux 4 *Frutt. an.* 8. *S.* 1. 2. 693.

4. — Colui il quale fa assicurare un bastimento dee, sotto pena di nullità dell'assicurazione, dichiarare agli assicuratori le circostanze che possono aggravare l'opinione del rischio.

Aix 8 *Ottobre* 1813. *S.* 16. 2. 117.

5. — Il silenzio osservato dall'assicurato sulla circostanza, conosciuta da lui all'epoca della assicurazione, che due navi partite dallo stesso luogo quattro giorni prima della sua eran giunte dopo due giorni, costituisce *una reticenza* nel senso dell'Articolo 348 del Codice di Commercio, che produce l'annullamento dell'assicurazione, specialmente quando il luogo di partenza e quello di destino della nave sono a breve distanza l'uno dall'altro.

Aix 9 *Febbraio* 1830. *S.* 30. 2. 80.

6. — L'assicurato sul corpo di un bastimento a vapore in un viaggio di longo corso, il quale non dichiari all'assicuratore la capacità del bastimento, nè la forza della macchina, commette una reticenza nel senso dell'Articolo 348 del Cod. di Comm.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 30 *Aprile* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 306.

7. — La falsa dichiarazione dell'assicurato sul giorno in cui la nave si è posta in viaggio è, o può essere una causa di nullità dell'assicurazione.

Bordeaux 4 *Fruct. an.* 8. *S.* 1. 2. 693.

8. — Allorquando un'assicurazione è presa dopo la partenza di una nave, il contratto è nullo per causa di reticenza, se al momento nel quale è sottoscritto gli assicurati nascondono agli assicuratori la circostanza della partenza e dell'epoca di essa.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 8 *Agosto* 1821. *G. di Marsiglia* 3. 1. 35.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 21 *Luglio* 1819. *G. di Marsiglia* 1. 1. 29.

Aix 13 *Novembre* 1822. *G. di Marsiglia* 4. 1. 174.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 5 *Settembre* 1833. *G. di Marsiglia* 14. 1. 110.

9. — .... E in questo caso la nullità dell'assicurazione dev'essere pronunziata anche quando i fatti dissimulati non sono stati la causa diretta del sinistro, e quantunque gli assicuratori fossero liberi di avaria.

Marsiglia (*Trib di Comm.*) 15 *Marzo* 1822. *G. di Marsiglia* 3. 1. 115.

10. — *Idem.* E l'assicurato non può essere ammesso a provare che egli aveva verbalmente data cognizione all'assicuratore delle circostanze non dichiarate.

Aix 14 *Aprile* 1818. *G. di Marsiglia* 3. 1. 121.

11. — *Giudicato però* che l'assicurazione non è nulla per reticenza dell'epoca della partenza della nave, quando la cognizione di questo fatto non può avere nessuna influenza sull'opinione del rischio.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 1 *Ottobre* 1833. *G. di Marsiglia* 14. 1. 116.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 6 *Dicembre* 1833. *G. di Marsiglia* 14. 1. 113.

12. — In materia di riassicurazione, il riassicurato che lascia ignorare al riassicuratore che la nave oggetto della convenzione navigava diversi mesi avanti il giorno al quale egli fa rimontare il rischio, commette in que-

sto una reticenza maggiore la quale importa la nullità della riassicurazione.

Aix 17 *Luglio* 1829. *S.* 29. 2. 346.

13. — Quello che fa riassicurare una nave deve dichiarare agli assicuratori le circostanze che possono aggravare l'opinione del rischio, sotto pena di nullità di questa riassicurazione.

Aix 8 *Ottobre* 1813. *S.* 16. 2. 117.

14. — La clausula *per conto di chi apparterrà*, inserita in una polizza di assicurazione, non equivale di diritto alla dichiarazione che le merci appartengono ai sudditi di una potenza belligerante. Però il difetto di dichiarazione espressa a questo riguardo può esser considerato come reticenza, se esso ha influito sull'opinione del rischio, nonostante la clausula *di chi apparterrà*.

Bordeaux 18 *Marzo* 1823. *S.* 23. 2. 236.

Marsiglia (Trib. di Comm.) 6 *Gennaio* 1826. *G. di Marsiglia* 7. 1. 212.

15. — La clausula inserita in una polizza di assicurazione, colla quale gli assicuratori assumono a loro carico il vizio proprio della merce assicurata, dev'esser riputata non scritta per causa di reticenza, se è provato che al momento del contratto gli assicurati sapevano che le merci della stessa specie e proveuienza erano in generale infette di un vizio proprio che le deteriorava considerabilmente durante il viaggio, e che questa circostanza era al contrario ignorata dagli assicuratori.

Marsiglia (Trib. di Comm.) 3 *Novembre* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 297.

16. — L'assicurazione presa sugli oggetti caricati o da caricarsi a bordo di una nave che esce da un porto determinato, mentre che il carico era stato imbarcato anteriormente sulla stessa nave in un altro porto più lontano, è nulla per rispetto agli assicuratori, sia per difetto d'identità nel carico, come per falsa dichiarazione o reticenza per parte dell'assicurato.

Aix 22 *Maggio* 1836. *G. di Marsiglia* 16. 1. 102.

17. — 18. — L'assicurazione dev'essere annullata per causa di reticenza quando l'assicurato, che conosceva l'esistenza della peste a bordo della nave all'epoca dell'imbarco degli oggetti assicurati, non ha dichiarato questo fatto agli assicuratori. La nullità dev'essere pronunziata anche quando la peste non avesse per niente influito sul sinistro.

Marsiglia (Trib. di Comm.) 20 *Febbraio* 1821. *G. di Marsiglia* 5. 1. 33.

19. — 20. — L'assicurazione è nulla per causa di reticenza quando gli effetti assicurati, essendo proprietà ostile, e trovandosi esposti a rischi più grandi di quelli che corrono li effetti caricati sotto bandiera neutrale, la loro nazionalità non è stata dichiarata agli assicuratori.

Aix 26 *Giugno* 1836. *G. di Marsiglia* 7. 1. 217.

§ 3. Dei casi nei quali non si verifica reticenza.

21. — In materia di assicurazione, una dichiarazione relativa a un fatto di natura da cambiare l'opinione del rischio da prima espressa in buona fede, ma in seguito riconosciuta erronea, non può stabilire una falsa dichiarazione. *In altri termini*, perchè esista una falsa dichiarazione nel senso della Legge, bisogna che l'assicurato abbia affermato come vero un fatto falso, o che egli abbia scientemente e di cattiva fede indotto l'assicuratore in errore. L'error comune delle parti sopra un fatto importante, e capace di cambiare l'opinione del rischio, non distrugge dunque il consenso, nè opera la rescissione del contratto.

Marsiglia (Trib di Comm.) 3 *Febbraio* 1823. *G. di Marsiglia* 4. 1. 77.

22. — *Vi è reticenza* per parte dell'assicurato solo quando egli non ha manifestato ai suoi assicuratori un fatto *certo e positivo* del quale aveva cognizione. Così non vi è reticenza quando tra il giorno in cui egli ha potuto presumer partita la nave, senza che però fosse fissata un'epoca determinata, e il giorno della stabilita sicurtà, è decorso un termine sufficiente per costituire la nave in ritardo.

Marsiglia (Trib. di Comm) 1 *Marzo* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 167.

23. — Il contrabbando nell'estero non è un rischio di mare. Perciò l'omissione nella polizza della dichiarazione che le merci assicurate sono oggetti di contrabbando all'estero, non costituisce per la parte dell'assicurato una reticenza di natura tale da annullare l'assicurazione.

Aix 20 *Agosto* 1834. *S.* 34. 2. 161.

C. C. 25 *Marzo* 1835. *S.* 35. 1. 804.

Aix 9 *Gennaio* 1827. *S.* 27. 2. 219.

24. — Una assicurazione presa sul corpo e oggetti di una nave indicata come portante la bandiera di una certa potenza, non deve essere annullata per causa di reticenza, per questo soltanto perchè la nazionalità della nave è differente dalla nazionalità della bandiera, e che l'equipaggio si trova composto nella maggiorità di forestieri, se d'altronde la nave porta realmente la bandiera della potenza dichiarata, e se è munita di spedizioni consegnate dagli agenti della stessa potenza.

Marsiglia (Trib. di Comm.) 1 *Ottobre* 1827. *G. di Marsiglia* 9. 1. 1.

25. — L'esistenza di una capanna costrutta sul ponte della nave, e che rinchiude delle bestie da soma, non è, relativamente all'assicura-

SEZIONE II. — *Delle Obbligazioni dell' Assicuratore e dell' Assicurato.*

N. 341. P. 342. ART. 349. — Se il viaggio si interrompe prima della partenza della nave, anco per opera dell' assicurato, l' assicurazione è allora annullata, e l' assicuratore riceverà, a titolo d' indennizzazione, il mezzo per cento della somma assicurata.

N. 349. P. 344. ART. 350. — È a rischio dell' assicuratore ogni perdita e danno che accada agli oggetti assicurati per cagione di tempesta, naufragio, incaglio, abbordaggio fortuito, cangiamento forzato di cammino, di viaggio o di nave, per getto, fuoco, ruberie, arresto per ordine di una potenza, dichiarazione di guerra, rappresaglie, e generalmente per ogni altra fortuna di mare.

---

zione presa sugli oggetti, una circostanza che influisca sull' opinione del rischio, in modo che l' assicurato si renda colpevole di reticenza se egli non la dichiara agli assicuratori.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 27 *Dicembre* 1826. *G. di Marsiglia* 8. 1. 33.

26. — Quando la partenza della nave assicurata è posteriore di qualche tempo al giorno dell' assicurazione, questa circostanza se non è dichiarata agli assicuratori non può costituire per parte dell' assicurato una reticenza che dia luogo alla rescissione del contratto.

Aix 29 *Aprile* 1823. *G. di Marsiglia* 4. 1. 101.

Articolo 349.

— Il disarmamento della nave dopo il cominciamento dei rischi, quando esso proviene dal fatto dell' assicurato e non da un avvenimento di forza maggiore, produce l' effetto, per ciò che riguarda gli assicuratori, di operare la rottura del viaggio assicurato, e di far cessare la loro responsabilità.

Aix 12 *Agosto* 1817. *G. di Marsiglia* 5. 1. 17.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 2 *Gennaio* 1824. *G. di Marsiglia* 5. 1. 17.

Articolo 350.

INDICE SOMMARIO

Abbandono 14.
Avvenimenti di guerra 5.
Contrabbando 12.
Deviamento forzato 13.
Interdizione di comm. 2.
Naufragio 4.
Pagam. integrale. 3.
Preda 8. 9. 10. 11.
Prescrizione 14.
Presunzione 1. 6. 7.
Rischi 7 bis.
Rivolta 5.
Spedizione mancata 2.

1. — Le specie di sinistro numerate nell' Art. 350 del Cod. di Comm., e classate in quell' Articolo tra quelle facienti onere agli assicuratori, non si presumono fortune di mare fino a prova contraria. L' assicurato che vuole tenere responsabile del sinistro l' assicuratore, è in obbligo di provare la fortuna di mare, specialmente quando la perdita sia derivata da fuoco.

Aix 4 *Aprile* 1829. *S.* 29. 2. 304.

2. — Quando in una polizza di sicurtà per un viaggio di andata è stabilito che l' assicurato potrà partire da ogni altro porto oltre quello del destino; se quest' ultimo porto è interdetto al commercio, l' assicurato ha la facoltà di valersi o no di questa clausula; quindi può eleggere, se lo crede più conveniente, di tornare al porto di partenza..... Ed in questo caso l' assicuratore è tenuto non solo ad indennizzare l' assicurato del deprezzamento della merce durante il viaggio, ma anche del pregiudizio resultante dalla spedizione mancata, ed a rimborsargli le spese di andata. Ma il premio di sicurtà non dee restituirsi: poco importa che l' assicurato abbia approdato in un porto per prender vettovaglie; non è questa una partenza, nel senso della polizza, che abbia per oggetto di far cessare la sicurtà.

Parigi 9 *Maggio* 1839. *S.* 39. 2. 273.

3. — Quando una nave assicurata ha ricevute per fortune di mare delle avarie che hanno necessitate delle riparazioni, gli assicuratori debbono esser condannati a pagarne l' ammontare *integrale*, se non vi è convenzione contraria. I Tribunali non potrebbero dispensare in tal caso gli assicuratori dal pagare una porzione qualunque delle riparazioni *per la differenza tra il nuovo e l' usato*, ancora che tal deduzione fosse in uso nelle piazze di commercio, non potendo l' uso prevalere alla disposizione espressa della Legge, quando le parti non hanno manifestata l' intenzione di seguirlo.

C. C. 13 *Luglio* 1829. *S.* 29. 1. 347.

4. — La Legge non avendo definito cosa si debba intendere per il vocabolo *naufragio*, appartiene però ai giudici il caratterizzare questo avvenimento secondo le circostanze. Vi è

Digitized by Google

naufragio quando la nave privata dell'albero maestro, balzata dalla tempesta senza poter prendere alcuna direzione, affondando per l'invasione dell'acqua del mare, è abbandonata dall'equipaggio nel momento in che la si suppone affondare. Poco importa che posteriormente la nave sia ritrovata fluttuante, e sia ricondotta in porto.

Bordeaux 31 *Gennaio* 1837. *Giurispr. Comm.* 4. 1. 60.

5. — I coloniarj rivoltati e costituiti a effettivo governo, non debbono esser considerati come pirati perchè attaccano la bandiera e le proprietà della loro metropoli, quando rispettino la bandiera e le proprietà delle altre potenze. In conseguenza, la presa di un carico fatta da questi coloniarj e dichiarata valida sul fondamento che esso proviene dalla metropoli, dee relativamente agli assicuratori esser considerata come un avvenimento *di guerra*, e non come un avvenimento *di mare*.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 19 *Gennaio* 1824. *G. di Marsiglia* 5. 1. 235.

6. — Il naufragio delle merci assicurate si presume accaduto per fortuna di mare; quindi la prova contraria è a carico degli assicuratori, per quanto al momento dell'avvenimento le merci non fosser più sulla nave, e fosser state scaricate sopra una barca per esser trasportate a terra.

Bordeaux 23 *Novembre* 1830. *S.* 31. 2. 80.

(*) V. Art. 352. n. 6.

7. — .... Ma se il capitano di una nave assicurata, perita in mare per un incendio, omette di averne fatta conoscere la causa, questa deesi reputare provenire dalla colpa del capitano: non vi è presunzione in questo caso, che il sinistro sia accaduto per *fortuna di mare*. Per conseguenza, la perdita della nave e degli oggetti assicurati non è a carico degli assicuratori.

C. C. 4 *Gennaio* 1832. *S.* 32. 1. 259.

7 bis. — I rischi derivanti da una convenzione diplomatica conclusa fra due potenze, l'una delle quali autorizza a ritenere per i pubblici bisogni le derrate ed altri oggetti che entrano nei suoi porti e rade, e che appartengono ai sudditi dell'altra, sono a carico degli assicuratori, se d'altronde la convenzione è ugualmente conosciuta o ignorata e dall'assicurato e dagli assicuratori.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 18 *Ottobre* 1821. *G. di Marsiglia* 5. 1. 273.

8. — Nel senso del contratto di assicurazione, la preda esiste dal momento in che per forza si arresta una nave in pieno mare, e che impedendola dall'arrivare al suo destino, la si conduce in un altro luogo, sia nel disegno di appropriarsela, come in quello solo di impadronirsi della totalità, o di una parte del suo carico.

Aix 16 *Luglio* 1825. *G. di Marsiglia* 6. 1. 193.

9. — *Id.*... quando una nave è arrestata per sospetto o per causa di contrabbando, e che è condotta in un porto diverso da quello di sua destinazione, anche fuori del caso di guerra o di depredamento.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 19 *Settembre* 1825. *G. di Marsiglia* 6. 1. 281.

10. — La prova del sinistro in caso di preda può esistere in una semplice lettera del capitano della nave assicurata.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 29 *Ottobre* 1823. *G. di Marsiglia* 5. 1. 1.

11. — .... quando gli oggetti assicurati sono stati predati, ed è stata acquistata la presunzione legale della cognizione del sinistro, la risoluzione del contratto di assicurazione non può essere più dimandata dall'assicurato *fallito*, ancorachè esso non abbia stipulato su le buone o cattive nuove.

Aix 28 *Giugno* 1813. *S.* 16. 2. 116.

12. — Gli assicuratori non sono responsabili delle perdite derivanti da un tentativo di contrabbando che ha luogo in un paese estero, allorquando essi non hanno con un patto formale assunta questa responsabilità.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 9 *Marzo* 1824. *G. di Marsiglia* 5. 1. 49.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 7 *Agosto* 1827. *G. di Marsiglia* 9. 1. 187.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 16 *Ottobre* 1827. *G. di Marsiglia* 9. 1. 257.

(*) V. sup. Art. 334. n. 6.

13. — Quando è stata presa un'assicurazione per conto di un'individuo di una nazione i di cui prodotti sono proibiti, per quanto nelle polizze vi sia un nome simulato, se per questa circostanza la nave è forzata a deviare nel luogo del destino, li assicuratori non son tenuti per conseguenza di questo deviamento forzato.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 7 *Agosto* 1837. *G. di Marsiglia* 9. 1. 187.

14. — L'azione di abbandono o di pagamento delle somme assicurate comprende virtualmente l'azione di indennità per le perdite ricevute, dichiarata dall'Articolo 350 del Codice di Commercio. La prescrizione acquistata contro la prima non importa la caducità della seconda

Roano 10 *Marzo* 1826 *S.* 26. 2. 288.

Digitized by Google

N. 343
P. 345. **ART. 351.** — Ogni cangiamento di cammino, di viaggio o di nave, ed ogni perdita e danno proveniente dal fatto dell'assicurato, non sono a carico dell'assicuratore; anzi gli è dovuto parimente il premio dell'assicurazione, se ha cominciato a correre il risico.

Articolo 351.

INDICE SOMMARIO

Avarie 1.
Approdo 7.
Assicurazione per conto 15.
Consuetudine di Bordeaux 10.
Isola Borbone 10.
Luogo di partenza 3. 9.
— di arrivo 4. 6.
Peso 11.
Porto intermedio 8. 9.
Retrocessione 13. 14.
Scalo 5. 6. 8. 10. 13. 14
Spedizione 3.
Stazia 11.
Via d' acqua 7.
Viaggio allungato 2.
— abbreviato 12.

1. — Allorquando l'assicurato ha cambiato via per giungere in un luogo diverso da quello designato nella polizza di assicurazione, l'assicuratore è liberato da tutte le avarie, in specie quando non consti che queste avarie hanno avuto luogo mentrechè la nave era ancora nella linea dei rischi, e avanti ogni sviamento per giungere al nuovo porto.

Parigi 16 *Agosto* 1837. *S.* 37. 2. 470.

Bordeaux 3 *Febbraio* 1829. *S.* 29. 2. 180.

2. — Allorquando, prendendo la via più lunga, la nave si allontana da quella tracciata nella polizza di assicurazione, gli assicuratori sono per questo solo fatto esonerati dai rischi che possono resultare da questo sviamento.

C. C. 27 *Gennaio* 1808. *S.* 7. 2. 789.

3. — Il viaggio assicurato non si reputa esser stato mai intrapreso o esser stato rotto dal principio, quando essendo stata presa un'assicurazione per l'andata e ritorno, le spedizioni sieno state prese per un porto più lontano di quello designato come termine del viaggio di andata.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 23 *Luglio* 1823. *G. di Marsiglia* 4. 1. 225.

4. — Il viaggio intrapreso per giungere ad un luogo diverso da quello determinato nella polizza di sicurtà è un viaggio *variato*, e non semplicemente abbreviato, se questo nuovo luogo è situato fuori della linea dei rischi, benchè sia più vicino al punto di partenza, in specie quando la polizza non ha autorizzato la nave a farvi scalo.

Bordeaux 3 *Febbraio* 1829. *S.* 29. 2. 188.

Parigi 16 *Agosto* 1837. *S.* 37. 2. 470.

5 — *Idem*..... A meno che la polizza non abbia autorizzata la nave a farvi scalo. (Cod. di Comm. 351 e 361.)

Parigi 16 *Agosto* 1837. *S.* 37. 2. 470.

6. — Quando i termini della polizza di carico sono dubbj circa alla latitudine data al capitano per l'adempimento del viaggio, se l'assicurato presenta ai suoi assicuratori un *passavanti* avente per oggetto la facoltà di fare scalo in un porto determinato mediante un aumento di premio, viene con ciò a riconoscere di aver modificato ed aggravato il risico oggetto della sicurtà. In seguito di quest'aggravio di risico, la sicurtà è nulla di fronte all'assicuratore che ha ricusato di firmare il *passavanti*, e l'assicurato è decaduto da ogni azione contro di lui per la perdita posteriormente sopraggiunta della nave.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 25 *Novembre* 1841. *G. di Marsiglia* 21. 1. 62.

7. — Non vi è cambiamento di viaggio o abbandono di viaggio assicurato perchè la destinazione definitiva della nave è per un luogo più lontano di quello indicato nella polizza di assicurazione come luogo di stazione, o ancora perchè nel suo consolato il capitano avesse dichiarato non avere fatto alto in questo luogo di stazione che per necessità e per riparare una via di acqua, se d'altronde non avea intenzione alcuna di allontanarsi, e se nel fatto la nave non si è allontanata dalla via legittima del viaggio assicurato.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 27 *Settembre* 1832. *G. di Marsiglia* 14. 1. 1.

8. — In una assicurazione fatta per un viaggio di andata e di ritorno da un porto ad un altro, con la clausula di toccare e fare scalo, non vi è rottura o cambiamento di via quando il capitano della nave assicurata ha prese le sue spedizioni per un porto intermedio, ma sulla via del viaggio assicurato, e si è in seguito trasferito da questo porto a quello indicato nella polizza di assicurazione, come termine del viaggio; in conseguenza non vi è luogo in questo caso a pronunziare la nullità dell'assicurazione.

Aix 23 *Dicembre* 1819. *G. di Marsiglia* 1. 1. 120.

9. — Quando è stata fatta una sicurtà per un viaggio di ritorno con l'indicazione di un punto di partenza, e con facoltà di fare scalo, non resulta da questa clausula che la nave per cominciare il viaggio di ritorno debba necessariamente partire dal luogo designato. Il viaggio di ritorno decsi considerare come principiato benchè la nave, non per anche giunta al suo primo destino, sia ripartita da un porto intermedio, ancorchè da questo porto sia risalita a fare scalo in un luogo indicato nella polizza. In tal caso il viaggio non è rotto, ma ab-

ART. 352. — I cali, diminuzioni e perdite, che accadono per vizio proprio della mercanzia, e i danni cagionati per mancanza e colpa dei proprietarj, noleggiatori, o caricatori, non sono a carico degli assicuratori. N. 344. P. 346.

breviato; quindi l'assicuratore è responsabile del sinistro avvenuto alla nave nel corso del viaggio.

Bordeaux 19 *Gennaio* 1833. *S.* 33. 2. 318.

10. — Secondo l'uso ricevuto nella piazza di Bordeaux, l'isola Borbone è considerata nelle stipulazioni marittime come formante *un solo* luogo di scalo. Però la facoltà accordata da un contratto di assicurazione di fare scalo all'isola Borbone non dee esser ristretta ai soli porti dell'isola che si trovano collocati nella linea del viaggio assicurato: questa facoltà comprende tutti i porti dell'isola.

Bordeaux 30 *Aprile* 1834. *S.* 34. 2. 431.

11. — L'assicurazione di una nave perita non può essere annullata per aver essa preso soltanto un peso più considerevole delle tonnellate che poteva contenere dopo la staza: la staza di una nave quanto alla sua capacità è relativa al volume, non al peso del carico.

Bordeaux 20 *Agosto* 1835. *S.* 36. 2. 111.

12. — Il viaggio intrapreso per giungere finn a un luogo diverso da quello determinato nella polizza di sicurtà, è un viaggio cambiato e non semplicemente abbreviato, se questo nuovo luogo è situato fuori della linea dei risici, benchè sia più vicino al luogo di partenza, e se inoltre colla polizza non si è autorizzata la nave a farvi scalo. Almeno la decisione che pronunzia così sulla specialità dei fatti della causa sfugge alla censura della Corte di Cassazione.

C. C. 17 *Dicembre* 1838. *S.* 39. 1. 41.

Bordeaux 5 *Febbraio* 1829. *S.* 29. 2. 180.

13. — La facoltà di fare scalo stipulata in una polizza di assicurazione non comprende la facoltà di retrocedere, di andare a diritta o a sinistra, e di salire i fiumi.

Parigi 9 *Marzo* 1841. *S.* 41. 2 496

Roano 18 *Gennaio* 1806. *S.* 6. 2. 490.

(*) Conc. *Emerigon, delle Assicurazioni C.* 13. *Sez.* 6. § 4.

14. — *Giudicato però che* la clausola in una polizza di assicurazione di *fare scalo, di mutar via, e di ritornare indietro,* dà al capitano il diritto di navigare a dritta e sinistra, avanti e indietro, purchè non perda mai di vista l'oggetto del viaggio assicurato: esso può per conseguenza allontanarsi dalla sua via per prendere un carico destinato al luogo di ritorno; poco importa che questo carico sia ulteriormente destinato a un'altra spedizione.

Aix 18 *Febbraio* 1828. *S.* 28. 2. 248.

15. — Un'assicurazione presa *per conto di chi apparterrà* sopra oggetti non indicati nella polizza senza designazione del caricatore, e senza una precisa determinazione del luogo del destino, non dev'essere annullata in favore dell'assicurato per questo solo, perchè si giustificherebbe che non sono stati caricati veruni oggetti per conto di quello che ha fatto assicurare, o per conto dei suoi committenti a bordo della nave che doveva contenere il subietto dei rischj. Una tale assicurazione non dev'essere annullata a favore dell'assicurato, se non in quanto è provato che niun oggetto è stato caricato a bordo della nave per conto di chicchessia.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 30 *Aprile* 1824. *G di Marsiglia* 5. 1. 325.

(*) V. su quest'Art. l'Art. 368 infra.

Articolo 352.

INDICE SOMMARIO

Avvenimenti di mare 1. 2.
Certificati di visita 2. bis 3. 4. 5.
Luogo di approdo 1.

1. — Quando la merce assicurata è di sua natura sottoposta a deteriorarsi, il danno che soffre per causa del tempo che sta in un luogo di approdo forzato, e per avvenimenti di mare che ritardano il suo arrivo nel luogo del destino, non dee attribuirsi a fortune di mare, ma a vizio proprio della cosa: è quindi fuori della responsabilità degli assicuratori.

Bordeaux 10 *Gennaio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 2. 69.

2. — Quando una merce poco sottoposta a soffrire in un lungo soggiorno a bordo, è stata sottoposta nel corso del viaggio, e per fortune di mare accadute alla nave, ad operazioni reiterate di sbarco, magazzinaggio, e nuovo imbarco, le deteriorazioni che prova in queste operazioni, per quanto non sieno dovute alla introduzione dell'acqua salsa nella nave, sono non pertanto effetto di avvenimenti che devono andare a carico degli assicuratori, perchè cagionati da fortune di mare.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 12 *Novembre* 1841. *G. di Marsiglia* 21. 1. 114.

2 bis. — Se nel caso di assicurazione di una nave forestiera in un porto forestiero, l'assicurato non è tenuto, per ottenere il pagamento delle avarie ricevute dalla nave, di riportare un certificato di visita conforme lo esige il Codice di Commercio francese, dee però provare, nelle forme prescritte dalle Leggi del paese in cui si trovava la nave, che essa era

N. 345. P. 347. **ART. 353. — L'assicuratore non è tenuto per le prevaricazioni e colpe del capitano e dell'equipaggio, conosciute sotto il nome di *baratteria di padrone*, se non è stato convenuto in contrario.**

in buono stato di navigazione al momento della partenza.

Bordeaux 29 *Gennaio* 1834. *S.* 35. 2. 15.

3.—Non basta che il capitano di una nave incendiata abbia constatato l'incendio delle merci assicurate, perchè vi sia luogo all'abbandono per parte degli assicurati: bisogna che la causa dell'incendio sia espressa nel rapporto del capitano. Se il processo verbale non constata la causa dell'incendio, compete agli assicurati il provare che il fuoco è stato il resultato di un caso fortuito, e che non vi è stata nè colpa, nè negligenza dalla parte del capitano.

Aix 10 *Dicembre* 1821. *S.* 22. 2. 271.

4.—Benchè in una polizza di sicurtà sia stato dichiarato che l'assicurato sulle merci sarà dispensato dall'esibire un certificato di visita della nave, se però egli si trova nel tempo stesso proprietario della nave, presumendosi da questa circostanza che egli avesse cognizione dello stato del bastimento, egli non ha per ciò diritto di ricorrere contro gli assicuratori per le perdite delle merci, se non che provando che la nave era in buono stato all'epoca della partenza.

Bordeaux 29 *Gennaio* 1834. *S.* 35. 2. 15.
C. C. 29 *Giugno* 1836. *S.* 36. 1. 938.

5.—Il certificato regolare di visita constatante che una nave prima della sua partenza era in buono stato, stabilisce a favor dell'assicurato la presunzione che il di lei naufragio durante il viaggio avvenisse per fortuna di mare, fino a che gli assicuratori non provano che esso fu conseguenza di un vizio proprio della nave medesima.

Bordeaux 20 *Agosto* 1835. *S.* 36. 2. 111.
(*) V. Art. 350 n. 6. e 353. n. 6.

Articolo 353.

INDICE SOMMARIO

Assicuraz. a tutto rischio 2.	Persone dell' equipaggio 4.
Colpa 3.	Prova 3.
Discarico 1.	Responsabilità 1.
Pagamento 6.	Restituz. 6.

1.—L'assicurato armatore che nel luogo di stazione congeda l'equipaggio ed il capitano, e fa procedere degli operaj allo scaricamento del carico, non può prevalersi della clausula per la quale gli assicuratori sul corpo e oggetti gli hanno garantita la baratteria del capitano per reclamare da essi il rimborso delle avarie provenute dalla colpa dei facchini nella operazione dello scaricamento.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 17 *Gennaio* 1833. *G. di Marsiglia* 13. 1 353.

2.—L'assicurazione *a tutto rischio* non comprende necessariamente la baratteria del capitano.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 11 *Novembre* 1829. *G. di Marsiglia* 11. 1. 93.

3.—Gli assicuratori sulle merci che hanno preso a loro carico la baratteria del capitano, non possono, attribuendo il sinistro a colpa di esso, opporre all'assicurato armatore che questo non ha commessa colpa se non nell'agire contro sua voglia, e dietro gli ordini stessi dell'assicurato, se d'altronde non è provato che vi sia stata violenza, e che l'autorità del capitano a bordo non era stata rispettata.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 16 *Febbraio* 1826. *G. di Marsiglia* 7. 1. 56.

4.—Perchè l'assicuratore possa esentarsi dalla responsabilità del naufragio degli oggetti assicurati cagionato dal fatto di un individuo che era su la nave, bisogna che egli provi che tale individuo formava parte dell'equipaggio, ed era perciò sotto la responsabilità del capitano.

Bordeaux 23 *Novembre* 1830. *S.* 31. 1. 80.

5.—In generale, la prova che il sinistro è accaduto per fortune di mare, vale a dire per caso fortuito o per forza maggiore, spetta all'assicurato che vuol procedere all'abbandono: l'assicuratore che vi si oppone non ha l'onere di provare che il sinistro deriva da colpa, imprudenza, o negligenza del capitano, o dell'equipaggio.

Aix 4 *Aprile* 1829. *S.* 29. 2. 301.
(*) V. Art. 350 n 6. 352 n. 6.

6.—L'*assicurato commissionato*, di fronte agli assicuratori, è considerato come il *vero assicurato*, e così responsabile personalmente della esecuzione del contratto e delle conseguenze da esso derivanti. Quindi se dopo avere gli assicuratori pagato, dopo la notificazione della perdita, l'ammontare dell'assicurazione in mano dell'*assicurato commissionato*, si scuopre che la perdita è avvenuta con baratteria dal lato del *vero assicurato*, l'*assicurato commissionato* è tenuto a restituire la somma ricevuta, senza potere opporre di averla trasmessa al suo committente, e sebbene gli assicuratori abbiano pagato senza riserva nè proteste prima di conoscere la baratteria.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 11 *Settembre* 1811. *G. di Marsiglia* 21. 1. 42.
(*) V. Art. 332. § 2.

ART. 354. — L'assicuratore non è tenuto per il pilotaggio, rimburchio, lamanaggio, o accompagnatura in porto, nè per alcuna specie di dazio imposto sul naviglio e mercanzie. N. 346. P. 348.

ART. 355. — Nelle polizze saranno descritte le mercanzie soggette per loro natura a deterioramento particolare, o diminuzione, come sarebbero le biade, i sali, e generi soggetti a calo; altrimenti gli assicuratori non saranno obbligati ai danni o perdite che potrebbero accadere a queste medesime mercanzie, salvo che l'assicurato avesse ignorata la natura del carico all'epoca della sottoscrizione della polizza. N. 347. P. 349.

ART. 356. — Se l'assicurazione ha per oggetto delle mercanzie per l'andata e per il ritorno, e se il vascello essendo giunto alla sua prima destinazione non fa carico alcuno di ritorno, o se il carico di ritorno non è completo, l'assicuratore riceve solamente i due terzi proporzionali del premio convenuto, quando non vi sia patti in contrario. N. 348. P. 350.

ART. 357. — Un contratto d'assicurazione o di riassicurazione stipulato per N. 349. P. 351.

(*) La parola *baratteria* non deve intendersi per le sole prevaricazioni del capitano o gente dell'equipaggio; comprende anche le colpe e negligenze; l'Art. 353 conforme alla Ordinanza del 1681 ha tolta la distinzione che facevano alcuni antichi autori tra prevaricazioni e colpe, aggiungendo nella redazione la parola *colpe*, e classando le une e le altre nella denominazione di *baratterie*. *Rogron, sull'Art.* 353. *Favard, v. Baratteria di capitano n.* 1. *Devilleneuve, Diz. v. Assicurazione Marittima n.* 148, *Valin, sull'Art.* 28 *della Ordinanza del* 1681. *Tit. delle Assicuraz. Pothier, delle Assicuraz. n.* 65. *Boulay-Paty, T.* 3. *p.* 62 e 63.

Articolo 354.

(*) V. Decreto F. contenente il regolamento per il servizio di pilotaggio, del 12 Dec. 1806. S. 6. 2. 512.

Articolo 355.

1. — (*Avvenim. di mare*) Gli assicuratori di una merce sottoposta di sua natura a deterioramento, sono responsabili dell'aggravio che può ricevere il suo proprio vizio dagli avvenimenti di mare che la Legge pone a carico loro.

Aix 16 *Giugno* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 295.

(*) V. Art. 352. n. 1.

2. — (*Clausula franco da scolo*) La clausula *franco da scolo* esonera gli assicuratori non solamente dallo scolo ordinario proveniente dalla colpa dell'uomo o da vizio proprio della cosa, ma anche da quello proveniente da un avvenimento di mare o da forza maggiore.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 5 *Maggio* 1818. *G. di Marsiglia* 3. 1. 177.

Aix 23 *Novembre* 1818. *G. di Marsiglia* 2. 1. 230.

3. — (*Clausula generale*) Allorquando una assicurazione su gli oggetti non designati nella polizza porta la clausula in *qualunque cosa consista o possa consistere il tutto*, questa clausula generale ha per effetto di mettere a rischio degli assicuratori anche le merci soggette a deteriorazione delle quali si è parlato nell'Art. 355 del Cod. di Comm.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 28 *Aprile* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 191.

Articolo 357.

INDICE SOMMARIO

Assicurazione generica 3. 4. Errore 2.
Crediti privilegiati 6. Imprestito 6.
Dolo 5. Stima esagerata 1. 2. 5.

1. — Il valore di una nave fatto di comune consenso nella polizza di sicurtà per tener luogo del capitale, non dee mantenersi quando è evidentemente esagerato: ma l'esagerazione del valore, a meno che non abbia causa dal dolo e dalla frode degli assicurati, non dà luogo all'annullamento totale della assicurazione; essa dee solamente ridursi nei giusti limiti.

Aix 24 *Maggio* 1830. *S.* 30. 2. 115.

una somma eccedente il valore degli effetti caricati, è nullo solamente quanto all'assicurato, se vi è prova di dolo, o frode per parte sua.

N. 350. P. 352. ART. 358. — Se non vi è nè dolo nè frode, il contratto è valido, fino alla concorrenza del valore degli effetti caricati, giusta la stima che ne è stata fatta o convenuta.

In caso di perdita, gli assicuratori son tenuti a contribuirvi ciascuno a proporzione delle somme assicurate da loro.

Essi non conseguiscono il premio dell'assicurazione per il più del valore, ma solamente l'indennizzazione del mezzo per cento.

N. 351. P. 353. ART. 359. — Se esistono più contratti d'assicurazione, fatti senza frode sullo

---

2. — Il valore convenzionale dato alla nave assicurata nella polizza di sicurtà non è talmente obbligatorio fra le parti, che esse debbano ammetterlo senza esame, e per la sola ragione che è stato acconsentito dagli assicuratori. Appartiene anzi ai Tribunali di esaminare dalle circostanze di fatto se il valore è o no esagerato: quindi quando consta esservi esagerazione nel valore enunciato nella polizza, e non aver potuto gli assicuratori all'epoca del contratto verificarne la esattezza, quel valore dee ridursi a quel solo che costituisce la perdita dell'assicurato. Ma un tal errore nella mancanza precisa di fatti costituenti dolo o frode per parte dell'assicurato non dà diritto all'annullamento della sicurtà.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 9 *Gennaio* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 25.

3. — Nel caso di una assicurazione fatta sopra delle merci senza indicazione della loro quantità in numero, peso e misura, l'assicurato può esser soggetto, nonostante la valutazione convenzionale stipulata nella polizza, a giustificare che il valore delle merci caricate è uguale alla somma assicurata.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 16 *Febbraio* 1826. *G. di Marsiglia* 16. 1. 56.

4. — ... Questa valutazione convenzionale non produce l'effetto di rendere gli assicuratori inabili a provare che vi è dolo o frode nella valutazione: e se in pari caso gli assicuratori non possono provare nè il dolo nè la frode, essi non possono allora eccezionare la stima convenzionale indicata nella polizza, e dimandare che sia fatta una nuova stima dai periti.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 6 *Settembre* 1824. *G. di Marsiglia* 5. 1. 212.

Aix 24 *Marzo* 1830. *S.* 30. 2. 115.

5. — La valutazione eccessiva delle merci assicurate non basta per stabilire il dolo e la frode dalla parte dell'assicurato, avente per oggetto di annullare il contratto di assicurazione a suo riguardo; particolarmente se nel corso dell'istanza introdotta per causa dell'abbandono fatto dall'assicurato, questi riduce la sua dimanda al valor reale delle merci.

Aix 2 *Luglio* 1826. *S.* 27. 2. 177.

Bordeaux 20 *Agosto* 1835. *S.* 36. 2. 111.

(*) V. la nota all'Art. 358.

6. — L'assicurante non è tenuto verso l'assicurato, per la somma totale portata nella polizza di assicurazione, quando al momento dell'assicurazione il bastimento era gravato di crediti privilegiati che ne diminuivano il valore: se dunque è stato fatto un cambio marittimo per pagare questi crediti privilegiati, l'assicuratore ha diritto, nel caso di abbandono, di defalcare sulla somma portata nella polizza l'ammontare della somma imprestata a cambio marittimo. Poco importa che in questo caso l'imprestito sia posteriore all'assicurazione; basta che le cause dell'imprestito sieno anteriori.

Roano 14 *Maggio* 1824. *S.* 24. 2. 378.

(*) V. Art. 336 e 402.

Articolo 358.

— Quando la valuta indicata nella polizza ed accettata dagli assicuratori, è dopo riconosciuta esagerata, ma senza dolo nè frode dal lato dell'assicurato, vi è luogo, in caso di abbandono, non all'annullamento della sicurtà, ma ad una semplice riduzione della somma assicurata.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 1 *Marzo* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 167.

(*) V. sop. Art. 357 n. 5.

Articolo 359.

1. — (*Sinistro—Seconda Assicurazione*) Quando, ignorando la esistenza di una prima assicurazione presa sopra certe merci certi

stesso carico, e che il primo contratto assicuri l'intiero valore degli effetti caricati, questo solo sussisterà.

Gli assicuratori che hanno firmato i contratti susseguenti, escono di risico, e non conseguiscono che il mezzo per cento della somma assicurata.

Se l'intiero valore degli effetti caricati non è assicurato nel primo contratto, gli assicuratori che hanno firmato i contratti susseguenti corrispondono dell'eccedente, secondo l'ordine della data dei contratti.

ART. 360. — Se vi sono effetti caricati per l'ammontare delle somme assicurate, in caso di perdita di una porzione, questa sarà pagata da tutti gli assicuratori di detti effetti in proporzione del loro tocco. N. 352. P. 354.

ART. 361. — Quando l'assicurazione ha luogo separatamente per mercanzie che debbono essere caricate sopra più bastimenti individuati, con l'enunciativa della somma assicurata sopra ciascheduno di essi, e se il carico intiero è messo sopra un sol bastimento, o sopra un minor numero di quello indicato nel contratto, l'assicuratore non è tenuto che per la somma che egli ha assicurata sopra la nave, o navi che hanno ricevuto il carico, nonostante la perdita di tutti i legni individuati, e conseguirà nonostante il mezzo per cento delle somme, sulle sicurtà annullate. N. 353. P. 355.

---

assicuratori diversi dai primi oe stipulano una seconda, se la prima assicurazione è rescissa dalle parti in buona fede ed in epoca anteriore al sinistro sofferto dalle merci, la seconda è valida e deve sola rispoodere del sinistro.

Bordeaux 18 *Aprile* 1839. *S* 41. 2. 138.

2.—(*Liberazione—Innavigabilità*)Quando sooo state prese due assicurazioni sul corpo della stessa nave, l'una per l'entrata, l'altra per la sortita, gli assicuratori della entrata sono liberati con l'arrivo fortunato della nave nel luogo di sua destinaziooe, e con lo sbarco delle merci. L'innavigabilità sopraggiunta dopo lo scaricamento, e prima che la nave abbia fatto vela, ossia durante il tempo necessario per disporre la nave a ricevere il carico di ritorno, è a carico degli assicuratori per il ritorno, quando consti d'altronde che essa proviene da fortune di mare, come il lungo soggiorno in una rada, l'esposizione ai veoti, agli oragaoi e agli ardori del sole.

Aix 3 *Agosto* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 161.

3.—(*Resoluzione parziale*) La resoluzione *prorata*, del pari che la risoluzione *a tempo determinato*, non può aver luogo che in concorso della volontà dell'assicurato e dell'assicuratore. Quindi questa non può farsi resultare dalla circostanza che l'assicurato abbia presa una nuova assicurazione. In questo caso la ouova assicurazione è ioefficace, ed i primi assicuratori debbono soli sopportare la perdita degli oggetti assicurati.

Aix 9 *Gennaio* 1827. *S.* 27. 2. 219.

4. — (*Seconda Assicurazione — Prova*) Quando è stata presa una assicurazione sopra delle merci qualificate per il loro nome e specie, e l'assicurato ha dichiarato nell'abbandono di non aver prese altre assicurazioni, l'assicuratore non può invalidare questa dichiarazione provando soltanto che son state prese altre assicurazioni, senza anche provare che esse hanno il nome e la specie delle stesse merci.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 30 *Ottobre* 1822. *G. di Marsiglia* 3. 1. 348.

5.—(*Storno—Reparto*) Quando i rischi di una assicurazione sono presi dalla stessa polizza e divisi fra più assicuratori, e taluni sono sciolti dai loro obblighi per causa di un cambiamento sopraggiunto nel subietto del patto, ed altri continuano ad essere obbligati, ed infine vi è luogo allo storno, questo storno dee esser repartito sul capitale da principio assicurato, anche con gli assicuratori liberati dai loro obblighi, di maniera che esso operi su tutti indistintamente, e su ciascuno di essi in particolare, ed io proporzione delle somme da essi individualmente assicurate.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 29 *Ottobre* 1823. *G. di Marsiglia* 5. 1. 1.

N. 354. P. 356. ART. 362. — Se il capitano ha la libertà di entrare in diversi porti per completare o barattare il suo carico, l'assicuratore non corre il rischio degli effetti assicurati, che allorquando sono a bordo, se non vi è convenzione in contrario.

N. 355 P. 357. ART. 363. — Se l'assicurazione è fatta per un tempo limitato, l'assicuratore è libero dopo la scadenza del tempo, e l'assicurato può fare assicurare i nuovi rischi.

N. 356 P. 358 ART. 364. — L'assicuratore esce di risico, e se gli dee nonostante il premio della sicurtà, se l'assicurato spedisce il legno in luogo più lontano di quello che fu indicato nel contratto, benchè sulla medesima strada.

L'assicurazione ha il suo intiero effetto, benchè il viaggio sia accorciato.

N. 357. P. 359. ART. 365. — Qualunque assicurazione fatta dopo la perdita o l'arrivo degli effetti assicurati, è nulla se vi è presunzione che avanti la stipulazione del contratto l'assicurato potè essere informato della perdita, o l'assicuratore dell'arrivo degli effetti assicurati.

N. 358. P. 360. ART. 366. — La presunzione esiste, se contando tre quarti di miriametro *(una lega e mezzo)* per ciascheduna ora, senza pregiudizio d'altre prove,

---

Articolo 365.

1. — (*Presunzione—Nullità*) La presunzione che l'assicurato committente conosceva la perdita al momento in che esso dette l'ordine di far assicurare, o ne era venuto in cognizione in un tempo utile a poter revocare quest'ordine, basta per fare annullare l'assicurazione, quantunque nel luogo dove essa è stata sottoscritta l'assicurato commissionato non avesse alcuna cognizione della perdita. Per conseguenza, gli assicuratori hanno diritto di ripetere dall'assicurato commissionato la restituzione al pagamento da loro fatto della somma assicurata, sulla notificazione che essi aveano avuta della perdita.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 25 *Marzo* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 201.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 13 *Febbraio* 1826. *G. di Marsiglia* 7. 1. 89.

2. — (*Assicurazione su buone o cattive nuove*) L'assicurazione fatta sulle buone o cattive nuove, e sugli oggetti perduti, è valida se l'assicurato ignorava l'avvenimento al momento in che dette ordine di far assicurare, e se conoscendolo quando fu firmata la polizza, ha fatto tutto ciò che ha potuto, ma non è stato in tempo per revocare l'ordine. In simil caso la nullità del contratto non può esser pronunziata se non quando l'assicurato fosse di mala fede, cioè a dire quando egli avesse conosciuto l'avvenimento al momento dell'ordine, o quando non avendolo conosciuto che dopo l'ordine dato, egli non avesse fatte tutte le diligenze necessarie per rivocarlo ed impedire così la stipulazione del contratto.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 24 *Aprile* 1826. *G. di Marsiglia* 7. 1. 99.

3. — (*Stipulazione—Nuove sopraggiunte*) Allorquando una polizza di assicurazione su buone o cattive nuove è stata chiusa *dopo* mezzogiorno, la cognizione giunta all'assicurato dopo mezzogiorno della perdita dell'oggetto assicurato non dà luogo all'annullamento della assicurazione ed al pagamento del premio doppio, se consti che la polizza è stata firmata dagli assicuratori fra *le dieci e le undici* ore di mattina, e se l'assicuratore non provi che l'assicurato sapeva la perdita, o che questa era di notorietà pubblica avanti la firma del contratto.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 16 *Dicembre* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 308.

4. — (*Sinistro—Notorietà*) L'assicurazione è nulla quantunque il sinistro non fosse conosciuto nè dall'assicurato, nè dagli assicuratori al momento del contratto, quando d'altronde il sinistro era di pubblica notorietà a questa epoca nel luogo stesso della assicurazione. In questo caso la notorietà pubblica è sufficientemente stabilita dirimpetto all'assicurato da un foglio di commercio forestiero annunziante l'avvenimento pervenuto nel luogo della assicurazione avanti la firma della polizza, e distribuito o nella maggior parte dei luoghi pubblici, o fra i negozianti, o fra i sensali di commercio.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 7 *Gennaio* 1829. *G. di Marsiglia* 11. 1. 116.

ne risulti che dal luogo dell'arrivo o della partenza del legno, o dal luogo in cui ne giunse la prima nuova, essa ha potuto, prima della sottoscrizione del contratto, esser portata nel luogo dove è stato firmato il contratto di sicurtà.

ART. 367. — Se però l'assicurazione è fatta sopra buone o cattive nuove, non è ammessa la presunzione menzionata negli Articoli precedenti. N. 359. P. 361

Il contratto non è annullato, che sulla prova che l'assicurato sapesse la perdita o l'assicuratore l'arrivo della nave, prima della sottoscrizione del contratto.

ART. 368. — Nel caso di prova contro l'assicurato, questi pagherà all'assicuratore un doppio premio di sicurtà. N. 360. P. 362.

Nel caso poi di prova contro l'assicuratore, questi pagherà all'assicurato una somma equivalente al doppio del premio convenuto di assicurazione.

Quello fra essi, contro cui si farà la prova, sarà processato correzionalmente.

SEZIONE III. — *Dell' abbandono.*

ART. 369. — L'abbandono degli oggetti assicurati può esser fatto, N. 361. P. 363

Articolo 368.

— Quando gli assicuratori hanno pagato provvisoriamente il sinistro con cauzione, in esecuzione della sentenza di condanna, e con riserva di una dilazione per provare fatti contrarj a quelli dedotti dall'assicurato, con sospensione del pagamento delle spese, se posteriormente, decorso il termine, pagano volontariamente le spese della lite, rendono con questo fatto la condanna ed il pagamento pienamente definitivi, e non hanno azione per ripetere dall'assicurato, o dalla garanzia che ha somministrata, l'ammontare delle somme pagate.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 27 *Dicembre* 1838. *G. di Marsiglia* 19. 1. 86.

Articolo 369.

INDICE SOMMARIO

Ammissione di abbandono 6.
Arrenamento 5. 6. 7. 8. 9.
Arresto 30. 31. 32.
Assicuratore *per conto* 1.
Battello a vapore 26.
Consolato 3.
Console francese 11. 12.
Deterioraz. dei tre quarti 33 a 51.
Fortuna di mare 4 bis.
Incendio 29.
Innavigabilità 10 a 19 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29 bis.
Innavig. relativa 20. 21. 28.
Naufragio 4.
Paese estero 11. 12.
Perili 17. 18.
Preda 3.
Presunzione d' innavigab. 19. 26. 27.
Processo verbale 4.
Proprietà 1.
Prova d'innavigab. 24 25
Viveri 2.
§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Dell' abbandono per predamento.*
§ 3. *Del naufragio.*
§ 4. *Dell' arrenamento.*
§ 5. *Dell' innavigabilità e delle diverse specie di essa.*
§ 6. *Dell' arresto della nave.*
§ 7. *Della deteriorazione degli oggetti assicurati per tre quarti del loro valore.*

§ 1. Generalità.

1. — Il portatore della polizza di sicurtà ha diritto di fare l'abbandono della merce assicurata e di esigere dagli assicuratori il pagamento della perdita, senza che questi debbano indagare a chi dovrà profittare il pagamento. In specie, quando il portatore di una polizza firmata in favor suo, *e per conto di chi apparterrà*, reclama, dopo l'abbandono, l'ammontare della perdita, gli assicuratori non possono dedurre contro la di lui azione non essere egli proprietario della merce assicurata.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 18 *Agosto* 1840. *G. di Marsiglia* 20. 1. 199.

2. — Quando in un contratto di sicurtà sopra viveri ed anticipazioni di un equipaggio è stato convenuto che i *risici sarebbero eguali a quelli corsi dall' assicurazione sul corpo, ed avvenendo il sinistro non si dovesse fare diminuzione alcuna per i viveri consumati, anticipazioni lucrate, o qualsiasi altra causa*, se accade che per un sinistro avvenuto venga ammesso l'abbandono della nave, l'assicurato ha

In caso di presa:
Di naufragio:
D'investimento con rottura:
D'innavigabilità per fortuna di mare:
Nel caso d'arresto per parte di una potenza straniera:
Nel caso di perdita o di deterioramento degli effetti assicurati, se il deterioramento o la perdita ascenda almeno a tre quarti:
In caso d'arresto per parte del Governo, dopo incominciato il viaggio.

---

ugualmente diritto di far l'abbandono all'assicuratore dei viveri ed anticipazioni, e di esigere da esso l'ammontare della somma assicurata: e ciò per quanto durante il viaggio fosser stati consumati i viveri, e lucrate le anticipazioni.

Bordeaux 9 *Novembre* 1839. *S.* 40. 2. 177.

(*) Il disposto dell'Art. 369. del Codice di Commercio è limitativo: non può estendersi a casi in esso non contemplati. *Boulay-Paty sopra Emerigon, T.* 2. *p.* 221.

§ 2. **Dell' abbandono per predamento.**

3. — Quando un assicurato a corpo deviene all'abbandono per causa di preda, senza produrre un consolato del capitano, la produzione di questo documento, se è possibile, dee essere ordinata prima di sottoporre gli assicuratori al pagamento definitivo della perdita.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 17 *Settembre* 1828. *G. di Marsiglia* 10. 1. 180.

(*) V. l'appendice a questo libro, sulle *Prede Marittime*.

(*) Basta che sia eseguito il predamento perchè nasca il diritto all'abbandono. — Non può questo revocarsi se la nave posteriormente vien riscattata. *Emerigon T.* 2. 6. 17. *sez.* 2. *p.* 212. *Valin sull'Art.* 46 *delle assicuraz. Pothier n.* 118. *Boulay-Paty, sopra Emerigon, T.* 1. *p.* 218. — Contra — *Pardessus T.* 3. *p.* 362.

§ 3. **Del naufragio.**

4. — Quando una nave è naufragata, l'assicurato dee essere ammesso all'abbandono, anche quando non esibisca alcun processo verbale il quale constati che la nave era all'epoca della partenza in buono stato di navigazione.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 5 *Marzo* 1821. *G. di Marsiglia* 2. 1. 175.

4 bis. — La privazione per l'assicurato della cosa assicurata nel luogo del destino per causa *di fortuna* di mare, può equipararsi al caso di perdita preveduto dall'Articolo 369 del Codice di Commercio, e dar diritto all'abbandono.

Aix 1 *Maggio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 115.

(*) Può farsi l'abbandono in caso di naufragio anche quando li oggetti naufragati fossero salvati e pervenissero al destino loro, *Emerigon T.* 2. *cap.* 17. *sez.* 4. *Boulay-Paty sopra Emerigon T.* 2. *p.* 223. — Contra — *Valin sull'Art.* 45 e 46 *tit. delle assicurazioni. Pothier n.* 119.

§ 4. **Dell' arrenamento.**

5. — Quando la nave è arrenata per causa di burrasca nel luogo della partenza, ed è stata dichiarata fuori di stato per proseguire il viaggio, e non riattabile, ed il carico venduto all'amichevole per ordine dei medesimi periti perchè troppo danneggiato per essere trasportato al luogo del destino; in questo caso vi è diritto di procedere all'abbandono.

Aix 1 *Maggio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 145.

6. — Ai soli Tribunali di Commercio spetta decidere se vi ha arrenamento con rottura di bastimento, che autorizzi l'abbandono agli assicuratori. È questa una materia litigiosa sopra interessi privati, fuori delle attribuzioni dell'autorità amministrativa. Quindi il Trib. di Comm. può decidere non esservi stato arrenamento con rottura, e ricusare di ammettere l'abbandono, ancorchè il commissario di marina abbia fatto vender il bastimento come arrenato con rottura.

C. C. 3 *Agosto* 1821. *S.* 22. 1. 221.

7. — Sotto l'impero dell'Ordinanza del 1681, l'arrenamento di un bastimento non dà diritto all'azione di abbandono contro gli assicuratori, se non quando non ha potuto continuare il suo cammino fino al luogo del suo destino. Anche in questo caso gli assicurati non posson far l'abbandono, se non hanno preliminarmente significato agli assicuratori i documenti comprovanti l'innavigabilità del bastimento, e se d'altronde non hanno fatto le diligenze ed osservato i termini prescritti, tanto dagli Articoli 49 e 50 del Titolo delle Sicurtà della Legge del 1681, che dagli Articoli 5, 7, 8 e 9 della Dichiarazione de' 5 Agosto 1779.

C. C. 3 *Nov. an.* 13. *S.* 7. 2. 789.

Digitized by Google

8 — La Dichiarazione del 1779, ed in generale le disposizioni delle Leggi Francesi relative alle assicurazioni, sono applicabili ai bastimenti esteri armati, ed assicurati in un porto di Francia.

Allorchè un naviglio è perito per arrenamento e forza maggiore, l'assicurato dee esser ammesso all'abbandono, ancorchè non presenti processo verbale comprovante, nella maniera prescritta dalla Dichiarazione del 1779, che questo naviglio era, all'epoca della partenza, in buono stato di navigare.

C. C. 25 *Marzo* 1806. *S.* 6 2. 933.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 5 *Marzo* 1821. *G. di Marsiglia* 2. 1. 175.

9. — Id..... Anche nel caso in cui una nave sia perita per arrenamento, e forza maggiore.

C. C. 25 *Marzo* 1806. *S.* 6. 2. 933.

§ 5. Della innavigabilità, e delle diverse specie di essa.

(a) Il timore d'innavigabilità non è la stessa innavigabilità: quindi non può dar diritto nell'abbandono. *Emerigon T. I. Cap.* 12. *Sez.* 38.

10. — Sotto l'impero dell'Ordinanza del 1681, come sotto il Codice di Commercio, l'innavigabilità è una causa legittima per eseguire l'abbandono.

Bordeaux 5 *Aprile* 1832. *S.* 33. 2. 13.

11. — L'innavigabilità di una nave assicurata in Francia, benchè manifestata in paese estero, non dee constatarsi secondo gli usi e le Leggi di questo paese, ma secondo le Leggi Francesi. Se nel paese estero vi è un Console Francese, l'innavigabilità dee essere a lui denunziata e da esso conosciuta.

Bordeaux 5 *Aprile* 1832. *S.* 33. 2. 13.

12. — Il Console Francese in paese estero ha qualità per dichiarare innavigabile una nave francese, ed ordinarne la vendita. *In specie*, nel caso di approdo forzato di una nave francese in un porto estero, quando i periti incaricati dal console di Francia di esaminarla, ad istanza del capitano, hanno dichiarato che, calcolato l'ammontare delle riparazioni, convenga più venderla immediatamente; l'ordinanza colla quale il console basandosi su tal dichiarazione dichiara la nave innavigabile e ne ordina la vendita, è talmente obbligatoria per il capitano, che egli non vi si può opporre, e rimane responsabile verso gli interessati di ogni atto che vi fosse contrario. Ed in tali circostanze la innavigabilità della nave in tal modo dichiarata, è legalmente e sufficientemente constatata per dar diritto all'abbandono senza necessità di esaminare se vi sia stato investimento con rottura e perdita, o deteriorazione materiale dei tre quarti.

C. C. 5 *Agosto* 1839. *G. di Marsiglia* 19. 2. 10.

13. — La innavigabilità deve, per dar causa all'abbandono, esser stata precedentemente e legalmente dichiarata. Quando un documento autentico prodotto a questo effetto annunzia la esistenza ed il contenuto di un altro documento non esibito, questa enunciazione non può supplire alla esibizione del documento.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 1 *Febbraio* 1822. *G. di Marsiglia* 3. 1. 310.

14. — Perchè vi sia *innavigabilità* nel senso della Legge, e per conseguenza luogo all'abbandono, non è necessario che essa sia espressamente dichiarata dal giudice, quando d'altronde essa è provata dalle circostanze e dai documenti regolari prodotti dall'assicurato, in specie dall'ordinanza del giudice locale che ha autorizzata la vendita della nave.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 14 *Marzo* 1834. *G. di Marsiglia* 14. 1. 167.

15. — L'innavigabilità di un legno, sopravvenuta durante il viaggio, non è a carico degli assicuratori, se proviene da vizio del naviglio: essa non è a loro carico, che in quanto ha avuto luogo per fortuna di mare.

Bordeaux 9 *Frutt. an.* 8. *S.* 1. 2. 695.

16. — La vecchiezza della nave all'epoca nella quale è stata fatta l'assicurazione non è una presunzione di cattivo stato, o di innavigabilità, in specie per rispetto agli assicuratori dai quali la nave era perfettamente conosciuta.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 10 *Gennaio* 1834. *G. di Marsiglia* 14. 1. 161.

17. — L'abbandono per causa *di innavigabilità* è ammesso sebbene i periti ne abbiano attribuita *la causa a vizio proprio e a vecchiezza* della nave, quando d'altronde i periti medesimi non hanno fatto conoscere alcuno dei motivi della loro opinione, se i certificati di visita stabiliscono la presunzione legale del buono stato della nave alla di lei partenza, e se vi è una prova di fortune di mare subite nel corso del viaggio assicurato.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 10 *Gennaio* 1834. *G. di Marsiglia* 14. 1. 161.

18. — L'abbandono per causa *di innavigabilità* dichiarata in conseguenza di una via di acqua che non si è potuta riparare, è ammissibile, quantunque i periti abbiano riconosciuto che la nave *era vecchia* ed aveva le più delle sue parti in cattivo stato, quando d'altronde essi abbiano attribuito la via di acqua a fortune di mare, e quando resulti dai certificati di visita avanti la sua partenza che la nave dopo aver subite delle riparazioni importanti, era in stato di navigabilità... specialmente quando gli assicuratori i quali escipono della vecchiezza e del vizio proprio della nave ne avevano di per loro provocata la visita avanti la sua partenza, e per conseguenza avevano perfettamente conosciuta la sua età e

Digitized by Google

la natura della sua costruzione avanti di firmare l'assicurazione.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 16 *Maggio* 1834. *G. di Marsiglia* 14. 1. 330.

Aix 17 *Dicembre* 1834. *G. di Marsiglia* 14. 1. 335.

19. — La innavigabilità sopraggiunta nel corso del viaggio, e della quale si conosce la cagione, non permette di dedurre dal difetto di processi verbali di visita una presunzione legale di innavigabilità al momento della partenza.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 4 *Dicembre* 1820. *G. di Marsiglia* 2. 1. 10.

20. — Vi ha luogo all'abbandono di una nave non solo nel caso *di una assoluta innavigabilità*, ma anche in quello *di una innavigabilità relativa* che non l'ha impedita dal navigare, ma che era tale da esigere per riparar la nave un tempo ed una spesa maggiore a quelle che occorressero per costruirne una nuova.

C. C. 14 *Giugno* 1832. *S.* 32. 1. 757.

(*) *Sic Emerigon*, *C.* 12 *Lez.* 38. §. 6. *Pardessus*, *T.* 3. *n.* 842. *Boulay-Paty*, *T.* 4. *p.* 277.

21. — *L'innavigabilità relativa* resultante dalla impossibilità nella quale si è trovato l'assicurato di procurarsi dei fondi per riparare le avarie sopraggiunte alla nave per fortuna di mare, dà luogo all'abbandono, anche quando questa innavigabilità non si è verificata che nel luogo di stazione.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 14 *Marzo* 1834. *G. di Marsiglia* 14. 1. 167.

(*) *Sic Targa*, *Cap.* 54. *Emerigon*, *C.* 12. *Sez.* 38. *T.* 1.

22. — La innavigabilità per fortuna di mare è a carico degli assicuratori, quantunque essa sia stata dichiarata nel luogo in cui dovea finire il rischio, se d'altronde la sua causa si riferisce al tempo del rischio.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 29 *Luglio* 1835. *G. di Marsiglia* 7. 1. 260.

23. — Quando gli assicuratori pretendono che le avarie le quali hanno dato luogo alla dichiarazione *di innavigabilità*, e per conseguenza all'abbandono, sieno sopraggiunte dopo che il rischio era cessato per l'intiero scaricamento della nave, compete agli assicuratori il provare questa eccezione, e non agli assicurati a giustificare che le avarie hanno avuto luogo durante il rischio, cioè a dire avanti l'intero scaricamento. In tali circostanze i giudici possono, sebbene gli assicuratori non prendano a questo proposito delle conclusioni formali, ammetterli a provare entro un certo termine il fatto del quale essi escipono, e non sottoporli che al pagamento provvisorio della somma assicurata prestando cauzione.

Marsiglia (*Trib di Comm*) 14 *Marzo* 1834. *G di Marsiglia* 14 1. 167.

24. — La innavigabilità di una nave assicurata, e le cause dalle quali essa proviene, possono essere stabilite da documenti diversi dalle sentenze emanate dai giudici del luogo dell'approdo, o dai processi verbali dell'equipaggio, quando sia riconosciuto che vi è stata impossibilità di adempire a queste formalità. E la valutazione delle circostanze costitutive questa impossibilità sfugge alla censura della Corte di Cassazione.

C. C. 14 *Maggio* 1834. *S.* 35. 1. 637.

25. — La prova della perdita resultante dalla innavigabilità assoluta o relativa può esser stabilita con atti giustificativi e con attestati senza indicazione di alcuna forma particolare, e senza limitazione delle persone dalle quali questi documenti possono emanare.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 9 *Luglio* 1833. *G. di Marsiglia* 14. 1. 86.

26. — Mancando ogni certificato che constati il buono stato della macchina di un bastimento a vapore che forma il subietto di una assicurazione, e la sua attitudine al viaggio designato, e quando consta d'altronde che il bastimento non era adattato se non che ai viaggi di porti e riviere, la innavigabilità del bastimento, dichiarata nel corso del viaggio, dee attribuirsi al vizio proprio del medesimo. Quindi la perdita resultante dalla innavigabilità rimane a carico dell'assicurato, senza rivalsa contro l'assicuratore.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 30 *Aprile* 1810. *G. di Marsiglia* 19. 1. 306.

27. — Quando la nave è stata visitata avanti la sua partenza, ed è stato riconosciuto essere ella in grado di sopportare la navigazione, compete agli assicuratori il provare che la innavigabilità sopraggiunta nel viaggio proveniva da vizio proprio della nave: la presunzione si è che essa fosse il resultato di accidenti di mare.

Bordeaux 1 *Marzo* 1828. *S.* 28. 2. 155.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 11 *Luglio* 1834. *G. di Marsiglia* 15. 1. 114.

28. — Quando la nave nel corso del viaggio soffre delle avarie non suscettibili di riparazione, perchè il capitano non può procurarsi nel luogo ove approda nè i materiali ed operaj, nè il denaro necessario per potrr porre la nave in grado di continuare il viaggio, in tal caso vi è esistenza d'innavigabilità *relativa* che dà diritto all'abbandono. In tali circostanze gli assicuratori, i quali si sono assunti il caso di baratteria del padrone eccetti i casi di dolo e di frode, non possono opporsi all'abbandono perchè il capitano si fosse ricusato di contrarre un cambio marittimo statogli offerto, se resulta dalle circostanze che il capitano avea creduto in buona fede, che le condizioni fossero troppo onerose, e se d'altronde è evidente che la somma offerta era insufficiente

Digitized by Google

per risarcire la nave. Nè possono opporre all'armatore di un legno peschereccio l'eccezione di *reticenza* per non aver loro comunicato le istruzioni da esso date al capitano, le quali prescrivevano a questi di non tornare senza prodotto, ed in caso di avarìa di farla riparare convenientemente, quando d'altro lato essendo giustificato il buono stato del naviglio all'epoca della partenza, non si possono le avarie attribuire ad un vizio proprio

Parigi 27 *Novembre* 1841. *G. di Marsiglia* 21. 2. 5.

29. — Non basta che il capitano di un bastimento incendiato abbia accertato l'incendio delle mercanzie assicurate, onde siavi luogo ad abbandono da parte degli assicurati: è d'uopo che nel rapporto del capitano siavi espressa la causa dell'incendio. Se il processo verbale non attesta la causa dell'incendio, incombe agli assicurati di provare che il fuoco sia provenuto da caso fortuito, e che non vi è stata nè colpa, nè negligenza da parte del capitano.

Aix 10 *Decembre* 1821. *S.* 22. 2. 271.

29 bis. — Dall'avere i periti dichiarato che la riparazione di una nave costerebbe troppo per la sua estrema vetustà, e che per tal motivo dovrà esser dichiarata inservibile alla navigazione, non ne segue che l'inattitudine alla navigazione debba esser considerata come proveniente da vizio proprio della nave..... se è riconosciuto nel medesimo tempo che senza gli accidenti di mare provati dalla nave, essa avrebbe potuto giungere al luogo di sua destinazione. In questo caso dunque può esser ammesso l'abbandono o il rilascio della nave per parte dell'assicurato.

Bordeaux 1 *Marzo* 1828. *S.* 28. 2. 155.

§ 6. Dell'arresto della nave.

30. — La proibizione fatta da un sovrano di lasciar passare certe merci nei suoi stati, ed anche di lasciarle uscire quando vi sono entrate, non costituisce un arresto del principe nel senso della Legge, nè dà luogo all'azione di abbandono, quando essa d'altronde è generale, e preesistente al contratto di assicurazione, e se essa non è accompagnata dallo spoglio delle merci.

Marsiglia (*Trib di Comm.*) 9 *Marzo* 1834. *G. di Marsiglia* 5. 1. 49.

31. — In materia di assicurazione, non si può qualificare per semplice detenzione o arresto il fatto di una potenza qualunque che arresti una nave ed il suo carico, gli ritenga, gli sottoponga ad un consiglio delle prede, e gli rilasci dopo la sua decisione. Un simil fatto è al contrario costitutivo del predamento nel senso della Legge, e somministra l'occasione all'abbandono degli oggetti assicurati.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 19 *Agosto* 1823. *G. di Marsiglia* 4. 1. 279.

32. — Quando nel corso del viaggio il carico di una nave è ritenuto e pagato da un principe amico per i bisogni del paese, questo avvenimento non può esser considerato come un arresto del principe che dia luogo all'abbandono. In questo caso il diritto degli assicurati si limita a reclamare dagli assicuratori, in forma di avarìa, la perdita o il deficit resultante dalla differenza che esiste fra il prezzo che è stato pagato ed il valore primo della merce.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 22 *Febbraio* 1822. *G. di Marsiglia* 3. 1. 78.

§ 7. Della deteriorazione degli oggetti assicurati per tre quarti del loro valore.

33. — Perchè vi sia deteriorazione dei tre quarti onde procedere all'abbandono, bisogna che il danno materiale sofferto dalla nave sia tale che il suo valore dopo il sinistro sia ridotto al quarto di quello che avea all'epoca della partenza: poco importa che le spese da farsi per risarcir la nave eccedano il quarto del suo valore a quella epoca, o che il prezzo offerto in una vendita volontaria all'assicurato sia inferiore a quel quarto.

Bordeaux 5 *Aprile* 1832. *S.* 33. 2. 13.

C. C. 14 *Giugno* 1832. *S.* 32. 1. 757.

34. — Nel precisare l'ammontare dei tre quarti ai quali deve ascendere la perdita o deteriorazione degli oggetti assicurati, onde vi sia luogo all'abbandono, bisogna comprendervi non solamente le perdite o danni materiali propriamente detti, ma ancora ogni deteriorazione, spesa o riduzione di valori resultante direttamente ed immediatamente da avvenimenti di mare. *In specie* dev'essere compresa nell'avarìa o perdita la parte degli oggetti assicurati contributiva all'avarìa comune, ed ai debiti contratti nel corso della navigazione dei quali sono stati gravati al loro arrivo, come gli accessorj e conseguenze effettive dei debiti che hanno questo carattere, p. e. spese di deposito, magazzinaggio, vendita ec.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 1 *Marzo* 1841. *G. di Marsiglia* 20. 1. 145.

35. — Quando è fatta una assicurazione su di una nave valutata di comune accordo nella polizza, e l'abbandono ha per causa la perdita o la deteriorazione dei tre quarti, la quantità della perdita o della deteriorazione non dee valutarsi col paragone del valore estimativo dichiarato nella polizza col valore estimativo della nave dopo il sinistro. Questa perdita o deteriorazione dee esser determinata dal paragone del valore dichiarato nella polizza con l'ammontare della spesa necessaria per riparar la nave.

Parigi 4 *Decembre* 1839. *S.* 40. 2. 157.

C C. 14. *Giugno* 1832. *S.* 32. 1. 757.

36. — L'abbandono di una nave può farsi validamente benchè la vendita successiva di essa abbia prodotto un prezzo superiore al quarto del suo valore assicurato. Invano si pretenderebbe indurre da questa circostanza che la deteriorazione della nave non elevandosi ai tre quarti del valore, non desse facoltà all'abbandono concesso dal n. 6 dell'Articolo 369 del Codice di Commercio. La deteriorazione della nave dee piuttosto calcolarsi secondo la spesa giudicata necessaria per ripararla, che secondo il prezzo che può resultare dalla vendita.

C. C. 14 *Giugno* 1832. *S.* 32. 1. 757.

(*) V. sup. n. 20.

37—38.— La vendita delle merci assicurate fatta con autorizzazione giudiciale nel luogo dell'arrivo per avarie sofferte nel corso del viaggio, e la privazione risentita dall'assicurato, non possono paragonarsi alla perdita totale delle merci capaci di dar luogo all'abbandono. In questo caso non può concedersi l'abbandono se non in quanto la deteriorazione resultante dalle avarie si elevasse ai tre quarti nel paragone tra il prodotto della vendita col valor delle merci dichiarato nella polizza di sicurtà.

Parigi 19 *Maggio* 1840. *S.* 40. 2. 193.

39. — La clausula contenuta in un contratto di sicurtà, che l'abbandono non possa aver luogo se non che in caso di perdita o deteriorazione dei tre quarti delle merci assicurate, non esclude il diritto all'abbandono nel caso di naufragio della nave sulla quale erano le merci assicurate, benchè più di un quarto di esse sia stato salvato dal naufragio.

C. C. 29 *Decembre* 1840. *S.* 41. 1. 211.

(*) V. *Pardessus*, *Corso n.* 840. *Dageville*, *sull'Art.* 369. *Fremery*, *Studi p.* 303,305, e vedi una nota del —D.—a questa decisione.

40. — L'arenamento con rottura di una nave che è stata scagliata, ma che abbisognava di un risarcimento considerevole, dà un mezzo all'abbandono per causa di innavigabilità, quando è stato impossibile di procurarsi gli oggetti necessarj al riacconciamento, e che per conseguenza la nave non ha potuto esser messa in stato di continuare il suo cammino per il luogo di sua destinazione. In questo caso la innavigabilità può esser constatata anche fuori di una sentenza giudiciale: per esempio dal consolato del capitano, e da un rapporto dei periti.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 4 *Decembre* 1820. *G. di Marsiglia* 2. 1. 10.

41.—42. — L'abbandono motivato sulla perdita dei tre quarti si ammette quando, per conseguenza di fortune di mare e di una vendita autorizzata nel corso del viaggio, si consegna all'assicurato meno del quarto della merce senza rimettergli il contro valore di ciò che è stato venduto all'epoca dell'arrivo della nave sulla quale il carico ebbe luogo. La perdita dei tre quarti non deve, per dar luogo all'abbandono, resultare in tutti i casi dalla sparizione reale o dalla deteriorazione materiale della cosa assicurata. La privazione dell'oggetto assicurato fino alla concorrenza dei tre quarti di peso, valore, o quantità, deve, relativamente all'assicurato, esser considerata come una perdita reale, e dar luogo all'abbandono.

Aix 13 *Giugno* 1823. *G. di Marsiglia* 4. 1. 336.

43. — L'abbandono deve esser ammesso se i danni sopraggiunti alla nave durante il viaggio, constatati e valutati al ritorno, costituiscono per l'assicurato una perdita dei tre quarti dalla somma assicurata, ancora che la nave abbia potuto, malgrado questi danni, arrivare al luogo del destino.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 11 *Luglio* 1834. *G. di Marsiglia* 15. 1. 114.

44. — Le spese che sono una conseguenza diretta ed immediata delle fortune di mare, debbono entrare in conto al pari del danno materiale, quando si tratta di riconoscere se vi è perdita o deteriorazione dei tre quarti.

Aix 5 *Decembre* 1827. *G. di Marsiglia* 9. 1. 289.

45. — *Giudicato però*, che se l'assicurato manca di restituire le somme prese a cambio marittimo nel corso del viaggio per riparare la nave, e le merci assicurate vanno vendute a richiesta del sovventore per un prezzo del quale i tre quarti almeno si trovino assorbiti dal rimborso dell'imprestito, non si può dire che questa sia una perdita nel senso dell'Art. 369 del Cod. di Comm. da dar luogo all'abbandono.

Parigi 27 *Marzo* 1838. *S.* 38. 2. 175.

46. — *Giudicato ancora*, che le spese di salvaggio e di ricupero delle merci non possano esser messe in conto per completare la perdita dei tre quarti, e per autorizzare l'abbandono.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 20 *Febbraio* 1817. *G. di Marsiglia* 1. 1. 303.

47. — Perchè vi sia deteriorazione dei tre quarti per dar luogo all'abbandono, bisogna che i danni *materiali* subiti dalla nave sieno tali che dopo il sinistro il suo valore sia realmente ridotto al quarto del valore che essa avea alla sua partenza. Poco importa che le spese da farsi per riparare la nave eccedano il quarto del suo valore a questa epoca, o che il prezzo della vendita volontaria che l'assicurato ne avrebbe fatta, fosse inferiore a questo quarto.

Bordeaux 5 *Aprile* 1832. *S.* 32. 2. 13.

48. — Quando per un avvenimento di mare le merci assicurate son vendute nel corso del viaggio e prima dell'arrivo al loro destino, questa vendita può considerarsi come una per-

ART. 370. — Non può farsi però prima che il viaggio sia incominciato. P. 362. N. 364.

ART. 371. — Tutti gli altri danni sono riputati avarie, e si regolano fra gli assicuratori e gli assicurati in ragione del loro interesse. N. 363. P. 365.

ART. 372. — L'abbandono degli oggetti assicurati non può esser parziale, nè condizionale. N. 364. P. 366.

Non si estende che agli effetti che sono il soggetto dell'assicurazione e del risico.

ART. 373. — L'abbandono dee farsi agli assicuratori, N. 365. P. 367.

Nel termine di sei mesi, computabili dal giorno in cui si è ricevuta la nuova della perdita accaduta nei porti, o coste d'Europa, od in quelle d'Asia, Affrica, e nel Mediterraneo; ovvero, in caso di preda, dal giorno della ricevuta notizia della condotta del legno in uno dei porti o luoghi situati sulle coste qui sopra menzionate:

Nel termine di un anno dopo ricevuta la nuova della perdita occorsa, o della preda condotta alle colonie dell'Indie Occidentali, all'isole Azzorre, Canarie,

---

dita che autorizzi l'abbandono, specialmeote se si è dovuta eseguire per evitare una perdita totale ed effettiva delle merci. Poco importa che abbia prodotto una somma eccedente il quarto della somma assicurata.

C. C. 14 *Giugno* 1832. *S.* 32. 1. 757.

C. C. 5 *Novembre* 1839. *S.* 39. 1. 934.

49. — La clausula di una polizza di assicurazione indicante che l'abbandono non potrà aver luogo che in caso di perdita dei tre quarti delle merci assicurate, non esclude la facoltà di abbaodonare, quando per conseguenza dell'arrenamento le merci sono state scaricate in buono stato, e che il capitano noo ha potuto trovare una nave per ricaricarle, e portarle nel luogo del loro destino.

C. C. 22 *Giugno* 1826. *S.* 27. 1. 42.

50. — Quando è stato stipulato io una polizza di sicurtà che ogni specie di merce formasse un capitale distinto e separato, non vi è luogo all'abbandono se non che per quella specie perduta per tre quarti. Non può eseguirsi l'abbandono per quelle specie di merci la perdita o deterioramento delle quali sia minore, sebbene la perdita o deterioramento sul totale delle merci assicurate oltrepassi i tre quarti.

Bordeaux 15 *Decembre* 1838. *S* 29. 2. 151.

51. — Quando una assicurazione si estende ad una nave valutata dettaglialamente nella polizza, e che l'abbandono è motivato sulla perdita o la deteriorazioone dei tre quarti, la quantità della perdita o della deteriorazione non dee esser determinata dal confronto del valore estimativo portato nella polizza, con l'ammontare della spesa giudicata necessaria a riparare la nave. Questa perdita o qoesta deteriorazione dee al contrario esser determinata dal coofronto del valore estimativo portato nella polizza, col valore dato alla nave oel luogo nel quale è sopraggiunto l'avveoimento.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 1 *Febbraio* 1822. *G. di Marsiglia* 3. 1. 340.

Articolo 371.

— L'assicurato, le di cui mercanzie sono perite per la salute comune, benchè abbia contro l'armatore e gli altri caricatori un'azione di contributo pel pagamento dell'avarìa, ciò nondimeno può domandare la totalità di quest'avarìa al suo assicuratore, salva l'azione di questi cootro chi di ragione.

Bordeaux 11 *Luglio* 1826. *S.* 26. 2. 254.

Articolo 373.

INDICE SOMMARIO

Atto stragiudiciale 7.
Avarie 4. 9. 12.
Computo del termine 1. 2. 6.
Comunicazione di documenti 5.
Dimanda giud. 7.
Forme 13.
Innavigabilità 4.
Notizia della perdita 1. 2.
Notorietà 11.
Prescrizione 2. 10. 11. 14.
Rapporto di periti 6.
Riassicurato 15.
Trattative stragiud. 8.

1. — Il termine accordato dalla Legge agli assicurati, sia per fare il loro abbandono, come per inteotare l'azione contro gli assicuratori, si conta secondo la distanza del punto marittimo nel quale è arrivata la nave, a datare dal giorno *del sinistro* fino al giorno *della notizia pervenuta agli assicurati.* Non

di Madera, ed altre isole e coste occidentali d' Affrica, ed orientali d' America:

Nello spazio di due anni dopo la nuova delle perdite accadute, o delle prede condotte in tutte le altre parti del mondo.

Scaduti questi termini, gli assicurati non saranno più ammessi a fare l' abbandono.

---

basta che la notizia sia giunta nella provincia, e che sia stata conosciuta da un numero di persone; bisogna anche che sia stata conosciuta personalmente dagli assicurati.

C. C. 6 *Gennaio* 1812. *S.* 13. 1. 99.

2. — *Giudicato però* che la prescrizione stabilita contro l' azione di abbandono decorre dal momento in che la notizia della perdita è stata di notorietà pubblica nel luogo dell' assicurazione, quantunque questa notizia non sia direttamente pervenuta all' assicurato, ed esso non abbia ricevuti che posteriormente dei documenti autentici constatanti la prova positiva del sinistro.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 19 *Gennaio* 1835. *G. di Marsiglia* 15. 1. 101.

3. — 1. — L' assicurato non è tenuto di far conoscere all' assicuratore se non che gli accidenti che possono essere a suo carico. Quando dunque l' assicuratore è esente dalle avarie, l' assicurato non è obbligato di dargli notizia delle avarie che hanno avuto luogo. E in questo caso se accade che per le avarie la nave sia stata dichiarata inservibile alla navigazione, l' abbandono è fatto validamente, se è notificato entro il termine legale, cominciando dalla sentenza che ha dichiarata la inservibilità alla navigazione, benchè questo termine fosse scorso fra l' epoca in cui l' assicurato ricevè la notizia del sinistro, e quella dell' abbandono.

Aix 18 *Febbraio* 1828. *S.* 28. 2. 218.

5. — Non è necessario per la validità dell' abbandono degli oggetti assicurati che questo abbandono sia accompagnato dalla comunicazione delle carte giustificative del carico e della perdita, e da una dimanda di pagamento delle somme assicurate.

C. C. 26 *Marzo* 1823. *S.* 21. 1. 53.

6. — Il termine stabilito dall' Art. 373 del Codice di Commercio per l' esercizio dell' azione di abbandono, non deve decorrere, quanto alle merci assicurate, abbandonate per perdita o deteriorazione di più dei tre quarti, se non che dalla chiusura del rapporto dei periti, dal quale l' assicurato ha potuto rilevare che la perdita ammontava a quella quantità.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 1 *Marzo* 1811. *G. di Marsiglia* 20. 1. 145.

7. — Perchè l' abbandono sia fatto in tempo utile, non basta che siavi stata per parte dell' assicurato nei termini legali una dichiarazione resultante anche da un atto stragiudiciale di volere devenire all' abbandono. Bisogna, quando l' abbandono non è stato accettato dagli assicuratori, che la dimanda sia diretta contro di loro per via *di una azione giudiciale* intentata nei termini di ragione.

C. C. 29 *Aprile* 1835. *S.* 35. 1. 346.

8. — Le trattative passate fra l' assicurato e gli assicuratori dopo la nuova del sinistro, ed anche dopo una dichiarazione stragiudiciale dell' abbandono, non sono fatti capaci di interrompere la prescrizione dell' azione di abbandono.

C. C. 29 *Aprile* 1835. *S.* 35. 1. 346.

9. — L' assicurato il quale, dopo avere con una dichiarazione all' amichevole manifestata l' intenzione di far l' abbandono, ha lasciato prescrivere il termine fissato per l' esercizio di questa azione, ha diritto di rivolgersi in seguito contro l' assicuratore per l' azione di avaria.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 27 *Novembre* 1835. *G. di Marsiglia* 15. 1. 329.

10. — La prescrizione annuale stabilita dall' Articolo 48 dell' Ordinanza del 1681, si estendeva alle domande per avaria, come alle domande per abbandono.

Nel caso di avarie, come in quello di abbandono, la prescrizione cominciava a decorrere dal giorno della nuova del sinistro: essa non restava sospesa che dopo il regolamento delle avarie.

C. C. 26 *Giugno* 1810. *S.* 11. 1. 111.

11. — La notizia della perdita della quale parla l' Articolo 373 del Codice di Commercio, e che serve di punto di partenza alla prescrizione dell' azione di abbandono, dee intendersi di una notizia avente i caratteri della certezza, e non di quella che dasse luogo soltanto a sospetti e dubbj. La pubblica notorietà non basta per far correre la prescrizione dell' azione di abbandono.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 19 *Febbraio* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 113.

12. — L' azione del pagamento delle avarie è, come quella di abbandono, soggetta alla prescrizione pronunziata dall' Articolo 48, Titolo delle Assicurazioni, dell' Ordinanza del 1681. Questa prescrizione corre non solo dopo il re-

ART. 374. — Nel caso in cui l'abbandono può esser fatto, e nel caso di qualunque altro accidente o rischio degli assicuratori, l'assicurato è tenuto a notificare all'assicuratore le notizie che egli ha ricevute. N. 366 P. 368.

La denunzia dee farsi nel termine di tre giorni dalla ricevuta dell'avviso.

ART. 375. — Se dopo trascorso un anno dal giorno della partenza della nave, o dal giorno a cui si referiscono le ultime notizie ricevute per i viaggi ordinarj, N. 367. P. 369.

Dopo due anni per i viaggi di lungo corso,

L'assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia della sua nave, può

---

golamento delle avarie, ma a contare dal giorno della notizia del sinistro.

C. C. 26 *Giugno* 1810 *S.* 14. 1. 111.

13. — L'inammissibilità ad agire stabilita dagli Articoli 435 e 436 Codice di Commercio si applica all'azione di abbandono, ugualmente che all'azione di avarìa. Così l'azione di abbandono è ammissibile quando vi è stata protesta nel ricever le mercanzie, notificazione della protesta nelle 24 ore, e domanda in giudizio entro il mese. Poco importa d'altronde che le mercanzie sieno state ricevute dall'assicurato stesso, o per mezzo di un suo consegnatario, in Francia, o in paese straniero.

C. C. 12 *Gennaio* 1823 *S.* 25. 1 73.

14. — L'azione di abbandono, una volta intentata, si prescrive negli stessi termini di quella non intentata.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 29 *Giugno* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 147.

15. — Il termine dell'abbandono dell'assicuratore al riassicuratore, corre, come il termine dell'abbandono dell'assicurato all'assicuratore, *dal giorno che si ha nuova della perdita*, e *non solamente dal giorno in cui l'assicurato ha fatto l'abbandono all'assicuratore.*

Roano 7 *Decembre* 1822. *S.* 24. 2. 199.

Articolo 374.

1. — (*Prova*) In generale, l'assicurato che vuol devenire all'abbandono dee provare che il sinistro è accaduto per fortuna di mare, ossia per caso fortuito, o forza maggiore. L'assicuratore che vuol rigettare l'abbandono non è obbligato a determinare che il sinistro proviene da colpa, imprudenza, o negligenza del capitano, o dell'equipaggio

Aix 4 *Aprile* 1829. *S.* 29. 2. 304.

2. — (*Forma*) La prova della perdita degli oggetti naufragati che l'assicurato è obbligato di fare nel caso di abbandono, non è soggetta ad alcuna forma particolare, e di rigore. Però ancorachè dietro l'Articolo 216 del Codice di Commercio il capitano, la di cui nave è naufragata, sia tenuto a fare il suo rapporto avanti l'autorità locale, quest'atto non è indispensabile per provare il sinistro. La prova può emergere in specie da una dichiarazione fatta in un luogo diverso da quello del naufragio, e certificato dalla gente di equipaggio.

Rennes 24 *Agosto* 1824. *S.* 27. 2. 215.

3. — (*Forma*) I documenti che servono a constatare il sinistro che dà luogo all'abbandono non sono sottoposti ad alcuna forma speciale; quindi basta che questi documenti sieno quanto alla loro forma estrinseca consentanei al modo di procedere usato nel paese, e tali da tranquillizzare la religione del giudice sulla verità del sinistro. In specie, nel caso di approdo forzato in un porto dell'Inghilterra ove la nave è stata riconosciuta incapace alla navigazione, gli atti relativi alla condanna e vendita della nave son regolari per quanto redatti secondo le forme usate nell'Inghilterra, e non nelle cancellerie Francesi, specialmente quando il capitano è stato diretto ed assistito in tali atti dall'agente consolare di Francia.

Aix 11 *Maggio* 1810. *G. di Marsiglia* 19. 1. 102.

4. — (*Terzo portatore — Dichiarazioni*) Il terzo portatore di una polizza di assicurazione è tenuto, in caso di abbandono, e per far decorrere il termine del pagamento della perdita, di dichiarare non solo le assicurazioni ed il danaro da esso preso a cambio marittimo, ma anche le assicurazioni ed il danaro preso a cambio marittimo dall'assicurato indicato nella polizza.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 11 *Aprile* 1833. *G. di Marsiglia* 14. 1. 228.

Articolo 375.

1. — (*Giustificaz. — Presunzioni*) L'abbandono per difetto di notizie si ammette, quantunque nessun documento legale stabilisca la partenza della nave. Per la giustificazione di questo fatto possono bastare delle presunzioni..... in specie, quando la spedizione era relativa ad un contrabbando, ed importava per conseguenza di tenerla ascosa.

Aix 30 *Agosto* 1833. *S.* 34. 2 161.

2. — (*Certificato di visita*) Si ammette l'abbandono per mancanza di notizie, quan-

fare l'abbandono all'assicuratore, e dimandare il pagamento della sicurtà, senza che vi sia bisogno d'attestato della perdita.

Spirato l'anno o i due anni, l'assicurato ha per agire i termini dell'Articolo 373.

N. 368. P. 370. ART. 376. — Nel caso di una sicurtà a tempo determinato, dopo la scadenza dei termini stabiliti, come sopra, per i viaggi ordinarj e per quelli di lungo corso, la perdita del legno si presume accaduta nel tempo della sicurtà.

N. 369. P. 371. ART. 377. — Son reputati viaggi di lungo corso quelli che si fanno all'Indie Orientali, e Occidentali, al mar Pacifico, al Canadà, alla Terra-Nuova, alla Groenlandia, ed all'altre coste ed isole dell'America meridionale e settentrionale, all'Azzorre, Canarie a Madera, e in tutte le coste e paesi situati sull'Oceano, al di là degli stretti di Gibilterra e del Sund.

N. 370 P. 372 ART. 378. — L'assicurato può, se vi è la notificazione menzionata nell'Articolo 374, o fare l'abbandono con intimare all'assicuratore di pagare la somma assicurata nel termine fissato dal contratto, o riservarsi di fare l'abbandono nel termine prescritto dalla legge.

N. 371. P. 373. ART. 379. — L'assicurato, facendo l'abbandono, è obbligato a dichiarare tutte le assicurazioni che egli ha fatte, o fatte fare, quelle eziandio che egli ha

---

tunque l'assicurato non presenti certificati di visita.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 28 *Febbraio* 1821. *G. di Marsiglia* 2. 1. 65.

3. — (*Termine*) Gli assicuratori ai quali vien fatto l'abbandono per mancanza di notizie, non possono, senza articolare alcun fatto positivo, e colla sola offerta del pagamento provvisorio sotto cauzione, dimandare ed ottenere un termine per fare la prova contraria alla dichiarazione della mancanza di notizie, ed agli altri fatti attestati dall'assicurato. *In altri termini:* nel caso di abbandono per mancanza di notizie, l'ammissione degli assicuratori alla prova contraria alle dichiarazioni dell'assicurato, non dee essere una conseguenza necessaria del pagamento provvisorio delle somme assicurate.

Aix 4 *Maggio* 1825. *G. di Marsiglia* 6. 1. 129.

(*) V. Art. 384.

Articolo 379.

INDICE SOMMARIO

Assicurato commissionato 6.	Modo della dichiarazione 3. 4. 7.
Dichiarazione incomp. 5.	Nullità 1. 2. 8.
— negativa 7.	Storno 2.

1. — La pena della nullità non si verifica nella inosservanza dell'Articolo 379 del Codice di Commercio, il quale dichiara che: « l'assicurato è tenuto, facendo l'abbandono, a dichiarare tutte le assicurazioni. » L'omissione di questa dichiarazione non produce altro effetto che *di sospendere* il termine del pagamento delle somme assicurate, fino alla regolarità dell'abbandono con la notificazione della dichiarazione prescritta.

Rennes 24 *Agosto* 1824. *S.* 27. 2. 245.

2. — Allorchè l'assicurato, facendo il suo abbandono, omette di dichiarare tutte le sicurtà che ha fatto fare, senza che si possa a tal riguardo imputargli *frode*, non vi è luogo alle pene pronunziate dagli Art. 53, 54 e 55 dell'Ordinanza del 1681. In questo caso vi è solo luogo allo *storno*.

C. C. 2 *Agosto* 1808. *S.* 7. 2. 789.

3. — L'assicurato, che facendo l'abbandono, è tenuto a dichiarare tutte le assicurazioni da esso fatte, fatte fare, o ordinate, ha a sufficienza adempiuto a questo obbligo, da che egli ha dichiarato le assicurazioni che posano sul subietto speciale del rischio; esso non è tenuto a dichiarare inoltre quelle che posano su gli altri oggetti della stessa specie che esso ha caricati, e che si trovano indicati nelle stesse polizze, o fatture degli oggetti assicurati.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 11 *Agosto* 1826. *G. di Marsiglia* 8. 1. 1.

24. — La dichiarazione prescritta dall'Articolo 379 del Codice di Commercio, dee comprendere le somme prese a cambio marittimo,

ordinate, e il denaro che ha preso a cambio marittimo, sia sulla nave, sia sulle mercanzie; in mancanza di che, il termine del pagamento, che dee cominciare a correre dal giorno della renunzia, sarà sospeso fino al giorno in cui farà notificare la detta dichiarazione, senza che ne risulti alcuna proroga dello spazio stabilito per intentare l'azione della rinunzia.

ART. 380. — In caso di dichiarazione dolosa, l'assicurato è privato degli effetti della sicurtà, ed è tenuto a pagare le somme prese ad imprestito, nonostante la perdita o la preda della nave. N. 372. P. 374.

ART. 381. — In caso di naufragio o d'investimento con rottura, l'assicurato dee, senza pregiudizio della rinunzia da farsi in tempo e luogo, procurare il ricupero degli effetti naufragati. N. 373. P. 375.

Sulla sua parola, le spese del ricupero gli sono rimborsate fino all'equivalente del valore degli effetti ricuperati.

---

e le assicurazioni prese tanto dal commissionato dell'assicurato, che dall'assicurato medesimo.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 13 *Agosto* 1824. *G. di Marsiglia* 5. 1. 211.

5. — L'assicurato non fa una dichiarazione completa nel senso dell'Articolo 379 del Codice di Commercio, se dichiarando le assicurazioni da esso fatte, *o* fatte fare, non dichiara del pari quelle che può avere ordinate. *In altri termini*, la dichiarazione delle assicurazioni che l'assicurato *ha fatte* o *fatte fare*, non comprende implicitamente e virtualmente la dichiarazione di quelle che esso può *avere ordinate*. La mancanza di dichiarazione relativamente alle assicurazioni che hanno potuto essere ordinate non dee esser considerata come una dichiarazione negativa.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 12 *Novembre* 1824. *G. di Marsiglia* 5. 1. 353.

6. — L'assicurato commissionato che fa l'abbandono deve, per adempiere alle condizioni richieste dall'Articolo 379 del Codice di Commercio, dichiarare non solo che esso non ha fatta, nè fatta fare altra assicurazione sull'oggetto assicurato, ma che non è neppure a sua notizia che il suo committente ne abbia fatta, *o* fatta fare. In conseguenza si dee differire la decisione sulla dimanda di validità di abbandono sino a che questa dichiarazione sia completa.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 2 *Marzo* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 212.

7. — Quando una assicurazione è unica sopra uno o più oggetti, l'assicurato che fa l'abbandono agli assicuratori è tenuto, per far decorrere il termine del pagamento della perdita, a fare una dichiarazione negativa di ogni altra assicurazione. La mancanza di dichiarazione non può esser considerata come una dichiarazione negativa.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 26 *Gennaio* 1820. *G. di Marsiglia* 2. 1. 51.

8. — La dichiarazione richiesta dall'Articolo 379 del Codice di Commercio, non è limitata, come l'azione di abbandono, in un termine di rigore che sia fatale. La mancanza o il ritardo della dichiarazione non hanno altro effetto che quello di sospendere la domanda di pagamento per la perdita: in conseguenza questa dichiarazione può non solo essere isolata dall'atto di abbandono, ma esser fatta dopo i termini dell'abbandono, senza che si possa opporre alcuna caducità per la prescrizione.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 11 *Agosto* 1826. *G. di Marsiglia* 8. 1. 1.

Articolo 381.

1 — (*Diritto di recupero*) L'Art. 27 del Tit. 9 dell'Ordinanza della marina, il quale accorda la terza parte degli oggetti naufragati a coloro che gli hanno salvati, si applica soltanto agli oggetti trovati in alto mare o tratti dal suo fondo, e non mai agli oggetti salvati da un bastimento, in vicinanza della costa dove si è arenato.

Poitiers 2 *Term. an* 10 *S.* 2. 2. 199.

Dec. del Cons. delle Prede 20 *Gennaio* 1813. *S.* 14. 2. 168.

2 — (*Ritensione*) Essendo stato fatto l'abbandono di una nave divenuta innavigabile per arenamento nel luogo della partenza, e vendute le merci avariate dal commissionato dell'assicurato che ne era il caricatore, questi, venditore e detentore del prezzo che costituisce un avanzo per conto degli assicuratori, ha

X 374 P 376 ART. 382. — Se l'epoca del pagamento non è fissata dal contratto, l'assicuratore è tenuto a pagare la sicurtà tre mesi dopo la notificazione dell'abbandono.

X 375 P 377. ART. 383. — Gli atti giustificativi del carico e della perdita si notificano all'assicuratore prima ch'egli possa esser citato per il pagamento delle somme assicurate.

---

diritto di fronte ad essi di ritenere tal prezzo e compensarlo colle somme ad esso dovute, ed ha perciò egualmente diritto di ricusarsi dal farne loro la consegna E d'altro lato l'assicurato è responsabile di fronte agli assicuratori della ritensione di essi; gli assicuratori non son debitori della somma assicurata se non che fatta detrazione di tali avanzi.

Aix 1 *Maggio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 145.

3. — (*Arrenamento—Privilegio*) In caso di arrenamento di un naviglio, il privilegio di colui che ha somministrato al padrone del bastimento dei fondi per salvarlo, è ristretto alle mercanzie che son state salvate. Esso non si estende ai crediti che il padron del legno ha egli stesso, a motivo del salvaggio, contro i proprietarj delle mercanzie salvate.

Bruxelles 17 *Giugno* 1809. *S.* 14. 2 145.

4 — (*Prova*) Quando, mediante dimanda dell'assicuratore contro l'assicurato per l'offerta del prodotto degli avanzi del naufragio, l'assicurato pretende che una parte di questo prodotto sia stato impiegato a pagare le spese necessarie a salvarli, se l'assicuratore dal lato suo sostiene che i debiti pagati dall'assicurato avessero una causa diversa, e fossero a lui personali, in tal caso l'assicurato per quanto reo convenuto dee giustificare l'erogazione nel modo da esso indicato.

Bordeaux 6 *Aprile* 1830. *S.* 30. 2. 211.

5. — (*Frutto*) Quando il prodotto degli avanzi di una nave assicurata è stato impiegato al pagamento di debiti non relativi all'assicurazione, i frutti delle somme pagate a danno dell'assicuratore son dovuti, a decorrere dal giorno dell'impiego, e non da quello della dimanda di restituzione intentata dall'assicuratore. (Cod. Civ. 1153 e 1996.)

Bordeaux 6 *Aprile* 1830. *S.* 30. 2. 211.

Articolo 382.

1. — (*Termine*) Quantunque la polizza di assicurazione contenga un termine per il pagamento, gli assicurati non sono tenuti ad aspettar la scadenza di questo termine per far dichiarare i loro diritti dai Tribunali.

C. C. 10 *Pluv. an.* 12. *S.* 4. 2 69.

2. — (*Ritardo—Avarie*) Gli assicuratori non possono in caso di abbandono ritardare il pagamento della somma assicurata allegando non essere ancor formato il regolamento delle avarie grosse, salvo ad essi, come surrogati nei diritti dell'assicurato, di ricorrere contro chi di diritto per ottenere questo regolamento.

Bordeaux 15 *Decembre* 1838. *S.* 29. 2. 152.

3. — (*Frutti*) I frutti del capitale della somma assicurata pagabili dall'assicuratore per convenzione un mese dopo l'abbandono, decorrono dallo spirare di questo termine, sebbene l'assicurato abbia comunicati solo in tempo posteriore i documenti giustificativi.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 27 *Agosto* 1840. *G. di Marsiglia* 20. 1. 187.

Articolo 383.

INDICE SOMMARIO

Certificato di visita 7.	Notorietà 5.
Consolato 4.	Prova 2. 3.
Fatture 1.	Rapporto 3.
Innavigabilità 7.	Rappresentazione 6
Libri 1.	

1. — Tra i documenti giustificativi che l'assicurato deve esibire per far decorrere i termini stabiliti per il pagamento degli oggetti assicurati, e mancando una valuta o stima dei medesimi nella polizza di sicurtà, le fatture ed i libri che stabiliscono quel valore devono riguardarsi come il complemento delle giustificazioni sulla caricazione.

Quindi i frutti della somma dovuta dagli assicuratori non decorrono che dal giorno in cui l'assicurato ha fatto tal complemento di giustificazioni.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 8 *Marzo* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 171.

2. — La prova del sinistro non è sottoposta ad alcuna forma speciale e sacramentale; quindi basta che il giudice trovi negli attestati prodotti elementi sufficienti sulla realtà della perdita, qualunque sia d'altronde la loro forma estrinseca.

Aix 1 *Maggio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 145.

3. — La prova della perdita degli oggetti naufragati che l'assicurato è tenuto a fare in caso di abbandono, non è soggetta ad alcuna forma particolare e di rigore. In guisa che sebbene dietro l'Articolo 246 Cod. di Comm. il capitano che ha fatto naufragio sia tenuto a fare

ART. 384. — L'assicuratore è ammesso a fare la prova in contrario dei fatti che sono esposti negli attestati. N. 376 P. 378.

La facoltà di far dette prove non sospende le condanne dell'assicuratore al pagamento provvisorio della somma assicurata, con l'obbligo all'assicurato di dar cauzione.

L'obbligo della cauzione viene estinto dopo scaduti quattr'anni, se non vi è stata istanza.

ART. 385. — L'abbandono notificato una volta, ed accettato o dichiarato valido, gli effetti assicurati appartengono all'assicuratore fino dall'epoca dell'abbandono. N. 377. P. 379.

L'assicuratore non può, sotto pretesto del ritorno della nave, dispensarsi dal pagare la somma assicurata.

---

il suo rapporto davanti l'autorità locale, quest'atto non è indispensabile per provare il sinistro. La prova può esser stabilita specialmente col mezzo di una dichiarazione fatta in un altro luogo diverso da quello del naufragio, e certificata dalle genti dell'equipaggio

Rennes 24 *Agosto* 1824. *S.* 27. 2. 245.

4. — *Id....* Il consolato del capitano formato dalla gente di equipaggio e dai passeggeri, è bastante quantunque non avvalorato dal giuramento.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 1 *Ottobre* 1833. *G. di Marsiglia* 14. 1. 116.

5. — Questa perdita può essere stabilita dalla notorietà pubblica indipendentemente anche dal consolato del capitano.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 1 *Ottobre* 1833. *G. di Marsiglia* 14 1. 116.

6. — Il diritto che hanno molti assicuratori chiamati in un medesimo giudizio, di farsi rappresentare da un solo di essi per le notificazioni che possono ricevere dall'assicurato, non si estende fino alla notificazione della sentenza definitiva.

Aix 15 *Giugno* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 286.

7. — L'assicurato che vuole devenire all'abbandono per causa di innavigabilità prodotta da fortuna di mare, non è tenuto a riportare un processo verbale di visita del bastimento, fatto avanti la sua partenza, all'effetto di constatare lo stato nel quale si trovava il bastimento.

Bordeaux 27 *Febbraio* 1826. *S.* 26. 2. 261.

Articolo 384.

1. — (*Assicurato per conto*) Gli assicuratori possono essere ammessi a provare che quello a nome del quale l'assicurazione è fatta, non è proprietario degli oggetti assicurati: essi possono opporre alla dimanda di abbandono fatta dall'assicurato, tutte le eccezioni proponibili contro il proprietario.

Aix 7 *Gennaio* 1823. *S.* 23. 2 158.

— Contra —

(*) V. Art. 369. n. 1.

2. — (*Polizze*) In caso di abbandono, l'assicuratore può impugnare le polizze di carico delle merci assicurate, ancorchè nelle polizze di sicurtà abbia dichiarato di averle vedute.

Aix 30 *Agosto* 1833. *S.* 35. 2. 161.

3. — (*Opposizione—Possesso*) Essendo stato fatto l'abbandono di una nave che è arrenata, e perciò divenuta innavigabile, nel luogo della partenza, e vendute le merci per tal circostanza avariate, se la vendita è stata eseguita da colui il quale le aveva comprate, caricate e spedite per conto dell'assicurato, gli assicuratori non possono desumere da questa circostanza una eccezione per opporsi all'abbandono, sostenendo che il caricatore fosse tornato in possesso della merce come venditore non pagato del prezzo, quando resulta all'evidenza che il caricatore non ha potuto eseguire tutto ciò se non che per conto del proprietario, e che ciò produrrebbe di fronte al capitano che vi si fosse prestato, baratteria a danno degli assicuratori.

Aix 1 *Maggio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 145.

4. — (*Rapporto di periti*) Il rapporto dei periti fatto in paese estero ove le formalità di procedura prescritte dalla Legge Francese non possono adempirsi, deve ammettersi come valido e regolare, sebbene non sia confermato da giuramento, specialmente quando è confermato dal libro di bordo e dagli altri rapporti giurati e perfettamente regolari.

Bordeaux 7 *Maggio* 1839. *G. di Marsiglia* 19. 2. 1.

Articolo 385.

— Gli assicuratori i quali a causa dell'abbandono della nave catturata hanno pagata

N. 378. P. 380. ART. 386. — Il nolo delle mercanzie salvate, quando anco fosse stato pagato per anticipazione, è compreso nell'abbandono della nave, ed appartiene egualmente all'assicuratore, senza pregiudizio dei diritti dei creditori di cambj marittimi, di quegli dei marinari per le loro paghe, e delle spese fatte in tempo del viaggio.

N. 379. P. 381. ART. 387. — In caso d'arresto per parte di una potenza, l'assicurato è tenuto a notificarlo all'assicuratore dentro tre giorni dall' epoca della ricevuta notizia.

L'abbandono degli oggetti arrestati non può esser fatto che dopo il termine di sei mesi dalla notificazione, se l'arresto ha avuto luogo nei mari d'Europa, nel Mediterraneo o nel Baltico:

Che dopo il termine di un anno, se l'arresto ha avuto luogo in paesi più lontani.

Questi termini non corrono che dal giorno della notificazione dell'arresto.

Nel caso in cui le mercanzie arrestate fossero soggette a deperimento, i sopraddetti termini sono ridotti ad un mese e mezzo per il primo caso, e a tre mesi pel secondo.

N. 380. P. 382. ART. 388. — Pendenti i termini prescritti dall'Articolo precedente, gli assicurati debbono fare ogni diligenza, che può dipendere da essi, ad effetto di ottenere lo scioglimento del sequestro degli effetti arrestati.

Potranno, dal canto loro, gli assicuratori, o di concerto con gli assicurati, od anco separatamente, fare tutte le loro ingerenze per lo stesso fine

N. 381. P. 383. ART. 389. — L'abbandono a titolo d'impossibilità di navigare non può farsi,

---

la perdita, sono surrogati, per questa circostanza sola, a tutti i diritti dell'antico proprietario. Se dunque l'antico proprietario è un Francese, il quale ai termini della Dichiarazione del 1638 trovasi nel caso di rivendicare le mercanzie catturate allorchè il catturante o i suoi aventi causa le introducono in Francia, gli assicuratori hanno lo stesso diritto, e possono, come lo potrebbe il catturato, sperimentare l'azione per rivendicazione.

Aix 26 *Agosto* 1809. *S.* 11. 2. 201.

Articolo 386.

1. — (*Noli*) Il diritto degli assicuratori nel caso di abbandono della nave dopo il naufragio, non si estende ai noli acquistati e lucrati nel corso della navigazione: l'Articolo 386 del Codice di Commercio non accorda loro che il nolo delle merci esposte al sinistro, e salvate.

C. C. 14 *Decembre* 1825. *S.* 26. 1. 277.

(*) Sic *Boulay-Paty* sopra *Emerigon*, *T.* 1. *p.* 383.

2. — (*Salarj*) In un viaggio di andata e ritorno di una nave, se vi è stata assicurazione distinta e separata per il ritorno, i salarj e gli stipendj della gente dell'equipaggio per andare, restano a carico dell'armatore assicurato, benchè questi salarj in caso di naufragio seguito da abbandono debbano come i salarj pel ritorno esser prelevati con privilegio sugli avanzi e sul nolo della nave appartenenti agli assicuratori. In questo caso gli assicuratori hanno azione di rifacimento contro l'armatore per farsi rimborsare degli stipendj dell'andata, alla prelevazione de' quali su gli avanzi, e sul nolo della nave debbono andar soggetti. Almeno il decreto che decide in questa guisa, per interpretazione della polizza di assicurazione, è sotto questo rapporto al coperto dalla cassazione.

C. C. 3 *Giugno* 1828. *S.* 28. 1. 215.

Articolo 389.

— Le somme necessarie per la riparazione delle avarie ricevute dalla nave debbono essere provvisoriamente anticipate dall'assicurato, salvo in appresso il suo ricorso contro l'assicuratore.

Poitiers 25 *Giugno* 1824. *S.* 25. 2. 297.

se la nave arrenata può essere scagliata, riparata, e ridotta in stato di continuare il suo viaggio per il luogo già destinato.

In questo caso, l'assicurato conserva il suo regresso contro gli assicuratori, per le spese e avarìe cagionate dall'incaglio.

ART. 390. — Se il legno è stato dichiarato incapace di navigare, l'assicurato sul carico è tenuto a farne la notificazione nel termine di tre giorni dopo la ricevuta notizia. N. 382. P. 384.

ART. 391. — Il capitano è tenuto in questo caso di fare ogni diligenza per procurarsi un'altra nave all'effetto di trasportare le mercanzie al luogo del loro destino. N. 383. P. 385.

ART. 392. — L'assicuratore corre il risico delle mercanzie caricate sopra un'altra nave, nel caso previsto dall'Articolo precedente, fino all'arrivo e discarico loro. N. 384. P. 386.

ART. 393. — L'assicuratore inoltre è obbligato alle avarìe, spese di discarico, di magazzinaggio, ricarico, eccedenza di nolo, e ad ogni altra spesa che sarà stata fatta per salvare le mercanzie, fino alla concorrenza della somma assicurata. N. 385. P. 387.

ART. 394. — Se, nei termini prescritti dall'Articolo 387, il capitano non ha potuto trovare alcuna nave per ricaricare le mercanzie, e condurle al luogo del loro destino, l'assicurato può farne l'abbandono. N. 386. P. 388.

Articolo 393.

1. — (*Anticipazioni*) Le somme anticipate dall'assicurato nell'interesse dell'assicuratore, per la riparazione delle avarìe ricevute dalla nave, sono produttive degli interessi contando dal giorno nel quale la nave ha ripreso il corso della sua navigazione.

Bordeaux 3 *Decembre* 1827. *S.* 28. 2. 69.

2. — (*Avarìe*) Quando la cosa assicurata ha sofferto prima delle avarìe parziali riparate dall'assicurato, e che poi una sventura dà luogo al rilascio, l'assicurato non può pretender dall'assicuratore, oltre la somma assicurata, l'ammontare delle avarìe: poco importa che la polizza non contenga la clausula *franco d'avarìe*. Se è vero che l'assicurato dee esser indennizzato di tutte le perdite dall'assicuratore, nondimeno l'assicuratore non può pagare al di là della somma assicurata.

C. C. 8 *Gennaio* 1823. *S.* 23. 1. 138.

3. — (*Avarìe*) *Giudicato al contrario*, che quando la cosa assicurata ha subite a prima giunta delle avarìe parziali riparate dall'assicurato, e poscia un sinistro dà luogo all'abbandono, l'assicurato può reclamare dall'assicuratore, oltre la somma assicurata, l'ammontare delle avarìe..... in specie se l'assicuratore ha stipulato che esso prendeva a tutto suo carico *i pericoli di ogni genere*.

Bordeaux 3 *Decembre* 1827. *S.* 28. 6. 69.

C. C. 25 *Decembre* 1830. *S.* 31. 1. 16.

4. — (*Arrenamento*) In materia di assicurazione, è regola generale che la constatazione dei danni reclamati, e la loro valutazione debbono aver luogo mentre le cose sono ancora intiere, cioè a dire prima di una qualunque riparazione. In conseguenza l'assicurato che dimanda un regolamento di avarìe grosse e particolari, non è ammesso ad esigere dagli assicuratori l'ammontare dei danni risentiti dalla nave per causa di un arrenamento, quando il rapporto dei periti da esso presentato, e contenente la stima di questi danni, è posteriore alla esecuzione delle riparazioni, senza esser stato preceduto da alcuna verificazione anteriore alla causa ed alla realtà dei danni.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 22 *Luglio* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 174.

Articolo 394.

— La clausula di una polizza d'assicurazione portante che l'abbandono non potrà aver luogo che in caso di perdita di tre quarti delle mercanzie assicurate, non esclude la facoltà di abbandonare, allorchè in seguito di arrenamento della nave le mercanzie sono state caricate in buono stato, e il capitano non ha potuto trovar bastimento per ricaricarle e ricondurle al luogo della loro destinazione. In ogni caso il decreto che decide così per interpretazione delle convenzioni delle parti, è al coperto dalla cassazione.

C. C. 22 *Giugno* 1826. *S.* 26 1. 53.

Digitized by Google

N. 387. P. 389. ART. 395. — Nel caso di preda, se l'assicurato non ha potuto darne avviso all'assicuratore, egli può riscattare gli effetti, senza aspettare il suo ordine.

L'assicurato è in obbligo di notificare all'assicuratore la transazione che egli avrà fatta, subito che ne avrà i mezzi.

N. 388. P. 390. ART. 396. — L'assicuratore ha la scelta di accollarsi la transazione o di rinunziarvi; egli è obbligato a notificare la sua scelta all'assicurato dentro le ventiquattr'ore che seguono dopo la notificazione della transazione.

S'ei dichiara di accollarsi la transazione, egli è tenuto a contribuire senza dilazione al pagamento del riscatto nei termini della convenzione, ed a proporzione de' suoi interessi; e continua così a correre il risico del viaggio, in conformità del contratto di assicurazione.

Se poi dichiara di rinunziare al profitto della transazione, è tenuto al pagamento della somma assicurata, senza potere avere alcuna pretensione su gli effetti riscattati.

Quando l'assicuratore non ha notificato la sua elezione nel termine predetto, si reputa che egli abbia rinunziato al profitto della transazione.

TITOLO XI.

Delle Avarie.

N. 389. P. 391. ART. 397. — Qualunque spesa straordinaria fatta per la nave e per le mercanzie, unitamente, o separatamente;

Qualunque danno che accada alla nave ed alle mercanzie, dopo il loro carico e partenza fino al loro ritorno, o discarico,

Sono riputati avarie.

Articolo 397.

1. — (*Tempo del risico*) Quando in una polizza di sicurtà è stato stipulato che il tempo del risico continuasse per un certo numero di giorni dopo l'arrivo della nave, questo tempo è sospeso per la durata di un viaggio che la nave dopo il suo arrivo nel porto di destino è obbligata a fare per riparare le avarie sofferte durante il primo viaggio. E riprende il suo corso dall'epoca in cui la nave ritorna al luogo del suo destino.

Bordeaux 6 *Decembre* 1830. *S.* 31. 2. 262.

2. — (*Inammissibilità—Registri*) Una domanda per avarie non può esser dichiarata inammissibile, per la sola circostanza che il capitano del bastimento non ha tenuto registri di bordo, se d'altronde le avarie sono sufficientemente comprovate.

Rennes 17 *Giugno* 1811. *S.* 13 2. 176.

3. — (*Inammissibilità*) L'assicurato che è rimasto soccombente nella dimanda di abbandono e di pagamento delle somme assicurate motivate sulla perdita totale degli oggetti, subietto dell'assicurazione, non può introdurre un'azione di avarie equivalente all'ammontare della perdita totale. Ciò sarebbe riprodurre la stessa dimanda sotto un nome differente in disprezzo della cosa giudicata.

C. C. 26 *Marzo* 1823. *S.* 21. 1. 53.

4. — (*Spese*) Le spese relative al regola-

ART. 398. — In mancanza di convenzioni speciali fra tutte le parti, le avarie sono regolate in conformità delle disposizioni qui appresso. N. 390. P. 392.

ART. 399. — Le avarie sono di due classi, avarie generali o comuni, ed avarie semplici o particolari. N. 391. P. 393.

ART. 400. — Sono avarie comuni, N. 392 P. 394.

1. Le cose date per convenzione, ed a titolo di riscatto della nave e delle mercanzie:
2. Quelle che son gettate in mare:
3. Le gomene od alberi rotti o tagliati:
4. Le ancore ed altri effetti abbandonati per la salute comune:
5. I danni cagionati dal getto alle mercanzie restate nel legno:
6. Le cure ed alimenti dei marinari feriti per difendere la nave, le paghe e panatiche dei marinari nel tempo della detenzione, quando il legno è trattenuto in viaggio per ordine di una potenza, e pendente il restauro dei danni volontariamente sofferti per la salute comune, se la nave è noleggiata a mesi:
7. Le spese dello scarico per alleggerire la nave, ed entrare in un porto, od in un fiume, quando il legno sia costretto a far ciò per tempesta, o per inseguimento del nemico:
8. Le spese fatte per scagliare la nave arenata con la veduta di evitare la perdita totale, o la preda:

E in generale i danni sofferti volontariamente, e le spese fatte dopo deliberazioni ragionate per il bene e salute comune della nave e delle mercanzie, dopo il loro carico e partenza, fino al loro ritorno e discarico.

---

mento delle avarie particolari debbono esser sopportate dagli assicuratori.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 27 *Ottobre* 1824. *G. di Marsiglia* 6. 1. 72.

5. — Regolamento sul modo di far constare delle avarie per la riduzione dei diritti di Dogana.

Delib. dei Cons. F. 2. *Termid. an.* 10. *S.* 2. 2. 253.

Articolo 351.

INDICE SOMMARIO

Abbordaggio 2. 2 bis
Arrenamento 2. 20. 21. 22. 23. 26. 28.
Calo 16. 17.
Cambio marittimo 16. 16 bis.
Deliberaz. motivata 12.
Forzamento di vele 14. 15. 16. 17.
Getto 4. 9.
Lancia 3.
Merci 25.
— sotto il cassero 4.
Perdita sulle merci 25.
Pilotaggio 18.
Prova 12.
Riscatto 1. 1 bis.
Risarcimento 9. 10.
Salarj 2. 5. 6. 7. 8.
Spese di approdo 9. 16 24. 29. 30. 31.
— di quarantina 31.
— di salvaggio 32.
— di scarico 9. 11. 28.
— di soggiorno 1.
Via d' acqua 19. 27. 29

§ 1. *Note al* § 1.
§ 2. *Note al* § 3.
§ 3. *Note al* § 4.
§ 4. *Note al* § 5.
§ 5. *Note al* § 6.
§ 6. *Note al* § 7.
§ 7. *Note al* § 8.

§ 1. Note al § 1.

1. — Sono reputate avarie le spese di soggiorno, e quelle fatte per ottenere che la preda fosse rilasciata.

Roano 2 *Frim. an.* 10. *S.* 7. 2. 799.

1 bis. — Possono esser reputate avarie grosse, e messe a carico degli assicuratori, le spese fatte dal capitano per ottenere il rilascio della nave sequestrata da una potenza straniera sotto il falso pretesto di violazione di blocco..... ed anche le somme pagate ai giudici o commissarj, incaricati di sentenziare sulle validità della cattura, per ottenere una favorevole sentenza. Invano si direbbe che una tale spesa, motivala sopra una causa illecita (la corruzione dei giudici), non può esser messa a carico degli

assicuratori. Almeno il decreto che decide così dietro la valutazione delle circostanze, non viola alcuna Legge, e sotto questo rapporto è al coperto dalla cassazione.

C. C. 2 *Agosto* 1827. *S.* 28. 1. 62.

(*) Vi è *convenzione* nel senso dell'Articolo 400 n. 1. quando si è trattato con un bastimento *corsaro* per il rilascio della nave da esso predata; perchè vi sia luogo a classarla nell'avaria comune bisogna necessariamente che la cosa sia stata data in seguito di questa *convenzione*. *Pardessus*, *n.* 733. *Boulay-Paty*, *T.* 4. *p.* 441. *Dageville*, *T.* 4. *p.* 21. Nelle avarie per *convenzione* si comprendono ancora le spese della scorta per accompagnare la nave in pericolo di predamento, *Pardessus*, *n.* 741. Ma è necessario che il riscatto della nave ed il denaro pagato per ottenerlo abbiano avuto per resultato il rilascio della nave e la salvezza di essa. *Pardessus*, *ivi*. *Favard*, *v. Avaria n.* 2 Il danno sofferto dalla nave e dalle merci per evitare il predamento deve classarsi tra le avarie comuni. *Valin*, *sull'Art.* 6. *Tit. delle Avarie*. *Pothier*, *delle Avarie n.* 144. *Locré*, *sull'Art.* 400. *Pardessus*, *n* 738. *Boulay-Paty sopra Emerigon*, *T.* 1. *p.* 619. — Contra — *Emerigon*, *T.* 1. *p.* 610. *C.* 12. *Sez.* 41.

§ 2. Note al § 3.

2. — Si debbono reputare avarie comuni i sacrificj fatti per evitare un abbordaggio, per esempio l'abbandono delle ancore, delle gomene e dei cordami, allorchè d'altronde alcuna mancanza o negligenza non può esser imputata al capitano.

L'arrenamento d'una nave è un'avaria comune, quando quest'arrenamento è la conseguenza e l'effetto d'un sacrificio fatto per la comune salvezza.

Il nutrimento ed il salario dell'equipaggio durante la riparazione della nave non sono avarie particolari se non in quanto il danno che si ripara è esso stesso un'avaria particolare: che se questo danno è avaria comune, allora deesi reputare altresì avaria comune il nutrimento e lo stipendio dei marinari..... anche nel caso in cui la nave sia stata noleggiata a viaggio.

Aix 3 *Decembre* 1824. *S.* 26. 2. 113.

2 bis. — Quando la nave assicurata ha ricevuti diversi danni in un abbordaggio che non si è potuto far cessare se non tagliando delle manovre, è necessario per gli assicuratori distinguere i danni resultanti da questa operazione da quelli che sono stati conseguenza immediata dell'abbordaggio. In questo caso il taglio delle manovre e attrezzi per liberare la nave assicurata, costituisce una volontaria operazione della salute comune, la quale dà ai danni che ne resultano il carattere di avarie comuni: mentre che quelli che son stati cagionati dall'abbordaggio, ossia dall'urto della nave contro un' altra, sono avarie particolari.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 24 *Decembre* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 312.

§ 3. Note al § 4.

3. — La valuta della lancia della nave, abbandonata per la salute comune, dee formar parte dell'avaria comune, sebbene fosse stato indennizzato il valore delle catene che la tenevano sospesa al bastimento.

Roano 15 *Marzo* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 2. 65.

§ 4. Note al § 5.

4. — Le merci collocate sotto il cassero di una nave non possono giudicarsi in condizione eguale a quelle poste sopra coverta, di fronte alle quali la Legge nega al proprietario ogni azione in contributo, salvo il regresso contro il capitano. (Cod. di Comm. Art. 421.) Quindi il getto delle prime merci, operato per la salute comune, costituisce un'avaria grossa, e perciò il proprietario delle merci ha un'azione in contributo contro il proprietario della nave e del carico, o suoi assicuratori.

Bordeaux 13 *Gennaio* 1841. *S.* 41. 2. 173.

§ 5. Note al § 6.

5. — Le spese di salarj e panatiche dei marinari durante l'approdo della nave in un porto, determinato, dietro deliberazione dell'equipaggio, dal timore di esser predata dai corsari che infestavano i mari vicini per la sopravvenienza di una guerra, non debbono esser considerate nè come *semplici spese di navigazione*, nè come *avarie particolari*: esse debbono esser reputate *avarie comuni*, anche quando la nave è stata noleggiata *a viaggio* e non *a mese*.

Aix 15 *Febbraio* 1828. *S.* 29. 2. 115.

6. — Le panatiche ed i salarj dell'equipaggio durante la riparazione della nave non sono avarie particolari se non in quanto il danno cui si ripara sia compreso esso pure nell' avaria particolare. Che se questo danno è avaria comune, allora devonsi reputare avarie comuni anche le panatiche ed i salarj dell'equipaggio..... anche nel caso che la nave sia stata noleggiata *a viaggio*.

Aix 31 *Decembre* 1824. *S.* 26. 2. 113.

7. — *Id*.... Anche quando si tratta di riparare delle avarie particolari.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 5 *Settembre* 1833. *G. di Marsiglia* 15. 1. 135.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 27 *Ottobre* 1821. *G. di Marsiglia* 6. 1. 72.

8. — I salarj pagati ad operaj estranei all'equipaggio impiegati a disarmare e riarmare

la nave durante l'approdo forzato, devono classarsi fra le avarie comuni.

Roano 15 *Marzo* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 2. 65.

§ 6. Note al § 7.

9. — Allorquando dopo il getto nel mare è stato fatto un approdo a fine di evitare la tempesta e di fare alla nave le riparazioni delle quali aveva bisogno per continuare il suo viaggio, gli oggetti gettati, le spese di approdo, quelle di scaricamento e ricaricamento del carico, e di magazzinaggio, sono avarie comuni.

Marsiglia (Trib. di Comm.) 24 *Aprile* 1834. *G. di Marsiglia* 15. 1. 152.

10. — Le spese di sbarco e magazzinaggio del carico, eseguite nel luogo dell'approdo forzato all'oggetto di fare alla nave le riparazioni necessarie ordinate dai periti, devono classarsi fra le avarie comuni.

Marsiglia (Trib. di Comm.) 25 *Novembre* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 2. 69.

11. — Quando vi è necessità di riparare la nave nel corso del viaggio, e per conseguenza discaricare le merci, le spese per scaricare e ricaricare sono avarie comuni.

Aix 19 *Decembre* 1823. *G. di Marsiglia* 5. 1. 12.

§ 7. Note al § 8.

12. — Perchè una avaria sia riconosciuta o dichiarata avaria grossa o comune, non è necessario che essa abbia avuto luogo in seguito di una deliberazione motivata come indica l'Articolo 400 del Codice di Commercio; si può supplire a questa deliberazione con la prova che il sacrifizio è stato volontariamente eseguito nell'interesse comune: questa prova può resultare dal processo verbale del pilota che stabilisce la necessità di questo sacrifizio.

Bordeaux 23 *Febbraio* 1829. *S* 29. 2 295.

13. — 14. — Il forzamento di vele eseguito volontariamente per la salute comune, e dopo deliberazione motivata dall'equipaggio, rientra nella categoria dei casi preveduti dall'Articolo 400 del Codice di Commercio; quindi i danni che ne resultano devon reputarsi avarie comuni, ed a questo titolo sopportarsi tanto dalle merci, quanto dalla nave e dal nolo.

Roano 3 *Maggio* 1827. *S.* 29 2. 115.

15. — Il forzamento di vele deliberato ed eseguito in caso di pericolo imminente, malgrado la certezza che la nave sarà per risentirne un danno considerevole, deve esser riguardato come un sacrifizio volontario fatto per l'interesse e la salute comune della nave e del carico, e conseguentemente i danni cagionati da tal manuvra devono classarsi nelle avarie comuni, ai termini della disposizione finale dell'Art. 400 del Cod. di Comm.

Marsiglia (Trib. di Comm.) 25 *Novembre* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 2. 69.

16. — Sono avarie comuni i danni provati dalla nave e che sono la conseguenza immediata del forzamento di vele necessitato dalla tempesta a evitare gli scogli e guadagnare un porto di approdo. Lo sono egualmente le spese di approdo fatte in ugual circostanza, come diritti di Dogana, di pilotaggio, di scaricamento, di guardia del carico; il calo riconosciuto esistere sul carico sbarcato e rimbarcato nel luogo d'approdo; le spese di cambio marittimo e di commissione per porlo in essere fatte nel luogo d'approdo sul corpo e carico per far fronte alle spese necessarie all'approdo ed alle riparazioni.

Aix 11. *Giugno* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 233.

16 bis. — Gli assicuratori non sono responsabili del rimborso diretto degli imprestiti a cambio marittimo contratti per riparare le avarie della nave: essi non sono responsabili che del pagamento di queste avarie quando sieno state liquidate.

Parigi 27 *Marzo* 1838. *S.* 38. 2. 175.

17. — Nei regolamenti d'avarie comuni cagionate da forzamento di vele deliberato ed eseguito per la salute comune, il calo constatato all'arrivo sul grano che componeva il carico, e riconosciuto provenire dal grano che veniva dalle pompe, dee classarsi nelle avarie comuni alla merce; e quanto al danno provato dal grano, deve in ragione della falla verificata nella nave ammettersi per parte della avaria comune.

Marsiglia (Trib. di Comm.) 25 *Novembre* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 2. 69.

(*) V. Art. 403. n. 4.

18. — Le spese di pilotaggio che il capitano è stato obbligato a fare per cagione di un approdo necessitato per la salute comune, sono avarie comuni. Non sarebbe però lo stesso se l'approdo non avesse avuto per fine che l'interesse del viaggio.

Marsiglia (Trib. di Comm.) 28 *Agosto* 1828. *G. di Marsiglia* 10. 1. 51.

(*) V. Art. 406.

19. — I danni che sono conseguenza immediata, diretta ed inevitabile della avaria comune, debbono esser riputati per accessione una avaria comune. Però allorquando un albero e delle antenne tagliate per la salute comune sono cadute nel mare, e avanti di potersene sbarazzare, hanno cagionato una via di acqua per le scosse date alla nave, la via di acqua e i danni da essa prodotti sulle merci sono avarie comuni.

Marsiglia (Trib. di Comm.) 11 *Maggio* 1828. *G. di Marsiglia* 9. 1. 116.

20. — Le spese di arrenamento e di ri-

morchio della nave arrenata, *operate avanti lo sbarco del carico*, sono avarie comuni.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 26 *Novembre* 1833. *G. di Marsiglia* 14. 1. 11.

21. — I danni sofferti dal carico per causa dell'arrenamento volontario della nave, e le spese straordinarie di salvaggio, magazzinaggio, trasporto, ec. debbono entrare nella avaria comune.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 28 *Aprile* 1834. *G. di Marsiglia* 15. 1. 11.

22. — Le avarie sofferte da un bastimento che il capitano ha fatto arrenare per sottrarlo alle persecuzioni del nemico, sono avarie generali e comuni che debbon gravitare sul bastimento e sul carico.

Poitiers 2 *Term. an.* 10. *S.* 7. 2. 224.

23. — Le perdite, danni, e spese provenienti *immediatamente* e *direttamente* dall'arrenamento operato per il bene e la salute comune della nave e del carico, sono avarie comuni, quantunque l'arrenamento anteriore sia stato puramente fortuito.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 15 *Aprile* 1828. *G. di Marsiglia* 9. 1. 337.

24. — Le spese fatte in caso di approdo forzato per ritirare dall'acqua la nave ed il carico, sono avarie comuni.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 28 *Agosto* 1828. *G. di Marsiglia* 10. 1. 51.

25. — La perdita o differenza fra il prezzo delle merci vendute nel corso del viaggio dal capitano per pagare le spese di approdo e di riparazione, ed il loro valore nel luogo della stazione, dee formar parte della avaria comune, prorata della porzione del prezzo impiegata nella riparazione del danno.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 24 *Aprile* 1834. *G. di Marsiglia* 15. 1. 152.

26. — Le perdite o danni degli oggetti della nave, abbandonati o sacrificati per l'interesse comune per facilitare l'arrenamento, fanno parte dell'avaria comune.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 29 *Gennaio* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 233.

27. — Quantunque l'Articolo 403, n. 3, Codice di Commercio, collochi fra le avarie particolari le riparazioni da farsi alla nave per cagione di una via di acqua, non ne resulta una deroga al principio generale contenuto nell'Articolo 400 dello stesso Codice, il quale dichiara avarie comuni i danni sofferti volontariamente, e le spese fatte dietro deliberazione motivata per la salute comune della nave e delle merci. Pertanto se le riparazioni per la via di acqua, o le spese di scaricamento e le altre occorse non sono state fatte che dietro deliberazione conforme all'Articolo 400, queste riparazioni e spese debbono essere reputate avarie grosse, o comuni, e sopportate dalla totalità delle merci sbarcate o non sbarcate, e dalla metà della nave, e del nolo per un franco il marco di valore.

C. C. 19 *Febbraio* 1834. *S.* 34. 1. 748.

28. — Le spese di puntoni e di operaj allo sbarco del carico nel luogo dell'arrenamento, mentre l'equipaggio è occupato nell'interesse comune alle pompe di bordo per impedire che la nave si sommerga, devon classarsi nelle avarie comuni.

Aix 11 *Giugno* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 233.

29. — Quando dopo la deliberazione fatta di forzare le vele per la salute comune, e dopo il getto di varj attrezzi della nave, questa ha cominciato a fare acqua ed ha necessitato l'approdo in un porto, ove è convenuto racconciare la carena, le spese di approdo, di carenaggio, e di compra degli oggetti gettati, devono considerarsi provenienti da una *causa nista*, e quindi classarsi metà tra le avarie comuni, metà tra le avarie particolari.

Roano 26 *Novembre* 1841. *G. di Marsiglia* 21. 2. 1.

30. — Le spese di perizia e cancelleria nel luogo di approdo forzato devono classarsi solamente in rata porzione sull'avaria comune e particolare, come quelle che partecipano di ambedue le specie. Lo stesso dee dirsi del cambio marittimo e dei frutti di terra dell'imprestito medesimo preso nel luogo di approdo forzato per pagare le spese fatte.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 25 *Novembre* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 2. 69.

31. — Quando una nave dee esser sottoposta a quarantina nel luogo di destino, le spese di quella, che è costretta a subire nel luogo di approdo forzato, devono entrare nel regolamento di avaria comune soltanto per il loro eccedente su quelle della quarantina necessaria al luogo di destino.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 25 *Novembre* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 2. 69.

32. — Quando il salvaggio è stato operato indistintamente per togliere dall'incaglio la nave, ed estrarne il carico, e per condur l'uno e l'altro nel luogo del destino, le spese di salvaggio devon classarsi nelle avarie comuni, senza distinguere quelle applicabili alla nave, e quelle applicabili al carico.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 11 *Giugno* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 233.

Digitized by Google

ART. 401. — Le avarie comuni sono a carico delle mercanzie, e della metà della nave e del nolo, in proporzione della valuta. N. 393. P. 395.

ART. 402. — Il prezzo delle mercanzie è stabilito dal loro valore nel luogo del discarico. N. 394. P. 396.

ART. 403. — Sono avarie particolari, N. 395. P. 397.

Articolo 401.

INDICE SOMMARIO

Assicuraz. generale 2. Cambio marittimo 7. Determinazione del nolo 4. 5. Determinazione del prezzo delle merci 1. Merci sbarcate 6. Nolo 2. 3. 3 bis. 4. 5. 6

1. — La contribuzione al pagamento delle avarie grosse o comuni si regola, quanto alla metà della nave e del nolo, secondo il prezzo e la stima determinata dalla convenzione, e non come per le merci, secondo il valore di questa metà nel luogo dello scaricamento. Qui non si può d'altronde applicare l'Art. 417 del Cod. di Comm., relativo al caso del getto di mare.

Bordeaux 20 *Maggio* 1833. *S.* 34. 2. 141.

2. — L'assicuratore su corpo, chiglia, attrezzi, utensili ed ogni dependenza della nave, è tenuto, nel caso di avarie grosse, di tutta la porzione che ai termini dell'Articolo 401 del Codice di Commercio dee esser sopportata dalla metà della nave e del nolo. In questo caso l'assicuratore è tenuto anche per la parte delle avarie addossate a carico del nolo, quantunque il nolo non fosse assicurato, e ciò perchè la metà del nolo unita alla metà della nave non è che rappresentativa del valore della intiera nave.

Rennes 7 *Maggio* 1823. *S.* 23. 2. 345.

Aix 24 *Giugno* 1829. *S.* 29. 2. 345.

3. — Quando il noleggiamento della nave è stato convenuto per una somma determinata per l'andata ed il ritorno, e che l'avaria ha avuto luogo nel viaggio di ritorno, la contribuzione del nolo dee limitarsi all'ammontare che si presume esser stato lucrato nel viaggio di ritorno.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 28 *Aprile* 1834. *G. di Marsiglia* 15. 1. 1.

3 bis. — Quando è stato convenuto il noleggiamento per l'andata ed il ritorno, la circostanza che le avarie comuni abbiano avuto luogo solamente nel viaggio di ritorno non è una ragione per ridurre a metà il capitale costituente del nolo.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 30 *Marzo* 1836. *G. di Marsiglia* 16. 1. 33.

4. — Quando l'assicurato che reclama un regolamento di avarie grosse e particolari si trova ad un tempo proprietario della nave e del carico, e che per questa ragione non è stato convenuto alcun nolo, vi è luogo, per determinare la parte contributiva del nolo all'avaria comune, di stabilirlo come la nave l'avrebbe guadagnato se non fosse occorsa questa circostanza, avuto riguardo alla natura del viaggio, e a quella del carico e della nave.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 22 *Luglio* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 174.

5. — Quando l'ammontare del nolo non è stato stipulato, basta, per fissarne la sua contribuzinne all'avaria comune, stabilirlo fittiziamente, prendendo per base il prezzo ordinario della navigazione effettuata.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 21 *Decembre* 1832. *G. di Marsiglia* 13. 1. 337.

6. — Le merci sbarcate non debbono contribuire alle avarie grosse sopraggiunte dopo il loro sbarco. Il nolo di queste stesse merci non dee contribuire a queste avarie.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 1 *Aprile* 1822. *G. di Marsiglia* 3. 1. 153.

7. — Il somministratore del danaro a cambio marittimo, eseguito nel luogo d'approdo sopra corpo e carico, deve contribuire a vantaggio della nave e del carico alle avarie comuni e particolari in ragione della somma imprestata, e nella proporzione per la quale questa somma è applicata, parte alla nave, e parte al carico.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 29 *Gennaio* 1840. *G. di Marsiglia* 29. 1. 233.

Articolo 402.

— L'Articolo 402 del Codice di Commercio, che vuole che in caso d'avarie il prezzo delle mercanzie sia stabilito mediante il loro valore nel luogo ove sono state scaricate, non è applicabile tra l'assicuratore e l'assicurato. Quanto a loro la valutazione dell'avaria dev'esser fatta secondo il prezzo dato alle mercanzie nella polizza di assicurazione, o in mancanza, secondo il loro valore al tempo e nel luogo del caricamento.

Bordeaux 11 *Luglio* 1826. *S.* 26. 2. 254.

Articolo 403.

INDICE SOMMARIO

Arrenamento 15. Diritto di Comm. 16. Forzam. di vele. 4. Malattie de' marinari 11. Paghe e panatiche 7. 8. 9 10 11 bis. Passeggeri 6. Riparazioni 2. 3. 13. Spese d'approdo 5. 14. — scarico 12. Urto 1.

§ 1. *Note al* § 3.
§ 2. *Note al* § 5.

§ 1. Note al § 3.

1. — Sono avarie comuni quelle che sono il resultato necessario e la conseguenza imme-

1. I danni accaduti alle mercanzie per loro vizio proprio, per tempesta, preda, naufragio ed incaglio:
2. Le spese fatte per salvarle:
3. La perdita delle gomene, ancore, vele, alberi, cordami, cagionata da burrasca, od altro accidente di mare:

Le spese resultanti da tutti i rilasci cagionati, o dalla perdita fortuita di detti oggetti, o dal bisogno di vettovaglie, o sia da apertura all'acqua da ripararsi:

4. Le paghe e panatiche dei marinari, pendente l'arresto, quando la nave è trattenuta in viaggio per ordine di una potenza, e pendenti i risarcimenti che vi è bisogno di fare, se la nave è noleggiata a viaggio:
5. Le paghe e panatiche dei marinari nel tempo della quarantena, sia la nave noleggiata a viaggio od a mese:

E generalmente le spese fatte, e i danni sofferti per la sola nave o per le mercanzie, dopo il loro carico e partenza, fino al loro ritorno e discarico.

---

diata della volontà dell'uomo constatata con una deliberazione dell'equipaggio. *In specie*, quando l'equipaggio ha deliberato nell'interesse comune di approdare in un porto per difendere la nave già avariata dalla tempesta, ed in tal momento sopravviene un turbine e fa urtar la nave in uno scoglio collocato in vicinanza del porto, questo investimento dee considerarsi come caso fortuito proveniente da una forza maggiore che non sia stata subietto di una deliberazione. Pertanto i danni cagionati alla nave da questo avvenimento sono avarie particolari che devono sopportarsi unicamente dalla nave.

Montpellier 25 *Decembre* 1837. *S.* 39. 2. 112.

(*) V. le Dissert. del difensori riportate in nota a questa decisione.

2. — Quando, facendo un approdo deliberato per la salute comune, una nave riceve dei danni nel suo corpo e attrezzi, le spese necessitate per la riparazione di questi dann idebbono essere considerate come semplici avarie particolari al corpo della nave.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 28 *Agosto* 1828. *G. di Marsiglia* 10. 1. 57.

3. — Allorquando una nave assicurata è obbligata, dopo aver gettato l'ancora nel porto di sua destinazione, di trasferirsi in un altro per la riparazione delle avarie ricevute durante il viaggio assicurato, gli assicuratori sul corpo son responsabili delle avarie che sopraggiungono durante questo secondo viaggio, il quale dev'esser riputato fatto per loro conto. Essi sono del pari responsabili delle avarie che sopravvengono dopo il ritorno da questo secondo viaggio, e avanti lo scaricamento delle merci prese a nolo dal capitano in occasione del ritorno della nave nell'interesse dell'assicuratore.

Bordeaux 6 *Decembre* 1830. *S.* 31. 2. 262.

4. — Il forzamento di vele è una manovra ordinaria che il capitano è tenuto di fare tutte le volte che le circostanze lo richiedano. Quindi se dal forzamento di vele ordinato dal capitano ne resulta qualche avaria per la nave, queste avarie devono unicamente considerarsi speciali alla nave, particolarmente quando nel consolato del capitano non è stato dichiarato che il forzamento di vele fu eseguito per il bene e la salute comune, e quando in specie non è stato preceduto da una deliberazione dell'equipaggio.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 26 *Maggio* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 313.

(*) V. Art. 400 n. 14. 15. 16. 17.

5. — Le spese del discarico, magazzinaggio e ricarico delle merci in un porto ove la nave è approdata per riparare delle avarie *particolari*, devono, quando sono state necessitate dalle riparazioni, considerarsi anch'esse come un'avaria particolare della nave, la quale deve perciò andare a carico dei proprietarj della nave o degli assicuratori sul corpo.

C. C. 2 *Decembre* 1840. *S* 41. 1. 226.

Bordeaux 18 *Novembre* 1830. *S.* 40 2. 172.

(*) V. una dotta nota del *Massé* riportata sotto la decisione della Cassazione. V. *Boulay-Paty sopra Emerigon*, T. 1. p. 620. — Contra *Emerigon* T. 1. p. 608. *Cap.* 12. *Sez.* 41. *Richard Negoce d'Amsterdam p.* 280. *Pardessus*, *n.* 740.

6. — Allorchè una nave è forzata ad approdare..... i passeggeri che avevan convenuto per il loro vitto durante il viaggio possono

ART. 404. — Le avarie particolari sono a carico, e sono pagate dal proprietario della mercanzia che ha sofferto il danno, ed ha cagionato la spesa. N. 396. P. 398.

esiger d'esser sgravati dalle spese dell'approdamento. Essi possono altresì far rescinder la convenzione fatta per il loro trasporto; specialmente se alla sua partenza la nave era in uno stato talmente cattivo che il capitano avesse dovuto provvedere l'approdamento. In questo caso il capitano può anche esser imprigionato; invano egli direbbe che non è se non che il mandatario dell'armatore.

Poitiers 30 *Aprile* 1828. *S.* 28. 2. 228.

§ 2. Note al § 5.

7. — Le paghe e panatiche dei marinari durante il viaggio, che una nave giunta al suo destino è obbligata a fare in un altro porto per la riparazione di avarie che ha sofferte, si classano tra le avarie particolari, quindi sono a carico degli assicuratori sul corpo, come le paghe e panatiche del tempo consumato per le riparazioni. Il paragrafo quarto dell'Articolo 403 del Codice di Commercio non è limitativo.

Bordeaux 6 *Decembre* 1830. *S.* 31. 2. 262.

8. — Le spese di paghe e panatiche dei marinari, durante l'approdo della nave in un porto determinato *dopo deliberazione dell'equipaggio*, nel timore di esser predata da dei corsari che infestavano i mari vicini dopo una dichiarazione di guerra, non dee considerarsi nè come *semplice spesa di navigazione*, nè come *avarìa particolare*: devono reputarsi *avarìe comuni*, ancorchè la nave sia stata noleggiata *a viaggio* e non *a mese*.

Aix 11 *Febbraio* 1838. *S.* 39. 2. 115.

9. — Quando la nave è stata noleggiata a viaggio, le spese di nutrimento dell'equipaggio durante un approdo deliberato ed eseguito per il bene e la salute comune della nave e del carico, si riguardano come avarie particolari della nave.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 26 *Maggio* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 313.

10. — Quando il noleggio è a viaggio, i salarj e gli alimenti dell'equipaggio durante gli approdi e le riparazioni della nave sono avarie particolari.

Aix 19 *Decembre* 1823. *G. di Marsiglia* 5. 1. 12.

11. — Le spese di cura e di sepoltura di un marinaro sbarcato a terra per cagione della malattia che ne necessitò lo sbarco, sono avarìe particolari alla nave.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 14 *Giugno* 1832. *G. di Marsiglia* 14. 1. 193.

11 bis. — Quando nell'assicurazione per il *viaggio di andata* si dichiara che sono sopraggiunte avarìe nel corso di questo viaggio e che si stanno riparando *nel luogo di stazione*, i salarj e gli alimenti dell'equipaggio durante le riparazioni non sono avarìe a carico degli assicuratori.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 26 *Novembre* 1833. *G. di Marsiglia* 14. 1. 11.

12. — Le spese di scaricamento non sono avarìe comuni, se non in quanto la necessità delle riparazioni da farsi alla nave è stata la causa unica, e motrice dello scaricamento. Per conseguenza le spese di scaricamento restano avarìe particolari al carico, quando questa operazione è stata giudicata necessaria non solo per visitare e riparare la nave, ma anche per giovare alla merce e toglierne le parti avariate.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 24 *Novembre* 1835. *G. di Marsiglia* 15. 1. 307.

13. — Il raconciamento della nave necessitato dalle avarìe ricevute nel corso della navigazione è a carico del solo armamento, anche per quello cheriguarda l'equipaggio interessato in una parte: in conseguenza gli uomini dell'equipaggio, viaggiando per una parte, hanno diritto ai salarj per le giornate da loro impiegate nelle riparazioni della nave. Bisogna tuttavia detrarre da queste giornate l'ammontare degli alimenti dati a bordo dell'equipaggio durante le riparazioni medesime.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 24 *Decembre* 1834. *S.* 15. 1. 181.

14. — Le spese straordinarie fatte per causa di un approdo, o quarantina alla quale il capitano è stato costretto dall'Amministrazione sanitaria, non costituiscono un'avarìa comune alla nave ed al carico.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 7 *Aprile* 1824. *G. di Marsiglia* 5. 1. 249.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 29 *Ottobre* 1819. *G. di Marsiglia* 1. 1. 13.

(*) V. Art 400. n. 31.

15. — La deliberazione presa dal capitano unitamente all'equipaggio di far dare in secco la nave quando già è entrata nei banchi di sabbia ove ha luogo l'arrenamento, non dà al fatto il carattere di arrenamento volontario. Quindi i danni che ne derivano devono classarsi fra le avarie particolari della nave.

Aix 11 *Giugno* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 233.

16. — Quando un capitano francese è obbligato di approdare in un porto francese, ed esso ricorre ad un raccomandatario, il diritto di commissione che questi gli paga è un'avarìa particolare.

Aix 19 *Decembre* 1823. *G. di Marsiglia* 5. 1. 12.

N. 397. P. 399 ART. 405. — I danni accaduti alle mercanzie per colpa del capitano, che non ha ben chiusi i boccaporti, ben ancorata la nave, nè l'ha fornita di buoni cavi, e per ogni altro caso proveniente dalla negligenza del capitano o dell'equipaggio, sono, come le avarie particolari, a carico del proprietario delle mercanzie, che però ha il suo regresso contro il capitano, la nave ed il nolo.

N. 398. P. 400 ART. 406. — Le spese di condotta, rimburchio, pilotaggio per entrare ne' porti o fiumi, o per uscirne, i diritti di patente, visite, relazioni, tonnellaggio, di fanalajo, ancoraggio, ed altri diritti di navigazione, non sono avarie, ma semplici spese a carico della nave.

N. 399. P. 401 ART. 407. — In caso di abbordaggio del legno, se l'avvenimento è puramente fortuito, il danno è a carico della nave, senza che nulla possa ripetere chi lo ha sofferto.

Se l'abbordaggio succede per colpa di uno dei capitani, il danno è pagato da quello che ne è stato la cagione.

Se vi è dubbio nelle cause dell'abbordaggio, il danno è resarcito a spese comuni, e per egual porzione delle navi che lo hanno cagionato e sofferto.

In questi due ultimi casi, la stima del danno si fa dai periti.

Articolo 406.

— La Legge col disporre che le spese di pilotaggio sono a carico della nave, e non si considerano come avarie, intende parlare unicamente di quei pilotaggi che sono una conseguenza ordinaria della navigazione. Non accade però lo stesso dei pilotaggi straordinarj, come sarebber quelli cagionati dal timore di un naufragio. In questo caso le spese sono avarie grosse, e debbono perciò esser sopportate da tutti gli interessati.

Caen 20 *Novembre* 1828. *S.* 31. 2. 47.

(*) V. Art. 400. n. 18.

Articolo 407.

1. — (*Responsabilità—Doveri*) Quando due navi, una delle quali ha il vento in poppa e l'altra ha il vento contrario, si trovano navigando in una direzione tale che possano incontrarsi in un punto d'intersezione, spetta a quella che ha il vento contrario ad usare ogni precauzione per evitare l'abbordaggio; diversamente è tenuta dei danni che ne resultano.

Rennes 6 *Giugno* 1833. *S.* 35. 2 215.

2. — (*Responsabilità—Doveri*) Nel caso di abbordaggio di due navi delle quali una ha il vento contrario, l'altra favorevole, il danno che ne resulta dee e può esser posto a carico di quella nave la quale avendo il vento contrario ha potuto usare le precauzioni necessarie per evitare l'abbordaggio, ancorchè l'altra nave avesse potuto con una pronta manuvra evitare l'incontro dei due bastimenti. Questa circostanza non è sufficiente perchè il danno debba repartirsi a metà.

C. C. 7 *Luglio* 1835. *S.* 35. 1. 840.

3. — (*Pesca—Rete*) In generale, l'interesse della navigazione dee prevalere sopra quello della pesca marittima, in questo senso, che la pesca non è permessa se non in quanto non produca pregiudizio al passo ed alla sicurezza delle navi. Il pescatore che ha tese le sue reti in un luogo di passo senza prender le precauzioni sufficienti per segnalarne la presenza, non può reclamare una indennità per il danno cagionato alle sue reti dall'abbordaggio di una nave avvenuto in tempo di notte, senza colpa nè malizia del capitano o dell'equipaggio.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 2 *Settembre* 1841. *G. di Marsiglia* 20. 1. 248.

Ord. di Marina del 1781. *Tit.* 3. *Art.* 11. 12. 13. *Tit.* 4. *Art.* 3. 4. 8.

4. — (*Reti*) Quando una nave, bordeggiando in una rada per resistere al vento contrario che l'impedisce di proseguire il suo viaggio, abborda delle reti, contrassegnate secondo i regolamenti, e reca loro danno, tale avvenimento non può considerarsi fortuito, ma deve ritenersi colposo, specialmente quando consta che la violenza del vento non era tale da impedire alla nave di scansare le reti. Quindi il capitano che ha dato causa all'abbordaggio è responsabile del danno.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 17 *Agosto* 1840. *G. di Marsiglia* 20. 1. 1.

(*) V. Art. 435—436, alla parola *Reti*.

5. — (*Assenso del capitano*) Quando una

ART. 408. — La domanda d' avarìa non è ammissibile se l' avarìa comune non eccede l' uno per cento del valore cumulato della nave e delle mercanzie, e se l' avarìa particolare non eccede parimente l' uno per cento del valore della mercanzia danneggiata. N. 400. P. 402.

ART. 409. — La clausula, *franco d' avarìe*, libera gli assicuratori da ogni ava- N. 401. P. 403.

nave diretta da un piloto costiere ha cagionato del danno per abbordaggio con altre navi, l'assenza del capitano dal bordo nel tempo dell'avvenimento produce un dubbio sulle cause di esso che lo rende imputabile al fatto personale del capitano. Quindi se non è provato che l'abbordaggio abbia avuto luogo per colpa del piloto, il capitano dee esser dichiarato responsabile del danno, almeno in parte, senza regresso contro il piloto.

Aix 23 *Febbraio* 1841. *G. di Marsiglia* 20. 1. 236.

6. — (*Tagliamento di gomene*) In caso di abbordaggio fra due navi, il tagliamento delle gomene di una di esse eseguito dal capitano dell'altra senza il parere del piloto che aveva a bordo, e senza necessità giustificata, è un danno del quale dee rispondere l'autore: gli altri danni sofferti da ciascuna delle navi per cagione dell'abbordaggio non danno luogo ad alcun ricorso di una contro l'altra, quando consta essere il resultato inevitabile della posizione nella quale erano collocate respettivamente le navi, e della violenza del vento dominante. In tali circostanze, quando la nave alla quale sono state tagliate le gomene dà in secco, senza che l'arrenamento possa dirsi il resultato immediato di quella operazione, le spese per scagliarla e porla a galla sono ad esclusivo carico del capitano della nave scagliata, senza regresso contro il capitano autore del tagliamento delle gomene.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 6 *Aprile* 1841. *G. di Marsiglia* 20. 1. 215.

Articolo 408.

1. — (*Cosa giudicata*) L'assicurato che è rimasto soccombente nella dimanda di abbandono o pagamento delle somme assicurate motivata sulla perdita totale, non può intentare una azione di avarìe equivalente alla perdita totale. Ciò sarebbe un rinnovare la stessa dimanda sotto un nome differente, in onta della cosa giudicata. (Cod. Civ. Art. 1351)

C. C. 26 *Marzo* 1823. *S.* 24. 1. 53.

2. — (*Proprietarj*) Una dimanda di avarìe comuni fatta da un capitano *contro i proprietarj* del carico, e viceversa, è ammissibile quantunque l'avarìa non ecceda l'un per cento sul valore cumulato della nave e delle merci. *In altri termini*, la disposizione dell'Art. 408 del Cod. di Comm. non è introduttiva di un nuovo diritto in questo senso, che essa possa essere invocata come regola generale non solo dagli assicuratori, ma anche dai proprietarj del carico contro il capitano, e viceversa.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 1 *Decembre* 1824. *G. di Marsiglia* 5. 1. 305.

Articolo 409.

INDICE SOMMARIO

Abbandono 4.	Fatto dell' assicuratore 1.
Assicuraz. a tempo 2.	Franchigia parziale 3.
Detrazione 5.	Variazione di patti 6.

1. — In generale, l'assicuratore che è in pari tempo noleggiatore della nave, non può prelevare la *franchigia di avarìe* sopra i danni provenienti dal suo fatto. Però quando il governo noleggia delle navi per una spedizione e se ne costituisce assicuratore, con la condizione che le perdite e le avarìe saranno regolate e pagate secondo gli usi commerciali, non può dedurre la franchigia su i danni cagionati da un abbordaggio imputabile all'equipaggio di un vascello di stato.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 7 *Gennaio* 1831. *G. di Marsiglia* 12. 1. 187.

2. — Quando una assicurazione è presa a *tempo limitato* e con la clausula *franca di avarìe*, gli assicuratori son responsabili della continuazione del viaggio in questo senso, che essi rispondono di un sinistro maggiore constatato posteriormente al termine della assicurazione, ma derivante da una causa sopravvenuta nella durata di questo termine.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 1 *Febbraio* 1822. *G. di Marsiglia* 3. 1. 310.

3. — La franchigia *parziale* di avarìe particolari è acquistata dagli assicuratori quando la perdita o deteriorazione materiale non ascende ai tre quarti, quantunque si arrivi a questa quota con l'addizione delle spese accessorie.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 17 *Giugno* 1825. *G. di Marsiglia* 6. 1. 154.

4. — L'Articolo 409 del Codice di Commercio, il quale stabilisce che la clausula *franco di avarìa* non ha effetto nel caso che vi sia luogo all'abbandono, e che l'assicurato è in tal caso autorizzato ad esercitare le azioni per l'avarìa se non vuol valersi di quella d'abbandono, è applicabile tanto quando l'esenzione dall'avarìa è particolare, come quando è generale; e si applica specialmente al caso in cui

ria tanto comune, che particolare, eccettuati i casi che danno luogo all'abbandono; e allora gli assicurati hanno l'ozione dell'abbandono, o dell'avarìa.

TITOLO XII.

Del Getto, e del Contributo.

N. 402. P. 404. ART. 410. — Se per cagione di tempesta, o per caccia del nemico, il capitano si crederà obbligato, per salvezza della nave, a gettare in mare una porzione del suo carico, a tagliare gli alberi, od abbandonare le sue ancore, ne prenderà il parere dagli interessati sul carico i quali si trovano nel vascello, e dai principali dell'equipaggio.

Se vi è diversità d'opinione, verrà seguitata quella del capitano e dei principali dell'equipaggio.

N. 403 P. 405. ART. 411. — Le cose meno necessarie, le più pesanti e di minor prezzo, saranno gettate le prime, ed in seguito le mercanzie del primo ponte a scelta del capitano, e con il consiglio dei principali dell'equipaggio.

N. 404. P. 406 ART. 412. — Il capitano è tenuto a scrivere la deliberazione subito ch'ei ne avrà il mezzo.

La deliberazione esprimerà,

I motivi che hanno determinato il getto:

Gli oggetti gettati o danneggiati.

Essa presenterà la sottoscrizione dei deliberanti, o i motivi del loro rifiuto.

Essa è trascritta sul registro.

---

fosse stipulato che l'assicuratore non pagasse se non che quella porzione d'avarìe eccedenti una tassa determinata. Tal clausula non può considerarsi contenere per parte dell'assicurato una renunzia al benefizio dell'Art. 409.

C. C. 8 *Febbraio* 1831. *S.* 31. 1. 276.

5. — La franchigia di avarìe contenuta nelle polizze di assicurazione in uso nella piazza di Marsiglia, dee esser dedotta collettivamente e distintamente sulle avarìe comuni e particolari.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 13 *Giugno* 1831. *G. di Marsiglia* 12. 1. 220.

6. — Le compagnie di sicurtà non sono obbligate ad annunziare pubblicamente le variazioni operate nelle formule stampate delle loro polizze. Quindi l'assicurato che ha accettata la polizza firmata da una compagnia di sicurtà, ad avente nelle sue clausule stampate la stipulazione *di una franchigia di avarìa* più elevata di quello lo era in altre stampate impiegate dalla compagnia medesima, non può dedurre che la nuova clausula non era stata pubblicata, e perciò acconsentita da esso per solo errore, nè esigere la riduzione della franchigia alla quantità precedentemente stipulata. Non è a dirsi in questo caso che l'errore dell'assicurato cada sulla sostanza del contratto.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 14 *Gennaio* 1839. *G. di Marsiglia* 19. 1. 124.

Articolo 412.

1. — (*Prova*) Le cause d'avarìa sofferta dalle merci possono giustificarsi e determinarsi con prove indipendenti da quelle resultanti da un consolato, o rapporto di mare.

Aix 14 *Maggio* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 89.

2. — (*Pacottiglia—Prova*) L'enunciazione fatta dal capitano nel suo consolato del getto di una pacottiglia che gli apparteneva, non basta a fornire la prova della esistenza di questa pacottiglia sul bordo della nave, e farla

ART. 413. — Al primo porto in cui abborderà la nave, il capitano è tenuto, dentro le ventiquattr'ore dal suo arrivo, a denunziare i fatti contenuti nella deliberazione registrata. N. 405. P. 407.

ART. 414. — Lo stato delle perdite e danni è fatto nel luogo del discarico della nave, coll'intervento del capitano, e per mezzo di periti. N. 406. P. 408.

I periti son nominati dal Tribunale di Commercio, se il disbarco si fa in un porto francese.

Nei luoghi dove non vi è Tribunale di Commercio, i periti son nominati dal giudice di pace.

Essi sono nominati dal console di Francia, o in mancanza di lui, dal magistrato del luogo, se il disbarco si fa in un porto straniero.

I periti prestano il giuramento prima d'operare.

---

ammettere all'avarìa comune. Nè quella prova può resultare da una fattura senza autenticità, che neppure indichi il porto ove dicesi comprata la pacottiglia.

Aix 9 *Giugno* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 160

3. — (*Inammissibilità—Registri*) Una dimanda di avarìe non può esser dichiarata inammissibile perchè il capitano del bastimento non ha tenuto dei registri di bordo, quando d'altronde le avarìe sono abbastanza constatate.

Rennes 17 *Giugno* 1841. *S.* 13. 2. 176.

Articolo 413.

— Il rapporto del capitano (prescritto nel caso di avarie), quantunque non verificato come esige l'Articolo 247 del Codice di Commercio, può nulladimeno esser preso in gran considerazione quando non s'invochi per discarico del capitano; in specie quando si tratta di stabilire fra l'assicurato e l'assicuratore la verità della avarìa.

Bordeaux 11 *Luglio* 1826. *S.* 26. 2. 254.

Articolo 414.

INDICE SOMMARIO

Competenza 1. 2. 3. 4 5. Estero 6.
Comunicaz. di docum. 7. Luogo del discarico 1. 2.
Constataz. delle avarie 8. 3. 5.
Dimanda per avarie 4. Navi estere 2. 3.

1. — Dall'essere il Tribunale del luogo dello *scaricamento* di una nave, competente, ai termini dell'Articolo 414 del Codice di Commercio, per conoscere del regolamento e della repartizione delle avarie comuni fra i differenti proprietarj della nave e delle merci, non ne segue che esso sia ugualmente competente per conoscere fra gli assicuratori e gli assicurati dell'azione di pagamento per le avarìe particolari sopraggiunte alle merci. Però l'azione dell'assicurato contro l'assicuratore dee, come azione puramente personale, essere portata avanti il Tribunale di domicilio dell'assicuratore. (Cod. di Proc. 59.)

Rennes 9 *Febbraio* 1829. *S.* 30. 2. 336.

Aix 21 *Luglio* 1826. *G. di Marsiglia* 7. 1. 120.

2. — Le disposizioni del Codice di Commercio che prescrivono doversi nominare dal giudice del luogo dello scaricamento i periti incaricati di procedere al regolamento di avarìe sofferto dalla nave, si applica alle sole navi francesi; quindi il capitano di una nave estera può dirigersi al console della sua nazione. Non sarebbe tenuto a ricorrere al giudice del luogo che quando non vi fosse il console.

Aix 2 *Maggio* 1838. *S.* 29. 2. 162.

3. — *Id.* In paese forestiero e nel luogo di stazione il console della bandiera è competente, ad esclusione del giudice locale, per operare il regolamento delle avarìe comuni sopraggiunte nel corso della navigazione. In conseguenza il regolamento di avarìe comuni fatto in paese forestiero, e nel luogo di stazione, dal console della nazione alla quale appartiene la bandiera, è obbligatorio per gli assicuratori francesi.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 17 *Settembre* 1827. *G. di Marsiglia* 9. 1. 251.

4. — Sebbene il Tribunale del luogo del discarico della nave, ai termini dell'Art. 414 del Cod. di Comm., sia competente a conoscere del regolamento e della repartizione delle avarìe comuni tra i diversi proprietarj della nave e delle merci, non ne segue che egli sia ugualmente competente per conoscere tra gli assicuratori e gli assicurati delle azioni per il pagamento delle avarìe particolari sopraggiunte alle merci. Questa ultima azione essendo sem-

N. 407. P. 409. **ART. 415.** — Le mercanzie gettate sono stimate secondo il prezzo corrente del luogo del discarico; la loro qualità è provata con la produzione delle polizze di carico, e delle fatture se vi sono.

N. 408. P. 410. **ART. 416.** — I periti nominati in virtù dell' Articolo 414 fanno il reparto delle perdite e dei danni.

Questo reparto non ha il mandato esecutivo che con l' omologazione del Tribunale.

---

plice e personale, dee intentarsi avanti il Tribunale del domicilio *dello scaricamento*.

Rennes 9 *Febbraio* 1829. *S.* 30. 2. 336.

5. — L'attribuzione di competenza nei giudici del luogo del discarico per la costatazione delle avarie per il loro regolamento e contributo, cessa nel caso in cui siavi stata l'impossibilità di far procedere a tali operazioni in quel luogo. Ed esiste l'impossibilità, quando il capitano non ha potuto condur la nave nel luogo del destino, e le merci sono state trasportate da un'altra nave senza che il primo capitano abbia potuto procurarsi i documenti giustificativi. In questo caso la costatazione ed il regolamento di avarie posson farsi nel luogo del carico.

C. C. 13 *Agosto* 1840. *S.* 40. 1. 857.

6. — Un estero, benchè non autorizzato con ordinanza reale a stabilire il suo domicilio in Francia, può anche di fronte ad un altro estero, ed in specie in materia commerciale, esser dichiarato sottoposto ai Tribunali Francesi, quando ha in Francia un domicilio, quando vi ha uno stabilimento commerciale, e quando in altri affari si è sottoposto di sua volontà alla giurisdizione francese; specialmente quando si tratta di una obbligazione per la quale si presuma che le parti abbiano eletto il loro domicilio in Francia, qual sarebbe quella relativa ad un regolamento d'avarie di una nave scaricata in Francia.

C. C. 26 *Aprile* 1832. *S.* 32. 1. 455.

7. — Gli assicuratori intimati ad un regolamento di avaria non hanno diritto di esigere che i documenti giustificativi le avarie sieno comunicati dall'assicurato prima della nomina di un perito repartitore, e quando la dimanda dell'assicurato non ha precisato nulla sulle condanne richieste dagli assicuratori. Basta per adempire il voto della Legge che l'esibizione dei documenti accompagni lo stato di avarie notificato dall'assicurato, e prima che gli assicuratori sieno intimati al pagamento dell'avaria.

Aix 15 *Giugno* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 286

8. — Gli assicuratori *sul corpo*, trattandosi del viaggio *di andata*, per le avarie della nave constatate nel luogo di stazione dai periti giudiziarj, ed in seguito di riparazioni ordinate e prescritte da essi, non possono opporre la cosa giudicata se non vi è stata una sentenza che abbia omologata la relazione dei periti. Ma per apprezzare il danno patito dalla nave nel viaggio di andata e nel viaggio di ritorno, i poteri dei periti stimatori incaricati di constatare le avarie sofferte nel viaggio di ritorno e le riparazioni relative, devono limitarsi, quanto alle avarie del viaggio di andata, ad esaminare quanto sono costate nel luogo di partenza primitivo, senza cercare se sono state o no sufficienti.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 18 *Settembre* 1840. *G. di Marsiglia* 20. 1. 49.

Articolo 415.

1. — (*Valore—Perito*) Quando l'avaria ritrovata sopra i grani assicurati viene attribuita, dai periti incaricati della di lei verificazione, parte *a vizio proprio* della merce, parte agli avvenimenti di mare, il parere congetturale dei periti che questa ultima causa risalga ad un'epoca anteriore al viaggio assicurato deve cedere alle prove resultanti dalla polizza di carico, e dal consolato del capitano, le quali stabiliscono che i grani erano stati imbarcati nel luogo della partenza asciutti, e ben condizionati, e che nella traversata la nave che gli portava avea incontrato cattivo tempo per il quale avea dovuto fermarsi: quindi dee porsi a carico degli assicuratori la porzione di avaria attribuita agli avvenimenti di mare.

Aix 16 *Giugno* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 295.

2. — (*Regolamento per serie*) Il patto convenuto nella polizza di sicurtà, che le avarie saranno regolate *per serie*, è senza oggetto quando la totalità dei colli assicurati è avariata. In tal caso, e quando i periti incaricati dalle parti di verificare lo stato della merce assicurata non hanno ricevuti poteri per determinare l'ammontare del danno, la quantità di esso deve determinarsi nella diversità tra ciò che è stato retratto nella vendita all'incanto delle merci, ed il valore convenuto di ciascuna specie, nella polizza di sicurtà.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 12 *Novembre* 1841. *G. di Marsiglia* 21. 1. 114.

Articolo 416.

— Un regolamento di avarie fatto all'amichevole da dei periti-arbitri designati dall'as-

Digitized by Google

Nei porti stranieri, la ripartizione è resa esecutoria dal console di Francia, o in sua mancanza, da ogni Tribunale competente dei luoghi.

ART. 417. — Il reparto per il pagamento delle perdite e danni è fatto su gli effetti gettati e salvati, e sulla metà della nave e del nolo, a proporzione del loro valore nel luogo del discarico. N. 409. P. 411.

ART. 418. — Se la qualità delle mercanzie è stata travisata nelle polizze di carico, e se esse si trovano di un maggior valore, in caso di recupero esse contribuiscono secondo la stima loro. N. 410. P. 412.

Esse poi sono pagate secondo la qualità enunciata nelle polizze, quando sieno perdute.

Se le mercanzie dichiarate sono di una qualità inferiore a quella che è indicata dalla polizza, esse contribuiscono secondo la qualità enunciatavi, se sono salvate.

Vengono poi pagate sul piede del loro valore, se sono state gettate o danneggiate.

ART. 419. — Le munizioni da guerra e da bocca, ed i bagagli delle persone dell'equipaggio, non contribuiscono al getto: il valore di quelle che saranno state gettate sarà pagato per contributo sopra tutti gli altri effetti. N. 411. P. 413.

ART. 420. — Gli effetti, dei quali non vi è polizza di carico o dichiarazione del capitano, non sono pagati se son gettati, e contribuiscono se sono salvati. N. 412. P. 414.

---

sicurato e da uno degli assicuratori per tutti, non è obbligatorio per quelli tra gli assicuratori che l'assicurato non giustifichi avere dati poteri agli arbitri di procedervi. Se questo regolamento è disapprovato dagli assicuratori che vi hanno concorso, l'assicuratore che ha trattato coll'assicurato tanto per proprio conto quanto come mandatario degli altri, è responsabile verso di esso delle conseguenze di tale disapprovazione, e quindi tenuto non solo della contribuzione posta a carico suo nel regolamento, ma inoltre della porzione di spese di questo regolamento che avrebbe riguardato gli altri assicuratori, e di quelle della contestazione.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 27 *Agosto* 1810. *G. di Marsiglia* 20. 1. 201.

Articolo 417.

1. — (*Leggi regolatrici*) I diritti dell'assicurato per il regolamento delle perdite totali o parziali dell'oggetto, si valutano secondo le leggi dell'azione d'avarìa, e non secondo quelle relative all'abbandono.

C. C. 9 *Febbraio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 2. 38.

2. — (*Avarìa—Nolo*) L'assicuratore *sul corpo*, in caso di avarie comuni, è tenuto non solo per la porzione che dee esser sopportata dalla metà della nave in tali avarie, ma anche della porzione che dee esser sopportata dalla metà del nolo. In tal rapporto la metà del nolo non forma un valore distinto dalla nave, ma è colla metà della nave il valore rappresentativo dell'intiero bastimento.

Aix 24 *Giugno* 1829. *S.* 29. 2. 345.

Articolo 418.

1. — (*Stima*) Fra l'assicurato e l'assicuratore il regolamento di avarie comuni e particolari dee avere per base il capitale valutato nella polizza, e in difetto, il valore reale dell'oggetto assicurato nel tempo e luogo della partenza.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 10 *Agosto* 1821. *G. di Marsiglia* 3. 1. 17.

2. — (*Detrazione del terzo*) Mancando un patto espresso, e la giustificazione di un uso generale, non si deve eseguire la detrazione del terzo in un regolamento di avarie comuni per la differenza dal vecchio al nuovo su gli oggetti della nave sacrificati per la salute comune.

Roano 15 *Marzo* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 2. 65.

N. 413. P. 415. ART. 421. — Gli effetti caricati sulla coverta della nave, contribuiscono se son salvati.

Se sono gettati o danneggiati per il getto, il proprietario non è ammesso a formare domanda di contribuzione; egli non può chiedere regresso che contro il capitano.

N. 414. P. 416. ART. 422. — Non vi è luogo a contribuzione per causa di danno accaduto alla nave, che nel caso in cui il danno sia stato fatto per facilitare il getto.

Articolo 421.

1. — (*Contributo*) Il proprietario degli effetti caricati su la tolda non può, in caso di getto nel mare di tutti o parte di questi effetti, obbligare gli altri caricatori ad una contribuzione, quando questi ultimi non hanno nè conosciuto, nè approvato questo modo di caricamento.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 19 *Gennaio* 1820. *G. di Marsiglia* 3. 1. 243.

2. — (*Piccolo cabotaggio*) L'Articolo 421 Codice di Commercio che nega al proprietario degli effetti caricati sulla tolda, gettati in mare o danneggiati a causa del getto, l'azione di contributo contro gli altri caricatori, salvo di esercitar la sua azione di risarcimento contro il capitano, dev'esser combinato con l'eccezione portata dall'Art. 229 del medesimo Codice. Così in caso di viaggio di piccolo cabotaggio, se le mercanzie caricate sulla tolda senza il consenso del caricatore o proprietario sono state gettate in mare per la comune salvezza, il proprietario di queste mercanzie ha l'azione di contributo contro gli altri caricatori.

Bordeaux 21 *Novembre* 1827. *S.* 28. 2. 71.

3. — (*Reparto*) Quando di molte polizze di sicurtà successive sullo stesso carico, le une sono speciali sopra una parte designata di esso, le altre generali, le une poste in essere con facoltà di caricare *sopra coverta*, le altre senza questo permesso, la facoltà di caricare sopra coverta non può considerarsi come una designazione speciale del subietto della polizza che contiene quella facoltà, dimodochè la sicurtà così stipulata *sopra e sotto coverta* non deve cadere principalmente ed esclusivamente su quelle facoltà assicurate caricate sopra la coverta. In tali circostanze al contrario, e quando la valuta delle merci assicurate sopra e sotto coverta eccede l'ammontare della sicurtà, il subietto dee consistere in una quota della somma assicurata sul valore tanto delle merci caricate sopra coverta, quanto di quelle caricate sotto, e che non sono l'oggetto speciale di una altra sicurtà. In conseguenza l'unico modo di eseguire il regolamento di avarie sofferto dalle merci sopra e sotto coverta, si è quello di prender per base del reparto la quota della somma assicurata sulla totalità delle merci.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 4 *Marzo* 1841. *G. di Marsiglia* 20. 1. 209.

4. — (*Piccolo cabotaggio*) In un viaggio per il *piccolo cabotaggio*, il getto per la salute comune di una merce caricata sovra coverta, malgrado la clausula contraria stipulata nella polizza, costituisce un'avarìa comune; ed il proprietario della merce gettata non ha altr'azione oltre quella in contributo nel regolamento di avarie comuni, senza ricorso contro il capitano.

Aix 4 *Marzo* 1841. *G. di Marsiglia* 20. 1. 75.

5. — (*Clausula della polizza*) In caso di getto degli effetti caricati sulla tolda, gli assicuratori non sono responsabili della perdita resultante dal getto, quando la polizza non contiene la clausula « *con permesso di caricare sopra coverta.* »

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 19 *Gennaio* 1820. *G. di Marsiglia* 3 1. 243.

6. — (*Patto—Avarìa comune*) L'assicuratore il quale si è addossato il risico di una merce posta sopra coverta, è tenuto in caso di getto di questa merce, di pagarne il valore all'assicurato, per quanto sia stata, contro il disposto della Legge (Art. 421 del Cod. di Comm.), ammessa un'avarìa comune nel regolamento fatto eseguire nel luogo d'approdo dal capitano, se l'assicurato, che è nel tempo stesso caricatore di una porzione del carico non assicurata, ha lasciato fare tal regolamento nell'unica mira che l'assicuratore godesse la contribuzione pagata dal capitano sulla nave e sul nolo in diminuzione del valore della merce gettata. In tali circostanze l'assicuratore non può opporre come cosa giudicata il regolamento nel quale non ha avuto parte, per esigere che l'assicurato gli valuti oltre la contribuzione pagata dal capitano quella alla quale l'assicurato stesso è stato sottoposto per il di più del carico non assicurato.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 12 *Maggio* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 162.

ART. 423. — Se il getto non salva il legno, non vi è luogo a verun contributo. N. 415. P. 417.
Le mercanzie salvate non sono tenute al pagamento nè all'indennizzazione di quelle che sono state gettate o danneggiate.

ART. 424. — Se il getto salva la nave, e se la nave, continuando il suo viaggio, viene a perdersi, gli effetti salvati contribuiscono al getto in ragione del loro valore nello stato in cui si trovano; fatta la deduzione delle spese per salvarla. N. 416. P. 418.

ART. 425. — Gli effetti gettati non contribuiscono in verun caso al pagamento dei danni avvenuti dopo il getto alle mercanzie salvate. N. 417. P. 419.
Le mercanzie non contribuiscono al pagamento della nave perduta o resa innavigabile.

ART. 426. — Se, in virtù di una deliberazione, la nave è stata aperta per estrarne le mercanzie, esse contribuiscono al riparo del danno cagionato alla nave. N. 418. P. 420.

ART. 427. — In caso di perdita delle mercanzie travasate nelle barche per alleggerire la nave all'entrare in un porto o fiume, il reparto è fatto sulla nave ed il suo carico per l'intiero. N. 419. P. 421.
Se la nave perisce con il resto del suo carico, non se ne fa alcun reparto sulle mercanzie travasate negli alleggi, quantunque esse arrivino salve in porto.

ART. 428. — In tutti i casi qui sopra espressi, il capitano e l'equipaggio sono privilegiati sulle mercanzie, o sul loro ritratto, per l'ammontare del contributo. N. 420. P. 422.

ART. 429. — Se dopo il reparto, gli effetti gettati sono ricuperati dai proprietarj, essi sono tenuti a dividere fra il capitano e gli interessati ciò che hanno ricevuto in contributo, dedotti i danni cagionati dal getto, e le spese del ricupero. N. 421. P. 423.

TITOLO XIII.

Delle Prescrizioni.

ART. 430. — Il capitano non può acquistare la proprietà della nave per mezzo di prescrizione. N. 422. P. 424.

ART. 431. — L'azione dell'abbandono è prescritta nei termini espressi dall'Articolo 373. N. 423. P. 425.

Articolo 429.

— Colui che ha somministrate le spese necessarie al ricupero delle mercanzie di un bastimento arrenato, non ha, oltre il suo privilegio sulla cosa recuperata, altro diritto sul credito resultante dall'avaria e dalla contribuzione alla quale quest'avaria ha dato luogo, nonostante la cessione fattane ad un terzo. *Bruxelles* 17 *Giugno* 1809. *S.* 14. 2. 115.

N. 424. P. 426. ART. 432. — Qualunque azione derivante da un contratto di cambio marittimo, o da una polizza di sicurtà, è prescritta dopo cinque anni a contare dalla data del contratto.

N. 425. P. 427. ART. 433. — Sono prescritte,

Tutte le azioni di pagamento: per nolo di nave, avarie, e paghe degli uffiziali, marinari ed altri dell' equipaggio, un anno dopo terminato il viaggio:

Per le panatiche somministrate ai marinari per ordine del capitano, un anno dopo la somministrazione:

Per provviste di legname, ed altre cose necessarie alla costruzione, armamento, e vettovaglie per la nave, un anno dopo fatte le provviste:

Per le mercedi degli operaj, e lavori fatti, un anno dopo i ricevuti lavori:

Ogni domanda per liberazione di mercanzie, un anno dopo l' arrivo della nave.

N. 426 P. 428. ART. 434. — La prescrizione non può aver luogo se vi esiste polizza, obbligazione, saldo di conto, od interpellazione giudiciaria.

Articolo 432.

1. — (*Assicurato per conto*) L'assicurato commissionato che ha ricevuto in buona fede le somme assicurate, e ne ha reso conto al suo committente, può, in caso di frode riconosciuta in seguito dal lato di quest'ultimo, liberarsi dall'azione di restituzione intentata dagli assicuratori, opponendo la prescrizione di cinque anni stabilita dall'Art. 432 del Cod. di Commercio.

Bordeaux 5 *Agosto* 1840. *G. di Marsiglia* 21. 2. 45.

2. — (*Assicurato per conto*) L'assicurato *per conto*, o assicurato commissionato, non è obbligato *personalmente* di fronte all'assicuratore, talmentechè sia passibile, malgrado la sua buona fede, dell'azione di ripetizione esercitata dall'assicuratore, quando il sinistro pagato si riconosce fraudolente. In ogni ipotesi, l'assicurato per conto ha diritto, per liberarsi da tale azione, d'invocare la prescrizione di 5 anni stabilita dall'Articolo 432 del Codice di Commercio contro tutte le azioni derivanti da sicurtà.

Bordeaux 5 *Agosto* 1840. *S.* 41. 2. 524.

(*) *Valin, T.* 2. *p.* 34. *Pothier, delle Assicurazioni n.* 98 *Emerigon, delle Assicurazioni, C.* 5. § 4. *Estrangin, sur Pothier, p.* 362. *Boulay-Paty, sur Emerigon, T.* 1. *p.* 142., *D. Marittimo T.* 3. *p.* 306.

Articolo 433.

1. — (*Russia*) Tra la Francia e la Russia si debbon seguire, per tutto ciò che riguarda i legni mercantili, le leggi ed usi di ciascun paese. Quindi allorchè un capitano di un bastimento mercantile ha ottenuto in Russia, dopo aver scaricato il suo carico, uno *scudo di mare*, o sia un congedo della Dogana per effetto del quale egli è libero di rimettersi in mare, egli è per ciò solo pienamente liberato verso il proprietario delle mercanzie. Questo proprietario non può ulteriormente esigere una dichiarazione giurata del capitano tendente a provare che ha egli realmente deposto il suo carico nei magazzini della Dogana, e farlo condannare ai danni e interessi, se si ricusa di fare una tal dichiarazione.

C. C. 21 *Brum. an.* 14. *S.* 7. 2. 919.

2. — (*Decadenza—Remittente*) La disposizione dell'Articolo 433 Codice di Commercio il quale vuole che la dimanda di consegna delle merci trasportate per mare sia fatta nel termine di un anno a datare dall'arrivo della nave, sotto pena della prescrizione, è obbligatoria non solo per quello a cui queste mercanzie sono dirette, ma eziandio per quello che le ha spedite, per il caso in cui avesse dei reclami da esercitare contro il capitano. L'Articolo 108 Codice di Commercio dietro il quale ogni azione contro i vettori riguardo alle spedizioni fatte all'estero si prescrive in un anno, è applicabile ai capitani delle navi per le mercanzie il trasporto delle quali è loro affidato.

Roano 31 *Maggio* 1825. *S.* 26. 2. 259.

3. — (*Fallimento*) La prescrizione di un anno pronunciata dall'Art. 433 Cod. di Comm. riguardo alle somministrazioni per la costruzione d'una nave, non può esser opposta al provveditore che si è presentato prima della scadenza di questo termine nel fallimento del debitore per ripetere l'ammontare del suo credito.

Aix 30 *Maggio* 1827. *S.* 27. 2. 190.

Articolo 434.

— L'Articolo 2275 del Codice Civile, il quale permette di deferire il giuramento a

TITOLO XIV.

Eccezioni Perentorie.

ART. 435. — Non sono ammissibili,

Tutte le azioni contro il capitano e gli assicuratori, per danno accaduto alla mercanzia, quando essa sia stata ricevuta senza protesta: N. 427. P. 429.

Qualunque azione contro il noleggiatore per avarìa, se il capitano ha consegnato le mercanzie, e ricevuto il suo nolo senza aver protestato:

Qualunque azione per risarcimento di danni cagionati dall'abbordaggio in un luogo ove il capitano ha potuto agire, se non ne è stato fatto reclamo.

ART. 436. — Queste proteste e reclami son nulli, quando non sieno fatti e notificati dentro le ventiquattr'ore, e se dentro un mese dalla loro data non vi è seguita una domanda in tribunale. N. 428. P. 430.

---

quello che si oppone alla prescrizione della quale parla, per l'effetto di provare se la cosa è stata veramente pagata, non si applica alla prescrizione dell'Articolo 433 del Codice di Commercio; ed una polizza di carico non può classarsi tra gli atti che ai termini dell'Art. 434 dello stesso Codice impediscono la decorrenza di quella prescrizione.

Bruxelles 23 *Febbraio* 1827. *G. di Bruxelles* 1827. 1. 104.

Bruxelles 27 *Maggio* 1825. *G. di Bruxelles* 1825. 2. 284.

Articolo 435, 436.

INDICE SOMMARIO

Abbandono 3.
Abbordaggio 12. a 21.
— in giorno festivo 19.
Armatori 14.
Assicuratori sul corpo 6. 7. 8.
Avarie 4. a 11.
— comuni 5. 7. 8. 9.
Calo 1. 2.
Consegna senza protesta 11.
Competenza 20. 21.
Cursora 19.
Imbargo 13.
Impedimento 16.
Naufragio 18.
Nomina di periti 4.
Notificazione 16. 18.
Regol. di avarie 11.
Renunzia 11.
Reti 17.
Ricevim. senza protesta 10.
Taglio delle gomene 15.

§ 1. *Delle proteste per il calo delle merci.*
§ 2. *Dell' esperimento dell' azione di abbandono.*
§ 3. *Delle dimande e proteste per avarie.*
§ 4. *Delle proteste per abbordaggio.*

§ 1. Delle proteste per il calo delle merci.

1. — La decadenza stabilita dall'Art. 436 del Cod. di Comm. dell'azione per danni accaduti nelle merci, si applica non solo al danno materiale, ma anche all'esistenza sola di un calo. Però non può applicarsi al pregiudizio cagionato da una infrazione alle convenzioni relative al trasporto, ed all'arrivo delle merci.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 7 *Giugno* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 241.

2. — *Contra.* — La inammissibilità stabilita dall'Articolo 435 per mancanza di proteste non si applica al caso di calo nella consegna di merci caricate.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 7. *Ottobre* 1839. *G. di Marsiglia* 19. 1. 132

(*) V. supra Art. 222. n. 35.

§ 2. Dell'esperimento dell' azione di abbandono.

3. — L'eccezioni perentorie stabilite dagli Articoli 435 e 436 del Codice di Commercio, si applicano tanto all'azione di abbandono, quanto a quella di avarie. Però l'azione di abbandono non si ammette quando non vi è stata protesta nel ricevere le merci, notificazione della protesta entro le ventiquattro ore, e dimanda giudiciale nel mese. Poco importa d'altronde che la recezione delle merci abbia avuto luogo per lo stesso assicurato o pel suo consegnatario, in Francia o in paese estero.

C. C. 12 *Gennaio* 1825. *S.* 25. 1. 73.

§ 3. Delle dimande e proteste per avarie.

4. — Il voto dell'Articolo 436 del Codice di Commercio il quale obbliga l'assicurato ad avanzare una dimanda giudiciale nel mese del protesto, sotto pena di caducità, non è soddisfatto da una dimanda promossa davanti il Tribunale di Commercio, e diretta a far nominare un perito per la valutazione delle ava-

rie. Per dimanda giudiciale deesi intendere nel senso dell'Art. 436 una dimanda provocata dall'assicurato contro l'assicuratore, con citazione avanti un Tribunale, e conclusioni dirette ad una condanna.

C. C. 27 Novembre 1822. *S.* 23. 1. 102.

5. — L'eccezioni perentorie stabilite dall'Articolo 435 del Codice di Commercio contro l'azione per i danni arrecati alla merce, non è applicabile, per ciò che riguarda gli assicuratori, al caso in cui si tratti non di una avarìa particolare, ma della contribuzione in una avarìa comune. In conseguenza l'azione dell'assicurato contro il suo assicuratore, per rispetto alla contribuzione di una avarìa comune, sussiste senza protesto, e pel corso di cinque anni.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 21 *Aprile* 1824. *G. di Marsiglia* 5. 1. 73.

6. — La inammissibilità stabilita dall'Articolo 435 del Codice di Commercio, per mancanza di proteste d'avarie, non può invocarsi nè contro il capitano, nè contro il suo armatore dagli assicuratori sul corpo, relativamente alle avarìe della nave.

Bordeaux 7 *Maggio* 1839. *G. di Marsiglia* 19. 2. 1.

7. — La inammissibilità stabilita dall'Articolo 435 del Codice di Commercio contro l'azione per avarìe non è applicabile al caso in cui si tratti di danni sofferti *dal corpo* della nave. Quindi sebbene le merci del carico sieno state consegnate dal capitano ai ricevitori, ed il nolo riscosso senza protesta, l'armatore può sempre dimandare contro gli assicuratori *sul corpo* il regolamento delle avarie sofferte dalla nave nel viaggio assicurato.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 18 *Settembre* 1840. *G. di Marsiglia* 20. 1. 49.

8. — *Id.* L'inammissibilità dichiarata dall'Articolo 435 del Codice di Commercio contro l'assicurato nel caso di avaria, quando il capitano ha consegnate le merci senza protesto, non si può invocare dagli assicuratori sul corpo della nave, ma unicamente sulle merci. In ogni caso questa inammissibilità non può aver luogo quando il capitano consegnando le merci si è riservato di reclamare i suoi diritti per le spese cagionate dall'avarìa, e quando le merci sono state accettate con questa riserva.

C. C. 10 *Febbraio* 1840. *S.* 40. 1. 364

Bordeaux 18 *Novembre* 1839. *S.* 40. 2. 172.

9. — *Contra.* — La mancanza delle proteste e indicazioni prescritte dagli Art. 435 e 436 del Cod. di Comm. tanto per la parte del capitano che per quella dei consegnatarj del carico, gli inabilita per rispetto agli assicuratori a dimandare un regolamento di avarie comuni, quantunque il capitano abbia fatto un consolato nel quale sieno referiti tutti i danni sofferti per la salute comune. In altri termini, la caducità pronunziata dagli Art. 435 e 436 del Cod. di Comm. a favore degli assicuratori per il danno sopravvenuto alla merce ha luogo sia che si tratti di avarìe comuni, come di avarie particolari.

Aix 21 *Novembre* 1830. *G. di Marsiglia* 11. 1. 305.

10. — L'eccezioni perentorie stabilite dagli Articoli 435 e 436 del Codice di Commercio a vantaggio degli assicuratori contro ogni azione per i danni sopravvenuti alla merce, se essa è stata ricevuta senza protesto, o se il protesto non è stato susseguito nel mese da una dimanda giudiciale, non è applicabile al caso nel quale il danno sia stato giudicialmente constatato sulla dimanda stessa degli assicuratori in occasione dell'arrivo delle merci al luogo del loro destino, come al caso nel quale le merci essendo state vendute a richiesta di un creditore dell'assicurato, questi non ne abbia presa una reale consegna.

Parigi 4 *Luglio* 1828. *S.* 29. 2. 202.

11. — La disposizione degli Art. 435 e 436 del Cod. di Comm. secondo la quale ogni azione contro il noleggiatore per il contributo alle avarìe non è ammissibile se il capitano ha consegnata la merce e ricevuto il nolo senza protesta, o se la protesta non è succeduta da una azione giudiciale intentata dopo un mese, non è applicabile al caso in cui per una convenzione scritta passata fra il noleggiatore ed il capitano subito dopo l'arrivo della nave, e prima della consegna della merce, sieno state prese delle disposizioni per il regolamento delle avarìe. In tal caso il noleggiatore si presume aver renunziato al diritto di dedurre l'inosservanza delle forme prescritte dalla Legge. Il noleggiatore assicurato il quale, dispensando il capitano dalla osservanza delle forme volute dagli Articoli citati per la conservazione delle azioni d'avarie, e renunziando a prevalersi della inosservanza di esse, si è posto nella impossibilità di resistere alla dimanda di pagamento per il contributo in una avarìa comune, non ha regresso contro l'assicuratore che non ha presa parte a queste renunzie.

C. C. 10 *Febbraio* 1840. *S.* 40. 1. 364.

§ 4. Delle proteste per abbordaggio.

12. — Per abbordaggio, nel senso della Legge, non dee intendersi l'urto della nave contro ogni oggetto qualunque, ma solo l'urto di due navi fra di loro; quindi l'azione per l'indennità dei danni ricevuti da un bastimento che ha urtato contro un piuolo posto in un fiume, non è sottoposta alle regole e dilazioni prescritte dagli Art. 435 e 436 del Cod. di Commercio.

Bordeaux 17 *Marzo* 1830. *S.* 31. 2. 339.

(*) Sic *Daviel, Trattato dei corsi d'acqua T. 1. n.* 298.

12 bis. — La decadenza e la nullità stabilite dagli Articoli 435 e 436 del Codice di Commercio sono decretate unicamente nell'interesse del capitano che ha cagionato il danno, di modo che possono esser sanate colla sua renunzia. Così quando vi sono state delle proposizioni di accomodamento dal lato del capitano, o una promessa di pagare il danno, e che la protesta o l'intimazione non è stata differita se non che per questo motivo, il capitano non ha diritto ad opporre le menzionate eccezioni perentorie e nullità.

Bruxelles 16 *Gennaio* 1830. *G. di Bruxelles* 1830. 1. 282.

13. — In caso di abbordaggio di una nave presa per imbargo, a bordo della quale l'amministrazione della marina avea posto un piloto per condurla, l'azione d'indennità per i danni che ne resultano, intentata di buona fede contro il capitano della nave entro le dilazioni prescritte dagli Articoli 435 e 436 del Codice di Commercio, è validamente diretta, e conserva i diritti dell'attore contro l'amministrazione della marina responsabile dei danni.

C. C. 19 *Marzo* 1834. *S.* 35. 1. 797.

Bordeaux 31 *Luglio* 1833. *S.* 35. 2. 35.

14 — In caso di danni cagionati da abbordaggio, le proteste fatte dall'armatore giovano ai consegnatarj delle merci. In questo rapporto l'armatore dee considerarsi come il mandatario dei consegnatarj. Non è indispensabilmente necessario che le proteste sieno eseguite dal capitano o padrone della nave.

Rennes 3 *Agosto* 1832. *S.* 32. 2. 547.

15. — La inammissibilità stabilita dagli Articoli 435 e 436 del Codice di Commercio contro l'azione per abbordaggio tra due navi, non è applicabile al caso in cui un capitano si sia permesso senza necessità, e senza verun pericolo imminente, tagliare la gomena di una nave vicina alla sua.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 14 *Settembre* 1840. *G. di Marsiglia* 20. 1. 59.

16. — La nullità pronunziata dall'Art. 436 del Codice di Commercio per le proteste e reclami di danni cagionati da una ad altra nave, ove non sieno *fatti e notificati entro le* 24 *ore*, non è applicabile al caso in cui il capitano che ha sofferto il danno abbia fatto in tempo utile la sua protesta, ma non abbia potuto per l'ingombro del porto far pervenire all'avversario la notificazione che dopo le 24 ore. In specie quando non si tratta di abbordaggio tra due navi, ma solo di danno cagionato da un capitano alla gomena di altra nave.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 21 *Gennaio* 1841. *G. di Marsiglia* 20. 1. 62.

17. — L'azione per i danni cagionati in rada dall'abbordaggio di una nave sopra delle reti è abbastanza conservata con la nomina giudiciaria di un peritoper constatare il danno, nominato entro le 24 ore dall'avvenimento, e di un curatore eletto a rappresentare per la perizia il capitano responsabile allora assente dal luogo ov'è intentata l'azione.

In tali circostanze non è incorsa la inammissibilità resultante dagli Art. 435 § 3, 436 del Cod. di Comm. nel caso di omissione di proteste fatte e notificate entro le dilazioni prescritte.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 17 *Agosto* 1840. *G. di Marsiglia* 20. 1. 7.

(*) V. Art. 407. n. 3. 4.

18. — Ogni protesta per la riparazione del danno avvenuto nell'abbordaggio di due navi, deve esser fatta entro le 24 ore dal danno sofferto, se l'accidente accade in un porto, rada od altro luogo dove il padrone del naviglio possa agire. A questo riguardo non si dee far distinzione tra il caso in cui l'urto abbia operata perdita intiera del bastimento, e quello in cui ha sol cagionato un semplice danno.

C. C. 5 *Mess. an.* 13. *S.* 7. 2. 761.

(*) La questione contenuta in questa decisione è stata recentemente promossa avanti i Tribunali Toscani con treno di difese non ordinario, nella causa tra li armatori del Battello a Vapore il *Polluce* e li armatori del Battello a Vapore il *Mongibello*, per la refezione dei danni cagionati da quest'ultimo Battello nell'investimento con naufragio avvenuto a danno del primo nel canale di Piombino. Crediamo doverne far parola sì per l'interesse che presenta la questione quanto per gli scrittori autorevoli che hanno emesso il voto loro in quella causa. Tra le varie questioni proposte, sostenevano li armatori del *Polluce*, rispondendo ad una delle eccezioni obiettate alla domanda principale, che le proteste volute dalli Articoli 435 e 436 del Cod. di Comm. possono eseguirsi anche dopo le 24 ore quando l'investimento ha operato la perdita totale della nave investita. I limiti che ci siamo prefissi in questa compilazione non ci permettono di trascrivervi diversi argomenti con i quali si sosteneva la proposta questione. Diremo solo che la tesi loro era conforme alla dottrina professata da valenti autori, tra i quali l'*Emerigon*, e che tra i molti voti emessi da celebri giureconsulti Italiani e Francesi, v'erano quelli dei più illustri scrittori di Diritto Commerciale viventi; quali erano tra l'Italiani il *Piantanida*, e tra i Francesi *Fremery*, *Horson* e *Pardessus*. La difesa del *Mongibello*, forte anch'essa per chiarezza di difensori, si basava sulla trascritta decisione e sull'autorità del *Boulay-Paty* sopra *Emerigon*. Il Tribunale di Prima Istanza di Livorno si pronunziò a favore degli armatori del *Polluce*, e la causa è, al momento in cui scriviamo, in grado

di appello. Formava altresì subietto di questione tra le parti, la massima contenuta infra al n. 20; ed anche su di essa il Tribunale di Livorno ritenne lo stesso principio della C. di Roano.

19. — La impossibilità di agire, preveduta dall'Articolo 435 del Codice di Commercio, non può resultare dalla circostanza dell'essere avvenuto l'abbordaggio in giorno di domenica nè dal non esservi usciere residente nel luogo del sinistro, se d'altronde il capitano che ha sofferto il danno poteva trovarne uno a poca distanza. Quindi il capitano il quale non ha in tali specialità di caso notificati i suoi reclami entro le 24 ore, non può ammettersi a sperimentare ulteriormente un'azione per il refacimento dei danni. Le dichiarazioni fatte entro le 24 ore avanti il giudice di pace del luogo, e la protesta diretta qualche giorno dopo al Procuratore Regio, non suppliscono alla notificazione voluta dall'Art. 435.

Roano 2 *Marzo* 1842. *M. C.* 6. 1. 209.

(*) Il sig. *Lainné*, direttore del *Memoriale di Commercio*, pone a questa decisione la seguente nota.

«La questione tendente a determinare se il capitano della nave che ha sofferto l'abbordaggio abbia potuto notificare le sue proteste entro le 24 ore, dipende essenzialmente dalle circostanze di fatto che i Tribunali devono sovranamente valutare; ci sembra doversi in molti casi usar correntezza nell'ammettere tale impossibilità di agire. È da considerarsi che il capitano il quale ha sofferto l'abbordaggio ha quasi sempre dei doveri imperiosi da adempiere, l'esecuzione dei quali non può differirsi senza gravi inconvenienti, e che l'esigere da esso in simili momenti delle proteste e notificazioni sarebbe un pretendere soventi volte l'impossibile. »

20. — L'azione per il risarcimento del danno cagionato da un abbordaggio è della competenza del Tribunale di Commercio più vicino al luogo ov'è avvenuto il sinistro, e non di quello del domicilio del reo convenuto.

Roano 24 *Novembre* 1840. *S.* 41. 2. 80.

21. — Nel caso di abbordaggio di due legni in un canale dell'interno, l'azione per la refezione del danno dev'essere intentata avanti il Tribunale Civile e non avanti il Tribunale di Commercio, sebbene le due parti sieno negozianti.

Bruxelles 6 *Aprile* 1816. *G. di Bruxelles* 1816. 1. 254.

APPENDICE AL LIBRO II.

DEL COMMERCIO MARITTIMO IN GENERALE

PARTE PRIMA
Delle Assicurazioni Terrestri (1).

INDICE SOMMARIO

Agente 9.
Aggravio di risico 28.
Arbitri 2.
Assicuraz. mutue. 1. 2. 3. 4.
— per gl'incendj 5. 6.
— sulla vita 7.
Competenza 1. 3. 4. 6.
Creditori 12. 13. 14.
Fallimento 5.
Frutti 26.
Inquilino 16. 19. 20.
Premio 31.
Privilegio 27.
Prova del contratto 30.
— del valore 29.
Rescissione 10. 28. 31.
Riassicurazione 8. 10.
Surroga 16 17. 18. 21. 22 23. 23 bis.
Usufruttuario 15.
Valutazione 11. 24. 25.

(1) Sotto il titolo di *Assicurazioni Terrestri* sono classate nella presente Appendice le regole relative alle *Assicurazioni Mutue* contro l'incendj o la grandine; *a premio* contro l'incendj, la grandine e la vita dell'uomo. Daremo un'idea delle prime finora non introdotte tra noi. Le altre sono sufficientemente conosciute. La sicurtà *mutua* è un contratto che ha per oggetto di garantire con una associazione d'individui e per un tempo limitato certi risici ai quali sono esposte le cose di egual natura possedute da tali individui. La garanzia si pone in essere col mezzo della obbligazione contratta da ciascuno dei socj di contribuire reciprocamente, e per la loro quota o porzione, alla riparazione del sinistro che sarà provato da uno di essi.

§ 1. *Della indole delle varie assicurazioni terrestri.*
§ 2. *Delle cose suscettibili di assicurazione.*
§ 3. *Quali persone possano assicurare.*
§ 4. *Delle condizioni che possono imporsi al contratto di assicurazione.*
§ 5. *A chi giovi l'assicurazione — Cessione — Surroga.*
§ 6. *Indennità — Prove — Resoluzione del contratto.*

§ 1. Della indole delle varie assicurazioni terrestri.

1. — Le compagnie di assicurazioni *mutue* contro l'incendio non sono società commerciali; esse sono sottoposte ai Tribunali ordinarj e non ai Tribunali di Commercio. (Art. 632 e 633 del Cod. di Comm.)

Douai 4 *Decembre* 1820. *S.* 21. 2. 250.

(*) Sic *Grün* e *Joliat*, *n.* 345.

2. — ....Quindi li arbitri eletti per decidere le contestazioni insorte tra i loro componenti non hanno il carattere di arbitri *necessarj*; il lodo da essi proferito non può essere deferito avanti la Cassazione, ancorchè fosse

pronunziato in ultima istanza. (Cod. di Comm. Art. 51. — Cod. di Proced. Art. 1028, n. 5.)

C. C. 15 *Luglio* 1829. *S.* 29. 1. 315.

(*) V. Art. 51, n. 56 e seg.

3. — Il direttore di una compagnia di sicurtà mutua contro l'incendj non può riguardarsi come negoziante e come direttore di agenzia; non è perciò sottoposto ai Tribunali di Commercio per i biglietti da esso sottoscritti. (*Art.* 1. *Cod. di Comm.*)

Roano 9 *Ottobre* 1820. *S.* 22. 2. 225.

4. — ..... Lo stesso deve dirsi dei membri che la compongono.

Douai 4 *Decembre* 1820. *S.* 21. 2. 250.

(*) V. Art. 1. n. 20 e 62.

5. — La sicurtà *a premio* contro l'incendio è un atto commerciale come le società marittime; quindi gl'intraprenditori di essa possono essere dichiarati in stato di fallimento se cessano i pagamenti. (Cod. di Comm. Art. 1, 437 e 632.)

C. C. 8 *Aprile* 1828. *S.* 29. 1. 28.

6. — Una società di assicurazione a premio contro l'incendio è una società commerciale.... e l'agente di essa dee giudicarsi dai Tribunali di Commercio per quello che riguarda le obbligazioni da esso contratte verso la società nella sua qualità di agente.

Parigi 23 *Giugno* 1825. *S.* 25. 2. 252.

§ 2. Delle cose suscettibili di assicurazione.

(*) Ogni cosa corporale o incorporale, mobile o immobile, che corra un risico può essere materia del contratto di sicurtà. Si può egualmente assicurare tutto ciò che, non essendo suscettibile di una valutazione in danaro, ha però un valore reale; quindi si può assicurare la vita, la libertà; si può anche assicurare la solvibilità di un debitore. *Pardessus, Corso n* 589. *Diz del Contenzioso, v. Assicurazione Terrestre n.* 21.

— Si può assicurare l'usufrutto *Quenault, delle Assicurazioni p.* 37.

— ..... Un credito ipotecario. *Persil, n.* 108.

— ..... Gli oggetti asportati per il contrabbando all'estero. *Grün e Joliat, n.* 140. *Valin, sull'Ordinanza del* 1681. *Emerigon, C.* 8. *Sez.* 5.

— Si può fare assicurare la solvibilità dell'assicuratore. *Vincent, T.* 1. *p.* 242. *Pardessus, n.* 763 e 761. *Persil, n.* 101.

— Lo stesso assicuratore può fare assicurare la somma promessa all'assicurato in caso di sinistro. *Grün e Joliat, n.* 149.

— Si può fare assicurare la cosa depositata. *Grün e Joliat, n.* 95.

— Non si può fare assicurare il contrabbando per oggetti *da importarsi* nel paese. *Grün e Joliat, n.* 138.

— ..... Nè il profitto sperato sulle merci. *Grün e Joliat, n.* 135.

7. — Le assicurazioni sulla vita *di un terzo* sono valide. Esse producono effetto ancorchè l'assicurato non avesse alcun interesse alla vita di colui pel quale è fatta l'assicurazione; basta il consenso di questo terzo.

Limoges 2 *Decembre* 1836. *S.* 37. 2. 182.

(*) Sic *Grün e Joliat, n.* 375. — Contra — *Toullier, T.* 6. *n.* 182. *Boulay-Paty*, sopra *Emerigon, T.* 1. *p.* 201.

(*) Per la validità delle sicurtà sulla vita non si deve distinguere tra quelle *temporarie* e le assicurazioni *differite*, cioè quelle colle quali l'assicuratore si obbliga mediante un premio a pagare all'assicurato o un capitale o delle somme annue se l'assicurato a tale epoca vive ancora. *Persil, n.* 262. *Diz. del Contenzioso v. Assicurazioni sulla vita n.* 3. — Contra — *Quenault, delle Assicurazioni n.* 16.

Non si può fare assicurare la vita di un individuo morto civilmente. *Pardessus, Corso n.* 589. *Grün e Joliat, n.* 384.

8. — Il trattato col quale una compagnia di assicurazioni a premio garantisce contro l'incendio degli oggetti stati assicurati da una compagnia di assicurazione reciproca, mettendosi in luogo dell'assicurato, costituisce non una semplice garanzia contro la insolvibilità della compagnia reciproca, ma una vera riassicurazione portante la resoluzione del primo contratto, quando sia stata in questo atto stipulata la proibizione di farsi riassicurare.

Parigi 12 *Luglio* 1834. *S.* 34. 2. 483.

§ 3. Quali persone possano assicurare.

9. — In materia di assicurazione contro l'incendio, le convenzioni stipulate con l'agente di una compagnia di assicurazione pubblicamente annunziato come tale, e depositario delle placche da apporsi sulle fabbriche assicurate, sono obbligatorie contro la compagnia, ancorachè l'agente non fosse commissionato direttamente per assicurare. In tal caso gli assicurati non possono risentire danno dalla mancanza di qualità dell'agente. (*Cod. Civ.* 1998)

Colmar 2 *Marzo* 1825. *S.* 27. 1. 131.

§ 4. Delle condizioni che possono imporsi al contratto di assicurazione.

10. — La condizione imposta all'assicurato in un contratto di assicurazione contro un incendio di non far riassicurare gli stessi oggetti da un' altra compagnia è valida, e può importare, in caso di inadempimento, la resoluzione del primo contratto di assicurazione. (*Cod. di Comm. Art.* 359.)

C. C. 27 *Agosto* 1828. *S.* 29. 1. 39.

C. C. 6 *Luglio* 1829. *S.* 30. 1. 278.

11. — La clausula manoscritta in una po-

Digitized by Google

lizza di assicurazione contro l'incendio, portante che in caso di sinistro l'indennità sarà regolata per gli oggetti distrutti dietro i prezzi portati all'inventario annesso alla polizza, e non altrimenti, contiene una deroga alla clausula generale e scritta, dietro la quale non è assicurato che il valore *venale* delle proprietà.

C. C. 12 *Luglio* 1837. *S.* 38. 1. 129.

§ 5. A chi giovi l'assicurazione — Cessione — Surroga.

12. — Il prezzo di assicurazione di un immobile rappresenta l'immobile assicurato; in conseguenza esso è affetto ai creditori ipotecarj.

Colmar 25 *Agosto* 1826. *S.* 35. 2. 45.

13. — Quando un creditore ipotecario, che ha accesa iscrizione sopra un immobile, fa in questa qualità assicurare l'immobile stesso, e paga il premio del suo valore totale, l'assicurazione dee avere effetto non solo nell'interesse del creditore e fino alla concorrenza del suo credito, ma anche nell'interesse del proprietario, e per il valore totale dell'immobile. Invano si direbbe che il creditore non ha potuto stipulare per altri.

Colmar 27 *Giugno* 1823. *S.* 23. 2. 353.

C. C. 29 *Decembre* 1821. *S.* 25. 1. 173.

14. — *Giudicato al contrario*, che il prezzo della assicurazione di un immobile perito per un incendio è ugualmente devoluto a tutti i creditori chirografarj o ipotecarj: non vi ha prelazione per i creditori ipotecarj. (*Cod. Civ.* 1303, 2093, 2115, 2118.)

C. C. 28 *Giugno* 1831. *S.* 31. 1. 291.

15. — L'usufruttuario di una casa assicurata dal proprietario non ha diritto in caso di incendio di esigere che il prezzo della assicurazione sia impiegato nella ricostruzione della casa. Esso ha però diritto al frutto di questo prezzo, come rappresentante l'immobile sottoposto al suo usufrutto. Invano il proprietario pretenderebbe di aver fatta l'assicurazione nel suo interesse esclusivo: questa assicurazione giova necessariamente all'usufruttuario, con l'onere però di contribuire in una giusta proporzione al pagamento annuale del premio di assicurazione. (*Cod. Civ.* 617 e 1119.)

Colmar 25 *Agosto* 1826. *S.* 28. 2. 17.

16. — La clausula di una polizza di assicurazione dichiarante che l'assicurato surroga l'assicuratore nei suoi diritti contro tutti i vicini, inquilini e garanti in generale, qualunque si sieno, senza che siavi bisogno di alcuna altra cessione, titolo o mandato, non obbliga l'assicurato a fornire una surroga espressa e nuova all'assicuratore, al momento del pagamento di un sinistro, affinchè questo assicuratore possa di per sè esercitare il suo ricorso contro gli inquilini dell'assicurato. Quest'ultimo può ottenere il suo pagamento, quantunque egli non offra che una quietanza pura e semplice senza surroga. (*Cod. Civ.* 1250.)

C. C. 1 *Decembre* 1834. *S.* 35. 1. 148.

17. — *Deciso* che il proprietario di una casa può cedere ad un terzo, ed in specie ad una compagnia di assicurazione, i diritti che l'Art. 1733 del Cod. Civ. gli accorda in caso d'incendio contro il suo inquilino.

C. C. 1 *Decembre* 1834. *S.* 35. 1. 148.

C. C. 13 *Aprile* 1836. *S.* 36. 1. 271.

18. — La cessione o surroga del diritto del proprietario contro l'inquilino (*Cod. Civ.* 1733) può esser validamente fatta ad una compagnia di assicurazione.

Colmar 13 *Gennaio* 1832. *S.* 33. 2. 105.

Amiens 13 *Aprile* 1825. *S.* 35. 2. 47.

19. — Il conduttore o inquilino di un immobile assicurato, se questo viene a perire *in parte*, non ha diritto di esigere che l'indennità ricevuta dal locatore dalla compagnia di assicurazione sia impiegata nella ricostruzione o riparazione dell'immobile. Esso non ha in questo caso, secondo la regola generale, che la scelta di domandare o una diminuzione del prezzo, o la resilizione stessa dell'affitto. (*Cod. Civ.* 1722.)

Parigi 5 *Gennaio* 1826. *S.* 28. 2. 18.

20. — Il proprietario di una casa affittata ha diritto in caso di incendio all'indennità dovuta all'inquilino che ha fatto assicurare il rischio della sua locazione; di maniera che se questo inquilino cade fallito, questa indennità non entra nel suo attivo, ed è devoluta per l'intiero al proprietario, in esclusione degli altri creditori dell'inquilino. (*Cod. Civ.* 1733.)

Parigi 13 *Marzo* 1837. *S.* 37. 2. 370.

21. — L'assicurato che nella sua polizza ha fatto alla compagnia di assicurazione cessione di tutti i suoi diritti e azioni per la responsabilità, contro gli inquilini dell'immobile assicurato, non conserva il diritto di esser pagato, in preferenza alla compagnia, delle somme da che pretende esserli dovute per causa dell'eccesso del valore del suo immobile sul prezzo del sinistro a lui pagato: qui non si applica la disposizione finale dell'Art. 1252 Cod. Civ.

Grenoble 15 *Febbraio* 1834. *S.* 35. 2. 45.

22. — La compagnia di assicurazione che paga il valore di un edifizio incendiato da essa assicurato, non è surrogata *di pieno diritto* nell'azione del proprietario di esso edifizio contro il di lui affittuario: in conseguenza, se essa vuole esercitare una azione per danni e interessi contro il pigionale, ha l'onere di provare che l'incendio è stato cagionato per colpa di questo: l'Art. 1733 del Cod. Civ. che rende l'affittuario responsabile dell'incendio, come presunto autore di quello, o per imprudenza, o negligenza, non può essere invocato che dal proprietario, e suoi aventi causa.

C. C. 2 *Marzo* 1829. *S.* 29. 1. 95.

(*) Sic *Duranton*, *T.* 12. *n.* 181. *Grün e Joliat*, *n.* 294.

23. — La cessione di una assicurazione fatta dalla compagnia reale di assicurazione su la vita, non può esser criticata nell'interesse di questa compagnia, sotto pretesto che, contro i suoi statuti, la cessione sia stata stipulata senza il consenso di quello sulla vita del quale posava l'assicurazione.

Limoges 2 *Decembre* 1836. *S.* 37. 2. 182.

23 bis. — Le compagnie di assicurazione non possono agire direttamente contro l'autore del sinistro, se non che dopo avere disinteressato i loro assicurati ed essersi fatte surrogare nei loro diritti..... Possono però fare delle diligenze per fissare la quantità del sinistro.

Parigi 19 *Marzo* 1840. *S.* 40. 2. 337.

§ 6. Indennità — Prove — Resoluzione del contratto.

24. — In materia di sicurtà contro gl'incendj, l'indennità dovuta all'assicurato in caso di sinistro non deve esser di una stima uguale al valore dato nella polizza di sicurtà agli oggetti assicurati (detratto il valore di quelli salvati). Al contrario l'assicuratore ha diritto, contestando questa stima, di obbligare l'assicurato a giustificare il valore reale al momento dell'incendio. *Giudicato per altro*, che la stima data agli oggetti assicurati nella polizza di sicurtà dee, mancando altri dati più certi, servir di base per la determinazione dell'indennità accordata all'assicurato. *Giudicato ancora* che in ogni caso l'assicurato è tenuto a giustificare la esistenza degli oggetti assicurati al momento dell'incendio. (*Art.* 358. *Cod.* *di Comm.*)

Parigi 15 *Febbraio* 1834. *S.* 35. 2. 145.

25. — L'assicuratore delle merci e dei mobili di una bottega non è tenuto ad indennizzare l'assicurato, in caso di sinistro per causa della sospensione del suo commercio, durante il tempo necessario per fare le riparazioni.

Parigi 26 *Aprile* 1833. *S.* 33. 2 585.

26. — In materia di assicurazione terrestre gli interessi giudiciali fra gli assicuratori e gli assicurati non corrono che secondo la Legge Civile, cioè alla ragione del 5 per cento, e non secondo la tariffa commerciale.

Parigi 5 *Gennaio* 1837. *S.* 37. 2. 137.

27. — La compagnia di assicurazione che assicura i ricolti di un fittaiuolo non ha privilegio su quelli per il pagamento delle spese e del premio di assicurazione: le spese di assicurazione non possono esser considerate come spese fatte per la conservazione della cosa. (*Cod. Civ.* 2102.)

Parigi 3 *Aprile* 1834. *S.* 34. 2. 307.

(*) Sic *Quenault*, *n.* 266. *Pardessus*, *Corso n.* 264. *Grün e Joliat*, *n* 226.

28 — In materia di sicurtà contro l'incendio, la circostanza dell'avere l'assicurato riunito in una sola parte del suo appartamento tutti i mobili ed oggetti assicurati, mentre la polizza non conteneva patto che l'interdicesse di far ciò, non costituisce un aggravio di risico di tal natura, da operare la resoluzione del contratto. (*Art.* 348 *Cod. di Comm.*)

C. C. 12 *Luglio* 1837. *S.* 38. 1. 129.

29. — La esistenza degli oggetti assicurati al momento dell'incendio è sufficientemente stabilita dalle sole prove che si possono avere, purchè queste sieno tali da convincere ogni uomo ragionevole. *Giudicato soltanto dalla Corte Reale.*

L'indennità dovuta all'assicurato in caso di sinistro dee essere di una somma uguale alla stima data nella polizza di assicurazione agli oggetti assicurati (deduzion fatta del valore di quelli che si son salvati), ancorachè questa stima, relativa a degli oggetti di arte, abbia avuto per base un valore di opinione e di affezione, e non soltanto il valore venale e reale. *Resoluto espressamente dalla Corte Reale, ed implicitamente dalla Corte di Cassazione.* (*Art.* 358 *Cod. di Comm.*)

C. C. 12 *Luglio* 1837. *S.* 38. 1. 129

30. — Una convenzione di assicurazione terrestre può esser provata con presunzioni gravi, precise e concordi, quando d'altronde esiste un principio di prova per scritto. (*Art.* 332 *Cod. di Comm.*)

C. C. 15 *Febbraio* 1826. *S.* 27. 1. 131.

31. — La caducità della assicurazione sulla vita per difetto di pagamento dei premj nei termini stabiliti dalla polizza, non può esser opposta dalla compagnia di assicurazione, quando essa ha consentito di ricevere i premj dopo questo tempo, e ne ha rilasciata una quietanza antidatata.

Limoges 2 *Decembre* 1836. *S.* 37. 2. 182.

(*) Il duello, il suicidio, le condanne capitali, annullano le assicurazioni sulla vita. *Grün e Joliat*, *n.* 386. *Pardessus*, *n.* 390. ..... senza distinzione tra l'assicurazione temporaria o perpetua. *Persil*, *n.* 273.

L'assenza dell'assicurato non basta per farne presumere la morte. Se però l'assenza è durata 30 anni dopo l'invio nel possesso provvisorio, o se sono decorsi 100 anni dalla nascita dell'assicurato (*Cod. Civ. Art.* 129), l'assicuratore non può, secondo *Persil*, *n.* 281, ricusarsi dal pagare l'ammontare della sicurtà. — Contra — *Grün e Joliat*, *n.* 408.

Si risolve il contratto di sicurtà per le false dichiarazioni sui pericoli più o meno grandi derivanti dall'età, dalla salute dell'assicurato, quando hanno per oggetto di diminuire l'opinione del rischio. *Persil*, *n.* 269. (*Cod. di Comm.* 348)

PARTE SECONDA

Delle Prede Marittime.

INDICE SOMMARIO

Agente diplom. 66.
Approdo forzato 6. 39. 40.
Autorità maritt. 69.
Bandiera 7. 8.
Barca di spia 42.
Carte di bordo 32. 38.
Cauzione 65.
Competenza 76. 79. 81.
Comproprietà 46.
Confisca 37.
Consiglio delle prede 70. 71. 72. 73. 75. 77. 80. 81. 83. 84.
Consiglio di stato 83.
Dichiaraz. dall'equip. 34.
— di neutralità 23.
Disertori 68.
Distanza 11.
Divis. della preda 45. 46. 47. 48. 49. 50. 63.
Donazione 56.
Equipaggio catturato 43.
Insequestrabilità 60.
Leggi sulle prede 1. 2. 4.
Merci proibite 9. 82.
Ministero della marina 77.
Naufragio 35. 36.
Neutralità 3. 4. 5. 6. 18. 21. 25. 26. 35. 36. 38.
Opposiz. del terzo 61.
Passaporto 13. 14. 15. 16. 17.
Pirata 67.
Polizza di carico 24.
Presa a parte 75.
Presunzioni 12.
Procedura 72.
Proprietà neutre 26.
Prove 10. 12. 18.
Recogniz. di neutralità. 19.
Recupero 41. 52. 53. 58. 59.
Restituz. del diviso 51.
Ritrattazione 74
Rivendicazione 54. 55.
Ruolo d'equipaggio 27. 28. 29. 30. 31.
Spese 78.
Trattato di pace 44.
Vendita dell' evento 63.

§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Delle navi neutre — Prove della neutralità.*
§ 3. *Delle buone o cattive prede.*
§ 4. *Della divisione degli oggetti predati.*
§ 5. *Del rilascio, del riscatto, e della ripresa delle navi predate.*
§ 6. *Questioni e regole diverse in materia di prede.*
§ 7. *Leggi e regole sulla competenza e sui giudizj circa alle questioni relative alle prede.*

§ 1. Generalità.

1. — Disposizioni sulle società per il corso, sulle lettere di marca, la procedura e la vendita delle prede, e loro ripartizione.

Delib. de'2 Prat. an. 11. *S.* 3. 2. 188.

(*) V. *Decreti N. de'* 12 *Ottobre* 1807, 27 *Aprile* e 6 *Novembre* 1809.

2. — Decreto F. il quale prescrive certe formalità, per ammettere in commercio diverse mercanzie provenienti da prede fatte sul nemico.

Del 24 *Giugno* 1808. *S.* 8. 2. 245.

§ 2. Delle navi neutre — Prove della neutralità.

3. — La neutralità la quale è in tempo di guerra il solo legame delle relazioni sociali, e delle comunicazioni utili tra gli uomini, deve essere religiosamente osservata come un vero bene pubblico. Le potenze belligeranti sono senza dubbio autorizzate a prevenire e sorvegliare le frodi di una finta neutralità. Nulladimeno non si devono obliare i trattati, gli usi consacrati dalla condotta costante delle nazioni, ed i principj che garantiscono i diritti del sovrano e l'indipendenza dei popoli.

Discor. del sig. Portalis. Commis. del Gov. al C. delle prede, 14 *Fior. an.* 8. *S.* 1. 2. 160.

4. — Deliberazione de'consoli, la quale rimette in vigore il regolamento de'26 Luglio 1778, relativo al sequestro del legno neutro.

Del 29 *Frim. an.* 8. *S.* 1. 2. 29.

5. — La qualità del naviglio neutro o nemico deve determinarsi dalla qualità della bandiera, o da quella del carico. Su tal punto le Leggi hanno variato secondo i costumi e le circostanze. Quasi da per tutto le circostanze hanno prevalso sui principj. I regolamenti Francesi hanno sempre inclinato verso l'equità generale. La Francia ha avuto l'iniziativa delle massime dolci e generose.

Dec. del C. delle prede, 6 *Term. an.* 8. *S.* 1. 2. 201.

6. — L'approdare forzato non può essere considerato come una infrazione al passaporto, e dar luogo, giusta l'Articolo 5 del regolamento de'26 Luglio 1778, al sequestro del legno neutro.

C. C. 2 *Fior. an.* 7. *S.* 7. 2. 1132.

7. — La bandiera cuopre la mercanzia. Ogni bastimento scortato è esente dal diritto di visita. Questi due principj sono come l'essenza della neutralità marittima.

Conv. tra le poten. del Nord, 25 *Luglio* 1803. *S.* 4. 2. 555.

8. — La bandiera cuopre la mercanzia. Quindi l'Articolo 1 della Legge de'29 Nev. an. 6, relativa al corso marittimo, è abrogata.

Leg. 23 *Frim. an.* 8. *S.* 1. 2. 26.

9. — Perchè la proprietà di un naviglio sia una causa della sua confisca, bisogna che le mercanzie proibite compongano una parte del carico abbastanza considerevole, per far nascere contro tutto il carico delle presunzioni di frode.

Dec. del C. delle prede, 6 *Term. an.* 8. *S.* 1. 2. 201.

10. — Il bastimento presunto neutro, dall'insieme dei documenti esibiti può non pertanto essere dichiarato di buona preda, se da qualcuna delle carte trovate a bordo vi è prova ch'è nemico.

Decis. del C. delle prede, 17 *Br. an.* 10. *S.* 2. 2. 460.

11. — Una cattura è invalida, se è fatta a

mezza lega dal territorio di una potenza neutra.

Decis. del C. delle prede, 27 *Term. an.* 8. *S.* 1. 2. 219.

12. — Non bastano le presunzioni per stabilire che un naviglio non era, al momento in cui il suo passaporto fu spedito, negli stati del principe che l'ha accordato; occorrono a questo riguardo delle prove propriamente dette.

La nullità del passaporto non rende necessariamente il naviglio sequestrabile; essa non produce questo effetto che in mancanza di altre carte di bordo sufficienti per giustificare la neutralità del legno catturato.

C. C. 17 *Piov. an.* 7. *S.* 7. 2. 1130.

13. — Il passaporto può esser valido, ancorchè il naviglio pel quale è rilasciato sia in un porto straniero al momento della consegna.

Basta che il legno si sia posteriormente trasferito nel porto in cui il passaporto lo suppone, e che da questo porto sia stato realmente spedito.

In ogni caso, la nullità del passaporto non trarrebbe seco la confisca.

Decis. del C. delle prede, 3 *Mess. an.* 8. *S.* 2. 2. 498.

14. — È nullo il passaporto accordato da un governo ad un bastimento il quale, all'epoca della data del passaporto, non si trova in uno dei porti appartenenti al governo medesimo.

C. C. 12 *Vend. an.* 8. *S.* 7. 2. 1131.

15. — Un passaporto può esser rilasciato senza destinazione precisa.

Dec. del C. delle prede, 16 *Term. an.* 8. *S.* 2 2. 474.

16. — Un atto non ha validità quando non è firmato: la mancanza della firma è una nullità sostanziale, la quale non ha bisogno di essere pronunciata dalla Legge (specialmente in materia di passaporto di bastimento).

Decis. del C. delle prede, 6 *Term. an.* 8. *S.* 2. 2. 481.

17. — Il passaporto è la prova specifica che non si è l'uomo del nemico, e che si viaggia sotto la protezione di una potenza neutra: esso prova che la bandiera non è per mascherarsi; che la proprietà del naviglio non è diventata nemica. Nel mar Baltico si può sostituire al passaporto un certificato di costruzione e di proprietà prussiana; non è però così per i bastimenti, i quali escono dal Baltico.

Decis. del C. delle prede, 16 *Term. an.* 8. *S.* 2. 2. 478.

18. — Un legno estero, pretendendosi neutro, e *ricuperato* da un francese sul nemico, dev'essere rilasciato, se la sua neutralità è comprovata.

Decis. del C. delle prede, 6 *Term. an.* 8. *S.* 1. 2. 201.

19. — Sono dovuti ai catturati i danni ed interessi, ogni qualvolta il catturante è stato obbligato di riconoscere la loro neutralità.

Decis. del C. delle prede, 9 *Prat. an.* 8. *S.* 1. 2. 186.

20. — È di buona preda quel legno neutro, il quale fa fuoco dopo aver abbassata la sua bandiera.

Decis. del C. delle prede, 13 *Vend. an.* 10. *S.* 2. 2. 454.

21. — Un equipaggio non si reputa nemico, ancorchè sia composto da più di un terzo di marinaj sudditi di un principe nemico, allorchè questi marinaj abitino una parte degli stati di questo principe, i quali per un trattato particolare fatto con un'altra potenza sono considerati come neutri.

C. C. 24 *Germ. an.* 7. *S.* 7. 2. 1126.

22. — I Tribunali non possono, senza trasgredire l'Articolo 1 del Regolamento del 1778, confiscare un bastimento neutro, sotto pretesto che avesse a bordo delle mercanzie in contrabbando di guerra, il cui valore fosse al di sotto dei tre quarti di quello dell'intiero carico.

C. C. 25 *Frim. an.* 7. *S.* 7. 2. 1152.

23. — Il legname da costruzione, portato da bastimenti neutri ne'porti nemici, non è tra gli oggetti di contrabbando. Non vi è dunque luogo a pronunziare la confisca del naviglio, di cui questo legname compone il carico.

Decis. del C. delle prede, 9 *Settembre* 1807. *S.* 7. 2. 1124.

24. — La polizza di carico, la quale non è firmata dal caricante, ma solamente dal capitano, non fa alcuna fede della neutralità del carico.

La prova contraria alle carte di bordo può esser fatta anche per mezzo di testimonj, i quali non facciano parte dell'equipaggio.

C. C. 29 *Brum. an.* 7. *S.* 7. 2. 1123.

25. — Un bastimento neutro non può essere indefinitivamente considerato come luogo neutro, e la protezione che gli è accordata nei porti francesi non può sottrarlo dalla giurisdizione territoriale, per tutto ciò che riguarda gli interessi dello Stato. Quindi il naviglio neutro, messo in un porto dello Stato, è di pieno diritto sottoposto alle Leggi di polizia, le quali regolano il luogo in cui è ricevuto. Le genti del suo equipaggio sono egualmente soggette ai Tribunali del paese, per i delitti che vi commettano, anche a bordo, verso delle persone estranee all'equipaggio, e per le convenzioni che potrebbero fare con esse. Non è però così a riguardo de'delitti che si commet-

Digitized by Google

tono a bordo di un legno neutro, da un uomo dell'equipaggio contro altr'uomo dell'equipaggio istesso. In tal caso i diritti della potenza neutra debbono rispettarsi, trattandosi della disciplina interna del bastimento, nella quale la potenza locale non deve immischiarsi, ogni qual volta il suo soccorso non è dimandato, e la tranquillità del porto non è compromessa.

Par. del C. di Stato, 28 *Ottobre* e 20 *Novembre* 1806. *S.* 6. 2. 501.

26. — Le questioni di neutralità son questioni di buona fede. Bisogna aver riguardo alla natura delle cose. Le dichiarazioni di buona preda per mancanza di tale o tal'altra formalità non sono che comminatorie. Non si tratta dunque in qualsivoglia ipotesi di giustificare la proprietà neutra col concorso simultaneo di tutti i documenti enunciati nel regolamento; ma basta secondo le circostanze che uno di essi comprovi tal proprietà, se essa non è contradetta o combattuta da circostanze più decisive.

Dec. del C. delle prede, 9 *Prat. an.* 8. *S.* 1. 2. 186.

27. — La neutralità dell'equipaggio resulta dal ruolo d'equipaggio approvato dagli uffiziali pubblici del luogo della partenza.

Il ruolo, se è irregolare, può nonostante giovare a qualche effetto; ma se è alterato, è reputato fraudolento, e v'è prevenzione legale di ostilità, o inimicizia.

Dec. del Cons. delle Prede 16 *Termid. anno* 3 *S.* 2. 2. 481.

28. — Un legno americano può essere tenuto per neutro, ancorchè non abbia il ruolo d'equipaggio richiesto dai Regolamenti del 1774 e 1778.

Decis. del C. delle prede, 9 *Prat. an.* 8. *S.* 1. 2. 186.

29. — Non si può considerare come ruolo d'equipaggio un contratto d'arruolamento il quale non designa la dimora dei marinaj arruolati.

C. C. 24 *Vend. an.* 8. *S.* 7. 1. 1134.

30. — L'Articolo 9 del Regolamento de' 26 Luglio 1778, il quale esige un ruolo d'equipaggio, intende che sia un ruolo d'equipaggio per ogni viaggio.

Decis. del Cons. delle Prede 16 *Termid an.* 8. *S.* 2. 2. 474.

31. — Allorchè un ruolo d'equipaggio, il quale non contiene i nomi, cognomi e domicilj dei marinaj, non è stato approvato da un uffiziale pubblico del luogo della partenza del naviglio, i giudici non possono, senza contravvenire all'Art. 9 del Regolamento del 1778, levare il sequestro del bastimento.

C. C. 1 *Brum. an.* 7. *S.* 7. 2. 1131.

32. — Sono carte di bordo i documenti presentati dopo la cattura, se consta che essi erano a bordo all'epoca in cui il legno fu preso.

Decis. del C. delle prede, 17 *Brum. an.* 10. *S* 2. 2. 490.

33. — Le dichiarazioni delle persone di equipaggio del legno catturante non bastano per stabilire che il colpo di chiamata all'obbedienza è stato tirato su bandiera nemica.

C. C. 19 *Germ. an.* 7. *S.* 7. 2. 1135.

34. — La violazione de' principj consacrati dal diritto delle genti sul corso è un mezzo di cassazione?

C. C. 29 *Marzo* 1809. *S.* 9. 1. 188.

§ 3. Delle buone o cattive prede.

35. — Un naviglio naufragato può essere di buona preda, se la sua neutralità non è comprovata.

Decis. del C. delle prede, 29 *Frutt. an.* 8. *S.* 1. 2. 208.

36. — *Giudicato in senso contrario*, cioè che un legno spinto dalla tempesta sulle coste di Francia dev'essere rilasciato, o che sia neutro o non neutro. Tanto esige il rispetto dovuto alla sventura.

Decis. del C. delle prede, 13 *Vent. an.* 9. *S.* 1. 2. 296.

37. — Allorchè relativamente ad una preda il capitano del legno corsaro ha violati i doveri della sua carica, gli armatori possono esser dichiarati decaduti dal benefizio della preda', che è allora confiscata a profitto del governo.

Dec. del C. delle prede, 30 *Prat. an.* 13. *S.* 5. 2. 173.

38. — Allorchè, dopo la preda di un legno, i capitani catturanti si sono impadroniti delle carte di bordo e le hanno deposte in una cassa o sacco, ai termini dell'Articolo 59 della Deliberazione de' 2 Pratile anno 11, senza interpellare il capitano catturato, perchè le avesse chiuse col suo suggello, la preda deve essere dichiarata nulla, se il capitano preso sostiene che, al momento della cattura, egli era munito di tutte le carte giustificative della sua neutralità.

C. C. 28 *Fior. an.* 7. *S.* 7. 2. 1131.

39. — L'eccezione tratta dall'approdare forzato (legalmente giustificato) non può essere più accolta per i bastimenti di cento tonnellate, ed al di sotto.

C. C. 19 *Decembre* 1807. *S.* 7. 2. 731.

40. — Siffatta eccezione non sottrae il carico alla confisca, se nelle 24 ore del suo arrivo nel porto il capitano non ha dichiarato il suo carico, come pure le cause per le quali è stato obbligato di approdare.

C. C. 14 *Germin. an.* 11. *S.* 3. 2. 304.

41. — La ricuperazione fatta da un bastimento francese di un naviglio estero, il quale

era di buona preda pel primo catturante, lo è anche pel secondo (fosse anche un alleato); nulladimeno il rigore di siffatto principio non si applica che in favore de'corsari. Potrebbe essere diversamente, se il naviglio fosse stato liberato da un legno dello Stato.

Decis. del C. delle prede, 23 *Piov. an.* 9. *S.* 1. 2. 293.

42. — Una preda fatta da una *barca di spia* di un corsaro può essere di spettanza del catturante, in preferenza del governo, ancorchè sia fatta dopo il disarmamento del legno pel quale il corsaro avea una lettera di marca, sopra tutto quando la preda è stata fatta dall'istessa barca che avea servito di spia al corsaro.

Decis. del C. delle prede, 17 *Pr. an.* 9. *S.* 1. 2. 324.

43. — È privato di qualunque porzione della preda il catturante, il quale ha approdato col legno catturato, senza condur seco almeno i due principali uffiziali del bastimento catturato.

Decis. del C. delle prede, 19 *Term. an.* 8. *S.* 2. 2. 469.

44. — Allorchè una preda è stata fatta dopo un trattato di pace, ma prima del tempo stabilito per indurre la presunta cognizione, la preda è valida, se non è provato che il catturante avea una conoscenza positiva ed indubitata del trattato.

Decis. del C. delle prede, 2 *Fior. an.* 11. *S.* 3. 2. 15.

§ 4. Della divisione degli oggetti predati.

45. — Allorchè diversi corsari non associati hanno fatto in concorso una preda, il prodotto si divide in ragione composta del calibro delle bocche di fuoco, qualunque fossero, pronte a tirare, e del numero degli equipaggi rispettivi di ciascun corsaro.

Decr. f. 9 *Settembre* 1806. *S.* 6. 2. 477.

46. — L'equipaggio di un naviglio, in quanto che ha dritto al terzo sul prodotto delle prede, è *creditore* per questo terzo, ovvero è comproprietario della cosa comune?

C. C. 9 *Febbraio* 1814. *S.* 14. 1. 108.

47. — La liquidazione particolare provvisoria, o la liquidazione generale e definitiva di una preda marittima, non hanno che un medesimo oggetto, e non presentano che una sola operazione, sulla quale il ricevitore del registro può percepire una sol volta il dritto proporzionale. Laonde la liquidazione generale non deve questo diritto, se è stato percepito sulla liquidazione particolare. In questo caso, la liquidazione generale è considerata come un semplice atto di divisione, soggetto solamente al dritto fisso di tre franchi.

C. C. 9 *Febbraio* 1814. *S.* 14. 1. 108.

48. — Nulladimeno, se a causa di ripartizioni fatte in seguito di liquidazioni particolari anteriori al 14 Brumale anno 8, non restasse all'armatore, sul prodotto netto della liquidazione generale, una somma sufficiente per soddisfare in totalità l'ammontare del decimo per franco, non è tenuto di supplire alla mancanza, sia personalmente, nè con nuovo versamento di fondi per parte degli interessati, nè col far versare in massa alle genti dell'equipaggio, che hanno avuto parte alle ripartizioni.

Lo stesso Parere del Cons. di Stato, n. 50.

49. — La Legge, la quale accorda agli uomini di mare sbarcati per cagione di malattia una parte nelle prede, s'applica tanto a coloro che sono imbarcati sopra legni corsari, che a coloro che servono su de' bastimenti dello Stato.

Non è necessario, per godere del beneficio della Legge, che la malattia sia stata contratta a bordo, e che discesi a terra, gli uomini di mare ammalati sieno entrati in un ospedale, ed al loro ristabilimento siensi rimbarcati sull'istesso bastimento, su del quale facevano il loro servizio.

C. C. 12 *Fior. an.* 9. *S.* 1. 2. 337.

50. — I cannonieri di terra, i quali concorrono alla preda di un legno nemico, debbono aver parte ai prodotti.

La ripartizione si fa nel modo prescritto dalle Leggi, e dai regolamenti generali delle prede che sarebbero fatte in concorso con altri bastimenti dello Stato o armati in corso. Se il fatto della cooperazione è comprovato, spetta al Consiglio delle prede di stabilire e regolare, quali persone hanno dritto alla cattura.

Parere del C. di stato f. 1 *Aprile* 1809. *S.* 9. 2. 292.

51. — L'azionista, il quale ha ricevuto il suo dividendo nel prodotto di una preda illegalmente fatta, può essere direttamente chiamato in giudizio dal catturato per la restituzione delle somme esatte. Egli è a questo riguardo reputato depositario, e compreso nella disposizione giudiziaria, la quale condanna alla restituzione l'armatore, ed ogni depositario.

C. C. 18 *Marzo* 1810. *S.* 10. 1. 181.

§ 5. Del rilascio, del riscatto, e della ripresa delle navi predate.

52. — Allorchè il dissequestro di una preda è ordinato senza danni, interessi e spese, l'importo di queste fatte per lo scaricamento del naviglio, per la custodia e messa in magazzino delle mercanzie, e per il nutrimento

dell'equipaggio, dev'essere rimborsato al catturante.

Parigi 27 *Germ. an.* 10. *S.* 2. 2. 156.

53. — Il capitano di una nave, il quale dopo aver fatta una preda, dichiarata valida dall'autorità francese competente, passa al servizio di altro armatore, ed è anch'egli predato dalla potenza alla quale apparteneva la nave precedentemente catturata, ed è quindi condannato da questa potenza al pagamento di una indennità per tal cattura, non ha regresso per tal titolo contro il proprietario della nave colla quale ha fatta la presa. È un fatto di forza maggiore che non obbliga il mandante contro il mandatario.

C. C. 23 *Decembre* 1840. *S.* 41. 1. 253.

54. — La Legge, la quale permette ai Francesi di rivendicare le mercanzie che loro sono state prese in mare dal nemico, e dallo stesso riportate in Francia, sotto il nome di stranieri neutri, autorizza egualmente la rivendicazione nel caso in cui la preda sia stata fatta da un neutro sopra uno straniero suo nemico, ma prestanome di un Francese.

La Legge è applicabile, anche quando dai giudici del neutro catturante è stata proferita sentenza dichiarativa che la preda era nemica, ed anche quando colui, il quale introduce in Francia queste mercanzie, le ha comprate in paese neutro all'incanto, e per effetto della sentenza di confisca.

Sulla quistione di sapere, se le mercanzie confiscate come di buona preda appartenessero realmente al Francese, o se appartenessero all'estero, la sentenza proferita dai giudici del catturante non ha in Francia l'effetto della cosa giudicata per impedire la rivendicazione.

C. C. 19 *Ottobre* 1809. *S.* 10. 1. 113.

55. — Allorchè de' bastimenti francesi saranno stati ripresi da legni dello Stato, dopo essere stati 24 ore in potere del nemico, i bastimenti ed il carico apparterranno agli equipaggi catturanti; ma se la liberazione ha avuto luogo prima delle 24 ore, il diritto di ricupero sarà solo del terzo del valore del naviglio ripreso, e del terzo del carico; e se il bastimento ripreso è un legno di guerra, il valore di esso, di cui il terzo dev'esserne aggiudicato, sarà sempre calcolato sul piede di cinquemila franchi per ogni cannone montato sopra un affusto proprio a vascelli di novanta cannoni; sul piede di quattromila franchi per ogni cannone di vascelli di ottanta fino a sessanta inclusivamente; e sul piede di tremila e cinquecento franchi per ogni cannone di vascelli e fregate da venti cannoni fino a sessanta.

Delib. de' Consoli f. 9 *Vent. an.* 9. *S.* 1. 2. 481.

56. — La donazione di un naviglio catturato, fatta dal capitano catturante in favore di alcuni dell'equipaggio rimandati da lui mediante riscatto, non può essere dichiarata valida in Francia, in pregiudizio de' veri proprietarj. In tal caso, gli uomini di mare, i quali hanno ricondotto il legno, possono solamente esser considerati come coloro che l'hanno salvato in alto mare, ed in tal qualità hanno dritto al terzo del valore del bastimento.

In questa stessa ipotesi, il naviglio al suo rientrare in un porto francese non può essere sequestrato dai preposti della Dogana.

Decis. del C. delle prede, 18 *Agosto* 1813. *S.* 16. 1. 113.

57. — Quel Francese il quale rivendica le sue mercanzie prese dal nemico, e dopo introdotte in Francia, non è tenuto di provare la sua proprietà con delle carte di bordo. Il Regolamento del 1778, che richiede delle carte di bordo, prescrive ciò in favore de' Francesi catturanti contro i catturati.

La Dichiarazione del 1638, la quale autorizza il Francese a rivendicare la sua mercanzia presa dal nemico, ed introdotta in Francia, si applica anche al caso, in cui quegli che ha introdotto la mercanzia in Francia fosse un estero e quando avesse ignorato l'origine francese della mercanzia.

Aix 26 *Agosto* 1807. *S.* 14. 2. 201.

58. — Non vi è *ricuperazione* nel caso in cui il naviglio sia ripreso dall'equipaggio catturato, il quale si libera da sè medesimo. In siffatto caso, si deve solo all'equipaggio una ricompensa proporzionata all'importanza del servizio.

Decis. del C. delle prede, 7 *Vend. an.* 12. *S.* 4. 2. 5.

59. — Un legno ricuperato dal suo proprio equipaggio, unitamente ad altri che l'hanno aiutato, dev'essere restituito al proprietario, salvo una gratificazione che viene stabilita dal Governo.

Decis. del C. delle prede, 13 *Frutt an.* 11. *S.* 3. 2. 29.

§ 6. Questioni e regole diverse in materia di prede.

60. — Un capitano, a motivo della sua patente di corso, non può godere sul prodotto delle prede del privilegio di essere esente da sequestri, come vien accordato ai marinaj pel loro soldo.

C. C. 11 *Vent. an.* 9. *S.* 1. 2. 427.

61. — In materia di prede, il capitano rappresenta in giudizio i proprietarj del naviglio e del carico; il mezzo dell'opposizione di terzo è interdetto a questi proprietarj.

Decis. del C. delle prede, 29 *Pr.* e 17 *Nev. an.* 9. *S.* 2. 2. 198.

62. — Il decimo per franco, stabilito dalla

deliberazione de' 4 Brumale an. 8, è dovuto anche sul prodotto delle prede, la di cui liquidazione particolare, fatta a tal'epoca, non era seguita dalla liquidazione generale dell'armamento, ancorchè per effetto di liquidazioni particolari vi fossero state delle ripartizioni di denari.

Parere del C. di Stato, 7 *Br. e* 16 *Fr. an.* 14. *S.* 6. 2. 238.

C. C. 14 *Germ. an.* 12. *S.* 4. 2. 684.

63. — È dichiarata nulla la vendita delle parti eventuali del prodotto delle prede: il compratore perde il suo prezzo, ed incorre in una multa di mille franchi.

Delib. de'Consoli f. 9 *Vent. an.* 9. *S.* 1. 2. 481.

64. — Regole per i casi, in cui vi è luogo a liberazione della cauzione, in materia di prede.

Decis. del C. delle prede, 3 *Pr. an.* 8. *S.* 1. 2. 173.

65. — In materie di prede (in cui ogni convenzione potrebbe essere pregiudicevole agl'interessi del governo, a quello dei marinari che sono concorsi alla preda, a quello ancora del capitano e dei proprietarj esteri, i quali non debbono essere esposti a dei ricatti ingiusti ed oppressivi) una transazione non deve essere eseguita senza l'approvazione del consiglio, inteso prima il commissario del governo. Nell'istesso modo si deve agire allorchè si rinunzia alla preda.

Decis. del C. delle prede, 13 *Prat. an.* 8. *S.* 1. 2. 194.

66. — Un agente diplomatico ben può, come protettore, raccomandare gli affari di prede dei suoi compatriotti; ma non è ammesso a presentarsi come difensore per gli assenti, anche stranieri, indifesi.

Decis. del C. delle prede, 3 *Pr. an.* 8. *S.* 1. 2. 173.

67. — Non basta che un legno porti delle armi perchè sia riputato armato in guerra. L'armamento in guerra è una disposizione puramente offensiva, e si verifica allorchè non si ha altro oggetto che quello di attaccare, o almeno allorchè tutto annuncia che tale è lo scopo principale dell'intrapresa: allora si è reputato nemico, pirata, se non si porta un'autorizzazione o un titolo capace di allontanare ogni sospetto.

Dec. del C. delle prede, 9 *Prat. an.* 8. *S.* 1. 2. 186.

68. — Multa contro i corsari, i quali ricevono degli uomini di mare e disertori. Gli armatori sono responsabili solidalmente.

Decr. 12 *Aprile* 1811. *S.* 12. 2. 149.

69. — Allorchè un corsaro ancorato in un porto reclama il permesso di uscire per andare in corso contro de' bastimenti nemici che sono a vista, l'autorità marittima del porto è in diritto d'imporgli la condizione ch'egli farà la sua uscita in concorso con i bastimenti dello Stato, e che in caso di preda vi sarà divisione: questa condizione accettata dal depositario, a nome degli armatori del corsaro, gli obbliga così efficacemente, che se l'avessero accettata essi stessi.

Se vi è rifiuto, tanto dalla parte degli armatori, che da quella de' depositarj, relativamente all'accettazione della condizione, non è assolutamente necessario che la prova dell'autorizzazione sia fatta per scritto; in tal caso è sufficiente la dichiarazione giurata del prefetto marittimo, o del commissario principale della marina.

Dec. del C. delle prede, 2 *Nov.* 1808. *S* 7. 2. 1121.

§ 7. Leggi e regole sulla competenza e sui giudizj circa alle questioni relative alle prede.

70. — Creazione di un Consiglio delle prede. Questo Consiglio deve conoscere delle controversie relative alla validità delle prede, ed alla qualità dei bastimenti che si sono arrenati, o che hanno naufragato. Regolamenti allo stesso relativi.

Delib. de' 6 *Germ. an.* 8. *S.* 1. 2. 113.

71. — Regole del Consiglio delle prede, su i termini per l'istruzione, nelle controversie che gli si sono attribuite.

Delib. del C. delle prede, 5 *Prat. an.* 8. *S.* 1. 2. 163.

72. — Regole sulla procedura delle prede.

Delib. de' 9 *Vent. an.* 8. *S.* 1. 2. 481.

73. — Le decisioni del Consiglio delle prede (ancorchè vi sia ricorso al consiglio di stato) sono esecutorie senz'obbligo di cauzione.

Parere del C. di Stato, 22 *Settembre* 1807 e 11 *Gennaio* 1808. *S.* 8. 2. 99.

74. — Il Consiglio delle prede gode nulladimeno, relativamente alle sue decisioni (proferite su documenti falsi o alterati), della stessa facoltà che hanno i corpi amministrativi in generale, per la ritrattazione delle loro deliberazioni.

Decis. del C. delle prede, 23 *Vent. an.* 9. *S.* 2. 2. 508.

75. — Gli agenti delle relazioni commerciali esercitano le funzioni amministrative e giudiziarie indivisibilmente, ma in modo che non possano essere l'oggetto di una presa a parte senza la preliminare autorizzazione del governo. Spetta al Consiglio delle prede di conoscere in tal caso della presa a parte.

Let. del Commis. del Gov. presso il Cons. delle prede al Min. di Giustizia, 19 *Fior. an.* 8. *S.* 2. 2. 417.

76. — Legge, la quale toglie al potere giudiziario, e rinvia al Governo la conoscenza

delle controversie relative alla validità delle prede marittime.

Il motivo è, perchè il corso è una specie di guerra, di cui l'oggetto e le regole debbono necessariamente essere indicate dal Governo.

Decret. del 26 *Vent. an.* 8. *S.* 2. 2. 538.

77. — Al Consiglio delle prede è sostituito nelle attribuzioni il Ministero di marina.

Ordin. 8 *Giugno* 1814. *S.* 16. 2. 108.

78. — I Tribunali di Commercio, incaricati della liquidazione dei prodotti dell'armamento in corso, debbono verificare i documenti prodotti dall'armatore, e rigettare le spese esagerate.

Circolare del Min. di Giustizia ai Tribunali di Comm. 20 *Aprile* 1807. *S.* 7. 2. 349.

79. — Non appartiene ai Tribunali di deliberare sulla sorte di una preda fatta dai Francesi montati su di un bastimento estero che porta bandiera estera.

C. C. 17 *Frim. an.* 8. *S.* 7. 2. 1121.

80. — Il Consiglio delle prede è ridotto ai termini della sua prima istituzione. La sua esistenza è prolungata sino al 1 Nov. 1814. Le disposizioni della deliberazione de' 6 Germinale anno 8 continueranno ad essere eseguite; ma ogni deliberazione e decisione, la quale sarebbe contraria alla presente Ordinanza, rimarrà abrogata dalla data di questo giorno.

Ordin. 20 *Luglio* 1814. *S.* 16. 2. 108.

81. — Non appartiene al Consiglio delle prede, ma ai Tribunali ordinarj, di conoscere delle conseguenze di una sentenza, la quale dichiara nulla ed illegale la preda fatta in mare, sia di un bastimento, sia del suo carico.

C. C. 22 *Nov. an.* 10. *S.* 7. 2. 1128.

82. — La semplice introduzione di mercanzie proibite, eseguita dall'equipaggio di un naviglio, non può essere considerata come una intrapresa di contrabbando della competenza delle corti prevostali.

L'esistenza di tali mercanzie non può dar luogo alla confisca dell'intero carico, allorchè questo carico e queste mercanzie appartengono a de' proprietarj differenti.

C. C. 4 *Febbraio* 1813. *S.* 16. 1. 210.

83. — Il giudizio su di affari, la di cui istruzione non si trovava compita nel tempo della soppressione del Consiglio delle prede, è rinviata alla Sezione contenziosa del Consiglio di Stato.

Ordin. 9 *Gennaio e* 23 *Agosto* 1815. *S.* 15. 2. 272.

84. — Il mezzo del ricorso per annullamento non è ammissibile contro le decisioni del Consiglio delle prede.

Decis. del C. delle prede, 3 *Piov. an.* 9. *S.* 1. 2. 289.

FINE DEL LIBRO SECONDO

Digitized by Google

LIBRO TERZO

Dei Fallimenti, e delle Bancherotte.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 437. — Ogni mercante che cessa di fare i suoi pagamenti è in stato di fallimento. N. 429. P. 431.

Articolo 437.

(L. n. art. 437.) (1)

INDICE SOMMARIO

Arresto 9.
Banca 23.
Caratteri del fallim. 8. 9. 13. 15. 18. 32.
Cessaz. di pag. momentanea 11.
Circolari 13.
Credito non comm. 33.
Creditore unico 24. 25.
Debiti civili 4. 5.
— litigiosi 6. 26.
Decis. amministrativa 23.
Decozione 27. 28. 30. 31.
Dimande di pag. 12.
Effetti del fallim. 26.
Esteri 2.
Leggi sui fallim. 1.
Moglie di comm. 22.
Non commercianti 14. 27. 29.
Notaro 16.
Percettore di den. pubb. 17
Protesti 10. 15. 18. 20.
Renunzia all'arresto pers. 3.
Sigilli 19.
Società 21.
Tribunali civili 7.
Valutaz. di fatti 8.

1. — Le disposizioni delle Leggi relative ai fallimenti ed all'arresto personale, sono di ordine pubblico, e non possono applicarsi se non che nei casi formalmente previsti dalla Legge.

C. C. 2 *Aprile* 1842. *M. C.* 6. 1. 449.

2. — L'estero commerciante che risiede in Francia può essere ammesso al benefizio del fallimento.

Parigi (*Trib. di Comm.*) 27 *Agosto* 1840. *M. C.* 4. 2. 526.

3. — Il creditore che ha renunziato all'esercizio dell'arresto personale contro il suo debitore negoziante, può nonostante provocare la dichiarazione di fallimento di questo ultimo.

Orléans 29 *Maggio* 1840. *S.* 40. 2. 363.

4. — Il commerciante che cessa i pagamenti dei suoi debiti civili può esser costituito in stato di fallimento, come allorquando cessa il pagamento dei debiti commerciali.

Nancy 30 *Luglio* 1842. *S.* 42. 2. 498.

(*) V. una dotta nota in senso contrario del Massé riportata in calce di questa decisione, e v. n. seg.

5. — *Contra* — Un commerciante non può esser dichiarato in stato di fallimento per aver cessato il pagamento dei suoi debiti civili.

Orléans 29 *Maggio* 1840. *M. C.* 4. 2. 368.

(*) Per costituire lo stato di fallimento, la cessazione dei pagamenti deve aver luogo di fronte ad impegni commerciali. Quindi il commerciante che non paga le sue obbligazioni civili, ma che paga esattamente le sue promesse ed obblighi commerciali, non potrebbe esser dichiarato in stato di fallimento. *Boulay-Paty*, *n.* 26 *e* 34. *Pardessus*, *n.* 101. *Favard*, v. *Fallimento* § 1. *n.* 2. V. infra Art. 441. n. 11.

6. — Il commerciante che paga esattamente tutti i suoi debiti liquidi, non deve esser riputato in fallimento, ancorchè lasci a dietro dei debiti gravemente suscettibili di contestazione, come sarebbero obbligazioni resultanti da contratti a termine, o impegni viziati da dolo.

C. C. 29 *Marzo* 1825. *S.* 25. 1. 402.

7. — Il fallimento esiste col solo fatto della cessazione dei pagamenti indipendentemente dalla sentenza che lo ha dichiarato. Quindi benchè il fallimento non sia stato dichiarato, appartiene ai Trib. Civ. investiti della pienezza di giurisdizione il riconoscere, giudicando le contestazioni che vengon loro sottoposte, se il fatto che ha caratterizzato il fallimento (la cessazione dai pagamenti) è o no esistito, e di applicarne gli effetti legali alle parti contendenti. Con ciò non si ingeriscono nelle attribuzioni dei Trib. di Comm., soli competenti per dichiarare il fallimento, e fissarne l'epoca.

C. C. 13 *Novembre* 1838. *S.* 39. 1. 121.

(*) *Sic Pardessus*, *T.* 4. *n.* 2108. *Troplong*, *Ipoteche*. *T.* 3. *n.* 656.

8. — Appartiene ai Tribunali il valutare se-

---

(1) Riportiamo a ciascuno Articolo la concordanza colla nuova legge francese sui Fallimenti, onde il lettore possa ricorrere tostamente ad essa per conoscerne il disposto. — Se essa non fa legge per noi, è sempre una forte autorità laddove interpreta e schiarisce li Articoli del presente Codice. — Il testo di essa verrà riportato a parte.

condo le circostanze se la cessazione dei pagamenti del debitore riunisce i caratteri costitutivi del fallimento. A tal riguardo si dee distinguere il semplice imbarazzo di situazione, il dissesto momentaneo, dalla perdita assoluta di credito commerciale, dalla insolvibilità reale, e dalla impossibilità assoluta di far onore ai proprj impegni. Qualche protesto seguito anche da condanne giudiciarie non costituisce necessariamente la cessazione di pagamento, se alla epoca di questi protesti vi fosse un eccedente di attivo sul passivo, e se il commercio non era interrotto.

Bordeaux 4 *Luglio* 1839. *M. C.* 4. 2. 63.

(*) V. *Lainné*, *pag.* 10 *e seg.*

9 — Un commerciante è in stato di fallimento pel solo fatto della cessazione de' suoi pagamenti, qualunque ne sia la causa, e quand'anche questa causa fosse estranea al suo commercio, come per esempio il suo arresto per misura amministrativa.

C. C. 18 *Marzo* 1826. *S.* 26. 1. 420.

10. — Ciò che costituisce lo stato di fallimento non è la sospensione momentanea, ma la cessazione reale dei pagamenti determinata dalla insolventezza del debitore. Quindi i protesti subiti e le condanne emanate sarebbero insufficienti a caratterizzare lo stato di fallimento, se all'epoca di tali protesti e condanne, l'attivo eccedendo il passivo, non si fosse verificata la insolventezza del debitore.

Bordeaux 19 *Marzo* 1839. *M. C.* 4. 2. 475.

11. — Perchè la cessazione dei pagamenti di un negoziante possa costituirlo in stato di fallimento, bisogna che sia il risultato della situazione reale di esso. Una cessazione di pagamenti accidentale e temporaria non produce lo stesso effetto.

Parigi 25 *Novembre* 1830. *S.* 31. 2. 227.

C. C. 19 *Decembre* 1831. *S.* 33. 1. 143.

12. — Le dimande di pagamento non valgono a costituire in stato di fallimento il debitore che non ha cessati i suoi pagamenti, nè abbandonato il corso dei suoi affari.

Bruxelles 13 *Aprile* 1814. *P.* 2. *V.* 1. *T.* 1. 51.

13. — Il negoziante il quale col mezzo di lettere circolari annunzia ai suoi creditori di aver cessati i suoi pagamenti, si costituisce con tal fatto e da tal' epoca in stato di fallimento.

C. C. 13 *Novembre* 1838. *S.* 39. 1. 121.

(*) Vi è cessazione di pagamenti allorquando il commerciante ricusa di sodisfare i suoi impegni; ma perchè il rifiuto o la cessazione dei pagamenti costituisca lo stato del fallimento, non è necessario che sia assoluta, diversamente il debitore sfuggirebbe facilmente allo stato di fallimento facendo dei pagamenti modici, o simulandone dei fraudolenti. *Pardessus*, *Corso n.* 1001. *Favard*, *v. Fallimento* § 1. *n.* 2.

14. — Niuno può essere dichiarato fallito, in qualità di commerciante, se non fa abitualmente degli atti di commercio. Poco importa che abbia sottoscritto degli effetti di commercio, ed anche che in qualche atto abbia preso la qualità di commerciante.

C. C. 15 *Maggio* 1815. *Cassaz. S.* 15. 1. 356.

(*) V. Art. 1. alla parola *Fallimento*.

15. — Una voce generale d'insolventezza; il fatto che il debitore, alla scadenza dei suoi biglietti, non ne ha saldato l'ammontare, ma pel contrario ha avuto degli accordi co' possessori, senza protesti nè atti giudiziarj per parte loro; una dichiarazione non firmata, fatta in un momento d'imbarazzo dal commerciante, sul processo verbale d'apposizione de' sigilli, che egli non è in stato di fare onore alle sue obbligazioni..... tutte queste circostanze non costituiscono lo stato di fallimento.

Riom 4 *Luglio* 1813. *S.* 14. 2. 185.

16. — Non si può considerare un notaio pubblico come negoziante, e dichiararlo in istato di fallimento.

Parigi 12 *Frutt. an.* 11. *S.* 17. 2. 161.

(*) V. Art. 1. n. 12. 57.

17. — Un percettore di denaro pubblico non è commerciante, e non può essere dichiarato fallito, abbenchè sia sottoposto alla giurisdizione del Tribunale di Commercio pei biglietti che sottoscrive.

Parigi 25 *Luglio* 1811. *S.* 11. 2. 397.

(*) V. Art. 1. n. 40.

18. — La sospensione de' pagamenti seguita da condanna e dilazione concessa, è una cessazione di pagamenti nel senso dell'Art. 437 del Cod di Comm., e quindi dà luogo all'apertura del fallimento.

In conseguenza, se de' creditori che non hanno sottoscritto l'accordo per dilazione, richiedono il giudice di pronunciare lo stato di fallimento del loro debitore, il giudice non può dispensarsene, ancorchè il debitore sia realmente solvente, e continui il suo commercio.

C. C. 30 *Aprile* 1810. *S.* 10. 1. 233.

19. — L'apposizione dei sigilli sui beni di un negoziante può dirsi aver costituito questo negoziante in aperto stato di fallimento, abbenchè sia rimasto nel suo domicilio, ed abbia continuato il suo commercio.

C. C. 3 *Piov. an.* 10. *S.* 2. 1. 211.

20. — Un individuo non è costituito in fallimento, per il solo motivo che i suoi biglietti ad ordine sono protestati, e che è condannato a pagarne l'ammontare, se d'altronde siffatte condanne non sono seguite da atti ulteriori.

Parigi 11 *Aprile* 1807. *S.* 7. 2. 703.

Digitized by Google

21. — Dalla circostanza che il passivo eccede di molto l'attivo di una Società in accommandita, non se ne può conchiudere che sia in stato di fallimento. Il socio accommandante il quale, sotto questo pretesto, provoca un'apposizione di sigilli, dev'essere condannato ai danni ed interessi.

Colmar 17 *Marzo* 1810. *S.* 10. 2. 202.

22. — La moglie di un negoziante fallito, la quale non fa che dettagliare le merci di suo marito, non può esser costitnita in stato di fallimento, ancorchè abbia figurato nel bilancio depositato dal marito, e lo abbia firmato congiuntamente con esso.

Parigi 7 *Febbraio* 1835. *S.* 35. 2. 512.

(*) Lo stesso dee dirsi del minore insolvente, quando non abbia adempite le formalità prescritte dall'Articolo secondo del Codice di Commercio *Boulay-Paty, dei Fallimenti, n.* 13.

23. — Quando una decisione amministrativa ha posto in liquidazione uno stabilimento commerciale sottoposto alla sua sorveglianza, specialmente una banca creata con ordinanza reale, i Tribunali non possono dichiarar questo stabilimento in statn di fallimento, benchè abbia cessati notoriamente i suo pagamenti.

C. C. 8 *Febbraio* 1837. *S.* 37. 1. 231.

24. — Il commerciante che cessa i suoi pagamenti può esser dichiarato fallito, ancorchè abbia un solo creditore.

Orléans 29 *Maggio* 1840. *S.* 40. 2. 363

Roano 22 *Giugno* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 2. 135.

C. C. 7 *Luglio* 1841. *S* 41. 1. 570.

C. C. 6 *Decembre* 1841. *S.* 42. 1. 77.

(*) V. *Lainné*, *sull'Art.* 440.

25. — Contra —

Parigi 30 *Marzo* 1838. *S.* 39. 2. 139.

26. — La cessazione dei pagamenti, quando è pubblica e conosciuta da tutti i creditori, produce li stessi effetti di una dichiarazione di fallimento. I creditori non possono quindi esercitare contro il negoziante se non che quelle azioni che avrebbero potuto esercitare contro i sindaci; in specie, non possono intentare contro di esso una domanda per il pagamento dei loro crediti, se questi crediti non sono constatati.

Grenoble 3 *Gennaio* 1842. *M. C.* 6. 2. 216.

27. — Lo stato di fallimento non conviene che al commerciante, cioè a colui che compra e rivende. Riguardo al semplice particolare, se cessa di pagare o di poter pagare, egli è semplicemente decotto, quando anche fosse provato che avesse fatte delle vendite di mercanzie, sottoscritte delle cambiali, presa la patente, se realmente non faceva professione di comprare e rivendere. Le vendite fatte da un decotto non sono nulle nè possono annullarsi, come le vendite fatte dal fallito, fuori il caso della frode provata.

Parigi 21 *Marzo* 1810. *S.* 7. 2. 974.

(*) Ma il commerciante che cessa nel tempo stesso i pagamenti de'suoi obblighi commerciali e civili, è in stato di fallimento per tutti, dimodochè non vi è luogo a separare i suoi affari commerciali dai civili, per applicare solamente ai primi le regole del fallimento. *Pardessus*, *n.* 1093.

28. — *Contra* — Prima del Cod. di Comm. le Leggi sui fallimenti de'commercianti erano applicabili ad un particolare, il quale diventava decotto, dopo aver fatte numerose negoziazioni in lettere di cambio, e tenuta corrispondenza con de' banchieri per motivo di sì fatte negoziazioni.

Bruxelles 25 *Agosto* 1809. *S.* 7. 2. 954.

29. — *Idem.* — I particolari non commercianti possono (in caso di cessazione pubblica di pagamenti) essere costituiti in stato di fallimento propriamente detto come i commercianti. A riguardo di un particolare non commerciante, come a riguardo di un commerciante, si può impugnare per nullità un'iscrizione ipotecaria, per essere stata presa ne'10 giorni precedenti al fallimento.

Bruxelles 17 *Febbraio* 1810. *S.* 10. 2. 235.

30. — 31. — *Contra* — Per costituire lo stato di decozione, non basta che i biglietti ad ordine creati dal debitore o da lui girati siano protestati; fa d'uopo ancora che vi sia insolvibilità assoluta, e che sia resa manifesta con dei sequestri. La decozione lascia il debitore sotto l'impero del dritto comune in quanto alla sua persona ed a'suoi beni. Non vi è luogo ad applicargli le regole relative al fallimento, anche quando avesse sottoscritto dei biglietti ad ordine.

L'Articolo 2146 del Codice Civile, il quale annulla le iscrizioni ipotecarie in caso di fallimento, non è applicabile al caso di decozione.

Rennes 24 *Marzo* 1812. *S.* 12. 2. 313.

32. — Un negoziante si mette in stato di fallimento quando chiede ed ottiene una dilazione dai suoi creditori. Vi è dilazione, se il negoziante fa apporre nei locali destinati al suo traffico degli affissi, i quali annunciano che egli sospende i suoi pagamenti, o che fa solo dei pagamenti parziali, e se la maggior parte dei suoi creditori aderiscono tacitamente alla sospensione ricevendo una parte di ciò che loro è dovuto.

In questo caso i creditori i quali ricevono degli acconti su ciò che loro è dovuto, non possono in seguito essere ammessi negli stati di ripartizione de'beni del fallito, se non rimettendo alla massa fittiziamente o realmente le somme che hanno ricevute.

Parigi 23 *Luglio* 1807. *S.* 10. 2. 525.

33. — Il creditore civile di un commer-

N. 430 P. 432 ART. 438. — Ogni mercante fallito, il quale si trova in uno dei casi di colpa grave o di frode preveduti nella presente legge, è in istato di bancarotta.

N. 431 P. 433 ART. 439. — Vi sono due specie di bancarotta,

Bancarotta semplice, che verrà giudicata dai tribunali correzionali:

Bancarotta dolosa, che sarà giudicata dalle corti di giustizia criminale.

---

ciante ha qualità per farlo dichiarar fallito in caso di cessazione dei pagamenti dei suoi debiti commerciali. In ogni caso un credito la di cui causa è commerciale non diviene puramente civile per la circostanza dell'esser stato contratto per atto notariale, e per esservi stato aggiunto un pegno o una ipoteca. Il creditore ha, almeno come creditor commerciale, diritto di ottenere la dichiarazione di fallimento del suo debitore.

Parigi 27 *Novembre* 1841. *S.* 42. 2. 50.

Articolo 438.

(L. N ART. . .)

1 — (*Non commercianti*) I commercianti soli sono soggetti alle pene stabilite contro la bancarotta dolosa: queste pene sono inapplicabili al particolare *non commerciante* di professione, ancorchè abbia contratte molte obbligazioni commerciali alle quali ha mancato con frode.

C. C. 21 *Novembre* 1842. *S.* 16. 1. 31.

2. — (*Cessaz. di Pagam.*) Basta che un commerciante abbia cessati i suoi pagamenti, perchè sia reputato in fallimento, e perchè possa esser convenuto e condannato come bancarottiere semplice o doloso; poco importa che la sua insolvibilità non sia comprovata. Cod. Pen. Art. 402.

C. C. 3 *Novembre* 1844. *S.* 16. 1. 49.

(*) V. Art. 593 e le note, e l'Art. 586.

3. — (*Concordato*) Quando un creditore di un fallito dà a questo una accusa di bancarotta fraudolenta, non si può procedere alla omologazione del concordato, nè si può pronunziare sentenza sopra una opposizione elevata circa il medesimo. In egual caso, se la querela viene elevata contro il solo fallito, ed in suo nome personale, conviene soprassedere per la omologazione del concordato che egli avesse tenuto come gerente di una Società in nome collettivo. Il querelante può esser condannato ai danni e interessi a favore dei creditori della Società, se riman provato che egli abbia data la querela per malevolenza.

Parigi (*Trib. di Comm.*) 6 *Agosto* 1840. *M. C.* 4. 2. 466.

4. — (*Complicità*) Sotto la nuova Legge dei Fallimenti, a differenza di ciò che si praticava sotto l'antica, la complicità di bancarotta fraudolenta esiste per ciò che riguarda i fatti di sottrazione dell'attivo, per quanto manchi il concerto fraudolento fra il complice ed il fallito: basta che la sottrazione abbia avuto luogo nell'interesse di quest'ultimo. Quando dunque fra gli accusati di complicità di bancarotta fraudolenta gli uni son regolati dall'antica Legge, gli altri dalla nuova, di fronte ai primi vi è contradizione tra la risposta del giurì che assolve il fallito, e quella che gli dichiara colpevoli di essersi concertati con esso per operare la sottrazione; ma questa dichiarazione è regolare di fronte ai secondi.

C. C. 2 *Maggio* 1840. *M. C.* 6. 2. 168.

(*) V. *Lainné*, *Art.* 593.

Articolo 439.

(L. N ART. . .)

TITOLO I.

Del Fallimento.

CAPITOLO I. — DELLA MANIFESTAZIONE DEL FALLIMENTO.

ART. 440. — Ogni fallito nel termine di tre giorni dalla cessazione dei pagamenti sarà tenuto a farne la dichiarazione nella cancelleria del Tribunal di Commercio: sarà compreso in questi tre giorni quello in cui avrà cessato di fare i suoi pagamenti. N. 432. P. 431.

Nel caso di fallimento di una società in nome collettivo, la dichiarazione del fallito conterrà il nome, il cognome, e l'indicazione del domicilio di ciascuno dei socj solidali.

Articolo 440.

(L. N. ART. 438.)

INDICE SOMMARIO

Amminis. della Dogana 4.
Cessione di beni 1.
Competenza 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Credito certo 2.
— litigioso 3.
Dichiarazione del Tribunale 15.
Doppio domicilio 11. 20. 21. 22.
Fallim. dopo la morte 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Morte del Comm. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Ordinanza del Presid. 16.
Società 12. 13. 14. 19. 22.
Socio 13. 14.
Suicidio 8. 9.
Trib. Civile 17.

§ 1. *Della provocazione e dichiarazione del fallimento.*
§ 2. *Del fallimento della società, e suoi effetti.*
§ 3. *Della competenza in materia di fallimenti.*

§ 1. Della provocazione e dichiarazione del fallimento.

1. — La dimanda di cessione di beni, sino a tanto che non è stata nè accettata dai creditori, nè ammessa dal giudice, non priva il debitore del diritto di costituirsi in stato di fallimento, renunciando al benefizio di cessione da lui prima chiesto.

Caen 21 *Maggio* 1827. *S.* 28. 2. 93.

2. — Colui che non è creditore certo, vale a dire che non è portatore di un titolo o sentenza che lo dichiari tale, non ha qualità per far dichiarare il fallimento del suo preteso debitore.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 14 *Febbraio* 1839. *G. di Marsiglia* 18. 1. 193.

3. — Non si può chiedere una dichiarazione di fallimento sopra pretensioni litigiose. *In specie*, le modificazioni reciproche, necessitate da una calamità pubblica, fatte ad un contratto sinallagmatico, presentano piuttosto il carattere di una transazione, anzichè quello di una proroga. La esistenza di questo atto, i protesti dei biglietti all'ordine che fossero stati acconsentiti dal debitore in esecuzione della transazione, non legittimano una dichiarazione di fallimento, quando il rifiuto di pagamento era motivato sopra pretese riconvenzionali opposte ai portatori dall'accettante i biglietti.

Bruxelles 27 *Marzo* 1814. *P.* 2. *V.* 1. *T.* 1. 40.

(*) Sic *Pardessus*, *Corso*, *n.* 1101. *Boulay-Paty*, *n.* 26 *e seg.*

4. — L'Amministrazione delle Dogane ha diritto come ogni altro creditore di far dichiarare il fallimento di uno dei suoi contribuenti.

Aix 27 *Novembre* 1835. *S.* 36. 2 16.

5. — Un negoziante può esser dichiarato in stato di fallimento dopo la sua morte, se il pagamento de'suoi biglietti è cessato nel giorno stesso del suo fine, ancorchè alcun atto giudiziario fosse stato fatto precedentemente.

C. C. 24 *Decembre* 1818. *S.* 19. 1. 335.

Tolosa 10 *Decembre* 1830. *S.* 31. 2. 150.

6. — Il fallimento di un negoziante, se è realmente aperto prima della sua morte, può esser verificato e dichiarato dopo la sua morte.

Parigi 21 *Gennaio* 1814. *S.* 14. 2. 297.

Roano 23 *Agosto* 1809. *S.* 7. 2. 954.

7. — Giudicato in questo senso, che un negoziante non può più dichiararsi fallito dopo la sua morte, se è morto *integri status*, senza aver cessato in alcun modo i suoi pagamenti.

Montpellier 15 *Febbraio* 1836. *S.* 36. 2. 317.

Nîmes 16 *Ottobre* 1812. *S.* 14. 2. 238.

8. — Il fallimento di un negoziante che si

è suicidato non può dichiararsi se non quando vi era cessazione di pagamenti preesistente la morte. La cessazione di pagamenti di un defunto non può resultare dallo stato di insolventezza resultante dall'inventario fatto dopo la sua morte. I protesti enunciati nell'inventario relativi a dei recapiti su i quali il morto ooo figurava che come girante, sono insufficieoti per motivare la dichiarazione di fallimeoto.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 14 *Febbraio* 1839. *G. di Marsiglia* 18. 1. 193.

9. — Un commerciante il quale si è ucciso al momento di fallire, ma prima di qualunque dichiarazione, protesto, e durante il primo esercizio del suo commercio, non può reputarsi morto io stato di fallimento. Questo suicidio non è un ritiro segno di fallimento, nel senso dell'Articolo 441 del Codice di Commercio.

Douai 27 *Maggio* 1841. *S.* 42. 2. 10.

10. — Alcuni protesti isolati, e qualche sentenza di condanna ottenuta contro un negoziante prima della sna morte, non bastano per farlo dichiarar morto in stato di fallimento, allorchè d'altronde non vi è stata cessazione assoluta di pagameoti, oè ioterruzione di commercio.

Parigi 14 *Giugno* 1815. *S.* 16. 2. 336.

11. — Quando un negoziante ioglese che ha due case di commercio sotto diverse ragioni sociali, l'una a Londra, l'altra ad Anversa, vien dichiarato in stato di fallimento dai giudici inglesi, questo fallimento non trae seco quello della casa stabilita nei Paesi-Bassi senza l'intervento dei Tribunali di questo paese. Più *specialmente*, i sindaci del fallimento di Londra oon hanno qualità per agire nel regno dei Paesi-Bassi contro i debitori della casa residente in Anversa.

Bruxelles 6 *Giugno* 1816. *P.* 2. *V.* 2 *T.* 1. 145.

§ 2. Del fallimento della società, e suoi effetti.

12. — Quando dopo la scioglimento di una società di Commercio i creditori renunciano alla solidalità contro i socj, e reclamano da ciacuno la sua porzione respettiva nei debiti, un socio non può provocare la dichiarazione di fallimento della Società in pregiudizio dei suoi consocj che han pagato la loro porzione. In questo caso ciascun socio è convenuto per un debito proprio, e non per un debito sociale.

C. C. 8 *Agosto* 1820. *S.* 22. 1. 251.

13. — La dichiarazione di fallimento di una Società non porta seco necessariamente il fallimento individuale di ciascuno dei suoi membri: per dichiarar fallito ciascuno dei socj, bisogna che sia in stato di cessazione di pagamenti di fronte ai suoi creditori personali.

Parigi 26 *Marzo* 1840. *S.* 40. 2. 247.

(*) Sic *Pardessus*, *Corso n.* 976. *Dizion. del Contenz. v. Società n.* 18.

14. — È egli vero che ogni membro di una Società in fallimento dee esser reputato nello stato di fallimento *individuale*, sol perchè la Società è nello stato di fallimento *collettivo?* *Ris. aff.*

Douai 9 *Febbraio* 1825. *S.* 26. 2. 134.

§ 3. Della competenza in materia di fallimenti.

15. — Un fallimento non ha esistenza legale se non in quanto è stato dichiarato espressamente dal Tribunale di Commercio; non può resultare implicitamente da una dimanda di cessione di beni fatta avanti un Tribunale Civile. La seotenza che determina l'apertura di un fallimento dee considerarsi come non avvenuta, quando il fallimento stesso non è stato dichiarato, nè da questa, oè da una seotenza anteriore.

Douai 15 *Aprile* 1840. *M. C.* 4. 2. 417.

16. — Il fallimento di un negoziante non può esser dichiarato con una semplice ordinanza del presidente. Appartiene al Tribunale riuoito di dichiarare il fallimeoto.

Roano 10 *Maggio* 1813. *S.* 14. 2. 176.

17. — Un Tribunale Civile chiamato a decidere sulla diatribuzione del prezzo dei beni di un commerciante, può senza violare la giurisdizione commerciale decidere che questo commerciante è in stato di fallimento..... almeno quanto alla determinazione dell'epoca dell'apertura di esso.

Grenoble 7 *Giugno* 1831. *S.* 34. 2. 438.

18. — In caso di fallimento di una Società che ha molti stabilimenti, la cognizione non appartiene al Tribunale che il primo ha dichiarato il fallimeoto, ma a quello nel circondario del quale si trovano il principale stabilimento e la sede della Società.

C. C. 6 *Aprile* 1840. *S.* 40. 1. 700.

C. C. 7 *Decembre* 1841. *S.* 42. 1. 361.

C. C. 18 *Agosto* 1841. *M. C.* 6. 2. 378.

19. — Il Tribunale di Commercio della città ove abita uno dei socj ed ove la casa commerciale è stabilita, è competente per dichiarare il fallimento della Società, per quanto gli altri socj abitino in circondario diverso.

Liège 1 *Maggio* 1815. *P.* 2. *V.* 1. *T.* 2. 366.

20. — Allorchè una casa di commercio ha degli stabilimenti in diverse città, la cognizione del fallimento spetta sempre al Tribunale nella cui giurisdizione il fallito è domiciliato, ancorchè la dichiarazione di tal fallimento sia stata fatta alla cancelleria d'un altro Tribu-

ART. 441. — L'apertura del fallimento vien dichiarata dal Tribunale di Commercio: la sua epoca vien fissata dal momento, in cui il debitore si ritira, o dall'atto con il quale vengono chiusi i suoi magazzini, ovvero dalla data di qualunque atto che provi il di lui rifiuto di soddisfare o pagare le obbligazioni da esso contratte in commercio. N. 433. P. 435.

Tutti gli atti menzionati di sopra non proveranno la manifestazione del fallimento, se non se allorquando il fallito cesserà di fare i pagamenti, o farà la sua dichiarazione.

---

nale, e che questo Tribunale abbia di già ordinato degli atti conservatorj. Cod. di Proced. Civ. Art. 59.

C. C. 16 *Marzo* 1809. *Regol. di Giud. S.* 16. 2. 124.

21. — Allorchè una Società ha due case di commercio, le quali esistono sotto ragioni distinte in due città differenti, e che i socj dimorano parte in una di queste città, e parte nell'altra; in tal caso se la Società fallisce, le azioni dei creditori debbono esser dirette contro ciascuna delle case, ed innanzi al Tribunale, nella cui giurisdizione esse si trovano respettivamente.

Non vi è luogo a provvedersi per regolamento di giudici, perchè tutte queste controversie sieno devolute ad un solo e medesimo Tribunale.

C. C. 23 *Marzo* 1809. *Regol. di Giud. S.* 10. 1. 276.

22. — Allorchè fra due case di commercio stabilite su due punti della Francia molto distanti l'uno dall'altro, esiste una Società in partecipazione, una tal circostanza è sufficiente, perchè in caso di fallimento delle due case vi sia connessione, e venga attribuita la cognizione de'due fallimenti ad un solo e medesimo Tribunale.

C. C. 30 *Decembre* 1811. *Regol. di Giud. S.* 12. 1. 166.

23. — Il cambiamento di domicilio di un individuo non può, mancando l'adempimento delle forme prescritte dagli Art. 103 e 104 del Cod. Civ., indursi dalla circostanza che questo individuo abbia fatte numerose operazioni commerciali in un luogo diverso, e dall'aver dichiarato in atti o circolari avere in queste il suo domicilio. Se pertanto fallisce, le operazioni di un tal fallimento devono esser fatte avanti il Tribunale del suo domicilio originario.

C. C. 15 *Marzo* 1841. *S.* 42. 1. 348.

Articolo 441.

(L. N. ART. 440-441)

INDICE SOMMARIO

Amministrazione 14.
Apertura del fallim. 24. 25.
Appello 25. 29. 32.
Assenza 1.
Cessazione di pagam. moment. 3 3 bis 4. 10. 23
Chiusura dei magazzini 8.
Compensazione 31.
Creditore 17.
Debiti non comm. 11.
Dilazione 2. 14.
Diritti dei creditori. 31.
Fuga 6.
Inesecuzione di contratto 12.
— di sentenza 32.
Ipoteca 14. 15.
Lettera 9. 10.
Notorietà 13. 16.
Nullità 12.
Opposizione 28. 30.
Proseguim. d' affari 5.
Protesti 18 a 22.
Prova testim. 26.
Questioni di fatto 13. 23.
Retrotrazione 2. 5. 22. 27.
Riabilitaz. 33.
Sentenze contumaciali 32.
Sospens. di pagam. 9.
Termini 27. 28. 29. 32.
Vendita del traffico 16.

§ 1. *Della determinazione dell'epoca del fallimento, e della retrotrazione.*

§ 2. *Della opposizione alle sentenze che dichiarano il fallimento.*

§ 1. Della determinazione dell' epoca del fallimento, e della retrotrazione.

1. — Lo stato di fallimento è sufficientemente comprovato dall'assenza la quale è il resultato dell'impossibilità in cui si trova il debitore d'adempiere alle sue obbligazioni.

C. C. 2 *Term. an.* 8. *S.* 7. 1. 316.

2. — Quando dopo di aver cessato da'suoi pagamenti (ma senza che vi sia stata dichiarazione di fallimento) un commerciante ha ottenuto da'suoi creditori una dilazione, se avviene che in seguito e per inadempimento delle condizioni della dilazione il commerciante sia dichiarato fallito, l'apertura di questo fallimento dev'esser fissata o riferita all'epoca della cessazione dei pagamenti: poco importa che nell'intervallo trascorso fra quest'epoca e la dichiarazione del fallimento, questo fallito abbia soddisfatto qualcuno de'suoi creditori.

Bordeaux 9 *Maggio* 1828. *S.* 26. 2 313.

3. — Un commerciante non può fissare l'epoca del suo fallimento ad un tempo anteriore a quello in cui ha sottoscritte diverse obbligazioni che ha eseguite.

La cessazione dei pagamenti operando apertura di un fallimento, è una cessazione assoluta che priva il fallito d'ogni amministrazione, e fa cessare in lui ogni operazione di commercio: delle mancanze parziali e momentanee di pagamenti, per parte di uo commerciante il quale continua il suo commercio, non posson bastare per determinare ulteriormente l'apertura del fallimento.

Parigi 8 *Agosto* 1809. *S.* 17. 2. 155.
Aix 18 *Gennaio* 1825. *S.* 25. 2. 342.

3 bis. — La cessazione dei pagamenti costitutiva il fallimento aperto, non è una cessazione assoluta; de' piccioli pagamenti non sono valutati, e non impediscono che vi sia *cessazione* nel senso del Cod. di Comm. Art. 441.

Colmar 3 *Decembre* 1816. *S.* 17. 2. 225.

4. — 5. — Quando un negoziante, benchè in fatto insolvente, è rimasto alla testa dei proprj affari, e lavorando col suo credito e colla confidenza che ispirava la sua presunta fortuna ha continuate le sue operazioni commerciali, se viene in progresso dichiarato fallito, il fallimento non può retrotrarsi ad una epoca anteriore alla cessazione totale dei suoi pagamenti; la posizione economica del fallito conosciuta dopo la dichiarazione del fallimento non deve esser presa in considerazione per determinare l'apertura.

Grenoble 1 *Giugno* 1831. *S.* 32. 2. 591.

6. — L'apertura del fallimento può esser stabilita il giorno della fuga del debitore, benchè la cessazione dei pagamenti abbia avuto luogo in epoca posteriore. Non è necessario che le due circostanze di fuga e di cessazione di pagamenti sieno simultanee.

Poitiers 4 *Febbraio* 1835. *S.* 35. 2. 232.

7. — 8. — L'epoca dell'apertura di un fallimento non è comprovata nè dal ritiro del debitore, nè dalla chiusura de' suoi magazzini, nè dalla vendita del suo fondo di commercio, finchè non vi è cessazione di pagamenti, o dichiarazione del fallito. Siffatta decisione ha luogo ancorchè sia provato che nel tempo della vendita il fallito non avea mezzi di soddisfare le sue obbligazioni.

Bruxelles 24 *Marzo* 1810. *S.* 11. 2. 419.

9. — L'apertura del fallimeoto non può esser fissata alla data di una lettera colla quale il fallito ordinava alla sua casa di sospendere i pagamenti, quando di fatto i pagamenti hanno continuato qualche giorno dopo questa lettera.

Parigi 6 *Decembre* 1831. *S.* 32. 2. 48.

10. — Allorchè con lettera circolare un negoziante informa i suoi creditori che egli cessa ogni pagamento, e che i suoi creditori accordano un termine, vi è fallimento aperto dal giorno della lettera, quantunque il negoziante continui il suo commercio.

Parigi 25 *Piov. an.* 10. *S.* 2. 2. 281.

11. — Non vi è cessazione di pagamento per parte di un commerciante, nel senso dell'Articolo 441 del Codice di Commercio, per la sola circostanza che vi è rifiuto o ritardo da parte sua a soddisfare dei debiti *non commerciali*, e che degli atti giudiciali sono stati diretti contro di lui per causa di tali debiti. In conseguenza non si può fissare l'epoca dell'apertura del fallimeoto alla data degli atti comprovanti il rifiuto di pagare dei debiti non commerciali.

Metz 17 *Agosto* 1817. *S.* 19. 2. 30.
(*) V. sup. Art. 438. n. 4. 5.

12. — Il rifiuto fatto da un negoziante di eseguire un trattato sotto il pretesto che fosse nullo, e le proteste fatte per tal rifiuto, non posson considerarsi come una cessazione di pagamenti, capace di determinare l'epoca dell'apertura del fallimeoto del negoziante..... anche allorquando il rifiuto di un negoziante fosse stato ulteriormente dichiarato mal fondato dai Tribunali. L'apertura del fallimento non può retrotrarsi se non che al giorno di questa decisione.

Grenoble 1 *Giugno* 1831. *S.* 32. 2. 591.

13. — La determinazione dell' epoca della cessazione dei pagamenti in materia di fallimento non è sottoposta a veruna condizione legale. Essa non presenta che una questione di fatto sottoposta alle valutazioni del giudice: in specie, *la notorietà* non è una condizione della cessazione dei pagamenti. Il giudice può retrotrarre la cessazione dei pagamenti ad una epoca nella quale fossero stati contratti in buona fede degli atti col fallito nella ignoranza la più assoluta del tristo stato dei suoi affari. Poco importa altresì che dopo la epoca determinata per la cessazione dei pagamenti il fallito abbia continuato il suo commercio.

Riom 6 *Gennaio* 1810. *M. C.* 4. 2. 234.

13 bis. — La determinazione dell'epoca nella quale ha avuto principio la cessazione dei pagamenti, è una questione di fatto essenzialmente sottoposta alla apprezziazione dei giudici del merito. Non è necessario per stabilir la cessazione dei pagamenti che vi sia cessazione assoluta e completa: resulta sufficientemente dal non pagamento di qualche obbligazione unita alla perdita del credito del debitore ed alla sua insolventezza: poco importa che abbia pagato qualcuno dei suoi impegni.

Blois (*Trib. di Comm.*) 17 *Aprile* 1842. *M. C.* 6. 2. 348.

14 — La costituzione d'ipoteca fatta da un debitore a' suoi creditori, allorchè era fuori di stato di pagarli diversamente, non è un atto che possa dar luogo all'apertura del fallimento

Pel contrario, il protesto, allorchè è stato seguito da cessazione di pagamenti; la convocazione che il debitore ha fatta de' suoi credi-

tori, le dilazioni che ottiene da essi per pagarli, e la sorveglianza che loro accorda sulla gestione dei suoi beni, sono altrettanti atti, i quali posson servire a determinare l'epoca del fallimento.

Bruxelles 22 *Agosto* 1812. *S.* 16. 2. 120.

15. — La cessazione dei pagamenti necessaria per determinare lo stato di fallimento di un commerciante non può indursi dal riavvallo di obbligazioni e proroga dei termini che ha ottenuta da qualcuno dei suoi creditori per debiti scaduti, quando nell'epoca stessa ha continuato a pagare altri impegni senza che vi sia stato contro di esso nè protesti, nè sentenze, nè altri atti giudiciarj. *In specie*..... quando ha sostituita una ipoteca ad un pegno anteriore.

Così l'apertura del fallimento dichiarata in progresso non può retrotrarsi all'epoca delle proroghe del termine accordate al fallito, e non dev'essere stabilita se non al giorno della cessazione generale ed effettiva dei pagamenti che ha determinato l'apertura del fallimento.

Aix 30 *Marzo* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 111.

16. — Lo stato di fallimento può solo resultare da un fatto pubblico e notorio il quale comprovi la cessazione dei pagamenti, soprattutto quando si tratta di annullare in pregiudizio dei terzi gli atti fatti col fallito.

Se dunque un commerciante ha venduto il suo fondo, ma ha continuato il suo commercio sotto il suo nome, siffatta operazione non equivale *ad una chiusura di magazzini* nel senso dell'Articolo 441 del Codice di Commercio.

Parigi 6 *Gennaio* 1812. *S.* 12. 2. 45.

17. — Il creditore non può chiedere che la apertura del fallimento sia retrotratta ad una epoca anteriore a quella nella quale egli stesso ha posti in essere dei contratti col debitore.

Bruxelles 13 *Aprile* 1814. *P.* 2. *V.* 1. *T.* 1. 52.

18. — L'apertura del fallimento non dee necessariamente esser fissata all'epoca in cui hanno avuto luogo dei protesti anche numerosi, ed in cui è stata dimandata una dilazione, se gli effetti protestati sono stati pagati senza atti giudiciarj, se il debitore ha continuato il suo commercio per più anni a vista e conoscenza dei suoi creditori, se in fine apparisce che la sospensione del pagamento provenisse non dalla insolvibilità reale del debitore, ma da circostanze straordinarie e difficili.

Angers 27 *Agosto* 1824. *S.* 25. 2. 99.

Parigi 6 *Gennaio* 1812. *S.* 12. 2. 45.

Lione 6 *Agosto* 1832. *S.* 32. 2. 101.

19. — L'epoca della apertura del fallimento non dee di necessità risalire all'epoca della dimanda, o del protesto di una cambiale, quando il creditore ha avute le necessarie garanzie.

Bruxelles 13 *Aprile* 1814. *P.* 2. *V.* 1. *T.* 1. 51.

(*) V. *Liège* 5 *Luglio* 1831. *Bruxelles* 13 *Ottobre* 1831. 19 *Aprile* 1828. 13 *Gennaio* 1832. *Pardessus*, *n.* 1101 e 1102.

20. — L'apertura del fallimento di un commerciante non dee rimontare ad un'epoca anteriore alla cessazione dei pagamenti, abbenchè questo commerciante, girante di biglietti ad ordine pagabili fuori del suo domicilio, non abbia immediatamente pagati questi biglietti dopo il protesto, o dopo la notificazione del protesto.

C. C. 6 *Gennaio* 1813. *S.* 14. 1. 183.

21. — I protesti di semplici tratte, per quanto non accettate dal fallito, posson bastare a determinare la epoca della cessazione dei pagamenti, quando nella sua risposta al protesto egli non ha contestata la legittimità e la quantità del suo debito, ma si è limitato a reclamare una dilazione; ancorchè questa sia stata tacitamente accettata dai traenti col non dar corso ai protesti, o espressamente accettata rinnovando col fallito delle obbligazioni per l'ammontare di tali tratte.

Le dichiarazioni del fallito sul suo stato di dissesto, per quanto contrarie alla notorietà pubblica, possono esser prese in considerazione dal giudice per determinare la cessazione dei pagamenti.

Riom 6 *Gennaio* 1840. *M. C.* 4. 2. 234.

22. — L'apertura di un fallimento può essere retrotratta alla data dei protesti per mancanza di accettazione o di pagamento delle cambiali tratte dal debitore, se il fallito era fin d'allora insolvente, e se non esistendo provvisione nelle mani del trattario, la creazione delle cambiali era un mezzo adoprato dal debitore per procurarsi qualche risorsa.

Blois (*Trib. di Comm.*) 17 *Aprile* 1842. *M. C.* 6. 2. 348.

23. — I giudici non son tenuti di fissare il fallimento alla prima cessazione de'pagamenti. Essi posson fissarlo ad un'epoca posteriore, se apparisce che la cessazione de'pagamenti non proveniva precisamente dall'insolvibilità reale del debitore, ma bensì da circostanze straordinarie e difficili, e se d'altronde il negoziante ha fatto ulteriormente degli affari.

Roano 19 *Aprile* 1815. *S.* 16. 2. 201.

24. — Il Tribunale di Commercio può, anche dopo il concordato e colla sentenza che l'omologa, stabilire l'epoca della apertura del fallimento, quando essa non è stata determinata colla sentenza che lo ha dichiarato.

Parigi 10 *Giugno* 1833. *S.* 33. 2. 342.

(*) V. Legge nuova Art. 441.

25. — Sull'appello di una sentenza la quale fissa *provvisoriamente* l'apertura di un falli-

N. 434 P. 436. **ART. 442. — A contare dal giorno del fallimento, il fallito è spogliato assolutamente, e ad ogni effetto, dell'amministrazione di tutti i suoi beni.**

mento, la Corte Reale può fissare *definitivamente* quest'apertura ad un'altra epoca. Non si può dire che i primi giudici avendo sol deliberato *provvisoriamente*, la Corte la quale risolve *definitivamente* decide un punto che non ha subito il primo grado di giurisdizione.

C. C. 21 *Decembre* 1818. *S.* 19. 1. 335.

26 — La prova testimoniale non è ammissibile per stabilire il rifiuto di soddisfare ad impegni di commercio per parte del fallito, all'effetto di fissar l'epoca dell'apertura del fallimento: questo rifiuto dev'esser provato con atti, la data dei quali faccia costare del rifiuto del pagamento. È lo stesso anche quando la prova testimoniale fosse esibita non per fissare solo l'epoca del fallimento, ma come diretta a determinare quest'epoca riunita ad altre circostanze.

Douai 4 *Gennaio* 1827. *S.* 27. 2. 250.

§ 2. Della opposizione alle sentenze che dichiarano il fallimento.

27. — Il diritto che compete ad ogni creditore del fallito di chiedere la retrotrazione del fallimento ad una epoca diversa da quella già determinata da una sentenza, cessa solamente collo spirare degli otto giorni che seguono la verificazione del credito ultimo presentato al giudice commissario, ancorchè questa presentazione sia stata fatta dopo il termine di 20 giorni (con aumento in ragione delle distanze) concesso ai creditori dall'Articolo 492 del Codice di Commercio *nuovo* per presentarsi alla verificazione.

C. C. 4 *Gennaio* 1842. *S.* 42. 1. 267.

28. — I creditori di un fallito possono opporsi alla sentenza che dichiara il fallimento, ed a quella che ne retrotrae l'apertura fino allo spirare dei termini stabiliti per la verificazione dei crediti, e ciò ancorchè sia decorso più di un mese dall'adempimento delle formalità di affisso e d'inserzione enunciate nell'Articolo 442 del Cod. di Comm. *nuovo*. Lo stesso dee dirsi di fronte ai sindaci del fallimento.

Blois (*Trib. di Comm.*) 17 *Aprile* 1842. *M. C.* 6. 9. 348.

(*) V. *Lainné*, Art. 580 e 581.

29. — Le sentenze che dichiarano o che stabiliscono la data della cessazione dai pagamenti essendo destinate a supplire ad ogni altra via di ricorso, ne segue che il fallito, o ogni altro interessato non può ammettersi ad interporre appello da esse neppure dopo la decorrenza dei termini ad intentare la opposizione. Tal questione, che poteva esser dubbia sotto l'impero della antica Legge, è risoluta implicitamente dal *nuovo* Art. 582, ai termini del quale la dilazione per l'appello da ogni sentenza proferita in materia di fallimento è *di* 15 *giorni decorrendi dalla notificazione*. Ciò dee intendersi secondo l'Art. 582 per il solo mezzo della opposizione. Giudicato però che la sentenza dichiarativa del fallimento è suscettibile di appello, e non di sola opposizione per parte del fallito.

Amiens 24 *Aprile* 1839. *S.* 39. 2. 265.

30. — Deciso in quest'ultimo senso, che la sentenza che stabilisce l'epoca della apertura di un fallimento non può incontrare opposizioni per parte dei creditori del fallito dopo la chiusura del processo verbale di verificazione ed ammissione dei crediti, ancorchè questa determinazione fosse stata pronunziata provvisoriamente.

C. C. 6 *Giugno* 1836. *S.* 36. 1. 680.

31. — La sentenza che ha dichiarato il fallimento, stabilisce irrevocabilmente i diritti dei creditori in questo senso, che da quella epoca quello tra essi che è portatore dei recapiti del fallito, e che dopo essere intervenuto alle prime operazioni del fallimento sa che gli si può opporre una compensazione, non può cambiare la posizione degli altri creditori, cedendo i suoi titoli ad un terzo.

Blois (*Trib. di Comm.*) 20 *Maggio* 1840. *M. C.* 4. 2. 309.

32. — La sentenza contumaciale declarativa di un fallimento è suscettibile come ogni altra sentenza contumaciale di rimaner perenta per inesecuzione entro i 6 mesi. (Cod. di Proc. 156, di Comm. 613.)

Parigi 6 *Decembre* 1838. *S.* 39. 2. 480.

33. — Quando il fallimento è stato mal dichiarato, la sentenza che lo dichiara può esser revocata entro i termini voluti dalla Legge in via di opposizione o di appello. Non è necessario in tal caso chiedere la riabilitazione.

Bordeaux 19 *Marzo* 1839. *M. C.* 4. 2. 475.

Articolo 442.

(L. N. ART. 443.)

INDICE SOMMARIO

Accettaz. di Sentenza 15.
Acquisti 14.
Alienazioni 16. 66.
Arresto personale 14.
Atti anteriori alla notorietà 22.
— fatti in paese estero 21.
— passati in buona fede 23. 50
Beni del fallito 70.
Biglietti 59. 61. 67.
Cambiali 30. 33. 34.
Capacità 6.
Causa relat. al fall. 8.
Cessionario 25.
Cessione 28. 62.
Compensazione 46. 47. 48. 49.
Competenza 71.
Compromesso 65.
Cumulaz. di fallim. 14 bis.
Diritti personali 5.
— di cittadino 17.

Donazione 29.
Fallimento 41.
Frutti 68.
Giudiz. esecut. 12. 13. 19. 39 bis.
Incanti 31.
Interesse della massa 45.
Ipoteche 22.
Leggi ant. al Cod. 2.
— sui fallim. 1.
Mandato a vendere 69.
Nullità 2. 4 bis. 11. 13. 19. 33. 34. 35. 36. 59.
Pagamenti 52. 53. 54. 55. 56. 60.
Promesse ai creditori 34. 35. 37. 38.
Riabilitazione 4.
Rivendicazione 9.
Sentenze 23. 44. 50. 51.
Sequestro 39. 39 bis. 40. 41 42. 45.
Somme riscosse 20.
Testimonio 18.
Vendite 24. 27. 63. 64.
— di mobili 7.

§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Dei diritti che rimangono al fallito dopo il fallimento.*
§ 3. *Degli atti che non sono permessi al fallito.*
§ 4. *Degli effetti del fallimento sui contratti stipulati dal fallito prima di esso o nella sua pendenza.*
§ 5. *Della mancanza di diritto nel fallito ad impugnare li atti posti in essere da esso nel suo stato d' incapacità.*
§ 6. *Degli effetti del fallimento su gli atti giudiciali in corso all' apertura di esso contro il fallito.*
§ 7. *Degli effetti del fallimento per i diritti dei creditori.*

§ 1. Generalità.

1. — Le disposizioni del Codice di Commercio relative agli effetti che producono i fallimenti sulle persone e su i beni del fallito, non sono stabilite solamente nell'interesse dei creditori del fallito: esse lo sono altresì e principalmente nell'interesse del commercio e della Società: è per questo che i creditori non possono nè annullare, nè modificare gli effetti del fallimento nell'interesse del fallito. Singolarmente quando un fallimento è stato dichiarato aperto, e seguito da un concordato, la sentenza di apertura del fallimento non può esser annullata per consenso neppure dei creditori, all'effetto di reintegrare il fallito nel godimento de'suoi diritti; il fallito non può più che farsi riabilitare.

C. C. 28 *Novembre* 1827. *S.* 28. 1. 121.

Roano 4 *Gennaio* 1839. *S.* 39. 2 148.

(*) Sic *Pardessus*, *Corso T.* 4. *n.* 1314.

2. — La nullità o eccezione perentoria desunta dalla circostanza di esser stata intentata una azione da un attore fallito durante il fallimento, è sanata quando non è opposta prima di ogni difesa in merito.

Parigi 26 *Novembre* 1836. *S.* 37. 2. 143.

3. — Le disposizioni del Codice di Commercio, le quali prescrivono che il fallito dal giorno del fallimento è spogliato di pieno diritto dell'amministrazione di tutti i suoi beni, e gli viene interdetto qualunque atto traslativo di proprietà, sono applicabili ad ogni particolare riconosciuto decotto. Un particolare riguardasi decotto, allorchè i suoi mobili sono sequestrati dai suoi creditori, se ulteriormente apparisce che ha più debiti che beni. In conseguenza qualunque cessione di crediti dalla parte del debitore è nulla, se è fatta posteriormente al sequestro dei suoi mobili.

Bruxelles 23 *Marzo* 1811. *S.* 11. 2. 313.

4. — Il fallito il di cui fallimento è stato dichiarato legalmente, non può più fare di non esser stato in fallimento. La circostanza d'altronde favorevolissima, che egli paghi interamente i suoi creditori avanti che le operazioni del fallimento sieno terminate, non gli danno il diritto di far dichiarare non avvenuta la sentenza che l'ha dichiarato fallito: egli non può che dimandare la riabilitazione.

C. C. 20 *Novembre* 1827. *S.* 28. 1. 98.

4 bis. — Quando un negoziante è stato dichiarato fallito da una sentenza contumaciale, se questa sentenza riman perenta per inesecuzione entro i sei mesi, si presume che il fallito non abbia mai perduta l'amministrazione dei suoi beni. Quindi gli atti fatti da esso, e specialmente le alienazioni acconsentite dopo l'epoca alla quale era stata riportata l'apertura del fallimento, non possono più dichiararsi nulle come operate da un incapace.

C. C. 26 *Febbraio* 1834. *S.* 35. 1. 252.

§ 2. Dei diritti che rimangono al fallito dopo il fallimento.

5. — Il fallito è capace di stare in giudizio per la difesa de'suoi diritti puramente personali, ed interporre appello dalla sentenza la quale dichiara il fallimento non scusabile.

Bruxelles 13 *Marzo* 1810. *S.* 11. 2. 291.

6. — Sotto l'impero dell'antica legislazione si contrattava valevolmente con un fallito, al quale i suoi creditori avean lasciato continuare il corso de'suoi affari, ed allorchè il concordato con essi non fosse stato omologato.

Douai 19 *Giugno* 1809. *S.* 7. 2. 984.

7. — Il fallito può ancora opporsi alla vendita de'suoi mobili, fino alla consegna degli abiti, effetti ed altri oggetti d'uso che gli sono necessarj.

Parigi 29 *Aprile* 1812. *S.* 14. 2. 147.

8. — Benchè il fallito sia privato *ipso jure* dell'amministrazione de'suoi beni (a contare dal giorno del suo fallimento), nonostante non è senza interesse nelle discussioni giudiziarie che hanno luogo pel fallimento: egli può dunque secondo le circostanze esser ammesso ad intervenire a queste discussioni.

C. C. 19 *Aprile* 1826. *S.* 27. 1. 198.

9. — Il fallito, sebbene privato della amministrazione dei suoi beni, ha qualità per rivendicare in giudizio ogni credito e diritto che possa competergli.

Aix 28 *Febbraio* 1832. *S.* 33. 2. 517.

10. — Il fallito che ha abbandonato il suo attivo ai creditori ha qualità per ripetere le

somme ad esso dovute, se i suoi creditori trascurano di farlo.

Parigi 5 *Aprile* 1834. *S.* 34. 2. 270.

11. — 12. — Il fallito può intervenire in un giudizio esecutivo sopra i suoi beni diretto contro i sindaci, benchè non proponga altri mezzi oltre quelli dedotti dai sindaci.

C. C. 8 *Maggio* 1838. *S.* 38. 1. 529.

13. —.... Può anche attaccare la nullità di un giudizio esecutivo dei suoi immobili intentato contro i sindaci del fallimento.

Orléans 7 *Luglio* 1826. *S.* 31. 2. 90.

14. — Ma il fallito, sebbene dichiarato tale, non è impedito per disposto di Legge dal fare nuove operazioni commerciali, dal comprare e rivendere; gli è solamente proibito di compromettere in alcun modo l'attivo del suo fallimento. Sotto questo aspetto, vale a dire per gli atti di questo nuovo commercio, è come per l'avanti sottoposto al Trib. di Comm., e passibile dell'arresto personale.

C. C. 6 *Giugno* 1831. *S.* 31. 1. 238.

14 bis. — *Giudicato* che niuna Legge autorizza la cumulazione di un fallimento sull'altro. Quindi un commerciante inviluppato nei legami di un primo fallimento aperto sotto l'antica legislazione, non può di fronte ai creditori anteriori a quel fallimento dichiararsi fallito una seconda volta, benchè dopo il suo primo fallimento siasi posto di nuovo agli affari ed abbia col mezzo di operazioni commerciali acquistata una nuova fortuna. Ma non sarebbe lo stesso di fronte ai creditori posteriori alla dichiarazione del fallimento.

Parigi 13 *Agosto* 1831. *S.* 31. 2. 257.

Parigi 16 *Maggio* 1835. *S.* 35. 2 255.

15. — Il fallito può accettare tacitamente le sentenze ottenute contro di lui dai suoi creditori: lo stato di fallimento non gli toglie assolutamente la capacità di contrarre..... se i suoi impegni possono essere attaccati dai suoi creditori, non può però dedurre a proprio vantaggio la mancanza di capacità. Vi è accettazione tacita, se all'epoca del concordato il fallito non eleva alcuna contestazione sopra i diritti dei creditori che vi figurano in virtù di una sentenza; non è necessaria una protesta ulteriore.

C. C. 23 *Aprile* 1834. *S.* 34. 1. 230.

16. — La decozione di un particolare non negoziante, nè banchiere, non ha il carattere di fallimento, in questo senso che un particolare decotto non possa validamente alienare i suoi stabili. In tal caso l'alienazione non può annullarsi che quando i creditori del venditore provano positivamente che essa ha avuto luogo per sottrarre la sicurezza comune alli esperimenti de'loro dritti.

Parigi 12 *Frutt. an.* 11. *S.* 7. 2. 958.

§ 3. Degli atti che non sono permessi al fallito.

17. — Il fallimento sospende l'esercizio dei diritti di cittadino. L'Articolo 5 della Costituzione del 22 Frimaio anno 8, che stabilisce ciò, è tuttora in vigore. Quindi un fallito non riabilitato non può adempiere le funzioni di giurato.

C. C. 12 *Novembre* 1841. *M. C.* 6. 2. 365.

18. — Il fallito non riabilitato non può essere testimone in un atto autentico.

Roano 13 *Maggio* 1839. *S.* 39. 2. 346.

19. — Il fallito non può ammettersi a proporre mezzi di nullità col mezzo dei sindaci, quando la massa del fallimento è disinteressata con delle offerte soddisfacenti non contestate dai sindaci.

C. C. 18 *Luglio* 1833. *S.* 33. 1. 628.

20. — Il fallito non può esigere la restituzione delle somme riscosse da uno dei suoi creditori dopo l'epoca della apertura del fallimento, benchè queste somme eccedessero il dividendo stabilito dal concordato. La massa dei creditori sola avrebbe diritto di chiedere la restituzione delle somme così riscosse.

C. C. 9 *Maggio* 1834. *S.* 34. 1. 323.

(*) V. infra n. 49.

21. — Il disposto dell'Art. 442 del Cod. di Comm. che dichiara il fallito privo della amministrazione dei suoi beni a contar dal giorno della apertura del suo fallimento, e per il disposto del quale tutti gli atti fatti dal fallito dopo tal giorno son nulli, si applica agli atti fatti a molta distanza dal luogo ove è stata proferita la sentenza che ha dichiarato il fallimento anche in paese estero, e ad una epoca in cui sembrasse fisicamente impossibile che il fallito ed i terzi con i quali ha contratto avessero avuta cognizione della sentenza. Quindi un conto corrente esistente col fallito anche in paese estero dee chiudersi il giorno stesso della apertura del fallimento.

C. C. 13 *Maggio* 1835. *S.* 35. 1. 707.

§ 4. Degli effetti del fallimento sui contratti stipulati dal fallito prima di esso o nella sua pendenza.

22. — Gli atti passati in buona fede col fallito prima della dichiarazione del fallimento, e così in una epoca in cui il fallimento non era notorio, sono validi benchè l'apertura del fallimento sia stata retrotratta ad una epoca anteriore a questi atti. La regola si applica anche alle ipoteche convenute dal fallito.

Parigi 13 *Agosto* 1831. *S.* 31. 2. 257.

(*) V. Art. 443.

23. — Ugualmente gli atti passati col fallito dai terzi in buona fede ad una epoca in cui era tuttora di fatto investito della amministrazione dei suoi beni, son validi, per quanto l'apertura del fallimento sia stata retrotratta ad una epoca anteriore, quando d'altronde questi atti son relativi all'attivo mobile del fallito. Lo

stesso dee dirsi della sentenza ottenuta da dei veri creditori.

Lione 9 *Luglio* 1833. *S.* 34. 2. 113.

24. — *Ugualmente* il fallimento di un negoziante non risolve le vendite da esso stipulate, per quanto al momento in cui si apre le merci vendute non sieno ancora consegnate. L'acquirente può esigere dai sindaci la esecuzione del contratto, o in caso di rifiuto i danni ed interessi.

Bourges 6 *Agosto* 1831. *S.* 32. 2. 348.

25. — Lo stato di fallimento non può opporsi a colui il quale è divenuto dopo la dichiarazione di fallimento cessionario di un credito appartenente a un fallito, se questo ultimo era rimasto pubblicamente alla testa dei suoi affari col consenso dei creditori e dei sindaci.

Parigi 16 *Maggio* 1835. *S.* 35. 2. 255.

26.—27.— Quando è stata dimandata e pronunziata contro un compratore la rescissione della rendita di un fondo di commercio per mancanza di pagamento del prezzo, il fallimento del compratore sopravvenuto posteriormente non dà diritto ai creditori di riporre in questione anche per via di appello il diritto che avea il venditore di ottener la rescissione.

Parigi 15 *Febbraio* 1840. *M. C.* 4. 2. 141.

28. — Di fronte ai creditori del fallito è valida una cessione che acconsentita da questi molto tempo prima del fallimento, è stata poi notificata soltanto dopo di esso, specialmente quando la notificazione è stata eseguita il giorno stesso del fallimento.

Orléans 31 *Agosto* 1841. *M. C.* 6. 2. 367.

29. — Una donazione fatta da un commerciante in seguito fallito, è nulla di fronte ai creditori, quando la trascrizione eseguita prima della sentenza che ha dichiarato il fallimento, ha però una data posteriore all'epoca alla quale esso è stato retrotratto.

Montpellier 27 *Aprile* 1840. *M. C.* 4. 2. 471.

30. — La consegna di cambiali fatta ad un terzo per conto di un negoziante fallito ed in pagamento di un debito verso questo terzo è valida, quando è l'adempimento di una convenzione anteriore al fallimento. Non si può opporre in tal caso al terzo che ha ricevute in pagamento le tratte, la nullità di questo pagamento, perchè eseguito in una epoca nella quale il debitore era fallito.

C. C. 11 *Luglio* 1837. *S.* 37. 1. 785.

31. — L'Articolo 747 del Codice di Procedura Civile, il quale in caso di oppignorazione di stabili permette all' oppignorato di dimandare l'aggiudicazione all'incanto, senz'altre formalità che quelle prescritte dagli Articoli 770 e seg. del Codice di Procedura Civile, non è applicabile al fallito. La Legge non lo considera come padrone dei suoi diritti.

In tal caso è necessario di seguire le formalità ordinarie dell' espropriazione forzata, specialmente se tra i creditori vi sono dei minori.

Parigi 20 *Luglio* 1808. *S.* 7. 2. 986.
Parigi 21 *Agosto* 1810. *S.* 14. 2. 196.

§ 5. Della mancanza di diritto nel fallito ad impugnare li atti posti in essere da esso nel suo stato d'incapacità.

32. — 33. — Un fallito non può dimandare la nullità di un biglietto che ha sottoscritto nello stato di fallimento. I soli creditori del fallito sono ammissibili a proporre la nullità.

C. C. 12 *Aprile* 1821. *S.* 22. 1. 168.

34. — Il fallito non può dimandare la nullità di un biglietto da lui firmato in favore di uno dei suoi creditori nello scopo di esentare questo creditore da ogni riduzione del credito eseguibile nel concordato. La causa del biglietto non essendo illecita, e non essendo assoluta l'incapacità del fallito ad obbligarsi, appartiene ai soli creditori querelare la obbligazione quando fosse loro pregiudicevole.

C. C. 11 *Aprile* 1831. *S.* 31. 1. 289.

(*) Sic *Nouguier*, *Cambiali T.* 1. *p.* 509.

35. — *Giudicato al contrario*, che l'impegno contratto dal fallito con uno dei suoi creditori prima del concordato, e per prezzo del consenso di questo creditore al concordato, di pagargli integralmente il credito, è nullo perchè basato sopra causa illecita. La nullità di un tale impegno può intentarsi dal fallito stesso, come dagli altri creditori.

Lione 17 *Marzo* 1831. *S.* 31. 2. 213.
Parigi 11 *Luglio* 1837. *S.* 37. 2. 397.

35 bis *Id.* In caso di obbligazioni firmate a vantaggio di un sindaco.

C. C. 23 *Maggio* 1838. *S.* 38. 1. 526.

(*) V. Art. 598 del nuovo Codice.

36. — 37. — Il fallito non può dimandare la nullità degli obblighi da esso contratti dopo il fallimento indipendenti dal concordato a vantaggio di uno dei suoi creditori. Questo diritto appartiene esclusivamente ai creditori del fallimento.

Parigi 17 *Maggio* 1832. *S.* 32. 2. 245.

(*) Il fallito può intentare o proseguire personalmente certe azioni, o farsi opponente quando hanno per subietto dei diritti suoi personali, come per esempio l'opposizione alle sentenze che dichiarano il suo fallimento, la separazione di corpo o di beni colla moglie; salvo ai Sindaci il diritto di farvi op-

posizione, se vi è danno per la massa. *Devilleneuve nella Tav. Triennale v. Fallimenti n.* 89.

§ 6. **Degl' effetti del fallimento sugli atti giudiciali in corso all' apertura di esso contro il fallito.**

38. — 39. — Le procedure di sequestro non rimangono impedite, nè per il fallimento del debitore, nè per l'apposizione dei sigilli fatta a sua petizione.

Parigi 23 *Decembre* 1811. *S.* 14. 2. 144.

39 bis — *Contra* — I creditori ordinarj non hanno diritto di continuare gli atti esecutivi enunciati prima del fallimento.

Parigi 9 *Novembre* 1837. *S.* 38. 2. 13.

40. — Il sequestro reale apposto sui beni di un particolare non commerciante, non basta per costituirlo in istato di fallimento, in modo da rendere senza effetto ogni iscrizione ipotecaria presa dopo il sequestro.

C. C. 11 *Fior. an.* 11. *Cassaz. S.* 3. 2. 312.

41. — Sotto l'impero dell'Ordinanza del 1673 bastava un sequestro ed una vendita di mobili; del pari che un giudizio esecutivo, per constituire il negoziante sequestrato, ed espropriato in istato di aperto fallimento, quindi tutti gli atti posteriori al sequestro erano colpiti di nullità, ancorchè avessero una data certa anteriore di dieci giorni al deposito del bilancio.

Parigi 22 *Gennaio* 1808. *S.* 7. 2. 955.

(*) V. Art. 443 e note.

42. — 43. — Il creditore che ha fatto sequestrare i mobili del suo debitore prima della dichiarazione del fallimento di questo, ha diritto di continuar gli atti contro i sindaci del fallimento.

Aix 21 *Luglio* 1840. *G. di Marsiglia* 20. 1. 161.

44. — Una sentenza proferita contro il fallito personalmente anche dopo l'apertura del fallimento è valida allorchè questa sentenza dichiara semplicemente rigettata la opposizione ad una sentenza contumaciale anteriore al fallimento. In tal caso il titolo riposa più sulla prima che sulla seconda sentenza.

Orléans 7 *Luglio* 1826. *S.* 31. 1. 90.

§ 7. **Degli effetti del fallimento per i diritti dei creditori.**

45. — In caso di fallimento, tutti i beni del fallito son sequestrati e trattenuti per la sola forza della Legge, a profitto della massa dei suoi creditori. D'allora in poi non può operarsi compensazione in loro pregiudizio, tra le somme dovute al fallito e quelle di cui è egli stesso debitore, e che il fallimento ha rese esigibili.

C. C. 12 *Febbraio* 1810. *S.* 11. 1. 141.

46. — Il creditore del fallito che nell'intervallo decorso tra il giorno della dichiarazione del fallimento e quello al quale si è retrotratto riceve delle somme appartenenti al fallito, può operarne la compensazione con ciò che gli è dovuto, se a tal epoca ignorava lo stato d'insolventezza del fallito.

Bordeaux 28 *Gennaio* 1839. *M. C.* 4. 2. 27.

47. — Dee dirsi sul pagamento per compensazione ciò che si dice sul pagamento reale in danaro. Non può validamente operarsi veruna compensazione dopo il giorno del fallimento a pregiudizio della massa Poco importa che il fallimento sia stato dichiarato dopo la scadenza dei pretesi crediti compensati, quando consta che era notorio alla epoca della loro scadenza.

C. C. 10 *Luglio* 1832. *S.* 32. 1. 429.

48. — La compensazione si è potuta operare tra negoziante ed un terzo, quando questo negoziante è posteriormente fallito, ed una sentenza ha retrotratta l'apertura del fallimento ad una epoca anteriore a quella nella quale i crediti compensati erano divenuti esigibili? *Proposta*, e *non risoluta*.

C. C. 12 *Luglio* 1832. *S.* 33. 1. 25.

49. — Dopo il giorno della apertura del fallimento non può operarsi validamente veruna compensazione a danno della massa, sia che si tratti di un debito scaduto, sia che si tratti di un debito reso esigibile dal solo fallimento. Non può esservi compensazione se non nel caso nel quale per effetto di un concordato il fallito sia stato posto alla testa dei suoi affari; ed in questo caso può esservi fino alla concorrenza ed entro i termini di pagamento del credito ridotto col concordato. Il fallito riposto alla testa dei suoi diritti ha facoltà di opporsi ad una compensazione che si volesse affacciare contro di esso, ed a dedurre che essa non può operarsi per il credito totale. Non è questa una eccezione che possa affacciarsi dai soli creditori.

C. C. 24 *Novembre* 1841. *S.* 42. 1. 80.

(*) V. una dotta nota illustrativa del Massé sotto questa decisione. V. sopra n. 20.

50. — La sentenza che dichiara il fallimento ha effetto in riguardo ai terzi dal giorno stesso della emanazione, e non da quello della sua pubblicità per mezzo de' giornali. Quindi ogni sentenza ottenuta contro il fallito personalmente dopo tale emanazione, è nulla: poco importa che il creditore attore ignorasse l'esistenza del fallimento attesa la non pubblicità, e che abbia agito di buona fede.

C. C. 2 *Luglio* 1821. *S.* 21. 1. 350.

51. — Tutte le sentenze pronunciate contro il fallito anteriormente alla sentenza dichiarativa del fallimento, ma posteriormente al giorno al quale è stato dichiarato doversi retrotrarre, sono nulle riguardo ai creditori.... sopra tutto quando quegli che ottenne la sentenza aveva conoscenza della posizione del suo debitore; poco importa che in fatto questi non fosse allora privato dell'amministrazione de' proprj beni.

Douai 14 *Gennaio* 1825 *S.* 25. 2. 305.

Aix 21 *Febbraio* 1840. *G. di Marsiglia* 19. 1. 207.

52. — I pagamenti fatti tra l'epoca del fallimento e la sentenza che ha fissato quest'epoca, non debbono esser conferiti, ed i titoli del creditore non debbono esser sottomessi a verificazione, se in tempo di tali pagamenti non esisteva contro il debitore alcun indizio di fallimento.

C. C. 16 *Maggio* 1815. *S.* 15. 1. 294.

53. — Tutti i pagamenti fatti dal fallito tra l'epoca del fallimento e la sentenza che ha fissato quest'epoca, son nulli: in conseguenza il creditore pagato è tenuto di conferire la somma da lui ricevuta.

Bruxelles 28 *Marzo* 1823. *S.* 25. 2. 374.

54. — È nullo il pagamento fatto da un fallito il quale è in fallimento aperto, ancorchè l'abbia fatto dopo la sua dichiarazione di fallimento, che il debito sia legittimo, e non vi sia mala fede nel pagamento.

Aix 21 *Decembre* 1820. *S.* 21. 2. 218.

55. — I pagamenti eseguiti da un fallito anche prima della dichiarazione del fallimento, ma dopo l'epoca alla quale è stato dichiarato doversi retrotrarre, son nulli se il creditore al momento del pagamento conosceva la insolventezza del suo debitore. Un tal pagamento dee dichiararsi fraudolento. Non è necessario perciò che si fosse dichiarato espressamente che il creditore avesse cognizione dello stato di insolventezza del debitore.

C. C. 2 *Luglio* 1834. *S.* 34. 1. 710.

56. — 57. — Il pagamento di un debito scaduto fatto dal fallito dopo il giorno al quale è stata retrotratta l'apertura del fallimento, ma prima della sentenza declarativa del fallimento stesso, vale a dire in una epoca nella quale il fallito avea tuttora di fatto l'amministrazione dei suoi beni, è valida quando il creditore l'ha ricevuta in buona fede.

C. C. 28 *Maggio* 1833. *S.* 33 1. 656.

58. — 59. — La regola che debbano reputarsi nulli i pagamenti fatti dal fallito prima della dichiarazione del fallimento, ma dopo il giorno al quale si dichiara doversi retrotrarre quando il creditore aveva cognizione della insolventezza del suo debitore all'epoca del pagamento, non si applica che al caso in cui la nullità del pagamento sia dimandata dalla massa, e nel suo esclusivo interesse, e non quando è dimandata da un terzo al quale questo pagamento avesse cagionato un pregiudizio personale. In specie, colui al quale il fallito ha estorto con frode dei biglietti a ordine con i quali ha pagato uno dei suoi creditori nel tempo decorso fra il giudizio declarativo e l'epoca alla quale è stato retrotratta l'apertura del fallimento, non ha azione contro questo creditore per la restituzione dei biglietti o del loro valore, se non in quanto provi non solamente che il creditore ha avuta cognizione dello stato di insolventezza del suo debitore alla epoca del pagamento, ma di più che è stato complice della frode operata dal fallito per procurarsi dei biglietti.

C. C. 16 *Novembre* 1840. *S.* 40. 1. 944.

60. — Il pagamento di un debito scaduto fatto dal fallito dopo il giorno della apertura del fallimento, ma prima della sentenza declarativa, vale a dire in una epoca nella quale il fallito avea tuttora l'amministrazione di fatto dei suoi beni, è valida se il creditore ha ricevuto in buona fede.

C. C. 28 *Maggio* 1833. *S.* 33. 1. 656.

61 — La consegna di recapiti mercantili fatta ad un terzo per conto di un negoziante fallito onde pagare un debito a favore di questo terzo è valida, quando è stata in esecuzione di un concordato anteriore al fallimento. In questo caso non si può opporre al terzo che ha ricevute le cambiali in pagamento, che questo è nullo perchè fatto in una epoca nella quale il debitore era fallito.

C. C. 11 *Luglio* 1837. *S.* 37. 1. 785.

62 — La cessione fatta in buona fede e senza frode, da un debitore al suo creditore, in un'epoca nella quale il fallimento del debitore non era nè *dichiarato*, nè *pubblicamente conosciuto*, è valido in riguardo della massa: poco importa che la sentenza la quale dichiara il fallimento ne abbia fissata l'apertura all'epoca della stipulata cessione.

Parigi 13 *Gennaio* 1821. *S* 21. 2. 109.

63 — Quegli il quale ignorando il fallimento di un commerciante, ha venduto e consegnato, posteriormente all'apertura del fallimento, delle mercanzie di cui la massa dei creditori ha profittato, ha diritto di reclamare contro la massa o il pagamento integrale del prezzo, e la rescissione della vendita.

Caen 7 *Agosto* 1820. *S.* 22. 2. 23.

64. — Colui il quale ignorando il fallimento di un commerciante, gli ha venduto o consegnato di buona fede, posteriormente all'apertura del fallimento, delle mercanzie di cui la massa dei creditori ha profittato, dee egli restar confuso con gli altri creditori del fallito, e venire in contributo con essi? Non è per lo contrario fondato a reclamare, o il pagamento

N. 435. P. 437. **ART. 443. — Nel corso dei dieci giorni che precedono l'apertura del fallimento, niuno può acquistar privilegio o ipoteca sopra i beni del fallito.**

integrale delle sue mercanzie, o lo scioglimento della vendita con restituzione dell'oggetto venduto?

Consultaz. 18 *Marzo* 1819. *S.* 19. 2. 114.

65. — Il compromesso sottoscritto senza frode del mandatario, dopo il fallimento del mandante, e nell'ignoranza di questo fallimento, è valido. Se per conseguenza di questo compromesso, e sempre nell'ignoranza del fallimento, gli arbitri pronunziano la loro sentenza, i creditori del fallito non possono valersi contro tal sentenza del mezzo della terza opposizione.

C. C. 15 *Febbraio* 1808. *S.* 8. 1. 196.

66. — L'alienazione fatta dal fallito posteriormente al giorno al quale l'apertura del fallimento è stata riferita, ma anteriormente alla sentenza dichiarativa del fallimento, cioè a dire in un'epoca nella quale aveva il fallito ancora l'amministrazione de'suoi beni, è valida per l'acquirente, se quest'acquirente era di buona fede.

C. C. 7 *Marzo* 1827. *S.* 27. 1. 318.

67. — Il creditore di un fallito che posteriormente all'apertura del fallimento si fa sottoscrivere dei biglietti per l'ammontare del suo credito, può esigere dal fallito il pagamento integrale di questi biglietti, nonostante qualunque accordo in forza del quale si fosser fatti dei ribassi al fallito, e ciò ancora quando si trattasse di un credito di cui la causa fosse anteriore al fallimento. Un tal creditore deve esser considerato come avente acquistati diritti posteriori al fallimento, e quindi come non obbligato a prender parte alla sorte dei creditori anteriori. Del resto i biglietti a di lui favore sottoscritti dal fallito son pienamente validi: un fallito non è spogliato che dell'amministrazione de'suoi beni, e non della capacità di obbligarsi: solamente egli non può alterare la sicurezza del suo stato.

C. C. 21 *Novembre* 1827. *S.* 28. 1. 185.

68. — I frutti delle somme pagate da un fallito dopo il suo fallimento in frode dei suoi creditori, al di cui restituzione è stata ordinata, son dovuti dal giorno del pagamento, e non dal giorno della dimanda di restituzione.

C. C. 2 *Luglio* 1834. *S.* 34. 1. 710.

69. — Quando dei creditori con una convenzione col loro debitore accettano mandato da lui per vendere i suoi beni, e pagare i di lui debiti sul prezzo, si può decidere che costoro hanno virtualmente riconosciuto, coll'accettazione del mandato, che il loro debitore non era in stato di fallimento al momento della convenzione, e per conseguenza dichiararli inammissibili a contestare i titoli d'altri creditori, facendo rimontare il fallimento ad una epoca anteriore alla convenzione.

Si può anche decidere che in questo caso i creditori che hanno sottoscritto la convenzione, sono personalmente tenuti, verso tutti gli altri creditori che non hanno sottoscritto, dell'ammontare totale dei debiti.

Bordeaux 5 *Febbraio* 1825. *S.* 25. 2. 96.

70. — I beni del fallito contumace non debbono esser sequestrati: essi sono il pegno dei creditori.

Decis. Ministr. F. 17 *Prat. an.* 11. *S.* 8. 2. 255.

71. — L'azione per la restituzione delle somme pagate dal fallito ad alcuno dei suoi creditori dopo il fallimento è della competenza dei Tribunali di Commercio del domicilio del fallito. Nè cessa la competenza per essere stato posto in essere un concordato, se la massa creditrice è tuttora rimasta, se è stato eletto un commissario per la esecuzione di esso: in una parola col concordato si è avuto solamente in mira di stabilire un modo di liquidazione che abbia solo modificati li effetti del fallimento.

Bruxelles 7 *Marzo* 1816. *P.* 2. *V.* 2. *T.* 1. 69.

Articolo 443.

(L. n. 446. 447.)

INDICE SOMMARIO

Acquisti del fallito 9.	Donazione 22.
Aperture del fallim. 10.	Notorietà 3. 4.
Concordato 11.	Retrotrazione 1. 2.
Decozione 5. 5 bis. 6. 7. 8.	Titoli anteriori 10 a 21.

(*) Al disposto di quest'Articolo si deve unire quello dell'Articolo 1346 del Codice Civile Francese. « ivi » Le iscrizioni..... Non producono alcun effetto quando son prese in quei termini anteriori al fallimento entro i quali son dichiarati nulli gli atti fatti prima dell'apertura di esso.

1. — I dieci giorni che precedono l'apertura del fallimento nei quali la Legge proibisce di acquistare ipoteche su i beni del fallito, devono intendersi non i dieci giorni che precedono la dichiarazione di fallimento, ma i dieci giorni che precedono l'epoca alla quale è stata retrotratta l'apertura di esso. La ipoteca acquistata nei dieci giorni prima di questa ultima epoca è pertanto nulla, nè può sanarla la buona fede del creditore.

C. C. 8 *Agosto* 1831. *S.* 31. 1. 356.

2. — *Id.* La ipoteca acquistata sopra i beni di un fallito nei dieci giorni che hanno preceduta l'apertura di un fallimento è nulla, tanto quando questa apertura è stata retrotratta ad un'epoca anteriore alla sentenza che lo ha dichiarato, come allorquando è stata fissata al giorno stesso di questa sentenza. Non può farsi a tal riguardo veruna distinzione.

Parigi 26 *Febbraio* 1835. *S.* 35. 2. 215.

3. — Il commerciante che cessa i suoi pagamenti è in stato di fallimento col solo fatto di questa cessazione, e senza che siavi bisogno di una sentenza declarativa del fallimento; dimodochè dal momento in cui la cessazione dei pagamenti è un fatto certo e notorio, non può ottenersi contro il commerciante veruna sentenza che abbia per effetto di conferire una ipoteca o altro diritto di prelazione.

Grenoble 3 *Gennaio* 1842. *S.* 42. 2. 178.

(*) Sic *Pardessus*, *Corso T.* 4. *n.* 1008. *Troplong*, *Ipoteche n.* 636.

4. — *Id.* È nulla l'iscrizione ipotecaria presa nei dieci giorni che hanno preceduto quello, in cui la decozione del debitore si è resa notoria.

C. C. 4 *Term. an.* 12. *S.* 7. 2. 1217.

5. — L'Art. 2146 Cod. Civ. il quale annulla le iscrizioni ipotecarie in caso di fallimento, è applicabile al caso di decozione? Sì.

Bruxelles 17 *Febbraio* 1810. *S.* 10. 2. 235.

5 bis. — Contra —

Parigi 29 *Giugno* 1812. *S.* 13. 2. 5.

Rennes 21 *Marzo* 1812. *S.* 12 2. 313.

Parigi 18 *Agosto* 1812. *S.* 13. 2. 14.

(*) Sic *Rogron*, *Comm. all'Art.* 1346 *del Cod. Civ.*

6. — L'Articolo 2146 Codice Civile il quale annulla ogni iscrizione presa nei dieci giorni prima del fallimento, non si applica al caso di decozione di un particolare non negoziante; quindi è valida una iscrizione ipotecaria, benchè presa nei dieci giorni che precedono la decozione.

Parigi 29 *Giugno* 1812. *S.* 13. 2. 5.

Parigi 9 *Giugno* 1814. *S.* 15. 2. 237.

7. — Lo stato di decozione del debitore può produrre gli effetti del fallimento, almeno quello d'impedire che il debitore decotto, privato della disposizione o amministrazione dei suoi beni, possa conferire ipoteca, alienare, e obbligarsi, come nol può un fallito?

Supponendo che il debitore decotto non sia privato dell'amministrazione de'suoi beni, gli atti di alienazione, d'ipoteca, e le obbligazioni da lui poste in essere, possono mai essere annullate, se non per incapacità di disporre, almeno per frode ai diritti de'creditori?

In fine, le presunzioni legali di frode, stabilite nel caso di fallimento, sono esse egualmente convenienti pel caso della decozione?

Dissert. S. 11. 2. 273 *e* 417.

8. — È egualmente valida l'iscrizione presa al momento medesimo della decozione.

Parigi 18 *Agosto* 1812. *S.* 13. 2. 24.

Metz 5 *Decembre* 1811. *S.* 12. 2. 382.

9. — Il fallito può accordare validamente delle ipoteche sopra gli immobili da esso acquistati dopo l' apertura del fallimento, in specie se l'acquisto di tali immobili ha avuto luogo col gravarli di queste stesse ipoteche.

Parigi 22 *Gennaio* 1840. *S.* 40. 2. 116.

(*) Sic *Locré*, *T.* 3. *pag.* 75. *sull'Art.* 442. *Pardessus*, *Corso T.* 4. *n.* 1117.

10. — Gli Articoli 37, 38 e 39 della Legge degli 11 Brumale anno 7, i quali ordinano l'iscrizione delle ipoteche anteriori, non si applicano al caso in cui il debitore era in fallimento prima della Legge.

I diritti de'creditori del fallito sono costanti ed irrevocabilmente fissati dal giorno dell'apertura del fallimento.

Parigi 17 *Luglio* 1811. *S.* 11. 2. 487.

11. — Un creditore, il cui titolo è stato creato sotto l'impero della Legge degli 11 Brumale anno 7, e che ha preso iscrizione dopo il fallimento del debitore, ma in virtù di una sentenza proferita prima de'10 giorni precedenti un tal fallimento, non dee esser riconosciuto per creditore ipotecario. Questo creditore è obbligato di aderire al concordato firmato col debitore dai creditori chirografarj.

C. C. 19 *Decembre* 1809. *S.* 10. 1. 101.

(*) V. la Decis. della Corte d'Appello. *S.* 8. 2. 183.

12. — L'iscrizione presa su i beni del fallito nei 10 giorni che precedono l'apertura del fallimento è nulla, abbenchè il titolo, in virtù del quale è presa, sia anteriore a questi 10 giorni.

C. C. 11 *Giugno* 1817. *S.* 18. 1. 41.

13. — La Legge degli 11 Brumale anno 7, la quale dichiara nulla ogni ipoteca conferita dopo il fallimento, si oppone ugualmente perchè un'ipoteca anteriore al fallimento possa esser presa utilmente, allorchè il fallimento è aperto.

Torino 27 *Decembre* 1806. *S.* 6. 2. 764.

Nîmes 21 *Gennaio* 1807. *S.* 7. 2. 329.

13. — Contra —

C. C. 18 *Febbraio* 1808. *S.* 8. 1. 222.

C. C. 5 *Aprile* 1808. *S.* 8. 1. 216.

14. — *Rinviato l'affare innanzi la Corte d'appello di Grenoble, è stato giudicato in contrario*, cioè, che l'Articolo 5 della Legge degli 11 Brumale anno 7, il quale dichiara inefficace ogni iscrizione presa sopra un fallito *dopo il fallimento*, è applicabile al caso in cui si vorrebbe conservare un'ipoteca anteriormente acquistata, come al caso in cui si vorrebbe acquistare ipoteca.

Che gli Articoli 37, 38 e 39 della Legge degli 11 Brumale anno 7, i quali obbligavano ad iscrivere le ipoteche anteriori, non erano

N 436
P 438

ART. 444. — Qualsivoglia atto che trasferisca proprietà di beni immobili, fatto dal fallito a titolo gratuito nei dieci giorni che precedono l'apertura del fallimento, è nullo, e senza effetto relativamente alla massa dei creditori: qualsivoglia atto dell'istesso genere a titolo oneroso può essere annullato dietro la dimanda fattane dai creditori, qualora sembri ai giudici ch'esso abbia dei caratteri di frode.

---

applicabili al caso del fallimento del debitore e della collocazione dei creditori.

Grenoble 20 *Febbraio* 1809. *S.* 9. 2. 194.

15. — *Su di un nuovo ricorso, la Corte regolatrice ha deciso conformemente alla* 13bis, cioè che gli Articoli 37, 38 e 39 della Legge degli 11 Brumale anno 7, i quali ordinano l'iscrizione delle ipoteche anteriori *per l'oggetto di conservare il grado*, si applicano anche al caso in cui il debitore era antecedentemente in fallimento, ed al caso in cui v'era stato giudizio d'ordine tra i creditori.

Che l'Articolo 5, il quale proibisce di prendere su i beni di un fallito una iscrizione tendente *a conferire* ipoteca, non proibisce di prendere una iscrizione tendente solamente *a conservare* una ipoteca di già acquistata.

C. C. 15 *Decembre* 1809. *Sez. riun. S.* 10. 1. 98.

16. — Parimente è valida l'iscrizione presa sopra i beni *di un decotto*, ad oggetto non *di acquistare* una novella ipoteca, ma *di conservare* un'ipoteca esistente anteriormente alla Legge degli 11 Brumale anno 7. Questo non è il caso di applicare l'Art. 2146 del Cod. Civ.

Non segue da ciò che fra i creditori antichi, la di cui collocazione era stata regolata nel 1784, la preferenza si può determinare sotto la Legge degli 11 Brumale anno 7, per la circostanza che uno dei due avea iscritto e non l'altro, soprattutto se nuovi beni eran sopravvenuti al debitore. Non si può in tal caso sostenere che vi è stata cosa giudicata nel 1784.

C. C. 4 *Luglio* 1815. *S.* 16. 1. 129.

17. — Il privilegio del venditore sullo stabile venduto sussiste nonostante il fallimento sopravvenuto nell'acquirente, e quantunque l'iscrizione presa per la conservazione di siffatto privilegio o ipoteca sia posteriore al fallimento.

Parigi 20 *Maggio* 1809. *S.* 7. 2. 956.

18. — Un'antica ipoteca, cioè anteriore alla Legge degli 11 Brumale anno 7, presa dopochè eran spirati i diversi termini accordati da queste Leggi, e dalle Leggi susseguenti per l'iscrizione de'privilegj ed ipoteche del passato, non degenera in un'ipoteca *nuova*, e può esser validamente conservata con iscrizione presa dopo il fallimento del debitore.

C. C. 4 *Decembre* 1815. *S.* 16. 1. 65.

19. — I creditori possessori di titoli, i quali loro conferiscono ipoteca, non posson esser posti nel rango de'creditori chirografarj, ma al contrario debbon esser primi, ancorchè abbian presa iscrizione nel termine durante il quale le iscrizioni prese contro un fallito son nulle.

In altri termini: l'ipoteca esiste indipendentemente dall'iscrizione: l'iscrizione non serve che a fissare il rango tra i creditori ipotecarj.

Bruxelles 25 *Agosto* 1809. *S.* 7. 2. 954.

20. — Si può iscrivere un privilegio, per esempio quello di un venditore, dopo l'epoca del fallimento dell'acquirente.

C. C. 24 *Gennaio* 1838. *S.* 38. 1. 97.

21. — Contra —

C. C. 12 *Luglio* 1824. *S.* 38. 1. 102.

(*) È agevole rilevare dalle trascritte decisioni che la Giurisprudenza Francese è tuttora incerta e dubbia nello stabilire se le ipoteche ed i privilegj acquistati prima dei dieci giorni che hanno preceduto il fallimento, o l'epoca alla quale è stato retrotratto, possano o no validamente inscriversi entro quell'epoca. Se discorde è la Giurisprudenza, un egual dubbio si trova negli scrittori; tra essi si sono pronunciati per la nullità delle iscrizioni: *Pardessus, Corso T.* 4. *n.* 1136. *Troplong, Ipoteche T.* 3. *n.* 650. *Duranton, Corso di Dir. Civile T.* 20. *n.* 78. *V. l'Art.* 2146 *del Cod. Civ. trascritto al n.* 1. Le ritengono valide *Tarrible, Rep. verb. Iscriz. ipotec.* § 5. *n.* 10. *Persil, Regime Ipotecario Art.* 2146. *n.* 3. *Grenier, delle Ipoteche T.* 1. *n.* 125.

22. — La trascrizione di una donazione non è necessaria che per la sua *efficacia:* essa non influisce in niente, nè sulla esistenza, nè sulla *validità* della donazione. Perciò una donazione non può esser dichiarata nulla, secondo gli Art. 443 e 444 del Cod. di Comm., per l'unico motivo che non sia stata trascritta nei dieci giorni che precedono l'apertura del fallimento.

Grenoble 17 *Giugno* 1822. *S.* 23. 2. 273.

Articolo 444.

(L. N. ART. 446. 447.)

1. — (*Decozione*) L'Articolo 444 del Codice di Commercio, il quale dichiara nulle le vendite fatte da un fallito ne'dieci giorni ante-

ART. 445. — Qualsivoglia atto, o impegno contratto dal debitore per causa di commercio nei dieci giorni che precedono la manifestazione del fallimento, si presume doloso per parte del fallito; esso è nullo quando vien provato che v'è stata frode per parte degli altri contraenti. N. 437. P. 439.

riori al suo fallimento, non è applicabile alla vendita fatta da un particolare in istato di decozione.

C. C. 11 *Febbraio* 1812. *S.* 13. 1. 124.

2. — (*Decozione*) La presunzione legale di frode non ha luogo nel caso di decozione; bisogna che la frode sia stabilita con prove o presunzioni gravi, precise e concordanti.

Rennes 24 *Marzo* 1812. *S.* 12. 2. 313.

3. — (*Buonafede*) Allorchè una vendita è stata fatta dopo il fallimento, la buona fede dell'acquirente e la trascrizione del contratto all'ufficio delle ipoteche non purgano il vizio dell'acquisto. Vi è luogo ad annullar le sentenze e decisioni, le quali decidono il contrario.

C. C. 8 *Ottobre* 1816. *S.* 16. 3 744.

4. — (*Presunz. di frode*) Allorchè un commerciante ha venduti i suoi beni più di 10 giorni prima dell'apertura del suo fallimento, la vendita non può esser presunta fraudolenta, ancorchè sia stata fatta in favor del fratello del fallito. In simil caso, i creditori i quali allegan la frode debbon provarla.

Bruxelles 24 *Marzo* 1810. *S.* 11. 2. 89.

Articolo 445.

(L. N. ART. 446. 447.)

INDICE SOMMARIO

Bono 13.	Dote 10.
Cambiale 6. 13.	Impresa di cottimi 4.
Cessione 3. 7. 11.	Pagamenti 12.
Consegna di recapiti 9.	Pegno 5.
Data incerta 1 2.	Prosecuzione d'affari 3.
Deposito 5.	Vendita di merci 8.

1. — L'Articolo 445 del Codice di Commercio, relativo alle obbligazioni sottoscritte dal fallito ne'dieci giorni che precedono il fallimento, si applica agli obblighi del fallito, i quali non hanno una data certa anteriore a questi dieci giorni.

Metz 17 *Agosto* 1817. *S.* 19. 2. 30.

2. — *Però* un biglietto sottoscritto da un fallito, ancorchè non abbia data certa anteriore al fallimento, è nondimeno valido, allorchè è provato avere una causa anteriore al fallimento.

Parigi 26 *Decembre* 1810. *S.* 11. 2. 181.

3. — Non può opporsi lo stato di fallimento a colui che è divenuto dopo la dichiarazione di esso cessionario di un credito appartenente al fallito, se quest'ultimo era rimasto pubblicamente alla testa dei suoi affari col consenso dei creditori e dei sindaci.

Parigi 16 *Maggio* 1835. *S.* 35. 2. 255.

4. — La vendita fatta dalla donna maritata dell'impresa di lotteria della quale essa ha il titolo, è valida sebbene posta in essere dopo il fallimento del marito, ancorchè essa sia in comunione, e l'ufficio della lotteria sia stato comprato con danaro comune.

Parigi 26 *Aprile* 1811. *S.* 11. 2. 369

5. — Il fallito non può fare un deposito a titolo di pegno, come non può vendere o ipotecare.

Torino 16 *Fior. an.* 13 *S.* 5. 2. 540

6. — Allorchè il traente di lettere di cambio sottoscritte in buona fede fallisce o divien decotto prima della scadenza delle tratte, e che d'altronde la provvisione alla scadenza non è provata, i creditori del fallito non posson impedire l'azione del possessore contro l'accettante, ancorchè le cambiali sien state rinnovate dal traente dopo il fallimento, e sieno state accettate posteriormente a quest'istessa epoca.

Parigi 10 *Fior. an.* 13. *S.* 5. 2. 634.

(*) V. Art. 121 e le note.

7. — Il trasferimento di un credito, benchè sia fatto a tempo utile da un fallito, non è valido a riguardo de'suoi creditori, se la notificazione è stata fatta al debitore posteriormente all'apertura del fallimento.

Parigi 13 *Novembre* 1814. *S.* 15. 2. 98.

8. — Una vendita di mercanzie fatta con atto registrato più di 10 giorni prima del fallimento, può esser annullata come fraudolenta, se all'epoca di questa vendita le mercanzie non eran consegnate al venditore da colui da cui le avea comprate: se inoltre il venditore non ne avea fattura, nè lettere di vettura, e se per conseguenza la vendita è stata fatta senza contazione, peso, nè misura.

Il primo venditore di queste mercanzie può rivendicarle in natura o il prezzo nelle mani dell'ultimo compratore, ed ha qualità per opporre la nullità della vendita resultante dall'essere stata eseguita senza peso, numero, nè misura.

Digione 11 *Agosto* 1809. *S.* 7. 2. 987.

9. — La consegna di recapiti mercantili fatti ad un terzo per conto d'un negoziante fallito, ed in saldo di un debito verso questo terzo, è valida quando non è stata che l'adempimento di una convenzione anteriore al fallimento. In

N. 438. P. 440. ART. 446. — Sono restituite tutte le somme pagate nei dieci giorni che precedono la manifestazione del fallimento per debiti di commercio non per anche scaduti.

N. 439. P. 441. ART. 447. — Sono nulli tutti gli atti o pagamenti fatti in frode dei creditori.

---

questo caso non si può opporre al terzo che ha ricevute le tratte in pagamento, che un tal pagamento fosse nullo, perchè fatto in una epoca nella quale il debitore era in stato di fallimento.

C. C. 11 *Luglio* 1837. *S.* 37. 1. 785.

10. — Il pagamento fatto da un padre fallito, nei dieci giorni che hanno preceduta l'apertura del fallimento, di una dote che avea nel tempo anteriore costituita a sua figlia con facoltà di darla o in danaro, o in immobili, è nullo, se è stato fatto in immobili.

Riom 20 *Luglio* 1841. *S.* 42. 2. 66.

11. — Gli atti di cessione passati prima dei dieci giorni che hanno preceduta l'apertura del fallimento del cedente, son validi, e devono produrre effetto benchè non sieno stati notificati al debitore se non che il giorno stesso della apertura del fallimento.

Lione 17 *Marzo* 1842. *S.* 42. 2. 289.

Orléans 31 *Agosto* 1841. *S.* 42. 2. 427.

12. — I pagamenti eseguiti da un fallito anche prima della dichiarazione di fallimento, ma dopo l'epoca alla quale è stato dichiarato doversi retrotrarre, sono nulli se il creditore aveva cognizione della insolventezza del suo debitore al momento del pagamento. Un tal pagamento dee considerarsi come frandolento. Non è perciò necessario che sia dichiarato aver avuto il creditore cognizione dello stato di fallimento del debitore.

C. C. 2 *Luglio* 1834. *S.* 34. 1. 710.

13. — La negoziazione di una lettera di cambio con un banchiere contro un bono a ordine pagabile a vista (in vece di specie), si reputa fatta e consumata avanti il fallimento di quello che l'ha negoziata, ancorchè il pagamento del bono a vista non abbia avuto luogo che dopo questo fallimento; in conseguenza il credito del banchiere contro il negoziatore, nel caso di non pagamento della lettera di cambio, fa necessariamente parte del passivo del fallimento.

20 *Agosto* 1828. *S.* 28. 1. 341.

Articolo 446.

(L. N. ART. 446. 447.)

1. — (*Consegna di cambiali*) In materia di commercio, la consegna delle tratte ed altri effetti ulteriormente soddisfatti è considerata come un vero pagamento. Allorchè dunque il creditore di un debito esigibile ha ricevuto dal debitore delle tratte su di un terzo, si è operata compensazione in suo favore dal momento della consegna; in maniera che la sopravvegnenza del fallimento del debitore prima della scadenza delle tratte non rende nullo il pagamento fatto dopo al creditore, e non obbliga costui di conferire alla massa.

C. C. 25 *Aprile* 1826. *S.* 26. 1. 441.

2. — (*Consegna di cambiali*) I pagamenti eseguiti dal fallito in recapiti mercantili nei dieci giorni che hanno preceduto il fallimento, non son validi se non in quanto sono stati operati colla consegna effettiva di essi nelle mani dei creditori; sono nulli per quanto girati a profitto di questi quando sono stati depositati nelle mani di un terzo fino all'adempimento di una condizione.

Lione 24 *Marzo* 1841. *M. C.* 6. 2. 80.

3. — (*Pagamento*) Il creditore, il quale ha ricevute delle somme dal fallito nel giorno dell'apertura del fallimento, è tenuto di rimetterle alla massa.

Torino 22 *Agosto* 1812. *S.* 16. 2. 121.

4 — (*Pagam. in merci*) Il debitore non può validamente pagare, nel giorno stesso del suo fallimento, con mercanzie del suo magazzino, un debito scaduto anteriormente.

Colmar 24 *Aprile* 1813. *S.* 16. 2. 122.

5. — (*Sequestro*) Allorchè un creditore privilegiato per pigione è stato pagato in virtù di un sequestro e di un'esecuzione di mobili fatta in danno di un *commerciante* suo fittuario, se accade che poco dopo il sequestrato dichiara il suo fallimento, e che sia giudicato essere in stato di fallimento dal giorno del sequestro ed esecuzione, non ne segue che il pagamento sia nullo, come fatto da un fallito a termini dell'Articolo 442 del Codice di Commercio; se non vi è stata frode, il pagamento è valido, e non vi è luogo nè a verificazione, nè a consegna della somma alla massa.

C. C. 16 *Maggio* 1815. *S.* 15. 1. 315.

Articolo 447.

(L. N. ART. 447.)

— La fissazione del giorno a cui deve rimontare l'apertura di un fallimento non implica pei giudici l'obbligo di annullare gli atti, specialmente i pagamenti de' debiti scaduti, fatti di buona fede lo stesso giorno dell'apertura determinata, se in questo giorno il fallimento del debitore non era nè dichiarato, nè pubblicamente conosciuto

C. C. 22. *Luglio* 1823. *S.* 24. 1. 85.

C. C. 28 *Maggio* 1823. *S.* 24 1. 7.

ART. 448. — La manifestazione del fallimento rende esigibili i debiti passivi non scaduti: riguardo agli effetti di commercio, per i quali il fallito si troverà essere uno degli obbligati, gli altri obbligati, qualora non vogliano pagare immediatamente, non saranno tenuti che a dar cauzione di pagare alla scadenza. N. 440. P. 442.

Articolo 448.

(L. N. ART. 444.)

INDICE SOMMARIO

Cambiali 3.
Cauzione 4. 5. 6. 7. 8.
Compensazione 1. 2.
Competenza 5.
Espropriazione 9. 10.
Sequestro 8.
Vendita a contanti 11.

1. — Il debitore di un fallito non può compensare col suo debito il credito che egli ha sul fallito stesso, con scadenza però posteriore al fallimento. Poco importa che ai termini dell'Art. 448 del Cod. di Comm. la sentenza che dichiara il fallimento renda esigibili contro il fallito i crediti non scaduti. Se il fallito ottiene un concordato, non può essergli opposta la compensazione, se non che fino alla concorrenza alla quale il suo debito è stato ridotto nel concordato.

C. C. 24 *Novembre* 1841. *M. C.* 6. 2. 222.

(*) V. *Horson*, *Q.* 161. *Lainné*, *Comm. sui Fallim. Art.* 444, e *le autorità ivi allegate.*

2. — Il creditore di un fallito mediante un biglietto a termine non scaduto, non può compensare l'ammontare di questo biglietto con una somma che egli debba al fallito, ma senza termine. Invano egli direbbe che il fallimento ha reso esigibile il debito, e che i due crediti si sono trovati al momento del fallimento in ugual modo esigibili.

Lione 25 *Gennaio* 1825. *S.* 25. 2. 126.

3. — In materia di lettere di cambio, il termine del pagamento è riputato *termine di grazia*, piuttostochè *termine di dritto;* conseguentemente, il termine non fa punto ostacolo alla compensazione, soprattutto in caso di fallimento del debitore.

Torino 18 *Vent. an.* 13. *S.* 5. 2. 519.

4. — Allorchè il possessore di una lettera di cambio non scaduta dimanda al traente una cauzione provvisoria, e lo fa citare a quest'oggetto innanzi al Tribunale del suo domicilio, e il traente impugna la proprietà al possessore, e che quindi il giudizio s'impegna innanzi al Tribunale del domicilio del traente sulla proprietà della lettera di cambio, questo solo Tribunale è competente per decidere ulteriormente sull'azione di pagamento della cambiale, dopo che è scaduta. In tal caso *la pendenza della lite* fa perdere al possessore il dritto di far citare il traente pel pagamento al luogo dove la lettera di cambio è stipulata pagabile.

C. C. 19 *Marzo* 1812. *Regol. di Giud. S.* 12. 1. 247.

5. — Il proprietario di molti effetti di commercio scadibili a diverse epoche, può, in caso di protesto del primo, richiedere cauzione per gli altri non scaduti. Egli lo può, ancorchè durante il giudizio il primo effetto scaduto sia stato estinto.

Bruxelles 3 *Gennaio* 1809. *S.* 9. 2. 293.

6. — L'Articolo 448 del Codice di Commercio, il quale prescrive che coloro che si trovano obbligati con un fallito al pagamento di un effetto commerciale, sieno tenuti a dar cauzione di pagare alla scadenza, o di pagare immediatamente, non si applica *al traente*, nè in generale alle persone, la di cui firma è anteriore a quella del fallito.

Bruxelles 28 *Marzo* 1811. *S.* 11. 2. 296.

7. — *Contra* — L'Art. 448 Cod. di Comm., il quale vuole che coloro i quali si trovano obbligati con un fallito al pagamento di un effetto di commercio, siano tenuti a dar cauzione di pagare alla scadenza, o di pagare immediatamente, si applica a tutti i sottoscrittori, ed a tutti i giranti, o anteriori o posteriori all'obbligo del fallito.

Nîmes 31 *Gennaio* 1825. *S.* 25. 2. 348.

8. — Il creditore può, in caso di fallimento del suo debitore, far sequestrare e vendere, in danno di quest'ultimo, degli effetti mobili affetti di privilegio pel pagamento di un credito a tempo o non esigibile: il fallimento opera l'esigibilità.

Il debitore fallito può essere costretto a dar cauzione per sicurezza delle sue obbligazioni anche eventuali.

C. C. 10 *Maggio* 1809. *S.* 9 1. 259.

9. — Per quanto il fallimento di un debitore renda esigibili anche i crediti ipotecarj non scaduti, non ne segue che i creditori, i di cui crediti sono divenuti esigibili, abbiano il diritto di fare l'espropriazione de' beni del fallito. In tal caso l'esigibilità non ha altro effetto che quello di dare a questi creditori il diritto di essere pagati dopo la vendita fatta a nome de' sindaci.

Bruxelles 5 *Decembre* 1811. *S.* 12. 2. 284.

10. — I creditori, i crediti de' quali non erano scaduti quando accadde il fallimento del

CAPITOLO II. — DELL'APPOSIZIONE DEI SIGILLI.

N. 441. P. 443. ART. 449. — Tosto che il Tribunal di Commercio avrà cognizione del fallimento per la dichiarazione fattane dal fallito, o per il ricorso di qualche creditore, ovvero per la pubblica notorietà, ordinerà l'apposizione dei sigilli: una copia autentica della sentenza verrà subito trasmessa al giudice di pace.

N. 442. P. 444. ART. 450. — Parimente il giudice di pace, in forza delle acquistate cognizioni di notorietà, potrà procedere all'apposizione dei sigilli.

N. 443. P. 445. ART. 451. — I sigilli saranno apposti sui magazzini, banchi, casse, portafogli, libri, registri, carte, mobili ed effetti del fallito.

N. 444. P. 446. ART. 452. — Se avviene il fallimento di socj riuniti in società collettiva, i sigilli saranno apposti non solamente alla casa principale della società, ma ancora al domicilio separato di ciascuno dei socj solidali.

N. 445. P. 447. m. ART. 453. — In tutti i casi, il giudice di pace immediatamente rimetterà al Tribunal di Commercio il processo verbale dell'apposizione dei sigilli.

CAPITOLO III. — DELLA NOMINA DEL GIUDICE COMMISSARIO, E DEGLI AGENTI DEL FALLIMENTO.

N. 446. P. 448. ART. 454. — Il Tribunale di Commercio, coll'istessa sentenza che ordinerà l'apposizione dei sigilli, dichiarerà l'epoca della manifestazione del falli-

---

debitore, ma che sono stati resi esigibili solamente coll'apertura di questo fallimento, hanno il diritto come tutti gli altri creditori di agire senza dilazione per l'espropriazione dei beni del fallito, quando non vi è che un solo sindaco provvisorio del fallimento.

Bordeaux 22 *Agosto* 1827. *S.* 28. 2. 177.

11. — Per quanto il fallimento renda esigibili i crediti passivi non scaduti, non ne segue che gli stabili del fallito debbano essere venduti a contante; al contrario i sindaci possono, nell'interesse della massa, accordare dei termini convenienti pel pagamento del prezzo, quantunque da ciò il pagamento de' creditori rimanga ritardato.

Metz 18 *Decembre* 1816. *S.* 18. 2. 318.

Articolo 449.

(L. N. ART. 440-445)

1. — (*Fallimento*) L'apposizione dei sigilli sopra i beni di un negoziante può riguardarsi come il segno del suo fallimento, ancorchè egli sia rimasto nel suo domicilio ed abbia proseguito il suo commercio.

C. C. 3 *Piovoso an.* 10. *S.* 2. 1. 211.

2. — (*Tribunale riunito*) L'apposizione dei sigilli su i beni di un commerciante dimandata da' suoi creditori, ai termini dell'Art. 449 Cod. di Comm., non può, a pena di nullità assoluta, essere ordinata da un sol giudice; essa deve esserlo dal Tribunale intero.

Riom 4 *Luglio* 1809. *S* 11. 2. 185.

3. — (*Sequestro—Vendita*) I sigilli apposti a richiesta di colui, il quale dichiara il fallimento, non possono arrestare nè impedire la vendita de' mobili del fallito di già sequestrati da uno de' suoi creditori.

Parigi 23 *Decembre* 1811. *S.* 16. 2. 123.

Articolo 450.

(L. N. ART. 457.)

Articolo 451.

(L. N. ART. 458.)

Articolo 452.

(L. N. ART. 443.458.)

(*) V. Art. 440 e le note § 2.

Articolo 453.

(L. N. ART. 458.)

Articolo 454.

(L. N. ART. 451. 452.)

1. — (*Leggi regolat.—Cess. di beni*) Le controversie, le quali sono conseguenza di un

mento; nominerà uno dei suoi membri commissario al fallimento, e secondo l'importanza di esso, nominerà ancora uno, o più agenti, per esercitare, sotto la vigilanza del commissario, le funzioni che dalla presente legge sono loro attribuite.

Nel caso in cui i sigilli fossero stati apposti dal giudice di pace, sulla notorietà da esso acquistata, il Tribunale, tosto che avrà cognizione del fallimento, si conformerà al rimanente delle disposizioni superiormente prescritte.

ART. 455. — Nel tempo istesso, il Tribunal di Commercio ordinerà o il deposito della persona del fallito nella casa di arresto per debiti, o la custodia del medesimo per mezzo di un uffiziale di polizia, o di giustizia, ovvero per mezzo di un gendarme. N. 417. P. 459.

In questo stato non potrà esser ricevuta contro il fallito nessuna raccomandazione perchè resti ulteriormente detenuto, nè alcuna nuova iscrizione di esso al ruolo dei carcerati in forza di una sentenza proferita dal Tribunal di Commercio.

---

fallimento, non debbono essere sottoposte alle regole esistenti all'epoca del fallimento A questo riguardo, bisogna seguire le regole esistenti all'epoca in cui i creditori hanno fatto i loro primi atti contro il fallito. La circostanza, che prima del 1808 il fallito è stato ammesso alla cessione de'beni da un *Tribunale Civile*, non è di alcuna considerazione sulla quistione di competenza relativamente al fallimento.

Pau 19 *Maggio* 1808. *S.* 8. 2. 259.

2. — (*Opposiz. del terzo*) L'opposizione di un terzo, per atto da procuratore a procuratore, alla sentenza che fissa l'epoca dell'apertura del fallimento, non è ammissibile sull'appello di un'altra sentenza.

Torino 22 *Agosto* 1812. *S.* 16. 2. 121.

3. — (*Apertura del fallimento*) Un Tribunale di Commercio, ordinando l'apposizione dei sigilli in casa di un fallito, non è tenuto di fissare con la stessa sentenza l'epoca dell'apertura del fallimento.

Douai 25 *Aprile* 1815. *S.* 16. 2. 124.

Douai 30 *Settembre* 1815. *S.* 16. 2. 124.

4. — (*Opposizione*) Allorchè in un fallimento i crediti sono stati verificati, e che il processo verbale di verificazione è chiuso, i creditori presenti, o rappresentati, non sono più ammissibili a formare opposizione alla sentenza, la quale ha fissata l'apertura del fallimento.

Parigi 23 *Luglio* 1813. *S.* 15. 2. 112.

Articolo 455.

(L. N. ART. 455. 456.)

INDICE SOMMARIO

Agenti 6.	Salvocondotto 7.
Bancarotta 5.	Scarcerazione 3. 4. 5.
Esecuzione 1.	Sindaci 6
Guardia di Comm. 2.	Unione dei Creditori 4.

1. — Circolare del guarda-sigilli relativa al modo di esecuzione delle sentenze di cui parla l'Art. 455 Cod. di Comm. in *S.* 28. 2. 318.

2. — A Parigi, la custodia del fallito può essere confidata alle guardie di commercio.

Decr. del 14 *Marzo* 1808. *S.* 8. 2. 137.

3. — Il deposito del fallito nel carcere, ordinato ai termini dell'Articolo 455 del Codice di Commercio, non cessa di avere effetto nè perchè il fallito è stato condannato alla prigionia come bancarottiere, e che la pena è spirata, nè perchè vi è stato un contratto di unione tra i creditori. Il fallito deve restare nello stato di deposito, non ostante che sia spirata la prigionia, ed il contratto di unione; il suo dritto si riduce a domandare la sua scarcerazione, nella forma prescritta dagli Art. 466 e 467 Cod. di Comm.

C. C. 9 *Novembre* 1824. *S.* 25. 1. 251.

4. — *Id.* È egli lo stesso quando vi è stato contratto di unione tra i creditori, e i beni del fallito son stati venduti?

Parigi 28 *Giugno* 1828. *S.* 28. 2 330.

5. — Un fallito condannato, per bancarotta semplice, ad una detenzione correzionale, dev'essere messo in libertà, tostochè ha su-

N. 448. P. 450. ART. 456. — Gli agenti che il Tribunale nominerà potranno esser scelti fra i creditori presunti, o fra altre persone, le quali sembrassero offrire la garanzia più idonea per la fedeltà della loro amministrazione. Niuno potrà esser nominato agente due volte, nel corso dello stesso anno, a meno che egli non sia creditore.

N. 449. P. 451. ART. 457. — La sentenza sarà affissa, ed inserita in estratto nei giornali, secondo la maniera stabilita nell'Articolo 683 del Codice di Procedura Civile.

Essa potrà provvisoriamente eseguirsi, ma sarà suscettibile di opposizione: cioè, per il fallito negli otto giorni susseguenti a quello dell'affissione dell'editto: per i creditori presenti o rappresentati, e per ogni altro interessato, fino al giorno inclusivamente del processo verbale che prova la verificazione dei crediti: e per i creditori costituiti in mora, fino alla scadenza dell'ultimo termine, che sarà stato loro accordato.

---

bita la sua pena, ed i suoi creditori non possono ritenerlo in prigione, pel motivo che non sono interamente pagati, allorchè d'altronde essi non hanno ottenuto prima del fallimento alcuna sentenza, la quale pronunzi contro di lui l'arresto personale. Poco importa che prima della sua detenzione correzionale, il fallito sia stato posto in carcere per i suoi debiti ai termini dell'Art. 455 Codice di Commercio. Questo deposito, come la *detenzione*, era nell'interesse della vendetta pubblica, e non avea verun rapporto all'interesse privato de'creditori.

C. C. 9 *Maggio* 1814. *S.* 14. 1. 245.

6. — I sindaci, nè gli agenti di un fallimento, non hanno qualità per far incarcerare il fallito in esecuzione del disposto della sentenza declarativa del fallimento che ha ordinato il deposito della persona del fallito nelle pubbliche carceri, in conformità dell'Articolo 455 del Codice di Commercio. Pertanto è nullo l'arresto operato ad istanza dei sindaci. L'esecuzione di questa misura non può essere intentata se non che dal ministero pubblico, o dal giudice commissario.

Tolosa 15 *Giugno* 1836. *S.* 37. 2. 20.

7. — L'Articolo 456 del Codice di Commercio *nuovo*, a tenor del quale il fallito non può esser liberato dal deposito, o dalla custodia della sua persona se non in quanto non sia al momento della dichiarazione del fallimento già incarcerato per debiti, non osta affinchè dopo il Tribunale di Commercio, visto lo stato apparente degli affari del fallito, gli accordi un salvocondotto ai termini degli Art. 472 e 473 del Cod. di Comm.

Parigi 31 *Agosto* 1839. *S.* 40. 2. 122.

(*) V. su questa massima la nuova Legge all'Art. citato.

Articolo 457.

(L. 2. ART. 442.)

INDICE SOMMARIO

Affissione 7. 8.
Appello 6. 9.
Concordato 2.
Creditore 5.
Dimanda di fallim. 19.
Epoca dell'apertura 2.
Esibizione dei crediti 5.
Giudice commissario 6.
Modo di pronunzia 1.
Opposizione 4. 5. 10. 17. 18.
Opp. del terzo 11.12.13.14.
Ordinanze 6.
Processo verbale 4. 8. 17. 18.
Rappresentanza 3.
Retrotrazione 15. 16.
Seconda sentenza 11.
Sindaci 3.
Termini 7. 10. 14. 15. 16. 19.
Verificazione 4. 9.

1. — Il giudizio di dichiarazione di fallimento dee esser pronunziato in udienza pubblica a pena di nullità.

Amiens 24 *Aprile* 1839. *S.* 39. 2. 265.

2. — L'epoca dell'apertura del fallimento deve esser stabilita prima che sia stipulato il concordato fra il fallito ed i suoi creditori. Quest'epoca non può, quando non sia determinata dalla sentenza che ha dichiarato il fallimento, esser stabilita con quella che omologa il concordato.

C. C. 3 *Gennaio* 1833. *S.* 33. 1. 132.

Parigi 10 *Giugno* 1833. *S.* 33. 2. 342.

C. C. (*Camere riunite*) 13 *Novembre* 1837. *S.* 37. 1. 998.

3. — La fissazione dell'epoca dell'apertura di un fallimento non è uno degli oggetti pei quali la massa de'creditori è rappresentata dai sindaci. L'interesse individuale può qui differire dall'interesse generale; ed in questo caso, non vi è rappresentanza.

Tolosa 8 *Maggio* 1824. *S.* 21. 2. 345.

4. — La disposizione dell'Articolo 457 del

Codice di Commercio, secondo la quale la sentenza dichiarativa del fallimento non è suscettibile di opposizione, per parte dei creditori presenti o rappresentati, che fino al giorno del processo verbale dimostrante la verificazione dei crediti, non è applicabile a colui il di cui credito è stato contestato giudiziariamente. A suo riguardo non vi è verificazione, nel senso della Legge, che dal giorno in cui è stato deciso sulla contestazione elevata; fino a tale epoca egli può fare opposizione; ma se lascia passare questo termine, incorre nella decadenza.

Roano 17 *Gennaio* 1826. *S.* 26. 2. 263.

5. — La esibizione del titolo di credito fatta dal creditore di un fallito non costituisce per esso un'accettazione della sentenza che ha dichiarato il fallimento che gli precluda la via ad una opposizione precedentemente intentata contro quella sentenza, quando esibendo il titolo di credito si è espressamente riservati gli effetti della sua opposizione.

Parigi 7 *Febbraio* 1835. *S.* 35. 2. 512.

6. — Le ordinanze proferite dal giudice commissario di un fallimento non sono suscettibili di appello. Quando il giudice commissario di un fallimento credendo scorgere delle presunzioni di bancarotta si oppone alla formazione di un concordato, questa proibizione non è definitiva, nè inattaccabile, ma può esservi fatta opposizione avanti lo stesso Tribunale ove pende il fallimento.

Bruxelles 25 *Maggio* 1815. *P.* 2. *V.* 1. *T.* 2. 381.

(*) V. *Merlin*, *Quest. v. Appello* § 1. *n.* 2 e 3. *Taillandier*, *Trattato dell'appello n.* 49. *Pardessus*, *n.* 1143.

7. — Il termine dell'opposizione alla sentenza contumaciale, la quale dichiara un commerciante in istato di fallimento, non può decorrere dopo la pubblicazione se non che quando v'è stata una notificazione regolarmente fatta. L'Art. 457 dev'essere combinato con le disposizioni dell'Articolo 642, ed inteso in questo senso, che la pubblicazione ha dovuto essere preceduta da un'intimazione.

Riom 4 *Luglio* 1809. *S.* 14. 2. 285.

8. — L'affissione della sentenza che dichiara aperto il fallimento, dev'essere comprovata da un processo verbale autentico. Un certificato comprovante che l'affisso è stato apposto, non basterebbe per far decorrere il termine dell'opposizione nel senso dell'Art. 457 del Cod. di Comm.

Douai 27 *Febbraio* 1810. *S.* 16. 2. 259.

9. — La sentenza pronunciata sull'opposizione del creditore di un fallimento, alla prima sentenza che ne fissava l'apertura, può impugnarsi col mezzo dell'appello, ancorchè il creditore abbia fatto verificare il suo credito dopo la seconda sentenza. La verificazione dei crediti rende solo i creditori non ammissibili nell'*opposizione* alla prima sentenza.

C. C. 7 *Aprile* 1819. *S.* 19. 1. 432.

10. — La opposizione delle parti interessate dee essere intentata nella dilazione di un mese, che decorre dal giorno dell'affisso ed inserzione nei giornali delle sentenze contro le quali è diretta.

C. C. 15 *Decembre* 1830. *S.* 32. 1. 615.

(*) La via della opposizione accordata in materia di fallimenti ad ogni interessato contro la sentenza declarativa, o contro quella che stabilisce la data della cessazione dai pagamenti, esclude la via della opposizione del terzo stabilita dall'Art. 274 del Cod. di Proc. Civ. Il diritto d'intentare la via della opposizione del terzo deve esser negato anche a quelli che hanno contratto col fallito ad una epoca posteriore a quella nella quale il Tribunale di Commercio ha fatta rimontare la data della cessazione dei pagamenti, salvo il diritto di provvedersi per via di opposizione come tutti gli altri interessati. *Pardessus*, *Corso n.* 1111. *Locré*, *sull'Art.* 457. *Boulay-Paty*, *n.* 54.

11. — Allorchè, sulla dimanda di un creditore, l'apertura del fallimento di già fissata è cangiata con una seconda sentenza, questa seconda sentenza è suscettibile dell'opposizione di terzo da parte de' creditori ipotecarj, anche dopo i termini fissati dall'Articolo 457 del Codice di Commercio. L'Articolo 457 si applica soltanto alla prima sentenza, la quale fissa l'apertura del fallimento.

Roano 22 *Marzo* 1815. *S.* 16. 2. 203.

12. — La sentenza del Tribunale di Commercio, la quale fissa l'apertura del fallimento, si ritiene come proferita tra il fallito e tutti i creditori o interessati, quantunque non chiamati: da ciò ne segue che l'opposizione da essi formata a siffatta sentenza ha il carattere di semplice opposizione, e non di opposizione di terzo; per cui la sentenza, la quale è profferita in contumacia su questa opposizione, non può essere impugnata che col mezzo dell'appello.

C. C. 9 *Gennaio* 1812. *S.* 12. 1. 150.

13. — *Id.* La opposizione alla sentenza che dichiara aperto un fallimento, non è ammissibile, se non quando è stata fatta nei termini fissati dall'Art. 457 del Cod di Comm. A questo riguardo, non vi sarebbe luogo all'applicazione degli Articoli 474 e 475 del Codice di Procedura Civile sulla opposizione di terzo. In materia di fallimento, tutti gl'interessati sono riputati parte nelle procedure conservatorie.

C. C. 10 *Novembre* 1824. *S.* 25. 1. 327.

14. — 15. — L'epoca della apertura di un fallimento stabilita provvisoriamente dalla sentenza che lo ha dichiarato, può esser riportata a una altra data anche dopo spirate le dilazioni stabilite dall'Art. 457 del Cod. di Comm. Questo

N. 450. P. 452. ART. 458. — Il giudice commissario farà al Tribunal di Commercio la relazione di tutti i capi di controversie che il fallimento potrà far nascere, e che saranno di competenza di questo Tribunale.

Egli sarà specialmente incaricato di accelerare la formazione del bilancio, la convocazione dei creditori, e d'invigilare sopra l'amministrazione del fallimento, tanto nel corso delle operazioni provvisorie degli agenti, quanto di quelle dei sindaci provvisorj o definitivi.

N. 451. P. 453. ART. 459. — Gli agenti nominati dal Tribunale di Commercio amministreranno il fallimento sotto la vigilanza del commissario, fino alla nomina dei sindaci: la loro amministrazione non potrà durare che quindici giorni al più, qualora il Tribunale non veda necessario il prolungar questa loro agenzia per altri quindici giorni per ultimo termine.

N. 452. P. 451. ART. 460. — Gli agenti potranno esser remossi dal Tribunale stesso, che ne avrà fatta la nomina.

Articolo si applica al solo caso in cui la determinazione dell'apertura del fallimento sia definitiva.

Parigi 2 *Decembre* 1834. *S.* 35. 2. 10.

16. — *Contra* —
Parigi 30 *Marzo* 1833. *S.* 33. 2. 343.
Tolosa 28 *Giugno* 1833. *S.* 33. 2. 567.
(*) V. Art. 581 della Legge nuova.

17. — La sentenza che determina l'epoca dell'apertura del fallimento non può essere contraddetta in via di opposizione dai creditori del fallito dopo la chiusura del processo verbale di verificazione ed accettazione dei crediti, ancorchè tale epoca fosse stata determinata provvisoriamente.

C. C. 6 *Giugno* 1836. *S.* 36. 1. 680.

18. — *Contra* —
Parigi 25 *Novembre* 1830. *S.* 31. 2. 227.
C. C. 19 *Decembre* 1831. *S.* 32. 1. 143.

19. — L'appello della sentenza che ha rigettata la dimanda di un creditore diretta a far dichiarare fallito il suo creditore, dee essere intentata sotto pena di decadenza entro i tre mesi dalla pronunzia della sentenza stessa..... almeno quando tal sentenza è stata proferita nella assenza del creditore, e senza contradizione per parte sua. (Cod. di Proc. 443.)

Rennes 25 *Maggio* 1838. *S.* 39. 2. 26.

Articolo 458.

(L. N. ART. 452.)

1. — (*Occultazioni*) Il giudice commissario ad un fallimento non ha alcun carattere per ordinare, o fare la ricerca degli oggetti pretesi celati dal fallito, per interrogarlo, ed ordinare il di lui arresto: questo dritto non appartiene che agli ufiziali di polizia giudiziaria, ed al giudice d'istruzione.

C. C. 13 *Novembre* 1823. *S.* 24. 1. 258.

2. — (*Appello*) Il mezzo dell'appello è permesso contro le ordinanze del commissario del fallimento, e contro le sentenze proferite sul suo rapporto, ancorchè esse possano essere riformate col mezzo dell'opposizione.

Bruxelles 13 *Marzo* 1810. *S.* 11. 2. 291.

Articolo 459.

(L. N. ART. . . . .)

1. — (*Atti esecutivi*) Allorchè gli atti per l'espropriazione di stabili sono diretti contro un debitore fallito, il precetto preventivo non è nullo, per la sola circostanza di essere stato notificato ad un agente provvisorio anch'esso fallito, e le di cui facoltà sarebbero spirate, se d'altronde questo agente non avea cessato dalle sue funzioni per effetto di un'altra nomina legale.

Roano 19 *Marzo* 1815. *S.* 15. 2. 224.

2. — (*Cessazione di funzioni*) Le funzioni degli agenti provvisorj di un fallimento non cessano *ipso jure* collo spirare del termine fissato dall'Art. 459 Cod. di Comm.; esse durano fino a tanto che gli agenti non sono stati rimpiazzati dai sindaci provvisorj. Così sono validi tutti gli atti fatti contro gli agenti prima del loro rimpiazzo, anche dopo spirato il termine stabilito dall'Art. 459.

Bordeaux 15 *Gennaio* 1828. *S.* 28 2. 137.

ART. 461. — Non potranno essi esercitare veruna funzione prima di aver prestato giuramento, avanti al commissario, di bene e fedelmente eseguire le incombenze che saranno loro attribuite. N. 453 P. 455.

CAPITOLO IV. — DELLE FUNZIONI PRELIMINARI DEGLI AGENTI, E DELLE PRIME DISPOSIZIONI RIGUARDO AL FALLITO.

ART. 462. — Se dopo la nomina degli agenti e la prestazione del giuramento non fossero stati apposti i sigilli, gli agenti faranno istanza al giudice di pace per procedere all'apposizione di essi. N. 454. P. 456.

ART. 463. — I libri del fallito saranno dissigillati, e rimessi dal giudice di pace agli agenti, dopo essere stati da esso firmati: il medesimo farà constare dello stato in cui si troveranno, per mezzo di un suo processo verbale. N. 455. P. 457.

Gli effetti del portafoglio che saranno a breve scadenza, o suscettibili di accettazione, verranno parimente dal giudice di pace tolti dai sigilli, descritti, e rimessi agli agenti affine di procurarne la riscossione: la nota contenente la descrizione di essi sarà trasmessa al commissario.

Gli agenti riceveranno le altre somme dovute al fallito, in forza delle loro quietanze, che dovranno però esser firmate dal commissario: saranno rimesse agli agenti le lettere dirette al fallito: essi le apriranno, qualora egli sia assente; se poi è presente, egli assisterà alla loro apertura.

ART. 464. — Gli agenti faranno ritirare e vendere le derrate e mercanzie soggette ad un prossimo deterioramento, dopo averne esposti i motivi al commissario, ed ottenuta la di lui autorizzazione. N. 456. P. 458.

Le mercanzie non soggette a deterioramento non potranno esser vendute dagli agenti, che dopo la permissione del Tribunal di Commercio, e sulla relazione del commissario.

Articoli 460-61.

(L. N. ART. ....)

Articolo 462.

(L. N. ART. 454. 468. 483)

(*) V. Art. 449.

Articolo 463.

(L. N. ART. 471.)

(*) V. Art. 472. 492. 583.

Articolo 464.

(L. N. ART. 469. 470.)

1. — (*Ordinanza—Ricorso*) La ordinanza del giudice commissario che autorizza la vendita degli effetti mobili spettanti all'attivo del fallimento non è suscettibile di alcun ricorso, ma non può opporsi a chi sperimenti delle azioni relative alla esistenza, alla proprietà, o alle condizioni di proprietà della cosa venduta.

Bordeaux (*Trib. di Comm.*) 1 *Marzo* 1842. *M. C.* 6. 2. 454.

(*) Decisione confutata dal redattore del Giornale.

2. — (*Dogana—Sindaci*) Allorchè l'amministrazione della Dogana si trova creditrice di un fallito, essa può ottenere il pagamento di ciò che le è dovuto col mezzo dell'arresto contro i sindaci, come contro il debitore stesso. Non è tenuta di conformarsi alle regole prescritte dal Cod. di Comm. per i creditori ordinarj.

Ancorchè i giudici di pace sieno soli competenti per deliberare sulle cause di Dogana, non possono conoscere delle controversie relative alla esecuzione delle loro sentenze. In tal caso la cognizione ne appartiene ai Tribunali di Prima Istanza, come allorchè si tratta della

N 457 m P. 459. ART. 465. — Tutte le somme ricevute dagli agenti saranno versate in una cassa munita di due chiavi, di cui sarà fatta menzione all'Articolo 496.

N 458 P. 460. ART. 466. — Dopo l'apposizione dei sigilli il commissario renderà conto al Tribunale dello stato apparente degli affari del fallito, e potrà proporre di metterlo in libertà puramente e semplicemente, con salvocondotto provvisorio della di lui persona, o di metterlo in libertà con salvocondotto, dando egli cauzione di ripresentarsi, sotto pena di pagare una somma determinabile dal Tribunale, e che, pagata, andrà a profitto dei creditori.

---

esecuzione di sentenze dei Trib. di Commercio.

Bruxelles 12 *Agosto* 1811. *S.* 12. 2. 270.

(*) V. Art. 635.

3. — (*Arresto di merci*) Se gli agenti provvisorj di un fallimento arrestano delle mercanzie spedite senza frode ne'dieci giorni ad un commissionato per coprirlo delle sue anticipazioni, commettono un fatto che li assoggetta ai danni e interessi.

Rennes 13 *Giugno* 1818. *S.* 18. 2. 278.

Articolo 465.

(L. N. ART. 469)

— (*Ritardo—Frutti*) Il sindaco che avendo percetti denari del fallimento non ne ha fatto il versamento in esecuzione degli Articoli 465 e 496 del Codice di Commercio, e che ha ritardato a consegnarli al suo surrogato nel sindacato, può esser condannato a pagare l' interessi delle somme da lui ricevute.

C. C. 14 *Decembre* 1825. *S.* 26. 1. 287.

C. C. 1 *Decembre* 1841. *S.* 42. 1. 224.

(*) V. Art. 496, 530.

Articolo 466.

(L. N. ART 472.)

INDICE SOMMARIO

Adunanza dei creditori 2.	Durata del salvocondotto 3
Appello 8.	Opposizione alla scarcerazione 7.
Arresto 2.	Salvocondotto 1. 8.
— anteriore al fallim. 5. 6. 7. 8.	Scarcerazione 4.

1. — Il Tribunale di Commercio può, in ogni caso, accordare un *salvocondotto* al debitore fallito, il quale è incarcerato in virtù della sentenza che ha dichiarato aperto il fallimento.

Parigi 10 *Febbraio* 1815. *S.* 16. 2. 126.

2. — Il fallito che non ha ottenuto salvocondotto può essere incarcerato nel momento in cui chiamato alla assemblea dei creditori vi comparisce. La intimazione ad esso fatta di comparire a questa assemblea non può equivalere ad un salvocondotto.

Amiens 20 *Agosto* 1839. *S.* 40. 2 499.

3. — Un salvocondotto rilasciato ad un fallito dee sussistere fino che dura il suo fallimento, a meno che non sia limitato o revocato. Poco importa che il *salvocondotto* abbia otto anni di data, e che il debitore non segua più le operazioni del suo fallimento.

Parigi 12 *Febbraio* 1817. *S.* 18. 2. 276.

4. — La disposizione dell'Art. 466 Cod. di Comm. che autorizza il Tribunale di Commercio ad ordinare la escarcerazione del fallito incarcerato per misura di sicurezza, ai termini dell'Art. 455 dello stesso Codice, è applicabile e dee ricever la sua esecuzione nonostante l'imprigionamento del fallito, operato anteriormente al fallimento, a ricorso di uno dei suoi creditori.

Montpellier 27 *Aprile* 1825. *S.* 26. 2. 22.

5. — *Id.* Il salvocondotto accordato ad un fallito dal Trib. di Comm. ha effetto non solo per metterlo al coperto dall'arresto in seguito del fallimento, ma ancora per far cessare la prigionia anteriore al fallimento.

Roano 26 *Aprile* 1824. *S.* 26. 2. 13.

6. — Il creditore che prima della dichiarazione di fallimento ha fatto imprigionare il fallito, è ammissibile ad opporsi, perchè la liberazione del fallito con salvocondotto non sia accordata, nonostante la carcerazione praticata a sua richiesta, allorchè la condotta del fallito è attaccata di frode e di mala fede.

Roano 2 *Aprile* 1827. *S.* 27. 2. 231.

7. — Il fallito incarcerato per effetto d'arresto personale anteriormente al fallimento, non può, come il fallito incarcerato per effetto del fallimento, ottenere dal Tribunale di Commercio la libertà con *salvocondotto*. La scarcerazione non può esser decretata che dai Tribunali Civili, e ne'casi preveduti dall'Articolo 800 del Codice di Procedura Civile, salvo l'estrarre momentaneamente il fallito dalla prigione, se la sua presenza è necessaria alle operazioni dei sindaci.

Colmar 2 *Agosto* 1823. *S.* 23. 2. 321.

(*) V. ancora una dissertazione su questa medesima questione. *S.* 15. 2. 36.

8. — Il disposto dell'Art. 583 (*nuovo*) il quale porta che le sentenze le quali pronunziano sulle dimande di salvocondotto non son suscettibili di appello, è applicabile anche di

ART. 467. — Qualora dal commissario non sia stato proposto l'accordare un salvocondotto al fallito, quest'ultimo potrà presentarne la dimanda al Tribunale di Commercio, che delibererà dopo aver sentito il commissario. N. 459. P. 461.

ART. 468. — Quando il fallito avrà ottenuto un salvocondotto, gli agenti lo chiameranno presso di sè, per firmare e chiudere i libri in di lui presenza. N. 460. P. 462.

Se all'invito fattogli il fallito non si presenta, sarà citato a comparire.

Se il fallito non comparisce quarantotto ore dopo la citazione, si reputerà essersi egli a bella posta assentato.

Il fallito potrà nondimeno comparire per mezzo di procuratore, quando adduca impedimenti, che dal commissario siano giudicati validi.

ART. 469. — Il fallito che non avrà ottenuto il suo salvocondotto, comparirà per mezzo di procuratore; in mancanza di che, si reputerà essersi egli a bella posta assentato. N. 461. P. 463.

CAPITOLO V. — DEL BILANCIO.

ART. 470. — Il fallito, che prima della dichiarazione del suo fallimento aveva preparato il suo bilancio, ossia lo stato attivo e passivo dei suoi affari, e che l'avrà presso di sè, dovrà rimetterlo agli agenti nel corso di ventiquattr'ore dal momento in cui essi assunsero le funzioni. N. 462. P. 464.

ART. 471. — Il bilancio dovrà contenere l'enumerazione ed il prezzo di tutti gli effetti mobili ed immobili del debitore, lo stato dei debiti e crediti, quello del lucri e degli scapiti, e la nota di tutte le spese; il bilancio sarà certificato per veridico, munito di data, e sottoscritto di pugno del debitore. N. 463. P. 465.

---

fronte a un creditore che aveva fatto incarcerare il fallito prima della sua dichiarazione di fallimento.

Parigi 31 *Agosto* 1839. *S.* 40. 2. 222.

(*) V. Art. 455. 490.

Articolo 467.

(L. N. ART. 473.)

1. — (*Trib. Civile*) La dimanda intentata dal fallito detenuto nelle pubbliche carceri per la nullità del suo arresto per esser fatto ad istanza di persona che non ne aveva il diritto, deve essere intentata avanti il Tribunale Civile, e non avanti il Tribunale di Commercio.

Tolosa 15 *Giugno* 1836. *S.* 37. 2. 20.

2. — (*Trib. di Comm.*) Il Tribunal di Commercio è competente per statuire sulla dimanda di salvocondotto intentata da un fallito anche di fronte a un creditore che l'aveva fatto incarcerare prima del suo fallimento.

Parigi 31 *Agosto* 1839. *S.* 40. 2. 122.

Articolo 468.

(L. N. ART. 475)

(*) V. Art. 490, 493, 516.

Articolo 469.

(L. N. ART. 475.)

(*) V. Art. 472.

Articolo 470.

(L. N. ART. ....)

— Un fallito che ha inserito nel suo bilancio un debito al quale è stato condannato in prima istanza, ha con questo fatto accettata la sentenza di condanna, nè può in seguito appellarla.

Parigi 27 *Frimaio an.* 12. *S.* 7. 2. 762.

Articolo 471.

(L. N. ART. 439.)

1. — (*Rettificaz.*) Un bilancio può essere rettificato con delle addizioni suppletorie senza che ciò importi un sospetto di frode a danno del fallito. Le omissioni non fraudolente non bastano per far dichiarare nullo un concordato passato tra il fallito ed i suoi creditori.

Parigi 6 *Messid. an.* 13. *S.* 5. 2. 300.

Bordeaux 11 *Gennaio* 1833. *S.* 33. 2. 380.

2. — (*Accreditamento*) La vendita dell'at-

N. 464. P. 466. ART. 472. — Se all'epoca in cui gli agenti assunsero le loro funzioni, il fallito non aveva preparato il bilancio, egli sarà tenuto, o da per sè stesso, o per mezzo di procuratore, secondo i casi preveduti negli Articoli 468 e 469, di procedere alla formazione del bilancio in presenza degli agenti, o di quella persona ch'essi avranno destinato.

A quest'effetto, senza rimuoverli dal luogo, saranno loro comunicati i libri e le carte del fallito.

N. 465. P. 467. ART. 473. — In tutti i casi in cui il bilancio non fosse stato formato o dal fallito, o dal suo procuratore, gli agenti procederanno da loro stessi alla compilazione del medesimo, col mezzo dei libri e delle carte del fallito, o col mezzo delle informazioni e notizie che potranno acquistare dalla moglie del fallito, dai di lui figli, dai commessi, ed altri impiegati.

N. 466. P. 468. ART. 474. — Il giudice commissario, tanto di proprio ufficio, che sulla domanda fattane da uno o più creditori, o ancora dall'agente, potrà interrogare gl'individui indicati nell'Articolo precedente, ad eccezione della moglie e dei figli del fallito, tanto su ciò che spetta alla formazione del bilancio, quanto sopra le cause e circostanze del fallimento.

N. 467. P. 469. ART. 475. — Nel caso che il fallito muoia dopo che il suo fallimento sia stato aperto, la vedova, o i di lui figli, potranno comparire per rappresentare il loro autore nella formazione del bilancio, e per l'adempimento degli altri obblighi dalla presente legge imposti al fallito: in loro mancanza sarà proceduto oltre dagli agenti.

CAPITOLO VI. — DEI SINDACI PROVVISORJ.

SEZIONE I. — *Della nomina dei Sindaci provvisorj.*

N. 468. P. 470. ART. 476. — Subito che il bilancio sarà stato dagli agenti rimesso al commissario, questo, nel termine di tre giorni al più tardi, stenderà la nota

---

tivo di un fallito comprende, indipendentemente dalle merci ed utensili che dipendono dal fondo di commercio da esso esercitato, l'avviamento, la stessa taberna e così li armadj e le insegne che davan credito alla taberna. Il compratore ha diritto alla proprietà dell'avviamento e dell'insegne, quando all'epoca della vendita il fallito ha raccomandato il compratore come suo successore.

Parigi 19 *Novembre* 1824. *S.* 26. 2. 144.

Articolo 472.

(L. N. ART. . . .)

Articolo 473.

(L. N. ART. 476. 477.)

Articolo 474.

(L. N. ART. 477.)

Articolo 475.

(L. N. ART. 478.)

— Quando un debitore muore in stato di fallimento, tutte le controversie relative alla successione debbono esser prodotte innanzi al giudice del suo domicilio.

C. C. 21 *Vendemm. an.* 12. *Reg. di Giud.* *S.* 4. 2. 30.

(*) V. Art. 441.

Articolo 476.

(L. N. ART. . . .)

dei creditori, che dovrà esser rimessa al Tribunale di Commercio, e procurerà di convocarli per mezzo di lettere, editti, e di avvisi inseriti nei giornali.

ART. 477. — Anche prima della formazione del bilancio, il commissario delegato potrà convocare i creditori secondo l'esigenza dei casi. N. 469. P. 471.

ART. 478. — I suddetti creditori si uniranno in presenza del commissario nel giorno, e nel luogo da esso indicato. N. 470 P. 472.

ART. 479. — Chiunque si presentasse in quest'adunanza come creditore, il di cui titolo posteriormente fosse riconosciuto supposto fra esso e il fallito, incorrerà nelle pene prescritte contro i complici di bancarotta dolosa. N. 471. P. 473.

ART. 480. — I creditori riuniti in corpo presenteranno al giudice commissario una nota triplicata del numero dei sindaci provvisorj, ch'essi stimeranno conveniente esser nominati: sopra questa nota il Tribunal di Commercio farà la sua nomina. N. 472. P. 474.

Articolo 477.

(L. N. ART. . . .)

Articolo 478.

(L. N. ART. . . .)

Articolo 479.

(L. N. ART. . . .)

(*) V. Art. 402, 403 del Cod. Pen.

Articolo 480.

(L. N. ART. . . .)

INDICE SOMMARIO

Agente 8.
Creditore unico 1.
Creditori di un primo fallimento 6.
Elezione 5. 7.
Nomina 1.
Opposizione 3.
Sindaci definitivi 8.
— provvisorj 8.
Solidarietà 9.
Sostituzione 2. 3. 4.

1. — Quando, convocati i creditori di un fallimento onde formare una lista per la nomina dei sindaci provvisorj, non si presenta che un solo creditore, egli ha diritto di formare cotesta lista. In caso di rifiuto del Trib. di Comm. di nominare su di essa i sindaci provvisorj, il creditore che gli ha nominati può provvedersi in via di appello. L'appello si fa col mezzo di istanza in Camera di Consiglio della Corte Regia.

Nancy 23 *Luglio* 1833. *S.* 34. 2. 558.

2. — Quando in un fallimento si tratta di sostituire il sindaco, la nomina del nuovo sindaco dev'esser fatta, come la nomina del primo, sopra una terna presentata dai creditori. In mancanza di presentazione della terna, la nomina sarà irregolare e nulla.

Bordeaux 4 *Agosto* 1824. *S.* 25. 2 30.

C. C. 14 *Gennaio* 1814. *S.* 14. 1. 57.

3. — *Id.* Quando una sentenza ha nominato un sindaco di fallimento in rimpiazzo di un sindaco precedente, senza esservi stata presentazione di una lista tripla per parte dei creditori, ogni creditore interessato a far annullare la nomina del secondo sindaco è ammissibile ad impugnare la sentenza per via d'opposizione di terzo.

Bordeaux 4 *Agosto* 1824. *S.* 25. 2. 30.

4. — *Contra* — Quando si devono nominare nuovi sindaci perchè i precedenti non hanno adempito il loro mandato, non è necessario che sia presentata al Tribunale una seconda lista. Il Tribunale può nominare su quella presentata in avanti fino a che non è esaurita.

Montpellier 10 *Agosto* 1830. *S.* 31. 2. 99.

5. — Il sindaco provvisorio di un fallimento dee necessariamente esser preso fra i candidati, i quali hanno riunito maggior numero di voti nel tempo della deliberazione de'creditori riuniti a quest'effetto. Su tal proposito la disposizione dell'Articolo 480 è assolutamente imperativa. Il Tribunale può solo scegliere sulla lista tripla che gli è presentata.

Bordeaux 22 *Agosto* 1814. *S.* 15. 2. 151.

6. — Se in tempo di un primo fallimento terminato con un contratto d'unione, le ripartizioni fatte non hanno intieramente soddisfatto i creditori, costoro, nel caso di un secondo fallimento, debbon esser convocati per prender parte alla formazione della lista sulla quale il Trib. di Comm. dee nominare i sindaci provvisorj.

Parigi 24 *Agosto* 1825. *S.* 26 2. 16.

(*) V. Art. 574.

SEZIONE II. — *Del fine delle funzioni degli agenti.*

N. 473. P. 475. ART. 481. — Nelle ventiquattr'ore successive alla nomina dei sindaci provvisorj, gli agenti desisteranno dalle loro funzioni, e renderanno conto ai sindaci di tutte le loro operazioni, e dello stato del fallimento, in presenza del commissario.

N. 474. P. 476. ART. 482. — Dopo questo rendimento di conti, i sindaci continueranno le operazioni incominciate dagli agenti, e saranno provvisoriamente incaricati di tutta l'amministrazione del fallimento, sotto la vigilanza del giudice commissario.

---

7. — I sindaci provvisorj di un fallimento possono, come gli agenti, esser scelti fuori del numero dei creditori.

Parigi 13 *Marzo* 1813. *S.* 13. 2. 306.

8. — Gli agenti di un fallimento possono esser nominati sindaci provvisorj, ed i sindaci provvisorj sindaci definitivi, giacchè non vi è alcuna distinzione in proposito nella Legge.

Colmar 31 *Decembre* 1831. *S.* 33. 2. 91.

9. — L'Art. 1202 Cod. Civ. il quale prescrive che non vi è solidarietà, se non è espressamente stipulata, si applica solo alle obbligazioni convenzionali. Non si applica alle obbligazioni nate in conseguenza di un mandato giudiziario dato a parecchi congiuntamente. E singolarmente vi è solidarietà di pieno diritto tra i sindaci provvisorj d'un fallimento a motivo della loro gestione.

C. C. 14 *Gennaio* 1814. *S.* 14. 1. 57.

(*) V. Art. 483 e 527.

Articolo 482.

(L. N. ART. . . .)

INDICE SOMMARIO

Azioni 1. 3.
Amministrazione del fallito 7.
Cosa giudicata 8.
Credito ipotecario 12.
Nullità d' ipoteche 6.
Procuratore 9. 10. 11.
Rappresentanza 2. 2 bis.
Renuncia alla lite 4.
Responsabilità 7.
Sentenza 3. 8.
Spedizione di nave 5.
Spese 9. 10. 11.

1. — Tutte le azioni di un fallimento sono deferite ai sindaci, e devono essere esercitate da loro, in modo che nè un creditore isolato nè molti creditori riuniti hanno il diritto d'intentare contro un altro creditore dello stesso fallimento la restituzione di una somma che pretendono essergli stata pagata indebitamente dai sindaci.

Aix 6 *Marzo* 1841. *G. di Marsiglia* 20. 1. 113.

2. — I sindaci di un fallimento rappresentano la massa dei creditori per quei soli affari che presentano per tutti un'unità d'interesse.

Liège 1 *Maggio* 1815. *P.* 2. *V.* 1. *T.* 2. 366.

2 bis. — I sindaci di un fallimento non rappresentano la universalità dei creditori del fallito se non in quanto questi creditori abbiano tutti un uguale interesse. Non rappresentano i creditori che hanno interessi opposti a quelli della massa, come sarebbero i creditori ipotecarj. In questo caso le sentenze proferite contro i sindaci non fanno stato contro i creditori ipotecarj i quali possono impugnarle colla opposizione del terzo.

C. C. 13 *Giugno* 1837. *S.* 38. 1. 45.

Orléans 6 *Febbraio* 1835. *S.* 37. 2. 75.

3. — Se i sindaci provvisorj di un fallimento non hanno veste per intentare delle azioni nell'interesse della massa, le sentenze però proferite in contradittorio con essi a vantaggio della massa sono valide, quando è stato preceduto volontariamente e senza riserva contro di loro. *Risoluta solamente dalla Corte Reale.*

C. C. 22 *Gennaio* 1833. *S.* 33. 1. 446.

4. — I sindaci provvisorj di un fallimento non hanno la capacità necessaria per acconsentire una renunzia ad una dimanda. Questa renunzia deve emanare dalli stessi creditori. Ciò però non può dirsi nel caso di semplice renunzia all'azione.

Nancy 13 *Agosto* 1839. *S.* 40. 2. 79.

(*) V. *Lainné*, *p.* 152.

5 — La spedizione di un bastimento può esser considerata come un atto d'amministrazione che i sindaci di un fallimento sieno autorizzati a fare, specialmente quando la spedizione è stata preparata dal fallito, ed il bastimento era pronto alla vela nel momento del fallimento? (Ris. negativamente colla decisione della Corte Reale.)

C. C. 28 *Gennaio* 1824. *S.* 25. 2. 70.

(*) V. Art. 494, 499.

6. — Sotto l'impero dell'antico Codice di Commercio, i sindaci provvisorj come i definitivi avevano diritto per dimandar la nullità

SEZIONE III. — *Delle indennizzazioni degli agenti.*

ART. 483. — Gli agenti, dopo il loro rendimento di conti, avranno diritto ad una indennizzazione, che sarà loro pagata dai sindaci provvisorj. N. 475. P. 477.

ART. 484. — Questa indennizzazione sarà regolata, secondo i luoghi, e secondo la natura del fallimento, sulle basi che verranno stabilite da un regolamento di amministrazione pubblica. N. 476. P. 478.

ART. 485. — Qualora gli agenti siano stati presi dal numero dei creditori, non avranno diritto ad alcuna indennizzazione. N. 477. P. 479.

CAPITOLO VII. — DELLE OPERAZIONI DEI SINDACI PROVVISORJ.

SEZIONE I. — *Della remozione dei sigilli, e dell'inventario.*

ART. 486. — I sindaci provvisorj, appena seguita la loro nomina, faranno istanza per la remozione dei sigilli, e procederanno all'inventario dei beni N. 478. P. 480.

---

delle ipoteche acconsentite dal fallito nei dieci giorni precedenti il fallimento.

Parigi 26 *Febbraio* 1835. *S.* 35. 2. 245.

(*) V. *Pardessus*, *T.* 4. *n.* 1227.

7. — I sindaci di un fallimento, i quali per compiacenza pel fallito lo lasciano amministrare e disporre del suo attivo, senza neppure depositare il bilancio, sono responsabili delle operazioni di esso, e siffatta responsabilità non è coperta da un concordato sopravvenuto, e fatto senza tutte le preliminari formalità.

Parigi 11 *Febbraio* 1815. *S.* 16. 2. 104.

8. — La sentenza o decreto che condanna i sindaci in tale loro qualità all'adempimento dell'impegno preso da essi a nome della massa, non ha l'autorità della cosa giudicata contro i creditori individualmente e personalmente. Questa sentenza o decreto non può eseguirsi contro di loro oltre le forze del fallimento.

C. C. 17 *Marzo* 1840. *S.* 40. 1. 213.

9. — Il procuratore che ha agito per i sindaci di un fallimento non ha azione per il pagamento delle sue spese contro i creditori di questo fallimento, se non che fino alla concorrenza dei loro diritti nell'attivo. Perchè fosser tenuti al di là, bisognerebbe che i sindaci avessero agito in virtù di un mandato speciale.

Parigi 24 *Decembre* 1841. *M. C.* 6. 2. 397.

10. — Il sindaco di un fallimento che ha incaricato un procuratore di far degli atti relativi ad un fallimento, è tenuto personalmente per le spese dovute a questo procuratore, salvo il suo regresso contro la massa. Egli non ha azione in solido contro i creditori per ripetere le spese. Ciascuno dei creditori non è tenuto se non che prorata del suo interesse nel fallimento.

Bordeaux 24 *Aprile* 1828. *S.* 38. 2. 269.

11. — *Contra* — Il sindaco che ha incaricato un procuratore di assistere una causa relativa a un fallimento, non è obbligato personalmente al pagamento delle spese.

Parigi 25 *Agosto* 1838. *S.* 39. 2. 116.

12. — I creditori ipotecarj di un fallito son rappresentati legalmente dal sindaco definitivo in una causa nella quale alcuni terzi reclamino un privilegio sugli immobili del fallito; quindi la sentenza pronunziata in simil causa contro i sindaci definitivi ha la forza di cosa giudicata di fronte ai creditori ipotecarj.

Colmar 4 *Luglio* 1831. *S.* 33. 2. 76.

Articolo 483.

(L. N. ART. . . .)

— Le funzioni dei sindaci provvisorj di un fallimento sono per lor natura gratuite. I sindaci non han diritto a veruna indennità dopo il rendimento di conti. Non è lo stesso per gli agenti del fallimento.

Poitiers 30 *Luglio* 1828. *S.* 31. 2. 82.

Articolo 484.

(L. N. ART. . . .)

Articolo 485.

(L. N. ART. . . .)

Articolo 486.

(L. N. ART. 479. 480.)

del fallito: essi saranno in libertà di farsi aiutare da chi giudicheranno conveniente per farne la stima, in conformità dell'Articolo 937 del Cod. di Procedura Civile; questo inventario sarà fatto dai sindaci a misura che verranno rimossi i sigilli, ed il giudice di pace vi assisterà, firmandolo in ogni seduta.

N. 479 P. 481 ART. 487. — Alla remozione dei sigilli ed alle operazioni dell'inventario sarà presente il fallito, o sarà debitamente citato.

N. 480. P. 482. ART. 488. — In ogni fallimento gli agenti, i sindaci provvisorj e definitivi, dentro otto giorni dal momento in cui intrapresero le loro funzioni, saranno tenuti a rimettere al magistrato di sicurezza del circondario una memoria, o quadro sommario dello stato apparente del fallimento, delle principali cagioni e circostanze di esso, e dei caratteri che sembra avere.

N. 481. P. 483 ART. 489. — Il magistrato di sicurezza, qualora lo giudichi conveniente, potrà trasferirsi al domicilio del fallito, o dei falliti, assistere alla formazione del bilancio, dell'inventario, e degli altri atti del fallimento, farsi dare tutte le notizie che ne resulteranno, e fare in conseguenza gli atti, e procedure necessarie: il tutto di proprio ufficio, e senza percipere alcun emolumento.

N. 482 P. 484 ART. 490. — Se esso reputa esservi bancarotta semplice, o dolosa, se vi esiste il mandato di traduzione, deposito, o di arresto rilasciato contro il fallito, esso ne darà parte senza ritardo al giudice-commissario del Tribunal di Commercio; ed in questo caso il commissario non potrà proporre, nè il Tribunale accordare alcun salvocondotto al fallito.

Articolo 487.

(L. N. ART. 479.)

Articolo 488.

(L. N. ART. 480.)

Articolo 489.

(L. N. ART. 481.)

1. — (*Bancarotta*) Vi è azione pubblica pel solo fatto di querela di bancarotta fraudolenta prodotta dal ministero pubblico; d'allora in poi dee soprassedersi a deliberare sull'azione civile, ancorchè la querela non sia stata susseguita da mandato contro i prevenuti.

C. C. 18 *Novembre* 1812. *S.* 13. 1. 176.

2. — (*Assemblea de' creditori*) È egli vero che in materia di fallimento, il procuratore regio non ha il diritto di assistere alle assemblee de' creditori riuniti per l'accordo, nè di richiamare i libri e carte del fallito, fuori il caso di bancarotta?

In ogni caso, i giudici non posson render su tal proposito che delle decisioni particolari relative a tal fallimento individuale: essi non posson deliberare con delle disposizioni generali, e per modo di regola.

C. C. 20 *Agosto* 1812. *S.* 13. 1 83.

3. — (*Proced. d'ufficio*) Il ministero pubblico ha qualità per perseguitare d'officio il delitto di bancarotta fraudolenta.

C. C. 26 *Frutt. an.* 8. *S.* 1. 2 495.

(*) V. Art. 595.

Articolo 490.

(L. N. ART. 482.)

1. — (*Rapporto*) Nella inesistenza del rapporto del giudice di circondario sul carattere del fallimento, il Tribunale, sulla istanza degli interessati, dee o no *domandar d'officio* un tal rapporto, e sospendere intanto di pronunziare sul salvocondotto? No.

Napoli 30 *Aprile* 1822. *Agresti* 1. 230.

2. — (*Appello*) La sentenza con cui in un giudizio di fallimento il Tribunale di Commercio si riserva di provvedere sulla domanda del salvocondotto interino, dopo più ampie indagini sull'indole del fallimento, è o no appellabile per parte del fallito? Sì.

Napoli 30 *Aprile* 1827. *Agresti* 1. 203.

(*) V. Art. 166.

Digitized by Google

SEZIONE II. — *Della vendita delle mercanzie e mobili, e dell'esazioni.*

ART. 491. — Terminato che sia l'inventario, le mercanzie, il denaro, i titoli attivi, mobili, ed effetti appartenenti al debitore, saranno rimessi ai sindaci, che se ne incaricheranno, facendone ricevuta in calce del suddetto inventario. N. 483. P. 485

ART. 492. — I sindaci, coll'opportuna autorizzazione del commissario, potranno procedere alla riscossione dei crediti del fallito. N. 484 P. 486.

Essi potranno altresì procedere alla vendita dei di lui effetti e mercanzie, o alla Borsa, colla mediazione dei sensali, per mezzo di pubblici incanti, o all'amicabile, a loro scelta.

ART. 493. — Qualora il fallito abbia ottenuto un salvocondotto, i sindaci potranno impiegarlo per facilitare e schiarire la loro amministrazione; essi fisseranno le condizioni del di lui lavoro. N. 485. P. 487.

ART. 494. — A contare dal momento in cui avranno intrapreso le loro fun- N. 486 P. 488.

Articolo 491.

(L. B. ART. 483.)

(*) V. Art. 463, 464.

Articolo 492.

(L. B. ART. 485, 486.)

1. — (*Viltà di prezzo*) Il sindaco di un fallimento può esser condannato a render conto della viltà del prezzo pel quale avesse venduti o affittati senza formalità oggetti dipendenti dal fallimento, quando esistono contro di lui delle presunzioni di frode.

C. C. 14 *Decembre* 1825. *S.* 26. 1. 287.

2. — (*Ufiziale per le vendite*) Spetta al sindaco del fallimento, e non al Tribunale di Commercio, di sceglier l'ufiziale ministeriale dal quale dee esser fatta la vendita de' mobili del debitore.

Parigi 26 *Maggio* 1813. *S.* 14. 2. 175.

3. — (*Sensali*) I soli sensali di commercio, ad esclusione degli uscieri stimatori, hanno il dritto di procedere alla vendita pubblica non solo delle mercanzie, ma ancora degli *effetti mobiliari* dipendenti da un fallimento.

Douai 20 *Agosto* 1825. *S.* 26. 2. 138.

4. — (*Sensali*) Le vendite pubbliche di mercanzie alla Borsa ed all'incanto, che l'Art. 492 del Cod. di Comm. autorizza i sensali di commercio a fare in caso di fallimento, potranno esser fatte da essi in tutti i casi anche a Parigi, coll'autorizzazione del Tribunale di Commercio accordata in seguito di domanda.

Decreto F. 22 *Novembre* 1811. *S.* 12. 2. 276. 466.

(*) V. Decreto de' 7 Aprile 1819.

5. — *I commissarj stimatori* hanno il diritto di procedere alla vendita pubblica degli effetti mobili dipendenti da un fallimento nel modo stesso che i sensali di commercio. Nel permettere ai sensali di commercio di far questa vendita, la Legge non ha fatto che render comune ad essi coi stimatori commissarj il diritto che prima questi soli possedevano esclusivamente.

C. C. 27 *Febbraio* 1828. *S.* 28. 1. 122.

(*) V. il Decreto d'appello. *S.* 26. 2. 138.

Articolo 493.

(L. B. ART. 488.)

(*) V. Art. 468, 475.

Articolo 494.

(L. B. ART. 443.)

INDICE SOMMARIO

Agente del tesoro pubb. 22.
Appello 6.
Arresto personale 5.
Citazione al fallito 1. 15.
Creditori 2.
Erede benef. 20.
Espropriazione 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 19.
Fallito 16.
Fitto 8. 9.
Locatore 8. 9.
Nullità 10. 16.
Obbligaz. di un socio 4.
Opposiz. alle sentenze 2.
Pegno 21.
Percettore di denaro pubblico 19.
Privilegio 22.
Renunzia ad un grado di giurisdizione 1.
Rescissione 18.
Separazione di beni 3.
Sequestro 7.
Sindaci provvisorj 12. 13. 14. 15.
Socio 4.
Stellionato 17.

§ 1. *Delle azioni contro i mobili e la persona del fallito.*

§ 2. *Delle azioni contro l'immobili, e di altre azioni reali contro il fallito.*

§ 1. Delle azioni contro i mobili e la persona del fallito.

1. — L'Art. 494 Cod. di Comm. portante che dietro un fallimento ogni azione per parte

zioni gli agenti, ed in seguito i sindaci, ogni azione civile intentata prima del fallimento da un creditore privato contro la persona e i beni mobili del fallito, non potrà proseguirsi che contro gli agenti ed i sindaci; ed ogni azione promuovibile dopo il fallimento dovrà essere mossa contro gli agenti ed i sindaci.

---

dei creditori dev'esser intentata contro gli agenti o sindaci, non impedisce che il fallito medesimo sia validamente citato, se per concordato è stato incaricato dell'amministrazione dell'avere del fallimento sotto la direzione di commissarj. Così, e nel caso di citazione al solo fallito, la sentenza non è nulla o non è annullabile se non in ciò che riguarda l'interesse della massa de'creditori, o la mancanza di citazione ai rappresentanti della massa o commissarj. L'azione intentata contro il fallito stesso non è perciò meno sussistente. E se i commissarj, invece di farsi terzi opponenti alla sentenza proferita, e di tornare così d'avanti ai primi giudici, sono intervenuti in appello, ed hanno concluso in causa, il loro intervento validamente interposto, forma integralmente una sola contestazione in appello sulla quale la corte può decretare *de plano* riguardo agli intervenienti, come riguardo al fallito medesimo, sopra tutto se gli atti sono pronti per la sentenza, in questo caso vi è per parte dei commissarj rinunzia al primo grado di giurisdizione.

Montpellier 21 *Giugno* 1825. *S.* 26. 1. 301.

2. — Ai sindaci soli, come rappresentanti la massa dei creditori, appartiene il diritto d'attaccare le sentenze chieste ed ottenute contro il fallito dopo il fallimento. Un creditore non ha qualità per questo, specialmente s'egli non è divenuto creditore che posteriormente alla sentenza.

Montpellier 7 *Giugno* 1825. *S.* 26. 2. 223.

3. — Quando il marito reo convenuto in una dimanda di separazione di beni, cade in fallimento prima della sentenza, la donna deve sotto pena di nullità agire per l'esecuzione della sentenza della separazione che ella ottenga più tardi, non solo contro il marito, ma ancora contro i sindaci o agenti del fallimento. Poco importa che questi non abbiano ancora accettato il loro incarico.

Bourges 24 *Maggio* 1826. *S.* 27. 2. 142.

4. — L'Articolo 494 del Codice di Commercio, ai termini del quale ogni azione civile intentata dopo il fallimento dee esser diretta contro gli agenti ed i sindaci, riceve la sua applicazione anche nel caso in cui l'azione resulti dall'obbligazione personale di uno dei membri di una società caduta in fallimento.

Douai 9 *Febbraio* 1825. *S.* 26. 2. 134.

5. — Un creditore del fallito non può, durante le operazioni del fallimento, domandare isolatamente il pagamento del suo credito, nè esercitare alcun mezzo d'esecuzione, e specialmente quello *d'arresto personale*. Nè si possono autorizzare delle procedure per pagamento contro il fallito, il quale spogliato dei suoi beni non ha facoltà di pagare.

Angers 31 *Luglio* 1823. *S.* 23. 2. 319.

6. — Non vi è bisogno dell'autorizzazione del giudice commissario, per l'appello che i sindaci debbono interporre da una sentenza proferita contro la massa del fallimento.

Parigi 23 *Aprile* 1812. *S.* 14. 2. 31.

7. — Colui che è divenuto creditore di un fallito dopo il fallimento, può sequestrare i valori acquistati dal fallito dopo il fallimento e dimandare contro di esso personalmente la conferma del sequestro, senza esser tenuto a chiamare a causa i sindaci in conformità dell'Art. 494 del Cod. di Comm.

Parigi 2 *Febbraio* 1835. *S.* 35. 2. 347.

8. — In caso di fallimento di un conduttore di beni rustici, il proprietario non può obbligare i sindaci provvisorj a pagargli il fitto dovuto, ed a resilire dall'affitto. Per far la sua dimanda bisogna attendere che i sindaci provvisorj vengan rimpiazzati dai sindaci definitivi.

C. C. 4 *Aprile* 1811. *S.* 21. 1. 261.

9. — L'Articolo 494 non è applicabile al caso in cui sia stata emanata contro del fallito una sentenza che ordini la vendita de'suoi mobili pel pagamento delle pigioni dovute; in tal caso gli atti giudiziarj posson continuarsi contro il fallito.

Parigi 19 *Ottobre* 1808. *S.* 9. 2. 21.

(*) V. Art. 501, 520 e 533. alla parola *Locatore*.

§ 2. Delle azioni contro l'immobili, e di altre azioni reali contro il fallito.

10. — Gli atti per la espropriazione dei beni del fallito debbono esser diretti contro gli agenti o sindaci del fallimento, sotto pena di nullità. Se essi non sono stati diretti che contro il fallito medesimo, può esso dopo la cessazione dello stato di fallimento domandare come terzo opponente l'annullazione della procedura dell'aggiudicazione definitiva, e di tutto ciò che ne è venuto in seguito. Invano si pretenderebbe che l'ex-fallito non fosse ammissibile come terzo opponente, sia perchè essendogli stati notificati gli atti della procedura personalmente, si ritenga che sia stato chia-

mato nella medesima, sia perchè si fosse presentato col ministero di un procuratore all'atto dell'aggiudicazione.

Quello che è stato fatto in favore o contro del fallito incapace, non è opponibile al fallito divenuto capace. Inoltre poco importa che lo stato di fallimento sia cessato per un decreto che abbia dichiarato che esso non era esistito che illegalmente.

Bordeaux 2 *Aprile* 1828. *S.* 28. 2. 220.

11. — In caso di fallimento del debitore, il precetto preventivo per espropriazione può esser validamente fatto ai sindaci.

Bruxelles 12 *Maggio* 1810. *S.* 15. 2. 170.

12. — *Contra* — Gli atti giudiziarj per espropriazione de'beni di un fallito son nulli, se son diretti contro i *sindaci provvisorj* del fallimento: l'azione deve esser intentata contro il fallito istesso.

Colmar 29 *Agosto* 1816. *S.* 18. 2. 175.

13. — *Giudicato in senso contrario.* Gli atti giudiziarj per espropriazione dei beni del fallito debbono esser diretti e continuati contro i sindaci provvisorj e definitivi del fallimento, e non contro il fallito; in conseguenza ai sindaci soli appartiene il diritto di domandare la nullità della procedura.

C. C. 2 *Marzo* 1819. *S.* 19. 1. 298.

14. — Gli atti di un giudizio esecutivo intentato dopo il fallimento sono regolarmente diretti contro il sindaco provvisorio; infatti l'Articolo 494 del Codice di Commercio dichiara doversi contro di esso dirigere ogni atto tanto per quelle azioni il di cui esperimento era stato intentato prima, quanto per quelle dedotte in giudizio dopo il fallimento.

Bruxelles 7 *Novembre* 1815. *P.* 2. *V.* 1. *T.* 2. 517.

15. — Le procedure d'oppignorazione di stabili d'un fallito debbon esser dirette congiuntamente contro il fallito e contro i sindaci provvisorj. Quindi l'oppignorazione è nulla, se il precetto preventivo è stato intimato solamente ai sindaci: doveva esserlo ugualmente al fallito.

Metz 24 *Marzo* 1820. *S.* 21. 2. 319.

16. — Il fallito ha diritto d'intervenire nelle istanze relative alla vendita de'suoi immobili, e per unirsi ai creditori che ne dimandano la nullità.

C. C. 24 *Novembre* 1827. *S.* 28. 1. 9.

17. — I sindaci hanno qualità per opporsi ad una dimanda intentata da un creditore ipotecario del fallito, e diretta allo scopo di farlo condannare come stellionatario. Benchè una decisione abbia dichiarato erroneamente inammissibili i sindaci ad appellarsi congiuntamente al fallito da una sentenza che condannava questo ultimo come stellionatario, nulladimeno il loro ricorso in Cassazione dee esser rigettato come mancante di interesse, se di fatto i sindaci non hanno spiegate in appello conclusioni diverse da quelle prese dal fallito stesso, e sulle quali la sentenza ha statuito.

C. C. 13 *Aprile* 1836. *S.* 36. 1. 829.

18. — Ogni azione, ancorchè abbia per oggetto la rescissione della vendita di un immobile fatta dal fallito, può dirigersi contro i sindaci provvisorj del fallimento.

Orléans 6 *Febbraio* 1835. *S.* 37. 2. 75.

19. — Ogni espropriazione di stabili fatta da un agente del tesoro pubblico sopra i beni di un percettor contabile in stato di fallimento, è valido, ancorchè non sia stato diretta contro i sindaci del fallimento, ma solamente contro il fallito.

Bordeaux 8 *Maggio* 1811. *S.* 11. 2. 441.

20. — L'erede beneficiato di un fallito dee intentare contro i sindaci definitivi le azioni da esercitarsi contro la eredità: non è questo il caso di provocare la nomina di un curatore alla eredità beneficiata, conformemente all'Art. 996 del Cod. di Proc. Civ.

Amiens 14 *Marzo* 1820. *S.* 23. 2. 299.

21. — In materia commerciale, un atto di pegno stipulato per una porzione di credito è irregolare e nullo quando il titolo del credito non è consegnato al creditore, o deposto in mano terza. I poteri dati al creditore di esigere direttamente il pagamento dal debitore del credito affetto al pegno, non dà a questo atto il carattere di cessione, da esonerare dall'obbligo di consegnare il titolo al creditore.

Aix 21 *Luglio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 193.

22. — Allorchè il Tesoro ha fatto sequestrare i mobili di un debitore dopo il suo fallimento, la vendita di questi mobili dee esser continuata ad istanza degli agenti del Tesoro, ed i sindaci del fallimento non possono essere autorizzati a proseguire una tal vendita.

C. C. 9 *Gennaio* 1815. *S.* 15. 1. 254.

23. — Il creditore del fallito ha qualità, ai termini dell'Articolo 494 del Codice di Commercio, per opporsi all'ammissione del privilegio concesso dal sindaco al portatore di un atto di pegno, delegazione, o trasporto di credito, e domandar la revoca di questo privilegio. I soli sindaci possono esercitar l'azione tendente a far dichiarare che un creditore del fallimento, il quale si è unicamente riservato l'esercizio dei suoi diritti sopra una somma versata da un debitore del fallito nella cassa dei depositi e consegno, non ha verun diritto su di esse.

Aix 21 *Luglio* 1842. *G. di Marsiglia* 21. 1. 193.

N. 487. P. 489. ART. 495. — Se i creditori hanno qualche motivo di lamentarsi delle operazioni dei sindaci, ne daranno parte al commissario, il quale prenderà i necessarj provvedimenti, se vi hanno luogo, o ne farà la sua relazione al Tribunal di Commercio.

N. 488. P. 490. ART. 496. — I denari provenienti dalle vendite e dalle riscossioni saranno versati, detratte preventivamente le spese, in una cassa munita di doppia serratura: una chiave sarà rimessa al più attempato tra gli agenti e sindaci, e l'altra ad uno dei creditori, che il commissario avrà a tal effetto destinato.

N. 489. P. 491. ART. 497. — Ogni settimana sarà rimessa al commissario la descrizione dello stato della cassa del fallimento, il quale dietro la dimanda dei sindaci, e secondo le circostanze, potrà ordinare che tutti i fondi, o parte di essi, siano versati nella pubblica cassa di ammortizzazione, o, nei dipartimenti, nelle mani del delegato di questa cassa; purchè corrano a profitto della massa dei creditori quegl'interessi accordati alle somme che vengono consegnate alla medesima cassa.

Articolo 495.

(L. N. ART. 464. 467.)

1. — (*Maggiorità*) Trattandosi di sapere se un'operazione proposta dai sindaci di un fallimento è proficua o dannosa, l'opinione della maggiorità de'creditori forma legge per il minor numero.

C. C. 28 *Gennaio* 1824. *S.* 25. 1. 70.

(*) V. Art 458.

2. — (*Sindacato—Opposizione*) L'amministrazione dei sindaci di un fallimento è essa soggetta all'ispezione dei creditori, in modo che questi possano non solo farsi render conto dell'amministrazione, ma eziandio opporsi agli atti che loro sembrasser dannosi?

C. C. 28 *Gennaio* 1824. *S.* 25. 1. 70.

3. — (*Solidarietà*) I sindaci provvisorj di un fallimento son tenuti in solido per le conseguenze della loro gestione, ancorchè sieno stati autorizzati ad agire separatamente in caso d'impedimento di alcuno di essi. (Cod. Civ. 1202, 1222, 1995.)

Parigi 30 *Decembre* 1837. *S.* 38. 2. 136

(*) — Contra — *Duranton*, *T.* 11. *n.* 207. *Toullier*, *T.* 11. *n.* 151.

4. — *Id.* Ma la solidarietà non deve pronunziarsi contro i sindaci di un fallimento a vantaggio della massa, quando non si tratta di una colpa ad essi comune, o di una obbligazione indivisibile. (Cod. Civ. 1202, 1995.)

Lione 30 *Agosto* 1836. *S.* 38. 2. 382.

5. — *Id. Giudicato ugualmente*, che i sindaci anco definitivi di un fallito son tenuti in solido verso i creditori per i danni e interessi dovuti a cagione di una colpa lata commessa nella loro gestione. (Cod. Civ. 1202, 1222, 1995.)

C. C. 26 *Luglio* 1836. *S.* 37. 1. 944.

Articolo 496.

(L. N. ART. 489.)

— I sindaci di un fallimento son debitori dei frutti delle somme impiegate ad uso loro proprio a datare dal giorno di tale impiego.

C. C. 1 *Decembre* 1841 *S.* 42. 1. 221.

Articolo 497.

(L. N. ART. 489.)

(*) V. la Legge del 28 Nevoso an. 13 relativa ai depositi nella cassa d'ammortizzazione, e propriamente l'Articolo 2. Oggi la versione ordinata dall'Articolo 497 del Codice di Commercio si fa *alla cassa dei depositi* eretta colla Legge del 28 Aprile 1816, e colla Ordinanza del 3 Luglio dell'anno medesimo. V. l'Articolo 2, n. 10 di questa Ordinanza. *S.* 17. 2. 30. Le somme poste nella cassa dei depositi sono fruttifere al 3 per cento, purchè sieno rimaste nella cassa 30 giorni. *Ord. Franc.* 3 *Luglio* 1816. *Art.* 5. *S.* 17. 2. 305.

— Il curatore nominato ad una vendita giudiciale rappresenta non solamente i creditori incerti ed assenti, ma ancora i creditori conosciuti e presenti, relativamente all'amministrazione dei beni che sono in vendita.

Quindi il deposito autorizzato in contraddittorio del curatore, si reputa stabilito ed ordinato con tutti i creditori, anche con quei presenti.

C. C. 5 *Maggio* 1807. *S* 7. 2. 116.

ART. 498. — Il ritiro dei fondi versati nella cassa pubblica di ammortizzazione sarà fatto in forza di un ordine del commissario. N. 490 P. 492.

SEZIONE II. — *Degli atti di conservazione.*

ART. 499. — A contare dal momento in cui avranno intraprese le loro funzioni gli agenti, ed in seguito i sindaci, saranno tenuti a far tutti gli atti necessarj per la conservazione dei diritti del fallito contro i di lui debitori. N. 492. P. 493.

Saranno egualmente tenuti a procurare l'iscrizione nel registro delle ipoteche sopra i beni immobili dei debitori del fallito, se questa non fu procurata da lui medesimo, o s'egli ha dei titoli ipotecarj. L'iscrizione sarà ricevuta in nome degli agenti, e dei sindaci, che aggiungeranno alle loro note un estratto della sentenza che gli avrà nominati. N. 492 P. 494

ART. 500. — Saranno inoltre obbligati a prendere iscrizione in nome della massa dei creditori sopra i beni immobili del fallito, dei quali sapranno l'esistenza. L'iscrizione sarà ricevuta sopra una semplice nota, che indichi esservi fallimento, e che enunci la data della sentenza dalla quale sono stati nominati.

Articolo 498.

(L. N. ART. 489.)

Articolo 499.

(L. N. ART. 490.)

1. — *L'agente provvisorio* di un fallimento ha qualità per provocare la dichiarazione di fallimento di un consocio del fallito. Con ciò egli fa un atto conservatorio.

Parigi 6 *Gennaio* 1836. *S.* 36. 2. 163.

2. — (*Radiazione*) Quando la vendita degli immobili d'un fallito non è stata seguita da alcuna graduazione o stato d'ordine fatto in giudizio, ma è stata seguita solamente da un ordine amichevole, l'inscrizione presa sopra i beni venduti per interesse della massa dei creditori del fallimento non può esser radiata che col consenso di tutti i creditori. Il sindaco del fallimento non ha qualità per autorizzare il conservatore delle ipoteche a fare sulle inscrizioni delle cancellazioni parziali.

Caen 2 *Decembre* 1826. *S.* 28. 2. 222.

3. — (*Garanzia*) Il mandatario il quale ha dato alla parte con cui contratta una sufficiente cognizione delle sue facoltà, non è tenuto d'alcuna garanzia per ciò che si è ecceduto, a meno che non vi sia personalmente sottomesso: lo stesso dicasi degli agenti e sindaci di un fallimento.

C. C. 28 *Marzo* 1814. *S.* 14. 1. 280.

(*) V. Art. 459 e seg.

Articolo 500.

(L. N. ART. 490.)

1. — (*Rinnovazione*) L'iscrizione presa in nome della massa dei creditori del fallito, conforme all'Art. 500 del Cod. di Comm., dispensa dal rinnovamento delle iscrizioni de' creditori individuali.

Limoges 26 *Giugno* 1820. *S.* 21. 2. 57.

2. — (*Rinnovazione*) Non è necessario di rinnovare le iscrizioni ipotecarie alla fine dei dieci anni, allorchè all'epoca della rinnovazione il debitore è in fallimento. (V. Cod. Civ. annot. Art. 2154).

In ogni caso, l'iscrizione d'ufficio presa dagli agenti del fallimento basta per conservare i diritti dei creditori *tra essi*, come del pari li conserva dirimpetto ai terzi.

Parigi 9 *Marzo* 1812. *S.* 12. 2. 408.

3. — (*Diritto*) La iscrizione presa dai sindaci in virtù dell'Art. 500 del Cod. di Comm. non conferisce alla massa alcun diritto ipote-

SEZIONE IV. *Della verificazione dei crediti.*

N. 493. P. 495. ART. 501. — La verificazione dei crediti sarà fatta senza ritardo; il commissario invigilerà affinchè vi sia proceduto con diligenza, a misura che i creditori si presenteranno.

N. 494. P. 496. ART. 502. — A tal effetto, tutti i creditori del fallito saranno avvisati per mezzo di pubblici fogli, e di lettere scritte dai sindaci, a presentarsi nel termine di quaranta giorni, o in persona, o per via di procuratore, avanti ai medesimi sindaci, a dichiarare in virtù di qual titolo, e per qual somma essi sono creditori, ed a rimettere i documenti dei loro crediti, o a depositarli nella cancelleria del Tribunale di Commercio, dei quali ne sarà loro fatta ricevuta.

---

cario. Essa non ha altro oggetto che di dare al fallimento una maggior pubblicità.

Nîmes 27 *Gennaio* 1840. *S.* 40. 2. 368.

(*) V. *Locré, sull'Art.* 500. *Lainné, sull'Art.* 490.

Articolo 501.

(L. N. ART. 491.)

1. — (*Data*) In materia commerciale, gli atti sotto forma privata possono, secondo le circostanze, aver effetto contro i terzi dal giorno della loro data, abbenchè questa data non sia certa nel senso dell'Art. 1828 del Cod. Civ.

Quindi il creditore di un fallito può esser ammesso al passivo del fallimento, quantunque il suo titolo sotto forma privata non abbia acquistata data certa che posteriormente all'apertura del fallimento.

C. C. 4 *Febbraio* 1849. *S.* 49. 1. 384.

2. — (*Cred. privilegiato*) I creditori di un fallimento non son dispensati dall'affermazione e verificazione dei loro crediti, per la sola circostanza che sono privilegiati.

Rennes 15 *Giugno* 1841. *S.* 43. 2. 199.

3. — *Id.* I creditori ipotecarj o privilegiati del fallito sono come tutti gli altri sottoposti alla recognizione e verificazione dei loro crediti, e finchè questa verificazione non ha avuto luogo, non hanno diritto di chiedere la graduazione per la distribuzione del prezzo degli immobili affetti ai loro crediti.

Amiens 27 *Febbraio* 1839. *S.* 39. 2. 321.

(*) Sic *Pardessus, n.* 1185. *Boulay-Paty, n.* 213.

Non è però necessaria la verificazione del privilegio.

4. — (*Locatore*) Il credito privilegiato del proprietario sui mobili che si trovano nel fondo locato, è un credito fuori del fallimento del conduttore; non è sottoposto alla verificazione e cerziorazione dei crediti voluta per i creditori ordinarj. (Cod. Civ. Art. 2102.)

Parigi 18 *Luglio* 1828. *S.* 30. 2. 219.

Parigi 28 *Settembre* 1836. *S.* 37. 2. 27.

(*) V. Art. 533.

Articolo 502.

(L. N. ART. 492.)

1. — (*Registro*) In materia di fallimento non è necessario che i titoli sien registrati prima della verificazione dei crediti. Il cancelliere non è obbligato di formare un atto di deposito de' titoli, ma deve assistere il giudice per la redazione del processo verbale.

Decis. Ministeriale F. 11 *Ottobre* 1808. *S.* 9. 2. 12.

2. — (*Avviso—Apposizione*) Il creditore di un fallito, se non è stato portato sul bilancio, e se non è stato avvertito con lettera di dover far verificare il suo credito, benchè gli sia cognito, e benchè il suo credito non possa esser ignorato dal fallito, ha fondamento di sostenere contro il fallito che il concordato non gli è opponibile. Quando l'Art. 502 del Cod. di Comm. dispone che tutti i creditori del fallito saranno avvertiti per mezzo de' fogli pubblici, e con lettere dei sindaci, è contrario al testo e al voto della Legge il sostenere che la disposizione sia alternativa, e che basti l'uno o l'altro modo d'avviso.

C. C. 17 *Gennaio* 1826. *S.* 26. 1. 194.

3. — (*Concordato*) La mancanza di verificazione di un credito nelle dilazioni prescritte dagli Art. 502 e 503 del Cod. di Comm. non può sospendere le operazioni del concordato, ancorchè il ritardo nella verificazione dipenda dall'essere stato contestato il credito dai sindaci, o da un'altra causa.

C. C. 12 *Gennaio* 1831. *S.* 31. 1. 76.

ART. 503. — La verificazione dei crediti sarà fatta in contradittorio fra il creditore, o il suo procuratore, ed i sindaci, ed in presenza del giudice commissario che ne stenderà processo verbale: questa operazione avrà luogo nei quindici giorni susseguenti il termine fissato dall'Articolo precedente. N. 495 P. 497.

4. — (*Avvisi*) Non essendo tracciata veruna forma per l'invio delle lettere di avviso per la convocazione dei creditori, onde verificare i crediti, si deve credere piuttosto ai sindaci che asseriscono averle inviate, anzichè ai creditori che lo negano; specialmente quando tutte le altre formalità sono state puntualmente adempite.

Nancy 14 *Decembre* 1829. *S.* 30. 2. 69.

Articolo 503.

(L. N. ART. 493)

INDICE SOMMARIO

Atto di deposito 2.
— sotto firma privata 6.
Conto corrente 7.
Creditori ipotecarj 5.
— non verificati 3.
Presentaz. ulteriore 4.
Processo verbale 2.
Rappresentanza 5.
Recapiti mercantili 7.
Registro 1.

1. — Dopo la pubblicazione del Codice di Commercio, la verificazione e recognizione dei crediti contro un fallito può esser fatta senza registro preliminare de'titoli.

Decis. Ministeriale F. 28 *Giugno* 1808. *S.* 8. 2. 282.

2. — Il cancelliere non è obbligato di redigere un atto di deposito della consegna che i creditori del fallito fanno ad essa de'loro titoli di credito. (V. Art. 502)

Il processo verbale di verificazione de'crediti, formato in esecuzione dell'Articolo 503 del Codice di Commercio, è scritto, sotto la dettatura del giudice commissario, dal cancelliere, il quale lo rimette in seguito alla cancelleria per darne al bisogno delle spedizioni alle parti.

Instr. gener. dell'uffizio de'Demanj, 9 *Marzo* 1809. *S.* 10. 2. 336.

3. — I creditori a riguardo de'quali i sindaci di un fallimento hanno lasciato spirare i termini stabiliti dall'Articolo 502 del Codice di Commercio senza procedere alla verificazione, non si ritengono come verificati. I creditori i di cui crediti non son stati verificati in questo termine, debbon dimandar l'ordinanza del giudice commissario per chiamare i sindaci alla verificazione; ed in caso di mancanza far procedere a siffatta verificazione dal giudice commissario stesso.

Parigi 25 *Luglio* 1846. *S.* 47. 2. 226.

4. — Il creditore di un fallito il di cui credito è stato ammesso al passivo del fallimento, può, nonostante questa ammissione, esser tenuto a presentare ulteriormente i titoli del suo credito per giustificarne la legittimità o la quotità, specialmente quando i sindaci provvisorj hanno fatto sul processo verbale di verificazione ogni riserva per dimandar la riduzione del credito ammesso. In tal caso il processo verbale di verificazione non può considerarsi come un titolo di recognizione che dispensi dalla esibizione del titolo originario.

C. C. 19 *Giugno* 1834. *S.* 34. 1. 511.

5. — Il sindaco di un fallimento rappresenta la massa dei creditori sì chirografarj che ipotecarj. Egli ha qualità per contestare il titolo di chi si presentasse come creditore ipotecario del fallito. Il creditore ipotecario non è tenuto a sottoporre il suo credito alla formalità della verificazione prima di intentare il giudizio di espropriazione degli immobili.

Bordeaux 28 *Gennaio* 1842. *M. C.* 6. 2. 262.

6. — L'atto sotto firma privata emanato da un fallito, per quanto non registrato, ed avente una causa puramente civile, fa fede della sua data di fronte ai creditori del fallito, come di fronte al fallito stesso, se non si prova in dolo, o in frode. *In specie*, i sindaci dovendo considerarsi come aventi causa, e rappresentanti del fallito, non possono a meno, attaccando la vendita come collusiva, di criticare l'atto anche privato che constata di fronte al fallito una retrocessione di immobili dei quali l'acquirente era in possesso molto prima del fallimento, deducendo che questo atto è stato registrato posteriormente. Lo stesso dovrebbe dirsi se l'atto privato controverso fosse scritto in parte di mano di un notaro morto tre anni prima del fallimento

Bruxelles 3 *Marzo* 1814. *P.* 2. *V.* 1. *T.* 1. 24.

7. — Quando dei recapiti mercantili trasmessi in un conto corrente non sono stati pagati alla scadenza per il fallimento dell'accettante, e colui che gli ha ricevuti o girati si trova nella necessità di sborsarne l'ammontare ai terzi portatori, non ha altro diritto contro il fallimento oltre quello di essere ammesso a partecipare ai dividendi: non può ammettersi a compensare il credito resultante dall'eseguito rimborso con le somme delle quali è di altro lato debitore del fallito.

Roano 13 *Novembre* 1841. *S.* 42. 2. 56.

N. 496 P. 498 ART. 504. — Ogni creditore, il di cui credito sarà stato riconosciuto e verificato, potrà assistere alla verificazione degli altri crediti, e suggerire ed opporre qualunque eccezione alle verificazioni fatte e da farsi.

N. 497 P. 499 ART. 505. — Il processo verbale di verificazione enuncierà la presentazione dei titoli di credito, il domicilio dei creditori e dei loro procuratori con mandato.

Conterrà la descrizione sommaria dei titoli, che saranno collazionati con i registri del fallito.

Farà menzione delle aggiunte e cancellature e delle interlinee.

Esprimerà che il latore è creditore legittimo della somma richiesta.

Il commissario, secondo l'esigenza dei casi, potrà domandare ai creditori la presentazione dei loro registri, ovvero l'estratto compilato dai giudici di Commercio del luogo in forza di compulsoria; esso potrà inoltre di proprio ufficio rimetter tale operazione davanti al Tribunal di Commercio, il quale emetterà gli ordini opportuni dietro la sua relazione.

N. 498 P. 500 ART. 506. — Se il credito non è controverso, i sindaci scriveranno sopra ciascun documento la seguente dichiarazione:

*Ammesso al passivo del fallimento di*** per la somma di.... il....* Il visto del commissario sarà posto appiè della dichiarazione.

Articolo 504.

(L. N. ART. 494.)

1. — (*Opposizione*) Il creditore, il cui titolo è stato verificato, ha il diritto d'assistere alla verificazione degli altri crediti e di far qualunque contradizione alle verificazioni fatte e da farsi; non ne segue che possa esercitare un tal diritto in ogni *stato di causa*, ed anche dopo la chiusura del processo verbale di verificazione. Egli non può esperimentarlo che fino al processo verbale.

Parigi 25 *Giugno* 1812. *S.* 14. 2. 187.

(*) V. Art. 457 e 506.

2. — *Id.* I creditori ammessi al passivo del fallimento hanno diritto di far opposizione a nuovi crediti che si presentassero per essere ammessi, soltanto nella durata del sindacato provvisorio. Questo diritto cessa dopo la nomina dei sindaci definitivi investiti dalla Legge del potere di agire fuori della presenza dei creditori sotto l'unica direzione del giudice commissario.

Parigi 8 *Aprile* 1835. *S.* 35. 2. 259.

3. — (*Giudizio di rendiconto*) I creditori di un fallito non hanno diritto, anche dopo la verificazione dei loro crediti, d'intervenire individualmente in un giudizio relativo ad un rendiconto di tutela reclamato contro il fallito, o i suoi sindaci: essi son rappresentati in causa dai sindaci.

C. C. 22 *Decembre* 1835. *S.* 36. 1. 149.

Articolo 505.

(L. N. ART. 495. 496.)

1. — (*Esibizione dei libri*) La disposizione dell'Articolo 505 Codice di Commercio, secondo la quale i creditori di un fallito possono esser astretti alla presentazione dei loro registri, non è applicabile al caso in cui i diritti del creditore sono riconosciuti e fissati da una sentenza passata in cosa giudicata.

Roano 14 *Marzo* 1823. *S.* 25. 2. 322.

(*) V. *Vincent*, *T.* 1. *p.* 429. *Pardessus*, *n.* 1186

2. — (*Processo verbale*) Il processo verbale di ammissione dei crediti nel fallimento stabilisce in favore del creditore ammesso un titolo nuovo, e pienamente giustificativo contro l'esecuzione del quale il debitore non può invocare nè la prova testimoniale, nè il giuramento suppletorio.

Bordeaux 2 *Decembre* 1831. *S.* 33. 2. 49.

Articolo 506.

(L. N. ART. 497.)

1. — (*Biglietti*) Quel creditore che non ha per titoli se non biglietti a ordine non registrati, nè protestati prima del fallimento, dee

ART. 507. — Ogni creditore nel termine di otto giorni, dopo che il suo credito sarà stato verificato, sarà tenuto a confermare nelle mani del commissario che il di lui credito è vero e sincero. N. 499. P. 501.

ART. 508. — Se il credito vien controverso in tutto o in parte, il giudice commissario, sulla domanda dei sindaci, potrà ordinare che vengano presentati i documenti del creditore, o che ne sia fatto deposito nella cancelleria del Tribunale di Commercio. Egli potrà senza bisogno di citazione rinviare le parti, in breve termine, avanti al Tribunale di Commercio, che giudicherà dietro la di lui relazione. N. 500. P. 502.

---

tuttavia esser collocato nella distribuzione del danaro proveniente dalla vendita degli oggetti del fallimento, quando la sincerità de'suoi biglietti non è sospetta.

Parigi 26 *Decembre* 1810. *S.* 11. 2. 181.

2. — (*Libri*) I negoziaoti creditori d'un fallito possono esser decaduti dai loro crediti contro il fallito, allorchè non hanno tenuto i libri di commercio che l'Art. 6 del Tit. 3 dell'Ordioanza del 1673 loro impone di tenere; specialmeote se sono sospetti di frode, per avere variato il titolo costitutivo e l'ammontare del loro credito, o gli elementi di cui si compone.

C. C. 11 *Fior. an.* 12. *S.* 5. 1. 16.

3. — (*Libri*) Ancorchè il figlio il quale dimora nella casa di suo padre vi faccia un commercio separato, non può in caso di fallimento del padre rivendicare alcuno degli oggetti sequestrati nel domicilio di quest'ultimo, se non comprova la sua proprietà col mezzo dei libri e registri che ha dovuto tenere nella sua qualità di negoziante.

Bruxelles 23 *Prat. an.* 13. *S.* 5. 2. 623.

(*) V. sup. Art. 10 e le note.

4. — (*Nuova verificazione*) Il creditore il cui credito è stato verificato per riguardo alla massa sociale, è egli dispensato di farlo verificare in riguardo alla massa individuale del socio?

Parigi 18 *Febbraio* 1817. *S.* 17. 2. 265.

Articolo 507.

(L. N. ART. 497.)

(*) V. Art. 501, 513, 597.

Articolo 508.

(L. N. ART. 498. 911.)

1. — (*Redazione*) In materia di fallimento, i giudici possono, su presunzioni gravi e concordanti, ridurre dei crediti fondati per titoli, vale a dire, dichiarare che tali crediti non esistono realmente che per una somma minore di quella enunciata nel titolo, e rigettarli pel di più.

C. C. 12 *Decembre* 1815 *S.* 16. 1. 118

(*) V. Art. 458.

2. — (*Biglietti—Falliti*) Quando due negozianti essendosi firmati reciprocamente dei recapiti da porsi in circolo, uno di essi fallisce dopo aver negoziati i biglietti ad esso trasmessi; l'altro, se non gli ha pagati in proprio, non può farsi ammettere al fallimento per l'ammontare di quelli dei quali è portatore. Lo stesso dee dirsi di fronte a colui al quale son stati trasmessi tali effetti con gira posteriore alla scadenza, ed alla sentenza che ha dichiarato il fallimento.

Blois (*Trib. di Comm.*) 20 *Maggio* 1840. *M. C.* 4. 2. 309.

3. — (*Rifiuto—Intimazione*) Quando il creditore di un fallito che si è presentato alla verificazione dei crediti si rifiuta di giustificare il suo nel modo prescritto dal giudice commissario, il sindaco può intimarlo con azione diretta avanti il Tribunale per sentir pronunziare non doversi ammettere nel numero dei creditori, e far decretare la sua esclusione dalle distribuzioni da farsi prima della verificazione del suo credito. Per altro il creditore conserva sempre il diritto di far verificare ulteriormente il suo credito, e se viene ammesso, di prender parte alle distribuzioni ulteriori in conformità dell'Art. 513 del Cod. di Comm.

Liège 4 *Marzo* 1816. *P.* 2. *V.*.2. *T.* 1. 63

4. — (*Riduzione di credito*) Quando i sindaci hanno ridotto un credito del fallimento, ed un creditore o un suo mandatario ne ha accettata la recognizione in questo stato senza protesti, nè riserve, questo creditore non ha diritto dopo il concordato di insorgere contro la riduzione sofferta del suo credito, e dimandare che sia ristabilito nella sua integrità.

Parigi 5 *Febbraio* 1833. *S* 33. 2. 293

(*) V. Art. 458.

5. — (*Concordato*) Il rinvio alla udienza ordinato dal giudice commissario in materia di fallimenti di fronte ad un credito contestato non osta affinchè prima della sentenza su questa contestazione si stipuli un concordato tra

N. 501. P. 503. ART. 509. — Il Tribunale di Commercio potrà ordinare che davanti al commissario si devenga ad un esame formale sopra i fatti, o che a tal effetto siano citate avanti di esso tutte quelle persone che potranno somministrare delle notizie.

N. 502. P. 504. ART. 510. — Alla scadenza dei termini stabiliti per le verificazioni dei crediti, i sindaci stenderanno un processo verbale contenente i nomi di quei creditori che non saranno comparsi. Questo processo verbale, chiuso dal commissario, gli costituirà in mora.

N. 503. P. 505 ART. 511. — Il Tribunale di Commercio, sulla relazione del commissario, fisserà, con sentenza, un nuovo termine per la verificazione.

Questo termine sarà stabilito in proporzione della distanza del domicilio del creditore in mora, di modo che egli goda un giorno per ogni spazio di tre miriametri; riguardo ai creditori che risiedono fuori della Francia, dovranno osservarsi i termini prescritti nell'Articolo 73 del Codice di Procedura Civile.

N. 504. P. 506. ART. 512. — La sentenza che fisserà il nuovo termine dovrà esser notificata ai creditori, secondo le formalità prescritte nell'Articolo 683 del Codice di Procedura Civile. Il compimento di tutte queste formalità equivarrà ad una citazione, in rapporto ai creditori che non saranno comparsi, senza che per questo sia ritardata la nomina dei sindaci definitivi.

N. 505. P. 507. ART. 513. — In mancanza di comparsa ed affermazione del termine fissato dalla sentenza, i non comparsi dovranno essere esclusi dalle repartizioni da farsi.

Ciò nonostante, resterà loro sempre aperta la via dell'opposizione, fino all'ultima distribuzione inclusivamente, ma senza che i non comparsi, quando ancora fossero creditori incogniti, possano pretendere alcuna cosa sulle repartizioni già consumate, le quali, per quello che ad essi spetta, saranno reputate irrevocabili: e da quelle saranno i medesimi intieramente decaduti per quella porzione che avrebbero potuto pretendere.

---

il fallito ed i creditori verificati..... quando d'altronde la questione non è di tal merito da porre in dubbio nè i tre quarti *in somma*, nè la maggiorità dei creditori. In tal caso il concordato è obbligatorio tanto per colui il di cui credito era contestato, come per gli altri.

Bordeaux 26 *Aprile* 1836. *S.* 36. 2. 361.

Articolo 509.

(L. N. ART. 499. 511.)

(*) V. Art. 252, 432 Cod. Proc. Civ.

Articolo 510.

(L. N. ART. 502. 503.)

Articolo 511.

(L. N. ART. 502. 503.)

Articolo 512.

(L. N. ART. 502. 503.)

Articolo 513.

(L. N. ART. 503.)

1. — (*Distribuzione—Presentazione*) Nel caso di distribuzione per contributo dei danari sequestrati ad un debitore fallito, i creditori, anche non opponenti, sono ammissibili a presentarsi fino a tanto che la distribuzione non è finita, fosse pure dopo il regolamento provvisorio; l'esclusione pronunciata dal Codice di Procedura per mancanza di produzione nel termine fissato, non è applicabile al caso di fallimento.

Roano 18 *Aprile* 1818. *S.* 28 2. 177.

(*) V. Art. 502.

Digitized by Google

CAPITOLO VIII. — DEI SINDACI DEFINITIVI, E DELLE LORO FUNZIONI.

SEZIONE I. — *Dell' adunanza dei creditori, i crediti dei quali sono verificati e confermati.*

ART. 514. — Nei tre giorni dopo che saranno scaduti i termini prescritti per la conferma dei creditori certi, i creditori i di cui crediti sono stati ammessi, saranno convocati dai sindaci provvisorj. N. 506. P. 508.

ART. 515. — L'adunanza si formerà, sotto la presidenza del commissario, nel luogo, giorno ed ora da esso stabiliti; ivi non saranno ammessi che i creditori riconosciuti, o i loro procuratori. N. 507. P. 509.

ART. 516. — In quest'adunanza sarà chiamato anche il fallito: qualora abbia egli ottenuto il salvocondotto, dovrà ivi comparire in persona; e non potrà farsi rappresentare, che per motivi giusti e validi, approvati dal commissario. N. 508. P. 510.

ART. 517. — Il commissario verificherà i mandati di quelli che si presenteranno come rivestiti di procura; farà in sua presenza render conto ai sindaci N. 509. P. 511.

---

2. — (*Creditori non comparsi*) L'Art. 513 del Cod. di Comm. il quale stabilisce che in difetto di comparsa e recognizione entro i termini stabiliti dalla sentenza, i mancanti non saranno compresi nelle repartizioni da farsi, non si applica che ai creditori che non si son presentati, e non son stati riconosciuti. Non è applicabile ai creditori riconosciuti e verificati ai quali non si può opporre che una mancanza di approvazione. Questi pertanto devono esser compresi nelle repartizioni da farsi.

Parigi 24 *Decembre* 1830. *S.* 31. 2. 85.

3. — (*Creditori—Forme*) La decadenza pronunziata dall'Articolo 513 del Codice di Commercio non è applicabile a quei creditori ritardatarj di fronte ai quali non sono state osservate tutte le formalità necessarie a porli in mora. *In specie*, se la sentenza che accorda un ultimo termine a questi creditori non è stata loro notificata nelle forme volute dall'Articolo 512 del Codice di Commercio, i creditori non comparsi possono anche dopo la decorrenza del termine dimandare non solo di essere ammessi ai reparti da farsi, ma ancora di partecipare a quelli erogati nella loro assenza.

Bordeaux 28 *Agosto* 1829. *S.* 30. 2. 71.

4. — (*Decadenza—Fallito*) La decadenza pronunziata dall'Articolo 513 del Codice di Commercio contro i creditori non presentati alla verificazione può invocarsi soltanto dagli altri creditori del fallimento, e non dallo stesso fallito.

Bordeaux 6 *Decembre* 1837. *S.* 39. 2. 194.

(*) Sic *Pardessus*, *T.* 4. *n.* 1250.

Articolo 514.

(L. N. ART. 504.)

Articolo 515.

(L. N. ART. 505.)

Articolo 516.

(L. N. ART. 506.)

— Il fallito che non ha ottenuto salvocondotto può essere incarcerato nel momento in cui chiamato alla assemblea dei creditori vi comparisce. L'intimazione fatta di comparire a questa assemblea non equivale ad un salvocondotto.

Amiens 20 *Agosto* 1839. *S.* 40. 2. 499.

(*) V. Art. 466, 467, 493.

Articolo 517.

(L. N. ART. 506.)

1. — *Arresto—Sindaci*. L'Articolo 126 del Codice di Procedura Civile, il quale autorizza i giudici a pronunziare l'arresto personale, se-

N. 510. P. 512 provvisorj dello stato del fallimento, delle operazioni che saranno state fatte, e delle formalità che saranno state adempite: dovrà interrogarsi in proposito anche il fallito.

ART. 518. — Di tutto ciò che sarà stato detto e deciso in questa adunanza, il commissario ne stenderà processo verbale.

SEZIONE II. — *Della concordia.*

N. 511. P. 513. ART. 519. — Non si potrà devenire ad alcun trattato fra i creditori deliberanti e il debitor fallito, se non dopo che saranno state adempite le formalità superiormente prescritte.

Questo trattato non sarà stabilito che mediante il concorso del maggior numero dei creditori, i quali, oltre di ciò, rappresentino, in forza dei loro titoli di crediti verificati, i tre quarti delle somme dovute, calcolabili sullo stato dei crediti verificati e registrati in conformità del disposto nella Sezione IV del Capitolo VII: il tutto sotto pena di nullità.

---

condo la loro prudenza, per reliquati di qualunque conto di amministrazione affidata dal Tribunale, può essere esteso anche ai sindaci provvisorj di un fallimento.

C. C. 18 *Gennaio* 1814. *S.* 14. 1. 57.

2. — (*Contratto d' unione*) Allorchè i creditori di un fallito formano un contratto di unione, non è necessario, come allorquando acconsentono ad una concordia, che i sindaci provvisorj rendano preliminarmente il conto del fallimento richiesto dall'Art. 517 del Cod. di Comm, specialmente se il fallito dichiara egli stesso che non può dare uno stato esatto dei suoi affari.

C. C. 2 *Giugno* 1812. *S.* 13. 1. 429.

(*) V. la Decis. d'appello. *S.* 12. 2 6.

3. — (*Competenza*) In materia di fallimento appartiene al Tribunal di Commercio, che lo ha dichiarato, di conoscere del merito degli atti di amministrazione fatti dai sindaci provvisorj.

Firenze 13 *Marzo* 1811. *S.* 14. 2. 363.

Articolo 518.

L. N. ART. 506.

Articolo 519.

(L. N. ART. 482.)

INDICE SOMMARIO

Annullamento 9.
Apertura del fallim. 8
Approvazione 2.
Arresto personale 19.
Bancarotta dolosa 9.
Cessionario 15.
Contratto d' unione 3
Creditori 2.
Creditori ipotecarj 12.
Deposito di libri 6.
Dichiaraz. di fallim. 1.
Dilazione 10. 11.
Forme 6. 7. 8.
Intervento al concordato 11.
Maggiorità 2. 3. 4. 11. 12. 13. 15.
Mallevadoria 5 bis.
Modificazioni 18.
Morte del fallito 13.
Obbligazione particolare 4 bis. 5. 5 bis.
Solidarietà 14.
Sospens. provvisoria 17.
Verificazione dei crediti 10.
Votazione 16.

§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Delle forme da adempiersi per la validità del concordato.*
§ 3. *Della maggiorità necessaria a render valido il concordato.*
§ 4. *Degli effetti del concordato.*

§ 1. Generalità.

1. — Il fallito che non ha dichiarata la sospensione dei suoi pagamenti non è perciò decaduto dal diritto di ottenere un concordato.

Pau 2 *Aprile* 1838. *M. C.* 4. 2. 398.

2 — La Legge la quale obbliga il minor numero dei creditori d'un fallito a sottoporsi al concordato firmato dal maggior numero, dispone tanto in favore del debitore fallito, che in favore dei creditori che hanno firmato. In conseguenza, allorchè un concordato è stato firmato dai tre quarti in somma, i creditori che non hanno firmato, e che non allegano frode, nè simulazione, non posson dispensarsi d'approvare le deliberazioni prese dalla maggiorità, ancorchè s'impegnino a non fare degli atti

Digitized by Google

giudiziarj che ad un'epoca e con azioni separate, in modo da non contrariar punto gl'interessi della massa.

C. C. 29 *Term. an.* 10. *S.* 3. 1. 74.

3. — I trattati stipulati con autorizzazione del Trib. di Comm. dalla maggiorità numerica dei creditori uniti di un fallito, sono obbligatorj per tutti i creditori, compresi quelli che hanno ricusato di aderirvi; e ciò ancorchè la maggiorità numerica dei creditori non riuniscano i tre quarti delle somme dovute dal fallito. Questa condizione voluta per il concordato non deve essere estesa alle deliberazioni prese dopo il contratto di unione.

C. C. 17 *Decembre* 1833. *S.* 34. 1. 14.

4. — *Giudicato al contrario*, che i trattati passati col fallito con autorizzazione del Trib. di Comm. dalla maggiorità numerica dei creditori uniti del fallito, non sono obbligatorj per i creditori che hanno ricusato di aderirvi.

Parigi 2 *Luglio* 1840. *S.* 40. 2. 424.

4 bis. — Un debitore fallito, il quale fa un concordato colla massa dei suoi rreditori, e che per ottener la firma di uno di essi gli fa un'obbligazione particolare, con cui si trova trattato meglio degli altri creditori, non è poi ammesso ad impugnar questo obbligo particolare, allorchè i creditori sono accomodati.

Parigi 15 *Decembre* 1809. *S.* 7. 2. 985.

5. — I biglietti firmati da un fallito a vantaggio di uno dei suoi creditori, per supplemento del dividendo che resulta dal concordato, sono validi di fronte al fallito; ma la scadenza loro non può essere stabilita che ad un' epoca posteriore ai termini stabiliti dal concordato per la liberazione del fallito verso la massa.

Parigi 20 *Febbraio* 1834. *S.* 34. 2. 92.

5 bis. — La mallevadoria firmata da un terzo a vantaggio di un creditore del fallito per prezzo dell'adesione di questo creditore al concordato, non ha in sè nulla d'illecito; non avrebbe questo carattere se non in quanto alterasse la consistenza dei beni del fallito, o che colla sua adesione il creditore garantito avesse obbligati li altri creditori a fare delle condonazioni illegittime.

C. C. 19 *Giugno* 1832. *S.* 32. 1. 529.

§ 2. Delle forme da adempiersi per la validità del concordato.

6. — Prima del Cod di Comm., era necessario, sotto pena di nullità di ogni concordato ulteriore, che il fallito depositasse i suoi libri, registri e bilancio, alla cancelleria del Tribunale più vicino.

Nimes 5 *Frim. an.* 9. *S.* 3. 2. 433.

7. — È nullo il concordato fatto col fallito, se le formalità prescritte dal Cod. di Comm. non sono state preliminarmente osservate.

I sindaci sono responsabili della inosservanza di queste formalità.

Parigi 11 *Febbraio* 1815. *S.* 16. 2. 104.

8. — L'Art. 519 del Cod. di Comm. il quale prescrive che non potrà devenirsi ad alcun trattato fra i creditori deliberanti ed il debitor fallito, se non dopo il compimento delle formalità di sopra prescritte, dee forse intendersi nel senso che qualunque omissione d'una formalità prescritta produca la nullità del concordato?

Il concordato non è nullo pel solo motivo di non essersi fissata colla sentenza dichiarativa di fallimento l'epoca dell'apertura di esso: nel qual caso, l'apertura del fallimento è fissata di diritto al giorno della dichiarazione che ne ha fatta il fallito.

Parigi 25 *Febbraio* 1820. *S.* 21. 2. 13.

(*) V. Art. 502.

9. — Un concordato liberamente stipulato fra un fallito ed i suoi creditori, non può esser annullato d'ufficio dai Tribunali, se, tutto al più, non è nei casi di cattiva condotta o di frode costituenti la bancarotta semplice e la bancarotta dolosa. Allorchè, contro le disposizioni dell'Art. 519 del Cod. di Comm. si è passato oltre al concordato prima dell'adempimento delle formalità prescritte dagli Articoli precedenti, i soli creditori lesi per l'inadempimento di queste formalità posson dimandare la nullità del concordato. Siffatta nullità non può esser pronunziata a profitto della massa, la quale ha liberamente acconsentito al concordato.

C. C. 25 *Febbraio* 1817. *S.* 17. 1. 193. *Cod. di Comm.*

10. — Un contratto per dilazione accordata dai creditori al debitore, non è nullo per non esser stato preceduto dall'affermazione e verificazione dei crediti.

Parigi 6 *Mess. an.* 13. *S.* 5. 2. 300.

11. — Perchè le deliberazioni di due terzi dei creditori ai quali non s'imputa frode nè simulazione, obblighino il minor numero, non è sempre necessario che questi ultimi sieno stati chiamati, o sieno intervenuti al concordato.

Un contratto di dilazione fra creditori e debitori è valido per la forma, quantunque fatto sotto forma privata, e senza la presenza del giudice.

Torino 25 *Vent. an.* 12. *S* 1. 2. 578.

§ 3. Della maggiorità necessaria a render valido il concordato.

12. — L'Art. 6 del Tit. 11 dell'Ordinanza del 1673, il quale faceva prevalere le voci dei creditori, avuto riguardo a ciò che era loro dovuto, richiedeva che pel calcolo dei tre

N. 512
P. 511.

ART. 520. — I creditori ipotecarj inscritti, e quelli assicurati da un pegno, non avranno voce nelle deliberazioni relative alla concordia.

quarti in somma, si comprendessero nella massa i debiti ipotecarj.

In altri termini: Prima del Codice di Commercio il debitore liberato dall'arresto personale, mercè il consenso dei tre quarti in somma dei soli creditori chirografarj, non poteva prevalersi di questo consenso contro i creditori ipotecarj.

C. C. 26 *Gennaio* 1808. *S.* 8. 1. 174.

Parigi 28 *Brum. an.* 13. *S.* 5. 2. 588.

13. — Sotto l'impero dell'Ordinanza del 1673 era necessario, a pena di nullità, che l'accordo riunisse i tre quarti dei creditori per la somma; a tal riguardo non bastava la maggiorità assoluta.

La morte del fallito rende a ciascuno dei suoi creditori l'intero esercizio dei respettivi diritti ed azioni. Un tale esercizio non può d'allora in poi rimanere impedito da alcun atto d'unione o concordato.

Roano 29 *Gennaio* 1807. *S.* 7. 2. 851.

14. — Allorchè un creditore ha molti debitori solidali di un istesso debito, egli concorre per la totalità di questo debito nel fallimento di ciascuno dei debitori, per formare la maggiorità dei creditori richiesta per la validità del concordato.

Parigi 6 *Messid. an.* 13. *S.* 5. 2. 300.

15. — Colui il quale dopo il fallimento del suo debitore si è reso cessionario di molti crediti contro di esso, non ha diritto di esigere, che per comporre la maggiorità in numero necessaria per il concordato, gli si contino tante voci quanti sono i crediti da lui acquistati. Egli non può contare che per una voce.

C. C. 24 *Maggio* 1840. *S.* 40. 1. 312.

(*) *Pardessus, Corso n.* 1235.

16. — Il diritto di vuotare in una assemblea di creditori è un diritto individuo che può esercitarsi una sola volta dalla medesima persona, qualunque sia il numero dei creditori da essa rappresentati come cessionaria. Poco importa che le cessioni sieno posteriori alla dichiarazione di fallimento. Se pertanto quegli che divien cessionario del credito sopra un fallito può concorrere fino all'ammontare dei crediti ceduti alla composizione dei tre quarti *in somma*, non può per formare la maggiorità numerica avere un numero di voci uguale a quello delle riportate cessioni.

C. C. 24 *Marzo* 1840. *M. C.* 1. 2. 396.

(*) V. *Lainné, Articolo* 507 *della Legge nuova.*

§ 4. **Degli effetti del concordato.**

17. — Quel fallito il quale ha fatto un concordato col maggior numero dei suoi creditori, non può ottenere su di una dimanda non notificata una sospensione provvisoria a tutti gli atti giudiziarj per parte dei creditori dissenzienti.

Parigi 3 *Frim an.* 12. *S.* 7. 2. 986.

18. — Il concordato firmato dai creditori di un fallito non può esser alterato o modificato che col consenso di tutti e di ciascuno dei creditori. Qualunque sia il numero degli interessati, i quali danno la loro acquiescenza all'atto modificativo, essi non obbligano affatto coloro che vi si oppongono e preferiscono stare al concordato originario.

Parigi 13 *Term. an.* 11. *S.* 7. 2. 852.

19. — Si deve comminare l'arresto personale contro il fallito per il pagamento del dividendo regolato col concordato.

Bordeaux 6 *Decembre* 1837. *S.* 39. 2. 194.

Articolo 520.

(L. N. ART. 508.)

INDICE SOMMARIO

Azioni sui mobili 1. 3.	Obbligazioni 1. 2.
Diminuzione di diritti 4.	Opposizione al concordato 5.
Grado 9.	Pegno 11. 17.
Graduatoria 12.	Renunzia 6.
Intervento 10.	Somme divisibili 8.
Iscrizione 9.	Stellionato 3 bis.
Locatore 13. 14. 15. 16.	Unione 10.
Monte di Pietà 11.	Vincolo 1.
Nomina di un sindaco 7.	

1. — Ancorchè i creditori ipotecarj iscritti non partecipino alla formazione del concordato, nulladimeno questo è, dopo l'omologazione, obbligatorio per essi come per i creditori chirografarj, in quanto all'esercizio dei loro diritti su i mobili del debitore che è fallito.

C. C. 26 *Aprile* 1814. *S.* 14. 1. 225.

2. — Il creditore ipotecario non è obbligato di sottoporsi alla Legge dei tre quarti in somma dei creditori, nè di venire a prendere il suo pagamento nella cassa stabilita dalla unione dei creditori medesimi.

C. C. 22 *Piov. an.* 10. *S.* 2. 1. 222.

3. — Il concordato ottenuto da un fallito non può essere opposto ai creditori ipotecarj che non vi sono stati nè presenti, nè chiamati. I creditori hanno diritto, nonostante il concordato, di esercitare i loro diritti su i mobili del debitore.

Parigi 18 *Marzo* 1833. *S.* 33. 2. 245.

3 bis. — Quindi il concordato non osta ad essi per l'esercizio di una azione di stellionato contro il fallito.

Parigi 26 *Febbraio* 1833. *S.* 33. 2. 574.

4. — I creditori ipotecarj e privilegiati non sono sottoposti a verun patto del concordato che tenda in un modo qualunque a diminuire i loro diritti, o a sospenderne l'esercizio e l'adempimento.

C. C. 9 *Decembre* 1792. *S.* 1. 1. 18.

5. — Sotto l'antica Legge dei Fallimenti, un creditore ipotecario poteva senza renunziare alla sua ipoteca prender parte al concordato, o farvi opposizione, quando era certo per il grado della sua ipoteca che non sarebbe stato collocato utilmente sul prezzo degli immobili. Ogni creditore anche ipotecario può opporsi al concordato quando la opposizione è desunta da dei fatti di dolo o frode del comon debitore.

C. C. 21 *Decembre* 1840. *M. C.* 6. 2. 186.

6. — Ancorchè i creditori ipotecarj iscritti non possano aver voce deliberativa nell'assemblea che si occupa del concordato, nulladimeno possono prendervi parte, renunciando al benefizio resultante dalle loro ipoteche.

Nîmes 18 *Maggio* 1813. *S.* 15. 2. 119.

7. — I creditori ipotecarj di un fallito posson esser costretti di prender parte alla nomina di un sindaco del fallimento.

C. C. 23 *Prat. an.* 9. *S.* 1. 1. 453.

8. — I creditori ipotecarj hanno diritto alla somma divisibile nel caso di un concordato, siccome hanno diritto al prodotto del mobile in caso di unione, vendita e distribuzione. La somma da dividersi non è altra a loro riguardo che il prezzo del mobile ceduto al fallito istesso da suoi creditori chirografarj.

Parigi 26 *Novembre* 1812. *S.* 13. 2. 191

9. — L'Articolo 2134 del Cod. Civ. il quale prescrive che tra i creditori ipotecarj la iscrizione sola dà il grado, deve esser inteso in questo senso, cioè, che senza iscrizione l'ipoteca è assolutamente inefficace, in modo che il creditore ipotecario non iscritto non può neppure esser il primo tra i chirografarj.

C. C. 11 *Giugno* 1817. *S.* 18. 1. 41.

10. — Il contratto d'unione non è nullo per la sola circostanza che i creditori ipotecarj sono concorsi alla deliberazione preliminare dei creditori del fallito, se le proposizioni di accomodamento fatte dal debitore sono state rigettate alla unanimità.

C. C. 2 *Giugno* 1812. *S.* 13. 1. 429.

(*) V. la Decis. d'appello. *S.* 12. 2. 6.

11. — In caso di fallimento del direttore di un Monte-di-pietà, non si possono escludere dalle deliberazioni relative al concordato, come aventi un pegno, quei creditori del fallito che hanno ottenuto personalmente dalla autorità il diritto di continuare il governo di tale stabilimento.

C. C. 1 *Decembre* 1819. *S.* 18. 1. 45.

(*) V. Art. 535 e 539.

12. — Un creditore che ha ottenuto in una graduatoria di un suo debitore la consegna di una nota di collocazione, ha diritto di esigerne il pagamento, benchè una sentenza posteriore abbia dichiarato il debitore in stato di fallimento, ed abbia fatto rimontare l'apertura di esso ad un'epoca anteriore alla consegna di quella nota.

Bordeaux 16 *Novembre* 1841. *M. C.* 6. 2. 184.

13. — Il proprietario locatore ha diritto di esser portato nel passivo del fallimento del suo conduttore, e di essere ammesso alle deliberazioni dei creditori; il privilegio ad esso conferito dalla Legge sul mobiliare che guarnisce i luoghi locati non basta per farlo riguardare come un creditore pignoratario nel senso dell'Articolo 520 del Codice di Commercio, specialmente quando non è giustificato che questo mobiliare sia sufficiente per disinteressarlo integralmente.

Parigi 15 *Decembre* 1836. *S.* 38. 2. 14.

14. — Ma non è obbligato, a differenza di ogni altro creditore anche privilegiato, di presentarsi al fallimento del suo conduttore per far riconoscere e verificare il suo credito; può perseguitare avanti i giudici civili l'esercizio del suo privilegio. (Cod. Civ. 2102.)

Parigi 28 *Settembre* 1836. *S.* 37. 2. 21.

15. — Il proprietario locatore può malgrado il fallimento del suo conduttore perseguitare per le vie ordinarie esecutive l'esercizio del suo privilegio sul mobiliare del fallito; non vi è luogo su ciò a distinguere fra gli atti cominciati avanti, e quelli intentati dopo il fallimento.

Parigi 9 *Marzo* 1837. *S.* 38. 2. 13.

16. — In caso di fallimento del locatore, la massa è tenuta come lo sarebbe il fallito stesso di sopportar la deduzione sopra i fitti dell'ammontare di una indennità dovuta al conduttore per privazione di godimento di una parte della cosa locata. (Cod. Civ. 1722)

C. C. 29 *Novembre* 1832. *S.* 33. 1. 18.

17. — Il creditore di un fallito, che è in possesso di un pegno, deve far procedere alla vendita di questo onde imputare il prezzo che potrà ritrarsene sull'ammontare del suo credito prima di presentarsi per riscuotere un dividendo nell'attivo del fallimento. E l'eccezione a questo riguardo può essergli opposta dal fallito che ha stipulato il concordato.

Parigi 16 *Decembre* 1836. *S.* 37. 2. 313.

N. 513 P. 515 ART. 521. — Se l'esame degli atti, libri e carte del fallito somministra qualche presunzione di bancarotta tra il fallito ed i creditori, non si potrà devenire ad alcun trattato; il commissario invigilerà perchè sia eseguita la presente disposizione.

N. 514. P. 516 ART. 522. — La concordia, qualora venga fissata, dovrà essere sottoscritta durante la seduta, sotto pena di nullità: nel caso che il maggior numero dei creditori presenti acconsenta alla concordia, ma non formi i tre quarti della somma, la deliberazione sarà differita per otto giorni al più tardi.

Articolo 521.

(L. N. ART. 510, 511.)

INDICE SOMMARIO

Assoluzione 9
Concordato 6. 8
Condanna per bancarotta 3. 4. 5. 7. 8. 9.
Libri irregolari 2. 3. 4. 6.
Prevenzione di bancarotta 1. 7.

1. — L'Art. 521 Cod. di Comm. che proibisce ogni trattato con un fallito prevenuto di bancarotta fraudolenta, dee esser inteso nel senso che il trattato fatto tra i creditori e il fallito, mentre è prevenuto di bancarotta, ha o non ha effetto secondo che egli è o non è assoluto da questa prevenzione.

Poitiers 21 *Luglio* 1825. *S.* 26. 2. 1.

2. — Il fallito condannato come bancarottiere, ma solamente per l'inesattezza nel modo di tenere i suoi libri, non è impedito di fare una concordia co' suoi creditori nella forma ordinaria.

Parigi 9 *Gennaio* 1817. *S.* 19. 2. 198.

3. — Può ammettersi al benefizio del concordato quel fallito che è stato condannato dal Trib. Correzionale come bancarottiere semplice per irregolarità di scritture, ma senza recognizione di frode.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 17 *Giugno* 1839. *G. di Marsiglia* 18. 1. 295.

4. — *Contra* — Il fallito condannato come semplice bancarottiere per la irregolarità dei suoi libri, non può ammettersi a stipulare un concordato con i suoi creditori.

Orléans 17 *Maggio* 1836. *S.* 36. 2. 405.

5. — Una tal condanna si è considerata come una prova di un fatto di mala condotta nel senso dell'Articolo 526 del Codice di Commercio che autorizza i giudici a ricusare per questa causa l'omologazione del concordato.

C. C. 31 *Gennaio* 1837. *S.* 37. 1. 100.

6. — *Giudicato però* che la irregolarità dei libri tenuti da un fallito non è di per sè un ostacolo che impedisca ad esso di stipulare un concordato con i suoi creditori, se d'altronde non esiste contro di lui veruna presunzione di frode.*

Roano 21 *Novembre* 1835. *S.* 36. 2. 251.

7. — Quando i creditori di un fallito invocano in appoggio della lor dimanda di nullità del concordato dei fatti di frode o dolo, provati secondo essi dai documenti di un processo per bancarotta fraudolenta, i giudici civili non possono ricusarsi dall'esaminare e valutare questi fatti sotto il pretesto che non possono desumere gli elementi della loro convinzione dai documenti di una procedura criminale, ancorchè la querela fosse stata seguita da un decreto di *non consta*.

La decisione che dichiara non esser luogo a procedere sopra una querela di bancarotta fraudolenta non osta al diritto del querelante per far pronunziare la nullità del concordato, ancorchè questa nullità fosse basata su i fatti di frode articolati nella querela.

C. C. 2 *Giugno* 1840. *M. C.* 4. 2. 419.

8. — Il concordato stipulato fra un fallito ed i suoi creditori non è obbligatorio per questi ultimi se il fallito vien condannato anche in contumacia come bancarottiere fraudolento.

Montpellier 5 *Agosto* 1836. *S.* 37. 2. 220.

9. — Colui il quale è stato assoluto da una contravvenzione o delitto ad istanza del Ministero pubblico, non può più esser ricercato per i medesimi fatti coll'azione civile delle parti interessate.

Particolarmente: allorchè in materia di fallimento il fallito è stato esonerato in via criminale da una prevenzione di bancarotta, ne resulta *la cosa giudicata*, a riguardo di qualunque dimanda di nullità (anteriore o posteriore fondata sul dolo e la frode) del concordato fatto co' suoi creditori.

Nîmes 18 *Maggio* 1813. *S.* 15. 2. 119.

(*) V. Art. 526 e 586.

Articolo 522.

(L. N. ART. 509)

1. — (*Firme*) Un concordato non è nullo per mancanza di qualche firma *durante la seduta*, se d'altronde coloro che in tal tempo

ART. 523. — I creditori opponenti alla concordia saranno tenuti, dentro otto giorni al più tardi, di far notificare le loro opposizioni ai sindaci ed al fallito. N 515 P 517.

hanno firmato formano la maggiorità in numero, ed una totalità di crediti che uguaglia o eccede i tre quarti in somma.

Nîmes 18 *Maggio* 1813. *S.* 15. 2. 119.

2. — (*Termine—Proroga*) La dilazione di otto giorni stabilita dall'Art. 522 del Cod. di Comm. per ammettere o rigettare definitivamente il concordato può esser prorogato col consenso di tutti i creditori. Il giudice non può pronunziare d'ufizio la decadenza resultante dalla decorrenza di questi termini.

Parigi 15 *Novembre* 1836 *S.* 37. 2. 22.

(*) La dilazione di otto giorni per la proroga dell'assemblea è perentoria: se alla seconda riunione non si combinano le due maggiorità, il concordato diviene impossibile, e non è più permesso tentarne l'adozione in una terza assemblea. *Locré, Artic.* 522. *Vincent, T.* 1. *p.* 437.

— La concordia deve essere a pena di nullità firmata in seduta permanente. Ciò però non impedisce che non possa esser proposta in una prima seduta, e deliberata in una successiva. Basta per la sua validità che sia firmato in quella seduta ove è stata stabilita e convenuta. *Pardessus, Corso n.* 1237. *Vincent, T.* 1. *p.* 434. — Se la maggiorità ricercata in numero ed in somma avesse firmato in seduta permanente, l'adesione isolata e posteriore di qualche altro creditore non sarebbe un vizio del concordato. *Pardessus, Corso n.* 1237.

— Se in un fallimento uno dei creditori è minore, il tutore può consentire al concordato benchè tale atto sia una transazione senza l'adempimento di veruna delle forme volute per le transazioni relative ai minori; l'intervento dell'autorità giudiciaria al concordato garantisce tutti gli interessi. *Pardessus, Corso n.* 1237.

Articolo 523.

(L. N. ART. 512.)

INDICE SOMMARIO

Azione di nullità per dolo 3.
Approvazione tacita 13.
Bancarotta 2.
Citazione 16.
Concordato irregolare 6. 14.
Creditori non citati 4. 8.
Impossibilità di agire 15.
Notificazione del concordato 7.
— della opposizione 8.
Nullità 1. 3. 9. 11. 12.
Obbligazioni fuori del concordato 1.
Recogniz. di crediti 5. 12.
Termine alla opposizione 10. 11. 12. 15.

1. — Il creditore a vantaggio del quale erano state rivolte delle obbligazioni fuori del concordato, non può in caso di annullamento di tali obbligazioni dimandare per questo solo motivo la nullità del concordato al quale ha acconsentito in vista dei vantaggi che gli erano stati concessi.

Parigi 11 *Luglio* 1837 *S.* 37. 2. 397.

2. — Quando i fatti su i quali si basa un creditore per dimandare la nullità del concordato, sotto pretesto che costituiscano delle presunzioni di bancarotta contro il fallito, non sono stati dedotti con un'azione di bancarotta semplice o fraudolenta, e sono semplicemente articolati avanti il Tribunale di Commercio adito con una opposizione, questo Tribunale valutando tali fatti può decidere che non hanno il carattere di frode, nè di bancarotta, e rigettare la opposizione.

C. C. 14 *Maggio* 1839. *M. C.* 4. 2. 79.

3. — Un concordato omologato sotto l'impero dell'Art. 523 del Cod. di Comm. poteva successivamente attaccarsi con l'azione di nullità per dolo o frode nei dieci anni stabiliti dall'Art. 1304 del Cod. Civ.?

In ogni caso, all'effetto che un concordato possa essere attaccato con l'azione di nullità per dolo o frode entro i dieci anni stabiliti dall'Art. 1304 del Cod. Civ., bisogna che il creditore il quale intenta questa azione non abbia potuto aver cognizione, all'epoca del concordato, dei fatti di dolo, o frode su i quali intende basare la sua azione: egli non può dedurla se i titoli di credito che vuole attaccare sono stati prodotti e verificati all'epoca del concordato, e se non gli ha contradetti.

Riom 20 *Luglio* 1840. *S.* 40. 2. 354.

4. — Colui il quale non è stato presente, nè chiamato all'assemblea dei creditori nella quale si è fatto un concordato, o un atto di convenzione per dilazione, nè è stato citato giudicialmente nel tempo della sentenza che ne ha pronunziata l'omologazione, può egli esser obbligato in seguito ad accedervi, quando il suo credito unitamente a quello dei dissenzienti non eccede il quarto del totale dei debiti? (*L.* 10. *ff. de pactis.*)

Dissertaz. S. 13. 2. 130.

5. — Secondo l'antica, come secondo la nuova Legge su i Fallimenti, il diritto di far opposizione al concordato appartiene non solo ai creditori verificati ed ammessi prima del trattato col quale è posto in essere, ma anche a quelli i di cui crediti son stati riconosciuti dopo, e negli otto giorni prescritti per le opposizioni.

Marsiglia (*Trib. di Comm*) 17 *Giugno* 1839. *G. di Marsiglia* 18. 1. 295.

Digitized by Google

6. — L'Art. 523 del Cod. di Comm. si applica ancora al caso di un concordato irregolare fatto o conchiuso senza le formalità dell'Art. 521, e mentre che il creditore si trova in prevenzione di bancarotta. Un tal concordato non è nullo di pieno diritto.

C. C. 17 *Giugno* 1812. *S.* 12. 1. 346.

7. — *Giudicato nello stesso senso dalla Corte in grado di rinvio, ed inoltre*, che per far decorrere il termine degli otto giorni di cui parla l'Art. 523, non è necessario di far notificar il concordato ai creditori che non l'hanno sottoscritto. Il termine decorre indipendentemente da ogni notificazione, dalla data del concordato.

Roano 14 *Aprile* 1813. *S.* 13. 2. 258.

8. — L'Art. 523 del Cod. di Comm. il quale obbliga i creditori opponenti al concordato di far notificare la loro opposizione dentro *otto giorni di termine perentorio*, si applica non solamente ai creditori che han presa parte alla deliberazione di esso, ma anche a quelli non intervenuti, qualora però fosser stati messi in mora legalmente.

C. C. 26 *Aprile* 1820. *S.* 21. 1. 7.

9. — Allorchè sull'opposizione di alcuni creditori il concordato è annullato, fuori il caso di cattiva condotta o di frode, siffatta nullità può mai esser pronunziata in modo generale, ed a riguardo di tutti i creditori? O al contrario, è essa profittevole solo agli opponenti?

Parigi 18 *Febbraio* 1817. *S.* 17. 2. 265.

10. — Il creditore di un fallimento, il cui credito era contradetto, e che non ha presa veruna parte al concordato, può farvi opposizione anche dopo il termine degli otto giorni.

Parigi 10 *Agosto* 1811. *S.* 12. 2. 107.

11. — I creditori che hanno firmato un concordato possono domandarne la nullità anche spirato il termine degli otto giorni fissato dall'Art. 523 Cod. di Comm., quando eglino non sono stati determinati a consentire a questo concordato che dall'esposizione falsa e fraudolenta che il fallito ha fatta loro della sua situazione.

Lione 1 *Agosto* 1823. *S.* 26. 2. 115.

(*) Il ricorso contro questo decreto è stato rigettato. V. *S.* 29. 1. 166.

12. — Quei creditori il di cui credito non è stato nè ratificato nè confessato anteriormente al concordato, quantunque posti in mora, e che per conseguenza non sono concorsi a quest'atto, sono inammissibili a farvi opposizione.

Parigi 25 *Febbraio* 1820. *S.* 21. 2 13.

C. C. 19 *Giugno* 1821. *S.* 22. 1. 142.

Nîmes 17 *Gennaio* 1812. *S.* 14. 2. 281.

13. — Quel creditore di un fallito, il quale trascura di fare negli otto giorni opposizione alla sentenza di omologazione del concordato, è reputato avervi consentito, e deve prenderlo per regola in tutti i suoi interessi civili col fallito: egli dunque non ha più azione criminale, ancorchè prima avesse prodotta querela di bancarotta, e che presente al concordato si sia protestato contro.

C. C. 9 *Marzo* 1811. *S.* 11. 1. 145.

14. — Un trattato concluso tra il fallito e la maggior parte de'suoi creditori senza convocazione preliminare, fuori la presenza del commissario del fallimento e senza l'osservanza delle forme richieste dalla Legge, non è un vero concordato: il creditore il quale non ha presa alcuna parte al trattato, può, quantunque il suo credito sia stato verificato, fare opposizione, anche dopo il termine degli otto giorni.

Caen 18 *Agosto* 1814. *S.* 14. 2. 395.

15. — Il creditore il quale non ha potuto far opposizione al concordato negli otto giorni dalla omologazione, è ammissibile a farla dopo tal termine, nonostante la decadenza pronunziata dall'Art. 523 Cod. di Comm., se per frode del fallito è stato messo nell'impossibilità di agire nel termine prescritto.

L'Art. 523 è ampliato in quanto al caso in cui uno de'sindaci sia opponente; allora le sue opposizioni debbon notificarsi agli altri sindaci. Se poi tutti i sindaci si oppongono, le opposizioni saranno notificate ad un creditore che il Tribunale destinerà per rappresentar la massa in questa sola occasione.

Roano 8 *Giugno* 1818. *S.* 18. 3. 235.

16. — La citazione fatta al fallito ed ai sindaci dal creditore opponente al concordato dee sotto pena di nullità esser fatta con dilazione almeno di un giorno libero; non può farsi per l'indomani. La nullità della citazione per esser data in un tempo così breve trae seco la nullità della opposizione stessa.

Parigi 7 *Luglio* 1810. *S.* 10. 2. 345.

(*) Secondo l'Art. 416 del Cod. di Proc. il termine delle citazioni in materia di commercio dee essere almeno di un giorno libero, salve le eccezioni contenute negli Art. 417 e 418 per alcuni casi particolari. Ora questo Articolo è necessariamente regolato dalla disposizione generale dell'Art. 1033 dello stesso Codice, secondo il quale non si devono contare nè i termini per le citazioni, nè il giorno della notificazione, nè quello della scadenza; dal che ne segue che quando il termine è di un sol giorno esso dee esser libero. Tale è la opinione del *Carré, Leggi delle Proc. Civ. n.* 1492. *Pardessus, Corso n.* 1467. *Favard, Repertorio v. Trib. di Comm. Sez.* 3. *n.* 3. *Thomine Desmazures, Commentario sul Cod. di Proc. n.* 464.

ART. 524. — Il trattato sarà omologato dentro gli otto giorni a contar dalla sentenza proferita sulle opposizioni: l'omologazione lo renderà obbligatorio per tutti i creditori, e conserverà a ciascuno di essi l'ipoteca sopra i beni stabili del fallito; a quest'effetto i sindaci saranno tenuti a fare inscrivere la sentenza di omologazione nel registro delle ipoteche, a meno che non vi sia stato derogato dalla concordia. N 516. P. 518.

Articolo 524.

(L. N. ART. 513. 516. 517)

INDICE SOMMARIO

Appello 6. 15.
Arresto 11.
Azioni sociali 9. 10.
Cessione di beni 20.
Commercianti 17.
Condanna personale 5.
Creditori non verificati 2. 11. 12. 14. 14 bis.
— intervenuti 2. 2bis. 13.
— non chiamati 16. 21.
Decorrenza dei termini 8. 15.
Deliberazioni dei creditori 12.
Dichiarazione di nullità 22.
Eredi del fallito 1.
Garanzia 3 19.
Irregolarità di forme 13. 23.
Omologazione 12
— intempestiva 5. 5 bis
Mallevadoria 3 3 bis 4 4 bis.
Moglie del fallito 18.
Querela di bancarotta 24.
Società 9. 10
Termini ad appellare 6
Verificazione dei creditori 7.

1. — La omologazione del concordato ottenuto da un fallito può dopo la morte di questo ultimo esser chiesto da' suoi eredi.

Parigi 23 *Febbraio* 1839. *S.* 39. 2. 135.

2. — In materia di fallimento, il concordato debitamente omologato obbliga tutti i creditori del fallito, anche quelli che non hanno in esso fatto verificare i loro crediti, se vi sono stati legalmente chiamati.

C. C. 16 *Giugno* 1828. *S.* 28. 1. 211.

2 bis. — L'atto di cauzione stipulato da un terzo nel concordato seguito fra un fallito e i suoi creditori, è obbligatorio non solamente di faccia ai creditori che hanno firmato il concordato, ma ancora in faccia di quelli fra i creditori portati nel bilancio, i quali per non aver fondati i loro crediti non hanno potuto intervenire al concordato.

Parigi 9 *Luglio* 1828. *S.* 28. 1. 257.

3. — Il mallevadore ad un concordato che ha garantito il solo capitale delle somme dovute dal fallito, non è tenuto in verun caso per i frutti anche moratorj, e delle spese aggiudicate posteriormente contro il fallito, se non è stato posto in mora egli stesso. Poco importa che all'epoca del concordato il credito fosse costatato.

C. C. 12 *Gennaio* 1842. *M. C.* 6. 2. 424.

3 bis. — Colui che si è reso mallevadore della esecuzione di un concordato, dee come il fallito stesso subirne le conseguenze. Così per quanto sia stato stipulato nel concordato che il pagamento del dividendo dovesse farsi ai soli creditori verificati ed ammessi, se vien deciso che il fallito debba pagarlo ugualmente ai creditori non verificati, il mallevadore rimane obbligato anche di fronte a quest'ultimo.

Bordeaux 6 *Decembre* 1837. *S.* 39. 2. 194.

(*) — Contra — *Pardessus*, *T.* 4. *n.* 1250.

4. — La condonazione accordata, con riserva o senza, da un creditore al fallito in un concordato in correspettività del pagamento di un dividendo, non si può considerare come volontaria dal lato del creditore. Quindi non libera i coobbligati solidali. Il creditore conserva il suo regresso contro di essi. (Cod. Civ. 1285, 1287.)

Parigi 8 *Giugno* 1831. *S.* 31. 2. 221.

(*) Sic *Duranton*, *T.* 18. *n.* 361.

4 bis. — *Giudicato ugualmente* che la condonazione di una porzione di debito fatta in un concordato al fallito, non è una condonazione volontaria che liberi il mallevadore.

Lione 12 *Aprile* 1832. *S.* 33 2. 428.

5. — Il creditore di un fallito, dopo che ha chiesto egli medesimo la verificazione del suo credito, e la sua ammissione nel passivo del fallimento, e specialmente dopo l'omologazione, senza sua opposizione, di un concordato fissato tra il fallito e gli altri suoi creditori, non è più ammissibile a domandare una condanna personale contro il fallito, sotto pretesto che il credito sia di una data posteriore al fallimento.

C. C. 20 *Agosto* 1828. *S.* 28. 1. 344.

(*) V. Art. 502.

5 bis. — L'omologazione del concordato pronunciata prima della scadenza degli otto giorni accordati ai creditori per farvi opposizione, non trae con sè la nullità del concordato medesimo, se d'altronde non è sopravvenuta alcuna opposizione entro questo termine.

Colmar 18 *Luglio* 1826. *S.* 27. 2. 115.

6. — Le sentenze pronunziate sulle opposizioni al concordato, non che quelle che ordinano la sua omologazione, sono suscettibili di appello come tutte le altre sentenze.

In tal caso, il termine per interporre ap-

pello è il termine ordinario di tre mesi, nè può esser ristretto ad otto giorni.

Colmar 17 *Marzo* 1813. *S.* 14. 2. 140.

7. — Il concordato fatto tra un fallito ed i suoi creditori, se è omologato giudicialmente ad istanza del debitore, stabilisce irrevocabilmente l'esistenza dei crediti ivi notati; d'allora in poi il fallito non può pretendere che la verificazione de'crediti fatta dai sindaci in presenza del giudice commissario non l'obblighi.

Roano 13 *Aprile* 1813. *S.* 14. 2. 286.

Colmar 19 *Novembre* 1813. *S.* 14. 2. 287.

8. — Per far decorrere i termini per la opposizione, l'affissione della sentenza declarativa del fallimento deve esser constatata con un atto di cursore, o un processo verbale: non basta un certificato del cancelliere.

Caen 24 *Agosto* 1811. *M. C.* 6. 2. 407.

9. — I creditori di una Società commerciale fallita hanno contro ciascun socio due azioni, la prima *jure sociali*, l'altra *jure singulari*. Dopo di avere per effetto di un concordato omologato, rilasciato alla massa sociale una parte del loro credito, possono presentarsi alla massa particolare di uno dei socj, e prendervi, nonostante il rilascio fatto, una quota indipendente dalle somme a cui hanno ridotto i loro crediti nella concordia sociale.

Poco importa che nel rapporto il quale ha preceduto la concordia, vi sia stata fatta parola dell'attivo personale di ciascun socio. Le obbligazioni resultanti dalla concordia nascono dalle sue stesse disposizioni, e non da interpetrazioni date al rapporto fatto prima di essa.

Roano 18 *Febbraio* 1817. *S.* 17. 2. 265.

10 — *Giudicato in senso contrario*. I socj di uno stabilimento commerciale, quantunque obbligati per la totalità del loro avere sociale e personale o estrasociale, non sono nulladimeno obbligati che *a titolo della Società*. Se dunque la Società cade in fallimento, e che mediante un concordato sia loro fatto un rilascio nella qualità di socj, un tal rilascio li libera, in quanto al loro *avere personale*, come del pari li libera relativamente al loro *avere sociale*. Nè bisogna dire che per liberare il loro *avere personale*, fosse necessario che i creditori della Società, nell'atto di condonare una parte di debito, avesser renunciato ai diritti loro sopra questo avere personale, poichè al contrario il rilascio porta seco una tal *renuncia*, purchè non vi sia una riserva contraria.

C. C. 3 *Giugno* 1818. *S.* 18. 1. 277.

11. — Un creditore il quale non è comparso alle assemblee, nè ha fatto verificare i suoi crediti, quantunque avvertito nelle forme prescritte, non può, sotto pretesto che l'omologazione del concordato non gli sia stata notificata, far imprigionare il debitor fallito.

Bruxelles 31 *Febbraio* 1811. *S.* 11. 2. 483.

(*) V. Art. 443, 527, 537, 538 e le note.

12. — Le deliberazioni prese dai tre quarti in somma dei creditori uniti, non sono obbligatorie per gli altri creditori, che dopo la omologazione definitiva del giudice accordata ai chiamati.

Siffatta omologazione è necessaria, non solamente in caso di opposizione, ma ancora in caso di non sottoscrizione di questi creditori. Quindi fintantochè la deliberazione non è stata omologata con i creditori che non hanno sottoscritto, costoro non sono rappresentati dai sindaci dell'unione per tutto ciò che eccede le semplici cure amministrative. Ed è per ciò che qualunque alienazione di beni della massa fatta a richiesta del sindaco dei creditori (prima dell'omologazione del concordato) può essere impugnata ed annullata a richiesta dei creditori che non hanno firmato.

C. C. 14 *Marzo* 1810. *S.* 10. 1. 219.

13. — I creditori chiamati al fallimento, i crediti dei quali son stati verificati, e di fronte ai quali sono state adempiute tutte le formalità volute dalla legge, non han più diritto dopo la decorrenza di otto giorni di attaccare il concordato per inosservanza delle forme ricercate per la sua validità: il concordato non può più dopo la decorrenza di quel termine essere attaccato se non che per dolo, o frode dei creditori. Poco importa che all'epoca in cui il concordato è stato acconsentito, i creditori pretendessero di esercitare un diritto esclusivo sopra certe parti dell'attivo, e non avessero a tale epoca per questa pretensione veruno interesse per attaccare il concordato.

C. C. 27 *Marzo* 1838. *S.* 38. 1. 762.

14. — *Contra* — Il termine di otto giorni entro il quale dee esser fatta la opposizione al concordato, si applica anche a quei creditori i di cui crediti non sono stati ancora verificati, benchè il ritardo nella verificazione provenga da contestazioni elevate dai sindaci.

C. C. 12 *Gennaio* 1831. *S.* 31. 1. 76.

Bordeaux 27 *Giugno* 1832. *S.* 33. 2. 560.

14 bis. — *Giudicato però* che la mancanza di verificazione di un credito entro i termini prescritti dalli Art. 502 e 503 del Cod. di Comm. non sospende le operazioni del concordato, ancorchè il ritardo nella verificazione dipenda dall'esser contestato il credito dai sindaci, o per ogni altra causa. In tal caso, il concordato che si pone in essere fra i creditori, i cui crediti sono stati verificati, è obbligatorio, anche per quei crediti che non furon verificati perchè contestati dai sindaci.

C. C. 12 *Gennaio* 1831. *S.* 31. 1. 76

15. — L'appello da una sentenza di omologazione del concordato non ne sospende l'esecuzione, nè la decorrenza dei termini accordati al fallito per pagare; però quando queste dilazioni son decorse, contando dalla sentenza di omologazione, se questa sentenza viene ap-

ART. 525. — Notificata che sia l'omologazione ai sindaci provvisorj, questi renderanno definitivamente i loro conti al fallito alla presenza del commissario; tali conti saranno discussi ed approvati. In caso di controversia poi il Tribunal di Commercio deciderà opportunamente: i sindaci rimetteranno in seguito al fallito la totalità dei suoi beni, i libri, le carte, e gli effetti. N. 517. P. 519.

Il fallito ne farà ricevuta: cesseranno le funzioni del commissario e dei sindaci, ed il commissario stesso stenderà di tutto un processo verbale.

---

pellata, il fallito, non potendo supporre che i termini non decorressero se non che dal giorno della sentenza confermatoria, non può dirsi decaduto dal benefizio del concordato per non aver pagato entro i termini decorsi dopo la sentenza di prima istanza.

Parigi 26 *Luglio* 1833 *S* 33. 2. 439.

16. — Il concordato benchè debitamente omologato non è esecutorio di pieno diritto contro un creditore che non vi è stato, nè vi poteva essere chiamato, ed il credito del quale era a tal epoca contestato; si dee a tal riguardo ordinare la comunicazione dei documenti a quel creditore, onde gli esamini e faccia opposizione al concordato, se lo crede conveniente.

Parigi 2 *Decembre* 1831. *S.* 32. 2. 651.

17. — La facoltà di far omologare, contro i creditori dissenzienti, il concordato stabilito con i creditori dei tre quarti in somma, non appartiene che ai soli *commercianti* falliti.

Parigi 15 *Aprile* 1809. *S.* 1. 2. 73.

18. — Quando un commerciante fallito stipula una concordia con i suoi creditori, e sua moglie intervenendo in essa come obbligata o garante, fa ai creditori del fallimento cessione di tutti i suoi diritti, il concordato omologato non ha effetto in riguardo ai creditori della moglie estranei ad esso. Quindi i creditori della moglie i quali non sono stati parte al concordato, posson fare in riguardo a lei e su tutti i valori pei quali non vi è stata cessione notificata, ogni sequestro che il diritto comune comporta.

C. C. 19 *Gennaio* 1820. *S.* 21. 1. 100.

19. — I giudici omologando un concordato non possono imporre al fallito, o ai suoi eredi, la condizione di dar cauzione fino alla concorrenza del dividendo promesso.

Parigi 23 *Febbraio* 1839. *S.* 39. 2. 135.

20. — Il debitore il quale ha ottenuta sentenza di omologazione d'un contratto di dilazione contro dei creditori opponenti, è reputato desistere dal beneficio di tal sentenza, se posteriormente e durante il giudizio d'appello, egli forma una dimanda per cession di beni.

Parigi 22 *Gennaio* 1808. *S.* 8. 2. 57.

21. — Sotto l'impero dell'Ordinanza del 1673 il concordato non era obbligatorio per i creditori non chiamati nè a deliberarlo, nè ad omologarlo (Ordin. del 1673 Art. 5 e 7)

C. C. 15 *Maggio* 1832. *S.* 32. 1. 417.

22. — La sentenza che annulla un concordato anche per frode, sull'opposizione di uno dei creditori intentata entro gli otto giorni, non giova che a tal creditore. Tal benefizio non può invocarsi da quei creditori che non hanno fatta opposizione in tempo utile, e che conseguentemente sono incorsi nella piena decadenza del diritto di attaccare il concordato.

Bordeaux 5 *Luglio* 1833. *S.* 33. 2. 466.

23 — Il concordato ottenuto da un fallito non può opporsi ai creditori che non sono stati compresi nel bilancio, nè chiamati alle operazioni del fallimento, e di fronte ai quali non è stata osservata alcuna delle forme prescritte per giungere al concordato. Su tal proposito non è a farsi veruna distinzione fra i creditori ipotecarj ed i chirografarj. Queste formalità son dovute per gli uni come per gli altri.

C. C. 24 *Agosto* 1836. *S.* 36. 1. 737.

Poitiers 14 *Gennaio* 1831. *S.* 31. 2. 281.

24. — La omologazione del concordato può ella essere impedita pel solo motivo d'essersi portata da un creditore contro il debitor fallito la querela di bancarotta fraudolenta?

C. C. 10 *Aprile* 1810. *S.* 10. 1. 233.

Articolo 525.

(L. N. ART. 519.)

INDICE SOMMARIO

Consegna dei libri 5.
Fallito 3. 5.
Inesecuz. della concordia 8.
Ipoteca 7. 8.
Liberazione totale 6.
Notificazione della concordia 1.
Produzione dei titoli 4.
Rendimento di conti 1. 3.
Riduzione di salarj 9.
Sindaci 1. 4.
Verificazione dei crediti 2.

§ 1. *Della cessazione delle funzioni dei sindaci.*
§ 2. *Degli effetti del concordato di fronte al fallito.*

§ 1. Della cessazione delle funzioni dei sindaci.

1. — La omologazione del concordato non opera la cessazione del fallimento, se non è

N. 518. P. 520. **ART. 526. — Il Tribunale di Commercio potrà negare l'omologazione della concordia, per causa di mala condotta, o di frode; ed in questo caso il fallito sarà in sospetto di bancarotta, e dovrà assolutamente rimettersi**

notificata ai sindaci, e seguita dai loro rendimenti di conti.

Amiens 27 *Febbraio* 1839. *S.* 39. 2. 321.

2. — Il fallimento essendo chiuso e terminato unicamente col rendimento di conti dei sindaci, i creditori in ritardo possono, finchè non è stato reso conto ed anche dopo la sentenza che ha omologato il concordato, far procedere alla verificazione dei loro crediti.

Amiens 27 *Febbraio* 1839. *S.* 39. 2. 321.

3. — I sindaci provvisorj incaricati dalla Legge della gestione dei beni del fallito, non sono esonerati dal render conto al fallito stesso divenuto liquidatore del suo proprio fallimento, benchè gli abbiano amichevolmente lasciata l'amministrazione dei beni: però il fallito mandatario di confidenza deve egli stesso preventivamente render conto ai sindaci del mandato ricevuto da essi.

Parigi 14 *Aprile* 1831. *S.* 31. 2. 149.

4. — Quando dopo una dichiarazione di fallimento si è fatto luogo al contratto di unione, il pagamento di tutti i creditori che hanno prodotti i loro titoli non basta per far cessare l'ufficio dei sindaci, quando esistono altri creditori che non gli hanno prodotti. Questi ultimi possono pertanto dirigere le loro azioni contro i sindaci del fallimento. Invano si opporrebbe l'esclusione pronunziata contro di loro per mancanza di produzioni, quando essi hanno fatta opposizione alla sentenza che pronunzia questa esclusione.

C. C. 31 *Agosto* 1830. *S.* 31. 1 106.

5. — Allorchè in conseguenza di un concordato omologato, i libri ed effetti d'un fallito gli son stati consegnati in modo da compromettere gli interessi di un creditore, a riguardo del quale il concordato non ha effetto, la responsabilità di un tal danno non è a carico dei sindaci del fallimento. Tutto ciò è reputato fatto del giudice.

Parigi 10 *Agosto* 1811. *S.* 12. 2. 107.

§ 2. Degli effetti del concordato di fronte al fallito.

6. — Il fallito è pienamente liberato da tutti i debiti che gli sono stati rilasciati col concordato; in conseguenza, non può esser ulteriormente inquietato per ragione di questi stessi debiti, su i beni che verrebbe ad acquistare in seguito.

Poitiers 9 *Nev. an.* 11. *S.* 3. 2. 518.

7. — Il negoziante il quale dopo aver depositato il suo bilancio, sottoscrive una concordia coi suoi creditori, è ristabilito per effetto di tal concordia nella pienezza de' suoi diritti ed azioni, in questo senso che d'allora in poi si può prendere ipoteca sopra i suoi beni.

C. C. 11 *Fior. an.* 11. *S.* 3. 2. 312.

8. — *Id.* Il fallito reintegrato nel libero esercizio de' suoi diritti per una concordia, è capace di alienare o ipotecare i suoi stabili, ancorchè non abbia adempite le condizioni della concordia stessa. *In altri termini:* l'inesecuzione della concordia non prolunga nè fa rinnovare lo stato di fallimento, e l'incapacità del fallito.

Parigi 10 *Febbraio* 1813. *S.* 13. 2. 219.

9. — Il fallito riposto alla testa dei suoi affari dopo un accomodamento con i creditori, può far ridurre dal Tribunale i salarj accordati dai sindaci ad un agente dal quale si è fatto aiutare colla debita autorizzazione nella amministrazione del fallimento, e ciò ancorchè la somma della quale dimanda riduzione sia stata approvata ed autorizzata dall'assemblea dei creditori.

C. C. 13 *Maggio* 1840. *S.* 40. 1. 722.

Articolo 526.

(L. N. ART. . . .)

INDICE SOMMARIO

Assoluzione 1. 8.	Libri 5.
Cassazione 3.	Potere discrezionario 1.
Concordato particolare 4.	Rifiuto di omologazione 2. 3.
Dichiarazione di fallimento 7.	Società 4.
Dilazione 7.	Speculazioni ardite 6.

1. — L'Art 526 del Cod. di Comm. il quale stabilisce che il Trib. di Comm. potrà per mala condotta o frode negare la omologazione del concordato, attribuisce al Tribunale una specie di potere discrezionario indipendente nel suo esercizio dalla valutazione che può già avere avuto luogo dei fatti rimproverati al fallito. Quindi il Trib. di Comm. dopo che il fallito è stato assoluto da una querela di bancarotta intentata contro di lui, può valutare di nuovo i fatti che gli erano imputati, e fondarsi su di essi per negargli l'omologazione del concordato da lui ottenuto. La decisione criminale non ha in tal caso verun effetto sulla sentenza civile.

Parigi 21 *Marzo* 1831. *S.* 31. 1. 243.

2. — La Legge lascia alla appreziazione dei giudici il valutare i motivi che possono auto-

avanti al magistrato sicurezza, il quale *ex officio* dovrà procedere contro di esso.

Se egli accorda l'omologazione, il Tribunale dichiarerà il fallito scusabile, e capace di esser riabilitato a norma delle condizioni espresse nel titolo *della Riabilitazione*

SEZIONE III. — *Dell' unione dei Creditori.*

ART. 527. — Nel caso che non sia stato conchiuso alcun trattato, i creditori adunati, a pluralità individuale del numero dei presenti, formeranno un S. 519 P. 521

---

rizzare il rifiuto di omologazione al concordato.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 17 *Giugno* 1839. *G. di Marsiglia* 18. 1. 295.

3. — La valutazione che i giudici investiti dalla cognizione di una opposizione al concordato del carattere dei fatti presentati al creditore opponente come costitutivi la bancarotta, e così ostativi ad ogni concordato tra il fallito e i suoi creditori, è assoluta, e non può cadere sotto la censura della Corte di Cassazione.

C. C. 14 *Maggio* 1839. *S.* 39. 1. 699.

4. — I giudici recusandosi di omologare per mala condotta o frode, operata da due falliti socj in nome collettivo, il concordato ottenuto per la Società, possono ugualmente ricusarsi dall'omologare il concordato particolare che ciascuno dei socj ha ottenuto personalmente allorchè i fatti di mala condotta o di frode son comuni ad ambedue.

C. C. 2 *Agosto* 1832. *S.* 33. 1. 331.

5. — Allorchè un fallito non ha tenuti registri, ma al contrario dichiara aver fatto sempre il suo commercio a contante, non può reclamare l'omologazione del concordato che ha fatto in tale circostanza con i tre quarti in somma dei suoi creditori: siffatto concordato non è obbligatorio per coloro che si ricusano di aderirvi.

Parigi 28 *Mess. an.* 12. *S.* 7. 2. 851.

6. — Il commerciante, il cui fallimento ha per causa delle perdite resultanti da speculazioni azzardose di Borsa, è privato della facoltà di fare una concordia con i suoi creditori.

Parigi 18 *Giugno* 1808. *S.* 8. 2. 261.

7. — Il contratto di dilazione sottoscritto volontariamente ed unanimemente da'creditori del fallito non può produrre l'effetto che la sentenza, la quale ha dichiarato il fallimento, sia annullata e considerata come non avvenuta: può solamente il fallito reclamare la omologazione del contratto, e per conseguenza farsi dichiarare *scusabile e suscettibile di riabilitazione*. In tal caso la omologazione non può esser rifiutata pel motivo di non essersi adempiute le formalità prescritte per pervenire alla concordia.

Douai 12 *Giugno* 1820. *S.* 21. 2. 153.

8. — Un'ordinanza in camera di consiglio, la quale dichiara non esservi luogo a procedimento su di un'accusa di bancarotta, ha l'effetto di *cosa giudicata*, anche a riguardo dei terzi che non sono stati parti presenti o chiamate nel giudizio. In conseguenza i fatti di dolo o di frode, a cui riguardo l'azione criminale è stata rigettata, non possono esser riprodotti in via civile per impedire l'omologazione del concordato.

Nîmes 18 *Maggio* 1813. *S.* 14. 2. 137.

Articolo 527.

(L. N ART. 529.)

INDICE SOMMARIO

Azioni solidali 14.
Creditori non comparsi 5. 6.
Forme 3.
Funzioni di sindaco 8.
Immobili 4 bis.
Impedimento legittimo 7.
Liberazione 4.
Liquidatore 2.
Mandatarj 15.
Notificazione 5.
Nullità 6.
Opposizione del terzo 13.
Processo verbale 1. 3
Querela di bancarotta 7.
Registro 4
Responsabilità 11. 12
Revocabilità 10.
Sindaco definitivo 8. 15.
— provvisorio 9.
Società anonima 2.
Verificazione dei crediti 1.

§ 1. *Delle forme necessarie alla validità del contratto di unione, e dei suoi effetti.*

§ 2. *Delle vie di ricorso contro il contratto di unione.*

§ 3. *Dei sindaci definitivi, delle loro qualità e poteri.*

contratto di unione, nomineranno uno o più sindaci definitivi, ed un cassiere incaricato di ricever le somme provenienti da qualunque specie di riscossione: i sindaci definitivi riceveranno i conti dai sindaci provvisori, nella forma stata prescritta riguardo al rendimento dei conti degli agenti all'Articolo 481.

---

§ 1. Delle forme necessarie alla validità del contratto di unione, e dei suoi effetti.

1. — È necessario, sotto pena di nullità, che ogni contratto d'unione tra i creditori sia preceduto da un processo verbale di verificazione ed affermazione dei crediti, e seguito da omologazione.

C. C. 4 *Febbraio* 1806. *S.* 6. 2. 956.

2. — Quando una Società anonima è stata dichiarata in stato di fallimento, deve esser chiamata in giudizio nella persona dei suoi gerenti o del suo liquidatore (se era sciolta anteriormente) alla assemblea dei creditori convocati dai sindaci provvisorj; non può passarsi oltre alla stipulazione d'un contratto di unione prima che il liquidatore sia stato chiamato ed inteso opportunamente. Invano si direbbe che il fallimento ha spogliato il liquidatore dei suoi poteri.

Parigi 29 *Decembre* 1838. *S.* 39 2. 347.

3. — I processi verbali del giudice commissario in materia di fallimenti quando contengono delle convenzioni passate fra i creditori, sia tra loro, sia col fallito, devono esser rivestite delle forme sostanziali richieste per gli atti autentici, quindi è nullo il processo verbale del giudice commissario contenente il contratto di unione tra i creditori, quando è stato redatto fuori della loro presenza, e non sottoscritto da essi.

Bordeaux 15 *Gennaio* 1834 *S*, 34. 2. 211.

4. — Il trattato intervenuto tra il fallito ed i suoi creditori, nel quale questi dopo d'aver formata *unione* accordano la liberazione del loro debitore, mediante la ressione che si fa loro dell'attivo del fallimento, non costituisce un semplice contratto d'unione tra i creditori: esso è un concordato, soggetto come tale al diritto graduale di registro dell'uno per cento, regolato per qualunque cessione di crediti a termine.

C. C. 3 *Gennaio* 1820. *S* 20. 1. 194.

4 bis. — I creditori uniti di un fallito non divengono proprietarj dei suoi immobili: essi non hanno altro diritto oltre quello di provocarne la vendita giudiciale.

C. C. 17 *Marzo* 1840. *M. C.* 4. 2 379.

§ 2. Delle vie di ricorso contro il contratto di unione.

5. — La notificazione di una sentenza ai sindaci, o direttori di una unione di creditori, non fa decorrere i termini dell'appello, della ritrattazione o del ricorso per annullamento, di cui questa sentenza può esser suscettibile, contro i creditori i quali non hanno acceduto al contratto di unione, o con i quali il concordato non è stato omologato.

Il contratto di unione fatto giudicialmente in seguito d'una sentenza che ha ordinato ai creditori di unirsi, non obbliga di pieno diritto i creditori che non vi sono comparsi, o non vi hanno posteriormente aderito.

I creditori i quali intervengono in una istanza beneficiaria, non aderiscono con ciò al contratto di unione che è stato precedentemente sottoscritto dagli altri.

C. C. 11 *Term. an.* 12. *S.* 7. 2. 957.

6 — I creditori, i titoli dei quali non son stati verificati, non possono ammettersi ad attaccare il contratto di unione firmato nella loro assenza. Questo diritto compete ai soli creditori verificati ed ammessi. Ma se il contratto di unione è dichiarato nullo sulla dimanda dei creditori verificati, quest'atto è ugualmente nullo di fronte ai creditori non verificati, e ciò perchè gli effetti della nullità sono indivisibili.

Bordeaux 15 *Gennaio* 1834 *S.* 34. 2. 211.

7. — Quando un caso di forza maggiore, come una malattia grave ed improvvisa, impedisce al fallito di assistere alla riunione dei suoi creditori, il contratto di unione fatto nella sua assenza può, dietro sua opposizione, esser dichiarato come non avvenuto.

Poco importa che essendosi portata contro il fallito una querela di banrarotta fraudolenta, siasi trattato nella riunione non di votare sul concordato, ma di decidere che si sarebbe soprasseduto a deliberare fino all'esito degli atti criminali.

Parigi (*Trib. di Comm.*) 11 *Marzo* 1840. *M. C.* 4. 2. 228.

§ 3. Dei sindaci definitivi, delle loro qualità e poteri.

8. — Un creditore non può esser costretto ad accettare le funzioni di sindaco definitivo.

Colmar 18 *Decembre* 1812. *S.* 16. 2. 111.

9. — Il sindaco provvisorio può esser nominato sindaco definitivo del fallimento, anche prima d'aver reso alcun conto.

C C. 1 *Decembre* 1819. *S.* 18. 1. 45.

(*) *Pardessus*, *Corso n.* 1253.

Il sindaco definitivo può essere anche cassiere. *Locré*, *Art.* 527. *Boulay-Paty*, § 310.

ART. 528. — I sindaci rappresenteranno la massa dei creditori, e procederanno, se pure vi sia luogo, alla verificazione del bilancio. N. 520. P. 522.

In virtù del contratto di unione, e senza altri titoli autentici, faranno essi eseguire la vendita dei beni stabili del fallito, delle di lui mercanzie, e degli effetti mobili, come pure faranno la liquidazione dei di lui crediti e debiti, il tutto sotto la vigilanza del commissario, e senza che vi sia bisogno di citare il fallito.

---

10. — I sindaci definitivi di un fallimento sono ugualmente ai mandatarj ordinarj, revocabili senza l'intervento del Tribunale, dai creditori che gli hanno nominati.

Parigi 6 *Maggio* 1825. *S.* 26. 1. 102.

11. — Ciascuno dei creditori membro d'una unione, è tenuto solidalmente pei fatti, e per le obbligazioni del sindaco che l'unione ha nominato.

Roano 13 *Fior. an.* 10. *S.* 8. 2. 177.

12. — *Id.* Dissertazione in senso contrario. (ibidem) E conc. *Boulay-Paty*, § 330. V. Art. 448 e le note.

13. — Le sentenze proferite coi sindaci di un unione possono esser impugnate con l'opposizione di terzo per parte dei creditori, i quali non hanno acceduto al contratto d'unione, se questo non è stato omologato.

C. C. 14 *Marzo* 1810. *S.* 14. 1. 140.

14. — I sindaci definitivi di un fallimento non hanno azione solidale contro ciascuno dei creditori per il rimborso delle loro anticipazioni: lo stesso dee dirsi allorchè la nomina dei sindaci è stata fatta ad unanimità, e così la volontà della maggiorità non ha imposto alla minorità.

C. C. 23 *Maggio* 1837. *S.* 37. 1. 839.

15. — I sindaci definitivi di un fallimento sono semplici mandatarj revocabili a volontà dei creditori. Qui si applica l'Articolo 2004 del Codice Civile, per effetto del quale il mandante non è tenuto di render conto dei motivi pei quali revoca il mandato.

Caen 18 *Decembre* 1842. *S.* 43. 2. 98.

(*) V. Art. seguente.

Articolo 528.

(L. N. ART. 536.)

INDICE SOMMARIO

Aggiudicatario 2.
Capitoli di vendita 8.
Cassazione 7.
Compromesso 12.
Condanna in proprio 10.
Creditori ipotecarj 4. 5.
— privilegiati 3.
Distribuzione del prezzo 5.
Offerte reali 2.
Opposizione del terzo 4. 6. 14.
Rappresentanze 1. 2. 3. 5. 8.
Renunzia 11.
Trib. di Comm. 15.
Dell' apertura del fall. 9.
Vendita di mobili e stabili 13.

1. — I sindaci di un fallimento hanno qualità per difendere gli interessi della massa, tanto contro uno de'creditori avente interessi distinti della massa, quanto contro i *terzi* litiganti contro la massa intera.

Metz 4 *Maggio* 1820. *S.* 21. 2. 102.

2. — I sindaci di un fallimento rappresentano la massa de'creditori a loro, e non a ciascuno de'creditori personalmente; l'aggiudicatario de'beni del fallito, se vuole liberarsi, deve fare le offerte reali per depositare, sul rifiuto de'sindaci, in loro presenza, il prezzo dell'aggiudicazione. L'aggiudicatario non è tenuto di osservare, relativamente al venditore o a'creditori inscritti, le formalità volute dagli Art. 1258 e 1259 del Cod. Civ.

C. C. 11 *Maggio* 1825. *S.* 26. 1. 198.

3. — I sindaci di un fallimento non sono i legali rappresentanti dei creditori privilegiati (in specie dell'amministrazione delle contribuzioni indirette) relativamente alle questioni di prelazione che possono elevarsi fra essi: quindi la sentenza che ordina con i sindaci che un creditore privilegiato sarà pagato in preferenza di ogni altro, non ha la forza di cosa giudicata di fronte ad un terzo creditore privilegiato che pretende doverlo primeggiare.

C. C. 11 *Maggio* 1835. *S.* 35. 1. 270.

4. — Un creditore ipotecario non è rappresentato dai sindaci nelle controversie che hanno per oggetto l'anteriorità o efficacia della sua ipoteca: laonde egli può fare opposizione di terzo alle sentenze rese con i sindaci, relativamente alle ipoteche esistenti su i beni del fallito.

C. C. 26 *Luglio* 1814. *S.* 15. 1. 33.

5. — Il creditore ipotecario d'un fallimento non è rappresentato dai sindaci nel senso dell'Art. 474 Cod. di Comm. nel tempo del procedimento per la distribuzione del prezzo dei mobili.

In conseguenza è ammissibile l'opposizione di terzo che egli fa alla sentenza proferita in contradittorio coi sindaci, la quale pregiudica ai suoi diritti, e alla cui pronuncia non è stato chiamato.

Limoges 15 *Luglio* 1843. *S.* 44. 2. 262.

6. — I creditori d'un fallito non sono ammissibili a fare individualmente opposizione di terzo alla sentenza che annulla il concordato. Essi non possono agire che per il ministero

N. 521. P. 523. ART. 529. — In tutti i casi, sotto l'approvazione del commissario, dovranno restituirsi al fallito ed alla sua famiglia i vestiti, le masserizie, e mobili necessarj all'uso delle loro persone; tutto ciò dovrà farsi in seguito delle proposizioni del sindaci, che ne formeranno lo stato.

---

del sindaco o di un procuratore, il quale rappresenta la massa.

Parigi 11 *Maggio* 1812. *S.* 14. 2. 147.

7. — Ogni creditore *unito*, legalmente rappresentato dai sindaci dell'unione, si ritiene che abbia figurato sotto il loro nome nei giudizj di prima istanza e di appello; egli può presentarsi in nome proprio innanzi alla Corte di Cassazione, ed unire le sue dimande al ricorso.

C. C. 26 *Aprile* 1813. *S.* 13. 1. 275.

8. — L'Art. 528 deve esser inteso in questo senso, che la cura dei comuni interessi è affidata ai sindaci. La disposizione non si estende agli interessi distinti, o tra loro opposti.

Quindi un creditore ipotecario privilegiato non è rappresentato dai sindaci nella redazione dei capitoli di vendita per l'aggiudicazione di uno stabile del fallito, e non può esser legato da una clausula, contenente una rennncia al diritto che ha di esercitare il patto commissorio.

Roano 27 *Gennaio* 1815 *S.* 15. 2 140.

9. — Allorchè i sindaci di un fallimento sono citati per dei debiti risultanti dal loro fatto personale, essi non possono opporre di avere agito in qualità di sindaci, per dimandare di essere rinviati innanzi ai giudici dell'apertura del fallimento.

Bruxelles 31 *Decembre* 1807. *S.* 7. 2. 985.

10. — I sindaci di un fallimento possono essere condannati *nomine proprio* alle spese di una lite introdotta nella loro qualità *di sindaci*, se il Tribunale giudica che nell'introdurre la lite eglino abbiano compromesso l'interesse della loro amministrazione. Questa condanna può essere anche pronunciata di ufficio, e senza conclusioni relative delle parti o del ministero pubblico.

C. C. 25 *Marzo* 1823. *S.* 24. 1. 138.

11. — Il sindaco de' creditori, debitamente autorizzato con loro deliberazione, può rinunciare formalmente e senza veruna specie di riserva, ad ogni arresto personale ottenuto o da ottenere contro il debitor fallito. Questa rinuncia non ha nulla d'illecito nè di contrario alle Leggi ed a' buoni costumi.

C. C. 9 *Decembre* 1812. *S.* 13. 1. 181.

12. — I sindaci definitivi di un fallimento hanno veste per compromettere, quando negli atti, l'esecuzione de' quali è reclamata, fu convenuto espressamente fra il terzo ed il fallito, che tutte le difficoltà si sarebbero sottoposte ad arbitri.

C. C. 6 *Febbraio* 1827. *S.* 27. 1. 105.

13. — Spetta al sindaco del fallimento e non al giudice commissario di nominare gli uffiziali ministeriali incaricati di vendere i mobili, e gli stabili del fallito.

Parigi 27 *Febbraio* 1813. *S.* 13. 2. 288.

14 — I sindaci o commissarj incaricati solamente da una clausola del contratto di unione di sorvegliare le operazioni di liquidazione del fallimento affidate allo stesso fallito, hanno diritto come lo avrebbero i sindaci ordinarj di intentare la opposizione del terzo contro le sentenze proferite con il solo fallito, senza che essi vi sieno chiamati, e relative alla liquidazione, o modo di distribuzione delle somme incassate dalla massa del fallimento.

Parigi 10 *Decembre* 1836. *S.* 37. 2. 105.

15. — I Tribunali di Commercio, essendo Tribunali di eccezione, non debbono giudicare se non che le materie la di cui conoscenza è loro espressamente attribuita dalla Legge. Essi non debbono dunque conoscere della vendita degli stabili di un fallito.

Parere del Cons. di St. F. 4. e 9 *Decembre* 1810. *S.* 13. 2. 346.

(*) V. Art. 564.

Articolo 529.

(L. N. ART. . . .)

1. — (*Restituzione di mobili*) I sindaci dei creditori di un fallito, usando della facoltà che loro è accordata dall'Articolo 529, non possono, in pregiudizio del privilegio del proprietario, restituire al fallito altri mobili oltre quelli specificati al n. 2. dell'Art. 592 del Cod. di Proc. Civ.

Parigi 27 *Decembre* 1813. *S.* 16. 2. 106.

2. — (*Opposizione alla vendita*) Abbenchè il fallito sia spogliato dell'amministrazione de' suoi beni, nondimeno egli può opporsi alla vendita de' suoi mobili, sino a che la consegna degli effetti, che la Legge riserva al fallito, siasi effettuata.

Parigi 29 *Aprile* 1812. *S.* 14. 2. 147.

3. — (*Moglie del fallito*) La moglie di un fallito può ottenere una parte del mobiliare di suo marito per lei e suoi figli, senza essere obbligata di darne conto alla massa.

Colmar 24 *Febbraio* 1813. *S.* 16. 2. 106.

Digitized by Google

ART. 530. — Qualora non esista sospetto di bancarotta, il fallito avrà il diritto di chiedere, a titolo di soccorso, una somma sopra i suoi beni; i sindaci ne proporranno la quantità, ed il Tribunale, in seguito del rapporto del commissario, la determinerà in proporzione dei bisogni e del numero degl' individui componenti la famiglia del fallito, ed in proporzione ancora della di lui buona fede, e della maggiore o minor perdita che avrà fatta soffrire ai suoi creditori. N. 521. P. 524.

ART. 531. — Ogni qual volta esisterà unione di creditori, il commissario renderà conto al Tribunale di Commercio di tutte le circostanze. Il Tribunale pronunzierà in seguito della sua relazione se il fallito è, o non è scusabile, e se può esser riabilitato; ed un tal giudizio sarà proferito nelle forme prescritte alla sezione seconda del presente capitolo. N. 523. P. 525.

In caso di negativa del Tribunal di Commercio, il fallito sarà in sospetto di bancarotta, e dovrà assolutamente rimettersi avanti al magistrato di sicurezza, come è stato detto all'Articolo 526.

CAPITOLO IX. — DELLE DIFFERENTI SPECIE DEI CREDITORI, E DEI LORO DIRITTI IN CASO DI FALLIMENTO.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

ART. 532. — Se non sarà stata intentata alcuna azione per l'espropriazione dei beni immobili prima della nomina dei sindaci definitivi, questi soltanto N. 524. P. 526.

Articolo 530.

(L. N. ART. 530)

1. — (*Diritto al sussidio*) È lasciato alla prudenza de'giudici il decidere, secondo le circostanze enunciate nell'Art. 530 del Cod. di Comm., se vi è luogo di accordare al fallito un sussidio sopra i suoi beni; il fallito non ha un diritto *quesito* al sussidio, per la sola circostanza che non sia in prevenzione di bancarotta.

C. C. 17 *Novembre* 1818. *S.* 19. 1. 160.

2. — (*Pensione*) Sotto l'antica legislazione il debitore, il quale facea a'suoi creditori l'abbandono volontario di tutto il suo attivo, poteva ottenere una pensione alimentaria, e per conseguenza disporre a suo talento di questa pensione.

Parigi 27 *Febbraio* 1813. *S.* 16. 2. 107.

(*) V. Art. 442.

Articolo 531.

(L. N. ART. 538)

— Il contratto di unione non libera il fallito, ma l'azione de'creditori non può essere esercitata immediatamente dopo il contratto di unione. I creditori possono esercitare la loro azione, solo quando il fallito ha acquistato nuovi beni; non sono però obbligati di attendere che il fallito abbia domandata la sua riabilitazione.

Parigi 17 *Luglio* 1824. *S.* 25. 2. 28.

(*) V. Art. 189, 586, 604.

Articolo 532.

(L. N. ART. . . .)

— I sindaci provvisorj di un fallimento non hanno qualità per dimandare la vendita degli stabili, nè per dimandare che una vendita da farsi per espropriazione forzata si faccia con pubblicazioni volontarie.

Parigi 21 *Agosto* 1810. *S.* 14. 2. 196.

(*) V. Art. 564.

saranno ammessi a domandarne la vendita: saranno essi tenuti a procedere alla medesima dentro il termine di otto giorni, nelle forme che saranno qui sotto indicate.

N. 525. P. 527 ART. 533. — I sindaci presenteranno al commissario lo stato dei creditori che pretendono di esser privilegiati sui mobili, ed egli autorizzerà il loro pagamento sopra i primi denari riscossi. Nel caso che vi siano dei creditori che si oppongano al privilegio, il Tribunale deciderà; le spese saranno a carico di coloro, la di cui dimanda sarà stata rigettata, e non a conto della massa.

N. 526. P. 528 ART. 534. — Il creditore che porta obbligazioni solidali tra il fallito ed altri obbligati che sono in fallimento, parteciperà in tutte le masse delle distribuzioni, fino al di lui perfetto ed intiero pagamento.

Articolo 533.

(L. N. ART. 551.)

1. — (*Sequestro*) Le spese di un sequestro operato prima della dichiarazione di un fallimento, ed esistente al momento della apposizione dei sigilli, sono privilegiate sull'attivo mobiliare del fallimento.

Cambray (*Trib. di Comm.*) 3 *Maggio* 1841. *M. C.* 6. 2. 70.

2. — (*Operaj—Privilegio*) Gli operaj privilegiati ai termini degli Art. 3 e 4 del Decreto del 26 Piov. anno 2, sulle somme dovute dallo stato all'intraprenditore dei lavori pubblici che gli ha impiegati, non possono in caso di fallimento di questo intraprenditore sequestrare tali somme in nome loro personale nelle mani dello stato per attribuirsele indipendentemente dal fallimento. Il conseguimento di queste somme dee esser fatto dai sindaci, e gli operaj non hanno altro diritto come gli altri creditori che di essere ammessi al passivo del fallimento per farvi valere il loro privilegio.

Parigi 26 *Giugno* 1840. *S.* 40. 2. 485.

3. — (*Locatore—Gravamento*) Il fallimento del conduttore non osta al gravamento ed alla vendita dei mobili intentata dal proprietario.

Parigi 27 *Maggio* 1835. *S.* 35. 2. 276.

4. — (*Locatore—Prosecuzione di atti*) Quando il proprietario per esercitare il suo privilegio ha praticato un sequestro sopra i mobili che guarniscono i luoghi locati, la sopravvenienza del fallimento del conduttore non osta alla prosecuzione degli atti in quanto che il diritto del proprietario era acquistato prima del fallimento. Soltanto per conciliare gli interessi di tutti non si deve procedere alla vendita del mobiliare sequestrato, se non che in presenza degli agenti del fallimento, e con l'onere di deporre il prezzo nella cassa dei depositi.

Parigi 20 *Aprile* 1831. *S.* 31. 2. 160.

5. — (*Locatore—Privilegio*) Il privilegio del locatore deve esercitarsi prima di quello cagionato per le spese di apertura e gestione del fallimento, le sole spese che possano primeggiarlo sono quelle di conservazione e vendita degli oggetti affetti al suo privilegio.

Lione 1 *Aprile* 1841. *M. C.* 6. 2. 221.

(*) V. Cod. Civ. Art. 1202.

Articolo 534.

(L. N. ART. 542.)

INDICE SOMMARIO

Accettante 7. 8.
Dator d'ordini 4. 5.
Fallimento di più debitori 1.
Girante 2.
Liberazione dell'accett. 2.
Massa dell'accettante 3. 4. 5. 6.
— del traente 3. 4. 5. 6.
Regresso 3.
Rilascio 7. 8.

1. — L'Art. 534 del Cod. di Comm., il quale prescrive « che il creditore, possessore » di obbligazioni solidali tra il fallito ed altri » che sono egualmente falliti, parteciperà alle » distribuzioni in tutte le masse, sino al suo » completo pagamento » deve essere inteso in questo senso, che un possessore di obbligazioni commerciali sottoscritte da debitori solidali, di cui l'uno è fallito e non l'altro, può ricevere metà dal debitore non fallito, ed indirizzarsi in seguito alla massa del debitore fallito, per esigerne l'altra metà interamente, senza rimanere soggetto alla Legge della concordia che rilascia al fallito una parte del suo debito.

C. C. 28 *Gennaio* 1817. *S.* 17. 1. 97.

2 — La gira di una lettera di cambio non è che la cessione con garanzia del credito: quindi il girante non è che il garante, o il

ART. 535. — I creditori del fallito che saranno validamente assicurati con pegni, non saranno inscritti nella massa che per memoria. N. 527. P. 529.

mallevadore solidale del debitor principale. In conseguenza, se in un concordato il possessore libera l'accettante della cambiale, egli perde la sua azione contro i giranti.

Parigi 10 *Nev. an.* 13. *S.* 5. 2. 601.

3. — Se il traente, e l'accettante di una tratta son falliti, e il possessore della tratta abbia percepito delle somme nelle due masse senza essere stato pagato intieramente, la massa dell'accettante non ha regresso contro quella del traente.

C. C. 22 *Marzo* 1814. *D* 12. 1. 286.

4. — In caso di fallimento del datore di ordini, del traente per conto, e dell'accettante di una cambiale per la quale il portatore ha riscosso un dividendo tanto nel fallimento del traente, quanto in quello dell'accettante, il fallimento del dator di ordini che ha rimborsato quello del traente per conto, deve subire l'erogazione di questa somma fatta dall'accettante in soddisfacimento della cambiale tratta per suo conto; il dator di ordini, o il suo fallimento non hanno diritto di lamentarsi perchè avendo per un lato data la provvisione, e per l'altro rimborsato il traente per conto, ha in definitivo pagato due volte lo stesso debito.

Ma sotto l'impero del nuovo Art. 583 del Cod. di Comm., il quale porta che non è concesso ai falliti verun ricorso per i dividendi pagati dai coobbligati gli uni contro gli altri, il traente per conto e l'accettante della cambiale avrebbero essi come sotto l'antica giurisprudenza un regresso contro il dator di ordini?

C. C. 25 *Marzo* 1839. *S.* 39. 1. 369.

5. — Quando il possessore di una cambiale è stato ammesso successivamente nel fallimento del traente e dell'accettante, che in seguito il traente e l'accettante esercitano il loro regresso contro il fallimento del datore di ordine, non possono essere ammessi entrambi contemporaneamente come creditori dell'ammontare totale della cambiale: ciò sarebbe un imporre al datore di ordine la obbligazione di pagare due volte la cambiale.

Quegli per ordine, e conto di cui una cambiale vien tratta, è obbligato personalmente verso il possessore? (*Ris. neg. colla Decisione della Corte di Parigi.*)

C. C. 1 *Decembre* 1824. *S.* 25. 1. 136.

(*) V. Art. 115. n. 10.

6. — Allorchè delle lettere di cambio sono dovute solidalmente da un debitore principale e suo mallevadore, se accade che i debitori falliscano, e che i creditori si facciano collocare nelle due masse, il mallevadore ha il diritto di presentarsi alla massa del debitor principale, ancorchè da questo risultato il debitor principale si trovi fare un doppio pagamento de'medesimi crediti.

Bruxelles 20 *Maggio* 1812. *S.* 11. 2. 102.

7. — Quel fallito il quale col mezzo di un concordato ha ottenuto da'suoi creditori un rilascio del tanto per 100, non deve pagare che tale dividendo per ciascuno de'suoi debiti, ancorchè possano essere reclamati da lui da diversi creditori, ciascuno per il tutto. Quindi, il traente di cambiali che fallisce, e che con il concordato ottiene rilascio de'due terzi, non deve più pagare che il terzo dell'ammontare delle sue cambiali. Invano l'accettante direbbe, di essere egli obbligato a pagarne i tre terzi al possessore.

Parigi 12 *Giugno* 1825. *S.* 25. 2. 391.

8. — *Id.* Il fallito che con un concordato ha ottenuto da'suoi creditori un ribasso d'un tanto per cento, non dee pagar che questo dividendo per ciascuno de'suoi debiti ancorch'essi possan esser reclamati contro di lui per intiero da diversi creditori. Così il traente di lettere di cambio che fallisce, e che per concordato ottiene il ribasso di due terzi, non dee più esser tenuto a pagare che il terzo dell'ammontare delle sue lettere di cambio: e quando ha pagato questo terzo, egli è in diritto di reclamare il rimborso delle intiere provvisioni che aveva fatte presso il trattario, benchè il trattario avendo accettate le lettere di cambio, si trovi perciò obbligato verso il terzo possessore per tutta la porzione di queste lettere di cambio, che non è stata pagata dal traente. Invano il trattario direbbe che colla sua accettazione delle lettere di cambio egli è divenuto mandatario del traente, e che dee esser indennizzato di tutti i carichi nascenti per lui da questo mandato.

C. C. 8 *Febbraio* 1827. *S.* 27. 1. 376.

(*) V. *il Decreto della Corte Reale. S.* 25. 2. 391.

Articolo 535.

(L. N. ART. 546.)

1. — (*Prova—Atto autentico*) In materia commerciale, come in materia civile, non vi è in faccia a'terzi altro pegno valido per un oggetto eccedente 150 franchi, se non quello che è provato con atto autentico, o con atto sotto firma privata debitamente registrato. Poco importa in materia civile, che la data del pegno e la cosa che n'era oggetto sieno state riconosciute su i libri, e la corrispondenza del fallito da'sindaci de'suoi creditori: questi ultimi non

N. 528. P. 530. ART. 536. — I sindaci saranno autorizzati a ritirare i pegni in vantaggio del fallimento, estinguendone il debito.

N. 529 P. 531. ART. 537. — Qualora il pegno non ritirato dai sindaci sia venduto dai creditori, ed il retratto del prezzo sorpassi i loro crediti, il di più sarà esatto dai sindaci; se il prezzo è minore del credito, il creditor pignoratario verrà in contributo per il restante.

N. 530. P. 532. ART. 538. — I creditori assicurati da una cauzione saranno compresi nella massa, detratte preventivamente le somme che avranno ricevute dal mallevadore; questo sarà compreso nella medesima massa, per tutto quello che avrà pagato in sgravio del fallito.

SEZIONE II. — *Dei diritti dei Creditori ipotecarj*

N. 531. P. 533. ART. 539. — Allorquando la distribuzione del prezzo dei beni immobili sarà fatta prima di quella del prezzo dei mobili, ovvero simultaneamente, i soli creditori ipotecarj non soddisfatti per l'intiero sul prezzo dei beni immobili concorrerranno, in proporzione di ciò che tuttavia sarà loro dovuto, con i creditori chirografarj, sui denari appartenenti alla massa chirografaria.

---

cessano di aver diritto a domandare la collocazione alla massa, sostenendo la nullità del pegno.

C. C. 5 *Luglio* 1820. *S.* 21. 1. 14.

2. — (*Depositario*) Il depositario di mercanzie, autorizzato a venderle, non è un semplice creditore sul pegno. Se dunque colui che le ha spedite viene a fallire, il depositario per rimborsarsi delle sue anticipazioni, non può, stante l'avvenimento del fallimento, essere turbato nel diritto di fare la vendita delle mercanzie depositate.

Se è fatto ostacolo alla vendita dai sindaci provvisorj del fallimento di colui che ha spedito le mercanzie, la questione deve giudicarsi dal Tribunale del domicilio del depositario, e non da quello dell'apertura di tal fallimento.

Parigi 8 *Maggio* 1811. *S.* 11. 2. 372.

Articolo 536.

(L. N. ART. 547.)

Articolo 537.

(L. N. ART. 548.)

Articolo 538.

(L. N. ART. 544.)

Articolo 539.

(L. N. ART. 552.)

INDICE SOMMARIO

Appello 2.	Frutti 7. 8.
Concordato 4. 5. 6.	Intervento 1.
Dividendo sui mobili 3.	Stellionato 4. 5. 6.

1. — I creditori ipotecarj di un fallito hanno diritto per intervenire in una causa tra i sindaci ed un terzo quando tal causa è relativa alla proprietà dell'immobile ipotecato, e potrebbe quindi aver per resultato la diminuzione o l'annullamento dei diritti ipotecarj dei creditori intervenienti.

Parigi 10 *Luglio* 1833. *S.* 33. 2. 472.

Colmar 7 *Febbraio* 1829. *S.* 33. 1. 446.

2. — ..... Possono anche appellare dalle sentenze proferite contro i sindaci quanto ai beni ipotecati; su ciò non si ritengono rappresentati dai sindaci. (*Cod. Civ.* 1166. *di Proced.* 443.)

Lione 21 *Decembre* 1831. *S.* 32. 2. 398.

3. — Quando un creditore ipotecario reclama un dividendo nella massa chirografica del fallimento, questo dividendo dev'essere calcolato sull'intiero ammontare del suo credito e non solamente sulla somma che li ri-

ART. 540. — Qualora la vendita dei beni mobili preceda quella degl'immobili, e dia luogo ad una o più repartizioni di denaro, avanti la distribuzione del prezzo degl'immobili, i creditori ipotecarj concorreranno a queste repartizioni nella proporzione dei loro crediti per il totale, salve però, dandosi il caso, le separazioni, delle quali si parlerà in appresso. N. 532. P. 531.

ART. 541. — Dopo la vendita dei beni immobili, e dopo la sentenza graduatoria dei creditori ipotecarj, quelli di essi che saranno posti in ordine utile per la totalità dei loro crediti sul prezzo degl'immobili, non potranno avere l'ammontare delle somme ad essi spettanti secondo il loro grado ipotecario, se non se dopo aver fatta preventivamente la deduzione delle somme dai medesimi ricevute nella massa chirografaria. N. 533. P. 535.

Le somme così dedotte non dovranno restare nella massa ipotecaria, ma ritorneranno alla massa chirografaria, a di cui vantaggio ne sarà fatta la separazione.

---

mane dovuta, detrazione fatta da quella incassata sul prezzo degl'immobili; solamente il dividendo riunito al reparto immobiliare non deve eccedere l'ammontare del credito originario.

Bordeaux 6 *Decembre* 1837. *S.* 39. 2. 194.

(*) V. *Pardessus*, *T.* 4. *n.* 1266, 1267. *Boulay-Paty*, *T.* 2. *n.* 385.

4. — Il creditore ipotecario che non ha trovato utile collocazione sovra i beni del suo debitore fallito per causa di uno stellionato operato a suo pregiudizio da quest'ultimo, non è vincolato di fronte al fallito dalle clausole di un concordato debitamente omologato passato fra questi e gli altri suoi creditori; può perseguitare il fallito stellionatario anche con l'arresto personale per ottenere il pagamento del suo credito.

Bordeaux 9 *Decembre* 1834. *S.* 35. 2. 269.

Parigi 26 *Febbraio* 1833. *S.* 33. 2. 574.

5. — Contra —

Besançon 25 *Agosto* 1812. *P.* 1. *V.* 4. *T.* 2. *p.* 498.

(*) *Lainné*, *sull'Art.* 576.

6. — La regola è applicabile ancorchè questo creditore ipotecario, che è nel tempo stesso chirografario, abbia in quest'ultima qualità presa parte al concordato, allorchè con questo si è formalmente riservati i diritti resultanti dalla sua qualità di creditore ipotecario.

C. C. 28 *Gennaio* 1840. *S.* 40. 1. 105.

(*) V. *Lainné Art.* 556

7. — I frutti scaduti, posteriormente al fallimento, sui beni abbandonati da un fallito ai suoi creditori (in quanto all'effetto delle ipoteche), si riguardavano come mobili prima della pubblicazione del Codice di Procedura Civile, nei paesi che non erano regolati dal diritto romano.

C. C. 17 *Marzo* 1807. *S.* 7. 1. 158.

8. — La sopravvenienza del fallimento non fa cessare il corso degl'interessi a vantaggio dei creditori ipotecarj per ciò che riguarda l'immobile ipotecato ed il prezzo che se ne ritrae; non si procede a tal riguardo colle regole dei semplici creditori chirografarj. Più: il creditore ipotecario il di cui credito scaduto al momento del fallimento era contratto senza patto sui frutti, può far decorrere gli interessi derivanti dalla mora con una dimanda giudiziaria.

C. C. 2 *Aprile* 1833. *S.* 33. 1. 378.

Articoli 540-41.

(L. N. ART. 553. 554)

1. — Il creditore di un fallito il quale si presenta alla distribuzione di una somma sul mobiliare appartenente alla massa chirografaria con un doppio credito, l'uno avente privilegio su quella massa, l'altro ipotecario sopra immobili non per anche venduti, non può esser tenuto a subire sopra il suo credito privilegiato la distrazione anche provvisoria delle somme che potrà conseguire in virtù della sua ipoteca, sotto il pretesto che l'incertezza di conseguirle (per dover far gli atti in paese estero) potrebbe rendere illusoria e inefficace la surroga alla quale ha diritto la massa chirografaria nella massa ipotecaria ai termini degli Art. 540 e 541 del Cod. di Comm. Questa surroga non potendo aver luogo se non che a favore di un credito ipotecario, e non a favore di un credito privilegiato sulla massa chirografaria, non si può far luogo all'applicazione degli Articoli citati.

C. C. 13 *Maggio* 1835. *S.* 35. 1. 707.

2. — L'Art. 540 del Cod. di Comm. che in materia di fallimento facoltizza i creditori ipo-

N. 534. P. 536. ART. 542. — Riguardo ai creditori ipotecarj, i quali saranno soltanto graduati parzialmente nella distribuzione del prezzo degl'immobili, si procederà come segue.

I loro diritti sulla massa chirografaria saranno definitivamente regolati in proporzione delle somme delle quali resteranno creditori dopo essere stati graduati sugl'immobili; ed i denari, che loro fossero toccati al disopra di questa proporzione nella distribuzione anteriore ad essi, dovranno esser ritenuti sull'ammontare di quello che ai medesimi perveniva, secondo il loro grado ipotecario, e dovranno versarsi sulla massa chirografaria.

N. 535. P. 537. ART. 543. — I creditori ipotecarj che non saranno stati posti in ordine utile, dovranno esser considerati come puri e semplici chirografarj.

SEZIONE III. — *Dei diritti delle Mogli.*

N. 536. P. 538. ART. 544 — Nel caso di fallimento, i diritti e le azioni delle mogli, dall'atto di pubblicazione della presente legge, saranno regolati come appresso.

---

tecarj a concorrere ai reparti mobiliari quando la vendita dei mobili precede quella degli immobili, e dà luogo a questi reparti prima della distribuzione del prezzo degli immobili, si applica al caso in cui l'ipoteca posi su gli immobili situati in paese estero, come al caso in cui posi sugli immobili situati in Francia. Però quando si tratta d'immobili situati in paese estero, i Tribunali possono ordinare delle misure di sicurezza affinchè possano operarsi le distrazioni che ai termini dell'Art. 511 del Cod. di Comm. devono esser accordate in compenso sul prezzo di questi immobili a vantaggio della massa dei creditori chirografarj. Così p. e possono ordinare il deposito nella cassa a ciò destinata delle somme che spetterebbero ai creditori ipotecarj nei reparti mobiliari, e posson sottoporre questi creditori all'obbligo di far gli atti esecutivi entro un tempo determinato per esser pagati dei loro crediti sul prezzo degli immobili situati in paese estero.

Parigi 16 *Luglio* 1831. *S.* 31. 2. 260.

Articolo 542.

(L. N. ART. 555)

Articolo 543.

(L. N. ART. 556)

Articolo 544.

(L. N. ART. . . .)

1. — (*Legge regolatrice*) In materia di fallimento, la Legge che determina gli effetti e la estensione dei diritti ipotecarj della moglie del fallito, è quella della epoca dell'apertura del fallimento, e non quella in vigore alla epoca del matrimonio. Così la donna maritata sotto l'impero del Cod. di Comm. ad un negoziante fallito dopo la Legge del 1838, ha ipoteca su i beni sopravvenuti al marito a titolo gratuito durante il matrimonio. Questa estensione di diritto ipotecario della donna non può pregiudicare i diritti acquisiti; ma non hanno diritti acquisiti i creditori chirografarj del fallito, i crediti dei quali risalgono ad una epoca anteriore alla Legge del 1838.

Grenoble 17 *Marzo* 1842. *M. C.* 6. 2 374.

2. — (*Separazione dei patrimonj*) La moglie che è creditrice nel tempo stesso del suocero e del marito, e che è rimasta soccombente in una causa fatta contro di essa dai sindaci di questo ultimo per la nullità di una iscrizione presa dopo il fallimento sopra un immobile del fallito proveniente dalla successione del suocero, può senza violare la cosa giudicata intentare contro i sindaci una dimanda di separazione dei patrimonj di suo marito e del suocero.

Nimes 27 *Gennaio* 1840 *M. C.* 4. 2. 403.

ART. 545. — Le donne maritate sotto il regime dotale, quelle separate di beni, e quelle in comunione di beni che non avessero messo in comunione i loro beni immobili, riprenderanno in natura i medesimi, come pure quelli che ad esse saranno pervenuti da successioni, donazioni tra i vivi, o per causa di morte. N 537. P. . . .

ART. 546. — Riprenderanno ugualmente gl'immobili da esse o in loro nome acquistati con denari provenienti dalle dette successioni o donazioni, purchè la dichiarazione dell'impiego sia espressamente stipulata nel contratto di acquisto, e la provenienza dei denari sia provata per mezzo d'inventario, o di qualunque altro atto autentico. N 538. P 539 m

ART. 547. — Sotto qualsivoglia regime sia stato formato il contratto di matrimonio, eccettuato il caso previsto nell'Articolo precedente, la presunzione legale è, che i beni acquistati dalla moglie del fallito appartengano ad esso, che siano stati pagati con i di lui denari, e che perciò debbano esser riuniti alla massa del suo stato attivo, salvo alla moglie il diritto di provare il contrario. N 539. P 540.

Articolo 545.

(L. N. ART. 557.)

1. — La moglie che prende parte al concordato ottenuto dal marito fallito, col quale i creditori di questo ultimo gli condonano tutti i suoi debiti, non si presume per questa circostanza che lo esoneri dai debiti dipendenti dal matrimonio, ed in specie dalla dote che ha diritto di ripetere contro di esso. Simil condonazione si applica unicamente agli altri debiti mobiliari che il marito può aver contratti verso la moglie.

C. C. 2 *Marzo* 1810. *S.* 40. 1. 561.

2. — (*Azioni—Personalità*) La moglie di un fallito con comunione di beni ha qualità per difender sola e senza il concorso dei sindaci delle azioni dirette contro il fallito per un oggetto dipendente dalla comunione, finchè per causa di una liquidazione dello stato di fallimento non sia stato stabilito che il passivo superi l'attivo, e che conseguentemente la moglie nulla abbia da pretendere nei beni che compongono la comunione.

C. C. 26 *Decembre* 1836. *S.* 37. 1. 315.

3. — (*Appello*) Basta che una delle parti intentando una azione contro i sindaci di un fallimento abbia posta in causa la moglie del fallito perchè essa ed i suoi eredi abbiau diritto di appellare dalla sentenza che ha accolta la dimanda, e ciò malgrado che i sindaci non siano insorti contro la sentenza stessa.

C. C. 26 *Decembre* 1836. *S.* 37. 1. 315.

Articolo 546.

(L. N. ART. 558.)

1. — (*Prova*) La moglie di un fallito priva di un atto autentico può provare la realtà dei suoi crediti con un insieme di documenti e fatti concordati e non sospetti.

Angers 23 *Luglio* 1830. *S.* 31. 2. 87.

2 — (*Prova*) Per quanto la moglie di un fallito che dimanda di esercitare dei diritti ipotecarj, o la rivendicazione in natura di effetti mobili, non possa esser riconosciuta creditrice se non giustifica i suoi diritti con atti autentici, inventarj, o atti aventi data certa, non è però così di quella che dimanda di essere ammessa al passivo del fallimento in qualità di creditrice chirografaria. In questo caso la donna può giustificare la esistenza dei suoi diritti col mezzo di testimonj, e della pubblica fama. I giudici possono anche attingere la prova nei documenti di una causa anteriore, benchè non agitata fra le medesime parti.

Limoges 29 *Giugno* 1839. *M. C.* 4. 2. 41.

3. — (*Atti—Credit. chirog.*) La moglie di un fallito, che si è presentata al fallimento di questi, e non ha potuto giustificare i suoi diritti con atti aventi data certa, non ha perduta la facoltà di agire come semplice creditrice chirografaria.

Limoges 29 *Giugno* 1839. *M. C.* 4. 2. 41.

Articolo 547.

(L. N. ART. 559.)

— La presunzione legale stabilita dall'Articolo 517 del Codice di Commercio, che i beni acquistati dalla moglie di un fallito appartengano al marito e sieno stati pagati con i suoi denari, si applica alla donna maritata prima della pubblicazione del Codice di Commer-

N. 540. P. . . . ART. 548. — La moglie non potrà intentar l'azion diretta a riprendere i suoi beni, in ordine al disposto negli Articoli 545, 546, se non se con l'onere dei debiti ed ipoteche posanti sopra i medesimi, tanto nel caso che ella vi si fosse volontariamente obbligata, quanto pure in quello che vi fosse stata condannata giudicialmente.

N. 541. P. . . . ART. 549. — La moglie non potrà esercitare nel fallimento azione alcuna per causa di vantaggi stipulati nel contratto di matrimonio; e così reciprocamente, i creditori non potranno in alcun caso prevalersi dei vantaggi dalla moglie fatti al marito sull'istesso contratto.

N. 542. P. 541. ART. 550. — Qualora la moglie abbia pagato qualche debito per suo marito, la presunzione legale è ch'ella abbia ciò fatto con i di lui denari; ed in conseguenza non potrà sperimentare alcuna azione nel fallimento, salvo il diritto di provare il contrario, come è stato detto all'Articolo 547.

---

cio, e sotto una legislazione che non ammetteva questa presunzione.

Nîmes 11 *Marzo* 1828. *S.* 32. 2. 59.

(*) V. L. *Quintus Mutius ff.de Donat. inter Vir. et Uxor.*

Articolo 548.

(L. N. ART. 561.)

(*) V. Art. 1493 e 1551 del Cod. Civ.

Articolo 549.

(L. N. ART. 564.)

INDICE SOMMARIO

Antefato 1. Contratto ant. al Cod. 3.
Benefizj 2. Ricevitore delle finanze 4.
Cessione di beni 5. 6.

1. — La donna maritata sotto l'impero di una Legge che le assicurava per la dote, e non per l'antefato, un privilegio sopra tutti i creditori ulteriori del marito, non è stata privata di questo dritto dalla sopravvenienza del Codice di Commercio, e quantunque il marito sia caduto in fallimento.

Parigi 11 *Febbraio* 1813. *S.* 14. 2. 282.

2. — La donna maritata anteriormente al Codice di Commercio può, nonostante la disposizione dell'Articolo 549, reclamare in caso di fallimento di suo marito i vantaggi che le sono assicurati dal suo contratto di matrimonio, specialmente la sopravvivenza stipulata in suo favore; ancorchè il fallimento abbia avuto luogo sotto l'impero del Codice di Commercio

Riom 19 *Agosto* 1817. *S.* 18. 2. 148.

3. — Il disposto del Codice di Commercio, Articolo 549, che nega ai creditori di un fallito il diritto di prevalersi dei vantaggi ad esso fatti dalla moglie nel contratto di matrimonio, non si applica al caso in cui il contratto sia anteriore al Codice di Commercio; in specie non si applica se la moglie è morta prima della apertura del fallimento, dimodochè il marito avesse conseguito fin d'allora un diritto qnesito ai benefizj stipulati.

Bourges 1 *Febbraio* 1831. *S.* 31. 2. 253.

4. — L'esercizio di una professione determinata diversa da quella di commerciante (per esempio di ricevitore particolare delle finanze) dal lato del marito al momento del suo matrimonio, non osta all'applicazione dell'Art. 549, che in caso di fallimento del marito commerciante toglie alla moglie tutti i vantaggi matrimoniali ad essa accordati dal marito, quando è stabilito in fatto che all'epoca del matrimonio il marito si consacrava abitualmente ad operazioni commerciali estranee alla sua professione.

C. C. 5 *Luglio* 1837. *S.* 37. 1. 923.

5. — La moglie di un negoziante col solo fatto della cessazione dei pagamenti del marito perde ogni azione su i beni di esso per le stipulazioni a lei utili convenute nel suo contratto di matrimnnio, e ciò ancorchè col mezzo di una cessione di beni amichevole i creditori abbian convenuto di assnlvere il marito, e quindi non siasi fatto luogo alla dichiarazione di fallimento.

C. C. 13 *Novembre* 1838. *S.* 39. 1. 121.

6. — *Giudicato altresì*, che la cessione dei beni fatta dal marito ai creditori, che l'hanno dichiarato mediante essa liberato dai suoi debiti, non distrugge lo stato di fallimento, e non osta alla restituzione dell'ipoteca legale della donna.

C. C. 8 *Giugno* 1837. *S.* 37. 1. 920.

Articolo 550.

(L. N. ART. 562.)

Digitized by Google

ART. 551. — La donna, il di cui marito era commerciante all'epoca della celebrazione del matrimonio, non avrà ipoteca per i denari o effetti mobili, i quali per mezzo di atti autentici giustificherà aver portati in dote, nè per il rinvestimento dei suoi beni alienati durante il matrimonio, nè per l'indennizzazione dei debiti da essa contratti con suo marito; se non che sugl'immobili, che appartenevano a detto suo marito, all'epoca superiormente espressa. N. 543. P. . . .

Articolo 551.

(L. N. ART. 563.)

INDICE SOMMARIO

Acquisti a titolo gratuito 2.
— oneroso 2.
Atto autentico 9.
Cessazione di pagamenti 1.
Divise 3.
Ebreo 10.
Legge regolatrice 6. 7.
Matrimonio anteriore al Codice 5.
Miglioramenti 4.
Pagamenti 9.
Possessi all'epoca del matrimonio 7.
Quietanza 8.

1. — L'Articolo 551 del Codice di Commercio si applica anche nel solo caso in cui il marito, avendo cessati i pagamenti, sia in stato di fallimento: non è necessario che il fallimento sia stato dichiarato da una sentenza del Tribunale di Commercio. Il fatto della cessazione dei pagamenti può esser constatato dai giudici civili, come dai giudici di commercio.

C. C. 8 *Giugno* 1837. *S.* 37. 1. 920.

C. C. 7 *Marzo* 1836. *S.* 37. 1. 920.

2. — La moglie di un commerciante non ha maggiore ipoteca legale sui beni sopraggiunti al marito dopo il matrimonio *a titolo gratuito* anche per successione diretta, che su quelli acquistati *a titolo oneroso*. L'Art. 551 del Cod. di Comm. che restringe la ipoteca legale della moglie agl'immobili che appartenevano al marito all'epoca del matrimonio, dichiara esenti dalla ipoteca tutti quelli acquistati dopo a qualsivoglia titolo.

C. C. 9 *Aprile* 1835. *S.* 35. 1. 252.

C. C. 12 *Giugno* 1834. *S.* 34. 1. 210

3. — Essa non ha tampoco ipoteca legale sulle porzioni acquistate dal marito mediante divisione di un immobile posseduto indiviso all'epoca del matrimonio; qui non si applica le regole di diritto civile, che fa risalire al giorno in cui è principiato il possesso indiviso, il diritto di proprietà del comunista sui beni indivisi ad esso spettanti.

Bourges 2 *Febbraio* 1836. *S.* 37. 2. 165.

4. —.... Ma ha ella ipoteca sopra i miglioramenti fatti dopo il matrimonio all'immobile posseduto dal marito all'epoca della sua celebrazione? *Non risoluta.*

C. C. 21 *Gennaio* 1838. *S.* 38. 1. 97.

5. — L'Art. 551 del Cod. di Comm. a forma del quale la moglie di un commerciante non ha ipoteca per la indennità dei debiti da lei contratti col marito, se non che sugl'immobili che appartenevano ad esso all'epoca del matrimonio, si applica alla donna maritata avanti la pubblicazione del Codice di Commercio, ancorchè le obbligazioni sieno state contratte dopo. Il diritto di ipoteca che in virtù dell'antica Legge apparteneva alla donna sopra tutti i beni presenti e futuri del marito, è un *diritto quesito* nel senso dell'Art. 557. Poco importa che la donna maritata sotto l'impero della Legge dell'11 Brumaio anno 7 non abbia presa iscrizione in virtù di tal Legge per la conservazione della sua ipoteca.

C. C. 9 *Aprile* 1834. *S.* 34. 1. 231.

Parigi 31 *Agosto* 1831. *S.* 32. 2. 156.

6. — Per determinare li effetti o l'estensione dei diritti ipotecarj della moglie del fallito, si deve aver riguardo alla Legge dell'epoca del fallimento, e non a quella del contratto matrimonio.

Quindi le disposizioni dell'Art. 551 del vecchio Codice di Commercio, a tenore del quale l'ipoteca legale della donna che sposava il figlio di un negoziante che non aveva a tal epoca veruna professione determinata, ma che dopo avere intrapreso il commercio falliva, non cadeva che sopra i beni appartenenti a suo marito all'epoca del matrimonio, non si applicano al caso in cui l'apertura del fallimento sia posteriore alla pubblicazione della Legge del 28 Maggio 1838 sopra i Fallimenti, che non ha riprodotte tali disposizioni.

Amiens 30 *Luglio* 1840. *S.* 40. 2. 430.

7. — *Giudicato però* che la moglie del negoziante fallito, benchè maritata prima del Codice di Commercio e sotto l'impero del Codice Civile, non ha ipoteca legale sopra i beni sopraggiunti al marito durante il matrimonio per garanzia dei suoi effetti alienati dopo il Codice di Commercio. In questo caso deve ricevere la sua applicazione l'Articolo 551 Codice di Commercio, che restringe l'ipoteca legale della donna agl'immobili che possedeva il marito all'epoca del matrimonio. Con ciò non si dà effetto retroattivo a questa disposizione, mentre la donna non aveva prima dell'alienazione se non che una semplice espettativa, non un diritto quesito.

Agen 17 *Luglio* 1837. *S.* 37. 2. 440.

N. 544. P. . . . ART. 552. — Su questo punto la regola che milita per la moglie, il di cui marito era commerciante al tempo della celebrazione del matrimonio, dovrà applicarsi ancora per quella che avrà sposato un figlio di mercante, che non avendo a tal epoca alcuno stato, o professione determinata, divenisse in seguito egli stesso negoziante.

N. 545. P. . . . ART. 553. — La donna, il di cui marito aveva all'epoca della celebrazione del matrimonio una professione diversa da quella di commerciante, sarà eccettuata dalle disposizioni degli Articoli 549 e 551, e goderà di tutti i diritti ipotecarj accordati alle donne dal Codice Napoleone; ciò non ostante, questa eccezione non si dovrà applicare alla donna, il di cui marito incominciasse ad esercitare la mercatura dentro l'anno susseguente alla celebrazione del matrimonio.

N. 546. P. . . . ART. 554. — Tutte le mobilie, effetti mobili, diamanti, quadri, vasellami d'oro e d'argento, ed altri oggetti tanto per uso del marito, quanto della moglie, sotto qualsivoglia regime sia stato formato il contratto di matrimonio, apparterranno ai creditori, e la moglie non potrà avere che la biancheria e gli abiti per suo uso, che le saranno accordati secondo le disposizioni dell'Articolo 529.

Tuttavia la moglie potrà riprendere le gioie, diamanti, e vasellami, ch'essa potrà giustificare, mediante uno stato legalmente fatto ed unito agli atti, o per mezzo di buoni e fedeli inventarj, esserle stati donati per contratto di matrimonio, o esserle pervenuti per successione unicamente.

---

8. — Quando in un contratto nuziale di un commerciante è stato convenuto che, pagandosi le doti il giorno del matrimonin, l'atto di celebrazione dovesse tener luogo di quietanza, l'atto posteriore di celebrazione posto in essere in epoca prossima alle prime convenzioni, costituisce una vera *quietanza autentica* nel senso dell'Art. 551 del Cod. di Comm., la quale fa prova, sì di fronte ai creditori quanto di fronte ai coniugi, del versamento effettivo delle doti.

C. C. 19 *Gennaio* 1836. *S.* 36. 1. 198.

9. — La moglie del commerciante fallito che vuole esercitare la sua ipoteca legale per i suoi beni dotali sull'attivo del fallimento, dee stabilire con atto autentico in faccia ai creditori non solo la costituzione di questi beni in dote, ma ancora il loro pagamento reale fatto al marito. Invano ella pretenderebbe giustificare questo pagamento con l'aiuto di presunzioni più o meno gravi.

C. C. 21 *Febbraio* 1827. *S.* 27. 1. 136.

10. — La qualità di Ebreo non è un motivo perchè i giudici debbano presumere la frode in una separazione regolare, nè per privare una moglie dell'ipoteca legale su i beni della comunione.

C. C. 6 *Novembre* 1813. *S.* 14. 1. 1.

Articolo 552.

(L. N. ART. 563)

Articolo 553.

(L. N. ART. 563)

Articolo 554.

(L. N. ART. 560.)

1. — La disposizione dell'Art. 551 del Cod. di Comm., la quale permette alla moglie del fallito di riprendere gli effetti mobili che essa comprova con nota o inventario di buona forma di aver dati col suo contratto di matrimonio, o di esserle pervenuti per successione, non è applicabile al caso in cui il marito abbia ricevuto gli effetti mobili anteriormente al Codice di Commercin, e che per alcune circostanze la moglie non abbia potuto averne una dichiarazione regolare

Riom 19 *Agosto* 1817. *S.* 18. 2 148.

2. — (*Atto con data certa*) La moglie del fallito che non giustifica i suoi crediti ai termini degli Art. 560 e 563 (*Cod. nuovo*) del Cod. di Comm. sia con titoli autentici, sia con atti aventi data certa, onde conseguire in natura gli effetti ad essa appartenenti od otte-

Digitized by Google

ART. 555. — La moglie che avrà trafugato, tolto o nascosto effetti mobili enunciati nell'Articolo precedente, come ancora mercanzie, effetti di commercio, e danari contanti, sarà condannata a restituirli alla massa, ed inoltre le sarà proceduto contro, come complice di bancarotta dolosa. N. 547. P. 512

ART. 556. — Così ancora potrà esser convenuta, secondo la natura dei casi, come complice di bancarotta dolosa, la moglie che avrà prestato il proprio nome, o intervento, ad atti fatti dal marito in frode dei creditori. P. 518 N. 543.

ART. 557. — Le disposizioni espresse nella presente sezione non si potranno applicare ai diritti ed azioni delle donne acquistati avanti la pubblicazione della presente Legge. N. . . . P. . . .

CAPITOLO X. — DELLA DISTRIBUZIONE TRA I CREDITORI, E DELLA LIQUIDAZIONE DEI BENI MOBILI.

ART. 558. — Detratte tutte le spese di amministrazione del fallimento, i soccorsi stati dati al fallito, ed i pagamenti stati fatti ai privilegiati, l'ammontare dell'attivo dei beni mobili dovrà esser repartito fra tutti i creditori prorata in ragione dei loro crediti verificati ed affermati. N. 519. P. 544.

---

nere una ipoteca legale sopra i beni del marito, ha diritto nulladimeno di presentarsi come semplice creditrice chirografaria. Per stabilire i crediti della moglie del fallito si possono considerare come atti aventi data certa le sentenze proferite in una causa anteriore tra i coniugi e dei terzi, e nella quale è stato riconosciuto che il marito aveva ricevuto per conto della moglie la somma che costituisce l'ammontare da essa reclamato.

Limoges 29 *Giugno* 1839. *S.* 40. 2 9.

3. — (*Mobili*) La moglie del fallito ha diritto di ripigliare non solo le gioie, i diamanti, il vasellame, ma ancora il mobiliare, gli effetti mobili, i quadri ed altri oggetti che ella giustifichi esserle stati dati col contratto del matrimonio, o esserle pervenuti per successione. In altri termini, il secondo paragrafo dell'Art. 551 Cod. di Comm. non è restrittivo: esso abbraccia tutti gli oggetti enumerati nel primo paragrafo.

Rouen 25 *Agosto* 1826. *S.* 27. 2. 86.

Articolo 555.

(L. N. ART. 594.)

— Perchè la moglie che ha trafugati e nascosti degli effetti di commercio di suo marito possa esser imputata come complice di bancarotta fraudolenta, fa d'uopo che sia dichiarato che ella sia andata concorde con lui per sottrarre e nascondere. Per questo è necessario combinare l'Art. 555 del Cod. di Comm. coll'Art. 597 del med. Cod. In mancanza di concerto col fallito, la sottrazione non costituirà che un furto d'una moglie verso suo marito, e questo furto non potrà dar luogo che a delle riparazioni civili.

C. C. 10 *Febbraio* 1827. *S.* 28. 1. 30.

C. C. 26 *Gennaio* 1827. *S.* 27. 1. 185.

Articolo 556.

(L. N. ART. 594.)

Articolo 557.

(L. N. ART. . . . .)

— La donna maritata sotto l'impero di una Legge, che le assicurava, per la sua dote ed il suo antefato, un privilegio su tutti i creditori posteriori del suo marito, ha pienamente conservato il privilegio, non ostante la sopravvenienza del Codice di Commercio, ed ancorchè il suo marito sia fallito dopo la pubblicazione di questo Codice.

Parigi 11 *Febbraio* 1813. *S.* 11. 2. 282.

(*) V. Art. 519.

Articolo 558.

(L. N. ART. 565.)

INDICE SOMMARIO

Fallimento collettivo 6.	Spese 6.
Locatore 5.	— di amministrazione 1.
Privilegio 1. 2. 3. 4. 5.	2. 3. 4.

1. — Le spese di amministrazione di un fallimento son privilegiate sulla generalità dei

N. 550. P. 545. ART. 559. — I sindaci, a quest'effetto, rimetteranno ogni mese al commissario uno stato della situazione del fallimento e delle somme esistenti in cassa; ed il commissario, se pure vi è luogo, ordinerà una repartizione fra i creditori, e ne determinerà la quota.

N. 551. P. 546. ART. 560. — I creditori saranno avvisati delle decisioni del commissario, e del principio della repartizione.

N. 552. P. 547. ART. 561. — Non potrà esser fatto alcun pagamento, che in forza della presentazione del documento provante il credito.

Il cassiere farà menzione sul documento del pagamento che verrà da esso effettuato, ed il creditore ne farà ricevuta sul margine dello stato di repartizione.

N. 553 P. 548. ART. 562. — Allorquando sarà terminata la liquidazione, dovrà convocarsi l'unione dei creditori ad istanza dei sindaci, sotto la presidenza del commissario; questi ultimi renderanno i loro conti, e col reliquato di essi sarà fatta l'ultima distribuzione.

---

mobili; quindi sugli immobili quando il mobiliare non sia sufficiente.

Colmar 4 *Luglio* 1831. *S.* 33. 2. 76.

2. — I sindaci definitivi sono i mandatarj de'creditori ipotecarj, come lo sono de'creditori chirografarj.

Quindi, in caso d'insufficienza del prezzo de'mobili, le spese di gestione, che loro sono dovute, sono privilegiate su gli stabili.

Roano 6 *Novembre* 1812. *S.* 16. 2. 121.

3. — *Giudicato al contrario*, che i sindaci di un fallimento non hanno privilegio sul prezzo degli immobili del fallito per le spese loro in gestione ed amministrazione.

Parigi 27 *Aprile* 1836. *S.* 36. 2. 315.

4. — Nè per le spese giudiciali fatte nel solo interesse dei creditori chirografarj.

Bordeaux 20 *Agosto* 1836. *S.* 37. 2. 212.

5. — Il privilegio del proprietario locatore sul prezzo de'mobili che guarniscono lo stabile locato, primeggia quello delle spese giudiziarie fatte per l'amministrazione del fallimento del conduttore. Essendo tali spese senza utilità per il proprietario, non possono aver la preferenza sopra il suo credito.

C. C. 20 *Agosto* 1821. *S.* 22. 1. 28.

6. — Colui che è stato rilevato dallo stato di fallimento collettivo nel quale era stato dichiarato con un altro individuo, non può esser tenuto di sopportare alcuna parte delle spese fatte dopo tale dichiarazione di fallimento, le quali si fossero anticipate da un sindaco; poco importa che costui fosse stato nominato di ufizio, e che l'individuo, il di cui stato di fallimento è mantenuto, non sembri offrire una sufficiente solvibilità per rimborsarle.

Parigi 9 *Luglio* 1821. *S.* 25. 2. 208.

Articolo 560.

(L. N. ART. 566.)

Articolo 561.

(L. N. ART. 569.)

(*) Mancando il titolo, il creditore può supplire presentando l'estratto del processo verbale di verificazione. *Locré*, *sull'Art.* 561. *Boulay-Paty*, *n.* 421.

Articolo 562.

(L. N. ART. ....)

1. — (*Scioglimento dell'unione*) Il conto reso dai sindaci definitivi di un fallimento sulla loro gestione non scioglie l'unione, nè fa cessare il fallimento: quindi i creditori del fallito non possono, dopo questo conto, esercitare delle azioni individuali contro il fallito per il pagamento residuale del loro credito..... specialmente quando non sono sopraggiunti nuovi beni al fallito.

Poitiers 24 *Luglio* 1832. *S.* 32. 2. 488.

2. — *Idem.* Quindi se sopraggiungono in seguito nuovi beni al fallito, i creditori non possono esercitare contro di lui alcuna azione individuale. Si dee solamente procedere alla nomina di un nuovo giudice commissario, e di nuovi sindaci per eseguire la vendita dei beni.

Roano 10 *Agosto* 1838. *S.* 39. 2. 48.

3. — *Giudicato al contrario*, che i creditori di un fallito possono, dopo che son terminate le operazioni del fallimento per l'unione dei creditori, e che i sindaci definitivi hanno reso il loro conto di gestione, esercitare delle azioni contro il fallito per il pagamento del resto dovuto, e ciò senza esser costretti a provare che il fallito abbia acquistati nuovi beni.

ART. 563. — In qualunque stato si ritrovi la causa, citato debitamente il fallito, l'unione potrà farsi autorizzare dal Tribunal di Commercio a poter negoziare e cedere, come un sacco di ossa, i diritti e le azioni dei quali non si fosse potuto effettuare la riscossione; ed in questo caso i sindaci faranno tutti gli atti necessarj. N. 554. P. 549.

CAPITOLO XI. — DELLA MANIERA DI VENDERE I BENI STABILI DEL FALLITO.

ART. 564. — I sindaci dell'unione, autorizzati che sieno dal commissario, procederanno alla vendita degli stabili colle formalità prescritte dal Codice Napoleone per la vendita dei beni dei minori. N. 555. P. 550.

Possono anche agire coll'arresto personale, se il loro credito comporta questo modo di esecuzione.

Colmar 31 *Decembre* 1830. *S.* 31. 2. 230.

4. — *Giudicato ancora* che il creditore di un fallito non può, quando il suo credito è stato ammesso dalla unione, perseguitare anche dopo la liquidazione dell'unione il suo debitore, per farlo condannare per il rimanente del suo credito... finchè non prova che il fallito ha acquistati nuovi beni.

Parigi 7 *Decembre* 1831. *S.* 32. 2. 584.

Parigi 31 *Decembre* 1841. *S.* 41. 2. 126.

(*) V. *Pardessus*, *T.* 4. *n.* 1268. *Fremery*, *p.* 421.

5. — (*Scioglimento—Rendimento di conti*) La unione dei creditori è sciolta quando, essendo terminata la liquidazione degli affari, i sindaci hanno reso conto, e ne hanno avuta la approvazione. Se pertanto sopraggiungono nuovi beni al debitore, egli ha la libera facoltà di trattare con ciascuno dei suoi creditori individualmente secondo le regole del diritto comune, e non si può, per operarne la repartizione, organizzare il regime del fallimento, nominare un nuovo giudice commissario e nuovi giudici. Identici effetti si producono dalla cessione dei beni giudiciaria fatta dal fallito.

C. C. 4 *Agosto* 1841. *M. C.* 6. 2. 61.

Articolo 563.

(L. N. ART. 570.)

— Il solo fallito ha capacità per prevalersi della irregolarità desunta dalla circostanza, che un trattato acconsentito dall'unione, e contenente l'alienazione, o abbandono dei diritti che gli appartenevano, sia stato stipulato senza che egli vi sia stato chiamato. I suoi creditori, anche quelli che non hanno acconsentito al concordato, non hanno diritto di opporre questa irregolarità.

C. C. 17 *Decembre* 1833. *S.* 34. 1. 14.

Articolo 564.

(L. N. ART. 572.)

INDICE SOMMARIO

Autorizzazione del giudice commissario 1. 2.	Quaderno d'oneri 5.
Codice di Commercio 7.	Sindaci definitivi 3.
Nullità 4.	Stima 4.
Obblighi 5.	Tribunal di Commercio 6.
	Vendita sotto la stima 2.

1. — L'autorizzazione del giudice commissario, necessaria per la vendita degli immobili del fallito, resulta sufficientemente dalla sua presenza e dalla sua firma nel processo verbale di aggiudicazione.

Angers 14 *Marzo* 1832. *S.* 34. 2. 250.

2. — ..... Anche nel caso di vendita sotto la stima.

C. C. 22 *Maggio* 1836. *S.* 36. 1. 399.

3. — I sindaci definitivi possono farsi in loro nome personale aggiudicatarj degli immobili del fallito venduti a loro istanza; essi non son mandatarj nel senso dell'Art. 1596 del Cod. Civ.

Angers 14 *Marzo* 1832. *S.* 34. 2. 250.

C. C. 22 *Marzo* 1836. *S* 36. 1. 399.

4. — È nulla la vendita di uno stabile del fallito fatta senza stima preliminare, in opposizione all'Art. 955 Cod. di Proc., ancorchè siffatta formalità non sia prescritta dal Codice Civile.

Douai 13 *Ottobre* 1812. *S.* 13. 2. 44.

5. — I creditori del fallito non son tenuti personalmente per gli obblighi posti a carico della massa nel quaderno di oneri della vendita degli immobili del fallito intentata in nome ed interesse loro dai sindaci. L'acquirente non ha regresso per il pagamento di tali oneri se non che contro la massa e fino alla sola concorrenza delle forze del fallimento.

C. C. 17 *Marzo* 1840. *S.* 40. 1. 213.

N. 556 m P. 551 ART. 565. — Negli otto giorni susseguenti all'aggiudicazione, ogni creditore potrà fare una maggior offerta, purchè questa oltrepassi di un decimo almeno il prezzo principale dell'aggiudicazione.

TITOLO II.

Della Cessione dei Beni (1).

N. 556 n P. 552 ART. 566. — La cessione dei beni per la parte del fallito, è volontaria o giudiciale.

6 — I Tribunali di Commercio non debbono conoscere della vendita degli stabili di un fallito; la cognizione ne appartiene a' Tribunali Civili.

C. C. 3 *Ottobre* 1810. *S.* 10. 1. 381.

Angers 28 *Ottobre* 1809. *S.* 10. 2. 273.

(*) V. Art. 528. n. 15.

7. — Allorchè un fallimento si è aperto, e che vi è stato *trattato* sotto l'impero delle leggi secondo le quali il fallimento non spogliava il fallito di pieno diritto, la sopravvenienza del Codice di Commercio non porta alcun cangiamento allo stato del fallito fissato dal trattato; egli conserva la disposizione del suo avere; i suoi beni, messi in liquidazione sotto la direzione comune de'creditori e del fallito, possono essere da essi rilasciati, e venduti volontariamente; gli Articoli 564 e 565 Cod di Comm. non sono in verun modo applicabili.

C. C. 18 *Maggio* 1813. *S.* 13. 1. 233.

(*) V. Art. 475 Cod. Civ.; 958 Cod. Proc. Civ.

Articolo 565.

(L. N. ART. 573.)

1. — (*Rincaro*) L'aggiudicazione di uno stabile di un fallito è sottoposta al rincaro del quarto che può fare ogni particolare a termini dell'Articolo 710 Codice di Procedura Civile, indipendentemente dal rincaro di un decimo permessa ad ogni creditore dall'Art. 565 Cod. di Comm.

Aix 10 *Giugno* 1813. *S.* 14. 2. 61.

2. — (*Rincaro*) Il diritto al rincaro sul prezzo della vendita di stabili fatta dopo un fallimento appartiene esclusivamente ai creditori del fallito.

Roano 19 *Novembre* 1811. *S* 15. 2 13.

(*) V. Art. 710 Cod. Pr. Civ.

3. — (*Transazione*) L'atto col quale l'aggiudicatario dei beni del fallito, per impedire un rincaro, si obbliga di fronte ad un terzo non creditore del fallito di portare il prezzo da esso offerto ad una tassa più elevata, non ha di fronte ai creditori del fallimento il carattere di transazione, l'esecuzione della quale possa esser reclamata dai sindaci di questo fallimento.

C. C. 6 *Maggio* 1840. *S.* 40. 1. 649.

4. — (*Firme*) Il rincaro del decimo sulla vendita dei beni di un fallito accordato in favore di ogni creditore dall'Art. 565 del Cod. di Comm. è validamente fatto nelle forme e secondo le condizioni prescritte per il rincaro nel caso di espropriazione forzata (Cod. di Proc. Art. 710.). Non è necessario che sieno osservate le forme, le condizioni del rincaro delle alienazioni volontarie, e specialmente per ciò che riguarda l'obbligo di dar cauzione (Cod. Civ. Art. 2185 e seg.), salvo il diritto nei creditori ipotecarj di esercitare quest'ultimo rincaro se lo credono necessario.

Parigi 19 *Marzo* 1836. *S.* 36. 2. 260.

Articolo 566.

1. — (*Firme*) Il negoziante fallito può essere ammesso alla *cessione de' beni*, senza essere soggetto alle formalità prescritte pel caso di fallimento aperto.

Roano 13 *Decembre* 1816. *S.* 17. 2. 72.

(*) V. Art. 524 n. 20; 569, 594 e le note Cod. di Comm., 1265 e seg. Cod. Civ. 898 e seg. Cod. Proc. Civ.

1 bis. — *Idem.* Ancorchè sia imprigionato.

Bruxelles 7 *Febbraio* 1810. *S.* 10. 2. 206.

(*) V. Art. 570, n. 2.

2. — (*Buonafede—Prova*) Spetta al debitore, il quale domanda di essere ammesso al beneficio della cessione, di provare la sua buona fede. I creditori che vi si oppongono non sono obbligati a provare che vi è cattiva

(1) La nuova legge sul Fallimenti ha tolto affatto ai debitori *negozianti*, sieno o nò falliti, il benefizio della *cessione dei beni* (Vedi L. N. Art. 541.).

ART. 567. — Gli effetti della cessione volontaria sono determinati dalle convenzioni fatte tra il fallito ed i creditori. N. 561. P. 554.

ART. 568. — La cessione giudiciale non estingue l'azione che i creditori hanno su i beni che in seguito possono essere acquistati dal fallito; essa non produce altro effetto che di sottrarre il debitore all' arresto personale. N. 562. P. 554.

ART. 569. — Il fallito che vorrà domandare la cessione giudiciale, sarà tenuto di farne istanza al Tribunale, che si farà rimettere i documenti necessarj: l'istanza sarà inserita nei pubblici fogli, come è stato detto nell' Articolo 683 del Codice di Procedura Civile. N. 563. P. 555.

---

fede; essa si presume sino alla prova contraria.

Liège 17 *Gennaio* 1809. *S.* 10. 2. 529.

3. — (*Ammissione*) L'Art. 905 del Cod. di Proc., che enumera diversi casi nei quali si può dimandare la cessione dei beni, non è limitativo; in tesi generale, il benefizio di cessione dev'essere negato ad ogni creditore che non giustifichi i suoi infortunj e la sua buona fede; ancorchè non sia compreso nella enumerazione dell'Articolo 905 del Codice di Procedura.

Aix 30 *Decembre* 1817. *S.* 17. 1. 356.

4. — (*Contrabbando*) Un debitore non può essere ritenuto in mala fede, e rigettata la sua dimanda per cessione di beni, per la sola ragione di aver egli fatto delle operazioni di contrabbando.

Caen 23 *Gennaio* 1826. *S.* 26. 2. 235.

(*) La prova della buona fede è un estremo indispensabile per l'ammissione al benefizio di cessione di beni. *Ansaldo*, *Disc.* 75, 76. *Boulay-Paty*, § 609.

Se v'è sospetto di bancarotta fraudolenta, non si può ammettere la dimandata cessione. *Pardessus*, *T.* 4. *n.* 1528. *Favard*, *v. Cessione di beni*, *n.* 4.

5. — (*Libri*) La mancanza di libri non è una circostanza sufficiente per denegare il benefizio della cessione dei beni, quando il fallito dà schiarimenti e prove sufficienti sulla propria buona fede.

Aix 15 *Maggio* 1815. *S.* 17. 2. 72.

(*) Sic *Pardessus*, *n.* 1331. *Favard*, *v. Cessione di beni*, *n.* 5.

Articolo 567.

1. — (*Cessione volontaria*) La cessione dei beni volontaria per parte del fallito non conferisce ai creditori la proprietà, come non la conferisce la cessione giudiziaria.

C. C. 28 *Giugno* 1810. *S.* 10. 1. 369.

2. — (*Creditori opponenti*) Una cessione o un abbandono di beni da un debitore non negoziante non ha alcun effetto a riguardo dei creditori opponenti. La regola che il maggior numero fa la legge al minore, applicabile al caso di fallimento del commerciante, non è applicabile al caso di decozione di un particolare non commerciante.

Parigi 14 *Maggio* 1812. *S.* 12. 2. 339.

Articolo 568.

— L'ammissione di un fallito al benefizio della cessione dei beni, e lo scioglimento della unione dei creditori, non fanno cessare lo stato di fallimento. Quindi se sopraggiungono in seguito nuovi beni al fallito, i suoi creditori non possono esercitare contro di lui alcuna azione individuale: si dee soltanto procedere alla nomina di un nuovo giudice commissario e di nuovi sindaci per operare la vendita dei beni e la distribuzione del loro prezzo.

Roano 10 *Agosto* 1838. *S.* 39. 2. 48.

Articolo 569.

1. — (*Fallimento—Revoca*) La sentenza che ammette un commerciante al benefizio della cessione di beni, non può essere ricusata e resa inefficace per mezzo di una sentenza ulteriore che pronuncia il fallimento dello stesso commerciante. Non appartiene al Tribunale di Commercio, giudice del fatto del fallimento, di esaminare il punto della legalità della sentenza civile che autorizza la cessione di beni. Questa sentenza, come ogni altra, ha l'effetto della cosa giudicata finchè non vi è ritrattazione.

C. C. 4 *Ottobre* 1823. *S.* 24. 1. 76.

(*) V. Art. 635.

2. — (*Competenza*) Allorchè un particolare costituito in istato di fallimento non è ammesso al beneficio della cessione, e che posteriormente gli sopravvengono de'nuovi beni, questi beni debbono essere compresi nella prima massa, e la sorte ne deve essere regolata dal Tribunale dove pende l'antica procedura.

C. C. 2 *Decembre* 1806. *Regol. di giudici* *S.* 7. 1. 12.

N. 564. P. 556. ART. 570. — La domanda non sospenderà l'effetto di alcuna istanza, salva al Tribunale la facoltà di ordinare, citate debitamente le parti, una sospensione provvisoria.

N. 565. P. 557. ART. 571. — Il fallito ammesso al benefizio della cessione sarà tenuto, citati opportunamente i suoi creditori, a fare o reiterare la sua cessione in persona, e non per mezzo di procuratore, all'udienza del Tribunal di Commercio del suo domicilio, e se questo non vi esiste, nella casa della Comunità in giorno di seduta; in quest'ultimo caso, la dichiarazione del fallito sarà provata, mediante il processo verbale dell'usciere firmato dal *maire*.

N. 566. P. 558. ART. 572. — Se il debitore è detenuto, la sentenza che lo ammetterà al benefizio della cessione ordinerà la scarcerazione del medesimo, colle dovute e consuete precauzioni, all'effetto ch'egli possa devenire alla dichiarazione, in conformità dell'Articolo precedente.

N. 567. P. 559. ART. 573. — Il nome, cognome, professione, e domicilio del debitore saranno scritti su tabelle a ciò destinate, poste nel luogo d'udienza del Tribunal di Commercio del suo domicilio, o del Tribunal Civile che ne sostiene le veci, come pure nel luogo delle sedute nella casa della Comunità, ed alla Borsa.

N. 568. P. 560. ART. 574. — In esecuzione della sentenza che ammetterà il debitore al benefizio della cessione, i creditori potranno far vendere i beni mobili ed immobili di esso; e sarà proceduto alla vendita colle forme prescritte per le vendite fatte dall'unione dei creditori.

N. 569 m P. 561. ART. 575. — Non potranno essere ammessi al benefizio della cessione,

---

3. — (*Competenza*) La cessione de'beni può essere autorizzata da un Tribunale diverso da quello ove il bilancio è stato depositato.
Aix 13 *Aprile* 1807. *S.* 8. 2. 93.

Articolo 570.

1. — (*Arresto personale*) Quantunque il debitore abbia domandato di essere ammesso al beneficio della cessione, i giudici non possono soprassedere all'esecuzione dell'arresto personale durante il giudizio di cessione di beni.
C. C. 23 *Febbraio* 1807. *S.* 7. 1. 170.

2. — (*Arresto personale*) A più forte ragione, se il debitore è di già detenuto, non può esser messo provvisoriamente in libertà prima della sentenza definitiva sulla dimanda per cessione di beni.
Tolosa 7 *Novembre* 1808. *S.* 9. 2. 240.
(*) V. Art. 566, n. 1 bis.

Articolo 575.

1. — (*Stellionatario*) Il debitore, il quale è stato dichiarato reo di stellionato verso uno de'suoi creditori, non deve per ciò non essere ammesso al beneficio della cessione de'beni a riguardo degli altri suoi creditori.
Torino 21 *Decembre* 1812. *S.* 16. 2. 125.

2. — (*Bancarotta semplice*) Il bancarottiere semplice può essere ammesso al beneficio della cessione, ma deve fare positivamente prova di buona fede; i creditori non sono tenuti di fare contro di lui prova della sua cattiva fede.
Parigi 8 *Agosto* 1812. *S.* 13. 2. 57.
(*) V. Art. 566. n. 2., 569, 594.

3 — (*Sensalaggio clandestino*) L'individuo condannato correzionalmente pel fatto di sensalaggio clandestino, è riputato per ciò in mala fede, e per conseguenza inammissibile al beneficio della cessione di beni. A tal riguardo, l'Articolo 575 del Codice di Commercio

1° I rei di stellionato, di bancarotta dolosa, le persone condannate per furto o truffa, e quelle obbligate a render conti:

2° I forestieri, i tutori, gli amministratori, o depositarj.

TITOLO III.

Della Rivendicazione.

ART. 576. — In caso di fallimento, il venditore potrà rivendicare le mercanzie da esso vendute e consegnate, il di cui prezzo non gli sarà stato pagato, nei casi e condizioni qui appresso stabilite. N. 570. P. 562.

non è limitativo, ma soltanto indicativo dei casi in cui la mala fede presunta del debitore deve farlo escludere dal benefizio della cessione senza esame di buona o di mala fede.

Parigi 17 *Gennaio* 1823. *S* 25. 2. 130.

(*) V. le note sull'Art. 569 Cod. di Comm. 898 a 906 Cod. Pr. Civ.

4. — (*Esteri*) Dacchè gli stranieri non sono ammessi al benefizio della cessione contro i Francesi, non ne segue reciprocamente che i Francesi non possano reclamare questo benefizio contro i loro creditori stranieri.

C. C. 19 *Febbraio* 1806. *S.* 6. 2. 773.

5. — (*Sentenza estera*) Una sentenza la quale, in paese straniero, ammette un negoziante al beneficio della cessione, non è obbligatoria per li creditori di Francia, ancorchè lo stesso debitore fosse di origine francese.

Bruxelles 8 *Maggio* 1810. *S.* 8. 2. 973.

6. — (*Estero*) Un negoziante straniero, ma domiciliato in Francia o che vi ha uno stabilimento di commercio, può essere ammesso al beneficio della cessione de' beni.

Treveri 21 *Febbraio* 1808. *S.* 8. 2. 110.

Articolo 576.

(L. N. ART. 576.)

INDICE SOMMARIO

Artista 2.
Cessione della polizza 16.
Commissionato 10. 10 bis.
Fallimenti di fatto 3.
Fondo di commercio 14.
Mancanza di pagamento 4.
Merci manifatturabili 13.
Mobili 13.
Pagamento in cambiali 6. 7. 8. 9.
Privilegio 11.
Remittenti 17.
Rescissione 1.
Società in partecipazione 5.
Valori trasmessi dopo il fallimento 12.

1. — L'Articolo 550 del Codice di Comm. nuovo, il quale stabilisce che l'azione di rivendicazione concessa dall'Art. 2102, n. 4. del Cod. Civ. non si ammette in caso di fallimento, si applica ugualmente all'azione di rescissione concessa dall'Art. 1654 del Cod. Civ. contro il compratore che non paga. Il venditore non pagato di un fondo di commercio non può dunque, dopo il fallimento del compratore, agire col mezzo dell'azione di rescissione, come non lo potrebbe con l'azione di rivendicazione. Ma in questo caso, in mancanza di pagamento delle pigioni il venditore del fondo di commercio che ha nel tempo stesso ceduto il suo diritto di locazione può fare sciogliere questa cessione.

Parigi 21 *Agosto* 1839. *S.* 39. 2. 533.

2. — L'artista meccanico che ha venduto degli oggetti dell'arte sua, può, nel caso di fallimento del compratore, esercitare privilegio sul prezzo degli oggetti venduti ritrovati in possesso del fallito. Egli è tenuto, come i negozianti, a procedere per via di rivendicazione commerciale.

Bruxelles 11 *Gennaio* 1812. *S.* 13. 2. 226.

3. — Perchè il venditore abbia diritto di esercitare l'azione di rivendicazione nel caso di fallimento del compratore ai termini degli Art. 576 e 577 Cod. di Comm., basta che consti dello stato di fallimento: non è necessario che il fallimento sia stato dichiarato con sentenza.

Roano 15 *Giugno* 1825. *S.* 27. 2. 99.

(*) *Lainné, sull'Art.* 576.

4. — In materia commerciale, la mancanza di pagamento del prezzo per parte del compratore non dà dritto al venditore di rivendicare la cosa, quand'anche vi fossero presunzioni di un prossimo dissesto negli affari del compratore: la rivendicazione non può essere esercitata se non in caso di fallimento, e sotto le

condizioni stabilite coll'Art. 576 e seguenti del Cod. di Comm.

Douai 5 *Agosto* 1818. *S.* 20. 2. 211.

5. — In materia di società in partecipazione, se il socio, il quale non ha adempito alla sua messa di fondi, fallisce, gli altri socj hanno il diritto di rivendicare le mercanzie, con l'obbligo di renderne conto ai sindaci.

Roano 20 *Aprile* 1810. *S.* 11. 2. 113.

6. — Quegli che ha venduto delle mercanzie in contante, il quale riceve poscia dal compratore carte commerciali sottoscritte da terze persone senz'altra stipulazione, si reputa *pagato* nel senso dell'Art. 576 del Cod. di Comm.; in guisa che se le carte non sono pagate alla scadenza, il venditore non può rivendicare la sua mercanzia contra il compratore fallito; egli può solamente domandare il rimborso delle carte.

Douai 3 *Agosto* 1818. *S.* 20. 2. 211.

7. — *Contra* — Il venditore di mercanzie che consente a ricevere cambiali accettate dal compratore, non si reputa pagato nel senso dell'Art. 576 Cod. di Comm., e può in caso di fallimento del compratore rivendicare le mercanzie che non sono ancora entrate nei suoi magazzini.... specialmente se il venditore avesse egli stesso comprato coll'ordine del suo committente, se non ha ricevuto e negoziato le cambiali che per pagare il venditore originario.

Roano 4 *Gennaio* 1825. *S.* 25. 2. 179.

8. — Il venditore di mercanzie che riceve un mandato su di un terzo, non si reputa pagato nel senso dell'Art. 576 del Cod. di Comm., se il mandato non è accettato. Può, in caso di fallimento del compratore rivendicare le sue mercanzie.

C. C. 9 *Novembre* 1823. *S.* 24. 1. 164.

9. — Secondo le leggi romane, il venditore, in mancanza di pagamento, ha un dritto immediato su li mobili che ha venduto per esser pagati in contante: il privilegio cessa se ha venduto *a credenza*, ossia a termine. Quindi, quel venditore il quale in pagamento del prezzo ha accettato delle cambiali, non può più rivendicare le sue mercanzie, ancorchè sieno imballate.

Colmar 4 *Gennaio* 1806. *S.* 6. 2. 972.

10. — Quel commissionato il quale, incaricato di comprare delle mercanzie per conto del suo committente, le paga col suo proprio denaro, è surrogato di pieno diritto nel luogo del venditore. In conseguenza, può, come il venditore, rivendicare queste mercanzie nei casi previsti dagli Art. 576, 577 e seg. del Cod. di Comm.

Roano 4 *Gennaio* 1825. *S* 25. 2. 179.

(*) V. Art. 587, n. 5.

10 bis. — Il commissionato il quale, essendo incaricato di comprare delle mercanzie per conto del suo committente, le compra nel suo proprio nome, e le paga con i suoi proprj denari, è surrogato di pieno diritto nel luogo e posto del venditore. In conseguenza, se il committente fallisce dopo che le mercanzie gli sono state spedite, il commissionato può rivendicarle nell'istesso modo e forma che il venditore potrebbe fare egli stesso.

Allorchè un commissionato, in caso di fallimento del suo committente, rivendica le mercanzie che gli ha spedite, e che ha pagato con i suoi proprj danari, egli invoca con ciò virtualmente il benefizio della surroga accordato dall'Articolo 1251 del Codice Civile; quindi la questione di surroga legale può agitarsi innanzi alla Corte di Cassazione, abbenchè non lo sia stata innanzi a'giudici di appello.

C. C. 14 *Novembre* 1810. *S.* 11. 1. 37.

(*) V. la Decisione annullata. *S.* 9. 2. 395. ed una Dissertazione in *S.* 11. 2. 131.

11. — Colui il quale, essendo autorizzato a rivendicare un mobile dalla massa di un fallimento, lascia vendere questo mobile cogli altri, non può in seguito presentarsi come creditore privilegiato; egli avrebbe dovuto esercitare l'azione per rivendicazione.

C. C. 17 *Ottobre* 1814. *S.* 15. 1. 243.

12. — I valori che pervengono ad un fallito dopo il suo fallimento, e che sono ricevuti da'suoi sindaci, non entrano nell'attivo del fallito: essi all'incontro sono suscettibili di rivendicazione, se sono stati mandati al fallito per far de'pagamenti che egli più non abbia da fare.

Parigi 11 *Giugno* 1825. *S.* 25. 2. 391.

13. — Nel caso di vendita tra commercianti, se si tratta di mercanzie suscettibili di essere manifatturate, e che possano confondersi con mercanzie del medesimo genere, il venditore non ha che l'azione di rivendicazione stabilita dall'Art. 576 Cod. di Comm.; se al contrario si tratta d'oggetti mobili riconoscibili, e che non cambian di natura coll'uso, per esempio d'una cimatoia (macchina che serve alla fabbricazione de'panni), il venditore può, come in materia civile, esercitare il privilegio stabilito dall'Art. 2102 § 4. Cod. Civ.

Roano 13 *Gennaio* 1824. *S.* 24. 2. 203.

14. — L'Art. 576 del Cod. di Comm. è senza applicazione quando si tratta di un fondo di commercio; i soli oggetti suscettibili di rivendicazione ai termini di questo Articolo sono le merci capaci di esser trasportate nelle fabbriche o magazzini del fallito, ed esser confuse con le altre.

Parigi (*Trib. di Comm.*) 15 *Febbraio* 1810. *M. C.* 4. 2. 141.

15. — 16. — La cessione delle merci fatta col mezzo della gira della polizza di carico non può equivalere alla spedizione diretta voluta dall'Art. 93 del Cod. di Comm. per con-

ART. 577. — La rivendicazione non potrà effettuarsi, che nel tempo in cui le mercanzie saranno sempre in viaggio, o per terra, o per acqua, e prima che siano entrate nei magazzini del fallito, o del commissionato incaricato di venderle per di lui conto. N. 571. P. 563.

ferire a colui, al quale è girata la polizza di carico, il privilegio dei commissionati sulle merci in essa enunciate per le anticipazioni fatte al girante: quindi il possesso della polizza di carico alla epoca dell'arrivo della merce, e dopo il fallimento del girante, non dà diritto al portatore di reclamare la consegna di queste merci ed escludere il remittente che le ha rivendicate in tempo utile a titolo di venditore non pagato, dalla massa del fallimento. Dee essere, *in specie*, così quando si prova che il portatore della polizza non ha fatte le anticipazioni come commissionato, ma per semplice ufizio di amicizia.

Marsiglia (*Trib. di Comm.*) 8 *Ottobre* 1838. *G. di Marsiglia* 18. 1. 1.

17. — Il remittente di merci destinate ad esser vendute per suo conto può, in caso di fallimento del commissionato, rivendicare il prezzo di quelle merci che questi ha vendute ad un terzo, e da questo lasciate nel proprio magazzino non ancora pagate.

Il terzo che ha comprate le merci di un commissionato fallito non può opporre al remittente che rivendica queste merci, o il loro prezzo, averle esso terzo pagate compensando con un imprestito di azioni su i fondi pubblici fatto personalmente al commissionato.

Bruxelles 27 *Marzo* 1816. *P. 2. V. 2. T. 1.* 83.

Articolo 577.

(L. R. ART. 578.)

INDICE SOMMARIO

Acquirente per un terzo 5. Magazzino delle dogane 14.
Caricamento 1. — del fallito 4.
Commissionato 3. 6. 7. 8. — del vettore 2.
Deposito pubblico 10. 11. Statuto di Parigi 13.
Magazzino del commissionato 8. Traslocamento 12.

1. — Quando una merce comprata per esser spedita ad un terzo è stata in esecuzione del contratto di vendita caricata sopra una nave e spedita per il suo destino a cura del venditore, dee considerarsi come in via finchè non è stata sbarcata; e così, avvenendo il fallimento del compratore, può rivendicarsi dal venditore non pagato.

C. C. 11 *Febbraio* 1840. *G. di Marsiglia* 20. 2. 17.

2. — La rivendicazione delle merci vendute ad un fallito può esercitarsi ancora quando sono state scaricate e deposte nei magazzini del vettore ad istanza dello stesso fallito. I magazzini del vettore non si possono equiparare a quelli del fallito.

Parigi 16 *Luglio* 1812. *S.* 12 2. 529.

3. — Colui che ha fatte comprare delle merci col mezzo di un commissionato che in seguito è caduto in fallimento, non può opporsi alla rivendicazione di tali merci promossa dal venditore non pagato, se nell'atto di compra e negli atti successivi è stato unicamente designato come il corrispondente del commissionato compratore, anzichè esserlo come suo mandante; nè vale la regola per la circostanza che queste merci gli sieno state dirette da degli intermediarj con fatture o polizze di carico, se la prima trasmissione fatta dal commissionato compratore ha avuto luogo unicamente sopra polizza di carico non accompagnata da fattura.

C. C. 11 *Febbraio* 1840. *S.* 40. 1. 565.

(*) È riconosciuto da tutti gli autori che la rivendita non può venire opposta al primitivo venditore se non che quando è fatta sopra fatture o polizze di carico. V. *Pardessus*, *n.* 1290. *Favard*, *Repert. verb. Fallim.* § 12. *n.* 1.

4. — Quando debbano riputarsi ancora in cammino le mercanzie, nel senso dell'Art. 577 Cod. di Comm.? — Allorchè sono arrivate nel magazzino del compratore fallito, hanno cessato di essere in cammino, abbenchè siano state comprate per un destino ulteriore; in tal caso il venditore non può esperimentare l'azione per rivendicazione.

C. C. 13 *Ottobre* 1814. *S.* 15. 1. 57.

5. — L'acquirente di una balla di mercanzie, il quale spedisce questa balla per conto di un terzo, è riputato possederla nel senso dell'Art. 2102 del Cod. Civ., fino a che la mercanzia è arrivata al suo destino.

Torino 16 *Decembre* 1806. *S.* 6. 2. 657.

6. — Le mercanzie debbono esser reputate ancora in viaggio nel senso dell'Art. 577, e conseguentemente suscettibili di rivendicazione, benchè sieno arrivate presso il commissionato incaricato da quello che le spedisce soltanto per rispedirle a conto del compratore, e benchè la polizza di carico o la lettera di porto sia stata rimessa a questo commissionato.

Tolosa 19 *Decembre* 1826. *S.* 28. 2. 20.

7. — Le mercanzie consegnate al commissionato del compratore, e da costui spedite sull'ordine del compratore, si reputano in viaggio, e suscettibili di rivendicazione finchè non sono arrivate nel magazzino del fallito, o

N. 572. P. 564. **ART. 578. — Qualora esse, prima del loro arrivo, siano state vendute senza frode, sopra fatture, polizze di carico, e lettere di vettura, non potranno esser rivendicate.**

del commissionato incaricato di venderle. L'Articolo 577 del Codice di Commercio non deve intendersi esclusivamente delle mercanzie in viaggio, in seguito della spedizione del venditore al compratore.

C. C. 9 *Novembre* 1823. *S.* 21. 1. 164.

8. — In materia di fallimento, la rivendicazione può essere esercitata quantunque le mercanzie sieno entrate ne' magazzini del commissionato del fallito, e sieno state sballate, quando erano ivi allocate non per esservi vendute, ma per esservi in *deposito* attendendo lo imbarco.

Caen 7 *Agosto* 1820. *S.* 22. 2. 25.

9. — 10. — Le mercanzie messe in un deposito pubblico, per restarvi sino al pagamento de' dritti di entrata, possono essere rivendicate dal venditore, in caso di fallimento del compratore, come se fossero ancora in cammino.

Bruxelles 25 *Aprile* 1810. *S.* 10. 2. 272.

11. — La rivendicazione delle merci non può più aver luogo per parte del venditore contro il compratore fallito, quando tali merci son state trasportate in un'altra città, e depositate in un magazzino pubblico a disposizione del compratore. In questo caso le merci si reputano entrate nel magazzino del fallito. Almeno una tal decisione più di fatto che di diritto non può dar adito a cassazione.

C. C. 31 *Giugno* 1826. *S.* 26. 1. 261.

12. — In materia di fallimento, per non essere più ammissibile la rivendicazione non è assolutamente necessario che le mercanzie siano state traslocate; i magazzini del venditore possono in certi casi esser considerati come divenuti del fallito.

Bourges 25 *Febbraio* 1826. *S.* 26. 2. 287.

(*) V. Art. 93 note, Cod. di Comm. — 826 Cod. Pr. Civ.

13. — Sotto l'impero dello Statuto di Parigi, colui il quale ha venduto de' mobili può, in mancanza di pagamento, rivendicarli dalle mani del compratore, ancorchè quest'ultimo sia fallito, e che si tratti di una vendita a tempo. In tal caso, il diritto del venditore non è limitato ad un semplice privilegio sul prezzo.

Poitiers 15 *Fior. an.* 11. *S.* 7. 2. 961.

14. — Le merci entrate nel magazzino di un commerciante fallito non possono rivendicarsi dal venditore benchè sieno in un magazzino della Dogana fittizio, mentre questo magazzino è estraneo al venditore, e non riguarda se non che l'Amministrazione delle Dogane ed il compratore.

Poitiers 23 *Febbraio* 1831. *S.* 31. 1. 269.

Articolo 578.

(L. N. ART. 576)

1. — (*Fattura—Polizza*) Allorchè le mercanzie sono state vendute ad un fallito, se questo fallito prima dell'arrivo delle mercanzie le rivende ad un terzo, il primo venditore può *rivendicarle*, ancorchè siano state comprate di buona fede sulla *fattura*. In questo caso, la rivendita non dev'essere mantenuta che quando è stata fatta col concorso della fattura e della *lettera di vettura*. L'Articolo 578 del Codice di Commercio, richiedendo *fattura e polizza di carico*, o *lettera di vettura*, non si può dire che la fattura sola sia sufficiente.

Liège 26 *Luglio* 1810. *S.* 7. 2. 956.

2. — *Idem.* Perchè la rivendicazione delle merci rivendute dal fallito non possa più esser esercitata, conviene che la rivendita abbia avuto luogo nel tempo stesso sopra fattura e polizza di carico o lettera di porto. Non basterebbe che la rivendita fosse stata consentita sopra fattura, quando anche questa fattura fosse stata accompagnata dalla lettera d'avviso della spedizione contenente tutte le enunciazioni richieste per la polizza di carico, o lettera di vettura.

Tolosa 19 *Decembre* 1826. *S.* 28. 2. 20.

3. — (*Polizza—Gira*) La cessione di una polizza di carico col mezzo di una gira, senza consegna della fattura, non opera di per sè una vendita della merce a danno del venditore primitivo. L'uso contrario seguito nel luogo ove è stata firmata la gira non può prevalere sulle stipulazioni del contratto passato fra il compratore in seguito fallito ed il suo venditore, e sulle disposizioni della Legge che richiedono per impedire la rivendicazione, la riunione della fattura e della polizza di carico.

C. C. 11 *Febbraio* 1840. *S.* 40. 1. 565.

(*) È riconosciuto da tutti gli autori, che non può opporsi al venditor primitivo una rivendita, se non in quanto sia eseguita su fattnre e polizze di carico. *Pardessus*, *Corso n.* 1290. *Favard*, *v. Fallimento* § 12. *n.* 1. *Dizionar. del Contenzioso eod. verb. n.* 864.

4. — (*Rivendita*) La rivendicazione delle mercanzie vendute ad un fallito può aver luogo, non ostante la rivendita che ne ha fatto il fallito istesso, se tal rivendita ha avuto luogo sulla *polizza di carico*. Per impedire la rivendicazione, bisogna che la vendita fosse stata fatta *sulla polizza di carico*, e *sulla fattura*.

Roano 20 *Luglio* 1819. *S.* 19. 2. 331.

ART. 579. — Il rivendicante, in caso di rivendicazione, sarà tenuto ad indennizzare lo stato attivo del fallito di qualunque anticipazione fatta per nolo, vettura, assicurazione, commissione ed altre spese, e di pagare le somme per tali cause dovute, qualora non fossero state sodisfatte. N. 573. P. 565.

ART. 580. — La rivendicazione non potrà essere intentata che sopra le mercanzie che saranno identicamente riconosciute esser l'istesse, ed allorquando si troverà che le balle, barili, ed involti, nei quali esistevano le medesime nell'atto della vendita, non sono stati aperti, e che le corde, i marchj e sigilli non sono stati rotti, nè cangiati, e che le mercanzie non hanno sofferto nè alterazione nè cangiamento, in natura ed in quantità. N. 574. P. 566.

---

5. — (*Vendita a basso prezzo*) Dall'aver fatto un commerciante la vendita di mercanzie in un momento di grande imbarazzo, dall'esser fatta la vendita a prezzo basso, e dall'avere il compratore profittato della circostanza d'imbarazzo per comprare a basso prezzo, non ne segue che la vendita, d'altronde regolare, debba riputarsi *fraudolenta*, se per parte del compratore non vi è intenzione di nuocere ai creditori del venditore. In tal caso il fallimento ulteriore del creditore non autorizza l'azione di rivendicazione per parte del terzo commerciante che avesse anteriormente venduto a credito le mercanzie, e che non fosse stato pagato per l'avvenuto fallimento.

Caen 27 *Gennaio* 1824. *S.* 24. 2. 100.

Articolo 579.

(L. N. ART. 576.)

1. — (*Anticipazioni*) Nel caso di rivendicazione di merci consegnate, come nel caso di merci vendute e non pagate, il rivendicante è obbligato a rendere indenne l'attivo del fallimento da tutte le anticipazioni. L'Art. 579 Cod. di Comm. non è ristretto al caso di vendita.

C. C. 4 *Luglio* 1826. *S.* 27. 1. 90.

2. — *Idem.* In caso di fallimento di un remittente di merci acquistate da esso da varj venditori, e di rivendicazione di uno di questi su porzione delle merci rimesse, il consegnatario ha diritto di rimborsarsi di tutte le sue anticipazioni sulla porzione non rivendicata. In tal caso il rivendicante non è tenuto di contribuire, di fronte al fallimento in rata porzione del valore della sua cosa, al rimborso di anticipazioni diverse da quelle di spese ordinarie di vettura, commissione ec.

Amiens 6 *Giugno* 1838. *S.* 38. 2. 481.

Articolo 580.

(L. N. ART. 575.)

1. — (*Confusione*) Le mercanzie non cessano di essere *identicamente le stesse*, e di potere essere rivendicate a'termini dell'Articolo 580, per la sola circostanza che sono state mischiate per caso fortuito colle mercanzie di un altro proprietario. In tal caso, la parte degli oggetti mescolati, la quale spetta a ciascun proprietario, è riputata essere la stessa cosa ch'egli aveva precedentemente.

C. C. 11 *Novembre* 1812. *S.* 13. 1. 52.

2. — *Contra* — La rivendicazione delle merci vendute ad un fallito non può esercitarsi nel momento in cui hanno subita qualche alterazione nella loro quantità, ancorchè l'identità delle rimanenti non sia dubbia, perchè p. e. sien tuttora deposte nei magazzini del venditore.

C. C. 1 *Maggio* 1832. *S.* 32. 1. 345.

3. — (*Vendita in massa*) Quando è seguita vendita in massa di tutte le mercanzie contenute in un magazzino, se è ammesso che il compratore all'epoca del suo fallimento ne aveva esitata una gran parte, la rivendicazione di ciò che resta non può esser esercitata, perchè è impossibile il riconoscer se le restanti merci sieno identicamente le medesime di quelle vendute, e se, nell'intervallo tra la vendita e il fallimento, il compratore le ha cambiate, e ne ha fatte entrare nel magazzino delle nuove.

Bourges 25 *Febbraio* 1826. *S.* 26. 2. 287.

4. — (*Legname*) Il legname venduto dopo il taglio può provarsi essere identicamente lo stesso, nel senso dell'Art. 580 Cod. di Comm., che può rivendicarsi in caso di fallimento per quanto diramato ed asciato, allorchè la sua identità è perfettamente constatata dalle marche che vi eran state impresse.

Rouen 18 *Marzo* 1839. *S.* 39. 2. 322.

5. — (*Confusione*) Quando le mercanzie vendute dal fallito ad un terzo, senza fattura e prima d'essere consegnate, son confuse con altre mercanzie, e che per conseguenza la rivendicazione è impraticabile, il compratore può reclamare il prezzo.

Digione 11 *Agosto* 1809. *S.* 7. 2. 987.

N. 575. P. 567. ART. 581. — Le mercanzie consegnate al fallito a titolo di deposito, o per esser vendute a conto di chi le ha spedite, potranno esser rivendicate in quel tempo che tutte, o parte di esse esisteranno in natura. Nel caso che siano state vendute per conto del mandante, il prezzo delle medesime potrà esser rivendicato, qualora non sia stato pagato, o passato in conto tra il fallito e il compratore.

N. 576. P. 568. ART. 582. — In tutti i casi di rivendicazione, eccettuati quelli di deposito e consegna di mercanzie, i sindaci dei creditori avranno la facoltà di ritener le mercanzie rivendicate, pagando al rivendicante il prezzo convenuto tra esso ed il fallito.

Articolo 581.

(L. N. ART. . . .)

INDICE SOMMARIO

Amministrazione della Dogana 3.
Anticipazione 6.
Cessione 2.
Inserzione in conto 1.
Locatore 5.
Possesso 1.
Star del credere 4.

1. — La sola inserzione, su di un conto aperto tra il commissionato e il compratore, del prezzo delle mercanzie vendute a costui, non costituisce il possesso in conto corrente di cui parla l'Art. 581 del Cod. di Comm.; bisogna che in realtà questo prezzo abbia accresciuto l'attivo del fallito (o commissionato), cioè che abbia servito a pagare per compenso un debito di quest' ultimo verso il compratore.

Tolosa 7 Febbraio 1825. *S.* 25. 2. 354.

2 — In materia commerciale, come in materia civile, una cessione non opera passaggio in favore del cessionario a pregiudizio de' terzi, che quando il trasferimento è stato notificato, o che la cessione è stata accettata con una scrittura autentica. Conseguentemente, la cessione fatta da un commissionato del prezzo della mercanzia venduta non darebbe verun diritto al cessionario, se la cessione fosse fatta o accettata verbalmente; siffatta cessione non si opporrebbe in verun modo alla rivendicazione per parte del proprietario.

C. C. 23 *Novembre* 1813. *S.* 14. 1. 78.

(*) V. Art. 136, n. 9.

3. — La disposizione generale dell' Articolo 581 del Codice di Commercio, sulla rivendicazione applicabile a' particolari tra loro, non serve di regola a riguardo del fisco.

Quindi, in ciò che concerne la regia delle Dogane, colui il quale mette sotto il suo nome proprio delle mercanzie nel deposito pubblico, è riputato proprietario di queste mercanzie. La regia può reclamare su tali mercanzie il pagamento di tutto ciò che le è dovuto.

Roano 7 Giugno 1817. *S.* 17. 2. 235.

4. — La stipulazione di un diritto di star del credere a favore del commissionato, lo costituisce solamente garante della solvibilità dei compratori: non ne deriva che il commissionato debba esser considerato come solo venditore quanto al committente; quindi il committente deve esser reputato sempre creditore dei compratori, e può in conseguenza rivendicare il prezzo da esso dovuto.

Tolosa 7 Febbraio 1825. *S.* 25. 2. 354.

5 — Il privilegio del proprietario su tutto ciò che guernisce l'immobile locato, non si estende alle mercanzie poste a titolo di deposito nei magazzini del conduttore commissionato. A tal riguardo non è necessario che il terzo, il quale reclama le mercanzie, provi che il locatore conosceva che non appartenevano al conduttore.

La Legge autorizza i giudici a determinare, secondo la notorietà, i fatti e le circostanze della causa, per decidere che le mercanzie poste nei magazzini locati non sono di proprietà del conduttore, che vi si trovano a titolo di deposito, ed in conseguenza sono soggette al privilegio del locatore.

C. C. 21 *Marzo* 1826. *S.* 26. 1. 390.

6. — I giudici posson rigettare la dimanda di rivendicazione del titolo, o di parte delle merci consegnate ad un fallito, quando riconoscono che la totalità di queste merci è necessaria per indennizzare il fallito delle sue anticipazioni.

C. C. 4 *Luglio* 1826. *S.* 27. 1. 90.

Articolo 582.

(L. N. ART. 578.)

ART. 583. — Potranno esser rivendicate le rimesse in effetti di commercio, o di qualsivoglia altro genere, non ancora scaduti, o sivvero scaduti e non pagati, e che si troveranno in natura nel portafoglio del fallito all'epoca del suo fallimento, qualora però dette rimesse siano state fatte dal proprietario col semplice mandato di procurarne l'esazione, e di tenerne il valore a sua disposizione, ovvero qualora abbiano avuta da sua parte la destinazione speciale di servire al pagamento di accettazioni, o di biglietti tratti nel domicilio del fallito. N. 577. P. 569.

ART. 584. — Avrà parimente luogo la rivendicazione per le rimesse fatte N. 578m P. 570.

Articolo 583.

(L. N. ART. 574.)

INDICE SOMMARIO

Cambiali negoziate 3.
Gira in bianco 2.
Mandato semplice 6.
Mandatarj 7.
Pagamento in cambiali 4. 5.
Proprietà 2.
Pegno 2.
Rimesse ad un fallito 3. 3 bis.
Scopo della rivendita 1.

1. — La legislazione ha concessa la rivendicazione nei casi preveduti dall'Art 583, all'effetto di evitare che la proprietà dell'oggetto rivendicato non sia resa inutile, e che i creditori non si arricchiscano a danno altrui.

Aix 18 *Agosto* 1814. *P.* 2. *V.* 1. *T.* 1. 185.

2. — Il portatore di effetti commerciali, il quale ha sol per titolo una gira in bianco o riputata in bianco, e la prova estrinseca di avere sborsato la valuta al girante, non è realmente proprietario di questi effetti. Egli non n'è neppure detentore a titolo di pegno sino al rimborso. Onde è soggetto all'azione per rivendicazione dalla parte del *terzo*, il quale li avea fidati all'autore della gira in bianco per negoziarli.

C. C. 18 *Novembre* 1810. *S.* 13. 1. 218.

3. — Il proprietario delle cambiali rimesse per operar l'incasso ad una casa di commercio già caduta in fallimento, ma nell'ignoranza di tale avvenimento, può, se la casa negozia le tratte, rivendicarle contro ogni terzo che le detenga in forza di questa negoziazione.

C. C. 24 *Giugno* 1834. *S.* 34. 1. 639.

3 bis. — Quando col mezzo di una gira regolare traslativa di proprietà vengon trasmesse alcune tratte ad una casa di commercio fallita, queste tratte non possono altrimenti rivendicarsi nelle mani di un terzo in favor del quale quella casa le avesse cedute, ancorchè fosser state consegnate a questo terzo *per conto di chi di diritto*. I proprietarj originarj o remittenti delle tratte così cedute per mezzo della gira non possono in questo caso escipere sui diritti del fallito contro i falsi detentori per obbligarli a restituirle, o a render conto del loro valore.

C. C. 12 *Giugno* 1832 *S.* 33. 1. 25.

4. — Quegli che ha rimesso un biglietto, da lui sottoscritto, ad un banchiere, ricevendone una cambiale, non può, in caso di fallimento del banchiere e di non pagamento della cambiale, rivendicare il suo biglietto, benchè si trovi ancora nelle mani del fallito. Non si possono in tal caso invocare le disposizioni del Codice Civile, sulla resoluzione de'cambj.

Limoges 15 *Febbraio* 1823 *S.* 23. 2. 289.

5. — *Però*....le tratte inviate ad un negoziante per riceverne l'ammontare in altre tratte a breve scadenza possono, in caso di fallimento di questo negoziante, essere rivendicate, se si trovano ancora nel suo portafoglio, senza che fosse stato fatto il ritorno.

Colmar 9 *Aprile* 1813. *S.* 16. 2. 102.

6. — Colui il quale ha apposto su di un effetto di commercio una gira regolare, ma che in realtà non ha dato che un mandato confidenziale, può presentarsi come proprietario non solamente verso il suo mandatario immediato, ma ancora verso ogni terza persona a cui questo mandatario abbia consegnato l'effetto di commercio, in tutto altro modo che con un trasferimento di proprietà.

C. C. 18 *Novembre* 1812 *S.* 13. 1. 218.

7. — L'Articolo 583 del Codice di Commercio, il quale permette la rivendicazione degli oggetti esistenti *in natura nel portafoglio del fallito*, si applica al caso in cui questi effetti si trovano *in natura* tra le mani de'preposti o mandatarj del fallito ch'egli si ha sostituiti per procurarne la riscossione di cui era incaricato egli stesso. Il *portafoglio* del mandatario è a tal riguardo riputato il portafoglio del mandante.

C. C. 5 *Febbraio* 1812. *S.* 12 1. 200.

Articolo 584.

(L. N. ART. . . .)

1. — (*Azione di nullità*) Quando un particolare ha consegnati dei biglietti all'ordine di un banchiere perchè ne incassi il valore, e lo

senza accettazione e disposizione, nel caso che queste siano entrate in conto corrente, dal quale resultasse essere il proprietario soltanto creditore; ma cesserà di aver luogo, ogni qual volta all' epoca delle medesime egli fosse stato debitore di una somma qualunque.

N. 579. P. 571. ART. 585. — Nei casi in cui la Legge permette la rivendicazione, i sindaci prenderanno in esame le domande, e potranno ammetterle, salva l'approvazione del commissario: se poi nasce controversia, il Tribunale, dopo aver sentito il commissario, deciderà opportunamente.

TITOLO IV.

Delle Bancherotte

CAPITOLO I. — DELLA BANCAROTTA SEMPLICE.

N. 580. P. 572. ART. 586. — Sarà convenuto in giudizio come reo di bancarotta semplice, e potrà esser dichiarato tale, il mercante fallito che si troverà in uno o più dei seguenti casi, cioè:

1° Se le spese della sua casa, le quali esso è tenuto mese per mese a scrivere sopra il suo giornale, son giudicate eccessive:

2° Se è riconosciuto ch' egli abbia consumato riguardevoli somme al giuoco, o in operazioni di semplice azzardo:

3° Se dall' ultimo suo inventario apparisce, che il di lui attivo essendo di 50

---

ritenga in cassa al frutto del 5 per cento a titolo di conto corrente, se accade che il banchiere fallisca senza aver disposto dei biglietti, il soscrivente di essi dee provvedere al suoi interessi ed al conseguimento dei suoi diritti piuttosto con una azione di nullità dei biglietti stessi per mancanza di causa, che col mezzo della rivendicazione.

C. C. 21 *Marzo* 1831. *S.* 31. 1. 139.

2. — (*Rivendicazione*) Una cambiale che all'epoca del fallimento non è nel portafoglio del fallito, o non è riportata sopra un conto corrente, non può esser rivendicata ai termini dell'Art. 584 del Cod. di Comm.

Aja 18 *Agosto* 1814. *P.* 2. *V.* 1. *T.* 1. 185.

Articolo 585.

(L. R. ART. 579.)

1. — (*Agenti*) I soli sindaci del fallimento hanno qualità per ammettere, con l'autorizzazione del giudice commissario, le domande di rivendicazione: l'adesione degli agenti del fallimento ad una simile domanda è inefficace.

C. C. 10 *Gennaio* 1821. *S.* 22. 1. 332.

2. — (*Creditori*) Sebbene l' Articolo 585 del Codice di Commercio dia facoltà ai sindaci del fallimento di aderire alle dimande in rivendicazione, non ne segue che quando essi le hanno ammesse non possano in seguito venir contestate isolatamente o collettivamente dai creditori; questo diritto vien loro concesso dagli Articoli 495, 533 del Codice di Commercio.

Aix 11 *Gennaio* 1831. *S.* 31. 2. 149.

Articolo 586.

(L. R. ART. 585.)

1. — (*Fatti posteriori al fallimento*) I fatti fraudolenti posteriori al fallimento costituiscono il delitto di bancarotta come li anteriori.

C. C. 5 *Marzo* 1813. *S.* 13. 1. 340.

2. — (*Minore*) Non può querelarsi come

per cento al di sotto del passivo, egli abbia contratto degl'imprestiti considerabili, rivenduto mercanzie a scapito, o a meno del corso ordinario.

4° Se egli ha dato delle firme di credito, o di circolazione, per una somma eguale al suo attivo triplicato, secondo il di lui ultimo inventario.

ART. 587. — Potrà essere convenuto come reo di bancarotta semplice, e potrà esser dichiarato tale, N. 581. P. 573.

Il fallito che non avrà fatta alla cancelleria la dichiarazione prescritta dall'Articolo 440:

Quello, che essendosi assentato, senza impedimento legittimo, non si sarà presentato in persona avanti gli agenti, o i sindaci nei termini stabiliti:

Quello che presenterà libri tenuti irregolarmente, senza però che le irregolarità somministrino indizj di frode, o che non gli avrà presentati tutti:

Quello che, avendo una società, non si sarà uniformato all'Articolo 440.

ART. 588. — I casi di bancarotta semplice saranno giudicati dai Tribunali di Polizia Correzionale sulla domanda dei sindaci, su quella di qualunque creditore del fallito, o all'istanza che sarà fatta dal pubblico ministero per proprio offizio. N. 582. P. 574.

---

bancarottiere quel minore di fronte al quale non sono state osservate le formalità volute dal Codice di Commercio Art. 2. perchè egli possa esercitare il commercio.

C. C. 2 *Decembre* 1826. *S.* 27. 1. 206.

3. — (*Azione pubblica*) In materia di bancarotta, le disposizioni degli Articoli 586 e 593 del Codice di Commercio sono imperative. Nei casi preveduti da questi Articoli, l'esercizio dell'azione pubblica è necessario e forzoso; il ministero pubblico è obbligato di ufficio di fare gli atti opportuni.

Per lo contrario, le disposizioni degli Articoli 587 e 594 non sono che facoltative; esse lasciano al ministero pubblico il diritto di valutare egli stesso la moralità del fallito, e quella de' fatti o omissioni riprensibili che possono essergli imputate. Ne' casi di cui parlano questi Articoli, il ministero pubblico ha anche la facoltà di procedere, ma non vi è obbligato.

Dissertazione. S. 17. 2. 64.

4. — (*Attentato*) Il tentativo di bancarotta semplice non dà luogo all'azione pubblica.

Dissertazione. S. 17. 2. 241.

5. — (*Azione pubblica*) L'azione pubblica, in materia di fallimento, è indipendente dall'interesse de' creditori.

Anche quando il credito non è ricevibile a produrre querela contro il fallito, perchè ha lasciato omologare l'accordo senza opposizione, il ministero pubblico può agire di uffizio, e dopo tale omologazione.

C. C. 9 *Marzo* 1811. *S.* 17. 1. 56.

6. — (*Sbilancio — Credito — Assicurazioni*) Un fallito non può essere riputato in frode, a cagione della differenza tra il suo passivo ed il suo attivo, se all'epoca del suo ultimo inventario l'attivo non era del 50 per cento al di sotto del passivo.

Egualmente non possono imputarsi a frode del fallito le firme di credito e di circolazione, se egli non ne ha emesso la quantità comparativa proibita dalla Legge.

In verun caso, non se gli può imputare a frode o a biasimo l'aver trascurato di far assicurare le sue spedizioni marittime: ciò non costituisce *giuoco*, nè un'operazione di *puro azzardo*.

Rennes 7 *Gennaio* 1811. *S.* 11. 2. 462.

Articolo 587.

(L. N. ART. 586.)

1. — (*Bollo*) La mancanza di bollo, del visto, e la mancanza del libro giornale e d'inventario, non sono irregolarità essenzialmente riprensibili nel senso del Codice di Commercio.

Rennes 7 *Gennaio* 1811. *S.* 11. 2. 462.

2. — (*Irregolarità*) La semplice negligenza di un commerciante nel tenere i libri, per quanto priva di ogni frode o cattiva fede, può costituire il delitto di bancarotta semplice..... salvo la facoltà nei giudici di esaminare in fatto, conosciute le circostanze, se questa negligenza è o no scusabile.

C. C. 24 *Novembre* 1836. *S.* 37. 1. 38.

Articolo 588.

(L. N. ART. 584.)

1. — (*Dichiarazione di fallimento*) Per querelare alcuno di bancarotta semplice o

N. 583. P. 575. ART. 589. — Le spese di procedura contro l'imputato di bancarotta saranno a carico della massa dei creditori, nel caso in cui la domanda sarà stata fatta dai sindaci del fallimento.

N. 584. P. 576. ART. 590. — Nei casi in cui la procedura sarà stata intentata da un creditore, tutte le spese saranno a di lui carico, se l'imputato è assoluto; saranno poi a carico della massa dei creditori, se l'imputato è condannato.

N. 585. P. 577. ART. 591. — I procuratori imperiali son tenuti a interporre l'appello da tutte le sentenze dei Tribunali di Polizia Correzionale, allorquando, nel corso dell'informativa, essi avranno conosciuto che l'imputazione di bancarotta semplice è di natura da esser convertita in imputazione di bancarotta dolosa.

N. 586. P. 578. ART. 592. — Il Tribunale di Polizia Correzionale, dichiarando che vi è bancarotta semplice, secondo l'esigenza dei casi, dovrà ordinare la carcerazione per un mese almeno, e per due anni al più.

Le sentenze saranno affisse, ed inoltre inserite in un giornale, in conformità dell'Articolo 683 del Codice di Procedura Civile.

---

fraudolenta non è necessaria una dichiarazione di fallimento giudiciale; basta che il commerciante abbia cessati i pagamenti *di fatto*.

C. C. 11 *Agosto* 1837. *S.* 37. 1. 1026.

(*) V. Art. 593. n. 10.

2. — (*Azione di bancarotta*) L'azione pubblica contro l'autore di una bancarotta semplice o dolosa non è in verun modo trattenuta, nè riceve ostacolo da queste circostanze, 1° che i creditori hanno legalmente fatto una *concordia omologata*; 2° che il Tribunale di Commercio ha dichiarato il fallito *scusabile*; 3° che il ministero pubblico non avea creduto di dover dar luogo ad un *procedimento* criminale, prima della concordia omologata, e la sentenza di scusa.

C. C. 9 *Marzo* 1811. *S.* 11. 1. 145.

3. — (*Creditori*) Ciascun creditore di un fallito ha un'azione per farlo dichiarare bancarottiere semplice, ove occorra, ancorchè non chieda contro di esso i danni ed interessi.

Per esercitare quest'azione, diviene parte civile nel senso dell'Art. 202 Codice d'Istruzione Criminale, e può appellare dalla sentenza che rigetta la sua querela, ancorchè non abbia fatto ciò il ministero pubblico.

La decisione che su tale appello dichiara il fallito bancarottiere semplice senz'applicargli le pene afflittive, non si presume aver posto in questione e punito il fatto del delitto, ma solo aver dichiarato un fatto necessario a stabilirlo per valutare i frutti civili del querelante.

C. C. 19 *Maggio* 1816. *S.* 16. 1. 70.

4. — (*Assoluzione*) Il fallito che è stato assoluto dalla Corte di Assisi dal capo *di bancarotta semplice* (dietro lo stato d'una questione sussidiaria) non può ulteriormente, anche per causa di fatti diversi da quelli che formano l'oggetto della questione portata al *giurì*, esser tradotto avanti il Tribunale correzionale sotto la prevenzione di bancarotta semplice: le circostanze d'onde resulta il delitto, quantunque differenti, non costituiscono giammai che un solo e medesimo fatto nel senso dell'Art. 369 Cod. Istr. Crim.

Aix 9 *Agosto* 1837. *S.* 38. 2. 127.

Articolo 589.

(L. N. ART. 587. 588.)

(*) V. Art. 194 Cod. d'Istr. Crim.

Articolo 590.

(L. N. ART. 590.)

Articolo 591.

(L. N. ART. . . . . .)

Articolo 592.

(L. N. ART. . . . .)

1. — (*Nuovo arresto*) Un fallito condannato per bancarotta semplice ad una detenzione correzionale dev'esser posto in libertà tosto che ha subita la sua pena, ed i suoi creditori non possono ritenerlo in prigione per non essere intieramente pagati, quando d'altronde non hanno ottenuto prima del fallimento veruna sentenza che pronunzi l'arresto personale contro di lui. Poco importa che prima della sua detenzione correzionale il fallito fosse stato incarcerato per debiti ai termini dell'Art. 455 del Cod. di Comm. Questo *deposito*, come la *detenzione*, erano nell'interesse della

CAPITOLO II. — DELLA BANCAROTTA DOLOSA.

ART. 593. — Sarà dichiarato reo di bancarotta dolosa ogni mercante fallito, che si troverà in uno, o più dei seguenti casi, cioè: N. 587. P. 579.

1° S' egli ha supposto spese, o perdite, o se non giustifica l'impiego di tutti i suoi incassi:

2° Se ha occultato qualche somma di danaro, qualche credito, mercanzie, derrate, o effetti mobili:

3° Se ha fatto vendite, negoziazioni, o donazioni simulate:

4° Se egli ha supposti debiti collusorj, fra lui e creditori fittizj, facendone scritture simulate, o costituendosi debitore senza causa o valuta per mezzo di atti pubblici, o promesse sotto firma privata:

5° Se, essendo stato incaricato di un mandato speciale, o costituito depositario di denaro, di effetti di commercio, derrate, o mercanzie, in pregiudizio del mandato, o del deposito, abbia egli tratto a proprio vantaggio i fondi, o il valore degli oggetti sopra i quali era diretto o il mandato, o il deposito:

6° S'egli ha comprato immobili, o effetti mobili col mezzo di un presta nome:

7° Se ha nascosto i suoi libri.

---

vendetta pubblica, e senza rapporto all'interesse privato dei creditori.

C. C. 9 *Maggio* 1811. *S.* 11. 1. 245.

2. — (*Danni*) In materia di bancarotta non si procede come nelle materie ordinarie quanto ai danni ed interessi da accordarsi alla parte civile contro l'accusato assoluto. Queste dimande di riparazioni civili devono esser fatte avanti i Tribunali di Commercio.

C. C. 13 *Ottobre* 1826. *S.* 27. 1. 110.

Articolo 593.

(L. n. ART. 591.)

INDICE SOMMARIO

Agente di affari 4.
Cassazione 3. 18. 19.
Commerciante estero 7.
Complice 7 bis. 8.
Connessità 22.
Corte d'Assise 22.
Crediti simulati 2. 16.
Decreto d'accusa 3.
Dichiarazione di fallimento 21. 21 bis.
Fabbro 5.
Fallim. di fatto 10. 21 bis.
Fallito defunto 7 bis. 8.
Fatti posteriori al fallimento 1.
Intervento 8 bis.
Nullità 16
Rinvio ad altro Tribunale 20.
Risposte del giurì 11 12. 13. 14. 15. 17. 18. 19.
Sequestro 9.
Vendita di liquori 6

§ 1. *Quali fatti costituiscano il delitto di bancarotta fraudolenta.*
§ 2. *Chi possa esser querelato per bancarotta fraudolenta.*
§ 3. *Chi possa querelare per bancarotta fraudolenta. — Effetti della querela.*
§ 4. *Quando si possa intentare la querela di bancarotta fraudolenta.*
§ 5. *Come si constati il delitto di bancarotta fraudolenta.*
§ 6. *Della competenza in materia di bancarotta fraudolenta.*

§ 1. Quali fatti costituiscano il delitto di bancarotta fraudolenta.

1. — I fatti di frode posteriori al fallimento costituiscono il delitto di bancarotta, siccome lo costituiscono i fatti di frode anteriori.

C. C. 5 *Marzo* 1813. *S.* 13. 1. 340.

(*) Conc. *Chaveau et Hélie, Théorie du Code Pénal, T.* 9. *C.* 61. *Legraverand, Législat. Criminelle T.* 1. *C.* 1. *Merlin, v. Fallim. Sez.* 2. § 2.

2. — Il fallito che fa figurare nel suo bilancio creditori finti, non commette con ciò il delitto di bancarotta dolosa. Non vi è in ciò scrittura simulata, nè obbligo preso, nel senso dell'Art. 593 n. 4, Cod di Comm.

C. C. 3 *Luglio* 1823. *S.* 24. 1. 198.

3. — Il condannato per delitto di bancarotta fraudolenta, che d'altronde non ha ricorso contro il decreto che lo mette in stato d'accusa, non è più ammissibile a pretendere d'avanti la Corte di Cassazione che egli non era in stato di fallimento, per concluderne che il fatto pel quale egli è stato condannato non costituiva il delitto di bancarotta fraudolenta.

C. C. 18 *Marzo* 1826. *S.* 26. 1. 420.

§ 2. **Chi possa esser querelato per bancarotta fraudolenta.**

4. — Un agente di affari è riputato commerciante: se manca alle sue obbligazioni è in atato di fallimeoto; e se vi è frode, è soggetto alle pene stabilite contro i bancarottieri dolosi.

C. C. 18 *Novembre* 1813. *S.* 16. 1. 51.

Parigi 6 *Decembre* 1814. *S.* 16. 2. 51.

Amiens 10 *Giugno* 1823. *S.* 26. 2. 245.

(*) Conc. *Merlin, Rep. v. Commerciante n.* 15. *Carnot, de l'Istruct. Crim. T.* 1. *p.* 49. *Chaveau et Hélie, Théorie du Code Pénal T.* 7. *p.* 61.

5. — L'artefice di serrature per edifizj, il quale abitualmente compra del ferro per rivenderlo dopo averlo lavorato, è essenzialmente commerciante, abbenchè lavori per delle intraprese o ordinazioni. In conseguenza, se viene a fallire, può essere prevenuto di bancarotta dolosa.

C. C. 5 *Marzo* 1812. *S.* 13. 1. 187.

(*) V. Art. 1, n. 21. e V. *Legraverand. Lég. Crim. T.* 1. *P.* 1.

6. — Un venditore di liquori è un commerciante; ed in caso di fallimento si può procedere contro di lui per bancarotta semplice o per bancarotta dolosa.

C. C. 23 *Aprile* 1813. *S.* 16. 1. 165.

(*) *Favard, Rep. v. Commerciante. Chaveau et Hélie T.* 4. *p.* 91.

7. — Un commerciaote francese atabilito in paese straoiero può esser citato in Francia per bancarotta fraudolenta, se i fatti di bancarotta sooo stati commessi in Francia a pregiudizio di Francesi.

Quid del commerciante straniero?

C. C. 1 *Settembre* 1827. *S.* 28. 1. 80.

7 bis. — La questione di esistenza del fatto di bancarotta fraudolenta può esser soggetta al *giurì* contro una persona defunta per arrivare a decidere la questione di colpabilità del suo complice (C. Iost. Crim. 2.).

C. C. 4 *Giugno* 1835. *S.* 35. 1. 934.

8. — Se vi è per questo lato omissioone nella dichiarazione del *giurì*, il complice di bancarotta può prevalersi di questa omissione per far annullare la condanna pronunziata contro di lui.

C. C. 17 *Marzo* 1831. *S.* 31. 1. 257.

§ 3. **Chi possa querelare per bancarotta fraudolenta. Effetti della querela.**

8 bis. — Quando si agisce contro un fallito per bancarotta dolosa, ogni creditore leso può interveoire nel processo, e nel medesimo concludere per i danni e interessi: questa facoltà non è riservata esclusivamente ai sindaci del fallimento.

C. C. 13 *Ottobre* 1826. *S.* 27. 1. 140.

9. — In caso di bancarotta dolosa, i beni del fallito contumace non possono essere sequestrati, nè affittati in nome della regia. I creditori non debbono esser turbati nell'esercizio de'loro diritti su i beni del fallito.

Decis. del gran giudice, 17 *Prat. an.* 12, e 14 *Agosto* 1807. *S.* 7. 2. 333.

— *Id.* — *S.* 8. 2. 255.

§ 4. **Quando si possa intentare la querela di bancarotta fraudolenta.**

10. — Onde si possa agire per il delitto di bancarotta fraudolenta, non è necessario che il fallimento sia stato in precedenza dichiarato con sentenza; basta che in fatto il commerciante incolpato abbia cessato di fare i suoi pagamenti.

C. C. 1 *Settembre* 1827. *S.* 28. 1. 80.

C. C. 15 *Aprile* 1825 *S.* 26. 1. 95.

(*) V. infra n. 21. 21 bis. e Art. 588. n. 1.

§ 5. **Come si constati il delitto di bancarotta fraudolenta.**

11. — In un'accusa di bancarotta dolosa, la risposta affermativa del *giurì* su ciascuno dei fatti enumerati nell'Art. 593 Cod. di Comm., sulla loro relazione col fatto di fallimento, e sulla circostanza di frode in pregiudizio dei creditori legittimi, basta per provare il delitto di bancarotta dolosa; non è assolutamente indispensabile che il presidente stabilisca la questione in questi termioi: *l'accusato si è reso colpevole del delitto di bancarotta con fare il tale, e tale atto?*

C. C. 3 *Giugno* 1825. *S.* 26. 1. 153.

12. — La risposta del *giurì* che dichiara un individuo *colpevole di bancarotta fraudolenta* dee spiegarsi categoricamente sopra i fatti materiali costitutivi di questo delitto indicati nella questione (C. Inst. Crim. 345.).

C. C. 16 *Settembre* 1830. *S.* 31. 1. 185.

13. — *Giudicato del pari*, che all'oggetto di poter accusare e condannare un accusato come bancarottiere fraudolento, bisogna che il *giurì* l'abbia dichiarato *negoziante*, o *commerciante fallito*: non basterebbe che esso fosse riconosciuto colpevole dal *giurì* dei fatti costitutivi la frode verso i suoi creditori (C. Comm. 438, 586, 593 e 594.).

C. C. 23 *Giugno* 1832. *S.* 32. 1. 855.

(*) V. infra Art. 594. n. 1.

14. — La questione proposta al *giurì* in uo'accusa di bancarotta dolosa, relativamente alla supposizioone di un debito collusorio tra l'accusato ed un creditore finto, non è nulla solo perchè il nome di questo creditore finto

ART. 594. — Potrà esser processato come reo di bancarotta dolosa, ed esser dichiarato tale, N 588m P. 580.

Il fallito che non ha tenuto libri, o i di cui libri non presentano la sua vera situazione attiva e passiva:

Quello che, avendo ottenuto un salvocondotto, non si sarà presentato alla giustizia.

---

non si trovasse richiamato nella questione, quando d'altronde è designato nell'atto di accusa, citato nel dibattimento, ed inteso come testimonio.

C. C. 18 *Marzo* 1826. *S.* 26. 1. 420.

15. — Quando in un'accusa di bancarotta dolosa il *giurì* ha dichiarato che un debito dell'accusato era *collusorio* nel senso dell'Articolo 593, n. 4, del Codice di Commercio, l'accusato non può altrimenti, in Corte di Cassazione, sostenere che da' suoi libri di commercio risulta il contrario.

C. C. 18 *Marzo* 1826. *S.* 26. 1. 420.

16. 17. — La questione instaurata davanti al *giurì* in un'accusa di bancarotta fraudolenta, relativamente alla supposizione d'un debito collusorio tra l'accusato ed il creditore fittizio, non è nulla per la sola ragione che il nome del creditore fittizio non si trovasse richiamato nella questione, quando d'altronde questo creditore è designato nell'atto d'accusa, ed è stato citato alle discussioni e sentito come testimone.

C. C. 18 *Marzo* 1826. *S.* 26. 1. 420.

18. 19. — Vi è contradizione che apre l'adito alla cassazione, nel complesso delle risposte del *giurì*, dalle quali emerga da una parte che un accusato di bancarotta fraudolenta ha giustificato l'impiego di tutti i suoi introiti, e che i suoi libri presentano la sua vera situazione attiva e passiva: e dall'altra parte che l'accusato abbia in questi medesimi libri supposto un debito passivo e collusorio, fatte delle scritture simulate ec.

C. C. 18 *Marzo* 1826. *S.* 26. 1. 420.

§ 6. Della competenza in materia di bancarotta fraudolenta.

20. — Un'istruzione criminale per bancarotta dolosa può esser rimessa da un dipartimento ad un altro a causa di sospetto legittimo, allorchè la massa degli abitanti della contrada è sospetta di parzialità pel fallito.

C. C. 16 *Agosto* 1810. *S.* 10. 1. 310.

21. — La Corte Criminale repressiva dei delitti può giudicare un commerciante sul fatto di *bancarotta dolosa*, senza che un Tribunale di Commercio abbia pronunziato una dichiarazione di fallimento.

C. C. 7 *Novembre* 1811. *S.* 11. 1. 371.

C. C. 19 *Aprile* 1811. *S.* 16. 1. 212.

C. C. 15 *Aprile* 1825. *S.* 26. 1. 95.

21 bis. — ..... basta che vi sia sospensione dei pagamenti *di fatto*.

C. C. 1 *Settembre* 1827. *S.* 28. 1. 80.

C. C. 3 *Novembre* 1814. *S.* 16. 1. 49.

(*) Conc. *Legraverand*, *T.* 1. *Pardessus*, *T.* 4. *n.* 1094. *Carnot*, *Cod. d'Istr. Crim. T.* 1. *p.* 18. *n.* 33.

22. — Allorchè un misfatto ed un semplice delitto sono *connessi*, una Corte d'Assise è competente per deliberare sul delitto come sul misfatto, specialmente di bancarotta dolosa, o di bancarotta semplice.

C. C. 18 *Novembre* 1813. *S.* 16. 1. 51.

(*) L'Articolo 593 è imperativo: ogni qualvolta esistono i fatti in esso contemplati, ogni qualvolta resulta la prova di essi, i Tribunali devono dichiarare il fatto provato e pronunziare le pene inflitte dal Codice Penale. La Legge non ammette neppure circostanze attenuanti. *Boulay-Paty*, *n.* 514.

Articolo 594.

(L. N. ART. . . .)

1. — (*Qualità mercantile*) Onde un accusato possa esser condannato come reo di bancarotta dolosa, non basta ch'egli sia stato dichiarato dal *giurì* colpevole de' fatti costitutori della frode verso i suoi creditori, come la tenuta irregolare de' suoi libri di commercio; è necessario ancora che sia stato dichiarato commerciante, o negoziante fallito.

C. C. 19 *Settembre* 1828. *S.* 28. 1. 376.

(*) V. supra Art. 593. n. 13. 21. 21 bis.

2. — (*Cessione di beni*) Un commerciante fallito può essere ammesso al beneficio della cessione, ancorchè non abbia tenuto libri di commercio.

C. C. 15 *Maggio* 1815. *S.* 17. 1. 160.

N. 589. P. 581. ART. 595. — Sarà proceduto *ex officio* nei casi di bancarotta dolosa avanti le corti di giustizia criminale per mezzo dei procuratori imperiali e loro sostituti, in forza della pubblica notorietà o della denunzia fattane dai sindaci, o da uno dei creditori.

N. 590. P. 582. ART. 596. — Quando l'imputato sarà stato inquisito e dichiarato reo dei delitti enunziati negli Articoli precedenti, sarà punito colle pene prescritte nel Codice Penale contro i rei di bancarotta dolosa.

N. 591. P. 583. ART. 597. — Saranno dichiarati complici di bancarotta dolosa, e saranno

---

3. — (*Libri—Bilancio*) Il fallito, il quale non ha tenuto libri, ed il cui bilancio non è esatto, può nondimeno essere riputato di buona fede ed ammesso al beneficio della cessione, se dà degli schiarimenti, i quali provano che per parte sua non vi è stata frode; specialmente, se la mancanza de'registri e la redazione inesatta del bilancio risultano unicamente dall'essere il fallito un operaio quasi illetterato.

Angers 21 *Novembre* 1817. *S.* 19. 2. 150.

4. — (*Libri—Giurì*) Non vi è luogo a condanna per bancarotta fraudolenta, sulla semplice dichiarazione del *giurì* portante che l'accusato non ha tenuto che libri irregolari: il *giurì* dee esser interrogato inoltre circa le moralità di questo fatto materiale, cioè sopra la questione se le irregolarità de'libri indichino la frode. La Corte d'Assise stessa non può risolver questa questione senza eccedere i suoi poteri

C. C. 30 *Novembre* 1826. *S.* 27. 1. 366.
C. C. 19 *Settembre* 1828. *S.* 28. 1. 376.

5. — (*Registri*) Un mercante di bestiami è obbligato di avere i registri in regola. In mancanza de'registri in regola può, in caso di fallimento, esser dichiarato bancarottiere doloso, ed in conseguenza non essere ammesso al beneficio della cessione.

Parigi 2 *Aprile* 1808. *S.* 8. 2. 141.

6. — (*Macellaro—Registri*) Un macellaro può essere ammesso alla cessione dei beni, ancorchè ciò sia contrario all'antico uso del commercio. La circostanza che non ha tenuto registri non è di ostacolo essenziale.

Aix 13 *Aprile* 1807. *S.* 8. 2. 93.

(*) V. Art. 575 e 586, e le note.

Articolo 595.

(L. N. ART. . . .)

1. — (*Attentato*) Il semplice tentativo di bancarotta dolosa è un delitto.

C. C. 26 *Messid. an.* 7. *S.* 1. 1. 306.

2. — (*Creditori—Testimoni*) I creditori di un fallito non possono essere testimoni in un giudizio contro di lui diretto a loro istanza per causa di bancarotta dolosa.

C. C. 29 *Mess. an.* 8. *S.* 1. 1. 310.

Articolo 596.

(L. N. ART. 591.)

1. — (*Dichiarazioni del giurì*) Gli Articoli 593, 594 e 596 del Codice di Commercio, determinando i fatti costitutivi la bancarotta fraudolenta, suppongono in essa la piena colpabilità sotto il doppio rapporto di materialità e di moralità; cioè a dire per la condanna, conviene che i fatti constatati sieno fraudolenti di loro natura, e dichiarati tali dal *giurì*.

C. C. 26 *Gennaio* 1827. *S.* 27. 1. 484.

2. — (*Dichiarazioni del giurì*) In un'accusa di bancarotta fraudolenta, la dichiarazione del *giurì* che stabilisca che l'accusato non giustifica l'impiego di tutte le sue esazioni, non equivale per l'applicazione della pena alla dichiarazione che l'accusato è colpevole di non giustificare l'impiego delle sue rendite: perchè un tal fatto costituisca la bancarotta fraudolenta, bisogna che sia riconosciuto fraudolento, o che l'accusato ne sia dichiarato colpevole, potendo il fatto materiale in sè stesso esser esente da frode o da criminalità.

C. C. 13 *Maggio* 1826. *S.* 27. 1. 159.
C. C. 14 *Aprile* 1827. *S.* 27. 1. 514.

Articolo 597.

(L. N. ART. 593.)

1. — La decisione, la quale discarica dall'accusa il preteso *autore* di una bancarotta dolosa, non ha forza di cosa giudicata a riguardo di un altro, il quale è posteriormente denunciato come *complice*; .....soprattutto se apparisce che l'assoluzione dall'accusa è stata motivata principalmente sulla rinunzia della parte civile.

C. C. 14 *Prat. an.* 10. *S.* 4. 1. 308.

2. — (*Complicità pura*) L'accusato, dichiarato colpevole *di collusione con un commer-*

Digitized by Google

condannati all'istessa pena dell'accusato, coloro che saranno convinti di essere stati d'intelligenza col reo di bancarotta, per occultare o sottrarre, o tutti, o parte dei suoi beni tanto mobili che immobili; come pure di aver sopra di lui acquistato crediti falsi, e che avranno perseverato a farli valere, fino alla verificazione ed affermazione dei medesimi, come sinceri, e leali.

ART. 598. — La sentenza medesima, che avrà pronunziate le pene contro i rei di bancarotta dolosa, li condannerà, N. 592 P. 584

1° A reintegrare la massa dei creditori di tutti i beni, diritti, ed azioni dolosamente sottratte:

2° A pagare a vantaggio della massa predetta i danni ed interessi eguali all'ammontar della somma di cui hanno tentato defraudarla.

ART. 599. — Le sentenze delle corti di giustizia criminale contro i rei di N. 597. P. 585.

ciante, per sottrarre ai suoi creditori legittimi le mercanzie e li stabili, non può, su tal dichiarazione, esser punito come *complice* di bancarotta dolosa; non essendo colla medesima provato il fatto di bancarotta dello autore principale.

C. C. 14 *Gennaio* 1820. *S.* 20. 1. 176.

3. — (*Assoluzione*) In materia di bancarotta fraudolenta, l'assoluzione dell'accusato principale non osta al progresso della procedura, ed alla condanna del complice.

C. C. 5 *Marzo* 1841. *M. C.* 6. 2. 83.

(*) V. *Lainné*, Art. 593.

4. — (*Riunione di circostanze*) La riunione delle due circostanze indicate nell'Art. 597 Cod. di Comm. non è necessaria per costituire il delitto di complicità di bancarotta fraudolenta; basta una sola di esse.

C. C. 17 *Marzo* 1831. *S.* 31. 1. 257.

5. — (*Concerto fraudolento*) La occultazione o la sottrazione d'oggetti appartenenti a un fallito, non costituisce il delitto di complicità di bancarotta fraudolenta, se non in quanto la occultazione o sottrazione è stata l'effetto d'un *concerto fraudolento* tra l'occultatore ed il fallito. (Cod. di Comm. 597.)

C. C. 17 *Marzo* 1831. *S.* 31. 1. 257.

C. C. 22 *Gennaio* 1830. *S.* 31. 1. 333.

6 — (*Crediti simulati*) Dev'esser punito come complice di bancarotta fraudolenta colui che presenta fraudolentemente al fallimento dei crediti simulati, e ciò ancorchè la simulazione, dolosa a principio, abbia in seguito cessato di esser tale.

C. C. 2 *Maggio* 1840. *M. C.* 6. 2. 168.

7. — (*Graduazione—Pena*) Di quanto dispongono gli Art. 597 Cod. di Comm. e 403 Cod. Pen., che il complice di bancarotta fraudolenta sarà punito della stessa pena del bancarottiere, non ne segue che la Corte d'Assise non possa graduare la pena fra l'accusato principale ed il complice: essa può, anche quando il *giurì* ha ammesso delle circostanze attenuanti per rispetto a tutti e due (Cod. Pen. 463), non diminuire la pena, che scalando un solo grado relativamente all'autor principale.

C. C. 26 *Maggio* 1838. *S.* 38. 1. 562.

Articolo 598.

(L. N. ART. 595.)

1. — (*Danni—Competenza*) In materia di bancarotta, non è come nelle materie ordinarie, per ciò che riguarda i danni e gli interessi da accordarsi alla parte civile contro l'accusato assoluto. Simili dimande di riparazione civile debbono esser portate davanti ai Tribunali di Commercio. La Corte d'Assise non può conoscerne.

C. C. 13 *Ottobre* 1826. *S.* 27. 1. 140.

2. — (*Danni—Liquidazioni*) La decisione che condanna un accusato come complice di bancarotta dolosa, non è nulla pel solo motivo che non contiene la liquidazione dei danni di interessi reclamati dalla massa de'creditori, conformemente all'Art. 598 del Cod. di Comm; i giudici possono, usando della facoltà accordata loro dall'Art. 366 del Cod. d'Istr. Crim., contentarsi di delegare un giudice per sentir le parti, prender conoscenza dei documenti, e far di tutto rapporto.

In altri termini: L'Art. 598 del Codice di Commercio non fa eccezione all'Art. 366 del Codice d'Istruzione Criminale.

C. C. 27 *Luglio* 1820. *S.* 21. 1. 3.

3. — (*Danni*) I giudici criminali, presso i quali si è esperimentata un'azione di bancarotta contro un fallito, sono incompetenti per accordare i danni e interessi ai creditori che si son fatti parte civile: la giurisdizione civile può sola accogliere l'azione dei creditori a questo riguardo.

Bordeaux 7 *Novembre* 1810. *S.* 11. . 81.

Articolo 599.

(L. N. ART. 600.)

bancarotta e loro complici, saranno affisse, e di più inserite in un giornale, in conformità dell'Articolo 683 del Codice di Procedura Civile.

CAPITOLO III. — DELL' AMMINISTRAZIONE DEI BENI IN CASO DI BANCAROTTA.

N. 594. P. 586. ART. 600. — Nei casi di procedure o condanne contro i rei di bancarotta dolosa, le azioni civili, ad eccezione di quelle di cui è stato parlato nell'Articolo 589, resteranno separate, e tutte le disposizioni relative ai beni, prescritte per il fallimento, saranno portate ad esecuzione, senza che possano esser tratte, attribuite, o avocate ai Tribunali di Polizia Correzionale, nè alle Corti di giustizia criminale.

N. 595. P. 587. ART. 601. — Saranno pertanto obbligati i sindaci del fallimento a rimettere ai procuratori imperiali, ed ai loro sostituti, tutti i documenti, titoli, carte ed informazioni, che saranno loro richieste.

N. 596. P. 588. ART. 602. — I documenti, titoli e carte rimesse dai sindaci nel corso dell'informazione, saranno tenuti per mezzo della cancelleria in istato di comunicazione; questa avrà luogo dietro la domanda dei sindaci, che potranno prendere ivi degli estratti privati, o chiederne degli autentici, quali saranno loro rilasciati dal cancelliere.

N. 597. P. 589. ART. 603. — I detti documenti, titoli e carte, dopo la sentenza, saranno rimessi ai sindaci, che ne faranno ricevuta, eccettuati però quelli dei quali la sentenza ordinasse il deposito giudiciale.

TITOLO V.

Della Riabilitazione.

N. 598. P. 590. ART. 604. — Ogni domanda di riabilitazione per parte del fallito sarà diretta alla corte di appello, nel di cui circondario egli sarà domiciliato.

Articolo 600.

(L. N. ART. 601.)

Articolo 601.

(L. N. ART. 602.)

(*) V. Art. 489 e le note.

Articolo 603.

(L. N. ART. 603.)

Articolo 604.

(L. N. ART. 605.)

1. — (*Fallimento—Dichiarazione*) Il principio che il debitore, il fallimento del quale è

ART. 605. — L'attore sarà tenuto ad unire alla sua dimanda le ricevute, ed altri documenti giustificanti ch'egli ha pagate per l'intiero le somme da esso dovute tanto per capitale, che per interessi e spese. N. 599. P. 591.

ART. 606. — Il procuratore generale della Corte d'appello, dietro la comunicazione che gli sarà stata fatta della domanda, ne spedirà copia autentica, da esso certificata, al procuratore imperiale presso il Tribunale del circondario, ed al presidente del Tribunale di Commercio del domicilio del requirente, e, se questo dopo il fallimento ha mutato domicilio, al Tribunale di Commercio nel circondario del quale ha avuto luogo il detto fallimento, incaricandoli di raccogliere tutte le informazioni che saranno a loro notizia sopra la verità dei fatti stati esposti. N. 600. P. 592.

ART. 607. — A tal effetto, tanto per cura del procuratore imperiale che del presidente del Tribunale di Commercio, resterà affissa copia della detta domanda durante il corso di due mesi, tanto nelle sale d'udienza di ciascun Tribunale, che alla Borsa, ed alla casa del Comune, e sarà inserita per estratto nei pubblici fogli. N. 601. P. 593.

ART. 608. — Ogni creditore, che non sarà stato soddisfatto per l'intiero del capitale del suo credito, interessi e spese, ed ogni altra parte interessata, potranno, durante il tempo dell'affisso, opporsi alla riabilitazione, per semplice atto alla cancelleria, sostenuta da documenti giustificativi, se vi è luogo. Il creditore opponente non potrà mai esser parte nella procedura promossa per la riabilitazione, sempre però senza pregiudizio di tutti gli altri suoi diritti. N. 602. P. 594.

ART. 609. — Dopo la scadenza dei due mesi, il procuratore imperiale, ed il presidente del Tribunale di Commercio, ciascheduno separatamente, trasmetteranno al procuratore generale della Corte di appello le informazioni che avranno raccolte, le opposizioni che saranno state fatte, e le notizie che particolarmente avessero sulla condotta del fallito; essi vi uniranno ancora il loro parere sulla dimanda. N. 603. P. 595.

---

stato dichiarato, non può esser rilevato dal suo stato di fallimento se non con una riabilitazione, non riceve la sua applicazione se non nel caso in cui il fallimento sia stato *giustamente dichiarato*: accade però il contrario quando è riconosciuto che la situazione nella quale si trovava il debitore non lo costituiva positivamente in stato di fallimento. (Cod. Civ. 437, 441 e 604)

Bordeaux 9 *Luglio* 1832. *S.* 32. 2. 652.

2. — (*Falsità—Ingiurie*) Un fallito il quale, in grado di appello, da una sentenza del Tribunale di Commercio si duole del rifiuto di omologazione della concordia e del rifiuto di riabilitazione, può (se i fatti lo comportano) scrivere e sostenere che la sentenza impugnata presenta de'fatti falsi, degli errori manifesti, de'contrassegni d'ingiustizia e di prevenzione: non vi è ingiuria, se vi è verità.

Rennes 7 *Gennaio* 1811. *S.* 11. 2. 462.

(*) V. Art. 83., 441. not. n. 33., 442. n. 4. 526., 531., 612. del Codice di Commercio, 619 del Cod. d'Istr. Crim.

Articolo 605.
(L. N. ART. 605.)

Articolo 606.
(L. N. ART. 606.)

Articolo 607.
(L. N. ART. 607.)

Articolo 608.
(L. N. ART. 608.)

Articolo 609.
(L. N. ART. 609.)

N. 604. P.596m ART. 610. — Il procuratore generale della Corte di appello farà sopra tutto ciò decretare l'ammissione o rejezione della dimanda di riabilitazione; se questa è rigettata, essa non potrà più essere riprodotta.

N. 605. P.597m ART. 611. — Il decreto che ordinerà la riabilitazione sarà rimesso tanto al procuratore imperiale, che al presidente dei Tribunali, ai quali sarà stata presentata la domanda. Questi Tribunali ne faranno seguire la pubblica lettura, e la trascrizione sopra i loro registri.

N. 606. P. 598. ART. 612. — Non saranno ammessi alla riabilitazione i rei di stellionato, di bancarotta dolosa, le persone condannate per furto o per truffa, nè le persone che debbono render conto, come i tutori, amministratori, o depositarj, che non avranno resi ed appurati i loro conti.

N. 606. P. 599. ART. 613. — Potrà esser ammesso alla riabilitazione il reo di bancarotta semplice, che avrà eseguita la sentenza, dalla quale era stato condannato.

N. 607. P. 600. ART. 614. — Niun commerciante fallito potrà presentarsi alla Borsa, a meno che non abbia ottenuta la sua riabilitazione.

Articolo 610.

(L. N. ART. 610.)

Articolo 611.

(L. N. ART. 611.)

Articolo 612, 613.

(L. N. ART. 612.)

Articolo 614.

(L. N. ART. 613.)

— Ogni fallito non riabilitato non può essere ammesso allo sconto.

Art. 50 *del Decret. de'* 16 *Gennaio* 1808. *S.* 10. 3. 489. V. Art. 71.

FINE DEL LIBRO TERZO

LIBRO QUARTO

Della Giurisdizione Commerciale

TITOLO I.

Della Organizzazione dei Tribunali di Commercio (1)

Art. 615. — Un regolamento di amministrazione pubblica determinerà il numero dei Tribunali di Commercio, e le città che saranno suscettibili di averne, per l'estensione del loro commercio e della loro industria. N. (1) P. . . .

(1) (*) Vedi i discorsi pronunziati al Corpo Legislativo dal sig. Maret, sup. p. 33; dal sig. Gillet (*de Seine-et-Oise*), sup. p. 61; dal sig. Delpierre (*des Vosges*), sup. p. 64.

— Legge, la quale autorizza il governo a stabilire da per tutto, ove il bisogno le richiederà, delle camere consultive di manifatture, fabbriche arti e mestieri (oggi giorno periti commercianti), sul cui rapporto potranno farsi de' regolamenti di ordine pubblico relativi ai prodotti delle fabbriche francesi che si esportano all'estero. — Polizia delle manifatture. — Pene contro le unioni di operaj. Obbligazione rispettiva degli operaj e di coloro che li adoperano. — Danni ed interessi, a' quali dà luogo la contraffazione delle marche o contrassegni particolari di ciascun fabbricante. — Attribuzione concessa al prefetto, ed ai commissarj generali di polizia, o in loro mancanza ai sindaci ed aggiunti, per qualunque controversia di semplice polizia tra i manifatturieri e loro operaj.

De' 22 Germ. an. 11. *S.* 3. 2. 100.

— Legge la quale (in esecuzione di quella de' 22 Germinale anno 11) stabilisce a Lione un consiglio di periti commercianti per giudicare le controversie tra i fabbricanti, operaj, capi d'arte, compagni ed apprendisti.

De' 18 Marzo 1806. *S.* 6. 2. 292.

— Decreto contenente regolamento su i consigli dei periti commercianti. — Composizione di questi consigli. — Modo ed epoca del rinnovamento de' loro membri. — Attribuzione, e giurisdizione. — Modo di citazione. — Sentenze in contumacia ed in opposizione. — Esame de' testimoni. — Ricusa dei periti commercianti.

Degli 11 *Giugno* 1809. *S.* 9. 2. 335.

— Nuova redazione del decreto dell'11 Giugno 1809, contenente il regolamento sui consigli dei periti commercianti.

Decr. de' 20 *Febbraio* 1810. *S.* 10. 2. 292.

— Giurisdizione dei periti commercianti in materia civile, e di polizia.

Decr. de' 3 *Agosto* 1810. *S.* 10. 2. 369.

Articolo 615.

1. — (*Legge organica*) Decreto concernente l'organizzazione de' Tribunali di Commercio in esecuzione degli Art. 615, 616 e 617 del Cod. di Comm.

De' 6 *Ottobre* 1809. *S.* 10. 2 305.

2. — (*Ferie*) I Tribunali di Cassazione, di Giustizia Criminale e di Commercio, non hanno vacanze.

Delib. de' Consoli, 5 *Frutt. an.* 8 *S.* 1. 2. 146.

(*) V. Art. 640, 641.

3. — (*Installazione—Effetti*) Lo stabilimento di un Tribunale di Commercio, in un luogo in cui prima non esisteva, spoglia la giurisdizione civile delle cause commerciali, le quali vi erano pendenti, siccome impedisce di conoscere delle cause dello stesso genere che insorgeranno all'avvenire. Qui non si applica punto la massima, *ubi incœptum judicium, ibi finiendum. L.* 30 *ff. de judic.* — Cod. Civ. Art. 2.

Bruxelles 21 *Decembre* 1812. *S.* 13. 2. 214.

4. — (*Giurisdizione*) L'esecuzione dell'Articolo 640 del Codice di Commercio è subor-

(1) (*) V. la Legge organica per i Dominj di qua dal Faro de' 20 Maggio 1817.

Digitized by Google

N. . . . P. . . . ART. 616. — Il circondario di ciascun Tribunale di Commercio sarà lo stesso che quello del Tribunale Civile nella di cui giurisdizione esso sarà situato; e qualora esistano più Tribunali di Commercio nella giurisdizione di un sol Tribunale Civile, saranno ai medesimi assegnati dei circondarj particolari.

N. . . . P. . . . ART. 617. — Ciascun Tribunale di Commercio sarà composto di un giudice presidente, di giudici, e di supplenti. Il numero dei giudici non potrà esser minore di due, nè maggiore di otto, non compreso il presidente. Il numero dei supplenti sarà proporzionato al bisogno del servizio. Il regolamento di amministrazione pubblica fisserà il numero dei giudici per ciascun Tribunale, e quello dei supplenti.

N. . . . P. . . . ART. 618. — I membri dei Tribunali di Commercio saranno eletti da un assemblea composta di commercianti notabili, e principalmente di capi delle case le più antiche, e le più rispettabili per la loro probità, spirito di ordine, ed economia.

N. . . . P. . . . ART. 619. — La lista dei notabili sarà formata dal prefetto dalla massa di tutti i commercianti, ed approvata dal ministro dell'interno; il lor numero nelle città, la di cui popolazione non eccede quindici mila anime, non potrà esser minore di venticinque; nelle altre città poi debbe essere aumentato in ragione di un elettore per ogni mille anime di popolazione.

N. . . . P. . . . ART. 620 — Ogni commerciante potrà esser nominato giudice o supplente qualora abbia l'età di trent' anni, e qualora eserciti il commercio con onoratezza e riputazione da cinque anni; il presidente dovrà avere l'età di quarant'anni, e non potrà essere scelto che tra gli antichi giudici, com-

---

dinata a quella dell'Articolo 615; quindi l'Articolo 640 non ha fatto cessare, dall'epoca della pubblicazione del Codice di Commercio, l'attribuzione data dalle Leggi precedenti a certi Tribunali di Commercio di una giurisdizione estensiva al di là del circondario comunale, in cui si trovano stabiliti.

Questo Articolo non ha conferito *ipso facto* tali attribuzioni ai Tribunali di distretto, nel circondario de'quali non è la sede degli antichi Tribunali di Commercio.

Grenoble 2 *Agosto* 1809. *S.* 10. 2. 48.

5. — (*Giurisdizione*) Ancorchè, secondo la Legge de'24 Agosto 1790, i Tribunali di Commercio stabiliti in una delle città del distretto conoscano degli affari di commercio in tutta la estensione del distretto, e che posteriormente i distretti siano rimpiazzati dai circondarj, il Tribunale di Commercio, precedentemente stabilito in una città di distretto, non ha giurisdizione nelle parti del circondario correlativo, le quali non eran comprese nel distretto all'epoca della Legge de'24 Agosto 1790; i Tribunali di Commercio essendo di eccezione, non possono deliberare che ne'termini formali che comporta la Legge non abrogata della loro organizzazione.

Pau 26 *Luglio* 1806. *S.* 7. 2. 1237.

Articolo 617.

— Se dopo le discussioni avanti un Tribunale di Commercio uno o molti dei giudici *si ricusano*, il Tribunale può, senza far rinnovare le discussioni, chiamare i giudici supplenti avanti i quali era stata discussa la causa, per completare il numero.

Parigi 24 *Agosto* 1833. *S.* 33. 2. 513

(*) V. su questo Articolo il decreto de'6 Ottobre 1809. Art. 4. 5. 6. *S.* 10. 2. 305.

Articolo 620.

1. — (*Giudici*) Parere sulle questioni relative ai giudici de'Tribunali di Commercio, ed ai cancellieri di questi Tribunali e de'giudici di pace.

I giudici di commercio non hanno territo-

presi quelli che hanno esercitato nel Tribunali attuali, ed ancor gli antichi giudici, consoli dei mercanti.

ART. 621. — L'elezione sarà fatta nello scrutinio individuale a pluralità assoluta di suffragi; ed allorquando si tratterà di eleggere il presidente, l'oggetto speciale di questa elezione sarà annunziato avanti d'incominciar lo scrutinio. N. . . . P. . . .

ART. 622. — Alla prima elezione, il presidente e la metà dei giudici e dei supplenti, dei quali sarà composto il Tribunale, saranno nominati per due anni, la seconda metà dei giudici e dei supplenti sarà nominata per un anno; nelle posteriori elezioni tutte le nomine saranno fatte per due anni. N. . . . P. . . .

ART. 623 — Il presidente ed i giudici non potranno restar più di due anni in posto, nè esser rieletti che dopo un anno d'intervallo. N. . . . P. . . .

ART. 624. — Presso ciascun Tribunale vi sarà un cancelliere e degli uscieri N. . . . P. . . .

---

rio, nè giurisdizione; la loro attribuzione è personale.

Parere del Cons. di St. fr. 28 *Prat. an.* 8. *S.* 1. 2. 127.

2. — (*Presidente*) L'Art. 620 del Cod. di Comm., il quale prescrive di scegliere il presidente tra gli antichi giudici, non si applica alla prima formazione de'Tribunali di Commercio, ne' luoghi dove esistevano prima del decreto d'organizzazione generale de'giudici di commercio; in tal caso, il presidente può essere nominato fra tutti quei negozianti che riuniscono tutte le altre condizioni determinate dalla legge.

Parere del Cons. di St. 18 e 21 *Decembre* 1810. *S.* 11. 2. 145.

3. — (*Eligibili*) I negozianti, abbenchè ritirati dal commercio, e non dedicati attualmente ad altre professioni, possono essere eletti alle cariche menzionate dall'Art. 620 del Cod. di Comm., se hanno esercitato il commercio durante il tempo prescritto, e se d'altronde adempiono alle altre condizioni imposte dalla Legge.

Parere del Cons. di St. 26 *Gennaio* e 2 *Febbraio* 1808. *S.* 8. 2. 88.

Articolo 623.

1. — (*Decorrenza del biennio*) Per quanto ai termini dell'Art. 623 del Cod. di Comm. i giudici di commercio debbano rimanere due soli anni in carica, possono però, dopo la decorrenza del biennio, continuare le funzioni loro finchè non sono surrogati da altri. Quindi è valida la sentenza alla quale hanno avuto parte dopo la decorrenza dei due anni di esercizio.

C. C. 13 *Giugno* 1838. *S.* 38. 1. 619.

2. — *Giudicato altresì*, che l'Articolo 623 del Codice di Commercio, il quale dispone che il presidente ed i giudici di un Tribunale di Commercio non possono rimanere più di due anni in carica, non è talmente di rigore che non si possa derogarvi per motivi gravi, per esempio, per non interrompere il corso alla giustizia aspettando la tarda elezione di nuovi magistrati.

Colmar 31 *Decembre* 1830. *S.* 31. 2. 230.

Articolo 624.

1. — (*Registro*) I cancellieri del Tribunale di Commercio sono, come quei de'Tribunali ordinarj, obbligati a tenere un repertorio, e trascrivervi tutti gli atti e sentenze suscettibili di essere registrati sulla minuta.

Lett. del Minis. delle Finanze al Minis. della Giustizia. S. 14. 2. 249.

2. — (*Giornale d'udienza*) I cancellieri dei Tribunali di Commercio, come quelli de'Tribunali Civili, debbono registrare sul giornale d'udienza tutte le sentenze, tali quali sono state proferite.

Decis. del Gran Giudice, 31 *Ottobre* 1809. *S.* 10. 2. 12.

3. — (*Lodo—Registro*) Un lodo arbitrale, proferito in seguito di liquidazione di una Società commerciale, deve essere registrato sulla minuta, prima d'essere rivestito dell'ordinanza di esecuzione: non v'è luogo ad esaminare (come a riguardo delle sentenze proferite dai Tribunali) se le condanne che pronuncia sono fondate su delle convenzioni non registrate.

C. C. 3 *Agosto* 1813. *S.* 15. 1. 178.

(*) V. le note sull'Art. 61.

4. — Decreto concernente le guardie di commercio.

De' 14 *Marzo* 1808. *S.* 8. 2. 137.

nominati dal governo; i loro diritti, funzioni e doveri saranno determinati da un regolamento di amministrazione pubblica.

ART. 625. — Solamente nella città di Parigi saranno stabilite delle guardie di commercio per l'esecuzione delle sentenze ordinanti l'arresto personale: la forma della loro organizzazione e le loro attribuzioni saranno stabilite da un regolamento particolare.

ART. 626. — Nei Tribunali di Commercio le sentenze saranno proferite almeno da tre giudici; niun supplente potrà esser chiamato, se non che per completar questo numero.

Articolo 625.

1. — (*Arresto*) In materia di arresto personale, gli uscieri o guardie di commercio hanno il diritto di redigere gli atti di arresto, ancorchè l'Art. 790 del Cod. di Proc. Civ. esiga che il custode, o carceriere, sia tenuto di ricevere il debitore, e di notarlo su i suoi registri.

Parigi 14 *Decembre* 1807. *S.* 10. 2. 512.

Parigi 23 *Gennaio* 1808. *S.* 14. 2. 215.

(*) V. Art. 780 Cod. di Proc. Civ. e la Legge de'15 Germinale an. 6. (lit. 3, Art. 1.)

2. — (*Arresto—Mandato*) Per arrestare un debitore condannato personalmente, le guardie di commercio debbono mai essere munite di una autorizzazione speciale?

Parigi 5 *Agosto* 1817. *S.* 17. 3. 307.

3. — (*Arresto*) Le guardie di commercio stabilite nel dipartimento della Senna col decreto de'14 Marzo 1808, per mettere in esecuzione le sentenze con l'arresto personale pronunciate in materia di commercio, non hanno bisogno del permesso e della presenza del giudice di pace per arrestare il debitore nel *suo domicilio* (Art. 15 del decreto).

La casa mobiliata per affitto non è, relativamente a questo debitore, *casa terza;* egli può essere arrestato da una guardia di commercio nel suo domicilio.

Parigi 1 *Gennaio* 1810. *S.* 15. 2. 193.

Articolo 626.

1. — (*Supplenti*) Una sentenza del Tribunale di Commercio, alla quale hanno concorso dei notabili in mancanza di giudici e supplenti, non è nulla pel solo motivo che non dimostra che questi notabili sono stati chiamati nell'ordine del quadro o della lista distesa in conformità dell'Art. 619 del Cod. di Comm. Si presume essere stata osservata la formalità.

Poitiers 2 *Decembre* 1821. *S.* 25. 2. 409.

2. — (*Supplenti*) Dal farsi menzione in una sentenza commerciale che essa è stata proferita in un'udienza nella quale erano in seduta tre giudici ordinarj e due giudici supplenti, non ne deriva necessariamente la prova che i due giudici supplenti abbiano presa parte alla sentenza. Perciò, attesa la presunzione legale che le solennità sieno state osservate, quando non esistono prove in contrario, una tal sentenza non è nulla come quella che violi la regola, la quale vuole che i supplenti non possano essere chiamati in Tribunale di Commercio che per completare il numero dei tre giudici. Allora specialmente la sentenza non è nulla, quando è stato detto che il Tribunale ha opinato conformemente alla Legge.

C. C. 31 *Maggio* 1827. *S.* 27. 1. 470.

3. — (*Supplenti*) È nulla la sentenza di un Tribunal di Commercio alla quale è concorso un giudice supplente, la cui presenza non era necessaria per completare il numero dei giudici voluto dalla Legge.

C. C. 3 *Gennaio* 1828. *S.* 28. 1. 123.

4 — (*Supplenti*) Il principio che in materia civile vuole, che l'aggiunzione degli uomini di Legge chiamati per concorrere ad una sentenza sia fatta in modo che i medesimi si trovino sempre in numero inferiore ai giudici, onde *completare* e non *costituire* il Tribunale, non è applicabile in materia commerciale. Così non è nulla la sentenza proferita da un Tribunale di Commercio composto solamente di un giudice ordinario e di due negozianti notabili.

Poitiers 2 *Decembre* 1821. *S.* 25. 2. 409.

5. — (*Pronuncia provvisoria*) L'Articolo 4 del Codice Civile, il quale vieta ai giudici di pronunciare per via di disposizione generale e regolamentaria nelle cause che vengono loro sommesse, non permette che un Tribunale di Commercio prenda una deliberazione portante: « Noi giudichiamo provvisoriamente, finchè non venga altrimenti ordinato dall'autorità superiore, che il mandato dato ad un terzo per rappresentare il mandante in tutte le cause commerciali ch'ei possa avere dinanzi al Tribunale, è bastantemente speciale. »

C. C. 19 *Luglio* 1825. *S.* 25. 1. 393.

Digitized by Google

ART. 627. — Il ministero dei procuratori è proibito nei Tribunali di Commercio: in conformità dell'Articolo 414 del Codice di Procedura Civile, niuno potrà parlare a difesa di una parte avanti questi Tribunali, se la parte istessa essendo presente all'udienza non ve lo autorizza, o se non è munito di special procura; questa procura, che potrà esser fatta in piè dell'originale, o della copia della citazione, dovrà esser esibita al cancelliere prima che la causa sia chiamata avanti i giudici, e da esso, senza percipere alcun emolumento, sarà munita di *visto*. N. . . P. . . .

ART. 628. — Le funzioni dei giudici di commercio sono puramente onorifiche. N. . . P. . . .

ART. 629. — Essi prestano giuramento, avanti di entrare in carica, all'udienza della corte di appello, quando questa risiede nel circondario comunale ove il Tribunale di Commercio è stabilito; nel caso contrario, qualora i giudici di commercio lo richiedano, la corte di appello commette al Tribunal Civile del circondario di ricevere il loro giuramento; ed in questo caso il Tribunale ne stende un verbal processo, e lo rimette alla corte d'appello, la quale ne ordina l'inserzione nei suoi registri. Queste formalità sono adempite sulle conclusioni del ministero pubblico, e senza spese. N. . . P. . . .

Articolo 627.

INDICE SOMMARIO

Dichiarazione obbligatoria 3
Dimanda di spese 4
Elezione di domicilio 5.
Esecuzione dell'Art. 421, 1.
Sentenza contumaciale 2.
Sospensione dei procuratori 6.

1. — Ordinanza del re, la quale prescrive nuove formalità per dimostrare la esecuzione dell'Art. 421 del Codice di Procedura Civile, e dell'Art. 627 del Cod. di Comm.

Del 10 *Marzo* 1825. *S.* 26. 2. 334.

2. — Quando innanzi un Tribunale di Commercio si presenta senza mandato un patrocinatore per riconoscervi il debito di una delle parti, la sentenza di condanna che interviene contra questa parte è contumaciale e suscettibile di opposizione, ancorchè sia qualificata contradittoria. Non è questo il caso, nè d'interporre appello, nè d'intentare l'azione di disapprovazione contra il patrocinatore, come se la sentenza fosse stata emessa dal Tribunale Civile.

Metz 23 *Agosto* 1822. *S.* 25. 2 73.

(*) V. Art. 352, Cod. di Proc.

3. — Un postulante o procuratore presso un Tribunale di Commercio, abbenchè portatore delle produzioni di una partita, non può dare alcun consenso, o fare veruna dichiarazione che possa obbligare la parte che rappresenta, se non ha un'autorizzazione speciale.

Roano 1 *Marzo* 1811. *S.* 11. 2. 235.

4. — Un procuratore a comparire presso un Tribunale di Commercio non è un ufiziale ministeriale. Egli non può avanzare al Tribunal di Commercio, presso del quale agisce, delle dimande di rimborso di spese contro i suoi clienti; egli non ha contro di essi che un'azione ordinaria.

C. C. 5 *Settembre* 1814. *S.* 14. 1. 266.

5. — L'elezione di domicilio fatta presso un *procuratore a comparire* al Tribunale di Commercio, cessa (come cesserebbe l'elezione di domicilio presso un patrocinatore in prima istanza) dal momento che il giudizio è terminato con una sentenza definitiva: tal'elezione non può autorizzare l'altra parte a far notificare l'atto di appello al domicilio eletto.

Firenze 11 *Decembre* 1811. *S.* 14. 2. 112.

6. — I Tribunali di Commercin non hanno il dritto di pronunciare la sospensione o l'interdizione contro i procuratori, i quali s'incaricano abitualmente di comparire in lorn presenza; non può procedersi nel modo che procedono i Tribunali Civili contro i loro ufiziali ministeriali.

Pau 1 *Settembre* 1818. *S.* 19. 2. 193.

Articolo 629.

— I commercianti notabili, chiamati per concorrere ad una sentenza del Tribunale di Commercio, non son tenuti di prestare il preventivo giuramento.

Poitiers 2 *Decembre* 1821. *S:* 25. 2. 109.

N. . . . P. . . . ART. 630. — I Tribunali di Commercio sono nelle attribuzioni e sotto la vigilanza del Gran Giudice ministro della giustizia.

TITOLO II.

Della Competenza dei Tribunali di Commercio.

N. 601. P. 610. ART. 631. — I Tribunali di Commercio dovranno conoscere:

1° Tutte le contestazioni relative alle obbligazioni e transazioni seguite tra i negozianti, mercanti, e banchieri;

2° Le controversie relative agli atti di Commercio nate tra ogni sorta di persone.

Articolo 631.

INDICE SOMMARIO

Accettazione di Tribunale 10.
Acquaiolo 86.
Adizione volontaria 59.
Arbitro 41.
Arresto personale 8.
Atti di commercio 22. 23. 24. 28.
— notariali 81.
Azioniata 67.
Citazione ad altro Tribunale 16.
Commerciante intermediario 21.
Compagnia di assicurazioni 67. 70. 71.
Credito 89. 90.
Danni 14.
Dimanda accessoria 14. 15.
— duplice 17. 24.
— riconvenzionale 18.
Diritti del registro 6.
Donna 12. 19. 35.
Effetti pubblici 80.
Elezione di Tribunale 23.
Eredi 33. 34.
Esecuzione di sentenza 33.
Età 29.
Falso 7.
Fatti anteriori 1.
Fittaiuolo 54.
Impegni commerciali 20.
Imprestito su pegno 37.
Incidenti 13.
Incompetenza *ratione materiae* 5.
Istituto di educazione 85.
Legge dell'esperimento dell'azione 2.
Locandiere 87. 88.
Locazione di vapore 50.
Mallevadoria 74. 75. 76. 77. 78. 79.
Mandato 46. 47. 48. 49.
Non commerciante 22. 23. 27. 28.
Nullità di vendita 27.
Patto di tener chiuso un traffico 38.
Pegno 84.
Proprietà letteraria 45. 45 bis.
Proroga 8. 9.
Qualità ereditaria 31. 32.
Renunzia all'incompetenza 7 bis. 11. 12.
Restituzione di merci 39. 51.
Rinvio ad altro Tribunale 4.
Rivendicazione d'immobili 44.
— commerciale 52.
Sequestro 42. 43. 43 bis.
Società 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 68. 69.
Strada ferrata 53.
Successione 30.
Tribunali Civili 6 bis.
— di Commercio 3.
Usciere 40.
Vendita di stabili 55. 56. 57. 58.
— in fiera 25.

§ 1. *Generalità.*
§ 2. *Della incompetenza sanata dal fatto delle parti.*
§ 3. *Della competenza per connessione di cause ed in materia d'incidenti.*
§ 4. *Della competenza in ragione della qualità delle persone.*
§ 5. *Della competenza in ragione della natura degli atti.*

§ 1. Generalità.

1. — Le Leggi di competenza e di semplice istruzione sono applicabili ai fatti anteriori e non giudicati, come ai fatti avvenire. (*Discorso dell'oratore del governo al Corpo Legislativo. Legge de'* 18 *Piov. an.* 9. *Art.* 30. *S.* 1. 2. 45)

Bruxelles 20 *Gennaio* 1809. *S.* 10. 2 562.

2. — La competenza dei Tribunali si regola colla Legge esistente all'epoca dell'esperimento dell'azione, e non con quella vigente all'epoca della contratta obbligazione.

Bruxelles 10 *Novembre* 1808. *S.* 9. 2. 43.

3. — I Tribunali di Commercio sono Tribunali di eccezione, e possono conoscere unicamente degli oggetti che sono loro specialmente attribuiti.

C. C. 5 *Settembre* 1814. *S.* 14. 1. 266.

4. — Quando un Tribunale è incompetente, non dee proferire alcuna decisione sul merito, neppure per rinviare ad altra autorità la cognizione di una pretesa questione pregiudiciale.

C. C. 28 *Decembre* 1809. *S.* 10. 1. 263.

5. — Quando un Tribunale è incompetente *ratione materiae*, la sua sentenza può essere impugnata per incompetenza, anche dalla parte ad istanza della quale è stata proferita.

C. C. 23 *Luglio* 1807. *S.* 7. 1. 257.

6. — I Tribunali non possono prendere de-

liberazioni se non che in quello che ha rapporto alla polizia delle loro udienze. Quindi un Tribunale di Commercio non può deliberare sopra materie del diritto di Registro, dichiarare fiscale tale pretensione della Regia, ordinare la stampa di un'opera che tenda a stabilire tali dottrine, o impedirne la stampa e l'invio a tutti i Tribunali.

C. C. 14 *Piovoso an.* 12. *S.* 4. 2. 270.

6 bis. — Quando un Tribunal Civile è adito per un affare commerciale, non essendo questa specie d'incompetenza assoluta, il Tribunale può e dee giudicare se non viene opposta la declinatoria: non gli è permesso di dichiararsi incompetente d'officio.

Colmar 6 *Agosto* 1827. *S.* 28. 2. 75.

7. — I Tribunali di Commercio non sono obbligati di soprassedere a giudicare del merito, fino a che non sia pronunziato dai giudici competenti sulla verificazione del carattere o sull'iscrizione in falso, allorchè la sorte di questi incidenti non può influire sulla loro decisione.

C. C. 18 *Agosto* 1806. *S.* 6. 2. 388.

§ 2. Della incompetenza sanata dal fatto delle parti.

7 bis. — L'incompetenza dei Tribunali Civili per giudicare delle materie commerciali non è assoluta. I commercianti in favore dei quali è stabilita la giurisdizione commerciale possono renunciarvi, e si presume che vi abbiano renunciato quando non hanno opposta l'incompetenza *in limine litis.*

C. C. 10 *Luglio* 1816. *S.* 16. 1. 331.
Bruxelles 31 *Luglio* 1809. *S.* 7. 2. 973.
Metz 12 *Aprile* 1820. *S.* 21. 2. 340.
Caen 25 *Febbraio* 1825. *S.* 26. 2. 69.
Caen 23 *Luglio* 1827. *S.* 30. 2. 231.
Colmar 6 *Agosto* 1827. *S.* 28. 2. 75.
Bourges 11 *Giugno* 1831. *S.* 32. 2. 36.
C. C. 18 *Marzo* 1839. *S.* 39. 1. 508.
(*) *Orillard, n.* 33.

8. — Dall'essere un particolare soggetto alla giurisdizione del Tribunale di Commercio, per proroga di giurisdizione, non ne segue che l'arresto personale possa esser pronunziato contro di lui, se non v'è atto di commercio.

C. C. 5 *Marzo* 1811. *S.* 11. 1. 255.

9. — In materia d'imprestito sopra pegno, la giurisdizione dei Tribunali di Commercio non può essere prorogata dal consenso delle parti.

Bruxelles 28 *Maggio* 1808. *S.* 9. 2. 33.

10. — La giurisdizione dei Tribunali Civili può essere estesa alle materie commerciali mediante il consenso delle parti.

Bruxelles 28 *Novembre* 1808. *S.* 9. 2. 21.

11. — Il consenso delle parti non basta perchè un Tribunale (competente in ragione della materia) debba necessariamente giudicare delle parti, le quali non sono sottoposte alla sua giurisdizione.

C. C. 11 *Marzo* 1807. *S.* 7. 2. 73.

12. — Allorchè una donna maritata che non è mercantessa pubblica vien citata insieme col marito per fatti di commercio, il vizio d'incompetenza non è sanato colla difesa in merito, ma può esser proposto in ogni stato della causa.

Agen 12 *Settembre* 1809. *S.* 10. 2. 365.

§ 3. Della competenza per connessione di cause ed in materia d'incidenti.

13. — Un Tribunale di Commercio può conoscere delle eccezioni o incidenti che non hanno nulla di commerciale, ma che si risolvono in mezzi per fare accogliere o rigettare la dimanda principale.

C. C. 2 *Agosto* 1827. *S.* 28. 1. 19.

14. — Il Tribunale di Commercio è competente per conoscere di una dimanda per danni e interessi intentata accessoriamente ad una contestazione sopra un atto o fatto di commercio, che ha dato causa ai danni e interessi reclamati.

Bruxelles 1 *Febbraio* 1827. *G. di Bruxelles* 1827. 1. 373.

15. — La competenza sulla dimanda principale non porta seco competenza sulle questioni incidenti che a riguardo dei Tribunali ordinarj; ma non è così per i Tribunali di eccezione. Quindi un Tribunale di Commercio non può giudicare una questione incidentale che di sua natura sia fuori della sua competenza, ancorchè questo incidente costituisca il mezzo di difesa, ed insorga in affari il di cui merito è della sua competenza.

C. C. 28 *Maggio* 1811. *S.* 11. 1. 261.

16. — Non è permesso, dopo aver citato avanti un Tribunale Civile che ha proferita una sentenza interlocutoria, di desistere dalla dimanda per citare avanti un Trib. di Commercio, anche quando si tratta di un affare commerciale, perchè la giurisdizione dei giudici civili è stata riconosciuta mercè la contestazione della lite.

Treveri 3 *Agosto* 1808. *S.* 7. 2. 921 e 973.

17. — Allorchè un Tribunale di Commercio viene adito per due capi di dimande, delle quali una è più civile che commerciale, se vi è connessione deve dichiararsi competente per giudicare di ambedue.

Metz 21 *Aprile* 1818. *S.* 19. 2. 81.

18 — Un Tribunale di Commercio investito di una dimanda principale che è della sua competenza, non può conoscere della dimanda riconvenzionale se l'oggetto della riconvenzione non è nella sfera delle attribuzioni sue. E la

eccezione d'incompetenza può esser proposta dopo che il giudice ha proferita una sentenza interlocutoria sul merito della causa.

Bruxelles 21 *Aprile* 1818. *G. di Bruxelles* 1818. 1. 314.

19. — I Tribunali di Commercio possono, incidentemente, accordare o ricusare alle donne maritate l'autorizzazione per stare in giudizio che deve supplire quella dei loro mariti.

Colmar 13 *Luglio* 1810. *S.* 11. 2. 206.
C. C. 13 *Agosto* 1813. *S.* 13. 1. 444.

§ 4. Della competenza in ragione della qualità delle persone.

20. — I Tribunali di Commercio non sono competenti per conoscer delle contestazioni relative ad impegni e transazioni tra negozianti, se non in quanto questi impegni e queste transazioni hanno relazione al commercio.

Tolosa 5 *Marzo* 1825. *S.* 26. 2. 75.

21. — La Legge la quale attribuisce ai Tribunale di Commercio la conoscenza di ogni obbligazione contratta dai negozianti, non ammette eccezioni in caso di un atto stipulato tra negozianti che sono stati intermediarj tra persone non commercianti.

Nîmes 27 *Frimajo anno* 11. *S.* 4. 2 633.

22. — Ai termini dell'Art. 631 del Cod. di Comm. i non commercianti sono, come i commercianti stessi, soggetti alla giurisdizione dei Tribunali di Commercio, per la sola circostanza che si procede contro di essi per atti di commercio. Quindi è nulla come contraria a quest'Articolo, e meritevole di cassazione, ogni sentenza la quale dichiarasse che per essere sottoposti alla giurisdizione commerciale conviene essere negozianti.

C. C. 3 *Giugno* 1817. *S.* 17. 1. 276.

23. — Il non commerciante che trattando con un commerciante non ha fatto un atto di commercio può, a sua scelta, intimare quest'ultimo avanti il Tribunal Civile o avanti il Tribunale di Commercio. Non è tenuto a procedere avanti la giurisdizione commerciale.

C. C 12 *Decembre* 1836. *S.* 37. 1. 112.
Bourges 11 *Luglio* 1837. *S.* 38. 2. 120.

24. — Quando un commerciante agisce contro un non commerciante per un conto composto di partite resultanti da atti civili e commerciali, il Tribunale di Commercio è incompetente.

Liegi 21 *Giugno* 1825. *G. di Bruxelles* 1827. 3. 119.

25. — 26. — Un commerciante che vende in fiera pubblica le mercanzie del suo commercio ad un non commerciante e per l'uso particolare di questi, è per questo fatto soggetto alla giurisdizione dei Tribunali di Commercio. Almeno non è più ammissibile a declinare da tal giurisdizione, quando senza opposizione nè riserva per parte sua ha eseguito un decreto interlocutorio proferito contro di lui.

Tolosa 24 *Decembre* 1824. *S.* 25. 2. 43.

27. — Un particolare non commerciante che non ha comprato per rivendere non può dimandare avanti i Tribunali di Commercio la nullità delle vendite che gli sono state fatte, ancorchè il venditore sia negoziante e le mercanzie sieno state comprate in fiera.

Nîmes 19 *Agosto* 1808. *S.* 10. 2. 548.
Poitiers 9 *Febbraio* 1838. *S.* 38. 2. 250.

28. — Il commerciante che vende le merci del suo traffico ad un non commerciante per l'uso particolare di costui, non è per questo fatto soggetto ai Tribunali di Commercio. Non è questo un atto di commercio capace di dare giurisdizione.

Metz 19 *Aprile* 1823. *S.* 23. 2. 312.

29. — La questione vertente sull'esame della età maggiore o minore di un debitore all'epoca della sua obbligazione, è essenzialmente fuori della giurisdizione commerciale.

Bruxelles 10 *Luglio* 1807. *S.* 8 2. 77.

30. — Quando alcuno è chiamato in giudizio pel pagamento di un biglietto ad ordine, come successore della comunione esistita tra lo scrivente il biglietto e sua moglie, se il convenuto nega la pretesa successione, non spetta ai Tribunali di Commercio di deliberare. In tal caso i Tribunali Civili sono i soli competenti, mentre si tratta dello stato e della qualità delle persone.

C. C. 13 *Giugno* 1806. *S.* 9. 1. 80.

31. — Un Tribunale di Commercio è incompetente per deliberare sull'eccezione proposta dal reo convenuto, tendente a stabilire che egli non è erede del negoziante debitore dell'attore.

C. C. 23 *Messid. an.* 9. *S.* 1. 1. 672.

32. — Un Tribunale di Commercio è incompetente per decidere sulla qualità di erede in uno dei litiganti, ancorchè tal questione sia incidentale. Deve dichiararsi incompetente anche di ufficio. La sua sentenza proferita su questo subietto è suscettibile d'appello ancorchè dichiarata inappellabile.

Nîmes 6 *Maggio* 1809. *S.* 10. 2. 209.

33. — Un Tribunale di Commercio non è competente per ordinare contro gli eredi di un negoziante l'esecuzione di una sentenza proferita contro il negoziante stesso.

C. C. 3 *Brumaio an.* 12. *S.* 4. 2. 28.

34 — Gli eredi non commercianti sono sottoposti alla giurisdizione dei Tribunali di Commercio per i debiti *commerciali* di colui del quale è stata loro deferita l'eredità, allorchè si tratta, non di eseguire condanne ottenute pre-

Digitized by Google

cedentemente contro il loro autore, ma di far dichiarare l'esistenza dei debiti.

C. C. 25 *Pratile anno* 11. *S.* 3. 1. 341.
C. C. 20 *Frimaio anno* 13. *S.* 5. 1. 152.
C. C. 1 *Settembre* 1806. *S.* 6. 2. 743.

35. — La donna che con atto separato garantisce il pagamento di cambiali accettate da suo marito negoziante, non diviene con ciò sottoposta ai Tribunali di Commercio.

Parigi 8 *Maggio* 1811. *S.* 9. 2. 153.

36. — 37. — Coloro che imprestano sopra pegno, ancorchè sieno patentati, non sono commercianti. Laonde i Tribunali di Commercio non possono conoscere delle difficoltà che insorgono per causa di semplice imprestito tra essi e dei commercianti. Su tal proposito l'incompetenza è assoluta e d'ordine pubblico.

Bruxelles 4 *Giugno* 1807. *S.* 7. 2. 312.

38. — Il Tribunale di Commercio è competente per conoscere dell'esecuzione di una convenzione fatta tra due negozianti di tenere chiuso il traffico in certi giorni dell'anno

Colmar 10 *Luglio* 1837. *S.* 38. 2. 211.

39. — Una contestazione tra due negozianti che ha per oggetto la restituzione di mercanzie che uno di essi si è fatte consegnare dal mandatario dell'altro, come a sè promesse a titolo di pegno, e che questi pretende essergli state prese senza diritto, è della competenza del Tribunale di Commercio, sotto doppio rapporto, *rationae materiae*, e *ratione personarum*.

C. C. 31 *Maggio* 1836 *S.* 36 1. 857.

40. — L'azione di responsabilità contro l'usciere per la nullità di un protesto alla quale ha dato causa, non può essere intentata avanti i Tribunali di Commercio. L'incompetenza loro in proposito è per ragione di materia, e può proporsi in ogni stadio del giudizio.

C. C. 30 *Novembre* 1813. *S.* 14. 1. 16.
C. C. 2 *Gennaio* 1816. *S.* 17. 1. 15.
C. C. 2 *Giugno* 1817. *S.* 17. 1. 275.
C. C. 20 *Luglio* 1815. *S.* 15. 1. 379.

41. — Il Tribunale di Commercio è competente per conoscere della dimanda in pagamento di onorarj di un arbitro avanti il quale ha rinviate le parti. Tuttavia in caso di condanna non vi è luogo a proferire l'arresto personale.

Parigi 12 *Luglio* 1826. *S* 27. 2. 129.

§ 5. Della competenza in ragione della natura degli atti.

42. — Trattandosi di credito commerciale, i Tribunali di Commercio, soli competenti per conoscere della legittimità del credito, lo sono ancora per autorizzare il creditore, il quale non ha titolo esecutivo a far sequestrare nelle mani del terzo le somme dovute al suo debitore.

Torino 17 *Gennaio* 1810. *S.* 10. 2. 273.

43. — Il giudice di commercio non può conoscere di una dimanda per validità di un sequestro presso un terzo e di dichiarazione affermativa.

Parigi 31 *Decembre* 1811. *S.* 12. 2. 65.

43 bis. — I Tribunali di Commercio possono deliberare sopra una dimanda per scioglimento di sequestro, quando essa è accessoria alla dimanda principale.

Parigi 16 *Germin an.* 11. *S.* 3. 2. 281.

44. — Commette un eccesso di potere quel Tribunale di Commercio che riconosce una questione di proprietà o di rivendicazione.

C. C. 13 *Agosto* 1806. *S.* 6. 1. 471.

45 — L'autore di un'opera relativa alla professione particolare che esercita, non è, a motivo delle somministrazioni che gli sono state fatte per la stampa dell'opera sua, considerato come avente fatto una intrapresa commerciale; è quindi soggetto alla giurisdizione del Trib. di Comm.

Parigi 4 *Decembre* 1809. *S.* 7. 2. 1152.

45 bis. — Le proprietà letterarie possono farsi valere dal loro proprietario come le proprietà stabili, senza che le compre e vendite necessarie a siffatta operazione sieno reputate atti di commercio. Quindi un autore non è commerciante perchè egli vende la sua opera. Ne perchè compri della carta e premia a suo conto le spese di stampa. In tali atti non è soggetto alla giurisdizione commerciale.

Parigi 4 *Novembre* 1809. *S.* 7. 2. 1152.

46. — Un mandato che ha per oggetto operazioni commerciali dev'essere considerato come avente anch'esso un carattere commerciale. Le azioni che ne derivano sono della competenza dei Tribunali di Commercio. Così l'azione del mandatario per il pagamento degli onorarj che pretende essergli dovuti.

Montpellier 21 *Marzo* 1831. *S.* 31. 2. 328.

47. — Il mandato dato dai creditori di un negoziante, ai quali questi ha ceduti i suoi beni, di amministrare e vendere i beni ceduti, è un atto puramente civile. Le contestazioni che insorgono sulla di lui esecuzione tra il mandatario ed i creditori, sono della competenza dei Tribunali ordinarj e non della competenza dei Tribunali di Commercio.

Limoges 8 *Decembre* 1836. *S.* 37. 2. 83.

48. — Il mandato dato da un commerciante ad altro commerciante di esigere un credito, costituisce un'azione puramente civile e non una obbligazione commerciale. Quindi il mandatario dev'essere intimato avanti i Tribunali Civili al rendimento dei conti.

Parigi 13 *Giugno* 1828. *S.* 28. 2. 256.
Bordeaux 28 *Novembre* 1838. *S.* 39. 2. 180.

49. — *Deciso in senso contrario*, che il man-

dato dato da un commerciante ad altro commerciante di pagare un debito commerciale è un atto di commercio.

Bordeaux 14 *Aprile* 1840. *S.* 40. 2. 411.

50. — La locazione fatta, da un proprietario di un condotto di vapore, della forza motrice di questo condotto a diversi individui nelle proporzioni determinate, non costituisce un atto di commercio, ancorchè il proprietario si sia assunto l'incarico di alimentare da sè e di mantenere il condotto. La giurisdizione commerciale è incompetente per conoscere delle contestazioni nate sull'esecuzione di queste convenzioni.

Roano 17 *Luglio* 1840. *S.* 40. 2. 388.

51. — La dimanda in restituzione di oggetti tolti per forza da un negoziante ad altro negoziante, non può essere avanzata al Tribunale di Commercio.

C. C. 13 *Vendemm. an.* 13. *S.* 5. 2. 27.

52. — I Tribunali di Commercio sono competenti per deliberare sull'azione di rivendicazione intentata da un negoziante per mercanzie che pretenda appartenergli, e che sono state consegnate ad un altro negoziante da un operaio che essi tenevano in comune.

Nîmes 24 *Marzo* 1809. *S.* 12. 2. 202.

53. — Una dimanda per regolare delle demolizioni sopra una strada ferrata non ha alcun carattere commerciale; quindi dev'essere trattata avanti i Tribunali Civili.

C. C. 26 *Marzo* 1838. *S.* 38. 1. 377.

54. — La obbligazione puramente civile di un fittaiuolo, com'è quella di pagare in merci provenienti dal suolo una parte delle pigioni, se diviene in seguito subietto di operazione commerciale per mezzo di una cessione operata dal proprietario del fondo, non cangia perciò di natura relativamente al fittaiuolo rimasto estraneo a questa operazione, e non può in conseguenza sottoporlo alla giurisdizione commerciale.

C. C. 27 *Giugno* 1831. *S.* 31. 1. 302.

55. — Per una vendita di stabili fatta in seguito di operazioni di commercio, ed il cui prezzo è stipulato pagabile in effetti di commercio, il traente è sottomesso alla giurisdizione dei Tribunali di Commercio a motivo dei biglietti ad ordine da esso sottoscritti, *valuta secondo il convenuto di questo giorno.*

Parigi 11 *Marzo* 1806. *S.* 6. 2. 506.

56. — .... Per altro, se la vendita di beni immobili per rivenderli in dettaglio non costituisce per sè stessa un atto di commercio, molti fatti che ne sono il seguito abituale costituiscono degli atti commerciali, come p. e. la vendita di legna, bestiami, od altri oggetti provenienti dalla demolizione degl'immobili acquistati.

Bourges 19 *Marzo* 1831. *S.* 32. 2. 33.

57. — Colui che acquista dei terreni per elevarvi delle costruzioni e rivenderli, non può esser considerato come commerciante .... neppure di fronte agli operaj e fornitori che hanno concorso allo stabilimento delle costruzioni.

Lione 26 *Febbraio* 1829. *S.* 29. 2. 119.

58. — Quegli che compra abitualmente immobili per rivenderli non è commerciante.

Bourges 4 *Decembre* 1829. *S.* 30. 2. 84.

(*) V. Art. 1. n. 44, 45.

59. — I Tribunali di Commercio sono competenti per conoscere delle controversie insorte tra due negozianti socj i quali sono comparsi volontariamente innanzi ad essi, ancorchè avessero convenuto nell'atto di Società di rimettersene al giudizio degli arbitri per tutte le differenze loro.

Parigi 1 *Germin. an.* 11. *S.* 7. 2. 1203.

60. — Coloro i quali formano una Società per comprare e per rivendere degl'immobili non costituiscono con ciò una Società commerciale. Le operazioni di una tal Società sono sottoposte ai Tribunali ordinarj, quand'anche i socj fossero commercianti di professione.

Metz 18 *Giugno* 1812. *S.* 12. 2. 417.

61. — Una Società formata da varj individui per la vendita degl'immobili che già possiedono, ha il carattere di una Società civile, e non di una Società commerciale.

Parigi 8 *Decembre* 1830. *S.* 31. 2. 282.

62. — L'incompetenza dei Tribunali di Commercio relativamente ad una Società non costituita *per scritto*, non è che personale e relativa, e dev'essere proposta, *in limine litis*, prima di ogni difesa in merito. I Tribunali non sono tenuti di rinviare *ex officio* innanzi gli arbitri; bisogna che vi sia dimanda delle parti.

C. C. 14 *Giugno* 1815. *S.* 15. 1. 209.

63. — Non spetta ai Tribunali di Commercio decidere le controversie che insorgono a motivo di Società, se tali controversie non sono tra gli stessi socj, ma insorgono tra i socj e i terzi non negozianti. In questo caso sono competenti i soli Tribunali Civili.

Parigi 19 *Marzo* 1811. *S.* 14. 2. 156.

64. — La Società formata tra due particolari per intrapresa di pagamento delle contribuzioni di guerra imposte allo Stato, mediante la cessione e la vendita di certi stabili da realizzare, non è del tutto una Società commerciale, ancorchè le sue operazioni abbisognino ordinariamente di atti di commercio: le controversie relative ad una tal Società non sono della competenza dei giudici di commercio.

C. C. 14 *Decembre* 1819. *S.* 20. 1. 150.

65. — La Società formata per azioni per lo scavamento delle mine di carbon fossile è una Società commerciale. Le azioni dirette contro la medesima debbono conoscersi dal Tribunale di Commercio.

Bruxelles 3 *Marzo* 1810. *S.* 7. 2. 1206.

66. — Una Società costituita anche tra non commercianti per la costruzione di un ponte sopra una via dipartimentale, è una Società commerciale; quindi le contestazioni che sorgono tra i sorj sono della competenza dei Tribunali di Commercio. Questa competenza commerciale si estende anche alla dimanda di un socio per il pagamento di una somma che gli fosse stata promessa dai suoi consocj in prezzo della renunzia alla Società.

Bastia 8 *Aprile* 1834. *S.* 34. 2. 584.

67. — Un azionista in una Società per azioni, e specialmente in una compagnia d'assicurazioni, è soggetto alla giurisdizione del Trib. di Comm. in ciò che ha rapporto agli impegni da lui sottoscritti verso la Società nella sua qualità di azionista.

Parigi 23 *Giugno* 1825. *S.* 25. 2. 252.

68. — Una Società formata per azioni al portatore, per la repartizione fra gli azionisti degli utili eventuali di una *tontina* detta di ammortizzamento, può esser considerata, se non come una Società commerciale, almeno come una intrapresa di agenzia, o di ufficio di affari, soggetto per conseguenza alla giurisdizion commerciale.

C. C. 15 *Decembre* 1824. *S.* 25. 1. 205.

69. — Le compagnie di assicurazioni *reciproche* contro l'incendio non appartengono alle Società commerciali: esse sono giudicabili dai Tribunali ordinarj, e non dai commerciali. (Cod. di Comm. Art. 632 e 633.)

Douai 4 *Decembre* 1820. *S.* 21. 2. 250.

70. — L'assicurazione a *prima* contro l'incendio è, come l'assicurazione marittima, riputata atto di commercio: in conseguenza gli intraprenditori di tale assicurazione, se cessano i loro pagamenti, possono esser dichiarati in stato di fallimento (Cod. Comm. 346, 528, 633).

C. C. 8 *Aprile* 1828. *S.* 29. 1. 28.

71. — Il direttore di una compagnia di assicurazione reciproca contro l'incendio non può esser considerato come commerciante, o come direttore di agenzia: esso non è giudicabile dai Trib. di Comm. per causa dei biglietti da esso sottoscritti.

Roano 9 *Ottobre* 1820. *S.* 22. 2. 225.

72. — 73. — La Società per azione al latore per la percezione e reparto dei pedaggi di un ponte già costrutto, non è una Società avente per oggetto una intrapresa commerciale, come quella formata per la costruzione di un ponte. Quindi le controversie relative a tale Società non sono della competenza dei Tribunali di Commercio.

C. C. 23 *Agosto* 1820. *S.* 21. 1. 373.

74. — Il semplice atto di cauzione d'un debito, o d'un'obbligazione commerciale (o reputata tale dalla Legge), non è un atto di commercio che renda il mallevadore soggetto ad esser giudicato dal Trib. di Comm., quando l'individuo che ha fatta la cauzione non è commerciante.

Poitiers 29 *Luglio* 1821. *S.* 26. 2. 69.

75. — *Giudicato in senso contrario.*

Caen 25 *Febbraio* 1825. *S.* 26. 2. 70.

76. — Colui che ha garantita un'azione di sua natura esperibile avanti la giurisdizione commerciale, può, sebbene non commerciante, e sebbene il suo impegno non abbia in sè nulla di commerciale, esser tenuto a procedere avanti i Tribunali di Commercio.

C. C. 26 *Maggio* 1830. *S.* 30. 1. 327.

Caen 25 *Febbraio* 1825. *S.* 26. 2. 70.

Parigi 12 *Aprile* 1834. *S.* 34. 2. 296.

— *Contra* —

Poitiers 29 *Luglio* 1824. *S.* 26. 2. 69.

Bruxelles 30 *Ottobre* 1830. *S.* 30. 2. 139.

77. — La semplice garanzia di un debito od obbligazione commerciale (o reputato tale dalla Legge) non è un atto di commercio che renda il garante soggetto al Tribunale di Commercio, quando egli non è commerciante.

Parigi 29 *Luglio* 1824. *S.* 26. 2. 69.

— *Contra* —

Caen 25 *Febbraio* 1825. *S.* 26. 2. 70.

78. — La cauzione prestata ad una obbligazione commerciale non costituisce per sè stessa un impegno commerciale. La cauzione non si presume prestata commercialmente se non in quanto esiste su ciò stipulazione espressa, o che la cauzione abbia per causa un atto di per sè commerciale. Nella mancanza di tale stipulazione o causa, l'esecuzione della cauzione dev'esser dimandata avanti i Tribunali Civili.

Bruxelles 30 *Ottobre* 1830. *S.* 31. 2. 65.

Parigi 13 *Gennaio* 1831. *S.* 31. 2. 198.

79. — .....Ancorchè i Tribunali di Commercio abbiano pronunziata la nullità, e l'azione di garanzia sia accessoria ad una lite di competenza del Tribunale di Commercio.

C. C. 20 *Luglio* 1815. *S.* 15. 1. 379.

C. C. 2 *Giugno* 1817. *S.* 17. 1. 275.

80. — La compra e vendita di effetti pubblici è un atto di commercio che sottopone alla giurisdizione commerciale.

C. C. 29 *Giugno* 1808. *S.* 8. 1. 428.

Parigi 29 *Decembre* 1807. *S.* 7. 2. 927.

81. — 82. — I Tribunali di Commercio sono incompetenti per conoscere della validità di un atto notariale, contenente una obbligazione commerciale, quando l'atto è attaccato per vizio di forma.

Treveri 27 *Luglio* 1810. *S.* 7. 2. 1282.

83. — 84. — Sotto l'impero dell'Ordinanza del 1673 e della Legge de' 24 Agosto 1790, i Tribunali di Commercio possono deliberare sulla questione di un pegno fatto in conse-

Digitized by Google

N. 612
P. 602

ART. 632. — La legge reputa atto di commercio,

Ogni compra di derrate e mercanzie per rivenderle o in natura o dopo averle lavorate e messe in opra, o anche per affittarne semplicemente l'uso:

Ogn'impresa di manifattura e di trasporto per terra o per acqua:

Ogn'intrapresa di somministrazioni, agenzie, camere d'affari, stabilimenti di vendite all'incanto, e di pubblici spettacoli:

Ogni operazione di cambio, banca, e senseria:

Tutte le operazioni delle pubbliche banche:

Ogni obbligazione tra negozianti, mercanti, e banchieri:

Le lettere di cambio, o rimesse di denaro fatte da piazza a piazza fra ogni sorta di persone.

---

guenza di negoziazioni commerciali, ancorchè la negoziazione alla quale il pegno si riferisce sia terminata.

C. C. 4 Pratile anno 11. S. 3. 2. 329.

85. — Il direttore di un istituto d'educazione (avente per scopo principale l'educazione dei giovani) non può esser dichiarato fallito per quanto abbia cessati i suoi pagamenti..... a menochè indipendentemente dall'esercizio della sua professione non si sia dato abitualmente ad atti di commercio.

Parigi 11 Luglio 1829. S. 29. 2. 219.

86. — La vendita che un acquaiolo fa del fondo e vasi destinati al trasporto dell'acqua costituisce un'operazione commerciale. Quindi le difficoltà relative a questa vendita sono della competenza dei Tribunali di Commercio, e può da essi esser pronunziato contro il venditore in caso d'inesecuzione della convenzione.

Parigi 15 Luglio 1831. S. 31. 2. 319.

87. — L'acquisto di provvisioni fatto da un locandiere per quegli che trovasi nella sua locanda, non costituisce un atto di commercio: in conseguenza la domanda di pagamento di queste provvisioni non può esser spiegata davanti i Tribunali di Commercio.

Douai 11 Febbraio 1827. S. 28. 1. 188.

88. — *Id.* E quindi non può esser considerato come reo di bancarotta dolosa, per quanto criminosa sia la sua gestione.

Parigi 23 Aprile 1827. S. 28. 2. 188.

89. — Il mandato dato da un non negoziante ad un negoziante d'un'altra città di somministrare ad un terzo designato il danaro per fare un viaggio, ovvero l'accreditamento aperto a questo terzo, non costituiscono un atto di commercio, nè un'operazione in cambio. In conseguenza i soli Tribunali Civili sono competenti per conoscer delle difficoltà alle quali dà luogo l'esecuzione di questo accreditamento.

Parigi 13 Giugno 1828. S. 28. 2. 256.

90. — L'operazione di un banchiere il quale riceve o paga per un terzo non negoziante non costituisce una operazione di commercio che sottoponga il terzo alla giurisdizione dei Tribunali di Commercio. In questo caso il banchiere deve produrre la sua dimanda per reliquato di conto corrente avanti i Tribunali Civili del domicilio del debitore.

Parigi 5 Agosto 1811. S. 14. 2. 371.

Articolo 632.

INDICE SOMMARIO

Acquisto di carra 22.
Agente d'affari 33. 34.
— d'amministrazione 58.
— delle sussistenze 60.
Albergo 20.
Artisti teatrali 14.
Avalto 57.
Biglietti 36. 40. 42. 43. 47. 48. 50, 53. 55. 66.
Cambiali 37. 38. 39. 41. 43. 45. 46 49. 51. 54 58. 59 60 61. 62. 64.
Cavalli 22. 29.
Commissionati 27.
Contrabbando 24.
Deposito municipale 2.
Donna 45. 46.
Esportazione di grani 31.
Fabbrica di vetri 7.
— di zucchero 8.
Falso 64.
Farmacia 19.
Ferriera 5. 6. 7.
Fiera 13.
Fittaiuolo 28.
Fondo di commercio 15. 16. 17. 18.
Fornitori 25. 26.
Giro 41. 44.
Intraprenditore 2.
Lastrici 12.
Mallevadoria 63. 63 bis.
Mandato 65.
Mercati 11.
Miniera 9.
Non commerciante 38. 39.
Obbligazioni tra commercianti 35.
Onorarj 32.
Operazioni di manifatture 3.
Perfezionamento di manifatture 4.
Piazza 51. 52. 56. 61.
Polizia delle strade 10.
Posta 21.
Sacca 23.
Trasporti militari 30.
Ufficiale di sanità 1.
Vettore 22. 23. 24.

§ 1. *Della compra di merci.*
§ 2. *Delle intraprese di manifatture ec.*
§ 3. *Dei trasporti e commissioni.*
§ 4. *Delle agenzie di affari.*
§ 5. *Delle obbligazioni tra negozianti.*
§ 6. *Delle cambiali, biglietti all'ordine ec.*

§ 1. Della compra di merci.

1. — Gli ufficiali di sanità (stabiliti nei luoghi ove non vi è farmacia) non sono soggetti

alla giurisdizione dei Tribunali di Commercio per le compre delle droghe necessarie alla composizione de'medicamenti, che la Legge del 21 Germinale anno 11 (Art. 27) li autorizza a provvedere essi stessi ai loro ammalati. Questo non è un atto di commercio, ma un accessorio della professione che esercitano gli ufficiali di sanità.

Limoges 6 *Gennaio* 1827. *S.* 28. 2. 27.

(*) V. Art. 109, n. 4. 5. 6. 6 bis. 7.

§ 2. Delle intraprese di manifatture ec.

2. — L'amministratore di un magazzino di deposito municipale non è soggetto alla giurisdizione dei Tribunali di Commercio per i fatti della sua gestione. Egli non è reputato intraprenditore nel senso dell'Art. 632.

Bruxelles 5 *Maggio* 1813. *S.* 14. 2. 182.

3. — Una operazione di *mano d'opera* è tutt'altro che una operazione *di manifatture* nel senso dell'Art. 632.

Roma 5 *Settembre* 1811. *S.* 12. 2. 165.

4. — La convenzione tra un fabbricante ed un particolare non commerciante, mercè la quale quest'ultimo s'impegna a prestare le sue cure per molti anni alla manifattura del primo ed a perfezionarla col mezzo di processi o preparazioni fisiche, è un atto di commercio la di cui conoscenza appartiene al giudice commerciale.

Liegi 27 *Decembre* 1811. *S.* 13. 2 142.

5. — Il direttore di una ferriera il quale s'incarica, mediante un prezzo convenuto, di farla operare per conto suo, e prende per conto proprio gli oggetti esistenti e le merci che vi si trovano, fa con questo contratto un atto di commercio che lo rende, riguardo al proprietario, soggetto al Tribunale di Commercio.

Bourges 4 *Marzo* 1825. *S.* 25. 2. 359.

6. — La costruzione d'una ferriera a gran fornello è un'impresa commerciale, sia che l'intraprenditore l'abbia fatta costruire per esercitarla egli stesso, sia che l'abbia fatta costruire per rivenderla. In conseguenza l'intraprenditore o proprietario del forno da ferro è soggetto alla giurisdizione dei Tribunali di Commercio per gli acquisti che ha fatti per la costruzione di tal forno, specialmente se questi acquisti hanno luogo posteriormente alla vendita che avesse consentita di questo forno.

Lione 14 *Agosto* 1827. *S.* 27. 2. 254.

7. — Il proprietario d'una fucina (fabbrica di ferro, vetro) ec. non è soggetto alla giurisdizione del Trib. di Comm. per le riparazioni che egli fa fare alla sua fabbrica da un operaio. Poco importa che l'esercizio di questa fabbrica possa d'altronde farlo considerare come commerciante.

Aix 9 *Marzo* 1827. *S.* 28. 2. 15.

8. — Lo stabilimento di una fabbricazione di zucchero di barbebietole come accessorio di un intrapresa rurale non è una intrapresa di manifatture nel senso dell'Art. 632 Cod. di Comm. che renda il proprietario sottoposto al Trib. di Comm. per gl'impegni relativi a questa fabbrica.

Douai 21 *Luglio* 1830. *S.* 31. 2. 172.

9. — L'escavazione di una miniera, quando è fatta da una riunione di soci azionisti, deve essere reputata atto di commercio, e quindi le difficoltà che riguardano la Società sono della competenza dei Tribunali di Commercio. L'Articolo 32 della Legge del 21 Aprile 1810 la quale dispone che l'escavazione delle miniere non è considerata come atto di commercio, deve intendersi per il solo caso in cui l'escavazione ha luogo per conto e sotto la direzione dei concessionarj.

Bordeaux 22 *Giugno* 1833. *S.* 33. 2. 517.

C. C. 30 *Aprile* 1828. *S.* 28. 1. 418.

10. — L'intrapresa di chi prende a mantenere nette le vie di una città è virtualmente compresa negli atti di commercio specificati dall'Art. 632, e come tale è soggetta ai Tribunali di Commercio.

Torino 26 *Febbraio* 1814. *S.* 16. 2. 80.

11. — L'affitto dei diritti che si percipono sulle piazze dei mercati di una città, non è un atto di commercio nel senso dell'Art. 632 del Cod. di Comm.

Metz 9 *Febbraio* 1816. *S.* 19. 2. 56.

12. — L'intrapresa di chi s'incarica della costruzione e del restauro dei lastrici, e della compra necessaria a tali operazioni, è un atto di commercio nel senso dell'Art. 632 del Cod. di Comm. Ogni questione relativa a tale operazione è sottoposta ai Tribunali di Commercio.

Caen 27 *Maggio* 1818. *S.* 18. 2. 350.

Limoges 21 *Novembre* 1825. *S.* 37. 2. 192.

13. — La locazione d'una bottega (in un mercato, o in una piazza) di un mercante ad un altro mercante per la durata di una fiera, non è un atto di commercio: in conseguenza le contestazioni alle quali dà luogo questa locazione non sono soggette alla giurisdizione commerciale.

Caen 24 *Maggio* 1826. *S.* 27. 2. 193.

14. — Gli artisti che contrattano con un impresario debbono considerarsi come concorrenti all'esecuzione di una intrapresa commerciale. In conseguenza l'attore il quale manca ai suoi obblighi può esser convenuto avanti il Tribunale di Commercio e condannato con arresto personale.

Parigi 11 *Luglio* 1825. *S.* 26. 2. 96.

15. — La compra di un fondo di commercio non è un atto di commercio, in specie quando è fatto da uno non commerciante; quindi il compratore non è sottoposto alla giurisdizione commerciale per il fatto di questo acquisto. Poco importa che col fondo sieno

Digitized by Google

stati venduti gli oggetti necessarj all'esercizio del traffico, se questi utensili non facessero l'oggetto principale della vendita, e non ne fossero che un accessorio.

Roano 6 *Febbraio* 1840. *M. C.* 4 2. 408.

C. C. 1 *Aprile* 1840 *M. C.* 4. 2. 517.

16. — La compra di una taberna per esercitarvi personalmente il traffico non costituisce un atto di commercio. Quindi l'acquirente non è sottoposto al Tribunale di Commercio per le contestazioni alle quali dà luogo questa compra, se non è negoziante.

Parigi 12 *Marzo* 1829. *S.* 29. 2. 164.

17. — *Contra* —

Parigi 11 *Agosto* 1829. *S.* 29. 2. 329.

18. — La compra di un traffico di commercio, p. e. di una locanda, fatta da persona non commerciante, e che la compra per condurla di persona, non costituisce un atto di commercio. Quindi il compratore non è passibile della giurisdizione commerciale per le vertenze insorte tra esso ed il venditore.

Parigi 14 *Aprile* 1831. *S.* 31. 2. 160.

19. — *Id.* di una farmacia.

Parigi 19 *Novembre* 1830. *S.* 31. 2. 264.

20. — L'acquisto di un fondo di un albergo mobiliato non costituisce un atto di commercio: in conseguenza i Tribunali Civili sono i soli competenti per pronunciare sulle contestazioni alle quali dà luogo l'operazione.

Parigi 23 *Aprile* 1828. *S.* 28. 2. 188.

21. — La compra di uno stabilimento di posta per i cavalli non costituisce un atto di commercio.

Caen 28 *Giugno* 1830. *S.* 31. 2. 139.

§ 3. **Dei trasporti e commissioni.**

22. — Il vettore che acquista le carra ed i cavalli o muli per esercitare il trasporto delle merci ed altri oggetti che gli sono stati per tale effetto consegnati, fa un atto di commercio, ed è sottoposto ai Tribunali di Commercio per le questioni che insorgono circa tale acquisto.

Aix 6 *Agosto* 1829. *S.* 29. 2. 312.

23. — Hanno competenza i Tribunali ordinarj per conoscere della dimanda per pagamento del prezzo di una sacca confidata alla diligenza, e che è stata perduta.

C. C. 20 *Marzo* 1811. *S.* 11. 1. 193.

24. — Il Tribunale di Commercio è competente per conoscere di un'azione di danni ed interessi, intentata contro chi ha spediti oggetti di contrabbando, dal vettore al quale questi oggetti sono stati sequestrati, per il pregiudizio che il medesimo ha sofferto a cagione del sequestro, quando chi ha spedito è un negoziante.

Caen 12 *Luglio* 1821. *S.* 28. 2. 240.

25. — L'azione intentata contro un negoziante per le forniture fatte agli operaj ed ai cavalli da esso impiegati per il suo commercio, è della giurisdizione dei Tribunali di Commercio.

Lione 16 *Gennaio* 1838. *S.* 39. 2. 92.

26. — *Contra* —

Metz 9 *Luglio* 1813. *S.* 14. 2. 174.

Limoges 2 *Marzo* 1837. *S.* 39. 2. 141.

27. — I Tribunali di Commercio sono competenti per conoscere se la prescrizione della quale si parla negli Articoli 2271 e 2272 del Codice Civile sia applicabile ai commissionati.

Aix 29 *Ottobre* 1813. *S.* 16. 2. 66.

28. — L'obbligazione puramente civile di un fittaiuolo, come è quella di pagare in prodotti del suolo una porzione del fitto, se ulteriormente diviene oggetto di una operazione o di un *trasporto* mercantile, non cambia perciò natura di fronte al fittaiuolo rimasto estraneo a tale operazione, e non può quindi sottometterlo alla giurisdizione commerciale.

C. C. 27 *Giugno* 1831. *S.* 31. 1. 302.

29. — La locazione di un cavallo fatta ad un commesso-viaggiatore di una casa di commercio nell'interesse degli affari della sua casa non costituisce un'operazione commerciale che renda esso e la casa sottoposti alla giurisdizione commerciale.

Bordeaux 5 *Marzo* 1831. *S.* 31. 2 218.

30. — Un'intrapresa di trasporti militari è reputata atto di commercio quanto ai terzi: in conseguenza gli intraprenditori sono soggetti alla giurisdizione del Trib. di Comm. per le contestazioni che sorgono tra essi e i subappaltatori.

Lione 30 *Giugno* 1827. *S.* 28. 2. 123.

31. — La vendita tra negozianti di un permesso di esportazione di grani, è un atto di commercio su del quale sono competenti a decretare i Tribunali di Commercio.

C. C. 5 *Agosto* 1806. *S.* 6. 2. 733.

32. — Le dimande di pagamento di spese ed onorarj per parte degli ufficiali ministeriali aderenti, o uomini d'affari, benchè queste spese e questi onorarj sieno dovuti per causa di affari commerciali, non sono di competenza dei Tribunali di Commercio. Queste domande non posson esser considerate come accessorie alle contestazioni che le hanno fatte nascere.

Colmar 5 *Agosto* 1825. *S.* 28. 2. 47.

(*) V. sulla competenza in materia di trasporto ec. Art. 91, n. 7. 8. — 93, n. 10. 43. — 98, n. 5. — 100, n. 1. — 106, n. 6. — 107, n. 1. — 108, n. 14.

§ 4. **Dell'agenzia di affari.**

33. 34 — Si può considerar come agente d'affari nel senso dell'Art 632 Cod. di Comm. quello le di cui operazioni consistono abitualmente soltanto nel rappresentare le parti come mandatario davanti il giudice di pace, e nel dar dei consigli per la condotta di questi af-

fari, quando d'altronde non tiene nè uffizio, nè gabinetto d'affari.

Amiens 10 *Giugno* 1823. *S.* 26. 2. 245.

(*) V. sulla competenza in materia di agenzie ec. Art. 87, n. 2. — 89, n. unico.

§ 5. **Delle obbligazioni tra negozianti.**

35. — I Tribunali di Commercio non sono competenti per conoscere delle controversie relative a patti e transazioni tra negozianti, se non quando tali atti hanno rapporto col commercio loro.

Tolosa 5 *Marzo* 1825. *S.* 26. 2. 73.

Metz 9 *Aprile* 1816. *S.* 19. 2. 56.

Bruxelles 22 *Maggio* 1819. *G. di Bruxelles* 1819. 2. 56.

§ 6. **Delle cambiali, biglietti all'ordine ec.**

36. — I Tribunali di Commercio non possono conoscere incidentemente dello stato delle persone. Essi non possono egualmente conoscere di una dimanda per pagamento di biglietto formato contro un terzo, non come debitore personale, ma come presumibilmente tenuto per i debiti di questi.

C. C. 13 *Giugno* 1808. *S.* 9. 1. 80.

37. — L'accettante una cambiale è soggetto alla giurisdizione dei Tribunali di Commercio ancorchè non sia negoziante, e la causa della cambiale sia puramente civile.

Parigi 22 *Agosto* 1810. *S.* 11. 2. 212.

38. — I Tribunali di Commercio non possono decidere tra particolari non negozianti sopra contratti puramente civili, falsamente qualificati come cambiali.

Torino 22 *Agosto* 1806. *S.* 6. 2. 663.

39. — I Tribunali di Commercio sono competenti per conoscere dell'azione di pagamento di lettere di cambio, abbenchè queste abbiano solo delle firme d'individui non commercianti.

Limoges 19 *Maggio* 1813. *S.* 16. 2. 69.

40. — Spetta ai Tribunali di Commercio il deliberare in materia di biglietti ad ordine sottoscritti da un mercante, ancorchè alla scadenza dei biglietti il soscrivente non rivesta più tale qualità.

Parigi 28 *Germ. an.* 13. *S.* 5. 2. 567.

41. — L'irregolarità d'una gira apposta ad una lettera di cambio non ne cangia il carattere, e non può quindi impedire che il soscrittore o il girante sieno citati davanti al Tribunal di Commercio.

C. C. 21 *Ottobre* 1825. *S.* 26. 1. 112.

42. — I biglietti o mandati all'ordine, a differenza delle lettere di cambio, non costituiscono degli atti di commercio che tra negozianti, o quando essi hanno per causa una operazione di commercio.

C. C. 26 *Gennaio* 1827. *S.* 28. 1. 37.

43. — Il biglietto sottoscritto in luogo d'una lettera di cambio, non è per ciò un biglietto di cambio (come sarebbe la promessa d'una lettera di cambio): non è che una obbligazione ordinaria.

Parigi 22 *Luglio* 1827. *S.* 27. 2. 187.

44. — La gira di una lettera di cambio è un atto di commercio. (Cod Comm. 632 — Decreto 11 de'17 Marzo 1808, Art. 7, 10 e 11.)

C. C. 21 *Febbraio* 1814. *S.* 14. 1. 177.

45. — La donna che sottoscrive una lettera di cambio è soggetta ai Tribunali di Commercio, benchè non sia passibile di arresto personale.

Aix 22 *Febbraio* 1822. *S.* 23. 2. 74.

46. — Il Tribunale di Commercio investito di una dimanda di pagamento di una lettera di cambio sottoscritta o girata da una donna, è egli competente per giudicare se la donna poteva, stante il suo contratto di matrimonio, obbligarsi validamente?

Risoluta in senso diverso da due decisioni della Corte di Nîmes inserite nel S. 29. 2. 15.

47. — Quando l'accettante dei biglietti a ordine oppone avanti i Tribunali di Commercio ov'è intimato per il pagamento la nullità dei biglietti come aventi per causa un debito di gioco, e che il portatore riconosce tale essere veramente la causa dei biglietti, ma gli sostiene validi, il Tribunale è incompetente e deve anche d'uffizio rinviare la causa avanti i Tribunali Civili.

Montpellier 4 *Giugno* 1828. *S.* 29. 2. 106.

48. — Il Tribunale di Commercio investito di una dimanda di pagamento di un biglietto all'ordine sottoscritto da un mandatario, non è competente nel caso in cui il mandante, reo convenuto, sostenga che il mandato non dava potere al mandatario se non che di sottoscrivere dei biglietti semplici e non dei biglietti all'ordine, per esaminare dietro tale eccezione il merito della procura, apprezzarne l'estensione, gli effetti e le conseguenze. È una questione la di cui cognizione appartiene ai Tribunali Civili.

Poitiers 26 *Agosto* 1828. *S.* 29. 2. 88.

49. — Una cambiale sottoscritta per prezzo di un cambio militare, non avendo che una causa puramente civile, dev'esser considerata come una semplice promessa. — Le questioni alle quali questa cambiale, sottoscritta da individuo non negoziante, può dar luogo, non sono della competenza dei Tribunali di Commercio.

Aix 5 *Novembre* 1830. *S.* 31. 2. 337.

50. — Le rimesse di denaro da piazza a piazza sono reputate atti di commercio ancorchè non sieno effettuate colle lettere di cambio. Quindi il biglietto a domicilio pagabile in luogo diverso da quello ov'è sottoscritto e dove sono stati esatti i fondi dal soscrivente, non può essere rigorosamente paragonato ad una lettera di cambio, ma costituisce un atto di commercio, in quanto che contiene rimessa

da piazza a piazza, e sottopone perciò il soscrivente anche non negoziante all'arresto personale.

Bourges 4 *Decembre* 1829. *S.* 30. 2. 81.
Tolosa 14 *Maggio* 1831. *S.* 31. 2. 302.
Tolosa 3 *Decembre* 1829. *S.* 31. 2. 302.

51. — Un effetto all'ordine sottoscritto in un luogo reputato piazza di commercio, e pagabile in un'altra piazza di commercio e presso un negoziante, costituisce una rimessa da piazza a piazza nel senso dell'Art. 632 Cod. di Comm.; quindi l'accettante è soggetto alla giurisdizion commerciale anche quando non fosse negoziante.

Lione 8 *Agosto* 1827. *S.* 27. 2. 258.

52. — Piazza in termine di commercio e di negozianti, si dice il luogo dove si tiene la banca, o si fa negozio di danaro. Così per rimessa s'intende il commercio del danaro da città a città, da piazza a piazza. Il traffico de'banchieri consiste in tratte, e rimesse di danaro. Quindi non vi è rimessa da piazza a piazza ai termini dell'Art 632 Cod. di Comm. nel fatto d'un agricoltore, che nel suo comune rurale sottoscrive a favor d'un notaio sovventore di valori un effetto pagabile in una città anche di commercio.

Quello non è che un'obbligazione d'imprestito tra particolari, sotto la firma di biglietto all'ordine, o di rimessa da piazza a piazza. Quindi ne segue che secondo l'Art. 636 il Trib. di Comm. non è competente per giudicarne.

Lione 21 *Giugno* 1826. *S.* 27. 2. 256

53. — Per quanto un biglietto ad ordine abbia per causa *la valuta di mercanzie*, non ne segue che il sottoscrivente non commerciante sia per ciò solo sottoposto alla giurisdizione commerciale; è necessaria di più la prova che tali merci sono state comprate *per essere rivendute*.

Angers 11 *Giugno* 1824 *S.* 24. 2. 207.
Parigi 17 *Settembre* 1828. *S.* 29. 2. 26.
Lione 26 *Febbraio* 1829. *S.* 29. 2. 119.
Parigi 19 *Marzo* 1831. *S.* 31. 2. 307.

54. — L'allegarsi dal soscrittore o dall'accettante di una lettera di cambio (perfetta in sè) che la medesima contiene supposizione di luogo, non basta per render incompetente la giurisdizione commerciale e necessitare la remissione della contestazione davanti ai Tribunali.

C. C. 21 *Ottobre* 1825. *S.* 26. 1. 412.

55. — L'azione per la restituzione dell'ammontare di un biglietto all'ordine che si pretende essere stato pagato *per errore*, deve sperimentarsi avanti i Tribunali di Commercio, se il reo convenuto è negoziante.

Bordeaux 20 *Maggio* 1829. *S.* 29. 2. 255.

56. — Basta che lo scrivente di un biglietto il quale ha ricevuti dei fondi in una piazza di commercio si sia obbligato di pagarlo in un altra, perchè vi sia rimessa da piazza a piazza. La dimanda di pagamento di questo biglietto è essenzialmente della competenza dei Tribunali di Commercio.

Bruxelles 28 *Novembre* 1812. *S.* 13. 2. 244.

57. — Non è necessario che l'avallo dato con atto separato specifichi la cambiale garantita. In conseguenza l'atto col quale un terzo anche non commerciante dichiara di rimanere mallevadore delle somme che un negoziante ha prestate, o potrà prestare ad un altro negoziante con biglietti, cambiali o conti correnti, costituisce un vero avallo, ed il terzo garante è sottoposto alla giurisdizione commerciale.

C. C. 14 *Giugno* 1816. *S.* 16. 1. 409.

58. — Colui il quale si è obbligato con lettera di cambio per il pagamento di cibarie comprate per ordine di un amministratore e per bisogni dell'amministrazione, rimane obbligato personalmente avanti i Tribunali se la lettera di cambio non esprime che egli ha contrattato in qualità di agente dell'amministrazione, e se d'altronde non v'è prova che tal sua qualità fosse conosciuta da colui che ha somministrata la valuta; poco importano le prove date posteriormente sulla vera qualità di agente dell'amministrazione.

Ord. Franc. 3 *Giugno* 1818. *S.* 18. 2. 319.

59. — Il soscrittore o accettante di una cambiale (in sè perfetta) allegando che la medesima contiene supposizione di luogo, non basta per rendere incompetente la giurisdizione commerciale ed obbligare a rimettere la causa ai giudici ordinarj.

C. C. 21 *Ottobre* 1826. *S.* 26 1. 412.

60. — I Tribunali di Commercio sono incompetenti per decidere questioni sopra lettere di cambio accettate da agenti delle sussistenze in tal loro qualità.

C. C. 8 *Messid. anno* 11. *S.* 3. 2. 339.

61. — Il Tribunale di Commercio è competente per conoscere di un effetto contenente rimessa da piazza a piazza, benchè non vi sia il concorso o l'indicazione di tre persone reali e distinte, e che colui che paga sia lo stesso traente.

Nîmes 30 *Messidoro anno* 13. *S.* 4. 2. 629.
Trib. di Comm di Parigi 4 *Novembre* 1806. *S.* 8. 2. 53.
C. C. 1 *Maggio* 1809. *S.* 9. 1. 174.
Bruxelles 17 *Febbraio* 1807. *S.* 7. 2. 702.

62. — La lettera di cambio al latore (vale a dire senza l'indicazione del datore dei valori) è agli occhi della Legge una vera e propria lettera di cambio. La cognizione di tal sorta di effetti appartiene al Tribunale di Commercio.

C. C. 17 *Agosto* 1812. *S.* 13. 1. 89.

63. — La cauzione emessa sotto forma di un biglietto all'ordine, da un negoziante a profitto d'altro negoziante per garanzia di una

ART. 633. — Parimente la legge reputa atti di commercio, N. 613 P. 603.

Ogn'intrapresa di costruzione, qualunque compra, vendita, e rivendita di bastimenti per la navigazione interna ed esterna:

Ogni spedizione marittima:

Ogni compra o vendita di attrezzi, utensili, ed approvvisionamenti di vettovaglie:

Qualunque nolo, o noleggio, imprestito, o cambio marittimo, tutte le assicurazioni, e gli altri contratti riguardanti il commercio di mare:

Ogni accordo, o convenzione per salarj, e stipendj dell'equipaggio:

Ogni arrolamento di gente di mare per il servizio dei bastimenti di commercio.

ART. 634. — Egualmente i Tribunali di Commercio potranno conoscere, N. 614. P. 604.

1° Le azioni contro gli agenti, commessi dei mercanti, o loro servitori, pu-

operazione di commercio, costituisce un impegno commerciale che rende il sottoscrivente sottoposto ai Tribunali di Commercio.

Parigi 18 *Febbraio* 1830. *S.* 30. 2. 170

63 bis. — *Contra* — Se la causa della cauzione è estranea al commercio del mallevadore.

Angers 8 *Febbraio* 1830. *S.* 30. 2. 139.

64. — I Tribunali di Commercio possono ordinare il pagamento di una cambiale anche quando vi sia denegazione dalla parte del convenuto, o dichiarazione sua di volere iscrivere in falso. Non è necessario di soprassedere dal procedimento se non quando v'è iscrizione in falso legalmente formata.

Parigi 9 *Agosto* 1809. *S.* 7. 2. 1107.

65 — È dell'essenza delle cambiali l'indicazione del giorno del pagamento. Un mandato all'ordine pagabile *dopo la morte di un individuo designato*, è una semplice promessa della competenza dei Tribunali Civili.

Tolosa 6 *Gennaio* 1837. *S.* 37. 2 239.

66. — Se un negoziante ha firmati dei biglietti ad ordine dopo il suo fallimento, egli rimane per questi biglietti sottoposto alla giurisdizione dei Tribunali di Commercio come era innanzi il fallimento.

Liegi 4 *Aprile* 1813. *S.* 14 2. 183.

(*) V. sulla competenza in materia di cambiali, Art. 110, n. 5. 6. 9. 39. — 112, n. 9. 19. 20. 24. 31. — 113, n. 1. 12. — 123, n. 2. — 140, n. 1. 2. 4. — 141-42, n. 5. 16. — 164, n. 14. 15. — 168, n. 11. — 172, n. unico. — 173, n. 19. 23. — 188, n. 8. 9.

Articolo 633.

1. — (*Commissioni sanitarie*) L'azione per il pagamento di spese dovute ad una commissione sanitaria per visita della nave, è della competenza dei Tribunali di Commercio, come facente parte delle spese di spedizione marittima, atto essenzialmente commerciale.

C. C. 22 *Aprile* 1835. *S.* 35. 1. 435.

(*) V. sulla competenza in materia di Commercio Marittimo, Art. 200. nota unica. — 216, n. 9. — 218, n. 9. — 221, n. 3. — 332, n. 2. 12 — 414 n. 1. 2 3. 4. 5. — 436, n. 20. 21, e l'appendice al libro II, n. 1. 3. 4. 6.

2. — (*Fabbricante di caldaie*) Coloro che imprendono a fare eseguire le costruzioni, e provvedere le caldaie per una fabbrica appartenente ad una Società commerciale, se non sono pagati dai socj proprietarj, possono tradurli davanti la giurisdizion commerciale.

Tolosa 15 *Luglio* 1825. *S.* 26. 2. 134.

3. — (*Legnaiolo*) Un legnaiolo non è essenzialmente commerciante; in conseguenza non è soggetto alla giurisdizione del Trib. di Comm. per avere, dietro contratto, costruita e venduta una ruota idraulica per una filanda. Un'intrapresa di costruzione non è un atto di commercio, se non se in quanto essa si referisce colla navigazione interna o esterna.

Roano 14 *Maggio* 1825. *S.* 26. 2. 135.

Articolo 634.

INDICE SOMMARIO

Affittatore di dazj 16.
— di gabelle 17.
Arresto personale 18.
Autorità amministrativa 7. 8. 11.
Cambiali 7 8. 11 13. 14.
Cauzioni 13.
Commessi 1. 2. 3.
Dimande contro un commesso 4. 5. 6.
Dimande contro un commerciante 1. 2. 3.
Fornit. delle sussistenze 11.
Gira 10.
Locaz. d'opera 3 bis.
Onorarj 12.
Percettore di denaro pubblico 15.
Ricevitore di lotteria 14.
Salarj 1. 2.

§ 1. *Delle azioni contro i fattori, commessi ec.*
§ 2. *Dei biglietti fatti dai ricevitori, pagatori ec.*

§ 1. Delle azioni contro i fattori, commessi ec.

1. — L'azione dei commessi dei mercanti contro i loro principali per il pagamento dei salarj ad essi promessi e per l'esecuzione delle

ramente per ciò che riguarda il traffico del mercante, al quale sono addetti:

2° I biglietti fatti dai ricevitori, pagatori, percettori, o altri che devono render conto del pubblico denaro.

---

relative convenzioni, è della competenza dei Tribunali di Commercio; a meno che non sia riconvenzionale, come p. e. la tenuta dei registri.

Torino 13 *Maggio* 1813. *S.* 14. 2. 35.
Metz 21 *Aprile* 1818. *S.* 19. 2. 81.
Amiens 21 *Decembre* 1824. *S.* 25. 2. 200.
Bordeaux 21 *Febbraio* 1826. *S.* 27. 2. 64.
Bourges 13 *Febbraio* 1827. *S.* 27. 2. 149.
Roano 26 *Maggio* 1828. *S.* 29. 2. 20.
Aix 23 *Gennaio* 1830. *S.* 30. 2. 85.
Poitiers 27 *Gennaio* 1830. *S.* 30. 2. 238.
Montpellier 10 *Luglio* 1830. *S.* 30. 2. 237.

2 — *Contra* —

Parigi 29 *Novembre* 1825. *S.* 27. 2. 204.
Parigi 24 *Agosto* 1829. *S.* 30. 2. 15.

3. — I Tribunali di Commercio sono incompetenti per pronunciare su dimande fatte da operaj contro i loro principali pel pagamento dei loro salarj.

Bordeaux 21 *Febbraio* 1826. *S.* 27. 2. 64.

3 bis. — *Id.* E per l'esecuzione delle clausule del contratto di locazione d'opera.

Nancy 9 *Giugno* 1826. *S.* 27. 2. 149.

4. — I Tribunali di Commercio sono incompetenti per conoscere della domanda fatta da un mercante contra il suo commesso, per pagamento del reliquato delle somme che questi avesse prese nella sua qualità di commesso.

Amiens 21 *Decembre* 1824. *S.* 25. 2. 200.

5. — I Tribunali di Commercio che secondo l'Art. 631 Cod. di Comm. son competenti per conoscer delle azioni contro gli agenti, o commessi di mercanti, sono ugualmente competenti pel fatto soltanto del traffico del mercante al quale servono, sia che la contestazione sorga fra l'agente e dei terzi, o tra l'agente ed il mercante medesimo relativamente al suo commercio. Quindi e nell'uno e nell'altro caso l'agente può esser assoggettato all'arresto.

C. C. 3 *Gennaio* 1828. *S.* 28. 1. 189.

6. — L'azione intentata da un negoziante contro un suo commesso per la restituzione di valori che si pretendono sottratti dal commesso nell'esercizio delle sue funzioni, dev'essere considerata come appartenente al traffico del mercante; quindi è della competenza dei Tribunali di Commercio.

Parigi 12 *Decembre* 1829. *S.* 30. 2. 140.

§ 2. Dei biglietti fatti dai ricevitori, pagatori ec.

7. — Appartiene all'autorità amministrativa, e non all'autorità giudiciaria, di deliberare in materia di lettere di cambio tratte sul tesoro pubblico da un agente consolare del governo, per far fronte a delle spese che vanno a conto del governo medesimo.

Decr. f. 11 *Aprile* 1810. *S.* 7. 2. 798.

8. — 9. — *Id.* Le contestazioni relative al pagamento di recognizioni o di biglietti sottoscritti da agenti del governo per provvisioni somministrate ad esse per conto del governo, sono esclusivamente di competenza dell'autorità amministrativa.

Nîmes 14 *Gennaio* 1828. *S.* 28. 2. 233.
C. C. 22 *Piovoso anno* 10. *S.* 2. 1. 224.

10. — La gira di un biglietto ad ordine, fatta da un ricevitore di denaro pubblico, non ha lo stesso effetto della sottoscrizione del biglietto. Il ricevitore, il quale non fa che girare, non rimane per questa circostanza sola sottoposto ai Tribunali di Commercio.

Colmar 23 *Agosto* 1814. *S.* 16. 2. 109.

11. — I Tribunali sono incompetenti per giudicare se le deliberazioni del governo, le quali attribuiscono all'autorità amministrativa la cognizione delle obbligazioni contratte da tale o tale altro fornitore delle sussistenze, si applicano ai biglietti e lettere di cambio che questo fornitore ha messe in circolazione.

C. C. 2 *Germ. an.* 11. *S.* 3. 1. 246.

12. — Le dimande di pagamento di spese ed onorarj per parte degli officiali ministeriali aderenti, o uomini d'affari, benchè queste spese ed onorarj sieno dovute per affari commerciali, non sono di competenza dei Tribunali di Commercio. Queste dimande non possono essere considerate come accessorie alle contestazioni che le hanno fatte nascere.

Colmar 5 *Agosto* 1825. *S.* 28. 2. 47.

13. — Il biglietto firmato a profitto d'un prestator di fondi per una somma « che dee servir a far la cauzione del posto di ricevitor dei danari pubblici che quegli a cui è fatto il prestito dee ottenere, benchè i fondi vengan detti specialmente destinati alla cauzione » non ha il carattere di biglietto per un ricevitore nel senso del paragrafo secondo Art. 634 Cod. di Comm. Il soscrittore d'un tal biglietto può declinare la giurisdizione del Trib. di Comm.

Parigi 22 *Luglio* 1826. *S.* 27. 2. 187.

14. — Il ricevitore di un posto di lotteria il quale sottoscrive un biglietto ad ordine, senza enunciazione di causa estranea alla sua gestione, si presume d'averlo sottoscritto per la sua gestione. Egli è non solamente soggetto

ART. 635. — Finalmente conosceranno,

1° Sul deposito del bilancio e dei registri del commerciante in fallimento, sulla recognizione e verificazione dei crediti: N. 614. P. 605

2° Sulle opposizioni alla concordia, allorquando i documenti e ragioni degli opponenti saranno fondati sopra di atti o operazioni, la di cui cognizione dalla Legge è attribuita ai giudici del Tribunale di Commercio.

In qualunque altro caso tali opposizioni saranno giudicate dai Tribunali Civili.

In conseguenza, ogni opposizione al concordato conterrà le ragioni e i documenti degli opponenti, sotto pena di nullità:

3° Sull'omologazione del trattato tra il fallito ed i suoi creditori:

4° Sulla cessione dei beni fatta dal fallito, per quella parte che è attribuita al Tribunale di Commercio dall'Articolo 901 del Codice di Procedura Civile.

---

al Tribunale di Commercio, ma anche all'arresto personale.

Parigi 17 *Giugno* 1824. *S.* 25. 2. 172.

15. — Colui che ha cessato di essere percettore di danaro pubblico, allorchè firma un biglietto ad ordine, non è soggetto ai Tribunali di Commercio, come se fosse in esercizio, quantunque a tal'epoca egli si dedicasse al ricupero di alcune contribuzioni arretrate.

Aix 2 *Agosto* 1808. *S.* 9. 2. 4.

16. — Un affittatore di dazj comunali può essere considerato come ricevitore del demanio pubblico, e come tale soggetto alla giurisdizione commerciale per i biglietti ad ordine sottoscritti in favore de'ricevitori particolari, per la cauzione da essi data nelle sue mani, o in quelle de'suoi rappresentanti.

Le obbligazioni sottoscritte verso de'ricevitori particolari da un affittatore di dazj comunali, quantunque contengano la valuta del versamento della cauzione, sono obbligazioni ordinarie sottoposte all'autorità giudiziaria, e non all'autorità amministrativa.

C. C. 12 *Maggio* 1814. *S.* 15. 1. 21.

17. — Non fa un atto di commercio chi si rende aggiudicatario dell'affitto delle gabelle della città e della percezione dei relativi introiti.

Tolosa 5 *Marzo* 1825. *S.* 26. 2. 75.

18. — L'arresto personale non può essere praticato contro un contabile di denaro pubblico, a motivo de'biglietti da lui sottoscritti, se questi biglietti enunciano una causa estranea alla sua contabilità, ed a qualunque operazione commerciale.

C. C. 15 *Giugno* 1817. *S.* 18. 1. 395.

Articolo 635.

INDICE SOMMARIO

Arresto personale 31.
Azioni di nullità 22. 29.
— per i danni 17.
— personali 14.
Concordia 9. 33.
Credito civile 30.
Depositario 6.
Deposito 21.
Diritto del registro 32.
Domicilio del fallito 3.
— eletto 19.
Esonerazione dal fallimento 9.
Frode 29.
Mallevadore 23
Operazioni anteriori al fallimento 10. 11.
— posteriori 2. 7.
Pagamenti nei 10 giorni 4.
Pluralità di rei convenuti 20.
Privilegio 27. 28.
Remozione di sigilli 25.
Rendimento di conti 6. 13.
Sindaci 4. 5. 6.
Società 15. 16.
Spese di amministrazione 26.
Stranieri 1.
Tribunale Civile 18. 33.
— del convenuto 4. 5.
— del fallimento 1. 12. 13.
Vendita di crediti 8.
— d'immobili 24.
— di mobili del fallimento 18.

1. — Le azioni, che un Francese fallito ha da sperimentare contro stranieri, possono essere prodotte innanzi ai Tribunali del luogo in cui si è aperto il fallimento, ancorchè le convenzioni da cui tali azioni derivano siano fatte e debbano essere eseguite in paese straniero.

Bruxelles 13 *Giugno* 1810. *S.* 11. 2. 117.

(*) V. Art. 449 e 452.

2. — Le controversie relative ad operazioni di commercio fatte dopo il fallimento tra un fallito ed alcuni dei suoi creditori a pregiudizio degli altri, sono controversie in materia di fallimento nel senso dell'Articolo 59 del Codice di Procedura, e debbono, ai termini del medesimo, esser proposte innanzi al giudice del fallito, nonostante la regola *actor sequitur forum rei.*

C. C. 26 *Giugno* 1817. *S.* 17. 1. 170.

3. — Il fallimento di un commerciante deve, o può esser dichiarato dal Tribunale del luogo del suo attual domicilio, ancora che questo domicilio non fosse quello dove esso esercitava il suo commercio.

Bourges 19 *Giugno* 1839. *S.* 39. 2. 555.

4. — L'azione intentata dai sindaci di un fallimento per rivendicare le somme pagate dal fallito ne'dieci giorni che hanno preceduto

il fallimento, dev'essere prodotta innanzi al giudice di circondario del convenuto, e non innanzi al giudice del domicilio del fallito. Non è questo il caso di applicare l'Art. 59 del Cod. di Proc. Civ. § 7.

C. C. 13 *Luglio* 1818. *S.* 18. 1. 286.

5 — Ugualmente, l'azione intentata dai sindaci di un fallimento contro un debitore del fallito dee essere esperimentata avanti il Trib. del domicilio del reo convenuto, e non a quello dell'apertura del fallimento. Non può essa riguardarsi come una contestazione in materia di fallimento nel senso del § 7 dell'Art. 59 del Cod. di Proc.

Bruxelles 9 *Decembre* 1830. *S.* 31. 2. 59.

6. — Il Tribunale del luogo del fallimento è competente per decidere sull'azione di rendimento di conti intentata da'sindaci contro il depositario del fallito. Il Tribunale del luogo del fallimento è competente per pronunziare sulla dimanda diretta dai sindaci contro quello al quale hanno venduto delle merci dipendenti dal fallimento per il pagamento del prezzo di tali merci.

Parigi 20 *Giugno* 1842. *M C.* 6. 2. 353.

7. — *Id.* Per la dimanda intentata dai sindaci di un fallimento contro un terzo, relativamente ad operazioni di commercio posteriori all'apertura di un fallimento.

C. C. 8 *Marzo* 1831. *S.* 34. 1. 861.

8. — La vendita dei crediti ed effetti del fallito, consentita dai sindaci al profitto di un individuo anche commerciante, non costituisce nè un impegno o transazione tra commercianti, nè un atto di commercio nel senso degli Art. 631, 632 Cod. di Comm ; quindi il Tribunale di Commercio non è competente per conoscere della dimanda in pagamento del prezzo di questa vendita.

Riom 11 *Marzo* 1839. *S.* 39. 2. 371.

9. — Il Trib. di Comm. investito di una opposizione ad una sentenza dichiarativa del fallimento da esso proferita, è competente per decidere se il fallito è stato o no esonerato dal suo stato di fallimento con una concordia stipulata fra esso ed i suoi creditori prima della sentenza dichiarativa del fallimento.

C. C. 6 *Decembre* 1831. *S.* 32. 1. 31.

10. — Il paragrafo settimo dell'Art. 59 del Cod. di Proc., il quale stabilisce che in materia di fallimento l'intimazione dee esser fatta avanti il giudice del domicilio del fallito, non si applica al caso in cui la contestazione abbia un'origine ed una causa anteriore al fallimento.

Bordeaux 9 *Gennaio* 1838. *S.* 38. 2 311.

11. — *Giudicato ugualmente* si applica alle istanze, la di cui causa è posteriore al fallimento, e non a quelle la di cui causa è anteriore. Per queste ultime, la regola generale che attribuisce giurisdizione al giudice del domicilio del reo convenuto, è la sola che riceva applicazione.

C. C. 10 *Luglio* 1837. *S.* 37. 1. 732.

12. — Quindi l'azione intentata dai sindaci contro un debitore del fallimento dee esser portata davanti al Tribunale dell'apertura del fallimento, e non avanti quello del reo convenuto.

Poitiers 22 *Agosto* 1838. *S.* 39. 2. 322.

13. — *Giudicato in senso contrario:* il paragrafo settimo dell'Art. 59 Cod. di Proc. il quale stabilisce che in materia di fallimento il reo convenuto debba intimarsi avanti il giudice del domicilio del fallimento, deroga alla regola generale stabilita dal § 1 di quell'Articolo, il quale stabilisce che in materia personale il reo convenuto dev'essere intimato avanti il Trib. del suo domicilio.

In specie, l'azione per un rendimento di conti, diretta dai sindaci contro un debitore del fallimento per le operazioni da esso fatte per il fallito, dee essere intentata avanti il Tribunale dell'apertura del fallimento, e non avanti quello del domicilio del reo convenuto.

Bourges 20 *Luglio* 1830. *S.* 31. 2. 70.

14. — *Giudicato ancora*, che le azioni personali intentate dai sindaci di un fallimento devono esser portate avanti il Trib. del luogo dell'apertura di esso, e non avanti quello del domicilio del reo convenuto, quando la contestazione è relativa ad operazioni posteriori al fallimento, e si congiunge con quello. Si limita in questo caso la regola « *actor sequitur forum rei.* »

Colmar 26 *Giugno* 1832. *S.* 33. 2. 149.

15. — Nel caso di fallimento di una Società avente più stabilimenti situati in differenti luoghi, la loro cognizione appartiene non a quel Tribunale che per il primo ha dichiarato il fallimento, ma a quello bensì nella giurisdizione del quale si trova il principale stabilimento e la sede della Società.

C. C. (*Reg. dei Giudici*) 6 *Aprile* 1840. *S.* 40. 1. 700.

16. — *Giudicato ancora*, che appartiene al Trib. del luogo in cui una Società commerciale ha il suo principale stabilimento, la cognizione del fallimento di questa Società, in esclusione del Trib. di una città, in cui essa aveva stabilito una casa di deposito di mercanzie.

C. C. (*Reg. dei Giudici*) 19 *Luglio* 1838. *S* 38. 1. 923.

17. — L'azione per danni e interessi a cagione di una distrazione di mobili spettanti a un fallito operata a pregiudizio della massa dei suoi creditori, offre una contestazione in materia di fallimento nel senso dell'Art. 59 Cod. di Proc. Civ , e dee esser trattata avanti quel

giudici che hanno conosciuto delle operazioni del fallimento; e ciò ancorchè quest'azione sia intentata contro un individuo non negoziante, e la contestazione non sia di sua natura commerciale.

Parigi 10 *Febbraio* 1831. *S.* 31. 1. 99.

18. — L'Art. 635 del Cod. di Comm., il quale stabilisce che i Trib. di Comm. conoseeranno di tutto ciò che riguarda il fallimento, non si applica al caso in cui si tratti di una operazione fatta dai sindaci con persona estranea al fallimento, come p. c. la vendita del mobiliare del fallito. Le contestazioni a ciò relative devono esser intentate avanti il Tribunale Civile.

Riom 11 *Marzo* 1839. *S.* 39. 2. 374

19. — L'elezione del domicilio per l'esecuzione di un atto è attributiva di giurisdizione al Trib. di questo domicilio, anche dopo la dichiarazione di fallimento di una delle parti. I sindaci non possono opporre il diritto di essere intimati avanti il Trib. del domicilio del fallito.

Bourges 6 *Marzo* 1840. *S.* 40. 2. 269.

20. — La disposizione del § 2 dell'Art. 59 Cod. di Proc. secondo la quale l'attore, quando vi sono più rei convenuti, può intimarli a sua scelta davanti il Trib. del domicilio d'uno di loro, non autorizza i sindaci di un fallimento a citare un debitore di questo fallimento in un altro Tribunale, davanti il giudice del domicilio del fallito, sotto pretesto che essi hanno messo quest'ultimo in causa all'oggetto di dedurre i loro mezzi d'interesse; il fallito in questo caso non può esser considerato come un reo convenuto.

C. C. 10 *Luglio* 1837. *S.* 37. 1. 732.

21. — La questione tendente a determinare se una somma depositata da un fallito presso un terzo, appartiene alla massa, o a un creditore speciale, è una questione puramente civile della competenza dei Tribunali ordinarj.

Caen 23 *Luglio* 1827. *S.* 30. 2. 231.

22. — L'azione per la nullità di atti acconsentiti da un fallito intentata isolatamente da un creditore di esso nell'interesse della massa, è ammissibile se i sindaci chiamati a causa non la riprovano, e dichiarano rimettersene al Tribunale.

Parigi 1 *Febbraio* 1831. *S.* 32. 2. 81.

23. — La dimanda intentata dal creditore del fallito contro il mallevadore di questo ultimo per il pagamento della somma garantita, è della competenza del Trib. Civ. e non del Trib. di Comm., allorquando nè il creditore, nè il mallevadore son negozianti, e la garanzia non ha nulla di commerciale, ed allorquando lo scioglimento della questione non interessa il fallimento. La condonazione concessa col concordato al debitore fallito non libera il mallevadore fino alla concorrenza della somma condonata. Il mallevadore resta obbligato per tutto il debito.

C. C. 9 *Agosto* 1842. *S.* 42. 1. 845.

(*) Sic *Duranton*, *T.* 18. *n.* 371.

24. — Il Trib. di Comm. è incompetente per conoscere, anche col consenso delle parti, della validità e degli effetti della vendita di un immobile che si pretende esser stato fatto in frode dei creditori.

Bruxelles 13 *Aprile* 1814. *P.* 2. *V.* 1. *T.* 1. 52

(*) V. *Despréaux*, *n.* 626 *e seg. Berriat S. Prix, de la Juridiction*, *n.* 80.

25. — I Tribunali di Commercio non possono deliberare sopra una dimanda per rimozione di sigilli, ancorchè tal dimanda sia connessa allo scioglimento ed alla divisione di una Società commerciale.

Bruxelles 21 *Luglio* 1812. *S.* 14. 2. 159.

(*) V. Art. 449. e seg. Cod. di Comm.

26. — La dimanda di pagamento per le spese dovute all'aggregato a cagione delle operazioni di un fallimento delle quali è stato incaricato, riunendosi quelle alle spese dell'amministrazione del fallimento, è di competenza del Trib. di Comm. (Cod. di Comm. 632, 633 e 635.)

Parigi 14 *Giugno* 1833. *S.* 33. 2. 336

27. — I Trib. di Comm. sono competenti per decidere sopra un privilegio reclamato da un creditore.

Limoges 16 *Maggio* 1810. *S.* 40. 2. 491

(*) — *Contra* — *Pardessus*, *T.* 1. *n.* 1186.

28. — Son del pari competenti per decidere sul privilegio reclamato dal proprietario della casa abitata dal fallito.

Bordeaux 17 *Decembre* 1839. *S.* 40. 2. 202.

29. — L'azione per la restituzione delle somme indebitamente pagate o per la nullità delle operazioni fatte da qualcuno dei creditori in frode dei diritti degli altri creditori, è della competenza del Trib. di Comm. del domicilio del fallito, e non dee esser portata avanti i giudici del domicilio dei rei convenuti. (Cod. di Proc. Art. 59.)

Liège 12 *Agosto* 1814. *P.* 2. *T.* 1. *V.* 1. 182.

(*) V. *Boncenne*, *T.* 1. *pag.* 68. *n.* 59. *Carré*, *Leggi della Competenza n.* 210. *Despréaux*, *Competenza dei Trib. di Comm. n.* 620. *Pardessus*, *n.* 1057.

30. — Il Trib. di Comm. è incompetente per riconoscere e fissare definitivamente l'ammontare di un credito civile reclamato contro un fallito: questo diritto appartiene esclusivamente al Trib. Civ. (Cod. di Comm. 508 e 509.)

Colmar 31 *Decembre* 1831. *S.* 33 2 91.

31. — Le opposizioni ad un arresto personale decretato dal ministero del tesoro pubblico contro un contabile in fallimento, e le

N. 615.
P. 606. **ART. 636. — Allorquando le lettere di cambio non saranno considerate che in linea di semplici promesse ai termini dell'Articolo 112 Lib. Primo, o allorquando i biglietti all'ordine non avranno che firme di persone non negozianti, o che non avranno avuto causa da operazioni di commercio, traffico, cambio, banca o senseria, il Tribunale di Commercio sarà tenuto a rimetter la causa al Tribunale Civile, qualora dal reo non ne sia fatta l'istanza.**

---

difficoltà nate nell'esecuzione di quest'arresto, non possono essere prodotte innanzi al Trib. di Comm., al quale è devoluta la cognizione del fallimento. Per lo contrario debbono esser prodotte innanzi al Tribunal Civile del domicilio del fallito.

C. C. 9 *Marzo* 1808. *Regolam. di Giud.* *S.* 8. 1. 266.

32. — Il ricupero de' dritti di registro deve esser fatto per via di sequestro contro un fallimento, nell'istesso modo che si fa contro i particolari.

C. C. 10 *Maggio* 1815. *S.* 15. 1. 281.

(*) V. le note sull'Art. 461.

33. — I Tribunali di Commercio non sono competenti per deliberare sui fallimenti, e sui concordati o transazioni, alle quali questi fallimenti danno luogo. Spetta ai giudici civili ordinarj di pronunziare in proposito. (*Decis. anteriore al Cod. di Comm.*)

Torino 6 *Piov.* *an.* 12. *S.* 4. 2. 530.

(*) V. Art. 526.

Articolo 636.

INDICE SOMMARIO

Biglietti per valuta di merci 10.
— tra particolari 5.
Cambiali irregolari 2.
Condanna contumaciale 6.
Donne maritate 3. 4.
Incompetenza non assoluta 1.
Incomp. *ratione personae* 6. 7.
Obbligazioni condizionate 9.
Parafernali 3.
Simulazione di luogo 8.

1. — La incompetenza del Tribunale di Commercio per conoscere d'una domanda per pagamento d'un *biglietto ad ordine* firmato da persone non negozianti, e non avente per causa operazioni commerciali, non è assoluta. Essa può essere sanata con l'acquiescenza delle parti.

Metz 12 *Aprile* 1820. *S.* 21. 2. 340.

2. — L'Art. 636 Cod. di Comm. si estende a tutte le altre lettere di cambio reputate semplici promesse, e singolarmente a quelle che ha sottoscritte una donna non mercantessa pubblica. Sotto questo rapporto l'Articolo 112 e l'Articolo 113 sono ugualmente compresi nella disposizione dell'Art. 636.

Bordeaux 11 *Agosto* 1826. *S.* 27. 2. 124

3. — Il Tribunale di Commercio è incompetente per conoscere delle difficoltà insorte sulla *proprietà* di un biglietto ad ordine sottoscritto a vantaggio della moglie, e rivendicato dal marito. È egualmente incompetente per decidere che la moglie avea de' beni parafernali, e che essa ha potuto disporre di un effetto di commercio, senza il consenso del marito.

Riom 22 *Novembre* 1808. *S.* 9. 2. 121.

4. — Relativamente alle tratte sottoscritte da donne maritate, o non maritate, le quali non negoziano nè sono mercantesse pubbliche, il giudice di commercio non è incompetente che *ratione personae*, e non *ratione materiae*. In conseguenza diviene competente, se il rinvio innanzi al giudice civile non è richiesto.

Parigi 16 *Agosto* 1811. *S.* 11. 2. 155.

5 — Non può domandarsi davanti il Tribunale di Commercio il pagamento di biglietti ad ordine sottoscritti tra semplici particolari.

C. C. 14 *Ottobre* 1791. *S.* 20. 1. 467.

6. — Il particolare non negoziante, scribente o girante di biglietti ad ordine, il quale si è lasciato condannare in contumacia dal Tribunale di Commercio, non può in appello proporre la eccezione d'incompetenza *ratione personae*.

Bruxelles 31 *Luglio* 1809. *S.* 7. 2. 973.

7. — Ma siffatta eccezione d'incompetenza, *ratione personae*, può essere proposta innanzi al Tribunale, anche di prima istanza, in grado *di opposizione* alla sentenza contumaciale.

Bruxelles 13 *Decembre* 1809. *S.* 10. 2. 261.

8. — La lettera di cambio, contenente simulazione di nome e di luogo, è riputata semplice promessa. (Cod. di Comm. Art. 112.) I Tribunali di Commercio non possono pronunciare sull'*effetto* di una tal promessa, e debbono rimandare d'officio, anche quando l'incompetenza non sarebbe proposta, se d'altronde l'effetto non è firmato da alcuno individuo commerciante.

Colmar 15 *Giugno* 1813. *S.* 16. 2. 100.

9. — Un biglietto ad ordine nel quale il soscrittore si obbliga sotto condizione, non può riputarsi carta di commercio attribuente giu-

ART. 637. — Allorquando queste lettere di cambio, e biglietti all'ordine, porteranno nel tempo stesso firme di persone negozianti, e di persone non negozianti, il Tribunale di Commercio ne conoscerà, ma esso non potrà pronunziare l'arresto personale contro le persone non negozianti, meno che le medesime non siano obbligate per causa di operazioni di commercio, traffico, cambio, banca o senseria. N. 616. P. 607m

risdizione ai Tribunali di Commercio.... sopra tutto, se la condizione sospensiva è tale, che le contestazioni alle quali potrebbe dar luogo sarebbero della competenza dei Tribunali Civili.

Grenoble 19 *Giugno* 1824. *S.* 25. 2. 186.

(*) V. Art. 110, 112, 187, 631.

10. — Dall'essere un biglietto ad ordine causato *valore di mercanzie*, non ne segue che il debitore o sottoscrittore sia reputato *commerciante*, se non è provato che trattasi di *mercanzie comperate per esser vendute*.

Angers 11 *Giugno* 1824. *S.* 24. 2. 207.

Articolo 637.

INDICE SOMMARIO

Arresto personale 13. 15.
Avvocato 9.
Commercianti disinteressati 5. 6. 7.
Donna 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Garanzia 12.
Gira 3.
— in bianco 4.
Impugnativa di credito 16.
Indicaz. della valuta 11. 14.
Molinaro 10.
Recognizione di debito 8.
Solidarietà 1. 2. 4.

1. — Un individuo non mercante può essere citato innanzi ad un Tribunale di Commercio per l'esecuzione delle obbligazioni che ha contratte solidalmente con un mercante.

C. C. 13 *Vend. an.* 13. *S.* 5. 2. 7.

2 — Perchè la firma di un commerciante con dei non commercianti in un biglietto all'ordine abbia l'effetto di attribuire la giurisdizione al Tribunale di Commercio, quanto ai non commercianti, conviene che il commerciante sia obbligato solidalmente, di maniera che il possessore possa chieder pagamento del recapito tanto contro di lui che contro i non commercianti. Se il commerciante ha solamente firmata una gira in bianco che non ha trasmessa la proprietà del biglietto, il possessore non può citare i non commercianti che davanti ai Tribunali Civili. L'eccezione d'altronde è proponibile dal traente o soscrittore.

Bordeaux 19 *Novembre* 1827. *S.* 28. 2. 72.

3. — La gira di un biglietto ad ordine fatta dal negoziante in favor del quale è stato formato, non sottopone alla giurisdizione commerciale un particolare (Sardo) non negoziante che ha firmato il biglietto prima del Cod. di Comm. D'altronde l'Art. 637 di questo Codice non si applica che al caso in cui un particolare non negoziante abbia posta la sua firma sopra effetti coperti da firme di commercianti, non al caso in cui ha sottoscritto, e firmato solo un biglietto a ordine.

Aix 2 *Agosto* 1808. *S.* 9. 2. 4.

4. — Perchè le firme d'individui commercianti sopra un biglietto all'ordine abbiano la efficacia (ai termini dell'Art. 637 del Cod. di Comm.) di attribuire giurisdizione al Tribunale di Commercio, anche di fronte ai soscriventi non commercianti, bisogna che i commercianti vi sieno *realmente obbligati*, di modo che il portatore del recapito possa dimandarne il pagamento, tanto contro di essi, quanto contro i non commercianti. Però se i commercianti hanno unicamente firmate delle gire *in bianco* (che non trasferiscono la proprietà del biglietto), il portatore che ne è detentore in virtù di una tal gira, non può intimare i soscriventi non commercianti che avanti i Tribunali Civili.

Orléans 11 *Decembre* 1837. *S.* 40. 2. 489.

— La questione era stata già risoluta in senso analogo dalla Corte reale di Bordeaux il 19 Novembre 1827. (S. 28. 2. 72.) Ma noi non approviamo questa dottrina che sembra in opposizione diretta coll'Art. 637 del Cod. di Comm. Questo Articolo dispone che quando i biglietti all'ordine hanno firme d'individui negozianti e d'individui non negozianti, deve conoscerne il Tribunale di Commercio, e ciò senza distinguere le firme apposte ad una gira in bianco, o irregolare, e quelle apposte ad una gira regolare; basta che le firme sieno sul recapito. È d'altronde manifesto che l'effetto obbligatorio delle firme apposte ad una gira in bianco è una questione di merito che non può valutarsi indirettamente un incidente d'incompetenza. Se il soscrivente non commerciante di un biglietto all'ordine intende di respingere il portatore in virtù di una gira in bianco ovvero opporgli delle eccezioni relative al girante, bisogna che le desuma o dalla sua mancanza di qualità per agire in suo nome personale, o dalla sua semplice qualità di mandatario; è un motivo d'inammissibilità che riguarda il merito. Ma chi non vede che se questo soscrivente comincia dal declinare la competenza del Tribunale di Commercio, sotto pretesto della gira in bianco e degli effetti che vuole attribuirle, il merito viene intempestivamente sostituito alla forma, poichè per giu-

Digitized by Google

dicare la competenza (supponendo che la gira in bianco possa influire sulla medesima) il Tribunale è obbligato di decidere preventivamente se il soscrivente è o no obbligato verso il portatore, e giudicare così sul merito, di fronte al quale si è giudicato incompetente? —D.—

5. — Quando un biglietto all'ordine porta nel tempo stesso firme d'individui negozianti e d'individui non negozianti, il Trib. di Comm. non è competente per giudicarne, quando essendo stati disinteressati i soscrittori negozianti, gli atti debbono dirigersi unicamente contro i non negozianti.

Limoges 30 *Decembre* 1828. *S.* 29. 2. 53.

6. — *Giudicato in senso contrario.* Allorchè un biglietto ad ordine contiene al tempo stesso delle firme d'individui mercanti e d'individui non mercanti, il Tribunale di Commercio è competente per conoscerne, abbenchè uno di coloro che hanno firmato, non mercante, sia citato come solo debitore in causa.

Caen 10 *Agosto* 1815. *S.* 16. 2. 368.

7. — Basta che un biglietto ad ordine sia rivestito della firma di un negoziante per essere il soscrittore, ed i giranti non mercanti, soggetti al Tribunale di Commercio. Poco importa che la firma del negoziante sia posteriore a quella dell'individuo non mercante citato; poco importa ancora che il negoziante, essendo stato disinteressato, non sia in causa.

Bourges 6 *Agosto* 1824. *S.* 26. 2. 39.

Bourges 6 *Agosto* 1826. *S.* 26. 2. 209.

8. — Colui su del quale è tratta una lettera di cambio, ancorchè non l'abbia accettata, e che in verun modo la sua firma vi sia apposta, può nulladimeno esser citato in garanzia innanzi lo stesso Tribunale di Commercio del traente, se da una parte egli si è già riconosciuto debitore dell'ammontare della lettera di cambio, e se dall'altra parte non vi è prova di collusione per sottrarlo ai suoi giudici naturali.

Colmar 14 *Gennaio* 1817. *S.* 18. 2. 125.

9. — Un biglietto ad ordine sottoscritto o girato da un avvocato, riconosciuto tale nel protesto, non lo sottopone all'arresto personale, allorchè d'altronde l'obbligazione dell'avvocato non è in verun modo motivata per operazioni di commercio. Poco importa che sia stato qualificato *mercante* in alcuni atti della procedura.

C. C. 26 *Gennaio* 1841. *S.* 41. 1. 255.

10. — Un molinaio, il quale firma un effetto di commercio falsamente qualificato lettera di cambio, e poi girato da diversi negozianti, non è soggetto ai Tribunali di Commercio, allorchè egli è solo citato.

In altri termini: Allorchè un effetto di commercio contiene nel tempo stesso delle firme d'individui negozianti, e d'individui non negozianti, il Tribunale di Commercio non è competente per conoscere, se uno degli accettanti non negoziante è citato come solo debitore in causa.

Colmar 23 *Marzo* 1814. *S.* 16. 2. 92.

11. — Non è del biglietto ad ordine, come della lettera di cambio in riguardo alla giurisdizione, nel caso in cui la mancanza d'indicazione della specie di valuta ricevuta non permette di vedervi che una semplice promessa. Laonde, abbenchè una lettera di cambio, riputata semplice promessa per le cause espresse nell'Art. 112, possa essere attribuita alla giurisdizione commerciale a'termini degli Articoli 636 e 637 del Cod. di Comm., il biglietto ad ordine, riputato semplice promessa per mancanza d'indicazione della specie della valuta ricevuta (Cod. di Comm. Art. 186), non dev'essere prodotto che innanzi ai giudici civili, ancorchè sia rivestito di firme di negozianti.

Riom 6 *Maggio* 1817. *S.* 18. 2. 127.

12. — L'individuo non commerciante il quale garantisce un debito, od obbligazione commerciale, non è per ragione di questo fatto soggetto all'arresto personale, se non vi si è assoggettato nel dar la garanzia.

C. C. 21 *Luglio* 1824. *S.* 26. 1. 73.

13. — Dall'essere un particolare giudicabile dal Tribunale di Commercio (per proroga di giurisdizione) non ne segue che possa pronunciarsi contro di lui l'arresto personale, se non vi è fatto di commercio.

C. C. 5 *Marzo* 1841. *S.* 41. 1. 255.

14. — Non vi è veramente nè lettera di cambio di specie qualunque, nè biglietto ad ordine, nella carta che non indica in verun modo che sienvi stati valori somministrati. In tal caso il Tribunale di Commercio dee accogliere la declinatoria proposta dal reo se non è commerciante, quando anche la carta fosse coperta di firme commerciali.

Tolosa 2 *Maggio* 1826. *S.* 26. 2. 289.

(*) V. Art. 112 e 188.

15. — L'individuo non negoziante il quale ha dato il suo avallo su d'un biglietto ad ordine sottoscritto da un negoziante, è soggetto all'arresto personale, se il biglietto ha per causa una operazione di commercio.

Bruxelles 17 *Marzo* 1812. *S.* 14. 2. 369.

16. — L'Art. 637 è applicabile a tal caso quando s'impugna la lettera di cambio, come obbligo ordinario, e le si nega anco la qualità di semplice promessa.

C. C. 28 *Aprile* 1819. *S.* 20. 1 33.

17. — La donna maritata, la quale non è mercantessa pubblica, ma che con un biglietto ad ordine si obbliga solidalmente col suo marito mercante, è sottoposta ai Tribunali di

ART. 638. — Non saranno di competenza dei Tribunali di Commercio le azioni intentate contro un proprietario, coltivatore, o vignaiolo per vendita di derrate provenienti dal suo fondo, nè le azioni intentate contro un commerciante per ottenere il pagamento delle derrate e mercanzie comprate per suo uso particolare. N. 617. P. 608.

Ciò nonostante, i biglietti sottoscritti da un commerciante saranno considerati fatti per il suo commercio; e quelli dei ricevitori, pagatori, percettori, ed altre persone che devono render conto dei pubblici denari, saranno considerati fatti per la loro amministrazione, quando non vi si troverà enunciata alcun' altra causa.

Commercio, e può essere convenuta con azione principale.

Bruxelles 27 *Giugno* 1809. *S.* 9. 2. 407.

Parigi 16 *Maggio* 1812. *S.* 12. 2. 318.

(*) V. Art. 638.

18. — La donna, la quale ha sottoscritto una lettera di cambio unitamente con un negoziante, è soggetta ai Tribunali di Commercio, abbenchè essa non negoziando, nè essendo mercantessa pubblica, la lettera di cambio sia solo riputata a suo riguardo come semplice promessa.

Bruxelles 6 *Febbraio* 1812. *S.* 13. 2. 210.

19. — La donna, la quale gira un biglietto ad ordine sottoscritto da negozianti, è sottoposta alla giurisdizione dei Tribunali di Commercio, ancorchè essa non sia commerciante.

Parigi 9 *Frim. an.* 13. *S.* 5. 2. 206.

C. C. 18 *Frim. an.* 13. *S.* 5. 2. 238.

(*) V. le note sull'Art. 113.

20. — La moglie di un commerciante, obbligata solidalmente con suo marito, e che non è stata parte in un patto dilatorio fatto con lui, è giudicabile dal Tribunale di Commercio quando è convenuta separatamente per la sua obbligazione solidale, anche prima che alcun dei termini di pagamento convenuti con il concordato sia arrivato.

Parigi 28 *Aprile* 1815. *D.* 11. 1. 97.

21. — L'approvazione per esteso della somma espressa in un biglietto ad ordine è indispensabile, perchè la donna maritata, la quale ha firmato questo biglietto unitamente col suo marito, sia solidalmente obbligata a pagarne il valore.

Parigi 21 *Febbraio* 1815. *S.* 16. 2. 103.

22. — La donna, la quale sottoscrive una lettera di cambio, che a suo riguardo vale soltanto come semplice promessa, è nondimeno soggetta a Tribunali di Commercio; però contro di lei non vi è luogo ad arresto personale.

Limoges 19 *Maggio* 1813. *S.* 16. 2. 69.

23. — Una lettera di cambio sottoscritta dal marito, approvata, e firmata dalla moglie, è riputata tratta da tutti e due; di maniera che la moglie, quantunque non mercantessa, è considerata debitrice solidale dell'ammontare della lettera di cambio, e come tale soggetta ai Tribunali di Commercio.

Riom 22 *Novembre* 1809. *S.* 7. 2. 1208.

Articolo 638.

INDICE SOMMARIO

Agente d'affari 6.
Arresto personale 13. 14.
Biglietti 5. 6. 17. 18.
Cambiale 7.
Causa commerciale 13.
— non commerciale 8.
Diritti di dogana 9.
Imprestito 3. 4. 10.
Mancanza di valuta 16.
Moglie 15. 17.
Recognizione di debito 11.
Ricevitore del denaro pubblico 19.
Sementa 1.
Spese di alloggio 2.
— di procedura per prede 12.

1. — Il commerciante il quale contratta per una causa estranea al suo negoziato, non può essere riputato aver fatto un atto di commercio. Quindi il negoziante il quale, estraneo al commercio de'grani, s'obbliga verso di una persona a seminare il di lui campo, ed a consegnargli per un prezzo convenuto il prodotto della sua raccolta, non è soggetto alla giurisdizione del Tribunale di Commercio per l'esecuzione di tale obbligazione.

Liege 21 *Gennaio* 1813. *S.* 14. 2. 312.

2. — I commercianti non sono sottoposti ai Tribunali di Commercio a motivo delle spese fatte in un albergo per essi, loro domestici, e loro cavalli.

Metz 9 *Luglio* 1813. *S.* 14. 2. 174.

3. 4. — Le somme prestate da un commerciante si reputano, sino alla prova contraria, prestate pel suo commercio, quando anche il prestito è puramente verbale. Quindi il Tribunale di Commercio è competente per giudicare sull'azione di pagamento.

Bourges 29 *Maggio* 1821. *S.* 25. 2. 147.

N. F. ART. 639. — I Tribunali di Commercio giudicheranno inappellabilmente.

5. — I semplici biglietti tra commercianti possono non essere riputati effetti di commercio.

C. C. 26 *Vend. an.* 7. *S.* 1. 1. 173.

6. — I biglietti sottoscritti da un agente d'affari sono riputati fatti per la sua agenzia, se non enunciano una causa diversa; non è necessario che siffatti biglietti siano in forma negoziabile, perchè si applichi la presunzione dell'Art. 638 Cod. di Comm. L'agente d'affari è a tal riguardo soggetto a'Tribunali di Commercio, e sottoposto all'arresto personale.

Parigi 6 *Decembre* 1814. *S.* 16. 2. 54.

7 — Una lettera di cambio, nulla perchè non esprime la natura del valor somministrato, non cessa perciò di costituire un'obbligazione: e in questo caso, se la lettera di cambio è stata sottoscritta da un negoziante a profitto d'un altro negoziante, il giudicarne appartiene al Trib di Comm.

Tolosa 28 *Maggio* 1825. *S.* 25. 2. 308.

8. — Un biglietto, benchè sottoscritto da un commerciante, non dee esser considerato come un atto di commercio malgrado la presunzione stabilita dall'Art. 638 Cod. di Comm., quando consta che il biglietto ha tutt'altra causa che di commercio.

Bruxelles 5 *Marzo* 1823. *S.* 25. 2. 374.

9. — L'azione di pagamento di biglietti all'ordine sottoscritti per diritti di dogane dovuti per delle mercanzie, non è di competenza dei Tribunali di Commercio, ancorchè questi biglietti sien firmati da commercianti. Non avendo niente di commerciale la causa espressa in tali biglietti, non son soggetti che ad un'azione civile.

Roano 6 *Giugno* 1827 *S.* 28. 2. 18.

10. — Ogni prestito contratto da un commerciante si presume contratto pel proprio commercio fino a tanto che non vi è prova in contrario, anche quando il prestito è puramente verbale.

Douai 11 *Luglio* 1821. *S.* 26. 2. 150.
Douai 25 *Febbraio* 1825. *S.* 26. 2. 150.
Bourges 29 *Maggio* 1824. *S.* 25. 2. 147.

11. — Le semplici ricognizioni sotto firma privata sottoscritte da un commerciante si riteugono, come i biglietti all'ordine, fatte pel proprio commercio, quando non è in esse enunciata altra causa.

Amiens 4 *Aprile* 1826. *S.* 27. 2. 169.

12. — Un biglietto sottoscritto da un commerciante non può essere riputato commerciale, allorchè ha per *causa*, valuta di spese di procedura in un affare di prede. In tal caso, non vi è luogo ad arresto personale. L'errore su questo principio è un mezzo di cassazione.

C. C. 8 *Gennaio* 1812. *S.* 12 1. 254.

13. — Ogni biglietto sottoscritto da un mercante è presunto fatto per causa di una valuta commerciale, ancorchè siffatta causa non sia formalmente enunciata. In tal caso, il semplice biglietto di commercio produce l'arresto personale, come il biglietto ad ordine.

Parigi 23 *Giugno* 1807. *S.* 6. 2. 571.

14. — L'arresto personale non può esser pronunziato contro un commerciante per un viglietto il di cui valore non è enunciato che con queste parole: *valuta in sè stesso.*

C. C. 28 *Luglio* 1813. *S.* 12. 1. 397.

15.—16.— Quando la moglie di un mercante analfabeta, è nell'abitudine di far gli affari di suo marito e di firmar per lui, il biglietto o la gira sottoscritti dalla moglie *per suo marito*, obbliga costui verso il latore di buona fede.

Angers 27 *Febbraio* 1819. *S.* 20. 2. 148.

17. — La moglie di un mercante, la quale ha sottoscritto de'biglietti ad ordine, *unitamente* e *solidalmente* col suo marito, è *validamente* obbligata, ancorchè non sia *esplicitamente* autorizzata. In tal caso, essa è sottoposta come il di lei marito a'Tribunali di Commercio. (V. Art. 4.)

I biglietti sottoscritti da un mercante, e colla causale *valuta ricevuta contante*, sono presunti fatti per cagione del suo negoziato, e lo assoggettano ai Tribunali di Commercio.

Parigi 1 *Ottobre* 1806. *S.* 7. 2. 813.

18. — I negozianti sono sottoposti alla giurisdizione de'Tribunali di Commercio, per cagione de'biglietti ad ordine da essi sottoscritti, ancorchè questi biglietti sieno in favore di particolari non commercianti, e che non sieno stati negozianti.

Roano 10 *Maggio* 1813. *S.* 14. 2. 176.

19. — I Tribunali di Commercio sono competenti per conoscere di qualsivoglia biglietto sottoscritto da ricevitori di denaro pubblico, allorchè non è enunciato che sono stati fatti per una causa estranea alla loro gestione.

Roano 29 *Novembre* 1813. *S.* 15. 2. 20.

Articolo 639.

INDICE SOMMARIO

Amichevoli compositori 9.
Appellabilità 8.
Arresto personale 12. 13. 14
Azione contro il traente 1.
Dimanda duplice 11.
Dimanda riconvenzionale 15.
Frutti 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Protesto 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Questione di società 10.

1. — Allorchè un possessore di un effetto protestato ha ottenuto condanna in contumacia contro il traente ed il girante, quest'ulti-

1° Tutte le domande il di cui merito non eccederà il valore di mille franchi:
2° Tutte quelle in cui le parti, che dovranno esser giudicate da questi Tribunali, usando dei loro diritti, avranno dichiarato di volere esser giudicate definitivamente e senza appello.

---

mo introduce un giudizio riputato nuovo, se, dopo aver rimborsato il possessore, egli agisce contro il traeote. In tal caso, le spese aggiudicate al possessore nel primo giudizio, e rimborsate dal girante, fanno parte del capitale per la determinazione dell'appellabilità o inappellabilità della sentenza.

C. C. 18 *Novembre* 1807. *S.* 8. 1. 59.

2. — Gli interessi che un protesto ha fatto decorrere, *prima* della citazione o dimanda giudiziaria, non formano un *capitale* per determinare l'appellabilità, o inappellabilità della sentenza, dappoichè il protesto è in sè stesso un principio di dimanda giudiziaria, talmentechè questi interessi sono riputati scaduti *dopo* la domanda; del pari le spese di protesto e di registro dell'effetto di commercio sono riputate spese di procedura, e non possono riunirsi alla sorte principale per determinare l'appellabilità, o inappellabilità della sentenza.

C. C. 5 *Marzo* 1807. *S.* 7. 1. 191.

Torino 1 *Agosto* 1811. *S.* 12. 2. 262.

3. — *Giudicato in contrario*, che il protesto non è un atto giudiciale, in questo senso che i danni ed interessi, i quali possono risultare dalla risposta che ad esso è fatta, non sono riputati avere una causa posteriore alla domanda, e debbono in conseguenza concorrere alla determinazione dell'appellabilità, o inappellabilità della sentenza.

Nîmes 8 *Marzo* 1813. *S.* 14. 2. 385.

Nîmes 26 *Aprile* 1813. *S.* 14. 2. 385

4. — Gli interessi di uo recapito mercantile, scaduti dopo il protesto, e le spese del protesto, non debbon esser uoite al capitale per decidere la questione dell'appellabilità.

Agen 20 *Febbraio* 1824. *S.* 24. 2. 235.

Roano 28 *Novembre* 1826. *S.* 28. 2. 160.

Pau 8 *Decembre* 1827. *S.* 28. 2. 160.

5 — *Id.* Se però la citazione si leghi al protesto, talmentechè il protesto sia stato l'introduzione dell'Istanza.

Grenoble 10 *Gennaio* 1825. *S.* 25. 2. 136.

6. — *Giudicato in senso contrario*. Le spese di protesto di uo biglietto all'ordine, e gli interessi scaduti prima degli atti, debbono esser presi in considerazioone per la finale determinazione di ciò che compete quando son stati reclamati cumulativamente col capitale.

Roano 5 *Novembre* 1827. *S.* 28. 2. 160.

7. — Gl' interessi dovuti per effetto del protesto non si devono in verun modo combinare colla sorte, per determinare l'appellabilità, se però la citazione si congiunge al protesto, talmente che questo sia stato la introduzione della causa.

Grenoble 10 *Febbraio* 1825. *S.* 25. 2. 136.

8 — Gli interessi di un recapito mercantile, scaduti dopo il protesto, e le spese del protesto non debbono essere uniti al capitale, per decidere la questioue dell'appellabilità.

Agen 20 *Febbraio* 1824. *S.* 24. 2. 235.

9. — La facoltà lasciata alle parti di autorizzare i loro arbitri a deliberare come amichevoli compositori, noo è loro egualmente lasciata relativamente ai giudici di un tribunale. (Cod. di Proc. Civ. 1019.) Allorchè, in contravveozione a siffatta regola, il Tribunale di Commercio giudica come amichevole compositore, ed in forma di transazione, l'appello è ammissibile, anche quando le parti abbiano dichiarato volere essere giudicate inappellabilmente. Qui oon si applica l'Art. 639 del Cod. di Comm.

C. C. 30 *Agosto* 1813. *S.* 13. 1. 430.

10. — Un Tribunale di prima istanza può pronunziare inappellabilmente su di una quistione di Società, se essa è elevata accessoriamente ad una dimanda minore di mille franchi.

C. C. 1 *Nov. an.* 8. *S.* 1. 1. 381.

11. — Quando la domanda è composta di due capi che riuniti eccedono mille franchi, ma de' quali uno è cootrastato, e l'altro riconosciuto, i giudici di prima istanza possonn deliberare inappellabilmente sul capo contrastato, se il valore di esso non eccede mille franchi.

Lione 26 *Gennaio* 1825. *S.* 25. 2. 117.

12. — Una sentenza la quale pronunzia l'arresto personale, non è perciò suscettibile d'appello, siccome nnn lo è ogni altra sentenza civile, allorchè l'oggetto della condanna è al di sotto di 1000 franchi.

Bruxelles 6 *Luglio* 1808. *S.* 9. 2 17.

Nîmes 25 *Ottobre* 1811. *S.* 13. 2. 192.

Bruxelles 26 *Novembre* 1811. *S.* 12. 2. 386.

Parigi 11 *Settembre* 1812. *S.* 13. 2 192.

Parigi 20 *Maggio* 1813. *S.* 13. 2. 285.

Roma 20 *Novembre* 1809. *S.* 9. 2. 220.

Nîmes 12 *Maggio* 1819. *S.* 20. 2. 209.

13. — ..... Anche quando i giudici o gli arbitri non abbiano proferita una decisione inap-

N 618 P. . . . ART. 640. — Nei circondarj ove non esisteranno Tribunali di Commercio, i giudici del Tribunal Civile ne eserciteranno le funzioni, e conosceranno delle materie dalla presente legge attribuite ai giudici di commercio.

N 618 P. . . . ART. 641. — In questo caso la procedura avrà luogo nella medesima forma che davanti i Tribunali di Commercio, e le sentenze produrranno gl' istessi effetti.

TITOLO III.

Della Forma di procedere avanti i Tribunali di Commercio.

N P. . . ART. 642. — La forma di procedere avanti i Tribunali di Commercio sarà eseguita, come vien regolata dal Titolo XXV, Libro II, della prima parte del Codice di Procedura Civile.

---

pellabile sul merito che in virtù di una convenzione fatta dalle parti.

C. C. 5 *Novembre* 1811. *S.* 12 1. 11.

14. — *Giudicato in senso contrario:* che una sentenza, la quale pronuncia l'arresto personale, è soggetta all'appello, ancorchè la somma, per la quale l'arresto è pronunziato, non ammonti a 1000 franchi.

Torino 3 *Decembre* 1810 *S.* 11. 2. 173.

Lione 23 *Agosto* 1811. *S.* 12. 2. 30.

15. — L'oggetto della dimanda riconvenzionale dev'essere unito all'oggetto della dimanda principale per determinare l'appellabilità, o inappellabilità della sentenza.

Metz 21 *Gennaio* 1812. *S.* 14. 2. 375.

Articolo 640.

— Ne' circondarj, in cui i Tribunali Civili fanno le funzioni di Tribunali di Commercio, un Tribunale adito come Tribunale Civile, per una controversia di cui non poteva conoscere a cagione del domicilio del convenuto, può nulladimeno dichiararsi competente, sul principio che poteva conoscerne come giudice in materia di commercio.

Torino 17 *Gennaio* 1807. *S.* 8. 2. 52.

Articolo 642.

(*) Si riportano per schiarimento di questo Articolo, quelli del Codice di Procedura Francese ai quali si riferisce, colle note relative. Essi sono stati per la massima parte adottati dal Codice di Commercio Napoletano Art. 620 e seguenti.

Art. 414. — *Le procedure avanti i Tribunali di Commercio si fanno senza ministero di patrocinatori.*

Art. 415. — *Qualunque istanza s'introduce con semplice atto di citazione, conformemente è prescritto al Titolo* DELLE CITAZIONI.

(*) V. Art. 49, 61 del Cod. di Proc. e 61 della Tariffa.

Art. 416. — *Il termine della citazione dev'essere almeno di un giorno.*

(*) V. Art. 1033.

Art. 417. — *Nei casi che ricercano pronta spedizione, il presidente può permettere che si citi anche un giorno per l'altro, ed anche in un'ora per l'altra, e può fare assicurare gli effetti mobiliari; può anche secondo l'urgenza dei casi ingiungere all'attore di prestar cauzione o di giustificare sufficientemente la sua solvibilità. Le ordinazioni del presidente sono esecutive nonostante opposizione e appello.*

— Le ordinanze delle quali parla l'Art. 417 non possono attaccarsi in via di appello quando sono contumaciali. In questo caso la via della opposizione è la sola che rimanga al soccombente.

Bruxelles 17 *Marzo* 1812. *S.* 14. 2. 369.

(*) V. Art. 172; 647 del Cod. di Comm.

Art. 418. — *Nelle cause marittime in cui sieno interessate persone non domiciliate, e così pure in quelle in cui si tratti di attrezzi, viveri, equipaggi e riparazioni di navi pronte a far vela, di altre materie urgenti e provvisionali, può citarsi a comparire l'istesso giorno e da un'ora all'altra, col*

solo ministero di un usciere, senza ordinazione del giudice, e la contumacia può pronunciarsi immediatamente.

(*) V. Art. 29 della Tariffa.

Art. 419. — *È valida qualunque citazione fatta alla persona citata a bordo del bastimento.*

— Il disposto dell'Art. 419 del Codice di Procedura, il quale stabilisce che « *ogni citazione fatta a bordo alla persona intimata è valida* » non dev'essere inteso in questo senso, che sia necessario per la validità della intimazione il rilascio *alla persona stessa* dell'intimato; può lasciarsi ad una persona dell'equipaggio trovata sul bordo.

Caen 22 *Gennaio* 1827. *S.* 28. 2. 83.

(*) V. Art. 68 del Cod. di Proc.

Art. 420. — *L'attore è in facoltà di far citare: o davanti il Tribunale del domicilio del reo; o davanti quello del circondario ov'è stata fatta la promessa, o consegnata la mercanzia; o finalmente davanti quello del circondario in cui doveva effettuarsi il pagamento.*

INDICE SOMMARIO

Anticipazioni 9.
Cambiali 9. 24. 28. 29. 30. 33. 34. 39.
Commissionato 13. 14. 15. 16. 37.
Commesso-viaggiatore 10. 11.
Conti correnti 18.
Danni 27.
Elezione di domicilio 34. 38.
Estero 1. 2. 3. 4. 5.
Fallimento 42.
Intraprenditore 17.
Luogo della consegna 7. 8.
— del pagamento 19. 26. 28. 40. 41.
— della promessa 8.
Mandatario 6.
Pagamento in cambiali 20. 21. 22. 23. 25.
Rendimento di conti 17.
Rilevazione 39.
Sentenza 31. 32.
Termine a comparire 35. 36.
Vendita per lettera 12. 13. 14.

1. — La sottoposizione di un estero ai Tribunali dello Stato non dipende dalla sua nazionalità, ma dal suo domicilio; quindi l'estero che ha stabilita la sua residenza e la sede del suo commercio in Francia è sottoposto ai Tribunali Francesi per tutti li atti relativi al suo commercio, ancora che abbia contratto con un negoziante estero.

Parigi 24 *Marzo* 1817. *S.* 18. 2. 5.

2. — Se è vero che in regola generale le difficoltà tra esteri, per quanto promosse in occasione di atti passati in Francia, non possono essere sottoposte ai Tribunali Francesi, è vero egualmente che questi Tribunali sono competenti quando si tratta di atti passati in Francia che si referiscono ad operazioni di commercio. Le regole di competenza in materia commerciale sono applicabili in Francia agli esteri come ai Francesi.

C. C. 26 *Novembre* 1828. *S.* 29. 1. 9.

3. — Un estero (Inglese) non domiciliato in Francia, non può intimare in Francia per il pagamento di una cambiale firmata a vantaggio di un estero e pagabile all'estero; poco importa che la cambiale sia stata firmata in Francia per valuta ricevuta in Francia. L'attore estero non ha la scelta del foro che concede l'Art. 420 del Codice di Procedura ai regnicoli.

C. C. 6 *Febbraio* 1822. *S.* 22. 1. 203.

4. — Uno straniero, il quale ha una casa di commercio stabilita e patentata in Francia, può come lo potrebbe un Francese citare un altro straniero innanzi ai Tribunali Francesi.

Lo straniero detenuto in Francia, ad insaputa del suo creditore, non dev'essere citato al luogo della sua detenzione. Egli deve piuttosto essere citato innanzi al Tribunale del luogo, in cui l'obbligazione è stata contratta.

Parigi 30 *Maggio* 1808. *S.* 8. 2. 211.

5. — Gli stranieri non domiciliati in Francia, i quali vi hanno fatto un contratto non commerciale, non sono per questa circostanza sola sottoposti, in quanto all'esecuzione di questo contratto, alla giurisdizione de' Tribunali Francesi, ancorchè i due stranieri sieno sudditi di uno stato, in cui i Francesi che vi sono domiciliati, sieno ammessi dalle leggi, per cagione de' contratti che vi hanno stipulati, a contendere l'uno contro l'altro innanzi ai Tribunali del paese, senza poter opporre la loro declinatoria.

C. C. 22 *Gennaio* 1806. *S.* 6. 1. 257.

6. — In materia commerciale, se si eleva una contestazione fra un mandatario ed un mandante relativamente alla esecuzione del mandato, il mandatario dev'essere intimato avanti il Tribunale del suo domicilio; non può intimarsi avanti il Tribunale del luogo ov'è stato pagato delle sue anticipazioni; non è questo il caso di applicare l'Art. 420, n. 3 del Cod. di Proc.

C. C. 22 *Gennaio* 1818. *S.* 18. 1. 235.

7. — L'attore non può far citare innanzi al Tribunale, nel circondario del quale la mercanzia è stata consegnata, se questo Tribunale non è al tempo stesso quello del circondario in cui la promessa è stata fatta. La congiunzione *e*, nell'Art. 420 del Cod. di Proc. Civ., non è in verun modo impiegata per la disgiuntiva o.

Angers 3 *Gennaio* 1810. *S.* 14. 2. 199.
C. C. 20 *Gennaio* 1818. *S.* 18. 1. 211.
C. C. 4 *Decembre* 1811. *S.* 20. 1. 472.

8. — Quando la promessa e la consegna non sono state fatte nel circondario dello stesso Tribunale, e le parti non hanno determinato il luogo del pagamento, le contestazioni relative alla esecuzione del contratto devono portarsi avanti il Tribunale del domicilio del debitore.

C. C. 4 *Decembre* 1811. *S.* 20. 1. 472.

9. — Allorchè un negoziante ha estinte le lettere di cambio di un altro negoziante pel quale ha ricevute delle mercanzie da vendersi, se avviene che non possa coprirsi sul prezzo delle mercanzie, e che debba intentare un'azione per rimborso, egli può produrla innanzi ai giudici del suo proprio domicilio, come giudici del luogo dove egli dovea esser pagato delle sue anticipazioni, ritenendo il prezzo delle mercanzie depositate.

C. C. 19 *Gennaio* 1844. *S.* 44. 1. 209.

10. — Il commesso-viaggiatore che vende o promette di vendere una partita di merci, rappresenta in tal fatto la casa di commercio che lo ha inviato. Il contratto non si reputa stipulato al luogo ov'era la merce, nè a quello ove ha il suo stabilimento la casa di commercio che deve somministrarla, ma nel luogo ov'è stata fatta la convenzione dal commesso-viaggiatore.

Tolosa 2 *Aprile* 1824. *S.* 26. 2. 128.

C. C 21 *Aprile* 1830. *S.* 30. 1. 279.

(*) V. la sentenza della Corte di Tolosa confermata dalla Cassazione in *S.* 28. 2. 158.

11. — La regola non procederebbe se il commesso-viaggiatore non avesse poteri per obbligare definitivamente la casa che lo invia. In tal caso le commissioni date ad esso, e da lui accettate in nome della casa, sono semplici *ordini o proposte di vendita*. Quindi se il contratto ha il suo effetto, si ha per combinato nel luogo ove risiede la casa che deve fornire la merce.

Montpellier 21 *Decembre* 1826. *S.* 27. 2. 213.

12. — Quando sono state chieste per lettera delle merci al domicilio del venditore, e la merce è stata in seguito spedita al domicilio del compratore, la vendita si reputa fatta, e la merce consegnata al domicilio del venditore: quindi il compratore può essere intimato al pagamento avanti il Tribunale di quel domicilio.

C. C. 21 *Agosto* 1830. *S.* 30. 1. 288.

13. — Quando per una commissione data ed accettata per lettera, il commissionato ha spedite delle merci al committente, il Tribunale del domicilio del commissionato è competente per conoscere della dimanda di pagamento delle anticipazioni. In questo caso il contratto si ha per posto in essere e la consegna operata al domicilio del commissionato.

C. C. 21 *Luglio* 1819. *S.* 20. 1. 58.

14. — *Idem*. Ancorchè si tratti di merci suscettibili di esser pesate e verificate alla loro recezione.

Limoges 19 *Gennaio* 1828. *S.* 28. 2. 336.

15. — Il commissionato incaricato di spedire le merci può, mancando alla consegna, essere intimato avanti il Tribunale del luogo ove doveva eseguirsi la consegna delle merci.

C. C. 8 *Maggio* 1817. *S.* 27. 1. 165.

16. — Per quanto un commissionato si sia obbligato ad inviare al suo committente, appena consegnata e venduta la merce, delle tratte nel luogo ov'è domiciliato il committente, non se ne può concludere che questo domicilio sia il luogo del pagamento per modo, che il commissionato possa essere intimato avanti il Tribunale del circondario nel quale è situato questo domicilio.

Tolosa 17 *Decembre* 1825. *S.* 26. 2. 155.

17. — Ogni vertenza per rendimento di conti tra un intraprenditore ed i suoi preposti (che non sieno nè sotto-intraprenditori, nè commissionati) deve essere trattata avanti il Tribunale del luogo ove è stato contratto l'impegno ed ove doveva effettuarsi il pagamento.

C. C. 24 *Marzo* 1826. *S.* 26. 1. 409.

18. — La circostanza di esser portate in un conto corrente le operazioni tra due negozianti, non varia li effetti della competenza. Non è pertanto di ostacolo perchè quello tra i due negozianti che si trova creditore in definitivo possa intimare il debitore avanti il Tribunale del luogo ove sono state fatte le operazioni.

Lione 2 *Decembre* 1829. *S.* 30. 2. 170.

19. — L'Articolo 420 del Codice di Procedura Civile che in materia commerciale attribuisce giurisdizione al Tribunale di Commercio del luogo ove dev'essere eseguito il pagamento, si applica al caso d'inesecuzione di una convenzione tra commercianti, che contenga una semplice obbligazione di fare.

Parigi 23 *Aprile* 1825. *S.* 26. 2. 233.

20. — La convenzione tra le parti, che delle mercanzie comprate saranno soddisfatte in tratte, rimesse dal compratore al luogo del suo domicilio, ma pagabili in un altro luogo, non è indicativa del pagamento al luogo del domicilio del compratore, e per conseguenza non può attribuirsene la conoscenza al Tribunale di questo domicilio.

C. C. 25 *Maggio* 1815. *Reg. di giud.* *S.* 15. 1. 396.

21. — Quando in una vendita di merci, si dice che saranno pagate in biglietti dal compratore, consegnabili al domicilio del venditore a misura della consegna, e pagabili al domicilio del compratore ad epoche stabilite, il luogo del pagamento, nel senso dell'Art. 420 del Codice di Procedura, è il domicilio del compratore ove i biglietti devono essere pagati, e non quello del domicilio del venditore ove dovevano consegnarsi.

Angers 30 *Agosto* 1822. *S.* 23. 2. 13.

22. — Allorchè una vendita di mercanzie è stata fatta a Châlons con accettazione di lettere di cambio pagabili a Parigi, il luogo del pagamento, nel senso dell'Art. 420 Cod di Proc Civ. è il luogo in cui le lettere di cam-

bio hanno dovuto essere pagate, e non il luogo in cui è stata fatta la vendita.

C. C. 29 *Gennaio* 1811. *Reg. di giud. S.* 11. 1. 142.

23. — *Contra* — Allorchè un negoziante ha convenuto che consegnerà la mercanzia, e riceverà delle tratte in pagamento, il luogo del pagamento (in ciò che riguarda la competenza de' giudici) è quello, in cui la consegna delle tratte è stata effettuata, piuttosto che quello in cui le tratte debbono esser pagate.

Treveri 14 *Marzo* 1810. *S.* 12. 2. 377.

24. — La domanda pel rimborso di tratte estinte dall'accettante può essere intentata innanzi al Tribunale di Commercio del luogo, in cui queste tratte erano pagabili.

Parigi 23 *Marzo* 1811. *S.* 11. 2. 142

25. — Il negoziante venditore, che senza autorizzazione del compratore trae su di esso una cambiale per prezzo di vendita, non può in caso di non pagamento, e sulla dimanda diretta contro di lui venditore avanti il Tribunale del suo domicilio, dal portatore della tratta, chiamare il compratore in rilevazione avanti lo stesso Tribunale. Questi dev'esser giudicato dal Tribunale del suo proprio domicilio, a meno che la promessa di vendita e la consegna non sieno state fatte, o il pagamento indicato effettuabile in altro luogo.

Bordeaux 22 *Aprile* 1828. *S.* 28. 2. 234

26. — Quando il luogo del pagamento non è stato designato e non si tratta di corpo certo e determinato, il debitore può intimare avanti il Tribunale del suo domicilio.

Tolosa 11 *Luglio* 1809. *S.* 14. 2. 363.

27. — L'azione per i danni ed interessi resultanti dalla inesecuzione di una convenzione non deve intentarsi avanti il Tribunale del luogo ove il debito doveva estinguersi, ma avanti il Tribunale del domicilio del debitore.

Treveri 4 *Febbraio* 1807. *S.* 7. 2. 277.

28. — Il debitore di un effetto di commercio è validamente citato per il pagamento nel luogo, in cui ha promesso di pagare.

Bruxelles 30 *Marzo* 1807. *S.* 7. 2. 269.

Parigi 2 *Giugno* 1812. *S.* 12. 2. 345.

29. — Colui, il quale ha pregato il suo amico di accettare delle lettere di cambio da lui tratte, o da altri per suo ordine, e che ha promesso di farne i fondi alla scadenza, se manca di fare tali fondi, può essere citato innanzi ai giudici del luogo del pagamento, non solamente a cagione delle lettere di cambio da lui tratte, ma ancora delle lettere di cambio tratte da altri per suo ordine.

C. C. 27 *Marzo* 1812. *S.* 12. 1. 304.

30. — Colui il quale, essendo convenuto pel pagamento di una lettera di cambio, pretende di essere sol debitore di una parte della somma reclamata, può, dopo averne fatta l'offerta, produrre la sua domanda per la validità di essa innanzi al Tribunale del luogo, in cui la lettera di cambio era pagabile.

C. C. 12 *Febbraio* 1811. *Reg. di giud. S.* 11. 1. 265.

31. — Il principio, il quale dichiara regolari gli atti giudiziarj fatti al domicilio eletto per l'esecuzione di un contratto, non si applica agli atti giudiziarj fatti in virtù di una sentenza che è la conseguenza di questo contratto.

Particolarmente: la sentenza, la quale condanna il traente di una lettera di cambio a rimborsarne l'ammontare al possessore, non è validamente notificata al domicilio eletto pel pagamento della lettera di cambio.

Agen 6 *Febbraio* 1810 *S.* 14. 2 193.

Treveri 26 *Febbraio* 1810. *S.* 7. 2. 921.

Colmar 20 *Marzo* 1810. *S.* 10. 2. 237.

32. — *Giudicato nell'istesso senso*, che un atto di appello non è validamente notificato al domicilio eletto pel pagamento di una lettera di cambio, su della quale è stata proferita la sentenza notificata.

Torino 29 *Novembre* 1809. *S.* 14. 2. 393.

33. — Il Tribunale di Commercio del luogo in cui una lettera di cambio è stata negoziata, non è per ciò solo divenuto competente per conoscere delle differenze relative a questa negoziazione. Non si può assimilare questo caso a quello dell'Art. 17 del Tit. 12 dell'Ordinanza del 1673, il quale permette di deferire ai giudici del luogo, in cui la mercanzia è stata consegnata, la conoscenza delle discussioni che ne sono la conseguenza.

C. C. 4 *Ottobre* 1808. *Reg. di giud. S.* 9. 1. 28.

34 — Quando in un biglietto all'ordine avente per causa un fatto di commercio, l'accettante ha indicato un domicilio per il pagamento, diverso dal suo domicilio reale, questa indicazione ha l'effetto di una elezione di domicilio nel senso dell'Art. 111 del Cod. Civ. Non solo è attributiva di giurisdizione, ma ancora essa autorizza la intimazione dell'accettante al domicilio indicato a preferenza del suo domicilio reale.

C. C. 13 *Gennaio* 1829. *S.* 30. 1. 160.

35. — Allorchè in materie di lettere di cambio la citazione è fatta, non al domicilio reale del convenuto, ma al luogo in cui ha promesso di pagare, il convenuto non deve avere, per comparire, un giorno per ogni tre miriametri, per quanti ve ne ha dal suo domicilio reale alla città in cui risiede il Tribunale di Commercio, innanzi a cui è citato. In tal caso, basta di serbare le distanze che richiede il domicilio eletto.

Parigi 26 *Febbraio* 1808. *S.* 8. 2. 144.

Parigi 1 *Marzo* 1808. *S.* 8. 2. 144.

Parigi 26 *Novembre* 1808. *S.* 9. 2. 22.

Parigi 2 *Giugno* 1812. *S.* 12. 2. 345.

36. — *Giudicato in senso contrario*, cioè che, allorquando la citazione è fatta non al domicilio reale del convenuto, ma nel luogo in cui ha promesso di pagare, il convenuto deve avere, per comparire, un giorno per tre miriametri, per quanti ve n'ha di distanza dal suo domicilio reale alla città, in cui risiede il Tribunal di Commercio, innanzi al quale è chiamato.

C. C. 4 *Giugno* 1806. *S.* 6. 2. 942.

Bordeaux 8 *Marzo* 1806. *S.* 8. 2. 243.

(Il ricorso contro questa decisione è stato rigettato con decisione della Corte di Cassazione, nel 1 Aprile 1807.)

Agen 5 *Febbraio* 1820. *S.* 14. 2. 193.

(*) Dissertazione sull'istesso soggetto. *S.* 8. 2. 142.

37. — Il commissionato che è rimasto estraneo alla vendita delle merci, e che si è soltanto incaricato di spedirle al compratore, non può essere intimato avanti il Tribunale del luogo della consegna di queste merci. Non può ad esso applicarsi il disposto dell'Articolo 420 del Cod. di Proc.

Montpellier 22 *Gennaio* 1811. *S.* 14. 2. 364.

38. — Stipulare in un recapito non commerciale che sarà pagabile in un tal luogo, non è fare in esso una elezione di domicilio attributiva da giurisdizione. La facoltà accordata in materia di commercio d'intimare un debitore nel luogo ove ha dovuto farsi il pagamento, non può essere estesa alle materie civili.

C. C. 29 *Ottobre* 1810. *S.* 10. 1. 378.

Colmar 9 *Luglio* 1806. *S.* 6. 2. 989.

39. — Quando il portatore di una cambiale non scaduta dimanda al traente una cauzione provvisoria, e l'intima a questo fine avanti il Tribunale del suo domicilio, se il traente contesta la proprietà di portatore, e così il giudizio sia impegnato avanti il Tribunale del domicilio del traente sulla proprietà della cambiale, questo Tribunale è solo competente per statuire ulteriormente sull'azione in pagamento di una cambiale dopo che è scaduta. In tal caso la *litis pendenza* fa perdere al portatore il diritto d'intimare il traente in pagamento al luogo ove doveva esser pagabile la cambiale.

C. C. 19 *Marzo* 1812. *S.* 12. 1. 247.

40. — L'Articolo 17, Tit. 12 dell'Ordinanza del 1673, il quale dà al creditore la facoltà di far citare innanzi al Tribunale del luogo del pagamento, si applica anche al caso, in cui l'azione sia intentata non dal creditore di una somma dovuta, ma da colui che ha dritto alla mercanzia venduta.

C. C. 30 *Giugno* 1807. *Reg. di giud.* *S.* 8. 1. 229.

41. — L'Articolo 420 del Codice di Procedura Civile, il quale autorizza la citazione del debitore innanzi ai giudici del luogo dove il pagamento dovea effettuarsi, si applica al caso del debito per causa di *affitto*, come per causa di *vendita*.

C. C. 8 *Luglio* 1814. *Reg. di giud.* *S.* 15. 1. 15.

42. — L'Articolo 420 del Codice di Procedura si applica anche al caso in cui il reo convenuto sia *in fallimento;* questa disposizione fa eccezione alla regola generale, la quale stabilisce che in materia di fallimento il reo convenuto dev'essere intimato avanti il Tribunale del domicilio del fallito.

Tolosa 15 *Gennaio* 1828. *S.* 28. 2. 107.

Art. 421. — *Le parti devono comparire in persona o col mezzo di un loro procuratore munito di un mandato speciale.*

(*) V. Art. 414 Cod. di Proc. — 627 Cod. di Comm.

Art. 422. — *Comparendo le parti, e non giudicandosi definitivamente la causa alla prima udienza, le parti non domiciliate nel luogo di residenza del Tribunale sono tenute di farvi elezione di domicilio.*

Questa elezione deve registrarsi nel libro delle udienze. Mancando tale elezione di domicilio, qualunque notificazione, anche quella della sentenza definitiva, sarà validamente fatta alla cancelleria del Tribunale.

1. — (*Domicilio eletto*) La notificazione fatta al domicilio eletto in conformità dell'Articolo 422 del Codice di Procedura non fa decorrere i termini dell'appello.

C. C. 2 *Marzo* 1814. *S.* 14. 1. 119.

2. — (*Termini*) La notificazione della sentenza definitiva in materia commerciale, fatta alla cancelleria del Tribunale per mancanza di domicilio eletto dalle parti non domiciliate, non fa decorrere i termini dell'appello; i termini non decorrono in tal caso se non che dal giorno della notificazione alla persona o al domicilio. In altri termini, l'Art. 422 del Cod. di Proc. non deroga all'Art. 443.

Colmar 5 *Agosto* 1826 *S.* 28. 2. 47.

Lione 28 *Gennaio* 1828. *S.* 28. 2. 236.

Reims 21 *Decembre* 1827. *S.* 28. 2. 129.

— *Contra* —

Dijon 25 *Marzo* 1828. *S.* 28. 2. 246.

3. — (*Termini*) La notificazione di una sentenza contumaciale proferita da un Tribunale di Commercio fatta secondo il disposto dell'Art. 422 del Cod. di Proc. alla cancelleria del Tribunale di Commercio, tien luogo della notificazione alla persona o domicilio, talmente che fa decorrere i termini di rigore ed in specie quelli della opposizione.

C. C. 13 *Novembre* 1822. *S.* 23. 1. 79.

4. — (*Libro d'udienza*) In materia commerciale, l'elezione di domicilio fatta da una delle parti in una citazione per discutere, non supplisce alla elezione di domicilio che le parti

non domiciliate nel luogo di residenza del Tribunale sono tenute a fare sul libro delle udienze, quando non interviene sentenza definitiva.

In tal caso la mancanza di elezione di domicilio sul libro delle udienze autorizza l'avversario a fare tutte le notificazioni alla cancelleria del Tribunale nonostante l'elezione del domicilio fatta in una citazione.

Bordeaux 26 *Febbraio* 1830. *S.* 30. 2. 158.

Art. 423. — *In materia di commercio l'attore estero non può essere obbligato a prestar cauzione per le spese, danni ed interessi ai quali potesse venir condannato. Questa disposizione ha luogo egualmente se l'istanza è introdotta avanti il Tribunale Civile nei luoghi ove non esiste Tribunale di Commercio.*

(*) V. Art. 166, 167 Cod. di Procedura; — 16 Cod. Civ.

— In materia di commercio, la cauzione *judicatum solvi* non poteva (prima del Codice) essere richiesta da uno straniero. L'Art. 16 del Codice Civile non ha introdotto un dritto nuovo.

Parigi 30 *Fior. an.* 10. *S.* 7. 2. 818.

Art. 424. — *Se il Tribunale è incompetente in ragione di materia, deve rinviare le parti al competente quantunque la declinatoria del foro non fosse stata proposta dalle medesime.*

Le declinatorie di foro per qualunque altro titolo non potranno esser proposte se non che prima di qualunque altra cauzione o difesa.

1. — (*Iscrizione in falso*). È perduto il diritto alla declinatoria della giurisdizione di un Tribunale per incompetenza *ratione personae* dopo avanzata una dimanda d'iscrizione in falso. Questa dimanda, per quanto tenda a togliere al Tribunale la cognizione dell'incidente elevato, è pur sempre una difesa in merito.

Parigi 28 *Febbraio* 1812. *S.* 14. 2. 360.

2. — (*Incompetenza—Contumacia*) Il particolare non commerciante accettante o girante di biglietti all'ordine, il quale si è lasciato condannare in contumacia al Tribunale di Commercio, non può in Corte d'Appello proporre l'eccezione d'incompetenza *ratione personae*.

Bruxelles 31 *Luglio* 1809. *S.* 7. 2. 973.

3. — (*Opposizione*) La eccezione d'incompetenza *ratione personae* può esser proposta nella opposizione ad una sentenza contumaciale di prima istanza.

Bruxelles 23 *Decembre* 1809. *S.* 10. 2. 261.

4. — (*Sanatoria*) Quando una donna non mercantessa pubblica è intimata unitamente al marito per fatto di commercio, il vizio d'incompetenza non è sanato colla difesa in merito; può essere proposto in ogni stato di causa.

Agen 12 *Decembre* 1809. *S.* 10. 2. 365.

5. — (*Cambiale—Incompetenza*) Una cambiale deve reputarsi semplice promessa quando non enuncia la natura della valuta ricevuta. La irregolarità che resulta da tale omissione può proporsi in ogni stato di causa da ogni portatore dell'atto qualificato cambiale. Quindi il Tribunale di Commercio deve dichiararsi incompetente a conoscere di tale atto, ancorchè l'eccezione d'incompetenza non sia proposta ed il portatore del recapito sia commerciante.

Torino 13 *Marzo* 1811. *S* 12. 2. 74.

(*) V. Art. 110. § 6. n. 39.

6. — (*Appello*) La difesa in merito avanti un Tribunale di Commercio, avanti il quale è già dedotta la incompetenza, non toglie il diritto ad appellare sulla questione d'incompetenza dalla sentenza che è stata emanata.

Montpellier 22 *Gennaio* 1811. *S.* 14. 2. 361.

(*) V. Art. 168, 169, 170, 181 del Cod. di Proc. — 631 a 636 del Cod. di Comm.

Art. 425. — *Una sola e medesima sentenza può, rigettando la declinatoria, pronunziare sul merito; ma però con due disposizioni distinte, l'una riguardo alla declinatoria, l'altra riguardo al merito.*

Il capo della sentenza che riguarda la declinatoria per titolo d'incompetenza può sempre essere impugnato per la via dell'appello.

1. — (*Termine*) L'appello dalla sentenza che ha statuito sulla declinatoria è sottoposto alla dilazione di tre mesi stabilita dall'Art. 443. Questa decisione ha luogo ancorchè l'incompetenza dei giudici che hanno rigettata la declinatoria sia assoluta *ratione materiae*.

C. C. 25 *Febbraio* 1812. *S.* 12. 1. 207.

2. — (*Difesa*) I Tribunali di Commercio possono, dopo la sentenza sulla declinatoria, passare alla decisione in merito senza ordinare una preventiva difesa.

C. C. 1 *Pratile an.* 10. *S.* 2. 1. 321.

3. — (*Appello non sospensivo*) L'appello da una sentenza sulla competenza in materia di commercio non è sospensivo benchè non ne sia ordinata la esecuzione provvisoria. Tal sorte di appello è regolata non dall'Art. 457 del Cod. di Proc., ma dall'Art. 425. Ora l'Articolo 425 s'intende in questo senso, che i giudici di commercio possono eseguire la sentenza loro sulla competenza e pronunziare in merito nonostante l'appello.

Aix 5 *Maggio* 1826. *S.* 27. 2. 248.

4. — (*Accettazione di sentenza*) In materia commerciale la parte che, rigettata una declinatoria da lei proposta, tratta immediatamente il merito anche senza fare verun riservo,

non si presume avere accettata la sentenza che rigettava la declinatoria..... almeno quando è stato il Tribunale che ha ordinata la discussione in merito.

Poitiers 20 *Maggio* 1829. *S.* 29. 2. 328.

Art. 426. — *Le vedove e gli eredi di persone soggette alla giurisdizione del Tribunale di Commercio, saranno citati davanti questo Tribunale, per riassunzione d'istanza, o con atto d'introduzione di nuova istanza. Se cade controversia sulla qualità delle persone, questo incidente è rimesso ai Tribunali ordinarj che devono giudicarne: in seguito il Tribunale di Commercio decide sul merito.*

1. — (*Nuova istanza*) Le parole *nuova istanza* significano azione principale, e non suppongono in verun modo che sia esistita un' azione sperimentata contro il defunto.

Parigi 16 *Marzo* 1812. *S.* 14. 2. 105.

2. — (*Dichiarazione di debito*) Gli eredi non commercianti sono sottoposti al Tribunale di Commercio per i debiti commerciali di colui del quale hanno conseguita la eredità, quando si tratta non di eseguire una condanna ottenuta precedentemente contro il loro autore, ma di ottenere una dichiarazione di debito.

C. C. 25 *Pratile an.* 11. *S.* 3. 1. 311.
C. C. 20 *Frimaio an.* 13. *S.* 5. 1. 152.
C. C. 1 *Settembre* 1816. *S.* 6. 2. 743.

3. — (*Esecuzione di sentenza*) Un Tribunale di Commercio non è competente per ordinare contro gli eredi di un commerciante l'esecuzione di una sentenza proferita contro il negoziante stesso.

C. C. 3 *Brumaio an.* 12. *S.* 4. 2. 28.

4. — (*Determinazione d'età*) La questione tendente a determinare se un debitore era maggiore o minore all'epoca del contratto impegno, è essenzialmente fuori della competenza dei Tribunali di Commercio.

Bruxelles 10 *Luglio* 1807. *S.* 8. 2. 77.

5. — (*Qualità di erede*) Un Tribunale di Commercio è incompetente per statuire sulla qualità di erede ancorchè la questione sia stata elevata per incidente Deve dichiararsi incompetente anche d'ufficio. La sua sentenza in proposito è suscettibile d'appello per quanto qualificata inappellabile.

Nîmes 6 *Maggio* 1809. *S.* 10. 2. 209.

6. — (*Connessioni — Incidenti*) Quando la pronunzia su di una contestazione è necessariamente subordinata alla decisione di una questione che di sua natura sarebbe di competenza di un altro giudice, quello il quale è competente sul merito, lo è necessariamente sulla questione accessoria. Però la questione accessoria non è allora giudicata se non che relativamente all' affare pendente; non vi è eccezione a questa regola se non che nel caso di proibizione speciale.

C. C. 12 *Ottobre* 1814. *S.* 15. 1. 129.

Art. 427. — *Se un documento prodotto non è riconosciuto, se è denegato o attaccato di falso, e se la parte che l'ha prodotto persiste a volersene servire, il Tribunale rimette l'incidente al giudice competente, e sospende il giudizio sulla dimanda principale.*

Se però il documento si referisce soltanto ad uno dei capi della domanda, il Tribunale di Commercio può passare alla decisione degli altri capi della medesima.

1. — (*Impugnativa semplice*) I Tribunali di Commercio possono ordinare il pagamento di una cambiale ancorchè vi sia impugnativa per parte del convenuto, o anche dichiarazione di volere inscrivere in falso. Non vi è necessità di sospendere se non in quanto esista iscrizione in falso legalmente intentata.

Parigi 9 *Agosto* 1809. *S.* 7. 2. 1107.

2. — *Giudicato al contrario*, che una semplice impugnativa basta per far ordinare il rinvio; non è necessaria l'iscrizione in falso.

C. C. 23 *Agosto* 1827. *S.* 28. 1. 199.

3. — *Idem.* Basta che l'individuo intimato riconvenga di falso il pagamento, e che il portatore persista a dimandarne il pagamento.

C. C. 1 *Aprile* 1829. *S.* 29. 1. 131.

4. — *Idem.* Anche dopo l'iscrizione in falso legalmente intentata, i giudici di commercio non sono tenuti a sospendere, quando l'esito dell'incidente non deve avere alcuna influenza sulla decisione del merito.

C. C. 18 *Maggio* 1806. *S.* 6. 1. 388.

5. — (*Sospetto—Esame*) Il Tribunale di Commercio non è tenuto a pronunziare il rinvio tostochè vien dedotta la eccezione di falso. Egli ha il diritto di esaminare se i mezzi sono fondati, e pronunziare sulla dimanda principale, o ordinare il rinvio secondo che lo giudica conveniente.

Riom 21 *Novembre* 1816. *S.* 18. 2. 8.

6. — (*Potere dei giudici*) Il disposto dell'Art. 427 del Cod. di Proced. che ordina ai Tribunali di Commercio di rinviare avanti i giudici civili, quando il documento prodotto è impugnato, non è tassativo; è semplicemente facoltativo, e per il caso in cui il Tribunale di Commercio non ha la sua coscenza tranquilla sulla verità della firma. Se il Tribunale di Commercio indipendentemente da ogni verificazione ha acquistata la prova dei vizj e nullità del titolo, può dispensarsi dal rinvio e giudicare sul merito.

C. C. 19 *Marzo* 1817. *S.* 17. 1. 169.

7. — (*Deposito*) Quando avanti un Tribunale di Commercio un documento è querelato di falso, e conseguentemente le parti sono rin-

viate avanti i giudici competenti perchè sia pronunziato sul falso dedotto, il Tribunale di Commercio può, se lo giudica conveniente per le parti, ordinare il deposito provvisorio del documento stesso nella cancelleria.

C. C. 1 Aprile 1829. S. 29. 1. 134.

Art. 428. — In qualunque caso il Tribunale può ordinare anche ex officio che le parti sieno sentite personalmente all'udienza o nella camera di consiglio. In caso di legittimo impedimento, il Tribunale può deputare uno dei giudici, oppure un giudice di pace, per sentire le parti, e per fare processo verbale delle loro dichiarazioni.

(*) V. Art. 324 e seg. — 1035 del Cod. di Proc.

Art. 429. — Se fosse il caso di rimettere le parti a degli arbitri per disamina di conti, scritture e registri, si nominano uno o tre arbitri per sentire le parti e per conciliare se si può, e per dare in difetto il loro parere.

Se fosse il caso di far visite o di stimare merci e manifatture, si nominano uno o tre periti.

Gli arbitri ed i periti sono nominati ex officio dal Tribunale, quando le parti non li abbiano scelti concordemente all'udienza.

1. — (*Arbitro nominato*) Le parti possono con la nomina di un arbitro volontario far cessare l'effetto di quella di un arbitro eletto *ex officio*, non per anche entrato in funzione.

C. C. 14 Febbraio 1809. S. 9. 2. 67.

2. — (*Forme*) Le formalità prescritte dal Codice di Procedura al titolo *dei rapporti dei periti*, in specie quelle che tendono a porre tutte le parti in grado di conoscere l'epoca della perizia ed il contenuto del rapporto, si applicano tanto in materia civile quanto in materia commerciale.

Nîmes 3 Gennaio 1820. S. 20. 2. 98.

(*) V. Art. 303 del Cod di Proc. — 55 del Cod. di Comm. — 29 della Tariffa.

Art. 430. — Il sospetto contro li arbitri o periti deve proporsi entro tre giorni dalla loro nomina.

(*) V. Art. 308 e seg della Proc.

Art. 431. — La relazione degli arbitri e quella dei periti si deposita alla cancelleria del Tribunale.

(*) V. Art. 319 Cod. di Proc.

Art. 432. — Quando il Tribunale ordina la prova testimoniale, vi si procede colle forme sopra prescritte per li esami sommari. Però nelle cause appellabili le deposizioni sono scritte dal cancelliere e firmate dai testimonj. In caso di rifiuto di firmare, se ne fa menzione.

— Il Tribunale di Commercio che ammette una prova, deve ordinare che sia fatta nella sua udienza, e non può delegare uno dei suoi membri per riceverla.

Bordeaux 19 Agosto 1811. S. 12. 2. 65.

(*) V. Art. 407, 410 Cod. di Proc.

Art. 433. — Nella redazione e spedizione delle sentenze, si osservano le formule prescritte dagli Art. 141 e 146 per i Tribunali di Prima Istanza.

1. — I cancellieri dei Tribunali di Commercio, come quelli dei Tribunali Civili, devono trascrivere sul giornaletto d'udienza tutte le sentenze come sono state proferite.

Decis. del gran giudice 31 Ottobre 1809. S. 10. 2. 12.

2. — Devono anche tenere un repertorio, ed inscrivervi tutti li atti e sentenze suscettibili di essere registrate sulla minuta

Lettera del Min. delle Finanze 14 Decembre 1813. S. 14. 2. 249.

(*) V. Art. 138 del Cod. di Proced.

Art. 434. — Se l'attore non comparisce, il Tribunale pronunzia la contumacia, ed assolve il reo dalla dimanda.

Non comparendo il reo incorre la contumacia, e la domanda dell'attore è ammessa, quando resulta giusta e provata.

(*) V. Art. 149, 150.

Art. 435. — Qualunque sentenza contumaciale deve essere notificata da un usciere destinato a questo effetto dal Tribunale. La notificazione deve contenere, sotto pena di nullità, elezione di domicilio nel comune in cui si eseguisce, se l'attore non vi è domiciliato.

La sentenza diventa esecutiva un giorno dopo la notificazione, e finchè non vi sia fatta opposizione.

1. — (*Elezione di domicilio*) La notificazione di una sentenza contumaciale proferita da un Tribunale di Commercio è nulla se non contiene elezione di domicilio nella comune ov'è stata fatta, quando il notificato non vi ha domicilio. L'Art. 435 del Cod. di Proced. non è stato abrogato dall'Art. 643 del Cod. di Comm.

Bruxelles 15 Maggio 1811. S. 14. 2. 383.

2. — (*Elezione di domicilio—Decreto di riunione*) La notificazione delle sentenze contumaciali proferite dai Tribunali di Commercio, non deve contenere elezione di domicilio se non che quando si tratta di sentenze che pronunziano una condanna qualunque contro il soccombente. La elezione di domicilio non è necessaria nella notificazione di una sentenza che ha riunito l'incidente al merito.

C. C. 29 Gennaio 1829. S. 20. 1. 55.

3. — (*Notificazione—Usciere*) La notificazione di una sentenza contumaciale di un Tribunale di Commercio che pronunzi l'arresto

personale, dev'esser fatta, a pena di nullità, dall'usciere delegato nella sentenza stessa.

Besançon 23 *Luglio* 1813. *S.* 16. 2. 167.

4. — (*Usciere*) L'usciere incaricato da un Tribunale di Commercio per notificare una sentenza contumaciale, può quando v'è luogo all'arresto personale eseguire la sentenza senza nuova commissione dal Tribunale di Prima Istanza.

Roano 20 *Luglio* 1814. *S.* 15. 2. 14.

Art. 436. — *Non si ammette opposizione dopo otto giorni dalla notificazione della sentenza.*

(*) V. Art. 156, 158, 159 e le note Cod. di Proced. Art. 643 Cod. di Comm.

Art. 437. — *L'opposizione deve contenere i motivi a cui si appoggia, con citazione a comparire nel termine fissato dalla Legge, e si notifica al domicilio eletto.*

(*) V. Art. 29 della Tariffa.

Art. 438. — *L'opposizione fatta al momento della esecuzione della sentenza mediante dichiarazione inserita nel processo verbale dell'usciere, sospende la detta esecuzione: è in obbligo però l'opponente di reiterare la sua dichiarazione entro tre giorni con un atto che porti citazione a comparire. Scaduto questo termine l'opposizione si ritiene non avvenuta.*

1. — (*Elezione di domicilio*) Quando il Tribunale pronunzia definitivamente alla prima udienza sopra una opposizione ad una sentenza contumaciale proferita in materia commerciale, la elezione di domicilio nel luogo ove risiede il Tribunale stesso fatta nell'atto di opposizione diviene nulla e come non avvenuta, specialmente se questa elezione di domicilio non è stata trascritta sul giornaletto d'udienza. Quindi la notificazione della sentenza fatta a tal domicilio non fa decorrere i termini dell'appello.

Treves 27 *Luglio* 1810. *S.* 11. 2. 467.

2. — (*Termini*) L'opposizione ad una sentenza contumaciale proferita in materia commerciale, dev'essere fatta entro tre giorni ai termini dell'Art. 438 del Cod. di Proced. e non entro 8 giorni ai termini dell'Art. 162. La diversità delle regole riguarda la diversità *di materia*, non la diversità *nella natura delle autorità*.

Nîmes 9 *Agosto* 1819. *S.* 20 2. 262.

Art. 439. — *I Tribunali di Commercio possono ordinare l'esecuzione provvisionale delle loro sentenze nonostante l'appello, e senza cauzione, semprechè le medesime sieno fondate sopra documenti autentici non controversi, o sopra una precedente sentenza condannatoria non impugnata per via di appellazione. Negli altri casi l'esecuzione provvisoria non ha luogo che previa cauzione, o giustificazione di sufficiente solvibilità.*

1. — (*Esecuzione provvisoria*) Sotto l'impero del Codice di Procedura Civile, le sentenze dei Tribunali di Commercio sono di lor natura eseguibili provvisoriamente *mediante cauzione;* l'esecuzione provvisoria dev'essere ordinata nella sentenza quando non v'è luogo alla cauzione.

Nîmes 31 *Agosto* 1809. *S.* 10. 2. 234.

C. C. 2 *Aprile* 1817. *S.* 17. 1. 280.

2. — *Contra* — Le sentenze dei Tribunali di Commercio non sono in caso di appello eseguibili provvisoriamente.

Bruxelles 9 *Decembre* 1807. *S.* 14. 2. 154.

3. — *Id.* Quando pure la esecuzione provvisoria mediante cauzione fosse di diritto, bisognerebbe almeno che la cauzione fosse data *preventivamente* ad ogni atto esecutivo. Non basterebbe offrirla posteriormente e dopo la contestazione.

Bordeaux 28 *Agosto* 1827. *S.* 28. 2. 76.

4. — (*Esecuzione*) Le sentenze che rigettano una declinatoria e non pronunciano una condanna pecuniaria, sono esecutorie nonostante appello.

Roano 3 *Luglio* 1807. *S.* 7. 2. 1260.

5. — (*Sentenze di arbitri*) In materia di sicurtà e sotto il Codice di Procedura Civile le sentenze degli arbitri possono esser poste provvisoriamente in esecuzione nonostante appello, per quanto l'esecuzione provvisoria non sia stata ordinata dalla sentenza.

Roano 3 *Novembre* 1807. *S.* 8. 2. 41.

6. — (*Esecuzione—Spese*) I Tribunali di Commercio possono ordinare la esecuzione provvisoria delle loro sentenze per le spese. L'Art. 137 del Cod. di Proc. che contiene una disposizione contraria riguarda unicamente i Tribunali Civili.

Roano 11 *Decembre* 1821. *S.* 27. 2. 142.

(*) V. Art 643. n. 21 22, 647. n. 8. 9.

Art. 440. — *La cauzione si dà con atto notificato al domicilio dell'appellante se abita nel luogo della residenza del Tribunale, altrimenti al domicilio eletto in esecuzione dell'Art.* 422. *Questo atto deve contenere citazione ad un giorno ed ora determinati a portarsi in cancelleria, per avervi in comunicazione senza trasporto il documento di cauzione se questa è stata ingiunta, e per comparire all'udienza, ove in caso di controversia si pronunzierà sull'ammissibilità della cauzione.*

— L'imprigionamento eseguito in virtù di una sentenza che ordina la esecuzione provvisoria, nonostante appello, ma coll'onere di dar cauzione, è nullo, ancorchè sia stata offerta la cauzione, se l'intimazione prescritta dall'Art. 440 per aver comunicazione dei titoli della cauzione è stata omessa.

Parigi 20 *Ottobre* 1813. *S.* 14. 2. 129.

(*) V Art. 518 Cod. di Proced. — 2011, 2018, 2040 Cod. Civ. — 29 della Tariffa.

ART. 643. — Nondimeno gli Articoli 156 158, e 159 del medesimo Codice relativi alle sentenze proferite in contumacia dai Tribunali inferiori, saranno applicabili alle sentenze in contumacia proferite dai Tribunali di Commercio.

Art. 441. — *Non comparendo l'appellante, o non opponendosi alla cauzione, colui che la presta, presta la sua obbligazione in cancelleria. Se l'appellante si oppone, la controversia vien giudicata all'udienza nel giorno indicato nella citazione. In ogni caso la sentenza si eseguisce nonostante opposizione e appello.*

(*) V. Art. 519 Cod. di Proced — 29 della Tariffa.

Art. 442. — *I Tribunali di Commercio non possono conoscere della esecuzione delle loro sentenze.*

1. — (*Offerte reali*) I Tribunali di Commercio non possono conoscere della validità delle offerte reali e consegne fatte in esecuzione di sentenze consolari.

Parigi 21 *Agosto* 1810. *S.* 14. 2. 239.

2. — (*Sequestro*) Ogni dimanda relativa alla validità o agli effetti di un sequestro deve esser portata avanti i Tribunali Civili, ancorchè il sequestro abbia avuto per scopo di assicurare le pretensioni di un mercante contro altro mercante, e le relazioni del terzo sequestrario col sequestrato sieno commerciali.

Bruxelles 28 *Maggio* 1807. *S.* 7. 2. 292.

3. — (*Esecuzione*) Quando la contestazione che si eleva sulla esecuzione di una sentenza di un Tribunale di Commercio non proviene da oscurità dei termini nei quali è concepita, ma dalla valutazione del fatto per il quale si pretende averla eseguita, deve conoscerne il Tribunale Civile, non il Tribunale di Commercio.

Firenze 28 *Gennaio* 1811. *S.* 14. 2. 363.

4 — (*Fallimento*) In materia di fallimento spetta al Tribunale di Commercio che lo ha dichiarato il conoscere del merito degli atti di amministrazione fatti dai sindaci provvisorj. (Cod. di Comm. Art. 449)

Firenze 13 *Marzo* 1811. *S.* 14. 2. 363.

5. — (*Fallimento*) Quando in un fallimento, un creditore della massa dichiarato tale con sentenza del Tribunale di Commercio ha fatto un sequestro nelle mani del sindaco cassiere, il Tribunale di Commercio non può conoscere della dimanda di validità; sarebbe un conoscere della esecuzione della propria sentenza.

C. C. 27 *Giugno* 1821. *S.* 22. 1. 8.

6. — (*Supersessoria*) I Tribunali Civili non possono in verun caso soprassedere sulla esecuzione di una sentenza dei giudici di commercio. L'Art. 1244 del Cod. Civ. non deroga su questo punto all'Art. 15, tit. 12 della Ordinanza del 1673. Se pronunziano una supersessoria, il creditore può, senza tener conto della sentenza, continuare li atti opportuni ed in specie l'espropriazione forzata.

Colmar 12 *Frimaio An.* 11. *S.* 6. 2. 523.

7. — (*Vendita di beni*) Un Tribunale di Commercio non può nè procedere da sè stesso nè far procedere da un notaro alla vendita dei beni delle parti condannate commercialmente.

C. C. 24 *Novembre* 1825. *S.* 26. 1. 91.

8. — ..... Nè conoscere della validità del precetto che precede l'esecuzione personale.

Lione 22 *Agosto* 1826. *S.* 27. 2. 23.

9. — ..... Nè pronunziare sulla dimanda di perenzione delle proprie sentenze.

Aix 12 *Marzo* 1825. *S.* 26. 2. 1.

10. — (*Interpetrazione di sentenza*) L'interpetrazione della sentenza fatta dai medesimi giudici che l'hanno proferita .... (supponendo che la interpretazione sia opportuna e non alteri la cosa giudicata) è nelle attribuzioni dei giudici di commercio come dei giudici ordinarj. La proibizione fatta ai Tribunali di Commercio di conoscere della esecuzione delle loro sentenze non si applica alla interpetrazione.

Caen 17 *Maggio* 1826. *S.* 27. 2. 68.

11. — (*Appello*) L'appello da una sentenza del Trib. di Comm. è ammissibile ancorchè non si estenda alle sentenze del Tribunale Civile che ne ha ordinata la esecuzione.

Colmar 26 *Novembre* 1808. *S.* 7. 2. 1169

12. — (*Sentenze—Esecuzione*) I Tribunali di Commercio possono conoscere dell'esecuzione delle loro sentenze preparatorie. L'Articolo 442 Codice di Procedura Civile non si applica che all'esecuzione delle sentenze definitive.

Parigi 18 *Decembre* 1812. *S.* 13. 2. 287.

Articolo 643.

Articoli del Codice di Procedura richiamati dall'Art. 643.

Art. 156. — *Qualunque sentenza contumaciale contro una parte che abbia mancato di costituirsi un procuratore, sarà intimata per mezzo di un usciere destinato dal Tribunale giudicante o dal giudice del domicilio del contumace, che viene indicato dal Tribunale medesimo.*

Se le sentenze contumaciali non sono eseguite entro sei mesi dal giorno in cui sono state pronunziate, si ritengono come non pronunziate.

Art. 158. — *Se la sentenza è pronunziata contro una parte non avente patrocinatore, l'opposizione si riceve fino all' esecuzione della sentenza.*

Art. 159. — *Si avrà per eseguita una sentenza alloraquando i mobili che erano stati pignorati sono stati venduti, o che la parte condannata è stata incarcerata, o, se già lo era, è stato messo impedimento alla di lei escarcerazione, o che le è stato notificato il pignoramento di uno o più de' suoi stabili, o che siano state pagate le spese, o finalmente se vi ha qualche atto dal quale necessariamente resulti che l'esecuzione della sentenza è stata conosciuta dalla parte contumace.*

L'opposizione formata entro i termini sovra espressi, e nelle forme sotto prescritte, sospende l'esecuzione se questa non è stata ordinata nonostante l'opposizione.

Note

INDICE SOMMARIO

Appello 6. 7.
Arbitri 11.
Arresto 20.
Codice di Procedura 1.
Contumacia 1. 2. 9. 18.
Esecuzione provvisoria 21. 22.
Mancanza di difesa 2. 3.
Notificazione 13. 16.
Opposizione 3. 4. 14.
— del terzo 17.
Perenzione 10. 12.
Prede 5.
Prescrizione 18.
Riunione di contumacia 1.
Termini 5. 14. 16.
Usciere 8. 19. 20.

1. — Gli Art. 642 e 643, nel rimettere, per la forma di procedere davanti i Tribunali di Commercio, a certi Articoli del Codice di Procedura, non escludono l'applicazione degli altri Articoli di quest'ultimo, i quali non hanno niente d'incompatibile con la competenza e l'organizzazione di questi Tribunali. Quindi un Tribunale di Commercio può, applicando l'Art. 153 del Cod. di Proc. Civ. pronunciare contra una parte citata con altre, e contumace, la riunione di contumacia al merito.

C. C. 29 *Giugno* 1819. *S.* 20. 1. 55.

2. — La comparsa in Tribunal di Commercio produce il medesimo effetto che la costituzione davanti il Tribunal di Prima Istanza, almeno in questo senso, che una sentenza del Tribunal di Commercio proferita in contumacia sul merito, contro una parte che è comparsa, col mezzo di un mandatario, ed ha proposta una declinatoria, è reputata sentenza in contumacia per mancanza di difesa, non per mancanza di comparsa; d'onde ne viene la conseguenza che l'opposizione a questa sentenza deve esser fatta entro gli otto giorni dalla notificazione, sotto pena della perdita del diritto di farla.

C. C. 7 *Novembre* 1827. *S.* 28. 1. 144

3. — Una sentenza in contumacia del Tribunal di Commercio dee esser reputata contumaciale per mancanza di difese e non per mancanza di comparsa, per ciò solo che essa è stata proferita dopo la dimanda di una remissione fatta dall'incaricato del reo convenuto, specialmente se già l'incaricato era procuratore all'epoca della sentenza preparatoria proferita nella medesima causa. In conseguenza l'opposizione alla sentenza contumaciale dee esser fatta entro gli otto giorni dalla notificazione, sotto pena della perdita del diritto di farla.

Parigi 9 *Ottobre* 1828. *S.* 28. 2. 338.

— *Giudicato nel medesimo senso.*

Tolosa 8 *Maggio* 1824. *S* 24. 2. 338.

— *Giudicato nel senso contrario*

Parigi 22 *Maggio* 1824. *S.* 24. 2. 340.

4. — L'opposizione ad una sentenza contumaciale proferita da un Tribunale di Commercio contro una parte che non è comparsa nè ella stessa, nè col mezzo di mandatario o incaricato, è ammissibile fino all'esecuzione. Quanto a ciò l'Art. 643 Cod. di Comm. ha abrogato l'Art. 436 Cod. di Proc., il quale dichiarava non ammissibile l'opposizione dopo gli otto giorni della notificazione della sentenza.

C. C. 31 *Marzo* 1828. *S.* 28. 1. 211.

5. — Le sentenze proferite in materia di prede, da commissarj inviati nelle isole francesi d'America, sono soggette agli stessi termini delle altre sentenze proferite dai Tribunali delle Colonie.

Decis. f. 16 *Marzo* 1807. *S.* 16. 2. 230.

6. — La disposizione dell'Articolo 445 del Codice di Procedura Civile, il quale prescrive che gli appelli dalle sentenze suscettibili d'opposizione non siano recevibili durante il termine delle opposizioni, si applica anche alle sentenze contumaciali proferite dai Tribunali di Commercio.

Colmar 31 *Decembre* 1808. *S.* 14. 2. 387.

Parigi 18 *Maggio* 1809. *S.* 14. 2. 388.

Limoges 15 *Novembre* 1810. *S.* 14. 2. 388.

Parigi 7 *Gennaio* 1812. *S.* 12. 2. 148.

7. — *Giudicato in senso contrario.* L'appello da una sentenza contumaciale di commercio è ricevibile prima che decorrano i termini dell'opposizione, e nel *giorno istesso della sentenza.*

C. C. 24 *Giugno* 1816. *S.* 16. 1. 409.

8. — Non è necessario, a pena di nullità, che l'usciere inserisca la sua matricola nelle nuove citazioni in uso presso il Tribunale di Commercio.

C. C. 5 *Brum. an.* 11. *S.* 3. 2. 526.

9. — L'Art 643 del Cod. di Comm., il quale dichiara applicabile alle sentenze contu-

Digitized by Google

maciali proferite in materia di commercio l'Art. 156 del Cod. di Proced. che riguarda come non avvenute le sentenze in contumacia non eseguite ne' sei mesi dacchè sono state ottenute, non ha effetto che per l'avvenire.

Laonde, le sentenze contumaciali proferite dai Tribunali di Commercio sotto l'impero del Codice di Procedura, ma prima della promulgazione del Codice di Commercio, hanno conservato tutto il loro effetto, ancorchè non siano state eseguite ne' sei mesi della loro pronunzia.

Bordeaux 26 *Gennaio* 1811. *S.* 12. 2. 263.

10. — La perenzione di sei mesi, stabilita dall'Articolo 156 del Codice di Procedura Civile, non ha luogo contra una sentenza contumaciale proferita da un Tribunale di Commercio contra una parte che è comparsa per mezzo di procuratore, anche per domandare solamente la rimessa della causa. Codesta non è una sentenza contumaciale di parte non rappresentata da procuratore.

C. C. 26 *Decembre* 1821. *S.* 22. 1. 174.

C. C. 18 *Gennaio* 1820. *S.* 20. 1. 195.

11. — Gli arbitri necessarj nominati d'officio non possono regolarmente procedere, non ostante l'appello dalla sentenza che porta la loro nomina, sotto il pretesto che le sentenze del Tribunale di Commercio sono esecutorie provvisoriamente.

Parigi 25 *Marzo* 1813. *S.* 16. 2. 86.

12. — Una sentenza di commercio, pronunciata in contumacia contro una parte non comparsa, è perenta se non ha esecuzione nel termine di sei mesi, quand'anche la sentenza fosse stata emanata dopo la presentazione di un procuratore. Questa *presentazione di procuratore* non equivale ad una *costituzione di patrocinatore*.

Digione 4 *Luglio* 1818. *S.* 17. 2. 71.

13. — La notificazione di una sentenza contumaciale proferita da un Tribunale di Commercio, è nulla se non contiene elezione di domicilio nel Comune in cui è stata fatta, allorchè l'attore non vi è domiciliato. L'Art. 435 del Cod. di Proc. Civ. non è stato abrogato dall'Art. 643 del Cod. di Comm.

Bruxelles 15 *Maggio* 1811. *S.* 14. 2. 383.

14. — 15. — L'Art 158 Cod. di Proc. Civ., il quale fa decorrere il termine dell'opposizione solamente dal giorno della esecuzione della sentenza (quando la sentenza è stata proferita contro una parte che non ha patrocinatore), non è regola, specialmente per i giudici di commercio. Prima della pubblicazione del Cod. di Comm. e del suo Art. 643, che estende ai Tribunali di Commercio la regola stabilita dall'Art. 158 Cod. di Proc. Civ., il termine dell'opposizione contro le sentenze contumaciali era di otto giorni, giusta l'Art. 436 Cod. di Proc. Civ. Non vi era distinzione pel caso in cui la sentenza era stata proferita contro una parte che non avea patrocinatore, o procuratore.

C. C. 2 *Agosto* 1815. *S.* 16. 1. 107.

16. — La notificazione di una sentenza contumaciale emanata da un Trib. di Commercio, fatta, ai termini dell'Art. 422 del Cod. di Procedura Civile, alla cancelleria del Tribunale di Commercio, tien luogo della notificazione a persona o domicilio, talmentechè fa decorrere i termini, e specialmente quelli della opposizione.

È egli vero che sia permesso di estendere alle sentenze contumaciali dei Tribunali di Commercio l'Art. 157 del Cod. di Proc. Civ, il quale vuole che « Se la sentenza è pronunziata contro una parte avente patrocinatore, » l'opposizione non si riceve che entro giorni » otto dalla notificazione fatta al patrocinatore », e che a tal riguardo un *ammesso* dei Tribunali di Commercio possa assimilarsi ad un patrocinatore dei Tribunali Civili?

È egli vero che l'Art. 643 del Cod. di Comm., il quale esclude ogni idea di assimilazione tra un *patrocinatore* ed un *ammesso*; il quale esclude la estensione dell'Art. 157 del Cod. di Proc. Civ. in materia di commercio; il quale vuole che qualunque sentenza contumaciale sia regolata dagli Articoli 156, 158 e 159 (autorizzanti la *opposizione* finchè non siavi esecuzione), non debba abrogare o interpetrare l'Art. 436 del Cod. di Proc. Civ., non dando che otto giorni per l'opposizione delle sentenze contumaciali proferite dai Tribunali di Commercio?

Nel conflitto di queste disposizioni inconciliabili, l'*equità*, regola sovrana in materia commerciale, non vuole forse che la parte rappresentata da un *ammesso*, munito di procura, sia considerata così ben difesa ed avvertita come quella rappresentata da un *patrocinatore* ufficiale pubblico; e che i termini siano gli stessi per l'uno e per l'altro?

C. C. 13 *Novembre* 1822. *S.* 23. 1. 79.

17. — Il mezzo dell'opposizione del terzo è ammesso contro le sentenze di commercio anche dopo gli otto giorni dalla loro intimazione.

Nîmes 5 *Frim. an.* 9. *S.* 3. 2. 433.

18. — Le sentenze contumaciali dei Tribunali di Commercio proferite anche dopo il Codice di Procedura, ma prima della promulgazione del Codice di Commercio, hanno conservato ogni loro effetto, benchè non sieno state eseguite entro i sei mesi da che sono state ottenute. Esse non son soggette che alla prescrizione di 30 anni. Non si applicano in questo caso gli Articoli 643 Codice di Commercio, e 156 Codice di Procedura.

Caen 15 *Decembre* 1824. *S.* 28. 1. 319.

19. — L'usciere commesso da un Tribunale

N. 656m P. . . . ART. 644. — Gli appelli dalle sentenze dei Tribunali di Commercio saranno portati davanti le Corti nella giurisdizione delle quali sono situati i Tribunali.

TITOLO IV.

Della forma di procedere avanti le Corti di Appello.

N. 655 P. . . . ART. 645. — Il termine per interporre l'appello dalle sentenze dei Tribunali di Commercio sarà di tre mesi, a contare dal giorno della notificazione delle medesime, per quelle che saranno state proferite in contradittorio, e dal giorno in cui sarà scaduto il termine dell'opposizione per quelle che saranno state proferite in contumacia; l'appello potrà essere interposto il giorno stesso della sentenza.

N. . . . P. . . . ART. 646. — L'appello non sarà ammesso, allorquando il merito della causa non passerà i mille franchi, sebbene la sentenza non enunci essere stata proferita inappellabilmente, ed ancor quando enunciasse essere stata proferita con ammissione d'appello.

---

di Commercio per notificare una sentenza contumaciale, può, allorchè vi è luogo ad arresto personale, eseguire la sentenza senza nuova commissione del Tribunale di Prima Istanza.
Roano 20 *Luglio* 1814. *S.* 15. 2. 14.

20. — Il Tribunale di Commercio non può incombensare un usciere per fare la notificazione ed il precetto di arresto. Esso ha questa facoltà per le sole sentenze contumaciali.
Orléans 26 *Decembre* 1810. *S.* 15. 2. 208.

21. — I Tribunali di Commercio non possono ordinare l'esecuzione provvisoria, nonostante opposizione delle loro sentenze contumaciali.
Torino 14 *Settembre* 1813. *S.* 14. 2. 139.
Torino 1 *Febbraio* 1813. *S.* 14. 2. 140.

22. — *Giudicato in contrario:* cioè che l'Articolo 159 Codice di Procedura Civile autorizza i giudici civili e di commercio ad ordinare, ne'casi che richiedono celerità, e dopo averli verificati, che le loro sentenze contumaciali saranno eseguite provvisoriamente e non ostante opposizione.
C. C. 9 *Febbraio* 1813 *S.* 13. 1 426
Douai 11 *Gennaio* 1813 *S.* 11. 2. 157.

(*) V. sopra Art. 112 — note 5 e 6 all'Art. 139 del Cod. di Proc. — le note sull'Art. 617. n. 8. 9.

Articolo 645.

(*) V. Art. 643 parola *Appello*.

Articolo 646.

1. — (*Competenza—Appello*) Le sentenze del Tribunale di Commercio sulla competenza sono sempre di prima istanza, e suscettibili di appello. L'Art. 451 del Cod. di Proc. Civ. è ad esse applicabile.
Parigi 20 *Febbraio* 1812. *S.* 11. 2 385.

2. — (*Ritrattazione*) Le sentenze proferite dai Tribunali di Commercio possono essere impugnate per mezzo della ritrattazione, nell'istesso modo delle sentenze proferite dai Tribunali Civili. In tal caso la conoscenza della ritrattazione appartiene al Tribunale che ha pronunziata la sentenza impugnata.
Bruxelles 23 *Gennaio* 1812. *S.* 12 2. 261.

(*) V. Art. 639 e le note Cod di Comm. — Art. 451 e 150 Cod di Proced.

ART. 647. — Le corti di appello sotto pena di nullità, ed anche dei danni ed interessi a favor delle parti qualora abbiano luogo, non potranno in alcun caso accordare le difese, nè sospendere l'esecuzione delle sentenze dei Tribunali di Commercio, quando anche fossero impugnate come incompetenti; ma esse, secondo l'esigenze dei casi, potranno accordare il permesso di citare straordinariamente, nel giorno e nell' ora fissata, per disputare sopra l'appello. N. 657. P. . . .

Articolo 647.

INDICE SOMMARIO

Cessionario 5.
Declinatoria 1.
Esecuzione provvisoria 1. 3. 4. 8. 9. 11. 13.
Supersessorie 6. 7. 10. 12.
Termini ad opporre 2.

1. — Le sentenze di un Tribunale di Commercio, le quali non fanno che rigettare una declinatoria, e non pronunciano veruna condanna pecuniaria, sono esecutorie nonostante appello, senz'obbligo di cauzione.

Roano 3 *Luglio* 1807. *S.* 7. 2. 1260.

2. — La opposizione ad una sentenza in contumacia di difensore, proferita da un Tribunale di Commercio contro una parte ch'è comparsa mediante un *ammesso* o procuratore, ma che non ha fatta difesa in merito, dee farsi, a pena di decadenza, tra gli otto giorni dopo la intimazione alla parte, ancorchè non siasi intimata all'*ammesso*.

Tolosa 8 *Maggio* 1824. *S.* 24. 2. 338.

— *Contra* —

Parigi 22 *Maggio* 1824. *S.* 24. 2. 340.

3. — L'Art. 647 del Cod. di Comm. deroga all'Art. 439 del Cod. di Proced. Civile. La proibizione non è soltanto relativa al caso in cui vien ordinata la esecuzion provvisoria, conformemente all'Art. 439 del Cod. di Proc., vale a dire, quando vi è documento autentico non controverso o precedente condanna senz'appello.

Montpellier 28 *Settembre* 1824. *S.* 25. 2. 383.

Parigi 6 *Febbraio* 1813. *S.* 14. 2. 15.

4 — La esecuzione provvisoria, ordinata dal Tribunale di Commercio, di una sentenza portante condanna a pagamento di biglietti, non può essere impedita per la circostanza che il debitore avrà proposto querela di usura, o di abuso di confidenza contra il debitore per causa di questi medesimi biglietti.

Parigi 12 *Novembre* 1825. *S.* 26. 2 282.

(*) V. Art. 460 Cod. di Proc. Civ.

5. — Nel caso in cui il possessore di effetti negoziabili ottenga una sentenza a suo favore, e ceda in seguito gli effetti di cui si trova in possesso, il cessionario può, sull'appello della sentenza proferita nell'interesse del possessore, dimandare per la prima volta l'esecuzione, in ciò che lo concerne, delle condanne di cui è appello.

C. C. 24 *Febbraio* 1806. *S.* 6. 2. 915.

6. — L'Art. 647 Cod. di Comm., il quale prescrive che le corti di appello non potranno, *in verun caso*, sotto pena di nullità, accordare delle soprassessorie, nè far soprassedere all'esecuzione delle sentenze de' Tribunali di Commercio, deroga all'Articolo 459 Codice di Procedura Civile, che stabilisce in questi termini: « Se l'esecuzione provvisoria è stata ordinata fuori de'casi prevedutì dalla Legge, » l'appellante potrà ottenere una soprassessoria. » La proibizione non è solamente relativa al caso in cui l'esecuzione provvisoria sia stata ordinata conformemente all'Art. 459 Cod. di Proc. Civ., cioè allorchè vi è titolo non impugnato o condanna precedente senza appello.

Parigi 6 *Febbraio* 1813. *S.* 14. 2. 15.

7. — *Giudicato in senso contrario.*

Bruxelles 3 *Marzo* 1810. *S.* 11. 2. 165.

8. — Le sentenze de'Tribunali di Commercio non sono, in caso di appello, essenzialmente esecutorie provvisoriamente.

Bruxelles 9 *Decembre* 1807. *S.* 14. 2. 154.

9. — *Giudicato in senso contrario:* Le sentenze de'Tribunali di Commercio sono di loro natura esecutorie provvisoriamente, *mediante cauzione;* la loro esecuzione provvisoria non ha bisogno di essere ordinata che quando deve aver luogo senza cauzione.

Nîmes 31 *Agosto* 1809. *S.* 10. 2. 234.

C. C. 2 *Aprile* 1817. *S.* 17. 1. 280.

(*) V. Art. 442 note 5 e 6, all'Art. 439 del Cod. di Proced. — Art. 443 20. 21. 22.

10. — Il giudice dell'udienza di rapporto non può sospendere, fino alla decisione da pronunciarsi in corte di appello, l'esecuzione delle sentenze proferite in prima istanza dal Tribunale di Commercio.

Parigi 19 *Term. an.* 14. *S.* 7. 2. 1165.

11. — Allorchè i giudici di commercio hanno omesso di ordinare l'esecuzione provvisoria delle loro sentenze, essi non possono

N. 658. P. . . . ART. 648. — Gli appelli dalle sentenze dei Tribunali di Commercio saranno formati, e giudicati, come appelli di sentenze proferite in materia sommaria; la procedura, fino alla sentenza definitiva inclusivamente, sarà conforme a quella che è prescritta per le cause di appello in materia civile, nel Libro III della prima parte del Codice di Procedura Civile.

---

pronunciare tale esecuzione con una disposizione posteriore.

In simil caso, spetta esclusivamente alla corte di appello per riparare l'omissione dei primi giudici.

Liége 29 *Giugno* 1807. *S.* 7. 2. 326.

12. — La proibizione d'accordare delle difese, o di soprassedere all'esecuzione delle sentenze dei Tribunali di Commercio, non è solamente relativa al caso in cui è stata ordinata l'esecuzione provvisoria in conformità dell'Art. 439 Cod. di Proc., cioè a dire quando vi è titolo non attaccato, o condanna precedente senza appello.

Montpellier 28 *Settembre* 1824. *S.* 25. 2. 383.

13. — L'esecuzione provvisoria ordinata dal Tribunale di Commercio di una sentenza portante condanna al pagamento di biglietti, non può esser impedita dalla circostanza che il debitore abbia presentata una querela di usura o d'abuso di confidenza contro il creditore, rapporto a questi medesimi biglietti.

Parigi 12 *Novembre* 1825. *S.* 26. 2. 282.

Articolo 648.

1. — (*Appello—Lodi*) L'Art. 648 del Cod. di Comm. che reputa affari sommarj gli appelli dalle sentenze dei Tribunali di Commercio, dee esser esteso alle sentenze degli arbitri che la Legge o la scelta delle parti sostituisce ai Tribunali di Commercio. Così le spese fatte per un appello di una sentenza di arbitri in materia commerciale debbono esser liquidate come in materia sommaria

Bordeaux 23 *Agosto* 1827. *S.* 27. 2. 255.

2. — (*Perenzione*) La perenzione ha luogo innanzi le corti di appello giudicanti in materia commerciale, come nelle materie civili.

Riom 16 *Giugno* 1818. *S.* 19. 2. 22.

3. — (*Incompetenza—Appello*) L'appello per causa d'incompetenza di una sentenza del Tribunale di Commercio è riputato materia sommaria.

Le spese fatte per quest'appello debbono essere liquidate colla decisione di condanna.

C. C. 9 *Febbraio* 1813. *S.* 14. 1. 197.

4. — (*Appello—Nullità*) Ogni appello di sentenza de'Tribunali di Commercio è soggetto alla multa in conformità della dichiarazione de'21 Marzo 1671 e dell'editto di Febbraio 1691.

Delib. de'Consoli f. 10 *Fior. an.* 11. *S.* 3. 2 170.

LEGGE che determina l'epoca nella quale avrà esecuzione il Codice di Commercio (1).

(Decretata il 15 Settembre 1807. — Promulgata il 25.)

ART. 1. — Le disposizioni del Codice di Commercio avranno forza di Legge al 1 Gennaio 1808.

ART. 2. — Dal dì 1 Gennaio 1808 rimangono abolite tutte le antiche leggi riguardanti le materie commerciali sulle quali esistono espresse disposizioni nel Codice.

(1) V. a pag. 71 la nota in piè di pagina.

Digitized by Google

AGGIUNTE

AL

CODICE DI COMMERCIO

Legge Francese sui Fallimenti del 28 Maggio 1838.

Legge sull'Arresto personale del 15 Germinale Anno VI.

Legge sull'Arresto personale del 17 Aprile 1832, colle note.

Formole degli Atti Commerciali

Biblioteca consultiva del Diritto Commerciale, disposta secondo l'ordine del Codice di Commercio.

Digitized by Google

Digitized by Google

LEGGE DEL 28 MAGGIO 1838

PROMULGATA

IL SUCCESSIVO DÌ 8 GIUGNO [1]

Disposizioni transitorie.

Il libro Terzo del Codice di Commercio sui Fallimenti e Bancherotte, e gli Art. 69 e 635 dello stesso Codice, saranno surrogati dalle disposizioni seguenti.

Però i fallimenti dichiarati prima della pubblicazione della presente Legge continueranno ad essere regolati dalle antiche disposizioni del Codice di Commercio, salvo ciò che si referisce alla riabilitazione, e l'applicazione degli Articoli 527, 528.

TITOLO PRIMO

Del Fallimento

Disposizioni generali.

Articolo 437.

Ogni commerciante che cessa i suoi pagamenti è in stato di fallimento.

Il fallimento di un commerciante può esser pronunziato dopo la sua morte, quando è morto in stato di cessazione dei pagamenti.

La dichiarazione di fallimento non potrà nè pronunziarsi d'uffizio, nè chiedersi dai creditori se non entro l'anno susseguente la morte.

CAPITOLO I.

Della dichiarazione del fallimento, e dei suoi effetti.

Articolo 438.

Ciascun fallito entro tre giorni dalla cessazione dei pagamenti dovrà farne la dichiarazione alla cancelleria del Tribunale di Commercio del suo domicilio. Nei tre giorni, è compreso quello della cessazione dei pagamenti.

In caso di fallimento di una Società in

(1) Progetto di Legge e motivi presentati alla Camera dei Deputati, seduta del 1 Decembre 1834 (*Monit.* 3.) — Rapporto del sig. Renouard, seduta del 26 Gennaio 1835 (*Monit. del* 31.) — Discussione, sedute dei 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23 e 24 Febbraio (*Monit. dei* 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24 e 25.) — Adozione, seduta del 25 Febbraio (*Monit. del* 26.)

Presentazione alla Camera dei Pari, seduta del 28 Marzo 1835 (*Monit. del* 29.) — Presentazione alla Camera dei Pari tanto del progetto primo proposto dal Governo, quanto di quello adottato dalla Camera dei Deputati, seduta del 26 Gennaio 1836 (*Monit. del* 27.) — Rapporto del sig. Tripier, seduta del 10 Maggio 1836 (*Monit. del* 12.) — Nuovo progetto e motivi presentati alla Camera dei Pari, seduta del 17 Gennaio 1837 (*Monit. del* 18.) — Rapporto del sig. Tripier, seduta del 13 Aprile 1837 (*Monit. del* 15.) — Discussione, sedute degli 8 e 9 Maggio (*Monit. del* 9 e 10.) — Adozione, seduta del 10 Maggio (*Monit. dell'*11.)

Presentazione alla Camera dei Deputati del nuovo progetto adottato dalla Camera dei Pari, seduta del 15 Gennaio 1838 (*Monit. del* 16 e 17.) — Rapporto del sig. Quenault, seduta del 17 Marzo (*Monit. del* 22.) — Discussione, seduta dei 27 e 28, 29 e 30 Marzo, 2, 3 e 4 Aprile (*Monit. del* 28, 29, 30 e 31 Marzo, 3, 4 e 5 Aprile.) — Adozione con variazioni, seduta del 5 Aprile (*Monit. del* 6.)

Nuova presentazione alla Camera dei Pari, seduta del 18 Aprile (*Monit. del* 17.) — Rapporto del sig. Tripier, seduta del 10 Maggio (*Monit. del* 12.) — Adozione senza discussione, seduta del 14 Maggio 1838 (*Monit. del* 15.)

Digitized by Google

nome collettivo, la dichiarazione dovrà contenere il nome e l'indicazione del domicilio di ciascun socio solidale. Sarà fatta alla cancelleria del Tribunale nel di cui circondario risiede il principale stabilimento della Società.

Articolo 439.

Alla dichiarazione del fallito dovrà essere unito il bilancio, o contenere l'indicazione dei motivi che hanno impedito al fallito di deporlo. Il bilancio conterrà la enumerazione ed il valore di tutti i beni mobili ed immobili del debitore, lo stato dei debiti attivi e passivi, il prospetto dei lucri e perdite, il prospetto delle spese. Dovrà essere certificato vero, datato e firmato dal debitore.

Articolo 440.

Il fallimento sarà dichiarato con sentenza del Tribunale di Commercio, proferita o sulla dichiarazione del fallito, o ad istanza di uno o di molti creditori, o d'uffizio. Questa sentenza sarà eseguibile provvisoriamente.

Articolo 441.

Nella sentenza di dichiarazione del fallimento, o in sentenza ulteriore proferita sul rapporto del giudice commissario, il Tribunale determinerà o d'uffizio, o ad istanza di ogni parte interessata, l'epoca nella quale si sarà verificata la cessazione dei pagamenti. In mancanza di determinazione speciale, la cessazinne dei pagamenti si riterrà esistita all'epoca della sentenza che ha dichiarato il fallimento.

Articolo 442.

Le sentenze proferite in virtù dei due Articoli precedenti saranno affisse, ed inserite per estratto nei giornali tanto del luogo ove il fallimento è stato dichiarato, quanto dei luoghi ove il fallito avrà degli stabilimenti commerciali, secondo i modi stabiliti dall'Art. 42 del presente Codice.

Articolo 443.

La sentenza declarativa del fallimento contiene di pieno diritto, dall'epoca della sua data, privazione nel fallito dell'amministrazione di tutti i suoi beni, non esclusi quelli che possono sopraggiungergli mentre è in stato di fallimento.

Dalla data di questa sentenza ogni azione mobiliare o immobiliare non potrà essere intentata e proseguita se non che contro i sindaci.

Lo stesso deve dirsi per le esecuzioni reali sopra i mobili e sopra gl'immobili.

Quando il Tribunale lo crederà conveniente, potrà ammettere l'intervento del fallito in tali giudizj.

Articolo 444.

La sentenza declarativa del fallimento rende esigibili i debiti passivi contro il fallito, non per anche scaduti.

In caso di fallimento del soscrivente un biglietto ad ordine, o dell'accettante una cambiale, o del traente in mancanza d'accettazione, gli altri obbligati saranno tenuti a dar cauzione per il pagamento alla scadenza, quando non eleggano pagare immediatamente.

Articolo 445.

La sentenza declarativa del fallimento impedisce, di fronte alla massa solamente, la decorrenza dei frutti di ogni credito non garantito da un privilegio, da un pegno, o da un'ipoteca.

I frutti dei crediti garantiti non potranno esser chiesti se non che sopra alle somme ritratte dai beni affetti al pegno, all'ipoteca o al privilegio.

Articolo 446.

Son nulli e senza effetto di fronte alla massa, quando sono posti in essere dal debitore dopo l'epoca della cessazione dei pagamenti stabilita dal Tribunale, o ne' dieci giorni che l'avranno preceduta,

Gli atti traslativi di proprietà mobiliarj, o immobiliari a titolo gratuito;

I pagamenti in specie per cessioni, vendite, compensazioni, o altro modo qualunque per debiti non scaduti, e per debiti scaduti, ed ogni pagamento fatto con mezzi diversi dalla consegna di recapiti mercantili;

Ogni ipoteca convenzionale, o giudiciaria, ed ogni diritto di anticresi, o di pegno, costituiti sui beni del debitore per debiti anteriormente contratti.

Articolo 447.

Tutti gli altri pagamenti fatti dal debitore, ed ogni altro atto a titolo oneroso da lui stipulato dopo la cessazione de'suoi pagamenti, e prima della sentenza declarativa del fallimento, potranno essere annullati, se coloro che hanno ricevuto dal debitore, o stipulato seco lui, conoscevano il suo stato di cessazione di pagamenti.

Articolo 448.

I diritti d'ipoteca e di privilegio validamente acquistati, potranno essere inscritti fino al giorno della sentenza declarativa del fallimento.

Per altro, le iscrizioni prese dopo l'epoca di cessazione dei pagamenti, o ne'dieci giorni anteriori, potranno esser dichiarate nulle se sono decorsi più di 15 giorni tra la data dell'atto costitutivo dell'ipoteca, o del privilegio, e quello dell'iscrizione.

Questa dilazione sarà aumentata di un giorno ogni cinque miriametri di distanza tra il luogo ove sarà stato acquistato il diritto d'ipoteca, e quello dove sarà stata presa l'iscrizione.

Articolo 449.

Nel caso in cui sieno state pagate delle cambiali dopo l'epoca stabilita per la cessazione dei pagamenti, e prima della sentenza declarativa del fallimento, l'azione per la restituzione delle somme pagate potrà intentarsi unicamente contro colui per conto del quale sarà stata emessa la cambiale.

Se si tratta di un biglietto all'ordine, l'azione potrà intentarsi soltanto contro il primo girante.

Nell'uno e nell'altro caso, dovrà provarsi che all'epoca dell'omissione del titolo, colui al quale si domanda la restituzione delle somme aveva cognizione della cessazione dei pagamenti.

Articolo 450.

Ogni via di esecuzione per ottenere il pagamento delle pigioni sugli effetti mobili che servivano al traffico del fallito sarà sospesa per 30 giorni, computabili dalla sentenza declarativa del fallimento, senza pregiudizio di ogni misura conservatoria, e del diritto che possa avere acquistato il proprietario di tornare in possesso dei fondi locati.

In questo caso, cesserà di pieno diritto la sospensione dei mezzi esecutivi, stabilita nel presente Articolo.

CAPITOLO II.

Della nomina del Giudice Commissario.

Articolo 451.

Colla sentenza che dichiarerà il fallimento, il Tribunale di Commercio destinerà uno dei suoi membri per giudice commissario.

Articolo 452.

Il giudice commissario sarà specialmente incaricato di sorvegliare ed accelerare le operazioni e la gestione del fallimento.

Farà il rapporto al Tribunale di Commercio di tutte le contestazioni emergenti dal fallimento che saranno della competenza di quel Tribunale.

Articolo 453.

Le ordinanze del giudice commissario non saranno suscettibili di ricorso, se non che nei casi preveduti dalla legge. Questi ricorsi saranno portati avanti il Tribunale di Commercio.

Articolo 454.

Il Tribunale di Commercio potrà surrogare il giudice commissario del fallimento con altro de'suoi membri.

CAPITOLO III.

Dell'apposizione dei sigilli, e delle prime disposizioni rapporto alla persona del fallito.

Articolo 455.

Nella sentenza che dichiarerà il fallimento, il Tribunale ordinerà l'apposizione dei sigilli, ed il deposito della persona del fallito nelle carceri dei debitori, o la custodia della sua persona ad un uffiziale di polizia o di giustizia, o ad un *giandarme*.

Se per altro il giudice commissario crede che l'attivo del fallito possa inventariarsi in

un sol giorno, non verranno apposti i sigilli, e si dovrà procedere immediatamente all'inventario.

In questo stato, non potrà esser ricevuto contro il fallito verun ordine d'arresto per niuna specie di debiti.

Articolo 456.

Quando il fallito si sarà uniformato agli Articoli 438 e 439, e non sarà incarcerato per debiti, o altre cause, al momento della sua dichiarazione, il Tribunale potrà liberarlo dal deposito, o custodia della sua persona.

Il disposto della sentenza che libererà il fallito dal deposito o custodia della sua persona, potrà sempre secondo le circostanze essere in progresso revocato dal Tribunale di Commercio anche d'uffizio.

Articolo 457.

Il cancelliere del Tribunale di Commercio darà immediatamente comunicazione al giudice di pace della dispositiva della sentenza che avrà ordinata l'apposizione dei sigilli.

Il giudice di pace potrà anche prima dell'emanazione di questa sentenza apporre i sigilli o d'uffizio, o sulle istanze di uno, o molti creditori; ma però nel solo caso di fuga del debitore, o di fraudolenta occultazione di tutto, o parte del suo attivo.

Articolo 458.

I sigilli saranno apposti sui magazzini, banchi, casse, portafogli, libri, carte, mobili ed effetti del fallito.

In caso di fallimento di una Società in nome collettivo, i sigilli saranno apposti non solo nella sede principale della Società, ma anco nel domicilio separato di ciascuno dei socj solidali.

In ogni caso, il giudice di pace darà immediatamente avviso al presidente del Tribunale di Commercio dell' apposizione dei sigilli.

Articolo 459.

Il cancelliere del Tribunale di Commercio formerà entro 24 ore un estratto della sentenza declarativa del fallimento, facendo menzione delle principali indicazioni e disposizioni in essa contenute, quale estratto dovrà inviarlo al procuratore regio del circondario.

Articolo 460.

Le disposizioni che ordineranno il deposito della persona del fallito nelle carceri de'debitori, o la custodia della sua persona, avranno l'esecuzione loro a diligenza del ministero pubblico, o dei sindaci del fallimento.

Articolo 461.

Quando i denari spettanti al fallimento non potranno bastare immediatamente alle spese della sentenza di dichiarazione, d'affissi, e di inserzioni di questa sentenza nei giornali, di apposizione di sigilli, d'arresto e d'incarcerazione del fallito, l'anticipazione di queste spese dovrà farsi dal Tesoro pubblico, che ne sarà rimborsato con privilegio sui primi incassi, senza pregiudizio del privilegio del proprietario.

CAPITOLO IV.

Della nomina, e della surroga dei sindaci provvisorj.

Articolo 462.

Colla sentenza che dichiarerà il fallimento il Tribunale di Commercio nominerà uno, o più sindaci provvisorj.

Il giudice commissario inviterà immediatamente i creditori presunti a riunirsi in un termine non maggiore di giorni 15. Consulterà i creditori presenti a questa riunione, tanto sul modo di comporre lo stato dei creditori presunti, quanto sulla nomina di nuovi sindaci. Dei loro detti e osservazioni sarà fatto un processo verbale che sarà presentato al Tribunale. Sull'esame di questo processo verbale, dello stato dei creditori presunti, e sul rapporto del giudice commissario, il Tribunale nominerà nuovi sindaci, ovvero ordinerà che i primi proseguino le loro funzioni.

I sindaci così costituiti son definitivi, ma possono esser variati dal Tribunale di Commercio, nei casi e colle forme che verranno indicate.

Il numero dei sindaci potrà in ogni epoca essere portato fino a tre; potranno essere scelti tra le persone estranee alla massa; e qualunque sia la loro qualità, ricevere, dopo avere reso

conto della loro gestione, quella indennità che il Tribunale crederà conveniente dar loro, sentito anco il rapporto del giudice commissario.

Articolo 463.

Non potrà essere nominato sindaco verun parente o congiunto del fallito, fino al quarto grado inclusive.

Articolo 464.

Per procedere ad aggiungere o surrogare uno o molti sindaci, il giudice commissario ne farà un rapporto al Tribunale, il quale procederà alla nomina secondo le forme tracciate dall'Art. 462.

Articolo 465.

Se sono stati nominati molti sindaci, dovranno agire collettivamente. Il giudice commissario può per altro dare ad uno, o molti fra essi, delle autorizzazioni speciali onde procedano separatamente a certi atti di amministrazione. In questo ultimo caso, i sindaci autorizzati saranno i soli responsabili.

Articolo 466.

Se vi sono dei reclami contro alcuna operazione dei sindaci, il giudice commissario ne conoscerà con opportuno decreto entro tre giorni, salvo il ricorso avanti il Tribunale di Commercio.

Le decisioni del giudice commissario sono provvisoriamente eseguibili.

Articolo 467.

Il giudice commissario, sui reclami ad esso diretti dal fallito, o dai creditori, o anche di uffizio, potrà proporre la revoca di uno, o di molti sindaci.

Se entro li 8 giorni il giudice commissario non ha resa giustizia ai reclami ad esso diretti, tali reclami potranno esser portati avanti il Tribunale.

Il Tribunale, in Camera di consiglio, sentirà il rapporto del giudice commissario, e le spiegazioni dei sindaci, e pronunzierà la revoca all'udienza.

CAPITOLO V.

Delle funzioni dei Sindaci.

Sezione I.

Disposizioni Generali.

Articolo 468.

Se l'apposizione dei sigilli non è stata eseguita prima della nomina dei sindaci, essi faranno istanza al giudice di pace perchè vi proceda.

Articolo 469.

Il giudice commissario potrà, egualmente sulla dimanda dei sindaci, dispensarli dal far porre sotto sigillo, o autorizzarli ad estrarre,

1° Gli abiti, biancherie, mobili ed effetti necessarj al fallito e alla sua famiglia: la consegna di tali oggetti sarà autorizzata dal giudice commissario sullo stato a lui presentato dai sindaci;

2° Gli oggetti sottoposti al prossimo deperimento, o ad eminente deprezzazione;

3° Gli oggetti che servono al traffico del fallito, quando questo traffico non possa essere interrotto senza pregiudizio dei creditori.

Gli oggetti compresi nei due paragrafi precedenti saranno dai sindaci immediatamente inventariati e fatti stimare in presenza del giudice di pace, che firmerà il processo verbale.

Articolo 470.

La vendita degli oggetti sottoposti al deperimento, o imminente deprezzazione, o dispendiosi a conservarsi, e l'esercizio della Taberna commerciale, si eseguirà a diligenza dei sindaci, previa l'autorizzazione del giudice commissario.

Articolo 471.

I libri saranno estratti dai sigilli, e consegnati dal giudice di pace ai sindaci, dopo che egli li avrà chiusi. Nel processo verbale constaterà sommariamente lo stato nel quale li avrà trovati.

I recapiti di portafoglio a breve scadenza, o suscettibili di accettazione, e per i quali saranno necessarj gli atti conservatorj, saranno egualmente estratti dai sigilli dal giudice di pace,

descritti e consegnati ai sindaci per eseguirne l'incasso. La nota relativa sarà consegnata al giudice commissario.

Gli altri crediti saranno esatti dai sindaci sulle loro quietanze. Le lettere dirette al fallito saranno consegnate ai sindaci che le apriranno: se egli è presente, potrà assistere alla loro apertura.

Articolo 472.

Il giudice commissario, sull'esame dello stato apparente degli affari del fallito, potrà proporre il suo rilascio con salvocondotto provvisorio. Se il Tribunale accorda il salvocondotto, potrà obbligare il fallito a dar cauzione di presentarsi, sotto pena di una multa ad arbitrio del Tribunale, da rivolgersi a vantaggio della massa.

Articolo 473.

Se il giudice commissario, non propone un salvocondotto per il fallito, quest'ultimo potrà presentare la sua dimanda al Tribunale di Commercio, che pronunzierà in udienza pubblica dopo aver sentito il giudice commissario.

Articolo 474.

Il fallito potrà ottenere sull'attivo del suo fallimento dei soccorsi alimentarj per sè e per la sua famiglia, i quali saranno determinati sulla proposizione dei sindaci dal giudice commissario, salvo il ricorso al Tribunale in caso di contestazione.

Articolo 475.

I sindaci chiameranno presso di sè il fallito per chiudere e saldare i libri in sua presenza: se non ubbidisse all'invito, sarà intimato a comparire entro 48 ore al più tardi.

Abbia poi ottenuto o no un salvocondotto, potrà comparire per mezzo di mandatario quando giustifichi delle cause d'impedimento riconosciute valide dal giudice commissario.

Articolo 476.

Quando il fallito non abbia fatto il bilancio, i sindaci lo formeranno immediatamente coll'aiuto dei libri e carte del fallito, e delle notizie che potranno procurarsi: lo depor-ranno alla cancelleria del Trib. di Commercio.

Articolo 477.

Il giudice commissario è autorizzato ad interrogare il fallito, i suoi commessi ed impiegati, ed ogni altra persona tanto su ciò che riguarda la formazione del bilancio, quanto sulle cause e circostanze del fallimento.

Articolo 478.

Quando un commerciante sia stato dichiarato fallito dopo la sua morte, o quando il fallito morirà dopo la dichiarazione del fallimento, la sua vedova, i suoi figli ed eredi potranno presentarsi in persona, o farsi rappresentare, per supplire alla formazione del bilancio, come per ogni altra operazione del fallimento.

Sezione II.

Della remozione dei sigilli, e dell'inventario.

Articolo 479.

Entro tre giorni i sindaci chiederanno la remozione dei sigilli, e procederanno all'inventario dei beni del fallito, che sarà presente, o debitamente chiamato.

Articolo 480.

L'inventario sarà steso in doppia minuta dai sindaci a misura che i sigilli saranno tolti, ed in presenza del giudice di pace che lo firmerà ad ogni interruzione. Una di queste minute sarà deposta entro 24 ore nella cancelleria del Tribunale di Commercio, l'altra rimarrà ai sindaci.

I sindaci potranno farsi aiutare per redigerlo, e per stimare gli oggetti, da chi crederanno conveniente.

Vi saranno ripetuti gli oggetti che in conformità dell'Art. 469 non saranno stati posti sotto i sigilli, e saranno stati precedentemente inventariati e stimati.

Articolo 481.

Quando la dichiarazione del fallimento avrà susseguita la morte del fallito, ed in mancanza d'inventario anteriore a questa dichiarazione, o in caso di morte del fallito prima dell'apertura dell'inventario, vi si procederà immediatamente nelle forme stabilite nell'Articolo pre-

Digitized by Google

cedente, e in presenza degli eredi, o previa debita citazione.

Articolo 482.

In ogni fallimento, i sindaci, entro i 15 giorni dall'iniziamento e proseguimento delle loro funzioni, saranno obbligati a consegnare al giudice commissario una memoria o conto sommario dello stato apparente del fallimento, delle sue cause e circostanze principali, e dei caratteri che sembra avere.

Il giudice commissario trasmetterà immediatamente le memorie, con le sue osservazioni, al procuratore regio. Quando non gli siano state consegnate nei termini prescritti, dovrà prevenirne il procuratore del re, ed indicargli le cause del ritardo.

Articolo 483.

Gli ufficiali del ministero pubblico potranno trasferirsi al domicilio del fallito, ed assistere all'inventario.

Avranno in ogni epoca diritto di chieder comunicazione di tutti gli atti, libri e carte relativi al fallimento.

Sezione III.

Della vendita delle merci e mobili, e degl' incassi.

Articolo 484.

Terminato l'inventario, le merci, argenterie, titoli attivi, libri e carte, mobili ed effetti del debitore, saranno consegnati ai sindaci che ne faranno ricevuta in piè dell'inventario.

Articolo 485.

I sindaci continueranno ad esigere i crediti sotto la sorveglianza del giudice commissario.

Articolo 486.

Il giudice commissario potrà, sentito o debitamente citato il fallito, autorizzare i sindaci a procedere alla vendita degli effetti mobili o merci.

Deciderà se la vendita debba farsi all'amichevole o al pubblico incanto col mezzo di sensali o di ogni altro ufficiale pubblico preposto a tale effetto.

I sindaci sceglieranno tra li ufficiali pubblici designati dal giudice commissario quello del quale crederanno doversi valere.

Articolo 487.

I sindaci, coll'autorizzazione del giudice commissario, e previa citazione del fallito, potranno transigere sopra le questioni interessanti la massa, anche su quelle relative a diritti ed azioni immobiliari.

Se l'oggetto della transazione è di un valore indeterminato o che ecceda 300 franchi, la transazione non sarà obbligatoria se non che previa la omologazione fatta dal Tribunale di Commercio, per le transazioni relative a diritti mobiliari; dal Tribunale Civile, per quelle relative a diritti immobiliari.

Il fallito sarà chiamato alla transazione, ed avrà in ogni caso facoltà di opporvisi. La sua opposizione basterà per impedire la transazione, quando abbia per oggetto dei beni immobili.

Articolo 488.

Quando il fallito è stato liberato dal deposito della propria persona, o quando abbia ottenuto un salvocondotto, i sindaci potranno valersi di esso per facilitare e schiarire la loro amministrazione. Il giudice commissario determina le condizioni del suo lavoro.

Articolo 489.

I denari ritratti dalle vendite ed incassi, dedotte le somme tassate dal giudice commissario per l'ammontare delle spese, saranno versati immediatamente nella cassa dei depositi e consegne.

I versamenti saranno giustificati entro tre giorni dagl'incassi; in caso di ritardo i sindaci saranno debitori dei frutti delle somme non consegnate.

I denari versati dai sindaci e tutte le altre consegne fatte da terzi non potranno ritirarsi se non che previa ordinanza del giudice commissario. Se esistono opposizioni, i sindaci dovranno preventivamente farle revocare.

Il giudice commissario potrà ordinare che il versamento debba farsi dalla cassa direttamente nelle mani dei creditori del fallito, mediante uno stato di reparto fatto dai sindaci e da esso vidimato.

SEZIONE IV.

Degli atti conservatorj.

ARTICOLO 490.

I sindaci dall'ingresso loro in funzione saranno tenuti a fare li atti conservatorj occorrenti contro i debitori del fallito.

Saranno tenuti a prendere iscrizione all'uffizio delle ipoteche sopra gl'immobili dei debitori del fallito, quando non sieno state accese da esso; l'iscrizione sarà presa dai sindaci a nome della massa, e sarà unito alla nota ipotecaria un certificato constatante la nomina loro.

Saranno tenuti altresì ad inscrivere, a nome della massa dei creditori, sugl'immobili del fallito dei quali conosceranno la esistenza. La iscrizione sarà ricevuta mediante semplice nota constatante esservi stato di fallimento, ed enunciante la data della sentenza che li ha nominati.

SEZIONE V.

Della verificazione dei crediti.

ARTICOLO 491.

Dal dì della sentenza che ha dichiarato il fallimento, i creditori potranno consegnare al cancelliere i loro titoli, con una nota indicativa delle somme da essi reclamate. Il cancelliere dovrà formarne uno stato e darne riscontro.

Egli sarà responsabile dei titoli per soli cinque anni dal giorno dell'apertura del processo verbale di verificazione.

ARTICOLO 492.

I creditori i quali all'epoca della conferma o della surroga dei sindaci, in esecuzione del terzo paragrafo dell'Art. 462, non avranno consegnati i loro titoli, saranno immediatamente avvertiti, con inserzioni nei giornali o con lettera del cancelliere, di presentarsi in persona o per mezzo di procuratore speciale entro 20 giorni dal dì delle inserzioni ai sindaci del fallimento, e consegnar loro i loro titoli accompagnati da una nota indicativa delle somme da essi reclamate, se non preferiscono farne il deposito alla cancelleria del Tribunale di Commercio; ne sarà ad essi dato riscontro.

Quanto ai creditori domiciliati in Francia fuori del luogo ove risiede il Tribunale investito dell'istruzione del fallimento, il termine sarà accresciuto di un giorno ogni cinque miriametri di distanza tra il luogo ove risiede il Tribunale ed il domicilio del creditore.

Quanto ai creditori domiciliati fuori del territorio continentale della Francia, il termine sarà aumentato in conformità dell'Art. 73 del Cod. di Proc. Civ.

ARTICOLO 493.

La verificazione dei crediti comincerà entro i tre giorni dalla decorrenza dei termini stabiliti dall'Art. 492, § 1 e 2. Sarà continuata senza interruzione. Si farà nei luoghi, giorni ed ore indicati dal giudice commissario. L'avviso ai creditori ordinato dal precedente Articolo conterrà la menzione di siffatta indicazione. Però i creditori saranno nuovamente convocati a tale effetto, tanto per mezzo di lettere del cancelliere, quanto per inserzione nei giornali.

I crediti dei sindaci saranno verificati dal giudice commissario; li altri lo saranno in contradittorio tra i creditori o loro procuratori ed i sindaci, in presenza del giudice commissario che ne formerà processo verbale.

ARTICOLO 494.

Ciascun creditore il di cui credito è stato verificato o già portato nel bilancio, potrà assistere alla verificazione dei crediti, ed opporsi alle verificazioni fatte e da farsi. Lo stesso diritto competerà al fallito.

ARTICOLO 495.

Il processo verbale di verificazione indicherà il domicilio dei creditori e dei loro procuratori.

Conterrà la descrizione sommaria dei titoli, enuncierà li oneri, rasure, interlineature, ed esprimerà se il credito è ammesso o contestato.

ARTICOLO 496.

In ogni caso il giudice commissario potrà ordinare la esibizione dei libri del creditore, ovvero ordinare per mezzo di compulsoria che ne sia fatto un estratto dal giudice locale.

Articolo 497.

Se il credito è ammesso, i sindaci scriveranno su ciascun titolo la dichiarazione seguente:

Ammesso al passivo del fallimento di..... per la somma di..... il.....

Il giudice commissario apporrà *il visto* alla dichiarazione.

Ciascun creditore, entro otto giorni al più tardi dopo la verificazione del proprio credito, sarà tenuto a giurare avanti il giudice commissario la sincerità e verità del credito stesso.

Articolo 498.

Se il credito è contestato, il giudice commissario potrà, senza che vi sia bisogno di citazione, rinviare speditamente l'affare avanti il Tribunale di Commercio che giudicherà sul suo rapporto.

Il Tribunale di Commercio potrà ordinare che sieno prese le necessarie notizie in presenza del giudice commissario, e che le persone idonee a somministrare le notizie opportune sieno citate avanti di lui.

Articolo 499.

Quando la contestazione sull'ammissione di un credito sarà stata portata avanti il Tribunale, se la causa non è in stato di essere decisa prima della decorrenza dei termini fissati, di fronte alle persone domiciliate in Francia, dagli Art. 492 e 497, ordinerà secondo le circostanze, che sia sospesa, o eseguita la convocazione dei creditori per la formazione del concordato.

Se il Tribunale ordina che sia eseguita, potrà decidere provvisoriamente che il creditore in contestazione sia ammesso nelle deliberazioni per quella somma che determinerà nella sentenza.

Articolo 500.

Quando la contestazione sia portata avanti i Tribunali Civili, il Tribunale di Commercio deciderà se debba soprassedersi o passare oltre; in questo ultimo caso il Tribunale Civile investito della contestazione giudicherà a breve termine sull'istanza dei sindaci notificata al creditore in contestazione, e senz'altra procedura, se il credito dovrà provvisoriamente ammettersi, e per qual somma.

Nel caso in cui un credito fosse l'oggetto di una istruzione criminale o correzionale, il Tribunale di Commercio potrà egualmente pronunziare una sospensione; se ordina di passare oltre, non sarà accordata ammissione provvisoria, ed il creditore contestato non potrà prender parte alle operazioni del fallimento fino alla pronunzia dei Tribunali competenti.

Articolo 501.

Il creditore al quale fosse contestato soltanto il privilegio o l'ipoteca, sarà ammesso nelle deliberazioni del fallimento come creditore ordinario.

Articolo 502.

Decorsi i termini stabiliti dagli Art. 492 e 497 per i creditori domiciliati in Francia, si passerà oltre alla formazione del concordato ed a tutte le operazioni del fallimento, salve l'eccezioni stabilite dagli Art. 567 e 568 in favore dei creditori domiciliati fuori del territorio continentale della Francia.

Articolo 503.

Mancando di comparire e giurare nei respettivi termini, i morosi non saranno compresi nei reparti da farsi: però potranno sperimentare la via della opposizione fino alla distribuzione delle somme esclusivamente: le spese di opposizione saranno sempre a loro carico

La opposizione loro non potrà sospendere l'esecuzione dei reparti decretati dal giudice commissario; ma se si procede a nuovi reparti prima che sia stato statuito sulla loro opposizione, saranno compresi per la somma che verrà provvisoriamente stabilita dal Tribunale o che sarà tenuta in riservo fino alla fine della contestazione.

Se essi si fanno ulteriormente riconoscere creditori, nulla potranno reclamare sui reparti decretati dal giudice commissario; ma avranno diritto di prelevare sull'attivo non anche repartito i dividendi spettanti al credito loro sui primi reparti.

Digitized by Google

CAPITOLO VI.

Del concordato, e dell'unione.

SEZIONE I.

Della convocazione dell'assemblea dei creditori.

ARTICOLO 504.

Entro i tre giorni che seguiranno i termini prescritti per la conferma, il giudice commissario farà convocare per mezzo del cancelliere i creditori i di cui crediti saranno stati verificati e confermati, o ammessi provvisoriamente, onde deliberino sulla formazione del concordato. Le inserzioni nei giornali e le lettere di convocazione indicheranno lo scopo dell'assemblea.

ARTICOLO 505.

La riunione seguirà, sotto la presidenza del giudice commissario, nel luogo, giorno, ed ora da esso indicati. I creditori verificati e confermati e quelli ammessi provvisoriamente vi si presenteranno in persona o per mezzo di procuratore speciale.

Il fallito sarà chiamato a questa riunione; dovrà presentarsi in persona se è stato esonerato dall'arresto, o se ha ottenuto un salvocondotto, nè potrà farsi rappresentare se non per motivi validi ed approvati dal giudice commissario.

ARTICOLO 506.

I sindaci faranno alla assemblea un rapporto sullo stato del fallimento, sulle formalità state già adempite e sulle operazioni fatte; sarà opportunamente sentito il fallito.

Il rapporto dei sindaci sarà consegnato firmato da essi al giudice commissario, il quale farà un processo verbale di ciò che sarà stato detto e deciso nell'assemblea.

ARTICOLO 507.

Non potrà stipularsi verun trattato tra i creditori deliberanti ed il debitore fallito, se non che dopo l'adempimento delle forme sopra prescritte.

Questo trattato non sarà stabilito che mediante il concorso del maggior numero dei creditori, i quali oltre di ciò rappresentino, in forza dei loro titoli di credito, i tre quarti delle somme dovute calcolabili sullo stato dei crediti verificati e confermati o ammessi provvisoriamente, com'è detto alla Sez. V, del Capitolo V. Il tutto a pena di nullità.

ARTICOLO 508.

I creditori ipotecarj inscritti o esenti da iscrizione, ed i privilegiati, o muniti di pegno, non avranno voce nelle operazioni relative al concordato per i detti crediti, e non vi saranno ammessi se non che previa renunzia alla loro ipoteca, pegno o privilegio.

La votazione al concordato porterà di pieno diritto una tal renunzia.

ARTICOLO 509.

La concordia sarà firmata in seduta permanente, a pena di nullità. Se è acconsentita soltanto dalla maggiorità in numero o dalla maggiorità in somme, la deliberazione sarà rimessa ad otto giorni come ultimo termine; in questo caso ogni deliberazione presa ed ogni adesione data alla prima assemblea rimane senza effetto.

ARTICOLO 510.

Se il fallito sarà stato condannato come bancarottiere fraudolento, non potrà devenirsi alla concordia.

Quando sarà iniziato il processo per bancarotta fraudolenta, i creditori si convocheranno onde decidere se vogliono riserbarsi di deliberare sopra un concordato, in caso di assoluzione, e se perciò vogliono riserbarsi a deliberare dopo il compimento della procedura.

Questa deliberazione dovrà pronunziarsi alla maggiorità di voti in numero ed in somme, di che all'Art 507. Se decorso il termine di proroga vi sarà luogo a deliberare sul concordato, le regole stabilite dal precedente Articolo saranno applicabili alle nuove deliberazioni.

ARTICOLO 511.

Potrà farsi il concordato quando il fallito fosse condannato come bancarottiere semplice. Se però è iniziata la procedura, i creditori potranno soprassedere a deliberare fin dopo l'esito degli atti, in conformità dell'Articolo precedente.

Digitized by Google

Articolo 512.

Tutti i creditori che hanno diritto di concorrere al concordato, ed i cui diritti saranno stati riconosciuti in epoca posteriore, potranno farvi opposizione.

L'opposizione sarà motivata e dovrà essere notificata ai sindaci ed al fallito sotto pena di nullità entro li otto giorni successivi al concordato; conterrà la citazione per la prima udienza avanti il Tribunale di Commercio.

Se è stato nominato un solo sindaco, e se egli si rende opponente al concordato, dovrà provocare la nomina di un nuovo sindaco, di fronte al quale sarà tenuto all'adempimento delle forme prescritte nel presente Articolo.

Se la sentenza di opposizione è subordinata alla soluzione di questioni estranee, per ragione di materia, alla competenza del Tribunale di Commercio, questo Tribunale sospenderà la decisione fino alla resoluzione di tali questioni.

Assegnerà un breve termine al creditore per adire il giudice competente e giustificare di aver fatte le opportune diligenze.

Articolo 513.

L'omologazione del concordato sarà chiesta al Tribunale di Commercio ad istanza della parte più diligente: il Tribunale non potrà decretarla prima della decorrenza degli 8 giorni stabiliti dal precedente Articolo.

Se in questo termine si sono elevate delle opposizioni, il Tribunale giudicherà in una sola sentenza tanto sulla omologazione quanto sulle opposizioni.

Se vengono ammesse le opposizioni, sarà pronunziata la nullità della concordia di fronte a tutti gl'interessati.

Articolo 514.

In ogni caso, prima che sia pronunziato sulla omologazione del concordato, il giudice commissario farà un rapporto al Tribunale di Commercio sul carattere del fallimento e sull'ammissibilità del concordato.

Articolo 515.

Il Tribunale negherà la omologazione del concordato tutte le volte che non sieno state osservate le regole sopra prescritte, o quando sul concorso di gravi circostanze creda il rifiuto necessario all'interesse pubblico o a quello dei creditori.

Sezione II.

Degli effetti del concordato.

Articolo 516.

La omologazione del concordato lo renderà obbligatorio per tutti i creditori portati o non portati nel bilancio, sieno i loro crediti verificati o no, ed anche per i creditori domiciliati fuori del territorio continentale della Francia, siccome altresì per i creditori che in virtù degli Art. 499 e 500 fossero stati ammessi provvisoriamente a deliberare, qualunque sia la somma che la sentenza definitiva attribuisce loro ulteriormente.

Articolo 517.

La omologazione del concordato conserva a tutti i creditori l'ipoteca sui beni immobili del fallito iscritta in virtù del terzo paragrafo dell'Art. 490. A tale effetto i sindaci faranno inscrivere alle ipoteche la sentenza di omologazione, a meno che non sia stato deciso diversamente nel concordato.

Articolo 518.

Dopo la omologazione del concordato non verrà ammessa veruna azione di nullità, meno il caso di dolo riconosciuto dopo tale omologazione e resultante, o dalla sottrazione dell'attivo, o dall'esagerazione del passivo.

Articolo 519.

Tosto che la sentenza di omologazione del concordato sarà passata in stato di cosa giudicata, cesseranno le funzioni dei sindaci.

Essi renderanno al fallito il loro conto definitivo, il quale sarà discusso e chiuso in presenza del giudice commissario. Consegneranno al fallito l'universalità dei suoi beni, libri, carte ed effetti, con farsene dare dal fallito ricevuta.

Il giudice commissario stenderà di tutto processo verbale, e cesserà dalle sue funzioni.

Il Trib. di Commercio giudicherà sulle contestazioni che fossero per insorgere.

Digitized by Google

Sezione III.

Dell'annullamento, o resoluzione del concordato.

Articolo 520.

L'annullamento del concordato, o per dolo o per condanna per bancarotta fraudolenta intervenuta dopo la sua omologazione, libera di pieno diritto i mallevadori.

In caso d'inesecuzione per parte del fallito delle condizioni del suo concordato, la resoluzione di questo trattato potrà essere intentata contro di lui avanti il Tribunale di Commercio in presenza dei mallevadori se ve ne sono, o previa loro debita citazione.

La resoluzione del concordato non libererà i mallevadori intervenuti per garantirne la esecuzione totale o parziale.

Articolo 521.

Allorchè dopo la omologazione del concordato il fallito sarà inquisito per bancarotta fraudolenta, e posto sotto mandato di deposito o di arresto, il Tribunale potrà prescrivere quelle misure conservatorie che crederà convenienti. Queste misure cesseranno di pieno diritto dal dì in cui sarà dichiarato esser luogo a procedere, o dalla ordinanza di rilascio o dalla sentenza assolutoria.

Articolo 522.

Il Tribunale di Commercio, vista la decisione di condanna per bancarotta fraudolenta, o colla sentenza che pronunzierà l'annullamento o la resoluzione del concordato, nominerà un giudice commissario, ed uno o molti sindaci

Questi sindaci potranno far porre i sigilli.

Procederanno senza ritardo, coll'assistenza del giudice di pace, sull'antico inventario all'incasso dei valori, azioni e carte, e procederanno se vi ha luogo ad un supplemento d'inventario. Faranno un bilancio suppletorio.

Faranno affiggere ed inserire nei giornali a ciò destinati, insieme all'estratto della sentenza che li nomina, un invito ai nuovi creditori, se ne esistono, a produrre i loro titoli di credito per la verificazione entro un termine di 20 giorni. Questo invito sarà fatto anche col mezzo di lettere del cancelliere in conformità degli Art. 492 e 493.

Articolo 523.

Si procederà senza ritardo alla verificazione dei titoli di credito prodotti in virtù dell'Articolo precedente.

Non vi sarà luogo a nuove verificazioni dei crediti già ammessi e verificati anteriormente, senza pregiudizio però del rigetto o della riduzione di quelli che fossero stati dopo pagati in tutto o in parte.

Articolo 524.

Terminate tali operazioni, se non interviene un nuovo concordato, i creditori saranno convocati onde dare il loro parere sulla conferma o revoca dei sindaci.

Non si procederà ai reparti se non che dopo la decorrenza, di fronte ai nuovi creditori, dei termini accordati alle persone domiciliate in Francia dagli Art. 492 e 497.

Articolo 525.

Gli atti fatti dal fallito dopo la sentenza di omologazione, e prima dell'annullamento o resoluzione del concordato, non verranno annullati se non che in caso di frode dei diritti dei creditori.

Articolo 526.

I creditori anteriori al concordato rientreranno nella integrità dei loro diritti di fronte al fallito solamente, ma non potranno figurare nella massa se non che colle seguenti proporzioni, cioè:

Se non hanno riscossa niuna parte di dividendo, per l'integrità dei loro crediti: se ne hanno incassata una parte, per la porzione del credito loro corrispondente alla porzione del dividendo promesso, non incassata.

Le disposizioni del presente Articolo saranno applicabili al caso in cui si aprisse un secondo fallimento senza preventivo annullamento o resoluzione del concordato.

Articolo 527.

Se ad un'epoca qualunque anteriore alla omologazione del concordato, o alla formazione della unione, il corso delle operazioni del fallimento si trova impedito per insufficienze dell'attivo, il Tribunale di Commercio

potrà, sul rapporto del giudice commissario, pronunziare anche d'uffizio la chiusura delle operazioni del fallimento.

All'emanazione di questa sentenza ciascun creditore rientrerà nell'esercizio delle sue azioni individuali, tanto contro i beni, quanto contro la persona del fallito.

L'esecuzione di questa sentenza sarà sospesa per un mese a partire dalla sua data.

Articolo 528.

Il fallito o qualunque altro interessato potrà provocarne la deposizione, giustificando che esistono fondi per far fronte alle spese delle operazioni del fallimento, o facendo consegnare ai sindaci una somma sufficiente per provvedervi.

Per altro le spese degli atti fatti in virtù dell'Articolo precedente dovranno essere rimborsate con prelazione.

Sezione IV.

Della unione dei creditori.

Articolo 529.

Se non interviene concordato, i creditori saranno di pieno diritto in stato d'unione.

Il giudice commissario li consulterà immediatamente tanto sui fatti di gestione quanto sulla utilità della competenza o della surroga dei sindaci. A tal deliberazione verranno ammessi anche i creditori ipotecarj privilegiati o pignoratarj.

Sarà fatto processo verbale delle cose dette e delle osservazioni fatte dai creditori, ed il Tribunale visto questo documento pronunzierà in conformità dell'Art. 462.

I sindaci non confermati dovranno render conto a quelli surrogati in presenza del giudice commissario debitamente chiamato.

Articolo 530.

I creditori saranno consultati per determinare se debba accordarsi verun soccorso al fallito sull'attivo del fallimento.

Quando la maggiorità dei creditori presenti vi avrà acconsentito, potrà accordarsi una somma al fallito a titolo di soccorso sull'attivo del fallimento. I sindaci ne proporranno la quantità, che sarà determinata dal giudice commissario, salvo il ricorso al Tribunale di Commercio competente ai soli sindaci.

Articolo 531.

Nel fallimento di una Società di Commercio, sarà in facoltà dei creditori aderire alla concordia per un solo o molti socj.

In tal caso, tutto l'attivo sociale rimarrà sotto il regime dell'unione. Verranno esclusi i beni personali di quelli con i quali sarà stato stipulato il concordato, ed il trattato particolare stipulato con essi non potrà contenere l'impegno di pagare un dividendo che sopra i valori indipendenti dall'attivo sociale.

Il socio che avrà ottenuto una concordia particolare sarà esonerato da ogni responsabilità.

Articolo 532.

I sindaci rappresentano la massa dei creditori, e sono incaricati di procedere alla liquidazione.

Però i creditori potranno dar loro mandato di continuare l'esercizio dei traffici.

La deliberazione che conferirà loro questo mandato ne determinerà la durata e l'estensione, e determinerà le somme che potranno tenere in mano per provvedere alle spese. Dovrà prendersi alla presenza del giudice commissario, alla maggiorità dei tre quarti dei creditori in numero ed in somma.

I creditori dissenzienti ed il fallito avranno aperta la via della opposizione contro tale deliberazione. Ma tale opposizione non ne sospende l'esecuzione.

Articolo 533.

Quando le operazioni dei sindaci portassero tali impegni che eccedessero l'attivo della unione, i creditori che avranno autorizzate tali operazioni saranno i soli tenuti personalmente al di là della quota loro di attivo, ma soltanto entro i limiti del mandato da essi conferito; vi contribuiranno *pro rata* dei crediti loro.

Articolo 534.

I sindaci sono incaricati di vendere gl'immobili, merci e recapiti mobili del fallito, e liquidare i suoi debiti e crediti, il tutto sotto la sorveglianza del giudice commissario e senza bisogno di citare il fallito.

Articolo 535.

I sindaci potranno, uniformandosi alle regole prescritte dall'Art. 487, transigere sopra ogni specie di diritto appartenente al fallito, ancorchè egli vi si opponga.

Articolo 536.

I creditori in stato di unione saranno convocati almeno una volta nel primo anno, e se occorre, negli anni seguenti, dal giudice commissario.

In questa riunione i sindaci dovranno render conto della gestione loro.

Saranno mantenuti in carica o surrogati secondo le forme prescritte dagli Articoli 462 e 529.

Articolo 537.

Terminata la liquidazione del fallimento, i creditori saranno convocati dal giudice commissario.

In quest'ultima assemblea i sindaci renderanno il loro conto. Il fallito sarà presente o debitamente chiamato.

I creditori daranno il loro parere circa la scusabilità del fallito. Sarà a tale effetto disteso un processo verbale nel quale sarà lecito a ciascun creditore trascrivere quanto dice ed osserva.

Chiusa tale assemblea, l'unione sarà disciolta di pieno diritto.

Articolo 538.

Il giudice commissario presenterà al Tribunale la deliberazione dei creditori relativa alla scusabilità del fallito, ed un rapporto sul carattere e le circostanze del fallimento. Il Tribunale dichiarerà se il fallito è o no scusabile.

Articolo 539.

Se il fallito non è dichiarato scusabile, i creditori rientreranno nell'esercizio delle loro azioni individuali, tanto contro la sua persona quanto contro i suoi beni, salve l'eccezioni pronunziate da leggi speciali.

Articolo 540.

Non potranno dichiararsi scusabili: i bancarottieri fraudolenti, li stellionatarj, i condannati per furto, scrocchio, o truffa, i cassieri pubblici.

Articolo 541.

Niun debitore commerciante potrà chiedere di essere ammesso al benefizio di cessione di beni.

CAPITOLO VII.

Delle diverse specie di creditori, e dei loro diritti in caso di fallimento.

Sezione I.

Dei coobbligati e dei mallevadori.

Articolo 542.

Il creditore portatore di recapiti firmati, girati o garantiti solidalmente dal fallito e da altri coobbligati che sono in stato di fallimento, parteciperà alle distribuzioni in tutte le masse, e vi figurerà per il valore nominale del suo titolo fino al completo pagamento.

Articolo 543.

I falliti coobbligati non potranno fare verun reclamo per i dividendi pagati, a meno che la totale somma di essi non oltrepassasse l'ammontare totale del credito in sorte ed accessorj, nel qual caso questa eccedenza sarebbe devoluta a quelli tra i coobbligati che avessero altri per garanti.

Articolo 544.

Se il creditore latore di recapiti solidalmente passivi al fallito e ad altri coobligati ha ricevuto prima del fallimento un acconto sul suo credito, dovrà collocarsi nella massa, detratto prima un tale acconto, e conserverà per quanto gli rimarrà dovuto i suoi diritti contro i coobbligati ed i mallevadori.

Il coobbligato o mallevadore che avrà fatto il pagamento parziale sarà compreso nella massa per tutto ciò che avrà pagato a sgravio del fallito.

Articolo 545.

I creditori, per quanto abbiano aderito al concordato, conservano le azioni loro contro i coobbligati del fallito.

Digitized by Google

SEZIONE II.

Dei creditori muniti di pegno, e dei creditori privilegiati sui beni mobili del fallito.

ARTICOLO 546.

I creditori del fallito che saranno validamente assicurati con pegni, non saranno inscritti nella massa che per memoria.

ARTICOLO 547.

I sindaci avranno facoltà ad ogni epoca, coll'autorizzazione del giudice commissario, di ritirare i pegni a vantaggio della massa, pagando il debito.

ARTICOLO 548.

Nel caso in cui il pegno non venga ritirato dai sindaci, se è venduto dal creditore per un prezzo eccedente il credito, ogni dipiù sarà incassato dai sindaci; se il prezzo è minore del credito, il creditore verrà in contributo per il di più nella massa come creditore ordinario.

ARTICOLO 549.

I salarj dovuti agli operaj impiegati direttamente dal fallito entro il mese che avrà preceduto la dichiarazione di fallimento, saranno ammessi nel numero dei creditori privilegiati nel rango medesimo del privilegio stabilito dall'Art. 2101 del Codice Civile per i salarj delle persone di servizio.

I salarj dovuti ai commessi per i sei mesi che avranno preceduta la dichiarazione di fallimento, saranno ammessi nel rango medesimo.

ARTICOLO 550.

Il privilegio ed il diritto di rivendicazione stabilito dall'Art. 2102, n. 4 del Cod. Civ. a vantaggio del venditore di effetti mobili, non è ammesso in caso di fallimento.

ARTICOLO 551.

I sindaci presenteranno al giudice commissario lo stato dei creditori che vantano privilegi sui mobili, ed il giudice commissario quando lo creda conveniente autorizzerà il pagamento di questi creditori sui primi incassi.

Se il privilegio è contestato dovrà provocarsi una pronunzia del Tribunale.

SEZIONE III.

Dei diritti dei creditori ipotecarj e privilegiati sugl' immobili.

ARTICOLO 552.

Quando la distribuzione del prezzo degli immobili sarà fatta prima del prezzo dei beni mobili, o simultaneamente, i creditori privilegiati o ipotecarj, non soddisfatti sul prezzo degl'immobili, concorreranno in proporzione del rimanente loro credito con i creditori chirografarj sulle somme spettanti alla massa chirografaria, purchè i crediti sieno stati verificati e giurati secondo le forme sopra stabilite.

ARTICOLO 553.

Se una o molte distribuzioni del ricavato dei mobili succedono alla distribuzione del ricavato degl'immobili, i creditori privilegiati ed ipotecarj verificati e confermati concorreranno ai reparti nella proporzione dei loro crediti totali, e salve, ove vi sia luogo, le distrazioni delle quali sarà parlato in appresso.

ARTICOLO 554.

Dopo la vendita degl'immobili ed il regolamento definitivo dell'ordine tra i creditori ipotecarj e privilegiati, coloro tra essi che verranno collocati in grado utile sul prezzo degl'immobili per la totalità dei crediti loro, non incasseranno l'ammontare della loro collocazione ipotecaria che sotto la deduzione delle somme da essi percette nella massa chirografaria.

Le somme in tal modo detratte non rimarranno nella massa ipotecaria, ma dovranno versarsi nella massa chirografaria a vantaggio della quale saranno distribuite.

ARTICOLO 555.

Di fronte ai creditori ipotecarj collocati parzialmente nella distribuzione del prezzo degl'immobili si procederà come appresso: i diritti loro sulla massa chirografaria saranno regolati definitivamente sulle somme delle quali rimarranno creditori dopo la collocazione loro sugl'immobili, ed i denari riscossi oltre questa proporzione nella distribuzione anteriore,

saranno loro ritenuti sull'ammontare della loro collocazione ipotecaria, e versati nella massa chirografaria.

Articolo 556.

I creditori non collocati in grado utile saranno collocati come chirografarj, e sottoposti come tali agli effetti del concordato, e di tutte le operazioni della massa chirografaria.

Sezione IV.

Dei diritti delle mogli.

Articolo 557.

In caso di fallimento del marito, la moglie i beni immobili della quale non saranno stati conferiti in comunione, riprenderà in natura i detti immobili e quelli ad essa pervenuti per successione, per donazione tra i vivi, o per testamento.

Articolo 558.

La moglie riprenderà egualmente gl'immobili acquistati da lei o in suo nome, con i denari provenienti dalle dette successioni o donazioni, purchè nel contratto di acquisto vi sia espressamente dichiarata la provenienza, e l'origine dei denari sia constatata con inventario o altro atto autentico.

Articolo 559.

Sotto qualunque regime sia stato firmato il contratto di matrimonio, fuori del caso preveduto dall'Art. precedente, la presunzione legale si è che i beni acquistati dalla moglie del fallito appartengano al marito, sieno stati pagati con i suoi denari, e debbano essere riuniti alla massa del suo attivo, salvo alla moglie il diritto di fare la prova del contrario.

Articolo 560.

La moglie potrà riprendere in natura li effetti mobili che si è costituiti col contratto di matrimonio o ad essa pervenuti per successione, donazione tra i vivi o testamento, e che non sono entrati nella comunione, tutte le volte che l'identità ne sarà provata per Inventario o per altro atto autentico.

Se la moglie non fornisce tal prova, tutti li effetti mobili, tanto di uso del marito come di uso della moglie, sotto qualunque regime sia stato contratto il matrimonio, saranno acquiatati dai creditori, salvo la facoltà ai sindaci di consegnar loro previa autorizzazione del giudice commissario, li abiti e biancherie necessarie all'uso.

Articolo 561.

I beni da restituirsi a tenore degli Articoli 557 e 558, non potranno conseguirsi dalla moglie se non che con li oneri ed ipoteche delle quali saranno gravati i beni stessi, sieno esse volontarie o giudiciali.

Articolo 562.

Se la moglie ha pagati dei debiti del marito, la presunzione legale si è che abbia ciò fatto con i denari di lui, nè potrà conseguentemente esercitare veruna azione nel fallimento, salva però la prova del contrario, com'è detto all'Art. 559.

Articolo 563.

Quando il marito sarà commerciante al momento della celebrazione del matrimonio, o quando, non avendo a tal epoca veruna professione determinata, sarà divenuto commerciante entro l'anno, gl'immobili ad esso appartenenti all'epoca della celebrazione del matrimonio, o che gli fossero sopraggiunti dopo per successione, donazione tra i vivi o testamentaria, saranno soli sottoposti all'ipoteca della donna:

1° Per i denari ed effetti mobili da essa dati in dote, o sopraggiunti dopo il matrimonio per successione, donazione tra i vivi o testamentaria, e dei quali ella proverà la consegna o il pagamento con atto avente data certa;

2° Per il rinvestimento dei suoi beni alienati durante il matrimonio;

3° Per l'indennità dei debiti da essa contratti col marito.

Articolo 564.

La donna il di cui marito era commerciante all'epoca della celebrazione del matrimonio, o il di cui marito non avendo a tal epoca professione determinata fosse divenuto commerciante entro l'anno successivo a tal celebrazione, non potrà esercitare nel fallimento verun'azione per quanto ha portato in ordine al

contratto di matrimonio, ed in tal caso i creditori non potranno dal lato loro prevalersi di quanto la moglie ha portato al marito in ordine a quel contratto.

CAPITOLO VIII.

Del reparto tra i creditori, e della liquidazione del mobiliare.

Articolo 565.

L'ammontare dell'attivo in beni mobili, dedotte le spese di giustizia e di amministrazione del fallimento, dei soccorsi accordati al fallito ed alla sua famiglia, e delle somme pagate ai creditori privilegiati, sarà repartito tra tutti i creditori in proporzione dei loro crediti verificati e giurati.

Articolo 566.

I sindaci rimetteranno a quest'effetto ogni mese al giudice commissario uno stato della situazione del fallimento e del denaro depositato nella cassa dei depositi e consegne. Il giudice commissario ordinerà, se vi è luogo, una repartizione tra i creditori, ne fisserà la quota, ed avrà cura che tutti i creditori ne sieno avvisati.

Articolo 567.

Non si procederà a veruna repartizione tra i creditori domiciliati in Francia, se non previa la riserva della porzione corrispondente ai crediti, per i quali i creditori domiciliati fuori di Francia son portati nel bilancio.

Se tali crediti non saranno portati in bilancio in modo preciso, il giudice commissario potrà stabilire che la porzione riservata venga aumentata fino alla somma che crederà determinare, salva la facoltà ai sindaci di provvedersi contro la decisione del giudice commissario avanti il Tribunale di Commercio.

Articolo 568.

La porzione posta in riserva rimarrà nella cassa dei depositi e consegne sino alla scadenza dei respettivi termini stabiliti dall'Art. 492 paragrafo ultimo. Essa verrà divisa tra i creditori riconosciuti, se i creditori domiciliati in estero stato non avranno fatto verificare i loro crediti in conformità delle disposizioni precedenti.

Egual riserva avrà luogo per i crediti sull'ammissione dei quali non sarà stato definitivamente pronunziato.

Articolo 569.

I sindaci non faranno verun pagamento senza la esibizione del titolo costitutivo del credito.

Essi faranno menzione sul titolo della somma da essi pagata o ordinata pagarsi dalla cassa in conformità dell'Art. 489.

Nondimeno, in caso d'impossibilità a presentare il titolo, il giudice commissario potrà autorizzare il pagamento sulla fede del processo verbale di verificazione dei crediti.

In tutti i casi, il creditore farà la quietanza in margine dello stato di repartizione.

Articolo 570.

L'unione potrà farsi autorizzare dal Tribunale di Commercio, chiamato legalmente il fallito, a trattare e conchiudere l'alienazione in massa di tutto o di parte di quei diritti ed azioni la cui riscossione non si fosse operata: in questo caso i sindaci faranno tutti li atti necessarj.

Ogni creditore potrà rivolgersi al giudice commissario onde sollecitare una deliberazione dell'unione in proposito.

CAPITOLO IX.

Della vendita degl' immobili del fallito.

Articolo 571.

Dalla data della sentenza di dichiarazione di fallimento, i creditori non potranno intraprendere l'espropriazione forzata degl'immobili sopra i quali non avranno ipoteca.

Articolo 572.

Se prima della unione non è stato intentato verun giudizio esecutivo contro gl'immobili, i soli sindaci saranno ammessi ad intentarne la vendita; saranno tenuti ad iniziarlo entro otto giorni, con autorizzazione del giudice commissario, secondo le forme prescritte per le vendite dei beni dei minori.

Digitized by Google

Articolo 573.

Posti all'incanto i beni alle istanze dei sindaci, non si farà luogo al rincaro dopo l'aggiudicazione, se non che sotto le condizioni e nelle forme seguenti:

Che il rincaro sia fatto entro quindici giorni;

Che non sia al di sotto del decimo di aggiudicazione.

Dovrà farsi al cancelliere del Tribunale Civile, secondo le forme prescritte dagli Articoli 710, 711 del Cod. di Proced. Civ. Ciascuno sarà ammesso a rincarare. Chiunque potrà egualmente concorrere all'aggiudicazione in forza del rincaro. Quest'aggiudicazione rimarrà definitiva e non potrà esser seguita da verun nuovo rincaro.

CAPITOLO X.

Della rivendicazione.

Articolo 574.

In caso di fallimento, potranno essere rivendicati i recapiti di commercio rimessi e non pagati che fossero in natura nel portafoglio del fallito all'epoca del fallimento, quando tali rimesse saranno state fatte dal proprietario con semplice mandato a farne l'incasso e tenerne la valuta a sua disposizione, o quando saranno stati dal lato suo specialmente affetti a pagamenti determinati.

Articolo 575.

Potranno egualmente rivendicarsi finchè esistono in natura, in tutto o in parte, le merci consegnate al fallito a titolo di deposito o per essere vendute per conto del proprietario.

Potrà anche rivendicarsi il prezzo o parte del prezzo di dette merci, che non sarà stato pagato nè regolato in valori, nè compensato in conto corrente tra il fallito ed il compratore.

Articolo 576.

Potranno essere rivendicate le merci spedite al fallito, finchè non ne sarà stata eseguita la tradizione nei suoi magazzini o in quelli del commissionato incaricato di vendere per il fallito.

Però la rivendicazione non sarà ammissibile se prima del loro arrivo le merci sono state vendute senza frode sopra fattura, polizza di carico, o lettera di vettura firmata dal remittente.

Il rivendicante sarà tenuto a rimborsare la massa degli acconti da esso ricevuti e delle anticipazioni fatte per nolo o vettura, commissione, sicurtà o altre spese, ed a pagare le somme che fossero dovute per simili cause.

Articolo 577.

Il venditore potrà ritenere le merci da esso vendute che non saranno state consegnate al fallito, o che non saranno ancora state spedite, sia ad esso sia ad un terzo per di lui conto.

Articolo 578.

Nei casi preveduti dai due Articoli precedenti, e sotto l'autorizzazione del giudice commissario, i sindaci avranno facoltà di esigere la consegna delle merci, pagando al venditore il prezzo convenuto tra esso ed il fallito.

Articolo 579.

I sindaci potranno coll'approvazione del giudice commissario ammettere le dimande di rivendicazione: se nasce contestazione, il Tribunale giudicherà sentito il giudice commissario.

CAPITOLO XI.

Dei mezzi di ricorso contro le sentenz e proferite in materia di fallimento.

Articolo 580.

La sentenza che avrà dichiarato il fallimento, e quella che retrotrarrà la data della cessazione dei pagamenti, saranno suscettibili di opposizione per parte del fallito entro otto giorni, e per parte di ogni altro interessato per un mese. Questi termini decorreranno dal dì in cui le formalità di affisso ed inserzione enunciate nell'Art. 442 saranno state adempite.

Articolo 581.

Niuna dimanda dei creditori tendente a far fissare la data della cessazione dei pagamenti, ad un'epoca diversa da quella resul-

tante da una sentenza declarativa del fallimento, o da una sentenza posteriore, non sarà ammissibile dopo la decorrenza dei termini per la verificazione ed il giuramento dei crediti. Decorsi questi termini l'epoca della cessazione dei pagamenti rimarrà determinata irrevocabilmente di fronte ai creditori.

Articolo 582.

I termini dell'appello, per ogni sentenza proferita in materia di fallimento, sarà di soli quindici giorni computabili dalla notificazione.

Questo termine sarà aumentato di un giorno ogni cinque miriametri per le parti domiciliate ad una distanza che ecceda i cinque miriametri dal luogo ove risiede il Tribunale.

Articolo 583.

Non saranno suscettibili di appello, opposizione o ricorso in cassazione:

1° Le sentenze relative alla nomina o surroga del giudice commissario, o dei sindaci.

2° Le sentenze che statuiscono sulle dimande di salvocondotto, e di sussidj per il fallito e sua famiglia.

3° Le sentenze che autorizzano a vendere li effetti o merci appartenenti al fallimento.

4° Le sentenze che pronunziano doversi sospendere il concordato, o ammettersi provvisoriamente dei creditori contestati.

5° Le sentenze colle quali il Tribunale di Commercio pronunzia sui ricorsi intentati contro le ordinanze del giudice commissario, nei limiti delle sue attribuzioni.

TITOLO SECONDO

Delle Bancarotte

CAPITOLO I.

Della Bancarotta semplice.

Articolo 584.

I casi di bancarotta semplice saranno puniti colle pene stabilite nel Codice Penale dai Tribunali di Polizia Correzionale, sulla querela dei sindaci, di alcuno dei creditori, o del ministero pubblico.

Articolo 585.

Sarà dichiarato bancarottiere semplice ogni commerciante fallito che si troverà in uno dei casi seguenti:

1° Se le sue spese personali o quelle della sua famiglia saranno giudicate eccessive.

2° Se ha consumate forti somme, sia in operazioni di azzardo, sia in operazioni fittizie di borsa, o su merci.

3° Se nell'intenzione di ritardare il fallimento ha fatte delle compre per rivendere sotto prezzo; se colla stessa intenzione ha preso a mutuo, ha posti in circolo dei recapiti, o usati altri mezzi rovinosi per procurarsi denari.

4° Se dopo la cessazione dei pagamenti ha pagato un creditore a pregiudizio della massa.

Articolo 586.

Potrà dichiararsi bancarottiere semplice ogni commerciante fallito che si troverà in uno dei seguenti casi:

1° Se ha contratto per conto altrui, senza ricevere dei valori in cambio, degl'impegni considerevoli di fronte alla sua situazione, all'epoca nella quale li ha contratti.

2° Se vien dichiarato nuovamente fallito prima che abbia soddisfatto agli obblighi di un precedente concordato.

3° Se essendo ammogliato sotto il regime dotale o con separazione di beni, non si è conformato agli Art 69 e 70.

4° Se entro tre giorni dalla cessazione dei pagamenti, non ha fatto alla cancelleria la dichiarazione voluta dagli Art. 438 e 439, o se questa dichiarazione non contiene i nomi di tutti i socj solidali.

5° Se, nella mancanza di un legittimo impedimento, non si è presentato in persona ai sindaci nei casi e termini stabiliti, o se dopo avere ottenuto un salvocondotto non si è presentato in giudizio.

6° Se non ha tenuti i libri o fatto esattamente l'inventario; se i suoi libri o inventarj sono incompleti o tenuti irregolarmente, o se non offrono il suo vero stato attivo o passivo senza frode.

Articolo 587.

Le spese della procedura per la bancarotta semplice intentata a querela del Pubblico ministero non potranno in verun caso esser poste a carico della massa.

Avvenendo il concordato, il tesoro pubblico non potrà ricorrere contro il fallito, se non che dopo la decorrenza dei termini in esso stabiliti.

Articolo 588.

Le spese di procedura intentate dai sindaci a nome dei creditori saranno sopportate, in caso di assoluzione, dalla massa, ed in caso di condanna, dal tesoro pubblico, salvo il suo regresso contro il fallito in conformità dell'Articolo precedente.

Articolo 589.

I sindaci non potranno intentare querela di bancarotta semplice, nè farsi parte civile a nome della massa, se non che dopo esservi stati autorizzati da una deliberazione presa alla maggiorità individuale dei creditori presenti.

Articolo 590.

Le spese della procedura intentata da un creditore saranno sopportate, se vi è condanna, dal tesoro pubblico, se vi è assoluzione, dal creditore querelante.

CAPITOLO II.

Della Bancarotta fraudolenta.

Articolo 591.

Sarà dichiarato bancarottiere fraudolento, e punito colle pene decretate dal Codice Penale, ogni commerciante fallito che avrà sottratti i suoi libri, occultato o dissimulato una parte del suo attivo, e che o nelle sue scritture, o con atti pubblici, o con impegni sotto firma privata, o nel suo bilancio, si sarà riconosciuto debitore di somme da esso non dovute.

Articolo 592.

Le spese di procedura per la bancarotta fraudolenta non potranno in verun caso esser poste a carico della massa.

Se uno o molti creditori si sono costituiti parte civile in nome loro personale, le spese in caso di assoluzione andranno a loro carico.

CAPITOLO III.

Delle trasgressioni e delitti commessi nei fallimenti da persone diverse dal fallito.

Articolo 593.

Saranno condannati alle pene dei bancarottieri fraudolenti:

1° Coloro che saranno convinti di avere nell'interesse del fallito sottratti, nascosti, o dissimulati una parte dei suoi beni mobili o immobili, il tutto senza pregiudizio degli altri casi preveduti dall'Articolo 80 del Codice Penale.

2° Gl'individui convinti di avere fraudolentemente presentati al fallimento e giurati, o in nome loro o per interposta persona, dei crediti supposti;

3° Gl'individui i quali facendo un commercio sotto nome altrui, o sotto un nome supposto, si saranno resi colpevoli dei fatti preveduti dall'Art. 591.

Articolo 594.

I discendenti o ascendenti del fallito, o i suoi collaterali in egual grado, che avessero sottratti o occultati degli effetti spettanti al fallito, senza che abbiano agito di concerto col fallito, saranno puniti colle pene del furto.

Articolo 595.

Nei casi preveduti dagli Articoli precedenti, i Tribunali competenti anche in caso di assoluzione pronunzieranno: 1° D'uffizio sul rein-

tegrare la massa dei creditori di tutti i beni diritti o azioni fraudolentemente sottratte; 2° Sui danni ed interessi che venissero dimandati, quali verranno tassati nella sentenza.

Articolo 596.

I sindaci colpevoli di malversazione nella gestione loro saranno puniti correzionalmente colle pene decretate dall'Art. 406 del Codice Penale.

Articolo 597.

Il creditore il quale avesse stipulati, o col fallito o con ogni altra persona, dei vantaggi particolari per dare il suo voto nelle deliberazioni del fallimento, o che avesse fatto un trattato particolare dal quale resultasse un vantaggio a suo favore ed a carico dell'attivo del fallimento, sarà punito correzionalmente con la prigione per un tempo non maggiore di un anno ed un'ammenda non maggiore di 2000 franchi.

Se il creditore era al tempo stesso sindaco al fallimento, la prigionia potrà estendersi a due anni.

Articolo 598.

Inoltre saranno dichiarate nulle simili convenzioni di fronte ad ognuno, non escluso il fallito.

Il creditore sarà tenuto a restituire a chi di diritto le somme o valori che avrà ricevute in forza delle convenzioni annullate.

Articolo 599.

Se l'annullamento delle convenzioni sarà chiesto in via civile, l'azione dovrà intentarsi avanti il Tribunale di Commercio.

Articolo 600.

Ogni decreto o sentenza di condanna proferita in virtù del presente Capitolo e dei due precedenti, sarà affissa e pubblicata secondo le forme stabilite dall'Art. 842 del Codice di Commercio a spese del condannato.

CAPITOLO IV.

Dell'amministrazione dei beni in caso di Bancarotta.

Articolo 601.

Avvenendo il caso di querela e condanna per bancarotta semplice o fraudolenta, le azioni civili diverse da quelle contemplate nell'Articolo 595 rimarranno separate, e tutte le disposizioni relative ai beni, prescritte per il caso di fallimento, saranno eseguite senza che possano essere attribuite o evocate ai Tribunali di polizia correzionale, o alle Corti di Assise.

Articolo 602.

I sindaci del fallimento saranno però obbligati di consegnare al ministero pubblico i documenti, titoli, carte e notizie che saranno loro dimandate.

Articolo 603.

I documenti, titoli, carte, consegnati dai sindaci saranno nel corso dell'istruzione tenuti in grado di comunicazione per mezzo della cancelleria; questa comunicazione avrà luogo ad ogni ricerca dei sindaci, che potranno prenderne delle copie semplici o chiederne delle autentiche che verranno loro rilasciate dal cancelliere.

I documenti, titoli e carte, dei quali non sarà stato ordinato il deposito giudiciario, saranno dopo il decreto o sentenza consegnati ai sindaci, che ne daranno discarico.

TITOLO TERZO

Della Riabilitazione

Articolo 604.

Il fallito che avrà integralmente pagato in sorte, frutti e spese, tutte le somme da esso dovute, potrà essere ammesso alla riabilitazione.

S'egli è socio di una casa commerciale fallita, non potrà ottenerla se non che dopo aver giustificato che tutti i debiti della Società sono stati integralmente pagati in sorte, frutti e spe-

se, ancorchè gli fosse stata concessa una concordia.

Articolo 605.

Ogni dimanda di riabilitazione sarà diretta alla Corte Regia nel circondario della quale sarà domiciliato il fallito. L'attore dovrà unire alla sua istanza le ricevute e gli altri documenti giustificativi.

Articolo 606.

Il procuratore regio presso la Corte Regia avuta comunicazione dell'istanza, ne rimetterà una copia, certificata da esso conforme, al procuratore generale ed al presidente del Tribunale di Commercio del domicilio dell'attore, e se questi ha variato domicilio dopo il fallimento, al procuratore generale ed al presidente del Tribunale di Commercio del circondario ove ha avuto luogo, incaricandoli di prendere quelle notizie che potranno procurarsi sulla verità dei fatti esposti.

Articolo 607.

Per ottenere ciò, la copia di tale istanza sarà affissa per due mesi nella sala d'udienza di ogni Tribunale, alla borsa, nella sala comunale, ed inserita per estratto nei fogli pubblici; il tutto a diligenza del procuratore regio e del presidente del Tribunale di Commercio.

Articolo 608.

Ciascun creditore che non sarà stato pagato intieramente del suo credito in sorte, frutti e spese, ed ogni altra parte interessata, potrà durante l'affissione opporsi alla riabilitazione con semplice atto esibito in cancelleria ed accompagnato dai documenti giustificativi. Il creditore opponente non potrà mai esser parte nel giudizio di riabilitazione.

Articolo 609.

Decorsi i due mesi, il procuratore regio ed il presidente del Tribunale di Commercio trasmetteranno ciascuno separatamente al procuratore regio presso la Corte Regia le notizie da essi raccolte e le opposizioni elevate. Vi uniranno il parere loro sulla dimanda.

Articolo 610.

Il procuratore regio presso la Corte Regia farà pronunziare un decreto che contenga l'ammissione o il rigetto della dimanda di riabilitazione. Se è rigettata, non potrà essere di nuovo intentata se non che con un anno d'intervallo.

Articolo 611.

Il decreto che ammette la riabilitazione sarà trasmesso al procuratore regio ed al presidente dei Tribunali ai quali era diretta la dimanda. Questi Tribunali ne faranno eseguire la pubblica lettura e la trascrizione sui loro registri.

Articolo 612.

Non saranno ammessi alla riabilitazione i bancarottieri fraudolenti, le persone condannate per furto, scrocchio, truffa, o stellionato, i tutori, amministratori o altri che non abbiano reso conto e saldo della loro gestione.

Potrà ammettersi alla riabilitazione il bancarottiere semplice che avrà subita la pena alla quale sarà stato condannato.

Articolo 613.

Niun commerciante fallito potrà presentarsi alla Borsa, ove non sia stato riabilitato.

Articolo 614.

Il fallito potrà essere riabilitato dopo la sua morte.

Digitized by Google

LEGGE SULL' ARRESTO PERSONALE

DE' 15 GERMINALE ANNO VI (4 *Aprile* 1808).

Il Consiglio degli Anziani, adottando i motivi della Dichiarazione di urgenza, la quale precede la Risoluzione qui appresso, approva l'atto di urgenza

Segue il termine della Dichiarazione di urgenza e della Risoluzione de' 22 Nevoso.

Il Consiglio dei Cinquecento, considerando che è indispensabile di precisare i casi ne'quali dev'essere applicato il principio dell' arresto personale, rimesso recentemente in vigore, sia in materia civile che in materia di commercio, e di stabilire a questo riguardo, in tutta l'estensione dei dominj, una uniformità compatibile tanto coi nostri antichi usi e regolamenti, quanto con quelli dei paesi riuniti;

Considerando che ogni differimento in siffatta materia potrebbe pregiudicare essenzialmente al commercio ed all'ordine sociale:

Dichiara che vi è urgenza.

Il Consiglio, dopo avere dichiarata l'urgenza, prende la risoluzione seguente.

TITOLO PRIMO

Dell' Arresto personale in materia civile

Articolo 1.

L' arresto personale non può essere pronunciato che in virtù di una legge formale.

Articolo 2.

Ogni stipulazione per arresto personale enunciata in atti, contratti e transazioni qualunque, ogni condanna volontaria che pronuncerebbe questa pena fuori dei casi in cui è stato dalla legge ammesso l'arresto, sono essenzialmente nulle.

Articolo 3.

L'arresto personale avrà luogo pel versamento dei denari pubblici e dello Stato, stellionato, deposito necessario, consegna per ordine della giustizia in mani di persone pubbliche, ed esibizione de' beni per parte dei sequestrati, commissarj e custodi.

Articolo 4.

I giudici potranno ancora pronunciarlo contro ogni fittuario di beni rustici, per mancanza d'esibizione, alla fine dell'affitto del bestiame, semenze, aratri ed altri ordigni aratorj che gli saranno stati confidati per la coltivazione dei beni a lui affittati, a meno che non giustifichi che la mancanza degli oggetti o di qualcuno di essi non proceda dal suo fatto, e ch'egli non ha niente sottratto in pregiudizio del proprietario.

Digitized by Google

Articolo 5.

L'arresto personale non può essere ordinato in materia civile, contro i settuagenarj, i minori, le donne maritate o non maritate, se non è per causa di stellionato procedente dal loro fatto.

Articolo 6.

Ogni sentenza proferita in contravvenzione agli Articoli precedenti porterà seco nullità, e darà luogo all'azione civile, spese, danni ed interessi contro i giudici che l'avrebbero pronunciata.

TITOLO SECONDO

Dell'Arresto personale in materia di commercio

Articolo 1.

Dalla data della presente legge, l'arresto personale avrà luogo in tutta l'estensione dei dominj francesi,

1° Contro i banchieri, agenti di cambio, sensali, fattori o commissionati, la cui professione è di far vendere o comprare delle mercanzie mediante compenso, per restituzione di queste mercanzie, o del prezzo che ne riceveranno;

2° Da mercante a mercante, per fatto delle mercanzie, di cui si occupano rispettivamente;

3° Contro ogni negoziante o mercante, che firmi dei biglietti per valuta ricevuta contante o in mercanzie, sia che debbano essere pagati sulla riscossione da un particolare ivi nominato, o al suo ordine, o al portatore;

4° Contro ogni persona, la quale firmerà delle lettere o biglietti di cambio; quelle che vi metteranno il loro avallo, che prometteranno di somministrarlo con rimesse da piazza a piazza, e che faranno delle promesse per lettere di cambio ad esse date, o che dovranno esserlo.

Articolo 2.

Sono eccettuati dalle disposizioni enunciate nel § 4° dell'Articolo precedente, le donne maritate o non maritate, ed i minori non commercianti.

Articolo 3.

Le donne non maritate, le quali saranno mercantesse pubbliche, o maritate, le quali faranno un commercio distinto e separato da quello de'loro mariti, saranno sottoposte all'arresto personale pel fatto del loro commercio, anche quando fossero minori, ma solamente per esecuzione di obbligazioni tra mercante e mercante, ed a motivo delle mercanzie, di cui le parti faranno rispettivamente negozio.

Siffatta disposizione è applicabile ai negozianti, banchieri, agenti di cambio, sensali, fattori e commissionati, abbenchè minori, a motivo del loro commercio.

Articolo 4.

L'arresto personale avrà luogo egualmente per l'esecuzione di ogni contratto marittimo, come cambio marittimo, contratti di noleggio, arrolamenti di gente di mare, vendite e compre di bastimenti, loro nolo, ed altro concernente il commercio e la pesca nel mare.

Digitized by Google

TITOLO TERZO

Del modo dell'esecuzione delle sentenze con l'Arresto personale

Articolo 1.

Ogni sentenza portante arresto personale, potrà, se è definitiva, essere eseguita non ostante appello, dandosi cauzione.

Articolo 2.

Le sentenze con arresto personale saranno rese esecutorie da ogni usciere, il quale avrà il diritto d'istrumentare nella giurisdizione del dipartimento dove risiederà la persona contro di cui saranno eseguibili; e nel dipartimento della Senna, in concorso con ogni individuo, il quale ha precedentemente esercitato le funzioni di guardia del commercio; sarà a carico di quest'ultimi, per ottenere tal facoltà di farsi registrare alla cancelleria del Trib. di Com. del dipartimento medesimo.

Questi agenti sono in tal caso autorizzati a richiedere, conformemente alle leggi sulla sua disposizione, la forza armata, la quale non potrà essere loro negata, sotto pena di responsabilità dei funzionarj pubblici, a cui s'indirizzeranno a quest'effetto.

Articolo 3.

Niun arresto potrà esser fatto contro verun individuo, se non è preceduto dalla notificazione al debitore, col visto del giudice di pace del circondario in cui si eseguisce l'arresto, 1° del titolo che ha servito di base alla condanna, se esiste; 2° delle sentenze proferite contro il debitore, se molte ne sono state proferite contro di lui pel fatto dell'arresto; 3° di un precetto di adempire all'oggetto della condanna; 4° che non siano decorsi almeno dieci giorni tra il precetto e l'esecuzione.

Questa sospensione non avrà luogo a riguardo del debitore, il quale avrà goduto di una dilazione simile o più lunga per uniformarsi alla condanna contenuta nella sentenza che si vorrebbe eseguire, contro di lui; l'esecuzione potrà in tal caso essere fatta ventiquattro ore dopo la notificazione della sentenza, nella forma enunciata di sopra, alla persona o al domicilio del condannato, con precetto di pagamento.

Articolo 4.

Veruna sentenza coll'arresto personale non potrà essere messa in esecuzione, 1° prima dello spuntare e dopo il tramontare del sole; 2° ne'giorni festivi; 3° durante il corso di quelli indicati dalla legge per la celebrazione delle feste pubbliche; 4° durante il tempo delle assemblee primarie; 5° contro verun elettore, durante il corso delle assemblee elettorali, come ne'tre giorni che le precedono e nei tre giorni che seguono; 6° in alcun tempo, in un luogo pubblico destinato al culto, nelle sale del corpo legislativo, direttorio esecutivo, di un Tribunale, o di un'amministrazione pubblica qualunque.

Articolo 5.

Fuori i casi ed i luoghi di sopra indicati, l'arresto personale può essere posto in esecuzione da per tutto, ed anche al domicilio, conformandosi all'Articolo 359 dello Statuto.

Articolo 6.

Ogni esecuzione fatta in contravvenzione agli Articoli precedenti, porterà nullità, e darà luogo a'danni ed interessi verso la parte lesa.

Articolo 7.

L'arresto personale non pregiudica all'esperimento di alcun altro mezzo legale assicurato al creditore per ricuperare il suo avere, come il sequestro, l'esecuzione reale o altra de'beni del debitore.

Articolo 8.

Veruna condanna con arresto personale, in materia civile o di commercio, non può essere eseguita contro un individuo, se chiamato come testimonio in materia civile, di polizia

o criminale, porta seco un salvocondotto del presidente del tribunale, del direttore del giurì o del giudice di pace, innanzi a cui deve comparire.

Il salvocondotto sarà motivato per questo caso, e regolerà la durata del suo effetto, sotto pena di nullità.

Articolo 9.

Sarà lasciata ad ogni persona incarcerata copia del suo atto di arresto, come pure della sentenza in virtù della quale l'incarcerazione avrà luogo, sotto pena di nullità.

Articolo 10.

Ogni individuo a cui istanza si fa un arresto è tenuto, sotto la stessa pena, di eleggere domicilio nel luogo della casa d'arresto in cui è detenuto il debitore.

Articolo 11.

Le formalità di sopra prescritte a riguardo del creditore, a cui istanza si fa un'incarcerazione, debbono essere osservate da colui il quale conferma l'incarcerato, a pena di nullità.

Articolo 12.

La nullità di un arresto porta quella di ogni conferma, che n'è la conseguenza; ma siffatta nullità non può essere pronunciata, che presenti o debitamente citati tutti coloro che hanno confermato.

Articolo 13.

Ogni persona incarcerata, la quale potrà provare, mercè l'esibizione del processo verbale di arresto, che una delle formalità di sopra indicate non è stata osservata, otterrà la sua scarcerazione, su di una semplice petizione diretta a quest'effetto al Tribunale Civile del dipartimento nella cui giurisdizione la sentenza d'arresto sarà stata eseguita.

La dimanda sarà preliminarmente comunicata al commissario del potere esecutivo, e notificata ai creditori che hanno fatto procedere all'arresto, e che hanno ottenuta la conferma.

Se questa dimanda per la scarcerazione dasse luogo ad un incidente, ne sarà attribuita la cognizione al Tribunale che avrà conosciuto della domanda.

Articolo 14.

Il creditore, il quale ha fatto imprigionare il suo debitore, sarà tenuto di depositare anticipatamente, ed in ciascun mese, la somma di 20 lire nelle mani del custode della cassa di arresto per la sussistenza del carcerato; altrimenti quest'ultimo otterrà la sua libertà mediante la esibizione del certificato del custode che la somma destinata agli alimenti del detenuto non è stata depositata, e nella forma prescritta dall'Articolo precedente.

Ogni debitore messo in tal modo in libertà non potrà essere incarcerato per l'istesso debito.

Articolo 15.

Se un creditore diverso da quello ad istanza del quale si è fatta l'incarcerazione, conferma in carcere il suo debitore, egli sarà tenuto di contribuire al pagamento degli alimenti del detenuto dal giorno della sua conferma.

Il contingente della contribuzione per questi alimenti si divide in eguali porzioni tra i creditori di un detenuto.

Nulladimeno colui il quale avrà fatto eseguire un arresto, sarà personalmente tenuto di effettuare il deposito prescritto dall'Articolo 14, salvo a lui il ricorso contro gli altri creditori, a pena di nullità dell'arresto.

Articolo 16.

L'enunciazione fatta nel processo verbale dell'usciere, che l'arrestato ha ricusato gli alimenti, non sarà di alcuna considerazione, se il suo rifiuto non è confermato dalla sua dichiarazione scritta sul registro della casa di arresto.

Articolo 17.

Il detenuto il quale avrà rifiutato di ricevere gli alimenti, potrà cangiare di volontà mediante una semplice intimazione fatta al creditore perchè li somministri; e nel caso che questi si ricusi d'adempiervi, o non v'adempia nei tre giorni dall'intimazione, il detenuto avrà dritto d'invocare, conformemente all'Articolo 14, la sua libertà che non potrà essergli negata.

Nulladimeno, ogni creditore il quale ha fatto imprigionare un debitore, può, non ostante il rifiuto di quest'ultimo di ricevere

Digitized by Google

gli alimenti dal suo creditore, depositarne l'ammontare per un mese, in conformità dell'Articolo 14

Articolo 18.

Ogni persona legalmente arrestata potrà ottenere la sua libertà,

1° Mediante il consenso autentico del creditore o dei creditori che l'hanno fatto incarcerare;

2° Mercè il pagamento o il deposito legale delle somme, per le quali è stata messa in carcere o confermata, e delle spese di esecuzione;

3° Mercè il pagameoto del terzo del debito, ed una cauzione pel di più approvata dal creditore, o regolarmente ricevuta dal Tribunale che ha proferita la seotenza di esecuzione;

4° Mediante il beneficio della cessione;

5° Mediante la riunione di tre quarti de'creditori in somma, purchè i creditori siano solo chirografarj;

6° Di pieno dritto per il lasso di cinque anni consecutivi di detenzione

Articolo 19.

Qualsivoglia regolamento, legge ed ordinanza precedentemente emanata sull'esercizio dell'arresto personale in materia civile e di commercio, sono abrogate.

Articolo 20.

La presente risoluzioone sarà stampata.

Firmati — Boulay (de la Meurthe) *presidente;* Guillemardet, Roemers, Aless. Villetard, *segretarj ec.* — Il dì 15 Germinale an. VI.

Dopo una aeconda lettura il Consiglio degli Anziani approva la risoluzione come sopra, li 15 Germinale an. VI.

Firmato — Mollevaut *Presidente.*
Topsent, Artauld, Mailly, *Segretarj.*

LEGGE SULL' ARRESTO PERSONALE

Del 17 Aprile 1832

Parigi dal Palazzo delle Tuileries il 17 Aprile 1832. — LUIGI FILIPPO ec. — Le Camere hanno adottato ec.

TITOLO I.

Disposizioni relative all' Arresto personale in materia commerciale. (1)

ART. 1. — L' arresto personale sarà pronunziato, salve le seguenti eccezioni

Articolo 1.

INDICE SOMMARIO

Amministratori 24.
Biglietto ad ordine 5. 7. 8. 9. 10. 11. 30.
— a domicilio 6.
Commercianti 2. 9. 10.
Commissionati 29.
Direttore di fabbriche 25.
— di casa di educazione 30. 31.
Danni ed interessi 1.15. 19.
Epoca della scadenza 12.13.
Gira 8.
Imprestito 28.
Obbligazioni civili 4.
— commerciali 4.
Riduzione 26.
Sentenze anteriori alla nuova legge 14. 15.
Sindaci 27.
Socj 18. 19. 20. 21. 22.
Spese 16. 17 bis.
Stralciario 23.

1. — Prima della Legge de'15 Germinale anno VI, non era espressamente ordinato ai Tribunali di pronunciare l'arresto personale in materia di commercio, ne'casi in cui si trattava di semplici danni e interessi. Questa condanna era facoltativa, ed abbandonata alla prudenza de' giudici.

C. C. 2 Termidoro an. 9. S. 2. 1. 9.

2. — L'arresto personale dato ai sindaci dalla Legge de'15 Germinale anno VI tra mercante e mercante, pel fatto di mercanzie di cui si occupano respettivamente, non ha luogo per un

(1) Si è riportata la seguente Dissertazione estratta dall'opera del sig. Locré: *Spirito del Codicè di Commercio*, T. 8. p. 116. perchè anche nella edizione del Sirey v'era riportata, e perchè ciò che in essa si dice della Legge del 15 Germinale può ripetersi della presente.

Per quali obbligazioni i Tribunali di Commercio sono autorizzati a pronunciare l'arresto personale?

I Tribunali di Commercio non possono come gli altri Tribunali pronunciare l'arresto personale che ne'casi fissati dalla Legge; e la Legge de'15 Germinale è quella che li determina. (Detta legge Tit. 2. Art. 1. n. 1.)

Il Codice di Commercio qualifica per atti commerciali, e sottopone a questo proposito ai Tribunali di Commercio, le transazioni e le intraprese, alle quali la Legge de'15 Germinale non imprime testualmente un tal carattere.

Adunque supponendo che le due Leggi non siano perfettamente in armonia, ne risulterà che se si segue quella de'15 Germinale, non tutti gli affari commerciali porteranno l'arresto personale, e che se per lo contrario si ordina l'arresto personale per tutto ciò che il Codice qualifica atto di commercio, riman delusa la regola, la quale vuole che sia pronunciata soltanto ne'casi fissati dal legislatore.

Ma è facile di mettere d'accordo il Codice colla Legge de'15 Germinale, e di provare che la differenza che sembra esistere fra essi è nelle parole, e non nelle cose.

Ecco le differenze che s'incontrano tra il testo di questa Legge, e quello del Codice:

1° La Legge de'15 Germinale non sottopone all'arresto personale che i commissionati, *la di cui professione è di far vendere o comprare delle mercanzie mediante provvisione.*

L'Art 632 dichiara egualmente soggetti ai Tribunali di Commercio i commissionati, i

Digitized by Google

e modificazioni, contro ogni condannato per debiti commerciali al pagamento di una somma principale di dugento franchi o al di là.

mercante contro un altro, se non esercitano il medesimo commercio.

C. C. 29 *Gennaio* 1806. *S.* 6. 2. 522.

Torino 3 *Decembre* 1810. *S.* 11. 2. 173.

3. 4. — Allorchè l'arresto personale è stato pronunciato a motivo di due obbligazioni, di cui l'una è *commerciale*, l'altra *civile*, vi è luogo a divisione di queste due disposizioni per annullar soltanto quella che offende la Legge.

C. C. 15 *Gennaio* 1806. *S.* 6. 1. 192.

5. — I biglietti a ordine sottoscritti da un

---

quali intraprendono de'trasporti per terra e per acqua.

2° La Legge de'15 Germinale non parla delle intraprese di fornitura, di agenzia, di imprese d'affari, di vendite all'incanto, di spettacoli pubblici.

L'Art. 632 del Codice dà a tutte queste intraprese la qualificazione di atti di commercio.

3° La Legge de'15 Germinale stabilisce positivamente l'arresto personale per versamento di danari pubblici e dello Stato, ma non mette questo caso nel numero di quelli che portano l'arresto personale in materia civile; di più si tace pe'biglietti sottoscritti dai ricevitori, pagatori, percettori ed altri contabili di denaro pubblico. (Tit. 1. Art. 3.).

L'Art. 634 del Codice pone questi biglietti nella linea degli effetti di commercio.

4° Ed infine, la Legge de'15 Germinale, conformemente all'Ordinanza del 1673, non applica l'arresto personale in materia di commercio che alle obbligazioni *tra mercanti* e *mercanti, per fatto delle mercanzie di cui si occupano rispettivamente.* (Tit. 2. Art. 1. n. 11.)

L'Art. 631 del Codice conferisce ai Tribunali di Commercio una giurisdizione reale, la quale loro sottomette chiunque fa un atto di commercio.

E (ciò che è a rimarcarsi) tutte le disposizioni del Codice che si sono riportate, non estendono la giurisdizione commerciale che nello scopo di estendere l'arresto personale.

Nulladimeno tali differenze non sono che apparenti; queste due Leggi hanno lo stesso oggetto, e presentano le stesse disposizioni, quantunque in termini differenti.

Esse hanno lo stesso oggetto, dapoichè l'una e l'altra tendono a proteggere l'interesse che ha il commercio, che le sue transazioni siano eseguite con la più scrupolosa esattezza, che i debiti che esso produce siano estinti al momento preciso in cui scadono. È espressamente detto nell'atto di urgenza della Legge de'24 Ventoso anno V, di cui la Legge de'15 Germinale è la conseguenza, che il ristabilimento dell'arresto personale ha per oggetto *di rendere alle obbligazioni tra cittadini la sicurezza e la solidità, le quali sole possono dare al commercio francese lo splendore e la superiorità che deve avere;* ed è principalmente in questo punto di vista che la questione è stata trattata.

Da ciò risulta, che colla Legge de'15 Germinale il legislatore ha voluto colpire tutti i contratti, e tutte le obbligazioni commerciali.

Egli ne ha fatto quindi l'enumerazione; ma siffatta nomenclatura dovea necessariamente essere conforme al sistema allora seguito, non a quello del Codice che è venuto dopo, e che non è del tutto lo stesso, siccome si vedrà al Titolo della Competenza. Pertanto il principio che serve di base alle due Leggi, è quello con cui bisogna regolarsi, e col quale conviene interpetrare la Legge de'15 Germinale. Una tal Legge si applica non solo alle persone le quali, all'epoca in cui essa è stata fatta, erano riputate commercianti, ed agli effetti che allora erano riguardati come commerciali, ma ancora agli uomini ed alle cose che in seguito riceverebbero siffatta qualificazione.

Mettendosi sotto questo punto di vista, si conosce che tali disposizioni sonn, se non testualmente, almeno virtualmente le stesse di quelle del Codice.

Non parlerò de'biglietti de'ricevitori, percettori, pagatori, ed altri contabili di danaro pubblico.

L'Art. 2, Tit. 1 della Legge de'15 Germinale, vi unisce l'arresto personale; quindi il Codice, nel dichiarare tali biglietti effetti di commercio, non cangia la base del sistema; cangia solo la giurisdizione, in quanto che fa pronunziare l'arresto personale dai giudici commerciali, mentre, secondo la Legge de'15 Germinale, esso era pronunciato dai giudici ordinarj.

Riguardo alle intraprese di commissione, trasporto, forniture, agenzie, officine d'affari, vendite all'incanto, spettacoli pubblici, il Codice, qualificandole atti commerciali, pone coloro che le formano nella classe de'mercanti, ed in tal modo gli assoggetta all'arresto personale in virtù dell'Art. 1, n. 2, Tit. 2 della Legge de'15 Germinale.

E' lo stesso per le persone, le quali formano di passaggio uno degli atti che il Codice reputa atti di commercio. Esse si comprendono ancora nelle classe de'commercianti per effetto dell'Art. 631, n. 2, del Codice, abbenchè a mo-

Digitized by Google

commerciante *valuta ricevuta*, senza aggiunger *contante* o *in mercanzie*, non davan luogo all'arresto personale sotto l'impero della Legge de'15 Germinale anno VI.

Liège 4 *Aprile* 1813. *S.* 14. 2. 183.

6. — Il biglietto a domicilio è di una natura diversa dal biglietto di cambio: esso non porta l'arresto personale.

Colmar 14 *Gennaio* 1817. *S.* 18. 2. 125.

(*) V. le note sugli Art. 118, 631, 637, 638 Cod. di Comm.

7. — Il commerciante il quale sottoscrive dei biglietti ad ordine *valuta ricevuta contanti* o *per interessi di questa valuta*, a favore di un particolare non commerciante, si rende per gli uni e per gli altri soggetto alla giurisdizione dei Tribunali di Commercio, ed è astretto personalmente.

Parigi 10 *Marzo* 1814. *S.* 16. 2. 128.

8. — I negozianti son soggetti alla giurisdizione dei Tribunali di Commercio, e tenuti personalmente, per aver sottoscritto o girato un biglietto a ordine colla causale *valuta ricevuta contanti*.

C. C. 9 *Vend. an.* 13. *S.* 5. 2. 246.

9. — Lo scrivente di un biglietto a ordine non è astretto personalmente, ancorchè nel biglietto abbia presa la qualità di commerciante, se d'altronde egli non avea una tal qualità. La prova che lo scrivente ha preso una qualità supposta può esser fatta per mezzo di testimonj.

Bruxelles 28 *Agosto* 1812. *S.* 12. 2. 168.

10. — Lo scrivente di un biglietto a ordine, il quale vi si qualifica *mercante*, non può in seguito dedurre che egli non è mercante, per sottrarsi alla giurisdizione commerciale ed all'arresto personale.

Parigi 28 *Giugno* 1813. *S.* 14. 2. 188.

(*) V. Cod. di Comm. Art. 1, e 631.

11. — Un Tribunal di Commercio adito per una dimanda di pagamento dell'ammontare di un biglietto a ordine, con la causale *valuta ricevuta contante*, può pronunziare l'arresto personale, senza che sia provato preliminarmente che lo scrivente sia commerciante: tocca a lui di provar l'eccezione se la crede fondata, e se vuole che vi sia fatto diritto.

C. C. 7 *Aprile* 1813. *S.* 13. 1. 374.

12. — L'arresto personale può esser pronunciato per un recapito mercantile sottoscritto nell'anno IV, ma la di cui causa rimonta ad un'epoca anteriore alla Legge de'9 Marzo 1793.

C. C. 20 *Febbraio* 1809. *S.* 9. 2. 124.

C. C. 27 *Ottobre* 1806. *S.* 6. 1. 433.

13. — L'arresto personale può esser pronunziato per degli effetti di commercio sottoscritti prima della Legge de'15 Germinale an. VI, e dopo di quella de'24 Ventoso an. V.

C. C. 23 *Fiorile an.* 9. *S.* 11. 1. 439.

14. — L'arresto personale può esser esercitato in virtù di sentenze ottenute prima della Legge de'9 Marzo 1793.

C. C. 2 *Agosto* 1808. *S.* 8. 1. 520.

C. C. 9 *Agosto* 1808. *S.* 8. 1. 520.

15. — L'arresto personale è stato validamente pronunziato per danni e interessi, ai termini dell'Art. 126 del Cod. di Proc. Civ., in un giudizio intentato nel 1806, e giudicato nel 1807.

C. C. 12 *Agosto* 1807. *S.* 7. 1. 433.

16 — L'arresto personale in materia di commercio, non può esser pronunciato per le spese.

C. C. 14 *Novembre* 1809. *S.* 10. 1. 64.

C. C. 14 *Aprile* 1817. *S.* 17. 1. 225.

17. — La condanna con arresto personale e la solidarietà, non possono pronunziarsi in materia civile nè commerciale per le spese, ancorchè sieno il seguito di una condanna per dolo e frode.

C. C. 30 *Decembre* 1828. *S.* 29. 1. 156.

17 bis. — *Contra.* — L'arresto personale per le spese non può negarsi neppure in materia commerciale. Una sentenza contiene una condanna con arresto personale al pagamento di spese quando contiene « *Condanna il tale con arresto a pagare* (*l'ammontare di un biglietto*) *ed insieme l'interessi di diritto e le spese.* »

C. C. 4 *Gennaio* 1825. *S.* 25. 1. 206.

---

tivo di questo atto solamente, e non in quanto alle regole, il Cod. traccia regole per coloro che fanno del commercio la loro professione abituale relativamente al modo di tenere i libri, al fallimento ec. La Corte di Appello di Parigi ha detto a questo proposito: « Non è necessario per esser reputato commerciante, e soggetto alla giurisdizione dei Tribunali di Commercio, di fare il commercio abitualmente; basta averlo fatto una sola volta nel caso particolare che dà luogo alla controversia, purchè il fatto di commercio sia in sè stesso non equivoco. » In tal modo era l'antica giurisprudenza secondo attesta Jousse nella nota 8 sull'Art. 4 Tit. 34 dell'Ordin. del 1667. « Coloro i quali non essendo mercanti per loro stato (dice questo autore) fanno un traffico passeggero di alcune mercanzie, sono soggetti all'arresto come i mercanti. Su tal fondamento, con decisione del gran Consiglio de'7 Febbraio 1709, confermativa di una sentenza del preposto del palazzo, un particolare gendarme, il quale benchè gentiluomo di nascita si immischiava nel commercio di pietre preziose, fu condannato a pagare personalmente alcuni biglietti da lui sottoscritti pagabili al portatore. »

Egli è dunque certo che secondo la Legge dei 15 Germinale l'arresto personale è applicabile a tutti gli affari dei quali il Codice attribuisce la cognizione ai Tribunali di Commercio.

ART. 2. — Non sono sottoposti all' arresto personale in materia commerciale,

1° Le donne innutte o maritate non ritenute legalmente per mercantesse pubbliche:

2° I minori non commercianti o non reputati maggiori per fatto del commercio loro:

3° Le vedove ed eredi dei sottoposti alla Giurisdizione Commerciale intimati avanti i Tribunali per riassunzione d' istanza o per nuova azione in ragione della loro qualità.

---

18. — Sotto l'impero dell'Ordinanza del 1673, era di principio che l'arresto personale non poteva esser pronunziato tra socj in materia di commercio.

C. C. 1 *Prat an.* 10. *S.* 18. 1. 9.
C. C. 22 *Marzo* 1813. *S.* 13. 1. 386.
C. C. 5 *Novembre* 1811. *S.* 12. 1. 181.
Parigi 20 *Marzo* 1812. *S.* 12. 2. 322.

19. — *Id.* Soprattutto se si tratta del pagamento di danni e interessi resultanti da essere lo scioglimento della Società stato dimandato contro tempo.

C. C. 21 *Brum. an.* 12. *S.* 4 1. 129.

20. — L'arresto personale non ha luogo tra attore ed attore socio.

Parigi 31 *Maggio* 1808. *S.* 8. 2. 256.

21. — *Giudicato in senso contrario:* cioè che *sotto l'impero della Legge de'*15 *Germinale anno* VI, l'arresto personale può esser pronunziato tra socj in materia di commercio.

C. C. 1 *Prat. an.* 10. *S.* 2. 1. 321.
C. C. 22 *Marzo* 1813. *S.* 13. 1. 386.
C. C. 5 *Novembre* 1811. *S.* 12. 1. 181.
Parigi 20 *Marzo* 1812. *S.* 12. 2. 322.

22. — I socj d'una banca son tenuti personalmente, anche quando le loro tratte offrono una garanzia ipotecaria e territoriale.

C. C. 21 *Marzo* 1808. *S.* 8. 1. 225.

23. — Lo stralciario di una Società di commercio, il quale ha avuto al tempo stesso l'incarico di amministrare lo stabilimento sotto la sua personale responsabilità, è sottoposto all'arresto personale.

Parigi 26 *Marzo* 1840. *S.* 40. 2. 357.
Parigi 28 *Aprile* 1841. *S.* 41. 2. 544.

24 — Gli amministratori mandatarj ed agenti di una Società anonima, come la Compagnia di Assicurazioni marittime di Parigi, non sono sottoposti all'arresto personale per il pagamento delle somme assicurate dalla Compagnia.

C. C. 23 *Maggio* 1826. *S.* 26. 1. 400.

25. — Se è vero che il direttore o padrone di uno stabilimento o fabbrica possa, per causa della sua professione, esser tradotto avanti i Tribunali di Commercio dai suoi commessi o impiegati per il pagamento degli assegni o salarj promessi, non è men vero che non possa chiedersi contro di esso l'arresto personale per tal causa.

C. C. 15 *Aprile* 1829. *S.* 29. 1 187.

26. — Può eseguirsi l'arresto personale contro il debitore di una somma originariamente superiore ai 200 franchi, per quanto con acconti parziali posteriori alla sentenza sia stata ridotta ad una quantità minore.

Parigi 11 *Agosto* 1841. *S.* 41. 2. 555.

27. — Da che i sindaci del fallimento non amministrano nè litigano che per la massa, non ne segue che non possano esser condannati coll'arresto personale.

C. C. 19 *Gennaio* 1819. *S.* 20. 1. 62.

28. — Un semplice imprestito tra mercanti non produce l'arresto personale. (Cod. Civ. Articolo 2063 e 2070 anal.)

C. C. 15 *Gennaio* 1806. *S.* 6. 1. 192.

29. — Le condanne pronunziate contro i commissionati di trasporti portano l'arresto personale.

Parigi 1 *Germinale an.* 13. *S* 5. 2. 564.
(*) V. Cod. di Comm. Art 76, 98.

30. — Il direttore di una casa d'educazione, il quale sottoscrive dei biglietti ad ordine a favore d'un mercante, per forniture fatte al suo stabilimento, è soggetto alla giurisdizion commerciale, ed astretto personalmente.

Parigi 26 *Novembre* 1807. *S.* 8. 2. 55.

31. — Un maestro di pensione non può esser considerato come commerciante in quanto alle forniture che a lui son fatte per la sua pensione. A tal riguardo egli non è sottoposto alla giurisdizione commerciale, nè tenuto personalmente.

Parigi 19 *Marzo* 1814. *S.* 16. 1. 85.

Articolo 2.

1. — (*Erede*) L'arresto personale non ha luogo contro la vedova o gli eredi di un negoziante per i debiti di quest'ultimo.

Bruxelles 13 *Gennaio* 1813. *S.* 16. 2. 80.
(*) V. Cod. di Comm. Art. 631.

2. — (*Donna—Biglietti*) Una donna mercantessa pubblica, la quale sottoscrive de biglietti a ordine, *valuta ricevuta contante*, è tenuta personalmente. Non è necessario che il

ART. 3. — Le condanne pronunziate dai Tribunali di Commercio contro gl'individui non commercianti per firme apposte sia a cambiali riputate semplici promesse ai termini dell'Art. 152 del Codice di Commercio, sia a biglietti all'ordine, non portano arresto personale, a meno che tali firme ed obblighi non abbiano avuto per causa operazioni di commercio, traffico, cambio, banca, o sensalaggio.

ART. 4. — L'arresto personale in materia commerciale non potrà essere chiesto contro i debitori che avranno cominciato il loro settantesimo anno.

ART. 5. — L'imprigionamento per debiti commerciali cesserà di pieno diritto dopo un anno, quando l'ammontare della condanna principale non si elevi a cinquecento franchi.

Dopo due anni quando non si eleverà a mille franchi.

Dopo tre anni quando non giungerà ai tremila franchi.

Dopo quattro anni quando non passerà i cinquemila franchi.

Dopo cinque anni quando sarà di cinquemila franchi o al di là.

ART. 6. — Cesserà egualmente di pieno diritto il giorno in cui il debitore avrà cominciato il suo settantesimo anno.

---

biglietto porti la causale, *valuta in mercanzie, di cui le parti fanno respettivamente negozio*; l'Art. 8 non si applica che alle obbligazioni della mercantessa pubblica, le quali non resultano da biglietti.

C. C. 15 *Novembre* 1813. *S.* 15. 1. 74.

3 — (*Donna- -Comproprietà*) La qualità di comproprietaria di una nave non basta per dare alle donne nubili o maritate la qualità di mercantesse pubbliche. Quindi non sono sottoposte all'arresto personale per le obbligazioni contratte per i fatti del capitano.

C. C. 24 *Gennaio* 1842. *S.* 42. 1. 444.

Articolo 3.

INDICE SOMMARIO

Avallo 1. 2.	Cambiale 3. 4.
Accettante 3.	Girante 7.
Biglietto ad ordine 5.	Prodigo 6.

1. — L'individuo non negoziante il quale ha dato il suo avallo su di un biglietto a ordine sottoscritto da un negoziante, è sottoposto all'arresto personale, se il biglietto a ordine ha per causa un'operazione di commercio.

Bruxelles 17 *Marzo* 1812. *S.* 14. 2. 369.

2. — Il dator di avallo il quale dichiara espressamente di sottoporre soltanto i suoi mobili all'obbligazione che contrae, non può esser astretto personalmente, come lo sarebbe il dator di avallo ordinario.

Parigi 20 *Vent. an.* 13. *S.* 6. 2. 970.

3. — L'accettante di cambiali è sottoposto ai Tribunali di Commercio, e tenuto personalmente quantunque non sia commerciante.

Parigi 6 *Decembre* 1806. *S.* 6. 2. 250.

(*) V. Cod. di Comm. Art. 632, e le note.

4. — L'arresto personale non può esser pronunziato in seguito di atti aventi la forma esteriore di lettere di cambio, ma che non lo sono realmente per mancanza di rimessa da piazza a piazza.

C. C. 2 *Vend. an.* 10. *S.* 2. 1. 34.

5. — L'arresto personale non può esser pronunziato contro un particolare non commerciante a motivo di un biglietto a ordine che ha sottoscritto.

C. C. 20 *Fior. an.* 11. *S.* 3. 2. 319.

6. — Colui il quale è stato dichiarato prodigo può esser condannato personalmente al pagamento di effetti che per loro natura portano l'arresto personale, e che son stati sottoscritti prima che il consiglio di famiglia l'avesse dichiarato tale.

Bruxelles 10 *Aprile* 1808. *S.* 8. 2. 209.

7. — Il girante di un biglietto all'ordine firmato da un mercante, non è sottoposto all'arresto personale se non è egli stesso mercante.

C. C. 11 *Febbraio* 1807. *S.* 7. 1. 166.

Articolo 4.

(*) V. Art. 12, 18, 40, 42 della presente Legge, e 2066 del Cod. Civ.

Articoli 5-6.

(*) V. Art. 17, 18 della presente Legge, e Art. 800 del Cod. di Proced. colle note.

TITOLO II.

Disposizioni relative all' Arresto personale in materia civile.

SEZIONE I. — *Arresto personale in materia civile ordinaria.*

ART. 7. — In tutti i casi nei quali abbia luogo l'arresto personale in materia civile ordinaria, dovrà determinarsene la durata nella sentenza di condanna: essa non sarà nè minore di un anno, nè maggiore di dieci.

Però trattandosi di fitti di beni rurali e per i casi prescritti dall' Art. 2062 del Codice Civile, o di esecuzione di condanne emanate in casi nei quali non è decretato l'arresto personale, e nei quali la Legge attribuisce unicamente ai giudici la facoltà di pronunciarlo, la durata sarà di un anno almeno e di cinque al più.

SEZIONE II. — *Arresto personale in materia di denari ed effetti mobili pubblici.*

ART. 8. — Saranno soggetti all' arresto personale per il pagamento del reliquato dei loro conti,

1° I contabili di denari pubblici o di effetti mobili pubblici, ed i loro mallevadori:

2° Gli agenti o preposti che hanno personalmente amministrato o fatto l' incasso:

3° Tutti quelli i quali hanno percetti denari pubblici senza eseguirne il versa-

---

Articolo 7.

(*) V. Legge del 15 Germinale anno VI. T. 1. Art. 4. — Art. 2062 del Cod. Civ. — 800 del Cod. di Proced.

Articolo 8.

1. — (*Autorità amministrativa*) L'arresto personale può praticarsi senza sentenza preliminare, e dall'autorità amministrativa solamente, contro i preposti cassieri costituiti in debito.

Rispetto alle difficoltà a cui posson dar luogo, sia l'arresto personale, sia ogni altro arresto praticato dal Demanio contro i suoi preposti, queste difficoltà sono sottomesse ai Tribunali di Prima Istanza, e soggette all'appello.

Decis. de' ministri di giustizia e finanze. F. 18 *Brum. an.* XIV, e 22 *Aprile* 1806. *S.* 6. 2. 220.

2. — (*Idem*) Spetta all'amministrazione a decretar l'arresto per fatto di contabilità amministrativa: ma qualunque discussione sulla regolarità dell'arresto è devoluta ai Tribunali.

Ordin. F. 6 *Decembre* 1820. *S.* 21. 2. 82.

3. — (*Demanio — Renunzia*) L'amministrazione dei Demanj ha la facoltà di renunziare all'arresto personale, allorchè l'esperimento di questo diritto sarebbe più oneroso che profittevole allo Stato.

Lett. del gran giudice. F. 28 *Febbraio* 1808. *S.* 10. 2. 263.

4. — (*Notari*) I notari son soggetti personalmente al pagamento della multa pronunziata contro di essi, per contravvenzione alla Legge de' 7 Ventoso anno VIII sulle cauzioni.

Avvis. del Cons. di Stato, 17 *Piov. an* 9. *S.* 1. 2. 431.

(*) V. *Cod. Civ. annot. Art.* 2059.

5. — (*Titolo*) In materia di arresto personale decretato per fatto di contabilità pubblica,

mento o l'impiego, o che avendo ricevuto degli effetti mobili di proprietà dello Stato, non li esibiscono, o non giustificano l'erogazione ad essi prescritta.

Art. 9. — Sono compresi nel disposto dell'Art. precedente i ricevitori incaricati della esazione dei denari o custodia di effetti mobili appartenenti alle comuni, ad ospizj e stabilimenti pubblici, i loro mallevadori, i loro agenti o proposti, che hanno personalmente amministrato o fatti gl'incassi.

Art. 10. — Sono egualmente sottoposti all'arresto personale,

1° Gl'intraprenditori fornitori obbligati, ed altri stipulanti che abbiano fatti contratti o trattati interessanti lo Stato, le comuni, gli stabilimenti di beneficenza; ed ogni altro stabilimento pubblico, che sieno stati dichiarati debitori per fatto di tali contratti o trattati:

2° I loro mallevadori, gli agenti preposti che hanno personalmente amministrata l'intrapresa, e tutte le persone dichiarate responsabili per identici affari.

Art. 11. — È pure soggetto all'arresto personale ogni obbligato, debitore o mallevadore, per diritti di dogana, transito ed altre attribuzioni indirette, che abbiano ottenuto un fido e non abbiano soddisfatto alla scadenza l'ammontare delle loro obbligazioni.

Art. 12. — Il disposto dell'Articolo precedente si estenderà alle donne nubili e maritate. Non così contro i settuagenari.

---

il titolo da notificarsi al debitore sono le liquidazioni di conti, non i documenti che hanno servito di base ad esse.

Parere del Cons. di Stato 9 *Vend. an.* X. *S.* 2. 2. 18.

Articolo 9.

(*) Legge del 15 Germinale anno VI, Tit. 1. Art. 3 — Art. 2060 del Cod. Civ.

Articolo 10.

1. — (*Fornitore*) I fornitori d'armate i quali hanno incaricato un individuo di operazioni relative alle loro forniture, non posson esser condannati personalmente al pagamento delle spese di viaggio, appuntamenti, gratificazioni e indennità che quest'individuo può aver diritto a reclamare.

C. C. 5 *Settembre* 1810 *S.* 11. 1. 32.

2. — (*Aggiudicatarj*) Gli aggiudicatarj dei tagli di boschi dello Stato, i quali non pagan la differenza tra la prima e la seconda offerta cui non hanno adempiuto, o non presentano una cauzione solvibile, posson esser imprigionati.

Circolare della Regia F. 27 *Brum an.* IX. *S* 1. 2. 275.

Articolo 11.

— L'arresto personale in materia di Dogane autorizzato dalla Legge del 22 Agosto 1791 non è stata abrogata dalla Legge del 7 Marzo 1793 abolitiva dell'arresto in materia civile e commerciale, e può esercitarsi sotto la Legge del 15 Germ. an. VI, senza osservare le forme da essa prescritte.

Aix 14 *Vend an.* XI. *S.* 3. 1. 151.

(*) V. Art. 2060 del Cod. Civ.

Articolo 12.

— Le donne maritate o non maritate, non possono esser condannate personalmente ai danni e interessi in materia puramente civile (fuori il caso di stellionato). L'Art. 126 del Cod. di Proc. Civ. è ristretto dall'Art. 2066 del Cod. Civ.

C. C. 6 *Ottobre* 1813. *S.* 13. 1. 466.

C. C. 20 *Maggio* 1813. *S.* 18. 1. 535.

(*) V. Art. 4, 6, 12, 18, 40 e 42 della Legge nuova, 2065 e 2066 del Cod. Civ.

Art. 13. — Nei casi enunciati nella presente Sezione l'arresto personale non potrà aver luogo se il debito non rende in sorte i trecento franchi; la durata sarà regolata nei limiti dell' Art. 7 paragrafo primo della presente Legge.

TITOLO III.

Disposizioni relative all' Arresto personale contro gli esteri.

Art. 14. — Ogni sentenza che verrà pronunziata a profitto di un Francese contro un estero non domiciliato in Francia, conterrà l' arresto personale, purchè la condanna non sia inferiore a centocinquanta franchi, senza distinzione tra debiti civili e commerciali.

Art. 15. — Prima della sentenza di condanna, ma dopo la scadenza o la esigibilità del debito, il presidente del Tribunale di Prima Istanza nel circondario del quale si troverà situato l'estero non domiciliato, potrà nella sussistenza di urgenti motivi ordinare il suo arresto provvisorio sull' istanza del creditore Francese.

In tal caso, il creditore sarà obbligato di fare emanare l'opportuna condanna entro il termine di giorni otto; in mancanza di che questo potrà dimandare la sua liberazione.

Il rilascio sarà pronunziato con semplice ordinanza del Tribnnale, mediante

---

Articolo 13.

1. — (*Usciere*) L'arresto personale può esser pronunziato contro un usciere per la restituzione dei danari da lui riscossi pe' suoi clienti per effetto della sna carica, e per pagamento dei danni e interessi ai quali ha dato luogo colla sua frode, ancorchè si tratti di meno di 300 franchi.

C C. 4 *Febbraio* 1819. *S.* 19. 1. 379.

2 — (*Rilascio*) L'Art. 18 della Legge del 15 Germinale anno VI, il quale stabilisce che chiunque carcerato legittimamente otterrà il suo rilascio di pieno diritto entro il termine di cinque anni consecutivi di detenzione, si applica alle materie di Dogane come ad ogni altra materia nella quale sia permesso l'arresto.

Parigi 31 *Marzo* 1829. *S.* 29. 1. 135.

Articolo 14.

1. — (*Forme*) L'arresto provvisorio autorizzato contro lo straniero, non essendo che una misura di polizia, non è soggetto alle formalità prescritte dal Cod. di Proc. per l'esercizio dell'arresto personale. Quindi lo straniero incarcerato non può reclamar la sua scarcerazione, sotto pretesto che l'arresto non è stato preceduto da un precetto fatto da un usciere ammesso, che l'arresto è stato eseguito nel suo domicilio senza assistenza del giudice di pace, e che il processo verbale non è datato.

Metz 16 *Maggio* 1816. *S.* 19. 2. 51.

2. — (*Spese*) Gli stranieri non posson prevalersi della regola generale del nostro diritto comune, la quale vuole che l'arresto personale non abbia luogo per le spese.

Metz 11 *Febbraio* 1820. *S.* 21. 2. 18.

3. — (*Domicilio*) L'arresto personale deve essere pronunziato contro ogni estero, anche domiciliato di fatto in Francia, se non ha ottenuto dal re la facoltà di stabilirvi il suo domicilio.

Parigi 21 *Aprile* 1838 *S.* 39. 2. 70.

(*) Sic *Pardessus, n.* 1524. *Coin Delisle, sull'Art.* 14 *della Legge del* 17 *Aprile* 1832.

intimazione fatta al creditore dall' usciere specialmente delegato nella ordinanza che commetteva l'arresto, ed in mancanza di questo usciere, da altro specialmente delegato.

Art. 16. — L'arresto provvisorio non avrà luogo o cesserà se il forestiero giustifica che possiede sul territorio francese uno stabilimento di commercio o degl' immobili, il tutto di un valore sufficiente per assicurare il pagamento di un debito, o se dà per mallevadore una persona domiciliata in Francia e riconosciuta solvente.

Art. 17. — L'arresto personale esercitato contro un estero per sentenza che condanna per debiti civili ordinarj o per debiti commerciali, cesserà di pieno diritto dopo due anni quando l'ammontare della condanna non giunga a cinquecento franchi in sorte. Dopo quattro anni, quando non giunga a mille franchi. Dopo sei anni, quando non si elevi a tremila franchi. Dopo otto anni, se non giunge ai cinquemila franchi. Dopo dieci anni, quando è di cinquemila franchi o più.

Trattandosi di debito civile per il quale un Francese fosse sottoposto all' arresto personale, le disposizioni dell' Art. 7 saranno applicabili agli esteri, senza che il minimo della prigionia possa essere inferiore a due anni.

Art. 18. — Il debitore estero condannato per debito commerciale goderà del benefizio degli Art. 4 e 6 della presente Legge. Quindi non sarà contro di esso pronunziato l'arresto personale, o cesserà da che avrà compiti settanta anni.

Lo stesso dovrà praticarsi di fronte all'estero, eccetto il caso di condanna per stellionato.

L' arresto personale non sarà pronunziato contro li esteri per debiti civili, salvo il caso di stellionato in conformità del primo paragrafo dell' Art. 2000 del Codice Civile, che si dichiara ad essi applicabile.

Articolo 17.

1. — (*Liberazione*) Gli stranieri, anche le donne detenute per debiti, non possono invocare il benefizio dell'Art 18, Tit. 3 della Legge de'25 Germinale anno VI, ed ottenere la loro libertà dopo 5 anni di detenzione. La sola Legge del 10 Settembre 1807 regola l'arresto personale, relativamente agli stranieri

Nancy 31 *Aprile* 1819. *S.* 19. 2 258.

2 — (*Liberazione*) Lo straniero imprigionato provvisoriamente per debiti commerciali, in virtù della Legge del 10 Settembre 1807, dee dopo 5 anni di detenzione ottenere la sua libertà, ai termini dell'Art. 18 del Tit 3 della Legge de'15 Germinale anno VI

Parigi 4 *Luglio* 1816. *S.* 27 2 70.

Articolo 18.

(*) V Art 4, 6, 12, 40 e 42 della presente Legge. — 2066 del Cod Civ. — 800 § 5 del Cod. di Proced.

TITOLO IV.

Disposizioni comuni ai tre Titoli precedenti.

Art. 19. — L'arresto personale non può mai pronunziarsi contro il debitore, a vantaggio

1° Della moglie o del marito:

2° Dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali nello stesso grado.

Gl'individui rammentati nei due paragrafi precedenti, contro i quali fosse stata emanata una sentenza di condanna all'arresto personale, non potranno essere arrestati in virtù delle dette sentenze; se saranno detenuti, verranno immediatamente rilasciati alla promulgazione della presente Legge.

Art. 20. — Nelle cause in cui i Tribunali civili statuiranno in ultima istanza, il disposto della sentenza loro relativa all'arresto personale sarà sottoposto all'appello; quest'appello non sarà sospensivo.

Articolo 19.

— Il terzo portatore di un recapito mercantile firmato da un individuo a vantaggio di uno dei suoi parenti nel grado previsto dall'Art. 19 della Legge del 17 Aprile 1832, può esercitare l'arresto personale contro il soscrittore: non gli è opponibile la proibizione contenuta in quell'Articolo.

Bourges 8 *Maggio* 1837. *S.* 37. 2. 398.

Parigi 3 *Marzo* 1842. *S.* 42. 2. 151.

(*) Sic *Coin Delisle Comm. sur la Loi du* 17 *Avril* 1832, *p* 103.

Articolo 20.

INDICE SOMMARIO

Accettazione di sentenza 3.	Esame del merito 2.
Appello 6	Pronunzia illegale 7.
Cassazione 8.	Sentenza contumaciale 4.
Creditore 1.	Termine 5.
Debitore 1.	

1. — L'appello da una sentenza che pronunzia l'arresto personale per somma inappellabile, è concesso tanto al debitore quanto al creditore.

Parigi 11 *Agosto* 1841. *S.* 41. 2. 555.

2. — La Corte Regia investita di un appello inammissibile quanto al merito della dimanda, ma ammissibile quanto all'arresto personale emanato contro l'appellante, può per statuire sul gravame relativo all'arresto personale esaminare il merito, purchè in definitivo non pronunzi che sull'arresto personale.

Aix 26 *Gennaio* 1841. *S.* 42. 2. 7.

3. — L'accettazione tacita di una sentenza che contiene arresto personale non si presume. Quindi il silenzio non osta al ricorso contro la sentenza, sia in via di appello o di opposizione.

Parigi 26 *Giugno* 1838. *S.* 39. 2. 74.

Parigi 28 *Maggio* 1839. *S.* 39. 2. 502.

— Tal questione non è sempre stata così giudicata. La giurisprudenza sembra però che si determini per la massima sopra trascritta. Tale è pure la opinione degli autori. V. *Bordeaux* 21 *Decembre* 1825 (*S.* 26. 2. 158.). *Roano* 15 *Novembre* 1826 (*S.* 26. 2. 208), e 5 *Novembre* 1827 (*S.* 28 2 160.). *Parigi* 12 *Luglio* 1825 (*S.* 28. 2. 124 in nota.). 19 *Decembre* 1832 (*S.* 33. 2 472.). *Pau* 10 *Febbraio* 1836 (*T.* 36 2 365.). — *Merlin*, *Quest. V. Arresto personale* § 11, il quale riporta molte decisioni conformi della Corte di Bruxelles, e *Coin Delisle*, *Comm. sul Cod. Civ. Art.* 2063 *n.* 12. — In senso contrario V. *Parigi* 2 *Giugno* 1827 (*S.* 28 2. 124). *Tolosa* 28 *Gennaio* 1831 (*S.* 31. 2. 326). *Caen* 30 *Agosto* 1836 (*S.* 36. 2. 483.). *Bourges* 8 *Maggio* 1837 (*S.* 37. 2. 398). — La Corte di Cassazione non ha fin ora dovuto risolvere la questione. V. *il Diz. del Contenz.* alla parola *Arresto personale*. D

4. — Una sentenza contumaciale che contenga arresto personale, può acquistare forza di cosa giudicata, ed il debitore che ha lasciati decorrere i termini per farvi opposizione non

Art. 21. — Non si potrà in verun caso eseguire simultaneamente l' arresto personale contro il marito e contro la moglie per lo stesso debito.

Art. 22. — Gli uscieri, guardie di commercio, o esecutori di giustizia che all' arresto del debitore si ricusassero sulla sua richiesta di tradurlo avanti il presidente del Tribunale di Prima Istanza, ai termini dell' Art. 786 del Codice di Procedura Civile, saranno condannati a mille franchi di ammenda, senza pregiudizio dei danni ed interessi.

Art. 23. — Le spese liquidate che devono esser pagate dal debitore per impedire l' esecuzione dell' arresto o per ottenere il suo rilascio in conformità degli Articoli 798 e 800 § 2 del Codice di Procedura, saranno in tutti i casi, le spese della istanza, quelle della spedizione e della notificazione della sentenza e del decreto se ha avuto luogo, e quelle della esecuzione dell'arresto, e non altro.

---

può ulteriormente attaccarla, ancorchè pretendesse che l'arresto personale fosse stato accordato in caso non contemplato dalla Legge.

Roann 26 *Febbraio* 1839. *S.* 39. 2. 335.

5. — Il termine dell'appello da una sentenza contumaciale contenente arresto personale non decorre per questo capo dal giorno della esecuzione che ne ha fatta il debitore.

Parigi 28 *Maggio* 1839. *S.* 39. 2. 502.

6. — Da che il debitore non commerciante d'un biglietto a ordine, citato innanzi a un Tribunal di Commercio, non ha proposta declinatoria, e si è lasciato condannar personalmente senza reclamo, non ne segue che in appello la sentenza non possa esser riformata in quanto all'arresto personale.

Bordeaux 9 *Marzo* 1808. *S.* 7. 2. 873.

Parigi 20 *Germ. an.* 12. *S.* 7 2. 873.

7. — Una sentenza la quale pronunzia l'arresto personale fuori dei casi autorizzati, non ha giammai la forza della cosa giudicata, se è stata proferita in contumacia. L'omissione di presentarsi in seguito della citazione, e d' impugnare la sentenza per le vie di diritto, imprime a questa sentenza il carattere *di una sentenza volontaria*, alla quale la Legge ricusa effetto.

Parigi 29 *Pinv. an* 10. *S.* 2. 2. 314.

8. — La cassazione di una sentenza che condanna a riparazioni civili eseguita sul merito non trae seco la cassazione della pronunzia sull'arresto personale contenuta nella sentenza stessa.

C. C. 5 *Settembre* 1840. *S.* 40. 1. 914.

Articolo 21.

— Il marito non commerciante non è tenuto, sotto arresto personale, per li obblighi commerciali contratti dalla moglie mercantessa pubblica ed in comunione di beni.

Linne 26 *Giugno* 1822. *S.* 23. 2. 288.

Articolo 22.

1. — (*Mancanza di facoltà*) L'usciere il quale senza averne avuta facoltà, arresta un individuo e lo consegna ai gendarmi perchè crede che tale individuo abbia favorita la evasione di un prigioniero per debiti, si rende colpevole di attentato alla libertà individuale.

C. C. 1 *Frim. an.* 13 *S.* 5. 2. 61.

2 — (*Arresto—Cambiale*) Il debitore suscettibile di essere astretto personalmente, e che arrestato è condotto a sue preghiere in un corpo di guardia, ed ivi firma in presenza dei suoi amici una lettera di cambio dell'ammontare del suo debito, non può a motivo di questi fatti reclamare la nullità della sua obbligazione, come a lui estorta con violenza.

Parigi 9 *Prat. an.* 12. *S.* 4. 2. 174.

3. — (*Arresto—Transazione*) La transazione fatta in una casa di detenzione, tra un creditore ed un debitore incarcerato per debiti, non è nulla come estorta per violenza.

Parigi 12 *Febbraio* 1806. *S.* 6. 2. 243.

(*) V. le note sull'Art. 110 Codice di Commercio.

4. — (*Arresto—Compensazione*) L'esecuzione di un arresto non può esser sospesa da un'allegazione di compensazione non giustificata.

Parigi 7 *Giugno* 1810. *S.* 7. 2. 876.

Articolo 23.

(*) Legge del 15 Germinale an. VI. Tit. 3. Art. 18.

ART. 24. — Il debitore, quando l'arresto personale non è stato pronunciato per debito commerciale, otterrà il suo rilascio pagando o consegnando il terzo del debito in sorte ed accessorj, e dando per il di più una cauzione accettata dal creditore o ricevuta dal Tribunal Civile nel circondario del quale sarà detenuto il debitore.

ART. 25. — Il mallevadore sarà tenuto ad obbligarsi in solido col debitore per il pagamento, in un termine non maggiore di un anno, dei due terzi rimanenti al creditore che non è intieramente pagato.

ART. 26. — Al decorrere del termine prescritto dall' Art. precedente, il debitore che non è intieramente pagato potrà esercitare di nuovo l'arresto personale contro il debitore principale senza pregiudizio dei suoi diritti contro il mallevadore.

ART. 27. — Il debitore che avrà ottenuto il suo rilascio di pieno diritto dopo la decorrenza dei termini fissati dagli Art. 5, 7, 13 e 17 della presente Legge, non potrà più esser detenuto o arrestato per debiti contratti prima del suo arresto e scaduti nel momento del suo rilascio, a meno che questi debiti non portassero di lor natura e per la loro qualità un arresto personale maggiore di quello subìto, e che in quest' ultimo caso gli dovrà essere contato per la durata della nuova incarcerazione.

ART. 28. — Un mese dopo la promulgazione della presente Legge, la somma destinata a provvedere agli alimenti dei detenuti deve essere consegnata anticipatamente mese per mese di trenta giorni.

I depositi per più di trenta giorni non varranno se non in quanto saranno per un altro periodo eguale.

ART. 29. — A contare dallo stesso termine di un mese, la somma destinata agli alimenti sarà di trenta franchi a Parigi, e di venticinque nelle altre città, per ciascun periodo di trenta giorni.

Articolo 24.

1. — (*Libertà provvisoria*) I Tribunali non posson sospendere, nè modificare l'esercizio dell'arresto personale, fuori de' casi previsti dalla Legge. Quindi non possono accordare ad un debitore incarcerato la scarcerazione provvisoria, anche sotto la sorveglianza di una guardia del commercio, e con cauzione di presentarsi quando ne sarà richiesto: invano allegherebbesi servir ciò per facilitare ai debitori i mezzi di accelerare una liquidazione che dee somministrar loro i mezzi per pagare i creditori.
Parigi 26 *Febbraio* 1819. *S.* 19. 2. 196.
(*) V. Cod. Civ. Art. 2068.

2. — (*Offerte incomplete*) Delle offerte non intiere, e d'altronde condizionali, non possono autorizzare il rilascio provvisorio del debitore imprigionato.
C. C. 27 *Maggio* 1807. *S.* 8. 1. 273.
(*) V. Art. 800 Cod. Pen.

Articolo 25.

— Colui il quale si rende mallevadore per un debitore incarcerato, a condizione che sarà messo in libertà, cessa di esser legato dalla sua mallevadoria se il debitore è incarcerato di nuovo per le cause medesime.
Parigi 29 *Agosto* 1812. *S.* 14. 2. 410.

Articolo 29.

(*) Legge del 15 Germinale anno VI. Tit. 3. Art. 14.

Art. 30. — Per ottenere il rilascio in caso di non consegna di alimenti, basta che l'istanza presentata al presidente del Tribunale Civile sia firmata dal debitore detenuto e dal carceriere, o certificata vera da questi se il detenuto non sapesse scrivere.

La istanza dovrà presentarsi in doppio originale; la ordinanza del presidente, proferita anch'essa in duplicato, sarà eseguita sopra una delle minute che rimarrà nelle mani del carceriere; l'altra sarà depositata nella cancelleria del Tribunale e registrata *gratis*.

Art. 31. — Il debitore rilasciato per non consegna di alimenti non potrà più essere incarcerato per lo stesso debito.

Art. 32. — Le disposizioni del presente Titolo e quelle del Codice di Procedura Civile sull'imprigionamento, alle quali non viene colla presente Legge derogato, si applicano all'esperimento di qualunque arresto personale, sì per debiti commerciali come per debiti civili, anche per quelli enunciati nella seconda Sezione del Titolo 2 sopratrascritto, e finalmente all'arresto personale esercitato contro li esteri.

Nel caso di arresto provvisorio, il creditore non sarà obbligato di uniformarsi all'Art. 780 del Codice di Procedura, che prescrive una preventiva intimazione e notificazione.

TITOLO V.

Disposizioni relative all' Arresto personale in materia Criminale, Correzionale e di Polizia.

Art. 33. — I decreti e sentenze esecutive contenenti condanna, a vantaggio dello stato, ad ammende, restituzioni, danni, interessi e spese in materia criminale, correzionale e di polizia, non potranno essere eseguite con arre-

---

Articolo 30.

— La Legge la quale esige che gli alimenti dei carcerati (in virtù di sentenza con arresto personale) sieno depositati anticipatamente, non richiede che questa anticipazione sia di un giorno intiero.

Quindi allorchè si tratta di una incarcerazione fatta nel 22 di un mese con deposito di alimenti, non è necessario che il deposito posteriore sia fatto nel 21 del mese seguente: basta che sia fatto nel 22, prima d'ogni distribuzione di alimenti ai carcerati.

Roano 10 *Vend. an.* 14. *S.* 7. 2. 869.

(*) V. Cod. di Proced. Civile 789, 791 e le note.

Articolo 31.

— Il debitore per *causa commerciale*, il quale ha ottenuta la sua libertà per mancanza di consegna di alimenti da parte del creditore, non può esser incarcerato di nuovo per lo stesso debito.

Parigi 5 *Agosto* 1817. *S.* 17. 2. 307.

Articolo 33.

INDICE SOMMARIO

Ammenda 2.
Condanna alle spese 3. 4. 5.
Condanna penale 1.
Dogana 7.

1. — L'Articolo 52 del Codice Penale, il quale stabilisce che l'esecuzione delle condanne ai danni ed interessi potrà essere osservata con arresto personale, non si applica che al caso in cui i danni ed interessi resultino da una condanna penale.

C. C. 18 *Novembre* 1831. *S.* 31. 1. 777.
C. C. 14 *Decembre* 1836. *S.* 40. 1. 157.
C. C. 2 *Aprile* 1842. *S.* 42. 1. 735.

sto personale se non che cinque giorni dopo l'intimazione fatta al condannato, ad istanza del ricevitore del registro e del demanio.

Se la sentenza di condanna non sarà stata precedentemente notificata al debitore, la intimazione avrà trascritto in fronte un estratto di essa che conterrà il nome delle parti e la dispositiva.

Sul *visto* della intimazione, e sulla dimanda del ricevitore del registro e del demanio, il procuratore del re farà la necessaria requisitoria agli agenti della forza pubblica ed altri funzionarj incaricati della esecuzione dei mandati di giustizia.

Se il debitore è detenuto, potrà essere ordinata la conferma subito dopo la notificazione della intimazione.

Art. 34. — Gl' individui contro i quali sarà stato eseguito l' arresto personale ai termini del precedente Articolo, subiranno l' effetto di quest' arresto finchè abbiano pagato l' ammontare di tali condanne, o data cauzione ammessa dal ricevitore del demanio, o in caso di contestazione per parte di esso, dichiarata regolare e valida dal Tribunal Civile del circondario.

La garanzia dovrà prestarsi entro un mese sotto pena della prosecuzione degli atti.

Art. 35. — I condannati i quali giustificheranno la propria insolventezza secondo il modo prescritto dall'Art. 420 del Codice d' Istruzione Criminale, saranno posti in libertà dopo aver subito quindici giorni di arresto, quando l'ammenda e le altre condanne pecuniarie non eccedessero i quindici franchi; un mese, quando saranno dai quindici ai cinquanta; due mesi, quando l' ammenda e le altre condanne si eleveranno da cinquanta a cento franchi; e quattro mesi, quando eccederanno i cento franchi.

---

2. — Sotto l'impero della Legge dei 15 Germinale anno 6, l'arresto personale non ha luogo per multa in materia civile.

Decis. de' Ministri della Giustizia e delle Fin. 18 *Nov. an.* 9. *S.* 1. 2. 531.

3. — La condanna alle spese verso il tesoro pubblico pronunciata da un Tribunale di polizia, è esecutoria personalmente.

In questo caso vi è luogo all'arresto personale, ancorchè non sia pronunciato con la sentenza.

C. C. 2 *Gennaio* 1807. *S.* 7. 1. 537.

4. — In materia criminale, correzionale, e di polizia, le spese della procedura portano l'arresto personale.

C. C. 10 *Frim.* e 9 *Vent. an.* 12. *S.* 1. 2. 250.

5. — In materia correzionale, l'arresto personale ha luogo per le spese giudiciali, come per l'ammenda a cui il delitto ha dato luogo. In altri termini, l'Art. 41 del tit. 2 della Legge degli 8 Luglio 1791 s'applica alla Legge dei 18 Germinale anno 7, e dee servire alla sua interpetrazione.

Delib. dei Consoli F. 6 *Brum. an.* 11.

Istruz. del diret. gen. della Regia F. 2 *Piov. an.* 11. *S* 3. 2 158.

*Decreto F. de'*20 *Settembre* 1809. *S.* 9. 2. 410.

6. — Le disposizioni del Codice Penale, le quali autorizzano a domandare il mezzo dell'arresto personale per l'esecuzione delle sentenze portanti condanna a danni e interessi per causa di riparazioni civili, si applicano anche al caso di sentenze di semplice polizia proferite sotto l'impero del Codice de'3 Brumale an. 4.

Caen 15 *Aprile* 1812. *S.* 12. 2. 334.

7. — I debitori dei diritti di Dogana, multa e confisca posson esser astretti col mezzo dell'arresto personale.

Par. del C. di Stat. 8 *Term.* e 7 *Frutt. an.* 12. *S.* 1. 2. 126.

(*) V. *tit.* 3, *Art.* 3, *n.* 3.

Articolo 34, 35.

(*) V Art. 53, 467, 469 Cod. Penale.

Art. 36. — Quando sarà cessato l'arresto personale in virtù dell'Art. precedente, potrà essere rinnovato una sola volta per le restituzioni, danni ed interessi soltanto, quando però venga dimostrato in contradittorio col debitore che sono ad esso sopraggiunti dei mezzi per pagare.

Art. 37. — In tutti i casi, l'arresto personale operato in forza dell'Art. 33 è indipendente dalle pene pronunciate contro i condannati.

Art. 38. — I decreti e sentenze che contengono condanne in favore di particolari per riparazioni di delitti o contravvenzioni commesse a danno loro, saranno a loro diligenza notificati ed eseguiti colle forme e vie di esecuzione solite praticarsi nelle sentenze che condannano a favore dello stato.

Per altro le parti attrici saranno obbligate di provvedere alla consegna di alimenti ai termini della presente Legge, quando l'arresto sarà eseguito a loro istanza e nell'interesse loro.

Art. 39. — Quando la condanna pronunziata non eccederà i trecento franchi, il rilascio dei condannati arrestati e detenuti ad istanza e nell'interesse dei particolari, non potrà aver luogo in virtù degli Articoli 34, 35 e 36, se non in quanto la validità del mallevadore o l'insolvenza del condannato sieno state in caso di contestazione giudicate in contradittorio col creditore.

La durata dell'arresto sarà determinata dalla sentenza di condanna nei limiti di sei mesi ai cinque anni.

Art. 40. — In ogni caso, e quando pure la insolvenza del debitore potesse essere constatata, se la condanna pronunciata in favore di un particolare o dello stato si eleva a trecento franchi, la durata dell'arresto sarà determinata dalla sentenza di condanna nei limiti stabiliti dall'Art. 7 della presente Legge.

Se però il debitore ha principiato il suo settantesimo anno prima della sen-

---

Articolo 36.

(*) V. Art. 53, 467, 469 Cod. Penale.

Articolo 39.

1. — Il secondo paragrafo dell'Art. 39 della Legge del 17 Aprile 1832, secondo il quale la durata dell'arresto personale pronunziata per una somma inferiore ai 300 franchi dev'essere determinata dalla sentenza di condanna entro i limiti dei sei mesi ai cinque anni, si applica tanto alle condanne emanate a vantaggio dello stato, quanto a quelle emanate a vantaggio di semplici particolari.

Douai 25 *Agosto* 1832. *S.* 32. 2. 670.

2. — I Tribunali non devono fissare la durata dell'arresto personale per l'incasso delle condanne emanate a vantaggio dello stato in materia criminale o correzionale, quando tali condanne sono inferiori ai 300 franchi.

C. C. 24 *Gennaio* 1835. *S.* 35. 1. 99.

C. C. 20 *Marzo* 1835. *S.* 35. 1. 575.

C. C. 2 *Ottobre* 1835. *S.* 36. 1. 112.

C. C. 23 e 29 *Giugno* 1837. *S.* 38. 1. 190.

C. C. 3 *Agosto* 1838. *S.* 39. 1. 711.

Articolo 40.

1. — (*Termine*) La sentenza o decreto in materia penale, criminale o di polizia, che pronunzia contro due o più individui in solido una condanna pecuniaria superiore a 300 franchi, deve precisare il termine dell'arresto, per quanto fatta la divisione tra i debitori la parte di ciascuno di essi nella condanna sia in definitivo inferiore ai 300 franchi.

C. C. 20 *Marzo* 1835 *S.* 35. 1. 576.

C. C. 30 *Decembre* 1841. *S.* 42. 1. 910.

tenza, i giudici potranno ridurre il *minimum* a sei mesi, e non potranno oltrepassare un *maximum* di cinque anni.

Se compie il settantesimo anno durante la prigionia, la sua detenzione sarà di pieno diritto ridotta alla metà del tempo che gli rimaneva a trascorrere in esecuzione della sentenza.

Art. 41. — Li Articoli 19, 21, 22 della presente Legge sono applicabili all'arresto personale eseguito per condanne criminali, correzionali e di polizia.

TITOLO VI.

Disposizioni Transitorie.

Art. 42. — Un mese dopo la promulgazione della presente Legge, ciascun debitore attualmente detenuto per debiti civili o commerciali otterrà il suo rilascio se avrà principiato il suo settantesimo anno, eccettuati però li stellionatarj, per i quali non è fatta veruna innovazione al disposto del Codice Civile.

Art. 43. — Decorso un mese, gl'individui attualmente detenuti per debiti civili portanti l'arresto personale, otterranno il loro rilascio se l'arresto è durato dieci anni nei casi preveduti al primo paragrafo dell'Art. 7, e se questo arresto è durato cinque anni, nei casi preveduti dal secondo paragrafo dello stesso articolo, e se è durato dieci anni e son detenuti come debitori o possessori di denari o effetti mobili dello stato, delle comuni e degli stabilimenti pubblici.

Art. 44. — Due mesi dopo la promulgazione della presente Legge gli esteri attualmente detenuti per debiti, ed il di cui imprigionamento sarà durato due anni, otterranno egualmente il loro rilascio.

Art. 45. — Gl'individui attualmente detenuti per multe, restituzioni e spese in materia correzionale e di polizia, saranno ammessi a godere del benefi-

---

2. — (*Arresto*) Quando un settuagenario è stato condannato correzionalmente per aver distratte delle somme in pregiudizio di un terzo, i Tribunali Civili posson condannarlo coll'arresto personale alla restituzione, applicando le Leggi di polizia correzionale. Non si può in tal caso invocare in favore del settuagenario l'Articolo 2065 del Codice Civile e 800 di Procedura.

C. C. 16 *Luglio* 1817. *S.* 19. 1. 15.

3. — (*Minore*) Non può rilasciarsi l'arresto personale contro il minore assoluto per mancanza di discernimento, per le riparazioni civili e la condanna di spese contro di esso emanate.

C. C. 18 *Marzo* 1842. *S.* 42. 1. 465.

(*) Sic *Chaveau et Helie Théor. du Cod. Pén. T.* 2. *p.* 191 *e seg.*

Articolo 45.

1. — (*Effetto retroattivo*) L'arresto personale tiene più al fondo del *diritto*, che alla

zio degli Art. 35, 39 e 40, cioè: i condannati a quindici franchi o meno, entro otto giorni, e gli altri entro quindici dalla promulgazione della presente Legge.

---

forma della esecuzione della sentenza. Quindi essa si regola più colla Legge dell'epoca della convenzione, che colla Legge dell'epoca della sentenza che la pronunzia, o dell'esecuzione di questa.

Parigi 1 *Ottobre* 1814. *S.* 15. 2. 1.

Parigi 14 *Gennaio* 1809. *S.* 9. 2. 215.

2. — (*Obbligazioni anteriori alla Legge*) Sotto l'impero della Legge de'24 Vent. an. V, la quale stabilisce di nuovo l'arresto personale, abolita già col decreto de'9 Marzo 1793, non si può esercitar un tal mezzo per obbligazioni sottoscritte nell'intervallo dalla Legge del 1793 a quella dell'anno V.

C. C. 17 *Prat. an.* 12. *S* 4 2 713.

Bruxelles 14 *Frutt. an.* 9. *S.* 4. 2. 139.

Colmar 13 *Messidoro an.* 10. *S.* 3. 2 606.

3. — (*Obbligaz anteriori*) L'arresto personale può esser pronunziato, dopo la Legge dei 24 Ventoso anno V, per le obbligazioni di commercio anteriori alla Legge dei 9 Marzo 1793.

C. C. 1 *Nevoso an.* 9. *S.* 1. 1. 382.

C. C. 21 *Germinale an.* 10 *S* 3. 2. 571.

Pau 9 *Germinale an.* 11. *S.* 3. 2. 292.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 46. — Le Leggi del 15 Germ. anno VI, del 4 Flor. stesso anno, e del 10 Sett. 1807 sono abrogate. Sono egualmente abrogate per ciò che riguarda l'arresto personale tutte le disposizioni di leggi anteriori relative all'arresto contro i debitori dello stato, delle comuni o degli stabilimenti pubblici. Rimangono in vigore le disposizioni riguardanti il modo di agire contro tali debitori, e quelle del Titolo 13 del Codice delle Foreste, della legge della Pesca nei fiumi, come le disposizioni relative alla Cessione.

La presente Legge, discussa, deliberata ed adottata dalla Camera dei Pari e da quella dei Deputati, e sanzionata da noi questo giorno, sarà eseguita come legge dello stato.

Incarichiamo le nostre corti e tribunali, prefetti, corpi amministrativi ed altri, di conservare, osservare, e mantenere la presente, e farla conservare, osservare e mantenere, e per renderla più notoria a tutti, farla pubblicare e registrare ovunque occorrerà; e perchè sia ferma e stabile per sempre, vi abbiamo fatto apporre il nostro sigillo.

Fatta a Parigi al Palazzo delle Tuileries il 17° giorno del mese di Aprile anno 1832.

firmato LUIGI FILIPPO

Per il Re, *il Guarda-sigilli etc.*

Barthe

Vista e sigillata col gran sigillo: Il guarda-sigilli

Barthe

Certificata conforme da noi guarda-sigilli

Barthe

Digitized by Google

FORMULARIO PER IL CODICE DI COMMERCIO

LIBRO PRIMO

Del Commercio in generale.

TITOLO I.

Dei Commercianti.

Articoli 2. 4.

Questi Articoli richiamerebbero il nostro ufficio a stabilire le formule per li atti di emancipazione del padre, o, in mancanza di esso, della madre, del tutore, del consiglio di famiglia, ove la tutela è assistita da questa magistratura domestica, di autorizzazione delle donne, accordata o dal marito o dal consiglio di famiglia, per il modo di compilare li estratti e di pubblicare atti siffatti. Nel redigere però queste formule abbiamo creduto superfluo occuparci di quelli atti che devono necessariamente farsi dai legali, i quali devono presumersi capaci a redigerli, molto più che variando la procedura al variare dei diversi stati Italiani, questa parte del libro avrebbe mancato del carattere di generale utilità che abbiamo voluto dare alle altre parti di esso, e sarebbe stata utile ad un solo paese. Si è voluto piuttosto, nel redigere queste formule, presentare un prospetto dei varj atti che si fanno comunemente dai commercianti senza l'assistenza dei legali, perchè i soli commercianti abbisognano veramente di una traccia sicura sulla quale modellare i loro lavori. Basta esser per poco versati nella pratica del foro per conoscere come moltissime liti dipendano appunto dal modo informe col quale son redatti li atti tutti fatti dai negozianti, ed in specie quelli che son diretti a provare i contratti tra di essi stipulati. Ora queste formule hanno per scopo d'istruirli per quanto è possibile, onde li atti da essi distesi sieno compilati con una maggiore regolarità; esse si referiscono ad atti che in tutti i luoghi sono eguali, quindi riescono di generale vantaggio.

TITOLO II.

Dei Libri di Commercio.

Articoli 6—17.

Non sarà mai abbastanza raccomandato ai commercianti tutti di tenere i loro libri in regola e come prescrive la legge. Rammentino quello che fu detto alla discussione del Codice di Commercio, essere cioè i libri di commercio « *la coscienza scritta del negoziante.* » Rammentino quali immensi vantaggi possono ritrarre da essi.

I libri dei commercianti fanno prova a loro favore perfino dopo i 10 anni (*sup. p.* 81. *Art.* 11, *nota* 1.), ed anche talvolta contro i non commercianti (*sup. p.* 81. *Art.* 12, *nota* 1)

ma perchè facciano prova, devono esser tenuti nelle forme volute dal Codice di Commercio (*sup. p.* 81. *Art.* 12, *nota* 1). È vero che il desumere da essi una prova dipende dall'arbitrio del giudice; ma è certo in pratica che il giudice non nega mai fede ai libri regolari. I libri tenuti regolarmente giustificano il commerciante in caso di fallimento, provano gl'infortunj, e lo liberano dal sospetto di bancarotta. Quindi il negoziante colpito da siffatta sventura, ove abbia i libri regolari, giustifica immediatamente la propria condotta, ottiene con facilità un salvocondotto, trova i proprj creditori facili a stipulare una concordia, e così la triste catastrofe del fallimento diviene una crisi momentanea, non una rovina assoluta.

Al contrario, i libri irregolari non fanno prova in giudizio, non danno titolo per chiedere collocazione contro lo stato di un fallito (*sup. p.* 80. *Art.* 8, *nota* 5); in caso di fallimento bastano per porre il negoziante fallito sotto accusa di bancarotta (*Art.* 587, 593.). Valgano questi pochi riflessi a persuadere i commercianti di munirsi di libri siffatti, la tenuta dei quali poco costa loro, mentre la loro omissione può cagionare danni gravissimi. Il modo di tenere i libri di commercio forma una scienza particolare sulla quale esistono varj trattati dai noi indicati nella *Biblioteca Consultiva al Tit.* 2 *del primo Libro.*

Disgraziatamente questo modo di tenere i libri non è molto facile, quindi i piccoli negozianti hanno tutti una scrittura irregolare, con danno loro gravissimo; noi non possiamo dare qui la formula di tutti i libri dei negozianti, perchè, come abbiamo avvertito, la loro tenuta forma una scienza a parte; darne perciò qui la spiegazione sarebbe un uscire dai limiti di brevità che ci siamo prefissi stendendo queste varie appendici al Codice di Commercio. Parleremo solo del principale, dirigendo le nostre osservazioni ai soli piccoli mercanti. Il Cod. di Comm. non prescrive il modo di tenere il Libro-Giornale; per uniformarsi alla legge, basta che un Libro-Giornale vi sia, il quale indichi giorno per giorno il suo stato attivo e passivo, le operazioni del suo commercio, i suoi negoziati, le accettazioni o gire degli effetti, e generalmente tutto ciò che riceve e paga per qualsivoglia titolo; e faccia apparire mese per mese l'ammontare della spesa pel mantenimento della propria casa.

Ora crediamo che per i piccoli commercianti fosse adempito il voto della legge, quando questo libro fosse tenuto a modo di nota dettagliata giorno per giorno, senza cassature, interlineature o spazj in bianco. Questo libro non stabilisce l'ordine necessario, nè distingue i conti dei debitori e creditori, ma è il materiale che può servire a fare lo stato del negoziante al quale serve, e che basta a porlo al coperto di ogni accusa di frode. Riportiamo un esemplare di uno da noi veduto. Esso ha due colonne in una medesima pagina, l'una serve per l'attivo, l'altra per il passivo. Ciascun giorno è numerato come nel giornale regolare a partite doppie; la partita comincia col cognome del debitore, per facilitare il modo di ritrovarla. Ecco la modula:

LIBRO GIORNALE PER L'ANNO 1845.

1 — *A dì 2 Gennaio* —	ATTIVO	PASSIVO
Galeazzi Gio. Avere per una botte zucchero da esso comprata e ricevuta, e rilasciatogli un pagherò per la fine di Marzo prossimo. (V. fattura n. 1 in filza fatture).		£ 436 10 —
Neri Pietro Avere per due sacchi caccaos ricevuti e pagati come da ricevuta. (V. fattura n. 2 in filza sotto).		196 5 —
Tommasi Luigi Dare per una cassetta rosolj ad esso venduta.	£ 56 — —	
Diversi Dare per l'incassi dei dettagli di questo giorno.	263 — —	
Somme, e Segue	£ 319 — —	£ 632 15 —

	ATTIVO			PASSIVO		
Riporto	£ 319	—	—	£ 632	16	—
2 — *A dì 2 Gennaio* —						
Uberti Fazio Dare per libbre 150 zucchero vendutogli.	60	—	—			
Detto per un sacco caffè *pagò* (1).	100	—	—			
Detto per libbre 10 gomma *pagò*.	12	—	—			
Detto per libbre 1 vainiglia *pagò*.	6	—	—			
Colonnesi Pietro Dare per un sacco caffè.	89	—	—			
Diversi per l'incassi del dettaglio di questo giorno . .	232	—	—			
3 — *A dì 3 detto* —						
Giovanni Zaccaria Dare per libbre 10 caccaos macinato.	87	—	—			
Antoni Fed. Dare per venti bottiglie vino di Bordeaux.	133	6	8			
Petri Luigi Avere per due casse sapone, come da fattura n. 3 in filza fatture.				123	10	—
Diversi per l'incasso di questo giorno.	203	—	—			
4 — *A dì 4 detto* —						
Franceschi Luca Dare per un fusto spirito di vino *pagò*.	46	—	—			
Giacomi Tommaso Dare per zucchero	36	—	—			
Idem per 12 bottiglie Malaga.	12	—	—			
Idem per 10 bottiglie Bordeaux.	20	6	8			
Uberti Fed. Dare per zucchero *pagò*.	206	—	—			
Lucci Domenico Dare per caffè *pagò*.	91	—	—			
Diversi per l'incassi di questo giorno.	176	—	—			
5 — *A dì 5 detto* —						
Petri Luigi Dare per paste e confetture *pagò*. . . .	78	—	—			
Antoni Stefano per simili *pagò*.	62	—	—			
Diversi per incassi di questo giorno.	289	—	—			
6 — *A dì 7 detto* —						
Diversi per incassi di questo giorno.	110	—	—			
Ai miei tre giovani di negozio per i loro salarj della presente settimana (2).				50	—	—
A spese per la famiglia della presente settimana. . .				120	—	—
7 — *A dì 9 detto* —						
Zavoni Giacinto Dare per rhum.	43	—	—			
Idem per spirito di vino.	46	—	—			
Vincenzi Carlo Avere per n. 100 bottiglie vuote. . .				16	—	—
Carli Vincenzio Avere per 6 botte riso.				118	—	—
Diversi per incassi di questo giorno.	115	—	—			
8 — *A dì 10 detto* —						
Gaetani Tommaso Dare per caffè *pagò*.	78	—	—			
Idem per riso *pagò*.	20	—	—			
Tommasi Luigi *pagò* per la cassetta rosolj vendutogli il 2 corrente.	56	—	—			
Somme, e Segue	£ 2758	13	4	£ 1060	6	—

(1) Le vendite a contanti si distinguono colla parola *pagò*.

(2) Questa e la successiva partita devono porsi a fine di settimana o di mese, secondo che è stile del commerciante di pagare a mesi o a settimane, e di computare nell'uno o nell'altro modo le spese di famiglia.

	ATTIVO			PASSIVO		
Riporto	£ 2758	13	4	£ 1060	6	—
8 — *A dì 10 Gennaio* —						
Stefani Pietro Avere per una cambiale scaduta in questo giorno.				312	—	—
Diversi per l'incassi di questo giorno.	203	—	—			
9 — *A dì 11 detto* —						
Colonnesi Pietro *pagò* per il caffè vendutogli sotto dì 2 corrente.	89	—	—			
Caterini Giovanni Dare per libbre 60 cera *pagò*. . .	80	—	—			
Perieri Tommaso Avere per amido come da fattura n. 4.				53	—	—
Doni Gregorio Avere per 1 balla carta da involtare. .				20	—	—
Giannuzzi Antonio Avere per uno scaffale per uso della bottega.				40	—	—
Diversi per incassi di questo giorno.	172	—	—			
10 — *A dì 12 detto* —						
Cianferi Domenico Dare per casse e botti vuote vendutegli *pagò*.	20	—	—			
Domenichi Carlo Dare per dodici pacchi cotone vendutigli *pagò*.	118	—	—			
Idem per una balletta cotone greggio *pagò*.	42	—	—			
Diversi per incassi di questo giorno.	481	—	—			
11 — *A dì 13 detto* —						
Fermosi Gabriele Avere per una cambiale scaduta in questo giorno.				432	—	—
Albergotti Lucrezia Dare per una cassa cotone filato *pagò*.	242	—	—			
Diversi per incassi di questo giorno.	122	—	—			
12 — *A dì 14 detto* —						
Villani Matteo Avere per due barili vino di Frontignano.				74	—	—
Speso per 50 terzini vuoti.				6	13	4
Idem in due vagli nuovi.				6	13	4
Diversi per incassi di questo giorno.	151	—	—			
Ai miei tre giovani di negozio per i loro salarj della settimana.				50	—	—
A spese per la famiglia				100	—	—
13 — *A dì 16 detto* —						
Zavoni Giacinto *pagò* per rhum vendutogli il dì 9. .	13	—	—			
Uberti Ferdinando Dare per caccaos *pagò*.	106	—	—			
Idem per garofani.	12	—	—			
Diversi per l'incassi di questo giorno.	80	—	—			
14 — *A dì 17 detto* —						
Albergotti Ferdinando Dare per caffè macinato *pagò*. .	20	—	—			
Lorenzi Lorenzo Avere per una cambiale.	360	—	—			
Diversi per l'incassi di questo giorno	206	—	—			
Somme . .	£ 4981	13	4	£ 2184	12	8

TITOLO III.

Delle Società.

Art. 22.

Progetto di una Società in nome collettivo fatta per atto privato.

I sottoscritti volendo stabilire una fabbrica di tele (*o qualunque altra fabbrica o lavoro*) nei locali attualmente spettanti al sig. Z, hanno convenuto e stabilito di formare tra essi una Società ai seguenti patti e condizioni:

1° Che la Società debba essere in nome collettivo.

2° Che la ragione sociale debba essere Z e C.

3° Che ciascun socio debba attualmente versare nelle mani del sig. Z la somma di lire 6000 o più piacendo ai socj.

4° La riunione di queste somme formerà il capitale sociale, il quale verrà rappresentato dal valore delle macchine, strumenti ec. ed ogni altro mobile esistente attualmente nella fabbrica del sig. Z, e dal valore delle materie gregge e tele manifatturate, che dovranno trovarsi sempre nei magazzini per fabbricarsi le une e vendersi le altre, a seconda delle richieste.

5° A tale effetto i sottoscritti convengono di nominare, per mezzo di separato compromesso, tre periti i quali dovranno di comune accordo procedere alla stima degli oggetti attualmente esistenti nel locale del sig. Z. Il prezzo da essi assegnato a tali oggetti sarà irretrattabile, ed il sig. Z avrà facoltà di prelevarlo dalle azioni già pagate.

6° Intendono però e vogliono le parti che in qualunque evento il prezzo delle macchine ed altri utensili, o capitale stabile, non debba eccedere il terzo dell'intiero fondo sociale, cosicchè se la perizia concordata all'Articolo 5 portasse il valore di tali oggetti ad un prezzo superiore al terzo delle azioni versate, dovranno i socj aumentarle fino a che giungano alla proporzione sopra stabilita.

7° Gli altri due terzi, o il capitale circolante, dovranno destinarsi all'acquisto delle materie gregge, alle paghe degli operaj, fitti dei locali, ed a tenere un discreto deposito di tele lavorate onde soddisfare alle ricerche dei richiedenti.

8° In caso di mancanza di fondi, per incaglio del traffico o per qualunque altra causa, i socj si aduneranno per deliberare se debba porsi in liquidazione la Società, o se debbano esser versati nuovi capitali.

9° L'amministrazione della Società dovrà risiedere nel sig. Z, ed in un altro tra i socj che essi si sceglieranno alla maggiorità dei voti nel fare l'atto regolare di Società.

10° Il sig. Z si riserva n. 3 azioni.

11° Egli sarà inoltre riguardato come socio d'industria, ed a questo titolo egli avrà diritto alla percezione di un quarto degli utili netti.

12° La Società avrà vita ai primi di . . . . . prossimo. La sua durata dovrà essere di anni 10. Potrà però sciogliersi anche prima di tal termine quando ciò sia concordato dalla maggiorità dei socj.

13° Le regole da seguirsi per il caso di scioglimento verranno stabilite nell'atto di Società.

14° Appena saranno apposte le firme dei socj al presente progetto, il sig. Z avrà facoltà di pubblicarlo onde renderlo irretrattabile in conformità della Legge (1).

Fatto in questo dì .....

(Seguono le firme.)

(Si abbia cura di porre colla firma la professione ed il domicilio.)

---

(1) Questo patto è veramente essenziale in ogni *progetto* di Società. Perchè i socj rimangano obbligati è necessario che l'atto sia fatto secondo le forme volute dalla Legge, e debitamente pubblicate. In mancanza di ciò i socj possono opporre la nullità della Società. Ora

con un semplice *progetto* non pubblicato potrebbe nascere disputa se i socj che vi hanno aderito possano essere obbligati ed astretti a stipulare l'atto regolare. Noi non vogliamo qui risolvere tal questione; solo crediamo bene di far notare che può evitarsi, osservando a due cose: 1° Che nel *progetto* vi sieno inseriti tutti quei patti che la Legge vuol pubblicati; 2° Che vi sia la facoltà nel socio che ha più interesse alla stipulazione dell'atto di dargli immediata pubblicazione appena raccolte le firme, o almeno che vi sia qualche patto che risolva la questione accennata, e che non sia contrario alla Legge.

Statuto di una Società in nome collettivo formato sul precedente progetto, con alcune modificazioni.

Tra i sigg. Niccolò Zuccheri, commerciante domiciliato a Firenze, Antonio Luigi, possidente domiciliato a Prato che elegge domicilio a Firenze presso il sig. Pacino Pacini, Francesco Pucci, negoziante domiciliato a Firenze, e Gio. Antonini, anch'esso commerciante e domiciliato a Firenze, è stata costituita una Società in nome collettivo con i seguenti patti e condizioni, cioè:

Art. 1. — La Società avrà per oggetto la lavorazione delle tele di lino, da eseguirsi nella fabbrica già spettante al sig. Zuccheri.

Art. 2. — La ragione sociale sarà Zuccheri, Pucci e Compagni; il domicilio della Società, in Firenze in Via della Scala nell'antico stabilimento del sig. Zuccheri.

Art. 3. — Il capitale sociale effettivo sarà di lire sessantamila, pagabili in ragione di lire quindici mila per ciascun socio. Più, vien concesso ai socj di emettere, quando i bisogni del traffico lo richiedano, una quantità di biglietti sotto la firma sociale per lire ventimila.

Art. 4. — Il pagamento delle quote sociali si farà dai socj nell'atto della stipulazione del presente contratto per un terzo in denari contanti, per un terzo in biglietti a sei mesi data, e per un terzo in biglietti ad un anno data. Tal versamento dovrà farsi nelle mani del sig Pucci.

Art. 5. — Quanto al sig Zuccheri, dovrà ad esso imputarsi, in pagamento della sua quota sociale, il valore delle macchine, utensili ec., relativi alla fabbrica delle tele che cede alla Società per il prezzo, fissato dai periti concordemente eletti dai socj, di lire tredicimila. E per le altre lire duemila egli rilascerà un biglietto ad un anno.

Art. 6 — L'amministrazione della Società sarà tenuta dai sigg Zuccheri e Pucci, dei quali il primo presiederà alla fabbricazione delle tele, l'altro alla compra delle materie gregge, alla vendita dei prodotti della fabbrica, alla cassa, e ad ogni altra ingerenza relativa al traffico. Il solo sig. Pucci firmerà nel nome sociale — *Zuccheri, Pucci e C.*

Art. 7 — I due socj amministratori dovranno sempre procedere di comune accordo per quanto riguarda l'amministrazione della Società e le loro respettive ingerenze.

Art. 8. — In caso di dissensione tra i socj amministratori, si deverrà alla nomina di uno o più nuovi socj amministratori.

Art. 9. — I socj amministratori non potranno senza il consenso degli altri socj:

1° Estendere la fabbricazione delle tele comprando nuove macchine,

2° Estendere lo smercio delle tele fabbricate aprendo magazzini in luoghi diversi da quelli annessi alla fabbrica attuale,

3° Prendere denari a mutuo,

4° Emettere biglietti sotto la firma sociale per un capitale superiore alle lire ventimila; nè fare altri atti estranei ad una mera amministrazione.

Art. 10 — Appena cominciate le operazioni della Società, dovrà formarsi una scrittura regolare, ed in essa registrarsi scrupolosamente tutte le operazioni sociali. Questa scrittura dovrà esser diretta e vigilata dal signor Pucci.

Art. 11. — Alla fine di ciascun anno dovrà, a cura dei socj amministratori, esser fatto un bilancio regolare delle operazioni fatte nel corso dell'anno. In essi saranno notati i profitti o le perdite, i biglietti emessi nel nome sociale, le merci gregge e quelle lavorate esistenti in fabbrica.

Art 12 — Gli utili saranno repartiti per

due terzi ai socj amministratori, e per un terzo agli altri due socj. La stessa proporzione dovrà adottarsi in caso di perdite.

Art. 13. — Le spese di operaj, scritturali, fitti dei locali, ed ogni altra spesa relativa alla fabbricazione e smercio, intrapresi dalla Società, saranno a carico di tutti i socj e dovranno prelevarsi prima di determinare li utili sociali.

Art. 14. — Se vi saranno perdite all'epoca del bilancio annuale, i socj dovranno rifonderle in rate eguali, onde il capitale sociale si mantenga sempre in lire sessantamila.

Art. 15. — La Società dovrà aver vita dal primo Gennaio 1844, e durare per anni dieci. Sarà però in facoltà dei socj sciogliérla prima di tal epoca quando lo credano conveniente. Se nel deliberare lo scioglimento i voti dei socj fossero pari, dovrà prevalere l'opinione di coloro che insistono per la resoluzione della Società.

Art. 16 — La liquidazione della Società dovrà farsi da un solo socio che verrà eletto di comun consenso. Verrà altresì deliberato di comun consenso se il fondo sociale debba limitarsi tra i socj, o porsi al pubblico incanto.

Art. 17. — Avvenendo la morte di uno dei socj, la Società s'intenderà sciolta di fronte agli eredi di esso soltanto. Gli altri socj delibereranno se vogliono supplire essi al capitale mancato, o scegliersi un nuovo socio.

Art. 18. — Le questioni che potessero insorgere tra i socj verranno risolute da tre arbitri eletti dai socj, i quali pronunzieranno inappellabilmente e senza diritto al ricorso in Cassazione, o a qualunque altra via ordinaria o straordinaria.

Art. 23.

Statuto di una Società in Accomandita per Azioni.

Art. 1. — È stabilità una Società in accomandita fra il sig. N. e i prenditori delle azioni.

Art. 2. — Il sig N. è il socio gerente, responsabile indefinitamente. Ogni azionista è tenuto unicamente per la concorrenza delle sue azioni.

Art. 3. — La ragione sociale è N. e C.

Art. 4. — La sede della Società è in Firenze.

Art. 5. — La Società comincerà dal giorno in cui è depositato nel Tribunale di Prima Istanza (o di Commercio) di Firenze l'estratto del presente statuto.

Art 6. — La Società durerà nove anni.

Art. 7. — Il capitale della Società è fissato a Lire 80000 toscane, diviso in 80 azioni di Lire 1000 ciascheduna. Il gerente prenderà 10 azioni.

Art. 8. — Le azioni sono inscritte con numero progressivo dall'uno al 50 inclusive in un libro a matrice, intitolato *Azioni dell'Accomandita* (qui la ragion sociale).

Art. 9. — Ogni azione è rappresentata da una cartella, che è staccata dal libro a matrice, e firmata dal gerente.

Art. 10. — Il gerente deve pagare il valore delle prime cinque azioni dall'uno al cinque inclusive, senza poterle alienare fino all'approvazione dell'ultimo rendimento di conti della Società.

Art. 11. — Saranno alienabili dal gerente sole 70 azioni, cioè dalla sesta alla cinquantesima.

Art. 12. — Le azioni saranno nominali, e negoziabili con la clausula *all'ordine*: ma il gerente dev'essere avvisato dell'occasione della vendita per esercitare la prelazione.

Art. 13. — Gli azionisti che si obbligano a prendere una o più azioni, devono firmare una cedola annessa al presente statuto, indicando dove abbiano eletto il loro domicilio (*qui il luogo di residenza della Società*) per l'esecuzione della presente Società.

Art. 14. — Le azioni sono pagabili in due rate. La prima rata, un mese dopo la costituzione della Società, e la seconda, un anno dopo.

Art. 15. — Ogni azionista moroso al pagamento della seconda rata perde la prima, che resta a benefizio della Società; e perde *ipso facto* la qualità di socio.

Digitized by Google

Art. 16. — Ogni azionista, pagando la prima rata, riceverà dall'accomandatario una cartella da questo firmata, e sulla quale sarà notato il numero dell'azione acquistata, il giorno del pagamento, e la somma pagata.

Art. 17. — L'azionista dovrà presentare la cartella nell'atto di pagare la seconda rata, perchè il gerente vi scriva la ricevuta.

Art. 18. — Il gerente appena avrà raccolto tutte le azioni,

1° Depositerà l'estratto del presente statuto nella cancelleria del Tribunale di Prima Istanza (o di Commercio) di . . . . .

2° Scriverà una circolare a tutti i socj accomandanti, specificando il giorno della costituzione della Società, e il luogo preciso della residenza in Firenze, e il giorno del pagamento della prima e seconda rata delle azioni.

3° Farà vidimare dal Tribunale di Prima Istanza (o di Commercio) tutti i libri prescritti dal Codice di Commercio.

4° Imposterà una scrittura doppia in perfetta regola mercantile.

Art. 19. — Un mese dopo la costituzione della Società, nella sede della medesima, si aduneranno gli azionisti, o i loro procuratori *ex mandato:*

1° Per udire dal gerente il rapporto sulle prime operazioni;

2° Per proporre dieci candidati deputati.

Art. 20. — Gli azionisti eleggeranno i candidati fra loro o fra gli estranei, in persone che offrano nelle loro qualità morali e intellettuali la garanzia di un buono e intelligente consiglio, e di leale cooperazione.

Art. 21. — Il gerente, sulla lista dei dieci candidati, ne sceglierà due per essere deputati.

Art. 22. — Questi deputati saranno cambiati ogni tre anni. In caso di renunzia o di morte di essi, il gerente convocherà gli azionisti con la Gazzetta di . . . . . per un'adunanza da tenersi un mese dopo l'avviso. Se mancano due deputati, gli azionisti eleggeranno dieci candidati; ed il gerente ne sceglierà due, come è stato detto nel precedente Art. 20. Se ne manca uno, gli azionisti eleggeranno cinque candidati, e il gerente ne sceglierà uno.

Art. 23. — I deputati si porteranno una volta il mese nella sede della Società per conferire col gerente sulle occorrenze della medesima. Dovranno inoltre andarvi tutte le volte che per qualche bisogno straordinario fossero invitati dal gerente.

Art. 24. — I deputati potranno richiedere che sia fatto processo verbale della seduta. Potrà richiederlo anche il gerente. Questi processi verbali saranno firmati dal gerente e dai deputati. Il registro di essi resterà presso il gerente.

Art. 25. — Il parere dei deputati servirà solamente di consiglio al gerente, ma non lo impedirà nelle sue operazioni.

Art. 26. — Nella prima seduta però i deputati determineranno, unitamente al gerente, il numero degli impiegati ed il loro salario.

Art. 27. — Il gerente avrà Lire. . . . ogni mese di provvisione.

Art. 28. — Sarà ogni sei mesi pagato il frutto del 5 per cento sopra il capitale versato delle azioni. Questo frutto non sarà mai restituito dagli azionisti in qualunque caso. Per ogni buon fine ed effetto, il gerente pubblicherà ogni semestre nel Tribunale di Prima Istanza (o di Commercio di . . . . .) il pagamento de' frutti.

Art. 29. — Al termine di ciascun anno dal dì della costituzione della Società, il gerente farà il bilancio, che sarà ostensibile a tutti i socj nella residenza della Società. I socj a tal oggetto saranno convocati nel primo mese dell'anno nuovo per approvare il rendimento di conti dell'anno precedente.

Art. 30. — Dagli utili netti saranno prelevati, un decimo per un fondo di riserva, un decimo pel gerente. Gli altri otto decimi, entro un mese dall'approvazione del bilancio, saranno repartiti sulle cinquanta azioni.

Art. 31. — Il fondo di riserva sarà impiegato dal gerente, il quale terrà di detto impiego un conto a parte. Il frutto verrà ogni anno cumulato al capitale.

Art. 32. — In caso di perdite, sarà erogato il fondo di riserva, prima di ridurre il capitale delle azioni.

Art. 33. — Alla fine della Società, quando resti in essere tutto o parte del fondo di riserva, sarà su questo prelevato un decimo pel gerente, ed ogni rimanente sarà repartito sulle cinquanta azioni.

Art. 34. — Nei casi di scioglimento di Società, il gerente ed i due deputati saranno i liquidatori.

I liquidatori avranno piena facoltà per alienare ed esigere e stralciare, o far tutto insomma quanto crederanno utile agli azionisti.

La liquidazione durerà un anno dallo scioglimento della Società.

Il gerente non potrà avere per la liquidazione che la provvisione soprastabilita all'Art. 27.

Gli altri due liquidatori avranno mille Lire per ciascheduno.

Art. 35. — Tutte quante le contestazioni fra i socj per causa sociale saranno definite dagli auditori del Tribunale di Prima Istanza (o di Commercio) di . . . . , come giudici compromissarj, con facoltà di staglin e stralcio, senza che mai possa aver luogo nè appello nè ricorso in Cassazione.

Art. 29, 30, 31, 40.

Statuto di una Società Anonima.

TITOLO I.

Fondazione, titoli, sede e scopo della Società.

Art. 1. — È istituita una Società anonima per la depurazione e lavorazione del rame.

Art. 2. — Avrà per titolo: *Società anonima per la lavorazione del rame.*

Art. 3. — Avrà vita dal giorno in cui il R. Governo approverà i presenti statuti, e durerà per anni venti, salva la rinnovazione che possa esserne decretata dall'adunanza generale degli azionisti.

Art. 4. — La sede della Società e la fabbrica del rame sarà in Firenze. Vi saranno due case figliali, una a Livorno ed una a Napoli, destinate al solo amercio del rame lavorato.

TITOLO II.

Del fondo o capitale sociale.

Art. 5. — Il capitale sociale sarà di lire quattrocento mila, rappresentato da duemila azioni di lire duemila ciascuna.

Art. 6. — Il pagamento delle azioni si eseguirà in 4 rate; la prima dovrà pagarsi quindici giorni dopo l'approvazione ottenuta dal governo Il termine per il pagamento delle altre tre verrà stabilito dal consiglio di amministrazione, con intervallo però non minore di mesi due tra l'uno e l'altro pagamento.

TITOLO III.

Operazioni della fabbrica. — Montatura del traffico.

Art. 7. — L'esecuzione dei lavori, e la direzione della fabbrica, è affidata ai sigg. ..... inventori del progetto.

Art. 8. — Dovranno essi assistere continuamente insieme, o almeno alternativamente uno di essi, i lavori della fabbrica.

Art. 9. — Il capitale sociale dovrà essere loro consegnato a misura dei bisogni del traffico.

A quest'effetto essi faranno ogni trimestre uno stato di previsione delle spese da farsi nel trimestre successivo, e lo sottoporranno all'approvazione del consiglio di amministrazione. Ottenuta l'approvazione che sopra, essi avranno facoltà di emettere sul cassiere tanti mandati equivalenti alla somma resultante nella nota trimestrale. In questi mandati si dichiarerà a qual trimestre appartengano. Essi saranno vidimati dal presidente del consiglio di amministrazione.

Digitized by Google

Art. 10. — Gli amministratori che sopra dovranno rimettere ciascun mese al consiglio di amministrazione una nota delle spese e degl'incassi, ed uno stato sommario dei lavori eseguiti e del minerale fabbricato.

Art. 12. — Per la vendita del rame dovrà esservi un preposto centrale, che avrà altresì la custodia dei magazzini sociali, e due preposti aggregati per le case di Livorno e di Napoli.

Art. 13. — Le nomine del preposto centrale e degli aggregati, ed i loro stipendj, spettano al consiglio di amministrazione; dal medesimo sarà pure indicato come essi debbano montare i loro stabilimenti, ed il numero e le paghe dei loro impiegati subalterni.

Art. 14. — Il preposto centrale dovrà corrispondere con li aggregati per la spedizione della merce e per soddisfare alle diverse richieste. Dovrà altresì presiedere alla vendita in Firenze.

Art. 15. — Per le vendite fatte a contanti, i denari dovranno essere rimessi al cassiere della Società, tanto dal preposto centrale, quanto dagli aggregati. Per le vendite a fido, dovranno rimettersi al medesimo le relative cambiali. Se lo sconto per le rimesse da Livorno e da Napoli fosse dannoso, i relativi preposti ne avvertiranno il consiglio di amministrazione, il quale provvederà come crederà più conveniente all'utile della Società.

Art. 16. — I due socj direttori della fabbrica avranno, in correspettività dell'opere da essi assunto, quindici azioni, ed una gratificazione annua di lire 1000 ciascuno.

Art. 17. — La metà delle azioni industriali concesse come sopra ai socj direttori, dovrà rimanere in deposito presso il consiglio di amministrazione in garanzia del loro operato.

TITOLO IV.

Delle Azioni.

Art. 18. — Le azioni sono di due specie; di capitale, ed industriali.

Art. 19. — Le azioni di capitale rappresentano il fondo di lire trecento quarantamila: saranno in numero mille settecento, di lire duemila ciascuna.

Art. 20. — Se il capitale fosse giudicato esuberante, l'adunanza generale degli azionisti delibererà di qual somma debbano diminuirsi le azioni, ed il quantitativo esuberante verrà restituito agli azionisti.

Se poi il capitale fosse giudicato inferiore ai bisogni del traffico, l'adunanza generale delibererà se debbano aumentarsi le azioni, o emettersene delle nuove.

Art. 21. — Le azioni sono al portatore o nominative, secondo che piacerà all'acquirente che sieno formate.

Art. 22. — Dal dì in cui la Società sarà attivata coll'intrapresa dei lavori, le azioni saranno fruttifere al 4 per 100, prelevabile dai lucri, e pagabile ogni semestre scaduto. Il disposto del presente Articolo è comune anche alle azioni industriali.

Art. 23. — Le azioni di capitali saranno consegnate soltanto dopo il completo pagamento dell'ammontare di esse. Prima di tale epoca, saranno date ai richiedenti tante promesse di azioni, sotto le quali sarà rilasciata ricevuta dal cassiere delle rate già pagate.

Art. 24. — Le azioni industriali saranno rilasciate, salvo quanto è stabilito all'Art. 17, un anno dopo la fondazione della Società.

Art. 25. — Le azioni sono indivisibili di fronte alla Società; anche nel caso di morte di uno dei socj, la Società non riconoscerà veruna frazione di azione.

Art. 26. — Mancando un socio di pagare le diverse quote di azioni, sarà in facoltà del Consiglio di amministrazione di costringerlo giudicialmente ad eseguirle, o di dichiararlo decaduto dal suo diritto di socio, previa una costituzione in mora. In quest'ultimo caso s'intenderanno devolute a vantaggio della Società le somme da esso pagate per le rate precedenti.

Art. 27. — Verificandosi il caso di decadenza di alcuna azione, il Consiglio di amministrazione avrà facoltà di emetterne delle nuove in luogo e vece di quelle decadute.

Art. 28. — Per conoscere agevolmente quali azioni non sieno state soddisfatte in tutto o in parte, vi sarà un libro a matrice per le promesse di azioni. Esse vi saranno numerate in ordine progressivo, e sulle medesime sarà segnato quanto vien pagato dal possessore di ciascun numero in acconto o in saldo dell'ammontare dell'azione.

Art. 29. — Il dominio delle promesse di azioni e delle azioni s'intende trasferito colla

semplice tradizione, e col solo possesso del recapito se le promesse di azioni sono al portatore; mediante gira se sono nominative. In questo secondo caso la Società non ha la responsabilità della verificazione della gira, a meno che non esista preventiva opposizione.

Art. 30. — La Società non ammette sequestri nè sul capitale nè sui frutti, nè sulle azioni, nè su quanto riguarda l'interesse dei socj di fronte ad essa.

TITOLO V.

Organizzazione della Società.

Art. 31. — La Società è rappresentata, con i diversi poteri che verranno determinati in appresso, dall'assemblea generale degli azionisti, dal Consiglio di amministrazione, dai direttori dei lavori, e dai preposti centrali e aggregati.

TITOLO VI.

Dell'Assemblea generale degli Azionisti.

Art. 32. — L'assemblea generale è la riunione di tutti i socj aventi le condizioni volute dai presenti Statuti.

Art. 33. — Per far parte dell'assemblea generale è necessario essere possessore di una azione e rappresentante di cinque. Il mandato per questa rappresentanza può resultare dal solo possesso delle azioni.

I titoli dovranno consegnarsi, otto giorni prima della riunione, al presidente del consiglio di amministrazione che ne rilascerà ricevuta.

Art. 34. — Nell'atto della esibizione del titolo, dovrà rilasciarsi al portatore una nota stampata nella quale s'indicheranno sommariamente le cose che dovranno porsi in discussione. Questa nota sarà fatta dal presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 35. — Chi possiede in proprio o come mandatario cinque azioni, avrà diritto ad un voto; chi ne possiede dieci o al di là avrà diritto a due voti; chi ne possiede venti o più, a tre voti. Qualunque poi sia il numero delle azioni possedute, non potrà una sola persona avere un numero maggiore di tre voti.

Art. 36. — Le azioni possedute o rappresentate dovranno essere state pagate per intiero, se è venuta la scadenza del pagamento totale; o in caso diverso, dovranno essere stati eseguiti i pagamenti parziali già scaduti.

Art. 37. — L'adunanza generale non s'intenderà legalmente costituita quando non vi concorrano tanti azionisti o loro procuratori che rappresentino almeno mille trecento azioni, e che il numero degl'intervenienti non sia minore di settanta. Mancando queste condizioni, l'adunanza generale sarà aggiornata dal presidente: se nel giorno novamente destinato non comparirà il numero voluto dall'Articolo precedente, l'adunanza potrà deliberare su tutti li affari di urgenza meno quelli rammentati all'Art. 42.

Art. 38. — L'assemblea generale è diretta da un presidente, che i componenti di essa nomineranno in ciascuna adunanza. Finchè esso non sarà nominato, l'assemblea verrà regolata dal presidente del consiglio di amministrazione; ed in caso d'impedimento, dal più anziano del consiglio. Quello che dopo il presidente nominato riunirà il maggior numero di voti, avrà la carica di segretario.

Art. 39. — Niuno potrà prendere la parola senza permesso del presidente. Il presidente non potrà negarla ad alcuno, purchè l'adunanza sia legalmente costituita ai termini dell'Art. 37.

Art. 40. — Ottenuto il permesso dal presidente, l'azionista non potrà essere interrotto, ma solo richiamato dal presidente all'ordine, o invitato a concludere.

Art. 41. — L'adunanza delibererà a pluralità di voti:

1° Sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e sugli emolumenti da assegnarsi ai medesimi.

2° Sulla scelta del direttore della fabbrica in caso di morte degl'inventori del progetto.

3° Sulla scelta e nomina del cassiere della Società.

4° Sull'approvazione o disapprovazione del rendimento di conti presentato dal consiglio di amministrazione.

5° Sulla scelta di un sindaco destinato a rivedere il bilancio suddetto.

6° Sulla scelta di un sindaco, ove sia creduto necessario per rivedere ciò che è stato fatto dai direttori dei lavori.

7° Sulle proposizioni fatte dal consiglio

di amministrazione entro i limiti dei presenti Statuti.

Art. — 42. Delibererà con tre quarti di voti:

1° Sopra ogni cambiamento che si proponesse fare ai presenti Statuti, e che venendo approvati dalla Società dovranno essere sottoposti all'I. e R. Governo.

2° Sulla estensione del traffico sociale ed aprimento di nuove case figliali.

3° Sulla emissione di nuove azioni indipendentemente dal caso previsto all'Art. 27.

4° Sullo scioglimento della Società.

Art. 43 — Gli azionisti non intervenuti si avranno per consenzienti alle deliberazioni prese nella loro assenza, e non avranno diritto a fare verun reclamo, meno quello di mancanza di legalità prevista dall'Art. 37.

Art. 44. — Le deliberazioni dell'adunanza generale saranno registrate dal segretario in un protocollo apposito che sarà custodito dal consiglio di amministrazione. Il protocollo sarà firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 45. — L'adunanza sarà terminata quando il presidente ne proclamerà lo scioglimento.

Art. 46. — L'adunanza generale si riunirà ordinariamente ogni anno il dì 1° di Maggio. Se quel giorno sarà festivo, si riunirà il primo non feriato immediatamente successivo. Si adunerà straordinariamente ogni qualvolta i bisogni della Società lo esigano, e ciò previo avviso nei fogli pubblici emesso dal consiglio di amministrazione un mese prima del giorno fissato per l'adunanza.

TITOLO I.

Del Consiglio di amministrazione.

Art. 47. — Gli affari della Società sono amministrati dal consiglio di amministrazione.

Art. 48. — Esso è composto di un presidente e cinque consiglieri. Vi saranno inoltre due consiglieri supplenti, ed un cassiere il quale non avrà voce deliberativa.

I supplenti potranno assistere alle deliberazioni, ma non daranno voto se non nel caso di assenza di uno o più dei consiglieri ordinarj.

Art. 49. — I componenti il consiglio di amministrazione saranno nominati dall'adunanza generale degli azionisti, e dovranno scegliersi dal ceto degli azionisti, esclusi i direttori dei lavori. Dovranno possedere almeno cinque azioni; queste azioni non saranno cessibili per tutto il tempo in cui saranno in carica.

Art. 50. — In caso di morte di uno o più dei componenti il consiglio di amministrazione, i supplenti lo surrogheranno fino alla prima adunanza generale. In caso di morte o mancanza qualunque di uno dei supplenti, ne verranno nominati dei nuovi, aventi i caratteri voluti dall'Articolo precedente, dal consiglio di amministrazione. Questa nomina sarà provvisoria ed avrà efficacia fino alla prima adunanza generale.

Art. 51. — I componenti il consiglio di amministrazione avranno il loro domicilio in Firenze.

Art. 52. — Gl'individui componenti il consiglio di amministrazione dureranno in carica un anno. All'adunanza generale annuale ne verranno estratti a sorte tre, i quali dovranno lasciare la carica, e l'assemblea degli azionisti procederà a surrogarli. Nel terzo anno verranno di diritto surrogati i due rimasti nell'anno precedente, e così nel corso di tre anni verrà affatto rinnovato il consiglio di amministrazione.

Art. 53. — Potranno bensì essere novamente eletti quelli che per estrazione a sorte o per anzianità fossero stati esclusi dal consiglio per gli anni precedenti.

Art. 54. — Il consiglio di amministrazione dirige ed amministra tutti gli affari della Società, e delibera nelle sue particolari adunanze su tutti gli oggetti che la riguardano, ad eccezione di quelli espressamente riserbati dai presenti Statuti all'adunanza generale degli azionisti.

Art. 55. — Perchè le adunanze del consiglio di amministrazione sieno valide, è necessaria la presenza dei cinque consiglieri o loro supplenti.

Art. 56. — Le sue deliberazioni saranno a pluralità di voti.

Art. 57. — Il consiglio di amministrazione si adunerà ordinariamente una volta il mese. Si adunerà straordinariamente ogni volta che gli affari della Società lo esigano, e ciò sulla richiesta del presidente o dei direttori dei lavori.

Art. 58. — Nella prima delle sue adunanze il consiglio di amministrazione nominerà il suo presidente ed il suo segretario. Queste nomine saranno rinnovate ciascun anno, rimanendo però in facoltà del consiglio il confermare nelle re-

Digitized by Google

spettive cariche gli stessi individui che le hanno esercitate negli anni precedenti. Procederà altresì alle nomine di che nell'Art. 13.

Art. 59. — Mancando alle adunanze il presidente o il segretario del consiglio, procederà a nominare quello che dovrà farne le veci.

Art. 60. — La mancanza di alcuno dei componenti il consiglio di amministrazione, senza motivo giustificato e riconosciuto per legittimo dalla pluralità degli altri componenti il detto consiglio, s'intenderà equivalere alla dimissione, e si procederà a surrogarlo secondo il disposto dell'Art. 50.

Art. 61. — Le deliberazioni del consiglio di amministrazione verranno registrate in un protocollo apposito e diverso da quello che contiene le deliberazioni adottate dall'adunanza generale degli azionisti. Anch'esso però sarà firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 62. — I direttori dei lavori ed il preposto centrale interverranno alle adunanze del consiglio tutte le volte che vi saranno chiamati. Essi possono fare quelle proposizioni e progetti che credono utili al buon andamento degli affari, ma non hanno voce deliberativa.

TITOLO VIII.

Dei direttori dei lavori.

Art. 63. — I direttori dei lavori hanno la direzione della fabbrica per la lavorazione del minerale. Essi soprintendono ai lavoranti, ed hanno facoltà pienissima sulla scelta di essi, sul licenziarli o prenderne dei nuovi. Corrispondono col consiglio di amministrazione per tutto ciò che riguarda i loro rapporti colla Società, e con i preposti centrali ed aggregati per l'invio del minerale lavorato.

Art. 64. — La carica di direttore dei lavori è a vita per i presenti inventori del Progetto; in caso di morte o di renunzia di essi, la nomina e la determinazione del tempo in cui dovranno durare in carica i nuovi nominati, spetterà al consiglio di amministrazione.

TITOLO IX.

Dei Preposti.

Art. 65 — L'uffizio ed i poteri dei preposti saranno da essi esercitati entro i limiti determinati dagli Art. 12 e seg. dei presenti Statuti. Sarà in facoltà del consiglio di amministrazione il variarli quando creda che non adempiano esattamente ai loro doveri

TITOLO X.

Del Cassiere.

Art. 66. — La Società ha un cassiere in Firenze. Esso è eletto dall'adunanza generale degli azionisti, sulla proposizione del consiglio di amministrazione, ed alla maggiorità dei voti.

Art. 67. — Il cassiere dovrà depositare trenta azioni o dare una garanzia per somma equivalente.

Art. 68. — Le sue attribuzioni ed il suo stipendio sono determinati dal consiglio di amministrazione.

Art. 69. — Egli non potrà mai tenere in cassa più di lire ottantamila. Quando vi fosse eccedenza, dovrà avvertirne il consiglio di amministrazione, il quale, quando le note di previsione dei direttori, e di che all'Art. 9., non richiedano forti somme per il bisogno della fabbrica, provvederà ad impiegarli a frutto in quel modo che crederà più conveniente; in caso diverso, potrà ordinare il versamento delle somme eccedenti in una cassa pubblica.

TITOLO XI.

Del Bilancio e del Reparto degli utili.

Art. 70. — Alla fine di ciascheduno anno il consiglio di amministrazione compilerà il bilancio della Società. Esso dovrà esser pronto un mese prima dell'adunanza generale ordinaria degli azionisti, ed appena pronto, dovrà essere inserito nella Gazzetta di Firenze.

Art. 71. — Nei bilanci dovrà accuratamente distinguersi quanto viene erogato per l'acquisto di utensili nuovi, di minerale, e tutte le spese di primo acquisto di quanto è necessario per la fabbrica, al che deve far fronte il capitale sociale, da quanto è relativo alle spese di mantenimento della fabbrica stessa, stipendj degl'impiegati e dei rappresentanti la Società ec., il che dovrà prelevarsi dagli utili. Vi dovrà esser fatto altresì un esatto stato del minerale greggio o lavorato in essere all'epoca del bilancio, e vi sarà trascritto l'ultimo stato di previsione presentato dai direttori.

Art. 72. — L'adunanza generale degli azioni-

sti, o qualunque suo delegato speciale, avrà facoltà di esaminare tutti i libri della Società.

Art. 73. — Ottenuta l'approvazione al bilancio, questo sarà depositato nella cancelleria del Tribunale di Prima Istanza.

Art. 74. — Il reparto degli utili si farà col mezzo di mandati del cassiere, da rilasciarsi al portatore delle azioni dal consiglio di amministrazione.

TITOLO XII.

Dello scioglimento e della liquidazione della Società.

Art. 75. — Lo scioglimento della Società dovrà essere espressamente decretato dall'adunanza generale degli azionisti.

Art. 76. — Nella stessa adunanza sarà eletto un consiglio di cinque individui socj incaricati della liquidazione, e sarà decretato lo stipendio che dovranno percipere in correspettività dei loro oneri.

Art. 77. — Questo consiglio di liquidazione avrà restrittivamente le stesse attribuzioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO XIII.

Delle controversie tra i Socj, e del modo di deciderle.

Art. 78 — Nascendo controversie tra i socj, sia durante la Società, sia per la liquidazione, dovranno decidersi da tre arbitri, due commercianti ed uno legale, inappellabilmente. Gli arbitri non dovranno appartenere alla Società.

Art. 79. — Se alcuna delle parti tardasse a nominare gli arbitri, essi saranno nominati dal Tribunale di Commercio sulla istanza di alcuno degl' interessati.

Art. 80. — Il giudizio degli arbitri sarà senza forme di procedura nè strepito di giudizio, sentite solamente le parti interessate.

TITOLO XIV.

Disposizioni transitorie.

Art. 81. — I sigg. ..... inventori del Progetto sono incaricati di riunire i socj per la prima adunanza generale della Società, e per quant'altro possa occorrere per dar vita alla medesima.

Art. 82. — La Società elegge domicilio in Firenze per l'esecuzione dei presenti Statuti.

Art. 34. 35.

Azione al Portatore di una Società Anonima.

Gli azionisti della Compagnia di (*nome della Società*) costituita coll'atto di Società del dì ..... il di cui originale è depositato nel pubblico Archivio dei Contratti, ed autorizzata col real decreto del dì ..... hanno rilasciato il presente titolo rappresentante la somma di ..... capitale sociale che dà diritto ai profitti di tale intrapresa, conformandosi ai regolamenti che la riguardano.

Azione di N°

(*Paese*) a dì (*data*)

(*Firme*)

Azione nominale di una Società Anonima.

La presente azione rappresentante la somma di ..... capitale sociale nella Compagnia di ..... costituita coll'atto sociale del dì ..... depositato all'Archivio generale dei Contratti nel suo originale sotto dì ..... ed autorizzata dal real decreto del dì ..... si rilascia a vantaggio del sig. (*nome e cognome del beneficiario*) o suo ordine (1), onde partecipare ai prodotti della Società in conformità degli Statuti.

Azione di N°

(*Paese*) a dì (*data*)

(*Firme*)

(1) Se per patto degli Statuti le Azioni non fossero cessibili si ometterà questa clausula.

Digitized by Google

Azione in una Società Anonima concessa col mezzo della iscrizione nei registri.

A dì (*data*) in (*Paese*)

E stata concessa al sig. (*nome, cognome e domicilio*) un'azione rappresentante la somma di ..... di capitale sociale nell'intrapresa della Compagnia di .... costituita coll'atto di associazione posto in essere nel dì ..... depositato ....., debitamente autorizzata con decreto del dì ..... per godere dei privilegi e benefizj ad essa inerenti a forma degli Statuti.

Quest'azione inscritta sotto il N° ..... apparterrà al sig. ..... suoi eredi o aventi causa, e non potrà esser ceduta se non che per trascrizione sui registri dell'intrapresa.

(*Firme*)

Atto di Cessione di Azione per mezzo di dichiarazione sul registro.

A dì ..... (*giorno, mese ed anno*) il sig ..... (*nome, cognome* e *domicilio*) proprietario dell'azione inscritta sotto N° ..... al foglio ..... del registro della Compagnia di .... ha dichiarato di propria persona (o per mezzo del sig. ..... suo procuratore speciale, come resulta dall'atto del dì ..... debitamente registrato sotto dì ..... che rimane annesso al presente registro, *ovvero*, e per esso il suo donatario, o legatario secondo l'estratto dell'atto di donazione, o testamento ricevuto dal notaro ..... residente a ..... che rimane annesso al presente registro) di cedere, trasferire la sua azione sopra designata al sig. ..... (*nome, cognome, domicilio*) per goderne in suo luogo e vece, conformandosi al disposto degli Statuti sociali.

Il sig. (*cessionario*) ha firmato con noi il presente. (*Firme*)

Art. 46.

Atto di Proroga di Società.

I sottoscritti sigg. (*nomi, cognomi, professione* e *domicilio*) hanno convenuto di prorogare per ..... anni consecutivi ed intieri, da cominciare a decorrere ..... e da determinare il ..... la Società da essi contratta per anni ..... che va a spirare il dì ...., per fare il commercio di ..... a tenore dell'atto costitutivo fatto nel dì ..... e depositato .....

La continuazione della Società viene da essi convenuta con i medesimi oneri, clausule e condizioni enunciate di sopra nell'atto costitutivo.

Il capitale spettante alla Società in continuazione sarà constatato coll'inventario che sarà fatto allo spirare dell'antica Società.

L'atto presente sarà debitamente pubblicato a forma della legge.

Fatto in duplo, triplo etc. (*Firme*)

Atto di Scioglimento di Società.

I sottoscritti sigg. (*nomi, cognomi, professione* e *domicilio*) dichiarano che intendono sciogliere la Società da essi contratta per atto privato (o pubblico depositato) in data de' ..... registrato a ..... sotto dì ..... e convengono che la Società stessa dal dì ...., rimanga nulla, senza veruna refezione di danni da una o dall'altra parte.

Ed essendosi resi conto respettivamente di tutti gl'interessi sociali, si fanno coll'atto presente reciproca quietanza d'ogni loro diritto per causa di tal Società, salvi però i regressi di azione che dovessero esercitarsi da essi in rimborso di somme ripetute da terzi per impegni sociali, per i quali intendono rimanere tuttora obbligati tra loro come lo erano sotto l'influenza del contratto di Società.

Fatto in duplo, triplo etc. (*Firme*)

Atto di scioglimento in tronco di Società.

I sottoscritti sigg. (*nomi, cognomi, professione e domicilio*) hanoo convenuto e stabilito quanto appresso:

1° Di sciogliere in tronco la Società da essi contratta coll'atto privato (o pubblico depositato) sotto dì ..... registrato nel dì ..... quale a tenore di tale atto avrebbe dovuto durare per ..... anni consecutivi, cioè fino al .....; e così di convenire che fino da questo giorno si abbia per resoluta ad ogni effetto tra essi.

2° Che il socio sig. ..... rimaoga incaricato della liquidazione della Società. Egli avrà diritto io compenso di tale onere a prelevare un ..... per cento sugl'incassi che sarà per fare dal dì della stabilita liquidazione fino al suo compimento.

3° Che dal giorno presente non debhaoo farsi più acquisti oè altre operazioni che possano ritardare la liquidazione.

Le operazioui dello stralcio dovranno farsi in modo da accelerare quanto sarà possibile gl'incassi

4° Che compilato regolarmente uo inventario di ogni spettanza della Società, i denari trovati in cassa, e quelli provenienti dagl'incassi successivi, saranno immediatamente erogati nella dimissione dei debiti scaduti e di quelli che scaderanoo. Ogni di più verrà repar ito tra i socj a forma dell'atto sociale.

5° Il sig. ..... darà conto mensualmente degl'incassi e dei pagamenti fatti.

6° Se nel termine di sei mesi le merci non saranno state vendute, lo stralciario potrà esporle al pubblico incanto.

7° Quanto al fitto dei locali attualmente occupati dalla Società, il sig. ..... dichiara di assumerli a proprio nome e conto.

8° A cura del socio liquidatore dovranno avvertirsi i corrispondenti della Società per mezzo di opportune circolari della dissoluzione di essa, ed a cura del medesimo sarà altresì pubblicato l'atto presente a forma della legge.

Fatto in duplo, triplo etc. (*Firme*)

Art. 47 e 48.

Atto di Società in partecipazione.

I sottoscritti sigg. (*nomi, cognomi, professione e domicilio*) hanno ooovenuto di associarsi per la compra e vendita di (*oggetti*).

Quindi ogni compra che potesse esser fatta da uno dei socj durante la fiera di .... apparterrà alla Società.

Le somme da erogarsi saranno sborsate colle proporzioni seguenti. (*Qui si porrà la somma che dovrà sborsare ciascun socio*)

Tali somme saranoo pagate al sig. ..... il quale è incaricato della compra e vendita di tali merci.

Egli potrà rivenderle in una sola partita o a dettaglio, secondo che crederà più conveniente agl'interessi comuni.

I lucri saranno divisi in ragione delle somme erogate da ciascun socio

Terminate le operazioni relative alla presente operazione, la Società cesserà di pieno diritto, e saranno fatti i conti e distribuiti i reparti tra i socj.

Fatto in duplo etc.

(*Firme*)

Altro Atto di Società in partecipazione.

Tra i sottoscritti sig ..... da una parte, ed il sig. ..... dall'altra, è stato convenuto quanto appresso.

Il sig. .... avendo acquistato tutto il carico caffè S. Domingo condotto a ..... dalla nave ..... Cap. ..... ammontante a libbre .. .. ha proposto ai sigg. ..... di tenerli come socj in tale speculazione, ed essi ne hanno accettata l'offerta alle seguenti condizioni:

1° Ciascun socio dovrà somministrare una somma eguale per il pagamento del carico acquistato.

2° I lucri o le perdite resultanti dalle operazioni saranno divisi in rate eguali.

3° Il carico dovrà essere depositato In .....

4° La Società sopporterà tutte le spese di carico, di scarico, magazzinaggio etc.

5° Ciascun socio si darà le necessarie premure per ottenere al più presto la vendita della merce. Le vendite saranno fatte di comune accordo tra i socj.

6° I socj fino alla vendita completa del carico non potranno fare acquisti di caffè per conto proprio, sottoponendosi in caso di contravvenzione a tutti i danni ed interessi.

Terminata la vendita, dovranno liquidarsi i conti e repartirsi gli utili o le perdite, e la Società s'intenderà sciolta.

Fatto ..... (*Firme*)

NB. Le Società in partecipazione possono costituirsi anche col mezzo di una semplice lettera. In questo caso converrà avvertire che i patti vi sieno espressi con tutta chiarezza e precisione.

TITOLO VI.

Dei Commissionati.

Art. 102.

Formule di Polizze di Condotta.

Sig. N. . . . Livorno.

Firenze, 4 ottobre 1843.

Per mezzo del vetturale N. riceverete i qui appiè descritti colli di merci, marcati, numerati, e del peso quivi enunciato, che sono stati ad esso consegnati in buono stato e condizione, e tali si è obbligato restituirli costà entro il termine di giorni ....., mediante il pagamento di Lire ..... il migliaio (o il cento, o il collo ec.) quali sarete compiacente pagargli, quando non abbiate da eccezionare la merce condotta.

T. C. N° 1. *a* 5. *cinque Balle Canape del peso lordo che appresso:*

N° 1. ℔ 224. *Duecentoventiquattro.*
» 2. » 215. *Duecentoquindici.*
» 3. » 220. *Duecentoventi.*
» 4. » 230. *Duecentotrenta.*
» 5. » 224. *Duecentoventiquattro.*

TOTALE ℔ 1113. *Millecentotredici.*

T. C. N° 1. *a* 4. *Balle quattro Stracci di tela del peso lordo che appresso:*

N° 1. ℔ 603. *Seicentotre.*
» 2. » 720. *Settecentoventi.*
» 3. » 780. *Settecentottanta.*
» 4. » 676. *Seicentosettantasei.*

TOTALE ℔ 2779. *Duemilasettecentosettantanove.*

(Firma del remittente)

Ho ricevuto le suddette merci in buona condizione, e mi obbligo consegnarle come sopra.

(Firma del vetturale)

TITOLO VIII.

Della Cambiale ec.

Art. 110.

Formule di Cambiali.

Analisi.

La cambiale dev'esser tratta da un luogo sopra un altro, diversamente è un semplice biglietto all'ordine; — deve enunciare la somma da pagarsi — il nome di colui che deve pagare — l'epoca ed il luogo ove il pagamento deve effettuarsi — il valore fornito in specie in merci o in tutt'altro modo.

Essa è all'ordine di un terzo — se è per prima, seconda etc. lo esprime.

Può esser tratta per conto ed ordine di un terzo diverso dal vero traente

Può esser tratta sopra un individuo, e pagabile al domicilio di un altro individuo diverso dal trattario.

Può esser tratta *a vista*, cioè pagabile a presentazione, ad uno o più giorni, ad uno o più usi, ad uno o più mesi vista — Ad uno o più giorni, ad uno o più mesi, ad uno o più usi data — A giorno fisso o a giorno determinato in fiera.

La scadenza di una cambiale ad uno o più giorni o mesi o usi vista è fissata dalla data dell'accettazione o da quella del protesto per mancanza di accettazione.

L'uso è di trenta giorni, che decorrono l'indomani della data della cambiale.

I mesi sono secondo il Calendario Gregoriano.

Una cambiale pagabile in fiera scade nella vigilia del giorno fissato per la chiusura della fiera, o nel giorno stesso della fiera se dura un sol giorno.

Per meglio intendere quali cose debbano aversi in considerazione nel redigere le cambiali, conviene avvertire che la cambiale è una lettera concisa; per intender bene il valore delle frasi che contiene, conviene conoscere con quali parole sarebbero state espresse se fosse stata scritta una lettera più estesa.

Cambiale.

Firenze, a dì 10 Settembre 1843. B. per £ 200 fiorentine

A due giorni vista pagate al sig. N., o suo ordine, Lire Duecento *fiorentine, valuta di merci, che porrete in conto. Addio.*

Buona per Lire 200 fior.

Al Sig. Luigi Antoni. Francesco Patri.
Livorno.

Tutto ciò si sarebbe espresso in una lettera così:

» Sig. Luigi Antoni. *Livorno.*

« *Due giorni dopo vista la presente vi compiacerete pagare al sig. N. o a colui* » *che verrà da esso incaricato della esazione, Lire* Duecento *fiorentine, la valuta delle* » *quali mi è stata data da esso in tante merci; pagata tal somma me ne darete debito* » *nel conto corrente.*

» Firenze a dì 10 Settembre 1843. Francesco Petai. »

Da ciò può rilevarsi: che la valuta è l'espressione del prezzo pagato dal prenditore per ottenere la cambiale; quindi, *valuta in merci*, vuol dire valuta ricevuta dal prenditore o beneficiario in altrettante merci: *valuta ricevuta contanti*, vuol dire valuta ricevuta dal benefi-

ciario in denaro effettivo; *valuta cambiata*, vuol dire esser succeduto un cambio di tratte tra il beneficiario ed il traente; *valuta in conto*, vuol dire che la cambiale è stata ceduta al beneficiario per aver credito della valuta nel conto corrente esistente tra essi. Conviene qui osservare che nella pratica si sono introdotte abusivamente le due frasi *valuta intesa*, e *valuta ricevuta;* esse non hanno forza veruna, quindi non possono adoprarsi validamente. (V. Art. 110, note n. 38, 39, 41, 42, 43, 58).

Le parole *che porrete ecc.* riguardano le relazioni tra il traente ed il trattario. Così le frasi, *che porrete in conto*, indicano che il trattario debba porre quanto sarà per pagare nel conto del traente; *che porrete come vi avviso*, si referiscono ad un avviso particolare dato al trattario etc. Talvolta la lettera di avviso va unita colla stessa cambiale.

Cambiale a giorno fisso.

Firenze 30 Settembre 1843. B. P. £ 1000 fior.

Al primo Gennaio prossimo 18*quarantaquattro pagherete al sig. Francesco Tommasi, o suo ordine, la somma di Lire* Mille *fiorentine, valuta ricevuta in merci, che porrete a mio debito, come vi avviso (o senz'avviso). Addio.*

(Firma del traente)
LORENZO ANTONI.

Al Sig. GIOVANNI PUCCI.
Genova.

Cambiale a vista.

Firenze 30 Settembre 1843. B. P. £ 1500 fior.

A vista pagate al signor N. N., o suo ordine, la somma di fiorentine Lire Millecinquecento, *valuta in conto, secondo (o senza) avviso. Addio.*

(Firma del traente)
A. B.

Al Sig. V. Z.
Napoli.

Cambiale a tanti giorni vista.

Firenze 30 Ottobre 1843. B. P. £ 800 fior.

Ad otto giorni vista pagate al sig. N. N., o suo ordine, la somma di Lire fiorentine Ottocento, *valuta ricevuta in contanti, che porrete a mio debito secondo (o senza) l'avviso. Addio.*

(Firma del traente)
N. N.

Al Sig. V. T.
Palermo.

Cambiale all'ordine proprio del traente.

Pavia 1 Ottobre 1843. B. P. £ 600 austr.

Per il venti Febbraio 18*quarantaquattro pagate al mio ordine la somma di Lire* Seicento *austriache, valuta in me medesimo, secondo l'avviso. Addio.*

Buona per Lire 600 austr.

(Firma del traente)

Al Sig. N.
Milano.

Cambiale per prima, seconda ec.

Livorno 4 Luglio 1843. B. P. £ 1200 fior.

A trenta giorni vista pagate per questa prima (o seconda ec.) di cambio all'ordine del sig. N. Lire Milleduecento *fiorentine, valuta ricevuta contanti, e ponete come vi avviso. Addio.*

Buona per Lire 1200.

(Firma del traente)

Al Sig. A. F.
Torino.

Art. 111.

Cambiale per conto di un terzo.

Firenze 6 Settembre 1843. B. P. £ 1000 fior.

A due mesi data pagate al sig. N., o suo ordine, la somma di fiorentine Lire Mille, *valuta ricevuta in contanti, che porrete a debito del sig. Z. di Genova, per ordine e conto del quale è tratta la presente.*

Buona per Lire 1000.

(Firma del traente per conto)

Al Sig. L. S.
Milano.

Cambiale pagabile al domicilio di un terzo.

Firenze 15 Settembre 1843. B. P. £ 7000 fior.

A tre mesi data pagate al sig. N., o suo ordine, la somma di Lire fiorentine, Settemila *valuta di merci, che porrete secondo l'avviso. Addio.*

Buona per Lire 7000.

(Firma del traente)

Al Sig. P. L.
Pagabile al domicilio del Sig. ..... Via .....
Trieste.

Digitized by Google

Cambiale colla indicazione di un sovventore (bisognatario) in caso di non accettazione o pagamento per parte del Trattario.

Firenze 10 Settembre 1843. B. P. £ 10000 fior.

A sei mesi data pagate al sig. N., o suo ordine, la somma di Lire fiorentine Diecimila, *valuta in conto, che porrete come vi avviso. Addio.*

Buona per Lire 10000.

Al bisogno presso il Sig. Z. ..... Via .....

(Firma del traente)

Al Sig. S. L.
Genova.

Art. 132.

Accettazione di cambiale.

A dì ..... accetto.

(Firma del trattario)

NB. È sempre regolare l'accettazione della cambiale preceduta dalla data; nelle cambiali *a vista* è indispensabile per far decorrere il termine della scadenza.

Accettazione di cambiale per somma minore di quella contenuta nell'atto.

A dì ..... accetto per sole Lire ..... (o altra moneta).

(Firma del trattario)

Accettazione per scadenza diversa da quella contenuta nella cambiale.

A dì ..... accetto per pagare il dì ..... (o tra ..... mesi).

(Firma del trattario)

NB. L'accettazione per intervento si fa per regola avanti il notaro e nell'atto di protesto. Deve contenere la dichiarazione se l'accettante interviene per il traente o per uno dei giranti

Art. 137.

Gira di una cambiale o biglietto all'ordine.

E per me pagate al sig. ..... o suo ordine valuta ricevuta in contanti (o in merci, o altro).

(Firma del girante)

Digitized by Google

Art. 142.

Avallo puro e semplice.

Per avallo.

(Firma)

ovvero

Garantisco alla scadenza il pagamento della presente cambiale di Lire .....

(Firma)

Avallo modificato.

Garantisco alla scadenza il pagamento della presente cambiale di Lire ..... senz'obbligo però di arresto personale.

(Firma)

Garantisco alla scadenza il pagamento della presente cambiale, ma solo fino alla concorrenza di Lire .....

(Firma)

Garantisco il pagamento della presente cambiale di Lire ..... a condizione però, che mancando l'accettante di pagarla, io debba essere ricercato per il pagamento un mese dopo la sua scadenza.

(Firma)

Avallo dato per atto separato.

Io sottoscritto (nome, cognome, professione e domicilio) garantisco il pagamento della somma di Lire ..... enunciata in una cambiale tratta da Firenze dal sig. ..... sopra il sig. ..... di Parigi, sotto data ..... che scade il dì .....

A dì ..... in .....

(Firma)

Art. 187.

Biglietto all'ordine.

Firenze 10 Settembre 1843. B. P. £ 650 fior.

Per la fine Decembre prossimo pagherò io sottoscritto al sig. N., o suo ordine, la somma di Lire fiorentine Seicentocinquanta, *per valuta di merci da esso vendutemi e consegnatemi.*

Accetto per Lire Seicentocinquanta.

(Firma)

Mandato.

Sig. N. Livorno.

Vi compiacerete pagare a vista al sig. A., la somma di Lire Quattrocento *fiorentine, valuta ricevuta contanti, che porrete a mio debito. Addio.*

B. P. £ 400 fior.

(Firma del traente)

NB. Questo recapito che si pone in circolo soltanto per piccole somme, non è trasmissibile per via di gira come le cambiali. Il giratario è un semplice mandatario del traente.

Digitized by Google

LIBRO SECONDO

Del Commercio Marittimo.

TITOLO VI.

De' Contratti di noleggio.

Art. 273.

Analisi.

Qualunque convenzione per contratti di noleggio dev'essere redatta in scritto. Essa dovrà enunciare il nome ed il tonnellaggio del naviglio, il nome del capitano, i nomi del noleggiante e del noleggiatore, il tempo ed il luogo convenuto per il caricamento e discarico, il nolo, la dichiarazione se il noleggio sia totale o parziale, l'indennità convenuta per il caso di ritardo.

Se il tempo del caricamento o del discarico non è fissato dalle parti, sarà regolato secondo l'uso dei luoghi.

Se il naviglio è noleggiato a mese, e se non vi è convenzione contraria, il nolo decorre dal giorno nel quale il naviglio ha fatto vela.

Il contratto di noleggio dev'essere redatto in scritto, ma può essere avanti notaro, o per atto privato.

Il noleggio può aver luogo per tutto o per parte del bastimento, o per tonnellate, o a migliaia di libbre, il che dicesi *alla balla*: si suol fare il contratto per le navi e per i viaggi a lungo corso. Quando il viaggio è breve, ed il bastimento è piccolo, basta la semplice polizza di carico.

Il proprietario solo, o il capitano munito di speciali facoltà, hanno diritto di fare il contratto di noleggio. Si fa commemente anche dai raccomandatarj come mandatarj del proprietario.

Formula di un Contratto di Noleggio.

Il sottoscritto N., proprietario del bastimento (o brigantino, bombarda, nave ec.) nominato il ..... capitano ..... di bandiera ..... attualmente ancorato nel porto ..... (o in corso di viaggio per giungere nel porto di .....) ed il sottoscritto sig. ... negoziante domiciliato a ... hanno convenuto quanto appresso:

Il sig. N. noleggia al sig. ..... il suddetto suo bastimento nella sua totalità e portata che è di tonnellate ..... Egli lo rilascia al sig. ..... per l'intiero viaggio di qua a ..... e ritorno in questo porto, con obbligo di fare tanto il viaggio di andata, quanto quello di ritorno in linea retta (o facendo scalo a .....). Si obbliga porlo a disposizione del sig. ..... nel porto di ..... per il dì ..... Il sig. ..... si obbliga farlo partire da detto porto non più tardi del dì ..... e di non farlo rimanere nel luogo del destino più di ....., cosicchè nel termine di mesi ..... salvi i casi di forza maggiore, il bastimento dovrà rimanere libero al sig. N. Il sig. ..... si obbliga pagare per nolo ..... In caso d'impedimento per alcuna delle parti all'obbligo di tener pronto il bastimento, di caricarlo e di restituirlo nei termini sopra indicati, esse si obbligano vicendevolmente ad una penale di ..... ec.

TITOLO VII.

Delle Polizze di Carico.

Art. 281.

Analisi.

La polizza di carico è una dichiarazione fatta e firmata dal capitano del naviglio e dal caricante delle merci che sono portate a bordo per esser caricate e trasportate in un luogo indicato e consegnate a persona indicata.

Essa è quanto agl'invii per mare ciò che è la lettera di vettura per gl'invii per terra.

Dev'esser fatta in quattro originali: uno per il capitano; uno per il caricante; uno per l'armatore del bastimento; uno per la persona alla quale le merci sono dirette.

La polizza di carico può essere a persona indicata, al latore, o all'ordine.

Se non esiste contratto di noleggio, la polizza di carico ne tiene le veci; se esiste, è la prova della esecuzione dell'atto e delle obbligazioni reciproche delle parti.

Gli obblighi che il capitano si assume colla polizza di carico sono di consegnare le merci, in qualità generica, esteriore ed apparente, condizionate quali le ha ricevute secondo l'indicazione fattane nella polizza stessa. In quanto alla qualità interna, specifica e non apparente, la polizza di carico non l'obbliga a cosa alcuna, purchè non vi sia dichiarazione che le balle sieno state aperte, e verificata la qualità specifica. Trattandosi di oggetti caricati a rinfuso, come suol praticarsi per i cereali, il remittente suol sigillare alla presenza del capitano una mostra del carico e consegnarla ad esso. Questa mostra è la prova della qualità ricevuta, ed obbliga il capitano a restituire il carico di qualità identica.

Formula di una Polizza di Carico.

Il capitano ..... comandante la nave (o altro bastimento) di bandiera ..... ha caricato a salvamento in questo porto di ..... gli appresso oggetti ad esso consegnati dal sig. ..... cioè:

E. N° 1. *e* 2. *Due casse che dice essere Telerie.*

L. S. N° 1. *a* 8. *Otto fusti che dice essere Caffè, del peso libbre duemilasei.*

Z. N° 1. *a* 4. *Quattro botti che dice essere Zucchero, del peso libbre tremilacento.*

Quali oggetti in buona condizione come gli sono stati consegnati si obbliga restituire nel porto di ..... al sig. ..... mediante il pagamento di ..... per nolo.

Livorno a dì .....

(Firma del caricatore)
(Firma del capitano)

TITOLO IX.

Dei Contratti a Cambio Marittimo.

Art. 311.

Analisi.

L'imprestito a Cambio Marittimo si fa a condizioni tutto diverse da quelle comuni agli altri Imprestiti.

Esso ha per oggetto le spedizioni marittime. La restituzione della sorte e dei frutti non ha luogo che quando la spedizione, per la quale è fatto, si è compita a salvamento. Tutto è sottoposto alla fortuna di mare. Se la nave si perde nella spedizione, sulla quale il cambio è fatto, senza frode del mutuatario, senza mancanza, o senza vizio proprio di essa, tutto il capitale e gl'interessi sonn perduti pel mutuante.

Se riesce la spedizione, il mutuatario deve restituire il capitale, e l'interesse convenuto. L'istesso avrà luogo se la spedizione perdesi per mancanza o frode del mutuatario.

Nessuna legge regola l'interesse di questo imprestito. Questo interesse è un profitto marittimo, che può essere portato a quella tassa che convenga alle parti, e la di cui perdita, come quella dell'intiero capitale, è sottoposta all'evento della perdita dell'intiero oggetto, sul quale è stato somministrato il capitale, accaduta senza frode, mancanza del mutuatario, o senza vizio della cosa.

Il rimborso del prestito alla grossa può essere all'ordine, e negoziato come qualunque effetto di commercio; le gire sono le stesse che quelle per lettere di cambio, o biglietti ad ordine.

Formula di Contratto d'imprestito alla grossa per atto privato sopra corpo, chiglia, attrezzi, armamento, vettovaglie, carico ec. tutto insieme.

Noi N. N. (mutuante) *e noi N. N.* (mutuatario) *proprietario del naviglio nominato ..... capitano N. N. del porto di ..... ec.*

Abbiamo convenuto quanto segue:

Io (mutuatario) *riconosco che il detto signore N. N. mi ha prestato a cambio marittimo in questo giorno, sul corpo, chiglia, attrezzi, armamento, e vettovaglie del detto naviglio,* (tanti) *uomini di equipaggio, e sul carico per mio conto, che consiste,* (o) *consisterà ec.* (si dettagli tutto), *pel viaggio dal luogo della partenza ..... al luogo della destinazione ..... che avrà luogo da questo giorno fra giorni ..... nel mese di ..... al primo vento favorevole, per andare a ....., e pel tempo del detto viaggio,* (o) *per l'andare, e ritorno; — la somma di Lire ..... che mi ha dato in contante specie d'oro, e d'argento aventi corso; di cui mi obbligo verso di lui, e prometto, e m'impegno di rimborsargli,* (o) *a suo ordine, subito all'arrivo* conosciuto *del detto naviglio, sano e salvo, al luogo della sua destinazione;* (o) *subito che il naviglio tornerà al porto donde è partito;—ed inoltre pagargli a titolo di profitto marittimo pel detto imprestito, la somma di Lire ..... la quale sarà per lui,* (o) *per un latore di suo ordine, esigibile con quella del capitale sopra mentovato. Il presente prestito*

s' intende fatto sotto tutte le altre clausule, condizioni, così ec. volute tutte dalla legge, e non altrimenti.

Fatto in doppio originale nel giorno ..... l'anno .....

Buono per imprestito a cambio marittimo. Firmato N. N.

In questa formula potranno essere fatte quelle specificazioni e restrizioni di oggetti affetti al Cambio Marittimo di oggetti e condizioni che piacerà alle parti.

Spesso accade che un capitano abbia urgente bisogno di prendere a cambio marittimo in paese straniero. L'Art. 222 (234) vuole che ciò sia fatto coll'intervento del magistrato di commercio, se il capitano è in paese pertinente alla sua nazione; e coll'autorizzazione del console nazionale, se trovasi in paese estero.

In questo caso si potrà servire di questa forma nel contratto d'imprestito.

Noi capitano del naviglio N. N. ec. autorizzato con procura del proprietario del detto naviglio (se ha avuto procura a ciò fare), (o) *autorizzato dall'ordinanza del Tribunale di Commercio sedente a .....* (o) *dietro autorizzazione del console N. N. della mia nazione a prendere ad imprestito marittimo per i bisogni riconosciuti urgenti pel riattamento del naviglio,* (o) *vettovaglie,* (o) *radobbo,* (o) *ec. dal magistrato ec. dal console ec. ec. — ho convenuto col signor N. N. in quanto segue: Egli mi ha prestato a cambio marittimo Lire ..... sopra tutti gli attrezzi, vettovaglie, armamento,* naviglio, *corpo, chiglia di esso, carico intiero ec.* (o) *sopra* (qualcheduno di questi oggetti) *ec. per l'interesse ..... ec.*

Tutto il resto come sopra.

TITOLO X.

Delle Assicurazioni.

Art. 332.

Analisi.

Chiamasi *assicurazione* la convenzione fatta tra un proprietario o un caricatore di navigli, e tutt'altre persone, colle quali il primo s'obbliga di pagare il valore del naviglio, o delle mercanzie che vi sono state caricate, in caso di perdita nel corso di un viaggio, a condizione che il proprietario, o il caricatore del naviglio, gli pagherà in qualunque avvenimento una certa somma che chiamasi *premio di assicurazione*, che egli acquista colla sola promessa di pagare la perdita.

L'istessa polizza può contenere diverse assicurazioni, sia a ragione delle mercanzie, sia a ragione della tassa del premio, sia a ragione dei differenti assicuranti.

L'assicurazione può avere per oggetto, il corpo e chiglia della nave, vuota, o carica, armata, o non armata, sola o accompagnata.

Gli attrezzi, le vettovaglie, l'armamento, le somme prestate a cambio marittimo, le mercanzie del carico, e qualunque altra cosa stimabile a prezzo di danaro, soggetta ai pericoli della navigazione.

L'assicurazione può farsi sopra tutti gli oggetti, o sopra più, o ciascuno, in tempo di pace, o in tempo di guerra, avanti, o durante il viaggio della nave. Può essere fatta per l'andare ed il ritorno, o per uno di questi oggetti; pel viaggio intiero, o per un tempo limitato; per qualunque viaggio, o trasporto per mari, fiumi, o canali navigabili.

I carichi fatti alli Scali di Levante, alle co-

ste d'Affrica, per l'Europa, possono essere assicurati, sopra qualunque naviglio siano caricati, senza saperne il nome, ed il capitano. Le mercanzie istesse possono, in questo caso, essere assicurate senza indicazione della loro natura, e specie. Ma la polizza deve indicare colui al quale la spedizione è fatta, o deve essere consegnata, se non vi è convenzione contraria nella polizza di assicurazione. Art. 333, 334, 335, 337 del Cod. di Comm.

L'Articolo 332 del Codice di Commercio, oltre delle enunciazioni prevedute, e prescritte in esso, stabilisce: « *che la polizza* » *d'assicurazione può contenere tutte le al-* » *tre condizioni lecite che le parti avranno* » *stipulate.* » Quindi essa può essere ad ordine, come il rimborso dell'imprestito marittimo

L'Art. 324 (333) è ancora l'oggetto di un'osservazione importante. Quest'Articolo dice: « *che l'istessa polizza può contenere più* » *assicurazioni, sia a riguardo delle mer-* » *canzie, sia a riguardo della tassa del* » *premio, sia a riguardo dei diversi assi-* » *curanti.* »

Da ciò ne emerge il principio, che i patti relativi a ciascuna assicurazione dovranno essere espressi nello stesso atto, e non altrimenti.

Formula generale di Assicurazione, da modificarsi secondo l'esposto di sopra.

Il sottoscritto assicura al sig. N. N. domiciliato a ..... proprietario degli oggetti qui appresso indicati; (o) *al sig. N. N. commissionato del sig. N. N. proprietario delle mercanzie ed oggetti qui appresso indicati; cioè: il naviglio* S. Niccola, *capitano N. N., corpo, e chiglia vuoto* (o) *caricato, armato* (o) *non armato, solo* (o) *accompagnato dal naviglio..... gli attrezzi e cordami, le vettovaglie e gli armamenti dei detti navigli partiti dal porto ...* (o) *che devono partire dal porto di .... nel mese di ....* (o) *nel giorno .... pel porto* (della destinazione) ... *i quali navigli sono destinati a caricare e scaricare nel porto di .....* (o) *nei porti di ..... ed entrare nei porti ..... i quali oggetti tutti sono del valore di Lire ..... o sono stati stimati essere del valore di Lire* (per esteso)*: — cominciando i rischi della presente assicurazione a correre dal giorno della partenza dei detti navigli, e terminando al loro arrivo al porto di ..... loro destinazione fissa,* (o) *finiranno a correre il giorno di .....* (o) *all'arrivo del naviglio al porto di .... — La somma assicurata è di Lire ....* (per esteso)*: l'ammontare del premio è di ..... che dichiaro aver all'istante ricevuto dal signor N. N.* (o) *che il detto assicurato N. N. si è obbligato di pagarmi nel giorno ..... del mese ..... dell'anno ..... — Tutte le controversie relative alla presente assicurazione saranno decise da arbitri, da nominarsi da entrambe le parti, col potere* (se ciò si conviene) *ad essi di scegliere un terzo arbitro, in caso di differenza, o parità d'avviso,* (o) *in questo caso convenire della scelta di tre arbitri, ed accelerare la sentenza definitiva. La somma qui assicurata, nel caso in cui essa sarà dovuta, sarà pagabile al detto N. N.,* (o) *a suo ordine, nel termine di ..... a contare dal giorno in cui la perdita sarà posta a mia conoscenza. Fatta in ..... il giorno ..... mese ..... anno ..... avanti* (o) *dopo mezzogiorno.*

Firmato N. N. (Assicuratore).

Digitized by Google

BIBLIOTECA CONSULTIVA DEL DIRITTO COMMERCIALE

PARTE PRIMA

Giornali, Decisioni, Repertori e Dizionari, Collezioni di Leggi, ec.

CLASSE I.

Giornali.

1. Archiv für das Handelsrecht: (Archivio di diritto commerciale). *Amburgo* 1818 e seg., 2 vol. in-8.
2. Central-Blatt etc. (Foglio centrale per la legislazione Prussiana relativa alle imposizioni, alle industrie, ed al commercio) *Berlino* 1840 (pubblicazione periodica).
3. Girod et Clariond, Journal de jurisprudence commerciale et maritime, etc. *Marseille* 1820 e seg., vol. 21 in-8.
4. Journal des avis et des arrêts sur le commerce. *Paris* 1808, in-4.
5. Lainné et Clairfond, Mémorial du commerce, répertoire universel théorique et pratique de la science commerciale. Recueil mensuel, etc. *Paris* 1838 e seg., in-8.
6. L'Economia, Giornale di agricoltura teorico-pratica, di amministrazione, di ragioneria, di tecnologia, di commercio ec. *Mil.* 1843.
7. Nouvelles Archives du commerce et de l'industrie agricole et manufacturière, fondées par M. P. Henrichs, et publiées sous la direction de M. F. Colombel. *Paris* 1836 e seg, in-8.
8. Pastori (Fer.), Foglio commerciale italiano. *Milano* 1829 e seg.
9. Patorni et Crémieux, Répertoire du droit commercial, ou Recueil mensuel, 1° des arrêts rendus etc. 2° des avis, ordonnances, etc. *Paris* 1831-37, in-8.
10. The American Jurist and Law Magazine (Il Giurista Americano e Repertorio di Leggi).

CLASSE II.

Decisioni.

11. Annales universelles de la législation et de la jurisprudence commerciales. *Paris* 1824 e seg, 2 vol. in-8.
12. Belloni, Decisiones Rotæ Genuensis de mercatura. *Francof.* 1592, in-4.
13. Bibliothèque de Commerce, ou Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime. *Bordeaux* 1821 e seg., 2 vol. in-8.
14. Decisiones Sacræ Rotæ Romanæ in re commerciali post legem diei 1 junii 1821 ad annum 1842, chronologico ordine dispositæ; additis argumentis, summariis et indice locupletissimo. *Romae* 1842, in-4.
15. Gargiares (Ioan.-Bapt.), Decisiones fori mercatorum Boooniæ etc. *Bonon.* 1675, in-4.
16. Jurisprudence commerciale, ou Recueil d'arrêts et jugemens rendus en matière de commerce de terre et de mer. *Paris* 1818, in-8.
17. Nervini (Ag.), Decisioni del Magistrato Civile e Consolare di Livorno in materia di commercio terrestre e marittimo. *Livorno* 1811, in-8.
18. Raccolta di Decisioni di Giurisprudenza Commerciale delle primarie corti e tribunali di Francia. *Firenze*, 3 vol. in-8.
19. Recueil d'arrêts rendus depuis 1791 jusqu'à ce jour, en matière de commerce de terre et de mer. *Paris* 1818, in-8. — V supra n. 3. 4. 5. 9.

Digitized by Google

CLASSE III.

Vocabolari e Repertori.

20 Azuni (D. A.), Dizionario universale di Giurisprudenza mercantile; quarta Ediz., nella quale è rifusa la nuova giurisprudenza dall'Avv. G. Ricci. *Livorno* 1837, 2 vol. in-8.

21. Baldasseroni (Asc.), Dizionario della Giurisprudenza mercantile. *Firenze* 1810, 4 vol. in-4.

22. Baudeau (Nic), Dictionnaire du Commerce de l'Encyclopédie Méthodique. *Paris* 1783, 4 vol. in-4.

23. — Diversi articoli riguardanti la pratica del Commercio, in aumento e correzione di quelli che si trovano inseriti nel gran dizionario dell'Enciclopedia Francese; opera di un dilettante. *Livorno* 1782, in-4.

24. Berghaus (I. Jus), Encyclopädie der Kaufleute (Enciclopedia dei Negozianti) *Munster* 1809, 3 vol. in-8.

25. Bousquet (J.), Dictionnaire des Contrats et Obligations en matière civile et commerciale. *Paris* 1840, 2 vol. in-8.

26 Brillon, Dictionnaire de Jurisprudence. *Paris* 1727, 6 vol. in-foglio.

27. Celliez, Dictionnaire usuel de Législation commerciale et industrielle. *Paris* 1836, in-8.

28. Chabrol-Chaméane, Dictionnaire de Législation usuelle, contenant les notions du droit civil, commercial, etc. *Paris* 1836, 2 vol. in-8.

29 Cot, Dictionnaire de Législation des états Sardes. *Chambéry* 1839, 4 vol. in-8.

30 Dalloz (Jeune), Dictionnaire général et raisonné de Jurisprudence en matière civile, commerciale, etc. *Paris* 1839, in-8.

31. Daubanton (G. A.), Répertoire de la législation commerciale. *Paris* 1810, 2 vol. in-8.

32. —— Dictionnaire du Code de Commerce. *Paris* 1816, 2 vol. in-12.

33. Devilleneuve et Massé, Dictionnaire du droit commercial, ou résumé de législation, doctrine et jurisprudence en matière de commerce. *Bruxelles* 1839, in-8.

34. Dictionnaire de l'industrie manufacturière, commerciale et agricole; ouvrage accompagné d'un grand nombre de figures intercalées dans le texte, par MM. Baudrimont, Blangin, Collandon, Coriolis, d'Allet, etc. etc. *Paris* 1831-38, 10 vol. in-8

35 Dictionnaire du Commerce et des Marchandises, contenant tout ce qui concerne le commerce de terre et de mer, rédigé par MM Blanqui, etc.; publié sous la direction de M. G. U. G. *Paris* 1837-39, 2 vol. in-4.

36. Dictionnaire portatif de Commerce. *Copenhague* 1762, 7 vol. in-8.

37. Enciclopedia del Negoziante. *Ven.* 1840.

38. Favard de Langlade, Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative. *Paris* 1823, 5 vol. in-8.

39. Ferrière (C. J.), Dictionnaire de droit et de pratique. *Paris* 1771, 2 vol. in-4.

40. Foramiti, Enciclopedia Legale, ovvero Lessico ragionato di Gius naturale, civile, canonico, mercantile, cambiario, marittimo, ec. *Venezia* 1840 e seg., vol. 4 in-4.

41. Goujet et Merger, Dictionnaire de droit commercial. *Paris* 1843, 4 vol. in-8.

42. Guyot, Répertoire de Jurisprudence. *Paris* 1784, 17 vol. in-4.

43. Laporte, Le nouveau Ferrière, ou Dictionnaire de droit et de police, civil, commercial, criminal et judiciaire. *Paris* 1805, 4 vol. in-4.

44. Léopold, Dictionnaire universel portatif de Commerce. *Reims* 1819, in-8.

45. Ludovic (C. G.) Neue Ackademie der Kaufleute oder Encyklopädisches Kaufmans-Lexicon umgearbeitet von *Schedel* (Nuova accademia dei commercianti, o dizionario enciclopedico di commercio, riveduto da *Schedel*) *Leipsig* 1797, 6 vol. in-8.

46. Dictionnaire universel de Commerce. *Paris* 1810, 2 vol. in-4.

47. Maxwell (J.-J.), Pocket Dictionary of the law of bills of exchange (Dizionario portatile, contenente le leggi sulle lettere di cambio). *London* 1816, 1 vol. in-12.

48. Melano di Portula, Dizionario analitico di diritto, economia industriale e commerciale. *Torino* 1843, in-8. (si sta stampando).

49. Merlin, Répertoire de Jurisprudence. *Bruxelles*, 35 vol. in-8.

50. Manuel des Négociants par ordre alphabétique *Lyon* 1706, 3 vol. in-12.

51. Montefiore (John), Commercial dictionary (Dizionario commerciale.) *London* 1803, in-4.

52. Mortimer (Thom.), General dictionary of commerce, trade and manufactures (Dizionario del commercio, traffico e manifatture). *Londra* 1810, in-8.

53. Postlethwayte (M.), Dictionary of trade etc. (Dizionario di Commercio). *London* 1766, 2 vol in fog.

54 Rolt (M), A new dictionary of trade and commerce (Nuovo dizionario del traffico e del commercio). *London* 1761, in fogl.

55. Romanelli, Repertorio Commerciale ragionato e formulato. *Firenze* 1842, in 4.

56. Rondonneau, Vocabulaire classique de la Science du Droit, contenant la définition et l'explication de tous les termes de Droit, etc. *Bruxelles*, in-8.

57. Savary (J.), Dictionnaire du Commerce. *Paris* 1784, 3 vol. in foglio. *Copenhague* 1795, 5 vol. in-fog.

58. Sebire et Carteret, Encyclopédie du droit. *Paris* 1840, in-8.

59. Vocabolario di Giurisprudenza e di Diritto secondo i codici di Francia e del regno delle Due-Sicilie. *Paler.* 1824, in-8.

60. Zimmerl, Alphabetisches Handbuch zur Kenntniss der Handlungs-und Wechselgeschäfte (Manuale alfabetico per facilitare la cognizione del diritto commerciale e di cambio). *Vienna* 1805, 3 vol. in-8.

CLASSE IV.

Collezioni di Leggi generali e speciali sul Commercio.

61. Bayot et Poirré, Annales Maritimes et Coloniales, ou Recueil des lois et ordonnances, réglements et décisions ministérielles, mémoires, observations, etc. qui peuvent intéresser la marine et le commerce. *Paris* 1816-1841, 76 vol. in-8.

62. Capitoli e Ordinazioni di Mare e di Mercanzie. *Roma*, per mastro Antonio de Bladi di Asola, ad istanza di Mess. I. Belli di Perpignano, 1519, in-12 (Comprende il famoso Codice Marittimo dei Pisani, ed altre leggi).

63. Code de Commerce du Royaume de Hollande. (Traduit par V. Foucher). *Paris* 1839, in-8.

64. —— de Commerce et loi de procédure sur les affaires et causes de commerce du royaume d'Espagne (Traduit par Foucher). *Paris* 1838, in-8.

65. Codice per lo regno delle Due-Sicilie — Parte Quinta — Leggi di eccezione per gli affari di commercio. *Napoli* 1838, in-8.

66. —— di Commercio per li stati di S. M. il Re di Sardegna. *Torino* 1842.

67. —— Civile per li stati di Parma, Piacenza e Guastalla (contiene anche le leggi commerriali). *Parma* 1820, in-8.

68. Collezione delli statuti di mercanzia di Firenze e di Livorno. *Livorno* 1798, in-4

69. Coltellini (Gio.), Indice e compendio degli statuti del Foro dei mercanti di Bologna. *Bologna* 1693, in-fog.

70. Gesetzartikel des ungarischen Reichstages etc. (Leggi della dieta d'Ungheria del 1840, compreso il codice delle Cambiali etc.). *Buda* 1841, in-8.

71. Grattenhauer (Carl.), Alphabetisches Verzeichniss der aelteren und neueren europäischen Wechselgesetze, mit Bezug auf die Sammlungen wo sie zu finden sind (Catalogn per lettera alfabetica di tutte le leggi sulle lettere di cambio sì antiche che moderne, con l'indicazione delle raccolte dove esse si trovano). *Berlino* 1816, in-8.

72. Il Codice di Commercio esposto secondo le riforme, e le leggi vigenti nel regno Lombardo-Veneto. *Milano* 1839, in-12.

73. Libre appellat Consolat de Mar, novamente estampat et corregit: affigits los capitols e ordinancions dels drets del general, e del dret del pes del senor Rey, ab altres coses necessaires: les quals fins al punt non eren estades estampades (Libro denominato Consolato del mare, nuovamente stampato e corretto: contenente i capitoli e le ordinanze dei diritti delle Dogane e dei pesi del Rè, ed altre cose necessarie, fino al presente inedite). Edizione senza data, annunziata nel catalogo del signor Gaignat, n° 804. — Parimente: Barcellona 1494, in-4., e diverse edizioni in fog. e in-4.; tradotto in italiano da Pedrazzano. *Venezia* 1544, e altre edizioni in-4., e da Casaregis. *Firenze* 1787, in-4, tradotto in spagnolo da Cayetan de Palleya. *Barcellona* 1732, in-fog. — Nuova traduzione spagnuola di Capmany, con l'originale a confronto, e con diverse altre aggiunte sul diritto marittimo, n° 840 — tradotto in olandese da Westerven, con l'italiano a confronto. *Leyden* 1704, in-4, tradotto in tedesco da Engelbrecht nell'opera n° 842 — in francese da Meysboni. *Marsiglia* 1577, in-4.; e da Boucher. *Paris* 1808, 2 vol. in-8.

74 Li statuti della corte dei mercadanti della eccellent. Repubblica di Lucca. *Lucca* 1610 in-4.

75. Pandini (Gio. Ces.), Raccolta di tutte le addizioni allo statuto del foro dei mercanti di Bologna ed altri notabili. *Bologna* 1701, in fog.

76. Parozssus, Collection des Lois maritimes antérieures au troisième siècle. *Paris* 1829-1842, 5 vol. in-8.

77. Projet de Code de Commerce du Royaume de Wurtemberg, suivi de l'exposé des motifs. *Stuttgard* 1841.

78. Recueil d'édits et arrêts sur la juridiction consulaire de Paris. *Paris* 1705, in-4.

79. —— d'édits et arrêts sur la juridiction consulaire de Rouen. *Rouen* 1775, in-4

80. Regolamento provvisorio di Commercio finora vigente nelle provincie di seconda ricupera, modificato secondo le prescrizioni dell'editto del 1 giugno 1821. *Roma* 1821, in-12.

81. Rondonneau, Cours de Droit Français, civil, commercial et criminel, recueilli, mis en ordre et enrichi de notes et observations. *Paris* 1812, 3 vol. in-4.

82 Rouen et Vincent, Corps des lois commerciales, ou recueil complet des lois et réglements généraux etc., actuellement en vigueur sur le commerce intérieur et maritime de la France. *Paris* 1839, 2 vol. in 8.

83. Saint-Josepa, Concordance entre le Code de Commerce Français et les Codes de Commerce étrangers. *Paris* 1843, in-4.

84. Schedel (Io-Chr.), Handbuch der kaufmännischen Rechtskunde, oder neue und zweckmässige Sammlung von Verordnungen, Vorschriften der Gesetze, und Usanzen die dem Kaufmann bey Streillfällen und Rechtshändeln, so wie auch in Geschäften mit Andern überhaupt, zur Regel seines Verfahrens dienen (Manuale di giurisprudenza commerciale, o nuova ed utile raccolta di ordinanze usate etc, le quali servono di regola. *Leipzig* 1793-95, 3 vol. in-8.

85. Statuta civilia domus mercatorum Veronæ. *Venet.* 1598, in fog.

86. Statuti della università dei mercanti di Bologna. *Bologna* 1550, in-fog.

87. Statuta, ordinationes et facultates universitatis merciariorum urbis Romæ. *Romae* 1623, in-4.

88. Succinct digest of the laws relating to the bankrupts (Collezione succinta delle leggi sui falliti). *London* 1794, in-4.

89. Thiebiet, Corps du Droit commercial français, ou recueil méthodique des Lois et autres actes et documents formant le texte d'un cours de droit commercial etc. *Paris* 1841, in-8.

90. Truemann, Cross Military Laws (Raccolta delle Leggi militari degli Stati-Uniti, comprese quelle della marina militare). *Washington* 1841, in-8.

PARTE SECONDA

Trattati generali sul Commercio anteriori e posteriori alla promulgazione del Codice Francese, e Commentatori alle Leggi Commerciali.

CLASSE I.

Trattati e Commenti anteriori al Cod. di Com. Francese.

91. Ansalnus de Ansalnis (J. V.), Discursus legales de commercio et mercatura. *Colon. Agr.* 1751, in-fog.

92. Baldasseroni (Pomp.), Progetto di Codice di Commercio di terra e di mare. *Milano* 1807, in-fog.

93. —— Necessità di un Codice di Commercio, e basi sulle quali debbe esser compilato. *Milano* 1807, in-8.

94. Becke (Joh.-Carl.), Von der allgemeinen Brauchbarkeit sonderer Theile der positiven Jurisprudenz und einem Plan vom Handlungs-Wechsel-und See-Recht (Della utilità di più parti della giurisprudenza positiva, con un progetto di diritto commerciale, di cambio e di gius marittimo). *Götting.* 1777, in-8.

95. Beckmann (J.), Anleitung zur Handlungs-Wissenschaft (Introduzione alla scienza di gius commerciale). *Götting.* 1789, in-8.

96. Bender. Principj del diritto commerciale di Alemagna *(Non si conosce il titolo in tedesco).*

97. Bedof, Le négociant patriote, contenant un tableau qui résume les avantages du commerce. *Bruxelles* 1779, in-8.

98. Berghaus (J-J.), Lehrbuch der Handlungs-Wissenschaft (Manuale della scienza di commercio). *Münster* 1801, 2 vol. in-8.

99. Bohn (Gof-Chr.), Wohlerfahrner Kaufmann: herausgegeben von Ebeling und Brodaghen (Il commerciante istruito). *Hamburg* 1789, 2 vol. in-8.

100. Boninsigni (Thom.), Tractatus de justa negotiatione. *Florent.* 1587, in-8.

101. Boucher (P. B), Institutions commerciales. *Paris* 1801, in-4.

102. —— Science des négocians, suivie d'un commentaire sur l'Ordonnance de 1673, et d'un Dictionnaire de commerce. *Paris* 1801, in-4.

103. —— Les principes du droit civil proprement dit, et du droit commercial comparés. *Paris* 1804, 2 vol. in-8.

104. Boulay-Paty (P. S), Observations sur le projet du Code de Commerce. *Paris* 1802, in-8.

105. Bornier (Phil.), Commentaire sur l'Ordonnance de 1673. *Paris* 1749, in-12.

106. Boutaric (Franc.), Explication de l'Ordonnance de Louis XIV sur le commerce. *Toulouse* 1743, in-4.

107. Brandmüller (Jac.), Consideratio mercaturae juridica. *Basil.* 1669, in-4.

108. Busch (J.-G.), Theoretisch-praftische Darstellung der Handlung in deren mannigfaltigen Geschäften: dritte Ausgabe, von J.-G.-H Normann (Esposizione teorica e pratica del commercio in tutta la sua estensione) *Hamburg* 1808, 5 vol. in-8.

109. Caines, Lex mercatoria americana, or an enquiry in the United State's commercial laws (Leggi mercantili di America, o ricerche sul diritto commerciale degli Stati Uniti). *New-York* 1801.

110. Cantera (Didac.), Tractatus de commerciis et cambio. *Colon.* 1620, in-fog.

111. Casaregis (J.-L.-M.), Discursus legales de commercio. *Venetiis* 1740, 4 vol. in-fog.

112. Conring (Herm.), Dissertatio de commerciis et mercatura. *Helmst* 1666, in-4.

113. Cotrugli (Bened.), Della mercatura e del mercante perfetto, libri 4. *Brescia* 1602, in-8.

114. Cunningham (Tim.), Merchant-lawyer, or the law of trade in general (L'avvocato dei commercianti, o raccolta delle leggi sul commercio in generale). *London* 1762, 2 vol. in-8.

115. Discours des Orateurs du Gouvernement et du Tribunat sur le Code de Commerce. *Paris* 1807, 2 vol. in-8.

116 Eléments du Commerce. *Leyde* 1754, 2 vol. in-8.

117 Engelbrecht (J.-And.), Materialien zum nützlichen Gebrauch für denkende Kaufleute (Materiali all'uso dei negozianti). *Amb.* 1787, 2 vol. in-8.

118. Focke (Christ.), Adumbratio juris mercatori privati Reipublicae Bremensis. *Gotting.* 1797, in-4.

119. Forbonnais, Eléments de commerce, avec quelques additions fournies par l'auteur. *Paris* an 1, 2 vol. in-12.

120. Frauenburger (Jos-Germ.), De mercatura. *Altdorf.* 1626, in-4.

121. Garziae, De omnis generis contractibus mercatorum. *Barcinonae* 1583. *Brixiae* 1589, vol. 2 in-8.

122. Gibalinus (Jos.), De universa rerum humanarum negotiatione. *Lugd.* 1663, 2 vol. in-fog.

123. Gattaroli, Trattato de'cambj e mercatura. *Venezia* 1680, 2 vol. in-4.

124. Groenewal (Andr.), Dissertationes duae de commerciis. *Upsal.* 1727 e 1728, in-4.

125. Hafenea (Chris.), Dissertatio de mercatura. *Basileae* 1607, in-4.

126 Handbuch der Gesetze fur Kauf-und Handeleute (Manuale di leggi per uso dei negozianti). *Zeitze* 1805, in-8.

127. Hevia-Bolano (Jo.-de), Laberinto de commercio terrestre y navale (Laberinto del commercio di terra e di mare). *Madrid* 1619, in-4. e 1797 in-fog; tradotto in latino. *Florent.* 1702, in-fog.

128 Jacob (G), Lex mercatoria, or the merchant's companion (Legge mercantile, o guida dei commercianti.) *London* 1728, in-8.

129 Illingworth (Will.), Laws ancient and modern, respecting forestalling, regrating and ingrossing, togeher with adjudged cases, copies of original records and proceedings in Parliament relative to those subjects (Leggi antiche e moderne sugli accaparratori, incettatori e simili, insieme colla relazione delle cause giudicate, e copia degli atti originali e procedure fatte in Parlamento su questa materia). *London* 1800, in-8.

130. Jorio (Mich.), Giurisprudenza del commercio. *Napoli* 1799, 4 vol. in-4.

131. —— Codice Ferdinando, o Codice marittimo. *Napoli* 1781, 4 vol. in-4.

132. Jousse (Dan.), Commentaire sur l'Ordonnance de commerce du mois de mars 1673. *Paris* 1761, in-12.

133. Isola, Istituzioni di commercio e d'economia civile. *Napoli* 1818.

134. Koch (Dan.), Dissertatio de jure mercatorio. *Altdorf.* 1666, in-4.

135. Lauterbach (Wolf.-Ad.), Dissertatio de jure in curia mercatorum usitato. *Tubing.* 1665, in-4.

136. Leclerc, Instruction sur les affaires contentieuses des négocians. *Paris* 1789, in-12.

137. Leickher (Frid.-Jac.), Juris mercatorii delibata. *Altdorf.* 1780, in-4.

138. Lemken (Herm.), Dissertatio de jure singulari mercatorum. *Rostoch* 1660, in-4.

139. Lipp (Laurent), Guide des négociants

dans toutes leurs entreprises mercantiles, ou traité instructif sur le commerce de cent-vingt-six villes commercantes de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. *Montpellier* 1796, 2 vol. in-4.

140. Lobethan (F.-G.-A.), Grundsätze des Handlungs-Rechts (Elementi del diritto commerciale). *Lipsia* 1796, in-8.

141. Lopez, Tractatus de contractibus et negotiationibus, item Instructorium negotiantium. *Lugduni* 1593.

142 Mallinckrodt (Chr.), Handlungsrecht für die Preussischen Staaten (Diritto commerciale degli Stati Prussiani). *Hamm.* 1825, in-8.

143. Malynes (Ger.), Consuetudo, vel lex mercatoria, or the ancient merchant-law to wich are added several particular tracts (Antiche leggi commerciali, cui sono stati aggiunti diversi trattati particolari.) *London* 1686, in-fog.

144. Marpperger (P-J.), Svedische Kaufmann (Il negoziante svedese) *Wismare Leipzig* 1733, in-4.

145 —— Moskowitischer Kaufmann (Il negoziante moscovita). *Lubeck* 1705, in-8.

146. —— Nützliche Fragen über die Kaufmanschaft (Questioni interessanti relative al commercio). *Lipsia* 1711, in-4.

147. Marquard (Joh.), De jure mercatorum et commerciorum singulari. *Francof* 1662, 2 vol in-fog.

148. Martens (G.-Frid.), Grundriss des Handelsrechts insbesondere des Wechsel-und Seerechts (Elementi di diritto commerciale, particolarmente sul cambio e le leggi marittime). *Götting.* 1820, in-12.

149. Masson (Phil.-Jos.), Instruction des négocians. *Blois* 1766, in-12.

150. Mazien (Thom.-Ant.), Tableau des droits et usages du commerce. *Copenh.* 1776, in-8.

151. Meder (Laur.), De ratione negotiandi sive contrahendi *Norimb.* 1558, in-8.

152. Menken (J.-L.), De mandato consilii ad statutum juris Luhecensis, L. 3, tit. 10. *Helmst.* 1762, in-4.

153. Mercador (Thom.), Tratos y contratos de mercaderes (Trattato dei contratti dei commercianti) *Salmant.* 1569, in-4. tradotto in italiano. *Brescia* 1591, in-fog.

154. Müller (L.-G.-S.), De legibus norimbergensibus ad mercaturam compositis. *Altdorf* 1793, in-4.

155. Musaeus (J.-Dan.-St.), Anfangsgründe des Handlungs-und Wechsel-Rechts (Elementi di gius commerciale e cambiario). *Hamb.* 1799, in-8.

156. Nerger (Joach.), De jure mercaturae. *Viteb.* 1671-1726, in-4.

157. Nicodème (P.-J.), Exercice des commerçans. *Paris* 1776, in-4.

158. Nider (Fo.), De mercatorum contractibus. (In collectione suarum oper.)

159. Observations de la Chambre de Commerce de Paris sur la révision du projet du Code de Commerce. *Paris* 1803 (an. XI), in-4.

160. —— des Tribunaux de Cassation, d'Appel, des Tribunaux et Conseils de Commerce, sur le projet du Code de Commerce. *Paris* 1803 (an. XI), in-4.

161. Olpius (Sev.-Chris.), De jure mercatorum. *Jenae* 1663, in-4.

162 Peri (G. D.), Il negoziante istruito. *Venezia* 1682, 2 vol. in fog.

163. Peton, Instruction sur les matières consulaires. *Léon* 1761, in-4.

164. Preibisius (Ch.), Dissertatio de jure mercaturae. *Lipsiae* 1618, in-4.

165. Projet de réforme de l'édit du mois de mars 1673, appelé communément l'Ordonnance de commerce; par une commission formée de l'ordre de monseigneur le Garde des Sceaux. *Paris* 1786, in-4.

166. —— du Code de Commerce, présenté par la commission nommée par le Gouvernement. *Paris* 1801 (an. IX), in-4.

167. Ratcliffe (Will.), Trade-laws compiled from the latest authorities (Leggi commerciali compilate sulle autorità le più recenti). *London* 1787, 2 vol. in-8.

168 Reinhard (Jo.-Car.), Observationes ex jure commerciorum. *Viteb.* 1784, in-4.

169. Révision du projet du Code de Commerce, précédée de l'analyse raisonnée des observations des Tribunaux. *Paris* 1803 (an. XI), in-4.

170. Rheden (Gasp.), De statutis Bremensibus ad mercaturam compositis. *Bremae* 1721, in-4.

171. Roccus (Fran.), Responsa legalia mercatorum notabilia. *Neap.* 1655, 2 vol. in-fog.

172. Roebrensée (Chris.), Positiones de Mercatura. *Viterb.* 1701, in-4.

173 Rogue, Jurisprudence consulaire. *Angers* 1773, 2 vol. in-12.

174. Rohr (J.-B.), Vorrath von auserlesenen Contracten und andern Aufsätzen, die bei der Hauswissenschaft, Handlung und Handwerken vorkommen (Raccolta dei principali contratti e formule d'atti usuali nella economia domestica, commerciale e industriale). *Leipzig* 1754, in-4.

Digitized by Google

175. Roman (Paul.-Franc.). Dissertatio de mercatura. *Lipsia* 1670, in-4.

176. Rössig (Carl.-Gott.). Systematische Darstellung des Leipziger Handelsrechts (Esposizione sistematica del gius commerciale di Lipsia). *Lipsia* 1796, in-8.

177. Salas (Jo.-De.), Tractatus quinque de emptione, venditione, cambio, usuris et ludis *Lugd.* 1617, in-4.

178. Salle, Esprit de l'Ordonnance de 1673, dans le second vol. de l'Esprit des Ordonnances de Louis XIV. *Paris* 1758, 2 vol. in-4.

179. Saint-Joseph (A.), Notice sur les lois commerciales actuellement en vigueur en Turquie. (Revue de Législation par Fœlix). T. 8, p. 758.

180. Sarava, Istituzione de Mercanti, che tratta del comprare e del vendere; nuovamente tradotta di Lingua Spagnuola dal *S. Alf. Ulloa. Venezia* 1562, in-12.

181. Savary (Jac.), Parères, ou avis pour le commerce. *Paris* 1681, in-4. — tradotto in tedesco da *Marperger. Amb.* 1709, in-4.

182. Schunken (F-W.), Das Preussische Handels-und Wachselrecht (Diritto commerciale e cambiario di Prussia). *Elberfeld* 1821, 2 vol. in-8.

183. Silva (Jos.), Principios de direito mercantil e leis de marinha para uso de mocidade Portugueza. (Principj di gius commerciale e marittimo per uso del regno di Portogallo). *Lisboa* 1815, 2 vol. in-fog.

184. Simon (Joh.-Georg.), Mercatores. *Jenae* 1678, in-4.

185. Sismondi, De la richesse commerciale, ou principes d'économie politique appliquée à la législation du commerce. *Genève* 1803, 2 vol. in-8.

186. Sonnleitner (Ignatius), Lehrbuch des Österreichsen Handels-und Wechselrechts verbunden mit den gesetzlichen Vorschriften über die gewöhnlichsten Rechtsverhältnisse der Handelsleute (Corso di diritto commerciale e di cambio austriaco, con le ordinanze più usuali nelle materie commerciali). *Vienna* 1820, in-8.

187. Sperander, Der sorgfältige Negociant und Wechsler (L'attento negoziante e banchiere). *Rostock* 1712, in-4.

188. Straccha (Ben.), Decisiones et tractatus varii de mercatura, cambiis, sponsionibus, creditoribus, fidejussoribus, decoctoribus, navibus, navigatione, assecuratione, subhastationibus, proxenetis, aliisque mercatorum negotiis rebusque ad mercaturam pertinentibus etc. *Amstelod.* 1669, in-fog.

189. Summerhart, Tractatus de contractibus licitis et illicitis cum negotiationibus mercatorum. *Venetiis* 1580, in-fol.

190. Taarup (Frid.), Kort veiledningtis kund skab om Danemark Handelsret oversigt over handels statistiken (Breve istruzione per conoscere il diritto commerciale della Danimarca, e prospetto della statistica commerciale). *Copenh.* 1823, in-8.

191. Theodoric (Petr.), Dissertatio de jure mercatorum singulari. *Jenae* 1636, in-4.

192. Thielle (Petr. Sten), De praxi juridica circa commercia *Argent.* 1733, in-4.

193. Tenzel (Ern), Dissertatio de jure mercatorum singulari. *Erford* 1730, in-4.

194. Testard Du Breuil, Nouveau Commentaire des lois du commerce. *Paris* 1787, in-12.

195. Toubeau (Jacques), Institutes du droit consulaire. *Paris* 1700, in-4.

196. Traité des négoces et contrats qui se font en choses, meubles, etc *Paris* 1599, in-12.

197. Veillodter (L.-Ch.-C.), Entwurf eines allgemeinen Handlungsrechts (Progetto di un diritto commerciale universale). *Francfort* 1799-1803, in-8.

198. Votrath (Wolf. G), Theses de mercaturâ. *Lipsiae* 1664, in-4.

199. Ziegler (Casp.), Dissertatio de jure commerciorum. *Viteb.* 1666, in-4.

200 Weissenstein (J.), Gründliche Unterweisung in der Handlungswissenschaft etc. zweite Auflage von F-G. Cleminius (Istruzione nella scienza commerciale etc seconda edizione di *F.-G. Cleminius*). *Lipsia* 1807, in-8.

201. Wendeler (Mich.) De Commerciis. *Viteb.* 1648, in-4.

202. Williams (J.), Laws of trade and commerce, or Guide to mercantile law and custom etc (Leggi sul traffico e commercio, o guida della legislazione e degli usi commerciali). *Londra* 1814, in-8.

203. Wippermann (Engel), Dissertatio de mercatura. *Rinth* 1678, in-4.

204. Wolpman (Goth.), De eo quod justum est circa contractus noviter introductos. *Viteb.* 1751, in-4.

CLASSE II.

Trattati e Commenti posteriori alla promulgazione del Cod. di Com. Francese.

205. Albertazzi e Prasca, Commento analitico al Codice di Commercio per gli Stati Sardi. *Torino* 1843, in-8. (Si sta stampando).

206. Beawes (Windham), Lex mercatoria, or a complete Code of commercial law, edited by Chitty (Legge mercantile, o Codice completo di leggi commerciali, aumentato da *Chitty*). *London* 1813, 2 vol. in-4.

207. Bender, Grundsätze des engern Handlungsrechts (Principj di diritto commerciale strettamente detto). *Darmstadt* 1824.

208. Beraver (père), Traité complet de droit commercial de terre et de mer, tel qu'il est observé en France et dans les pays étrangers; accompagné des parères, avis, décisions sur les points les plus difficiles de la Jurisprudence commerciale (Prospectus). *Paris* 1829, in-8.

209. —— Dissertation générale sur le commerce, son état actuel en France, et sa législation; servant d'introduction au Traité complet de droit commercial en souscription. *Paris* 1829, in-8.

210. Bavard Vaières, Manuel du Droit commercial. *Paris* 1838, in-8.

211. Briguel, Eléments de Droit commercial. *Paris* 1841.

212. Boucher (P.-B.), Manuel des négocians, ou Commentaire sur le Code de Commerce. *Paris* 1808, 2 vol. in-8.

213. Bougenier-Delanay, Manuel du Commerçant, contenant toutes les lois commerciales avec la solution des questions auxquelles les lois ont donné lieu. *Paris* 1828, in-12.

214. Castelli, Manuale del Diritto commerciale *Milano* 1839, in-8.

215. Cesarini, Giurisprudenza del Commercio. *Roma* 1840, seconda ed, in-4.

216. Chitty (Jos.), Commercial laws (Leggi commerciali). *London* 1820, in-8.

217. Code du Propriétaire, ou connaissances usuelles et pratiques en jurisprudence civile et commerciale, mises à la portée de tout le monde. *Paris* 1841, in-8.

218. Codice di Commercio, con le note tratte dalle disposizioni legislative e dalle massime della Giurisprudenza Francese dal 1800 al 1810; nuova compilazione italiana per cura di un Avvocato Toscano. *Firenze* 1813, in-8.

219. Commentaire du Code de Commerce, avec des notes explicatives; rédigé par une Société de jurisconsultes. *Paris* 1820 et suiv 2 vol. in-8.

220. Dageville (G.-F.), Code de Commerce expliqué par la jurisprudence. *Paris* 1828, 4 vol. in-8.

221. Delaporte (J.-B.), Commentaire sur le Code de Commerce. *Paris* 1812, 2 vol. in-8.

222. Delaporte et Riffé-Caubais, Pandectes françaises, ou commentaire raisonné sur les codes Civil, de Procédure, de Commerce et d'Instruction Criminelle. *Paris* 1803-1809, 22 vol. in-8.

223. Delvincourt, Institutes de Droit commercial., édit. augmentée en Belgique par *V. Godet*. *Bruxelles* 1838, in-8.

224. Daubanton, Consultant familier perpétuel, ou le Code Napoléon en concordance avec celui de Commerce, et mis à la portée de toutes les classes et pour toutes sortes d'affaires civiles de famille et de commerce. *Paris* 1809, 3 vol. in-8.

225. Dufou (Jul.-Rich.), Le parfait négociant, ou Code de Commerce, avec instructions et formules. *Paris* 1808, 2 vol. in-8.

226. Exercice du Commerce, ou tableau par ordre alphabétique des diverses espèces de commerce, de professions et d'industrie, d'arts et métiers qui s'exercent en France. *Paris* 1815, in-12.

227. Fournel (J.-F.), Code de commerce, accompagné de notes et observations. *Paris* 1807, in-8.

228. Frémery, Études de Droit commercial. *Paris* 1832, in-8.

229. Gautier, Études de Droit commercial. *Paris* 1829, in-8.

230. Ginouvier (J.-T.), Code des Marchands, Négociants, Banquiers, Fabriquants, Entrepreneurs; ou Guide légal du Commerçant pour le diriger dans ses droits, dans ses contestations et dans toutes ses affaires sujettes à litige ou procès. *Paris* 1830, seconda ed. in-12.

231. —— Code progressif des Négociants, Banquiers, Trafiquants etc. *Paris* 1832, in-12.

232. Grunn, Manuel de Législation commerciale et industrielle. *Paris* 1840, in-8.

233. Guide du Commerçant en gros et en détail. *Paris* 1812, in-12.

234. Horson, Question sur le Code de Commerce. *Paris* in-8.

235. Lecerf, Tableau général et raisonné de la législation française; ouvrage contenant un exposé méthodique et analytique du droit en général, et de toutes les dispositions législatives sur les matières civiles, commerciales, criminelles, administratives, etc; pour servir de préparation à l'étude du droit. *Paris* 1841, in-8.

236. Legislazione Austriaca sui doveri dei Negozianti e Banchieri. *Milano* 1818, in-12.

237. Léopold, Manuel des commerçans, ou Guide en affaires commerciales. *Paris* 1812, in-12.

238. Leuchs (Johan-Mich.), Vollständiges Handelsrecht (Corso completo di diritto commerciale). *Nuremberg*. 1822, 1 vol. in-8.

239. Locré (J.-G.), Esprit du Code de Commerce. *Paris* 1807 e seg, 10 vol. in-8.

240. Manuale dei Commercianti, ovvero guida negli affari commerciali; opera che forma

un corso completo di Diritto commerciale etc. *Livorno*.

241. Manuel Commercial, par M.***, ancien docteur en droit. *Paris* 1832, in-12.

242. Maaré, Corso di Diritto commerciale. *Firenze* 1810, in-8.

243. Materialien zu einem Handels-Gesetzbuch für die Stadt Franckfurt am Main (Materiali ad uso di un Cod. di Com. per la città di Frankfort sul Meno). *Franckf.* 1811, in-8.

244. Madorret (L.-Ch.), Commentaire sur la législation commerciale. *Paris* 1808, 3 vol. in-8.

245. Menot (A.-J), Quelques réflexions sur la législation commerciale. *Paris* 1823, in-8.

246. Molinier, Traité du droit commercial. *Par.* 1841 e seg., in-8. (si sta stampando).

247. Mongalvy et Germain, Analyse raisonnée du Code de Commerce. *Paris* 1823, in-8.

248. Neri, Introduzione alla Pratica del Commercio. *Livorno* 1824, in-8.

249. Neveu, Cours pratique de Commerce à l'usage des Agriculteurs, Fabriquants et Négociants; connaissance des matières premières, des lieux de production et de fabrique. *Paris* 1802, 2 vol. in-8.

250. Nouveau Code du Propriétaire et du Commerçant, par une societé de Jurisconsultes. *Paris-Lyon* 1841, in-12.

251. Ockey, A concise digest of the laws, usage and custom affecting the civil and commercial etc. (Collezione compendiata delle leggi ed usi riguardanti i rapporti civili e commerciali dei cittadini della Gran Brettagna e della Francia) *Paris* 1812, in-8.

252. Parnessus (J.-M.), Elémens de jurisprudence commerciale. *Paris* 1811, 1 vol in-8

253 —— Cours de droit commercial, sixième édition. *Paris* 1843, 5 vol. in-8.

254. Peuchet, Manuel du négociant et du manufacturier, contenant le lois et réglements relatifs au commerce. *Paris* 1829, in-8.

255. Pochl, Darstellung des gemeinen deutschen und des hamburgischen Handelsrechts, enthaltend Handels-Wechsel-See- und Assecuranzrecht (Esposizione del diritto commerciale comune tedesco, e del diritto commerciale di Amburgo, comprendente il diritto commerciale strettamente detto, il diritto del cambio, il diritto marittimo ed il diritto delle assicurazioni). *Amb.* 1828-34, 4 vol. in-8.

256. Procès-Verbal de la discussion au Conseil d'État du Code de Commerce. *Paris* 1817, 2 vol. in-4.

257. Reale (A.), Del Diritto Commerciale e Marittimo, coll'aggiunta di alcune variazioni per lo Stato Pontificio. *Macer.* 1838, in-8.

258. Ressi, Breve esposizione di alcuni principj intorno alla scienza del diritto mercantile. *Pavia* 1818, in-8.

259. Résumé du Droit commercial, d'après les meilleurs auteurs. *Cambray* 1835, in-8.

260. Revello, Scorta dei negozianti in tutte le loro intraprese mercantili, ossia trattato istruttivo sul commercio delle piazze di negozj dell'Europa etc. *Nap.* 1820, in-8.

261. Rigaudier (J.-B.-B.-M.), Prototype commercial, ou pratique élémentaire sur la forme, les règles et l'usage des lettres de change, des traites, des mandats etc. *Lione* 1834, in-4.

262. Rogron (J.-A.), Code de commerce expliqué par ses motifs et par des exemples. *Bruxelles* 1839, in-12.

263. —— Tradotto in Italiano, ov'è aggiunta la differenza tra il Codice di Commercio Pontificio ed il Francese. *Bol.* 1840, in-8

264. Salvi, Annotazioni al Codice di Commercio, tratte in ispecie dalle Decisioni dei Tribunali Toscani. *Pisa* 1826, in-8.

265. Sautayra, Code de Commerce nouvellement expliqué article par article. *Paris* 1836, in-18.

266. Sirey, Code de Commerce annoté des dispositions et décisions ultérieures de la législation et de la jurisprudence. *Par.* 1834, in-8 — Tradotto in italiano. *Napoli*, in-8. *Bologna* 1831, in-4.

267. Smith, A compendium of mercantile law (Compendio di diritto commerciale). *London* 1834, in-8.

268. Thilo, Das Franzoesiche Civil Gesetzbuch (Codice di Commercio Francese) con note, per il Gran Ducato di Baden. *Calsruhe* 1840, in-8.

269. Treccani-Chinelli, Osservazioni sugli Articoli più interessanti del Codice di Commercio. *Brescia* 1809, in-8.

270. Vincens (Emile) Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du Code de Commerce. *Paris* 1821, 3 vol. in-8.

Digitized by Google

PARTE TERZA

Trattati speciali sul Diritto commerciale disposti secondo l'ordine del Cod. di Comm. Francese.

CLASSE I.

Dei Commercianti. — Delle Donne, e dei Minori commercianti.

271. Bousquet, Des Conseils de famille, avis de parents, tutelles et curatelles. *Paris* 1813, 2 vol. in-8.
272. Breuning (Chr.-Henr.), De nobile non mercatore. *Lipsiae* 1759. in-4.
273. —— Disputatio an exceptio senatus-consulti Macedoniani locum habeat in cambio filiifamilias. *Lipsiae* 1773, in-4.
274. Colling (L.-I.), De mercatura nobili. *Lund-Goth.* 1761, in-4.
275. Deinlin (G.-Frid.), Dissertatio de vera indole Vellejani ad uxorem mercatricem pro marito intercedentem applicata. *Altdorf.* 1751, in-4.
276. Gaertner (C.-G.), De foemina debitrice ex pacto ad carceres obligata in jure saxonico. *Lipsiae* 1728, in-4.
277. Geissler (Frid.), Dissertatio de mercatoribus. *Lipsiae* 1673, in-4.
278. Grass (Mich.), Dissertatio de negotiatione clericorum prohibita. *Lipsiae* 1742, in-4.
279. Hammerer (Jo.-Carl.), De mercatura viro in dignitate constituto non indecente. *Argent.* 1726, in-4.
280. Hipparchus, De Religioso Negotiatore. *Francopoli* 1612.
281. Höffer (God.), Dissertatio de jure commerciorum rusticis denegato. *Argent.* 1761, in-4.
282. Hofmann (Godof.-Dan.), Dissertatio de opifice et rustico cambiante. *Tubing.* 1760, in-4.
283. Holtermann (Arn.-Maur.), De commerciis et mercatura illustrium nobilium et aliarum honoratarum personarum. *Marpurg.* 1674, in-4.
284. Hurlebusch (Aug.-Ferdin.), Dissertatio inauguralis de exceptione senatus-consulti Vellejani et Auth. *si qua mulier* in cambiis juris Brunsvicensis cessante. *Gotting.* 1778, in-4.
285. Knorre (Ern.-Frid.), De filio familias cambiante. *Halae* 1754, in-4.
286. Kraus (Georg.-Frid.), De clerico mercatore. *Vit.* 1763, in-4.
287. Lemeke (Jac.), De interdicta nobilibus negotiatione. *Rost.* 1677, in-4.
288. Leuchsner (Geor.-Lud.), De mercatore. *Basil* 1606, in-4.
289. Lincke (Henr.), De clerico artifice et negotiatore. *Altdorf.* 1672, in-4.
290. Ludovic (Iac.-Frid.), De muliere cambiante. *Halae* 1710, in-4.
291. Magnin, Traité des Minorités, Tutelles et Curatelles, etc. *Bruxelles* 1835, in-8. — Tradotto a Napoli per cura di G. Bellotti e F. Cafaro. 1842, 2 vol. in-8.
292. Mantzeln (Ern.-Jo.-Fr.), De foemina mercatrice. *Rost.* 1742, in-4.
293. —— Epistola pro disputatione de foemina mercatrice contra Roederi dissertationem. *Rost.* 1750, in-4.
294. Marchand, Code de la Minorité et de la Tutelle. *Paris* 1835, in-8.
295. Moder, De ratione negotiandi, seu contrahendi. *Norimbergae* 1558.
296. Müller (J.-M.), Prolusio de equite negotiante. *Ambur.* 1761, in-4.
297. —— De mercatoribus. *Viteb.* 1677, in-4.
298. Peller (Raym.), An mercatura nobilitatem offuscet. *Basil.* 1699, in-4.
299. Quistorp (Io-Chr.), De foemina mercatrice, ad tit. 8, part. 11, art. 1 juris Hamburg. *Buzow* 1779, in-4.
300. Rass (Ad.), De mercatura et nobilitate. *Lub.* 1649, in-4.
301. Rebhan (I.), Hypotyposis et summaria delineatio quaestionis: que uxor mercatrix sive *Kram-oder Markt-Frau*, sit et propria dicatur. *Argent.* 1639, in-4.
302. Rivinus (Io.-Ho.), De clerico cambiante. *Lipsiae* 1739, in-4.
303. Rheden (Casp.-A.), Dissertatio de muliere mercatrice. *Brem.* 1717, in-4.
304. Roder (Ioach.), Dissertatio de confirmatione senatus ad impetrandam qualitatem foeminae mercatricis jure Lubecensi neutiquam necessaria. *Traj. ad Rhen.* 1743, in-4.
305. Schultzen (Petr.), De foemina mercatrice. *Francof.* 1681, *Hal.* 1718, in-4.

306. Segra (Joh.-Theoph), De nobilium jure negotiandi *Lipsiae* 1768, in-4.

307. Sieveb (J.), De sapientiae creditorum juris Lubecensis in æquilibrio inter jura et obligationes foeminarum, præcipue habita commercii ratione. *Jenae* 1803, in-4.

308. Simonis, De Juribus Mercatorum. *Jenae* 1629, in-4.

309. Villers (Th.), Mémoire sur cette question: si la femme d'un failli est tenue géoéralement et dans tous les cas de payer les dettes de son mari d'après le droit de Lubeck. *Cassel* 1811, in-4.

310. Zöller (Frid.-Gottl.), Exercitatio utrum ex cambio contra debitorem 25 annis minorem cum effectu agi possit. *Lips.* 1767.

CLASSE II.

Dei Libri di Commercio. — Del modo di tenerli ec.

311. Apeldorn (J.), De libris mercatorum. *Harder* 1777, in-4.

312. Bayer (Henr.-God), De probatione ex libris mercatorum. *Lipsiae* 1784, in-4.

313. Blanchard (Guill.), Disputatio de probatione per libros mercatorum. *Colon.* 1787, in-4.

314. Blandel, La tenue des livres de commerce à partie simple et à partie double. *Lyon* 1801, in-4.

315. Bodin (H), De libris mercatorum suspectis. *Halae* 1724, in-4.

316. Bonanni (Gio.), La contabilità mercantile ridotta alla sua semplicità e precisione. *Rovigo* 1810, in-8.

317. Buzenet, Guide du Commerce, ou cours complet de la tenue des livres. *Paris* 1833, in-foglio.

318. Capsoni, Guida alla revisione dei Conti. *Pavia* 1810, in-8.

319. Cerchi (Luc.), L'Arte di tenere i libri di commercio. *Mantova* 1835, in-8.

320. Coffy (R.-P.-A.), Tableau synoptique de la tenue des livres, etc. *Paris* 1832, seconda ed. in-4.

321. Crippa (L.-G.), La scienza dei conti, ossia l'arte di tenere i registri etc. *Milano* 1838, in-8.

322. Degrange, De la tenue des livres. *Paris* 1821 in-8; tradotto in italiano, *Napoli* 1832, in-8.

323. Deplanque, La tenue des livres en parties simple et double. *Paris*, in-8.

324. Dupuy (Jeune), Petit cours de la tenue des livres à partie double, etc. *Paris* 1832.

325. Eseling (J.-Ch.-L.), Uber die Beweiskroft der Handelsbücher (Sulla prova dei libri di commercio). *Hamburg.* 1815, in-8.

326. Edzard (Jos.-Hier.), De fide librorum mercatorum. *Argent.* 1740, in-4.

327. Genua seu N. De Passerisus, De scriptura privata. *Venetiis* 1621, in-8.

328. Giraud, Flambeau du comptoir, contenant la manière de tenir les livres de commerce. *Marseille* 1797, in-4.

329. Göfen (Pasquerius), De ratione constituendi libros mercatorios. *Magd.* 1601.

330. Gousse (N.), Tableau synoptique de la tenue des livres en partie double. *Paris* 1830, in-8.

331. Heeser, de Rationibus reddendis. *Wezlariae* 1728, in-4.

332. Heineccius (Jo.-Gottl.), Dissertatio de mercatorum qui foro cesserunt rationibus et codicibus. *Francof.* 1728, in-4.

333. Hildebrand (H.), De revisione rationum semel expunctarum. *Altdorf.* 1722, in-4.

334. Jaclot, Tenue des livres enseignée en 21 leçons et sans maître. *Paris* 1830, in-8.

335. Irzon, Tenue des livres de commerce. *Paris* 1688, in-fog.

336. Klein (Joh.), De probatione per libros mercatorum. *Rostoch.* 1698, in-4.

337. Lamberts (Henr.), Disquisitio et decisio quæstionis utrum libri rationum mercatorum post eorum mortem plene probent. *Duisb.* 1753, in-4.

338. Langermann (Gerhard.), De probatione per libros mercatoris mortui, imprimis emente statuti Hamburgensis. *Gron.* 1727,

339. La Tenue des Livres en partie simple, précédée des éléments d'arithmétique décimale, etc. *Paris* 1834, in-8.

340. Lemoine et De la Guerche, Répertoire commercial, ou Principes de la tenue des livres, etc. *Paris* 1830, quatrième édition.

341. Lindner (J.-W.-Sigis.), Uber die Beweiskraft der Handelsbücher insonderheit über den Beweis der Hauptbücher eines Lotterie-Collecteurs (Della prova dei libri di commercio, ed in particolare della fede che può prestarsi al giornale d'un ricevitore di lotto. *Helmst.* 1818, in-8.

342. Mallecange (J.-M.), Définition succinte du mécanisme et des principes fondamentaux de la tenue des livres. *Par.* 1833, in-8.

343. Manuale di scritturazione mercantile, ossia l'arte di tenere i registri in partite doppie e semplici, insegnata in lezioni 21 senza bisogno di maestro, tolta dalla celebre opera del sig. Jaclot; seconda ediz. con aggiunte. *Milano* 1843, in-8.

344. Meister (J.-L.-C.), De fide librorum mercatorum. *Gotting.* 1789, in-4.

345. Monginot (A.), Introduction au tableau sur la théorie et la pratique de la tenue des livres. *Paris* 1834, in-8.

346. —— Théorie et pratique de la tenue des livres en partie simple et en partie double. *Paris* 1834, in-8.

347. Mylius (And.), De libris mercatorum. *Lipsiae* 1681, in-4.

348. Nuovo Computista dei Commercianti, ovvero conteggi etc. *Milano* 1840, in-16.

349. Nuovo Manuale di contabilità mercantile, ossia l'arte di tenere i registri etc.; opera del sig. *Kemery*, professore di contabilità nella scuola di Commercio di Charonne, tradotta dal francese da Giovacch. Milster. *Milano* 1840, in-8.

350. Paliseau (J.-F.-G.), Le Vérificateur des escomptes, etc. *Paris* 1830, in-4.

351. Papale (S.), Metodo di tenere i conti e doppie partite per comodo di una fabbrica qualunque. *Messina* 1838, in-8.

352. Reess-Hestienne (C.-F.), Nouveau mode simplifié pour dresser les comptes d'intérêts. *Paris* 1832, in-8.

353. Richiardi, Manuale del calcolatore, opera dedicata al commercio etc. *Torino* 1840,

354. Rietberg (Lubbert), De vi ac efficacia librorum mercatorum. *Gron.* 1806, in-8.

355. Rösener (And.-Ch.), Tractatus juridicus de mercatorum libris. *Lips.* 1694, in-4.

356. Roupp, Théorie de l'infini, idée de l'ordre, comptabilité figurée et matérielle, ou la tenue des livres en partie triple, etc. *Paris* 1832, in-8.

357. Schaffshausen (J.-N.), De probatione per libros mercatorum. *Gotting.* 1795, in-4.

358. Schreiber (F.-G.), De invaliditate librorum mercaturam concernentium, judaica lingua conscriptorum. *Marb.* 1766, in-4.

359. Simon (F.-N.), Méthode complète de la tenue des livres en partie simple et en partie double etc. *Paris* 1830, 2 vol. in-8.

360. Tableau de la tenue des Livres en partie double. *Paris* 1830, in-8.

361. Textor (J.-Wolf), De fide libri mercatoris mortui. *Heidelb.* 1682, in-4.

362. Théorie des comptes-courants et des intérêts réciproques etc. *Lyon* 1831, in-8.

363. Trémert, Manuel complet de la tenue des livres enseignée en peu de leçons. *Paris* 1833, in-18

364. Tschaggeny, Méthode simplifiée de la tenue des livres à partie triple. *Mars.* 1834, in-foglio.

365. Unger (J.-Ch.-Jos.-Fr.-Ign.), De eo quod circa juramentum super libros mercatoris deferendum juris est. *Wirceb.* 1768, in-4.

366. Wildner, Der Beweis durch in-und ausländische Handelsbücher (La prova per mezzo dei libri di commercio sì nazionali che estranei). *Vienna* 1838.

CLASSE III.

Delle Società.

367. Adolph (C.) Dissertatio de institoribus. *Aitdorf*, 1671.

368. Aguesseau (Henry.-Fr.-D'), Mémoire sur le commerce des actions (Dans le tome 13 de ses œuvres). *Paris* 1819, in-8.

369. Ascona, Manuale teorico-pratico per ogni sorte di Società. *Milano* 1843, in-12.

370. Atrer (G.-Henr.), Disputatio de societate mariti et uxoris mercatoria. *Gotting.* 1773,

371. Bachoff (J.-Frid.), De eo quod justum est circa commercia inter gentes, ac præcipue de origine et justitia societatum istarum mercatoriarum quæ *octroyirte Compagnien* adpellari solent. *Jenae* 1730, in-4.

372. Breuning (Chr.-Hen.), An uxor mariti fiat socia, illata dote quæ in communibus societatis bonis extat in societatem mercatoriam. *Lipsiae* 1777, in-4.

373. Bye (Th.), Law of the maritime society (Leggi su la società marittima). *London* 1772, in-8.

374. Carozzi, Delle Società di guadagno, trattato teorico-pratico. *Milano* 1825, in-8.

375. Cordier (J.), De la nécessité d'encourager les associations et de les appeler à l'exécution des travaux publics. *Paris* 1830, in-8.

376. Cramer (Th.-Ulric.), De partibus æqualibus in lucro et damno sociorum spectandis. *Marb.* 1735, in-4.

377. Delangle, Traité des Sociétés commerciales, 2 vol. in-8. *Paris* 1843.

378. Des Associations en Commandite par actions au porteur; observations générales. *Paris* 1830, in-8.

379. Duardi, Tractatus de omnibus societatibus. *Neapoli* 1664, in fog.

380. Duvergier (J.-B.), De la responsabilité des Associés Commanditaires *Paris* 1842, in-8.

381. —— Le Droit Civil Français, par C. B. M. Toullier. — Continuation; Art. 1582 et suiv. Tome cinquième. *Paris* 1839, in-8.

382. Engau (Jo.-Rud.), De societate mercatoria. *Jenae* 1747, in-4.

383. Eston (Jo.-Georg.), De societate leonina. *Jenae* 1738, in-4.

384. Felicius (Hect.), Tractatus de communione, seu societate *Venetiis* 1610, in-fog

385. Fierli, Della società chiamata accomandita. *Macerata* 1840, in-8.

386. Gibalinus, Tractatus de usuris Commercii

et redditibus etc., de Cambiis, de Societatibus etc. *Lugduni* 1656, 2 vol. in fog.

387. Grasseo (P.), Disputatio de actione exercitoria, institoria et tributoria. *Arg.* 1594, in-4.

388. Green (Aug.-Fr.-Sigis.), De solutione nominum societatis ex communi præ aliis socii obærati debitis. *Lips.* 1769, io-4.

389. Gunthea (Car.-Frid), Ad leges 12 e 27 ff. *Pro socio* dissertatio. *Lipsiae* 1823, in-4.

390. Harprecti, Commentaria in Tit. de Societate et Mandato. *Tubingae* 1619, in-8.

391. Hertius (Joach.-Nic.), De societate facto constituta. *Giess* 1695, in-4.

392. Hoason, D'une nouvelle législation sur les sociétés de commerce. *Paris* 1837, in-8.

393. Kind (Hier.-Goll.), Ad quæstiones circa societatem in commandita responsum. *Lip.* 1823, in-4.

394. Kropff (H.-A.-L.-B.), Ad legem 69 ff *Pro socio*, dissertatio. *Jenae* 1817, in-4.

395. Lauterbach (Wolf.-Ad.), De obligatione sociorum quæ oritur ex conventione cum extraocis ioita. *Tubing.* 1668, in-4.

396. Lavallée, Des sociétés anonymes saos l'autorisation royale. *Bruxelles* 1838, in-8.

397. Lubenthal, Collegium politicum in quo de Societatibus, Magistratibus, juribus majestatis etc. *Lipsiae* 1651, in-4.

398. Malepetae et Jourdain, Traité des sociétés commerciales. *Bruxelles* 1836, in-8.

399. —— (L.), Des Sociétés en commandite. *Paris* 1833, in-12.

400. Marc (Jo.-Chr.), De obligatione institorum seu factorum. *Argent.* 1644, in-4.

401. —— (Petr.-Ioan.), De institoria actione. *Lugd.-Bat.* 1755, in-4

402. Michaelis (Ch.-Aug.), De lege præpositionis. *Lips.* 1804, in-4.

403. Montague (Basil.), Summary of the law of set-off (Sommario delle leggi sopra gli institori e preposti). *Lond.* 1801, in-8.

404. —— Laws of partoership (Leggi sulle società). *London* 1815, 2 vol. in-8.

405. Moreno (V.), Primo discorso sulle società anonime. *Napoli, dal Tramater.*

406. Oelze (Goetl.-Eos.), Programma quatenus socii ob debitum sociale io solidum teneantur. *Helmst.* 1731, in-4.

407. Persil, Des Sociétés commerciales, ou Commentaire sur les sociétés en général etc. *Paris* 1833, in-8.

408. Paul (Carol.-Frid.), Dissertatio de jure belli societatis mercatoriæ majoris privilegiatæ vulgo *einer octroyirten Handelscompagnie*. *Halae* 1751, in-4.

409. De Veriglis, Tractatus de Societate (in suis operibus vol. 6). *Venetiis* 1570, in fog.

410. Platner (Frid.), Ad caput 69 ff. *Pro socio*, conjecturæ. *Lips.* 1769, in-4.

411. Pothier (R.-J.) Traité du contrat de société. *Paris* 1774, 2 vol. in-12.

412. Preston Curay (Isaac.), A Treatise of the commercial society (Della società di commercio). *London* 1841, in-8.

413. Roth (Henr.-Balth.), Dissertatio de commerciis institoriis. *Jenae* 1682, in-4.

414. Rosignolo, De Societatibus (in 2 vol. suis operibus). *Mediolani* 1678, in fog.

415. Schlözer (Christ.), De jure suffragii in societate æquali. *Gotting.* 1785, in-4.

416. Schmidt (G.-F.), De origine et juribus societatis metallicæ. *Gewerkschaft. Lips.* 1778, in-4.

417. —— (Theod.-Gotb.), De jure socii adversus socium a quo delictum commissum est. *Viteb.* 1796, in-4

418. Siegel (Jo.-Gottl.), Dissertatio de creditoribus societatis privatis socii creditoribus non præferendis. *Lips.* 1725, in-4.

419. Spreckelsen (Vinc.-A.), Dissertatio de institoribus mercatorum. *Basil.* 1645, in-4.

420. Stenglin (O.-Chr.), Uber gemeinnützige Geselschaften und deren Rechte an dem Staate (Su le società utili al pubblico, e su i loro diritti rispetto allo Stato). *Erfurd.* 1810, in-8.

421. Stayk (Samuel), De diversis sociorum pactis. *Halae* 1708, in-4.

422. Teller (Rom.), De divisiooe lucri et damni inter socios. *Lips.* 1684, in-4.

423. Tittmann (Car.-Aug.), Von der Habhaftigkeit der institorischeo Klagen nach den Gewerbsvorschriften (Della ammissibilità dell'azione institoria secondo i regolameoti dei mestieri) *Dresden* 1805, in-8.

424. Trompet, Tractatus de Societate. *Venetiis* 1632, in-8.

425. Troplong, Commentaire des Sociétés civiles et commerciales. *Paris* 1843, 2 vol. in-8.

426. Ullmann (Jo.-Dan.), De dissolvenda unius renuntiatione societate. *Argent.* 1742, in-4.

427. Von Gesellschaften, ihrer Auseinandersetzung, Gesellschafts-und der Gesellschafter Particular-Gläubigero (Dissertazione su le società, il loro scioglimento, i creditori della società e quelli dei socj). *Frankfort* 1825, in-8.

428. Zanchi (Car.), Tractatus de societate. *Romae* 1786, in-fog. *Florent.* 1812, in-fog.

429. Zoller (Frid.-Gottl.), Ioterpretratio legis 69. ff. *Pro socio*. *Lips.* 1714, in-4

430. Watson (Willm.), Treatise on the law of partnership (trattato su le leggi delle società). *London* 1807, in-8.

431. Wolowski, Des Sociétés par actions. *Paris* 1838, in-8.

CLASSE IV.

Delle Controversie tra i Soci, e del modo di deciderle.

432. Ayrer (G.-H.), De auctoritate arbitri ex compromisso vim rei judicatæ habentis. *Gotting.* 1744, in-4.

433. Bellot des Minières. Commentaire sur l'Arbitrage volontaire ou forcé. *Paris* 1838, 3 vol. in-8.

434. Boucher (P.-B.), Manuel des arbitres. *Paris* 1812, in-8.

435. —— Manuale degli Arbitri. *Pal.* 1827.

436. Carrach (Jo.-Tob.), De cauto compromissorum in arbitros usu. *Halae* 1738, in-4.

437. Crevillard, Manuel des Arbitres, ou traité des principales connaissances nécessaires pour instruire et juger les affaires soumises aux décisions arbitrales. *Paris* 1834, in-8.

438. Dornfeld (Joh.-Iac.), De arbitris *Lipsiae* 1724, in-4.

439. Lavaux, Manuel des tribunaux et des arbitres en matière de commerce. *Paris* 1813, in-8.

440. Lyncker (Vic.-Ch.), De compromisso. *Jenae* 1752, in-4.

441. Malcomes (Joh.-Rich.), De arbitris. *Giess.* 1668, in-4.

442. Merson (P.-S.-C.), Traité de l'arbitrage forcé en matière de société commerciale. *Paris* 1823, in-8.

443. Mollot, De la compétence des conseils des prud'hommes, et de leur organisation. *Paris* 1842, in-8.

444. Montgalvy, Traité de l'Arbitrage. *Paris* 1832, 2 vol. in-8.

445. Observations contre le projet d'une institution dite d'ordre public de garantie judiciaire etc. *Paris* 1829, (V. n. 443.)

446. Rivinus (And.-Hor.), De judicio peritorum in arte. *Vitemb.* 1755, in-4.

447. Rosaz (S.-L.), Projet d'une institution d'ordre public de garantie judiciaire, etc. à établir près les Cours, etc., sous le titre: Organisation des Arbitres de commerce. *Paris* 1829, (n. 441.).

448. Sluter (Jo.), De responsis mercatorum, vulgo Pareres dictis. *Giess.* 1706, in-4.

449. Stecker (Con.-Willi.), De laudo arbitrorum ejusque juris effectibus. *Erford.* 1733, in-4.

450. Straccha (Ben.), Quomodo procedendum est in causis mercatorum (In ejus tractatuum collectione, supra n° 188).

451. Struve (Georg.-Ad.), Dissertatio de testimonio peritorum in arte. *Jenae* 1687, in-4.

CLASSE V.

Della Separazione tra i Coniugi.

452. Battur, Traité de la communion de biens entre époux. *Paris* 1829, 2 vol. in-8.

453. Bellot Des Minières, Traité du contrat de mariage. *Paris* 1824-25, 4 vol. in-8.

454. Cubain, Traité des droits des femmes en matière civile et commerciale. *Paris* 1842, in-8.

455. Dard, Instructions faciles sur le contrat de mariage selon les principes du Code Napoléon et des Codes de Procédure et de Commerce. *Paris* 1609, in-8.

456. Massol, De la séparation de corps, et de ses effets quant aux personnes et quant aux biens. *Paris* 1842, in-8.

457. Wesel (A.), Commentarius ad novellas costitutiones ultrajectinas: tractatus de connubiali bonorum societate et de pactis dotalibus. *Amsterdam* 1801.

CLASSE VI.

Delle Borse di Commercio.

458. Coffinières (A.-S.-G.), De la Bourse, et des spéculations sur les effets publics. *Paris* 1824, in-8.

459. Dechalotte, Description de toutes les manœuvres et de toutes les intrigues scandaleuses employées et tolérées à la Bourse de Paris. *Paris* 1832, broch.

460. Frémery, Des opérations de Bourse. *Paris* 1833, in-8.

461. Manuel de la Bourse, ou des fonds publics en France et à l'étranger, par L. Am. S... *Paris* 1834, in-18.

462. Mollot, Des Bourses de Commerce. *Par.*

463. Sédillot (Am.-L.), Manuel de la Bourse, ou des fonds publics français et étrangers. — Des opérations de Bourse à Paris. — De la Bourse de Londres. — Des changes, etc. *Paris* 1832, in-8.

CLASSE VII.

Degli Agenti di cambio, e Sensali.

464. Becker (Herm.), De proxenetis et proxeneticis. *Gryph.* 1772, in-4.

465. —— Dissertatio de denominatione proxenetici, ab Ulpiano in leg. ult. ff. de proxenetis, adhibita, et ejus sensu. *Gryph.* 1772, in-4.

466. Berch (Christ.), Om Mählarerält efter Svea-Rikes lag: (Sul diritto di prossenetico secondo la legge del regno Svedese). *Upsal.* 1773, in-4.

467. Bodin (Henr.), De philantropo, vulgo von Macklergelde. *Hal-Magd.* 1699, in-4.

468. Coffinières, Berryer père, Berville, Odillon-Barrot, De l'usurpation des fonctions d'agent-de-change, et de quelques abus dans la négociation des lettres de change, etc. ou Consultation sur cette matière. *Lille* 1830, in-8.

469. Eberi, Disputatio sub præsid. N. C. Luncheri, de Proxenetis. *Giessae* 1674.

470. Finkekeller (Joh.-Sigism.), Disputatio de proxenetis et proxeneticis. *Argent.* 1669, in-4.

471. Lemp (Jo.), Dissertatio de proxenetis. *Argent.* 1733, in-4.

472. Leyser (A.), De proxenetis. *Viteb.* 1717, in-4.

473. Luehrsen (J.-O.), Dissertatio de proxenetis publicis ex jure Germanico, præsertim Hamburgensi, spectatis. *Gotting.* 1795, in-4.

474. Lyncker (Nic.-Chr.), Dissertatio de proxenetis. *Jenae* 1674, in-4.

475. Manuel des agens-de-change et des courtiers de commerce, contenant les lois anciennes et nouvelles pour les fonctions, les droits et les devoirs de ces officiers publics. *Paris* 1822, in-8.

476. Meyer-Bino, De Proxenetis. *Amstelodami* 1823, in-8.

477. Meyer (Wer.), Disputatio de proxenetis et proxeneticis. *Duisb.* 1714, in-4.

478. Nomenclature des marchandises que les courtiers de commerce près la Bourse de Lyon peuvent être autorisés à vendre etc. *Lyon* 1830, in-8.

479. Prothenhader, De Proxenetis. *Viteb.* 1805, in-8.

480. Roenne (Eric.), Dissertatio de proxenetis et proxeneticis. *Altd.* 1662, in-4.

481. Rondonneau, Manuel des agents-de-change et des courtiers de commerce. *Paris* 1823, in-8.

482. Silberrad (Jo.-Gust.), De sensalibus, vulgo Mäklern. *Nurimb.* 1746, in-4.

483. Schorch (H.-F.), De proxenetis. *Erford.* 1766, in-4.

484. Schörter (Ern.-Fr.), Disputatio de proxenetis. *Jenae* 1662, in-4.

485. Stracca (Benev.), De proxenetis, (in collectione ejus tractatuum, supra n. 188).

486. Thomann (Dan.), Disputatio de proxenetis mercatorum. *Erford.* 1703, in-4.

487. Vade-Mecum de l'agent-de-change et du courtier de commerce. *Lille* 1830, in-8.

488. Wincop (J.-M.), De proxenetis mercatorum. *Erford.* 1702, in-4.

CLASSE VIII.

Dei Commissionati.

489. Bardilli (Burckhard), De faciendi obligatione. *Tubing.* 1682, in-4.

490. Becker (Herm.), Dissertatio de indole contractus locationis-conductionis, adjecti assecurationi. *Rott.* 1757, in-4.

491. Bejer (Adr.), De artificibus palatinis *Fratislaviae* 1692, in-4.

492. —— Disputatio de mercede conductorum opificum. *Jenae* 1691, in-4.

493. —— De domesticis opificum. *Jenae* 1695, in-4.

494. —— Boethus peregre redux. *Jenae* 1690, in-4.

495. —— Tyro opificiarius. *Jenae* 1688, in-4.

496. Beyerh (Petr.-Chr.), Dissertatio de obligatione ex contractu institoris oriunda. *Ultraj.* 1712, in-4.

497. Billaudet (Jo.-Bapt.), De collatione mercedis in arbitrium alienum. *Argent.* 1720, in-4.

498. Boeckelmann (Jos.-Fred.), De vectigali a vectore defraudato. *Heidelberg.* 1660, in-4.

499. Brenels (Herm.), De contractu commissionis ad merces emendas datæ. *Gotting.* 1800, in-4.

500. Breunino (Chr.-Henr.), Dissertatio de institore obligante hæredem ante aditam hæreditatem. *Lips.* 1767, in-4.

501. Daubenton, Code de la Vnirie des Villes, des Bourgs et des Villages. *Paris* 1836, in-8.

502. Delamarre et Du Poitevin, Traité du Contrat de Commission. *Paris* 1839, 2 vol. in-8.

503. Eckolt (Amad.), Dissertatio de institoria actione. *Lips.* 1674, in-4.

504. Erhard (Ch.-Dan.), Procurator mercatorum (spéditeur) qui merces alienas accepit, ut nautæ aut veredario ulterius transvehendas traderet, nonnisi ex mandato, mi-

nime vero actione de recepto conveniri potest. *Lips.* 1805, in-4.

505. Eyben (Hulder.), De constitutione et juribus factorum seu institorum. *Giess.* 1694, in-4.

506. —— Dissertatio de factoribus, seu de actionibus quæ dantur in præponentem et factorem ipsum. *Giess.* 1687, in-4.

507. Gerdes (Frid.), De obligatione faciendi. *Gryph.* 1694, in-4.

508. Godefroy (Jac.), Tractatus practicus de salario. *Genev.* 1666, in-4.

509. Günther (Car.-Fr.), De expeditoribus mercium per varia emporia transportandarum (spéditeurs). *Lips.* 1808, in-4.

510. Haase (Car.-Ang.), De opere locato et conducto commentatio grammatica et historica. *Lips.* 1814, in-4.

511. Harprecht (Ferd.-Chr.), De jure aurigarum circa contractus, et quæ ad illorum securitatem spectant. *Halae-Magd.* 1739, in-4.

512. —— Actio utilis de recepto, utrum contra rhedarum meritoriarum exercitores, postarum magistros, et quoscumque aurigas locum obtineat? *Tubing.* 1707, in-4.

513. Heineken (Fr.-Guil.), De negotiatione quam vocant speditoriam. *Heidelb.* 1811, in-4.

514. Hertius (Jos.-Nic.), De obligatione aliquem facturum daturumve. *Giess.* 1692, in-4.

515. Hilpert, Le Messagiste, ou Traité théorique, pratique et législatif de la Messagerie. *Paris* 1810, in-fog.

516. Hutteau, Du contrat de louage des voitures par terre et par eau. *Paris* 1806, in-8. Tradotto in Italiano Milano 1809, in-8.

517. Koch (Jo.-Chris.), De mercibus in commissionem datis. *Giess.* 1766, in-4.

518. Koler (Jo.-Ad.), Disputatio de mercede. *Altdorf.* 1675, in-4.

519. Lafargue, Code Voiturin, ou Lois et Réglements sur les roulages, diligences, etc. *Paris* 1827, in-fog.

520. Mackoldres, Quatenus actio de recepto contra aurigas seu speditores mercium competat. *Helmst.* 1806, in-4.

521. Mieth (Pet.), De eo quod justum est circa aurigas. *Erford.* 1689, in-4.

522. Moegling (Jac.-Dav.), De electione certæ personæ industriæ. *Tubing.* 1715, in-4.

523. Münter (J.-K.-E.), Das Frachtfahrer-Recht (Diritto relativo ai conduttori di vetture). *Hannover* 1810, 2 vol. in-8.

524. Paley (Will.), A Treatise on the law of principal and agent, with reference to mercantile transactions (Trattato sulle leggi relative ai committenti e loro preposti ec.) *London* 1819, in-8.

525. Persil, Des Commissionaires, *Paris* 1829, in-8.

526. Püttmann (Jos.-Lud.-Ern.), De negotiatione quæ accipiendis, custodiendis et transmittendis mercibus exercetur. *Lips.* 1793, in-4.

527. —— De negotiatione quæ procurationis nomine exercetur. *Lips.* 1789, in-4.

528. Ranisch (Chr.), De rhedis meritoriis. *Lips.* 1749, in-4.

529. Reineccius (Joac.-Jac.), De eo quod præcipue justum est circa superamenta ex prima materiæ elaboratione fabrili, *Erford.* 1730, in-4.

530. Rhode (Marc.), Dissertatio de mercibus transeuntibus. *Francof. ad Moen.* 1689, in-4.

531. Savy, Précis sur la garantie dans les ventes et les transports *Paris* 1839, in-8.

532. Scheffer (Jo.-Th.), De jure famulorum. *Tubing.* 1730, in-4.

533. Story's Commentaries on the law of agency etc. (Commentarj alle leggi sui Commissionati). *Boston* 1840, in-8.

534. Struve (Georg.-Adam), De operarum locatione et conductione. *Jenae* 1692, in-4.

535. Stryk (Elias-Aug.), De eo quod justum est circa ludos scenicos, operasque modernas. *Norimb.* 1696, in-4.

536. —— (Sam.), De jure domesticorum. *Francof. ad Viad.* 1683, in-4.

537. Tenzel (Ern.-Em.), Magistros postarum teneri ex actione de receptis. *Erford.* 1727, in-4.

538. Van Huffel, Traité du contrat de louage et de dépôt appliqué aux voituriers, entrepreneurs de messageries, de roulages publics, etc. *Paris* 1841, in-8.

539. Wernher (Jo.-Bal.), Dissertatio qua actio de recepto, aliaque juris capita adversus dissentientes asserta. *Viteb.* 1721, in-4.

540. Wildvogel (Chr.), De jure stabulorum. *Jenae* 1713, in-4.

541. —— De conductore mercatorio. *Jenae* 1756, in-4.

542. Zacchias (Lemfran.), De salario, seu operarum mercede. *Venet.* 1661, in-4.

543. Zinck (G.-H.), De receptione in cauponam. *Erford.* 1720, in-4.

544. Zoller (Frid.-Gottl.), An detur depositum irregulare. *Lips.* 1775, in-4.

545. —— De usu actionis de recepto, quoad mores hodiernos. *Lips.* 1775, in-4.

Vedi sopra ai numeri 367. 387. 400. 401. 402. 403. 413. 419.

CLASSE IX.

Delle Compre e Vendite.

546. An Aschen (H.), Dissertatio de præscriptione redhibitionis. *Goettingæ* 1786, in-8.

547. Aldearisius, Tractatus de contractibus symbolicis, scilicet de emptione et venditione etc. *Neapoli* 1675, *Genevae* 1678, in-4.

548. Appold (Jo.-Geor.), De sponsionibus. *Argent.* 1662, in-4.

549. Baudiss (Leon.), De justitia emptionis aleæ, occasione legis 8, *ff. de contrahenda emptione. Altdorf.* 1685, in-4.

550. Berger (Jo.-Henr.), Disputatio an in contractu rerum fungibilium ex tempore moræ præstanda sit æstimatio. *Viteb.* 1703, in-4.

551. Boehmer (Just.-Hennig.), De translatione dominii in contractu æstimatorio *Hal.* 1760, in-4.

552. Boltzen (Joh.-Ch.), De sponsionum jure. *Regiom.* 1708, in-4.

553. Bourvier (De), Dissertatio de rescindenda venditione ob lesionem enormem. *Traject. ad Rhen.* 1824.

554. Bruckner (Guil.), De contractu æstimatorio. *Jenae* 1710, in-4.

555. Brunnemann (Joh.), De venditione facta ad corpus et mensuram. *Francof.* 1721, in-4.

556. Büchner (Jo.-God.-Sigis.-Alb.), De electivo ut ferunt in concursu actionis redhibitoriæ cum actione quanti minoris, æque in genere ac specie. *Giessae* 1789, in-4.

557. Burgos alias *De Salamanca*, super titulo de Emptione et Venditione. *Parmae* 1571, *Venetiis* 1575, in-4.

558. Calnas, Commentarius analyticus ad Typum instrumenti Emptionis et Venditionis. *Francofurti* 1618, in-4.

559. Canz (Eberh.-Christ.), De emptione-venditione annuorum redituum etiam sine consensu magistratus valida. *Tabing.* 1761, in-4.

560. Castro, ad Princip. Instit. de Emptione et Venditione. *Salamanticae* 1636, in-4.

561. Coccei (Hern.), De vero rerum pretio. *Francof. ad Viad.* 1701, in-4.

562. Crell (Chr.-Ludov.), De pretio legali. *Viteb.* 1756, in-4.

563. Cremer (F.-I.), De Empt. et Venditione. *Groning.* 1802.

564. Caousse (C.), Dissertatio de contrahenda emptione et venditione ex jure Romano. *Lovan.* 1824, in-8.

565. Dedel (C.), De auctoritate præstanda a venditore rei vitiosæ. *Traject. ad Rhen* 1827, in-8.

566. Dietz (J.-N.), Dissertatio de electivo concursu actionis redhibitoriæ cum actione quanti minoris. *Giessae* 1789.

567. Dreyer (J.-F.), De differentiis juris romani et germanici in arrhis emptionum. *Colon.* 1747, in-4.

568. Duveroier, Le Droit civil Français suivant l'ordre du Code. Continuation. Art. 1582 e suiv. *Bruxelles* 1838, in-8.

569. Fabiani (De Monte Sancti Sabini), Tractatus de contractibus in genere, et de Emptione et Venditione (in Tomo 6 suor. operum.). *Bononiae* 1626, in-4.

570. Fernandi, Comm. in L. pacta conventa *ff. de contrahenda emptione. Franc.* 1617, in-4.

571. Flaercke (Jo.-Ernest), De contractu æstimatorio. *Jenae* 1756, in-4.

572. Gensler (J.-C.), Pr. de emptione et venditione quæ fit ad mensuram, ad numerationem pondusve vel ad gustum, capita nonnulla scrutans. *Jenae* 1814, in-8.

573. Gregel (J.-P.), Specimen exhib. remed. L. 2. *Cod. de rescind. Vend.* brevi systemate traditum. *Wirceburgi.* 1798.

574. Guthier (Jo.-Lud.), De tribus vitiis equorum capitalibus saxonicis. *Traj. ad Rhen.* 1724, in-4.

575. Gutschmid (Christ.-Got.), Jus mercatorum in exigendis usuris ex mora in solvendo mercium pretio facta. *Lips.* 1751, in-4.

576. Harprechti Tubingensis Comm. de Emptione et Venditione. *Tubin.* 1612, in-8.

577. Hein (J. de), De periculo et commodo rei venditæ et traditæ secundum jus romanum. *Lipsiae* 1824, in-8.

578. Heineccius (J.-G.), De venditione illicita fructuum in herbis. *Halae* 1738, in-4.

579. Horlzawer (G.-Frid.), De locatione rei frugiferæ, et venditione fructuum futurorum. *Regiom.* 1800, in-4.

580. Hortensi, Comm. ad L. pacta conventa *ff. de contrahenda emptione* etc. *Francofurti* 1603, *Lugduni* 1588, in-4.

581. Jencke (Eilard.), Dissertatio de venditione per aversionem. *Argent.* 1665, in-4.

582. Jopke (C.), Dissertatio de prætio in emptione. *Traj. ad Rhen.* 1828.

583. Lange (J.-Jac.), Uber die Gewohnheit die redhibitorische Klage bey den frankösen Geschwülsten des Rindviehs anzuwenden (Sull' uso di impiegare l'azione redibitoria nei tumori dei bestiami). *Büzow.* 1786, in-8.

584. Limmer (Card.-Ad.), De arrhis emptionum imperfectarum. *Gotting.* 1767, in-4.

585. De Luca, Tractatus de Emptione et Venditione, in Tom. 7 suor. operum. *Romæ* 1680.

586. Lüderssen (Rud.-Henr.), Num mercator venditis mercibus adhuc actione quanti minoris adversus venditorem experiri possit? *Helmestadii* 1801, in-4.

587. Ludovic (Jac.-Frid.), De natura et interpretatione sponsinnum. *Halae* 1704, in-4.

588. Mader (Joh.), Circa arrharum materiam dissertatio. *Argentor* 1697, in-4.

589. Mascou (Got.), De redhibitione equorum. *Gotting.* 1738, in-4.

590. Mastrofini (M.), Della maniera di misurare la lesione enorme nei contratti. *Livorno* 1835, in-12.

591. Maulini Lubecensis, Thesaurus theorico practicus continens tractatus de Fideicommissis, de Litterarum obligatinnibus, de Stipulationibus, de Societate, de Collectis, de Jure Maritimo, de Commodato, de Deposito, de Pignoribus, de Legatis, de Mandato, de Mutuo. *Moguntiae* 1666, in-4.

592. Meidmann (G.-H.), De emptione spei. *Altdorf.* 1678, in-4.

593. Mozzius, Tractatus de Contractibus et Emptionibus. *Venet.* 1585, *Colon Agripp.* 1604 *et* 1614 *Colon* 1633, in-4.

594. Mudei, Tractatus de Contractibus. *Lovanii* 1563, *Francof.* 1586.

595. Muzller (Joan.-Gottlieb.), Viodiciæ contractus æstimatorii. *Lips.* 1778, in-4.

596. Münter (J.-K.-E.), Rosstauscherrecht (Sul cambio dei cavalli). *Hannov.* 1791, in-8.

597. Oeltze (G.-A.), An in venditione gratiosa jus protimeseos locum habeat. *Jenae* 1767.

598. Pizzarro, in Extrav. Callixti III de Emptione et Venditione. *Medinae* 1551, in-fog.

599. Possidonii Mirandulani, Tractatus de Emptione et Venditione. *Bonon.* 1659, in-fog.

600. Pothier, Traité du Contrat de Vente (nelle Opere Vol. 1). *Brux.* 1829, in-8.

601. Radovius (G.), Disputatio de actione redhibitoria. *Rost.* 1673, in-4.

602. Rath, De contrahenda et solvenda Emptione. *Ingolstadii* 1657, in-4.

603. Reibnitz (Georg.-Guill.), De sponsionibus jure naturali et civili illicitis. *Viteb.* 1717, in-4.

604. Reinhartb (Tob.-Jac.), De sponsionibus. *Erford.* 1731, in-4.

605. Richteri, Tractatus de Pactis, ubi de Pactis inter Emptorem et Venditorem compositis etc. *Jenae* 1660, in-4.

606. Rittersnusii, De actione Empt. et Vend. *Ingolstadii* 1652, in-4.

607. Roman (Paul-Fran.), De alea. *Lips.* 1662, in-4.

608. Ross (G.), Treatise on the law of vendors and purchasers of personal property considered chiefly with a view to mercantile transactions (Trattato sul diritto relativo ai venditori e compratori, considerato principalmente in rapporto alle transazioni commerciali). *London* 1812, in-8.

609. Roth (Henr.-Balth.), De periculo et commodo in emptione vini. *Jenae* 1678, in-4.

610. Rusignolus, Praxis Vol. 5, in quorum primo tractatur de contractibus ut sic, item de Emptione et Venditione etc. *Med.* 1678, in-4.

611. Salas, Comm. in secun. D. Thomae de contractibus, sive tractatus quinque de Emptione et Venditinne, de Cambiis etc. *Lugduni* 1617, in-4.

612. Schacher (Quirin.), De sponsionibus. *Lipsiae* 1635, in-4.

613. Schneidt (J.-M.), Specimen juris franconici, seu potius germanici, de vitiis pecorum. *Vireeb.* 1720, in-4.

614. Schwendendörffer (Barth.-Leo.), De arrhatione. *Lipsiae* 1652, in-4.

615. Selliers (L. de), Specimen de contrahenda emptione secundum jus romanum. *Bruxelles* 1826, in-8.

616. Seyberth (P.-H.), Commentatio de reditu annuo præsertim vitali, tontina et fiscis viduarum. *Gotting.* 1767, in-4.

617. Sluter (Jos.-Diet.), Dissertatio de traditione mercium per litteras recognitionis. *Traj. ad Rhen.* 1750, in-4.

618. Som (Joh. Von), De notis mercatorum. *Altdorf.* 1681, in-4.

619. Stampul (Nic.), Dissertatio de libello actionis ob læsionem enormem instituendæ non disjunctive concipiendo. *Helm.* 1774.

620. Straccha (Benev.), Sponsionum tractatus (In collect. ejus tractat sup. n. 188.).

621. Strauch (Joh.), Prior dissertatio ædilitiarum quæ est de redhibitoria actione. *Jenae* 1671, in-4.

622. —— Posterior dissertatio ædilitiarum continens reliquas duas actiones æstimatoriam et in factum. *Jenae* 1671, in-4.

623. Strausz (God.), De sponsionibus. *Viteb.* 1668, in-4.

624. Stryk (Sam.), De fide habita (Von Credit-Handlungen). *Francof. ad Viad.* 1678, in-4.

625. —— De eventu. *ibid.* 1679, in-4.

626. —— De vitiis rerum venalium disputatio. *Halae* 1709, in-4.

627. —— De emptione spei. *ibid.* 1714, in-4.

628. Tenzel (Ernest.), De contractu æstimatorio. *Erford.* 1724, in-4.

629. Thomas (Joh.), De aleatoribus. *Halae* 1723, in-4.

630. —— (Traug.), An mercator usuras pretii

pro merce vendita et tradita, tardius soluti, possit exigere. *Lips.* 1733, in-4.

631. —— (Christ.), De arrhis emptionum. *Halae Magdeb.* 1740, in-4.

632. —— De pretio affectionis in res fungibiles non cadente. *Halae* 1739, in-4.

633. —— An promissor facti liberetur præstando id quod interest. *Halae-Magd.* 1756, in-4.

634. Thomasius (C.), Dissertatio de æquitate cerebrina, L. 2. *Cod. de rescind. vend. Halae* 1706.

635. Topp (J.-Conr.-Sig.), Dissertatio de actione redhibitoria et quanti minoris non extendenda ad defectum in bonitate præcipue rerum fungibilium. *Helmst.* 1753, in-4.

636. Tractatus aliquot selecti de Emptione et Venditione et de iis quæ pertinent ad hanc materiam. *Coloniae* 1574, in-4.

637. Troplong, De la Vente. *Paris* 1831, 2 vol. in-8.

638. Verryn, Index systematicum Emptionis et Venditionis quo jus omne Romanum ad dictam materiam dilucidatur. *Amstelodami* 1676, in-4.

639. Volchmannus, Responsa Henrici Habnii de Laesione ultra dimidium. *Helmst* 1664, in-4.

640. Weidman, De emptione spei. *Altdorf.* 1678, in-4.

641. Werner (Jo.-Rud.), An in solutionibus tempus contracti debiti vel solutionis sit inspiciendum. *Erford.* 1625, in-4.

642. Westhoff (J.-H.), Vindiciæ communis doctrinæ de actione redhibitoria ob vitium rei venditæ minus principale haud competente adversus Feuerbachii obiectiones. *Helmstadii* 1804.

643. Wickers (L.-I.), Dissertatio de remedio. L. 2. *Cod. de rescind. vendit. Groening.* 1805.

644. Zanchi (C.), Tractatus de Laesione. *Romae* 1786, in-4. *Florentiae* 1842, in-4.

645. Zieglerl, Dissertationes quatuor de Laesione jure commerciorum. *Viterb.* 1667, in-4.

646. Zoanetti, Tractatus de Emptione et Venditione sub pacto retrovenditionis (in suis operibus, Vol. 6). *Ingolstadii* 1563, in-4.

647. Zoller (Frid.-Gottl.), De numero, non pondere spectando, in materia signata. *Lips.* 1766, in-4.

CLASSE X.

Della Cambiale, del Biglietto a ordine, e della Prescrizione.

DIVISIONE I.

Trattati generali sulle Cambiali e sugli effetti di Commercio.

648. Anleitung zum gründlichem Verstande des Wechselrechts (Introduzione che serve a perfettamente conoscere il diritto di cambio). *Frankf.* 1676, in-4.

649. Azpilcueta (Mart.), Tractatus de cambiis. *Venet.* 1602, in-fog.

650. Ayrer (Georg.-Henr.), Diatriba de cambialis instituti vestigiis apud Romanos. *Lipsiae* 1755, in-4.

651. Baldasseroni (Pomp.), Leggi e costumi del cambio. *Modena* 1805, in-4.

652. Banger (Aug.-Frid.), De prolongatione cambii, ejusque effectibus. *Tubing.* 1777, in-4.

653. Baumann (Vincent.), Dissertatio de obligatione hæredis ex cambio defuncti debitoris. *Ultrajecti* 1752, in-4.

654. Baumhaver (Will.-Jac.), Dissertatio de litterarum cambialium discontatione. *Gotting.* 1796, in-4.

655. Bayley, Summary of the law of bills of exchange (Compendio delle leggi sulle lettere di cambio): the fifth edition with considerable additions, edited by Francis Bayley. *London* 1830, in-8.

656. Beck (Jo.-Ad.), Dissertatio ad ordinationem cambialem noricam. *Altdorf.* 1715, in-4.

657. Becker (Herman.), De litteris cambialibus earumque prolongatione. *Rost.* 1758, in-4.

658. Behrens (Chr.-Frid.), Anleitung zur Kenntniss von Wechseln und Wechselgeschäften (Introduzione alla cognizione delle lettere e degli affari di cambio). *Magdeburg* 1791, in-8.

659. Behrends (Jos.-Corn.), Dissertatio inauguralis de cambiis Judæorum contra Christianum jurejurando corroborandis. *Giess.* 1799, in-4.

660. Bender, Grundsätze des deutschen Wechselrechts (Principj del diritto di Cambio tedesco). *Giessen* 1828, 2 vol. in-4.

661. Berch (And.), Afhandling om Växel-contractet (Dissertazione sul contratto di cambio). *Ups.* 1754, in-4.

662. Berck (Theod.), Die Französische Wechselordnung verglichen mit den Wechselordnungen Bremens und Hamburgs, nebst

einer historisch-dogmatischen Einleitung (Regolamenti del cambio francese confrontati con quelli di Brema e d'Amburgo, con una introduzione istorica e dommatica). *Bremen.* 1811, in-8.

663. Bernardi, Pratica dei cambi nelle principali piazze d'Europa. *Venezia* 1745, in-4.

664. Bernardozzi, Trattato circa li cambi mercantili. *Venezia* 1599, in-12.

665. Berryer (père), Lettre de Change: article à insérer dans l'Encyclopédie moderne. *Paris* 1839, in-8.

666. Beseke (Joh.-Melch.-Gottl.), Thesaurus juris cambialis. *Berolini* 1783, 2 vol. in-4.

667. Blagrave (John), Law for regulating bills of exchange elucitated by general rules and observations (Leggi sulle lettere di cambio spiegate con regole e osservazioni generali). *London*, in-12.

668. Bode (Math.), Disputatio de cambiis. *Marpurgi* 1646, in-4.

669. Bodungen (F.-W.), Das könig. hannöversche Wechselrecht in alphabet Ordnung (Diritto di cambio di Hannover per ordine alfabetico). *Luneb.* 1824, in-8.

670. Boedecker, Dissertatio de cambiis. *Franequer.* 1669, in-4.

671. Bont (Guill.), De usuris, cambiis, etc. *Paris*, 1550, in-4.

672. Bosset (Jos.-Edl.), Der Wechselcontract nach s. historischen, theologischen und philos. Ansichten (Il contratto di cambio considerato nei suoi rapporti istorici, filosofici e teologici). *Prag.* 1812, in-4.

673. Bouthillier, Le banquier français, ou la pratique des lettres de change. *Lyon* 1731, in-8.

674. Brockes (Barth.-Henr.), De cambio. *Lugd. Bat.* 1701, in-4.

675. Brömel (J.-Hen.), De cambiis. *Argent.* 1678, in-4.

676. Brentano (Steph.), Grundsätze des Wechselrechts, insbesondere des Chur-Pfälzischen (Elementi di diritto cambiario, segnatamente secondo le leggi del Palatinato). *Mannheim* 1790, in-8.

677. Brüchting (Diet.-Aug.), Unterricht zum gründlichen Verstande des Wechselrechts (Istruzione per imparare perfettamente il diritto di cambio). *Leipzig* 1747, in-4.

678. Buchner (J.), Dissertatio de illis qui cambialiter se obligare possunt, præsertim secundum reformationem et ordinationem cambialem Francofurtianam. *Giess.* 1778, in-4.

679. Buan (J.-J.), Treatise or summary of the law relating to stock-jobbing (Trattato, o sommario della legge sull'agiotaggio). *London* 1803, in-8.

680. Carpzov (Aug.-Ben.), De cambiis. *Lips.* 1677, in-4.

681. Casanova, Specchio lucidissimo nel quale s'insegna la pratica dei cambi e ricambi per li negozianti. *Venezia* 1558, in-4.

682. Cavati (J.-Bap.), De cambiis per litteras. *Mediol.* 1612, in-fog.

683. Chitty, A practical treatise on bills of exchange etc (Trattato pratico delle Cambiali, biglietti all'ordine etc, secondo le leggi inglesi paragonate colle leggi di Scozia, di Francia e degli Stati-Uniti), *Springfield* 1836. *London* 1811, 9th edition, in-8.

684. Clausberg (C.-Von.). Universal-Regeln der Leipziger Wechsel-Negotien (Regole generali per le negoziazioni cambiarie di Lipsia). *Leipzig.* 1781, in-8.

685. Cleirac (Etienne), Usance du négoce, ou commerce de la banque et des lettres de change. *Bordeaux* 1656, in-4.

686. Coli (Romualdo), Trattato de'cambj e della usura. *Fermo* 1739, in-4.

687. Consorrini (Jos.), De justitia commutativa et arte campsoria, seu de cambiis ac alearum ludo. *Paris* 1483, in-8.

688. Cunningham (Th.), Law upon bills of exchange, promissory notes, bank-notes and insurances (Legge sulle lettere di cambio, obbligazioni, biglietti di banca, ed assicurazioni). *London* 1778, in-8.

689. Dalloz, Des effets de Commerce. *Bruxelles* 1828.

690. Davanzati (B.), Notizia dei cambj (trovasi nella raccolta delle sue opere). *Firenze* 1638, in-8. *Siena* 1828. *Venezia* 1840, in-12.

691. Degranges, Nouveau traité du change et de la banque. *Paris* 1839, in-8.

692. Der in allen Fällen vorsichtige Banquier nebst den neuesten Wechselordnungen (Il banchiere avveduto, cui si è aggiunta la collezione dell'ultime Ordinanze sui cambj). *Leipzig.* 1733, in-4.

693. Dickl (Ben.-Hier.), De cambiis trassatis. *Erford.* 1719, in-4.

694. Diltaey (Ph.-Henr.), Elementa juris cambialis Russici necnon Svecici. *Moscoviae* 1768, in-4.

695. Di tutti i costumi, cambj, monete, pesi e misure ed usanze di lettere di cambio e termini di dette lettere, che ne'paesi si costumano ed in diverse terre. Per me Francesco Dino di Jacopo, Cartulaio fiorentino. *A dì 10 di Dicembre 1481 in Firenze.*

696. Dominguez (Joseph-Man.), Discursos jurídicos sobre las acceptaciones, pagas y interesses de las letras de cambio (Discorso giuridico su le accettazioni, pagamenti e

Digitized by Google

interessi delle lettere di cambio). *Madrid* 1732, in-fog.

697. Dondorf (Chr.), De termino peremptorio solutionis et protestationa cambiorum ad decretum electorale Saxonicum anni 1669. *Lips.* 1710, in-4.

698. Dupuy de la Serra (Jacq.), L'art des lettres de change. *Lyon* 1768, in-12. Tradotto in latino. *Coloniae* 1712, in-4. In Italiano da P. Martellini. *Venez.* 1750, in-8.

699. Einzat, Das Wechselrecht nach dem Bedürfniss des Wechselgeschäfts in XIX Jahrhundert (Il diritto del cambio secondo i bisogni del secolo XIX) *Leip.* 1839, in-8.

700. L'Estocq (J.-L.), Erläuterung des allgemeinen und Preussischen Wechselrechts (Illustrazione del diritto di cambio universale e prussiano). *Königsberg* 1762, in-4.

701. Euler (J.-Mart.), Allgemeine Wechselencyclopädie oder theoretische und praktische Einleitung in die Wechselwissenschaften (Enciclopedia generale del contratto di cambio, o introduzione teorico-pratica alla scienza delle operazioni di cambio. *Frankf.* 1806, in-8.

702. Evans (William.-David), Essays on the laws of bills of exchange (Cenni relativi alle leggi su i cambj). *Liverp.* 1802, in-8.

703. Fabianus (Dom.), De cambiis. *Bonon.* 1626, in-4.

704. Feltz (J.-H.), Excerpta controversiarum illustrium de cambiis. *Argent.* 1707, in-4.

705. Fischer (Frid.-Chr.), Geschichte des deutschen Handelsrechts und Wechselrechts (Istoria del diritto commerciale e cambiario di Germania). *Hannov.* 1791 e 1797, 3 vol. in-8.

706. Franck (Jo.-Chr.), Institutiones juris cambialis, ex legibus cambialibus diversarum gentium collectæ cum præfatione H. Brokes. *Francof.* 1751, 2 vol. in-8.

707. Fulmann, Traité sur les lettres de change. *Paris* 1739, in-12. Tradotto in tedesco, *Strassburg* 1755, in-8.

708. Genuensi, De Cambiis. *Genuae* 1568 in-8.

709. Giustiniano, Breve trattato delli cambi e continuazioni delli cambi. *Genova* e *Venezia* 1619, in-4.

710. Glen, On the laws of bills of exchange, promissory notes and letters of credit in Scotland (Leggi sulle cambiali, biglietti all'ordine e credenziali in Scozia.)

711. Gosslea (C.), Anleitung zum Preussischen Wechselrechte fur Kaufleute and Kapitalisten (Introduzione alla giurisprudenza prussiana delle lettere di cambio per uso dei negozianti e capitalisti). *Berlin* 1811, in-8.

712. Grattenhauer (G.-Wil.), Beytrag sur Erläuterung des Wechselrechts (Nozioni utili alla intelligenza del diritto di cambio). *Berlin.* 1802, 2 vol. in-8.

713. —— (K.-F.-W.), Uber die älteren und neueren Wechselgesetze der Stadt Breslau (Commento sul diritto di cambio antico e moderno di Breslavia). *Bresl.* 1806, in-8.

714. Grave (Eberh.), Dissertatio de cambiis. *Basileae* 1657, in-4.

715. Gründlicher Unterricht in Wechselsachen (Istruzione fondata su le operazioni di cambio). *Frankf.* 1775, in-8.

716. Guden (Phil.-Pet.), Vom Wechsel-und Römischen Rechte über Schuldverschreibungen und ihrem Einfluss auf den Wohlstand der Unterthanen (Del gius cambiario e Romano relativo alle obbligazioni di debito, e della sua influenza sulla prosperità dei sudditi). *Götting.* 1790, in-8.

717. Harzn (Fr.-M.), Dissertatio de cambiis. *Mogunt.* 1716, in-4.

718. Hauschild (J.-Fr.), Anleitung zur Wechselkunde (Introduzione allo studio del diritto di cambio). *Leipzig* 1810, in-8.

719. Heber (Georg.-Mic.), Dissertatio de cambiis. *Viteb.* 1683, in-4.

720. Hedler (J.-Ch.), De natura cambiorum. *Viteb.* 1749, in-4.

721. —— Positiones de origine cambiorum. *ibid.* 1744, in-4.

722. Heidigea (Joh.-Jac.), Anleitung zum gründlichen Verstande des Wechselrechts (Introduzione alla fondata intelligenza del diritto di cambio). *Frank.* 1676, in-4.

723. Heineccius (Jo.-Gottl.), Elementa juris cambialis cum animadversionibus G. Gmelin. *Norimbergæ* 1779, in-12. Tradotto in Tedesco da Muller. *Halee* 1781, in-8 In Olandese. In Italiano da Emidio Cesarini. *Macerata* 1839, in-8.

724. —— Dissertatio de vitiis negotiationis collybisticæ, vel cambialis. *Francof.* 1726, in-4. Tradotto in Italiano da E. Cesarini. *Macerata* 1839. in-8.

725. Heise (J.-Herm.), De natura atque indole contractus cambialis. *Gotting.* 1802, in-4.

726. Herbach (J.-Casp.), Verbesserte und vielvermehrte Wechselhandlung (Commercio di cambio migliorato e molto aumentato.) *Nürnb.* 1726, in-fog.

727. —— Europäische Wechselhandlung worin nicht allein vom Ursprung derselben, Erfindung der Wechselbriefe, Art des Wechselcours, Provision etc. (Del commercio di cambio europeo, della sua origine, della scoperta delle lettere di cambio, della natura del corso de' cambj, della provvisione etc.) *Nürnb.* 1756 e 1757, in-fog.

728. Hillig (Ch.-Godefr.), De vi et usu legis

in 32 statuti cambialis Lipsiensis in judicanda præscriptione cambiorum translatorum. *Lips.* 1805, in-4.

729. Hofmann (Cornel.), Dissertatio de commerciis et cambiis veterum, aliisque commerciorum adminiculis apud antiquos, cum mantissa de cambiis hodiernis. *Regiom.* 1726, in-4.

730. Hommel (Ferd.-Aug.), Cambium ad quam conventionum speciem sit referendum. *Lip.* 1739, in-4.

731. Iason, Pratique générale e méthodique des changes étrangers. *Paris* 1688, in-4.

732. Jastea (J.-F.), Münz-und Wechsel Anmerkungen (Osservazioni su le monete e sul cambio). *Mainz.* 1751, in-4.

733. Illing (C.-G.), Die Lehre vom Wechselgeschäfte (La dottrina del negozio di cambio). *Dresd.* 1792, in-8.

734. Immig (Chr.), Jus cambiale harmonicum Lipsiaco-Magdeburgicum. *Lipsiae* 1707, in-4.

735. Johnson's Law of bills of exchange. (Le leggi sulle cambiali). 2ª ediz.

736. Julk (C.), Succinta terminologia juris cambialis. *Hafniae* 1775, in-4.

737. Kio (Steward), Treatise on the law of bills of exchange and promissory notes (Trattati su le leggi relative alle lettere di cambio ed alle semplici promesse). *London* 1799, in-8.

738. Klein, Der ungarische Wechsel-Codex (Codice delle Lettere di Cambio per l'Ungheria). *Buda* 1841, in-8.

739. Knobbe (Em.-Frid.), Programma de vera natura ac indole contractus cambialis in cambio trassato. *Halae* 1752, in-4.

740. Konigken (J.-Chr.), Der berühmten Kauf- und Handels-Stadt Leipzig Wechsel-Ordnung, mit nützlichen Anmerkungen etc. (Ordinanza di Lipsia sulle lettere di cambio, e commento etc.). *Leipzig* 1717, in-4.

741. Koschack (Aldob.), Das österreichische Wechselrecht in einer prakt. Abhandlung (Dissertazione pratica sul diritto di cambio austriaco). *Gratz* 1801, in-8.

742. Knötzscheker (J.-Ch.), Die Naumburger Wechselordnung, mit Anmerkungen und Bedagen (Ordinanza sulle lettere di cambio della città di Naumburg, con note e supplementi). *Pirna* 1801, in-4.

743. Laatique (G.), Traité sur la lettre de change, ou commentaire du Tit. 8 du Code de Commerce. *Toulouse* 1812, in-fog.

744. Lehmann, Frankfurtische Wechsel-Responsa welche von hiesiger Juristen-Facultät ertheilet (Risposte su questioni di cambio emanate dalla facoltà giuridica di Francoforte.). *Frankfurt.* 1749 e 1750, 2 vol. in-4.

745. Lelong (Isaac.), Vervolg van de Wissel-Stil (Sulla forma delle lettere di cambio). *Amster.* 1729, in-8. *Rotterdam* 1755, 2 vol. in-8. Tradotto in francese da G. P. Ricard. *Amst.* 1715, in-4.

746. Leysea (Aug.), Decas quæstionum ex jure cambiali. *Helmstadii* 1724, in-4.

747. Louis, Die Wechselgeschäfte in allen ihren Rechten und Verbindlichkeiten: nach dem neuen Französischen Code de Commerce, dem Sächsischen Wechselrecht und der Hamburger Wechselordnung (Degli affari di cambio trattati sotto i rapporti del Cod. francese, delle leggi di Sassonia etc.). *Hamburg* 1810, in-8.

748. Lovelas (Pet.), The trader's safeguard, or a full, clear and familiar explanation of the law concerning bills of exchange (Esposizione completa, chiara e familiare delle leggi sulle lettere di cambio). *London* 1796, in-8.

749. De Luca (Card.), De Cambiis, in suis operibus vol. 8.

750. Luca (Hier.), De cambiis marcharumque differentiis pro Lugduno. *Ven.* 1584, in-8.

751. Manning (E.-W.), Law of bills of exchange and promissory notes (Leggi sulle lettere di cambio ed i biglietti). *London* 1817, in-8., tradotto in tedesco da F. J. Jacobsen, *Altona* 1821, in-8.

752. Mareschal, Traité des changes et rechanges. *Paris* 1625, in-8.

753. Maaius (John.), Advice concerning bills of exchange (Avviso concernente le lettere di cambio). *London* 1670, in-8.

754. Maare, De l'usage et de l'abus des lettres de change, ou questions de droit relatives au credit commercial. *Paris* 1827, broch. in-8.

755. Martens (Georg.-Frid.), Versuch einer historischen Entwickelung des wahren Ursprungs des Wechselrechts (Ricerche istoriche sulla vera origine delle Lettere di cambio). *Götting.* 1797, in-8.

756. Masson (Philib.-Jos.), Instruction sur les lettres de change. *Blois* 1736, in-12.

757. Medina (Jo. de), Tractatus de rerum dominio, contractibus, cambiis, usuris etc. *Colon.* 1607, in-fog.

758. Mzazau (Fr.), Zwei praktische Abhandlungen über die Fertigung der Notariats-Instrumente etc. über die Fertigung der Wechselbriefe, mit einer kurzen praktischen Übersicht der bei Wechselgeschäften gewöhnlich vorkommenden Nebengeschäfte (Due dissertazioni pratiche sulla confezione degli atti notarili ec., e su quella delle lettere di cambio, con un esame compendioso degli incidenti che sogliono aver luogo in materia di cambio) *Jena* 1797, in-8.

Digitized by Google

759. Merenda (Anton), De cambio nundinali. *Papiae* 1615, in-fog.

760. Meyer (Phil.-Car.), Manual vom Gebrauche und Rechte der Wechselbriefe (Manuale del diritto e degli usi relativi alle lettere di cambio). *Wien* 1750, in-8.

761. Montefiore (I.), Commercial and notarial proceedings with an abstract of the law relating to bills of exchange and shipping (Formularj commerciali e notarili, accompagnati da un estratto di leggi sulle lettere di cambio e sulla navigazione). *London* 1813, in-4.

762. Mortimer, On bills of exchange (Delle lettere di cambio). *Dublin* 1795, in-8.

763. Mösler (J.-Gottf.), Handbuch des Chursächsischen, auch Lausitzischen und Hennebergischen Wechselrechts (Manuale del diritto di cambio comune alla Sassonia Elettorale, alla Lusazia e all'Henneberg). *Wittenb.* 1800, in-8.

764. Mossbammer (Fr.-Xav.), Einleitung in das gemeine Bairische Wechselrecht (Introduzione al diritto di cambio di Baviera). *Regensburg* 1803, in-8.

765. Musaeus (J.-D.-H.), Anfangsgründe des Wechselrechts (Elementi del diritto di cambio). *Hamb.* 1777, in-8.

766. Neubert (Lud.-Jul.), De clausula cambiali dissertatio. *Lips.* 1821, in-4.

767. Neumann (Vencesl.), De cambio. *Prag.* 1731, in-8.

768. Neupaur (Ferd.), Das österreichische Wechselrecht mit Rücksicht auf Italien und Tirol (Diritto di cambin austriaco per rispetto all'Italia ed al Tirolo). *Innsbruck* 1822, in-8.

769. —— Das österreichische Wechselrecht sistematisch dargestellet (Il diritto di cambio austriaco spiegato sistematicamente). *Wien* 1822, in-8.

770. Nolot, des Changes étrangers.—È stampato dopo il Vol. 2 dei pareri del Savary.

771. Nouguier, Des Lettres de Change. *Bruxelles* 1810, in-8.

772. Nowach (Jos.), Einleitung in das Wechselrecht (Introduzione al diritto di cambio). *Wien* 1799, in-8.

773. Otto (Daniel.), De cambiis. *Aurel.* 1687, in-4.

774. Pardessus (J.-M.), Traité du contrat et des lettres de change. *Paris* 1809, 2 vol. in-8. Tradotto in Italiano, *Milano* vol. 2 in-8. 1813, e *Napoli* vol. 1 in-8.

775. Perey (Aug.), Cours de change des principales places d'Europe. *Paris*, broch. in-8.

776. Persil, Des Lettres de change. *Bruxelles* 1840.

777. Petzold (Nic.-Hart), De fundamento rigoris cambialis. *Gotting.* 1795, in-4.

778. Petzold (P.), Das Recht des Wechsel-Contracts mit Rücksicht auf d. Leipziger Wechselordnung (Il diritto di contratto di cambio nei suoi rapporti con l'ordinanza di cambio di Lipsia). *Leipzig* 1810, in-8.

779. Philanlethi Guillelmi, Tractatus de cambiis. *Gennae* 1652, in-1.

780. Pichot (Philip.), Dissertatio quædam notabilia circa cambialem materiam sistens. *Lugd.-Batav.* 1761, in-4.

781. Poehls, Darstellung des Wechselrechts etc. (Esposizione del diritto cambiario). *Hamburg* 1829, in-8.

782. Pothier (Rob.-Jos.), Traité du contrat de change. *Paris* 1763, in-12.

783. Phoonsen (Jo.), Wisselstyl tot Amsterdam, als mede Plakkat en ordonnantien in vot Algemeen etc. verbetert door *Isaac Lelong*. (Leggi ed usi del cambio di Amsterdam e delle principali piazze d'Europa, aumentate da *I. Lelong*.) *Rotterdam* 1755, 2 vol. in-8. Tradotto in francese da *Ricard*, *Amsterd.* 1815, in-4.

784. Pottey (Enoch), Disputatio de cambiis. *Lugd.-Batav.* 1710, in-4.

785. Prada, Trattato dei Cambi. *Milano* 1820, in-8.

786. Praktisches Handbuch für Kauf-und andere Geschäftsleute zum Unterricht bei Wechselgeschäften, so wohl in Deutschland überhaupt als auch in Chursachsen (Manuale pratico per l'istruzione degli affari di cambio, sì nella Germania in generale che nella Sassonia Elettorale). *Leipzig* 1801, in-8.

787. Püttmann (Jos.-Lud.-Ern.), Pro rigore cambiali, adversus *Cajet.* *Filangerium.* *Lips.* 1789, in-4.

788. —— Die Leipziger Wechselordnung, mit Anmerkungen und Beilagen (Ordinanza di Lipsia sulle lettere di cambio, accompagnata di note e d'aggiunte). *Leipzig* 1787, in-4.

789. —— Grundsätze des Wechselrechts (Elementi del diritto di cambio). *ibid* 1805, in-8.

790. —— Quæstionum illustrium a jure cambiali decas. *ibid.* 1788, in-4.

791. Racht (Ser.), De cambio. *Perus.* 1601, in-4.

792. Ramel, Du Change, du cours des effets et de l'intérêt de l'argent, considérés sous le rapport du bien général de l'état. *Paris* 1810, in-8.

793. Raumburger (Joseph Max.), Grundfeste des heil. Röm. Reichs und anderer Königreiche und Staaten Rechten und Gewohnheiten in

Wechsel-und Commercien-Sachen, nebst einem Appendice von Assecuranz-und See-Affairen (Principj fondamentali delle leggi dell'impero germanico e di altri stati, sul diritto e gli usi cambiarj e commerciali in generale, con una appendice su le assicurazioni e sul diritto marittimo). *Frankf.* 1723, in-4.

794. Reitz (Kar.-Koenr.), Grondbeginselen van het Wisselrecht etc. (Elementi del diritto di cambio di J. G. Heineccio con le aggiunte). *Middel.* 1774, in-8.

795. Report of the Secretary of the navy concerning bills of exchange, purveyance etc. (Rapporto del segretario della marina sulle lettere di cambio, la provvisione etc.). *New-York* 1811, in-8.

796. Rennemann (Hen.), Dissertatio de cambiis. *Viteb.* 1623, in-4.

797. Renouard, De la lettre de change en droit français. Articolo inserito nel Cambista universale di *Kelly*. *Parigi* 1831, 2 vol. in-4.

798. Rhet (Jo.-Frid.), De usura cambiorum. *Francof.* 1666, in-4.

799. Riccius C.-G.), Exercitationes XVII in universum jus cambiale, ex legibus cambialibus collectæ. *Gotting.* 1779 e seg. in-4.

800. Rigaudier, Prototype commercial, ou pratique élémentaire sur la forme et les règles des changes. *Lyon* 1834, in-4.

801. Ritter (Car.-Aug.), Assignationis et cambii trassati idea prima et genuina curatius evoluta, et a principiis evidentibus deducta. *Lips.* 1747, in-4.

802. Rivinus (Joh.-Flor.), Dissertatio de clausula cambiali. *Lipsiae* 1725, in-4.

803. Roman (Paul.-Franc.), Dissertatio de cambiis. *Lips.* 1668, in-4.

804. Roscoe, Digest of the Law of bills of exchange (Esposizione delle leggi sulle lettere di cambio).

805. Rudolph (Laur.), Tractatus de cambiis. In Tractat. Tract. T. 8.

806. Sahme (R.-F.), Einladungsschrift wodurch er seine öffentliche Vorlesungen über das königl. Preussische Wechselrecht eröffnet (Introduzione alle pubbliche lezioni sul diritto di cambio prussiano). *Königsberg* 1731, in-4.

807. S. Salvadore (di), Trattato della Ricorsa e continuazione dei cambj. *Lucca* 1620, in-8.

808. Serozz (Jac.), Tractatus de commerciis et cambio. *Genev* 1664, in-fog.

809. Scaccia (Sigis.), De commerciis et cambiis. *Coloniae* 1738, in-fog.

810. Schafshausen (Nic.), Dissertatio de cambiis. *Viteb.* 1623, in-4.

811. Schall (J.-E.-F.), Zusätze zu Vangerow's Entwurf des Preuss. Wechselrechts (Addizioni allo scritto di Vangerow sul diritto di cambio Prussiano). *Hal.* 1775, in-8.

812. Scharf (Jo.-Frid.), Dissertatio de cambiis. *Viteb.* 1665, in-4.

813. Scartlet (John.), Style of exchanges, containing both their law and custom as practiced in the most considerable places of exchange in Europe (Stile dei cambj contenente le loro leggi e costumanze, secondo si praticano nelle principali piazze d'Europa). *Londra* 1784, in-8.

814. Scherer (J.-Phil.-Car.), Handbuch des Wechselrechts (Manuale del diritto di cambio). *Frank.* 1800 e 1801, 3 vol. in-8.

815. —— Rechtsfragen in Wechselsachen (Questioni sul diritto di cambio). *Frank.* 1800, in-8.

816. Schiebé (Aug.), Die Lehre der Wechselbriefe theoretisch und praktisch erläutert (Trattato teorico-pratico delle lettere di cambio). *Strasb.* 1818, in-8., tradotto in francese dall'autore. *Strasb.* 1819, in-8.

817. Schweizer (Gottlieb.-Sigism.), De validitate contractuum tam in genere quam cambialium cum Iudæis initorum. *Giess.* 1739, in-4.

818. Selchow (J.-H.-C.), Grundsätze des Wechselrechts (Principj del diritto di cambio). *Götting.* 1758, in-4.

819. Senebiere, Traité des Changes et des Arbitrages. *Paris* 1824, in-8.

820. Siegel (J.-G.), Einleitung zum Wechselrecht überhaupt, vermehrt von A. F. Schott (Introduzione al diritto di cambio in generale, con l'aggiunte di Schott). *Leipzig* 1773, in-8.

821. —— Corpus juris cambialis, das ist: Vollständige Sammlung der auf den vornehmsten Handels-plätzen geltenden Gesetzen, etc. *Leipzig* 1742, 2 vol. in-fog. — I. L. Ulhii continuationes. Ibid. 1757, 1763, 1770, 5 vol. in-fog.

822. —— De fundamento judicialis pecuniæ depositionis in processu cambiali jure electorali Saxonico admittendæ. *Lipsiae* 1725, in-4.

823. —— Selecta juris gentium cambialis capita. *Lipsiae* 1751, in-4.

824. Sievekino (G.-H.), Materialien zu einem vollständigen und systematischen Wechselrechte, mit einer Vorrede und Anmerkungen von Egger (Materiali di un diritto di cambio universale e sistematico con una prefazione e note di Egger). *Copenh.* 1802, in-8.

825. Sismus (Elis.), Dissertatio de litteris cambii. *Ultraj.* 1726, in-4.

826. Soulet Traité des changes et Arbitrages. *Paris* An. 12, in-8.

827. Span (J.-Lud.), Der beis Reichs-stad Francofourt etc. (Diritto di cambio della città di Franchfort sul Meno). *Franc.* 1752, in-4.

828. Spaun (Fran.), Vom Wechsel und Wechselrecht (Su le lettere e il diritto di cambio). *Münch.* 1819, in-8.

829. Sprenger (J.-Th.), Kurze Wechsel-Practic (Sommario pratico del diritto di cambio). *Frankf.* 1672, in-12.

830. Streit (Jo.-Phil.), Positiones ex jure cambiali potissimum Saxonico. *Erford.* 1723, in-4.

831. Struve (Georg.-Adam.), Dissertatio de spinosa et difficillima cambiorum materia. *Jenae* 1662, in-4.

832. Suarez (Mig.-Ger.), Tratado legale theorico y pratico de letras de cambio (Trattato legale pratico e teorico sulle lettere di cambio). *Madrid* 1788 e 1789, 2 vol. in-4.

833. Sugg (Balth.-Jos.), Dissertation sur les principes généraux du droit de change. *Coblentz* 1808, in-8.

834. Systematische Abhandlung der in den kayserlichen könig. Erbländern anno 1763 erneuerten Wechselordnung (Dissertazione sull'ordinanza di cambio per gli Stati Imperiali ereditarj, rinnovata nel 1763). *Vien.* 1779, in-8.

835. Thompson, Treatise on the law of bills of exchange etc. in Scotland (Trattato delle Cambiali etc. in Scozia) *Edimb.* 1835, in-8.

836. Thurmann (Gasp.), Cambialia seu de cambiis in genere et in specie. *Hamburg* 1712, in-4.

837. Trader's save-guard, or a full, clear and familiar explanation of the law concerning bills of exchange, promissory notes, and the evidence on a trial by jury, etc. (La salva guardia del negoziante, o chiara, semplice e completa interpetrazione della legge sulle lettere di cambio ed i biglietti di promessa, e sulla procedura dinanzi a un tribunal di giurati) *London* 1796, in-8.

838. Tranchant (Jean.) Petit discours des changes. *Rouen* 1647, in-8.

839 Treitschke, Alphabetische Encyclopädie des Wechselrechts (Enciclopedia alfabetica del diritto di cambio). *Leipzig* 1831, 2 vol.

840. —— Handbuch des Wechselrechts (Manuale del diritto di Cambio). *Leipz.* 1825,

841. Troponegro (C.-L.), Versuch einer allgemeinen Einleitung in die Wechselwissenschaft. (Saggio d'un'introduzione generale alla scienza del cambio,) *Münch.* 1779, in-8.

842. Turri (R.), De cambiis. *Francof.* 1655, in-fog.

843. Uber Wechsel-Duplicate, Wechsel-Abschriften und einige andere verwandte Gegenstände: ein Beitrag zur Erörterung des Wechselrechts (Su i duplicati delle cambiali, su le copie delle cambiali e su certi altri oggetti di simil natura: per servire all' illustrazione del Diritto Cambiario.) *Frankf.* 1807, in-8.

844. Uhl (Lud.), De jure cambiali Judaeorum. *Francof.* 1751, in-4

845. —— (Jo.-Lud.), Singularia quædam legum cambialium capita. *Franc. ad Viad.* 1750, in-4.

846. Ulpianus (Dyd.), De usuris, cambiis, etc. *Venet.* 1761, in-8.

847. Valeriani, Del Cambio trajettizio mercantile. *Bologna* 1826, in-8.

848. Vangerow (Guill.-Gottl.), Entwurf des Wechselrechts nach den Grundsätzen der Preussischen Staaten (Saggio di diritto cambiario secondo i principj degli Stati Prussiani). *Halle* 1773, in-8.

849. —— Ergänzungen und Anmerkungen über seinen Entwurf des Wechselrechts (Addizioni ed osservazioni al suo saggio sul diritto di cambio). *Halle* 1776, in-8.

850. Villalon, de cambiis et usuris. *Hispali* 1542, in-8.

851. Vio (Th.), De cambiis, in Tract. Tractat. tom. 6.

852 Vogt (J.-M.), De cambiis. *Giess.* 1671, in-4.

853. Wagner (J.-A.), Kritisches Handbuch des in den österreichisch-deutschen Staaten geltenden Wechselrechts (Manuale critico del diritto di cambio in vigore negli Stati austriaco-tedeschi). *Vienna* 1823, in-8.

854. Watsberg (P.), Annotationes ad legem Christiani, lib. 5 cap. 14, de cambiis. *Hafn.* 1746, in-8.

855. Weber (G.-D.), Ricerche sull'origine e sulla materia del contratto da piazza a piazza. *Venez.* 1800, in-8.

856. Wechselhandlung, oder Bericht, was allen Kaufleuten in Wechselsachen zu wissen nöthig: aus dem Holländischen (Commercio di cambio, o notizia di ciò che è necessario a sapersi da ogni commerciante in materia di cambio: opera tradotta dall'olandese.) *Frankfurt* 1699, in-4.

857. Wegelin (J.-R.), Osterreichisches Wechselrecht, oder Wienerische Wechsel-Ordnung, allenthalben mit dienlichen und nöthigen Anmerkungen ec. (Diritto di cambio austriaco, o Ordinanza di Vienna sul cambio, corredata da per tutto di osservazioni utili e necessarie). *Lindau* 1722, in-8.

858. Weisseggen (K.-L.), Theorie des allgemeinen Wechselrechts (Teoria del diritto di cambio universale). *Tübing* 1822, in-8.

859. Wildner (J.), Theoretisch-praktischer Commentar der auf dem letzteren ungarischen Reichstage zu Stande gekommenen Creditsgesetze (Commentario teorico-pratico sulle leggi di credito adottate nella ultima dieta di Ungheria). *Vienna* 1840.

860. Wolff (Phil.-Jac.), Dissertatio de cambiis. *Francof.* 1652, in-4.

861. Wolffram (K.-J.-Gh.), Vollständige Sammlung der herzogl. Braunschweig-Lüneburg. Wechsel-Ordnungen und deren landesherrl. Declarationen, mit erläut. Anmerkk. (Collezione completa degli Statuti di Brunswick-Luneburg sul cambio, con note esplicative). *Brunswick* 1793, in-8.

862. Wunderlich (J.-G.), Abriss eines Collegii über das Wechselrecht (Piano d'un corso sul diritto di cambio). *Jenae* 1756, in-8.

Vedi sopra ai numeri 47, 60, 70, 71, 100, 110, 123, 148, 155, 177, 182, 186, 255, 386, 610, 611.

863. Zabatti (Crist.), Dialogo nel quale si ragiona dei cambj ed altri contratti di merci, e parimenti della fiera di Ciamberri e di Trento. *Genev.* 1573, in-4

864. Zeller (Hen.), Neue Wechsel-Schule für gemeine Handelsleute sowohl als Wechsler (Nuovo corso di diritto di cambio, per uso dei commercianti e dei banchieri). *Augsb.* 1780, in-8.

865. Zimmerl (Joh.-Mich.), Anleitung zur Kenntniss des Wechselrechts mit besonderer Rücksicht auf Osterreich (Introduzione alla scienza del diritto di cambio degli stati austriaci). *Wien* 1821, in-8.

866. —— Vollständige Sammlung der Wechselgesetze aller Länder und Handelsplätze in Europa, nach alphabetischer Ordnung (Raccolta universale delle leggi di cambio d'Europa distribuite per ordine alfabetico). *Vienna* 1809 e seg., 5 vol. in-4.

867. Zippfell (H.), Von Wechseln und dero Usancen (Delle lettere di cambio e loro uso). *Frankf.* 1701, in-4.

868. —— De Tesseris collybisticis. *Norimb.* 1738, in-4.

DIVISIONE II.

Trattati speciali sulle materie Cambiarie.

PRIMA SUDDIVISIONE

Della Provvisione.

869. Asser, De pecunia quæ provisionis nomine debiti cambialis solutione destinata. *Amsterdam* 1831.

SECONDA SUDDIVISIONE

Della Presentazione ed Accettazione delle Cambiali.

870. Breuning (Ch.-Henr.), Specimen de protestatione contra acceptationem conditionatam litterarum cambialium. *Lips.* 1764, in-4.

871. Brouwer (A.), Dissertatio de litterarum cambialium acceptatione. *Groning.* 1804, in-8.

872. Gries (Joh.-Died.), De litterarum cambialium acceptatione. *Jenae* 1800, in-4. Tradotto in tedesco da Zeutsch. *Quedlinb.* 1802, in-8.

873. Königton (J.-Christ.), Dissertatio de præsentatione literarum cambialium. *Lipsiae* 1711, in-4.

874. Leeser (And.), Beantwortung einiger wichtigen Fragen von Wechseln und Wechsel-Briefen, ob nämlich die Wechsel-Briefe alsobald präsentirt, und folglich sonder Verzug versandt werden müssen (Risposta ad alcune importanti questioni di cambj e lettere cambiali, se cioè le lettere di cambio debbano venir presentate subito, e quindi essere spedite senza indugio. *Hamburg* 1703, in-4.

875. Mothes (Aug.-Lud.), De interventione cambiali. *Lipsiae* 1822, in-4.

876 Musæus (J.-D.-H.), De trassato litteras cambiales in honorem acceptante. *Gotting.* 1775, in-4.

877. Schöpffer (J.-Joach.), De litterarum acceptatione. *Halae-Magd.* 1735, in-4.

878. Seeburg (Moritz), Versuchter Beweis dass die sofortige Wechselacceptation im Allgemeinen historisch, juridisch, politisch, und mercantilisch zu vertheidigen etc. (Prova incontestabile che la pronta accettazione delle cambiali è desiderabile per il commercio di Lipsia). *Leipz.* 1822.

879. Stayk (Samuel), De cambialium litterarum acceptatione. *Halae-Magd.* 1710, in-8.

880. Thomas (Ch.), De jure adimplementi litterarum cambialium honoris causa. *Halae-Magd.* 1715, in-4.

881. Über die Wützlichkeit der umbeschränkten Wechselannahme in Leipzig (Della utilità della pronta accettazione delle lettere di cambio per Lipsia). *Leipzig* 1822, in-8.

882. Unmassgebliche Gedanken über das Wort Acceptant und über Wechselbriefe die keinen Acceptanten haben. (Semplici considerazioni sulla voce *accettante*, e sulle lettere di cambio mancanti d'accettante) *Frankf.* 1808, in-8.

TERZA SUDDIVISIONE

Della Scadenza.

883. Faanck (Jo.-Chr.), De induciis ad litteras cambiales solvendas earumque termino, vulgo *Discretionstäge*. *Jenae* 1751, in-4.

884. —— Dissertatio de induciis ad litteras cambiales solvendas earuodem termioo addi solitis, occasione statuti Hamburgensis, libro XI, titulo 7, artt. 4 e 12. *Halae-Magd.* 1715, in-4.

885. Gorneau, Tableau des usances et jours de grâce admis dans les principales villes de commerce. *Paris* 1785, in-8.

QUARTA SUDDIVISIONE

Della Gira.

886. Breuning (Ch.-Hen.), Disputatio an cambii invalidi indossatio cambium reddat validum? *Lipsiae* 1771, in-4.

887. Canngiesser (L.-H.), Varia observata circa actionem ex cambio cesso. *Cassel* 1793, in-8.

888. Cries (J.-L.), Dissertatio de indossatione litterarum cambialium secundum jus Hamburgensium, communi in auxilium vocato. *Gotting.* 1791, in-4.: tradotto in tedesco da A. Zeutsch. *Quedl.* 1802, in-8.

889. Dorn (Am.-Chr.), Dissertatio de ultimo indossatario litterarum cambialium, omnium iodossantium oec oon remittentis, imo ipsius trassantis mandatario ejusque obligatione et culpæ præstatione. *Kil.* 1761, in-4.

890. Grio (Giuseppe), Della clausola all'ordine, o sia all'ordine S. P. adoperata nelle cambiali, e del suo vero significato. *Pisa* 1772, in-4.

891. Grattenauer (Car.-Will.), Uber die Weehsel procura etc. (Sul mandato nella gira di una cambiale). *Berlin* 1800, in-8.

892. Gholmann (Melch.-Deth.), De cessione literarum cambialium. *Lips.* 1718, in-4.

893. Hoch (Jos.-Pet.), Dissertatio de differentia inter cambii cessionem et indossationem. *Götting.* 1800, io-4.

894. Hoegner (J.-Frid.), Dissertatio de litterarum cambialium indossamento. *Lipsiae* 1707, in-4.

895. Hoffmann (G.-F.), De indossatione cambii a judæo in christianum facta. *Gott.* 1801, in-8.

896. —— (God.-Dan.), Dissertatio de effectu indossationis cambii proprii. *Tubing.* 1767, in-4.

897. Koch (J.-Ch.), Dissertatio quatenus indossatario exceptiones ex persona indossantis opponi queant. *Giess.* 1773, in-4.

898. Nosten (D.-H.), Dissertatio de litterarum cambialium cessione et indossatione. *Lugduni-Bat.* 1768, in-4.

899. Püttmann (Jos.-Lud.-Ern.), Dissertatio an ex cambii invalidi indossamento contra indossantem cambialiter procedi possit. *Lipsiae* 1782, in-4.

900. Reitmeier (Jo.-Fred.), Das Indossement pro cura: ein Beitrag zum Wechselrecht (Della gira per procura in sussidio del diritto di cambio). *Frankf.* 1798, in-8.

901. Seeburg (M.), Dissertatio de regressu cambiali, ei qui in negotio cambiorum tractatorum intermedius est, neglecta quadam in exsequendo cambio solemnitate, nunquam concedendo. *Lips.* 1823, in-4.

902. Siegel (Jo.Gotl.), Dissertatio de indossatario reconveoiendo. *Lips.* 1724, in-4.

903. Zieger (Ch.-Sal.), De cessione sive indossamento cambiorum. *Viteb.* 1770, in-4.

QUINTA SUDDIVISIONE

Dell' Avallo.

904. Gerken (Sebas.-Hen.), De juribus fidejussoris cambialis. *Giess.* 1752, in-4.

905. Hetzer (J.-L.), De differentiis juris romani et juris cambialis in fidejussioo. *Argent.* 1755, in-4.

906. Marsilius (Hip. De), Tractatus de fidejussoribus (In collect. tract. var. de fidejuss.).

907. Püttmann (Jos.-Lud.-Ern.), De avallo. *Lipsiae* 1781, in-4.

908. Romano (Gasp.-Theoph.), De adjecto. *Lipsiae* 1672, in-4.

909. Rudel (Godt.), De adjecto. *Lipsiae* 1692, in-4.

SESTA SUDDIVISIONE

Del Pagamento, e delle Eccezioni deducibili contro i recapiti mercantili.

910. Behm (Joac.-Thil.), Dissertatio de natura et iodole exceptinnum in causis cambialibus. *Gotting.* 1783, in-4.

911. Bender (J.-H.), Uber die Zulässigkeit der Einrede des nicht gezahlten Wechsel-Betrags im deotschen Wechsel-Process (Sulla ammissibilità dell'eccezione tratta dalla valuta non pagata, nella procedura che si pratica in Germania in materie di cambio). *Giess.* 1821, in-8.

912. Faömmer (C.-L.), Dissertatio de vigore juris cambialis. *Ingolst.* 1712, in-4.

913. Goebel (Jos.-Guill.), De depositione pe-

Digitized by Google

cuniæ judiciali in processu cambiali. *Helmstadii* 1726, in-4.

914. Heoler (Jos.-Chr.), Dissertatio de personis quæ cambia dare possunt, vel non. *Viteb.* 1751, in-4.

915. Jöcher (Geor.-Will.), De personis rigori cambiali subjectis. *Helmst.* 1725, in-4.

916. Ludovic (Jac.-Frid.), Einleitung zum Wechselprocess, mit J.-G.-Schlitt's Zusätzen (Introduzione alla procedura nelle cause di cambio con le aggiunte di Schlitt). *Halle* 1743, in-4.

917. Menchen (Godof.-Ludov.), Dissertatio de personis per mandata de ann. 1718 e 1721, cambialiter contrahere prohibitis. *Viteb.* 1721, in-4.

918. Misler (J.-Got.), Dissertatio de querela et exceptione non numeratæ pecuniæ in cambiali negotio, maxime ad jura Hamburgensia applicata. *Giess.* 1747, in-4.

919. Mitternacht (Jo.-Carl.), De exceptione non numeratæ pecuniæ adversus cambium. *Viteb.* 1709, in-4.

920. Rahn (W.), Uber die Unzulässigkeit der Einrede des Anastasischen Gesetzes gegen Wechselforderungen nach gemeinem Rechte und mit besonderer Rücksicht auf die herzogl. Braunschweig-Wolfenbüttelsche Wechsel-Ordnung (Della inammissibilità della eccezione anastasiana nelle materie di cambio, secondo il diritto comune e con riguardo speciale all'ordinanza sui cambj del ducato di Brunsw. Wolf) *Brunsw.* 1802, in-8.

921. Rivinus (J.-Flor.), Programma quonam die debitor litterarum cambialium ad nundinas illas indefinite, nulla solutionis die specialim inserta, directarum solutionem præstare debeat, et quando eadem dilata adversus ipsum rigor cambialis locum habeat. *Lipsiae* 1729, in-4.

922. Scherer (Phil.-Ch.), Der Wechsel-Procesz mit Rücksicht auf die meisten bekannten Wechselgesetze (Procedura negli affari di cambio). *Erlang.* 1802, in-8.

923. Schönhahn (H.-K.), Uber die Zulässigkeit der Einrede des Anastasianischen Gesetzes gegen Wechselforderungen nach gemeinem und herzogl. Braunschweig Wolfenbüttelschem Rechte (Della ammissibilità della eccezione Anastasiana nelle materie di cambio, secondo le leggi germaniche e gli statuti di Brunswick). *Brunswick* 1802, in-8.

924. Streker (C.-Wil.), De iis qui a nexu cambiorum vel juris cambialis rigore sunt exempti. *Erford.* 1734, in-4.

925. Wakker (J.-Frid.), De exactore litterarum cambialium. *Lugd.-Batav.* 1817, in-8.

926. Walraven (Did.-Ant.), De natura et indole actionum quæ litterarum cambialium emptori competunt, solutione litterarum denegata. *Lugd.-Batav.* 1817, in-8.

927. Weiss (Chr.-Ern.), De justo rigoris cambialis usu. *Lipsiae* 1807, in-4.

928. Widow (Pet.-Aug.), Dissertatio de depositione judiciali debiti cambialis præsertim ex jure Hamburgensi. *Gotting.* 1795, in-4.

929. Willenberg (Sam.-Frid.), De exceptione doli in cambiis cessante. *Gedanis.* 1702, in-4.

SETTIMA SUDDIVISIONE

Dello Smarrimento delle Cambiali.

930. Green (Aug.-Fr.-Sig.), De amissione litterarum cambialium. *Lipsiae* 1773, in-4.

OTTAVA SUDDIVISIONE

Dei Protesti.

931. Biener (Ch.-Gott.), De protestationibus cambii. *Lipsiae* 1813, in-4.

932. Gunderode (Henr.-Will.), Beantwortung der Frage: ob der Indossat gegen den Indossanten wegen eines mit Protest zurück gekommenen Wechsels nach Wechselrecht klagen könne (Risposta alla questione: se un giratario possa agire contro un giratario precedente secondo il rigore del diritto di cambio, per causa di una cambiale rinviata con protesto). *Giess.* 1788, in-8.

933. Hufeland (Gottlieb.), Primæ lineæ doctrinæ de protestatione cambiali *Jen.* 1799, in-4. Tradotto in Tedesco da I.-M.-Zimmerl. *Vienna* 1800, in-8.

934. Luebecn (Mele), De protestatione in cambiis. *Lipsiae* 1711, in-12.

935. Uffenbach (Joh.-Jac.), Dissertatio de protestationibus in cambiis. *Altd.* 1715, in-4.

936. Willenberg (Sam.-Frid.), De incommodo trassantis ob non acceptatas litteras cambii. *Gedan.* 1702, in-4.

NONA SUDDIVISIONE

Della Prescrizione.

937. Gneve (Ch.-Frid.), Dissertatio de exceptione præscripti cambii *Francof. ad Viad.* 1738, in-4.

938. Green (Aug.-Fr.-Sig.), Programma de renuntiatione præscriptionis in cambio. *Lipsiae* 1777, in-4.

939. Guenther (Ern.-Frid.), De actionum ex negotio cambiali oriundarum natura et præscriptione. *Lipsiae* 1810, in-4.

940. Küssner (God.-Gnil.), De menstrua et annali præscriptione litterarum cambialium,

occasione § 32 Ord. cambialis Lipsiensis. *Lipsiae* 1711, in-4.

911. Rechenberg (Car.-Otto), Programma an cambium in Saxonia post quadriennium penitus extinguatur, et a natura sua recedat. *Lipsiae* 1831, in-4.

912. Scoweitzer (Christ.-Will.), De præscriptione actionum cambialium ex jure Saxonico-electorali. *Viteb.* 1805, in-4.

DIVISIONE III.

Opere varie sulle Cambiali.

913. Bonot (Jo.), Dissertatio de periculo damni ex falso in litteris cambialibus commisso. *Lugd.-Batav.* 1788, in-8.

914. Das Wechsel-Recht nach sächsischen, preussischen etc. (Del diritto di cambio Sassonico e Prussiano). *Leipz.* 1812, in-4.

915. Einert (Chr.-Gott.), An is qui cambium trassatum acceptavit in ipsa solutione, præter redditionem cambii, apocham a præsentante jure suo possit exigere? *Lips.* 1801, in-4.

916. Hofmann (J.-A.), De differentiis juris cambialis inter leges imperii et statuta civitatis Bremensis. *Marb.* 1767, in-4.

917. Krant (W.-T.), De argentariis et nummulariis comm. *Gott.* 1826, in-8.

918. Menckenio (G.-F.), Dissertatio de vera indole litterarum obligationis *Lipsia* 1781, in-8.

919. Ninno (Joseph), Chirographii mercatoris analysis. *Casarang.* 1611, in-fog.

950. Reinoardt (Tob.-Jac.), Dissertatio de differentia et convenientia inter obligationem ad carcerem et litteras cambiales. *Erford.* 1734, in-4.

951. Rossmann (And.-El.), Dissertatio de valore cambii in imperio. *Erlang.* 1765, in-4.

952. Zschinsky (Ferd.), De cambiis multiplicatis. *Lipsiae* 1823, in-4.

953. Wanoerlic (A.), De antiqua litterarum obligatione. *Goett.* 1832.

DIVISIONE IV.

Di alcune materie attenenti ai Cambj.

PRIMA SUDDIVISIONE

Delle Credenziali.

954. Amsinck (Zimb.), De obligatione ex litteris commendatitiis. *Argent.* 1671, in-4.

955. Busch (Carl.-Lud.), Rechtsgutachten über die Rechte und Verbindlickeiten die aus einem Credit-Briefe entstehen (Pareri su i diritti e le obbligazioni provenienti da una lettera di credito). *Ling.* 1797, in-4.

956. Fritsch (Ahasv.), De litteris commendatitiis. 1752, in-4.

957. Fromman (Jo.-Andr.), De commendatione. *Tubing.* 1669, in-4.

958. Hedinger (Jo.-Reinh.), De litteris commendatiis. *Gen.* 1669, in-4.

959. Homborg (And.), De litteris commendatitiis. *Helmst.* 1752, in-4.

960. Lyncker (Nic.-Ch.), De commendatione speciali. *Jenae* 1716, in-4.

961. Mantzel (Ern.-Jo.-F.), De commendatione in specie. *Butzow.* 1763, in-8.

962. Zoeller (Frid.-Got.), An specialis commendatio obligationem efficiat. *Lips.* 1771, in-4.

SECONDA SUDDIVISIONE

Degli Assegni.

963. Bayer (Jo.-Godfr.), Programma an et quando assignatio processui executivo locum det? *Lipsiae* 1758, in-4.

964. Coccei (Henr.), Dissertatio de assignationibus. *Jenae* 1744, in-4.

965. De Vries, De commercio epistolarum. *Amstelodami* 1841, in-8.

966. Harpprecht (Ferd.-Chr.), De assignatione nominis. *Tubing.* 1703, in-4.

967. Sicherer (Car.-Phil.), De assignationibus. *Giess.* 1782, in-4.

968. Slyk (Sam.), De jure assignationis inter mercatores. *Hal.-Magd.* 1708, in-8.

969. Ricoelman, Dissertatio inauguralis summa capita doctrinæ de assignationibus mercatorum exhibens. *Gryph.* 1805, in-4.

970. Untersuchung von Assignationen oder Anweisungen unter Kauf-und Handelsleuten (Dissertazione su le assegne di pagamento, e sopra i mandati che si praticano in commercio). *Leipzig* 1724, in-4.

TERZA SUDDIVISIONE

Del variabil prezzo del Danaro, e delle Monete.

971. Abot de Basinghen, Table des monnoies courantes. *Paris* 1767, in-12.

972. —— Dictionnaire de la Cour des monnoies. *Paris* 1764, 2 vol. in-4.

973. A Discourse on money (Discorso sulla moneta). *London* 1696, in-8.

974. Agricolæ (Geor.), De prætio monetæ. *Basileae* 1550, in-fog.

975. Aguesseau (Henr.-Franc. d'), Considérations sur les monnaies. Dans le tome 13 de ses œuvres. *Paris* 1819, in-8.

976. Alemannus (Jac.), Palaestra consultationum illustrium juris de jure, valore, mutatione, reprobatione, solutione ac variis monetæ speciebus. *Magdeburgi* 1613, in-fog.

977. An essay upon money and coins in two parts (Saggio sul danaro e sulle monete coniate). *London* 1757, in-8.

978. Angelocratoris (Dan.), Tractatus de ponderibus, mensuris et monetis ubique usitatis. *Francofurti* 1617, 1628, e 1668, in-4

979. A political and historical essay on money (Saggio storico e politico sulla moneta). *London* 1696, in-8.

980. Aquilæ (Jo.), Tractatus de Monetarum utilitate, potestate atque valore. *Coloniae* 1551. *Norimbergae* 1542, in-4

981. Aur (J.-W.), Dissertatio de jure Monetarum. *Basileae* 1617, in-4.

982. Beccaria C), Del disordine e dei rimedj delle monete nello stato di Milano nell'anno 1762 (Nella raccolta degli economisti del B. Custodi).

983. Belloni, Lettre de la monnoie fictive. *Paris* 1755, in-4.

984. Bettange (De), Traité des monnoies. *Avignon* 1760, 2 vol. in-8.

985. Biel (Gab.), De monetarum jure et potestate. *Norimb.* 1542, in-4.

986. Biener (Chr.-Gott.), De fœnore illicito pro diversis monetarum generibus recte judicando. *Lipsiae* 1805, in-4.

987. Bircherod (Thom.), Specimen antiquæ rei monetariæ Danorum. *Hafn.* 1700, in-4.

988. Boceri H.), De jure monetarum tractatus. *Tubing.* 1614, in-8.

989. Bodini (J.), De re nummaria seu monetaria. *Lugduni* 1594, in-4.

990. —— De augmento et decremento auri et argenti. *Parisiis* 1578, in-8.

991. Boehmer (Sam.-Frid.), De solutione debiti pecuniarii mutata nummorum bonitate, etc. *Francof. ad Viad.* 1762, in-4.

992. Boitzard, Traité des monnoies. *Paris* 1692, in-12.

993. Bornitii (J.), De nummis in republica percutiendis et conservandis. *Hannoviae* 1608, in-4.

994. Boys (M. De), Collectio tractatuum de monetis. *Coloniae* 1574, in-8.

995. Brerewood (J.), De veterum nummorum pretiis collatis cum recentioribus. *Londini* 1614, in-4.

996. Broccia (C.-A.), Trattato delle monete considerate nei rapporti di legittima riduzione, circolazione e deposito. *Nap.* 2 vol. in-8.

997. Bruni (Alb.), De augmento et diminutione monetæ, in vol. 17. suor. oper. *Francofurti* 1758, in-fog.

998. Budelii R.), Tractatus de monetis et re nummaria, libri tres: accesserunt tractatus varii atque utiles de monetis earumque valore, lega, pondere, potestate, mutatione, varietate, etc. *Majori Colon.* 1591, in-4.

999. Burtrel du Pasquier, Observation sur la déclaration du 30 Octobre 1785, et l'augmentation progressive du prix des matières d'or et d'argent, depuis le premier janvier 1726.

1000. Butenove (Cl.), Disquisitiones curiosæ de monetis Galliæ. *Parisiis* 1626, in-4.

1001. Caballini (Gas.), Tractatus commerciorum et usurarum, reditumque pecunia constituta, et monetarum. *Venetiis* 1576, in-fog.

1002. Caranza (Alp.-A.), De monetis. *Maluti* 1629, in-fog.

1003. Carli (G.-R.), Dissertazione dell'origine e del commercio della moneta, e dei disordini che accadono nelle mutazioni di essa.

1004. —— Proporzione media tra i metalli monetati con i generi in Italia etc.

1005. —— Osservazioni preventive al piano intorno le monete di Milano.

1006. —— Nuove osservazioni sulla riforma delle monete (Tutte inserite nella raccolta Custodi citata al n. 982.).

1007. —— Rapporto etc. V. *Kaunitz Rietberg.*

1008. Carrach (Jo.-Ph.), De regali cudendi monetam jure, ex superioritate territoriale, non ex privilegio imperiali competente. *Halae* 1749, in-4.

1009. Cassander (G.), Supputatio rei nummariæ Romanorum ac Græcorum ad monetaoi Flandricam. *Gandavi* 1636, in-8.

1010. Cmodini (Conte Tomm. d'Ottone), Dello aumento della moneta. *Mod.* 1775, in-fog.

1011. Chockier (J.), Tractatus de re nummaria primæ vi collata ad æstimationem monetæ præsentis. *Coloniae* 1620, in-8.

1012. Constant (G.), Traité de la Cour des monnoyes. *Parisiis* 1658, in-4

1013. Collegii Papiensis consilium in materia augmenti monetarum. *Colon.* 1591, in-8.

1014. Coquerelli (N.), Discours de la perte que les Français etc. *Paris* 1608, in-4.

1015. Corazzarii (J.-B.), De augmento monetæ. *Romae* 1641, in-4.

1016. —— Concordia doctorum ad regulas solutionum sua qualibet variatione monetarum. *Ibidem* 1624, in-4.

1017. Corniani (G.-B.), Riflessioni sulle monete. *Brescia*, in-8.

1018. Covarruvias (D.), Tractatus de mutatione monetarum. Habetur in T. 12 Tract. Tract.

1019 Crell (Ch.-Lud.), Observationes de reditibus annuis leviori moneta solutis. *Viteb.* 1736, in-4.

1020 Curtii (F. senioris), De monetis. in Tom. 12. fol. 105 suor. oper.

1021. —— (F. junioris), Tractatus prope divinus de jure fisci et de numismatibus. *Francofurti* 1610, in-4.

1022 Davanzati (B.), Lezione delle monete. (Vedi sop. n. 690.)

1023. Dell' indole e qualità naturali e civili della moneta e dei principj storici e naturali dei contratti. *Roma* 1750, in-fog.

1024 Delle monete, Libri cinque. *Napoli* 1750, in-8.

1025. Dell' origine e del commercio della moneta, e della istituzione delle Zecche in Italia. *All' Haja* 1751, in-4.

1026. Dietze (Jo.-G.), Versuch einer münzwissenschaftlichen Beantwortung der Fragen, wie ist eine Geldschuld abzutragen? und wie hat man, bei Valutirung aller ehedessen sowohl in Gold als Silbergeld angelegten Capitalien, damit weder der Gläubiger noch der Schuldner beschwert werde? (Saggio d'una risposta scientifica ai seguenti quesiti: come debba pagarsi un'obbligazione pecuniaria? come si debba procedere nella valutazione dei capitali precedentemente impiegati, tanto in oro che in argento, onde non ne nasca aggravio nè al creditore nè al debitore?) *Frankf.* 1791, in-8.

1027. Dinner (And.), Disputationes tres de monetæ mutatione quoad solutionem. *Norimb.* 1622, in-4.

1028. Diodati (F.), Dello stato presente delle monete nel regno di Napoli e della necessità di rialzarle. *Napoli* 1790, in-4.

1029. Dorspergeri (J.-C.), Responsum 3 Q. Q. Monetalium. *Constantiae* 1631, in-4.

1030. Dupré de Saint-Maure, Essai sur les monnoies, ou réflexions sur le rapport entre l'argent et les denrées. *Paris* 1746, in-4.

1031. Ebrai Pauli, Vocabula rei nummariæ. *Viteb.* 1556. *Lipsiae* 1564, in-8.

1032. Eston (Jo.-Georg.), De permisso et vetito collybo quem *agio* vocant etc. *Marpurgi* 1755, in-4.

1033. Fels (Ch.-Frid.), Quid debito pecuniario contracto, præsertim mutationibus circa pecuniam interim factis, solvendum sit. *Tubing.* 1811, in-8.

1034. Felser (Arrigon.), Relatio et decisio causæ in quali pecunia ante plures annos contractum debitum genericum hodie solvi debeat. *Francof.* 1623, in-8.

1035. Freundberg (G.-A.), Notæ ad Kizelium de jure monetarum. *Marpurgi* 1631, in-4.

1036. Galiani (Ferd.), Della Moneta. *Mil.* 1829, in-12 nella raccolta Custodi sop. cit. n. 982.).

1037. Garralt (F.), Les recherches des Monnoyes etc. *Paris* 1576, in-8.

1038. —— Mémoires et recueil des nombres, poids et mesures des monnoyes. *Par.* 1591, in-8.

1039. —— Des Edits et Ordonnances royales concernant la Cour des monnoyes. *Tours* 1590, *Paris* 1632, in-8.

1040. Garnier, Histoire de la monnaie depuis les temps les plus reculés jusqu'au règne de Charlemagne. *Paris* 1819, 2 vol. in-8.

1041. Gatzert (Chr.-Hart.-Sam.), De mutuo nummario post pecuniæ mutationem solvendo. *Gott.* 1761, in-4.

1042. Gerboux (F.), Discussion sur les effets de la démonétisation de l'or relativement à la France. *Paris.*

1043. Giacharii (H.), Consilia sive responsa duo, quorum secundum materiam monetæ Marchisanæ ec. *Venetiis* 1595. *Franc.* 1613, in-4.

1044. Gobius (Anton.), Monetarum quæstiones. *Venetiis* 1700, in-fog.

1045. Godefroi (Jac.), Dissertationes duæ de mutatione et augmento monetæ aureæ, et de functione et qualitate in mutuo. *Helmst.* 1645, in-8.

1046. Goldasti (H.-M.), Catholicon rei monetariæ et leges monarchiæ de rebus nummariis, collectaneis variis auctum. *Francofurti* 1662, in-4.

1047. Grauman, Lettre concernant les monnoies d'Allemagne. *Berlin* 1752, in-12.

1048. Green (Aug.-Frid.-Sig.), Programma de æstimatione monetæ diversi valoris. *Lips.* 1786, in-4.

1049. Grimaudeu (Franç.), Des monnoyes, augmentation et diminution d'icelles. *Paris* 1586, in-4.

1050. Gronovii (J.-F.), Tractatus de sextertiis, seu Subsecivorum pecuniæ veteris græcæ et romanæ libri quatuor. *Amstelodami* 1656, in-8.

1051. Guidi (J.), De Mineralibus, ubi de Metallariis, de Moneta etc. *Venetiis* 1625, in-4.

1052. Gull (Will.), De utilitate bonæ monetæ in commerciis. *Traj. ad Rhen.* 1728, in-4.

1053. Gulh, De utilitate bonæ monetæ et maxime novæ Hamburgensis in commerciis. *Traj. ad Rhen.* 1728, in-4.

1051 Hanemanni A.), Tractatus de re monetaria. *Bremae* 1660, in-8.

1055 Heineccius (J.-Gott.), De reductione monetæ adjustum pretium. *HalaeMagd.* 1759, in-4.

1056. Helm (Herm.), De moneta. *Vit.* 1654, in-4

1057. Hermanni (H.), Disputatio de monetis. *Bremae* 1632, in-8.

1058. Hertlino (Joh.-Frid.), De re legibusque nummariis, juxta veterem præsentemque Imperii statum. *Heidelb.* 1748, in-4.

1059. Heuteri (P.), Monetæ veterum æreæ, argenteæ, aureæ cum moneta nostro seculo usitata analogica comparatio *Lovanii* 1619, in-fog.

1060. Hilter (J.-W.), Responsa de monetis. *Augus.* 1623, in-4.

1061. —— Discursus tres ad quæstiones de re monetaria. *Francofurti* 1623, in-8.

1062. Hommanni (H.), Disputationes monetarum in discussione crediti et solutionis. *Coloniae* 1391, in-4.

1063. Hullin L.), Le rapport des poids et monnoyes. *Orléans* 1585, in-8.

1064. Kaunitz-Rietberg (Principe De) Rapporto fatto a S. M. il giorno 11 ottobre 1776, sulla riforma delle monete dello stato di Milano (Opera del Carli V. sopra n. 1007 e collezione Custodi cit al n. 982)

1065. Kitzel (Joann.), Tractatus de jure monetarum. *Marpurg.* 1632, in-4.

1066. Kornmanni (H.), De monetarum disputatio. *Darmstad.* 1611, in-4.

1067. Krull (Joh.-Georg.), Tractatus de regali monetarum jure. *Jenae* 1667, in-4.

1068. Labbei (Th.), Bibliotheca nummaria. *Rothomagi* 1672, in-8.

1069. Lebreton (Iva.), Rapport fait au nom de la section des finances sur le projet de lois relatives à la monnoie. *Paris* germinal An. XI, in-4.

1070. Leonini (Elb.), Consilium in materia monetarum: extat in collectione Budeliana. *Coloniae* 1591, in-4. (Vide sup. n. 998.).

1071. Leuber (Benj.), De reductione monetali, an illa sit idoneus monetæ depravatæ restituendæ modus. *Norimb.* 1629, in-4.

1072. —— De pecuniariorum nominum, et variis nummariorum debitorum solutionibus. *Altdorf.* 1629, in-4.

1073. Leyser (Aug.), De mutationibus monetæ. *Helmst.* 1729, in-4.

1074. Ludwel (Will.), De jure monetarum. *Altdorf.* 1660, in-4.

1075 Locke G., A Treatise on the raising of the value of money *London* 1691, in-4. È tradotto egregiamente in italiano col titolo — Ragionamento sopra la moneta, l'interesse del danaro, le finanze etc. di G. Locke. *Firenze* 1751, in-4.

1076. Macé de Richebourg, Essai sur la qualité des monnoies étrangères. *Par.* 1764, in-fog.

1077 Malestricto seu de Malestroctis (D.), Paradoxa de Monetis, seu de re nummaria. *Coloniae* 1591, in-4.

1078. Mamerani (H.), Priscæ monetæ diversarum nationum ad hujus nostri temporis monetas supputatio. *Coloniae* 1551, in-4.

1079. Marianna (J.), De mutatione monetæ. Inter ejus Op. *Coloniae* 1609, in-fog.

1080. Massolæ (J.-Ph.), Trismegistus legalis etc. et opusculi de augmento Monetæ. *Genevae* 1675, in-4.

1081. Mees (G.-C.), De vi mutatæ monetæ in solutione pecuniæ debitæ. *Rotter.* 1838, in-8.

1082. Measenni (M.), De mensuris, ponderibus et nummis hebraicis, græcis, romanis. *Parisiis* 1644, in-4.

1083. Mescou (Joh.-Jac.), De jure circa rem monetariam in terris Circuli Saxoniæ superioris. *Lipsiae* 1723, in-4.

1084. Mirabeau (l'aîné), De la constitution monétaire, précédée d'observations sur le rapport du Comité des monnoies, et suivie des lois monétaires présentées à l'Assemblée Nationale. *Paris* 1790, in-8.

1085. Monnez, Considérations sur les monnoies, suivies d'une notice sur les monnoies françaises, par *Dibarrat*. *Paris* An. IV, in-8.

1086. Molinæ (L.), De monetis, in 2 vol. suor. oper. *Coloniae* 1610. *Moguntiae* 1602, in-4.

1087. Montanari (Gem.), Trattato mercantile della moneta. *Modena*, in-8.

1088. Mysingeri (Iva.), Observationes ad valorem monetæ: in collect. Budeliana. *Colon.* 1591. (V. sup. n. 998.).

1089. Nesi (P.), Osservazioni sopra il prezzo delle monete. *Firenze* 1751, in-8.

1090. Nettelbladt (Chr.), De jure circa rem nummariam in Suecia. *Gryphiwald.* 1733, in-4.

1091. Nuovo trattato del modo di regolare la moneta. *Venezia* 1752, in-4.

1092. Oelhauen seu Oelhaffen (T.), Tractatus de statu corrupto rei monetariæ in Imperio romano germanico. *Noribu.* 1665, in-4.

1093. Oiselii (J.), Thesaurus numismatum antiquorum. *Amstelodam.* 1677, in-4.

1094. Olano (P.-P.), De Monetis. *Wurzburgi* 1622, in-4.

1095. Olberg (Theod.), De valore monetæ mercatorum auctoritate mutato. *Gotting.* 1776, in-4.

1096. Olpius (Sev.-Chris.), De jure monetarum. *Jenae* 1653, in-4.

1097. Oresmius (Nicol.), De mutatione monetarum. *Helmstad.* 1622, in-4.

1098. Orsini (Ig.), Storia delle monete della Repubblica fiorentina. *Fir.* 1770, in-4.

1099. Osservazioni preventive al piano intorno alle monete di Milano. *Mil.* 1766, in-4.

1100. —— sopra il libro dell'origine e commercio della moneta. *Roma* 1652, in-4.

1101. Pagnini (G.-F.), Saggio sopra il giusto pregio delle cose, la giusta valuta della moneta, e sopra il commercio dei Romani.

1102. Pajot (A. De), Remonstrances de la Cour des monnoyes. *Paris* 1651, in-4.

1103. Papii (P.), Disputatio resp. P. Olandio de monetis. *Wurzburgi* 1622, in-4.

1104. Papiense (Collegium), Tractatus de monetarum augmento et diminutione. Habetur in Tom. 12. suor. oper. *Coloniae* 1754, in-4. Extat et in collectione Boys. (Vide sup. n. 994.).

1105. Petavii (D.), Gnorisma veterum nummorum. *Parisiis* 1610, in-4.

1106. Pirckheymeri (B.), De priscorum numismatum cum norimbergensis monetæ collatione. *Norimbergae* 1542, in-4.

1107. —— De exstinctione priscorum nummorum. *ibid.*

1108. Poulain (H.), Traité des Monnoyes. *Paris* 1621, in-4, 1727, in-12.

1109. Prinsep (C.-R.), An essay on money (Saggio sulla moneta). *London* 1818, in-8.

1110. Pruckmani (F.), De monetis: in vol. 3 suor. oper. *Francofurti ad Moenum.* 1672, in-fog.

1111. Putbani (Er.), Pecuniæ romanæ ratio ad nostram revocata, 12 januarii 1620. *Coloniae* et *Lovan.* 1620, in-8.

1112. Putei (Jac.), Disputatio in materia mutationis monetarum. *Coloniae* 1591, in-4.

1113. Rachon, Essai sur les monnaies anciennes et modernes. *Paris* 1792, in-8., *avec planches.*

1114. Raynaudi (J.), De monetis; num inspici debeat valor tempore contractus, vel solutionis, vel moræ. Habetur in Collect. Boys. (Vide sup. n. 994.).

1115. Recherches sur la valeur des monnaies et sur le prix des grains, avant et après le concile de Francfort. *Paris* 1762, in-8.

1116. Rechtlions Erörterung der Frage, ob und wie fern Staaten, Banken und Privat-Personen die durch Nachahmungen von Papier-Geld, Bankzetteln und Handschriften verursachten Schaden zu ersätzen schuldig sind (Risposta giuridica alla questione, se e fino a che punto i governi, le banche ed i particolari sieno obbligati al risarcimento dei danni cagionati dalle contraffazioni della carta monetata, dei biglietti di cambio, e delle scritture). *Leipzig* 1802, in-4.

1117. Reflections on coin in general and on the coin of gold and silver of Great-Britain in particular. (Considerazioni sulla moneta in generale e sulla moneta d'oro e d'argento della Gran Brettagna in particolare) *London* 1762, in-1.

1118. Rennemann (Hen.), Decisio controversiæ monetariæ circa valoris vulgo recepti incrementum, creditoris an debitoris lucro veniat. *Erfurti.* 1610, in-4.

1119. Riemer (Valent.), De variis nummariorum debitorum solutionibus. *Jenae* 1622, in-4.

1120. Rossmann (And.-Elias), De moneta symbolica et provinciali. *Erlang.* 1762, in-4.

1121. Rüsei (J.-A.), Consilium monetarium: in collect. Budeliana. (Vide n. 998.).

1122. Rudolph (Andr.), De origine et natura nummi. *Helmst.* 1659, in-4.

1123. Saboi (Alexis), De nummis romanis et græcis collatis cum pecunia quæ nunc est *Moguntiae* 1579, in-4. *Par.* 1648, in-8.

1124. Scaruffi (G.), L'altinanfo per fare ragioni e concordanza d'oro e d'argento, che serve in universale tanto per provvedere alli infiniti abusi del tosare e guastare le monete, quanto per regolare i pagamenti e ridurre anco tutto il mondo ad una sola moneta. *Reggio* 1582, in-8.

1125. Schneiot (J.-M.), De eo quod circa solutiones aut præstationes mutato monetæ valore in Imperio romano-germanico justum est. *Viteb.* 1771, in-4.

1126. Schorch (Ch.-Frid.), De eo quod justum est in reddendo mutuo in casu si monetæ mutatio medio tempore facta est. *Erfurti.* 1761, in-4.

1127. Schott (Chr.-Frid.), De cura principis circa pretium æris signati sive monetæ. *Tubing.* 1753, in-4.

1128. Schwartzkopff (Joan.), De moneta, ejusdem jure et mutatione. *Helm.* 1675, in-4.

1129. Schütten (Henr.-Mel.), De eo quod justum est circa restitutionem mutui mutata monetæ bonitate. *Erfurti.* 1738, in-4.

1130. Seger (Jo.-Th.), De mutato valore monetæ in solutionibus æstimando. *Lipsiae* 1763, in-4.

1131. Seidensticker (A.-Lud.), De jure monetæ chartaceæ *Jenae* 1807, in-8.

1132. Servin (L.), Sur l'exposition des monnoyes. *Paris* 1622, in-4.

1133. Slevogt (Ph.), De rei nummariæ mutatione et augmento. *Jenae* 1689, in-4.

1134. Snelli (W.), De re nummaria. *Leidae* 1613, in-8.

1135. Sole (Ant.), Tractatus de monetis *Pedem.*

1136. Stryk (Sam.), De loco solutionis. *Viteb.* 1742, in-4.

1137. Thessaurus (Cas.-Ant.), De augmento et variatione monetarum. *Genev.* 1636, in-fog.

1138. —— De monetis. *Taurini* 1669, in-4.

1139. The use and abuse of money (Dell' uso ed abuso della moneta). *London* 1671, in-8.

1140. Thomas (Traug.), De jure monetæ mutatæ hodiernæ dissertationes quatuor. *Lips.* 1770-71, in-4.

1141. Tilemanni (J.), Memoriale monetarum. *Francofurti* 1562, in-fog.

1142. Tirini (J.), De antiquis monetis. *Antuerpiae* 1632, in-fog.

1143. Titius (J.-D.), De pecuniæ deterioris atque melioris exæquatione. *Lipsiae* 1763, in-4.

1144. Tractatus de monetis. *Aug. Taurinor.* 1609, in-4.

1145. —— varii de monetis. *Colon.* 1574, in-8.

1146. Trattato dei tributi e delle monete. *Napoli* 1743, in-8.

1147. Turbolo, Discorsi e relazioni sulle monete del regno di Napoli. *Napoli* 1629.

1148. Ullrich Gott.-Christ.), De constitutione et adulteratione nummorum secundum jus civile Romanorum, nec non Saxonicum. *Altdorf.* 1679, in-4.

1149. Ungepaua (Eras), De jure monetæ. *Altd.* 1628, in-4.

1150. Vasco (G.-B.), Saggio politico sulla moneta (Nella indicata collez. Custodi).

1151. Veari (P.), Consulto sulla riforma delle monete dello stato di Milano. *Mil.* 1772, in-8.

1152. Volemari (B.), et J. W. Hilleri, Discursus et responsa juris tria ad quæstiones in re monetaria quotidianas: 1° quando certæ specificæ monetæ numerus in conventionem venit, an aucto ejus extrinseco tota corpora nummorum solvenda: 2° si certa quidem specie etc. *Francofurti* 1616, in-8.

1153. Volbat (Ulr.), Discursus de opinamine illo, in mutatione monetæ tempus obligationis contractæ esse inspiciendum. *Erfurti*, 1624, in-4.

1154. Walch (Car.-Frid.), Dissertatio de jure creditoris mutata re oppignorata. *Jenae* 1769, in-4.

1155. Werneri (J.-R.), Quaestio an in solutionibus tempus contracti debiti vel solutionis sit inspiciendum. *Erfurti* 1625, in-4.

1156 Zannetti, Nuova raccolta delle monete e zecche d'Italia. *Bol.* 1775, 2 vol. in-fog.

1157. Zetsch (Elias), De jure monetæ. *Argentor.* 1623, in-4.

1158. Ziegleri G.), De jure monetae. Extat in Tract. de jure Majestatis. *Witt.* 1672, in-4.

DIVISIONE V.

Delle Banche di credito.

PRIMA SUDDIVISIONE

Delle Banche mercantili, e del Credito in genere.

1159. Augier (M.), Du crédit public et de son histoire. *Paris* 1842, in-8

1160. Auzière (Gab.), Les Arbitrages de banque à Paris. *Paris* 1830, in-8.

1161. Le Bastrier, Projet d'une société de crédit mutuel. *Paris* 1830, in-8.

1162. Berryer, Mort au monopole de l'argent, ou appel impartial pour et contre le renouvellement du privilège de la Banque de France. *Paris* 1840. *Brochure.*

1163. Bianchini (L.), Principj del credito pubblico. *Napoli* 1831, in-8.

1164. Blaize (A.), Des Monts-de-Piété et des Banques de Prêt sur nantissement en France, en Angleterre, en Belgique, en Italie, en Allemagne etc. *Paris* 1813, in-8

1165. Büsch (J.-C.), Sämmtliche Schriften über Banken und Münzwesen (Raccolta di scritti sulle banche e le monete). *Amburgo* 1801, in-8., tradotta in parte in Francese, sotto il titolo di *Trattato delle banche*, da Las Cases. *Paris* 1814, in-8.

1166. —— (J.-G.), Uber die Hamburger-Bank (Sulla banca d'Amburgo). *Hamburg* 1791, in-8: tradotto in Francese, *Parigi* 1801, in-8.

1167. Cabarrus, Memoria presentada a S. M. para la formacion de un banco national por mano de lo excellentissimo señor Conde de Floridablanca su premier secretario de Estado. *Madrid* 1782, in-8.

1168. Chiarenti, Memorie economico-politiche sulla circolazione del Denaro. *Pistoja* 1817. *Opuscolo.*

1169. Cieszkowski (A.), Du crédit et de la circulation. *Paris* 1839, in-8.

1170. Clavier, Opinion d'un créancier de l'état. *London* 1789, in-8.

1171. Cobbet (W.), Paper against gold, or the history and mystery of the bank of England (Carta per oro, o storia e misteri della banca d'Inghilterra). *London* 1821, in-4.

1172. Condi-Raguet, Traité des Banques et de la Circulation. *Paris* 1810, in-8.

1173. De Saint-Pierre, Mémoire sur les billets d'État. *Paris* 1723, in-8.

1174. Dupresne Sainy-Léon (L.-C.-A.), Étude du crédit public et des dettes publiques. *Paris* 1821, in-8.

1175. Gastaldi (L.-B.), De la liberté commerciale, du crédit et des Banques; avec projet d'une banque générale du crédit et de l'industrie. *Turin* 1810, in-8.

1176. Gilbart (J.-W.), The history and principles of banking. (Storia e principio delle banche). *London* 1835, in-8.

1177. Hofmann (Chr.-Gotof.), De en quod justum est circa æraria privata. *Lipsiae* 1721, in-4.

1178. Lafitte, De la constitution de rente, du crédit et de la circulation. *Par.* 1840, in-8.

1179. Law (J.), Œuvres, contenant les principes sur le numéraire, le commerce, le crédit et les banques. *Paris* 1790, in-8.

1180. Marperger (P.-J.), Beschreibung der Banken (Descrizione delle banche). *Lips.* 1723, in-4.

1181. Martin (Marc.), Der Capitalist und fertige Wechsler (Il capitalista ed il banchiere istruito). *Berlino* 1750, in-8.

1182. Müller (Jo.-Marc.), Commentarius de ærario mercatorum apud veteres Romanos. *Hamburg.* 1773, in-4

1183. Otto (E.), Dissertatio de argentariis veterum. *Traj. ad Rhen.* 1739, in-4.

1184. Papion, Mémoire sur le crédit publique. *Tours* 1808, in-8.

1185. Raguet, A Treatise etc (Trattato sulle banche e loro operazioni). *Filad.* 1840, in-8.

1186. Report from the committee of secrecy on the bank of England's charter. (Relazione della commissione segreta sopra il privilegio della Banca d'Inghilterra.) *London* 1832, in-fog.

1187. Rocco, Dei Banchi di Napoli e della loro ragione. *Napoli* 1786, 2 vol. in-8.

1188. Sauter (Dan.), Praxis bancæ mercatorum. *Lugd.-Bat.* 1615, in-4.

1189. Schubäck (Jac.), Etwas über Geld und Banken (Cenni sul danaro e le banche). *Amburgo* 1796, in-8.

1190. Sieber (Gott.-Gtofr.), De argentariis et eorum in primis officiis. *Lips.* 1739, in-4.

1191. —— De argentariis. *Lips.* 1737, in-4.

1192. Thornton (H.), An inquiry into the nature and effects of the paper-credit of Great Britain (Ricerca sulla natura e li effetti delle carte di credito in Inghilterra). *London* 1802, in-8.

1193. Uber die neulich entdeckte Zettelverfälschung auf die schleswig-holsteinische Bank zu Altona, begleitet mit einigen Betrachtungen über die Verbindlichkeit der Banken in Rücksicht der Aechtheit ihrer Noten (Della contraffazione recentemente scoperta delle cedole della banca Sleswigo-olstenica d'Altona, con alcune osservazioni intorno ai doveri delle Banche riguardo all'autenticità delle loro cedole) *Altona* 1801, in-4.

1194. Vigano, Studio teorico-storico sulle principali pubbliche banche, e specialmente su quelle degli Stati-uniti di America, di Francia, dell'Inghilterra etc. *Mil.* 1840, in-8.

1195. Wildner Edler von Maitstein (I.), Theoretisch-praktischer Kommentar der auf dem letzten ungarischen Reichstage etc. (Commentario teorico-pratico delle leggi di credito adottate dall'ultima dieta d'Ungheria, etc.). *Vienna* 1840, in-8.

SECONDA SUDDIVISIONE

Dei Monti di Pietà.

1196 Asciani (Dorot.), Montes romanenses Pietatis. *Lipsiae* 1670, in-4.

1197. Baaiani de Placentia (Nic.), Apologia Montis veræ Pietatis. *Crem.* 1495, in-4.

1198. —— Mons impietatis (ad fin. Asciani Montium). *Cremona* 1496, in-8.

1199. Blaize, (Ved. sopra n. 1164.)

1200. Bustis (F.-B. De), De Monte Pietatis.

1201. Cerreti (J.-B.), Histoire des Monts-de-Piété. *Padoue* 1752, in-12

1202. Coecheli (Rud.-Chr.), De Montibus Pietatis. *Gothae* 1722, in-4.

1203. Colbrandi (Nic.), De Montibus Pietatis *Argent.* 1670, in-4.

1204. Fortunati (F.), Tractatus de Monte Pietatis.

1205. Fragosi (J.-B.), De Monte Pietatis (in pr. vol. suor. oper.). *Lugduni* 1611, in-fog.

1206. Gottlieb (E.), Montes Pietatis. *Lipsiae* 1546, in-8.

1207. Heindeli (Chr.-Gott.), Super Monte Pietatis. *Lipsiae* 1762, in-4.

1208. Jacarii (F.-V.), Tractatus de Monte Pietatis.

1209. Luca (J.-B.), De locis Montium urbis Romæ. *Venet.* 1735, in-fog.

1210. Marpergeri (Paul-Jacob), Montes Pietatis, oder Lehn-Assistenz (Dei Monti di pietà, o dei banchi di prestito). *Leipzig* 1715, in-8.

1211. Martini (Nic.), Disputatio de Montibus Pietatis. *Kil.* 1688, in-4.

1212. Memoria sobre los montes pios, leida en la real societad economica de Madrid el 13 Marzo 1784. *Madrid* 1782.

1213. Meyeri (Lud.-Jac.), De Montibus Pietatis *Giess.* 1739, in-4.

1214. Navelantii (J.), Quæstiones contra Montes Pietatis. *Venetiis.*

1215. Pappafavæ (F.), Decisio de Monte Pietatis. *Venetiis* in-4.

1216. Perez (Illif.), Tractatus varii, ubi de Monte Pietatis. *Moguntiae* 1610, in-4.

1217. Recueil des règlements sur les Monts de Piété. *Paris* in-8.

1218. Rotingo (F.-F. De), De Monte Pietatis.

1219. Rudolphi (Laur.), De usuris et materia Montis Pietatis (In Tract. Tract. tom. 6).

1220. —— Additiones ad dicta plurium doctorum super Montes Pietatis.

1221. Scarini, Discours sur les Monts de Piété qui en nos Pays-Bas pourraient être dressés au grand soulagement des excessives usures que l'on y paie présentement à ceux communément appelés les Lombards. *Anvers* 1585, in-4.

1222. Turre (F.-L. De la), De Monte Pietatis.

1223. Usaya (Dom.), De locis Montium. *Romae* 1725, in-8.

1224. Vio (Th.), De Monte Pietatis Romæ (In Tractatu Tractat. tom. 6).

CLASSE XI.

Del Diritto Marittimo.

DIVISIONE I.

Trattati generali ed Opere varie sul Diritto marittimo.

1225. Abbott (Ch.), A Treatise of the laws relative to merchant ships and seamen, with the copious annotations of Joseph Story (Trattato delle Leggi sulle navi mercantili con copiose note di *G. Story*). *Exeter*, terza edizione Americana 1822, in-8.

1226. Advysen, Certificaten ende Gewysdens: Rakende het vergoeden van den Schade, die de Binnelandtze Schepen etc. (Avviso e certificati sulle questioni di diritto marittimo etc.). *Amster.* 1670, in-4.

1227. Amana (N.-Ab.), Dissertationum maritimarum decas. *Francofurti* 1651, in-8.

1228. Amsel (Jo.), De singularibus juris maritimi. *Regiom.* 1722, in-4.

1229. Augustini (A.), De legibus nauticis. *Basil.* 1591, in-8

1230. Azuni (D.-A.), Sistema universale di principj del diritto marittimo d'Europa. *Fir* 1795, 2 vol in-8., tradotto in francese e pubblicato dall'autore sotto il titolo di *Droit maritime d'Europe*. *Paris* 1805, 2 vol in-8 : tradotto in ispagnuolo da *R. de Rodes*. *Madrid* 1808, 2 vol. in-8.

1231. —— Origine et progrès du droit maritime. *Paris* 1814, in-8.

1232. Barels (J.-M.), Advysen over den Koophandel en Zeevaart (Avviso sulle questioni di diritto commerciale e marittimo). *Amsterdam* 1780, 2 vol. in-4.

1233. Beaussant, Code maritime, ou Lois de la Marine marchande, administratives, de commerce, civiles et pénales, réunies, coordonnées et expliquées. *Paris* 1839, 2 vol. in-8.

1234. Biblioteca del Navigatore mercantile, ad uso dei capitani e piloti della marina mercantile del regno delle due Sicilie. *Napoli* 1824, 5 vol. in-8.

1235. —— di gius nautico, contenente le leggi delle più culte nazioni, ed i migliori trattati moderni sopra le materie marittime. *Firenze* 1785, 2 vol. in-4.

1236. Boeckelmann (Jo.-Frid.), De navi et navigatione. *Heidelberg.* 1661, in-4.

1237. Boecler (Jo.-Hen.), Civitas maritima. *Argent.* 1664, in-4.

1238. Bone (Aug.-Hip.), Historischer Bericht von dem See-Recht des Königreichs Preussen (Cenni storici sul diritto marittimo del regno di Prussia). *Königsberg* 1770, in-4.

1239. Boucher (P.-B.), Introduction au droit maritime. *Paris* 1803, in-4.

1240. Boulay-Paty (P.-S.), Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de Commerce. *Rennes* 1821 et seg., 4 vol. in-8. *Bruxelles* 1834. Tradotto in Italiano. *Napoli* 1828, 3 vol. in-8. *Livorno* 1839, in-8.

1241. Broodt (J.-A.), Om Sjörätts saker oih thes handterande vid Lagan Domstol (Sulla maniera di trattare le cause e le quistioni di diritto marittimo presso i Tribunali). *Upsala* 1772, in-4.

1242. Brunson (Christ.), Forsoeg til den fierde Bogs Fortolkning i Christian V Danske og Norske Lov (Saggio di interpetrazione, o commento sul quarto libro del codice danese e norvegio di Cristiano V.). *Copenh.* 1797, in-8.

1243. Cancrin (Frid.-Lud.), Abhandlung von dem Seerechte (Trattato del diritto marittimo). *Halle* 1800, in-8.

1244. Capmany (Ant. De), Costumbres maritimas de Barcelona (Usanze marittime di Barcellona). *Madrid* 1791, 2 vol. in-4.

1245. Cleirac (Etienne), Us et coutumes de la mer, contenant les jugemens d'Oléron, ordonnances de Wisbuy, de la Hanse teutonique, et autres pièces. *Bordeaux* 1647, 1661, in-4.: tradotto in inglese.

1246. Code Noir, ou Recueil de règlements concernant le gouvernement et l'administration de la justice dans les Colonies. *Paris* 1767, in-18.

1247. Colberg (Edm.), Dissertatin de jure navigantium. *Gryph.* 1693, in-4.

1248. Commentaire (Nouveau) sur l'Ordonnance de la Marine du mois d'août 1681, par M..... Avocat. *Paris* 1803, in-8.

1249. Connino (Hermann), Dissertatio de maritimis commerciis. *Helmst.* 1680, in-8.

1250. Der see-und Handels-Stadt Dantzig Rechte und Willkühr, in und ausserhalb Gericht von Allen und Jedem zu beobachten (Diritto marittimo e commerciale di Danzica etc.). *Dantz.* 1732, in-4.

1251. Engelbrecht (J.-A.), Der wohlunterwiesene Schiffer (Il navigatore bene istrutto). *Lübeck* 1792, 2 vol. in-8.

1252. —— Corpus juris nautici, oder Sammlung aller Seerechte der bekanntesten handelnden Nationen älterer und neuer Zeit (Corpo di diritto marittimo, o Collezione di tutte le leggi marittime delle nazioni commercianti più celebri dei tempi antichi e moderni). *Lübeck* 1790, in-8.

1253. Ferreti (Jul.), De jure et re navali, et de rei navalis et belli aquatici præceptis. *Venetiis* 1759, in-8.

1254. Flintberg (Jac.-Alb.), Anmärkningar till sweriges Rikes Siö-Lag (Commento sulle leggi marittime svedesi) *Stockholm* 1815 in-8. et in 4, tradotto in tedesco da F. Hagemeister. *Greifswald* 1796, in-4.

1255. Forster (Sam.), Digest of all the laws relating to the customs, to trade and navigation etc. (Raccolta di tutte le leggi relative alle dogane, al commercio, ed alla navigazione). *London* 1727, in-8.

1256. Fredenberg (J.-P.), Fortsättning till Junii månads stat 1822 ad den ûr 1815, utgifne Tredie Upplagan utef framl. Herr. Commerce Rådet J. A. Flintbergs Anmärkningar till Sweriges Rikes Siö-Lag (Continuazione fino alla fine del mese di giugno 1822, dell'opera di J. A. Flintberg). *Stockholm* 1822, in-4.

1257. Frederici (Christ.-Conrad.-Wilh.), Programma de celebratissimis juris maritimi scriptoribus *Lips.* 1758, in-4.

1258. Fritschi (A.), Jus fluviaticum, ubi etiam de jure fontium, piscationum, navigationum etc. *Norimb.* 1672, in-4.

1259. A general treatise of naval trade and commerce founded on the laws and statutes of the realm, under proper heads: compiled from the several acts of Parliament and cases determined at Westminster and brought down to the present time (Trattato generale del commercio marittimo basato su le leggi e statuti del regno etc.). *Lond.* 1753, 2 vol. in-8.

1260. Gentilis (Alb.), Libri duo in quibus tractantur diversæ illustres quæstiones maritimæ secundum jus gentium et hodiernam praxim. *Amstel.* 1661, in-8.

1261. Gildemeister (J.-C.-F.), Dissertatio inauguralis, sit ne aliquod fuerit ve jus maritimum universale. *Gotting.* 1803, in-4.

1262. Graah (P.-H.), Nyeste skipperbog (Nuova guida per i navigatori). *Copenh.* 1807, in-8.

1263. Groult, Discours sur le droit maritime ancien et moderne. *Paris* 1786, in-8.

1264. Gryphianori (J.), Tractatus de insulis etc. in quo de mari, fluminibus, lacubus, littoribus, portubus, aquæductibus, aggeribus, navigationibus, alluvionibus etc. *Francofurti* 1620, in-4.

1265. Guidon de la mer, ou les nobles coutumes, styles et usances des marchands qui mettent à la mer; traitant des assurances, polices et avaries, et autres choses nécessaires à la navigation *Rennes* 1651, in-12.

1266. Gyraldi (L.-G.), De re nautica. *Basil.* 1665, in-fog

1267. Heineccius (Jos.-Gott.), Fasciculus scriptorum de jure nautico et maritimo, cum præfatione. *Hallae-Magd.* 1740, in-4.

1268. Het Boeck der Zee-rechten (Il libro delle leggi marittime). *Middelb.* 1661, in-4.

1269. Hevia Bolano (J. De) Labyrinthus commercii navalis. *Venetiis* 1673, in-fog.

1270. Hogeste Wafer-recht tho Wiszby (Antico diritto marittimo di Wishy) *Copenhagen* 1505, in-8. *Lübeck* 1537, 1575, 1586, in-8. *Dantzig* 1538, in-8. — tradotto in olandese, *Haarlem* 1532, in-4. — in danese, *Copenh.* 1545, in-8. — in svedese da *Hadorph* 1689, in-fog. — in tedesco da *Marquard*, tomo 2 dell'opera n° 147, e da *Engelbrecht*, nell'opera in francese da *Cleirac*, nell'opera n° 1245 — in italiano nell'opera n° 1235 — in inglese nell'opera a general, etc. infra alli, *Scrittori sul Dominio del Mare* — in latino da *Brokes* in un'opera intitolata Observationes forenses *Lubecae* 1765, in-fog.

1271. Holt (E.-L.), System of the shipping and navigation-laws of Great-Britain (Sistema delle leggi risguardanti la navigazione della Gran-Brettagna) *London* 1820, in-8.

1272. Homuel (Chr.-Gott.), De nautis, cauponibus et stabulariis. *Viteb.* 1780, in-4.

1273 Hoornbeeck (Pet.), Dissertatio juridica de re navali *Lugd.-Bat.* 1674, in-4.

1274. I. R. E. Compendium juris maritimi, oder kurzer Auszug des See-Rechts aus den wisbyschen, dänischen, hänsischen, lübeckischen etc (Breve estratto del diritto marittimo desunto dai codici wisbuiano, danese, anseatico, lubeceiano etc.). *Lübeck* 1698, in-4

1275 Kaestner (Abrah.), De damno fatali in caupona contingente. *Lips.* 1741, in-4.

1276. Kuricke (Rein.), Jus maritimum Hanseaticum. *Hamburg*. 1667, in-4.

1277. Laget de Podio, Le parfait capitaine, ou Guide des commerçans, armateurs, navigateurs etc. *Marseille* 1823, in-8.

1278. Lange (A.), Brevis introductio in notitiam legum nauticarum et scriptorum juris reique maritimæ. *Lubecae* 1724, in-8.

1279. Langenbeck (Her.), Anmerkungen über das hamburgische Schiff-und See-Recht (Commento sul diritto marittimo d'Amburgo). 1774, in-4.

1280. Laporte-Sanfourche (Pierre), Nouveau Valin, ou Commentaire sur le livre II du Code de Commerce. *Paris* 1810, in-4.

1281. Laurentii (J.), Ad P. Peckium de re nautica *Amstelod*. 1668, in-8.

1282. Lauterbach (Volf.-Ad.), Disputatio de nautis, cauponibus et stabulariis. *Tubing*. 1676, in-4.

1283. Leichker (Georg.-Jac.), De jure maritimo. *Dresd*. 1685, in-8.

1284. Leges Rhodiorum navales et jus navale Rhodiorum. *Amstelod*. 1647, in-8.

1285. Les Jugemens d'Oléron touchant le fait de la mer, des nefs, des maîtres de navires, compaignons mariniers, et aussi des marchands et de tout leur être. *Rouen* 1625, in-12.

1286. L'Estocq (J.-Lud), Auszug der Historie des allgemeinen und Preussischen See-Rechts, und der damit verbundenen Römisch-deutschen Rechte etc. (Estratto della storia del diritto marittimo comune e di quello di Prussia, insieme al gius marittimo romano-germanico etc.). *Königsberg* 1747, in-4.

1287. Liebhaber (Eric.-Dan.), Exercitationes duæ ad leg. 4. ff. *nautæ, caupones* etc. *Hannov*. 1747, in-4.

1288. Loccenius (Jo.), Libri tres de jure maritimo et navali. *Holm*. 1650, in-12.

1289. Lübeckische und anderer Städte Holstrins gebräuchliche See-und andere Rechte (Diritto marittimo di Lubeck e di altre città dell'Holstein). *Leipzig* 1707, in-4.

1290. Lucchesi Palli, Principj di Diritto pubblico marittimo. *Napoli* 1839, in-8.

1291. Malapert (Abr.), Disputatio de re nautica. *Lugd.-Bat*. 1663, in-4.

1292. Martens (G.-Fr.), Gesetze und Verordnungen der einzelnen europäischen Mächten über Handel, Schiffahrt und Asseccuranzen seit der Mitte der 17. Jahrhunderts etc. (Raccolta di leggi marittime europee, dopo la metà del 17° secolo). *Gott*. 1802, in-8, tradotto in francese dall'autore. *ibid*. 1802, in-8.

1293. Martensen (H.-U.), Haandbog for Skippere og Soebandlende (Manuale per i capitani, padroni ed armatori dei bastimenti). *Copenh*. 1822, in-8.

1294. Mauli (F.-A.), Thesaurus theorico-practicus continens tractatus de Literarum obligatione, de Jure maritimo etc. *Moguntiae* 1666, in-fog.

1295. Merville, Commentaire sur l'Ordonnance de 1681. *Paris* 1756, in-4.

1296. Meyer (Clard.). De historia legum maritimarum medii ævi celeberrimarum. *Gotting*. 1824, in-4.

1297. Maxwell (J.-F.), Spirit of marine law (Spirito delle leggi marittime). *Lond*. 1808, 2 vol. in-8.

1298. Miege, The antient sea-law (Le antiche leggi marittime). *London* 1686, in-4.

1299. Mirobert, Principes sur la marine, tirés des dépêches et ordres du Roi donnés sous les ministères de MM. *de Colbert* et *de Pontchartrain*. *Paris* 1755, in-4.

1300. Moeb (F.-Tob.), De jure hospitii mercenarii. *Jenae* 1752, in-4.

1301. Mollenbec (Bern.-Ludov.), Dissertatio de mercatura nautica. *Giess*. 1687, in-4.

1302. Molloy (Car.), De jure maritimo et navali, or A treatise of maritime affairs and commerce (Trattato delle negoziazioni e del commercio marittimo). *London* 1778, 2 vol. in-8.

1303. Müller (Jo.), De actionibus rerum in navem vel in diversorium receptarum nomine competentibus. *Hafniae* 1650, in-4.

1304. Naval regulations issued by command of the President of the United-States of America (Regolamenti sulla marina pubblicati per ordine del Presidente degli Stati-Uniti d'America). *Washington* 1809, in-12.

1305. Neales (T.), Abstract of the sea-laws established in most of the kingdoms of Europe (Sommario delle leggi marittime della maggior parte dei regni di Europa). *London* 1704, in-12.

1306. Nergern (Joach.), Ad jus maritimum. *Viteb*. 1659, in-4.

1307. Nouveau Commentaire sur l'Ordonnance de la marine de 1681. *Marseille* 1780, 2 vol. in-12.

1308. Omeis (Magn.-Dan.), De classiariis se, una cum navi, pulvere tormentario interficientibus, ne in manus hostium deveniant. *Altdorfii* 1680, in-4.

1309. Pastoret (marquis de), Dissertation sur cette question: quelle a été l'influence des lois maritimes des Grecs et des Romains, et celle de leur marine, sur la puissance de ces deux peuples? *Paris* 1784, in-4.

1310. Peckius (Pet.), In titulos digestorum et Codicis ad rem nauticam pertinentes com-

mentarius. *Lovanii* 1556, in-8. Cum notis Vinnii et Laurentii. *Lugd.-Bat.* 1668, in-8.

1311. Pedrezzano (J.-B.), De Mercatura et Navigatione. *Venetiis* 1799, in-4.

1312. Piantanida (Luigi), Della giurisprudenza marittima commerciale, antica e moderna. *Milano* 1806, 4 vol. in-4.

1313. Post (H.-G. De), De cura Senatus Bremensis circa rem nauticam. *Gotting.* 1780.

1314. Ramos del Manzano (Franc.), Enarrationes ad tit. Codicis de navicularliis, juncto titulo 10. lib. VII. regiæ compilationis (In thes. Meermaniano, t. 7.).

1315. Reale, Del diritto commerciale e marittimo secondo le leggi Austriache. *Pavia* 1822, in-8.

1316. Recueil des lois françaises relatives à la marine et aux colonies, depuis 1789 jusqu'en 1812. *Paris* 1797 a 1812, 18 vol. in-8.

1317. Reeves (John), Law of shipping and navigation (Leggi relative all imbarco ed alla navigazione). *London* 1807, in-4.

1318. Rhet (Joh.-Frid.), De jure portuum. *Francof.* 1671, in-4.

1319. Ripoll (Ac.-A.), De Magistratus Logiæ maris antiquitate, præminentia, jurisdictione, cæremoniis. *Barcin.* 1655, in-4.

1320. Robinson (Chr.), Reports of cases argued and determined in the High Court of Admiralty commencing vith the judgments of Admiralty (Collezioni di questioni giudicate dalla suprema corte dell'Ammiragliato inglese). *London* 1806-1810, 7 vol. in-8.

1321. Roccus (Franc.), De navibus, naulo, item de assecurationibus notabilia et selecta responsa. *Amstelod.* 1708, in-8.: tradotto in olandese da Feitama. *Amst.* 1737, in-4

1322. Sahme (R.-F.), Einleitung zum See-rechte des Königreichs Preussen (Introduzione al diritto marittimo del regno di Prussia). *Königsberg* 1747, in-4.

1323. Schomberg (Alex.), Treatise of the maritime laws of Rhodes (Trattato su le leggi marittime di Rodi). *Lond.* 1786, in-8.

1324. Schuback (Jac.), Commentarius de jure littoris, cum notis et accessionibus. *Hamb.* 1751, in-4.: tradotto in tedesco da J.-C. Greilich. *Hamb.* 1767, 2 vol. in-4.

1325. Schultz (Joan.), De jure angariarum, seu Vom Beschlage der Schiffe. *Ged.* 1696, in-4.

1326. Senftleben (And.), De Navibus. *Vratislav.* 1665, in-8.

1327. Snellt (W.), Tiphys Batavus, seu de navium cursibus et re navali. *Leidae* 1624, in-8.

1328. Statuten, Reglem. en Costumen van Rechten van Vriesland (Statuti ed usanze marittime di Frisia). *Leeuw.* 1770, in-8.

1329. Steele (David), The shipmaster's assistant (La guida del navigatore). *London* 1821, in-8.

1330. Straccha (Ben.), Tractatus de nautis, navibus et navigatione (In collectione supra cit. n° 188)

1331. Strauch (Aug.), Dissertatio de jure singulari commerciorum navalium. *Vit.* 1652, in-4.

1332. Stryk (Jo.-Sam.), De præscriptione rerum per mare adlatarum, secundum statuta Hamburgensia. *Halae-Magd.* 1748, in-4.

1333. —— De jure navium. *Francof.* 1668, in-4.

1334. Stypmann (Jos.-Fr.), Jus maritimum. *Stralsund.* 1661, in-4.

1335 Surland (Jo.-Jul.), Grundsätze des Europäischen Seerechts (Principj del diritto marittimo di Europa). *Hannov.* 1750, in-8.

1336. Tanck (J.-L.), Dissertatio inauguralis de navi oppignorata, ad artic. 6 tit. 4 lib. 3 juris Lubecensis. *Gotting.* 1776, in-4.

1337. Targa (Carl.), Ponderazioni sopra le contrattazioni marittime. *Livorno* 1755, in-8.

1338. Tenterden, A treatise of the Law relative to merchant-ships and seamen (Delle leggi concernenti le navi mercantili e i marinari): published by *Mr. Shee. Lond.* 1841, in-8.

1339. Teylingen (Theod.), De jure navigationis et vectigalibus. *Lugd.-Bat.* 1711, in-8.

1340. Tiassens (J.), Zee-Politie der Vereendigde Nederlanden (Polizia del mare dei Paesi-Bassi). *Hag.* 1670, in-4.

1341. Valin (R.-J.), Nouveau commentaire sur l'Ordonnance de la marine du mois d'août 1681. *La Rochelle* 1760, 2 vol. in-4.

1342. Verwer (Adrian.), Nederlands See-Rechten (Leggi marittime dei Paesi-Bassi). *Amsterdam* 1730, in-4.

1343. Vinnii (A.), (V. Peckius, sup. n. 1309).

1344. Zouch (Rich.), Descriptio juris et judicii maritimi. *Lugd.-Bat.* 1652, in-12.

1345. Wedderkopp (Hen.), Introductio in jus nauticum. *Flensburgi* 1757, in-4.

1346. Welwood (Will.), Abridgment of all sea-laws, gathered from all writings and monuments wich are to be found among any people or nation upon the coast of the great Ocean and Mediterranean sea (Compendio di tutte le leggi marittime, compilato dietro le scritture e i monumenti d'ogni genere che si trovano tra i popoli o le nazioni abitanti le coste del grande Oceano e del Mediterraneo). *London* 1636, in-8.

1347. Werlhof (Jo.), Dissertatio de judicio Ad-

miralitatis Hamburgensis. *Helmst.* 1709, in-4.

1348. Willenberg (Sam.), De delictis maritimis. *Gedani* 1724, in-4.

DIVISIONE II.

Trattati speciali sul Commercio Marittimo.

PRIMA SUDDIVISIONE

Dei Proprietarj di Navi.

1349 Bergson. De la responsabilité des propriétaires de navires: Art. nella *Revue de Législation* (Sulla nuova legge del 1841), di Fuchn. Tom. 7, p. 275.

1350. Lemonnier, De la responsabilité des propriétaires de navires: examen du projet de loi présenté à la Chambre des Députés. *Bordeaux* 1840, Broch

1351. Worwich (Arn.), Dissertatio de societate navali pacta. *Gotting.* 1802, in-4.

SECONDA SUDDIVISIONE

Del Capitano.

1352. Barth (Gothof.), Exercitium legale de magistro navis. *Lips.* 1694, in-4.

1353. Frick (Alb.-Ph.), Dissertatio inauguralis de actione exercitoria. *Helmst.* 1793, in-4

1354. Hall (Jacob), De magistro navis. *Amst.* 1822, 2 vol. in-8.

1355 Hasselt (Will.-Jan.-Corn.), De actione exercitoria. *Leid.* 1820, in-4.

1356. Muelleri (J.), De actionibus rerum in navim receptarum nomine competentibus. *Hafniae* 1650, in-4.

1357. Rheden (G.), De facto illicito naturæ, quatenus nocet dominis mercium. *Brem.* 1717, in-4.

1358. Richter (Jo.-W.), Dissertatio de actione in factum ex quasi-contractu recepti moribus nostris non conveniente. *Lips.* 1759, in-4.

1359. Temminck (Adr.), Dissertatio de exercitoria actione. *Basil.* 1663, in-4.

Vedi la Classe VIII, p. 609.

TERZA SUDDIVISIONE

Dei Marinari e gente dell' Equipaggio.

1360. Groning (Alb.), Dissertatio de nauta ægrotante, vulnerato aut mortuo. *Ultraj.* 1731. in-4.

QUARTA SUDDIVISIONE

Dei Contratti di Noleggio e Polizze di Carico.

1361. Blank (Jos.-Dan.), De litteris recognitoriis vulgo *Cognoscementen. Gron.* 1744, in-4.

1362. Lawe (Edw.), A Treatise on charter-parties of affreightment, bills of lading etc (Dei contratti di noleggio, e delle polizze di carico). *London* 1812, in-8.

1363. Pothier (R.-J.), Des contrats de louage maritime, savoir: 1° charte-partie; 2° louage des matelots et autres gens de mer. *Par.* 1774, in-12.

1364. Rentzel (G.), Dissertatio de litteris recognitionis præsertim duplicatis. *Lugd. Bat.* 1751, in-4.

1365 Steetz (Christ.), Disputatio inauguralis de instrumento recognitionis vulgo *connaissement. Traj. ad Rhen.* 1735, in-4.

1366. Surlano (Jo.-Jul.), Dissertatio de litteris maritimis. *Groning.* 1715, in-4.

QUINTA SUDDIVISIONE

Del Cambio Marittimo.

1367. Baldasseroni (A.), Trattato del cambio marittimo. *Firenze* 1802, in-4.

1368. Berch (And.), Om Bodmeri (Sul contratto d'imprestito marittimo). *Ups.* 1755, in-4.

1369. Boon (Henr.), Dissertatio de bodemeria. *Halae* 1697, in-4.

1370. Bonneau (Seb.-Fr.), De fœnore nautico. *Argent.* 1715, in-4.

1371. Borchold (Jo.), De nautico fœnore. *Helm.* 1701, in-4.

1372. Coccei (Hen.), Dissertatio de bodemeria. *Heidelb.* 1683, in-4.

1373. Esch (A.), De contractu nautico bodemeria dicto. *Lugd.-Bat.* 1817, in-4.

1374. Eulhardt, De credito navali. *Gott.* 1809, in-4.

1375. Feltz (Jo.-Henr.), De fœnore nautico. *Argent.* 1701, in-4.

1376. Hudtwalcker (M.-H.), Dissertatio de fœnore nautico.

1377. Ludwel (Guill.), De usuris, fructibus, mora et fœnore nautico. *Jenae* 1679, in-4.

1378. Lyncker (Nicol.-Christ.), Resolutio de bodemeria, sive fœnore nautico. *Jen.* 1679, in-4.

1379. Meel (J.-Hub.), Disputatio de fœnore nautico. *Lugd.-Bat.* 1718, in-4.

1380. Meyersieck (G.-H.), De protestu maritimo. *Gott.* 1802, in-4.

1381. Nienhoff (V.-M.), De Romanorum fœnore nautico. *Hard.* 1805, in-4.

1382. Pottear (Jac. De), Dissertatio de nautico fœnore. *Basil.* 1665, in-4.

1383. Salmasius (Claud.), De usuris et modo usurarum et fœnore trapezitico. *Lugd.-Bat.* 1640, 3 vol. in-8.

1384. Vegesak (Car.-Gust.), De periculi pretio. *Giess.* 1678, in-4.

1385. Vozt, Comm. al Tit. del Dig *De Nautico Fœnore.*

1386. Willembeag (Sam.-Fr.), De bodemeria. *Gedani* 1720, in-4.

SESTA SUDDIVISIONE

Delle Assicurazioni Marittime e Terrestri.

1387. Annzsley (A.), Compendium of the law of marine-insurance (Compendio di leggi sulle assicurazioni marittime). *Lond.* 1808, in-8.

1388. Backer (Corn.), De periculo quod assecuratoris est. *Groning.* 1821, in-8.

1389. Berlz (Ed.-Const.), De contractibus assecurationis et bodemeriæ. *Lugd.-Bat* 1823, in-8.

1390. Baldasszaoni (Ascan.), Collezione delle leggi e constituzioni d'Europa per il regolamento delle assicurazioni ec. *Fir.* 1804, in-4.

1391. —— Trattato delle assicurazioni marittime. *Firenze* 1786. 3 vol. in-4.

1392. Barbau, Traité des assurances réciproques ou mutuelles contre les fléaux et les cas fortuits, ou Manuel des propriétaires de toutes classes. *Paris* 1827, in-8.

1393. Baver (Henr.-God.), Resp. 141 ad ædes assecurandas pendenda minus apte ad onera referuntur. *Lips.* 1803, in-8.

1394. Bzer (Mart.-Den.), Dissertatio de assecurationibus *Traj.* 1729, in-4.

1395. Benecke (Wilh.), System des Assekuranz-und Bodmereiwesens (Sistema d'assicurazioni e imprestito marittimo). *Hamb.* 1805 e 1810, 5 vol. in-8., pubblicato in inglese dall'autore. *London* 1824, in-8.; tradotto in francese, dietro l'inglese, da Dubernard. *Paris* 1825, 2 vol. in-8.

1396. Blanzy (F.), Practical Treatise on life-insurance (Trattato delle assicurazioni sulla vita).

1397. Bollard (Joan.), Dissertatio de assecuratione. *Lugd.-Bat.* 1749, in-4.

1398. Boudousquié, Traité de l'assurance contre l'incendie, suivi des statuts, des polices et des tarifs des compagnies d'assurances établies à Paris. *Paris* 1829, in-8.

1399. Brandes (Jo.-Mart.), Dissertatio de assecuratione. *Rinter.* 1664, in-4.

1400. Brandmüller (Jac.), Dissertatio de assecuratione. *Basil.* 1671, in-4.

1401. Buchholz (Carl-Aug.), Abhandlung über einige der merkwürdigsten Gegenstände in der Lehre von Assekuranzen und Bodmereyen (Dissertazione sopra alcuni punti più rimarchevoli della dottrina delle assicurazioni ed imprestiti marittimi). *Lübeck* 1809, in-8.

1402. Burn (J.-J.), Practical treatise, or compendium of the laws of marine-insurances (Trattato pratico, o compendio di leggi sulle assicurazioni marittime) *Lond.* 1801, in-12.

1403. Coccei (Henr.). Dissertatio de assecuratione. *Francof.* 1693, in-4.

1404. Caon (Jo.-Adolph.), Tractatus de jure assecurationis. *Rost.* 1725, in-4.

1405. Colling (J.-L.), De jure assecurationum. *Lund.-Goth.* 1772, in-4.

1406. Das recht der Assecuranzen und Bodmereyen systematisch abgehandelt, mit einer Sammlung der neuesten zu diesen Materien und den Havereyen gehörigen Verordnungen (Saggio sistematico su le assicurazioni ed il contratto di cambio marittimo, con una raccolta delle più recenti disposizioni su queste materie e su le avarie). *Koenigsb.* 1771, in-4.

1407. Dzen (Joach.), Commentatin juridica de assecuratione maritima. *Gott.* 1788, in-4.

1408. Emerigon (Balth.-Mar.), Traité des assurances et des contrats à la grosse. *Marseille* 1782, 2 vol. in-4.

1409. Enozlbazcht (J.-A.), Die Assecuranz-Wissenschaft systematisch bearbeitet (La scienza delle assicurazinni esposta sistematicamente). *Lübeck* 1787 e 1791, 2 vol. in-4.

1410. Evans (Will.-Dav.), An essay on insurances (Saggio su le assicurazioni). *Liverp.* 1802, in-8.

1411. Faraen (G.), A Treatise on life-insurance (Trattato delle assicurazinni sulla vita).

1412. Gabrtz (G.-N.-G.), Abhandlung über die Frage: ob, von wem und wie, bey einer See-Versicherung, im entstehenden Schadensfalle, der Beweis des Interesses zu führen sey, und insbesondere dann wenn « auf glückliche Ankunft eines Schiffes » gezeichnet worden ist? (Dissertazione sul modo di sapere se, come e da chi, in una assicurazione marittima, in caso di danno emergente, debba farsi la prova dell'interesse, specialmente se vi sia la clausola del *felice arrivo della nave.* *Lübeck* 1818, in-8.

1413. Giraudeau et Courtois (de Sézannes), Traité théorique et pratique des Assurances maritimes. *Paris* 1837, in-12.

1414. Glashoff (C.), Sammlung einiger bei der Schifffahrt und dem Assecuranz-Geschäfte vorkommenden Fälle etc. (Raccolta di alcuni casi che sogliono presentarsi nella marina e nelle assicurazioni). *Hamburg* 1795 a 1803, 4 vol. in-8.

1415. Gondela (Sim.-Henr.), De contractu assecurationis. *Gotting.* 1788, in-4.

1416. Grollmann (Melch.-Dethmar), Dissertatio de jure assecurationis. *Giess.* 1708, in-4.

1417. Grünn et Joliat, Traité des assurances terrestres. *Paris* 1829, in-8., tradotto in Italiano. *Mantova* 1829, in-8.

1418 Gulich (Rud.), De termino a quo, præscriptionis actionis ex contractu assecurationis oriens secundum etc *Gott.* 1776, in-4.

1419. Hasse (Jo.-M.), De indole atque effectibus instrumenti assecurationis quod vulgo *Polizam* vocant, præsertim ex jure Hamburgensi spectati. *Gott.* 1796, in-4.

1420. Hoffmann (G.-D.), De assecuratione ædium. *Tubing.* 1761, in-4.

1421. Kuricke (Reinold.), Diatribe de assecurationibus, et variæ quæstiones ad jus maritimum pertinentes. *Hamb.* 1667, in-4.

1422. Lafond (Gabriel), Guide de l'assureur et de l'assuré en matière d'assurances maritimes, suivi de tableaux comparatifs des principales stipulations des polices d'assurance de toutes les villes de commerce du globe, et des risques garantis. *Paris* 1837, in-8.

1423. Lederer (Mich.-Frid.), Dissertatio de jure assecurationum. *Viteb.* 1667, in-4.

1424. Magens (Nic.), Versuch über Assecuranzen, Havereyen und Bodmereyen (Saggio su le assicurazioni, le avarie e gl'imprestiti marittimi. *Hamb.* 1753, in-4., pubblicato in inglese dall'autore. *London* 1755, 2 vol. in-4.

1425. Marshall (S.), A Treatise on the laws of insurance etc (Trattato sulle leggi delle assicurazioni.) *London* 1823, 3ª ediz. in-8.

1426. Mejer (Matth.), Dissertatio de assecurationibus mercatorum. *Bremae* 1739, in-4.

1427. Mémoire sur les dispositions des polices d'assurance de Bordeaux relatives aux risques de guerre etc. *Bordeaux* 1831, in-8.

1428. Mencken (Lud.), De conventione circa præstandos casus fortuitos. *Lips.* 1705, in-4.

1429. Meurer (J.-U.-L.), Tractatus adsecurationis. *Helmst.* 1646, in-4.

1430. Millar (John), Elements of the law relating to insurances (Elementi delle leggi concernenti le assicurazioni). *Lond.* 1787, in-8.

1431. Morandini, Principj intorno le assicurazioni marittime. *Pavia* 1822, in-8.

1432. Negusantu (Ant.), Selecti tractatus varii vere aurei in frequentissima et utilissima materia assecurationis etc. *Venetiis* 1570, in-fol.

1433. Nyerk (Sal.-Eman.), De periculo assecuratoris oriundo ex cautelis avertendæ contagionis causa adhibitis. *Lugd.-Batav.* 1823, in-4.

1434. Ochs (Jo.-Chr.), Dissertatio de contractu assecurationis. *Lugd.-Bat.* 1699, in-4.

1435. Otto (Frid.-Herm.), Observatio juridica de contractu assecurationis. *Gotting.* 1788, in-4.

1436. Park (James-Allen), System of the law of marine-insurances (Sistema delle leggi su le assicurazioni marittime). *London* 1817, 2 vol. in-8.

1437. Parker (Tho.), Law of shipping and insurances (Leggi sull'imbarco e le assicurazioni). *London* 1775, in-4.

1438. Persil (E.), Traité des Assurances terrestres, suivi des Statuts de diverses Compagnies. *Paris* 1835, in-8.

1439. Philip (Will.), A treatise on the law of insurance (Trattato su le leggi relative alle assicurazioni). *Bost.* 1775, in-4.

1440. Poppe (Franc.-Mich.), De litium assecurationis causa orientium decisione. *Gotting.* 1752, in-4.

1441. Pothier (R.-J.), Traité des contrats d'assurance et prêt à la grosse. *Paris* 1777, in-12. Le contrat d'assurance, avec notes d'Estrangin. *Marseille* 1810, in-8.

1442. Quesnault, Traité des assurances terrestres, suivi de deux traités: traduit de l'Anglais. *Paris* 1827, in-8.

1443. Regie Patenti o Statuti della Società reale di assicurazione generale contro gli incendj. *Torino* 1834, in-8.

1444. Règlement général pour la Chambre d'assurance, du 4 décembre 1631. *Paris* 1672, in-4.

1445. Rutlan (Rutg.), Erledigung einer schweren in Assecurations-sachen vorgestellten Frage: ob, wenn einer auf ein Schiff versichern lässt, aber kein Praemium bezahlt, und hernach zur See-Schaden erfolgt, alsdann er als Assecuratus von den Assecuratoribus mit Recht Vergütung zu fordern vermöge (Risoluzione di questo difficil caso in materia d'assicurazione: quegli che fa assicurare un bastimento, ma che non ha pagata la polizza, può egli in caso di sinistro addimandare agli assicuratori il risarcimento della perdita? *Hamb.* 1630, in-4.

1446. Rusignoli (D. G.) De assecurationibus, in 3 vol. suor. oper. (V. n. 640.).

1447. Santerna (Petr.), De assecurationibus

et sponsionibus mercatorum. *Col.-Agripp.* 1598, in-4.

1448. Sautayra, De l'assurance contre l'incendie. *Paris* 1841, in-12.

1449. Schaffshausen (Nicol.), De assecurationibus. *Hamb.* 1638, in-4.

1450. Schrag (Jo.-Ad.), De jure assecurationis. *Argent.* 1642, in-4.

1451. Scaüneman (Alb.), De contractu avertendi periculi. *Giess.* 1687, in-4.

1452. Scawendendörffer (Bart.-Leonh.), Dissertatio de assecuratione. *Lips* 1668, in-4.

1453. Selecti tractatus juris varii in materia assecurationis et cautionis diversorum veterum auctorum. *Colon.* 1569, in-fog.

1454. Sheppard (W.), Touchstone of common assurances with notes by E.-G. Atherley (Criterio delle assicurazioni comuni con note di E. G. A.) *London* 1823), in-8.

1455. Sieveking (J.-P.), Dissertatio inauguralis de assecuratione maritima nomine alterius contracta. *Gotting.* 1790, in-4., tradotta in tedesco. *idem* 1791, in-8.

1456. Stavens (Robert), An essay on average and on other subjects of marine-insurance (Saggio su le avarie ed altri oggetti di assicurazione marittima). *Lond.* 1817, in-8.

1457. Straccha (Benevent.), De assecurationibus et sponsionibus, cum notis Stephani. *Gryph.* 1616, in-12.

1458. Stryck (Sam.), De eventu. *Francof. ad Viad.* 1679, in-4.

1459. Textor (Jo.-Wol.), Dissertatio de assecurationis contractu. *Argent.* 1674, in-4.

1460. The plan of the society for equitable assurances on the lives and survivorships (Progetto d'una società d'equa assicurazione sulle vite e sulle sopravvivenze). *London* 1767 in-4.

1461. Thuamann (Gasp.), Appendix de assecurationibus, avariis et bodemeriis. *Lips* 1712, in-4.

1462. Vaucher (J.), Des Polices d'assurance maritime, ou renseignements sur les conditions et les usages des diverses places commerçantes etc. *Paris* 1830, in-4.

1463. Vegesack (Car.), Dissertatio de assecuratione. *Lugd.-Bat.* 1701, in-4.

1464. Werlhof (Jo.), De instrumento assecurationis vulgo *polizza*, in qua editione accesserunt instrumenta assecurationis germanica. *Lips.* 1736, in-4.

1465. Weskett (John), A complete digest of the theory, laws and practice of insurance (Collezione completa della teoria, leggi ed usi relativi alle assicurazioni). *London* 1781, in-fog., tradotto in tedesco da Engelbrecht. *Lubecca* 1782, 2 vol. in-4.

1466. Wiellino (Abr.), Dissertatio de assecurationibus. *Lugd.-Bat.* 1727, in-4.

1467. Will (Ph.), A treatise on the laws of insurance (Trattato delle leggi sulle assicurazioni). *Boston* 1823, in-8.

1468. Wincklea (Car.-Frid.), De ærarii, securitatis contra incendiorum pericula præstandæ causa, constituti ordinatione a Magistratu municipali sine Principis confirmatione non promulganda. *Kilon.* 1771, in-4.

SETTIMA SUDDIVISIONE

Dell' Abbandono.

1469. Aislroppe, History and analysis of the law on the abandonment of ships and freight (Istoria ed analisi delle leggi sull' abbandono del bastimento e del nolo). *London* 1801, in-8.

1470. Exposá des principes et usages en matière d'abandon et de sauvetage. *Par.* 1833, in-4.

1471. Sengstack (Henr.), Ein Rechtsfall über das Abandonrecht der Schiffsrheder (Quistione giuridica sul diritto d'abbandono dei padroni di nave). *Bremen* 1818, in-8.

OTTAVA SUDDIVISIONE

Delle Avarie, dell' Abbordaggio e del Getto.

1472. Ackerman (Olaus), De jactu et contributione propter jactum dissertatio. *Upsal.* 1670, in-4.

1473. Aschen (Henr.-Ven.), Disputatio de Lege Rhodia de jactu et ejus contributione. *Argent.* 1664, in-4.

1474. Baldasseroni (A.), Trattato dell'avaria. *Firenze* 1803, in-4.; tradotto in olandese da *Vollenhoven. Amst.* 1808, in-4.

1475. Baudouin (Franc.), Commentarius ad leg. Rhodiam, cum præfatione N.-H. Gundlingii. *Hal.* 1730, in-8.

1476. Berger (Jos.-Henr.), Oratio de vero intellectu legis Rhodiæ de jactu. *Lips.* 1805, in-4.

1477. Beagh (Jo.), Ad legem Rhodiam de jactu. *Lugd.-Bat.* 1688, in-4.

1478. Betouw (Joh.), Ad legem Rhodiam de jactu. *Lugd.-Bat.* 1753, in-4.

1479. Beuaden (M.-C.), Disputatio ad frag. legis Rhodiæ de jactu. *Lugd.-Bat.* 1770, in-4.

1480. Boeamea (J.-H.), De discrimine tempestatis marinæ. *Halae* 1709, in-4.

1481. Bossel (Luc.-Andr.), Dissertatio de contributione propter jactum marinum, vulgo *avaria. Argent.* 1735, in-4.

1482. Daegener (Car.-Math.), De legitima pro-

Digitized by Google

batione casuum fortuitorum *Lipsiae* 1731, in-4.

1483. Delaborde, Traité des Avaries particulières sur marchandises dans leur rapport avec le contrat d'assurance maritime. *Paris* 1832, in-8.

1484. Fricke (I.-H.), Comparatio juris nautici Rigensis et Hamburgensis antiqui in materia avariarum. *Kilonii* 1773, in-4.

1485. Gerckens (Paul.), Delibata quædam ad tit. 16, partis 11 Statutorum Hamburgensium ubi agitur de avaria. *Groning.* 1721, in-4.

1486. Heilsberg (Chris.), De jure circa fortuita. *Francof. ad Viad.* 1695, in-4.

1487. Kempenaer (Ant.-A.), Selecta quædam imprimis ad juris patrii locum, *van Avarie. Groning.* 1798, in-8.

1488. Klefeker (Fr.-M.), Von der Havereigrosse oder extraordinaire, besonders nach den Gesetzen der Reichstadt Hamburg (Dell'avaria grossa ossia straordinaria, specialmente secondo le leggi dell'imp. città d'Amburgo). *Götting.* 1798, in-8.

1489. Pflicaten und Vorsichtsregeln für Schiffer bei Seeschäden (Obblighi e cautele da praticarsi dai navigatori in caso di avarie). *Altona* 1821, in-8.

1490. Platner (Frid.), Super usu legis Rhodiæ in bello terrestri. *Lips.* 1752, in-4.

1491. Schlichner (Jo.), Disputatio de avariis. *Lugd.-Bat.* 1716, in-4.

1492. Stephanus (Petr.), De avaria. *Gryph.* 1569, in-4.

1493. Strauch (Jo.), Ad legem 9 ff. de jactu. *Jenae* 1673, in-4.

1494. Staiklano, Essay on particular average (Saggio sulle avarie particolari). *London* 1802, in-8.

1495. Struve (Georg.-Ad.), De facultate utendi rebus alienis in casu urgentissimæ necessitatis. *Jenae* 1664, in-4.

1496. Struve (Samuel), De collisione navium. *Halae* 1708, in-4.

1497. Tonnies (P.-D.-W.), Uber Haverei-grosse (Sulla grossa avaria). *Hamb.* 1823, in-8.

1498. Victor (Joan.-Lud.), Disputatio ad legem Rhodiam de jactu. *Lugd.-Bat.* 1701, in-4.

1499. Wahl (Jos.-Frid.), Quid proprie in receptione casuum fortuitorum pactitia probandum sit? *Gotting.* 1752, in-4.

1500. Werner (Georg.), Dissertatio de contributione propter jactum, vulgo *avaria. Helm.* 1665, in-4.

1501. Weytsen (Quint.), Tractat van Avaryen (Trattato delle avarie). *Amst.* 1651, in-4, tradotto in latino con le osservazioni di S van Leeuwen e M. de Vicq. *Amst.* 1672, in-4., tradotto in francese. *Amsterd.* 1703, in-12., in tedesco. *Lubecca* 1730, in-8.

1502. Wildvogel (Christ.), De eo quod justum est circa periculum imminens. *Jenae* 1705, in-4.

1503. Zoller (F.-G.), De eo quod justum est circa avariam particularem secundum statutum Hamburgense. *Lips.* 1774, in-4.

NONA SUDDIVISIONE

Delle Prescrizioni e delle Eccezioni perentorie.

1504. Bousquet (J.), Dictionnaire des Prescriptions en matière civile, commerciale, criminelle etc. *Paris* 1838, in-8.

1505. Delaporte, Nouveau Dunod, ou Traité de la Prescription. *Paris* 1818, in-8.

1506. Lemerle, Traité des Fins de non-recevoir. *Paris* 1819, in-8.

1507. Troplong, Des Prescriptions. *Paris*, 2 vol. in-8.

1508. Vazeille, Traité des Prescriptions. *Bruxelles* 1832, in-8.

DIVISIONE III.

Opere sopra varie materie affini al Diritto Marittimo.

PRIMA SUDDIVISIONE

Opere sui Naufragj e Naufraganti.

1509. Alewyn (Frid.), De jure rerum naufragarum. *Amst.* 1821, in-8.

1510. Balck (Domin.), Dissertatio de derelicto, in specie de navi in Mari Glaciali naufragio rupta, a vectoribus abdicata et ab alio inventa. *Franeq.* 1747, in-4.

1511. Bekeesteinraket (Corn.-Henr.-A.), Dissertatio de jure circa res naufragas. *Lugd. Bat.* 1775, in-4.

1512. Boeckellen (Joh.-Goth.), De jure hospitiorum. *Helmst.* 1677, in-4.

1513. Boehmer, De discrimine tempestatis.

1514. Boehmer (J.-L.-P.), Dissertatio de servaticio quod vulgo *Berge-Lohn* vocant. *Halae* 1743, in-4.

1515. Boey, Dissertatio de jure circa res naufragas. *Lugd.-Bat.* 1761, in-4.

1516. Dreyer (J.-C.), Specimen juris publici Lubecensis circa inhumanum jus naufragii. *Lubecae* 1761, in-4.

1517. Eckolt (A.), De furto earum rerum quæ navis servandæ causa ejiciuntur. *Lips.* 1665, in-4.

1518. Edzard (Henr.), De naufragiis. *Basil.* 1686, in-4.

1519. Engelhard (Geo.-Frid.), De jure occupandi bona naufragorum. *Arg.* 1762, in-4.

1520. Eyndhoven (Tim.-Ab.), Dissertatio de naufragiis. *Traj. ad Rhen.* 1690, in-4.

1521. Fonne Goth., Utrum res aquis submersæ derelictis sint adscribendæ. *Lips.* 1689, in-4.

1522. Gerdes (Frid.), De naufragio et naufragorum jure. *Gryph.* 1681, in-4.

1523. Haarpracht (Ferd.-Chr.), Dissertatio de actione utili de recepto. *Tubing.* 1706, in-4.

1524. I. C., Naufragia publicanorum esse, nec jus nec ratio permittit. *Londini* 1657, in-4.

1525. Kannengiesser (Lud.-Christ.), De receptu rerum miserabilium. *Duisburg.* 1735, in-4.

1526. Kempffer (Joach.), Jus appulsus. *Jenae* 1680, in-4.

1527. Krauss (G.-Frid.), Theses controversæ de receptis. *Viteb.* 1757, in-4.

1528. —— Dissertatio de actione de recepto casum fortuitum non persequente. *Viteb.* 1750, in-4.

1529. Lebeau, Code des lois sur les naufrages, échouements, etc., ou resumé des lois et réglements concernant cette matière. *Par.* 1842.

1530. Linck (Jerem.-Eberh.), De jure quod Gallis appellatur *Droit de varech. Argent.* 1739, in-4.

1531. Marc (Pet.), De bonis naufragorum. *Lugd.-Bat.* 1754, in-4.

1532. Mejer (Jo.-Hen.), De jure ripaticorum. *Erford.* 1744, in-4.

1533. Melchior (Joh.-Balth.), De naufragiis et juribus naufragiorum. *Giess.* 1701, in-4.

1534. Müller (P.), De deposito miserabili. *Jenae* 1744, in-4.

1535. Mylius (J.-J.), De jure littoris obtensi. *Hafn.* 1750, in-4.

1536. Nerhman (Dav.), De delictis circa naufragia. *Lund.-Goth.* 1751, in-4.

1537. —— De jure fisci circa bona naufragorum. *ibid.* 1752, in-4.

1538. Paul (Theod.), De bonis naufragorum. *Regiom.* 1689, in-4.

1539. Poifl (M.), Dissertatio de legum Daniæ atque Norvegiæ in naufragos humanitate. *Hafn.* 1764, in-4.

1540. Rainutii (Pet.), De jure naufragii. *Lucae* 1778, in-4.

1541. Rau (Christ.), De actione depositi adversus tertium possessorem. *Lipsiae* 1775, in-4.

1542. Riemer (Jo.), Dissertatio de naufragiis. *Lugd.-Bat.* 1706, in-4.

1543. Schele (Joh.), De jure naufragii colligendi. *Argent.* 1674, in-4.

1544. Schilter (Johan.), De jure hospitii, dissertationes duæ. *Helmst.* 1677, in-4.

1545. Schleenstein (Gottfr.-Nicol.), Dissertatio de compendio naufragiorum. *Viteb.* 1677, in-4.

1546. Schuback (Jac.), De jure littoris. *Gotting.* 1750, in-4,

1547. Selden (C.), De subversione navium. *Upsalae* 1757, in-4.

1548. Stoop (Ad.), Disputatio de jure littorum *Traj. ad Rhen.* 1735, in-4.

SECONDA SUDDIVISIONE

Opere sulle Competenze negli affari marittimi e sui Consoli.

1549. Bonnet (J.), Recueil d'arrêts de la cour de parlement de Provence, concernant la compétence des juges et consuls des marchands. *Aix* 1735, in-4.

1550. Borel (F.), Origine et fonctions des consuls, et recueil des formules à leur usage. *St.-Pétersbourg* 1807, 2 vol. in-8.

1551. Brown (Arth.), A compendious view of the civil law of the Admiralty (Esposizione compendiosa del gius civile dell'Ammiragliato). *London* 1802, 2 vol. in-8.

1552. Bursotti, Guide des Agens consulaires. *Naples* 1837, 2 vol. in-8.

1553. Cleake (Franc.), Praxis supremæ curiæ Admiralitatis Angliæ. *Londini* 1798, in-8.

1554. Coppens, Mémoire sur le rétablissement des amirautés. *Paris* an. 12. (1804), in-4.

1555. —— Observations sur l'organisation des tribunaux de commerce maritime. *Paris* an. 10 (1802), in-8.

1556. Eaic (M.-C.), De jurisdictione littorali. *Gotting.* 1751, in-4.

1557. Exton (J.), The maritime dicæology, or Sea-jurisdiction of England (La diceologia marittima, o la giurisdizione del mare della Inghilterra). *London* 1664, in-fog.

1558. Germain (J.-B.), Recueil de formules pour les consuls et les chanceliers des échelles du Levant et de Barbarie. *Paris* 1783, in-8.

1559. Horn (Thom.), Compendium of the statute-laws and regulations of the court of Admiralty relative to ships of war (Compendio delle leggi e dei regolamenti della corte dell'ammiragliato sopra i vascelli di guerra). *London* 1803, in-12.

1560. Jungwirth (G.-F.-C.), Dissertatio de jure

sociorum neutralitatis armatæ contra Anglos. *Vitebergae* 1797, in-4.

1561. Kemmerich (Dictr.-Herm.), Programma de libertate commerciorum tempore belli restricta. *Jenae* 1775, in-4.

1562. Labaûère, Manuel des commissaires des relations extérieures. *Paris* 1803, in-8.

1563. Lynckea (Nic.-Chr.), Dissertatio de receptis *Jenae* 1752, in-4.

1564. Maeescaal, Traité des juges-consuls, avec un avertissement pour la jurisdiction consulaire. *Paris* 1651, in-8.

1565. Meisselea (J.-H.), Ebauche d'un discours sur les consuls. *Hamb.* 1731, in-4.

1566. Mylius (J.-J.), Disputatio de admiralitate. *Hafn.* 1749, in-4.

1567. Poncat de la Grave, Recueil de pièces concernant l'amirauté. *Paris* 1759, in-12.

1568. Recueil des réglements sur les consulats. *Paris* 1804, in-4.

4569. Réglemens du bureau de santé de Marseille. *Marseille* 1797, 2 vol. in-4.

1570. Scaultz (Joach), De jurisdictione littorali. *Altdorf.* 1683, in-4.

1571. Steck (J.-C.-W.), Essai sur les consuls. *Berlin* 1790, in-8.

1572. The laws, ordinances and institutions of the Admiralty of Great-Britain Leggi, ordinanze e instituzioni dell'ammiragliato della Gran-Brettagna). *London* 1746 e 1767, 2 vol. in-8.

1573. Vasmea (Franc.), De admiralitate. *Argent.* 1674, in-4.

1574. Waroen (Dav.-B.), On the origin, nature, progress and influence of consular establishments (Dell'origine, natura, progresso ed influenza degli stabilimenti consolari). *Paris* 1813, in-8., trad. in francese da M. Barrère, *Paris* 1815, in-8.

1575. Zouca (Rich.), Jurisdiction of the Admiralty of England, asserted against E. Cooke (Giurisdizione dell'Ammiragliato d'Inghilterra, difesa ec.). *Lond.* 1685, in-8.

TERZA SUDDIVISIONE

Opere sul dominio del mare.

1576. A general treatise of the dominion of the sea and the compleat body of the sea-laws (Trattato generale su la sovranità dei mari e raccolta completa di leggi marittime). *Lond.* 1709, in-4.: tradotto in olandese n. 847.

1577. Anti-mare Balticum, seu recapitulatin tractatus cui titulus Mare Balticum, scilicet an ad reges Daniæ, an ad reges Poloniæ pertineat. 1639, in-4.

1578. Barrère (Bertrand), La liberté des mers. *Paris* 1798, 3 vol. in-8.

1579. Berger (Jo.-Aug. de), Succincta commentatio de imperio maris Adriatici. *Lipsiae* 1723, in-4.

1580. Boeclea (Jo.-Hen.), Dissertatio de Minoë (Cretensium rege, secundum profanos auctores, primo) maris domino. *Arg.* 1669, in-4.

1581. Bork (Casp.-Math.), De imperio maris. *Jenae* 1654, in-4.

1582. Borough (Jo.), Imperium maris Britannici ex monumentis historicis, legibusque Angliæ demonstratum. *Londini* 1686, in fog.: tradotto in inglese. *Lond.* 1729, in-8.

1583. Boxhoan (Marc.-Zuer.), Apologia pro navigationibus Hollandorum. *Lugduni-Bat.* 1637, in-12.

1584. Buoea (Ch.-Gott.), Dissertatio de dominio maris Suevici, vulgo lacus Bodæmici. *Jenae* 1742, in-4.

1585. Bunau (Henr.), Dissertatio de jure imperatoris et imperii Romano-Germanici circa maria. *Lips.* 1744, in-4.

1586. Buag (Petr.-Bapt.), De dominio Genuensis reip. in mari Ligustico, libri duo. *Rom.* 1641, in-4.

1587. Bynkershoek (Corn. Van), Dissertatio de dominio maris. *Hag.-Com.* 1703, in-8.

1588. Champagne, La mer libre et la mer fermée. *Paris* 1803, in-8.

1589. Conring (Herm.), Dissertatio de dominio maris. *Helmst.* 1676, in-4.

1590. Dominion of the sea, expressing the title which the Venitians have unto the sole sovereignty of the gulph of Venice (Impero del mare, e pruove della sovranità dei Veneziani sul golfo di Venezia). *London* 1652, in-4.

1591. Episcopus (Jo.), Dissertatio de mari. *Lugd.-Bat.* 1652, in-4.

1592. Faeitas (Seraph.), De justo imperio Lusitanorum asiatico, adversus Grotii mare liberum. *Pinh.* 1625, in-4.

1593. Gedanken über die Herrschaft der See (Pensieri sul dominio del mare). *Leipzig.* 1800, in-8.

1594. Gérard de Rayneval, De la liberté des mers. *Paris* 1811, in-8.

1595. Gooefroy (Jacq.), De dominio sive imperio maris et jure naufragii colligendi. *Francof.* 1669, in-4.

1596. Grotius (Hug.), Mare liberum, ubi accedunt Pauli Merulæ et Marci Zuerii Box-

hornii apologia. *Lugd.-Bat.* 1653, in 24., cum animadversionibus S. Cocceii. *Vratislav.* 1752, in-fog.

1597. Graswinkel (Theod.), Vindiciæ maris liberi adversus *P. Bapt. Burgum.* et *Guil. Welwood. Hag.-Com.* 1652, in-4.

1598. Graver (Theod.), Dissertatio de mari, natura libero, pactis elauso. *Ultraj.* 1728, in-4.

1599. Hognou (Joac.), Binæ dissertationes de imperio in mare. *Regiom.* 1686, in-4.

1600. Horix (Jo.), De libertate navigationis in Imp. Romano-Germanico. *Mogunt.* 1764, in-4.

1601. Ingenuis (Francis. De), Epistola de jurisdictione Venetæ reipub. in mare Adriaticum. *Genev.* 1619, in-4.

1602. Lau (Car.-Frid.), Dissertatio de jure maris. *Lugd.-Bat.* 1683, in-4.

1603. Leglercq (P.), Algemeene Verhaodeling van de Heerschappy van de Zee, en een compleet Lichaam van de Zeerechten (Trattato generale sul dominio del mare, e raccolta completa di leggi marittime). *Amsterdam* 1757, in-4.

1604. Lerche (Corn.), De mari libero. *Lugd.-Bat.* 1637, in-4.

1605. Malouet, Considérations historiques sur l'empire de la mer chez les anciens et les modernes. *Anv.* 1810, in-8.

1606. Matthaeach (Angel.), De jure Venetorum et jurisdictione maris Adriatici. *Ven.* 1617, in-4.

1607. Meadow (Phil.), Observations concerning the domination and sovereignty of the sea (Osservazioni sul dominio e la sovranità dei mari). *Liverpool* 1689, in-4.

1608. Paccius (Jul.), De dominio et imperio maris Adriatici. *Lugd.* 1619, in-4.

1609. Palaeii (Joan,), Leo maritimus, seu de dominio maris libri duo. *Ven.* 1663, in-12.

1610. Paltyn (C.-P.), Mare liberum ex jure naturæ, gentium et civili assertum etc. *Ratisb.* 1726, in-4.

1611. Pontanus (Jo.-Isaac.), Discussionum historicarum de mari libero, adversus Seldeni mare clausum, libri duo. *Harderov.* 1637, in-8.

1612. Roethenberg (G.-P.), Dissertatio de quæstione, an mare dominii sive imperii sit capax. *Altdorf.* 1699, in-4.

1613. Sarpi (Paolo), Del dominio del mare Adriatico della serenissima Repubblica di Venezia. *Venezia* 1686, in-4.

1614. Schoock (Mart.), Imperium maritimum. *Amstelod.* 1654, in-12.

1615. Scharf (Christ.-Barth.), An et quatenus mare sit in dominio? *Jenae* 1747, in-4.

1616. Schotan (Bern.), Dissertatio de jure maris seu navigiorum. *Lugd.-Bat.* 1646, in-4.

1617. Schurtzfleisch (Corn.-Sam.), Maris servitus. *Viteb.* 1695, in-4.

1618. Selden (Jo.), Mare clausum, sive de dominio maris, libri duo: accesserunt Boxhornii apologia et tractatus navigationis etc. *Londini* 1636, in-12.

1619. —— Vindiciæ existimationum, sive descriptionis maris clausi, adversus *Petr. Burgum. Londini* 1653, in-4.

1620. Seutter de Loezen (Math.), De jure navali civitatis Lindaugiæ in mari Suecico seu lacu Bodæmico. *Erlang.* 1764, in-4.

1621. Sibrano (Joh.), De dominio maris. *Helm.* 1654, in-4.

1622. Straucb (Jo.), Dissertatio de imperio maris. *Brunsw.* 1674, in-4.

1623. Suarius (Rod.), De usu maris et navibus transvehendis. *Lugd.* 1593, in-4.

1624. Variorum auctorum, scilicet Jul. Pacii, Hug. Grotii, Jac. Gothofredi et Martini Schoockii, dissertationes de dominio sive imperio maris, cum præfatione Joach. Hagemeieri. *Francof. ad Moen.* 1663, in-12.

1625. Welwood (Guil.), De dominio maris, juribusque præcipue ad dominium spectantibus. *Hag.* 1653, in-4.

1626. Willinberg (Sam.-Frid.), Exercitatio de maris occupatione. *Gedani* 1722, in-4.

QUARTA SUDDIVISIONE

Del Commercio Marittimo in tempo di guerra, e delle Prede.

1627. Abreu (D'), Tratado politico sobre presos de mar (trattato politico su le prede marittime). *Cadiz* 1746, in-4.: tradotto in francese da *Poncet de la Grave. Par.* 1748, 2 vol. in-8.: aumentato di note da *Bonnemant. Paris* 1802, 2 vol. in-12.

1628. Ackerman (Guill.), De dominio rerum in bello captarum. *Aboæ* 1795, in-4.

1629. Asser (Cor.), Dissertatio de jure quod est civi, in bello medio, cui pro pecunia trajectitia navis hypotheca obligata est, in ipsam navem, quæ, in itinere cujus causa contractus est initus, ab hoste capiatur. *Lugd.-Bat.* 1799, in-4.

1630. Azuni (D.-A.), Recherches pour servir à l'histoire de la piraterie, avec un précis des moyens propres à l'extirpation des pirates barbaresques. *Gênes* 1816, in-8.

1631. Beermann (Joh.-Volk.), Dissertatio de belli commerciis. *Jenae* 1687, in-4.

1632. Bromer (Fréd.), Observation du droit de la nature et des gens, touchant la capture

et la détention des vaisseaux et effets neutres en temps de guerre. *Hamb.* 1771, in-4.

1633. Beckoff (Walther), Differentia juris naturæ et gentium in libertate navigationis commerciorum causa institutæ. *Lips.* 1748, in-4.

1634. Bonde (Canut.-Hen.-Lib. de), De libero commercio nationum belli haud sociarum. *Lips.* 1802, in-4.

1635. Borneman (Matth.-Hask.), Over den hrugeliche Visitation af neutrale Skibe under Convoi (Sulla visita praticata per rispetto ai bastimenti neutri sotto convoglio). *Kjöb.* 1801, 2 vol. in-8.: tradotto in tedesco da *Ch.-F. Primor., ibid. eod. a.*

1636. Bose (Jo.-Jac.), De jure hostium in bello capiendi. *Lugd.-Bat.* 1766, in-4.

1637. Büsch (J.-G.), Ueber das Bestreben der Völker neuerer Zeit einander ihrem See-Handelsrecht wehe zu thun (Sugli sforzi che fanno i popoli moderni per nuocersi a vicenda nel commercio marittimo). *Hamb.* 1800, in-8.

1638. — — Le droit des gens maritimes. *Hamb.* 1801, in-8.

1639. Code des prises, ou Recueil des édits, déclarations, lettres-patentes sur la course et l'administration des prises, depuis 1400, par *Chardon. Paris* 1684, 2 vol. in-4: par *Lebeau, ibid.* 1799, 4 vol. in-8.

1640. Colliander (Sam.), De jure principum belligerentium merces et navigia neutralium vel pacatarum gentium intercipiendi. *Upsal.* 1787, 1791, 2 vol. in-4.

1641. Croke (Alex.), Remarks on Mr Schlegel's work upon the visitation of neutral vessels under convoy (Osservazioni sull'opera del Sig. Schlegel relativa alla visita dei bastimenti neutri sotto scorta). *Lond.* 1801, in-8.

1642. Crusius (Jac.-Hen.), De eo quod justum est circa captivorum redemtionem. *Jenae* 1690, in-4.

1643. De neutralitate inter gentes liberas. *Jenae* 1747, in-4.

1644. De la liberté de la navigation et du commerce des nations neutres pendant la guerre, considérés selon le droit des gens universel, celui de l'Europe et des traités. *Amst.* 1780, in-8.: tradotto in tedesco. *Leipzig* 1780, in-8.

1645. Dufriche-Foulaines (F.-N.), Code des prises maritimes et du commerce. *Paris* 1804, 4 vol. in-4.

1646. Eggers (C.-U.-D.), Aktenstücke über das Missverständniss zwischen Dänemark und Engelland über die nordische Neutralitäts-Convention (Atti relativi alla discordia fra la Danimarca e l'Inghilterra sulla convenzione di neutralità delle potenze del Nord). *Copenh.* 1802, in-4.: tradotto in danese. *ibid. eod. an.* in-8.

1647. Essai sur un code général pour la conservation de la liberté des négociations et du commerce des nations neutres, en temps de guerre, etc. *Leipsick* 1782, in-8.: tradotto in tedesco. *ibid. eod. an. et f.*

1648. Galeot (Jac. Capycii), Ducum belli militarisque totius ordinis tam terrestris quam navalis prælii defensio circa bona capta in bello et ab hostibus recuperata. *Neapoli* 1625, in-4.

1649. Galiani (Franc.), Dei doveri dei Principi neutrali verso i Principi guerreggianti, e di questi verso i neutrali. *Napoli* 1782, in-4: tradotto in tedesco da *Casar. Leipz.* 1790, 2 vol. in-8.

1650. Gentilis (Alber.), Quæstiones maritimæ secundum jus gentium. *Amstel.* 1561, in-12.

1651. Georgius, Versuch einer Darstellung der Lizenzgeschichte: eine Bittschrift an die zum Wohl Europa's verbündeten Monarchen, um Abstellung der Seekaperey (Saggio istorico sulle licenze di corseggiare: petizione indirizzata ai Monarchi collegati per il bene d'Europa, a favor della soppressione degli armatori privati) *Jena* 1814, in-8.

1652. Gortz, Mémoire ou précis historique sur la neutralité armée. *Bâle* 1801, in-8.

1653. Gras, De eo quod justum est circa recuperationem bellicam. *Tubing.* 1689, in-4.

1654. Gröning (Jos.), Navigatio libera. *Rostoch.* 1694, in-12.

1655. Groult, Indication des ouvrages et pièces de législation relatifs à la saisie des bâtiments neutres. *Paris* 1780, in-8.

1656. Guichard, Code des prises maritimes et armemens en course. *Par.* 2 vol. in-12.

1657. Hanker (H.), Die Rechte und Freyheiten des Handels der Völker unter einander, nach den Grundsätzen des allgemeinen Völkerrechts und der Völkermoral (I diritti e le libertà delle nazioni commercianti secondo i principj del diritto delle genti e della morale universale). *Hamb.* 1782, in-8.

1658. Harseboom, Specimen juris nautici inaugurale de navium detentione quæ vulgo dicitur *Embargo. Amstel.* 1840, in-8.

1659. Hedegaard (Chr.-Dit.), Forsöeg til en Tractat angaende den Danske Söeret (Saggio d'un trattato concernente il diritto marittimo danese). *Kjöbenh.* 1771, in-8.

1660. Heineccius (Jo.-Gottlieb.), De navibus ob vecturam mercium illicitarum commissis. *Halae* 1721, in-4.: tradotto in olandese da *P. Scheper. Amst.* 1757, in-8.

1661. Hennings (A.), Sammlung von Staatsschriften die während des Seekrieges von 1776-1783 sowohl von den kriegführenden als auch von den neutralen Mächten öffentlich bekanntgemacht worden sind, in soweit solche die Freyheit des Handels und der Schifffahrt betreffen: begleitet mit einer Abhandlung über die Neutralität und ihre Rechte, insonderheit bey einem Seekriege (Raccolta di documenti officiali relativi alla libertà del commercio e della navigazione, pubblicati durante la guerra marittima dal 1776 al 1783 sì dalle potenze guerreggianti che dalle neutrali: con più una dissertazione sulla neutralità e suoi diritti, specialmente in caso di guerra marittima) *Hamburg* 1784 e 1785, 2 vol. in-8.

1662. Holst (Lud.), Versuch einer kritischen Uebersicht der Völkerseerechte (Saggio d'un prospetto critico del diritto marittimo delle genti). *Hamb.* 1802, in-8.

1663. Hübner, De la saisie des bâtiments neutres. *La Haye* 1759, 2 vol. in-12: tradotto in tedesco. *Leipzig* 1789, 2 vol. in-8.

1664. Jacobsen (F.-J.), Handbuch über das praktische Seerecht der Engländer und Franzosen in Hinsicht auf das von ihnen in Kriegszeiten angehaltene neutrale Eigenthum (Manuale del diritto pratico marittimo degli Inglesi e Francesi per rispetto ai beni delle potenze neutre da essi sequestrati in tempo di guerra). *Hamburg* 1803 e 1805, 2 vol. in-8.

1665 —— Seerecht des Friedens und des Krieges in Bezug auf die Kauffahrteischifffahrt (Diritto marittimo in tempo di pace e di guerra per rispetto ai bastimenti mercantili). *Altona* 1815, in-8.

1666. Jenkinson (of Liverpool), Discourse on the conduct of Great-Britain in respect to neutral nations (Discorso sulla condotta della Gran-Brettagna per rispetto alle nazioni neutrali) *London* 1801, in-8.

1667. Klügel (Ern.-Gott.-Chr.), De magistri navis perscrutandæ legitimatione officiali. *Lips.* 1802, in-4.

1668. Köllr (Hen.-Chret.), Prædes periculi maritimi apud Romanos. *Halae* 1795, in 4.

1669. Kopitz (Mart.-Ad.), Darstellung des im Russland 1780 gegründeten Systems der bewaffneten Neutralität (Esposizione del sistema di neutralità armata fondato in Russia nel 1780). *Prag* 1810, in-8.

1670. Krauss (G.-C.), De postliminio præsertim rerum mobilium. *Viteb.* 1763, in-4.

1671. Lampredi (Gio.-M.), Del commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra. *Firenze* 1788, 2 vol. in-8.: tradotto in francese dal signor *Peuchet*. *Paris* 1802, in-8: tradotto in tedesco da *Casar*. *Leipzig* 1791, in-8.

1672. Laws on pirates and piracies (Leggi sopre i pirati e la pirateria). *London* 1726, in-8.

1673. Lebeau, Code des prises, ou Collection des lois sur la course et l'administration des prises. *Paris* An VIII, 4 vol. in-8.

1674. Lees (Rich.), Treatise of captures in war (Trattato delle prede in tempo di guerra). *London* 1803, in-8.

1675. Manuel diplomatique sur le dernier état de la controverse concernant les droits des neutres sur mer. *Leips.* 1814, in-8.

1676. Martens (Gott.-Fried. von), Versuch über Caper, feindlice Nehmung und Wiedernehmung, nach den Gesetzen, Verträgen und Gebräuchen der europäischen Seemächte. (Ragionamento sopra gli armatori ec. giusta le leggi, le convenzioni e gli usi delle potenze marittime d'Europa) *Gött.* 1795, in-8.: pubblicato in francese dall'autore, *ibid. eod. an. et f.*: tradotto in inglese da T. Horn, sotto il titolo: Compendium of the law of nations etc. (Compendio delle leggi delle nazioni ec). *London* 1802, in-4.

1677. Mémoire sur la conduite de la France et de l'Angleterre à l'égard des neutres. *Paris* 1810, in-8.

1678. —— sur les principes et les lois de la neutralité maritime, accompagné de pièces justificatives. *Paris* 1812, in-8.

1679. Moll (Cornel.), Dissertatio de jure piratarum. *Traj. ad Rhen.* 1737, in-4.

1680. Mumsenn (Jo.), De navibus populorum belli tempore mediorum haud capiendis. *Lips.* 1799, in-4.

1681. Naus (B.-S.), Grundsätze des Völkerseerechts (Principj fondamentali del diritto marittimo delle genti). *Hamburg* 1802, in-8.

1682. Robinson (Chris.), Collectanea maritima, a collection of public instruments on prize-laws (Collezione d'instrumenti pubblici sulle leggi risguardanti le prede marittime). *London* 1801, in-8.

1683. Romagnosi (G.-D.), Delle prede marittime (nelle sue opere).

1684. Schmidt-Priseldeck (C.-Fr.), Oplysende Svar paa Lord Fitzgeralds Bemærkninger over den sencre Opbringelse af neutrale Skibe (Risposta chiara alle osservazioni di lord Fitzgerald sulle ultime prede dei bastimenti neutri). *Kjöbenh.* 1800, in-8.: tradotto in francese ed in inglese. *ibid. eod. an. et f.*

1685. —— Versuch einer Darstellung des dänischen Neutralitäts-Systems während des letzten See-Krieges (Saggio d'esposizione del sistema danese di neutralità du-

rante l'ultima guerra marittima). *Copenh.* 1802, 4 vol. in-8.

1686 Valin, Traité des prises. Nell'opera soprac. n. 1341.

1687. Waoa (H.), Von der Unbilligkeit der Strandrechts (Della iniquità del diritto di naufragio. *Ehresb.* 1744, in-8.

1688. Ward (Rob.), Treatise on the relative rights and duties of belligerent and neutral powers in maritime affairs (Trattato su i diritti e doveri relativi delle potenze belligeranti e neutre negli affari marittimi). *London* 1801, in-8.

1689. Warnstedt (Chr.-Lud. de), Oratio de jure commerciorum in bello. *Jenae* 1757, in-4.

1690. Westphal (Andr.), De commerciis pacatorum ad belligerantes. *Gryphiswaldiæ* in-4.

1691. Willenberg (Sam.-Frid.), Tractatus de eo quod justum est circa excursiones maritimas. *Gedani* 1736, in-4.

1692. Wollenhoven (Corn), Dissertatio de juribus atque officiis gentium in bello mediarum circa navigationem et mercaturam. *Amst.* 1798, in-4.

1693. Zentgrav (Joh.-Joach.), Dissertatio de jure commerciorum tertii inter belligerentes. *Argent.* 1690, in-4.

CLASSE XII.

Dei Fallimenti e delle Bancherotte.

DIVISIONE I.

Trattati generali sui Fallimenti.

1694. Aachbold, The law and practice in bankruptcy (Leggi e pratica del Foro in materia di fallimenti: ottava edizione). *London* 1840.

1695. Beckea (H.), Dissertatio de differentiis novæ Hamburgensis fallimentorum ordinationis de anno 1753 ab antiqua de an. 1619, et a jure communi. *Rost.* 1757, in-4.

1696. Bell (G.-J), Treatise on the law of bankruptcy in Scotland (Trattato sulla legge dei fallimenti in Iscozia). *London* 1804, in-4.

1697. Billinghurst (G.), Resolutions upon the several statutes concerning bankrupts (Decisioni sopra i varj statuti concernenti i falliti). *London* 1676, in-8.

1698. Boulay-Paty, Traité des faillites. *Bruxelles* 1834, in-8.

1699. Bounin, Traité sur les cessions et banqueroutes. *Paris* 1586, in-8.

1700. Brewer (Geo.), Prospectus of a new law between debtor and creditor (Piano d'una nuova legge su i rapporti tra debitore e creditore). *London* 1806, in-8.

1701. Buck (J.-W.), Cases in bankruptcy (Questioni giudicate in materia di bancherotte). *Lond.* 1817, in-8

1702. Casaregis (J.-L.-M.), Il cambista istruito per ogni caso di fallimento (Nella collezione delle sue opere tom. 3. V. sopra n 711.).

1703. Cecill (Will.), Every bankrupt his owo lawyer, or The trader's complete assistant in matters of bankruptcy (Il Fallito cambiato in suo proprio avvocato, ossia Guida completa del commerciante in materie di fallimento). *London* 1783, in-8.

1704 Christian (Edw.), Origio, progress and present practice of the bankrupt-law both in England and Ireland (Origine, progresso e stato attuale della pratica in materia di bancarotta, sì in Inghilterra che in Irlanda). *Lond.* 1818, 2 vol. in-8.

1705. Compleat system of the laws concerning bankrupts etc., by a commissioner of bankruptcy (Sistema completo delle leggi sulle bancherotte etc., opera d' un commissario sui fallimenti). *London* 1768, in-8.

1706. Considerations on a commission of bankruptcy etc. (Riflessioni sopra una commissione concerneote i fallimeoti). *Lond.* 1761, 2 vol. in-8.

1707. —— upon commissions on bankrupts etc. (Riflessioni sulle commissioni sopra i falliti). *London* 1727, in-8.

1708. Coodinge (Thom.), Law against bankrupts, where the statutes against bankrupts are explained (Leggi contro i falliti, dove si spiegano gli statuti a loro danno). *London* 1741, in-8.

1709. Cooke (Will.), Bankrupt-law (Leggi sulle bancherotte). *London* 1817, in-8.

1710. Cullen (Arch.), Principles of the bankrupt-law (Principj della legge sulle bancherotte). *London* 1801, in-8.

1711. Cushing (L.-S.), An act for the relief of insolveot debtcrs etc. (Legge in sollievo dei debitori insolventi per lo Stato di Massachusetts). *Bost.* 1841, in-8.

1712. Dalloz, Traité des faillites. *Bruxelles* 1835, in-8.

1713. Davies (Thom), Laws relating to bankrupts with several special cases (Leggi relative ai falliti, con varj casi speciali). *London* 1746, in-fog.

1714. Deacon (Ed), Laws and practiee of bank-

ruptcy as altered by the new act of George IV. c. 16, with a collection of forms and practical notes. (Il gius e la pratica in materia di fallimenti, secondo le alterazioni del nuovo atto di Giorgio IV c 16, con una raccolta di formole e di note pratiche).

1715. Eden (R.-H.), Practical treatise on the bankrupt-law etc. (Trattato pratico sulla legge dei fallimenti).

1716. Enzlin (Matth.), De decoctoribus fallitis et bancoruptoribus. *Heidelb.* 1582, in-4

1717. Epitome of the law relating to bankrupts (Compendio delle leggi relative ai falliti). *Lond.* 1808, in-8.

1718. Espinasse, Treatise on the law of bankrupts as altered and amended by the statute of George IV. c. 16. etc. (Trattato delle leggi sui falliti secondo le alterazioni ed emendazioni dello statuto di Giorgio IV. c. 16.).

1719. Fournel (J.-F.), Formules des actes et opérations relatives aux faillites, cessions et réhabilitations, conformément au Code de Commerce. *Paris* 1808, in-8.

1720. General system of the bankrupt-laws (Sistema generale delle leggi sulle bancherotte). *London* 1761, 2 vol. in-8.

1721. Gerdes (Frid.), Tractatus de decoctoribus et adversus hos cautionibus et pœnis. *Gryph.* 1668, in-4.

1722. Gerlach (P.), Das Concurs-Verfahren vorzüglich bey den Untergerichten (Della procedura in casi di fallimento segnatamente davanti i Tribunali inferiori). *Marburg* 1818, in-8.

1723. Green (Edw.), Spirit of the bankrupt-laws (Spirito delle leggi sulle bancherotte). *London* 1780, in-8.

1724. Hahn (Henr.), Dissertatio de decoctoribus. *Helmst.* 1659, in-4.

1725. Haimerl, Vorträge über den Concurs (Discorsi sopra il fallimento) *Vienna* 1840, in-8.

1726. Happel (G.), Anleitung um Concursprocesse abzuwenden (Istruzione per evitare i processi di fallimento). *Giess.* 1799, in-8.

1727. Hoch (And.), Neues Magazin gemeinnützlicher Beobachtungen und interessanter Rechtsfälle in Concurs-Sachen (Nuovo magazzino d'interessanti osservazioni e casi giudicati relativi ai fallimenti). *Rothenb.* 1821, in-8.

1728. Kegel (C.-A.-L.), Aufsätze über Handels-Vorfälle bey Fallimenten in Hamburg (Scritture sopra questioni commerciali in casi di fallimento in Amburgo). *Hamburg* 1810, in-8.

1729. Krast (Seb.-Adr.), Anmerkungen über die Concursprocesse sowohl überhaupt als in Franken, besonders in den brandenburgischen Landen (Osservazioni sulla procedura in caso di fallimento, tanto in generale che secondo gli usi di Franconia, specialmente nelle terre brandimburghesi). *Erlangen* 1786, in-8.

1730. Laurens, Traité des faillites. *Par.* 1806, in-8.

1731. Lavaux, Traité des faillites. *Par.* 1813, in-12.

1732. Laws for and against bankrupts by a late commissary of bankruptcy (Leggi pro e contra i falliti, esposte da uno già stato commissario sui fallimenti).

1733. Ludovic (J.-Fr.), Einleitung zum Concurs-Process (Introduzione alla procedura in materia di fallimento). *Hall.* 1749, in-4.

1734. Misler (J.-N.), Essai sur le droit d'Hambourg touchant les faillites. *Genève et Par.* 1781, in-12.

1735. Montague (Basil), Digest of the bankrupt-laws (Raccolta delle leggi sulle bancherotte). *London* 1819, 2 vol. in-8.

1736. Montefiore (J.), Spirit of the bankrupt-laws (Spirito delle leggi sulle bancherotte). *London* 1805, in-8.

1737. Nettelbladt (C.-K.-F.-W.), Bemerkungen über einen Gegenstand des mecklenburgischen Concursprocesses (Osservazioni sopra un punto di procedura nella legge dei fallimenti del paese di Mecklenburgo). *Rostock* 1810, in-8.

1738. Observations on the state of bankrupts under the present laws (Osservazioni sullo stato dei falliti sotto le leggi attuali). *London* 1765, in-8.

1739. Ofner, Darstellung des allgemeinen Gerichtsverfahrens etc. (Esposizione della Procedura generale etc.).

1740. Overbach (Jo.-Georg.), Mercator fallitus. *Lips.* 1685, in-12

1741. Paul (John), Digest of the bankrupt-law (Sistema delle leggi sulle bancherotte), 2d edit. by *J.-J. Maxwell. London* 1812, in-8.

1742. Pichlmayer (Jo.-Nepom.), Vorzüge des französischen Gesetzes über Falliment und Banquerout (Pregi della legge francese sopra i fallimenti e le bancherotte). *Münch.* 1811, in-8.

1743. Poncelin, Conférences sur les édits et déclarations concernant les faillites, ou Code des banqueroutiers etc. *Paris* 1781, in-12

1744. Püttmann (Jos.-Lud.-Ern.), Programma de numero decoctorum prudentia legislatoria minuendo, seu de remediis nonnullis

contra frequentiam bonorum cessionum et concursus creditorum. *Lips.* 1784, in-4.

1745. Richelot, Réflexions sur les retards apportés à la déclaration prescrite par l'Art. 440 du Code de Commerce en matière de faillites, et proposition d'une série d'articles additionnels pour suppléer aux lacunes du même chapître. *Paris* 1830, in-8.

1746. Rivinus, De decoctoribus. *Lipsiae* 1736, in-4.

1747. Rose (George), Reports of cases in bankruptcy (Relazioni di cause giudicate in materia di fallimenti). *London* 1816, 2 vol. in-8.

1748. Schröting, De obærato debitore. *Gotting.* 1791, in-4.

1749. Scott (Will.), Bankrupt-laws (Leggi sui fallimenti). *London* 1786, in-8.

1750. Smith, Summary of the law on insolvent debtors (Sommario delle leggi su i debitori insolventi). *London* 1684, in-8.

1751. Solicitor's guide and tradesman's instructor concerning bankrupts, containing the laws relating thereto (Guida del procuratore e ammaestratore del commerciante in materia di fallimenti, contenente le leggi a questi relative). *London* 1808, in-8.

1752. Stepf (J.-H.), Die Lehre vom Contradictor bey erkanntem Concursprocess nach gemeinem und baierischem Rechte (La teoria del contradittore all'apertura d'un fallimento secondo il gius comune e quello di Baviera). *Leipzig* 1821, in-8.

1753. Stone (J.), Reading of the statute on bankrupts 13 Elizab. c. 5 (Testo della legge su i falliti 13 Elisab. c. 5). *London* 1695, in-8.

1754. Straccha (Benevent.), Tractatus de decoctoribus et conturbatoribus (In collect. tract. supra n. 188.).

1755. Veri (Just.), Discurs von verdorbenen Kaufleuten, Bancorottirem und Falliten (Discorso intorno ai mercatanti rovinati, alle bancherotte e ai fallimenti). *Leipzig* 1669, in-8.

1756. Welsch (J.-B.), Handbuch des baierischen Universalconcursprocesses (Manuale della procedura baverese in materia di fallimento). *Erlang.* 1819, in-8.

1757. Werner (Georg.), De decoctoribus seu debitoribus non solvendo existentibus. *Helm.* 1667, in-4.

DIVISIONE II.

Trattati speciali sulle varie materie spettanti ai fallimenti.

PRIMA SUDDIVISIONE

Degli atti che sono, o che si sospettano fatti in frode dei creditori.

1758. Baver (Henr.-Gothofr.), Programma LL. 1 et 2 de actione Pauliana. *Lips.* 1782, in-4.

1759. Bechmann (Gust.-Bern.), Dissertatio de debitore obærato in præjudicium creditorum non adquirente. *Gott.* 1774, in-4.

1760. Breuning (Chr.-Henr.), Dissertatio ad actionem Paulianam. *Lips.* 1772, in-4.

1761. Buchholtz, De limitibus actionis Paulianæ revocatoriæ, maxime de jure Lubecensi. *Harderov.* 1750, in-4.

1762. Buining (Guis.-Chr.-Ham.), Dissertatio de actione Pauliana. *Harderov.* 1688, in-4.

1763. Bünsow (Eman.-Ehren.), De valore rescripti moratorii contra rem judicatam. *Traj. ad Rhen.* 1747, in-4.

1764. Burchard (F.-G.-Jul.), Ungültigkeit der rechtlichen Geschäfte, die der Gemeinschuldner innerhalb vier Wochen vor eröffnetem Concurse zum Nachtheil seiner Gläubiger unternommen, nach lübeckischen und rostockischen Rechten betrachtet (Della nullità delle obbligazioni contratte dal debitore comune nel mese precedente al fallimento in pregiudizio dei suoi creditori, considerata secondo i diritti lubecchiano e rostocchiano). *Rostock* 1793, in-4.

1765. Burges (J.-B.), Considerations on the law of insolvency, with a proposal for a reform (Osservazioni sulla legge relativa ai debitori insolventi, e progetto di riforma). *London* 1783, in-8.

1766. Buttingha (P.-J.), De actione Pauliana. *Lugd.-Bat.* 1721, in-4.

1767. Carpzov (Aug.-Ben.), De revocandis his quæ in fraudem creditorum alienantur. *Lips.* 1672, in-4

1768. Delms (Ad.-Frid.), Dissertatio de repudiatione hæreditatis in fraudem creditorum facta jure Lubecensi invalida. *Hard.* 1763, in-4.

1769. Dorn (Am.-Chr.), Dissertatio de venditione a debitore fugitivo ante fugam facta, secundum jus Lubecense valida vel invalida. *Kil.* 1757, in-4.

1770. Formann (Ortolph.), Dissertatio de actis

quæ a decoctoribus seu debitoribus non solvendis fiunt. *Jenae* 1620, in-4.

1771. Faick (Alb.-Phil.), De revocandis tam rebus alienatis quam nummis solutis imminente aut moto concursus judicio. *Helm.* 1777, in-4.

1772. Friess (Frid.), De præjudicio debitoris ex scientia cessionis. *Lips.* 1699, in-4.

1773. Gluzck (Chr.-Frid), Dissertatio de debitore obærato hæreditatem sibi delatam aut legatum relictum, bonis ejus a creditoribus possessis, omittente. *Erlang.* 1804, in-8.

1774. Hænlein (Conrad.-Sig.-Carl.), Disquisitio de actionis Paulianæ natura, requisitis et usu forensi. *Onold.* 1785, in-4.

1775. Happel (G), Beobachtung beim Ausbruche eines Concurses und bei der Zurückforderung des vom Schuldner vorher veräusserten Vermögens (Osservazioni intorno all'aprimento d'un fallimento e alla ripetizione della proprietà precedentemente alienata dal debitore). *Giess.* 1801, in-8.

1776. Heimburg (Jo.-Gasp.), De jure creditorum, facta de hæreditate transactione. *Jen.* 1740, in-4.

1777. Ittio (Car.-Gotof.), De intermissione acquisitionis in præjudicium tertii. *Lipsiae* 1709, in-4.

1778. Kraus (Jo.-Godof.), De pacto hæreditatis renunciativo quatenus jure Saxonico in fraudem creditorum fieri potest. *Viteb.* 1728, in-4.

1779. Leysza (Aug.), Dissertatio de gestis per debitorem obæratum tam ratis quam irritis. *Viteb.* 1731, in-4.

1780. Lyncker (Nic.), De actione Pauliana. *Jenae* 1675, in-4.

1781. Meister (Joh.-Chr.-Frid.), Ueber Entsagung eines Verschuldeten auf Erbschaften (Della rinunzia d'un oberato a un eredità). *Züllich.* 1811, in-8.

1782. Mencken (Got.-Lud.), De actione Pauliana dissertatio. *Lips.* 1747, in-4.

1783. Müller (Jo.-Thadd.), Dissertatio de actione Pauliana personali ejusque usu forensi. *Heidelb.* 1767, in-4.

1784. Nettelbladt (Henr.), Paulianæ actionis verum fundamentum, objectum, et ejus duratio. *Rost.* 1739, in-4.

1785. Parker (Jos), Disputatio de actione Pauliana. *Lugd.-Bat.* 1718, in-4.

1786. Poeck (Henr.), De actione Pauliana. *Lugd.-Bat.* 1650, in-4.

1787. Raabe (Jo.-Juss.), Dissertatio de duplici actione Pauliana. *Marb.* 1753, in-4.

1788. Scazbz (Jo.-Georg.), De actione Pauliana. *Argent.* 1740, in-4.

1789. Scarötza (Er.-Frid.), De actione Pauliana. *Jenae* 1674, in-4.

1790. Slicher (Ant.), De actione Pauliana. *Lugd.-Bat.* 1775, in-4.

1791. Strubkn seu Struvk (Georg.-Adam.), Dissertatio de Pauliana. *Jenae* 1677, in-4.

1792. Verneinenoe Beantwortung der Frage: hat die Hypothese, dass die Bezahlung die ein Fallit seinen Gläubigern in den letzten 4 Wochen vor seinem Austritt geleistet hat null und nichtig sey, ihren Grund im lübeckischen Stadtrechte? Soluzione negativa della questione diretta a sapere, se l'ipotesi, secondo cui ogni pagamento fatto da un fallito ai suoi creditori nel mese precedente al suo fallimento è invalido e nullo, sia fondata sul diritto della città di Lubecca). *Lübeck* 1802, in-8.

1793. Verspaockn (Arent.), De revocandis his quæ in fraudem creditorum facta sunt. *Lug.-Bat.* 1719, in-4.

1794. Walch (Carol.-Frid), De jure prioritatis in fraudem aliorum creditorum impetrato. *Jenae* 1790, in-4.

1795. Washington (Jac.), De actione Pauliana. *Lugd.-Bat.* 1711, in-4.

1796. Werrn (Christ.-Guil.), De actione Pauliana. *Erf.* 1781, in-4.

1797. Zöllea (Frid.-Gott.), De eo quod justum est circa donationem a debitore ante concursum motum factam. *Lips.* 1775, in-4.

1798. —— De sententia Ulpiani, L. 6, § 2 ff. *Quæ in fraudem creditorum*, ejusque jure Saxonico facta correctione. *Lips.* 1752, in-4.

SECONDA SUDDIVISIONE

Del Salvocondotto.

1799. Bechtl (J.-G.), Disputatio theorico-practica de securitate et salvoconductu ejusque variis speciebus, cum quibusdam aliis, tum præcipue de salvaguardia: in opere *J. Westphali*, Tractatus varii de jure publico. *Francofurti* 1618, in-fog.

1800. Belmontis, De moratoria et salvoconductu. *Neapoli* 1664, in-8.

1801. Bremi (P.), Tractatus de securitatibus, salvoconductu, promissionibus etc. *Halae Saxonicae* 1613, in-8.

1802. Baockner (Guill.-Hier.), De salvoconductu. *Francof.* 1755, in-4.

1803. Conei (G. De), De securitate. *Venetiis* 1750, in-fog.

1804. Falckner (Joh.-Christ.), De salvoconductu ad judicium. *Francof.* 1666, in-4.

1805. Gleseri (Frid.), Disputatio theorico-practica de salvoconductu. *Jenae* 1621, in-8.

Digitized by Google

1806. Homem (M.), Tractatus de gravaminibus, securitatibus et inquisitionibus. In volumine ejus operis, De jure Lusitano. *Romae* 1611, in-fog.

1807. Kleinschaod (Gall.-Aloys), De cautelis in salviconductus concessione a judice observandis. *Wirceb.* 1793, in-4.

1808. Magalottis (Greg. De), Tractatus de securitate et salvoconductu: in Tom. 13 Tract. Tract.

1809. Oldenburgeri (Ph.-And), De securitate juris publici et privati. *Basil.* 1675, in-fog.

1810. Premi (P. De), De securitatibus, promissionibus et fide publica. *Lips.* 1588, *Spirae* 1609, in-8.

1811. Rachelii (Sam), De securitate publica. *Kil.* 1671, in-4.

1812. Roman (Paul.-Franc.), De salvoconductu. *Jenae* 1717, in-4.

1813. Wesser (And), De salvoconductu judiciali. *Altd.* 1698, in-4.

1814. Windheim (Stat.), De jure salviconductus. *Jenae* 1666, in-4.

TERZA SUDDIVISIONE

Dei Patti tra creditore e debitore, e del Concordato.

1815. Alleinz (Joh.-Abr.), De pacto partis debiti remissorio majoris partis creditorum secundum jus civitatis Francofurtensis ad Mœnum. *Giessae* 1736, in-4.

1816. Antonii Guilh.), De rescriptis moratoriis. *Marp.* 1629, in-4.

1817. Beckmann (Jo.-Wolckm.), De pacto remissorio. *Jenae* 1686, in-4.

1818. —— (Luc.), De præscriptionibus moratoriis. *Viteb.* 1622, in-4.

1819. Boehmer (Just.-Henning), Tractatio juridica de litteris respirationis earumque validitate et invaliditate. *Halae* 1754, in-4.

1820. —— De pacto remissorio, moto concursu. *Halae* 1735, in-4.

1821. Brandes (Jo.-Mart.), De rescriptis moratoriis. *Rintel.* 1751, in-4.

1822. Büchner (J.-G.-S.-A.), Beweis dass das einem Schuldner ertheilte Moratorium dessen Bürgen nicht nütze (Pruova che la dilazione accordata al debitor principale non può giovare alle cauzioni). *Gött.* 1780, in-4.

1823. Busch (Gottf.), De exceptione moratoria. *Erfurti* 1703, in-4.

1824. Chladen (E.-M.), De rescriptis moratoriis causam usurarum non sistentibus. *Vit.* 1757, in-4.

1825. Cregel, De rescriptis moratoriis. *Altd.* 1658, in-4.

1826. Fricke (Jo.-Henr.), De moratorio, meditationes tam juris publici quam privati. *Kiliae* 1770, in-4

1827. Hennino (Car.-Sieg.), Disquisitio juridica an moratorium adversus creditores extraneos prosit. *Gryph.* 1771, in-4.

1828. Homborg (And.), De litteris moratoriis. *Helmst.* 1704, in-4.

1829. Lauterbach (Wolf.-Ad.), De beneficio rescripti moratorii. *Tubing.* 1668, in-4.

1830. —— Dissertatio de præjudiciali pacto majoris partis creditorum. *Tub.* 1667, in-8.

1831. Lembke (Paul-Chr.-Nic.), Dissertatio de præjudiciali pacto majoris partis creditorum. *Tub.* 1667, in-4.

1832. Muhr (G.-G.), Praktische Beiträge zur Rechtslehre von Moratorien (Osservazioni pratiche sulla giurisprudenza delle Moratorie). *Mannh.* 1798, 2 vol. in-8.

1833. Rivinus (Andr.-Flor.), De induciis solutionum privatis. *Viteb.* 1757, in-4.

1834. Roman (Paul.-Fr.), De privilegiis moratoriis. *Halae-Magd.* 1725, in-4.

1835. Schamroth (J.-D.), Dissertatio de moratoria. *Basil.* 1760, in-4.

1836. Schloer (J.-G.), Vindiciæ veritatis, fidejussorem, obtento a debitore principali rescripto moratorio, a creditore conveniri haud posse. *Mogunt.* 1782, in-4.

1837. Schöne (Herm.), De induciis moratoriis. *Rintel.* 1674, in-4.

1838. Schulea (Ern.-Chr.-Eng.), De eo quod justum est in induciis moratoriis. *Giessae* 1747, in-4.

1839. Schultzen (Ber.), De rescriptis moratoriis. *Rintel.* 1674, in-4.

1840. Schwendendörffea (B.-Leo.), De induciis sive rescriptis moratoriis. *Lips.* 1669, in-4.

1841. Sorber (Jo.-Jac.), Vigilantibus jura sunt scripta. *Marb.* 1757, in-4.

1842. Staauss (Godof.), Controversiæ forenses circa litteras moratorias. *Viteb.* 1683, in-4.

1843. Straccha (Benev.), De creditorum et debitorum pactis (In collect. Tract. supra n. 188.).

1844. Stryk (Sam.), De abusu rescriptorum moratoriarum. *Halae-Magd.* 1694, in-4.

1845. Wagenseil (Joh.-Chr.), De litteris moratoriis. *Altdorf.* 1695, in-4.

1846. Wagler (Paul-Tob.), De pactis remissoriis cum debitore obærato. *Altd.* 1785, in-4.

1847. Werenberg (W.-C.), Pactum remissorium majoris partis chirographariorum in con-

cursu creditorum non esse juris romani. *Halae* 1729, in-4.

1848. Wiesand (Georg.-Steph.), De pacto remissorio. *Viteb.* 1773, in-4.

1849. Voeldendorf (Carl.-Frid.-Will.), Etwas von Nachlassverträgen (Cenni sopra i concordati). *Erlang.* 1788, in-8.

QUARTA SUDDIVISIONE

Del concorso dei creditori.

1850. Acosta (Nonius), De privilegiis creditorum. *Lugduni* 1670, in-fol.

1851. Alemann (Wil.-Chr.-Aug.), Observationes quibus juris romani argumenta de odio debitorum, creditorum vindicta et concursu imminente illustrantur. *Gott.* 1752, in-4.

1852. Anckelmann (Frid.-Georg.), De cessione nominis, et in specie, de concursu plurium creditorum in exigendo cesso debito. *Gott.* 1791, in-4.

1853. Anten (Henr.), Dissertatio de prioritate et concursu creditorum. *Basil.* 1625, in-4.

1854. Anthoine (Dom.), Theses de collocatione et privilegiis creditorum. *Argent.* 1761, in-4.

1855. Arent (Egb.), De prælatione creditorum. *Franequerae* 1700, in-4.

1856. Arnolt (Viti), Juristisches Tractätlein von Vor-und Nachgang der Creditoren (Trattatello giuridico sul grado relativo dei creditori). *Salzb.* 1741, in-8.

1857. Arumæus (Dom.), De prioritate sive protopraxia creditorum concurrentium. *Jenae* 1627, in-4.

1858. —— De protopraxia, jure et privilegiis plurium creditorum. *ibid.* 1607, in-4.

1859. Ayrer (Georg.-Henr.), Dissertatio de pœna præclusionis in concursibus creditorum. *Gotting.* 1743, in-4.

1860. Balthasar (Aug.), De debito et mercibus venditis residuo, per novationem in mutuum gratuitum immutato, jure prælationis ex jure Lubecensi gaudente. *Gryphiswaldae* 1763, in-4.

1861. —— Collatio juris communis cum jure Saxonico, Lubecensi et Mecklenburgico, speciatim Pomeranico, quoad classificationem creditorum in concursu. *ibid.* 1767, in-4.

1862. —— Dissertatio de pecunia assecurationis in locatione conductione prædiorum soluta, ejusque in concursu creditorum jure. *ibid.* 1739, in-4.

1863. Banniza (Jo.-Petr.), Programma de foro competente concursus creditorum. *Wirceb.* 1747, in-4.

1864. Bardil (Burckh.), Dissertatio de concursu creditorum. *Basil.* 1687, in-4.

1865. Bastinellen (Gebh.-Christ.), De jure creditoris litterarum cambii cum vel sine clausula hypothecæ. *Halae* 1714, in-4.

1866. Baute (Sam.), De protopraxia creditorum. *Traj. ad Rhen.* 1706, in-4.

1867. Bayer (Jo.-Gotof.), Dissertatio de concursu creditorum quatenus debitorem communem repræsentet, vel non. *Lips.* 1754, in-4.

1868. —— De creditore speciei in concursu creditorum traditionem speciei frustra petente, et hujus loco pretio quod solvit, cum eo quod interest, ipsi in classe chirographariorum adjudicando. *ibid.* 1754, in-4.

1869. —— (Henr.-Gotof.), Regulæ, si vinco vincentem te vinco te ipsum, perperam in concursu creditorum locum dari. *ibid.* 1783, in-4.

1870. —— De solutis in concursu sorti inprimis imputandis. *ibid.* 1800, in-4.

1871. Bechmann (Joh.-Wolf.), Positiones de privilegio ordinis. *Jenae* 1685, in-4.

1872. Beier (Georg.), De incomodis quibusdam concursus creditorum in foro Saxonico. *Viteb.* 1707, in-4.

1873. —— (Ad.), De circulo creditorum. *Jenae* 1697, in-4.

1874. Besold (Ch.), De concursu et prælatione creditorum. *Tubing.* 1618, in-4.

1875. Beuchel (Carl.-Sigism.), De expensis concursus reliquisque damnis creditori a fidejussore indefinite obligato refundendis. *Erford.* 1770, in-4.

1876. Beuther (Jo.-Mich.), Consultationes et responsa de jure prælationis seu prioritatis inter plures concurrentes creditores. *Colon.* 1701, in-8.: in tedesco. *Strassb.* 1651, in-4.

1877. Beyer (Jos. De), Dissertatio de concursu creditorum. *Basil.* 1687, in-4.

1878. Bitsch (Casp.), Disputatio de concursu et prælatione creditorum. *Argent.* 1629, in-4.

1879. —— Disputatio de creditorum privilegiis. *ibid.* 1631, in-4.

1880. Bodin (Henr.), De non præferendis sumptibus curationis ultimi morbi. *Hallae-Magd.* 1703, in-4.

1881. Boehmer (G.-Lud.), Dissertatio de jure mercedis opificum in concursu creditorum. *Gotting.* 1753, in-4.

1882. —— De jure circa conductionem orto adversus conductorem obæratum concursu. *ibid.* 1757, in-4.

1883. —— De jure retentionis ejusque effectu. *ibid.* 1773, in-4.

1884. Brunemann (Joh.), De processu concursus creditorum. *Francofurti* 1697, in-4: notis et additionibus illustratum a S. Stykio. *Francof. ad Viadr.* 1707, in-4.

1885. Brunnqoell (Jo.-Salom.), De usufructu mariti in rebus uxoris, moto super illius bonis concursu creditorum, cessante. *Jenae* 1732, in-4.

1886. Bucher (Joh.-Petr.), Num, moto concursu, usurarum cursus sistatur, retractata quæstio. *Rintel.* 1774, in-4.

1887. Borgmann (Joh.-Henr.), Dissertatio de exordio concursus creditorum. *Gott.* 1773, in-4.

1888. Canter ab Idsinga (Franc.), Dissertatio de protopraxia creditorum. *Lugd.-Bat.* 1720, in-4.

1889. Canz (Eberh.-Chr.), De contradictore in concursu creditorum. *Tubing.* 1769, in-4.

1890. Carmon (J.), De separatione bonorum in creditorum concursu ad quinquennium non restricta ex Constitut. Megap. de 1616. *Rostoch.* 1734, in-4.

1891. Carou (Alex.), Dissertatio de protopraxia creditorum. *Gryph.* 1693, in-4.

1892. Carstens (P.-H.), Commentarii de jure compensationis et retentionis in concursu creditorum secundum jus Lubecense et Hamburgense. *Hamb.* 1768, in-4.

1893. Chemnit (Joach.), Dissertatio de jure prælationis creditorum. *Franc. ad Viad.* 1737, in-4.

1894. Clopenborg (Jos.-Herm.), De protopraxia creditorum. *Lugd.-Bat.* 1692, in-4.

1895. Coeper (Jo.), Positiones de creditorum in concursu præferentia. *Argent.* 1651, in-4

1896. Coldbrac (Matth.), Dissertatio de jure prælationis creditorum. *Franc. ad Viad.* 1625, in-4.

1897. Concannon (Matth.), A plan for the effectual distribution of bankrupts' estates (Piano per la reale distribuzione dei beni d'un fallito). *London* 1801, in-8.

1898. Corradini (Petr.-Marc.), De jure prælationis, cum sacræ Romanæ Rotæ decisionibus. *Venet.* 1700, in-fog.

1899. Coulon (Ad.-Er.), Dissertatio inauguralis de compensatione in concursu creditorum. *Kilon.* 1751, in-4.

1900. Dabelow (Christ.-Chr.), Ausfürliche Entwickelung der Lehre vom Concurse der Gläubiger (Esposizione completa della dottrina sul concorso dei creditori). *Halae* 1801, in-8.

1901. Dason (Georg.), De prioritate et concursu creditorum. *Jenae* 1614, in-4.

1902. Decher (Joach.), De concursu creditorum, eorumque jure prælationis. *Francof.* 1619, in-4.

1903. Deginck (Jo.-Phil.), Dissertatio de protopraxia creditorum. *Argent.* 1672, in-4.

1904. Dern (K.-Ph.-Jul.), Entwurf einer Classifications-Tabelle der Gläubiger bei Concursen für die herzogl. braunschweig-lüneburgischen Lande nebst einer Uebersicht des Concursprocesses (Progetto d'una tabella di classificazione dei creditori in caso di fallimento per i paesi del ducato di Brunswick-Luneburgo, con un saggio sulla procedura in materia di fallimenti). *Wolf.* 1792, in-4.

1905. Deinlin (Georg.-Frid.), De ordine quorumdam creditorum peculiari in concursu, ex statuto Hamburgensi part. 11, tit. 5. *Altdorf.* 1726, in-4.

1906. Dietmar (Joh.-Wilh.), Programma de loco honorario ministrorum in concursu creditorum. *Jenae* 1754, in-4.

1907. Dorn (Arin.-Chr.), Dissertatio inauguralis de jure retentionis in concursu creditorum. *Kilon.* 1764, in-4.

1908. Einert (Carol.), De variis modis quibus concursus creditorum finiuntur. *Lips.* 1807, in-8.

1909. Endres (Joh.-Nepom.), De privilegio hypothecæ judicialis a venditore in re vendita reservatæ moto concursu. *Wirceb.* 1774, in-4.

1910. Enzlin (Matth.) Dissertatio de privilegiis creditorum. *Tub.* 1586, in-4.

1911. Esselln (A.-H.), Dissertatio de protopraxia concurrentium creditorum. *Basil.* 1665, in-4.

1912. Eysson (Pierre), Disputatio de concursu creditorum. *Groning.* 1715, in-4.

1913. Feltz (Jo.-Henr.), Excerpta controversiarum illustrium de prælationis creditorum jure. *Argent.* 1719, in-4.

1914. Fleischer (Ch.-Fr.), De debito speciei, moto ante traditionem concursu creditorum, præcise præstando. *Lips.* 1753, in-4.

1915. Forster (Valent.), Dissertatio de privilegiis creditorum. *Heidelb.* 1584, in-4.

1916. Fredersdorff (Leop.-Fried.), Untersuchung wie die Concurskosten am billigsten zu bezahlen seyen (Ricerche sulla maniera più equa di pagare le spese di concorso). *Lemg.* 1774, in-8.

1917. Friderici (Paul.), Disputatio de creditorum concursu, qualitate et collocatione. *Argent.* 1636, in-4.

1918. Gerber (Jo.-Jac.), De concursu creditorum. *Argent.* 1729, in-4.

1919. Gerschow (Frid.), Dissertatio de concursu creditorum. *Gryph.* 1632, in-4.

1920. — — De concursu creditorum. *ibid.* 1682, in-4.

1921. —— Dissertatio de famosissimo prælationis inter creditores beneficio. *ibid.* 1622, in-4.

1922. Gmelin (Ch.-Gl.), Die Ordnung der Gläubiger bei dem über ihres Schuldners Vermögen entstandenen Gant-Processe, nachdem gemeinen und württembergischen Rechte (Ordine dei creditori nella graduatoria aperta su i beni del loro debitore, secondo il gius comune e quello del regno di Wurtemberga. *Stuttgart* 1813, in-8.

1923. —— Dissertatio de concursu creditorum materiali, ejusque a formali differentiis potioribus. *Erlang.* 1775, in-4.

1924. —— De jure separationis quod exorto super bonis emptoris concursu venditori in re vendita competit. *Tubing.* 1797, in-4.

1925. —— Lehre vom materiellen Concurs der Gläubiger in ihrem Zusammenhange (Dottrina del concorso materiale dei creditori nelle loro vicendevoli relazioni) *Erlang.* 1775, in-8.

1926. Goebel (Jo.-Guill.), Selectiores quædam de concursus processu observationes. *Helm.* 1731, in-4.

1927. Haberkorn (Henr.-Petr.), Processus concursus et prælationis creditorum. *Lipsiae* 1677, in-4.

1928. Hacke (Henr.-Chr.), De separatione patrimoniorum in concursu. *Lips.* 1733, in-4

1929. Harpprecht (Christ.-Ferd.), Dissertatio de liquidatione in concursu creditorum per confessionem debitoris. *Tub.* 1753, in-4.

1930. —— Jus contractus vitalitii in concursu creditorum. *ibid.* 1754, in-4.

1931. —— (Jo.), Dissertatio de beneficiis tam creditorum quam debitorum. *ibid.* 1599, *ibid.* in-4.

1932. Harscher von Almendingen (L.), Ueber den materiellen und formellen Concurs der Gläubiger, gegen Dabelow (Sul concorso materiale e formale dei creditori, contro Dabelow). *Giess.* 1797, in-8.

1933. Hasche (Theod.), De legibus in favorem commercii latis præsertim in concursu creditorum. *Gotting.* 1792, in-4.

1934. Heig (Petr.), Dissertatio de jure concurrentium creditorum. *Viteb.* 1590, in-4.

1935. Heimburg (Jo.-Casp.), Disputatio de jure creditorum, facta cessione, adversus tertium competente. *Jenae* 1711, in-4.

1936. —— An is qui jure prælationis quoad sortem in concursu creditorum est munitus, eodem quoad usuras quoque gaudeat. *Jenae* 1720, in-4.

1937. Hellfeld (Joh.-Aug.), De prerogativa hypothecæ publicæ, tacitæ æque ac expressæ, competente. *Jenae* 1771, in-4.

1938. Hellwig (Joac.-And.), Disputatio de sumptibus concursus creditorum. *Gryph.* 1732, in-4.

1939. Heemskerck (Guil.), Dissertatio de jure prælationis creditorum. *Lugd.-Bat.* 1712, in-4.

1940. Henne (Rud.-Chr.), Programma de privilegio personali creditoris ad rem emendam mutuum dantis. *Erf.* 1770, in-4.

1941. Hoeffner (Jo.-Ernest.), Dissertatio de collocatione usurarum in concursu creditorum. *Giess.* 1731, in-4.

1942. Horn (Casp.-Henr.), De privilegio jure electorali Saxonico piarum causarum circa usuras in concursu creditorum. *Viteb.* 1715, in-4.

1943. Jessen (Matth.), Dissertatio de prærogativa creditorum in pignore. *Jenae* 1680, in-4.

1944. Kanne (Ch.-Car.), De compensatione et retentione in concursu creditorum locum habente. *Lips.* 1779, in-4.

1945. Kapff (Sixt.-Jac.), Dissertatio de protopraxia in concursu creditorum secundum leges et statuta comitatus Veldensis. *Tubingae* 1775, in-4.

1946. Klügel (Ern.-Got.-Chr.), De loco vectigalibus in concursu creditorum attribuendo. *Viteb.* 1771, in-4.

1947. Koch (Joh.-Chr.), De concursu hypothecæ specialis et generalis. *Giess.* 1782, in-4.

1948. —— De pecunia ad emendum credita, privilegiata et non privilegiata. *Giess.* 1772, in-4.

1949. Kori (A.-S.), System des Concursprocesses, nebst der Lehre von den Classen der Gläubiger, nach gemeinem und sächsischem Rechte (Sistema della procedura dei fallimenti, seguito da una teoria sul rango dei creditori, secondo il diritto comune e il Sassonico). *Leipzig* 1807, in-8.

1950. Kortaolt (Franc.-Just.), De jure salarii advocatorum in concursu creditorum. *Giess.* 1770, in-4.

1951. Krüll (F.-X.), Die ersten Grundsätzen der Rangordnung der Pfandrechte im Concurse (Principj elementari della graduazione dei privilegi in un concorso di creditori). *Landshut* 1813, in-8.

1952. Lange (Ern.), Dissertatio de protopraxia creditorum. *Basil.* 1620, in-4.

1953. Lauterbach (Wolf.-Adam.), Dissertatio de privilegio creditorum personali simplici. *Tubingae* 1662, in-4.

1954. —— Dissertatio de immissione in bonorum possessionem et creditorum prælatione. *ibid.* 1655, in-4.

1955. Leib (Jo.), Tractatus de prioritate creditorum. *Coburgi* 1694, in-12.

1956. Le Roux (Jo.-Jac.-Franc.), Dissertatio de concursu et ordine creditorum. *Argent.* 1785, in-4.

1957. Leyser (Aug.), Dissertatio de creditoribus concursui creditorum non immiscendis. *Helmstadii* 1728, in-4.

1958. —— De concursu creditorum in genere. *ibid. eod. a. et f.*

1959. —— De Scylla et Charybdi in concursu creditorum. *Giess.* 1782, in-4.

1960 Linde (Jo.), De compensatione in concursu creditorum. *Giess.* 1782, in-4.

1961. Lindemann (Thom.), Dissertatio de præferentiis et protopraxia creditorum. *Rost.* 1624, in-4,

1962. Linken, Dissertatio de usurarum prærogativa in concursu creditorum. *Rost.* 1624, in-4.

1963. Ludovic (Jacob.-Frid.), De creditore ad fidem habendam inducto. *Halae-Magd.* 1719, in-4.

1964. Lund (Carol.), Dissertatio de privilegiis creditorum. *Upsalae* 1710, in-8.

1965. Lyncker (Nic.-Chr.), De privilegiis depositi. *Jenae* 1678, in-4.

1966. Lysa (Guil.), Disputatio de concursu et graduatione creditorum in foro electorali Saxonico concurrentium. *Viteb.* 1670, in-4.

1967. Mantzel (Ern.-Jo.-Frid), Dissertatio exhibens nonnulla prima juris universalis et germanici de concursu creditorum. *Rost.* 1752, in-4.

1968. —— Dissertatio de jure prælationis in pecunia sine usuris credita, ad art. 12. lib. 3. tit. 1. Juris Lubecensis. *ibid.* 1740, in-4.

1969. Mavolr (Joach.-Ludolp.), Tractatio juridica de compensatione ejusque valida oppositione in concursu creditorum. *Wismari* 1751, in-4.

1970. Meister (Ch.-Frid.-Georg.), Dissertatio singularia juris statutarii Luneburgensis in materia concursus creditorum exhibens. *Gottingae* 1777, in-4.

1971. Melas (Val.), Dissertatio de protopraxia seu prima exactione concurrentium creditorum in bonis decoctorum. *Jenae* 1650, in-4.

1972. Melon (Lucas), De jure prælationis. *Norimb.* 1644, in-8.

1973. Merckel (B. Ad.) De concursu et prælatione creditorum. *Marb.* 1730 in-4.

1974. Meyer (Ant. De), Dissertatio de protopraxia creditorum. *Traj. ad Rhen.* 1692, in-4.

1975. Meyer (Just.), Assertiones controversæ de privilegiis concurrentium creditorum. *Argent.* 1607, in-4.

1976. —— (Herm.), Liber de præferentiis creditorum, vel de pignoribus et hypothecis. *Francof.* 1611, in-4.

1977. Morgling (Jo.-Frid), Dissertatio de favore dubio usurarum in concursu creditorum. *Tubing.* 1746, in-4.

1978. Mogk (Mart.-God.), De vigilantia creditorum. *Altd.* 1706, in-4.

1979. Mohr (Theod.), De concursu creditorum. *Helmst.* 1690, in-4.

1989. Mönkeberg (J.-G.), Adumbratio juris cambialis in concursu creditorum. *Gotting.* 1788, in-4.

1981. Mühlfort (Wolfg.-Wern.), Disputatio de prioritate concurrentium creditorum. *Jenae* 1620, in-4.

1982. Müldener (Nic.-Chr.), De concursu creditorum. *Marb.* 1675, in-4.

1983. Müller (Mart.), Dissertatio de privilegiis creditorum. *Giess.* 1662, in-4.

1984. —— (Petr.), De favore salarii. *Jenae* 1681, in-4.

1985. Mylius (Otto-Henr.), Tractatus de creditorum prælationibus in octo classes distinctus. *Norimb.* 1633, in-4.

1986. Neager (Joach.), Dissertatio de prioritate creditorum. *Viteb.* 1703, in-4.

1987. Nettelbladt (Daniel), Dissertatio de sumptibus concursus creditorum. *Halae-Magd.* 1754, in-4.

1988. Neumann (Vencesl.), Dissertatio de processu concursus creditorum. *Pragae* 1732, in-4.

1989. Peller (Mart.), De curatore bonorum in concursu creditorum eorumque prælatione. *Basil.* 1676, in-4.

1990. Pestel (Frid.-Url.), De jure pignoris in creditorum concursu traditi, ad juris statutarii Bremensis sententiam. *Rint.* 1751, in-4.

1991. —— (Dav.), Dissertatio de præferentiis creditorum. *ibid.* 1667, in-4.

1992. Pfizer (Benj.-Frid.), De pignore privilegiato quod mutuando ad rem comparandam acquiritur. *Stuttg.* 1792, in-4.

1993. Plössino (Adr.-Henr.), Fidejussio et commendatio utrum inter mercatores admittant beneficium ordinis, nec non. *Lips.* 1795, in-4.

1994. Quelques réflexions sur la faillite, et sur la délivrance illégale de bordereaux ordonnée par le tribunal d'Angoulême. *Paris* 1834, in-8.

1995. Rechensero (Car.-Ott.), Creditores hypothecarii habent æquale jus in bonis debitoris generaliter et specialiter obligatis. *Lipsiae* 1729, in-4.

1996. —— Programma quo temporis momento in Saxonia electorali concursus creditorum initium suum sumat? *ibid.* 1739, in-8.

1997. Reichart (Carl.-Aug.), De effectu fori concursus creditorum universalis, ratione territorii alieni. *Jenae* 1775, in-4.

1998. Rennemann (Henn.), Dissertatio de prioritate in concursu creditorum. *Erf.* 1636, in-4.

1999. Rentzel (Joach.), De privilegio dotis in concursu creditorum, et quatenus uxor Hamburgensis creditoribus mariti teneatur. *Aurel.* 1719, in-4.

2000. Reusnea (Nic.), De privilegiis creditorum concurrentium conclusiones. *Jenae* 1699, in-4.

2001. Richter (Chr.-Phil.), Dissertatio de jure et privilegiis creditorum. *Jen.* 1657, in-4.

2002. Ritter (Car.-Aug.), Specimen dissertationis qua nonnulli casus et jura notabiliora in materia subhastationum, ut et creditorum concursu obvenientia, terminantur. *Lipsiae* 1739, in-4.

2003. Rivinus (Jo.-Fl.), De jure pignoris moto concursu. *Lips.* 1728, in-4.

2004. —— (Andr.-Flor.), De remedio legis ultimæ Codicis, *De fidei commissis*, in concursu creditorum. *Viteb.* 1745, in-4.

2005. —— Dissertatio de prærogativa creditorum cambialium præ chirographariis. *ibid.* 1749, in-4.

2006. Rodriquez (Amad.), Tractatus de concursu et privilegiis creditorum in bonis debitoris. *Genevae* 1665, in-fog.

2007. Rummetsch (Franc.-Jac.), De jure prælationis in concursu creditorum. *Basil.* 1642, in-4.

2008. Saloado (Franc.), Labyrinthus creditorum concurrentium. *Lugd.-Batav.* 1672, in-fog.

2009. Sator (Frid.-Henr.), De pignorum prærogativa generatim, et speciatim de pignore publico pignori legali non indistincte anteponendo. *Erford.* 1772, in-4.

2010. Schack (Guil.), Dissertatio de prælatione et concursu creditorum. *Ultraj.* 1692, in-4.

2011. Schey (Jo.-Frid.), De protopraxia mutui gratuiti in concursu creditorum, præcipue secundum jus Lubecense. *Traj. ad Rhen.* 1738, in-4.

2012. Schedlich (Gust.-Ad.), Meditationes ad doctrinam judicii concursus emendandam. *Lips.* 1823, in-4.

2013. Scheffer (Jo.-Theod.), De præcursu creditorum. *Tub.* 1731, in-4.

2014. Schneidt (Jos.-Mar.), Dissertatio inauguralis juridica sistens, præter generalia quædam de concursu creditorum theoremata, ordinationem concursus Wirceburgensem. *Wirceb.* 1797, in-8.

2015. Schnegas (Eli.), Tractatus de concursu creditorum in foro civili formando. *Brunsw.* 1718, in-4.

2016. Schnöbel (Joach.), Dissertatio de prioritate creditorum. *Rostoch.* 1645, in-4.

2017. Schoepff (Wolfg.-Adam), Dissertatio de jure præclusionis creditorum a judicio concursus. *Tubing.* 1732, in-4.

2018. —— Dissertatio de creditorum concursu particulari. *ibid.* 1753, in-4.

2019. —— Dissertatio sistens nonnullas juris communis et statutarii Ulmensis differentias in processu concursus creditorum. *ibid.* 1736, in-4.

2020. Schoach (Ch.-Frid.-Enr.), An creditores, orto concursu, creditorum conductionem debitoris qui bonis cessit continuare teneantur. *Erford.* 1774, in-4.

2021. Schötan (Bernh.), Disputatio de concursu creditorum et eorum privilegiis. *Lugd.-Bat.* 1645, in-4.

2022. Schröteri (Ern.-Frid.), Disputatio de protopraxia creditorum. *Jenae* 1665, in-4.

2023. Schulin (Jo.-Fr.-Gab.), Meditationes ad selectas quasdam differentiss juris communis et Brandeburgico-Baruthini in materia de concursu creditorum. *Mogunt.* 1787, in-4.

2024. Schumacher (Jo.-Guill.), Dissertatio de prudentia legislatorum Lubecensium in collocandis creditoribus concurrentibus. *Lugd. Bat.* 1755, in-4.

2025. Schweppe (Alb.), System des Concurses der Gläubiger, nach gemeinem in Deutschland geltenden Rechte (Sistema del concorso dei creditori, secondo il gius comune vigente in Germania). *Kiel.* 1842, in-8.

2026. Seig (Ant.-Lud.), Dissertatio de odio debitorum, creditorum vindicta et concursu imminente. *Gotting.* 1752, in-4.

2027. Sithmann (Jo.), Dissertatio de prioritate sive jure prælationis creditorum in concursu. *Stutt.* 1652, in-4.

2028. Smalcalder (Lud.-Conr.), De judiciali bonorum obærati assignatione. *Tub.* 1749, in-4.

2029. Smerhem (Henr.), De concursu et ordine creditorum. *Helmst.* 1621, in-4.

2030. Speierman (Justus.), De concursu creditorum. *Argent.* 1678, in-4.

2031. Springfeld (Georg.-Henr.), De concurrentium creditorum prærogativa. *Erf.* 1638, in-8.

2032. Stauber (Henr.), Dissertatio de judicio concursus universali. *Tubing.* 1667, in-4.

2033. Stein (Chr.-Wolh.), Commentatio in quæstionem an creditores, moto concursu, in omnia jura debitoris succedant. *Rostoch.* 1781, in-4.

2034. Stephan (Matth.), Commentatio de privilegiis creditorum et eorumdem ordine in concursu. *Lips.* 1752, in-4.

2035. —— Dissertatio de prioritate creditorum. *Gryph.* 1637, in-4.

2036. —— (Pet.), De concursu creditorum eorumque privilegiis. *ibid.* 1653, in-4.

2037. Strauss (Jo.-Val.), Dissertatio de concursu creditorum, eorumque privilegiis. *Mogunt.* 1729, in-4.

2038. Strebel (Laur.-Fred.), Disputatio de prioritate creditorum. *Altd.* 1661, in-4.

2039. Strecker (C.-W.), De repudiatione hæreditatis deferendæ ac speciatim Saxonicæ quoad res uxoris mobiles, a decoctore moto concursu creditorum facta, non valida. *Erford.* 1727, in-4.

2040. Struve (Burck.-Gott.), Struvius non errans, sive vindicatio sententiæ Struvii de concursu creditorum, adversus Ant. A. Mara, sive Eliam Schnegas. *Francof.* 1691, in-4.

2041. Suev (Gottfr.), Dissertatio de concursu et prælatione creditorum. *Viteb.* 1651, in-4.

2042. —— (Jo.), Dissertatio de concursu creditorum eorumque prælatione. *Jenae* 1625, in-4.

2043. Teen-Tooren (Lucas), De beneficio protopraxiæ et concursu creditorum. *Franequerae* 1676, in-4.

2044. Tenzel (Ernest.), De decreto distributionis in concursibus creditorum nonnullibi recepto. *Erford.* 1729, in-4.

2045. Thomas (Traug.), De jure retinendi pignus in concursu creditorum. *Lips.* 1774, in-4.

2046. Trechsel (Jos.-Mart.), Positiones de privilegiis creditorum. *Altdorf.* 1698, in-4.

2047. Trich (Alb.-Phil.), Dissertatio de juribus illius qui alteri ad emendum credidit. *Helmst.* 1771, in-4.

2048. Truetzschler (Fried.-Carl-Ad.), Die Lehre von der Präclusion der Gläubiger bey entstandenem Concurse (Dottrina della preclusione dei creditori all'aprimento d'un concorso). *Leipzig* 1784, in-4.

2049. Ulmann (Jo.-Ch.), De locatione creditorum in iterata ejusdem debitoris bonorum cessione. *Jenae* 1804, in-4.

2050. Ulrich (Ph.-Ad.), Labyrinthus creditorum ac eorum concursus *Herbip.* 1720, in-4.

2051. Ungepaub (Erasm.), Dissertatio de prioritate et privilegiis creditorum. *Jenae* 1637, in-4.

2052. Vanderan (Pet.), De privilegiis creditorum, eorumque origine. *Antuerp.* 1596, in-8.

2053. Voelschou (Joach.), Dissertatio de concursu, prælatione et privilegiis creditorum in bonis obæratorum debitorum. *Gryph.* 1639, in-4.

2054. Wagner (Georg.-Jos.), De concursu creditorum. *Mogunt.* 1721, in-4.

2055. Wahl (Jo.-Frid.), Programma de præferentia creditorum hypothecariorum in concursu ex temporis privilegio. *Gotting.* 1755, in-4.

2056. —— Dissertatio de judice in concursu competente. *ibid.* 1750, in-4.

2057. Wahl (Car.-Frid.), De compensatione creditorum in concursu. *Jenae* 1771, in-4.

2058. —— De privilegiis medicorum creditorum in concursu. *ibid.* 1774, in-4.

2059. Weishaar (Jac.-Fried.), Ueber Concurs und Präcurs (Sopra i fallimenti ed i privilegi). *Heilbrunn* 1802, in-8.

2060. Werlhof (Jo.), De jure et privilegio collectarum in concursibus creditorum in foro in primis Electorali Saxonico. *Helmst.* 1709, in-4.

2061. Werner (Georg.), Dissertatio de præferentia creditorum in concursu eorumdemque privilegiis. *Jenae* 1657, in-4.

2062. Wertrer (Wolfg.), Dissertatio de prioritate creditorum concurrentium. *Jenae* 1620, in-4.

2063. Wibell (Joach.), Dissertatio de jure prælationis seu prioritatis in concursu creditorum. *Tubing.* 1618, in-4.

2064. Wieling (Ep.), Dissertatio de protopraxia creditorum. *Franeq.* 1725, in-4.

2065. Wiesand (G.-Steph.), Programma de concursu creditorum debitoris communis vicem sustinente. *Vitel.* 1775, in-4.

2066. Wiese (W.-Vinc.), Programma von den Rechten und Verbindlichkeiten der Gläubiger im Concurse (Dei diritti ed obbligazioni dei creditori in concorso). *Rost.* 1771, in-4.

2067. —— Disputatio de concursu creditorum lites alibi pendentes non turbante. *ibid.* 1789, in-4.

2068. Wildvogel (Christ.), De jure præferentiæ in locatione. *Jenae* 1703, in-4.

2069. —— Dissertatio de processu creditorum in foro Saxonico rite formando. *Jenae* 1699, in-4.

2070. Winkelstat (Ern.-Frid.), De protopraxia creditorum. *Jenae* 1665, in-4.

2071. Winkler (K.-G.), Dissertatio continens ex adversariis juris judiciarii, inprimis quoad concursum creditorum, adnotationes. *Lips.* 1785, in-4.

2072. —— De debitoris obligatione in concursu adimplenda. *ibid. eod. an. et f.*

2073. —— De jure compensationis in concursu creditorum. *ibid.* 1786, in-4.

2074. Witt (Lug.-Fran.-Frid.), De jure debiti cambiali in concursu creditorum. *Heidelb.* 1815, in-4.

2075. Wolsffel (Ge.-Sam.), Dissertatio de jure prælationis creditorum. *Basil.* 1651, in-4.

2076. Wördenhoff (E.), Dissertatio inauguralis de concursu et collisione utriusque hypothecæ, tum generalis tum specialis. *Traj. ad Rhen.* 1731, in-4.

QUINTA SUDDIVISIONE

Dei diritti delle Mogli.

2077. Barthold (Frid.-Jacob), De concursu dotis et fisci. *Franc. ad Viad.* 1686, in-4.

2078. Bastineller (Gebh.-Christ.), De marito facultatibus lapso usumfructum illatorum mulieris percipiente, vel non. *Viteb.* 1742, in-4.

2079. Baver (Henr.-God.), De jure creditorum quorum commodo uxor fidejussit. *Lipsiae* 1807, in-4.

2080. Brendel (Joh.-Casp.), Privilegium dotis in concursu creditorum. *Viteb.* 1687, in-4.

2081. Gmelin (Christ.-Gottl.), Dissertatio de obligatione uxoris ad solvenda debita a conjuge contracta, moto imprimis super bonis mariti concursu creditorum. *Tubingae* 1785, in-4.

2082. Mantzel (Ern.-Jo.-Frid.), De quæstione, an et quatenus jura conjugum moto concursu mutentur? *Rost.* 1760, in-4.

2083. Pfizer (B.-F.), Rechte und Verbindlichkeiten der Weiber bei einem Gant-Processe über das Vermögen ihrer Männer, nach deutschem und besonders nach württembergischem Rechte (I diritti e le obbligazioni delle donne nelle procedure dei creditori contro le sostanze dei loro mariti, secondo il diritto germanico, specialmente wurtembergiano). *Stuttgart* 1794, 1796, 2 vol. in-8.

2084. Senckenberg (Henr.-Christ.), De jure ac privilegio dotis illatorumque in concursu creditorum tum in genere tum in specie quoad mulieres judæas. *Giess.* 1729, in-4.

2085. Stryk (Jo.-Sam.), De prælatione dotis et fisci mutua in concursu creditorum. *Halae-Magd.* 1702, in-4.

2086. Thomas (Traug.), De juribus uxoris nobilis in concursu mariti. *Lips.* 1773, in-4.

2087. Weber (Frid.-Adol.), Dissertatio inauguralis de dote a creditoribus impugnanda, præsertim constitutione ejus vel agnitione in fraudem illorum facta. *Rost.* 1812, in-4.

2088. Zanger (C. C. Von), Ueber weibliche Bürgschaften in Concurssachen (Sulla cauzione delle donne nei fallimenti). *Giess.* 1804, in-4.

SESTA SUDDIVISIONE

Della Cessione dei Beni.

2089. Beier (Adr.), Dissertatio de cessione bonorum. *Jenae* 1697, in-4.

2090. Berre (Mar.-Jo.-Christoph.), Dissertatio de cessione bonorum. *Argent.* 1761, in-4.

2091. Bosen (Alb.), Dissertatio de cessione bonorum. *Lugd.-Bat.* 1725, in-4.

2092. Breunino (Ch.-Henr.), Dissertatio an debitor transigens cum creditoribus fruatur beneficiis ejus qui bonis cessit in finienda locatione? *Lips.* 1771, in-4.

2093. Bruckner (Dan.), De beneficio competentiæ. *Basil.* 1728, in-4.

2094. Brug (Matth.), Tractatus de cessione bonorum. *Colon.* 1591, in-8.

2095. Bruni (Matth.), De cessione bonorum. *Lugd.-Bat.* 1593, in-4.

2096. Carben (Jo.-Petr.), De beneficio cessionis. *Argent.* 1727, in-4.

2097. Carpzou (Bened.), Asylum generale debitorum. *Lipsiae* 1752, in-4.

2098. Coras (Jo.), De cessione bonorum. *Viteb.* 1603, in-fog.

2099. Cramer (Mart.-Zach.), Dissertatio de eo qui ad meliorem fortunam pervenit. *Lips.* 1678, in-4.

2100. Cravel (Jo.-Frid.), De cessione bonorum. *Argent.* 1657, in-4.

2101. Diesseldorf (Jo.-God.-A.), Dissertatio de beneficio miserabili. *Gedani* 1698, in-4.

2102. Dormæus (L.-A.), Theses in titulos Pand. et Cod. *De Cessione bonorum. Colon.* 1592, in-4.

2103. Eichel (Jo.), Dissertatio de beneficio competentiæ et cessione bonorum. *Helmst.* 1656, in-4.

2104. Falckner (Jos.-Chr.), De beneficio competentiæ. *Jenae* 1768, in-4.

2105. Fuchs (Paul.), Dissertatio de beneficiis debitoribus concessis. *Duisb.* 1668, in-4.

2106. Galen (Arn.-Ant.), Dissertatio inauguralis de cessione bonorum. *Lugd.-Batav.* 1785, in-4.

2107. Geldermann (Sam.-Jos.), Dissertatio de beneficiis bonorum cessionis. *Ultraj.* 1727, in-4.

2108. Gromme (A.), Dissertatio de cessione bonorum. *Lugd.-Bat.* 1690, in-4.

2109. Grossen (Mich.), Dissertatio de beneficio cessionis bonorum. *Viteb.* 1650, in-4.

2110. Hakelmann (Leop.), Dissertatio de cessione bonorum. *Tubing.* 1623, in-4.

2111. Harpprecht (Jo.), Dissertatio de cessione bonorum. *Tubing.* 1623, in-4.

2112. Hellfeld (Jo.-Aug.), Programma de bonis debitorum post eorum cessionem distrahendis. *Jenae* 1764, in-4.

2113. Hunn (Helf.-Ulr.), Dissertatio de cessione bonorum. *Giess.* 1617, in-4.

2114. Keyser (Corn.), Dissertatio ad legem 4 Codicis *Qui bonis cedere possunt. Ultraj.* 1722, in-4.

2115. Kormann (Jos.), De cessione bonorum. *Marp.* 1612, in-4.

2116. Linck (Jer.-Eberh.), Dissertatio de cessione bonorum. *Argent.* 1740, in-4.

2117. Luca (Jo.-Bapt.), De cessione bonorum. *Lugd.* 1684, in-fog.

2118. Lunwell (Guill.), Disputatio de cessione bonorum. *Altdorfii* 1644, in-4.

2119. Manz (Casp.), Conflictus creditorum cum debitore ad pinguiorem fortunam reverso. *Ingolst.* 1644, in-4.: tradotto in tedesco. *ibid.* 1645, in-4.

2120. Maulius (Thom.), De cessione bonorum. *Francof.* 1635, in-4.

2121. Mevius (David), Norma æquitatis, sive discussio levaminum inopiæ debitorum. *Stettin.* 1718, in-4.

2122. —— Theatri concursus creditorum diascepsis de cessione bonorum. *Gryph.* 1637, in-4.

2123. Mollenbec (Bern.-Ludov.), Dissertatio de abusu cessionis bonorum. *Jenae* 1747, in-4.

2124. Möller (Herm.), Dissertatio de cessione bonorum. *Basil.* 1532, in-4.

2125. Neroer (Joach.), Dissertatio de jure debitoris ne egeat. *Viteb.* 1663, in-4.

2126. Neaingh (L.), Dissertatio de cessione bonorum. *Basil.* 1656, in-4.

2127. Neurath (Mart.), Dissertatio de cessione bonorum. *Basil.* 1656, in-4.

2128. Olear (Jo.-Frid.), Dissertatio de renunciatione cessionis bonorum a debitore facta. *Lips.* 1703, in-4.

2129. Patyn (Joh.), Dissertatio de cessione bonorum. *Lugd.-Bat.* 1743, in-4.

2130. Püttmann (Jos.-Lud.-Ern.), De bonis per bonorum cessionem ad creditores haud transeuntibus disquisitio. *Lips.* 1775, in-4.

2131. —— Dissertatio de cessione bonorum contumeliosa. *ibid.* 1784, in-4.

2132. Rahn (Enr.), De cessione bonorum. *Rostochii* 1637, in-4.

2133. Rethan (Jo.), Dissertatio de beneficio cessionis bonorum debitorum pauperatorum. *Argent.* 1658, in-4.

2134. Riemer (Val.), Disputatio de cessione bonorum. *Jenae* 1634, in-4.

2135. Ronnenberger (Jo.-Petr.), Dissertatio de cessione bonorum. *Basil.* 1676, in-4.

2136. Sanchez de elo (Lud.), In titulum Codicis, — *Qui bonis cedere possunt. Malac.* 1642,

2137. Schaffshausen (J.-Theod.), Dissertatio de cessione bonorum. *Basil.* 1667, in-4.

2138. Schmidt (Jo.-Casp.), De cessione bonorum. *Basil.* 1662, in-4.

2139. Schotten (J.-H.), De cessione bonorum. *Marb.* 1670, in-8.

2140. Schöter (Ern.-Frid.), Dissertatio de singulari debitorum jure. *Jenae* 1662, in-4.

2141. Schwal (And.), De cessione bonorum. *Altdorfii* 1652, in-4.

2142. Schwartz (Sam.), Dissertatio de convenientiis quibusdam juris civilis et Prutenici in materia cessionis bonorum. *Regiomonte* 1740, in-4.

2143. Schwendendörffer (Barth.-Leon.), Dissertatio de cessione bonorum. *Lips.* 1668, in-4.

2144. Siccharnio, Von der Bonorum Cession und Banckrott (Della cessione dei beni e della bancarotta). *Frankf.* 1698, in-4.

2145. Sluter (Jo.), Dissertatio de cessione bonorum. *Gryph.* 1638, in-4.

2146. Spitz (Franc.-Xav.), Positiones de cessione bonorum. *Argent.* 1785, in-4

2147. Strecker (Corn.-Wilh.), Dissertatio de cessione bonorum famam non sugillante. *Erfordii* 1729, in-4.

2148. Strusen (Georg.-Adam), Dissertatio de flebili cessionis adjutorio. *Jenae* 1666, in-4.

2149. Stayen De cessione bonorum. *Lugd.-Bat.* 1760, in-4.

2150. Szellecz (Jac.), Dissertatio de bonorum cessione. *Argent.* 1580, in-4.

2151. Tevestreno (Eberh.), Dissertatio de cessione bonorum. *Basil.* 1578, in-4.

2152 Voelschou (Joach.), Dissertatio de cessione bonorum. *Gryph.* 1650, in-4.

2153. Wesenbeck (Matth.), Dissertatio de cessione bonorum, et qui cedere possunt. *Viteb.* 1572, in-4.

2154. Wilnvogel (Christ.), De flebilis beneficii cessionis æquitate. *Jenae* 1703, in-4.

2155. Wogesser (Jo.-Carl.), Dissertatio de cessione bonorum. *Basil.* 1617, in-4.

2156. Wtmen (Henr.-Pet.), Dissertatio de beneficiis debitoris obærati. *Traj. ad Rhen.* 1733, in-4.

2157. Zegers (Cas.), Dissertatio de cessione bonorum. *Traj. ad Rhen.* 1717, in-4.

SETTIMA SUDDIVISIONE

Della Rivendicazione.

2158. Garrati (Martini), Repetitio ad rub. ff *De rei vindicatione* (In 1° vol. Repetentium).

2159. Harpprecht (Chr.-Ferd.), Dissertatio de rerum decoctori vel decoctionis candidato venditarum vindicatione. *Tub.* 1799, in-4.

2160. —— De rei venditione ad credentiam prope diem decoctionis, præcipue inita *ibid.* 1713, in-4.

2161. Obrecht (Georg.), Disputationes de rei vindicatione. *Argent.* 1668, in-4.

2162. Ordelaphi (Joh.), Commentaria in L. fin. ff. *De rei vindicatione. Ferr.* 1608, in-4.

2163. Rivinus (Andr.-Flor.), De rei venditæ et traditæ, solutione non facta, vindicatione. *Viteb.* 1747, in-4.

2164. Schorch (Hier.-Frid.), De eo quod justum est circa venditionem fide de pretio habita *Erford.* 1744, in-4.

2165. Teucher (Guil.-Sigism.), De jure vindicantium præclusorum. *Lips.* 1805, in-4.

2166. Topp (Jo.-Conr.-Sigism.), De utilis rei vindicationis speciebus, earumque usu in concursu creditorum. *Helmst.* 1750, in-4.

2167. Widow (Pet.-Hem.), Dissertatio de dominio mercium, intervenientibus litteris recognitionis transmissarum, moto concursu creditoribus cedente. *Erford.* 1789, in-4.

OTTAVA SUDDIVISIONE

Delle Bancherotte.

2168. Fabrenhorst (Chr.), De bancoruptorum scelere practico. *Rostoch.* 1625, in-4.

2169. Finchlen (Will.), De bancæruptoribus. *Altdorf.* 1654, in-4.

2170. Linck (Jer.-Eberh.), Dissertatio de bancæruptoribus. *Argent.* 1741, in-4.

2171. Haren (Franc.-Rutg.), Dissertatio de decoctoribus *Magd.* 1718; in-4.

2172. Hofmann (Joh.-Tob.), De justitia pœnæ capitalis debitoribus obæratis imponendæ, ex mandato electorali Saxonico de anno 1724. *Jenae* 1726, in-4.

2173. Möller (Jac.), Von den Bankerottirern (Delle bancherotte). *Frankf.* 1714, in-4.

2174. Saltzmann (Rudolph.), De bancæruptoribus. *Argent.* 1666, in-4.

2175. Sauter (Dan.), Mastix fallitorum, seu de debitorum et fallitorum pœnis. *Lugd.-Bat.* 1619, in-4.

2176. —— De bancæruptoribus, seu praxis bancæruptorum hujus sæculi quæ secundum fallaces actiones depingitur. *ibid.* 1615, in-8.: in tedesco. *Augsb.* 1615, in-4.

2177. Schaöter (Ern.-Frid.), De bancæruptoribus. *Jenae* 1666, in-4.

2178. Selchow (Jo.-Henr.-Chr.), Dissertatio de pœnis mercatorum foro cedentium. *Gott.* 1775, in-4.

2179. Wegnern (Dan.), Dissertatio de bancoruptoribus, cum præfatione L. Banckii, *Francq.* 1650, in-12.

2180. Winter (Alex.-Poly.), Muthwillige Bankerottirer (Delle bancherotte premeditate). *Leipzig* 1678, in-12.

2181. Zippel (Heinr.), Tractat von den vorsetzlichen Bankerottirern (Delle bancherotte dolose). *Leipzig* 1717, in-4.

DIVISIONE III.

Trattatisti sulla nuova legge francese dei Fallimenti.

2182. Bouqué, Projet de quelque changement à faire au Code de Commerce relativement aux faillites. *Avignon* 1829, in-8.

2183. Bravard-Veyrières, Examen comparatif et critique du Livre III du Code de Commerce et du nouveau projet de loi sur les faillites. *Paris* 1836, in-8.

2184. —— Traité théorique et pratique des faillites. *ibid.* 1839, in-8.

2185. Cadrat, Traité des faillites et banqueroutes d'après la loi du 28 Mai 1838. *Paris* 1841, in-8.

2186. Chasting, Etudes sur la loi promulguée le 28 Mai 1838 concernant les faillites. *Paris* 1840, in-4.

2187. Clairfond (J.), Guide général des faillites et banqueroutes. *Paris* 1842, in-8.

2188. Esnault, Traité des faillites et banqueroutes d'après la loi du 28 Mai. *Paris* 1843, 3 vol. in-8.

2189. Huault, Traité des faillites et banqueroutes d'après la loi du 28 Mai 1838, mise en rapport avec les législations précédentes. *Paris* 1843, in-8.

2190. Lainné, Traité des faillites. *Paris* 1840, in-8.

2191. —— Examen du projet de loi présenté à la Chambre. *ibid.* 1835, *Broch.*

2192. Laviron (P.-E.), Observations sur les faillites et banqueroutes et sur les sociétés commerciales. *Paris* 1830, *Broch.*

2193. Méquillet-Wild, Réflexions sur la loi des faillites. *Hâvre* 1838, in-8. *Broch.*

2194. Noriovir, Guide du Syndic dans les faillites. *Paris* 1840, in-8.

2195. Nouveau texte du Livre III du Code de

Commerce présenté à la société libre du commerce et de l'industrie de Rouen par la commission créée le 1er Oct. 1835, pour la révision de ce Code d'après le projet de M.***, l'un de ses membres. *Rouen* 1834, in-8.

2196. Réponse a quelques unes des questions soumises à la commission chargée de revoir le Livre III du Code de Commerce sur les faillites, ou supplément à la brochure imprimée en 1830 sur le même sujet. *Nantes* 1834, in-8.

2197. Renouard, Traité des faillites et banqueroutes. *Paris* 1842, 2 vol. in-8.

2198. Rodière, Examen de la loi sur les faillites et banqueroutes (Article inséré dans la Revue de Législation et Jurisprudence). — Réponse audit Article, par Alexandre. *Brochure* in-4.

2199. Romiguière (J.-B.), Des faillites et des réformes dont cette matière paraît susceptible. *Paris* 1833, *Broch.*

2200. Rouillon (A.), Essai sur la loi des faillites et banqueroutes. *Paris* 1828, in-8.

2201. Saint-Nexant (A.C.), Traité des faillites et banqueroutes. *Paris* 1842-43, 2 vol. in-8.

2202. Say (Horace), Avant-propos à la discussion d'une nouvelle loi sur les faillites et banqueroutes. *Paris* 1837, in-8. *Broch.*

2203. Thiériet Code des faillites et banqueroutes. *Paris* 1841, in-8.

DIVISIONE IV.

Opere varie da consultarsi in materia di fallimenti.

2204. Apicella (L.-M.-De), Tutamen pauperum, sive tractatus de dilatione quinquennali, de moratoria principum remissione debitorum, et cessione bonorum: cum addit. *Neapoli* 1621, in-fog.

2205 Arena (Jac.), De excussione bonorum. *Coloniae* 1591, in-8.

2206. Baeza alias Beati (Casp.), Tractatus de debitore inope ex Castellana consuetudine creditoribus addicendo. *Grana.* 1750, in-fog.

2207. Baleke (J.-H.), Disputatio sistens quasdam assertiones circa revocationem creditorum ad demonstrandam honorum sufficientiam. *Rostoch.* 1752, in-4.

2208. Bardil (Burck), De separatione bonorum, curatoribus et Pauliana actione. *Tub.* 1667, in-4.

2209 Eineccio (G.-Teofilo, in tedesco Ioh. Gottl.), Dei libri dei commercianti falliti, traduzione dell'Avv. Emidio Cesarini. *Macerata* 1839, in-8.

2210. Fichtner (Jo.-Georg.), De venditore ad credentiam. *Altdorf.* 1713, in-4

2211. Gmelin (F.-L.), Ueber die Appellation in Concurssachen nach gemeinem deutschen und württemburgischem Rechte (Dell'appello negli affari di fallimento, secondo il diritto comune germanico e wirtembergiano). *Francof. sul Meno* 1811, in-8.

2212. Hunold (Hug.-Fr), Programma de missione in bona debitoris. *Erf.* 1721, in-4.

2213. —— De rigore contra debitores. *ibid.* 1724, in-4.

2214. Lemeke (P.-Ch.-N.), Von der Befugniss eines Falliten zur Disposition seines Vermögens bis zum Ausbruche des Concurses, nach lübeckischem und gemeinem Rechte (Del diritto di un fallito di disporre dei suoi beni fino all'apertura del fallimento, secondo il diritto di Lubecca ed il gius comune). *Lübeck* 1802, in-8.

2215. Loriot (P.), De debitore et creditore. *Francofurti* 1565, in-4.

2216. De Luca (Card.), De debito et credito. In suis operib. Vol. 8.

2217. Mantzel (Ern.-Jo.-Frid.), Dissertatio de levamine singulari inopiæ debitorum jure Hamburgensi introducto. *Rost.* 1744, in-4.

2218. Manzii (Ga., Patrocinium debitorum calamitate belli depauperatorum. *Ingolst.* 1640, in-8.

2219. Oeltze (Gottl.-Euseb.), Disputatio de creditore sibi vigilante. *Jenae* 1770, in-4.

2220. Remarks on the operation and consequence of the law for the recovery of debts (Osservazioni sull'azione e sulle conseguenze della legge relativa alla esazione dei debiti). *London* 1806, in-8.

2221. Schrötterinck (Mart.-Hier.), De obærato, tam naturaliter quam civiliter tali, an et quatenus jure Hamburgensi valide contrahere et in judicio agere possit. *Gotting.* 1791, in-4.

2222. Turnois (Thom.), Case of the bankers and creditor's state examined (Esame della posizione dei banchieri e dello stato dei creditori). *Lond.* 1675, in-8.

2223. Zoller (Friid.-Gottl.), Programma de quæstione utrum, existente concursu creditorum, creditores locationem a debitore factam servare teneantur. *Lips.* 1757, in-4.

CLASSE XIII.

Delle Competenze e della Procedura Commerciale.

2224. Auger (L.-F.), Manuel abrégé des tribunaux de commerce. *Paris* 1830, in-12.

2225. —— Traité élémentaire de procédure. *ibid.* 1828, in-8.

2226. Babin, Manuel pratique de procédure. *Paris* 1829, in-8.

2227. Balthasar (Aug.), De jure peregrinorum singulari circa processum germanicum. *Gryph.* 1742, in-4.

2228. Beariat Saint-Prix, Cours de procédure civile. *Bruxelles* 1837, in-8.

2229. Bilhaad, Traité des référés. *Bruxelles* 1838, in-8.

2230 Bioche et Goujet, Dictionnaire de procédure civile et commerciale. *Bruxelles* 1839, 4 vol. in-8.

2231. Biret, Manuel de tous les actes etc. *Paris* 1828, in-18.

2232. —— Traité des nullités. *ibid.* 1829, in-8.

2233. Boitard, Code de procédure civile. Leçons publiées par G. de Lioage. *Bruxelles* 1839, in-8.

2234. Boncenne, Théorie de la procédure civile. *Bruxelles* 1840, 2 vol. in-8.

2235. Boucaza (P.-B.), Traité de la procédure devant les tribunaux de commerce. *Paris* 1810, in-4.

2236 Breuning (Chr.-Heor.), De usu juris naturalis in causis commerciorum dijudicandis. *Lips.* 1759, in-4.

2237. Cadaès, Code de procédure commerciale, ou modification des articles du Code de procédure applicables en matière de commerce. *Paris* 1842, in-8

2238. Caaaè, Traité de la procédure civile. *Bruxelles* 1843: grosso volume in-8. con molte aggiunte.

2239. —— Loi de la procédure et de la compétence. *Paris* 1836, 3 vol. in-8.

2240. Craveau (A.), Dictioonaire de procédure, etc. *Paris* 1829, in-8.

2241. Colling (L.-G.), De foro commerciali. *Lund.-Goth.* 1773, in-4.

2242. Coarado, Guida per ben procedere avanti ai giudici di circondario nelle materie civili e commerciali. *Messina* 1825, in-8.

2243. Coustou, Considérations sur le Livre IV du Code de Commerce. *Montpellier* 1830, in-8.

2244. Delaporte, Traité de procédure civile. *Paris* 1807, 2 vol. io-8.

2245 Delseaz, Cours de procédure civile. *Paris* 1843, 3 vol. in-8.

2246. Despréaux, Compétence des tribunaux de commerce. *Paris* 1837, in-8.

2247. Dizionaaio ragionato della Procedura civile e commerciale. *Napoli* 1839, in-8.

2248. Gernlea (Jo.-Henr.), Dissertatio de judiciario mercatorum processu. *Basil.* 1697, in-4.

2249. Godolphin, View of the Admiralty-jurisdiction (Sommario della giurisdizione dell'ammiragliato). *London* 1661, in-8.

2250. Grar E.), Examen critique de l'organisation et de la compétence des tribunaux de commerce. *Paris* 1830, in-8.

2251. Gries (J.-L.), Ueber die Nothwendigkeit und die Errichtung eines Handelsgerichts (Della necessità e della installazioone di un Trib. di Comm. ad Amburgo). *Hamburg* 1798, in-8.

2252. Henle (B.), Ueber die Competenz des königl. Wechsel-und Mercaotil-Gerichts zu München (Sulla competenza del Trib. di cambio e di commercio di Monaco). *München* 1822, in-8.

2253 Instruction consulaire. *Bordeaux* 1790, in-4.

2254. Klein (Jo.), Programma de singularibus in causis mercatorum a legibus constitutis. *Rost.* 1698, in-4.

2255. Küstner (Ern.-Wilh.), De antiquissimis mercaturæ judiciis. *Lips.* 1782, io-4.

2256. Lecleacq (O.), Discours sur l'inutilité et les inconvéniens des tribunaux de commerce. *Liége* 1823, in-8.

2257. Locré, Commentaire au Code de procédure civile. *Paris* 1826, 3 vol in-8

2258. Léopold, Formulaire de tous les actes civils et commerciaux. *Paris* in-8.

2259. Marpergea (Paul-Jac.), Neu-eröffnetes Handels-Gericht oder wohlbestelltes Commerciens-Collegium Nuovo tribunal di commercio, ossia collegio di commercio bene organizzato). *Hamb.* 1709, in-4.

2260. Mercurio, Pratica di procedure nei giudizj civili e di commercio. *Napoli* 1825, in-8.

2261. Orillard, De la compétence des tribunaux de commerce. *Paris* 1841, in-8.

2262. Péchart, Formulaire d'actes. *Bruxelles* 1839, in-8.

2263. Pearin, Traité des nullités. *Paris* 1816, in-8.

2264 Pigeau, Traité de procédure. *Bruxelles* 1842, 4 vol. in-8.

2265. Poncet, Traité des jugements. *Bruxelles* 1839, in-8.

2266. Potrier (J.), Traité de procédure civile (Nel 6° vol. delle sue opere) *Bruxelles*, 1838, in-8.

2267. Paaticien des juges et consuls. *Paris* 1742, in-4.

2268. Recueil de lettres-patentes concernant la juridiction consulaire de Marseille. *Marseille* 1724, in-4.

2269. Rivinus (J.-Flor.), Programma de singularibus quibusdam processus mercatorii Lipsiensis. *Lipsiae* 1739, in-4.

2270. Rodière, Exposition raisonnée des lois

de la compétence, etc. *Paris* 1839-43, 3 vol. in-8.

2271. Rogaon, Commentaire au Code de procédure civile. *Bruxelles* 1842, in-8.

2272. Solon, Traité des nullités. *Brux.* 1838.

2273. Spangenberg, Ideen über die Nothwendigkeit und die Organisation eines Handels-Gerichtes für Hamburg (Idee sulla necessità e la organizzazione di un Trib. di Comm. ad Amburgo). *Hamb.* 1814, in-8.

2274. Strecker (C.-W.), De differentiis inter processum ordinarium Saxonicum et illum sic dictum *summarium*, in judicio mercatorio Lipsiensi usitatum. *Erfor.* 1733, in-4.

2275. Tromine-Desmasures, Commentaire sur le Code de procédure. *Bruxelles* 1839, 4 vol. in-8.

Vedi la Classe IV, a p. 608; e la Classe XI, Div. III, seconda suddivisione, a p. 639.

PARTE QUARTA

Opere varie sul Commercio, sulle Industrie, sulle Manifatture ec. in genere, ed Opere speciali di varie materie attenenti al Commercio.

CLASSE I.

Opere varie sul Commercio, sulle Manifatture, sulle Arti ec.

2276. Agricola (G.), De ponderibus et mensuris. *Paris.* 1553, in-8.

2277. Anquetil du Perron, Dignité du commerce et de l'état de commerçant. *Paris* 1789, in-8.

2278. Arbuthnot (Car.), Tabulæ antiquorum nummorum, mensurarum et ponderum, pretiique rerum venalium, ex anglica in linguam latinam conversæ opera Danielis Koenigii. *Lugd.-Bat.* 1756, in-4.

2279. Arena (Jac.), De cessionibus actionum. *Col.-Ag.* 1591, in-8.

2280. Auerbach (J.-G.), De nundinis. *Erfor.* 1685, in-4.

2281. Ayrer (Georg.-Henr.), Sacri romani imperii Princeps politicam circa commercia et studia civium suorum rite adornans. *Gotting.* 1764, in-4.

2282. Baathenheim (J.-L.-E.), Oesterreische Gewerbs-und Handels-Gesetzkunde, mit vorzügl. Rücksicht auf das Erzherzogthum Oesterreich unter der Ens (Giurisprudenza austriaca sulle manifatture e sul commercio, con riferenza speciale all'arcid. dell'Austria inferiore). *Vienna* 1820, in-8.

2283. —— Allgemeine österreichische Gewerbs-und Handels-Gesetzkunde (Legislazione generale dell'impero Austriaco sull'industria ed il commercio). *Vienna* 1819, 2 vol. in-8.

2284. Bechmann (Jo.-Volck.), De opificibus et literatis clancularis. *Jenae* 1744, in-4.

2285. Beier (Adr.), De receptu tam personarum, quam rerum. *Jenae* 1675, in-4.

2286. —— Advocatus rerum opificiarum peritus. *Francof.* 1707, in-4.

2287. —— De instrumentis opificum, cum accessionibus Struvii. *Jenae* 1722, in-4.

2288. ——Programma de sectis opificum. *ibid.* 1690, in-4.

2289. —— De protectoribus opificum, eorumque magistratibus et præfectis *ibid.* 1710, in-4.

2290. —— Disputatio de manufacturis. *ibid.* 1704, in-4.

2291. —— Syntagmatis juris opificiarii pars communis, de origine, speciebus et interpretatione juris opificiarii. *ibid* 1686, in-4.

2292. —— Magister prudentiæ juris opificiarii, præcursor primarius. *ibid.* 1685, in-4.

2293. —— Tyro prudentiæ juris opificiarii, præcursor emissarius, insignibus accessionibus auctus cura F.-G. Struvii. *ibid.* 1683, in-4.

2294. —— De officinis et tabernis opificum. *ibid.* 1691, in-4.

2295. —— De collegiis opificum, cum additamentis F.-G. Struvii et præfatione Gœbelii. *Helmst.* 1727, in-4.

2296. —— Tractatus de jure prohibendi quod

competit opificibus et in opifices, multo locupletior cura Struvii. *Jenae* 1721, in-4.

2297. Brieg (Adr.), De conviciis opificum. *ibid.* 1689, in-4.

2298. Beach (And.), Handels Compagnier, till inrättoing och natur beskrefne (Le compagnie di commercio descritte secondo la loro orgaoizzazione ed oggetto). *Ups.* 1756, in-4.

2299. —— (Christ.), Afhandling om Nederlags-Rätt i Sverige, grundad i Kongl. Stadgar och Förordningar (Dissertazione sul diritto di magazzinaggio della Svezia fondato sulle ordioanze e regolamenti reali). *ibid.* 1772, in-4.

2300. Berg (Franc.-Ernest.), Dissertatio de fœderibus patrocinii. *Amst.* 1824, in-4.

2301. Berghmann (Pet.-Olof), Dissertatio de monopoliis. *Lund.* 1774, in-4.

2302. Berneggea (Tob.), Dissertatio de monopoliis. *Argent.* 1652, io-4.

2303. Beverinus (Barth), Syntagma de ponderibus et mensuris. *Lips.* 1714, in-8

2304. Bineau, Chemins de fer de l'Angleterre, leur état actuel, législation qui les régit, etc. *Paris* 1840, in-8.

2305. Blot (Aegid.), De jure opificum. *Francofurti* 1624, in-4.

2306. Bockenhoffea (Joh.-Joach.), De his quæ exportari non debent. *Argent.* 1678, in-4.

2307. Boehme (Jo.-Gottl.), Commentatio de commerciorum apud Germanos initiis. *Lipsiae* 1731, in-4.

2308. Boehmer (G.-L.), De jure principis libertatem commerciorum restringendi. *Gotting.* 1753, in-4.

2309. —— (Jo.-Sam.-Frid.), De cessione nominis a judæo in christianum facta, vana vel irrita. *Francof.* 1758, in-4.

2310. —— (Just.-Hen.), Dissertatio de indole et præstantia commercii in montanis Silesiæ regionibus. *Francof.* 1753, in-4.

2311. Born (Laur.-Frid.), De actione quæ creditori adversus debitorem debitoris competit. *Lips.* 1704, in-4.

2312. —— (J.-H.), Dissertationes binæ de jure stapulæ ac nundinarum civitatis Lipsiæ. *Lips.* 1739, in-4.

2313. Boxhorn (Marc.-Zuer.), De trapezitis vulgo *Longobardis* qui in fœderato Belgio mensas fœnebres exercent. *Lugd.-Batav.* 1642, in-8.

2314. Breuning (Heor.), De jure hebdomadarium nundioarum. *Lips.* 1766, in-4.

2315. —— Dissertatio de modo coercendi furta et stellionatus in rebus mercatoriis. *Lips.* 1776, in-4.

2316. Brunnemann (Joh.), De cessione actionum et versuris. *Francof. ad Viad.* 1707, in-4.

2317. Buckhard (Jac.), Dissertatio de monopoliis. *Basil.* 1700, in-4.

2318. Burg (Engelb.), De usu et abusu commerciorum. *Lips.* 1672, in-4.

2319. —— De abusu mercaturæ, quatenus in jure coercetur. *ibid. eod. a. et f.*

2320. Büsch (J.-Geo.), Ueber Handlungs-Usanzen (Su gli usi commerciali). *Hamb.* 1784, in-8.

2321. Carpzov (J.-Tob.), Dissertatin de privilegiis circa commercia. *Halae* 1771, in-4.

2322. Cary, Storia del commercio, tradotta dal Genovesi. *Napoli* 1756, 3 vol. in-8.

2323. Cenalis (Rob.), De vera mensurarum ponderumque ratione. *Par.* 1547, in-8.

2324. Chaptal, De l'industrie française. *Paris* 1819, in-8.

2325. Chlaoen (Ern.-Mart.), Dissertatio de incremeotis et juribus mercaturæ in Germania. *Viteb.* 1763, io-4.

2326. Cliquot Beauvais, Dissertation sur l'état du commerce en France depuis Hugues-Capet jusqu'à François I. *Paris* 1766, in-8.

2327. Coccei (Henr.), Disputatio juridica de commissis, ubi de mercibus contrabandi vulgo *Contrebande-Waaren* agitur. *Quedlinb.* 1705, in-4.

2328. Collen (Ferd.), De nundinis. *Lugd.-Bat.* 1763, in-4.

2329. Colling (L.-J.), Delineatio juridica portus franci. *Lund.-Goth.* 1775, in-4.

2330. —— De consuetudinibus mercatoriis. *ibid.* 1771, in-4.

2331. Considérations sur le commerce, et en particulier sur les sociétés, maîtrises, etc. *Amsterdam* 1758, in-12.

2332. Coustou, Mémoire sur le commerce. *Paris* 1829, in-8.

2333. Cras (H.-C.), De prudentia civili in promovenda mercatura. *Amst.* 1791, in-4.

2334. Cregel (Ern.), De nundinis. *Altd.* 1658, in-4.

2335. Cresp (P.-Ph.), Introductioo au Cours de droit commercial et maritime, loe à la Faculté de Droit d'Aix. *Aix* 1802, in-8.

2336. Crusius (Henr.-Guil.-Leber.), Ad legem Saxonicam uovissimam de finibus juris retorsionis regendis, commentationes. *Lips.* 1813, in-4.

2337. De Cussy, Recueil des traités de commerce et de navigation de la France avec les puissances étrangères depuis la paix de Westphalie. *Paris* 1834 e seg., 8 vol. in-8

2338. Danckelmann (Silv.-I.), Dissertatio de privilegiis opificum. *Heidelb.* 1669, in-4.

2339. Decoudemanche, Aux industriels, Lettre sur la législation dans ses rapports avec l'industrie. *Paris* 1830, in-8.

2340. Delacoutuae, Trois questions faites au Tribunal de commerce. *Paris* 1831, in-8.

2341. —— Trois nouvelles questions soumises au Tribunal de commerce. *ibid. eod. a. et f.*

2342. Der Rechts-Consulent für preussische Kaufleute (Il consulente giuridico per i negozianti prussiani). *Quedlinb.* e *Leipz.* 1824, in-8.

2343. Deaaion, Constitution de l'industrie, et organisation pacifique du commerce et du travail etc. *Lyon* 1834, in-8.

2344. Desesse (Jac.), De inhibitionibus et executione privilegiata et guarentigia facienda, ac eadem in vim exceptionum seu juris firmæ retardanda, hoc est de moratorio judicio, ut locus detur iis qui justitiæ Aragoniæ vice regia judicantis opem implorant. *Francof.* 1666, in-fog.

2345. Dinkler (Gottl.-Wichl.), Dissertatio de debitore, die solutioni destinato in ferias divinas incidente, solvere obstricto. *Lips.* 1725, in-4.

2346. Douker (P.-G.), Tractatus juris Belgici de jure nundinarum. *Amst.* 1766, in-8.

2347. Dreyfa (Car.-Henr.), Specimen privilegiorum opificum, falso meritoque suspectorum. *Kilon.* 1751, in-4.

2348. Dunoyer (Ch.), Esprit et méthodes comparés de l'Angleterre et de la France dans les entreprises des travaux publics, et en particulier des chemins de fer. *Par.* 1840, 2 vol. in-8.

2349. Dupont, Du commerce et de la Compagnie des Indes. *Paris* 1769, in-8.

2350. Eisenschmidt (J.-Gass.), De ponderibus et mensuris veterum et de valore pecuniæ disquisitio. *Argent.* 1737, in-8.

2351. Engelsbecht (Dan.-Joh.-Willh.), De jure stapulæ. *Helmst.* 1711, in-4.

2352. Essai sur la marine et sur le commerce, par M. D***. *Amsterdam* 1743, in-12.

2353. Estea (Marc.), Dissertatio de jure commerciorum privilegiato. *Basil.* 1690, in-4.

2354. Estoa (Joan.-Georg.), De lubrico jurisjurandi Judæorum. *Marb.* 1744, in-4.

2355. Extrait de tous les règlemens concernant la police des marchés de Sceaux et de Poissy. *Paris* 1757, 2 vol. in-4.

2356. Evans (Will.-David), Essay on the action for money had and received (Trattato su le azioni per ripetere il pagamento dell'indebito). *London* 1802, in-8.

2357. Fasea (Joh.-Battl.), De eo quod justum est circa fabros inprimis ferrarios. *Lipsiae* 1727, in-4.

2358. —— (Ant.), Tractatus de variis nummariorum debitorum solutionibus. *Lugd.* 1598, in-12.

2359. Feltz (Jos.-Hen.), Dissertatio de singulari commercii libertate. *Arg.* 1700, in-4.

2360. Faicke (J.-H.), Grundsätze des Rechts der Handwerker (Principj fondamentali del diritto relativo agli operaj). *Gött.* 1802, in-8.

2361. Friesen (Joan.-Bern.), De differentiis juris communis et statutorii Francofurtensis in materia de privilegiis ac prioritate creditorum. *Jenae* 1721, in-4.

2362. Fritsch (Ahasv.), De collegiis opificum eorumque statutis. *Francof.* 1710, in-4.

2363. —— De regali nundinarum jure. *Jenae* 1660, in-4.

2364. —— Mercator peccans. *Lips.* 1685, in-12.

2365. —— De jure regali gratiæ. *Naumb.* 1668, in-4.

2366. Gaito (J.-D.), De credito ex libris, epistolis, cambiis etc. *Venetiis* 1641, in-fog.

2367. Gatzert (Ch.-Hart.-Sam.), De cura rei opificiariæ magistratus Francofurtani etc. *Giessae* 1773, in-4.

2368. Gerlach, Dissertatio de artibus et artificibus mechanicis. *Marb.* 1634, in-4.

2369. Glock (Ant.), De nundinis earumque privilegiis. *Marb.* 1637, in-4.

2370. Gmelin (Christ.-Theop.), De casu post moram præstando. *Tubing.* 1804, in-4.

2371. Gonzalez de Salado (Pedr.), Tratado juridico del contrabando. *Madr.* 1729, in-f.

2372. Grassis (Joan. De), De cessione juris et actionum. (In collect. supra n. 188).

2373. Gries (J.-L.), De studiis Hamburgensium promovendi commercia sua, tam in jure publico quam in privato jure conspicuis. *Gotting.* 1792, in-4: tradotto in tedesco. *Hamb.* 1793, in-8.

2374. Guillaume, De la législation des rails, routes ou chemins de fer en Angleterre et en France. *Paris*, 1833, in-8.

2375. Gutschmidt (C.-G.), De mercaturæ legum feudarum auxilio juvandæ ratione salutari. *Lips.* 1752, in-4.

2376. Gütschow (A. D.), Studia Lubecensium promovendi commercia. *Gott.* 1788, in-4.

2377. Haberkom (Henr.-Petr.), De nundinis. *Giess.* 1670, in-4.

2378. Hausold (Chr.-Gottl.), Quæstiones nunnullæ ad jus lotteriarium pertinentes. *Dresd.* 1806, in-4.

2379. Heeren, (A. H. L.) Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der

vornehmsten Völker der alten Welt (Idee sulla politica, le comunicazioni e il commercio dei popoli più distinti dell'antichità). *Gött.* 1824-26, 6 vol. in-8. (4ª ediz.) tradotto in francese da W. Suckau. *Paris* 1830, 6 vol. in-8.

2380. Heineccius (J.-G.), Exercitatio de collegiis et corporibus opificum. *Halae-Magd.* 1747, in-4.

2381. —— De jure principis circa commerciorum libertatem tuendam. *ibid.* 1731, in-4.

2382 Heinholot (J.-A.), Vorzugsrechte der Stapel-Messgerechtigkeit in Leipzig vor andern Städten etc. (Della preferenza dei diritti di magazzinaggio e di fiera nella città di Lipsia sopra quelli di altre città ec. *Leipz.* 1741, in-4.

2383. Heise (Jo.-Arn.), Dissertatio inauguralis de re opificiaria Hamburgensi. *Kil.* 1771, in-4.

2384. Histoire des progrès de la puissance navale de l'Angleterre. *Yverdun* 1782, 2 vol. in-12.

2385. Hofmann (G.-D.), Romana Themis commerciorum fautrix. *Tubing.* 1767, in-4.

2386. Hoheisel (Dan.-Frid.), De mercatu corporum humanorum. *Lips.* 1730, in-4.

2387. Hoffer (Ben.), De mutua peregrinandi et commerciandi libertate inter gentes. *Tubing.* 1678, in-4.

2388. Horix (Jo.), Historica nundinarum Moguntinarum delineatio testimoniis fide dignis instructa. *Mogunt.* 1752, in-4.

2389. —— De jure instituendi nundinas in imperio romano-germanico. *ibid.* 1752, in-4.

2390 Hoyer (Jo.-Henr.), Dissertatio de nundinali debitorum privilegio. *Regiom.* 1698, in-4.

2391. Hurt, (Monseigneur), Histoire du commerce et de la navigation des Anciens. *Paris* 1716, petit in-8, 2me édit.: tradotto in italiano dal march. Gir. Belloni. *Venezia* 1737, in-12.

2392. Jorio (M. Dr), Istituzioni di commercio e suo stato antico e moderno. *Nap.* 1804, 7 vol. in-12.

2393. —— Storia del commercio e della navigazione. *ibid.* 1778, 3 vol. in-4.

2394. Jouhaud, Les chemins de fer et les postes dans leurs rapports comparés de progrès et de conservation en France et à l'étranger. *Paris* 1842, in-8.

2395. Kestner (Abr.-Got.), Programma de signis mercatorum mercibus imponi solitis. *Lips.* 1735, in-4.

2396. Kayser (Jo.-Frid.), De juramento Judæorum. *Giess.* 1747, in-4.

2397. Kees (Jac.-Frid.), Quatenus sola chirographi possessione actor ad causam legitimetur. *Lips.* 1808, in-4.

2398. Kemmerich (Diet.-Herm.), Dissertatio de collegiis mercatorum. *Jenae* 1739, in-4.

2399. Kino (H.-F.), De justitia nundinarum Lipsiensium. *Lipsiae* 1792, in-4.

2400. Klein (Joh.), Dissertatio de nundinis solemnioribus. *Gustr.* 1705, in-4.

2401. —— (Jos.), De maxima commerciorum utilitate. *Rost.* 1696, in-4.

2402. Kleinschrod (C.-T.), Gross-Britannien's Gesetzgebung über Handel etc. (Legislazione commerciale ed industriale della Gran-Brettagna trattata sotto il rapporto della statistica e della economia politica). *Stutt.* e *Tubinga* 1840, in-4.

2403 Klotz (Ch.-Adolph.), Dissertatio de opificum ignobilitate inani et noxia. *Halae* 1771, in-4.

2404. Klügel (Gott.-Chr.), De commissis fraudatorum vectigalium causa. *Viteb.* 1785, in-4.

2405. Koch (Jo.-Chr.), An post hæreditatem cum beneficio legis et inventarii aditam, quoad debitorum socialium exsolutionem jure Francofurtensi hæreditatis renunciationi adhuc locus sit, nec ne. *Giess.* 1775, in-4.

2406. Kortholt (Fr.-Just.), Disputatio de anno decretorio 1624, quatenus in collegia opificum, præcipue in civitate Francofurtensi, conveniat. *Giess.* 1770, in-4.

2407. Kropatescheck (J.-K.-K.), Oesterreichische Gesetze, welche den Kommerzial-Gewerben und den Gewerbsleuten insbesondere vorgeschrieben worden sind etc. (Leggi austriache, ordinate specialmente sopra l'industria commerciale e sopra gli artieri ec.). *Vienna* 1824, 2 vol. in-8.

2408. Küchelwein (Georg.-Wilh.), De jure stapulæ. *Lips.* 1662, in-4.

2409. Kulencamp (C.-J.), Das Recht der Handwerker und Zünfte (Il gius degli operaj e dei corpi dell'Arti). *Marb.* 1807, in-8.

2410. Lanoe, Code des maîtres de poste, des entrepreneurs de diligences et de roulage, etc. *Paris* 1838. in-8.

2411. Lauraguais, Mémoire sur la Compagnie des Indes *Paris* 1770, in-8.

2412. Lauremberg Jac.-Seb.), Oratio de solemnibus nundinarum ineptiis. *Rostoch.* 1702, in-4.

2413. Lauterbach (Wolf.-Adam.), De tacito pacto remissorio ex redditione chirographi præsumpto. *Tubing.* 1667, in-4.

2414. Lederer (Mich.-Frid.), De jure stapulæ. *Viteb.* 1668, in-4.

Digitized by Google

2415. Lehnemann (J.-Ben.), Nundinarum Mœno-Francofurtensium historia, jura et privilegia. *Lips* 1738, in-4.

2416. Lestocq (J.-L.), De indole et jure instrumenti a Judæis usitati, cui *Manre* nomen est. *Regiom.* 1735, in-4.

2417. Leuber (Benj.), Kurtze historische Nachricht von dem Stapelrechte der alten Stadt Magdeburg (Breve notizia storica intorno al diritto di scarico dell'antica città di Magdeburgo). *Magd.* 1741, in-4.

2418. Leyser (Au.), De nundinis et monopoliis. *Viteb.* 1747, in-4.

2419. Liepoldt (Jo.-Nic.), Dissertatio de mercibus illicitis quæ vocantur *contrebande*. *Basil.* 1691, in-4.

2420. Lipolden (Job.-Christ.), De jure gratiæ. *Merseb.* 1674, in-4.

2421. Löschen (Casp.), De latrocinio in scriptores publicos *Lips.* 1674, in-4.

2422. Lübeck (Mel.), De jure stapulæ. *Regiom.* 1711, in-4.

2423. Luders, De juribus ex cessione tam valida quam invalida. *Rost.* 1780, in-4.

2424. Ludewig (Joan.-Pet.), De re baphiaria tinctorum. *Halae* 1725, in-4.

2425. —— Differentia juris romani et germanici de opifice exule in pagis. *ibid.* 1724, in-4.

2426. Lund (Car.), De Suecorum cum gentibus europæis secundum leges et pacta commerciis. *Upsal.* 1699, in-4.

2427. Lutterloh (J.-O.), De statutis collegiorum opificum eorumque usu et abusu, speciatim jure Hamburgensi. *Gott.* 1758, in-4.

2428. Lyncker (Nic.-Christoph.), De eo quod interest. *Jenae* 1753, in-4.

2429. Lyser (Chr.), De jure nundinarum. *Vit.* 1654, in-4.

2430. Mantzel (Ern.-J.-Fr.), De lotteriis. *Rost.* 1725, in-4.

2431. —— Dissertatio ad jus Lubecense quoad opifices strepiferos et concreditam pecuniam. *ibid.* 1746, in-4.

2432. —— Dissertatio de jure prælationis priorum Corporum aliisque eorum juribus singularibus in Megapoli, maxime in concursu creditorum *ibid.* 1740, in-4.

2433. —— De concilio artificum *ibid.* 1728, in-4.

2434. Manz (Casp.), An nomina minori pretio cedi possint. *August.* 1658, in-8.

2435. Marperger (P.-Jac.), Beschreibung der Messen (Descrizione delle fiere) *Lips.* 1710, 2 vol. in-8.

2436. Mascou (Jo.-Jac.), Dissertatio de fœderibus commerciorum. *Lips.* 1735, in-4.

2437. Maupinot (Joh.-Ant.), De jure gratiæ. *Argent.* 1750, in-4.

2438. Meixner (C.-F.) Rechtliche Abhandlungen von den Manufacturen und dem Commercium (Dissertazioni giuridiche sulle manifatture e sul commercio) *Francof.* 1765, in-8.

2439. Metra', Il Mentore perfetto dei negozianti *Trieste* 1793-97, 5 vol. in-4.

2440. Minder (Franc.), Disputatio de cessione actionum. *Argent.* 1652, in-4.

2441. Mirabel Chambaud, Code des établissements industriels concédés et autorisés sur demandes directes *Paris* 1842, 2 vol. in-8.

2442. Mühlenbruch (Ch.-Frid.), Programma de jure ejus cui actionibus cessit creditor. *Rostoch.* 1813, in-4.

2443. Moreau de Joannes, Il commercio nel secolo XIX. *Milano* 1827, in-8.

2444. Moullet, Prospectus d'un nouveau dictionnaire de commerce. *Paris* 1769, in-8.

2445. Müller (Casp.-Matth.), De necessitate jus in res alienas concedente. *ibid.* 1695, in-4.

2446. Mumhard (Henr.-God.), De præcipuis speciebus quibus debitoris debitores conveniri possunt. *Helmst.* 1792, in-4.

2447. Myler ab Ehrenbach (Nic.), Metrologia, hoc est de jure statuendi de mensuris et ponderibus. *Tubing.* 1668, in-4.

2448. Mylius (Gud.-Henr.), De anticipatione usurarum. *Lips.* 1659, in-4.

2449. Nedermayer van Rosenthal (J.-T.-H.), De servorum Afrorum commercio. *Lugd.-Bat.* 1816, in-8.

2450. Nehrmann (Dav.), Dissertatio de jure principis circa commercia. *Lund.-Goth.* 1746, in-4.

2451. Noordkerk (Herm.), De commerciis ex jure gentium *Lugd.-Bat.* 1728, in-4.

2452. Nogent Saint-Laurent, Traité de la législation des chemins de fer. *Paris* 1842, in-8.

2453. Ordonnances et privilèges des foires de Lyon, et de leur antiquité, avec celles de Brie et de Champague. *Lyon* 1560, in-8.; 1649, in-4.

2454. Orth (Ph.-Fried.), Von den zwei Frankfurter Reichsmessen (Delle due fiere imperiali di Francoforte). *Frank.* 1765, in-4.

2455. Orthloff (J.-An.), Corpus juris opificiarii, oder Sammlung von allgemeinen Innungs-Gesetzen und Verordnungen für die Handwerker (Raccolta di leggi e di or-

dinanze relative ai corpi d'Arti e agli operaj). *Erlang.* 1804, in-8.

2456. Ostermann (Petr.), Commentarius ad legem *Stigmata* Cod. *De Fabricensibus. Col.* 1629, in-4.

2457. Pardessus, Du code de commerce d'Espagne. *Paris* 1830, in-8.

2458. Péqueua, De la législation et du mode d'exécution des chemins de fer. *Par.* 1810, 2 vol. in-8.

2459. Perrot, Dictionnaire de voirie. *Paris* 1784, in-4.

2460. Pestel (F.-W.), Commentarius de servitute commerciorum. *Rintel.* 1763, in-4.

2461. Peter (T.-R.), Admiralty's decisions in the District-Court of the United-States for the Pennsylvania District, comprising also some decisions in the same Court, by the late Francis Hopkinson (Decisioni dell'Ammiragliato emanate dalla corte distrettuale degli Stati-Uniti per il distretto di Pensilvania ec.). *Filadelfia* 1808, 2 vol. in-8.

2462. Philippe (Fr.), De collegiis opificum. *Viteb.* 1744, in-4.

2463. Pillet-Will, De la dépense et du produit des chemins des fer, de l'influence des voies de communication sur la prospérité de la France. *Paris* 1837, 2 vol. in-4.

2464. Platner (Eder.), Disputatio de collegiis opificum. *Lips.* 1809, in-4.

2465. Points in law and equity selected for the information and direction of all persons concerned in trade and commerce (Questioni di diritto e d'equità raccolte per la istruzione delle persone interessate nel commercio). *London* 1792, in-8.

2466. Poux-Franklin, Du droit commercial, ou Exposé méthodique de la législation et jurisprudence commerciales, composé de 13 tableaux synoptiques. *Paris* 1833, in-4.

2467. Puttmann (Jos.-Lud.-Ern.), De scriptura mensæ, ejusque cum negotio mercatorio quod *scontro* vulgo vocant comparatione. *Lips.* 1795, in-4.

2468. Reason for settling Admiralty-jurisdiction and giving encouragement to merchants etc. (Motivi per diffiorre la giurisdizione dell'ammiragliato onde incoraggire i mercanti etc.). *London* 1692, in-4.

2469. Recueil des règlemens généraux et particuliers concernant les manufactures et fabriques du royaume. *Par.* 1730, 7 vol. in-8.

2470. Reflections upon naturalization, corporations and companies (Riflessioni sulla naturalizzazione, sui corpi d'arte e le compagnie). *London* 1753, in-8.

2471. Réforme commerciale, ou Constitution et traité statutaire de l'association par échange entre producteurs et consommateurs. *Paris* 1832, in-8.

2472. Reichel (Joh.-Gottl.), De subhastatione nominum. *Lips.* 1721, in-4.

2473. Rhet (Jo.-Frid.), De nundinis solemnibus. *Francof.* 1686, in-4.

2474. Réflexions sur la nécessité de comprendre l'étude du commerce et des finances dans celle de la politique. *Amsterd.* 1756, in-12.

2475. Richard (S.). Traité géoéral de commerce. *Paris* An VII, 3 vol. in-4.

2476. Rivinus (Jo.-Florent.), De cura principum circa commercia. *Lips.* 1739, in-4.

2477. Roche (A.), Des besoins du commerce réduits à leur plus simple expression. *Paris* 1830, in-8.

2478. Roehrensee (Chr.), Positiones de mercatura. *Viteb.* 1701, in-4.

2479. Rosemsoom (Corn.), De commerciis ex jure gentium. *Harder.* 1732, in-4.

2480. Rösler (Joh.-Eber.), De sortitionibus, lotteriarum nomine vulgo celebratis. *Tubing.* 1720, in-4.

2481. Rössig (C.-Got.), De commercio interno et externo. *Lipsiae* 1790, in-4.

2482. Roth (J.-T.), Materialien für die Handwerker und der Handwerker-Polizei (Materiali per gli operaj, e la polizia dei mestieri). *Nördling.* 1802, in-8.

2483. —— (Henr.-Balth.), De creditore creditoris, et debitoris debitore. *Jenae* 1688, in-4.

2484. Rüchelwein (G.-G.), Jus stapulæ, et in specie de stapula Lipsiensi. *Lips.* 1662, in-4.

2485. Rumpff (Jo.), Dissertatio de nonnullis conventionibus Germanorum accessoriis, quibus debitores suos arctius obligare nitebantur. *Gott.* 1755, in-4.

2486. Russel (D.), De nundinis. *Lipsiae* 1692, in-4.

2487. Saame (Arnold.-Henr.), Dissertatio de mercatorum necessitate et utilitate. *Regiomonte* 1700, in-4.

2488. Salon (Mich.-Barth.), De justitia et jure: item de commerciis licitis et illicitis. *Ven.* 1609, 2 vol. in-fog.

2489. Sartor (Joh.-Mich.-Ant.), Meditationes politicæ circa vectigalium ad commercia relationem. *Wirceb.* 1786, in-4.

2490. Sauter (Dan.), Diatriba de officio pii mercatoriis. *Lugd.-Bat.* 1615, in-8.

2491. Scheidemantel (H.-G.), Das Bücherwesen nach Staatsklugheit, Recht und Geschichte überhaupt, als auch insbesondere nach röm. deutschem Staats-und Privatrecht (Della letteratura considerata secondo la ragion di stato, il diritto e la storia in generale,

siccome pure in particolare secondo il diritto romano-germanico pubblico e privato). *Leipz.* 1781, in-8.

2492. Scheinemann (David), Dissertatio de commercio circa liberum hominem. *Tubing.* 1689, in-4.

2493. Scherz Jo.-Ge.), Dissertatio de opificum conditione. *Argent.* 1709, in-4.

2494. —— (Jo.-Jac.), Dissertatio de studio legum romanarum in promovendis commerciis. *ibid.* 1732, in-4.

2495. Schiele (Guill.), De opifice senatore et curiæ assessore. *Giess.* 1757, in-4.

2496. Schneidt (Jo.-Mar.), Jus et obligatio prohibitionem concernens. *Vit.* 1768, in-4.

2497. Schneider (G.), De nundinis. *ibid.* 1619, in-4.

2498. —— (Jo.-Frid.), Princeps monopola: et de præcipuis regum europæorum et electorum secularium monopoliis. *Halae* 1700, in-4.

2499. Schröter (Ern.-Frid.), De sponsionibus. *Jenae* 1667, in-4.

2500. Schultz (Georg.), Tractatus de oblatione, obsignatione ac depositione pecuniæ, seu rei debitæ. *Viteb.* 1632, in-4.

2501. Schwede (Jo.), Dissertatio de natura atque utilitate commerciorum. *Helm.* 1697, in-4.

2502. Schweitzer (Chr.-Wilh.), De firma mercatorum. *Lips.* 1803, in-4.

2503. Schwendendörffer (Barth.-Leon.), De contractu æstimatorio. *Lips.* 1675, in-4.

2504. —— De privilegiis mercatorum. *Jenae* 1742, in-4.

2505. Seger (Jo.-Theoph.), De coloniis mercatorum in Germania et præcipue in Saxonia. *Lips.* 1781, in-4.

2506. Slevogt (J.-Phil.), Dissertatio de mercatore falso censum profitente. *Jen.* 1701, in-4.

2507. Speimann (Jo.), De stapula. *Corbach.* 1667, in-4.

2508. Starck (Carol.-Frid.), De commerciorum favore in jure tam publico quam privato Francofurtensi conspicuo. *Gott.* 1796, in-4.

2509. Stecker (C.-W.), De nundinis. *Erford.* 1733, in-4.

2510. Stemlea (Chr.-Gotth.), De jurejurando secundum disciplinam Hebræorum. *Lips.* 1736, in-4.

2511. Stenger (Jo.-Hier.), De assignationibus mercatorum ad mentem mandati electoralis Saxonici anni 1699. *Lips.* 1742, in-4.

2512. Stephanus (Jo.-Alb.), Dissertatio de rebus exportari prohibitis, vulgo *Contrebande-Waaren. Regiom.* 1720, in-4.

2513. Stockmann (Aug.-Corn.), De jure stapulæ et emporii civitatis Dresdensis. *Lips.* 1805.

2514. Stösser (Go.), De monopoliis. *Argent.* 1672, in-4.

2515. Straccha (Benev.), De debitoribus et fidejussoribus (In collect. supra n. 188).

2516. Strauch (Joh.), Tractatio juridica de jure collegiorum opificum. *Francof.* 1725, in-4.

2517. Struben seu Struve (Geor.-Adam.), De eo quod justum est circa mensuras et pondera. *Jenae* 1676, in-4.

2518. —— De opificibus. *ibid.* 1684, in-4.

2519. —— —— Decisiones 121 juris opificiarii. *ibid.* 1711, in-4.

2520. Struve (Frid.-Gott.), Systema jurisprudentiæ opificiariae in formam artis redactum, ex scriptis et manuscriptis *Beieri* simul illustratum et infinitis supplementis adauctum. *Lemgov.* 1738, 3 vol.

2521. Teissier (H.), Exposition d'un système de commerce philantropique tendant à la complète amélioration des classes malheureuses. *Lyon* 1834, in-12.

2522. Textor (Jo.-Wolf.), De jure opificum. *Heidelb.* 1675, in-4.

2523. Theodoric (Pet.), De mutui nummarii solutione. *Jenae* 1622, in-4.

2524. Thilen (Nic.), De monopoliis. *Giessae* 1686, in-4.

2525. Thilo (Jo.-Chr.), Dissertatio de diversorum opificiorum confusione Germaniæ parum proficiente, adeoque non permittenda. *Gott.* 1731, in-4.

2526. Thomas (Job.), De nundinis. *Jenae* 1650, in-4.

2527. —— (Traug.), Programma de privilegiis mercatorum. *Lipsiae* 1773, in-4.

2528. Tractatus cessionum: incerti auctoris (In collect. supra n. 188).

2529. —— portorii Gedanensis, cum notis. *Gedani* 1762, in-4.

2530. Traité du commerce de la France avec l'Europe, ou Essai théorique sur les opérations réunies en marchandises et en banque. *Paris* 1817, in-8.

2531. Ultzaris, Pratica del Commercio. *Venezia* 1786, in-8.

2532. Veitia-Linage (Jos.), Guja de la contratacion de las Indias Occidentales (Guida del commercio delle Indie Occidentali). *Sevilla* 1672, in-fog.

2533. Vionate (Ambros. De), De illicitis commerciis (In Tractatu Tractatuum T. 7.)

2534. Waoenseil (Jos.-Christ.), De nundinarum jure. *Altdorf.* 1704, in-4.

2535. Walch (Car.-Frid.), De contractu pignoratitio Hamburgensi. *Jenae* 1769, in-4.

Digitized by Google

2536. Werner (G.), De monopoliis. *Helmst.* 1661, in-4.

2537. —— (Theod.-Mart.), De mercibus illicitis. *Viteb.* 1681, in-4.

2538. Westerwen (Abrah.), Dissertationes de jure quod competit societati privilegiatæ fœderati Belgii ad navigationem et commercia Indiarum Orientalium adversus incolas Belgii Hispani hodie Austriaci. *Lipsiae* 1724, in-4.

2539. Wisel (Tob.-Nic.), De læsione enormi in negotiis mercatoriis Hamburgensium. *Jenae* 1794, in-4.

2540. Wiesand (Geor.-Steph.), De ratione interpretandi privilegia nundinarum solemnia. *Lipsiae* 1764, in-4.

2541. Wildvogel (Chr.), De eo quod justum est circa lotterias. *Halae* 1778, in-4.

2542. —— De juramento Judæorum. *Jenae* 1720, in-4.

2543. Wilke (Sig.), Artium et operarum præsidium mercatura. *Lipsiae* 1765, in-4.

2544. Zanon, Lettere sul commercio, sulle manifatture etc. (nella collez. Custodi, sop. n. 982.).

CLASSE II.

Scrittori sull'Arresto Personale.

2545. Ascona, Sull'arresto personale, sui sequestri etc. *Milano* 1818, in-8.

2546. Baldi (Petr.), Tractatus de carceribus (In collectione tractatuum, supra n. 188).

2547. Beard (Henry), Cursory remarks on the laws with respect to the imprisonment of debtors (Brevi osservazioni sulle leggi concernenti l'arresto dei debitori). *London* 1801, in-8.

2548. Beatus (Geor.), De arresto et privilegiis creditorum. *Gerae* 1615, in-8.

2549. Bevan (Rich.), Observations on the law of arrest and imprisonment for debt, together with a short sketch of a plan for an amendment of that law (Osservazioni sulla legge d'arresto e d'imprigionamento per debiti, unite ad una breve esposizione di un progetto d'emenda di questa legge.) *London* 1781, in-8.

2550. Bolles (Fr.-Chr.), Succincta explicatio constitutionis Imperii de arrestis. *Giessae* 1738, in-4.

2551. Bruckner (Guilh.-Hier.), De actione injuriarum ob arrestum contra debitorem solvendo existentem dolose impetratum competente. *Jenae* 1738, in-4.

2552. Brunquels (Joh.-Salom.), De processu arresti ad effectum sistendi. *Jenae* 1725, in-4.

2553. Bayle-Mouillard, De l'emprisonnement pour dettes: considérations sur son origine, ses rapports avec la morale publique, etc. *Paris* 1835, in-8.

2554. Cacialupi (J.-B.), De debitore suspecto et fugitivo (In collect. tract. de mercatura, supra n. 188).

2555. Cadaès, Code manuel de la contrainte par corps et de l'emprisonnement pour dettes en matière civile, commerciale, etc. *Paris* 1841, in-8.

2556. Castelli (G.-A.), Manuale dell'arresto personale del debitore cambiario per modo di cauzionale esecuzione in mancanza di altri mezzi di assicurazione secondo la notificazione governativa 20 luglio 1840. *Milano* 1840, in-8.

2557. Chaveau, Manuel de la contrainte par corps en matière civile et commerciale. *Paris* 1829, in-8.

2558. Coffinières, Examen du nouveau projet de loi sur la contrainte par corps présenté à la Chambre des Pairs le 31 Mars 1829. *Paris* 1829, in-8.

2559. Coin-Delisle, Commentaire sur la loi du 17 Avril 1832 sur la contrainte par corps. *Paris* 1835, in-4.

2560. Contrainte par corps; Rétroactivité: questions neuves. *Paris* 1832, in-8.

2561. Crivelli (J.-L.), Pétition pour l'abolition de la contrainte par corps, adressée à la Chambre des Députés. *Paris* 1830, in-8.

2562. —— De la contrainte par corps, considérée sous le rapport de la morale, de la religion, du droit naturel, du droit civil et dans l'intérêt de l'humanité en général. *ibid.* 1830, in-8.

2563. De la Contrainte par corps, *Par.* 1830, in-4.

2564. Della Coazione personale riguardata nei suoi rapporti coll'ordine pubblico e delle famiglie etc. dell'Avv. G. M. *Napoli* 1835, in-8.

2565. Engau (Joh.-Rudolph.), De traditione debitoris ad manus creditoris. *Jenae* 1746, in-4.

2566. Erhard (Ch.-Dan.), De litteris patentibus contra debitorem cambialem e carcere profugum haud injuste evulgandis. *Lips.* 1801, in-4.

2567. Fomann (Ort), De jure sistendi, seu de arrestis. *Jenae* 1623, in-4.

2568. Fournel (F.), Traité de la contrainte par corps. *Paris* 1801, in-12.

2569. Ginouvier (J.-T.), Traité de la contrainte par corps en matière civile et commerciale, etc. *Paris* 1832, in-12.

2570. Ings, The act for the abolition of arrest on mesue process (Legge sull'abolizione

dell'arresto personale in materia civile). *London* 1841, in-8.

2571. Kestner (Abr.), De obligatione ad carcerem ex causa debiti in masculo et fœmina obtinente. *Lipsiae* 1723, in-4.

2572. Kees (Jac.-Frid.), De incarceratione fœminarum in causa civili. *Lips.* 1720, in-4.

2573. Kleinschroo (Gall.-Aloys.), De litteris, quæ fugitivi cujusdam persecutionem petunt ae remissionem, patentibus. *Wirceb.* 1795, in-4.

2574. Loubens et Bourson-Leblanc, De la contrainte par corps en matière civile et commerciale: suivie de considérations morales et historiques sur le même sujet. *Paris* 1829, in-8.

2575. Lubbert, Réflexions adressées aux deux Chambres relatives, à la contrainte par corps. *Paris* 1829, in-8.

2576. Macdonald (Thom.), Treatise on civil imprisonment in England, with the history of its progress and objections to its policy, and an appendix of notes (Trattato sull'imprigionamento in materia civile in Inghilterra, istoria del suo progresso e obbiezioni contro di esso, con un'appendice di note). *London* 1791, in-8.

2577. Manin (Pietro), Sul carcere dei debitori insolvibili. *Venezia* 1817, in-8.

2578. Maugeret, Traité de la contrainte par corps. *Paris* 1808, in-8.

2579. Mausoni (F.), De causis executivis de suspecto et fugitivo debitore etc. *Venetiis* 1651, in-4.

2580. Mencken (Gott.-Lud.), De eo quod justum est circa carceris obæratorum pœnam. *Viteb.* 1729, in-4.

2581. Nigon de Berty (L.), Histoire abrégée de la liberté individuelle chez les principaux peuples anciens et modernes. *Paris* 1834, in-8.

2582. Observations présentées aux Chambres, au Conseil-d'État et aux Ministres, par les détenus pour dettes à Paris, relatives aux pétitions adressées à la Chambre des Députés, etc. *Paris* 1829, in-8.

2583. —— sur quelques actes etc. de la Loi sur la contrainte par corps, et sur la fiction légale qui suppose les débiteurs insolvables après plusieurs années d'emprisonnement. *ibid* 1829, in-8.

2584. Pance (B.), De la contrainte par corps. *Paris* 1832, in-8.

2585. Peckius (P.), Tractatus de jure sistendi et manuum injectione quam vulgo arrestationem vocant (In collectione tractatuum sup. n. 188.).

2586. Reichenbach (Chr.-Ern.), De arrestis. *Heidelb.* 1677, in-1.

2587. Riccius (Chr.-Gottl.), De conventione obligationis debitoris ad carcerem in puncto debiti. *Gott.* 1778, in-4.

2588. Rivinus (And.-Flor.), Dissertatio de paræmia juris: Qui non habet in ære luat in corpore. *Lipsiae* 1728, in-4.

2589. —— Programma de decoctoribus loco carceris obœratorum pœna ergastuli afficiendis. *ibid.* 1751, in-4.

2590. Romano (A.), Osservazioni economico-politiche sull'arresto dei debitori. *Napoli* 1820, in-4.

2591. Sarel, Abolition de la contrainte par corps: considérations générales sur la liberté individuelle. *Paris* 1834, in-8.

2592. Schutten (Nic.), Dissertatio de remediis quibus creditoribus contra debitores contumaces et fugitivos succurritur. *Rostoch.* 1633, in-4.

2593. Schwendendörffer (Barth.-Leon.), De inhibitione in vim arresti. *Lips.* 1691, in-4.

2594. Société libre du commerce et de l'industrie de Rouen: Mémoire sur la contrainte par corps, adressé à Mess. les Ministres de la Justice et du Commerce. *Rouen* 1833, in-4.

2595. ——Deuxième Mémoire sur la contrainte par corps. *ibid.* 1834, in-4.

2596. Strusen (Georg.-Adam.), De jure arresti. *Jenae* 1678, in-4.

2597. Stryk (El.-Aug.), Dissertatio de apprehensione debitoris fugitivi. *Kilon.* 1695, in-4.

2598. Sur la contrainte par corps: Les détenus pour dettes de Ste-Pélagie à Mess. les Membres de la Chambre des Députés. *Paris* 1831, in-8.

2599. Teucher, Der Schuldthurmprocess im Königreiche Sachsen (Della procedura per arresto personale nel regno di Sassonia). *Leipzig* 1822, in-8.

2600. Veiel (Chr.-Jac.), De jure personam debitoris, non obstante concursu creditorum, ex cambio persequendi ac detrudendi in carcerem. *Jenae* 1749, in-4.

2601. Zeitler (J.-G.), De carcere debitorum. *Viteb.* 1737, in-4.

2602. Wahl (J.-F.), De foro arresti privilegiato. *Gott.* 1749, in-4.

CLASSE III.

Dei Teatri.

2603. Valle (G.), Trattato di procedura teatrale. *Bologna* 1836, in-12.

2604. Vivien et Blanc, Traité de la législation des Théâtres. *Paris* 1830, in-8.

2605. Vulpien et Gautier, Code des Théâtres, ou Manuel etc. *Paris* 1829, in-12.

Vedi i Trattatisti di Diritto Amministrativo, che

qui non si riportano perchè non riguardano la presente Biblioteca. Ne ha fatto un catalogo, bensì incompleto, il sig N.Comerci nel vol.2° dei suoi Elementi di Diritto Amministrativo, *Napoli* 1807, 2 vol. in-8.

CLASSE IV.

Della Stampa in generale, e della Proprietà Letteraria.

2606. Agostini (Amb.), Della edizione di un libro considerata nei privati giuridici rapporti: parole pubblicate in occasione della laurea di ambe le leggi nell'I. e R Università di Padova *Padova* 1840, in-8.

2607. Allgemeine Press-Zeitung etc. (Giornale generale della stampa, legislazione e giurisprudenza in materia di stampa, di letteratura, bibliografia ecc. pubblicato da *Hitzig*) *Leipzig*.

2608. Armengaud (Jeune), Guide de l'inventeur dans les principaux états de l'Europe, ou Précis des lois et règlements en vigueur sur les brevets d'invention. *Paris* 1840, in-8.

2609. Augustinis (De), Della proprietà letteraria e dei suoi giusti confini. *Nap.* 1838, in-8.

2610. Beaucé, Légitimité de la propriété littéraire en fait d'ouvrages de l'esprit. *Paris* 1818, *Broch.*

2611. Becker (Rud.-Zach.), Das Eigenthumsrecht in Geisteswerken (Del diritto di proprietà delle produzioni della mente).

2612. Behmer (F.), De eo quod justum est circa reimpressionem librorum privilegio carentium. *Berol.* 1744, in-4

2613. Bielitz (G.-A.), Versuch die von dem Verlagsrechte geltenden Grundsätze aus der Analogie der positiven Gesetze abzuleiten (Dissertazione intesa a dedurre i principj vigenti sul diritto di stampa dall'analogia delle leggi positive). *Dresd.* 1799, in-8.

2614. Blanc de Saint-Bonnet, Code des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation. *Paris* 1823, in-8.

2615. Boehmer (Just.-Henn.), De jure circa libros improbatæ lectionis. *Magdeb.* 1726.

2616. Boswell (Sam.), The decision of the Court of session upon the question of literary property (Decisione della Corte suprema sulla proprietà letteraria). *Edinb.* 1774, in-4

2617. Brehm (G.-M.), De finibus justi et injusti circa dominium atque commercium bibliopolarum. *Lipsiae* 1786, in-4.

2618. Buininck (Go.-Joh.), Disceptationes fori de illuminato crimine falsi litterarii et typographici. *Gedani* 1789, in-8.

2619. Burrow (Ja.), The question concerning literary property determined by the Court of king's bench (Questione relativa alla proprietà letteraria risoluta dalla corte del Banco del Re). *London* 1773, in-8.

2620. Caapmael, Législation des patentes ou brevets d'invention de la Grande-Bretagne. *Paris* 1840, in-8.

2621. Celliez (H.), Code annoté de la presse, recueil complet des lois, décrets etc. sur la presse, la librairie, la propriété littéraire etc. *Paris* 1835. *Broch.*

2622. Chassan, Traité des délits et contraventions de la parole, de l'écriture et de la presse. *Paris* 1839, 3 vol. in-8.

2623. Collier (J.-D.), Essay on the law of patents for new inventions (Dissertazione sopra la legge delle patenti per nuovi trovati). *Londra* 1803, in-8.

2624. Commission de la propriété littéraire: collection des procès-verbaux. *Paris* 1826, in-8.

2625. Crapelet, Des brevets d'imprimeurs. *Paris* in-8.

2626. Davies (J.), Collection of the most important cases respecting patents of invention and the rights of patentees (Collezione dei più importanti casi relativi alle patenti d'invenzione e ai diritti dei patentati). *London* 1819, in-8.

2627. Denkschrift über den Büchernachdruck: eine Bittschrift um die Bewirkung eines deutschen Reichsgesetzes gegen denselben, den Erlauchten Gesandten bei dem Congress zu Wien überreicht etc. (Memoria sulla contraffazione dei libri: petizione presentata agl'illustrissimi ambasciadori del congresso di Vienna in favore dell'attivazione d'una legge generale contro di essa). *Leipzig* 1814, in-8.

2628. Der Bücherverlag in Betrachtung der Schriftsteller, der Buchhändler und des Publicums erwogen (Della stampa dei libri considerata in rispetto degli scrittori, dei libraj e del pubblico). *Hamb.* 1773, in-8.

2629. Desprez, Du droit de propriété dans ses rapports avec la littérature et les arts. *Paris* 1826, in-8.

2630. Ducos (F.), Essai sur la propriété littéraire. *Paris* 1825, in-8.

2631. Duprée (Jos.), Beytrag zur Revision der Theorie des Pacht- und Buchhandels-Contracts mit besonderer Rücksicht auf die neueren französischen Gesetze (Sulla revisione della teoria del contratto d'affitto e di commercio librario, con riferenza speciale alle ultime leggi francesi). *Landshut* 1813, in-8.

2632. —— Ueber das Buchhändlerrecht (Sopra il gius pertinente ai libraj). *ibid.* 1813.

2633. Euler (Mart.), Ueber die Unzulässigkeit

des Büchernachdruckes (Sopra l'inammissibilità delle ristampe furtive dei libri). *Leipz.* 1784, in-8.

2634 Enfield (Will.), On literary property (Sulla proprietà letteraria). *Londra* 1774, in-8.

2635. Erörterung und vertheidigung des Verbietungs-Rechts der privilegirten Buchhandlungen in Dresden (Esposizione e difesa del diritto d'inibizione dei libraj privilegiati di Dresda). *Dresden* 1804, in-8.

2636. Fauth, De eo quod justum est circa librorum editiones insciis et invitis auctoribus. *Heidelb.* 1786, in-4.

2637. Fritsch (A.), De typographis, bibliopolis, chartariis et bibliopegis, in quo de eorum statutis agitur. *Jenae* 1675, in-4.: tradotto in tedesco da *Sincero*. *Ratisb.* 1750, in-4.

2638 —— De abusibus typographiæ tollendis. *Jenae* 1664, in-4.

2639 Gans (W.), Uebersicht der Gründe der Schädlichkeit des Büchernachdrucks (Esposizione dei motivi che rendono dannosa la contraffazione dei libri). *Regensburg* 1790, in-8.

2640. Gastambide, Traité théorique et pratique des contrefaçons en tous genres, ou de la propriété en matière de littérature, théâtre, musique etc. *Paris* 1837, in-8.

2641. Giraudeaux et Goetsch, Traité théorique et pratique des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation. *Paris* 1837, in-8

2642 Gooson (R.), A practical treatise on the law for inventions and on copyright etc. (Trattato pratico sulla legge risguardante le invenzioni e sulla proprietà letteraria: seguito da note e da un estratto delle leggi estere). *London* in-8.

2643 Graff (E.-M.), Versuch einer einleuchtenden Darstellung des Eigenthums und der Eigenthumsrechte des Schriftstellers und Verlegers etc. (Tentativo di un'esposizione chiara e precisa della proprietà e dei conseguenti diritti dell'autore e dell'editore). *Lipsia* 1798, in-8.

2644. Grattier, Commentaire sur la loi de la presse et des publications. *Paris* 1839, in-8.

2645. Gundling (Nic.-Hier.), Rechtliches Bedenken vom schändlichen Nachdruck Anderen gehöriger Bücher (Opinione giuridica su l'infame ristampa dei libri d'altrui pertinenza). *Halle* 1726, in-4.

2646. Hand (W.), Law and practice on patents for inventions (Leggi e pratica intorno alle patenti d'invenzione). *London* 1808, in-8.

2647. Hofmann (God.-Dan.), Von den ältesten kayserlichen und landesherrlichen Bücherdruck-oder Verlag-Privilegien (Degli antichissimi privilegj imperiali e sovrani sulla stampa o vendita dei libri). *Leipzig* 1778, in-8.

2648. Kauser (A.-C.), Die Abstellung des Büchernachdrucks (Dell'abolizione della contraffazione dei libri). *Regensb.* 1790, in-8.

2649. Kees (Jacob-Frid.), Quatenus hypothetæ vel bibliopolæ injuriarum socii habendi sint. *Servest.* 1801, in-4.

2650. Law concerning property in literary productions, in engravings, designs and etchings, useful for authors, painters etc. (Esposizione della legge sul diritto di proprietà nelle produzioni letterarie, nelle incisioni, nei disegni ed abbozzi, utile agli autori, ai pittori etc.) *London* 1794, in-8.

2651. Leoris, Projet de loi pour les brevets d'invention. *Paris* 1829, in-8.

2652. Lieber (F.), On international copyright (Della proprietà letteraria internazionale). *New-York* 1840.

2653. Linguet (N.-H.), Réflexions sur l'arrêt du conseil du roi portant règlement sur la durée des privilèges en matière de librairie. *Bouillon* 1778, in-8.: tradotto in tedesco. *Bremen* 1778, in-8.

2654 Loebthan (F.-G.-A.), Abhandlung über die Lehre von Privilegien überhaupt und Buchhändler-Privilegien insbesondere etc. (Dissertazione sulla dottrina dei privilegj in generale, e su quelli dei libraj in particolare). *Lipsia* 1796, in-8.

2655. Locré (J.-G.), Discussion au Conseil-d'Etat sur la liberté de la presse, la censure, la propriété littéraire, l'imprimerie et la librairie. *Paris* 1819, in-4.

2656. Lownoes, An historical sketch of the law of copyright (Saggio storico sulla legge risguardante la proprietà letteraria). *London* 1841, in-8.

2657. Macaulay (Cath.), A modest plea for the propriety of copyright (Modesta difesa del diritto di proprietà degli autori). *London* 1774, in-4.

2658. Maugham, A treatise on the laws of literary property (Trattato delle leggi sulla proprietà letteraria). *London* 1829, in-8

2659 Mele (C.), Ragionamento sulla proprietà letteraria. *Napoli* 1837, in-8.

2660. Nachricht und Fundations-Gesetze von der Buchhandlung der Gelehrten in Dessau (Istoria e leggi fondamentali del commercio librario dei dotti in Dessau). *Dessau* 1781, in-8.

2661. Nyenh (Joan.-Tib.), De juribus typographorum et bibliopolarum in regno Belgico. *Lugd.-Bat.* 1819, in-4.

2662. Parant, Loi de la presse en 1836, ou

législation actuelle sur la loi de l'imprimerie. *Paris* 1836, in-8.

2663. Pégant, Code de la presse annoté. *Paris* 1828, in-4.

2664. Peapigna (A.), The french law and practice of patents for invention (Della legge e pratica francese intorno alle patenti d'invenzione). *Paris* 1832, in-8.

2665. Pic, Code des imprimeurs, libraires, écrivains etc. *Paris* 1825, 2 vol. in-fog.

2666. Progetto di legge sulla proprietà letteraria, presentato alla Camera dei Pari di Francia dal sig. Barthe. *Firenze* 1839.

2667. Prudhomme (L.), De la propriété littéraire, ou les contrefacteurs et les plagiaires démasqués. *Paris* 1811, in-8.

2668. Putter (Joan.-Steph.), Der Büchernachdruck nach ächten Grundsätzen des Rechts gepriift (Della contraffazione dei libri esaminata secondo i veri principj del diritto). *Gött.* 1774, in-4 : tradotto in francese da Nayron. *ibid* 1775, in-8.

2669. Quiney, Projet de loi sur la propriété intellectuelle, en remplacement des lois relatives à la propriété littéraire. *Paris* 1829, in-8.

2670. Rankin (R.), Analysis of the laws on patents (Analisi delle leggi sulle patenti). *London* 1824, in-8.

2671. Recueil des lois, décrets, ordonnances et instructions ministérielles sur l'imprimerie, la librairie et la presse. *Paris* 1830, in-8.

2672. Regnault (Th.), De la législation et de la jurisprudence concernant les brevets d'invention. *Paris* 1825, in-8.

2673. Renouard, Traité des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation. *Paris* 1827, in-8.

2674. —— Traité des droits d'auteur dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. *ibid.* 1839, 2 vol. in-8.

2675. Requête au roi présentée par les libraires de Paris. *Paris* 1777, in-4.

2676. Richter (Christ.-Gottl.), De re libraria in imperio germanico ordinanda. *Lipsiae* 1786, in-4.

2677. Rössio (K.-G.), Handbuch des Buchhandelsrechts etc. (Manuale del diritto relativo al commercio dei libri). *Leipz.* 1804, in-8.

2678. Sallandroux et Lamoanaire, Considérations sur la législation des brevets d'invention. *Paris* 1829, in-8.

2679. Schott (Aug.-Frid.), De publica rei librariæ cura, inprimis Lipsiensi. *Lipsiae* 1778, in-4.

2680. Schroeter, Das Eigenthum im Allgemeinen und das geistige Eigenthum insbesondere (Della proprietà in generale e della proprietà dell'opere dell'ingegno in particolare). *Breslau* 1741, in-8.

2681. Steger (Adr.-Deod.), Publica rei librariæ tutela. *Lipsiae* 1740, in-4.

2682. Thomas (Jac.), De plagio litterario *Lipsiae* 1692, in-4.

2683. Thurnisius (Jo.-R.), De recusione librorum furtiva. *Basileae* 1728, in-4.

2684. Traitteur (J.-An.), Programma de eo quod justum est circa librorum editiones iosciis ac invitis primis editoribus repetitas. *Heidelb.* 1791, in-4.

2685. Zachariæ (Carl.-Sal.), Dissertatio de dominio quod est auctori in libris a se conscriptis. *Viteb.* 1799, in-4.

CLASSE V.

Delle Usure.

2686. Analisi del contratto di danaro dato a frutto, e conciliazione delle opinioni sulla giustizia del medesimo. *Venezia* 1811, in-4.

2687. Antonini (Sancti), De usuris: in vol. 7 suor. oper. *Romae* 1612, in-fog.

2688. Asiostis (Alex. De), De usuris. *Brixiae* 1579, in-8.

2689. Azpilcueta (Mart.), Commentaria de usuris. *Coloniae* 1599, in-12.

2690. Bechmann (Gust.-Bern. et Ott.), De interusurio, mathematico-juridica dissertatio. *Gotting.* 1784, in-4.

2691. Bentham (J.), Défense de l'usure, ou lettres sur les inconvénients des lois qui fixent le taux de l'intérêt (trad. de l'anglais). *Paris* 1828, in-8.

2692. Betussrugi (Aeg.), De usura centesima, triente, et semisse. *Paris* 1524, in-4.

2693. Bindeai (C.), Tractatus de usuris. *Argent.* 1668, in-4.

2694. Binsfeldi (P.), De usuris. *August.* 1664, in-8.

2695. Borcholten (J.), Commentaria in lib. 4 Cod. *De Usuris. Viteb.* et *Helms.* 1596, in-8.

2696. Broekel (G.), De usuris pretii, an et a quonam tempore mercator illas exigere possit. *Gotting.* 1770, in-4.

2697. Cæsaris (Ph.), Tractatus de usuris. *Basileae* 1618, in-8.

2698. Canisii (H.), Prælectiones academicæ in duos titulos singulares juris canonici, unum *De Decimis etc.* alterum *De Usuris. Ingolst.* 1609, in-8.

2699. Chardon, De l'usure dans l'état actuel de la législation. *Paris* 1823, in-8.

2700. Cloppensusgi (J.), Tractatus de fœnore et usura. *Lugd.-Bat.* 1680, in-8.

2701. Copus (J.), De accessionibus et usuris. *Colon.* 1583, in-8.

2702. Crottus (J.), In capite *quia omnes, De Usuris*, commentarius — In 4 vol. Repet. juris canonici.

2703. Da Diecimo (F.-G.), Manuale sopra la giustizia dei contratti e sopra la iniquità delle usure. *Firenze* 1775, in-8.

2704. Discouas pour et contre la réduction de l'intérêt naturel de l'argent. Traduit de l'Anglais. *Paris* 1761, in-12.

2705. Donelli (H.), Tractatus de mora et interesse. *Hannoviae* 1600.

2706. Ducneri (H.), Dissertatio de usuris. *Argent.* 1555, in-4.

2707. Dumoulin (Caroli), Tractatus commerciorum, contractuum et usurarum, sub nomine Casp. Caballini. *Lugd.* 1652, in-8.

2708. Gerardi (M.), De usuris et restitutionibus, quæstiones quodlibeticæ. *Cesenae* 1630, in-8.

2709. Giralinus (Jos.), De usuris et commerciis. *Lugd.* 1656, in-4.

2710. Gigantis (Hier.), Consilia in pensionum materia, et de interesse usurario. *Venetiis* 1580, in-8.

2711. Gregorio (P. De), Tractatus de usuris et censibus. *Panormi* 1622, in-9.

2712. Grimbet, De la loi sur l'usure, de ses fâcheuses conséquences, et de la nécessité de son abrogation. *Douai* 1835, *Broch.*

2713. Gronovii (J.-F.), Tractatus de centesimis usuris et fœnore unciario. *Leyda* 1664, in-8.

2714. Halbritteri (J.), De usuris et fructibus. *Tubingae* 1592, in-4.

2715. Hahnii, De sorte, usuris et pensionibus solvendis. *Helmst.* 1655, in-4.

2716. Holler (G.-B.), Disputatio de anticresi ad tit. Cod. *De Usuris. Argent.* 1644, in-4.

2717. Langenmayer (T.), De usuris. *Emden.* 1625, in-4.

2718. Leotardi (Hon.), De usuris, Tractatus. *Taurini* 1661, in-fog.

2719. Luca (Card. De), De usuris: in suis oper. Vol. 5.

2720. Lucas (Ch.), De l'usure considérée dans ses rapports avec l'économie politique et la législation. *Paris et Genève. Broch. sans date.*

2721. Lupus (J.-B.), De usuris et commerciis licitis et illicitis. *Venetiis* 1577, in-fog.

2722. Maffei, De l'emploi de l'argent: ouvrage dédié au pape Benoît XIV. *Avignon* 1787.

2723. Marquardi de Suxanis, De judaeis et usuris. *Francofurti* 1613, in-12.

2724. Mastsofini, Delle usure. *Mil.* 1829, in-12.

2725. Maurei (P.-R.), Decisiones quinque amplissimæ, quarum quinta est de usuris sive fœnore. *Venetiis* 1752, in-4.

2726. Medinæ seu De Medina (J.), De restitutione usuræ, de rebus per usuram acquisitis etc. *Venetiis* 1627, in-fog.

2727. Molinæi (L.), Tractatus commerciorum, contractuum et usurarum. *Colon.* 1626, in-4.

2728. Pauli (Conr.), Libri tres de usuris. *Francofurti* 1561, in-8.

2729. Prati (L.-A.), Trattato giuridico dei frutti ed interessi. *Verona* 1819, in-8.

2730. Salmasii (C.), De modo usurarum. *Leydae* 1639, in-8.

2731. —— De usuris liber singularis. *ibid.*

2732. —— De fœnore trapezitico. *ibid.*

2733. Strauckii (J.), De centesimis usuris. *Jenae* 1672, in-8.

2734. Summenhart (C.), Tractatus de contractibus licitis et illicitis. *Venetiis* 1580, in-4.

2735. Taboris (J.-O.), Tractatus de altero tanto usurario. *Argen.* 1652, in-8.

2736. Thysii (Antonii), De usura et fœnore. *Ultraj.* 1658, in-8.

2737. Ugolini (Bart.), Tractatus de usuris. *Venetiis* 1605, in-8.

2738. Turgot, Mémoire sur le prêt d'argent (Dans ses OEuvres). *Paris* 1811, in-8.

2739. Vignate (Amb. De.), Tractatus de usuris. In suis operibus. *Venetiis* 1636, in-fog.

2740. Villeout (Alp. A.), Tractatus de usuris in mutuo etc. *Francofurti* 1508, in-8.

2741. Von Hegen (Christ.), Tractatus de usu usurarum et redituum annuorum, seu de fructibus ac interesse vero et justo, permisso et licito, item de mora, item de anticresi. *Vitebergæ* 1663, in-4.

2742. Zecchi (Laelii), Tractatus de usuris. *Venetiis* 1591, in-12.

CLASSE VI.

Del Diritto Commerciale in relazione con gli esteri, e delle Contestazioni con esteri in materia commerciale.

2743. Baver (Joh.-God.), De vero fundamento quo inter civitates nititur retorsio juris. *Lipsiae* 1740, in-4.

2744. Brunnemann (Joh.), De jure peregrinorum. *Francof. ad Oder.* 1662, in-4.

2745. Cocceii (Henr.), De fundata in territorio et plurium locorum concurrente potestate. *Viteb.* 1739, in-4.

2746. Elsesser (C.-F.), De jurium statutario-

rum variantium retorsione etiam tunc fundata, si actus secundum illa exercitus non præcesserit. *Erlang.* 1775, in-4.

2747. Evers (Nic.-Henr.), De jure repressaliarum ex principiis juris naturæ deducendo. *Jenae* 1758, in-4.

2748. Fichtner (J.-G.), De jure peregrinorum *Altdorf* 1711, in-4.

2749. Foelix, Traité de droit international privé. *Paris* 1843, in-8.

2750. —— De l'effet ou de l'exécution des jugements dans les pays étrangers. *Paris* 1843, in-8.

2751. Frier (J.-W.), De jure peregrinantium. *Lugd.-Bat.* 1709, in-4.

2752. Hertius (Jos.-Nic.), De collisione legum. *Giessae* 1688, in-4.

2753. Horeisel (Dan.-Frid.), De retorsione jurium statutariorum variantium nec æqua nec prudente. *Halae-Magd.* 1736, in-4.

2754. Hommel (Carol.-Ferd.), Dissertatio de commercio in S. R. I tempore belli interdicto. *Lipsiae* 1745, in-4.

2755. Horn (G.-H.), De prærogativa morum Germaniæ in concursu cum legibus receptis. *Viteb.* 1702, in-4.

2756. Leoat (B.-J.), Code des Etrangers, ou traité de la législation française concernant les étrangers. *Paris* 1832, in-8.

2757. Liebenthal (Ch.), De repressaliis. *Giess.* 1619, in-4.

2758. Lyncker (N.-Chr.), De jure repressaliarum. *Jenae* 1747, in-4.

2759. Mejer (J.-Goth.), De statutorum conflictu eorumque in exteros valore. *Giess.* 1715, in-4.

2760. Oldenburg (Vinc.), De retorsione jurium præcipue in causis cambialibus. *Gottingae* 1780, in-4.

2761. Otto (M.), De repressaliis. *Arg.* 1629, in-4.

2762. Peschwitz (Got.), De repressaliis. *Jenae* 1661, in-4.

2763. Pestel (F.-W.), Justitia et benignitas legum germanicarum erga peregrinos. *Rint.* 1751, in-4.

2764. Preuschen (Geo.-Ern.-Lud.), Programma de juribus mercatorum italorum in Germania commorantium. *Giessae* 1753, in-4.

2765. Rechenberg (C.-O.), Bellum legum contra leges retorsione ementita metuendum. *Lipsiae* 1730, in-4.

2766. Rentzel (E.), Quando jure Hamburgensi in causis mercatoriis aditus ad suprema imperii tribunalia pateat. *Gott.* 1796, in-8.

2767. Rocco (N.) Dell'uso e autorità delle leggi nel Regno delle Due Sicilie considerate nelle relazioni colle persone e col territorio degli stranieri. *Napoli* 1837, in-8.

2768. Scheinemann David, De auctoritate legum civilium extra territorium legislatoris. *Tubing.* 1696, in-4.

2769. Schilteri (Joh.), Jura peregrinorum delineata. *Jenae* 1676, in-4.

2770. Schmidt (Greg.-And.), De modo procedendi circa peregrinos. *Altdorf.* 1681, in-4.

2771. Schmidmer (Ch.-Jac.), Specimen inaugurale sistens observationes miscellaneas de retorsione juris. *Altdorf.* 1787, in-4.

2772. Slevogt (Jo.-Phil.), De retorsione in moratorio non competente. *Jenae* 1717, in-4.

2773. Steinbach (Mich.), Delibata quædam circa retorsionis jura. *Altdorf.* 1696, in-4.

2774. Swieten, De jure repressaliarum. *Vien.* 1752, in-4.

2775. Wagenseil (J.-Chr.), De repressaliis. *Altdorf.* 1671, in-4.

2776. Ziegler (Gasp.), De jure repressaliarum. *Viteb.* 1666, in-4.

Su questa materia possono vedersi li scrittori di diritto delle genti. — Chi avesse vaghezza di conoscerli può consultare le seguenti biblioteche del diritto delle genti, stampate da *Kluber*, nel suo trattato *Droit des Gens moderne de l'Europe. Paris* 1831, 2 vol. in-8. — dagli editori della recente edizione dell'opera di *Vattel, Droit des Gens, ou principes etc. Paris* 1835, 3 vol. in-8. — da *Fœlix* nell'opera citata sopra al n. 2748.

CLASSE VII.

Fonti Bibliografici.

2777. Beteri Georg., Notitiæ auctorum juridicorum et juris arti inservientium tria specimina. *Lipsiae* 1726, in-8. — G.-A. Jenichen, continuatio Notitiæ. *ibid.* 1738. — C.-F. Hommelii, continuatio secunda 1749. tertia et quarta 1750. — H.-G. Franckii, continuatio quinta. *ibid.* 1758, in-8.

2778. Bibliographie de la France, journal périodique publié par Beuchot. An. 1811 et suivants (*continua*).

2779. Biblioteca giuridica, o Catalogo dei libri di diritto che sono comparsi in tempi anteriori, ed in ispecie dal 1750 fino alla metà del 1839, del Signor Enslin; 2ª edizione di Engelmann (in tedesco). *Lipsia.*

2780. Büsch (J.-G.) und Ebeling (C.-D.) Handlungsbibliotek (Biblioteca commerciale). *Amburgo* 1781 e 1801, 4 vol. in-8.

2781. Draudii (Geo.), Bibliotheca classica sive Catalogus officinalis, usque ad annum 1624 inclusive. *Francofurti ad Mœnum* 1625, in-4. 1654 pp.

2782. Drouet, Catalogue des livres de la bibliothèque des avocats au parlement de Paris. *Paris* 1787, 3 vol. in-8.

2783. Dupin et Camus, Bibliothèque choisie des livres de droit qu'il est plus utile d'acquérir et de connaître: pour faire suite aux Lettres sur la profession d'avocat. *Bruxelles* 1833, in-8 (nel 2do vol. delle rammentate lettere).

2784. Ersch, Bibliografia della giurisprudenza e della politica dalla metà del secolo XVIII fino ai nostri giorni, disposta in ordine sistematico (in tedesco). *Lipsia* 1823, in-8.

2785. Ferraris, Bibliotheca juridica, moralis, theologica. *Francofurti* 1781-84, 2 vol. in-4.

2786. Fontana (A.), Amphitheatrum legale, seu Bibliotheca legalis, in qua recensentur omnes auctores juris cum eorum operibus in jure editis. *Parmae* 1688-94, 5 vol. in-fog.

2787. Gerstlachea, Nuova biblioteca di diritto (in tedesco). *Stuttgart* 1758-62, 2 vol. in-8.

2788. Giornale bibliografico italiano. *Milano* 1824 e seg. (Pubblicaz. period.); (*continua*).

2789. Lipenii (M.), Bibliotheca realis juridica. *Lipsiae* 1730, cura Jenichenii et post plurima supplementa *ibid.* 1757, 2 vol. in-fog.

2790. —— Bibliothecæ realis juridicæ supplementa collegit et digessit D. Augustus Frid. Schott. *ibid.* 1775, in-fog. — Supplem. et emend. collegit et digessit Rev. K. L. B. De Senkenberg. *ibid.* 1789, in-8. — Supplem. et emend. Vol. 3, 4. auct. Madibn. *Breslau* 1817-21, 2 vol. in-fog.

2791. Meisteri, Bibliotheca juris naturæ et gentium. *Gottingae* 1739, 3 vol. in-12. *ibid.* 1749-56, 3 vol in-8.

2792. Nettelbladt (Dan.), Initia historiæ litterariæ juridicæ universalis. *Halae-Magd.* 1761 *ibid* 1774, in-8.

2793. Pardessus, Bibliothèque de jurisprudence commerciale (nel 1° vol. della 3ª edizione del Corso di Diritto Commerciale. V. sopra n. 253).

2794. Peignot G., Répertoire bibliographique universel, contenant la notice raisonnée des Bibliographies spéciales publiées jusqu'à ce jour. *Paris* 1812, in-8.

2795. Simon, Nouvelle bibliothèque historique et chronologique des principaux auteurs et interprètes du droit civil, économique et particulier de plusieurs états et provinces depuis Irnerius, avec les caractères de leur esprit et les jugements de leurs ouvrages. *Paris* 1692-95, 2 vol. in-12. Supplément par Bruneau 1686, in-12.

2796. Steps, Galleria degli autori che hanno scritto sul diritto dai tempi più antichi fino ai nostri giorni, con la indicazione delle loro principali opere (in tedesco). *Lipsia* 1822, 3 vol. in-8.

2797. Struvii (B.-G.), Bibliotheca juris selecta, curante Budero. *Jenae* 1756. *ibid* 1758, 2 vol in-8.

2798. Thurmann, Bibliotheca cambialis. *Halae* 1701, in-4.

2799. Ulmenstein, Bibliotheca selecta juris civilis justinianei, nec non ante et post justinianei. *Berol.* 1822, 1 part in-8.

2800. Ziletti (J.-B.), Index librorum omnium juris tam pontificii quam cæsarei. *Venetiis* 1566, in-4. — *Una nuova edizione di questo libro fu pubblicata da Giov. Wolf. Freimonio sotto il seguente titolo:* Elenchus omnium auctorum sive scriptorum qui in jure tam civili quam canonico vel commentando vel quibuscumque modis explicando et illustrando... ad nostram aetatem usque claruerunt: initio quidem a cl. nostri seculi Jurisconsultis *Jo. Nevizano, Lud. Gomesio, J. Fichardo* et *J.-B. Ziletto*. . . collectus; nunc autem *J. W. Freymonii in Obernhausen*, J. V. D., opera et studio etc. *Franc. ad M.* 1579, in-4., 2ª ediz. *ibid.* 1585, in-4.

Oltre le opere indicate di sopra possono consultarsi le Biblioteche di Economia politica compilate: da *Blanqui*, *Histoire de l'Economie politique. Paris* 1837, 2 vol. in-8. da *Bargemont de Villeneuve*, *Histoire de l'Economie politique. Paris* 1841, 2 vol in-8. da *Hoffmann* nel *Précis d'un Cours d'Economie politique par Pinheiro Ferreira. Paris* 1840, in-12.: nelle quali tutte sono indicate molte opere pertinenti al Diritto Commerciale Possono pure essere consultate le Bibliografie poste in appendice ai seguenti Giornali: *Antologia Italiana. Firenze* 1820 *e seguenti.* — *Indicatore Lombardo. Milano* 1826 *e seguenti.* — *Belli*, *Giornale del Foro Romano. Roma* 1838 *e seg.* — *Wolowski*, *Revue de Législation etc.* — *Fœlix*, *Duvergier* et *Carette*, *Revue de Législation et Jurisprudence. Paris.* etc.

UNIVERSITÀ DI ROMA
Biblioteca Facoltà Economia e Commercio
Inv. n. 50515
MIL 441563

INDICE DELLA BIBLIOTECA CONSULTIVA

A

Ab Aschen (H.), 546.
Abbott (C.), 1225.
Abot de Basinghen, 971, 972.
Abreu (D'), 1627.
Ackerman (O.), 1472.
Ackerman (G.), 1628.
Acosta (N.), 1850.
Adolph (C.), 367.
Agostini (A.) 2606.
Agricolæ (G.), 974, 2276.
Aguesseau (H.-F.D'), 368, 975.
Aislroppe, 1469.
Albertazzi, 205.
Alderisius, 547.
Alemann (W.-C.-A.), 1851.
Alemannus (J.), 976.
Alewyn (F.), 1509.
Alleinz (J.-A.), 1815.
Amana (N.-A.), 1227.
Amsel (J.), 1228.
Amsinck (Z.), 954.
Anckelmann (F.-G.), 1852.
Angelocratoris (D.), 978.
Annesley (A.), 1387.
Anquetil du Perron, 2277.
Ansaldus de Ansaldis (J.-V.), 91.
Anten (H.), 1853.
Anthoine (D.), 1854.
Antonii (G.), 1816.
Antonini (Sancti), 2687.
Apeldorn (J.), 311.
Apicella (L.-M. De), 2204.
Appold (J.-G.), 548.
Aquilæ (J.), 980.
Arbuthnot C.), 2278.
Archbold, 1694.
Arena (J.), 2205, 2279.
Arent (E.), 1855.
Ariostis (A. De), 2688.
Armengaud (J.), 2608.
Arnolt (V.), 1856.
Arumæus (D.), 1857, 1858.
Aschen (H.-V.), 1473.
Asciani (D.), 1196.
Ascona (A.), 369, 2545.
Asser (C.), 869, 1629.
Auerbach (J.-G.), 2280.
Auger (L.-F.), 2224, 2225.
Augier (M.), 1159.
Augustini (A.), 1229.
Augustinis (De), 2609.
Aur (J.-W.), 981.
Auzière (G.), 1160.
Ayrer (G.-H.), 370, 432, 650, 1859, 2281.
Azpilcueta (M.), 649, 2689.
Azuni (D.-A.), 20, 1230, 1231, 1630.

B

Babin, 2226.
Bachoff (J.-F.), 371.
Backer (C.), 1388.
Bærle (E.-C.), 1389.
Baeza, 2206.
Balck (D.), 1510.
Baldasseroni (P.), 92, 93, 651.
Baldasseroni (A.), 21, 1367, 1390, 1391, 1474.
Baldi (P.), 2546.
Balcke (J.-H.), 2207.
Balthasar (A.), 1860, 1861, 1862, 2227.
Banger (A.-F.), 652.
Banniza (J.-P.), 1863.
Bardilli (B.), 489, 1864, 2208.
Barels (J.-M.), 1232.
Bariani de Placentia (N.), 1197, 1198.
Barrau, 1392.
Barrère (B.), 1578.
Barth (G.), 1352.
Barthenheim (J.-L.-E.), 2282, 2283.
Barthold (F.-J.), 2077.
Bastineller (G.-C.), 1865, 2078.
Bastrier (Le), 1161.
Battur, 452.
Baudeau (N.), 22.
Baudiss (L.), 549.
Baudouin (F.), 1475.
Baumann (V.), 653.
Baumhaver (W.-J.), 654.
Baute (S.), 1866.
Baver (J.-G.), 963, 1867, 1868, 1869, 1870, 2743.
Baver (H.-G.), 312, 1393, 1758, 2079.
Bayle Mouillard, 2553.
Bayley, 655.
Bayot, 61.
Beard (H.), 2547.
Beatus (G.), 2206, 2548.
Beaucé, 2610.
Beaussant, 1233.
Beawes (W.), 206.
Beccaria (C.), 982.
Bechmann (G.-B.), 1759, 2690.
Bechtli (J.-G.), 1799.
Beck (J.-A.), 656.
Becke (J.-C.), 94.
Becker (H.), 464, 465, 490, 657, 1695.
Becker (R.-Z.), 2611.
Beckmann (J.), 95, 1631, 1817, 1818, 1871, 2284.
Beckoff (W.), 1633.
Bedoff, 97.
Beer (M.-D.), 1394.
Behm (J.-T.), 910.
Behmer (F.), 1632, 2612.
Behrends (J.-C.), 659.
Behrens (C.-F.), 658.
Beier (G.), 1872, 1873, 2775.
Bejer (A.), 491, 492, 493, 494, 495, 2089, 2285 a 97.
Bekeesteinraket (C.-H.-A.), 1511.
Bell (G.-J.), 1696.
Belloni, 12, 983.
Bellot des Minières, 433, 453.
Belmontis, 1800.
Bendeb (J.-H.), 911.
Bender, 96, 207, 611, 660.
Benecke (W.), 1395.
Bentham (J.), 2691.
Berck (C.), 466.
Berck (A.), 661, 1368, 2298, 2299.

Berck (T.), 662.
Berg (F.-E.), 2300.
Berger (J.-H.), 550, 1476, 1579.
Bergh (J.), 1477.
Berghaus (J.-J.), 24, 98.
Berghmann (P.-O.), 2301.
Bergson, 1349.
Bernardi, 663.
Bernarduzzi, 664.
Bernegger (T.), 2302.
Berre (M.-J.-C.), 2090.
Berriat S.-Prix, 2228.
Berriger, 665.
Berryer (père), 208, 209, 468, 665, 1162.
Berville, 468.
Bethsbrugi (A.), 2692.
Bettange (De), 984.
Beseke (J.-M.-G.), 666.
Besold (C.), 1874.
Betouw (J.), 1478.
Beuchel (C.-S.), 1875.
Beuchot, 2778.
Beurdeu (M.-C.), 1479.
Beuther (J.-M.), 1876.
Bevan (R.), 2549.
Beverli (P.-C.), 496.
Beverinus (B.), 2303.
Beyer (J. De), 1877.
Beyer (G.), 2777.
Bianchini (L.), 1163.
Biel (G.), 985.
Bielitz (G.-A.), 2613.
Biener (C.-G.), 931, 986.
Billard, 2229.
Billaudet (J.-B.), 497.
Billinghurst (G.), 1997.
Binderi (C.), 2693.
Bineau, 2304.
Binsfeldi (P.), 2694.
Bioche, 2230.
Bircherod (T.), 987.
Biret, 2231, 2232.
Bitsch (C.), 1878, 1879.
Blagrave (J.), 667.
Blaize (A.), 1164, 1199.
Blanc de S. Bonnet, 2614.
Blanchard (G.), 313.
Blandel, 314.
Blaney (F.), 1396
Blank (J.-D.), 1361.
Blot (A.), 2305.
Boceri (H.), 988.
Bockenhoffer (J.-J.), 2306.
Bode (M.), 668.
Bodin (H.), 315, 467, 1369, 1880.
Bodini (J.), 989, 990.
Bodungen (F.-W.), 669.
Boeckellen (J.-G.), 1512.
Boeckelmann (J.-F.), 498, 1236.
Boecler (J.-H.), 1237, 1580.
Boedecker, 670.
Boehme (J.-G.), 2307.
Boehmer (J.-H.), 551; 1480, 1819, 1820, 2310, 2615.
Boehmer (G.-L.), 2308.
Boehmer, 1513.
Boehmer (J.-L.-P.), 1514.
Boehmer (G.-L.), 1881, 1882, 1883.
Boehmer (S.-F.), 991, 2309.
Boey, 1515.
Boheme (T.-G.), 2307.
Bohn (G.-C.), 99.
Boitard, 2233.
Boitzard, 992.
Bollard (J.), 1397.
Bolles (F. C.), 2550.
Boltzen (J.-C.), 552.
Bonanni (G.), 316.
Boncenne, 2234.
Bonde (C.-H.-L. De), 1634.
Bondt (J.), 943.
Bone (A.-H.), 1238.
Boninsigni (T.), 100.
Bonneau (S.-F.), 1370.
Bonnet (J.), 1549.
Bont (G.), 671.
Borchold (J.), 1371.
Borcholten (J.), 2695.
Borel (F.), 1550.
Bork (C.-M.), 1581.
Born (L.-F.), 2311.
Born (J. H.), 2312.
Borneman (M.-H.), 1635.
Bornier (P.), 105.
Bornitti (J.), 993.
Borough (J.), 1582.
Bosch (A.), 2091.
Bose (J.-J.), 1636.
Bossel (L.-A.), 1481.
Bosset (J.-E.), 672.
Boswell (S.), 2616.
Boucher (P.-B.), 101, 102, 103, 212, 434, 435, 1239, 2235.
Boucher (J.-P.), 1886.
Boudousquié, 1398.
Bougenier-Delanay, 213.
Boulay Paty (P.-S.), 104, 1240, 1698.
Bounin, 1699.
Bouqué, 2182.
Bourbon-Leblanc, 2574.
Bourchard (F.-G.-J.), 1764.
Bourvier (De), 553.
Bousquet (J.), 25, 271, 1504.
Boutaric (F.), 106.
Bouthillier, 673.
Boys (M. De), 994.
Boxborn (M.-Z.), 1583, 2313.
Brandes (J.-M.), 1399, 1821.
Brandmuller (J.), 107, 1400.
Bravard-Veyrières, 210, 2183, 2184.
Brehm (G.-M.), 2617.
Bremi (P.), 1801.
Brendel (J.-C.), 2080.
Brentano (S.), 676.
Brerewood (J.), 995.
Breuels (H.), 499.
Breuning (C.-H.), 272, 273, 372, 500, 870, 886, 1760, 2092, 2236, 2314, 2315.
Brewer (G.), 1700.
Briguel, 211.
Brillon, 26.
Brockes (B.-H.), 674
Brockel (G.), 2696.
Broggia (C.-A.), 996.
Brömel (J.-H.), 675.
Broodt (J.-A.), 1241.
Brorson (C.), 1242.
Brouwer (A.), 871.
Brown (A.), 1551.
Bruckner (G.-H.), 1802, 2551.
Bruckner (D.), 2093.
Bruckner (G.), 554.
Brückting (D.-A.), 677.
Brug (M.), 2094.
2316, 2744.
Bruni (A.), 997.
Bruni (M.), 2095.
Brunnemann (J.), 555, 1884.
Brunnquell (J.-S.), 1885, 2552.
Buchholz (C.-A.), 1401, 1761.
Buck (J.-W.), 1701.
Bückner (J.-G.-S.-A.), 556, 678, 1822.
Budelli (R.), 998.
Buder (C.-G.), 1584.
Buininck (G.-J.), 2618.
Buining (G.-C.-H.), 1762.
Bunau (H.), 1585.
Bünsow (E.-E.), 1763.
Bucher (J.-P.), 1886.
Burchard (F.-G.-J.), 1764.
Burckhard (J.), 2317.
Burg (P.-B.), 1586.
Burg (E.), 2318, 2319.
Burges (J.-B.), 1765.
Burgmann (J.-H.), 1887.
Burgos, 557.
Buru (J.-J.), 679, 1402.
Bursotti, 1552.
Burrow (J.), 2619.
Burtrel du Pasquier, 999.
Busch (C.-L.), 995.
Busch (J.-G.), 108, 1165, 1166, 1637, 1638, 2320, 2780.
Busch (G.), 1823.
Bustis (F.-B. De), 1200.
Buterove (C.), 1000.
Buttinga (P.-J.), 1766.
Buzenet 317.
Bye (T.), 373.
Byukershoek (C.-V.), 1587.

C

Caballini (G.), 1001.
Cabarrus, 1167.
Caccialupi (J.-B.), 2554.
Cadrat, 2185.
Cadrès, 2237, 2555.
Caesaris (P.), 2697.
Caines, 109.
Caldas, 558.
Camus, 2783.
Cancrin (F.-L.), 1243.
Canisii (H.), 2698.
Canngiesser (L.-H.), 887.
Canter ab Idsinga (F.), 1888.
Cantera (D.), 110.
Canz (E.-C.), 559, 1889.
Capmany (A.-De), 1244.
Capsoni, 318.
Caranza (A.-A.), 1002.
Carben (J.-P.), 2096.
Carli (G.-R.), 1003, 1004, 1005, 1006, 1007.
Carmou (J.), 1890.
Carou (A.), 1891.
Carozzi, 374.
Carteret, 58.
Carpmael, 2620.
Carpzou (A.-B.), 680, 1767, 2097.
Carrach (J.-T.), 436, 2321.
Carrach (J. P.) 1008.
Carré, 2238, 2239.
Cary, 2322.
Casaregis (J.-L.-M.), 111, 1702.
Casanova, 681.
Cassander (G.), 1009.
Castelli, 214, 2556.
Carsteus (P.-H.), 1892.
Chasting, 2186.
Castro, 560.
Cavati (J.-B.), 682.
Cecill (W.), 1703.
Celbez (H.), 27, 2621.
Cenalis (R.), 2323.
Cerchi (L.), 319.
Cerreti (J.-B.), 1201.
Cesarini, 215.
Chabrol-Chaméane, 28.
Champagne, 1588.
Chaptal, 2324.
Chassan, 2622.
Chardon, 2699.
Chaveau (A.), 2240, 2557.
Chemint (J.), 1893.
Chiarenti, 1168.
Chiodini (T.), 1010.
Chitty (J.), 216, 683.
Chladen (E.-M.), 1824, 2325.
Chockier (J.), 1011.
Christian (E.), 1704.
Cieszkowski (A.), 1169.
Clairfond, 5, 2187.
Clariond, 3.
Clausberg (C.-V.), 684.
Clavier, 1170.
Cleirac (E.), 685, 1245.
Clercke (F.), 1553.
Cliquot Bervache, 2326
Clopenburg (J.-H.), 1894, 2700.
Cobbet (W.), 1171.
Coccéii (H.), 561, 964, 1372, 1403, 2327, 2745.
Coecheli (R.-C.), 1202.
Coeper (J.), 1895.
Coffinières (A.-S.-G.), 458, 468, 2558.
Coffy (R.-P.-A.), 320.
Coin-Delisle, 2559.
Colberg (E.), 1247.
Colbrandi (N.), 1203.
Coldebac (M.), 1896.
Coli (R.), 686.
Collegii, 1013.
Collen (F.), 2328.
Colliander (S.), 1640.
Collier (J.-D.), 2623.
Colling (L.-I.), 274, 1405, 2241, 2329, 2330.
Coltellini (G.), 69.
Concannon (M.), 1897.
Condi-Ragnet, 1172.
Conning (E.), 1249.
Conring (H.), 112, 1589.
Consobrini (J.), 687.
Constant (G.), 1012.
Coodinge (T.), 1708.
Cooke (W.), 1709.
Coppens, 1554, 1555.
Copus (J.), 2701.
Coquerelli (N.), 1014.
Coras (J.), 2098.
Corazzarii (J.-B.), 1015, 1016.
Cordier (J.), 375.
Corniani (G.-B.), 1017.
Corradini (P.-M.), 1898.
Corrado, 2242.
Cot, 29.
Cotrugli (B.), 113.
Coulon (A.-E.), 1899.
Courtois, 1413.
Coustou, 2243, 2332.
Covarruvias (D.), 1018.
Cramer (M.-Z.), 2099.
Cramer (T.-U.), 376.
Crapelet, 2625.
Cras (H.-C.), 2333.
Cravel (J.-F.), 2100.
Cregel (E.), 1825, 2334.
Creil (C.-L.), 562, 1019.
Cremer (F.-J.), 563.
Crémieux, 9.
Cresp (P.-Ph.), 2335.
Crevillard, 437.
Cries (J.-L.), 888.
Crippa (L.-G.), 321.
Crivelli (J.-L.), 2561, 2562.
Croke (A.), 1641.
Cron (J.-A.), 1404.
Crottus (J.), 2702.
Crousse (C.), 564.
Crusius (H.-G.-L.), 2336.
Crusius (J.-H.), 1642.
Cubain, 454.
Cullen (A.), 1710.
Cunei (G. De), 1803.
Cunningam (T.), 114, 688.
Cushing (L.-S.), 1711.
Curtii (F.), 1020, 1021.
Cussy (De), 2337.

D

Dabelow (C.-C.), 1900.
Da Diecimo (F.-G.), 2703.
Daegener (C.-M.), 1482.
Dageville (G.-F.), 220.
Dalloz, 689, 1712.
Dalloz (Jeune), 30.
Danckelmann (S. J.), 2338.
Dard, 455.
Dason (G.), 1901.
Daubanton (G.-A.), 31, 32, 224.
Daubenton, 501.
Davanzati (B.), 690, 1022.
Davies (T.), 1713, 2626.
Deacon (E.), 1714.
Dechalotte, 459.
Decher (J.), 1902.
Decoudemarche, 2339.
Dedel (C.), 565.
Degingk (J.-Ph.), 1903.
Degrange, 322, 691.
Dehn (J.), 1407.
Dehn (K.-Ph.-J.), 1904.
Deinlin (G.-F.), 275, 1905.
Delaborde, 1483.
Delacouture, 2340, 2341.
De la Guerche, 340.
Delamarre, 502.
Delangle, 377.
Delaporte (J.-B.), 221, 222, 1505, 2244.
Delms (A.-F.), 1768.
Delserz, 2245.
Delvincourt, 223.
Deplanque, 323.
Derrion, 2343.
De Saint-Pierre, 1173.
Desesse (J.), 2344.
Despréaux, 2246.
Desprez, 2629.
De Veriglis, 409.
De Vries, 965.
Devilleneuve, 33.

Dicel (B.-H.), 693.
Diesseldorf (J.-G.-A.), 2101.
Dietmar (J.-W.), 1906.
Dietz (J.-N.), 566.
Dietze (J.-G.), 1026.
Dilthey (P.-H.), 694.
Dinkler (G.-W.), 2345.
Dinner (A.), 1027.
Diodati (F.), 1028.
Dominguez (J.-M.), 696.
Dondorf (C.), 697.
Donelli (H.), 2705.
Dormæus (L.-A.), 2102.
Dorn (A.-C.), 889, 1769, 1907.
Dornfeld (J.-J.), 438.
Dorspergeri (J.-C.), 1029.
Douker (P.-G.), 2346.
Draudii (G.), 2781.
Dreyer (J.-F.), 567.
Dreyer (J.-C.), 1516.
Dreyer (C.-H.), 2347.
Drouet, 2782.
Duardi, 379.
Ducos (F.), 2630.
Ducheri (H.), 2706.
Dufour (J.-R.), 225.
Dufresne Saint-Leon (L.-C.-A.), 1174.
Dufriche-Foulaines (F.-N.), 1645.
Dumoulin (C.), 2707.
Dunoyer (C.), 2348.
Dupin, 2783.
Du Poitevin, 502.
Dupont, 2349.
Dupré de Saint-Maure, 1030.
Duprée (J.), 2631, 2632.
Dupuy (J.), 324, 698.
Duvergier (J.-B.), 380, 381, 568.

E

Ebeling (J.-C.-L.), 325.
Ebeling (C.-D.), 2778.
Eberi (G.-N.), 469.
Eberi (P.), 1031.
Eckolt (A.), 503, 1517.
Eden (R.-H.), 1715.
Edzard (J.-H.), 326.
Edzard (H.), 1518.
Ehler (M.), 2633.
Eichel (J.), 2103.
Eineccio (G.-T.), 2209.
Einert, 699, 945, 1908.
Eisenschmidt (J.-G.), 2350.
Eggers (C.-U.-D.), 1646.
Elsaesser (C.-F.), 2746.
Emerigon (B.-M.), 1408.
Endres (J.-N.), 1909.
Enfield (W.), 2634.
Engau (J.-R.), 382, 2565.
Engelbrecht (J.-A.), 117, 1251, 1252, 1409.
Engelbrecht (D.-J.-W.), 2351.
Engelhard (G.-F.), 1519.
Enzlin (M.), 1716, 1910.
Episcopus (J.), 1591.
Erhard (C.-D.), 504, 2566.
Erie (M.-C.), 1556.
Ersch, 2784.
Esch (A.), 1373.
Esnault, 2188.
Espinasse, 1718.
Esselin (A.-H.), 1911.
Ester (M.), 2353.
Estocq (L'), Vedi L'Estocq.
Estur (J.-G.), 383, 1032, 2354.
Euler (J.-M.), 701.
Eulhardt, 1374.
Evans (W.-D.), 702, 1410, 2356.
Evers (N.-H.), 2747.
Exton (J.), 1557.
Eyben (H.), 505, 506.
Eyndhoven (T.-A.), 1520.
Eysson (P.), 1912.

F

Faber (J.-B.), 2357, 2358.
Fabiani, 569, 703.
Fahrenhorst (C.), 2168.
Falckner (J.-C.), 1804, 2104.
Farren (G.), 1411.
Fauth, 2636.
Favard de Langlade, 38.
Felicius (H.), 384.
Fels (C.-F.), 1033.
Felser (A.), 1034.
Feltz (J.-H.), 704, 1375, 1913, 2359.
Fernandi, 570.
Ferraris, 2785.
Ferreti (J.), 1253.
Ferrière (C.-J.), 39.
Fichtner (J.-G.), 2210, 2748.
Fierli, 385.
Finchlen (W.), 2169.
Findekeller (J.-S.), 470.
Fischer (F.-C.), 705.
Flaercke (J.-E.), 571.
Fleischer (C.-F.), 1914.
Flintberg (J.-A.), 1254.
Focke (C.), 118.
Foelix, 2749, 2750.
Fomann (O.), 2567.
Fonne (G.), 1521.
Fontana (A.), 2786.
Foramiti, 40.
Forbonnais, 119.
Formann (O.), 1770.
Forster (S.), 1255.
Forster (V.), 1915.
Fortunati (F.), 1204.
Fournel (J.-F.), 227, 1719, 2568.
Fragosi (J.-B.), 1205.
Franck (J.-C.), 706, 883, 884.
Frauenburger (J.-G.), 120.
Fredenberg (J.-P.), 1256.
Frederici (C.-C.-W.), 1257.
Fredersdorff (L.-F.), 1916.
Freitas (S.), 1592.
Frémery, 228, 460.
Freundeberg (G.-A.), 1035.
Frick (A. Ph.), 1353, 1771.
Fricke (J.-H.), 1484, 1826, 2360.
Friderici (P.), 1917.
Frier (J.-W.), 2751.
Friess (F.), 1772.
Friesen (J.-B.), 2361.
Fritsch (A.), 956, 1258, 2362, 2363, 2364, 2365, 2637, 2638.
Fromman (J.-A.), 957.
Frömmer (C.-L.), 912.
Fuchs (P.), 2105.
Fulmann, 707.

G

Gaertner (C.-G.), 276.
Gahrtz (G.-N.-G.), 1412.
Gaito (J.-D.), 2366.
Galen (A.-A.), 2106.
Galeot (J.-C.), 1648.
Galiani (F.), 1036, 1649.
Gans (W.), 2639.
Gargiares (J.-B.), 15.
Garnier, 1040.
Garralt (F.), 1037, 1038, 1039.
Garrati (M.), 2158.
Garziae, 121.
Gastaldi (L.-B.), 1175.
Gastambide, 2640.
Gatzert (C.-H.-S.), 1041, 2367.
Gautier, 229.
Geissler (F.), 277.
Gensler (J.-C.), 572.
Gentilis (A.), 1260, 1650.
Genua, 327.
Genuensi, 708.
Georgius, 1651.
Gérard de Rayneval, 1594.
Gerardi (M.), 2708.
Gerber (J.-J.), 1918.
Gerboux (F.), 1042.
Gerckens (P.), 1485.
Geldermann (S.-J.), 2107.
Gerdes (F.), 507, 1522, 1721.
Gerken (S.-H.), 904.
Gerlach (P.), 1722, 2368.
Germain (J.-B.), 1558.
Germain, 247.
Gernler (J.-H.), 2248.
Gersebou (F.), 1919, 1920, 1921.

Gerstlacher, 2787.
Ghio (G.), 890.
Giacharii (H.), 1043.
Gibalinus (J.), 122, 386, 2709.
Gigantis (H.), 2710.
Gilbart (J.-W.), 1176.
Gildemeister (J.-C.-F.), 1261.
Ginouvier (J.-T.), 230, 231, 2569.
Giraud, 328.
Giraudeau, 1413, 2641.
Girod, 3.
Giustiniano, 709.
Glashoff (C.), 1414.
Glen, 710.
Gleseri (F.), 1805.
Glock (A.), 2369.
Glueck (C.-F.), 1773.
Gmelin (F.-L.), 2211.
Gmelin (C.-Gl.), 1922, 1923, 1924, 1925, 2370.
Gmelin (C.-G.), 2081.
Gobius (A.), 1044.
Godefroy (J.), 508, 1045, 1595.
Godolphin, 2249.
Godson (R.), 2642.
Goebel (J.-G.), 913, 1926.
Goetschy, 2641.
Göfen (P.), 329.
Goldasti (H.-M.), 1046.
Gondela (S. H.), 1415.
Gonzales de Salado (P.), 2371.
Gorneau, 885.
Gortz, 1652.
Gossler (C.), 711.
Gottlieb (E.), 1206.
Goujet, 41, 2230.
Gousse (N.), 330.
Graah (P.-H.), 1262.
Græve (C.-F.), 937.
Graff (E.-M.), 2643.
Grar (E.), 2250.
Gras, 1653.
Grass (M.), 278.
Grasseg (P.), 387.
Grassis (J. De), 2372.
Graswinkel (T.), 1597.
Grattaroli, 123.
Grattenhauer (C.), 71.
Grattenhauer (G.-W.), 712, 891.
Grattenhauer (K.-F.-W.), 713.
Grattier, 2644.
Grauman, 1047.
Gräve (E.), 714.
Graver (T.), 1598.
Green (E.), 1723.
Green (A.-F.-S.), 388, 930, 938, 1048.
Gregel (J.-P.), 573.
Gregorio (P. De), 2711.
Gries (J.-D.), 872.
Gries (J.-L.), 2251, 2373.
Grimaudeau (F.), 1049.
Grimbet, 2712.
Groenewal (A.), 124.
Grolmann (M.-D.), 892, 1416.
Gromme (A.), 2108.
Groning (A.), 1360.
Gröning (J.), 1654.
Gronovii (J. F.), 1050, 2713.
Grossen (M.), 2109.
Grotius (H.), 1596.
Groult, 1263, 1655.
Grunn, 232, 1417.
Gryphiandri (J.), 1264.
Guden (P.-P.), 716.
Guenther (E.-F.), 939.
Guichard, 1656.
Guidi (J.), 1051.
Guillaume, 2374.
Gulh, 1053.
Gulich (R.), 1418.
Gull (W.), 1052.
Gunderohe (H.-W.), 932.
Gundling (N.-H.,) 2645.
Günther (C.-F.), 389, 509.
Guthier (J.-L.), 574.
Gütschow (A.-D.), 2376.
Guthschmid (C.-G.), 575, 2375.
Guyot, 42.
Gyraldi (L.-G.), 1266.

H

Haase (C.-A.), 510.
Haberkorn (H.-P.), 1927, 2377.
Hacke (H.-C.), 1928.
Hænlein (C.-S.-C.), 1774.
Hafener (C.), 125.
Hahn (H.), 1724, 2715.
Haimerl, 1725.
Hakelmann (L.), 2110.
Halbritteri (J.), 2714.
Hall (J.), 1354.
Hammerer (J.-C.), 279.
Hand (W.), 2646.
Hanfmanni (A.), 1054.
Hanker (H.), 1657.
Happel (G.), 1726, 1775.
Haren (F.-M.), 717.
Haren (F.-R.), 2171.
Harscher von Almendingen (L.), 1932.
Harseboom, 1658.
Harprecht, 576.
Harpret (J.), 390, 1931, 2111.
Harprecht (F.-C.), 511, 512, 576, 963, 1523, 1929, 1930, 2159, 2160.
Hasche (T.), 1933.
Hasse (J.-M.), 1419.
Hasselt (W.-J.-C.), 1355.
Haubold (C.-G.), 2378.
Hauschild (J.-F.), 718.
Heber (G.-M.), 719.
Hedegaard (C.-D.), 1659.
Hedinger (J.-R.), 958.
Hedler (J.-C.), 720, 721, 914.
Heemskerck (G.), 1939.
Heeren (A.-H.-L.), 2379.
Heeser, 331.
Hehn (H.), 1056.
Heidiger (J.-J.), 722.
Heig (P.), 1934.
Heilsberg (C.), 1486.
Heimburg (J.-G.), 1776, 1935, 1936.
Hein (J. De), 577.
Heindeli (C.-G.), 1207.
Heineccius (J.-G.), 332, 578, 723, 724, 1055, 1267, 1660, 2380, 2381.
Heinholdt (J.-A.), 2382.
Heineken (F.-G.), 513.
Heise (J.-H.), 725.
Heise (J.-A.), 2383.
Hellfeld (J.-A.), 1937, 2112.
Hellwig (J.-A.), 1938.
Helm (H.), 1056.
Henle (B.), 2252.
Henne (R.-C.), 1940.
Henning (C.-S.), 1827.
Hennings (A.), 1661.
Herbach (J.-C.), 726, 727.
Hermanni (H.), 1057.
Hertius (J.-N.), 391, 514, 2752.
Hertling (J.-F.), 1058.
Hetzer (J.-L.), 905.
Heuteri (P.), 1059.
Hevia-Bolano (J. De'), 127, 1269.
Hildebrand (H.), 333.
Hillig (C.-G.), 728.
Hilpert, 515.
Hilter (J.-W.), 1060, 1061.
Hipparchus, 280.
Hoch (J.-P.), 893.
Hoch (A.), 1727.
Hoeckner (J.-F.), 894.
Hoepfner (J.-E.), 1941.
Höffer (G.), 281.
Hofmann (C.-G.), 729, 1177.
Hofmann (G.-D.), 282, 896, 1420, 2385, 2647.
Hoffmann (G.-F.), 895.
Hofmann (J.-A.), 946.
Hofmann (J.-T.), 2172.
Hognou (J.), 1599.
Hoheisel (D.-F.), 2386, 2753.
Hohlzawer (G.-F.), 579.
Holler (G.-B.), 2716.
Holst (L.), 1662.
Holt (E.-L.), 1271.
Holtermann (A.-M.), 283.
Homborg (A.), 959, 1828.
Homem (M.), 1806.
Hommanni (H.), 1062.
Hommel (F.-A.), 730.

Hommel (C.-G.), 1272.
Hommel (C.-F.), 2754.
Hoornbeeck (P.), 1273.
Hopffer (B.), 2387.
Horix (J.), 1600, 2388, 2389.
Horn (T.), 1559.
Horn (G.-H.), 1942, 2755.
Horson, 234, 392.
Hortensi, 580.
Hoyer (J.-H.), 2390.
Huault, 2189.
Hübner, 1663.
Hudtwalcker (M.-H.), 1376.
Huet (Mons.), 2391.
Hufeland (G.), 933.
Hullin (L.), 1063.
Hunn (H.-U.), 2113.
Hunold (H.-F.), 2212, 2213.
Hurlebusch (A.-F.), 284.
Hutteau, 516.

I

Illing (C.-G.), 733.
Illingworth (W.), 129.
Immig (C.), 734.
Ingenuis (F.), 1601.
Ings, 2570.
Irson, 731.
Irzon, 335.
Isola, 133.
Ittig (C.-G.), 1777.

J

Jacarii (F.-V.), 1208.
Jaclot, 334.
Jacob (G.), 128.
Jacobsen (F.-J.), 1664, 1665.
Jaster (J.-F.), 732.
Jencke (E.), 581.
Jenkinson, 1666.
Jessen (M.), 1943.
Jöcher (G.-W.), 915.
Joliat, 1417.
Jonhson, 735.
Jopke (C.), 582.
Jorio (M.), 130, 131, 2392, 2393.
Jouhaud, 2394.
Jourdain, 398.
Jousse (D.), 132.
Julh (C.), 736.
Jungwirth (G.-F.-C.), 1560.

K

Kaestner (A.), 1275.
Kæstner (A.-G.), 2395, 2571.
Kanne (C.-C.), 1944.
Kannengiesser (L.-C.), 1525.
Kapff (S.-J.), 1945.
Kaunitz-Rietberg (P. De), 1064.
Kauser (A.-C.), 2648.
Kayser (J.-F.), 2396.
Kees (J.-F.), 2397, 2572, 2649.
Kegel (C.-A.-L.), 1728.
Kemmerich (D.-H.), 1561, 2398.
Kempenaer (A.-A.), 1487.
Kempffer (J.), 1526.
Keyser (C.), 2114.
Kid (S.), 737.
Kind (H.-G.), 393, 2399.
Kitzel (J.), 1065.
Klefeker (F.-M.), 1488.
Klein (J.), 336, 738, 2254, 2400, 2401.
Kleinschrod (G.-A.), 1807, 2573.
Kleinschrod (C.-T.) 2402.
Klotz (C.-A.), 2403.
Klügel (E.-G.-C.), 1667, 1946, 2404.
Knorre (E.-F.), 285, 739.
Knötzschker (J.-C.), 742.
Koch (D.), 134.
Koch (J.-C.), 517, 897, 1947, 1948, 2405.
Koler (J.-A.), 518.
Kölle (H.-C.), 1668.
Konigken (J.-C.), 740.
Königton (J.-C.), 873.
Kopitz (M.-A.), 1669.
Kori (A.-S.), 1949.
Kornmanni (H.), 1066.
Kormann (J.), 2115.
Kortholt (F.-J.), 1950, 2406.
Koschack (A.), 741.
Kraus (G.-F.), 286, 1527, 1528.
Kranth (W.-T.), 947.
Krast (S.-A.), 1729.
Kraus (J.-G.), 1778.
Krauss (C.G.) 1670.
Kropatescheck (J.-K.-K.), 2407.
Kropff (H.-A.-L.-B.), 394.
Krüll (F.-X.), 1951.
Krull (J.-G.), 1067.
Küchelwein (G.-W.), 2408.
Kulencamp (C.-J.), 2409.
Kuricke (R.), 1276, 1421.
Küssner (G.-G.), 940.
Küstner (E.-W.), 2255.

L

Labbei (T.), 1068.
Labruère, 1562.
Lafargue, 519.
Lafitte, 1178.
Lafond (G.), 1422.
Laget de Podio, 1277.
Lainné, 5, 2190, 2191.
Lamberts (H.), 337.
Lampredi (G.-M.), 1671.
Lange (A.), 1278.
Lange (E.), 1952.
Lange (J. J.), 583.
Langenbeck (H.), 1279.
Langermann (G.), 338.
Langenmayer (T.), 2717.
Lanoe, 2410.
Laporte, 43.
Laporte-Sanfourche (P.), 1280.
Lartique (G.), 743.
Lau (C.-F.), 1602.
Lauraguais, 2411.
Lauremberg (J.-S.), 2412.
Laurentii (J.), 1281.
Laurens, 1730.
Lauterbach (W.-A.), 135, 395, 1282, 1829, 1830, 1953, 1954, 2413.
Lavaux, 439, 1731.
Lavallée, 396.
Laviron (P.-E.), 2192.
Law (J.), 1179.
Lawe (L.), 1362.
Leheau, 1529, 1673.
Lebreton (J.), 1069.
Lecerf, 235.
Leclerc, 136.
Leclercq (O.), 2256.
Leclercq (P.), 1603.
Lederer (M. F.), 1423, 2414.
Lees (R.), 1674.
Leeser (A.), 874.
Legat, (B. J.), 2756.
Legris, 2651.
Lehmann, 744.
Lehnemann (J.-B.), 2415.
Leib (J.), 1955.
Leichker (G.-J.), 1283.
Leickher (F.-J.), 137.
Lelong (J.), 745.
Lembke (J.), 287.
Lembke (P.-C.-N.), 1831, 2214.
Lemerle, 1506.
Lemken (H.), 138.
Lemoine, 340.
Lemonnier, 1350.
Lemp (J.), 471.
Leonini (E.), 1070.
Léopold, 44, 237, 2258.
Leotardi (H.), 2718.
Lercke (C.), 1604.
Le Roux (J.-J.-F.), 1956.
L'Estocq (J.-L.), 700, 1286, 2416.
Leuber (B.), 1071, 1072, 2417.
Leuchs (J.-M.), 238.
Leuchsner (G.-L.), 288.
Leyser (A.), 472, 746, 1073, 1779, 1957, 1958, 1959, 2418.
Liebenthal (C.) 2757.

Lieber (F.), 2652.
Liebhaber (E.-D.), 1287.
Liepoldt (J.-N.), 2419.
Limmer (C.-A.), 584.
Linck (J.-E.), 1530, 2116, 2170.
Lincke (H.), 289.
Linde (J.), 1960.
Lindemann (T.), 1961.
Lindner (J.-W.-S.), 341.
Linguet (N.-H.), 2653.
Linken, 1962.
Lipenius (M.), 2789, 2790.
Lipolden (J. C.), 2420.
Lipp (L.), 139.
Lobethan (F.-G.-A.), 140, 2654.
Loccenius (J.), 1288.
Locke (G.), 1075.
Locré (J.-G.), 239, 2257, 2655.
Lopez, 141.
Lorioti (P.), 2215.
Löscher (C.), 2421.
Loubens, 2574.
Lonis, 747.
Lovelas (P.), 748.
Lowndes, 2656.
Lubbert, 2575.
Lübeck (M.), 2422.
Lubentbal, 397.
Luca (C. De), 585, 749, 2216, 2719.
Luca (J.-B.), 1209, 2117.
Luca (H.), 750.
Lucas (C.), 2720.
Lucchesi Palli, 1290.
Luders, 2423.
Lüderssen (R.-H.), 586.
Ludewig (J.-P.), 2424, 2425.
Ludovic (C.-G.), 45.
Ludovic (J.-F.), 290, 587, 916, 1733, 1963.
Ludwel (G.), 1377, 2118.
Ludwel (W.), 1074.
Luebeck (M.), 934.
Luehrsen (J.-O.), 473.
Lund (C.), 1964, 2426.
Lupus (J.-B.), 2721.
Lutterloh (J.-O.), 2427.
Lyncker (N.-C.), 440, 474, 960, 1378, 1563, 1780, 1965, 2428, 2758.
Lyser (C.). 2429.
Lysr (G.), 1966.

M

Macaulay (C.), 2657.
Macdonald (T.), 2576.
Macé de Richebourg, 1076.
Mackoldres, 520.
Mader (J.), 588.
Maffei, 2722.
Magalottis (G. De), 1808.
Magens (N.), 1424.
Magnin, 291.
Malapert (A.), 1291.
Malcomes (J.-R.), 441.
Malepeyre, 398, 399.
Malestroetis (D. De), 1077.
Malleeange (J.-M.), 342.
Mallinckrodt (C.), 142.
Malouet, 1605.
Malynes (G.), 143.
Mamerani (H.), 1078.
Manin (P.), 2577.
Manning (E.-W.), 751.
Mantzel (E.-J.-F.), 292, 293, 961, 1967, 1968, 2082, 2217, 2430, 2431, 2432, 2433.
Manz (C.), 2119, 2434.
Manzii (G.), 2218.
Marc (J.-C.), 400, 401.
Marc (P.), 1531.
Marchand, 294.
Mareschal, 752, 1564.
Marianna (J.), 1079.
Marius (J.), 753.
Marperger (P.-J.), 144, 145, 146, 1180, 1210, 2259, 2435.
Marquard (J.), 147, 2723.
Marré, 242.
Marre, 754.
Marsiliis (H. De), 906.
Marshall (S.), 1425.
Martens (G.-F.), 148, 755, 1292, 1676.
Martensen (H.-U.), 1293.
Martin (M.), 1181.
Martini (Nic.), 1211.
Mascou (G.), 589.
Mascou (J.-J.), 2436.
Massé, 33.
Massol (J.-P.), 456, 1080.
Masson (P.-J.), 149, 756.
Mastrofini (M.), 590, 2724.
Matthaeacii (A.), 1606.
Maugam, 2658.
Maugeret (L.-C.), 244, 2578.
Maulius (Th.), 2120.
Maurei (P.-R.), 2725.
Mauli (F.-A.), 1294, 2120.
Maulini, 591.
Mausonil (F.), 2579.
Maupinot (J.-A.), 2437.
Maxwell (J.-J.), 47.
Maxwell (J.-F.), 1297.
Mayolh (J.-L.), 1969.
Mazien (T.-A.), 150.
Meadow (Ph.), 1607.
Meder (L.), 151.
Medina (J. De), 757, 2726.
Meel (J.-H.), 1379.
Mees (G.-C.), 1081.
Meidmann (G.-H.), 592.
Meister (C.-F.-G.), 1970.
Meister (J.-C.-F.), 1781.
Meister (J.-L.-C.), 344.
Meister, 2791.
Meisseler (J.-H.), 1565.
Meixner (C.-F.), 2438.
Mejer (J.-G.), 2759.
Mejer (M.), 1426.
Mejer (J.-H.), 1532.
Melano di Portula, 48.
Melas (V.), 1971.
Melchior (J.-B.), 1533.
Mele (C.), 2659.
Melon (L.), 1972.
Mencken (C.-L.). 2580.
Menken (J.-L.), 152, 917, 918, 1428, 1782.
Menot (A.-J.), 245.
Mequillet-Wild, 2193.
Mercador (T.), 153.
Merckel (B.-A.), 1973.
Mercurio, 2260.
Mereau (F.), 758.
Merenda (A.), 759.
Merger, 41.
Merlin, 49.
Mersenni (M.), 1082.
Merson (P.-S.-C.), 442.
Merville, 1295.
Mescou (J.-J.), 1083.
Metrà, 2439.
Meurer (J.-U.-L.), 1429.
Meyer (A. De), 1974.
Mevius (D.), 2121, 2122.
Meyer (C.), 1296.
Meyer (J.), 1975.
Meyer (H.), 1976.
Meyer (M.), 1426.
Meyer (P.-C.), 760.
Meyer (W.), 477.
Meyer-Bing, 476.
Meyer (L.-J.), 1213.
Meyersieck (G.-H.), 1380.
Michaelis (C.-A.), 402.
Miege, 1298.
Mieth (P.), 521.
Millar (J.), 1430.
Minder (F.), 2440.
Mirabeau (l'aîné), 1084.
Mirabel Chambaud, 2441.
Mirobert, 1299.
Misler (J.-N.), 1734.
Misler (J.-G.), 918.
Mitternacht (J.-C.), 919.
Moder, 295.
Moeb (F.-T.), 1300.
Moegling (J.-D.), 522.
Moegling (J.-F.), 1977.
Mogk (M.-G.), 1978.
Mohr (T.), 1979.
Molinac (L.), 1086.
Molinaeus (L.), 2727.
Molinier, 246.
Moll (C.), 1679.
Mollenbec (B.-L.), 1301, 2123.

Möller (J.), 2173.
Möller (H.), 2124.
Mollot, 443, 462.
Molloy (C.), 1302.
Mongez, 1085.
Monginot (A.), 345, 346.
Monkeberg (J.-G.), 1980.
Montague (B.), 403, 404, 1735.
Montanari (G.), 1087.
Montefiore (J.), 51, 761, 1736.
Montgalvy, 247, 444.
Morandini, 1431.
Moreau de Joannes, 2443.
Moreno (V.), 405.
Mortimer (T.), 52, 762.
Mösler (J.-G.), 763.
Mosshammer (F.-X.), 764.
Molhes (A.-L.), 875.
Mouffet, 2444.
Mozzius, 593.
Mudei, 594.
Mueller (J.-G.), 595, 1356.
Mühlenbruch (C.-F.), 2442.
Mühlpfort (W.-W.), 1981.
Mulch (G.-G.), 1832.
Müldener (N.-C.), 1982.
Müller (J.-M.), 296, 297, 1182, 1303, 1983, 1984, 2445.
Müller (J.-T.), 1783.
Müller (I.-G.-S.), 154.
Müller (P.), 1534.
Mumhard (H.-G.), 2446.
Mumsenn (J.), 1680.
Münter (J.-K.-E.), 523, 596.
Musaeus (J.-D.-H.), 155, 765, 876.
Myler ab Ehrenbach (N.), 2447.
Mylius (A.), 347.
Mylius (G.-H.), 2448.
Mylius (J.-J.), 1535, 1566.
Mylius (O.-H.), 1985.
Mysingeri (I.), 1088.

N

Naus (B.-S.), 1681.
Navelanti (J.), 1214.
Neales (T.), 1305.
Nedermayer Van Rosenthalt (J.-T.-H.), 2449.
Negusantii (A.), 1432.
Nehrmann (D.), 2450.
Nerger (J.), 156, 1986, 2125.
Nergern (J.), 1306.
Nerhman (D.), 1536, 1537.
Neri (P.), 248, 1089.
Neringh (L.), 2126.
Nervini (A.), 17.
Neubert (L.-J.), 766.
Neumann (V.), 767, 1988.
Neupaur (F.), 768, 769.
Neurath (M.), 2127.
Nettelbladt (C.), 1090.
Nettelbladt (C.-H.-F.-W.), 1737.
Nettelbladt (H.), 1784.
Nettelbladt (D.), 1987, 2792.
Neveu, 249.
Nicodème (P.-J.), 157.
Nider (F.), 158.
Nieuhoff (V.-M.), 1381.
Nigon de Berty (L.), 2581.
Ninno (J.), 949.
Nogent Saint-Laurent, 2452.
Nolot, 770.
Noordkerk (H.), 2451.
Noriovir, 2194.
Nosten (D.-H), 898.
Nouguier, 771.
Nowach (J.), 772.
Nyenh (J.-T.), 2661.
Nykerk (S.-E.), 1433.

O

Obrecli (G.), 2161.
Ochs (J.-C.), 1434.
Ockey, 251.
Oelhauen, seu Oelhaffen (T.), 1092.
Oeltze (G.-I.), 597.
Oeltze (G.-E.), 406, 2219.
Ofner, 1739.
Oiselii (J.), 1093.
Oland (P.-P.), 1094.
Olberg (T.), 1095.
Oldenburg (V.), 2760.
Oldenburger (P.-A.), 1809.
Olear (J.-F.), 2128.
Olpius (S.-C.), 161, 1096.
Omeis (M.-D.), 1308.
Ordelaphi (J.), 2162.
Oresmius (N.), 1097.
Orillard, 2261.
Orsini (I.), 1098.
Orth (P.-F.), 2454.
Orthloff (J.-A.), 2455.
Ostermann (P.), 2456.
Otto (D.), 773.
Otto (E.), 1183.
Otto (F.-H.), 1435.
Otto (M.), 2761.
Overbaek (J.-G.), 1740.

P

Paccius (C.), 1608.
Pagnini G.-F.), 1101.
Pajot (A. De), 1102.
Palacii (J.), 1609.
Paley (W), 524.
Paliseau (J.-F.-G.), 350.
Paltyn (C.-P.), 1610.
Pance (B.), 2584.
Pandini (G.-C.), 75.
Papale (S.), 351.
Papii (P.), 1103.
Papion, 1184.
Pappafave (F.), 1215.
Parant, 2662.
Pardessus (J.-M.), 76, 252, 253, 774, 2457, 2793.
Park (J.-A.), 1436.
Parker (T.), 1437.
Parker (J.), 1785.
Passeribus (De), 327.
Pastoret (M. De), 1309.
Pastori (F.), 8.
Patorni, 9.
Patyn (J.), 2129.
Paul (C.-F.), 408.
Paul (T.), 1538.
Paul (J.), 1741.
Pauli (C.), 2728.
Pechart, 2262.
Peckius (P.) 1310, 2585.
Pedrezzano (J.-B.), 1311.
Pegant, 2663.
Peignot (G.), 2794.
Peller (R.), 298.
Peller (M.), 1989.
Pequeur, 2458.
Perey (A.), 775.
Perez (I.), 1216.
Peri (G.-D.), 162.
Perpigna (A.), 2664.
Perrin, 2263.
Perrot, 2459.
Persil (E.), 407, 525, 776, 1438.
Peschwitz (G.), 2762.
Pestel (F.-W.), 2460, 2763.
Pestel (F.-U.), 1990.
Pestel (D.), 1991.
Petavii (D.), 1105.
Peter (T.-R.), 2461.
Peton, 163.
Petzold (P.), 778.
Petzold (N.-H.), 777.
Peuchet, 254.
Pfizer (B.-F.), 1992, 2083.
Philanlethi (G.), 779.
Philippe (F.), 2462.
Philip (W.), 1439.
Phoonsen (Jo.), 783.
Piantanida (L.), 1312.
Pie, 2665.
Pichlmayer (J.-N.), 1742.
Pichot (Ph.), 780.
Pigeau, 2264.
Pillet-Will, 2463.
Pirckheymeri (B.), 1106, 1107.
Pizzarro, 598.
Platner (F.), 410, 1490.
Platner (E.), 2464.
Plössing (A.-H.), 1993.

Pochl, 255.
Poeck (H.), 1786.
Poehls, 781.
Poiel (M.), 1539.
Poirré, 61.
Poncelin, 1743.
Poncet, 2265.
Poncet de la Grave, 1567.
Pontanus (J.-I.), 1611.
Poppe (F.-M.), 1440.
Possidonii, 599.
Post (H.-G. De), 1313.
Postlethwayte (M.), 53.
Pothier (R.-J.), 411, 600, 782, 1363, 1441, 2266.
Pottere (J. De), 1382.
Pottey (E.), 784.
Poulain (H.), 1108.
Poux-Franklin, 2466.
Prada, 785.
Prasca, 205.
Prati (L.-A.), 2729.
Preibisius (C.), 164.
Premi (P. De), 1810.
Preston Curry (I.), 412.
Preuschen (G.-E.-L.), 2764.
Prinsep (C.-R.), 1109.
Prothenhauer, 479.
Pruckmani (F.), 1110.
Prudhomme (L.), 2667.
Puteani (E.), 1111.
Putei (J.), 1112.
Putter (J.-S.), 2668.
Püttmann (J.-L.-E.), 526, 527, 787, 788, 789, 790, 899, 907, 1744, 2130, 2131, 2467.

Q

Quesnault, 1442.
Quincy, 2669.
Quistorp (J.-C.), 299.

R

Raabe (J.-J.), 1787.
Rachelii (S.), 1811.
Racbon, 1113.
Racht (S.), 791.
Radovius (G.), 601.
Ragnet, 1185.
Rahn (W.), 920.
Rahn (E.), 2132.
Rainutii (P.), 1540.
Ranisch (C.), 528.
Rankin (R.), 2670.
Ramel, 792.
Ramos del Manzano (F.), 1314.
Rass (A.), 300.
Ratcliffe (W.), 167.
Rath, 602.
Rau (C.), 1541.
Raumburger (J.-M.), 793.
Raynandi (J.), 1114.
Reale (A.), 257, 1315.
Rebhan (J.), 301.
Rechenberg (C.-O.), 941, 1995, 1996, 2765.
Recess-Ilestienne (C.-F.), 352.
Reeves (J.), 1317.
Regnault (Th.), 2672.
Reibnitz (G.-G.), 603.
Reichart (C.-A.), 1997.
Reichel (J.-G.), 2472.
Reichenbach (C.-E.), 2586.
Reineccius (J.-J.), 529.
Reinhard (J.-C.), 168.
Reinhardt (T.-J.) 950.
Reinharth (T.-J.), 604.
Reitmeier (J.-F.), 900.
Reitz (K.-K.), 794.
Rennemann (H.), 796, 1118, 1998.
Renouard 797, 2197, 2673, 2674.
Rentzel (G.), 1364.
Rentzel (J.), 1999.
Rentzel (E.), 2766.
Ressi, 258.
Rethan (J.), 2133.
Reusner (N.), 2000.
Revello, 260.
Rheden (C.-A.), 303.
Rheden (G.), 170, 1357.
Rhet (J.-F.), 798, 1318, 2473.
Rhode (M.), 530.
Riccius (C.-G.), 799, 2587.
Richard (S.), 2475.
Richelman, 969.
Richelot, 1745.
Richiardi, 353.
Richter (J.-W.), 1358.
Richter (C.-Ph.), 2001.
Richter (C.-G.), 2676.
Richteri, 605.
Riemer (J.), 1542.
Riemer (V.), 1119, 2134.
Rietberg (L.), 354.
Riffé-Caubais, 222.
Rigaudier (J.-B.-B.-M.), 261, 800.
Ripoll (A.-A.), 1319.
Ritter (C.-A.), 801, 2002.
Rittershusii, 606.
Rivinus, 1746.
Rivinus (J.-H.), 302.
Rivinus (A.-H.), 446.
Rivinus (J.-F.), 802, 921, 2003, 2269, 2476.
Rivinus (A.-F.), 1833, 2004, 2005, 2163, 2588, 2589.
Robinson (C.), 1320, 1682.
Rocco, 1187.
Rocco (N.), 2767.
Roccus (F.), 171, 1321.
Roche (A.), 2477.
Roder (J.), 304.
Rodière, 2198, 2270.
Rodriguez (A.), 2006.
Roehrensée (C.), 172, 2478.
Roenne (E.), 480.
Roethenberg (G.-P.), 1612.
Rogron (J.-A.), 262, 263, 2271.
Rogne, 173.
Rohr (J.-B.), 174.
Rolt (M.), 54.
Romagnosi (G.-D.), 1683.
Roman (P.-F.), 175, 607, 803, 1812, 1834.
Romanelli, 55.
Romano (G.-T.), 908.
Romano (A.), 2590.
Romiguière (J.-B. La), 2199.
Rondonneau, 56, 81, 481.
Ronnenberger (J.-P.), 2135.
Rosaz (S.-L.), 447.
Roscoe, 804.
Rose (G.), 1747.
Rosemboom (C.), 2479.
Rösener (A.-C.), 355.
Rosignolo, 414.
Rösler (J.-E.), 2480.
Ross (G.), 608.
Rössig (C.-G.), 176, 2481.
Rössig (K.-G), 2677.
Rossmann (A.-E), 951, 1120.
Roth (H.-B.), 413, 609, 2483.
Roth (J.-T.), 2482.
Rotingo (F.-F. de), 1218.
Rouen, 82.
Rouillon (A.), 2200.
Roupp, 356.
Rubei (J.-A.), 1121.
Ruchelwein (G.-G.), 2484.
Rudel (G.), 909.
Rudolph (L.), 805, 1219, 1220.
Rudolph (A.). 1122.
Rummetsch (F.-J.) 2007.
Rumpff (J.), 2485.
Rusignoli (D.-G.), 1446.
Rusignolus, 610.
Russel (D.), 2486.
Rutlan (R.) 1445.

S

Sahme (R.-F.), 806, 1322,
Sahme (A.-H.), 2487.
Saint-Joseph (A.), 83, 179.
Saint-Nexant (A.-C.), 2201.
Salas (J.-D.), 177, 611.
Salgado (F.), 2008.
Sallandroux, 2678.
Salle, 178.

Digitized by Google

Salmasius (C.), 1383, 2730, 2731, 2732.
Salon (M.-B.), 2488.
Saltzmann (R.), 2174.
Salvi, 264.
San Salvadore (Di), 807.
Sanchez de Melo (L.), 2136.
Santo (D.), 1188, 2175, 2176, 2490.
Santerna (P.) 1447.
Sarava, 180.
Sardi (A.), 1123.
Sarel, 2591.
Sarpi (P.), 1613.
Sartor (J.-M.-A.), 2489.
Sator (F.-H.), 2009.
Sautayra, 265, 1448.
Sauter (D.). 1188, 2175, 2176, 2490.
Savary (J.), 57, 181.
Savy, 531.
Say (H.), 2202.
Sbrozz (J.), 808.
Scaccia (S.), 809.
Scarini, 1221.
Scaruffi (G.), 1124.
Schacher (Q.), 612.
Scack (G.), 2010.
Schaev (J.-F.), 2011.
Schaffshausen (J.-T.), 2137.
Schaffshausen (J.-N.), 357.
Schaffshausen (Nic.), 810, 1449.
Schall (J.-E.-F.), 811.
Schamroth (J.-D.), 1835
Scarf (J.-F.), 812.
Scharf (C.-B.), 1615.
Schartlet (J.), 813.
Schedel (J.-C.), 84.
Schedlich (G.-A.), 2012.
Scheffer (J.-T.), 532, 2013.
Scheidemantel (H.-G.), 2491.
Scheinemann (D.), 2492, 2768.
Schele (J.), 1543.
Scherer (J.-Ph.-C.), 814, 815.
Scherer (Ph.-C.), 922.
Scherz (J.-G.), 1788, 2493.
Scherz (J.-J.), 2494.
Schiebé (A.), 816.
Schiele (G.), 2495.
Schiltern (J.), 1544, 2769.
Schleenstein (G.-N.), 1545.
Schlichner (J.), 1491.
Schloer (J.-G.), 1836.
Schlözer (C.), 415.
Schmidmer (C.-J.), 2771.
Schmidt (J.-C.), 2138.
Schmidt (G.-A.), 2770.
Schmidt (G.-F.), 416.
Schmidt (T.-G.), 417.
Schmidt-Phiseldeck (C.-F.), 1685.
Schnegas (E.), 2015.
Schneider (G.) 2497,
Schneider (J.-F.), 2498.
Schneidt (J.-M.), 613, 1125, 2014, 2496.
Schnöbel (J.) 2016.
Schoepff (W.-A.), 2017, 2018, 2019.
Schott (A.-F.), 2679.
Schomberg (A.), 1323.
Schöne (H.), 1837.
Schönijahn (H.-K.), 923.
Schoock (M.), 1614.
Schöpffer (J.-J.), 877.
Schorch (C.-F.), 1126.
Schorch (C.-F.-E.), 2020.
Schorch (H.-F.), 483, 2164.
Schörter (E.-F.), 484.
Schötan (B.), 1616, 2021.
Schott (W.), 1749.
Schott (C.-F.), 1127.
Schotten (J.-H.), 2139.
Schrag (J.-A.), 1450.
Schreiber (F.-G.), 358.
Schroeter, 2680.
Schroöter (E.-F.), 1789, 2140, 2177, 2499.
Schrötern (E.-F.), 2022.
Schrötteringk (M.-H.), 2221.
Schröting, 1748.
Schuback (J.), 1189, 1324, 1546.
Schuler (E.-C.-E.), 1838.
Schulin (J.-F.-G.), 2023.
Schultz (G.), 2500.
Schultz (J.), 1325, 1570.
Schultzen (P.) 305.
Schultzen (B.), 1839.
Schumacher (J.-G.), 2024.
Schüneman (A.), 1451.
Schunken (F.-W.), 182.
Schurtzfleisch (C.-S.), 1617.
Schutten (N.), 2592.
Schutten (H.-M.), 1129.
Schwal (A.), 2141.
Schwartz (S.), 2142.
Schwartzkoppii (J.), 1128.
Schwede (J.), 2501.
Schweitzer (C.-W.), 942, 2502.
Schweizer (G.-S.) 817.
Schwendendörffer (B.-L.), 614, 1452, 1840, 2143, 2503, 2504, 2593.
Schweppe (A.), 2025.
Sebire, 58.
Sedillot (A.-L.), 463.
Seeburg (M.), 878, 901.
Seger (J.-T.), 306, 1130, 2505.
Seidensticker (A.-L.), 1131.
Seig (A.-L.), 2026.
Selchow (J.-H.-C.), 818, 2178.
Selden (C.), 1547.
Selden (J.), 1618, 1619.
Selliers (L. De), 615.
Senebiere, 819.
Senckenberg (H.-C.), 2084.
Senfftleben (A.), 1326.
Sengstack (H.), 1471.
Servin (L.), 1132.
Seutter de Loezen (M.), 1620.
Seyberth (P.-H.), 616.
Sheppard (W.), 1454.
Sibrand (J.), 1621.
Siccharnio, 2144.
Sieherer (C.-Ph.), 967.
Sieber (G.-G.), 1190, 1191.
Siegel (J.-G.), 418, 820, 821, 822, 823, 902.
Sieveking (G.-H.), 824.
Sieveking (J.-P.), 1455.
Siever (J.), 307.
Silberrad (J.-G.), 482.
Silva (J.), 183.
Simon (J.-G.), 184.
Simon (F.-N.), 359.
Simon, 308, 2795.
Sirey, 266.
Sismondi, 185.
Sismus (E.), 825.
Sithmann (J.), 2027.
Slevogt (Ph.), 1133.
Slevogt (J.-Ph.), 2506, 2772.
Slicher (A.), 1790.
Sluter (J.), 448, 2145.
Sluter (J.-D). 617.
Slyk (S.), 968
Smalcalder (L.-C.), 2028.
Smerhem (H.), 2029.
Smith, 267, 1750.
Snelli (W.), 1134, 1327.
Sole (A.), 1135.
Solon, 2272.
Som (J.-V.), 618.
Sonnleithner (J.), 186,
Sorher (J.-J.), 1841.
Soulet, 826.
Spaun (F.), 828.
Struve (B.-G.), 2040, 2797.
Stryk (S.), 421, 536, 624, 625, 626, 627, 879, 1136, 1332, 1333, 1458, 1496, 1844.
Stryk (J.-S.), 2085.
Stryk (E.-A.), 535, 2597.
Stryen, 2149.
Stypmann (J.-F.), 1334.
Suarez (M.-G.), 832.
Suarius (R.) 1623.
Suev (G.), 2041, 2042.
Sugg (B.-J), 833.
Summenhart, 189.
Summenhart (C.), 2734.
Surland (J.-J.), 1335, 1366.
Swieten, 2774,
Szellecz (J.), 2150.
Spangenberg, 2273.
Span (J.-L.), 827.
Speierman (J.), 2030.
Speimann (J.), 2507.
Sperander, 187.

Springfeld (G.-H.), 2031.
Spitz (F.-X.), 2146.
Spreckelsen (V.-A.), 419.
Sprenger (J.-T.), 829.
Stampul (N.), 619.
Starck (C.-F.), 2508.
Stauber (H.), 2032.
Steck (J.-C.-W.), 1571.
Stecker (C.-W.), 449, 2509.
Steele (D.), 1329.
Steetz (C.), 1365.
Steger (A.-D.), 2681.
Stein (C.-W.), 2033.
Steinbach (M.), 2773.
Stenger (J.-H.), 2511.
Stenglin (O.-C.), 420.
Stemler (C.-G.), 2510.
Stepf (J.-H.), 1752.
Stephan (M.), 2034, 2035.
Stephan (Pet.), 2036.
Stephanus (P.), 1492.
Stephanus (J.-A.), 2512.
Steps, 2796.
Stevens (R.), 1456.
Stockmann (A.-C.), 2513.
Stoop (A.), 1548.
Stone (J.), 1753.
Story, 533.
Stösser (G.), 2514.
Straccha (B.), 188, 450, 485, 620, 1330, 1457, 1754, 1843, 2515.
Strauch (J.), 621, 622, 1493, 1622, 2516, 2733.
Strauch (A.), 1331.
Strauss (G.), 1842.
Strauss (J.-V.), 2037.
Strausz (G.), 623.
Strebel (L.-F.), 2038.
Streker (C.-W.), 924, 2039, 2147, 2274.
Streit (J.-Pb.), 830.
Strikland, 1494.
Struben seu Struve (G.-A.), 451, 831, 534, 1495, 1791, 2148, 2517, 2518, 2519, 2596.
Struve (F.-G.), 2520.

T

Taboris (J.-O.) 2735.
Tauck (J.-L.), 1336.
Targa (C.), 1337.
Teen-Tooren (L.), 2043.
Teissier (H.), 2521.
Teller (R.), 422.
Temminck (A.), 1359.
Tenterden, 1338.
Tenzel (E.), 193.
Tenzel (E.-E.), 537, 628, 2044.
Testard de Breuil, 194.
Teucher (G.-S.), 2165, 2599.
Tevestreng (E.) 2151.
Textor (J.-W.) 361, 1459, 2522.
Teylingen (T.) 1339.
Tharup (F.) 190.
Theodoric (P.) 191, 2523.
Thessanrus (C.-A.) 1137, 1138.
Thielle (P.-S.) 192.
Thiériet, 89, 2203.
Thilen (N.) 2524.
Thilo (J.-C.), 2525.
Thilo, 268.
Thomann (D.) 486.
Thomas (T.), 630, 1140, 2045, 2086, 2527.
Thomas (J.), 629, 2526, 2682.
Thomas (C.), 631, 632, 633, 880.
Thomasius (C.), 634.
Thomine-Desmasures, 2275.
Thompson, 835.
Thornton (H.), 1192.
Thurmann (G.), 836, 1461, 2798.
Thurnisius (J.-R.), 2683.
Thysii (A.), 2536.
Tiassens (J.), 1340.
Tilemanni (J.) 1141.
Tirini (J.), 1142.
Titius (J.-D.), 1143.
Tittmann (C.-A), 423.
Tonnies (P.-D.-W.), 1497.
Topp (J.-C.-S.), 635, 2166.
Toubeau (J.), 195.
Traitteur (J.-A.), 2684.
Tranchant (J.), 888.
Treccani-Chiuelli, 269.
Trechsel (J.-M.), 2046.
Treitschkte, 839, 840.
Trémery, 363.
Trich (A.-Ph.), 2047.
Trombet, 424.
Troplong, 425, 637, 1507.
Tropponegro (C.-L.) 841.
Truemann, 90.
Truetzschler (F.-C.-A.) 2048.
Tschaggeny, 364.
Turbolo, 1147.
Turgot, 2738.
Turnois (T.), 2222.
Turri (R.), 842.
Turre (F.-L. De la), 1222.

U

Uber, 843.
Uffenbach (J.-J.), 935.
Ugolini (B.), 2737.
Uhl (L.), 844.
Uhl (J.-L.), 845.
Ullrich (G.-C.) 1148.
Ulmann (J.-C.) 2049.
Ulmann (J.-D.), 426.
Ulmenstein, 2799.
Ulric (Ph.-A.), 2050.
Ultzaris, 2531.
Upianus (D.), 846.
Ungepaur (E.), 1149, 2051.
Unger (J.-C.-J.-F.-I.) 365.
Usaya (D.), 1223.

V

Valeriani, 847.
Valin (R.-J.), 1341, 1686.
Valle (G.), 2603.
Vanderan (P.), 2052.
Vangerow (G.-G.), 848, 849.
Van Huffel, 538.
Vasco (G. B.), 1150.
Vasmer (F.), 1573.
Vaucher (J.), 1462.
Vazeille, 1508.
Vegesak (C.), 1463.
Vegesak (C.-G.), 1384.
Veiel (C.-J.), 2600.
Veillodter (J.-C.-C.), 197.
Veitia-Linage (J.), 2532.
Veri (J.), 1755.
Verri (P.), 1151.
Verryn, 638.
Verspruckh (A.), 1793.
Verwer (A.), 1342.
Victor (J.-L.), 1498.
Viganò, 1194.
Vignate (A. De), 2533, 2739.
Villalon, 850.
Villegut (Al.-A.), 2740.
Villers (T.), 309.
Vincens (E.), 270.
Vincent, 82.
Vinnii (A.), 1343.
Vio (T.), 851, 1224.
Vivien et Blanc, 2604.
Voeldendorf (C.-F.-W.), 1849.
Voelschou (J.), 2053, 2152.
Voet, 1385.
Vogt (J.-M.), 852.
Volchmannus, 639.
Volcmari (B.), 1152.
Volrat (Ulr.), 1153.
Von Hegen (C.), 2741.
Votrath (W.-G.), 198.
Vulpien, 2605.

W

Wahl (J.-F.), 1499, 2055, 2056, 2602.
Wahl (C.-F.), 2057, 2058.

Waga (H.), 1687.
Wagenseil (J.-C.), 1845, 2534, 2775.
Wagler (P.-T.), 1846.
Wagner (J.-A.), 853.
Wagner (G.-J.), 2054.
Wakker (J.-F.), 925.
Walch (C.-F.), 1154, 1794, 2535.
Walraven (D.-A.), 926.
Wanderlie (A.), 953.
Wangerow (G.-G.), 848.
Ward (R.), 1688.
Warden (D.-B.), 1574.
Warnstedt (C.-L. De), 1689.
Washington (J.), 1795.
Watsberg (P.), 854.
Watson (W.), 430.
Weber (F.-A.), 2087.
Weber (G.-D.), 855.
Wedderkopp (H.), 1345.
Wegelin (J.-R.), 857.
Wegnern (D.), 2179.
Wehrn (C.-G.), 1796.
Weidman, 640.
Weishaar (J.-F.), 2059.
Weiss (C.-E.), 927.
Weissegger (K.-L.), 858.
Weissenstein (J.), 200.
Welsch (J.-B.), 1756.
Welwood (W.), 1346.
Welwood (G.), 1625.
Wendeler (M.), 201.
Werenberg (W.-C.), 1847.
Werlhof (J.), 1347, 1464, 2060.
Werner (G.), 1500, 1757, 2061, 2536.
Werner (T.-M.), 2537.
Werner (J.-R.), 641, 1155.
Wernher (J.-B.), 539.
Werther (W.), 2062.
Wesel (A.), 457.
Wesenbeek (M.), 2153.
Weskett (J.), 1465.
Wesser (A.), 1813.
Westerwen (A.), 2538.
Westhoff (J.-H.), 642.
Westphal (A.), 1690.
Weytsen (Q.), 1501.
Wibel (T.-N.), 2539.
Wibell (J.), 2063.
Wickers (L.-I.), 643.
Widow (P.-A.), 928.
Widow (P.-H.), 2167.
Wieling (E.), 2064.
Wielling (A.), 1466.
Wiesand (G.-S.), 1848, 2065, 2540.
Wiese (W.-V.), 2066, 2067.
Wildner, 366.
Wildner (J.), 859.
Wildner Edler von Maitstein (I.), 1195.
Wildvogel (C.), 540, 541, 1502, 2068, 2069, 2154, 2541, 2542.
Wilke (S.), 2543.
Will (Ph.), 1467.
Willenberg (S.-F.), 929, 936, 1348, 1386, 1626, 1691.
Williams (J.), 202.
Winckler (C.-F.), 1468.
Wincop (J.-M.), 488.
Windheim (S.), 1814.
Winkelstat (E.-F.), 2070.
Winkler (K.-G.), 2071, 2072, 2073.
Winter (A.-P.), 2180.
Wippermann (E.), 203.
Witt (L.-F.-F.), 2074.
Wogesser (J.-C.), 2155.
Wolff (Ph.-J.), 860.
Wolffram (K.-J.-G.), 861.
Wolpman (G.), 204.
Wollenhoven (C.), 1692.
Wolowski, 431.
Wolsffel (G.-S.), 2075.
Wördenhoff (E.), 2076.
Worwich (A.), 1351.
Wymen (H.-P.), 2156.
Wunderlich (J.-G.), 862.

Z

Zabatti (C.), 863.
Zacchias (L.), 542.
Zachariæ (C.-S.), 2685.
Zanchi (C.), 428, 644.
Zanger (C.-C. Von), 2088.
Zannetti, 1156.
Zanon, 2544.
Zecchi (L.), 2742.
Zeitler (J.-G.), 2601.
Zegers (C.), 2157.
Zeller (H.) 864.
Zeutgrav (J.-J.) 1693.
Zetsch (E.), 1157.
Zieger (C.-S.), 903.
Ziegler (C.), 199.
Ziegler, 645.
Ziegler (G.), 1158, 2776.
Ziletti (J.-B.), 2800.
Zimmerl (J.-M.), 60, 865, 866.
Zinck (G.-H.), 543.
Zippel (H.), 2181.
Zippfell (H.), 867, 868.
Zoanetti, 646.
Zöller (F.-G.), 310, 429, 544, 545, 647, 962, 1503, 1797, 1798, 2223.
Zouch (R.), 1344, 1575.
Zschinsky (F.), 952.

RETTIFICAZIONE

Bender, 911.
Blanc, 2604.
Gautier, 2605.
Hilleri (J.-W.), 1152.
Lamornaire, 2678.

Digitized by Google

PROSPETTO DELLA BIBLIOTECA CONSULTIVA

PARTE PRIMA

Giornali, Decisioni, Repertorj e Dizionari, Collezioni di Leggi, ec.

Classe 1.
Giornali. 595

Classe 2.
Decisioni. ivi

Classe 3.
Vocabolarj e Repertorj. 596

Classe 4.
Collezioni di Leggi generali e speciali sul Commercio. . . 597

PARTE SECONDA

Trattati generali sul Commercio anteriori e posteriori alla promulgazione del Codice Francese, e Commentatori alle Leggi Commerciali.

Classe 1.
Trattati e Commenti anteriori al Codice di Commercio Francese. 598

Classe 2.
Trattati e Commenti posteriori alla promulgazione del Codice di Commercio Francese. 601

PARTE TERZA

Trattati speciali sul Diritto Commerciale, disposti secondo l'ordine del Codice di Commercio.

Classe 1.
Dei Commercianti. — Delle Donne e dei Minori commercianti. 604

Classe 2.
Dei Libri di Commercio. — Del modo di tenerli etc. 605

Classe 3.
Delle Società. 606

Classe 4.
Delle Controversie tra i Soci, e del modo di decidele. . . . 608

Classe 5.
Della Separazione tra i Coniugi ivi

Classe 6.
Delle Borse di Commercio ivi

Classe 7.
Degli Agenti di Cambio, e Sensali 609

Classe 8.
Dei Commissionati. ivi

Classe 9.
Delle Compre e Vendite. 611

Classe 10.
Della Cambiale, del Biglietto a ordine, e della Prescrizione. 613

Divisione I. Trattati generali sulle Cambiali e sugli effetti di Commercio. 613
Divisione II. Trattati speciali sulle materie Cambiarie. 620
Suddivisione 1. Della Provvisione. ivi
Suddivisione 2. Della Presentazione ed Accettazione delle Cambiali. ivi
Suddivisione 3. Della Scadenza. 621
Suddivisione 4. Della Gira. ivi
Suddivisione 5. Dell'Avallo. ivi
Suddivisione 6. Del Pagamento, e delle Eccezioni deducibili contro i Recapiti Mercantili. ivi
Suddivisione 7. Dello Smarrimento delle Cambiali. 622
Suddivisione 8. Dei Protesti. ivi
Suddivisione 9. Della Prescrizione. ivi
Divisione III. Opere varie sulle Cambiali. 623
Divisione IV. Di alcune materie attenenti ai Cambi. ivi
Suddivisione 1. Delle Credenziali. ivi
Suddivisione 2. Degli Assegni. ivi
Suddivisione 3. Del variabil prezzo del Denaro, e delle Monete. ivi
Divisione V. Delle Banche di Credito 628

Digitized by Google

Suddivisione 1. Delle Banche mercantili e del Credito in genere. 628
Suddivisione 2. Dei Monti di Pietà. 629

Classe 11.

Del Diritto marittimo. 630
Divisione I. Trattati generali ed Opere varie sul Diritto marittimo. ivi
Divisione II. Trattati speciali sul Commercio marittimo. 634
Suddivisione 1. Dei Proprietarj di Navi ivi
Suddivisione 2. Del Capitano. ivi
Suddivisione 3. Dei Marinari e Gente dell' Equipaggio. ivi
Suddivisione 4. Dei Contratti di Noleggio e Polizze di Carico. ivi
Suddivisione 5. Del Cambio marittimo. ivi
Suddivisione 6. Delle Assicurazioni marittime e terrestri. 635
Suddivisione 7. Dell'Abbandono. 637
Suddivisione 8. Delle Avarie, dell' Abbordaggio e del Getto. ivi
Suddivisione 9. Delle Prescrizioni, e delle Eccezioni peremtorie. 638
Divisione III. Opere sopra varie materie affini al Diritto marittimo. ivi
Suddivisione 1. Opere sui Naufragi e Naufraganti. ivi
Suddivisione 2. Opere sulle Competenze negli affari marittimi, e sui Consoli. 639
Suddivisione 3. Opere sul Dominio del mare. . . . 640
Suddivisione 4. Del Commercio marittimo in tempo di guerra, e delle Prede 641

Classe 12.

Dei Fallimenti e delle Bancherotte 644
Divisione I. Trattati generali sui Fallimenti. ivi
Divisione II. Trattati speciali sulle varie materie spettanti ai Fallimenti. 646
Suddivisione 1. Degli atti che sono o che si sospettano fatti in frode dei creditori. ivi
Suddivisione 2. Del Salvocondotto. 647
Suddivisione 3. Dei Patti tra debitore e creditore, e del Concordato. 648
Suddivisione 4. Del Concorso dei creditori. 649
Suddivisione 5. Dei Diritti delle mogli. 655
Suddivisione 6. Della Cessione dei beni. ivi
Suddivisione 7. Della Rivendicazione. 657
Suddivisione 8. Delle Bancherotte. ivi
Divisione III. Trattatisti sulla nuova Legge francese dei Fallimenti. ivi
Divisione IV. Opere varie da consultarsi in materia di Fallimenti. 658

Classe 13.

Delle Competenze e della Procedura Commerciale. ivi

PARTE QUARTA

Opere varie sul Commercio, sulle Industrie, sulle Manifatture, ec. in genere, ed Opere speciali di varie materie attenenti al Commercio.

Classe 1.

Opere varie sul Commercio, sulle Manifatture, sulle Arti etc. 660

Classe 2.

Scrittori sull'Arresto personale. 667

Classe 3.

Dei Teatri. 668

Classe 4.

Della Stampa in generale, e della Proprietà letteraria . . . 669

Classe 5.

Delle Usure. 671

Classe 6.

Del Diritto Commerciale in relazione con li Esteri, e delle Contestazioni con Esteri in materia commerciale. 672

Classe 7.

Fonti bibliografici. 673

INDICE ALFABETICO DEI NOMI CONTENUTI NELLA BIBLIOTECA 675

Digitized by Google

INDICE ANALITICO

DEL CODICE DI COMMERCIO

Abbandono. Quando e come può esser fatto, termini ec., 369 a 396.
Abbordaggio di navi. Danni, 350, 407. — Proteste, 435, 436.
Abbreviature. Libri degli agenti di cambio e sensali, 84.
Abrogazione dei termini di grazia ed usi commerciali, 135.
Accettazione di cambiali. I traenti e giranti ne sono responsabili, 118. — Sua forma ed effetti, 119, 120 e seg. — Per intervento, 126 e seg.
Accomandanti. Chi sieno, 23 — Il loro nome non può far parte della ragione sociale, 25. — Come sopportino le perdite, 26. — Non possono amministrare, 27 e seg.
Affermazione giurata in caso di prescrizione di cambiali, 189. — Di getto in mare, 412. — Di crediti sopra un fallito, 507 a 513. Vedi *Giuramento.*
Affissione degli Atti di Società, 42, 45. — Per la vendita delle navi, 203 e seg. — Delle decisioni contro i bancarottieri fraudolenti, 599. — Delle domande di riabilitazione, 607.
Agenti di cambio. Loro funzioni e nomina, 73 e seg. 81, 85 e seg. — Il fallito non può essere agente, 83. — Loro libri, 84. — Contravvenzione, fallimento, 87 e seg.
—— *di fallimenti.* Loro nomina, regole relative, 454 a 461. — Loro funzioni, 462 a 469. — Cessazione delle loro funzioni, 481, 482. — Indennità, 483 e seg. — Atti conservatorj, inscrizioni, 499.
Aggiudicazione di navi, 206 e seg.
Alberi. Parere che deve prendere il capitano prima di tagliarli, 410.
Amministratori di società anonima, 32.
—— esclusi dal benefizio della cessione dei beni e dalla riabilitazione, 572, 612. Vedi *Amministrazione.*
Ancoraggio (diritto di). Privilegj, 191. — (spese di) non reputate avaria, 406.
Ancore. Consiglio per abbandonarle, 410.
Antidata. Cambiale, 110.
Antiscalo. Vedi *Scalo.*
Appello dai lodi degli arbitri, 52, 63. — Per il caso di bancarotta semplice, 591. — Dalle sentenze dei Tribunali di Commercio, 644 e seg.
Approdo. Dichiarazione del capitano, 245.
Arbitramento tra socj. Regole e procedura, 51 a 64.
Armamento di nave affetto al cambio marittimo, 320.
Arresto personale. Ha luogo per aggiudicazione di navi, incanti, 209. Eseguito a Parigi dalle guardie di commercio, 625.
—— *di capitano.* Debiti per i quali si può arrestare il capitano e la gente dell'equipaggio, a bordo, 231.
Assicurazioni. Loro forma ed oggetto, 332 a 318. — Obbligazioni dell'assicuratore ed assicurato, 319 a 368. — Abbandono, 369 a 396. — Prescrizione, 432 a 434. — Eccezioni perentorie, 435 a 436. Vedi *Avarie, Premj.*
Atti, stipulati nei 10 giorni precedenti il fallimento, 444 e seg.
—— conservatorj degli agenti e sindaci, 499.
—— di commercio, 632 e seg.
Attivo, Vedi *Bilancio.*
Attrezzi di navi affetti alla esecuzione delle convenzioni, 280. — Al cambio marittimo 320.
Autorizzazione del minore commerciante, 2, 6. — Della donna mercantessa, 4, 5, 7.
Avallo. Garanzia di cambiale, 111 e seg.
Avarie a carico del commissionato, 98. — Del somministratore a cambio marittimo, 330. — Dell'assicuratore, 393 e seg. — Regole sulle avarie, 397 a 409.
Avvisi per vendita di bastimenti, 202 e seg.
Azioni sociali, società anonima, 34 e seg.

Bagaglio dell'equipaggio non contribuisce al getto, 419.
Bancarotta. Quando vi è semplice presunzione di bancarotta, 438. — Da chi giudicata, 439, 588, 595. — Creditori supposti, complici, 479. — Bancarottiere fraudolento, non ammissibile al benefizio di cessione, 575. — Bancarottiere semplice; caratteri, e procedura, 586 a 592. — Amministrazione dei beni del bancarottiere, 600 a 605. — Riabilitazione, 612 e seg.
Banche. Li agenti di cambio e sensali non possono fare operazioni di banca per conto loro, 85.
Baratteria di capitano, 353.
Barche. Sequestro, aggiudicazione, 207.
Biglietto all'ordine. Sua forma, 187 e seg. — Prescrizione, 189. — Competenza per conoscerne, 636 e seg.
Bilancio. Cos'è, 470. — Sua sostanza, sua forma, sua redazione, 471 e seg. — Sua verificazione, 528.
Blocco del porto per il quale è destinata la nave, 279.
Borse di commercio, 71 e seg.
Brillanti della moglie del fallito, 551.

Cabotaggio, 229.
Cala (diritto di). Privilegio, 191.
Casi nei quali li assicuratori non sono tenuti, 352.
Cambiale. Forma, 110 e seg. — Firmata da donne maritate o inutile, 113, 114 — Provvisione, 115 e seg. — Scadenza, 129 e seg. — Gira, 136 e seg. — Solidarietà, 140. — Avallo, 141, 142. — Pagamento, 143 a 157. — Pagamento per intervento, 158, 159. — Diritti e doveri del portatore, 160 a 162. — Protesto, 173 e seg. — Ricambio, 177 a 186. — Prescrizione, 189. — Competenza, 636, 637.
Cambiamento di viaggio. Danni e perdite a carico dell'assicurato, 350.
Cambio (corso del), 72, 73.
Cambio marittimo. Privilegio, 191 e seg. — Sua forma, sua natura e sue regole, 311 e seg. — Prescrizione, 431. — Atto di commercio, 633.

Cancelliere del Tribunale di Commercio, 624.
Capitano di nave. — Le notificazioni devono farsi ad esso, 201. — Cessazione delle sue funzioni, 208. — Rimborso, 218 e seg. — Responsabilità, 221 e seg. — Funzioni e poteri, 223 a 249. — Pagamento e privilegio del suo nolo, 305 e seg.
Caricatore. Suoi obblighi, 276 e seg., 282, 291 e seg., 311.
Carceri civili, arresto del fallito, 455.
Carico. Deve tenersene registro, 224 e seg. — Tempo del carico e discarico di una nave, 274. — Come si faccia il carico, 286. — Affetto al cambio marittimo, 320. — Come si assicuri, 337, 356, 359, 361 e seg. — *Discarico.* — Vedi *Ricaricazione.*
Cassa del fallimento, 465, 496 e seg.
Cassazione. Ricorso, fodo, 52.
Cessione di beni del fallito, 566 a 575.
Cifra, libri e registri dei commercianti, 10, 11. — Registri del capitano, 224.
Colletta (nave caricata a), 291.
Collusione. Rende la bancarotta fraudolenta, 593.
Commercianti, quando sono reputati tali, 1. — Obblighi loro, 8 e seg.
Commercio. Donne maritate, minori emancipati, 2 e seg. — Atti di commercio, 132 e seg.
Commissario. Vedi *Giudice Commissario.*
Commissionati. Loro doveri, diritti, responsabilità, privilegio, libri, 91 e seg., 96 e seg., 285.
Commissione rogatoria in caso di comunicazione di libri, 16.
Competenza dei tribunali di commercio, 631 e seg.
Complici di bancarotta, 479, 556 e seg., 597 e seg.
Compre. Modo di provarle, 109. — Si reputano atti di commercio, 632.
Comunicazione di libri ed inventari, 14 e seg. — In caso di querela per bancarotta, 602.
Concordato in materia di fallimento, 519 a 526. — Opposizione, competenza, 635.
Conduttori di navi, 77, 80.
Conferma in carcere. Quando il fallito non può esser confermato, 455.
Continuazione di società, 46.
Conto di ritorno, 180, 182. — Reso dagli agenti e sindaci di un fallito, 481, 527.
Contratto di assicurazione, sensali, 79. — Vedi *Società.*
—— *di noleggio*, nelle mani del capitano, 226. — Sue forme e regole, 273 e seg.
Contributo per riscatto di merci, 301. — Per quelle gettate in mare, 419, 423, 425.
Corso dei cambi, merci, società, etc., 72 e seg.
Consegna del prezzo di aggiudicazione di una nave, 209.
Consegnatario che ricusa di ricevere, 305. — Vedi *Commissionato.*
Consoli. I capitani di nave devono dirigersi ad essi, 234, 244.
Costruzioni. Sono atti di commercio, 633.
Convocazione dei creditori del fallito, 476, 514, 562.

Danari trovati presso il fallito, 491.
Data dei libri di commercio, 10, 81. — Della gira, 137 e seg.
Danni a carico degli assicuratori, 350, 400, 403. — Del capitano, 405 e seg. — Eccezioni perentorie, 435 e seg.
— *ed interessi* per protesto irregolare, 176. — Dovuti ai noleggiatori, 191 e seg. — Dai commissionati, 285. — Dal capitano, 289, 295, 297. — Dai complici di bancarotta, 598.
Decozione, 442, 443, 445. Vedi *Fallimento.*
Depositario. Privilegio, 95. — Privato della cessione dei beni, 575. — Reputato bancarottiere fraudolento, 593. — Non ammesso alla riabilitazione, 612.
Destituzione degli agenti di cambio, e sensali, 87 e seg.
Deteriorazione in fatto di società, 355, 369.
Dichiarazione falsa in caso di assicurazione, 348. — Di abbandono, 379 e seg. — Del fallito, 440, 587. — Di guerra, rischio a carico degli assicuratori, 350.
Diligenze (intraprenditori delle), 107.
Discussione. È necessario l'ordine della parte per farla, 627.
Divorzio. Forme per i commercianti, 66.
Donazione simulata, caso di bancarotta fraudolenta, 593.
Donna. Mercantessa pubblica, 4 e seg. — Cambiale, 113. — Suoi diritti nel fallimento, 544 e seg.
—— *innutile*, cambiali, 113.

Eccezioni perentorie in materia di commercio marittimo, 435.
Effetti pubblici, negoziazione, 72 e seg., 76, 85 e seg., 90.
Equipaggio di navi, 223, 226, 272, 428.
Eredi dei socj, 62. — Di debitori di cambiali, o biglietti all'ordine, giuramento, 189.
Esami in caso di fallimento. Verificazione dei crediti, 509.
Espropriazione degli immobili del fallito, 532.
Evocazione, 600.

Fanalaio (diritti di), ed altri diritti di navigazione non sono avarie, 406.
Fatture constatanti le vendite e compre 109. — La valuta delle merci in caso di sicurtà, 339.
Fiera. Cambiali, scadenza, 133.
Firma sociale, 22, 43. — Cambiale, donne maritate, inutile, 113. — Di credito in circolo, 386.
Forestieri esclusi dal benefizio della cessione, 575.
Forniture per costruzioni ed armamento di navi, privilegio, 191 e seg. — Prescrizione, 433.
Fortuna di mare. Gli assicuratori sono tenuti delle perdite cagionate da essa, 350.
Franchigia (l'atto di) dev'essere a bordo, 226.
Frutti della cambiale protestata, 184, 185. — Delle somme spettanti ad un fallimento, 497.
Furto. Il condannato per furto non è ammesso alla cessione, 575. — Nè alla riabilitazione, 612.
Gestione. L'accomandante non può amministrare, 27. — In caso di contravvenzione è obbligato in solido, 28. — Vedi *Amministrazione.*
Getto di mare. Impegni, 250. — Caricamento della nave, 251. — Indennità, 257. — Stipendj, 272. — Cambio marittimo non può farsi sui loro stipendj, 319.
Getto in mare. Perdite e danni che ne risultano, 350, 410 e seg., 429.
Gioco. Indizio di bancarotta, 586.
Gioie di un fallito, 554.
Giornali (inserzione nei) degli atti di società. — Legge del 4 Marzo 1833, 42, 46. — Cessione di beni, 569. — Bancarotta 592, 599. — Riabilitazione, 608.
Gira. Obblighi dei giranti, 118. — Suoi effetti, 136, 138. — Sua forma, 137, 139. — Azione contro i giranti, 161 e seg.

Giudice commissario. Nomina e funzioni in caso di fallimento, 454, 458, 463 a 469, 474, 476 a 482, 490, 492, 495, 496, 498, 504, 505, 507 a 511, 515 e seg., 521, 525, 528 a 531, 533, 559, 560, 562, 564, 585.
Giudici dei tribunali di commercio. Numero loro e dei supplenti, 617. — Modo di elezione, 618, 621. — Nuova elezione, 623. — Giuramento, 629.
Giuramento deferito per mancanza di esibizione dei libri, 17. — Degli agenti di un fallimento, 461. — Dei giudici, 629.
Guardie di commercio. Loro funzioni, 625.
Guardiani di navi. Loro stipendj privilegiati, 191 e seg.

Imbarco (spese di nuovo), 393.
Imprestiti. Indizj di bancarotta, 686. — Sono atti di commercio, 633. — A cambio marittimo. Vedi *Cambio marittimo*.
Imprestito al capitano per i bisogni della nave, privilegiato, 191 e seg.
Imprigionamento. Bancarotta semplice, 592.
Incanti relativi a vendite di navi, 205. — Di merci del fallito, 482.
Indennità per ritardo della lettera di condotta, 102. — Rottura di viaggio, 252 e seg. — Marinari fatti schiavi o congedati, 267 e seg. — Dovuta agli agenti di un fallimento, 483 e seg.
Innavigabilità. Assicurazione, abbandono, 369, 389 e seg.
Interlineature. Non devono esserne nei libri degli agenti di cambio, e sensali, 84.
Interpreti sensali, 77, 80.
Intervento. Accettazione di cambiale, 126 e seg. — Pagamento, ibid., 158 e seg.
Intimazione al capitano, al proprietario della nave, prima del sequestro della nave, 199.
Intraprese commerciali. Gli agenti di cambio e sensali non possono esservi interessati, 85. — Si reputano atti di commercio, 632 e seg.
Inventario annuo dei commercianti, 9. — Dei beni del fallito, 486, 491.
Ipoteche. Minori e donne mercantesse pubbliche non possono ipotecare, 6, 7. — Accordate da un fallito, 443. — Conservate nella concordia, 524. — Diritti dei creditori ipotecarj del fallito, 539 e seg.
Iscrizione che sono tenuti a prendere li agenti e i sindaci del fallimento, 499 e seg.

Lamanaggio. L'assicuratore non è tenuto a rimborsarne la spesa, 354. — Non è avaria, 406.
Lavori per armare ed equipaggiare una nave, privilegiati, 191 e seg.
Lettere missive da porsi in filza, copie, 8. — Dirette al fallito, 463. — *Di vettura*, loro effetti, redazione, 101 e seg.
Libertà del fallito, con, o senza cauzione, 466.
Libri di commercio, 8, 9 e seg., 14, 586. — Consegnati agli agenti, 463, 472. — Saldati, 468. — Loro irregolarità, bancarotta, 587, 593.
—— Degli agenti di cambio e sensali, 84.
Licitazione delle navi, 220.
Liquidazione di conti. Interrompe la prescrizione, 434. — Del mobiliare del fallito, 558 e seg.
Lodi, 52, 51, 61. — In materia di fallimento, 449, 451 e seg. — Tribunale di Commercio, competenza, 628, 631 e seg.

Magazzini. Fitto, privilegio, 191 e seg. — Chiusura, indizio di fallimento, 441. — Sigilli, 451.
Maires. Vidimano i libri di commercio, 11.
Malleradoria per cambiali, 120, 151 e seg., 155. — Per il capitano ed equipaggio in caso di atti, 231. — Per assicurazione in caso di fallimento, 346. — Estinzione dell'impegno del mallevadore, 384. — Libertà del fallito sotto mallevadoria, 466. — Cauzione del fallito, reparti, 538.
—— Non possono prestarla gli agenti di cambio e sensali, 86. — Dovuta dai commissionali di trasporti e vettori, 97 e seg., 103.
Mandatario. Amministratore di una società anonima, 31. — Fallito che volge a suo profitto i fondi provenienti da un suo mandato speciale, 593.
Marinari. Impegni, stipendio, diritti, 250 a 272, 304.
Marito. Suo consenso perchè la moglie possa esercitare il commercio, 4.
Materie metalliche. Da chi possono essere comprate, 76.
Merci. A pericolo di chi viaggino, 100. — Responsabilità del capitano, 222. — Si possono impegnare, 234. — Non se ne possono caricare a conto proprio, 251. — Quando il caricatore possa riprenderle, 291, 293. — Prescrizione, 433. — Merci del fallito, 464, 491.
Mesi. Cambiali, scadenza, 132.
Minore commerciante, 2, 3, 6. — Cambiali, 113.
Mobili dei falliti, sigillati, 451.
Monete estere. Loro valuta in caso di assicurazione, 338.
Morte. Non dispensa dal protesto, 163.
Multa contro li agenti di cambio e sensali in contravvenzione, 87.

Naufragio. Rapporto, 246 e seg. — Perdite e danni, assicurazione, 350. — Abbandono, 369.
Navi. Sono mobili, 190. — Debiti ai quali sono affette, ib. — Pronte a far vela, non sequestrabili, 215. — Debiti privilegiati, 191 e seg. — Viaggio, 194. — Vendita volontaria, sequestro, vendita giudiciaria, 197 e seg. — Responsabilità del proprietario, 216. — Atto di proprietà a bordo, 226. — Ritardo alla partenza, 294. — Nolo, restauri, 299. — Vedi *Capitano*, *Marinari*.
Negoziazioni alla Borsa, è un diritto dei soli sensali, 72, 76, 84. — Supposte da un fallito, indizio di bancarotta fraudolenta, 593.
Noleggio, sensalaggio, 80. — Noleggiatore quando profitti del nolo, 287 e seg. — Ritardo per fatto di esso, 294. — Atto di commercio, 633. — Vedi *Contratto di Noleggio*, *Danni*, *Nolo*.
Nolo. Corso del nolo constatato dai sensali, 80. — Quando la gente dell'equipaggio deve sopportarne le spese, 251. — Affetto alli stipendi dei marinari ed alle convenzioni delle parti, 271, 280. — Da qual giorno decorra, 275. — Definizione, modo di constatarlo, e regole relative, 286 a 310. — Prescrizione, 433.
Nome sociale, 23, 29.
Nota constatante le compre e vendite, 109. — Dello stato di cassa del fallito, 497.
Notabili, 619.
Notari. Contratto di matrimonio di un commerciante, 68. — Contratto di società, 79. — Protesto, 173 a 176. — Cambio marittimo, 311.
Notificazioni in materia di sicurtà, 371, 382, 387, 179 e seg.

Notorietà pubblica in caso di fallimento e bancarotta, 449 e seg. 595.
Nuovo impiego della dote portata dalla moglie di un fallito, 451.
Nutrimento dei marinari, prescrizione, 433.

Omologazione del concordato, 524.
Operai. Privilegio, 191.
Operazioni di commercio, 632 e seg.
Opposizione dei creditori al divorzio, 66. — Al pagamento di una cambiale, non ammissibile, 149. — Alla consegna del prezzo di vendita delle navi, 210 e seg. — Alla dichiarazione di fallimento, 457. — Al concordato, 523 e seg., 635. — Alla riabilitazione, 608.
Ordine nelle cambiali. Vedi *Gira*.

Padrone. Vedi *Capitano*. — Di barche, 107.
Pagamento delle cambiali, 110, 143 e seg., 158 e seg. — Cessazione, fallimento, 437, 441. — In frode, 447. — Ai creditori del fallito, 561.
Panatiche dei marinari, prescrizioni, 433.
Partecipazione (società in), 47 e seg.
Pegni del capitano dell'equipaggio e dei guardiani delle navi, privilegiati, 191 e seg. — Prescrizione, 433. — Creditori del fallito muniti di pegno, 535 e seg.
Perdite sopportate dall'accomandante, 26. — Dal commissionato, 98. — Di una cambiale (smarrimento), 149. — Sopportate dagli assicuratori, 350, 357. — Abbandono, 369. — Supposizioni di perdite, bancarotta fraudolenta, 593.
Perizia. Getto in mare, 411, 416.
Pilotaggio (diritto di), privilegio, 191 e seg. — L'assicuratore non deve rifonderlo, 354.
Polizza di carico, cosa sia, 222. — Il capitano deve averla a bordo, 226. — Cosa deve esprimere, sua forma, suoi effetti, 281 a 285.
— *di sicurtà*, 333, 337, 432. — Vedi *Sicurtà*.
Portata di navi, 289.
Preda marittima. Perdite e danni che ne resultano, 350, 369 e 395.
Premj per i viaggi di mare o di fiume; la tassa è fissata dai sensali, 79. — Di sicurtà, privilegiati, 191 e seg. — Di riassicurazione, 342 e seg. — Acquistati dall'assicuratore, 351. — Riducibili, 356. — Doppi, 368.
Prescrizione per i socj, loro vedove ed eredi, 61. — Di fronte ai commissionati e vettori, 108. — Cambiale, biglietto all'ordine, 189. — Proprietà di navi, 430. — Cambio marittimo e sicurtà, 431 e seg. — Nolo, nutrimento, salari, 333. — Interruzione, 434.
Presidente. Ordinanza d'*exequatur*, indi, 61. — Trasmette notizie sul fallito in caso di dimanda di riabilitazione, 609.
Prestanome. Fallito che ha fatti degli acquisti sotto un nome simulato, 593.
Prevarricazioni. Di quali non sia tenuto l'assicuratore, 353.
Privilegio dei commissionato, 93 e seg. — Relativi alle navi, 191 e seg. — Del capitano e dell'equipaggio, 428. — Acquistati entro 10 giorni dal fallito, 443. — Pagamento dei creditori privilegiati, 533.
Processo verbale e apposizione di sigilli dopo il fallimento, 453. — Delle assemblee dei creditori, 518. — Di cessione di beni, 571.
Procura. L'accomandante non può amministrare neppure per procura, 27 e seg. — Caso in cui la gira non è che procura, 138.
Procuratore del fallito, 468. — Dei creditori, 502, 517.
Procuratori (avoués). Non possono esercitare presso i Tribunali di Commercio, 627.
Proprietà. Il capitano è tenuto ad avere a bordo l'atto di proprietà della nave, 226.
Proprietario di navi. Sua responsabilità, 216 e seg — Può congedare il capitano, 218 e seg. — Parere della maggiorità per ciò che concerne l'interesse comune dei proprietari, 220. — Di effetti gettati in mare, 429.
Protesta dei proprietario di una cambiale perduta, 153. — Nel caso di recezione di merci, 435 e seg.
Protesto per mancanza di accettazione, 119 e seg., 153. — Per mancanza di pagamento, 162, 173 e seg., 181.
Prova testimoniale, inammissibile di fronte ai socj, 41. — *Secus* per le società in partecipazione, 49. — Ammessa per le compre e vendite, 109.
Provvisione. Cambiale, 115 e seg., 170.

Quietanza data dagli agenti di un fallimento, 463. — Necessaria per ottenere la riabilitazione, 605.
Quietanze dei pagamenti, che deve avere il capitano, 226.
Quote d'azioni, 34.

Radiature sopra i libri degli agenti di cambio e sensali, 84.
Ragione sociale, 20, 21, 23, 43 e seg.
Rapporto del capitano, 242 e seg. — In caso di naufragio, 246 e seg. — Di avarie, 406. — Necessario in caso di salvamento di oggetti, 429.
Rappresaglia, a carico di chi vada il danno che ne resulta, 350.
Recapiti mercantili. — Vedi *Biglietti all'ordine*, *Cambiali*. — Del fallito, 471, 491.
Recezione di oggetti trasportati, 106, 435.
Registri dei commercianti, 8 e seg. — Degli agenti di cambio e sensali, 84. — Del capitano, 224, 242. — Del fallito, 451. — Vedi *Libri di commercio*.
Regresso del portatore di una cambiale, 163 e seg.
Reparto delle perdite e danni, 416, 427. — Creditori in mora del fallito, non possono pretendere al reparti consumati, 513. — Dell'attivo mobiliare del fallito, 538 e seg.
Rescissione del contratto di sicurtà, 346.
Responsabilità dei proprietari di navi, 216. — Del capitano, 221 e seg., 228 e seg.
Restauri, 296. — Vedi *Capitano*, *Navi ec.*
Reticenza in caso di assicurazione, 348.
Riabilitazione dei falliti, 526, 531, 604 a 614.
Riassicurazione, 342.
Ricambio, regole, 177, 186.
Ricaricamento, 291.
Ricavato di una cambiale, 178, 180.
Rifiuto di nominare il arbitri, 55. — Di pagare una cambiale, 147.
Rincaro in caso di vendita di navi, 209.
— — Beni del fallito, 565.
Rimessa da piazza a piazza, 632.
Riparazioni dei danni cagionati alla nave, 426.
Riprese della donna in caso di fallimento, 545 e seg.
Riscatto dei marinari schiavi, 266 e seg. — Degli ufficiali ed equipaggi, 272. — Delle merci prese dal nemico, 303 e seg.

Digitized by Google

Risico. Sua durata rapporto all' assicuratore, 328, 341, 350.
Ritardo. Lettera di vettura, indennità, 102.
Rivendicazione in caso di fallimento, 576 a 585.
Rollami di navi, 369.
Ruolo dell' equipaggio, dev' essere a bordo, 226. — Suo oggetto, 250. — Marinari congedati avanti la chiusura del ruolo, 270.

Saccheggio di nave, a carico di chi sia, 350.
Salvaggio, 311.
Salvacondotto accordato al fallito, 466 e seg., 470, 475, 491, 573.
Scadenza di cambiali, 129 e seg.
Scalo. Il diritto di scalo e antiscalo è privilegiato, 191, 192.
Scaricamento di navi, 248. — Vedi *Carico*.
Scritture simulate. Inducono la presunzione di bancarotta fraudolenta, 593.
Sensali. Constatano i corsi, 73. — Loro nomina e funzioni, 74 a 90. — Vendita di merci del fallito, 492.
Sentenze contro i bancarottieri, devono affiggersi. — A chi dirette quelle per la riabilitazione, 611.
Separazione di beni, 65, 69 e seg. — Di corpo, 66.
Sequestro di oggetti trasportati, 186.
—— *conservatorio* degli effetti del traente, 172. — delle navi, 197 a 215.
Sigilli sui beni del fallito, 449 a 452, 463, 486 e seg.
Sindaci. Nomina, funzioni, diritti, doveri, e responsabilità, 480, 481 e seg., 483, 486 a 538, 559, 562, 564, 582, 585, 590, 601, 603.
Socj. Solidarietà, 22. — Arbitramento, 51 e seg. — Vedi *Accomandanti*, *Società*.
Società in partecipazione, 48 e seg.
—— *in genere*, regole che le riguardano, 18 a 50. — Contestazioni tra i socj, 51 a 64. — Dichiarazione di fallimento, 460.
Solidarietà. Socio in nome collettivo, 22. — Accomandante, 27, 28. — Per le cambiali, 118, 140, 142.
Sottrazioni della moglie di un fallito, 555.
Spedizioni marittime. Si reputano atti di commercio, 633.
Spese reputate avarie, 397, 400, 403. — Altre, 406. — Quelle del fallito giudicate eccessive o supposte, 586, 593.
—— di vendita delle navi. Privilegio, 191 e seg. — A carico dell' assicuratore, 393, 400, 483. — Di querela per bancarotta, 589.
Stiza. Debito privilegiato, 181 e seg. — Enunciata nel contratto di noleggio, 273. — Nella polizza di carico, 281. — Falsa dichiarazione, 289.
Stellionatario. Privato del benefizio di cessione, 575. — E della riabilitazione, 612.
Stipendj. Privilegio, 191 e seg. — Dei marinari, 252 e seg., 272, 304. — Prescrizione, 433.
Supplenti ai giudici, 617.
Supposizione di nome, cambiali, 111. — Di debiti, bancarotta, 593.
Surroga. Pagatore per intervento, 139.

Tempesta. Perdita del carico per l' assicurato, 350.
Termini di grazia in materia di cambiali, abrogati, 135. — Del pagamento, 160. — Atti del traente e giranti, 166 e seg. — In materia di fallimento a produrre dei titoli, 502, 511.
Terzo arbitro, 60.
Testimoni al protesto, 173.
Torcimanni. Sensali interpreti, 80.
Traente della cambiale, 110, 118 e seg., 140.
Trasposizioni. Non può farsene nei libri degli agenti di cambio e sensali, 84.
Trasporto di merci, 96 e seg., 103 e seg. — Di cambiali (gira), 136 e seg.
Tribunali. Organizzazione, 615 a 630. — Competenza, 631 a 641. — Forme di procedere, 642 e seg.
Tutori. Non sono ammessi alla cessione dei beni, nè alla riabilitazione, 575, 612.

Ultima istanza, 639.
Unione. Formazione del contratto di unione, 527 a 531. — Sindaci, 562. — Accollo, 563.
Uscieri del tribunale di commercio, 621.
Usi. A quanti giorni, 132.
Urto di bastimento, 350, 369.

Vacanze dei cancellieri ed uscieri, 624.
Valore fornito. Dev' essere enunciato nelle cambiali, 110. — Le gire, 137 e seg. — Dei biglietti all' ordine, 188.
Vedova di un socio, 62. — Del debitore della cambiale, 189.
Vendite degli agenti di cambio e sensali, 84. — Constatazione di esse, 109. — Di navi, 195, 196, 197 e seg. — Degli effetti e beni di un fallito, 492, 496, 528, 532, 564, 571. — Atto di commercio, 632, 633.
Verificazione dei crediti, 501 a 512.
Vettori. Loro doveri e responsabilità, 103 e seg.
Vettovaglie, 231, 249 e 320.
Viaggio (variazione di), 351.
—— Spese privilegiate, 191 e seg. — Quando si ritiene che una nave abbia fatto un viaggio, 194. — Stipendj dei marinari, 252, 255. — Viaggio di lungo corso, 377. — Vedi *Premj*.
Visita di navi, 225 e seg.
Visto (*Cambiale a*), 129 e seg.
Visto ai libri di commercio, 10, 11. — Del registro del capitano, 242. — Dei titoli ammessi al fallimento, 506.

INDICE DELLE MATERIE

Prefazione del Compilatore. . . . . Pag. v

MOTIVI DEL CODICE DI COMMERCIO

Discorsi pronunziati al Corpo Legislativo di Francia dagli Oratori del Consiglio di Stato e del Tribunato intorno al progetto della nuova Legislazione Commerciale 1
Prefazione del Traduttore milanese. 3

Discorsi degli Oratori del Consiglio di Stato.

Discorso pronunziato dal sig. Regnaud de Saint-Jean d' Angély sul Codice di Commercio. 5
Discorso pronunziato dal sig. Begouen sul Libro Primo, Tit. VIII. del Codice di Comm. 10
Discorso pronunziato dal sig. Begouen su i primi otto Titoli del Libro Secondo del Codice di Commercio 14
Discorso pronunziato dal sig. Corvetto su i Titoli IX e X del Libro Secondo del Codice di Commercio 17
Discorso pronunziato dal sig. Maret sopra i Titoli XI, XII, XIII e XIV, Libro Secondo del Codice di Commercio 20
Discorso pronunziato dal sig. Ségur sul Libro Terzo del Codice di Commercio. 22
Discorso del sig. Treilhard su i Cap. 9, 10 e 11 del Tit. I, Libro Terzo del Cod. di Comm. 28
Discorso pronunziato dal sig. Maret sul Libro Quarto del Codice di Commercio 33

Discorsi degli Oratori del Tribunato.

Discorso del sig. Jard Panvilliers sopra i sette primi Titoli del Libro Primo del Codice di Commercio. 36
Discorso pronunziato dal sig. Duvérier intorno al Tit. VIII del Libro Primo del Codice di Commercio. 41
Discorso del sig. Perrier sopra i Titoli I a VIII del Libro Secondo del Codice di Comm. . . 45
Discorso del sig. Challan su i Titoli IX e X, Libro Secondo del Codice di Commercio. . 47
Discorso del sig. Jusé so i Titoli XI a XIV del Libro Secondo del Codice di Commercio. . 50
Discorso del sig. Fréville sul Libro Terzo del Codice di Commercio. 51
Discorso del sig. Tarrible su i Capitoli 9, 10 e 11 del Libro Terzo del Codice di Commercio 57
Discorso del sig. Gillet sul Libro Quarto del Codice di Commercio. 61
Discorso generale del sig. Delpierre (des Vosges). 64

CODICE DI COMMERCIO, CON LE NOTE

Avvertimento, e indicazione delle abbreviature. 69

LIBRO PRIMO

Del Commercio in generale.

TITOLO I. Dei Commercianti. 71
TITOLO II. Dei Libri di Commercio 79
TITOLO III. Della Società . . . . . Pag. 84
Sezione 1. Delle varie Società, e loro regolamenti ivi
Sezione 2. Litigj fra i Socj, e della maniera di deciderli 112
TITOLO IV. Delle Separazioni dei Beni . . . 136
TITOLO V. Delle Borse di Commercio, Agenti di Cambio, e Sensali 139
Sezione 1. Delle Borse di Commercio . . . ivi
Sezione 2. Degli Agenti di Cambio, e Sensali. ivi
TITOLO VI. Dei Commissionati 146
Sezione 1. Dei Commissionati in generale. ivi
Sezione 2. Dei Commissionati di trasporti per terra e per acqua 154
Sezione 3. Del Vettore 160
APPENDICE al Tit. VI. *Dei Commissionati.* — Dei Commissionati ad acquistare ed a vendere, e del diritto di Commissione . 167
TITOLO VII. Delle Compre e Vendite 169
TITOLO VIII. Della Cambiale, del Biglietto a Ordine, e della Prescrizione 172
Sezione 1. Della Cambiale ivi
§ 1. Della forma della Cambiale. ivi
§ 2. Della Provvista 183
§ 3. Dell' Accettazione. 187
§ 4. Dell' Accettazione per intervento. 193
§ 5. Della Scadenza. ivi
§ 6. Della Gira. 195
§ 7. Della Solidarietà 206
§ 8. Dell' Avallo. 207
§ 9. Del Pagamento 210
§ 10. Del Pagamento per intervento. 214
§ 11. Dei Diritti e Doveri del Possessore 216
§ 12. Dei Protesti 231
§ 13. Del Ricambio. 234
Sezione 2. Del Biglietto all'Ordine 237
Sezione 3. Della Prescrizione 241
APPENDICE al Tit. VIII. *Della Cambiale, del Biglietto all'Ordine, e della Prescrizione.* 250
Parte I. Di alcune specie di Recapiti Mercantili diversi dalla Cambiale e dal Biglietto all' ordine. ivi
Parte II. Delle Cambiali ed altri Recapiti Mercantili considerati nei rapporti cogli stranieri. 252

LIBRO SECONDO

Del Commercio Marittimo.

TITOLO I. Delle Navi ed altri Bastimenti di Mare. 255
TITOLO II. Del Sequestro, e Vendita delle Navi 260
TITOLO III. Dei Proprietarj delle Navi 265
TITOLO IV. Del Capitano 269
TITOLO V. Dell'Ingaggio e Stipendj dei Marinari, ed altri dell' Equipaggio 284
TITOLO VI. Dei Contratti di Noleggio. 291
TITOLO VII. Delle Polizze di Carico 293

TITOLO VIII. Del Nolo. . . . . Pag. 296
TITOLO IX. Dei Contratti di Cambio Marittimo 309
TITOLO X. Delle Assicurazioni 316
Sezione 1. Del Contratto di Assicurazione, della sua forma ed oggetto ivi
Sezione 2. Delle Obbligazioni dell'Assicuratore e dell'Assicurato. 330
Sezione 3. Dell'Abbandono 339
TITOLO XI. Delle Avarie 354
TITOLO XII. Del Getto e del Contributo. . . 364
TITOLO XIII. Della Prescrizioni 369
TITOLO XIV. Eccezioni Perentorio. 371
APPENDICE al Lib. II. *Del Commercio Marittimo in genere* 374
Parte I. Delle Assicurazioni Terrestri. . . ivi
Parte II. Delle Prede Marittime 378

LIBRO TERZO

Dei Fallimenti e delle Bancherotte.

Disposizioni generali. 385
TITOLO I. Del Fallimento. 389
CAP. 1 Della Manifestazione del Fallimento. ivi
CAP. 2. Dell'Apposizione dei Sigilli 406
CAP. 3. Della Nomina del Giudice Commissario, e degli Agenti del fallimento . . ivi
CAP. 4. Delle funzioni preliminari degli Agenti, e delle prime disposizioni riguardo al Fallito. 411
CAP. 5. Del Bilancio 413
CAP. 6. Dei Sindaci Provvisorj. 414
Sezione 1. Della Nomina dei Sindaci provvisorj ivi
Sezione 2. Del fine delle funzioni degli Agenti. 416
Sezione 3. Delle indennizzazioni degli Agenti. 417
CAP. 7. Delle operazioni dei Sindaci Provvisorj ivi
Sezione 1. Della remozione dei Sigilli, e dell'Inventario. ivi
Sezione 2. Vendita delle Mercanzie e Mobili, e delle Esazioni. 419
Sezione 3. Degli Atti di Conservazione . . . 423
Sezione 4. Verificazione dei Crediti 424
CAP. 8. Dei Sindaci Definitivi e delle loro Funzioni. 429
Sezione 1. Della adunanza dei Creditori, i crediti dei quali sono verificati e confermati . . . . . Pag. 429
Sezione 2. Della Concordia 430
Sezione 3. Della Unione dei Creditori. . . . 441
CAP. 9. Delle differenti specie di Creditori, e dei loro diritti in caso di Fallimento. 445
Sezione 1. Disposizioni Generali ivi
Sezione 2. Dei diritti dei Creditori Ipotecari. 448
Sezione 3. Dei Diritti delle Mogli 450
CAP. 10. Della distribuzione tra i Creditori, e della liquidazione dei Beni Mobili. . 455
CAP. 11. Della maniera di vendere i Beni Stabili del Fallito. 457
TITOLO II. Della Cessione dei Beni. 458
TITOLO III. Della Rivendicazione 461
TITOLO IV. Delle Bancherotte 468
CAP 1. Della Bancarotta semplice ivi
CAP. 2. Della Bancarotta dolosa 471
CAP. 3. Dell'Amministrazione dei Beni in caso di Bancarotta. 476
TITOLO V. Della Riabilitazione ivi

LIBRO QUARTO

Della Giurisdizione Commerciale.

TITOLO I. Della Organizzazione dei Tribunali di Commercio 479
TITOLO II. Della Competenza dei Tribunali di Commercio 484
TITOLO III. Della Forma di procedere avanti i Tribunali di Commercio. 506
TITOLO IV. Della Forma di procedere avanti le Corti di Appello 518
Legge che determina l'epoca nella quale avrà esecuzione il Codice di Commercio. . . 520

AGGIUNTE AL CODICE DI COMMERCIO

Legge del 28 maggio 1838 su i Fallimenti. . . 523
Legge sull'Arresto Personale, del 4 aprile 1808. 545
Legge sull'Arresto Personale, del 17 aprile 1832. 550
Formulario per il Codice di Commercio. . . . 567
Biblioteca Consultiva del Diritto Commerciale. 593
Indice alfabetico dei nomi contenuti nella Biblioteca. 675
Prospetto della Biblioteca Consultiva 687
Indice Analitico del Codice 689

Il Compilatore e l'Editore sperano che saranno loro perdonati alcuni errori che nella speciale difficoltà del lavoro sono incorsi nella stampa di quest'Opera. — Si rettifica quelli delle concordanti, come i più importanti.

ART. FRANCESE	ERRORI	CORREZIONI
ART. 8.	. . . . .	P. 7.
— 9.	N. 16 m.	N. 17. m.
— 11.	N. 8. 20.	N. 18. 20.
— 15.	N. 21. m.	N. 22. m.
— 29.	N. 41. m	N. 42
— 33	N 46. 49.	N. 48.
— 34	N. 52.	N. 49.
— 35.	N. 45. 49	N. 45.
— 36.	N. 48 49	N. 46.
— 62.	N. 61. 678.	N. 61. 687.
— 63	N. 633	N....
— 65.	N. 668	N 688.
ART. 66.	N. 669.	N. 689.
— 79.	N. 8.	N. 12.
— 87.	N. 81. m	N. 87.
— 97.	N 72. / P. 72.	N. 96. / P. 92.
— 103.	P. 97.	P. 98
— 114.	N. 113.	N. 113. m.
— 499.	N. 492	N. 491.
— 565	N 536.	N. 558.
— 613.	N. 606.	N. 607.
— 614.	N. 607.	N 608.

A pag. 164 le concordanti che sono nella testata della pagina appartengono all' Art. 107.

A pag. 423 le concordanti all' Art 499. § *Su nano* ec., appartengono all' Art. 500.

A pag. 430 le concordanti che sono nella testata della pagina appartengono all' Art. 518.

Digitized by Google

Digitized by Google

51473.
BIBLIO.

Digitized by Google

Google